TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. **P_MSS_0879**

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

Memorie
del
Patriarcato
d'Aquileja
e sua
soppressione.

879

IV copia
con aggiunte

P la copia esatta costò f 36:—

IV Copia con Aggiunte in fine

Notizia del Patriarchato d'Aquileja dopo l'anno 1400. et Opera del Sig.r Abbate Bini.

I Patriarchi d'Aquileja sono stati in un lungo, e pacifico posesso d'un vasto dominio, che oltre il Friuli, e l'Istria estendevasi nella Germania, e ciò non solo per donazioni amplissime di Carlo-Magno, Corrado, Enrico, ed Ottone Imperadori, quali ingrandirono assai la Chiesa d'Aquileja, e le diedero, e confermarono Privileggi amplissimi, ma eziandio per le guerre fatte dai Patriarchi istessi coi confinanti, col mezzo delle quali dilatorono il loro dominio, ma dopo molte guerre riuscite felici, finalmente Lodovico di Tech Ungaro di nazione fù l'anno 1420. in una battaglia dai Veneziani disfatto, di maniera che perdette tutto il Friuli, e per quanti sforzi, ch'ei facesse dopo conducendo più volte dall'Ungheria nuovi aggiuti di milizie, non potè mai riaverlo.

Disperato dunque dopo tanti tentativi risolvette d'applicarsi al partito de maneggi, ma vivendo esso Lodovico non riuscì mai alcun aggiustamento

to tra il Patriarchato, e Dominio Veneto. morto Lodovico di Tech nell'anno 1422. fù conferito il Patriarchato da Papa Eugenio IV. al Cardinale Lodovico Mazarotta Padovano, con il quale la Repubblica nell'anno 1425. stipulò una solenne transazione sopra tutte le passate controversie con le seguenti condizioni, e patti.

Che la Repubblica dovesse restituire al Patriarca la Città d'Aquileja, e le terre di S. Daniele, e S. Vito con l'omnimoda, assoluta, ed indipendente temporalità, Giurisdizione, Dominio, superiorità, mero, e misto impero.

Che dovesse la Repubblica pagare ogn'anno al Patriarcha pro tempore certa quantità di danaro, e che fosse tenuta a difendere colle proprie sue armi, e spese da qualsisia molestia, e vesazione contro qualunque Persona.

Che all'incontro il Patriarcha dovesse cedere alla Repubblica tutti gli altri luoghi, e ragioni del Patriarchato, e dalla Caneva dalla Repubblica dovessero anche i sudditi Patriarchali d'Aquileja, S. Vido, e S. Daniele pigliar il sale.

Che i Feudi posti nel Territorio di S. Daniele, Aquileja, e S. Vido restar dovessero a beneficio della

Repu

Republblica.

Questa transazione, e concordia, quale poi ebbe il suo effetto, fù maneggiata, e conchiusa di piacere, e consenso d' Eugenio IV. allora Pontefice, e fù poi nell' anno 1451. confermata con un Breve di Nicolò V. ed altresì da Federico III. Imperadore della casa d' Austria con un decretto dell' anno 1469. qual decretto in forma auttentica si conserva dall' Eccel.mo Senato.

Nell' anno dunque 1445. ritornarono i Patriarchi in posesso della loro Città d' Aquileja, e vi stettero quieti, e pacifici per anni 64. cioè sino alle guerre che per ocasione della famosa ~~guerra~~ Lega di Cambrai nacque tra la Republblica Veneta, e l' Imperadore Massimiliano, il quale con sue armi occupò nell' anno 1519. tutta la Patria del Friuli, ed insieme ancora tutti i luoghi Patriarchali del d.° Aquileja, S. Vito, e S. Daniele, ma essendo stato poco dopo recuperato da Veneziani la gran parte del Friuli, fù anche il Patriarcha rimesso nel posesso de' suoi luoghi, ma perchè la guerra ancora durava, e gl' imperiali erano restati Patroni di Gradisca, e Maranno, in mezzo alle quali fortezze sta

restata

posta Aquileja luogo aperto, e di niuna difesa.

Quindi fù che essi Imperiali, e confinanti austriaci continuarono ad angariare li Aquilejensi sudditi Patriarchali, ed ad esercitare qualche sorte di dominio sopra Aquileja non per altro, se non perchè il Patriarcha era Veneziano, e della casa Grimani, tuttochè egli non avesse che fare coll'imperadore, ne per alcun conto si fosse mai mischiato in quella guerra. In questo tempo ed in questa ocasione, ed in questo modo ebbero principio le molestie, e le vessazioni degli austriaci contro la chiesa, e Patriarcha d'Aquileja.

Nell'anno 1521. nella capitolazione di triegua segnata in Vormazia tra Carlo V. sucessore di Masimiliano, e la Repubblica di Venezia, restò diviso il Friuli tra queste due potenze in quel sistema, in cui allora trovavasi occupato dall'armi dall'una, e l'altra parte. Sotto l'imperadore rimase il stato di Gorizia, il Capitaniato di Gradisca, e la fortezza di Marano, ed alcune altre Ville. Fù vicendevolmente accordata la restituzione da farsi hinc inde, e per Aquileja fù stipulato, che: abstinerent Veneti ab Aquileja salvis tamen sem

per

per juribus in quocumque loco: onde in vigore di questa stipulazione la Repubblica cedette allora all'imperadore, ed all'Arciduca il jus de' Feudi, e de sali, che erasi riservata in Aquileja con la transazione fatta col Patriarcha nell'anno 1445. ed all'incontro la preservazione amplissima, che fù fatta nella capitolazione medesima delle ragioni, e diritti del Patriarcha d'Aquileja con quelle parole in quocumque loco doveva di ragione bastare, acciochè gl'imperiali, ed austriaci cessassero dalle molestie, e gravami, che andavano portando in Aquileja contro la Giurisdizione, e diritto del Patriarcha; ma non fù così e però nel congresso di Bologna l'anno 1529. in cui sul primo delle capitolazioni di Bologna fatto primo in Vormazia si stabilì la pace col Papa, l'imperadore, il Rè de Romani, ed Arciduca d'Austria, ed i Veneziani, essendosi ritrovato ivi col Papa il Patriarcha d'Aquileja, che era Marin Grimani cardinale, si dolse egli a viva voce con Carlo V. delli gravami, e molestie, che non ostante i capitoli di Vormazia dalli ministri, ed agenti dal Rè de' Romani, ed Arciduca Ferdinando

nando li venivano indebitamente fatti nella sua Città d'Aquileja, e n'addimandò a Cesare provedimento, sopra di che fù anche esaudito, e nel Capitolo sesto della pace di Bologna fù ordinato, che dovendosi frà il sudetto Rè Ferdinando, e la Repubblica di Venezia elegere due Arbitri uno per parte, ed un sopra Arbitro, i quali avessero di decidere, e diffinire alcune differenze de' confini, che restavano da stabilirsi.

Ma essi Principi, che in quel congresso di Bologna non si poterono accordare questi arbitri medesimi, e sopra Arbitri giudicassero, e decidessero ancora sopra i gravami del Patriarcha, e d'ogni vertenza, e controversia, che fossero tra lui, ed il Rè de' Romani sulla Città d'Aquileja. Item quoniã in capitulatione Vormacensi (sono le stesse parole nel capitolo sesto della Pace di Bologna) reservantur jura Patriarche Aquilejensis, in quibus Patriarcha Aquilejensis asserit se perturbari ab Agentibus Ss.mi Regis Ferdinandi suo arbitri, et mediatori predicto de hujusmodi juribus cognoscant, et si qua restituenda sint, restitui faciant, et omnia impedimenta, si qua reperiantur, amoveant. Dopo qualche tempo li Arbitri furono eletti, ed il sopra Arbi

Arbitro, i quali si univono in Trento, e l'anno 1535. ascoltate le parti, cioè il Sindico, ed il Procurator Regio da una, ed il Sindico, e Procurator Patriarchale dall'altra, ed osservate tutte le solenità di formal giudizio pronunciarono la loro sentenza, che fù di questo tenore. R.mum S. R. E. Cardinalem, et Patriarcham Aquilejensem reintegrandum esse ad civitatem Aquilejæ in omni ejus districtus territorio, pertinentiis, redditibus, proventibus, et quibuscumque aliis juribus suis, et omnimoda jurisdictione mero, et mixto imperio, et omni temporali Dominio, ita ut universa administratio, dominium et gubernatio ipsius Civitatis sit Reverendissimi Patriarche, nec Serenissimus Rex possit ullo modo se in eis intromittere, salvis tamen semper, et exceptione feudi, et eorum collatione cum cæteris aliis juribus, quæ serenissimo Dominio Veneto sunt reservata in conventionibus inter ipsum Dominium, et Patriarcham, initis anno 1445. quo nomine ipsius Reverendissimi Patriarchæ in presenti juditio producte fuerunt, et quæ ipsi Dominio per conventiones reservatas quoad civitatem Aquilejæ et alia loca Patriarchalia, et quibus ipsum Serenissimum Dominium in fœdere Vormaciensi obtinuit in Reggiam maje-

majestatem esse translata, et eidem competere, et expectare declaraverunt.

Dicesi che il Patriarcha Marin Grimani generosamente ricusasse dodeci mila scudi d'entrata, i quali venivano offerti per lui, e suoi sucessori in perpetuo dai ministri di sua maestà, se egli si fosse aquietato di cedere, e renonciare alle sue ragioni d'sopra Aquileja prima che nascesse questa sentenza in Trento.

Una cosa deve poi qui notarsi, che volendo il Sindico, e Procuratore della Repubblica conseguire in questo congresso, e Giudicio inanzi gli Arbitri, e sopra Arbitro per far instanza a nome del Patriarcha, e Patriarchato, li Sindici, e Procuratori del Rè, ed Arciduca Ferdinando non volero acconsentire, dicendo, che della causa del Patriarcha non aveva che fare la Repubblica, che il Patriarcha, e la Repubblica erano persone distinte, e separate, e similmente che il negozio, e la causa d'Aquileja era diversa, e separata dall'interesse della Repubblica, e finalmente aggiungendo, che li Veneziani nella capitolazione di Vormazia abstineant ab Aquileja, ed altre simili eccezioni, e sopra questo punto dior-

d'ordine hincinde detto, e replicato, e triplicato bi-
sognò in ultimo mandar a Roma, ove era il Patriarcha,
acciocchè egli instituisse, e creasse un suo proprio, e par-
ticolar sindico Procuratore, il quale poi da per se solo,
e per il solo special interesse a nome del Patriarcha
agitar potesse questa causa sino alla decisione. Anzi io
stimo bene di referirne qui una parte della dimanda,
ed instanza fatta in questa causa dal sindico, e Procurato-
re del serenissimo Dominio al Convento di Trento l'an.
1533. che fù poi in tutte le sue parti dal sindico, e Pro-
curatore del Patriarcha approvata, e replicata con dec.
= Pro debita executione capitulationis inter serenis-
simos Principes factarum incipiendo, ut par est, reintegra-
tione, et restitutione bonorum, et jurium ecclesiasticorum,
et maxime S. Sedis Patriarchalis, magnificus Dominus
Andreas Rubeus, et sindicus dicit, et proponit, quod
Patriarcha Aquileje gravatus fuit, et est per agentes Re-
gii Goritie, Gradisce, et Murani degentes in sua juris-
ditione Civitatis Aquileje, quia licet ante bella no-
mine sue ecclesie, et titulo suo Patriarchali posside-
nit dictam civitatem cum plena, et omnimoda jurisdi-
cti-

ctione tam civili, quam ~~crimali~~ criminali, et in ea non recognoverit unquam, nec recognoscat in serenissimum superiorem Serenissimum Dominium Venetum, sed tantum S. Sedem Apostolicam, nec unquam habuerint aliquod bellum cum Cesarea, et Reggia majestate, tamen tam tempore belli, quam a capitulatione Vormaciensi, exercitarunt predictam ejus jurisdictionem contra formam dictæ Capitulationis, et contra omne jus, et justitiam, ex quo dicta ejus jurisdictio semper fuit libera, et non subjecta ipsi Serenissimo Dominio Veneto, in ejus loco, esto quod sucesserit Serenissimus Rex Romanorum in locis sibi specialiter adjudicatis in dicta capitulatione, tamen non potuit ex ea sibi quærere aliquod jus, quod ante non competebat ipsi Serenissimo Dominio Ve. in dicta Patriarchali jurisdictione =.

La sentenza di Trento fu da Ferdinando Rè de' Romani, ed Arciduca d'Austria approvata, e giurata, ed in conseguenza fu al Patriarcha intieramente restituita la Città d'Aquileja, ma poscia gli austriaci non gle la lasciarono godere, che per soli anni nove, conciosacosache avendo in questo tempo Pietro Strozzi

zi soldato del Rè di Francia tolta coll'armi agli austria-
ci la Fortezza di Marano, la quale poi fù data in do-
no dal Rè al d.o Strozzi per sua beneficenza, ma di-
sperato egli di poterla ritenere contro le loro forze,
gli entrò in capo di volerla cedere ai Turchi, ed era
già in procinto di farlo, e si negoziava della ven-
dita. La qual cosa perchè mai non avenisse con dan-
no, e pericolo di tutta l'Italia, e particolarmente
del Friuli, e di tutta la Diocesi, e Patriarchato A-
quilejese, la Repubblica di Venezia la comprò
a tutto costo (poicchè si computa che la spesa a-
scendesse a circa ducento mila scudi) dallo Stroz-
zi sud.o la nominata Fortezza di Marano, e vi po-
se dentro il suo presidio. Dopo di che una partita
di soldati Austriaci essendo andati nell'anno 1547.
col suo Generale Nicolò della Torre per rientrare
in Marano, e non essendole riuscito, resistendoli
i Veneti. Nel ritornar addietro il Generale pre-
tese per diritto di represaglia invadere novamen-
te a nome di Ferdinando, ed occupare come di fat-
to

to occupò l'anno 1544. la città d'Aquileja con fine, e speranza di poterla poi cambiare colla fortezza di Marano, così credendo gli Austriaci di vendicarsi della Repubblica, spogliarono con violenza il Patriarcha di questa città, che egli con titolo così giusto godeva, e possedeva nonostante, che tanto dalla vendita, e compra di Marano, quando d'ogni altra cosa in questo fatto egli fosse innocente, e dimmune.

Dopo di questo tempo i Patriarchi sono sempre stati privi di qualunque temporale dominio in Aquileja, e delle rendite ancora, che in somma considerabile riscuotevano in quella Città.

Il Patriarcha Giovanni Grimani succeduto a Marin suo Fratello l'anno 1546. spedì lettere per rimettersi nel possesso del suo dominio. L'anno 1549. spedì Nunci a Ferdinando, e negli anni susseguenti 1551. 1552. impegnò fortemente il Papa ad interressarsi in questa causa, ciò che pure gli riuscì. Poichè il Papa scrisse Brevi

Al

al sud.º Ferdinando, e commandò al suo Nuncio di trattare questo affare, ma con tuttociò nulla ottenne non ostante che conosciute fussero da Ferdinando le ragioni del Patriarcha in modo che egli più volte diede sperando speranza di volerla restituire, e morendo commandò, che si dovesse restituire al Patriarcha la sua città di Aquileja, ma questa ultima volontà di Ferdinando fatta, come si dice, a voce, non ebbe poi esecuzione da Massimiliano suo Figlio, ne dagl'Imperadori suoi successori.

Un altra cosa è da notarsi anco qui, cioè avendo il Patriarcha verso l'anno 1570. ripigliato a trattar da se solo alla corte austriaca la Restituzione d'Aquileja, ed avendo altresi indrizzato assai bene il suo maneggio, e concepita apparenza di buon successo, fù nella Repubblica portato in considerazione, se per ragione di stato fosse espediente lasciar da se solo oprar il Patriarcha in questo negozio, oppure se si dovesse obligarlo a prendere d'accordo, e non solo con dipendenza, ma congiuntamente coll'Ambasciatore, e ministri pubblici della Repubblica

blica, sopra di che furono comesse l'informazioni al Sig.r Dottor Stella di Brescia, il di cui sentimento fù, che il Patriarcha in questo gravissimo negozio non avesse d'operar solo: ma il Patriarcha, quale per esperienza sapeva, che entrando in questi affari la Repubblica, subito averebbero posto in campo la Restituzione di Marano, a cui la Repubblica non aderirebbe giammai, si sforzò però di risponder al consulto, ed alle ragioni del d.o Stella, ma frattanto mentre durò lungo tempo indeciso questo punto politico, il Patriarcha perdette la buona ocasione, che aveva incontrata di negoziare da se solo la Restituzione d'Aquileja.

L'ultimo tentativo, che per quanto si sappia fù fatto in questo interesse, seguì nell'anno 1580. quando il Papa Gregorio XIII. per mezzo del suo Nuncio ripigliò l'affare, ed interesse della Restituzione d'Aquileja coll'Arciduca Carlo: ma mentre si ventilavano le condizioni, e che dall'Arciduca venivano proposte, morì Papa Gregorio, e così avvenossi ogni trattato, e la Città d'Aquileja col suo Territorio restò

restò, ed è presentamente in pieno dominio degli Austriaci con totale esclusione de' Patriarchi.

Sin qui s'è detto del dominio Temporale. Prima di passare alle cose spirituali però di quella Diocesi Patriarchale, che s'estende nelli stati austriaci ~~in vari tempi~~, sarà ben fatto esporre le risposte, che gli austriaci in vari tempi hanno dato alle più volte addimandatali Restituzione d'Aquileja dell'anno 1549. sino all'anno 1580.

Primieramente Ferdinando si scusò della non fatta Restituzione d'Aquileja secondo la sentenza di Trento con dire, che neppure i Veneziani avevano a lui restituito quanto in essa sentenza era stato condanato. Della qual cosa essendosi dal Patriarcha data parte alla Repubblica, essa ordinò d'offerire mediante il suo Ambasciatore a S. M. Cesarea la Restituzione di farsi hinc inde per intera esecuzione della sentenza di Trento, e delle capitulazione di Vormazia, e Bologna.

Di poi propose Ferdinando al Patriarcha alcune condizioni, che non fa d'uopo esporle, poichè erano

no tutte accordabili, e già il Patriarcha acconsentiva.

In terzo luogo perchè veramente Ferdinando non voleva restituire Aquileja, ma, disse egli, perchè riteneva giustamente questa città in compenso di Marano occupato da Veneziani, e che finalmente se il Papa si risolvesse di fare un Patriarcha di nazione austriaca, e confidente di S. M. allora potrebbe facilmente persuadersi di restituire Aquileja per essere quella città presentemente affatto distrutta sui confini austriaci tanto di terra, che di mare, e di queste due ultime risposte la Corte d'Austria ha sempre continuato a valersi in modo che se la Repubblica per parte del Patriarcha dimandasse la Restituzione d'Aquileja, gli austriaci contraporrebbero subito la Restituzione di Marano. Se la dimandasse il Papa, essi risponderebbero d'esser pronti a restituirla, quando fosse un Patriarcha austriaco. Passiamo al Dominio Spirituale.

Della Giurisdizione Spirituale de Patriarchi della Diocesi d'Aquileja sino l'anno 1628.

La Diocesi d'Aquileja s'estende per la metà negli Stati Austriaci di quà, e di là dai monti; di quà ella compren de il Contado di Gorizia, ed il Capitaniato di Gradisca, e di là s'inoltra in una gran parte della Carintia, ed in qualche parte della Stiria, e Schiavonia nella Carniola superiore, ed inferiore sino ai confini della Croazia, e nel Tirollo ella ha qualche Chiesa ancora. In tutta questa parte di Diocesi i Patriarchi quantunque Veneti prima, e dopo dell'avventure della Temporalità d'Aquileja hanno liberamente esercitata la di loro Patriarchale Ecclesiastica Giurisdizione sino alla guerra degli Uscocchi, o sia di Gradisca. E se talvolta i ministri Cesarei v'interponevano qualche difficoltà, i Principi sull'instanze de Patriarchi comandavano loro, che ci lasciasse libero ai Patriarchi l'esercizio della spiritual Giurisdizione, e governo. Oltre di ciò è passata sempre sino al sud.º tempo tra i Patriarchi, ed Arciduchi corrispondenza di lettere, ed offizj, e sono andati d'accordo, e d'intelligenza in tutte le occorrenze del governo spirituale della Diocesi, ed ai Patriarchi, e loro Vicarj hanno sempre fatta la presentazione gli Austriaci, e la nomina di tutti quei beneficiati dalle Chiese Austriache di jus Patronato Reggio nella Diocesi d'Aquileja, e finalmente

mente. se occorreva loro nella diocesi stessa, o se desideravano per li loro sudditi qualche spirituale soccorso, non ad altri essi mai hanno fatto ricorso, che alli Patriarchi medemi.

In somma tutti quanti sono stati Patriarchi Veneti da Lodovico Mazarotta sino ad Agostino Gradenigo cioè per due secoli sono sempre stati riconosciuti, ed admessi in tutti i loro stati austriaci dagli Arciduchi, ed Imperadori da Federico III. sino a Ferdinando II. In questi tempi visitavono i Patriarchi la sua diocesi, ed erano anzi assistiti dai ministri Cesarei, ed Arciducali con ogni sorte di rispetto, e riverenza, come lo fù il Patriarcha Francesco Barbaro; che solo sul fine del decimo sesto secolo visitò tutta la diocesi con grandissimo profitto di quelle anime, e beneficio della catolica religione, il quale avendo principiato la sua visita come Coadjutore, ed eletto, la terminò poi come Patriarcha, essendo morto Giovanni Grimanni Patriarcha l'anno 1593. in tempo appunto, che Francesco Barbaro era impegnato nella visita di là dai monti. Convocò pure il Barbaro, essendo ancora Coadjutore un Sinodo a Gorizia l'anno 1593. ed un altro essendo Patriarcha l'anno 1600. Ed essendo egli impotente per la Podagra, non potendo più come aveva avuto in pensiere di visitar di nuovo la sua diocesi di là dai monti, fece nell'anno 1610. visitatore tutta la Carintia

dal

dal suo Vicario Generale pure Antonio Grimanni, che entrò Patriarcha d'Aquileja l'anno 1622. visitò Aquileja, ed altri luoghi Arciducali di quà dei monti senza la minima opposizione della corte austriaca. Anzi l'anno 1627. la camera di Graz ricercò, ed esortò lo stesso Patriarcha Antonio Grimanni di continuare la sua visita nelli stati Arciducali.

Ora passiamo alla storia degli austriaci per l'impedita Giurisdizione spirituale ai Patriarchi d'Aquileja nei stati Arciducali. Nell'ultima guerra, che ha avuta la Repubblica nel Friuli coll'imperadore chiamata la guerra di Gradisca, la quale cominciò l'anno 1617. fù eccitata dagli usocchi sudditi imperiali, i quali usciti dal Porto di Segna infestavano l'Adriatico. Il Reggimento di Graz cominciò a rappresentare all'imperadore, che non gli compliva permettere, che un Patriarcha Veneziano, e difidente della casa d'Austria avesse tanta Giurisdizione, ed ingerenza negli stati, e nelle Provincie di sua Maestà, e questo sugerimento fece tanta impressione nell'imperador Ferdinando II. che avendo il Patriarcha Antonio Grimanni eletto nell'anno 1622. per suo Coadjutore Antonio Cornaro Primicerio, i ministri imperiali si opposero in Roma alla di lui confermazione, e pregorono il Pontefice Gregorio XV. d'ascoltarli: fece pure allora anche la Repubblica le sue instanze al Papa, perchè non

fosse-

fossero introdotte novità nel Patriarchato d'Aquileja, ne sotto questo Papa andò più oltre il negozio, ma neppur furono spedite le Bolle della coadjutoria. A Gregorio succes se nel Pontificato Urbano VIII. sotto di cui fù ricercato dagli austriaci con più calore il trattato, avendo l'imperadore mandato a posta a Roma il Prevosto Peslar, il quale unito coll'Ambasciatore Prencipe Savelli cominciò con più calore, che prudenza ad esseguire le sue comissioni. Il Papa deputò a quest'affare una particolar congregazione di Cardinali, e Prelati, inanzi ai quali furono dai ministri imperiali addotte molte ragioni, e proposti varj partiti, tra quali il primo era quello della smembrazione della Diocesi Aquilejese in Veneta, ed austriaca, ma ne questo della smembrazione, ne alcun altro di quei molti partiti, fù dalla congregazione giudicato espediente. Intanto per aquietar un poco la corte di Viena il Papa operato aveva che il Primicerio Cornaro rinunciasse alla nomina di Coadjutore d'Aquileja, ed il Patriarcha Grimani nominò da nuovo Agostin Gradenigo, che era Vescovo di Feltre. ma sua santità ebbe per bene d'andar con destrezza differendo le Bolle della Coadjutoria per non inasprire maggiormente gl'imperiali. Considerando poi, che il Patriarcha era vecchio in mal stato di salute, e che poteva di giorno in giorno man

care

cave, e che la vacanza della Chiesa d'Aquileja averia for-
se causato gravi disordini, e disturbi in Italia, stimò neces
sario di far spedire secrettamente il Breve di Coadjutoria
e di mandarlo al Nuncio di Venezia, ma con ordine molto
preciso di non doverlo ne pubblicare, ne presentar se
non nel caso della morte del Patriarcha, come appun
to fù fatto, poicchè il Patriarcha Grimanni passò a mi
glior vita l'anno 1628. e subito il Nuncio portò il Bre
ve della Coadjutoria, e successione al Gradenigo.

Il Prencipe Savelli Ambasciatore, ed il Prevosto Peslar
inviati Cesarei, che alcuni giorni prima erano stati avisati
della disperata salute del Grimanni si portavono all'udienza
del Papa, e fecero instanze, che dalla Curia non fossero spe-
dite le Bolle della Coadjutoria all'eletto Gradenigo, ma
che anzi subito si dividesse la Diocesi d'Aquileja nel mo-
do che il Peslar motivato aveva, anzi presentò a Sua San
tità una scrittura molto ardita. Ma quando poi ebbe a-
vuta la notizia, che il Nuncio Apostolico in Venezia ave-
va pubblicato il Breve della Coadjutoria, e successione
al Patriarchato d'Aquileja in favore del Gradenigo, e che
esso Breve era stato spedito dalla Corte di Roma molto
prima della morte del Patriarcha Grimanni, tentò il Pes
lar con qualche udienza d'entrare al Papa, locchè non es-
sendo

sendoli sortito, gittò in Bussolo un temerarissima protesta, ed immediatamente, e precipitosamente se ne fuggì a Napoli. La protesta in sostanza conteneva, che non avendo aderito alla domanda dell'Imperadore creando in Aquileja un Patriarcha Austriaco, o Allemano, perciò l'inviato di Cesare a nome di S. Maestà protestava contro ogni sua deliberazione del Papa così fatta come da farsi in questo proposito. Protestava ancora, che niun Prelato Veneto sarebbe più stato d'indi in poi admesso negli stati di S. Maestà neque in spiritualibus, neque in temporalibus, e che sarebbero sequestrate tutte le rendite, e proventi del Patriarchato esistenti trai confini Imperiali. Finalmente protestava di tutto il male, e della perdita delle anime, che sarebbe avvenuto nella Diocesi Aquilejese Austriaca, restando ella poi così sprovveduta di Pastore, e Superiore ecclesiastico, e tuttociò seguì in Roma. Dalla Corte poi dell'Imperadore Ferdinando II. o sia il Reggimento di Graz uscì nell'anno stesso 1628. un ordine rigorosissimo pubblicato dal Capitanio di Gradisca, che niun ecclesiastico, ne qual si fosse Persona degli stati Austriaci, e sudditi di S. Maestà, ed alli Laici ancora in pena della vita, e della confiscazione dei Beni dovesse riconoscere

il

Patriarcha Veneto.

Questo editto, che si è andato rinovando di quando in quando fù la prima della decadenza dell'esercizio della spiritual Giurisdizione dei Patriarchi nella Diocesi, ed è sempre stato, ed è la vera unica causa delli disordini, ed inconvenienti, che sono di poi succeduti, e che succedono in quella parte di Diocesi, che è posta nel Dominio austriaco. Agostin Gradenigo visse pochi mesi nel Patriarchato, e morì nell'anno 1629. ed a causa delle sue gravi indisposizioni non andò neppur a prender il Posesso del Patriarchato in Aquileja, ma in nome suo lo fece prender dal suo Vicario Mantica Vescovo di Famagosta, che perciò avevalo creato suo Procuratore.

Ad Agostino succedette nel Patriarchato quegli, che avevasi nominato per Coadjutore Marco Gradenigo, che attualmente era Duca in Candia, e questa lontananza fù la cagione, per la quale non venne al posesso del Patriarchato, che solo nell'anno 1633. ma mentre egli andava disponendo di portarsi come tutti gli altri suoi Predecessori al posesso della sua Chiesa in Aquileja venne avertito, che la Città, e la Chiesa erano custodite da milizie austriache per impedirgli l'ingresso. E questo è il Primo Patriarcha d'Aquileja, che per le violenze degl'imperiali non potè mai visitare la Chiesa sua sposa, siccome non l'hanno potuto li Patriarchi successori, ed invece d'Aquileja dovette il Gradenigo pren-

prender il posesso nel Duomo d'Udine, costume, che si è sempre poi osservato.

Da questo tempo andò sempre di mal in peggio la Giurisdizione ecclesiastica de' Patriarchi, e quando entrò nel Patriarchato il Cardinale Giovanni Delfino, che fù l'anno 1658. la trovò del tutto perduta con detrimento grandissimo di quell'anime. conciosiacche niuno compariva all'ordinazioni, niun Parocco riceveva più Bolle, ne istituzioni dalla Curia Patriarchale; e molti esercitavano la cura dell'anime senza le necessarie autorità con altri gravissimi abusi: egli però col far eccitare le Persone zelanti, i Parochi, e li cooperatori di quelle parti a riconoscerlo, e poi col bene trattarli sino da principio del suo Patriarchato ne ridusse una gran parte al ravedimento.

Di tutti questi progressi nell'esercizio della Patriarchal Giurisdizione andava di giorno in giorno facendo il Patriarcha Delfino, e dava un diligente conto a sua Santità secondo l'ordine, che dal Papa aveva egli ricevuto in Roma quando fù a lamentarsi, e ne riscuoteva dal Papa commendazione, consiglio, ed ajuto. Nel primo anno del suo Patriarchato scrisse alla congregazione, che sarebbe ben fatto se si levasse l'uso introdotto dopo l'Editto di Cesare di concedersi dalla S. Sede a Chierici Aquilejen

lejensi Austriaci le Demissorie, osiano Brevi di poter
esser ordinati a qualunque Episcopo senza la licenza
del Patriarcha, e senza alcuna riconoscenza del medesimo,
poichè diceva egli continuando a concedersi simili Bre-
vi o Demissorie tutti quelli, che dubitano di non riuscir
nell'esame, o che saranno macchiati di colpe, o che vor-
ranno viver senza riconoscer alcun superiore ecclesia-
stico, manderanno a Roma a prender tali Brevi, ed
ognuno d'essi s'eleggerà quel Vescovo, dal quale o per
amicizia, o per altro crederà d'essere ordinato, benchè
non abbia l'abilità necessaria, dal che non nascereb-
be non solo, che si riconoscesse più legitimo superiore,
e che s'empisse il Paese di sacerdoti ignoranti, e scan-
dalosi col pregiudicio del servigio di Dio, e con quei
pericoli in quei luoghi, ove il Patriarcha non può li-
beramente castigare, che ben può ognuno compren-
dere, ed all'incontro se fosse tracciato l'uso di questi
Brevi s'accrescerebbe notabilmente l'esercizio della
Giurisdizione Patriarchale, e verebbero tutti a rice-
ver gli ordini sacri dal suo ordinario, il quale poi
sarebbe riconosciuto anche nell'altre cose. Tanto scrisse
il Pa-

il Patriarcha a Roma, e felicemente ottenne, ~~che~~ da S. Santità quello desiderava, e con quel frutto, che egli aveva pronosticato, poiche non concedendosi in Roma più li Brevi di divisione d'indi in poi sono venuti tutti gli austriaci Aquilejesi a farsi ordinare dal Patriarcha, come vengano anche oggidì non ostante tutti li divieti della corte di Viena, e Regimento di Graz. Aveva il Papa Alessandro VII. dato ordine al suo nuncio in Venezia di coadjuvare agli interessi del Patriarcato, e Patriarcha ed intendersela coll'Ambasciatore, acciocchè insieme procurassero di rimettere in piedi la Giurisdizione Patriarchale nel miglior modo, che fosse stato posibile. Il Nuncio non lasciò di sodisfare al proprio debito, ed il Patriarcha colla sua destrezza, e prudenza si fece in qualche parte ben affetti, ed amorevoli li ministri Cesarei, che poi indusse gli Archidiaconi a riconoscerlo per superiore, ed a pigliare seguetamente le sue Patenti. Con le solite facoltà le Chiese delli stati, e Provincie austriache, che sono tutte elettive, val a dire di nomina, e Presentazione, e molte sono di nomina Reggia, alle quali S. Maestà presenta, e nomina i Beneficiati. A quelle

le della Carniola per la maggior parte nomina il Vescovo, o Prencipe di Bambergia, che ha il dominio temporale di quei luoghi, l'altre sono di Giusprato-nato o delli Conti, o Baroni, che hanno Giurisdizio-ne temporale, o delle Comunità. Una sola è intito-volo collativa, cioè che si conferisce dal ordinario previo il concorso, ed è la Pieve di Ampezzo impe-riale. Prima dell'editto di Ferdinando tutte le Pre-sentazioni d'ogni chiesa Parochiale si facevano al Patriarcha immediatamente, oppure al di lui Vica-rio Generale. Gl'istessi Imperatori, ed Arciduchi osser-vano immutabilmente questa Regola, ma dopo l'edit-to di Ferdinando le presentazioni Reggie si sono prin-cipiate a fare al Papa, ed a poco a poco l'istesso è av-venuto anche dell'altre, ed oggidì niuno è più, che si presenti al Patriarcha. Ma siccome si è fatto dei Brevi delle dimissorie, lo stesso se si volesse fare dal Papa, o dalla Dattaria osservare anche in questo pro-posito dei Beneficij, val a dire, o che il Papa non voles-se più accettare le presentazioni, o che la Dattaria si lasciasse indurre a resistere di rilasciare alcuna Bol-

la

Bolla d'instituzione, forsi, e senza forsi si ricaverebbe quel frutto medemo, che s'è ricavato dell'ordinazioni de' sacerdoti, come vengono questi ad ordinarsi dal Patriarcha nonostante qualunque Reggio, ed imperiale divieto, così verebbero quelli a farsi istituire alle loro Chiese, e Benefizij col vantaggio non solo, ma accrescimento della Giurisdizione Patriarchale, e con profitto ancora della Religione, e del bene dell'anime, non potendosi bastantemente spiegare con quanta soggezione, e di studio, e di disciplina, e di costumi viverebbero tutti quelli, che dovessero una volta, o l'altra comparire inanzi al suo Patriarcha per l'esame di qualche Chiesa, o Beneficio. Ma torniamo al Patriarcha Cardinale Giovanni Delfino. Questo Patriarcha se non ottenne, anzi neppur domandò, perchè forsi temea troppo chiedere tutto in una volta senza alcuna sicurezza, od esempio di buon esito, che non fussero accettate in Roma le Presentazioni delle Chiese di sua Diocesi, ottenne almeno, che la Dattaria accettasse le Presentazioni, spedisse a lui, o al suo Vicario Generale le Bolle delle Presentazioni stesse, perchè poi fussero eseguite dalla Can

cela

celaria Patriarchale, che tanto bastava per la recogni
zione del Patriarcha, e da ciò nacque un buonissimo ef_
fetto, poichè vedendosi, che le presentazioni dalla Dat_
taria spedite si eseguivano dal Patriarcha, e dalla
Cancelaria Patriarchale, molte comunità, e Baroni, che
hanno il Gius Patronato delle loro Parocchie, ritor_
narono senza niun ostacolo all'antico costume, e re_
gola di fare le loro Presentazioni immediatamente
al Patriarcha: dopo l'ordinazioni non solo l'istituzione
de' Benefiij curati, come anco le approvazioni de'
confessori per il buon governo della Diocesi restava an_
cora di provedere alle visite spirituali, ed al sacramento
del Crisma, ed il Cardinale Delfino trovò il modo di
supplire ancora a queste due cose. Delle visite inca_
ricò i suoi Arcidiaconi, e loro comandò di doverle far
spesso ciascuno nel suo vistretto, e fù obedito, e n'a-
vea sua Eminenza le relazioni di visita, e secondo il
bisogno rispondeva con dare istruzioni, e direzioni
necessarie alle correzioni degli abusi, ed al castigo de'
delinquenti, alla promozione del bene dell'anime, in
una parola al provedimento di tutti gli affari spiritua_
li.

li. Quanto poi al Sacramento del Crisma, oltrecchè egli stesso, portandosi alla visita della sua Diocesi Veneta, che per lunghissima estensione, e poi di tratto in tratto confina con la Parte austriaca, cioè col Contado di Gorizia, col Capitaniato di Gradisca, e con la Provincia della Carintia, conferiva questo Sacramento a moltissimi austriaci, che da vicini, e lontani Paesi in folla concorrevano con indicibile giubilo a riceverlo dalle mani del loro Patriarcha, e Pastore. oltre di ciò come dissi il Patriarcha quando al Vescovo di Lubiana, e quando al Vescovo di Pedena dava la licenza di cresimare, come anche di consecrar Chiese ora in un luogo, ora nell'altro in quella parte della sua Diocesi, che è nei confini austriaci.

Finalmente ad un solo disordine restava di provedere del suo provedimento, come egli stesso lasciò scritto in una sua memoria, ed era la vita scandalosa d'alcuni Parochi, e di molti altresì dal Clero, cioè d'alcuni di quei Parochi, che prima che lui venisse al Patriarchato, erano stati istituiti con Bolle di Roma, ed erano stati ordinati da altri Vescovi, di quei soli dolevasi, perchè non avesse il modo di castigarli, e li Arcidiaconi per umani rispetti

con

con troppa condiscendenza si lasciassero impuniti, tutta via egli (come scrive) sperava coll'assistenza del Nunzio di Viena di riparare ancora questo male: di questa maniera il Cardinale Patriarcha; cioè con la sua lunga vigilanza, e destrità sostenuta dall'assistenza di Roma, e dalla buona opera dei Nunzj di Viena puotè egli restituire la Giurisdizione Patriarchale nella parte austriaca, ove era affatto perduta. Quanto più dunque ella è reintegrata, colli stessi mezzi, ed ajuti si potrebbe mantenere nel suo stato, e vigore. Ne si dica già, che sia stato facile al tempo del Cardinal Delfino di rimettere l'esercizio della Giurisdizione Ecclesiastica dei Patriarchi, perchè Viena in quel tempo stasse quieta, e non fosse alcun movimento, perchè come si è mostrato qui inanzi anche a quel tempo del Cardinale Delfino insisteva benissimo nelle sue pretese, che il Patriarcha non fosse da suoi sudditi in conto alcuno riconosciuto, ma il fatto è, che la Corte di Roma non badava tanto, come lo fa ora a quest' instanze, e più che non fa ora assisteva, e sosteneva essa con vigore, ed impegno il Patriarcha, ed i Nunzj di Viena erano più attenti, e sol-

leci

leciti di quelli siano stato dopo nell'ajutarlo. L'esercizio della Giurisdizione del Patriarchato restituito da S. Maestà al Cardinal Delfino, come sin qui s'è veduto, e si è dipoi conservata dal suo Successore Mon Sig.r Dionisio, ed attualmente dal presente Cardinale Daniello Patriarcha ambo Delfini, il qual ultimo incessantamente s'affatica, perchè tra tanti contrasti e torbidi un'altra volta non si diminuisca, ma di quello, che sotto il Patriarcha Dionisio è accaduto poche cose sono; di quello poi, che è sucesso sotto il Patriarcha presente ne discoreremo in un altro distinto Capitolo.

Discorso storico Cronologico, in cui si prova il buon drito dell'Imperatore sul Patriarcato d'Aquileja si scuopre evidentamente l'usurpazione del medesimo drito fatto da Veneziani.

L'antichissima, e nobilissima Patriarcale Chiesa d'Aquileja o dagl'Apostoli, o dai loro primi discepoli fondata con l'ocasione del continuo passaggio, ch'essi loro facevono dall'Illirico in Italia, e dall'Italia in Illirico vanta l'illustre sua origine fin dal bel principio della catolica Religione dal culto, e dal titolo antichissimo della Basilica Aquilejese detta di S. Ermacora giusto la consuetudine di quei secoli si arguisce essere il sudetto Santo il di lei primo Vescovo, siccome la Città d'Aquileja era la principale, e la capitale Città delle Provincie di Ve-

di Venezia, e dell' Istria, così l'Apostolica disciplina, che nella fondazione delle Chiese regolavasi secondo la forma dell'impero Romano, le procurò la prerogativa ed i diritti metropolitici per tutto il tratto di quelle due vaste Provincie, la prima delle quali, cioè Venezia secondo il catalogo di Oleastro abbracciava diciotto, la seconda cioè l'Istria cinque Vescovili sedi, ed in se conteneva. Quindi fu la Chiesa metropolitana dell' Italia, e circa il secolo undecimo, e duodecimo sopra tutte loro ottenne la precedenza. Fu pure alla medesima dai sommi Pontefici confermato il titolo di Chiesa Patriarcale, che nel tempo dello scisma incominciato aveva ad appropriarsi. Alle prerogative però, e della antichità, e della origine, e dell'ampiezza della diocesi dovette di gran lunga anteporsi quello della purità della religione

la quale

la quale in Aquileja fiorì sempre mai incorotta anche nel quarto secolo, nel quale sebbene Fortunaziano Vescovo d'Aquileja appostasse dalla vera credenza, il Clero nondimeno conservossi in ogni tempo celebre e per la pura dottrina, e per la santità de' costumi.

Ma siccome tutte le umane cose più, o meno alla necessità di cambiare aspetto soggiaciano, così Aquileja di poi che varie volte afflitta fu dall'invasione de' Barbari, finalmente restò oppressa dal loro furore nell'invasione d'Attila, il quale dopo tre anni d'assedio la sacheggiò di modo che non ha potuto mai rimettersi nel suo antico splendore.

Sebbene danni molto maggiori, che dai Barbari soffrì poscia Aquileja dalla sua pertinacia nel difendere li tre famosi Capitani condanati dal Sinodo V. d'onde fu, che sotto Paolino suo Vescovo si precipitò

pitò in un scisma ostinatissimo contro la Chie
sa Romana fomentato in appresso dai Longo
bardi venuti in Italia l'anno 568. a quali
grandemente premeva, che restando la mag
gior parte delle due sopra dette Provincie
Veneta, ed Illirica a riserva dell'Istria, e dell'
Isole adjacenti dall'impero Romano divise
li loro popoli vivessero tra di se discordi
nelle massime della Religione, non pertanto
erano però egli esenti dalle molestie, che
loro recavano i Longobardi medesimi, ed altri
Barbari in guisa che nell'anno 579. nel
Sinodo celebrato da Elia Patriarca si tro
vavono costretti a trasportare in Grado,
dove per inanzi Paolino suo antecessore tras
ferito avea le sacre suppellettili, la Sede Me
tropolitana con l'assenso di Pelaggio II.

Quindi le alternative dimore, che i Patriar
chi Aquilejesi sucessivamente fecero ora in Aqui
leja, ed ora in Grado hanno dato occasione
che

che egli no si chiamassero ora Aquilejesi, ed ora Gradensi, ma circa l'anno 605. dalla varietà de' soli nomi si fè passaggio anco alla varietà de' Personaggi: onde in Aquileja dagli Scismatici eletto fù Patriarca Giovanni Abbate, e dai Cattolici in Grado fù Patriarca Candiano Ariminense, il primo fù protetto da Agiulfo Rè de Longobardi, ed il secondo dagli Esarchi, ed l'uno e l'altro fù riconosciuto dai sudditi dei respettivi due domini. Così la celebre metropolitana d'Aquileja ad un rimarchevole smembramento soggiacque, il quale fù poco dopo a favore però dè Cattolici approvato dallo stesso S. Gregorio Papa di quei tempi, il quale era sostenuto dagli Imperadori orientali.

L'anno finalmente 678. lo Zelo de' sommi Pontefici tolse affatto di mezzo lo scisma, e ridusse il Patriarca coi suoi Vescovi alla cattolica verità senza però che

abboli-

lo scisma abbolito, ed abbolita del pari restasse la divisione della nostra Diocesi, benchè quello ne fusse stato di questi la principale cagione. Tentarono bensì li Patriarchi coll'ajuto de' sommi Pontefici, e degl'imperadori di ricuperare le parti in tempo dello scisma perdute, non riuscì però loro giammai di conseguire la stabile, e perfetta unione, pertochè trasportata la sede Patriarcale in Grado a Venezia mutossi il nome di Patriarca d'Aquileja in quello appunto di Patriarca di Venezia. In questo stato di cose cotanto averse alla Chiesa d'Aquileja non mancarono anche sotto i Re Longobardi alla medema de' Benefattori, da quali essa fù arrichita di alcuni beni, e di qualche prerogativa, come in specie sotto il Regno di Luitprando l'anno 729. fù al Patriarca Sereno da Gregorio XI. conceduto il Palio.

Nei due secoli incirca, che durò il Regno

gno de' Longobardi le due Provincie d'Aqui-
leja furono santamente governate dai Du-
chi del Friuli, destrutta poi da' Franchi la
monarchia Longobarda nell'ultimo suo Rè
Desiderio, Carlo magno impadronissi e del-
le sudette Provincie, e di tutto il rimanen-
te d'Italia, come a tutti è manifesto, la-
sciando però sotto i Duchi il Friuli come
il passato.

Carlo-magno è degno d'eterna memo-
ria e per la sua somma pietà, e beneficen-
za verso la Chiesa nostra, perchè in vita
l'arricchì di molto, ed in morte nel suo Testa-
mento la volse di tutte le altre distinguere
con legarle un terzo della richissima sua
suppellettile, ed anche per esser a suoi suc-
cessori lasciato in retaggio la medesima
libertà: imperocchè sebbene interrompesse
il Rè Berengario eletto Rè l'anno 889.
la serie de' Successori di Carlo ben presto
però ristabilito, e rimesso in Piedi l'imperio

de' Tede

de Todeschi in Italia continuavono questi a beneficare la nostra Chiesa ad esempio del loro glorioso Antecessore.

Infatti Ottone il Grande la fece in moltissime occasioni godere l'imperial beneficenza, ed onorò sempre il Patriarca d'Aquileja con rimostranze di venerazione, ed amore singolare: circa questi tempi, cioè circa il nono secolo cominciarono ancora gl'Imperadori Todeschi ad appropiarsi il diritto d'allegerei Vescovi, che era allora nel clero, e nel popolo, ed in specie l'anno 1049. il Patriarca d'Aquileja con pericolo del perturbamento della pubblica quiete nei casi, nei quali dalla moltitudine venisse eletto un Vescovo, o Patriarca non grato agl'Imperatori: in questi tempi parimente cominciò ad ametersi il sudetto Patriarca nelle pubbliche diete, d'onde sotto Ottone inverso la fine del secolo decimo fù accresciuto di quella prerogativa, dalla quale ebbe di poi la sua ori-

origine la dignità di Prencipe dell'imperio, il quale nel principio del secolo undecimo da Corrado Imperadore gli fu poi confermata nella Persona di Popone nominato da Enrico XI. il santo, e dalla S. Sede confermato Patriarca l'anno 1016. mediante l'investitura che lui diede del ducato del Friuli, e marchesato d'Istria, ed arrichito di moltissime possessioni. Giovanni Papa XIX. li accrebbe la dignità con dare alla Chiesa Patriarcale d'Aquileja la preminenza sopra tutte le Chiese d'Italia. Di più ad instanza di Corrado soggettò alla medesima nostra metropolitana la Chiesa di Grado con tutte le pertinenze, e dipendenze sue tanto nel spirituale quanto nel temporale. Popone a questo segno inalzato, ed accresciuto dall'imperadore Corrado cominciò a prevalersene del suo diritto di Prencipe dell'impero, formando gli stati Provinciali, ed eleggendo per Avocato il suo Co. di Gorizia, e finalmente fondò il capitolo di 50. Canonici.

L'anno

L'anno 1162. Ulrico successore di Popone nel principato d'Aquileja ebbe oltre la conferma dell'investitura del Ducato del Friuli, et del marchesato d'Istria, la contea di Japidia, e le terre tutte situate tra la Piave, ed il Lisonzo con Monselice, e l'incarico del suo Vicario, e Luogotenente in Italia da Federico Barbarossa conciliato con Alesandro III. siccome Dulfo Patriarca fù fatto da Ottone suo Legato in Italia. e qui accaddè che il Patriarca Ulderico accresciuto di grande forza, e di potenza tentò recuperare Grado per farsene egli il Padrone: ma i Veneziani ingelositi di tanta potenza resistarero validamente, e da Michaele Loro Doge fù superato, e preso il Patriarca. Da questo fatto ebbero la lor funesta origine, e non mai aquetate discordie, che arsero poi tra gli Imperiali, ed i Veneziani.

Nacquero intanto le note famose controversie tra Gregorio VII. Papa, e l'impera

dove

dove Enrico per il diritto di elleggere i Vescovi. Terminate finalmente sotto Pasquale XI. ed Enrico V. per opera principalmente di Ulderico Patriarca Aquilejese, nel qual tempo dagl' imperadori fè passaggio al capitolo della nostra metropolitana il diritto dell' elezione del Patriarca suo capo, con questo però che li Canonici elleggessero sempre del grembo loro un Patriarca Tedesco delle più illustre Famiglie della Germania in fin tanto, che specialmente sotto Bonifazio VIII. Giovanni XII. tale diritto del capitolo avocato fù all' autorità Pontificia eleggente li Pontefici il Patriarca d'Aquileja col riguardo, ch' essi avevano però ben grande alle nomine, e raccomandazioni degl' imperadori, afinche sortisse incontrastabile l'effetto dell' avocazione del sud.° diritto dal capitolo ai sommi Pontefici, ed è tanto vero, che da essi non si è mai conteso in quei tempi il diritto

to delle nomine, e presentazioni imperiali, che essendo vacante la Sede Patriarcale l'anno 1198. allorche contendevano per la corona imperiale Filippo, ed Ottone, Papa Innocenzio III. non potendo omettere la nomina d'alcuno de' due competitori provide di sua autorità il nuovo Patriarca. Ma l'anno 1208. Ottone essendo pacifico possessore della corona imperiale vendicò il diritto della nomina, ed avendo presentato Valchevio alla Sede Patriarcale lo confermò senza neppure per ombra repugnarvi. Si prova anche più evidentemente l'incontrastabile diritto dell'imperiale jus Patronato da ciò che accadè sul Pontificato di Gregorio 9.° il quale ricusò d'ammettere la nomina dell'imperadore stato separato dalla comunione de' Fedeli; e sebbene sotto questo colore, e sucesivamente poi sotto quello di essere di Fazion Gibellina, i nominati dagl'imperadori si vedono promossi sino a sei altri Patriarchi con autorità Apostolica

stolica. Nulladimeno però l'Imperadore Carlo 4.to dopo la morte del Patriarca Bertrando, che fù l'ultimo degli accenati sei Patriarchi servendosi del diritto Imperiale presentò Nicolò suo Cugino, e la nomina ebbe il suo effetto, come l'ebbero le due seguenti fatte da questo medesimo Imperadore, il quale l'anno 1366. in Francfort ai 7. di 7.bre rinovò al Patriarca Marquardo l'investizione del Friuli, e lo fece suo Vicario in Italia. Morì Carlo 4.to e poco di poi anche il Patriarca sud.o ed in questa vacanza del Trono Imperiale il Pontefice Urbano 6.o constituì Alenconio in forma piuttosto di Commendatore, che di Patriarca, la qual cosa tanto pregiudiciale alla vetustà, ed illustre origine della Chiesa Aquilejese irritò a tal segno gli Udinesi animati dalla Famiglia Savorgnana non meno che da molte altre delle più nobili, e potenti, che piuttosto di acconsentire tentarono di resistere per sie anni coll'armi in mano con una guerra atrocissima contra

Frane

Francesco Carrara spedito con forte esercito da Alenconio per ottenere colla violenza ciò, che gli Avversarj ricusavano di concedergli pacificamente. ma subito che Venceslao ebbe in mano le redini dell'imperadore non soffrì, che Alenconio regesse più quella Chiesa, e presentò Giovanni Duca di Moravia, il quale fù anche eletto dai Canonici, e confirmato Patriarca dal Papa. essendo intanto morto Alenconio, durante poi lo scisma, che in que' giorni tanto afflisse la Romana Chiesa dopo la morte di Giovanni s'incontrarono successivamente due Patriarchi, cioè Antonio Gaetano, e Panzerino promossi da quel Pontefice, che aveva in Italia maggior partito. ma non così tosto si diede la vacanza del Patriarca sotto l'imperador Sigismondo (perchè sotto quel brevissimo di Roberto non se ne diede nessuna) che il Capitolo col consenso dell'imperadore l'anno 1412. fece Patriarca Ludovico Duca di Tech il quale fù anco dalla S. Sede confermato. in tempo di governo questo Ludovico circa l'anno

1420.

1420. s'alzarono i Veneziani contro l'imperio, e impadronitisi a forza d'armi di Padova, di Verona, e della marca Trevisana, viene loro in capo d'occupare anche il Ducato del Friuli, il che ad essi succedette felicemente, perchè il Patriarca Lodovico non aveva forze uguali da opporre, nè potè ricevere i socorsi inoltrati dall'Imperadore, il quale come Re d'Ungheria si ritrovava allora fortemente occupato dalle interne commozioni del Regno. Sì fattamente dunque i Veneziani si rendetero Padroni del Paese, che obligarono il Patriarca a ritirarsi non solo dal Friuli, ma anche dall'Istria.

Protestò contro questa inaudita violenza de' Veneziani la S. Sede, ed anche si adoperò coll'Imperador Sigismondo, affinchè volesse dare al Patriarca gli ajuti opportuni per rimettersi in possesso della sua Chiesa, e dei beni alla medesima appartenenti, ma quel piissimo Imperadore trascurando di quel tempo li propri interessi nella grand'opera di rapacificare la Chiesa

turba-

turbata dal grande Scisma di tre' Papi, e distrat-
to dalle guerre d'Ungaria, e Boemia non fu in
stato di mettere a ragione i Veneziani, contro i
quali però furono portate le giuste querelle al
Concilio di Basilea. Esaminatasi dai Padri la
Giustizia, che il Patriarca avea si è proveduto
contro la Repubblica fino alla dichiarazione
delle censure, ma non pertanto si piegarono
i Veneziani a restituire il paese usurpato, ed
a rimettere nella Sede il Patriarca Lodovico,
il quale dopo tanti strapazzi si ritirò in Ro-
ma, ed ivi finì li suoi giorni.

A quei tempi era stato inalzato al trono
imperiale Alberto 2do il quale nel breve giro
di due anni, che regnò occupato nelle guerre
di Boemia, Ungheria, e di Polonia non fu in
stato di far render conto ai Veneziani delle lo
ro usurpazioni estese anco nell'Istria, non ostan
te l'ajuto degli Ungari spediti a favore di Lo
dovico; onde dopo la di lui morte cominciarono
i Papi a deputare i Patriarchi di propria autori
tà, ed effetivamente fu deputato Giovanni Vitelli
il quale però non ebbe altro, che il puro nome di
Patriar-

Patriarca. Sotto l'Imperador Federico 3°. l'anno 1441. Eugenio 4to. fece Patriarca Lodovico Mazarotta Padovano celebre nelle storie di quei tempi per le guerre da esso lui in terra, ed in mare feliccemente consumate, per le quali la Republica di Venezia intimorita ricusò d'ammetterlo benchè suddito della medema: onde il medemo Pontefice grandemente s'alterò, e quantunque come Veneziano di nascita desiderasse di compiacere in ogni cosa la Republica, nulladimeno li parve tanto irragionevole l'opinione della medema, quanto piùttosto sperava d'esser ringraziato per non aver dato luogo alla nomina, che n'avarebbe fatto l'Imperadore, e per aver sua Beatitudine fatto Patriarca un suddito Veneto: dopo d'aver assolta la Republica dalle censure fulminate alla medesima dal Concilio Basileense senza che prima vi fusse

se data sodisfazione alla Chiesa d'Aquileja, e perciò scrisse al Doge Foscari un breve ortatorio, che è molto celebre nelle storie.

In questo breve dopo d'aver esortato il Doge a far restituir il Friuli al Patriarca d'Aquileja a tenor delle convenzioni fatte nel Concilio di Basilea, si dichiara sua Santità d'aver fatto Patriarca Lodovico Archidiacono di Fiorenza veneziano d'origine, e lo esorta, che sia prontamente riconosciuto, ed admesso a quella Chiesa, perchè altrimenti non sarebbe alla S. Sede mancato il modo di provedere con altra dignità il Patriarca Lodovico, ma nello stesso tempo l'avverte, che al Patriarcato d'Aquileja averebbe il Re de Romani proveduto colla sua nomina: _Patriarchatum Aquilejensem, quem tamen cum sit ex principalioribus imperii dignitatibus velimus, nolimus, cogemur dare ad requisitionem Regis Romanorum_: e per non movere maggiormente i Veneziani coll'apprensione

sione dell'evidente pericolo, in cui eran di non vedere un Patriarcato suddito, come non l'avevano veduto mai per l'addietro; soggiunse di non sapere chè sia per essere il nominato Imperiale, ma assicura che non sarà certamente Veneziano, come non fù mai ne' tempi trasandati: Quis autem futurus sit, ignoramus, sed unum scimus, quia Venetus non erit, prout necumquam antea, nisi hic noster fuit quispiam.

Nello stesso breve si veggono molti altri lumi; che chiaramente dimostrano non avere i Veneziani alcun diritto sopra il Patriarcato, ed averli tutti l'Imperadore; ma per quanto fossero vive le minaccie Pontificie la Repubblica perseverò nella sua intrapresa, e finalmente trovò il modo di dare qualche colore alla sua usurpazione, perchè avendo il Patriarca Lodovico spedito da Roma a Venezia l'anno 1440. Giovanni de' Rieti per fare instanza, che gli fusse permesso il libero accesso alla sua Chiesa, e gli fussero restituiti i Beni

Beni della medema. La Repubblica allegò il Diritto di guerra per giustificare il preteso suo possesso de' Beni, i quali il Patriarca non sarebbe stato in forze di poter diffendere dall' iminente pericolo de' Turchi, e perciò affermava di non credersi obligata di restituire il Paese fin tanto almeno che se non li pagassero le spese della guerra. Vedendo Giovanni De' Rieti, con non poteva conseguire l'intento del suo principale per questo verso si rivolse a quelli di una Concordia, che fù stabilita senza mandato speciale di Procura del Patriarca l'anno 1444.

Questa Concordia conteneva, che Lodovico sarebbesi riconosciuto per vero Patriarca d'Aquileja con tutto l'esercizio di Giurisdizione spirituale, che per conto del temporale gli assegnarebbono li Territorj d'Aquileja, S. Vito, S. Daniele con alcune condizioni, e specialmente, che le rendite di quei Territorj si debbono computare in cinque milà ducati, che per gli altri Territorj, e Beni, i quali dove

vano

vano vestare in potere della Repubblica si
assegnarebbono altri cinque milla ducati
contanti, e che all' incontro il Patriarca deb-
ba renunziare per se, e per la sua Chiesa
a qualunque altra pretensione in perpe-
tuo, aggiungendosi, che questa concordia deb
ba anco esser giurata da due Canonici
d' Aquileja, e premettendo il supposto Pro-
curatore la ratifica del Patriarca, sebbe
ne non consta, che questa concordia sia
stata ratificata dal Patriarca. Allegano
però i Veneziani d' aver bolla di Nicolò
V. che la conferma, e di più un' altra bol
la di Paolo II. Veneziano, il quale senza
saputa dell' imperadore non solamente la
conferma, ma di più vi aggiunge, che
la dote del Patriarcato, che è il Paese del
Friuli rimanga incorporata al Veneto do-
minio, e che in avvenire non possa promuo
versi alcuno al Patriarcato senza il consen

so della Repubblica. infatti promossovi poi Ermolao Barbaro Veneziano senza il consenso della Repubblica fù bandito dallo stato, e dopo la di lui morte con il consenso della Repubblica fù promosso Nicolò Donado. da questo tempo ebbe origine l'industria de' Veneziani di promovere vivente il Patriarca anzi al tempo medemo della di lui elezione che si faccia un Coadjutore cum futura successione, che da altri chiamasi Patriarca eletto, affine di eludere a questa guisa le ragioni Imperiali, non dandosi mai il caso di Sede vacante, in cui li sommi Pontefici posti in grado di far giustizia all'Impero dove siino in stato di reintegrarlo nei diritti, che chiaramente gli appartengono, come Capo dell'Impero, e come Padrone di quei stati.

Ma per ritornare un passo addietro convien riflettere, che dal tempo dell'Impe

rado.

ro dove Sigismondo, sotto il quale i Venezia
ni usurparono la Patria del Friuli fino a
Carlo V. si sono gli Imperadori molto affatica
ti per recuperare i diritti in questa parte
violati dalla Repubblica, perchè furono di-
stratti dalle molte guerre, e dalle rivoluzioni
accadute in Germania per conto della cattolica
Religione, e può benanche aggiugnersi dalle
replicate impulse della corte di Roma incli-
nata fino a Giulio II. a tenersela co' Vene-
ziani in quei tempi masimamente, nei qua
li la loro potenza sembrava vantagiosa;
ma non pertanto potrà giovare alla Re-
pubblica ne la necessità, ne la fattalità de'
tempi, che impedì alcuni Imperadori di
vendicare gli accennati diritti chiarissimi si
perchè la prescrizione non ha luoco contro
i Sovrani, essendo la medema un parto delle
leggi particolari, alle quali i sovrani non sogg
giacciano, ma i suddititi soli, quando però non
s'introduca tra i sovrani medesimi da essi loro

con

con qualche convenzione affatto particolare equivalente, come anche perche il preteso loro posesso gia in effetto infetto nella radice non è mai stato totalmente pacifico, essendo in varj tempi seguite interposizioni, come si dirà a suo luogo.

Intanto sarà bene andar inanzi riferendo gli altri titoli altre volte dai Veneziani allegati per colorire la loro usurpazione, affinchè conosciuta la loro insusitenza veggasi più chiaramente la forza delle ragioni Imperiali. Nel principio dell'Impero di Carlo V. si fece il trattato di Wormazio ai 6. di maggio 1521. in cui seguì la divisione del Friuli tra Ferdinando Imperadore, ed i Veneziani durante la tregua quinquienale fatta da Masimiliano Imperadore in occasione della Dieta. Da questo trattato pretendono i Veneziani d'inferire, che si sono messe in oblio le cose passate intorno all'elezione del Patriarcha

ca d'Aquilejo non essendone determinato nulla, come se forza alcuna potesse avere l'argomento negativo. Deve trattarsi d'annulare le ragioni chiarissime dell'impero, e che per conseguenza assai cattiva si debba conchiadere, come approvata dall'imperadore la concordia dell'anno 1445. e le succesive Pontificie di Nicolò V. e di Paolo II. ed insieme lo spoglio della chiesa, e l'usurpazione del Ducato del Friuli. Si aggiunge a questo trattato l'altro dell'anno 1523. tra il medemo imperadore, ed Arciduca Ferdinando da una parte, ed i Veneziani dall'altra, nel quale si conviene, che la Repubblica debba ritenere tutti quei luoghi, e Territorj, che possedeva, la qual convenzione fu poi replicata nella Lega di Bologna l'anno 1529. doppo d'essersi nell'articolo 6.to della medema stabilito di doversi mantenere il Patriarca in ciò che si è convenuto in Wormazia, dove nulla in particolare ha di favore, e non si è conveniu-

venuto se non sotto la clausola generale, salve le ragioni del Patriarca. e queste intender debbonsi intorno le terre divise in d.to trattato, e non mai intorno al diritto Imperiale alla nomina del medemo.

Di minor peso è poi un altro laudo Tridentino, che dai Veneziani suole allegarsi per fondamento delle loro pretese ragioni, e fù fatto l'anno 1531. perchè in esso non si è avuto alcuna mira, che di meglio terminar l'accenata divisione del Friuli circa alcuni luoghi, che erano litigiosi tra il Dominio Austriaco, e Veneto, e sonosi terminati alcuni affari vertenti tra i sudditi, ed ambe le parti. Quanto poi al Patriarcato d'Aquileja non s'è fatto altro, che stabilire alcuni punti riguardanti le ~~veden~~ vendite, e la giurisdizione, uniformandosi in quest'articolo all'accenata pretesa concordia dell'anno 1445. ma è tanto, che in esso laudo alcuna cosa circa il gius Patronato siasi determinato.

to, che anzi si osserva non aver l'arbitro Cesareo voluto mai acconsentire a tre' articoli, che gli parvero pregiudiziali alle ragioni dell' impero; e molto meno acconsentito avrebbe, dove si fosse trattato d'approvare l'usurpazione de' Veneziani intorno al Giuspatronato indubitatamente appartenente all' imperio.

Ben è vero che in seguito di questo laudo fu al Patriarcha permesso di risiedere in Aquileja, ed esercitarvi la giurisdizione ordinaria, come effettivamente vi ha risieduto, ma non perciò si potrà inferire, che avendo l'imperadore una volta permesso la residenza del Patriarca ne' suoi domini, abbia rinunciato ai suoi diritti nel Patriarcato, sì perchè trovandosi, che il Patriarca di quel tempo seppe cattivarsi l'animo di Carlo V. come perchè con più ragioni può dirsi, che in quei torbidi tempi ne' quali essendo afflitta la Germania per l'ere-

l'eresie di Lutero, l'Imperatore giudicò, che al vantaggio della Religione si convenisse sospendere per allora ogni passo diretto a vendicare in questa parte i diritti dell'imperio, e fusse minor male il tolerar un Patriarca Amico benchè suddito Veneto, che imbarazzarsi con nuovi torbidi in Italia troppo occupato a sedare quei della Chiesa universale in Germania.

Ma non durò molto questa toleranza e finì presto la moderazione dell'animo di sua Maestà, perchè l'anno 1542. lo Strozzi ribelle dell'Imperio con una mano di Forosciti, che allora risiedeva in Aquileja si ritirò in Udine abbandonando la sua Sede o per viltà, o per inteligenza co' Veneziani, li quali dopo aver dati delli ajuti allo Strozzi contro l'Imperadore comprorono dall'usurpatore la terra d.ta Marano, e con ciò novamente sospetti si renderero alla casa d'Austria. onde per parte di questa

sta non si è mai acconsentito, che il Patriar-
ca resiedesse in Aquileja col motivo, che l'ab-
bandonata era venduta con nuovo giusto ti-
tolo al supremo suo diretto Padrone. Fece in-
stanza di ritornare il Patriarca Giovanni cir-
ca l'anno 1580. allegando all'Arciduca Car-
lo il Laudo di Trento, e fù in ciò anco appog-
giato da Papa Gregorio XIII. ma non ne seguì
alcun effetto per le dette ragioni, e per essersi
abbastanza renduti sospetti i Patriarchi Vene-
ziani, come l'esperienza pur troppo aveva
dimostrato. In questo stato restarono le cose,
perciò che riguarda la Casa d'Austria tanto
più che il Rè di Francia, e di Spagna come
mediatori, e respettivamente alieni dai trat-
tati di Triegua, e di pace, che si sono stabili-
ti tra Veneziani dell'anno 1516. fino all'an-
no 1529. ebbero cura, che per questa occasione
non si riaccendesse una nuova guerra in Italia
ma perciò che riguarda i Veneziani non si

fermò

fermò il Papa, volendo che fosse reintegrata la Chiesa d'Aquileja in tutte le sue antiche ragioni nel Friuli non ostante gli allegati titoli di questa guerra dalla Concordia, e dal feudo, e non ostante ancora i molti ambasciadori ordinarj, e straordinarj spediti da Venezia a Roma per questa causa, talmente che il Papa Gregorio XIII. niun timore facendogli le minaccie, che gli Ambasciatori decantavano d'una nuova guerra in Italia. Aveva già contro la Repubblica decretato le censure, ma prima di farle pubblicare se ne morì: onde le cose rimasero nello stato, in cui erano. In tempo però che quel Pontefice s'affaticava per la reintegrazione delle ragioni di questa Chiesa ad instanza dell'Arciduca Carlo deputò egli l'anno 1580 il Vescovo di Lubiana visitatore Apostolico della Diocesi a parte imperii con intiera indipendenza dal Patriarca considerando la necessità di provedere al bisogno delle anime, e riflettendo anche quando il Patriarcha d'Aquileja fosse in libertà di gover-

governare quella parte di Diocesi, nulla di buono potesse fare sul Territorio Austriaco, non essendo i Vescovi di nazione Veneta adatati al loro uffizio, tanto per cagione della lingua diversa, quanto anche per l'odio, e contragenio inestinguibile fra i due Popoli.

Per queste ragioni nell'anno 1604. fu rappresentato alla Sede Apostolica la necessità d'un ordinario non sospetto, e capace a governare a tutto quel numeroso Gregge, insieme fu rinovata al Papa la memoria dell'usurpazione del Gius Patronato Cesareo fatto da Veneziani, e mentre d'una parte s'induggiava dalla sede a dare l'opportuno ~~rimedio~~ provedimento, e dall'altra li disordini si aumentavano, considerato si dall'Imperador Ferdinando II. quanto era necessaria la presenza dell'ordinario nell'ampia diocesi a parte imperii, e che all'incontro li Patriarchi sudditi della Repubblica sono assai sospetti, come quelli, che fra le cose spirituali seminano nei popoli delle massime dannose al dominio tempo-

rale

vale austriaco, come l'esperienza l'insegnò l'anno 1616. quando per l'opposto tutte le leggi pubbliche, e canoniche vogliano che gli Ordinarj non sieno sospetti, e similmente il diritto comune, e previlegi Austriaci determinano, che i sudditi non si chiamino a ragione fuori del Paese, fece la maestà sua pubblicare un Editto, in virtù del quale s'ordinò, che niun suddito austriaco, o abitante nel Dominio Arciducale potesse venire dallo stato per le ordinazioni, e per altre cose, che alla Giurisdizione specialmente appartengono, anche il Clero della Diocesi d'Aquileja ex parte imperii l'anno 1623. rappresentò alla S. Sede con una ben fondata scrittura le ragioni chiare, e patenti, per le quali non poteva, ne doveva riconoscere un Ordinario Veneto, e quantunque esaminate le dette ragioni, e trovate di tutto peso, non siasi dato alcun provedimento, non pertanto il medesimo Ferdinando II. si trattenne di fare ogni possibile diligenza non solamente per sostenere il suo diritto, ma anche e molto più per rimediare ai disordini

disordini, che risguardano la salvezza dell'anime: onde col mezzo del suo Ambasciadore il Prencipe Savelli fece rappresentar al Papa le ragioni Imperiali, ed Arciducali per il gius Patronato, facendo instanza d'essere reintegrato, o almeno che si accommodasse questa pendenza con una delle seguenti terminazioni.

Primo che si dividesse la diocesi, come è diviso il Dominio temporale lasciando il Patriarcha a parte Imperii, dove è situato Aquileja, ed al Friuli Veneto si dasse un Vescovo nuovo o si estendesse la Giurisdizione al Patriarcha di Venezia.

Secondo oppure che il capitolo d'Aquileja debba consistere di canonici per metà Todeschi, e per metà Veneti, e si conceda loro il diritto dell'elezione del Patriarcha [illegible] questa legge però di dover sempre eleggere uno del loro gremio con l'alternativa d'una delle due nazioni.

Terzo e finalmente che l'accennata divisione della Diocesi d'Aquileja si facesse in maniera che

intanto

intanto ambe le parti si astenessero dal titolo di Patriarca, ed in tal caso si dovesse erigere un Vescovo, dandogli il titolo d'ordinario, e metropolitano delle chiese di Trento, Trieste, Pedena situate nel Territorio austriaco, ed all'ordinario Veneto si concedessero le medeme facoltà sopra le terre del Dominio Veneto, astenendosi ambe le parti del titolo Patriarchale sino ad ulteriore determinazione, non ebbe effetto alcuna di queste Terminazioni, e le diligenze del Principe Savelli, e del Preposito Oesler spedito a questo fine da Viena a Papa Urbano VIII. riuscirono affatto infruttuose, e solamente mostrò sua Beatitudine, che volendo conservare il Patriarcato per li Veneziani, avrebbe desiderato di giovare alla salute dell'anime a parte imperii coll'erezione d'un Vescovato, dismembrando dalla Diocesi d'Aquileja tutti li luoghi del Territorio austriaco; ma l'imperatore non potè aderire a questo progetto come troppo pregiudiciale a diritti chiarissimi dell'imperio, e della casa d'Austria, ed essendo a quei

giorni

giorni morto il Patriarca, e facendo la Repubblica alla S. Sede le solite premure per l'approvazione del Coadjutore, sua maestà spedì a Roma il Dot.r Jerz consolare imperiale autorizzato con instruzioni segnate 15 g.bre 1625 in virtù della quale fù egli all'audienza del Papa, egli espose in nome della maestà sua ad una ad una le ragioni imperiali, ed Arciducali del giu.s Patronato d'Aquileja, e gli fece ben comprendere, che mentre sua santità le aveva già ben riconosciute tanto rilevanti, che si era indotta a consentire alla divisione della Diocesi, non era giusta, che della dignità Patriarchale dovessero sempre rimanere privi li Tedeschi, trattandosi in primo luogo d'un Patriarcato notoriamente incorporato all'imperio Germanico, buona parte delle di lui rendite sono situate anche nel Territorio Austriaco, come vi è situata la medema Catedrale sede del Patriarcha, che perciò appartenendo all'imperadore, ed all'arciduca d'austria la vacanza della chiesa di feudi imperiali, ed Arciducali dotata, non

potea

potea sua Maestà convenire nella progetta translazione del Patriarcato nei Veneziani, perchè anche se ne formalizerebbe la nazione Tedesca, la qual altresì benemerita dell'universale Chiesa, non era giusto che fosse privata d'un benefizio cotanto illustre, a cui per l'addietro si erano promossi Prencipi delle prime case di Germania, dagli Antenati de' quali era stata fabricata, e dotata la Chiesa. Se finalmente sua Santità nonostante il pericolo, cui esponevasi d'incontrar le dicerie degli Eretici in Germania avere voluto provedere alla deputazione del Coadjutore, in tal caso sua Maestà per debito del suo offizio n'averebbe potuto fare l'opportuno rimedio, e protestò contro detto Coadjutore non riconoscendolo per tale, e non permettendogli dopo la morte del Patriarca il minimo esercizio di Giurisdizione nell'austriaco dominio.

Adempì pontualmente il consolare Imperiale le sue comissioni rappresentando tutto ciò al Papa in voce, ed in iscritto, e quantunque allora non si fosse alcuno, il quale ne prevenuto da passione

ne ne per l'una ne per l'altra parte non co
noscesse essere giuste le instanze dell'Imperado
re; ad ogni modo non piacque a sua santità di
dare alle medeme quel luogo che meritavono,
ed avendo sua Santità voluto provedere alla
deputazione del preaccenato coadjutore, il consi
gliero Sevz fece solenne protestazione in iscritto
tanto a nome dell'Imperadore, quanto a quello
della casa d'Austria nella forma appunto di
sopra divisata, ed in conseguenza di tale prote
sta si fecero pubblicare dalla corte di Viena
gli ordini, in virtù de' quali si vietò a sudditi
austriaci di riconoscere il Batviana, e di permet
tergli l'esercizio a parte Imperii: intanto essen
dosi conosciute in Roma le pessime conseguenze,
che ne seguivano a danno irreparabile dell'Ani
me, fu fatto il Progetto, che il Nuncio di Viena
dovesse far le veci di Vescovo del Papa, come
ordinario universale. Ma si trovò, che questo
Progetto soggiaceva a molte dificoltà, e per la
trop-

troppa lontananza della Diocesi dalla Residenza del Nuncio, e per altri riflessi ancora.

D'allora in quà hanno continuato le cose nel medesimo stato malgrado le diligenze usate, e replicate instanze in varj tempi portate alla S. Sede dagl'Imperadori Ferdinando III. Leopoldo I. Giuseppe I. e dall'ultimamente defonto Carlo VI. di sempre gloriosa memoria affine di far valere le ragioni Imperiali, ed Arciducali, e provedere insieme alla cura dell'anime; ma non si è ottenuto alcun provedimento nonostante che da una parte la Giustizia sii sì evidente, e dall'altra così chiara e precisa la necessità, lo scandolo indicibile, ed il pericolo dell'eresia iminente specialmente nella Carintia, ma sopra tutto trascurata per ogni verso la salute dell'Anime, e l'ecclesiastica disciplina non potendosi capire per quali ragioni sì poco, o nessun pensiere siisi preso sinora del Gregge Austriaco il Pastor universale, ed il Padre Comune sia stato per

l'addie-

addietro come accecato dall'amore verso i Venezia-
ni, e sordo alle instanze degli Imperadori, e dei
popoli di quella Diocesi a parte imperii: e pure
è cosa di fatto che le ragioni imperiali, ed Arci-
ducali non hanno un semplice fumo, onde si po-
tessero mirare con indifferenza, come ben si com-
prende da quanto si è detto fin qui, e da quel
di più, che potrebbe dirsi. Il bisogno poi di quel
popolo è così evidente, che non fa di mestieri al-
tra prova, potendo ognuno figurarselo soltan-
to che ponga mente a quel vasto tratto di paese
della Diocesi d'Aquileja, che si stende nella Car-
niola, e nel Tirollo, nella Carintia, e nella Stiria
priva affatto dell'occhio del Pastore, e da tan-
ti anni senza parochi idonei, senza visite, e
cogli eretici vicini, che hanno tentato, e tuttavia
tentono di diffondere il loro veleno.

Ma potrebbesi opporre: il Pastore è pron-
to a visitare, ed a dare tutti quei opportuni pro-
vidimenti, che sono necessarii e per restituirsi l'ec-
clesi-

clesiastica disciplina, e per apporre gli oppor-
tuni rimedi all'infezione dell'eresia. Vi è il Pa-
triarcha e da lui non si manca adempire al suo
dovere in tutta la diocesi, se non gli fosse vietato
ingerirsi a parte d'imperi. Sia ciò vero quanto si vo
glia, che è egli vero però, ed altretanto vero, che
quella parte di diocesi è come non vi fosse il
Patriarcha non essendo conosciuto per tale, e non
potendo gl'imperadori riconoscerlo senza debili
tar le sue ragioni, tanto più che tutte le leggi
vogliano, che i Vescovi siano persone di confiden
za, e non sospetti, che possono parere la sicurez
za loro comoda. Se non sono tali può il Principe
non ammetterli, e possono anche i Popoli non
voler esser governati da simili Vescovi Venezia
ni, come dagli esteri si mostra diffidente la Repub
blica, che non ammette altri, che sudditi suoi al do
minio delle Chiese dello stato Veneto, e dall'al
tro canto è cosa evidentemente certa, che i Ve-
scovi Veneziani non possono far nulla di buono

nel Ser-

nel Territorio Austriaco, non essendo adatato all'
offizio loro tanto a cagione della lingua diversa
quanto a cagione dell' odio inestinguibile fra le
due nazioni: ora per restringere quanto si è
detto sin quì si riconosce chiaramente, che gl'Im-
peradori di Germania hanno per così dire eret-
to dai fondamenti il Patriarchato, che hanno
infeudati li Patriarchi del Ducato del Friuli, e
dell' Istria, annoverandoli fra Prencipi dell'Im-
pero, che hanno distintamente fabricata, ornata,
ed arrichita la Chiesa Patriarcale, donde deriva-
no i titoli canonici del Patriarchato, fù poi da
gl'Imperadori transferito ne' Duchi di Carintia,
e ne' Conti di Gorizia, e lo esercita in oggi la
reggia Figlia Theresa Erede dell' Imperadore
defonto sopra le Città, e Catedrale d'Aquileja,
e sopra le altre pertinenze situate nel Dominio
austriaco.

Inoltre si riconosce, che fin dall' anno 1420.
hanno gl'Imperadori esercitato liberamente, e

senza

senza la minima opposizione il diritto del Patriarcha
to sopra tutta la Diocesi, presentando i Patriarchi,
ed approvandosi dalla S. Sede i presentati: e che
sebbene per lo spazio di tre secoli in circa si è con
trastato dai Veneziani un tal diritto, e non è però
mai stato riconosciuto dall' imperiale Corona, e
quindi si conchiude appartenersi tuttavia a sua
Maestà, non potendo qualunque corso di tempo
pregiudicare come s'è detto, e provato di sopra
alle ragioni dell' Imperio, e maggiormente per
chè il preteso Posesso de' Veneziani è infetto nel
la radice, e torbido, e non pacifico per le repli
cate contrastazioni fatte di mano in mano dagl' Im
peradori come si è detto, e raccontato, ed intanto
l' Imperadore vien impedito dal suo diritto, in
quanto li Veneziani se l'hanno usurpato, i qua
li favoriti dalla S. Sede, e ne sono messi in posses
so, e vi si maneggiano col mezzo de' Coadjutori,
e de' Patriarchi, che senza alcuna ragione ca
nonica si concedono dai Sommi Pontefici, operan
do

do in tal guisa, che non si dia mai vacanza del Patriarchato, nella quale condotta si ravvisa anco manifestamente la mala fede de' Veneziani, per che se non sapessero d'avere alcun diritto a quel Patriarchato non averebbero procurato, e non pro curarebbero tuttavia di mantenersi nell'usurpato possesso col mezzo clandestino di coadjutori, che si concedono dalla sede in modo egualmente, sia lecito dirlo, clandestino, cioè senza proporlo in con cistoro; ma con la semplice spedizione d'un breve con cui si conferisce loro una Chiesa in partibus infidelium.

Quanto all'incontro sia infetta la radice dei titoli, che allegano i Veneziani per giustificare il loro possesso basta considerare, che pigliano il primo titolo dal tempo del Patriarcha Lodovico Teck ultimo Patriarcha Tedesco, or chi non sa, e come mai potranno i Veneziani negare, ch'esso da loro è stato spogliato a forza d'armi, e da loro stato cacciato dalla Chiesa, e dal Paese. Dei titoli in vero di giusto, e pacifico possesso indi si fondano

su la

su la concordia stabilita senza legitimo mandato di procura coll'altro Lodovico Mazarotta, il quale quando anche l'avesse di poi rattificato, il che però non apparisce, ne poteva certamente pregiudicare ai diritti della Chiesa, e dell'impero. Poi su le bolle di Nicolò V. e di Paolo II. che approvano la detta concordia, ma certamente neppure si deve credere, che quei sommi Pontefici abbino voluto pregiudicare ai diritti imperiali tanto più, che di quel tempo i Veneziani possedevano anco la Città d'Aquileia, alla quale va annesso il Patriarchato, ma poi tanto la restituzione d'Aquileia, la quale essendo tornata in potere dell'imperadore, a lui dovevasi restituire anco il diritto del Patriarchato, non potendosi distinguire il Patriarchato dal Patriarchale senza far violenza alla ragione.

Altre volte hanno supposto i Veneziani che il Patriarchato Patriarchale sia annesso al fondo del Friuli, di cui ne possedono maggior parte, ma s'ingannano manifestamente, perchè le nomine, e le presentazioni de' Patriarchi sonosi fatte dagl'imperadori anche prima, che da loro si concedesse il Friuli a quella Chiesa, come s'è veduto dagl'esempi di lo

lo Magno fino a Corrado II. che fù il primo, da cui il Patriarcha d'Aquileja fù investito del Friuli.

Ma se tuttavia i Veneziani pretendessero il Patriarchato, perchè furono una volta possessori del Paese d'Aquileja, benchè fossero con ingiusto titolo sin alla buon ora, come essi dicono, ma ciò appunto io inferisco, che debbano ora dimetterlo, giacchè non godono più de quel Principato; e quantunque sia vero, che anco al giorno d'oggi ritengono buona parte del Friuli, la erede però dell'imperio vi possiede la Capitale, in cui v'è l'antica Sede, ed il Duomo dei Patriarchi, e questa è la parte principale, da cui conviene, che le parti inferiori s'assorbiscono. Io dico se a titolo di giusta guerra da altra potenza Catolica si levassero ai Veneziani la Città di Padova, Verona, e Brescia, potrebbero ciò non ostante pretendere, che si provedessero dalla S. Sede quelle Chiese di Pastori, e di Vescovi della loro nazione? no certamente. Dunque

Ma aggiungasi che il Friuli non fù già un Predio Dominicale, a cui fosse añesso il Patronato, ma bensì una specie di dote, ed una pertinenza del Patriarchato dipendente dall'imperio Germanico, a cui con tutta

ragione

ragione dovrebbe riunirsi quel Principato smembrato, e l'Imperadore dovrebbe come capo dell'Imperio procurare la riunione, e come Avocato della Chiesa ricuperare la dote; tanto più che oltre la Giustizia della causa in se medema, vi sono contro i Veneziani le disposizioni del Concilio di Basileja, e le dichiarazioni di Papa Eugenio IV. e di Papa Gregorio XIII. i quali hanno dichiarato, e chiaramente manifestato non essere abbastanza valevoli i titoli, che dalla Repubblica s'allegano.

Infatti bisogna confessare, che la medema Repubblica conosce quanto mal fondati siino i detti titoli, e lo dimostra col proprio fatto, perchè altrimenti qual bisogno averebbe ella di procurare con tanto impegno, che non vi si dia mai vacanza della Sede Patriarchale: veramente se i diritti Imperiali, ed Arciducali non fossero tanto chiari, come sono chiarissimi, n'averebbero i Veneziani da temere, che la S. Sede fosse per ammettere la presentazione d'un Patriarcha fatta dall'Imperadore venendo a vacare la Sede Aquilejese, ma prevedendo, che il Papa non potrebbe non ammetterla senza fare un torto manifesto

nifesto al diritto Imperiale, ed Arciducale; che han no fatto essi.? si sono ingegnati, e s'ingegnano tut taeia d'aver sempre in pronto l'eletto, osia Coad jutore cum futura sucessione e con ciò danno a tut to il mondo a conoscere manifestamente la loro ma le fede, colla quale si mantengono nel loro preteso possesso. ma ciò che reca maraviglia maggiore si è, che i Papi + abbino secondata finora con tan ta facilità l'instanze de' Veneziani concedendo un coadjutore a loro, senza che vi intervenga alcun di quei motivi canonici, per i quali ai Vescovi si com mettono coadjutori, nonostante che nel medesimo tem po apparisca il vero motivo, per cui lo domandono, e si comprende che non per altro il ricevono, che per impedire l'effetto delle chiare ragioni dell'Im peradore, al quale all'incontro non possono cer tamente a ragione imputarsi i disordini, che acca dono nella Diocesi a parte imperii, non permet tendovi, che il Patriarcha eserciti alcun atto di Giu risdizione, perchè non è tenuto col fatto suo d'ap provare l'altrui usurpazione, bastando, che egli ad imitazione de' suoi piissimi Antecessori abbia doman

domandato, e continui à domandare alla S. Sede il rimedio opportuno per non pregiudicare d'altronde ai suoi incontrastabili diritti. Inoltre egli è cosa chiara anco in ragione canonica, che gli ordinarj non debbono essere sospetti allo stato, ed al Prencipe, essendo il dovere, che ciascuna provincia sii governata da Giudici, li quali oltre l'esser giusti non siino stranieri, come raccogliesi dai testi canonici, e dai sacrosanti Concilj: e quindi è ben giusta, e ragionevole la providenza data per parte della Corte di Viena, di non permettere che i suoi sudditi siino giudicati da Patriarcha straniero, e che anzi a ragione fuori dello stato contro anche i Privilegj austriaci de non evocando.

Intanto in vista di queste chiare ragioni, che in confronto del torto che hanno li Veneziani, ha finora placidamente la S. Sede sofferta la continuazione dei disordini, ed insieme indicibil pregiudizio che ne siegue all'anime senza darvi alcun riparo, non potendo ignorare l'istanze più volte replicate in vari tempi da Cesarj ministri, ora perchè l'Imperadore sia reintegrato nel suo diritto, ora perchè

si nieghi

si nieghi ai Veneziani la Deputazione del Coadjutore ed ora perchè in qualunque guisa si dia un opportuno rimedio alla salute di tante anime senza pregiudizio delle ragioni Imperiali, ed Arciducali: ma fino al giorno d'oggi non si è veduto alcun effetto, e giova solamente sperarlo dall'Apostolico Zelo della somma Rettitudine, e dalla Mente illuminatissima di Benedetto XIV. il quale con la decisione di questa controversia a lui non senza special consiglio della divina Provvidenza riservata, renderà per tutti i secoli in avenire celebre, ed immortale il gloriosissimo suo Pontificato. Che è quanto &c.

[redacted]

6.

Disertazione del diritto, e Gius Patronato della Serenissima Repubblica di Venezia sopra il Patriarchato d'Aquileja.

Il nome di Patriarcha per cinque secoli non s'udì in Italia. Passata la metà del secolo VI. alcuni Vescovi per occasione di trè famosi capitoli, e del Concilio II. Constantinopolitano sotto Enrico V. che gli condannò si staccavono dall'obedienza di Pelagio I. Romano Pontefice, e si univono a Paulino Arcivescovo d'Aquileja come loro capo nominandolo Patriarcha, ne si potè stabilire la pace, e l'unione al vero, e sommo capo della Chiesa senza riconoscere questo novo titolo. Non manca tuttavia per l'oscurità di quei tempi qualche scrittore, che fa alquanto più antico in Aquileja il titolo Patriarchale. Venuti i Longobardi nel Friuli nell'anno 568. il Patriarcha Elia si ritirò nell'Isola di Grado con permissione del Pontefice Pelagio II. trasportando colà tutto ciò che potè. I Barbari si misero in possesso d'Aquileja, ed essendo vacata la Chiesa Patriarchale fecero un Patriarcha

archa, mentre un altro già s'era fatto in Grado. Dopo molti contrasti nel fine del secolo seguente furono dichiarati ambidue legitimi in riguardo della Pace. Ecco due Prelature insigni nella Chiesa d'occidente nate da cattivi principj. Curiose in seguito, ed anche sanguinose furono le brighe loro, ma non servano al caso presente.

Nel 1028. Popone detto altrimente Vuolfango Cancelliere di Corrado II. Imperadore, ed essendo Patriarcha d'Aquileja conseguì da lui il Dominio del Friuli col diritto della monetta, e così diventò Prencipe sovrano. Alcuni vogliano che ottenesse anco l'Istria dall'istesso Corrado, ma scrivono alcuni, che questa fusse un aggiunta posteriormente fatta a Patriarchi da Enrico IV.

Si maneggiò inoltre Popone nel sinodo Romano per far unire alla sua Chiesa i titoli di quella di Grado, avendolo ottenuto anche colla conferma del Pontefice Giovanni XIX. passò in quell'Isola coll'armi, e distrusse la Chiesa Patriarchale trasportando tuttociò, che stimò appartenente al decoro della sua. La rimisero però tosto li Veneziani colla forza, e colla ragione, e si sostenne il titolo di Grado

finchè

finchè passò verso la metà del secolo XV. al Vescovo di Castello ora Patriarcha di Venezia.

Nel secolo XIII. la sede Patriarchale d'Aquileja era già trasportata in Udine come Città più salutare che cominciò a dirsi nuova Aquileja, titolo che era prima stato dato a Grado, allorchè il Patriarcha Elia si rifugiò colà. Questa traslazione fù fatta poi solennemente nel secolo pross.º del Patriarcha Bertoldo col trasporto delle Reliquie.

Verso l'anno 1419. essendo Patriarcha Lodovico di Tech s'accese guerra co' Veneziani per certi acquisti da essi fatti nel Friuli in occasione degl'interni tumulti, che agitavano quella Provincia, ed il Patriarcha si persuase di poterla sostenere con l'assistenza di Sigismondo Rè de Romani, ed Ungheria. Durò due anni incirca, ma in fine restarono vittoriosi i Veneziani, e s'impadronirono del Friuli, e dell'Istria. Indarno furono pregati dal Papa Martino V. per la restituzione, a cui non si stimorono obligati, e però il Patriarcha passò in Germania, e dopo qualche altra prova fatta senza frutto coll'ajuto dell'arme Inglese finalmente ricorse al Concilio di Basilea accusando il Doge come occupatore de' Beni ecclesiastici. Fece il Concilio ~~di~~ tutte l'instanze, e tutti li tentativi più risoluti, ma indarno.

Fratan

Fra tanto morto Lodovico varie Persone furono nominate in luogo di lui dal concilio, e da Papa Martino, e dall' antipapa Felice, ma tutte restavono esclu se come inconfidenti: perciò rimase vacante quella chiesa fino al 1440. nel qual anno essendo morto l' eletto da Papa Martino gli fu dato per sucessore Lodovico Mazzarotta Padovano cardinale da Eugenio XIV.

Dopo vari maneggi fatti dall' imperadore, e dal Papa per la restituzione degli antichi posessi nell' anno 1445. si venne a composizione, e fu rilasciata al Patriarcha la Città d' Aquileja, e li due castelli di S. Vido, e S. Daniele in pieno dominio con tre mila scudi d' oro in aggiunta payabili annualmente.

Oltre alle altre ragioni si trovò opportuno il rilascio dell' istria, e del Friuli alla Repubblica, perchè essendosi di già ingrossata la potenza Turcha, i Patriarchi non poteano essere idonei a diffendere quei confini, come si può vedere nel Portinari l. 9. cap. 7. pag. 395. sopra questa riflessione anco Nicolò V. si consolò della composizione, e nel 1450. scrisse lettera officiosa di congratulazione al Doge accompagnando alla sua ressidenza il nuovo Patriarcha.

Anco

Anco Federico III. Imperadore nell'anno 1469. trovò opportuna la composizione con suo atto, che io però non ho presentemente alla mano.

Era già in quel tempo eletto Patriarcha Marco Barbo Cardinale, che entrò al posesso due anni dopo, e morì nell'anno 1491. Il Papa elesse in suo luogo Almorò Barbaro Ambasciadore Veneto, ma la Repubblica ebbe dispiacere per riguardo alle sue leggi, e nominò in sua vece Nicolò Donado, che fù confermato dal Papa dopo la morte del Barbaro. Morto il Donado La Repubblica si stimò in posesso di nominare, e nominò Domenico Grimani, che fù confermato da Alessandro VI. ecco il fondamento del Jus Patronato

Nella guerra insorta nell'anno 1509. Massimiliano Imperadore occupò Aquileja con tutto il Friuli, che fù poi riaquistato da Veneziani, il che diede un nuovo titolo di ragion di guerra.

Fatta la pace in Bologna nel 1529. furono confermati i posessi alla Repubblica col solo obligo di restituire S. Vido, e S. Daniele al Patriarcha come fecero. Non così Aquileja restituì l'Imperadore, che era restata in suo potere. sollecitato per la restitu

restituzione dal Pontefice, e da Veneziani si stabilì d'accordo una congregazion di commissarj in Tren to per decidere sopra questo punto, e qualch'altro. seguì sentenza nel 1532. che Aquileja doveva essere rimessa al Patriarcha, e così seguì.

Ma nel 1543. avendo li Veneziani compra ta da Pietro Strozzi la fortezza di Marano sul lito rale austriaco, l'imperadore irritato occupò nova mente Aquileja col pretesto, che nelle turbolenze di Marano il Patriarcha l'avesse lasciata in abban dono. Pregati da tutte le parti gl'imperiali a resti tuirgli la detta Città come illecitamente detenuta, proposero qualche volta di farlo, ma a condizioni inadmissibili di ritenere la sovranità temporale e ridurre l'elezione del Patriarcha al rito de' capi toli di Germania.

Si era già introdotta fin dal 1498. la nomi na del successore in aspettativa, ma poi tratenendo si nel concilio di Trento in tempo di Giulio III. l'in dulto di proporre quatro soggetti in occasione di Va canza, questo indulto non si ridusse mai all'atto, per che Gregorio XIII. vedendo che l'Imperadore non vo leva rilasciare Aquileja, temè che in caso di vacanza

nomi—

nominasse il Patriarcha, onde nascessero sconcerti; e però nel 1575. fù elletto Alvise Giustiniano Coadjuto re di Giovanni Grimani cum futura successione. Questa se non erro fù la prima coadjutoria cum futura successione accordata dopo il concilio molto simile alle proibite aspettative, ma per verità necessaria, e riconosciuta per tale dal capo della chiesa, e piacque il modo, e così sempre si praticò sino al giorno d'oggi. Fù spedita questa prima Coadjutoria con Bolle ordinarie senza nominare il Jus Patronato dela Repubblica, come regolarmente si pratica; ma fù rimediato poi con breve Senatorio a prevalersi, e metter in esecuzione l'indulto di Giulio III. così si fece in seguito più volte masimamente l'ultime Coadjutorie furono spedite per Breve segreto, nel quale è espresso il moto proprio del Papa senza instanza delle parti. In questa maniera cessa il motivo di nominare il Jus Patronato. è osservabile, che ne due Brevi di Coadiutoria 1627. 1629. il Papa si riserva l'arbitrio di smembrar il Patriarchato. I motivi appariranno in appresso. Ne' passati tempi il Patriarcha esercitò la sua giurisdizione anche nelle parti austriache a lui soggette, ma sempre condi:

zionità

ficoltà; e Francesco Barbaro nel 1593. per ordine del Pontefice fece una visita, in occasione della quale scoprì infiniti disordini toccanti l'essenza della Religione. dopo la guerra di Gradisca 1617. il Regimento di Graz cominciò a resistere con violenza, e le cose tanto si avanzarono, che nel 1626. l'Ambasciadore dell'Imperadore presentò al Pontefice Urbano VIII. una protesta contra la detenzione del Patriarchato, e due anni dopo la corte di Viena proibì con espresso editto, che niun Ecclesiastico di sua nazione dovesse obbedire al Patriarcha Veneto. Governavano le Chiese soggette al Patriarchato nelle parti austriache quatro Vicarj foranei col titolo d'Arcidiaconi, li quali solevano essere eletti dal Patriarcha ad tempus ed a di lui beneplacito: ma dopo l'editto Imperiale 1628. si pretendono perpetui, ed indipendenti, e le loro sentenze s'appellano a Graz, o a Viena. Con tutto ciò ben consci della verità ne' punti essenziali della Religione mandono li loro ordinandi al Patriarcha, ed i confessori ancora per esser approvati.

Anche l'entrate del Patriarchato ne' territorj Austriaci che ascendono a $\frac{m.}{25.}$ fiorini sono state occupate dalla camera di Graz, ed oggi tutto il mantenimento del Patriarchato si ricava dallo stato Vene

to. Quindi appariscono i titoli, coi quali la Repubblica s'imposessò delle terre una volta appartenenti al Patriarchato d'Aquileja come Prencipe sovrano, e quelli ancora, per li quali aquistò il giu Patronato Ecclesiastico. Primo per le ragioni di guerra del 1419. 2do la composizione del 1445. 3° la conferma di Nicolò V. sommo Pontefice, e di Federico III. imperadore. 4to il fatto, avendo la Repubblica eletto Nicolò Donado, e Domenico Grimani, che furono approvati dalla S. Sede. 5to altra ragione di guerra nel riaquisto del Friuli per occasione della Lega di Cambrai confermato dalla Repubblica colla pace 1529. 6° l'indulto del Papa Giulio III. 7° la coadjuteria conceduta nel 1575. con tutte le altre sino al giorno d'oggi a soggetti Veneziani per instanza della Repubblica. 8° il posesso della nuova Aquileja, dove già tanti secoli fù restò trasportata, e fissata la Sede Patriarchale, non essendo altro ora la Vecchia Aquileja, che un ritiro di poveri Pescatori. 9° il mantenimento del Patriarcha, che presentamente tutto si paga dalle due camere d'Udine, e di Padova.

All'incon-

All'incontro la corte di Viena per far valere le sue pretensioni dice in primo luogo, che gl'Imperadori dottarono il Patriarchato d'Aquileja con moltiplicità di stati, titoli, e Previlegi, e però Lodovico di Tech fù nominato Patriarcha, come si vuol far credere dall'Imperadore Sigismondo, ed a lui prestò giuramento di fedeltà. 2.do che il Patriarcha d'Aquileja fù anticamente confederato come Principe dell'Impero, ed ebbe voto ne' Congressi Imperiali. 3.o che Aquileja, la quale dà il titolo, è in potere degli Austriaci insieme colla maggior parte della Diocesi Patriarchale. 4.to che per qualsivoglia Indulto Pontificio la corte di Viena non poteva perdere i suoi diritti Ereditarj, avendo sempre contradetto. 5.to che la nomina del Patriarcha è un diritto Imperiale, a cui non pregiudica interrompimento di Posesso, non perdendosi Feudi, nè Fideicomissi per l'incuria di qualche particolar Persona, che si lascia pregiudicare. 6.to che tutte le occupazioni de' Veneziani furono illecite trattandosi di Beni ecclesiastici, e però non diedero loro alcun titolo idoneo.

Dalla

Dalla storia a espressione, sive esposizione che preme si è facile ricavar le risposte. La Repubblica di Venezia è subentrata in tutte le ragioni, e titoli, che ebbero sopra il Patriarchato, e supponessero d'avere gl'imperadori, ed Arciduchi d'Austria, e bisognarebbe ignorare il Jus pubblico, ed i diritti, che nascono dalle guerre, e dalle paci per non vederle questa giustizia, perchè se i Beni Patriarchali come ecclesiastici non si poteano occupare, perchè dunque la Corte di Viena occupò, e tuttora occupa, e tiene Aquileia. Aggiungasi che questa occupazione non fu mai giustificata, ladove i Possessori della Repubblica furono trovati giusti in se stessi, e salutari ancora alla Cristianità. Quanto all'omissione del Giuspatronato nelle Bolle delle Coadiutorie, già si dice essere rimediato con Brevi Senatori.

Verso la metà del Secolo passato, e poi anche dopo si venne a partiti, e propose la Corte di Viena (come corse fama) quatro maniere di convenzione. Primo l'alternativa della nomina. 2do. la divisione del capitolo in pari numero de canonici

di canonici Veneti, e Tedeschi colla libera elezione del Patriarcha ex illorum gremio alternando l'elezione. 3°. la Creazione d'un Vescovo in Gorizia, che comprendesse Aquileja, e gli altri Territori austriaci. 4to un suffraganeo Tedescho.

Sopra tutto gustava allora, e pare, che gusterebbe anche adesso la smembrazione facendosi forte sulle Bolle di Coadiutoria 1627. e 1629. nelle quali il Papa si mostra inclinato a farla.

Al primo, e 2°. capo si risponde, che nè le ragioni della Repubblica, nè li suoi posessi sono ambigui per dover pateggiar alternative. Al 3°. che il Vescovo di Gorizia ritrovandosi in posesso d'Aquileja pretenderebbe che in esso fossero passati i diritti Patriarchali, onde nascerebbero brighe, e sconcerti peggiori degl'odierni. Al 4to che il suffraganeo Tedescho in ordine al decretto imperiale 1628. diverebbe presto indipendente, e produrebbe nuovi imbarazzi, quando la corte di Viena con nuovo decretto non dichiarasse che la Chiesa della Vecchia Aquileja dipendere perpetuamente dovesse dalla nuova, e dasse so. perciò cauzione sufficiente.

Quanto alla smembrazione della quale si fà qualche memoria nelle Bolle 1627. e 1629. bensi sa,

precita

questa fu un partito della curia Romana per tranquillar in allora la corte di Vienna, che era in tumulto, ed aveva fatta la protesta 1626. ed il decretto 1628.

Se fossi interrogato quid agendum direi, che nelle presenti circostanze bisogna rimediare senza dilazione a gravi disordini, che sono nelle parti austriache soggette alla giurisdizione Patriarchale. ed un Visitator Apostolico integerrimo sarebbe a mio vedere il più legale, e praticabile.

Nel rimanente poi vorrei pensare a trasportare i titoli d'Aquileia nel Patriarchato di Venezia, come già si trasportarono quei di Grado, assegnando a lui undici Vescovi suffraganei dello stato Veneto, e lasciando gli altri cinque alle parti estere ad un nuovo Arcivescovo, che si potrebbe creare nella Chiesa austriaca a piacere della Corte Imperiale. Con tale occasione si potrebbe erigere in Venezia un nuovo Illmo capto. Patriarchale, che dasse occupazione a 40. nobili, e formasse come un Seminario di buoni Vescovi da collocarsi nel Patriarchato, e nelle Chiese vacanti dello stato. Si potrebbe anco abbolire il titolo Patriarchale. d'

le d'Aquileja, che certamente non è necessario, nè più antico del secolo VI. ne per rimediar ad un disordine non sarebbe cosa incongrua, che detto titolo lo restasse estinto. Posto ciò si potrebbe crear un Arcivescovo in Udine jus patronato della Repubblica, giacchè ella lo mantiene col dinaro delle sue camere, e lasciare liberi alla corte di Vienna i suoi Territorj. In questa maniera la Repubblica avrebbe in Italia un Arcivescovo intieramente suo, come anco un Patriarcha, e più stimabile perchè solo. Quanto poi al Capitolo de' Canonici si potrebbe o lasciare, o trasferire, come si trovasse più a proposito.

Sentimenti della Corte di Roma sulle vertenze d'Aquileja.

Con qual impegno la Corte di Roma si sia un tempo maneggiata, perchè fosse restituita ai Patriarchi la città, e dominio temporale d'Aquileja si è dimostrato sul principio di questa scrittura. Ora vediamo il di lei sentimento sulle vertenze della Giurisdizione spirituale, che hanno avuta i Patriarchi colla Casa d'Austria e cogl'Imperatori.

Principiando per tanto dalle prime proposizioni fatte ad Urbano VIII. a nome di Ferdinando II. dall'Ambasciatore Cesareo Prencipe Savelli, e dal Prevosto Peslar tutto è ristretto nelle lettere, che qui trascriveremo del Cardinal di S. Onofrio scritta a Monsig.r di Anversa Nuncio in quel tempo dell'Imperadore.

Molto Ill.re, e R.do come Fratello.

Nell'udienza di jeri matina l'Ambasciatore Cesareo, ed il Prevosto Peslar venuto qui per il negozio del Patriarchato d'Aquileja si ristrinsero a trè punti diversi per l'aggiustamento delle controversie, che corrono

vono.

Il primo de' quali è, che si divida quella Chiesa, e diocesi in due Patriarchi, assegnando ad uno d'essi la porzione esistente in Dominio Veneto, ed all'altro nello stato Arciducale; ovvero quella pertinenza Veneta si sottometta al Patriarcha di Venezia.

Il 2do partito è stato di porre in libertà l'elezione del Patriarcha al Capitolo d'Aquileja con divider quei Canonici in Veneti, ed austriaci egualmente, li quali alternativamente elegessero il Patriarcha a similitudine di molti Capitoli di Germania, ne quali così divisi i Canonici eretici da catolici tengano il medesimo stillo de' loro Prelati.

Il 3° d'estinguere questa dignità Patriarchale, e dividerla in due Arcivescovadi, l'uno de' quali fosse in Gorizia, e l'altro dove paresse alla Repubblica, offerendo S. M. Cesarea d'aggiungere entrate all'Arcivescovato de' suoi stati.

Niuno de' quali partiti ha piaciuto a N. Sig.re non approvando il primo le novità di due Patriarchi, e di questa novità in Germania.

Quanto

Quanto al 2.do medesimamente non vuole quel Pati
archato elettivo, essendo a mera disposizione di questo
la S. Sede, ed ancorchè più li concedano li Pontefici a
Veneti, ciò procede da loro mera volontà, perchè al
tre volte è stato conferito a Famiglie Romane, dimo
dochè abbracciando questo 2.do partito verebbe S. Santità
a spogliarsi della sua autorità oltre esser cosa mostruo
sa di prender esempio dai capitoli mescolati con ere
tici, che di fatto s'usurpano queste alternative senza
alcun consenso Apostolico.

Parimente S. Santità non ha inclinato al 3.o Ca
pitolo per non estinguer quella dignità, ne torre a
sommi Pontefici la libera collazione di quella chiesa,
imperocchè S. M. cesarea pretenderebbe la sua nomi
nazione del suo Arcivescovado, e li Veneti la loro, e non
per questo s'estinguerebbero le discordie, e disensioni,
per le quali la divisione della Giurisdizione più pre
sto s'aumenterebbe. In sede S. Santità ha giudicato,
che il tentar di voler mutar il stato del Patriarcha
è un aprir la strada di pregiudicar a quella digni
tà, di cui erano il Friuli, ed altri stati insigniti, ed
in questa guisa verebbe S. Santità ad approvar tali

favori

tamente lo spoglio.

Mi è parso di ragguagliare V.S. di tutto il negozio, acciocchè sopra quello, che passa nei negozj concernenti di questa Chiesa, ella non entri a parlare se non richiesta, e dica allora, che quanto a portar il negozio non esser in stato, perchè essendo già stato trattato dal Sig.r Ambasciatore, non vuole ingerirsene senza espresso ordine: con tutto ciò oda quello verrà detto, e lo riferisca per maggior notizia di S. Beatitudine, ed il Sig.r Iddio la prosperi.

Roma 26. Aprile 1638.

Come Fratto affmo
il Card. di S. Onofrio.

Li altri partiti progettati sotto Innocenzio X. ed Alessandro VII. i quali furono tre, che si deputasse un suffraganeo da nominarsi dall' Imperatore, ma indipendente dal Patriarcha; 2do. che si mandasse un Visitatore, e 3o. che s'erigesse in Graz, o Gorizia un Vescovado. A tutti quali partiti fù sempre risposto dalla corte di Roma, che non compliva mutare lo stato del Patriarchato, e che la S. Sede Apostolica non poteva far restituire al Patriarcha la Città d'Aquileja, e se non pote-

poteva ottener la revocazione dell'editto di Ferdinan do II. non doveva pure fare dal canto suo alcun atto positivo, che nemeno tacitamente venisse ad approvare lo spoglio, e simili attentati.

Alla supplica esposta con proprie lettere da Leopoldo I. a Clemente IX. l'anno 1671. acciocchè S. Santità si degnasse di delegare la Giurisdizione di quella parte di Diocesi austriaca al Vescovo di Lubiana per modo di provisione, e sin tanto, che da S. Santità fosse decisa la cosa principale. Fui posto in deliberazione, che il delegare la Giurisdizione spirituale al Vescovo di Lubiana sino alla terminazione della causa principale, sarebbe stato lo stesso, che incorporare alla Chiesa di Lubiana una gran parte si grande della Diocesi d'Aquilejo, e condannare per consequenza la Chiesa d'Aquileja ad esser Giur patronato dell'Imperadore, come è lo Vescovo di Lubiana.

Oltre il Vescovato di Lubiana per supplire alle spese delle visite, facilmente si sarebbe appropriate le rendite, che il Patriarcha tiene nei stati Imperiali, e coll'

e coll'andar del tempo averebbe forsi preteso di conferi-
re li canonicati d'Aquileja, che vacassero nelli mesi
dell'ordinario, e forse li averebbe conferiti de facto;
ancorche la delegazione fosse spedita con strettissima
limitazione, e li provisti da lui, e non quelli del Pa-
triarcha averebbero avuto il posesso, e l'utile, perchè
la cattedrale, e buona parte delle rendite della mensa
capitolare e' dentro li stati austriaci, e quando poi fos-
sero stati tutti canonici Tedeschi, che potessero formar
capitolo, si farebbero lecito d'eleger il Patriarcha su-
bito che venisse la vacanza, non ostante che vi fosse
il Coadjutore cum futura successione, e pretenderebbe-
ro di poterlo fare in virtù delli accordati di Germania,
dove il solo nome di Patriarcha porterebbe con se dan-
no, e pregiudicio irreparabile alla Sede Apostolica. e
fù osservato, che per questa causa i Papi rare volte e-
rano condiscesi di dare il Titolo di Patriarcha alli
Nunci degl'imperadori, e di conferire a soggetti della
Nazione Allemana i Canonicati d'Aquileja, i quali
vacano nei mesi riservati.

Quarto

Quanto poi all'ordine osservato successivamente dai Romani Pontefici Gregorio XV. Urbano VIII. Alessandro VII. Clemente X. e Clemente XI. per trattare questa materia, qualunque volta è stata proposta dalla Corte Imperiale, ed Austriaca, egli è stato di distinguerla, e ventilarla in una particolar congregazione di Cardinali, e Prelati, che si è chiamata la Congregazione d'Aquileja, e questo è stato sempre un ottimo partito, che portava due buoni effetti, il primo de' quali è, che destramente temporeggiandosi con queste deputazioni, ed unione di tale congresso, intanto s'acquietavano, e si calmavano quei primi impetuosi movimenti della Corte di Vienna. l'altro effetto migliore, e più importante si è, che dovendosi in queste Congregazioni trattar la materia con le ragioni Canoniche, delle quali sono affatto sprovvisti gli Austriaci, ed il Patriarcha n'ha in abbondanza, così in ordine come in merito l'interesse d'Aquileja starà sempre più al coperto di quello, che fosse trattandosi col Papa. In una parola nelle Congregazioni si deve procedere giuridicamente, ove non ha luogo l'arbitrio. Col solo Papa si procede deliberativamente,

e nelle

e nelle deliberazioni molte volte stat pro ratione vo luntas. e se potesse darsi anco il caso, che la congre gazione aderisse alle premure di Viena, restarebbe ancora l'adito di ripigliare l'affare col Papa, se egli una volta piegasse, come si potrebbe più rimettere in piedi la causa? ma ne il Papa verrà mai ad una deliberazione contraria al sentimento, al voto, al Giu-dicio della congregazione, che esaminarà la materia d'Aquileia, ne una tale congregazione seguendo gl'esem pi di tutte le altre precedenti, potrà mai innovare cosa alcuna in pregiudicio del Patriarchato per pericolo di quelle perniciosissime conseguenze, che tante volte sono state poste in riflesso, e poi perchè ogni ragione cano nica vi resiste, ed in ordine, ed in merito. Lasciando quelle del merito, quella sola farò palese dell'ordine la quale ha avuto sempre un gran peso sopra tutte le accennate congregazioni. Per disposizione d'ogni legge non si da adito di proseguire in causa, se prima non si levino gli attentati, che nella causa medesima sbbia fatti. Gl'Imperiali, ed austriaci hanno di fatto proprio, e con la forza spogliato il Patriarcha primo della sua

Città

città, e dominio d'Aquileja, e poi dal libero esercizio dalla Patriarchale Ecclesiastica Giurisdizione in tutta quella parte di Diocesi, che è posta nè loro stati. Qual attentato più violento, più scandaloso, e più pregiudiciale alla S. Sede, ed all'immunità Ecclesiastica? per la qual causa giustamente non s'è mai voluto dalla Corte di Roma admettere in questa materia una negoziazione, ed un atto di proposito, e concludere, dicendosi sempre rimmettere gli attentati, e specialmente rivocar l'editto di Ferdinando II. e che poi si saria proveduto a deliberare della materia.

La Casa d'Austria, che ha sempre voluto sostener quell'editto, non ha mai lasciato di fare instanza in ogni congiuntura, e specialmente in ogni principio di Pontificato per la dismembrazione, e divisione del Patriarchato, o per altro partito equivalente senza però averlo mai potuto conseguire, perchè ogni minimo atto positivo, che la S. Sede Apostolica avesse fatto, sarebbe stata una tacita approvazione dello spoglio della città d'Aquileja, ed un editto di così pessimo esempio, e cotanto dannoso, e pregiudiciale alla

alla S. Sede Apostolica, alla disciplina, ed alla im
munità Ecclesiastica.

Non è però, che dai disordini, che pur troppo succedono nella Diocesi Aquilejense austriaca, da cui con violenza vuol resistere, che non sii visitata quella parte di Diocesi, anzi ha bandito il Patriarcha. Questi disordini, che ne ricevono in qualche parte quel le anime non per la lontananza del loro Pastore, ma per la loro (siami lecito il dirla) scandalosa, et piano avviso offensiva ingiusta deliberazione, sono anzi più volte penetrati da Sommi Pontefici, e quantunque di tutto il male non altro ne abbia tutta la colpa, che il fatto, e la violenza della casa d'Austria, ed il Regimento di Graz, nondimeno hanno eglino ap plicato l'animo per trovare qualche ripiego oppor tuno a compensare l'avventure della Chiesa, e dio cesi così conspicua.

Urbano VIII. avea proposto, e la Repubblica aderiva al progetto, che il Patriarcha deputasse per quella parte di Diocesi Aquilejese, che è di là dei mon ti un suffraganeo colla forma solita usarsi dai Vesco

vi

vi di vasta diocesi nella deputazione di simili suf
fraganei, cioè che fosse egli ammovibile a beneplaci-
to del Patriarcha, e con quelle tali facoltà, che allo
piacesse comunicarli, ma gli austriaci che volevano
la dismembrazione del Patriarchato, non consen
tirono.

E quando altre volte è stato repplicato questo istes
so partito del suffraganeo, non hanno mai voluto piega
re ad una minima dipendenza dei Patriarchi: onde è
convenuto alla S. Sede studiar novi mezzi. Nell'anno 1629.
fù deputato il Vescovo di Pedena, il quale è uno de' Vesco
vi Provinciali della metropoli Patriarchale, ma sogget
to alla Casa d'Austria d'amministrare per modo di
provisione la Giurisdizione Patriarchale della parte
austriaca della nostra diocesi, eccettuata però sempre
Aquileja (eccezione osservabile) ma questa deputa
zione non ebbe mai alcun effetto, ma fù dalla S.
Sede sostenuta, e come si può ben vedere per questi
motivi, e riguardi, per cui Papa Clemente IX. non
volle mai aderire ad un simil partito, che come già
inanzi abbiam veduto. Gli fù con grande instanza
propo

proposto da Leopoldo I. nell'anno 1671. dopo di questo un altro progetto fù quello del Visitatore Apostolico sui principj del Patriarcha Marco Gradenigo, che successe ad Agostin Gradenigo l'anno 1629. e venne alla residenza l'anno 1633. Il Vescovo di Lubiana quale maneggiavasi per farsi Visitatore Apostolico nella Diocesi Austriaca d'Aquileja, e dalla Corte di Roma non fù rigettato il sugerimento, e già trattavasi di destinarlo in Visitator Apostolico, o nella persona del Vescovo di Lubiana, o in altro soggetto. Quando accortosi di questo disegno il Patriarcha se ne querelò egli altamente, che in Roma si tentasse d'introdurre nella sua Diocesi un Visitator Apostolico per fare quello, che da vantaggio averebbe egli fatto, se dalla violenza di Cesare non fosse stato impedito. La S. Sede, così scriveva il Patriarcha, è bensì solita dove entra la negligenza, e la trascuragine, e l'impotenza naturale del Diecesano di proveder in questi casi d'un Visitator Apostolico, e di più si dia ~~a veder~~ ancora, che il Papa volendo assolutamente possa a suo

suo beneplacito mandarlo senza alcuna di queste cause, ma si metta poi bene in considerazione, se un Prelato degno, e pronto a far la sua parte, ed il suo debito, si abbia da recare questo torto di metter gli sulla faccia, e nella propria Chiesa un Visitato re, che faccia quelle fonzioni, che sono sue proprie e che averebbe già fatte, se non gli resistesse la violenza, e la forza di chi de facto è contro la libertà ecclesiastica l'impedire, e Dio sa perchè. Si consideri che questi moti non si fermarebbero qui, ma sariano principij di pessime consequenze, ed una separazione, e divisione del Patriarchato. Se si volesse dare un Visitatore oltre i monti con soddisfa zione del Patriarcha purpure, massime quando fosse restituita al Patriarcha la libertà d'andare in Aqui leja, od altrove di quà dai monti, altrimenti sareb be questo un dichiararsi dalla S. Sede il Patriarcha notabilmente escluso da quei luoghi austriaci, che sono per così dire la maggior, e la più bella parte della di lui Diocesi. Sarebbe farlo Patriarcha di midiato, e di niun credito, anzi di meno d'alcuni suoi

Vesco

Vescovi Suffraganei. Così scrisse il Patriarcha Grade
nigo, ed il disegno del Visitator Apostolico fù dalla
Corte di Roma abbandonato. Ed infatti se si trattasse
d'un Visitator Apostolico di quelli, che vanno visitan
do, ordinando, e poi se ne ritornano a Roma, come
tempo fa costumava di mandarli la S. Sede per tutte
le diocesi, e come fù anche nella nostra Aquileja per
l'una, e per l'altra parte, cioè austriaca, e Veneta
Monsig.r de Novis Vescovo di Parenzo nell'anno 1584.
non sarebbe male, ma non è di questa specie il Vi-
sitator, che vorebbero gli Austriaci, imperciocchè lo
vorebbero essi stabile, e perpetuo, che avesse la sua
residenza fissa in Gorizia, e cosicchè fosse Visitator
Apostolico di nome, ma in fatti, e sostanza Vescovo
di tutta quella parte di diocesi Aquilejense austria
ca. L'ha veduto questo indiretto fine dalla corte di
Viena il Regnante sommo Pontefice, ed ha conosciu
to le consequenze del Visitator Apostolico da essa ul
timamente addimandatali, e quantunque fosse il
S. Padre entrato in openione d'accordargielo, ha egli
poi

per rigettato questo partito, persuaso, che una tale deputazione farebbe partorire quegli effetti medesimi, che di sopra abbiam veduto, e considerati intorno l'anno 1671. parlando del nuovo Vescovo di Lubiana; ed in sostanza sarebbe ella la smembrazione, e divisione del Patriarchato dimandata con tanta instanza dagli Austriaci ai Sommi Pontefici suoi Predecessori, che fù da medemi sempre negata per le conseguenze oltre modo perniciose al Patriarchato, alla Religione, alla S. Sede, ed al Gius Patronato della Repubblica accordato, ed in tutti i tempi difeso dall'autorità dè Sommi Pontefici.

Delle Coadjutorie d'Aquileja, e della Protesta degl' Imperadori d'elleggere il Patriarcha.

Dopo il Patriarcha Lodovico di Tech, il quale morì prima dell'anno 1439. fù quegli, che aven=do circa l'anno 1423. mossa una ingiusta guerra ai Veneziani, fù finalmente dalli stessi batuto, e disfatto: a questo succedette Patriarcha legitimo d'Aquileja Lodovico Scarampo Mazarotta Padova=no creato nell'anno 1439. da Eugenio IV. Succe=sore di Mazarotta fù Marco Barbo creato da Pa=olo II. nell'anno 1491. morì in Roma il Patriar=cha Barbo, ed il Pontefice Inocenzio VIII. nomi=no Ermolao Barbaro, che allora èra in Roma Am=basciatore della Repubblica. Per la qual cosa il Barbaro ne diede parte con suo dispazio in Sena=to, ed il Papa stesso con Breve ad Agostin Barba=rigo Doge, ma intesa la morte del Barbaro prima ancora del Senato di ricevere le lettere del suo Am=basciatore, e Breve del Papa, elletto fù Patriarcha

d'Aqui=

d'Aquileja Nicolò Donado, rispose perciò al Barbaro, che le patrie leggi proibivano a quelli, che fossero attuali ambasciatori in Roma del ricevere dal Papa alcuna dignità Ecclesiastica, onde dovesse egli rinunciare al Patriarchato conferitogli, e presentare al Pontefice il Donado eletto dal Senato, e dovesse maneggiarsi per ottenere la di lui conferma. Il Barbaro con tutto il Pubblico comando non volle mai rinunciare al titolo una volta ricevuto di Patriarcha d'Aquileja, ma neppur arrivò mai a conseguire il Posesso, ne il carattere di Patriarcha, e poco tempo dopo egli morì l'anno 1493. morto il Barbaro di nuovo furono date le pubbliche commissioni all'ambasciatore in Roma per la presentazione, e conferma del già dal Senato una volta eletto Nicolò Donado, ed Allessandro VI. allora sommo Pontefice condiscendendo alle richieste della Repubblica, ordinò Patriarcha d'Aquileja lo stesso Donado.

Questa è la prima elezione fatta dalla Repubblica dei Patriarchi. Il Patriarcha Donado morì l'anno 1497. Quatro giorni dopo il Senato par-

tecì-

tecipò la di lui morte al Pontefice, e successivamente presentolle per nuovo Patriarcha il Cardinal Domenico Grimani. Il Papa ch'era lo stesso Allexandro VI. che accettata aveva l'ellezione, e la nomina dell' antecedente Patriarcha Donado, volentieri accettò ancor questa del Cardinal Grimani, e sulla ellezione, e presentazione della Republblica creollo stessamente Patriarcha.

Domenico Grimani l'anno 1517. rinunciò a suo nipote Marino Grimani il Patriarchato, come a quei tempi costumavasi cum regressu, e questa era un forma tale di renoncia, che quegli, a cui la Renoncia del Vescovado, o d'altro Beneficio ecclesiastico, facevasi tosto del Vescovado medesimo, o del Benefizio conseguiva il Posesso, e l'administrazione, ma premovendo egli a colui, che fatta avevali la renuncia, il Vescovado, o Benefizio non perdevasi già, ma ritornava in posesso del Renonciante. Di questa maniera dunque sotto Leone X. fu fatto Patriarcha Marino Grimani, il quale morto chè fù il Patriarcha suo Zio fece del Patriarchato medemo una simile rinoncia cum regressu primo a Marco Grimani suo Fratto nell' 1529, ed essendogli premorto Marco, egli fece una rinuncia nuova

ra cum regressu a Giovanni Grimani nell'anno 1545. In queste tre rinuncie non si sa, che abbia avuta alcuna parte il Senato. morto poi Marin Grimani nell'anno 1546. Giovanni Grimani procurò anch'egli di renonciare stessamente cum regressu il Patriarchato a Daniel Barbaro, ed ottenne anche il suo intento nell'anno 1550. ma colla raccommandazione del Senato.

Nell'anno 1552. Giulio III. con sua constituzione dichiarò il Patriarcha d'Aquileja Reggio Giur Patronato della Repubblica di Venezia, dando facoltà al Senato per tutte le future vacanze dello stesso Patriarchato di nominare due, o più soggetti idonei, ed insieme grati alla Repubblica, uno de' quali dovesse poi essere dal Romano Pontefice Prescielto, ed instituito Patriarcha d'Aquileja. Daniele Barbaro, a cui Giovanni Grimani nell'1550. renunciato avea come s'è detto ~~cum~~ il Patriarchato cum regressu premorì al suo renunciante l'anno 1570. Prima di questo tempo sotto Pio IV. erano state dal Concilio di Trento alla Sess. 24. Cap. 7. proibite le rinuncie, e s'introdussero le Coadjutorie chiamate cum spe future successionis. I coadjutori così elletti non acquistono alcun possesso

del

del Beneficio, a cui fatti sono Coadjutori, ma soltanto son chiamati a parte dell'esercizio, e del peso medesimo del Beneficio, e questo ancora a beneplacito del Principale di cui essi sono Coadjutori, ma accadendo poi la morte del Principale, il di lui beneficio non si rende mica vacante, ma tosto il Coadjutore senza altra nomina, e senz'altre Bolle, o instituzione s'intende, ed è già subentrato nel Beneficio, e nella dignità, di cui avanti era il Coadjutore cum spe future successionis. Tali sono i Coadjutori, o come oggidì si chiamano gli eletti d'Aquileja.

Morto dunque nell'anno 1570. il Barbaro, a cui il Patriarcha Grimani molto prima ancora avea rinonciato cum regressu, e proibitosi dal concilio sì fatte rinuncie, si pensò d'introdurre nel Patriarchato le coadjutorie cum spe future successionis, e quantunque fosse questo il primo esempio in Italia dopo il concilio di Trento non solamente piacque assaissimo questo partito così alla Corte di Roma, come alla Repubblica di Venezia. Conciosiacosacche oltre che con questa coadjutoria si provedeva al bisogno d'una così vasta dioceri, come è quella d'Aquileia, a cui non sempre supplire potrebbe la sola persona del Patriarcha fu fin d'allora e dalla

Corte

Corte di Roma, e dal Senato di Venezia maturamente proveduto, che per i tempi avenire nel caso di qualche vacanza della Chiesa del Patriarchato d'Aquileja, gl'Imperadori, o Arciduchi averebbero suscitata qualche turbolenza per la da essi pretesa ellezione di un Patriarcha austriaco, o Alemanno ad uso delle Chiese di Germania, la dove che colla Coadiutoria il Patriarchato non può mai rendersi vacante, ed altresì la Republica per la forma, che nell'ellezione del Coadiutore d'Aquileja s'osserva, ella è sicura, che il Patriarchato non sarà mai per cadere in Persona di sua minima diffidenza, e di sua minor gratificazione.

Soglionsi poi le Coadiutorie spedire per Breve e non Concistoro, forse perchè questa maniera secreta e piana più facilmente può impedire i torbidi, e movimenti degli austriaci. e perchè non s'interpretasse, che con tali Coadiutorie pregiudicato si fosse al preacennato privilegio di Giulio IV. del Privileggio stesso si fa menzione nelle lettere, che in forma di Breve il Papa scrive al Serenissimo Dominio ogni qualvolta succede il caso con queste somiglian-

ti

ti parole: auctoritate Apostolica tenore præsentium declaramus ob nominationem hujusmodi Personarum et non facta a nobis de prædicto I. B. Julii Papæ IV. Prædecessori nostri concessione de certa Personarum nominatione, dum ecclesiæ Aquilejensi pro tempore vacat mentio, nullum vobis præjudicium in prædicta concessione generatum hactenus fuisse, nec imposterum generari debere.

In tal guisa dunque fù fatto il primo eletto, o sia il primo, vogliam dirlo coadjutore d'Aquileja cum spe futuræ sucessionis, Alvise Giustiniani l'anno 1585. sotto Gregorio XIII. ma questo non arrivò ad esser Patriarcha, poicchè premorì a Giovanni Grimani l'anno 1585. in luogo di cui il Grimani l'anno stesso nominò, ed ebbe da Sisto V. in suo luogo per coadjutore suo, e sucessore Francesco Barbaro. L'anno 1593. morì il Patriarcha Grimani, e Francesco Barbaro divenuto Patriarcha nominò, ed ebbe per suo coadjutore Ermolao Barbaro suo Fratello, e così poi sucessivamente si è sempre osservato di Patriarcha in Patriarcha, ne ~~sopra~~ sopra ciò occorre fermarvisi più d'avantaggio. Ora passeremo alla pretesa degli

austria-

Austriaci dell'elezione d'un Patriarcha d'Aquileja Allemano.

Il primo, cui venisse ciò in pensiere fù Ferdinando Primo nell'anno 1551. addimandandogli il Nuncio Apostolico a nome del Papa la vestituzione d'Aquileja, più per trovare qualche pretesto di non vestituire quella Città, che per altro rispose, che allora la vestituirebbe agli Patriarchi, quando si facesse un Patriarcha suddito alla Casa d'Austria. Replicatasi per nome del Papa l'instanza medema della vestituzione d'Aquileja all'Arciduca Carlo l'anno 1585. anche egli mostrò d'esser pronto ad accondescendere, ma voleva questa condizione, che il Papa accordasse al capitolo d'Aquileja la facoltà d'elleggere il Patriarcha, sicome gli altri Capitoli d'Allemagna hanno l'uso d'elleggersi ciascuno il suo Vescovo.

Di poi hanno sempre gl'imperatori austriaci suscitate maggiori pretensioni, cioè d'un Gius Patronato della Chiesa d'Aquileja, ed aver essi ragione sulla nomina, e sulla elezione de' Patriarchi. Però gli argomenti sono molti, e varj, ma si possano restringer tutti in pochi capi. Dicono dunque gli Austria-

1. Che il Patriarcha d'Aquileja sia Giui Patronato di Cesare, Principato, e membro dell'imperio, a cui dalli imperadori Corrado, enrico, ottone, ed altri è stato consegnato per dote il Friuli, ed istria, e che perciò divento Feudo, ed i Patriarchi vassalli dell'impero, come si lege in più diplomi degl'imperatori.

2. Che la Chiesa d'Aquileja è chiesa di Germania seguitando la natura del Principato, ch'ella possedeva; e che la città stessa d'Aquileja, che è la sede Patriarchale è suddita dell'imperadore.

3. Che gl'imperadori ne' tempi andati essendo succeduti ai Rè Longobardi hanno sempre nominato il Patriarcha, come detti Longobardi, e ciò sino alla transazione 1445.

4. Che la transazione 1445. dalla Repubblica col Patriarcha è nulla, invalida, perchè il Patriarcha d'allora Lodovico Mazavotta non potea disporre di ciò, che era dell'Arciduca, e dell'impero.

5. Che non s'attende all'approvazione, o sia confermazione, che fece il Papa della transazione medema, perchè egli non fù informato delle ragioni di Cesare, ne altro ad esso premeva, che levare dall'Italia la guerra.

6.

6. Che neppure si deve attendere all'asserta approvazione fatta della transazione medema da Federico III. imperadore, primo perchè la detta approvazione è apocrifa, conciosiacosachè nell'anno 1459. in cui si dice, che ella fù fatta in tempo che regnava Federico IV. e non il III. il quale regnò più d'un secolo e mezzo avanti. 2do. nè Federico III. nè alcun altro imperadore poteva approvare questa transazione in pregiudizio dell'imperio, e de successori, per i quali corrono prescrizioni, tanto più che gli austriaci hanno sempre reclamato, nè mai o espressamente, o tacitamente hanno assentito al possesso, che ha la Repubblica di qualunque prerogativa sopra il Patriarchato.

7. Che la Repubblica ha lesi in molte parti li patti della transazione 1445. non avendo mantenute le sue prerogative al Patriarchato facendole di continuo de pregiudicj, e permettendo, che da altri sudditi della stessa Repubblica le vengono fatti.

8. Che riguardo alla Repubblica non può avere ragioni di detto quello, che essa nell'accennata transazione restituì al Patriarcha, perchè già tutto era di lui,

e re-

e nemeno la poca summa di denaro, che la Repub=
blica contribuisce annualmente al Patriarcha d'Aqui=
leja, primo perchè incomparabilmente più di questa
summa rende alla Repubblica quello, che ha tolto
ai Patriarchi, e poi perchè quest'istessa summa vie=
ne compensata con li dacj, che la Repubblica oggidì
esige dagl'istessi luoghi Patriarchali.

Queste sono in compendio tutte le ragioni, nelle
quali gl'imperadori austriaci hanno sempre fonda=
te le loro pretensioni per la nomina del Patriar=
chato, e con cui hanno creduto di combattere le pre=
rogative, che la Repubblica ha sopra il Patriarchato
medemo, e qualunque volta la Corte di Viena, ed
il Regimento di Graz, e la Comunità di Gorizia han=
no o dibatuta tra loro questa materia, o prodotto in
Roma le loro instanze per la dismembrazione del
Patriarchato hanno sempre poco più, poco meno det=
te, e ridette le cose medeme. Vediamo ora le ri=
sposte.

I. La prima risposta è generale, e chiude per così
dire la porta alle medeme suddette ragioni Impe=

riali

viali, ed a quant'altre, che studiassero d'introdurre di nuovo, e questa s'è; che ora siamo a negozio finito, e che più non è da maneggiarsi. La transazione è fatta di consenso del Papa, e delli Imperadore, e del Patriarcha, dallo stesso Pontefice, a cui s'aspetta disporre dei Patrimonj ecclesiastici, dall'Imperatore, e dalli Arciduca d'Austria è stata confermata. Li confini delle Provincie sopra de quali cade la transazione sono stati concordemente una, due, e tre volte stabiliti tra la Repubblica, e l'Imperadore, e l'Arciduca, cioè nella suddetta Transazione dei congressi di Wormazia, Bologna, e di Trento. I Patriarchi per due secoli dopo la transazione, cioè sino l'anno 1628. successivamente sono sempre stati riconosciuti dagl'Imperadori, ed agli Arciduchi, i quali hanno sempre loro lasciato libero l'esercizio dell'ecclesiastica Giurisdizione in tutta quant'è vasta la Diocesi d'Aquileia di qua, e di là dei Monti: anzi se tal volta questa Giurisdizione veniva

dagl'

dagl' ~~imperatori~~ imperiali impedita, e dagli Arci ducali ministri ritardata, l'imperatore ad ogni richiamo dei Patriarchi vi provedeva opportunamente. Coi Patriarchi finalmente, e l'imperadore Carlo V. e l'Arciduca, e Rè de Romani Ferdinando hanno fatte le convenzioni in ordine alla transazione medema nei congressi di Wormazia, e di Bologna, e per sino sono stati con esso lui in Giudizio nel congresso di Trento.

Senza poi recedere da questa prima risposta generale, la quale è decisiva si risponde altresì particolarmente ad una per una delle ragioni dagl'imperatori addotte, non perchè vi sia bisogno, ma suol dirsi ex abundanti.

I. Quello, che gl'imperadori Corrado, Enrico, ed altri consegnorono alla Chiesa d'Aquileja non fù dotazione, ma donazione, essendochè la Chiesa era già constituita, ed aveva la sua dote avanti che fossero detti imperadori, onde da essi non ricevette, che aumento de' Beni, ed onori, per cui

non

non perde ella la sua libertà; ne sogiacchè ad esser patronizzata, che è una specie di servitù; e comunemente osservano i Dottori, che per quanto che si dona ad una Chiesa, ancorche si donasse cosa grande, non s'acquista però Giu Patronato della medema, e bisogna, che questa sia dotazione, e non donazione a voler acquistar detto Gius, e che parimenti sia fatta prima che sia costrutta, e stabilita la Chiesa, o dopo, se nel caso che la Chiesa fosse spogliata, o avesse perduta la sua prima dote. A questo proposito quanto, e quanto grandi doni non sono stati fatti dagl'imperadori al Papa, ed alla Chiesa Romana, e pure ne per questo il Papa, ne la Chiesa Romana sono Gius Patronato degl'imperadori, e se si volessero molti altri esempii si potrebbero rapportare.

Alla 2da. La Chiesa d'Aquileja non è altrimenti, come si vorrebbe far credere Chiesa di Germania, ma d'Italia. Ella è sempre stata riconosciuta da Pontefici, e numerata nella Curia Romana (vedi l'

Ugellio

Ugellio nell'Italia sacra nel lib. 5. de Patriarchi Aquilejesi, ne a questo punto s'oppone, che per onorificenza ella sia stata anticamente dagl'imperadori titolata membro, e Principato dell'impero. Aquileja poi di ragione, e di giustizia è suddita de' Patriarchi, e gli austriaci, che con forza l'hanno occupata, ed a forza la ritengono non hanno in essa altro diritto che quello, che la Repubblica si aveva riservato nella transazione 1445. cioè dei sali, e de' Feudi, così in ordine alle capitulazioni di Bologna fù nel congresso di Trento giudicato in causa tra il Rè de' Romani, e l'arciduca Ferdinando, ed il Patriarcha.

Alla 3.a Li Patriarchi d'Aquileja per il più sono stati elletti dai Papi, qualchevolta dai concilj, ed alcune volte dal capitolo di quella chiesa, e se alcuna volta pare, che anche i Rè Longobardi, e gl'imperadori li abbiano nominati, ciò piutosto si deve riferire all'infelice condizione di quei tempi, che alla natura della Chiesa d'Aquileja, la quale prima della Transazione 1445. non fù mai patronata.

Alla

Alla 4.ta la Transazione non è stata accordata dal Patriarcha solo, ma dall'Arciduca, dall'Imperadore, e dal Pontefice, cui solo non ad altri s'aspetta di dare il vero titolo nei Beni fatti Patrimoniali della Chiesa.

Alla 5.ta non si può dire, che il Papa non fosse informatissimo dello stato, e natura della Chiesa, e Patriarchato, nelle cui aventure nel corso di sì lunghi dopo la sconfitta di Lodovico di Tech sino all'anno della Transazione si erano fatte note, e palesi a tutta l'europa.

Alla 6.ta la Critica che si vuol fare sull'aggiunto di 3.° a 4.to al nome di Federico, il quale approvò la Transazione, quand'anche fosse ben fondato, pure non basterebbe sola per rendere sospetto di falsità il Diploma: ma se si consultono il Baronio, Reretardo, ed altri Cronologisti, si vedrà chiaro, che nell'anno 1496. regnava Federico III. e non il IV. mentre non è mai stato Federico IV. Imperadore. Vero è dunque che fù approvata la Transazione da Federico III. e dopo di lui da Carlo V. e da Ferdinando Rè de' Romani

ni, ed Arciduca nelle capitolazioni di Vormazia, e di Bologna. Ora gli accordati di pace stabiliti tra Prencipi, e massime quando nelli congressi appostatamente addunati si stabiliscono, passano nella perpetuità ancor nelli successori, altrimenti mai al Mondo sarebbesi constituito sinora, o si potrebbe in avvenire constituire un vero Dominio, ciò è che repugna a tutto il Giur delle Genti: onde che giova dire in fine, che gl'austriaci non si sono mai acquietati per la detta transazione, e che hanno sempre reclamato in contrario, tanto più, che ciò è falso. e che[2] non erano forse austriaci, e Carlo V. e Ferdinando, i quali come s'è detto più d'una volta colle loro capitolazioni di Vormazia, e di Bologna, e col congresso di Trento approvavono la transazione.[2] non erano austriaci gl'Arciduchi, e gl'imperatori, che sono stati dopo sino a Ferdinando II. i quali tutti hanno sempre riconosciuto il Patriarcha pro tempore senza alcun richiamo, ne ostacolo. Finalmente si sà, ed è cosa notoria a tutti, che le

Carmente

lamentazioni austriache sono state solamente dopo l'anno 1620. sotto Ferdinando II. poco meno che due secoli dopo la transazione, tempo che basterebbe ad indurre non solo tacito, ma anche espresso consenso di chi potesse pretendere ragione d'opporsi;

Alla 7.ma l'impegno pubblico nella conservazione, diffesa delle prerogative, e diritti del Patriarcha spicano abbastanza nelle Ducali, che nell'Archivio Patriarchale si custodiscono.

Alla 8.va ed ultima il nome di dote ecclesiastica canonicamente conviene a tutto ciò s'assegna per mantenimento d'una Chiesa, o prima che ella sia costrutta, e stabilita, o dopo ancora, ma nel solo caso, che fosse stata spogliata, ed avesse perduta la sua prima dote. Prima della guerra mossa da Lodovico di Tech a Veneziani la Chiesa d'Aquileja aveva la sua dote, ma essendo i Veneziani in guerra difensiva, giustamente spogliavono il Patriarcha di tutto il di lui Patrimonio, la Chiesa o sia Patriarchato per consequenza restò senza la sua dote,

onde

onde tuttociò, che la Repubblica nella transazione 1445. non per necessità, ma volontariamente rilasciò, e la contribuzione, che ella s'obligò a pagarli, e la difesa, che di lui intraprese a suoi danni, e spese in quei tempi massime, in cui la forza de Turco accrescendosi sempre più andava minacciando stragi, e ruine, le quali già soprastavano alle Provincie, ed al Patriarchato vicine, tutto ciò dissi giustamente ha il nome, e proprietà di dote del Patriarchato qualificata per tale anche dal Pontefice Giulio III. nella constituzione, in cui dichiarò il Patriarchato Giuspatronato della Repubblica di Venezia.

Della smembrazione della Diocesi d'Aquileja, della ellezione d'un nuovo Vescovo in Gorizia, e degli altri pregiudicj, che hanno tentato gli austriaci al Patriarchato d'Aquileja

Sotto il Patriarchato di Giovanni Grimani

verso

verso l'anno 1580. Carlo tentò di far errigere un Vescovato in Cilla luogo grosso della Carniola, e che porta il nome di Città, il motivo di ciò fù perchè risiedendo in Diocesi il Patriarcha, e non essendo ancora instituiti gl' arcidiaconi, i quali invigilassero sui Popoli, e sul clero, e per mezzo de' quali il Patriarcha potesse provedere alla salute dell' anime, e somministrare ai bisogni spirituali della Diocesi gl' agiuti opportuni alli moltiplici abusi con discapito della Religione, e rovina dell' anime andavasi introducendo in quella Provincia, la quale era confinante cogl' eretici, s' oppose il Patriarcha commettendo al Monsig.r di Cattero, che era di lui suffraganeo, e Vicario Generale di visitare tutte le Regioni della Diocesi di quà, e di là dei monti, cessò subito ogni instanza dell' Arciduca per l' errezione del nuovo Vescovo in Cilla, e dopo Monsig.r di Cattero facendo le sue parti, Francesco Barbaro prima come elletto, e coadiutore, e poi come Patriarcha d' Aquileja visitando, e promovendo in tutte le Provincie austriache della Diocesi d' Aquileja non si parlò più di tal cosa. Nell' anno 1617. per ocasione della guerra di Gra=

di Gradisca, come già è stato detto qui avanti Fer-
dinando II. fece instanza per la divisione della dio-
cesi prima al Papa Gregorio XV. e poi con più di
proposito, e con maggior impegno al Papa Urba-
no VIII. mandando a posta a Roma il Prevosto Pel-
lar. Il motivo di quest' instanza non fù già, che la
diocesi fosse bastantemente proveduta dal Patriarcha
anche nelli Paesi austriaci, ma perchè dopo quella
guerra i suoi ministri allegando benchè senza ragio-
ne, ne motivo neppur di sospetto per diffidente
il Patriarcha. Non essendo dal Papa state admesse
le instanze degl' imperadori, uscì dalla camera di
Graz quel strepitoso editto, di cui si è parlato di
sopra.

I. Ferdinando insisteva per una di queste tre cose,
che si dividesse la diocesi in due Patriarchali Chiese,
ed in due Patriarchi, assegnando ad uno d'essi la por-
zione esistente nel Dominio Veneto, ed all'altro la
parte, che resta nello stato Arciducale, ovvero che
questa parte dè Veneti si sottometesse al Patriarcha
di Venezia.

2. Che si ponesse in libertà l'ellezione del Patri-
archa

archa al Capitolo d'Aquilejo con dividere quei canoni
ci in Veneti, ed austriaci egualmente, i quali alter-
nativamente elleggessero il Patriarcha.

3. Che si estinguesse la dignità Patriarchale d'
Aquileja, e la diocesi si dividesse in due Arcivescovati,
l'uno de' quali fosse in Gorizia, e l'altro doue paresse
alla Repubblica.

Non essendo riuscito il maneggio sotto il Pontifi-
cato d'Urbano VIII. ripigliavono gli austriaci le loro
instanze sotto Innocenzo X. e sotto Alessandro VII. ed
i progetti erano questi tre in apparenza un poco di-
versi da quelli di Ferdinando, ma in sostanza egual-
mente pregiudiciali al Patriarchato, ed ai Patriarchi.
Il primo era che fosse deputato un Vescovo Suffraganeo
da nominarsi dall'Imperadore, ma independente dal
Patriarcha; che si mandasse un Visitatore; che si
errigesse in Graz un Vescovado con assegnarli questa
parte di diocesi d'Aquileja, che è nel dominio au-
striaco.

L'anno ~~164~~ 1671. l'Imperador Leopoldo con
proprie sue lettere supplicò Papa Clemente IX. di
delegare la Giurisdizione Episcopale de suoi stati, che
sono nella diocesi d'Aquileja al Vescovado di Lu-
biana

biana per modo di provisione, e sin tanto, che fosse da sua Santità decisa la causa principale. Nell'anno 1703. di nuovo si svegliò l'idea d'errigere un Vescovado in Gorizia, e più volte dopo s'è andato toccando questo punto, e proponendo questo progetto, ed oggi è la massima, che pare abbia fissato la corte di Viena.

L'anno 1725. essendosi fissato Carlo VI. d'innalzare in Arcivescovato il Vescovato di Viena, e perchè l'idea non potea condursi a fine senza lo smembramento delle vicine Diocesi tanto per accrescersi la Diocesi di Viena, e renderla degna d'una tal dignità, quanto per formarle un competente numero di Vescovi suffraganei, come alla natura degli Arcivescovadi richiedesi. Perciò il Vescovo di Viena formò un piano per arrivare a questo intento senza pregiudicare li Vescovi di Germania, con cui in sostanza voleva, che si levasse al Patriarcha d'Aquileja tutta la parte della Diocesi Austriaca per errigersi il Vescovato di Gorizia, il quale poi doveva esser suffraganeo di Viena, ed il restante per darlo in cambio a quei Vescovi, le diocesi de' quali si dissegnavano di smembrare per erige-

rigere in Arcivescovato la Chiesa di Viena. Per l'istesso fine altresì questo Consigliere progettava, che i Vescovi di Trento, di Pedena, e Trieste, quali sono sudditi dell'Impero si dovessero levare dalla dipendenza metropolitana d'Aquileja, in cui sono sempre stati, e farli suffraganei di Viena.

Queste in più tempi sono state tutte le proposizioni degli Austriaci, resta ora a vedere con quali ragioni hanno pensato di sostenerle.

1. Che in altri tempi, cioè sotto Pio II. sull'instanze dell'Imperador Federico fu anche Lubiana smembrata dalla Diocesi d'Aquileja, ed eretta in Vescovado.

2. Che li Veneti sono diffidenti dell'Imperadore, e che siccome la Repubblica non ametterebbe ne' suoi stati un Vescovo estero, anzi siccome essa puote fare, che dopo la morte di Patriarcha Lodovico di Tech non restassero amessi li due Patriarchi, che furono Alessandro Duca di . . . . . . eletto dal Concilio di Basilea, e Giovanni Vitellio eletto da Eugenio IV. poichè gli aveva per suoi diffidenti, così parimente l'Imperadore non volle, che ne' suoi stati

siano

siano amessi li Veneti.

3°. Chè non è conveniente, che li sudditi austriaci siano giudicati dagli esteri, e fuori del suo stato.

4.to Che per esser sempre il Patriarcha Veneto sono gli austriaci sempre esclusi dai capitoli, e dai canonicati d'Aquileja, e Cividale non ostante, che le vendite di quei canonicati siano in gran parte nello stato Arciducale.

5.to Che con l'errezione d'un Vescovato in Gorizia il Patriarcha Veneto non perde punto di più di quello ha sinora perduto, essendo egli senza di questo escluso da tutto l'impero, e dominio austriaco.

6°. Che la diocesi d'Aquileja è così vasta, che s'estende in più Provincie, e comprende Città, Terre e luoghi considerabili, ed una popolazione di più d'un millione d'anime, essendo sprovveduta di Pastore, che la visiti, e che le somministri gli agiuti spirituali ha già deviato dalla disciplina ecclesiastica. Il Clero vive scandalosamente, ed il Popolo non bene instrutto, e perciò resta aggravata la conscienza di Cesare, e quella ancora del Papa a ben pensarvi è di provedere, che la Religione non resti più col detrimento

dell'a-

dell' anime.

Queste sono tutte le ragioni, e pretese degli Austriaci, e non altro. Vediamo le risposte.

I. Alla prima si risponde, che appunto perchè fù fatta quella smembrazione non si deve far altra, poicchè altrimenti procedendo colla forza di questo esempio non si finirebbe senon coll' annichilazione della Dignità, e d' una Chiesa Patriarchale, la quale sempre è stata in una grandissima considerazione de' Romani Pontefici. Di più nell' errezione del Vescovado di Lubiana non si trattava della smembrazione della Diocesi d' Aquileja, che una picola di lei porzione, e questa ne di lei confini. Con l' ideata, e proposta errezione d' un Vescovado a Gorizia non levarebbe al Patriarchato nulla meno, che quasi la metà della sua Diocesi, e si ridurebbe questo a comprendere l' istessa Aquileja. Aggiungasi: nell' errezione del Vescovado di Lubiana non vi furono ne li motivi ingiusti, ne li riguardi pericolosi, che sono di presente: L' Imperador Federico non con la forza, e violenza, ma con maniere giuste, e d' accordo, e di concerto col Patriar-
cha

cha principiò, ed indusse a fine l'opera di quel Vesco
vado, e ciò fece non perchè avesse animo di distrug
gere, e di nuocere al Patriarchato, che perciò si u-
sarono tutte le cautelle, e s'adoprarono tutte le
clausole, ma soltanto per l'affetto, che egli aveva
a quella Città, e per il solo desiderio, che aveva di
ingrandirla con quella nuova Dignità.

Ma ora tutto il contrario colla violenza dell'im-
munità Ecclesiastica, e col mezzo termine di quella ingiu
riosissima protesta, e scandalosa fatta dal ministro di Fer
dinando al Papa Urbano VIII. e di quel seguente Editto
della camera di Graz si vorebbe strascinare per forza
il Patriarcha, ed il Papa a condescender al loro desiderio;
desiderio, che non è specioso come si vanta del bene
delle anime, e della Religione, ma di destrugger, ed
estinguere la dignità Patriarchale. Rimuovano gli Au
striaci i suoi attentati, e le sue violenze, e restituiscono A
quileja al Patriarcha, reintegrino il Patriarchato nella
di lui Giuridizione, e ne suoi diritti, ed allora venga
no che si troverà d'accordo un conveniente compenso
per soddisfare al loro zelo.

2. Alla seconda l'esempio di Alessandro Duca
di...

di . . . . . . e di Giovanni Vitelli non fanno a propo
sito, perchè Alesandro era stato fatto Patriarcha da
Felice V. antipapa, e forsi ancora dai Padri di Basilea,
ma dopo erano venuti scismatici. Quanto poi a Giovan
ni Vitelli egli non fù mai ne dal Papa, ne di alcun Con
cilio creato Patriarcha d'Aquileja. ma e qual disgra
zia possano mai allegare gli Austriaci, ove non si trat
ta d'alcuna temporalità, ma della sola spiritua
lità nel libero esercizio dell'ecclesiastica Giurisdizio
ne? e qual esempio di diffidenza possono mai mostra
re in tanti Patriarchi Veneti, che sino all'anno 1622
governavono liberamente tutta la loro Diocesi Austria
ca. Ne val a dire: la Repubblica non avrebbe am-
messo nè suoi stati un Vescovo estero d'una Corte
straniera, dunque neppure la Casa d'Austria permet
ter deve nè suoi stati, poichè qui non è similitudi
ne alcuna, essendochè Aquileja non è ella giustamen
te in Dominio della Casa d'Austria, ma dei Patriarchi:
ma se anco fosse ben fondata questa diffidenza della
Regina per i suoi stati fuori d'Aquileja, si potrebbe pu
re procedere senza alcuna smembrazione del Patriarcha
to in quello, che tiene il Vescovo di Trieste suddito del
la

la Regina per la Città di Cinquente, ed altri luoghi di sua diocesi, che sono nello stato Veneto, che è simile appunto a quello, che sua santità oggidì felicemente Regnante nell'accordo col Rè di Sardegna ha prescritto per quei non sudditi di quella corona, che hanno parte delle loro diocesi nei di lei stati.

3°. Al terzo i sudditi austriaci sono giudicati dai loro respettivi Arcidiaconi constituiti fino dal Patriarcha Barbaro in ogni Provincia austriaca, nelle quali si estende la diocesi Aquilejense. Anche all'Arciduca Carlo nell'anno 1574. venne presto pensiere di sollevare i suoi sudditi, che non fossero obligati a farsi giudicare fuori de suoi stati, ma non per questo cadè in animo di tentare alcuna smembrazione del Patriarchato, ma fece instanza al Patriarcha Grimani, che a tal effetto si compiacesse di creare un Arcidiacono in Gorizia, ed il Patriarcha nell'anno stesso condiscendendo alla richiesta dell'Arciduca constituì il suo Arcidiacono.

4to. Alla 4ta. quando gli austriaci riconoscevano

il Pa-

il Patriarcha erano ancor essi ammessi nei Capitoli d'Aquileja, se di presente sono esclusi, non è già perchè il Patriarcha sia Veneto, ma perchè non lo vogliano più riconoscere per suo ordinario: per altro la massima delle rendite dei Capitoli così d'Aquileja, come di Cividale sono nel Dominio Veneto.

5.to Alla 5.ta siccome se uno avesse con la forza e con la violenza occupata la possessione d'un altro, non potrebbe stando in Giudicio dimandare al Giudice d'esser confermato in posesso dell'usurpato, che il suo Avversario perdendo la causa nulla di più perderebbe di quello, che prima avesse perduto, essendogli stata occupata la possessione; così nel caso nostro: se la S. Sede ammettesse le dimande degli austriaci, oltrecchè essa priverebbe il Patriarcha del Jus, che egli ha di ripettere quello, che con violenza gl'è stato levato, verebbe altresì ad autenticare e l'insolenza praticatali dal Prevosto Peslar ministro di Ferdinando con quell'incivile protesta, di cui s'è sopra parlato, e l'usurpo, e lo spoglio fatto dagli austriaci

ci al Patriarcha prima della sua Città d'Aquilejo, e poi dell'episcopale Giurisdizione per la metà della sua Diocesi.

6. Alla 6.a levi la Regina le violenze, lasci al Patriarcha libero l'esercizio della sua spirituale Giurisdizione, non lo bandisca da suoi stati, non impedisca, che visiti, e che correga; tosto sarà disgagravata la conscienza di S. M. e sodisfatto il di lei fallo con la desiderata promozione del culto di Dio, e del bene dell'anime.

Per altro non è poi nella Diocesi quel male, che tanto s'esagera non per fine di zelo, ma per solo oggetto di cogliere in questa causa indebiti vantaggi. Si darà in fine un breve, ma sincero dettaglio del governo spirituale d'oggidì in quella parte di Diocesi, e si vedrà, che la Religione, e disciplina è meglio ivi proveduta dal Patriarcha benche lontano, che non v'è in molte, e molte Diocesi, ove risiedono Vescovi. e se più si desidera si torni al Patriarcha la dovuta libertà d'operare, che qual Buon Pastore pronto a non risparmiare ne viaggi, ne fati-

ne fatiche, ne sudori. ed a lasciarvi occorrendo anche la vita. Sicchè e del male che fosse, e del bene, che non si promove, l'unica causa sono gl'imperiali stessi, che qui la vogliono fare da Zelanti. e se con tutto questo vi fusse pure qualche bisogno di passare alle circonstanze presenti a qualche partito, se ne trovevanno molti, e più onesti, e più spedienti di quello, che viene progettato dagli austriaci, che ad altro non badano, che allo spoglio, e soppressione della Dignità Patriarchale.

1750. 6. Giugno in Pregadi
al Sommo Pontefice.
B. B. Padre.

Con quella stessa fiducia, colla quale i Maggiori nostri si rivolsero nelle ocasioni, ed occorenze loro, ed in particolare d'Aquileja ai B.B. Predecessori della Beatitudine vostra, e ne furono anche benignamente sempre ascoltati; con quella medesima si le presenta anche in adesso la Repubblica nostra piena di confidenza, che il Paterno, ed amorosissimo cuore di vostra Santità sia per darle contrasegni non dubj della sua predilezione e della sua Giustizia nel per noi massimo, ed importantissimo affare del Patriarchato d'Aquileja ~~concessoci~~ senza rammemorarlle la Bolla del Gius Patronato d'Aquileja concessoci dalla s. memoria di Giulio III. e successive di tanti altri sommi Pontefici, basta l'accenarle, che le loro in-

deterre

indefesse, e costanti sollecitudini, e la prontezza loro in farsi ad ogni ocasione nostro scudo, e difesa, sostennero fin a questi tempi i nostri incontrastabili diritti, e preservavano in posesso non men la Repubblica del suo Gius Patronato, che il Patriarcha d'Aquileja della sua sposa. Un tal uniforme, e non mai interrotto modo d'operare riuscì di tanto peso, ed autorità anche agli ultimi Precessori della Beatitudine vostra, che reputavono essi pure di non doversi sottrarre dalla via sempre battata per non esporre a pericolo un negozio sì delicato, e sì pieno di consequenze. Non ostante però tutto questo avendoci fatto sapere la Beatitudine vostra d'unicamente desiderare di dare col mezzo d'un Vicario Apostolico un migliore provedimento a quelle anime, delle quali fu notificato alla santità vostra il bisogno, benche il Senato, ed il Cardinale Patriarcha sulla traccia de' tempi andati avessero potuto insistere, nel che non si declinava punto dalla constanza santificata per così dire, ed autorizata dallo spazio di lungo tempo dal consenso di tanti sommi Pontefici, ciò non ostante abbiamo creduto di

non

non recare impedimento ad un oggetto, che si vede va essere tanto a cuore di V. santità.

In contrasegno dunque della nostra naturale moderazione, non meno che della Pubblica filiale osservanza, siamo condescesi per la prima volta al divisamento d'un Vicario Apostolico nella Diocesi d'Aquileja a parte austriaca: ma vi siamo concorsi unicamente sulla fede dell'oggetto additatoci, e colle modificazioni esposte a V. santità, la quali niente togliendo al suo pensiero d'un miglior bene di quell'anime tendevano unicamente alla preservazione degli altri nostri importantissimi diritti, ed in sollevar in seguito d'ulteriori molestie il Cardinale Patriarcha. Ora giunto essendoci a notizia per l'offizio fattoci da questo Monsig.r Nuncio, che la Santità vostra sia per desiderare sopra ciò il voto d'alcuni S.S. Cardinali, Noi pieni di confidenza si rivogliamo a lei, sperando che non solamente saremo per avere una intiera comunicazione dei divisamenti suoi, ma tempo ancora conveniente per presentarle l'ulteriori nostre considerazioni. Ma quello che importa più ci lusinghiamo d'essere dalla Santità V. esauditi nelle

giustis-

giustissime petizioni fatteli, e che ne prima del Voto ricercato a S. S. Cardinali, ne dopo sarà giammai la Santità V. per fare cosa, che offenda i più esenziali riguardi del Patriarcha, e della Repubblica. Non sapiamo darci a vedere, che la Santità V. possa farsi cagione (il che sarebbe certamente contro il suo animo) di alcun minimo disgusto alla nostra Repubblica tanto benemerita della S. Sede, e della Religione Catolica, e piena tanto d'una particolare venerazione, ed affetto per la sagra Persona di V. Beatitudine, quanto che sia voluto, che sotto il glorioso suo Pontificato avessero termine le differenze che vertivano da immemorabil tempo. Il corrente anno Santo, che è di somma consolazione, e letizia a tutti li fedeli, non vorrà ella che divenga a Noi tutti figli, e che non cediamo a chi si sia in osservanza verso la Santità V., un anno d'amarezza, e di dolore per vederci ridotti alla dura insuperabile necessità di non poter dissimulare il senso nostro, e di dar prove costanti della pubblica afflizione per i pregiudicij, che ne fossero inferiti a suoi giustissimi diritti, ed a suoi antichissimi posessi. Molto

meno

meno: poi vediamo, che ad onta d'alcuni segni, che d'altre parti ci vengono, e che penetrano sommamente, ed amareggiano gli animi Nostri, che la santità vostra Padre Comune, ed interessato per la venerabile sua figura nella tranquilità di tutti, e nella concordia universale, e Prencipe dotato di tanta, e così esimia prudenza, possa vedere con occhio tranquillo le conseguenze del negozio: ma anzi confidati nella Benevolenza sua teniamo certo, ch'essa riconoscendo la Giustizia della nostra causa, vorrà proteggerla, ed assicurati del suo affetto con allontanare da noi ogni rincrescevole pena con fare in modo, che le cose non vadono a quel segno, ove giunte che fossero, siamo certi, che la santità V. stessa ne risentirebbe una vera pena, e cordoglio. Credendo pertanto non lontano forse ad uscire il Voto de S.S. Cardinali, ci è paruto proprio Beatissimo Padre di scriverle queste cose per un nuovo, e ci per vie più dimostrativo termine della Repubblica nostra, e del vivo nostro rincrescimento di potir esser giammai indotti a cose lontane da' nostri

nostri

nostri. Confidiamo B. B. Padre in vostra santità, ne sappiamo deporre la fiducia, che tutto sia finalmente per ridondare in accrescimento, e di maggior testimonio del suo paterno amore verso di noi, e nel mentre, che questa lusinga anche preventivamente in qualche parte mitiga il dolore degli animi nostri, e ci consola, La preghiamo a volere esserci Padre veramente amorevole, e darcene in questa ocasione dè non dubj contrasegni, disposti noi ad essere, quali ci faciamo gloria d'essere sempre stati non meno affettuosi figli, che veri estimatori dell'illustre virtù della santità V. come pure a volerci donare l'Apostolica sua Benedizione.

Benedictus Papa XIV.
Dilectis Filiis Nobilibus Viris salutem, et Apostolicam Benedictionem.

In questo luogo, in cui si troviamo per prender un poco d'aria, volendo per esser da Dio piacendo l'antivigilia di S. Pietro in Roma, riceviamo la lettera speditaci dal Nostro Apostolico Nuncio, e non avendo qui pronto, quanto sarebbe necessario per risponder con le dovute formalità, prendiamo il partito di scrivere a dirittura, acciò sia più sollecita la risposta, prevalendoci dell'uso, con cui ci siamo regolati, e ci regoliamo scrivendo ai Rè, ed agl'illustri Potentati, che hanno mostrato maggior aggradimento di leggere le nostre lettere confidenziali scritte loro a drittura, che di legger l'altre, che per nostra comissione si scrivono dalli ministri, che n'hanno l'incombenza. Fatta questa premessa, e passando a rispondere alla

alla lettera, della quale ci hanno favorito, non pos siamo, ne potiamo astenersi dal render loro distintis sime grazie delle benigne espressioni, che habiamo lette in essa non meno verso la nostra Persona, che verso questa S. Sede Apostolica, alla quale sen za verun merito presidiamo, ed altresì per avere rattificata la benigna accettazione altre volte an co indicataci dal Vicario Apostolico in genere nella parte della Diocesi d'Aquileja, che è sotto il Domi nio austriaco. Cotesta inclita Repubblica può con tutta ragione vantarsi del suo fedele attacco alla S. Catolica Religione, ed ai Successori di S. Pietro, e crediamo altresì, che possono i Sommi Pontefici gloriarsi d'aver mai sempre fatto quanto hanno potuto per i vantaggi d'una Repubblica, che è l' onore d'italia, e l'antemurale contro la Potenza ottomana, d'averla anche teneramente amata, e sebbene con tutta buona fede ci riconosciamo di gran lunga inferiori al merito de' medesimi, possia mo però con ogni verità asserire d'averla ancor noi sempre d'~~averla~~ teneramente amata, d'averne sem

pre

pre avuta ogni maggior stima, ed esser disposti a così
continuare sino che piacerà al Sig.re di mantenerci in
vita, avendo sempre avanti gli occhi l'accommodamen
to seguito nel tem po della massima de' confini fra lo
stato Pontificio, e lo stato Veneto. Entrando poi nel gra
vissimo affare d'Aquileja, diremo, che l'affare non
è incominciato nel nostro Pontificato, essendosene a lun
go discorso sì nel Pontificato d'Urbano VIII. e di
tre Clementi X. XI. XII. diremo che restò senza al
tra conclusione, che di lasciarle incontroverse, e che
di qui è derivato, che tutto il peso, tutta l'unione del
le controversie è caduta sopra le nostre spalle, del
qual penoso, e quasi intolerabil peso si saressimo ben
volentieri liberati, se alzando gli occhi al Cielo non
avessimo veduto nell'altro mondo piombare l'ira di
Dio sopra di noi come Rei d'aver trascurato l'
ocasione di giovare all'anime, per le quali siamo
obligati a spargere il sangue, e che sapiamo essere
in un attuale grave bisogno, anzi in una positiva
necessità di soccorso. Ne per carità si creda, che
queste siano esagerazioni, non essendo noi entrati
in Ballo, che dopo esserci bene informati del peri:
colo

colo dell'anime degli abitanti nella parte della dio
cesi d'Aquileja sotto il Dominio Austriaco, attesoche
ci avesse dovuto bastare per gl'effetti, di cui si tratta
va il sapere, che senza veruna colpa de' Patriarchi e
sendosi frapposti impedimenti insuperabili, le pecore
non hanno per tanti, e tant'anni veduta la faccia,
ne mai intesa la voce del loro Pastore, ne pro-
vato il peso della sua verga Pastorale, Pecore, che
certamente n'hanno più bisogno dell'altre.

Nè tempi del nostro Predecessore Clemente
VIII. essendo giunte alle di lui orecchie le notizie
degli scandali, che erano in quel paese, avegnache
non meno allora visitati, per molto più d'un secolo dal
Patriarcha, e non essendo pur anco giunti i disapori
a quel segno, in cui ora si ritrovano, gli riuscì d'
ottenere col consenso del Prencipe Territoriale, che
il Patriarcha Francesco Barbaro facesse la visita
con autorità però non ordinaria ma delegata. Fù
fatta la visita, e furono ritrovati i Parochi amoglia
ti colle loro concubine tinti malamente de' dogmi
di Lutero, e che amministravano al popolo il sacra=
mento

mento dell'eucharistia nell'una, e nell'altra specie, e che l'audacia del Clero s'era tanto avanzata, che aveva osato di fare un sinodo contrario a quello tanto rinomato, e celebrato in Udine dal predetto insigne Patriarcha, cose tutte che sono registrate nella visita trasmessa al d.º Clemente VIII. che da noi non senza ribrezzo è stata letta. Questa è la lana di quelle pecore, che in quella visita senza dubio sarà stata curata, ma che non essendo stata curata in avvenire per non avere potuto il Pastore accostarsi per vederla, ed esaminarla, rinascendo, se non è rinata con tutte l'antiche imperfezioni, è molto verisimile, che sia rinata in modo, che se non è pessima, almeno non sia buona. Unicamente per riparare inseguito del nostro Apostolico ministero ad una così vasta strage delle coscienze, e per recar giovamento a tant'anime abbandonate siamo entrati nel mare borrascoso; in esso per alcuni anni abbiamo navigato, e sempre chiedendo ajuto, ma indarno. Abbiamo navigato dipoi trattando con un ministro a Roma di cotesta Repubblica pel predetto importantissimo affare, ed ora proseguiamo il viaggio alla vista di tre

mini-

ministri surrogati nella stessa incombenza, dopo che
di qui partì l'altro per ritornare alla Patria: in
tutta questa navigazione abbiamo bensì pensato sem
pre alla cura dell'anime, ma non abbiamo mai per
duta di vista l'idea di non recare verun pregiudizio
a qualsisia diritto di cotesta inclita Repubblica, ne
tampoco al Patriarchato, e Patriarcha, onde speriamo
che ciascun non prevenuto potrà restar appagato
dando un occhiata all'annesso Foglio, in cui si con
tiene quanto abbiamo operato nel predetto tempo
della nostra navigazione, quando navigavamo, co
me si è detto, e si dimandava ajuto, ne si dava rispo
sta. Ciò faciamo temendo, che non sia mai arriva
ta alla notizia di cotesta inclita Repubblica la
serie delle presenti nostre operazioni, ancorchè
con ogni puntualità da Noi sia sempre stata par
tecipata a suoi Rappresentanti, che quantunque
pieni d'errore, e da noi sempre riguardati con
ogni distinta parzialità, non è temerario il sospetto,
che seguendo l'interrogazioni del loro Prencipe, sic
come si sono sempre astenuti nell'entrare nella
facenda, così si siamo ancora astenuti da rappre

sentarsi

sentavsi l'occorse circonstanze della medema. Simil timore ne abbiamo nel 2do. tempo, essendo nel 2do. tempo stato qui sempre presentato un ministro incaricato del negozio, cioè il Nob: Ho: Foscari, che da noi è sempre stato considerato Gentiluomo d'alto merito, di molta capacità, e verità. Diremo lo stesso ancora del 3o. tempo, essendosi sempre ritrovati, e ritrovandosi per anche qui presenti per la stessa incombenza, che il predetto Foscari aveva due Cardinali della S.R.C. e l'Ambasciadore Capello, il di cui nome non è meno celebre quì, che in tutte le altre corti d'europa per la sua grande esperienza nè pubblici affari.

Appartengono a quest'ultimo tempo l'osservazioni fatte in Venezia sopra il piano del Vicariato in specie precedentemente comunicato da ambedue le parti, appartengono le risposte alle dette osservazioni, nelle quali si pesa il merito loro, appartengono le moderazioni da noi ideate unicamente per incontrare il genio di codesta Repubblica, appartengono finalmente l'ordinarie fatiche assunte, acciò quelle considerazioni s'inserissero

scrissero nel Breve da farsi sopra il Vicariato, in specie ne fosse il Breve vigetato, essendo d'uopo, che si abbia sempre avanti gli occhi da chi parla o tratta del negozio d'Aquileja, che esso non è negozio, che possa spedirsi colla sola intelligenza fra la S. Sede, e la Repubblica, ma che ci è di mezzo ancora un altro Prencipe assai rispettabile, nel di cui Dominio si debbono eseguire gli ordini Apostolici. Avevamo prese le misure per condur al porto la nave con speranza di non incontrare procelle; ma essendo insorta in questo mentre fuor di tempo, e di misura una gran borasca, che non descriveremo per non rinnovare in noi l'afflizione, che per essa abbiamo provata, ed ancor proviamo, siamo stati strascinati a mutar strada. Questo sinora nel negozio d'Aquileja si è fatto da noi soli; noi soli abbiamo faticato, e per degni riguardi abbiamo creduto di dovere fare così, senza però aver tralasciato di dare nel concistoro ol Segretario Reggio parte di quanto avevamo fatto, avendone anche riscosso ringraziamento, e lodi dal Cardinale Decano in nome di

tutto

tuo il collegio. Tra le zizanie, e semi di sedizio-
ne contro di noi si è sino arrivato a spargere,
che le risoluzioni in caso di tanta importanza
sono nulle, se non interviene tutto il consiglio:
potevamo francamente rispondere non aver il Papa
altro, che l'obliga, se non la semplice onestà di ri-
chiedere in quelle cose, che esso crede ardue il consi-
glio di Cardinali, senza però obligo di dover poscia se-
guirlo, e che avendo noi soli a dirittura date nel ne-
gozio d'Aquileja varie ripulse alle petizioni degli A-
ustriaci, come si può raccogliere dal foglio annesso, in-
tendiamo di proseguire così sin al fine per non dar
ansa ad altri di rivangare le cose sopite: nulla
di meno pel quieto vivere, e perchè siino sicuri del-
la nostra intenzione, non abbiamo avuta dificoltà
d'aventurare in una tal qual maniera la nostra
convivenza.

Abbiamo consegnato a ciascun di loro una
copia delle Venete osservazioni, una copia delle
risposte fatte da Noi non per entrare in veruna con-
testazione con chi che sia, ma perchè non era pos-
sibile senza esse il conoscere la rilevanza delle mo-
dera-

derazioni, che eravamo per proporre, una copia finalmente delle nostre ideate considerazioni: abbiamo loro ordinato, che ci diano il loro voto in carta dopo aver letto il tutto, ci avisassero di quanto essi crederebbero, che si dovesse nelle moderazioni aggiungere, e levare, e che fra l'altre cose rispondano strettamente al quisito, se dopo aver noi comunicato il contenuto Breve, anche aspettate le risposte dobbiamo a dirittura spedire il Breve con le moderazioni, oppure comunicar prima le risposte, e le moderazioni, aspettando le suppliche. Si vanno unendo li voti, e questi saranno attentamente considerati da noi, intendendo di regolarsi co' lumi, che in essi ci saranno somministrati; dal che più deriva, che senza colpa nostra non siamo in grado di poter ora dare categorica risposta all'instanza espressa nella Ducale senza la previa comunicazione delle moderazioni, ed aspettar le suppliche prima di stabilire la finale risoluzione e spedir il Breve. Teniamo per certo, che frai consultati non vi sarà veruno, che voglia, o possa insinuarci, che da noi s' abbandoni il pensiero

della

della cura dell'anime, ponendo l'affare in oblio, o che si vechi verun pregiudicio a diritti altrui, o che da noi si stabilisca come rimedio perpetuo il Vicariato Apostolico, chiudendo per sempre la strada ad ogni altro temperamento.

Sono i consultati troppo bene intesi dalla nostra fermezza ne sopradetti punti, e sono anco troppo savj. Sarà deciso sopra le moderazioni da noi ideate, ed il quando della loro comunicazione. ed ecco quanto con ogni ingenuità abbiamo creduto d'esporre. Preghiamo il grande Iddio, che stenda la sua mano onnipotente sopra le nostre intraprese, e speriamo che lo farà, vedendo esso il nostro cuore, e le nostre intenzioni, e quando per li peccati nostri l'esito fosse diverso, ci protestiamo, che mai ci spoglieremo dell'affetto, con cui riguardiamo l'inclita Repubblica di Venezia, mentre con pienezza di cuore diamo a tutti loro Diletti Nostri Figli Uomini Nobili l'Apostolica Benedizione.

Datum ex Castri Gandulphi die 16. Junii anno 1750. Pontificatus Nostri anno X.

Minuta Mandata dal Senato al suo Ambasciatore a Roma et ab ipso exequta.

La Serenissima Repubblica di Venezia in cui è ereditaria non meno la pietà, che la costanza de' suoi maggiori in preservare i propri Diritti, ha avuto notizia mediante un memoriale di Monsig.r Nuncio Arcivescovo di Calcedonia presentato li 2. Luglio 1750. che in questa città di Roma dopo l'aperto Breve di pretesa erezione di Vicario Apostolico nella parte di Diocesi d'Aquileja sogetta alla casa d'Austria dato li 29. 9bre e pubblicato quando meno per li sconcerti, che correvano, dove va aspettarsi dopo il primo di Xbre susseguente, sia stata pure con altro aperto Breve del giorno 24. Giugno prossimo passato deputata in Vicario Apostolico la Persona del canonico Carlo de Attimis Tesoriere della Chiesa di Basilea da ordinarsi Vescovo in partibus, e come appare dal contenuto de' essi Brevi.

Cono-

Conoscendo la Repubblica stesso, che quindi vengono inferiti pregiudicj gravissimi alle ragioni del suo jus Patronato stabilite sopra antichissimi incontrastabili titoli riconosciute, autorizate, e sostenute rigorosamente dal zelo de' sommi S.S. Pontefici Precessori del regnante Benedetto XIV. dopo maturi esami, e consultazioni convalidate dal posesso non interrotto di più secoli, non meno che a quello del legato Patriarcha, e di quella sua Chiesa non mancò di far varie riverenti rappresentazioni alla Santità sua per opera de' ministri suoi, affine di ottenere proposite soddisfazioni, le quali nulla impedendo il ricercato provedimento dell'anime, che si diceva l'unico oggetto di sua Beatitudine, tendevano solo a sostenere colla maggior moderazione a preservare da novità turbatrice li diritti, e posesso sopra legati, come è tenuta per legge divina, e naturale.

Ciò nonostante restò delusa la sua giusta aspettativa, quantunque avesse ancora il Cardinale Patriarcha con sua speciale protesta dichia-

rato

vato a S. Santità il proprio assoluto dissenso, e lo stesso fosse espressamente da farsi da Ministri medesimi della Republica. Trova essa pertanto necessario di me Pier-Andrea Capello Ambasciadore suo Ordinario presso sua Beatitudine, e la S. Sede a ciò specialmente con lettere Ducali di 8. Luglio corrente incaricato per debita preservazione delle sue leggi, e possesso, affine di prevenire li pregiudici medesimi, e li loro perniciosi effetti di fare col presente atto nella più ampla, e valida forma una solenne protesta innanzi Dio, a sua Santità, ed al mondo, tutto di pienissimo dissenso agli aperti Brevi, li quali non solo per indebiti, ed ingiusti, e di niun valore emanati illegitimamente, et non servato juris ordine, ma contro le forme di ragione, e contro le disposizioni de sacri canoni, e de Concilij, come giammai essi aperti Brevi fossero usciti.

Dissente parimente essa Republica, e protesta di nullità a tutto ciò, che avesse co' medesimi aperti Brevi in qualunque modo concessione, e

vela-

velazione, dichiarando, che ciò non ostante tutte le innovazioni, ed attentati saranno di niun valore, come se fatti non fussero, e che non possa perciò mai pretendersi acquistato da chiunque sia qualunque titolo, neppur colorato, come se giammai essi aperti Brevi fossero promulgati.

Protestandosi in fine di tutte le cose lecite, e promesse dalla disposione del diritto naturale, Canonico, e Civile a protestarsi, salva però sempre la riverenza dovuta alla S. Sede, e quella filiale osservanza, in cui sarà sempre per perseverare fermamente, come li suoi Maggiori benemeriti della medesima, e Christiana Religione si sono per divina grazia in tutti gli avenimenti mantenuti.

Dal Palazzo di S. Marco li 8. Luglio 1750.

Trovandosi la presente protesta della Serenissima Repubblica di Venezia non solo uniforme ad altri simili, ma ancora piena di moderazione assai più delle medesime pubblicate, e significate a Sommi Pontefici, venne novamente l'Eminenza Valenti Segretario di stato del K.r Capello Ambasciato-

sciatore di Venezia a voler fare alla S. Sede la rive-
vente Significazione, cosicchè &c.

Mandato di Procura per la Protesta del Sig.r Cardinale Delfino in Persona del Sig.r Cardinale Querini.

Nelle contingenze, in cui la S. di N. S. Benedetto XIV. sia per deputare un Vicario Apostolico nella mia Diocesi d'Aquileja situata nella parte austriaca, io Daniele Cardinale Delfino Patriarcha d'Aquileja costretto, e necessitato dal mio dovere a significare riverentemente alla Santità sua il mio dissenso, a fare il mio protesto a qualunque novità contraria, pregiudiciale ai miei diritti, perciò colla presente singrafa nomino, e deputo in mio Procuratore l'eminentissimo Sig.r Cardinale Querini a poter in mio nome dichiarare, ed occorrendo annotare ancora ovunque il bisogno richiedesse in qualunque forma più ampia, e conveniente al presente caso lo stesso mio dissenso, e protesto del tenor seguente, e coi termini in esso

espro

espressi come sta, e giace.

Beatissimo Padre.

Havendo ormai risoluta, e ferma la Santità V. nel pensiere di deputare un Vicario Apostolico nella mia Diocesi d'Aquileja, situata nella parte austriaca senza quelle condizioni, e riserve, per le quali ho più volte umilmente supplicato, e presentate alla Santità V. vivissime instanze, con che venivano ad esser meno dolorose, e sensibili le mie ferite, sono costretto, e necessitato dal mio dovere a significare riverentemente alla S:V. il mio dissenso, e protesto a qualunque novità contraria, e pregiudiciale ai miei diritti. La S. V. a cui è commessa principalmente la difesa delle chiese, e de Vescovi vorrà riguardare questa mia riverente dichiarazione come un atto di quel proprio indispensabile impegno, con cui sono obligato a custodire, e trammandare ai miei successori intatte, ed illese tutte le ragioni di questa Chiesa Patriarchale, senza che punto in me si diminuiscono, o siano per diminuirsi giammai i senti

menti

menti di pienissima Venerazione verso la S. V. a cui baccio riverentemente il S. Piede.

Daniele Delfino Card. e Patr.a d'Aq.

Dando inoltre ad esso eminentissimo Cardinale Querini ampla facoltà di poter in suo nome, e luogo deputare, e sostituire qualunque altro Procuratore nella stessa, e miglior condizione, in somma tuttociò, che fusse per le premesse cose necessario, ed opportuno non altrimenti, che io stesso farei, o fare potessi se personalmente mi trovassi in Roma; ancorchè fussero tali cose, che esigessero un Singrafa di Procura più speciale di quello, che s'ha espresso nella presente. In fede di che ho sottoscritto la presente, e munita col mio sigillo.

Data in Udene giorno di 24. Marzo 1750.

Daniel Delfino Cardinale, e Patr.a d'Aquileja.

Lettera dell' Eminentissimo Querini Vescovo di Brescia, colla quale accompagnò la Protesta dell' Eminentissimo Delfino Patriarcha d' Aquileja a Benedetto XIV.

Non permettendomi un picciol incommodo di salute il sorgere dal letto, come potrà attestare a V.S. Monsig.r Laurenti suo medico, che fù a visitarmi, tal impossibilità d' implorar udienza dalla S.V. e di far visita al Sig.r Cardinale di stato mi porta a prender rispettosamente il partito di chiudere in questo mio osseguiosissimo foglio la carta trasmessami dal Sig.r Cardinale Patriarcha d' Aquileja, del quale siccome infinito fù il dispiacere, con cui come egli mi scrive, s' indusse a stendere la medesima: così supplico la S.V. a persuadersi non minore essere ora quello, che da me si prova nel farla passare alle santissime mani del Vicario di Christo.

Ben lungi peraltro di disapprovarsi da me la condot

condotta del Sig.r Cardinale intento a difendere la sua Chiesa, che si trova oggidì in estremi travagli, non dissimulerò a V.S. che niente meno saprei io per fare quando vedessi cotanto anguistiata la mia di Brescia: mi porrei allora avanti gli occhj li due S.S. Vescovi Flavio Metropolitano d'Arles, ed Ignazio Patriarcha di Constantinopoli, i quali per non essersi rimossi ne in vita, ne in morte dal prestare alle loro Chiese la più valida assistenza anche a fronte delle Pontificie opposizioni, e comminazioni, non si sono già demeritato il luogho, che occupano i loro nomi nel Martirologio Romano, anche dalla recentissima edizione di V.S. prodotta con immensa erudizione, ma riportato anzi hanno li medesimi Santi dal Cardinal Baronio il favorevole Giudicio di quelle loro contese, che lasciò egli registrato negli Annali Ecclesiastici, ed il quale sarà ben noto a V.S. Ne vorrà ella negare d'assistere alla causa del Patriarcha d'Aquileja con fare una

giusti-

giustizia molto più manifesta, ed incontrovertibile di quella, su di cui appoggiavono le loro costanti difese S. Ilario, e S. Ignazio, ne' quali ciò nonostante a cagione delle medesime non riconosce il Baronio altra polvere di colpa, che quelle di cui non fù privo alcun santo (excepta Beatissima Virgine) mentre dice lo stesso scrittore: et que jura essent sue ecclesie deffendere juramento tenebantur adscripti.

Appunto per non esser stata molto chiara la giustizia della causa di S. Ilario, e di S. Ignazio si viddersi S. Leone il Grande a porre al primo le guardie qui in Roma, e Giovanni VIII. a fulminare l'anathema contro il secondo, dove che in favore del Patriarcha d'Aquileja può dirsi non esservi esempio negli Annali della Chiesa dalla nascita di Christo fino al giorno d'oggi, che un Vescovo zelantissimo nell'adempimento de' suoi doveri, ed affatto irreprehensibile venga per decreto della S. Sede multato d'una parte del suo Territorio riconosciuto per indubitatamente tale dai sommi

mi Pontefici, come anche da sua Santità Regnante
e situata in Dominio Catolico col non allegarsi al
tra ragione, che la resistenza patentamente irra
gionevole di chi ricusa assogettarsi al legitimo
Pastore, e con prescriversi, che la stessa multa
grandemente favorevole al Contumace abbia
a durare finchè duri la sua contumacia.

Se gran forza devono avere appresso il Sig.r
Patriarcha d'Aquileja, ed il Cardinal Vescovo di
Brescia i detti esempi, non saprei dubitarne, che
niente minor peso fossero per avere presso di V.S.
i testi autorevoli di S. Gregorio magno, de' quali
mi basterà di qui riferire due, o trè solamente
spettanti alla materia per appunto, di cui si tratta:
Si unicuique Episcopo sua jurisdictio non servatur,
quid aliud agitur, nisi ut per nos, per quos ecclesi
asticus ordo custodiri debet, confundatur? absit
ut statuta majorum consacerdotibus meis in qua
libet ecclesia infringam, quia mihi injuriam facio,
si fratrum meorum jura perturbo. Si ea destruerem,
quæ Antecessores mei statuerunt, non constructor,
sed eversor comprobarer.

olire

Oltre questi testi prego V. S. richiamare a memoria ciò, che scrisse lo stesso S. Gregorio ad Aloisono Vescovo di Corfù in proposito d'una picciola Parocchia che appartenendo a quel Vescovo, venne ad applicarsi al Vescovo d'Isauria per ordine dell'imperatore. Narra il fatto S. Gregorio in una lettera scritta ad un Diacono suo ministro, ed a questo ingionge, che si presenti allo stesso Imperatore per intrepidamente intimarli, ut mandatum illud statim abroget omnino illicitum, omnino pravum, et injustum, et sacris canonibus valde iniquum, et ideo hujusmodi temporibus in ecclesia introduci non patiatur.

Zelo uguale fa comparire in altra lettera diretta a Vescovi di Numidia sopra l'usurpazione di alcune Parochie: stabilisce in essa per principio certo: Quod eversio fovet disciplinæ, quæ sunt olim laudabiliter statuta, disolvere, e nega poscia, qualor si tratta di reprimere tali attentati, locum ullum dandum esse sive lenitati, sive dilationi: prescrive doversi custodire in ogni conto: ecclesiastici ordinis constitutionem: comanda finalmente, che instituto inter culpas, et in

no-

nocentiae examine si procuri con tutto lo studio, ut justitiae habentibus magna sit de rectitudinis vestrae zelo fiducia, et inquieta omnis de futuro excedendi amputetur occasio.

Ove mai Padre Santo può collocarsi da Vescovi aggravati ingiustamente, che sia la loro fiducia se non nella S. Sede? l'officio della quale viene prescritto da Giovanni VIII. colla seguente Santissima espressione: Portamus onera eorum omnium, qui gravantur, imo ea in nobis portat B. Petrus Apostolus, qui nos in cunctis sollicitudinis suae tuetur, ac protegit heredes.

Se poi siano per seguire coll'introduzione del Vicario Apostolico in Aquileja le confusioni, perturbazioni, sovversioni tanto reformidate, e condannate da S. Gregorio Magno, interroghi V. Santità noi tre Cardinali Veneti, che oggidì siamo, interroghi altri nostri colleghi, che giudicherà più esperti nelle materie del Patriarchato per aver avuto mano a cagione del loro officio qui in Roma, e sarà allora, che della risoluzione de S.S. possa dirsi ciò che scrive

il Car

il Cardinal Agostino Boromeo della reconciliazione di Enrico IV. Rè di Francia alla Chiesa catolica: quod Pontifex statuit consultis S. R. C. Cardinalibus sapienter eum statuisse putavit. Ed in fine le baccio il S. Piede.

Risposta del Cardinal di S. Clemente al Viglieto scrittogli dal Sig.r Cardinal Querini in raccommandazione dell'affare d'Aquileja. Nel qual Viglietto esso Sig.r Cardinal Querini occluse la sopradetta protesta, ed annesso Viglietto a sua Santità.

Basterebbe senz'altro al Cardinal di S. Clemente l'esempio di Clemente XI. oltre l'altre sue obligazioni per abbracciar con tutto il cuore il partito della Repubblica: onde V. Eminenza gli rende giustizia, quando nel proposito, di cui si tratta così pensa a suo favore. In tal sentenza adunque regolarebbe egli le proprie azioni, e ne potrebbe l'Eminenza V. far consapevole, se egli non si ritrovasse nella situazione, che ognuno sà, tanto

più

più, che non sa capire; che S. Santità si regoli col
parere d'una sola Persona, e non più tosto col
sentimento di tutto il sacro collegio, particolarmen
te di quei Cardinali, che possono essere più prat-
tici della materia, dei quali più che al tempo di
Enrico IV. vi sarebbe bisogno, che fussero sentiti
per le funeste conseguenze, che possono derivare,
e con tutto l'ossequio a V. eminenza baccio umil
mente le mani.

De Vinculo, quo adstringantur Episcopi ad deffendenda Ecclesiarum suarum jura.

Liber unicus

Ad tuendum Patriarchatum Aquilejensem evulgatus Synopsis hujus libri

Pars prima.

Indicatis primo loco antiquioribus quibusdam canonum statutis de sua cuique ecclesiae juxta veteres consuetudines servanda, fusius exponuntur acres contentiones exortae in causa primatus Arelatensis.

Huic adeo favet Zosimus Papa, ut in epistola ad Episcopos Vienensis Provinciae, et Narbonensis 2.de diserte ita scribit: = contra statutum Patrum, et S. Trophimi reverentiam, qui primus metropolitanus Arelatensis civitatis ex hac Sede directus est, concedere, vel mutare, nec hujus quidem Sedis potest autoritas. Apud nos enim inconcussis radicibus vivit antiquitas, cui decreta Patrum sanxere reverentiam =. Idem Pontifex subreptitiam esse pronunciavit facultatem

Basta aver occhi per vedere la sciocchezza quam dell'autore, o Traduttore di questa scrittura.

quamdam, quam prisce consuetudini, et juribus Primati Arelatensis contraria impetraverat a Sede Romana Episcopus Narbonensis, nam utitur his verbis: cum itaque debueris, non quod rectum tibi videtur, sed quid habuerit, antiqua consuetudo sugerere.

Ad ejusdem Primatus jura tuenda se contulit S. Hilarius a S. Leone postulaturus, ut ecclesiarum statum more solito ordinaret. Quod S. Hilarius non quidem benigne exceperit, sed acriter in eumdem invectus fuerit idem Pontifex, hec habet Card. Bar.us ad annum 464. Quis nesciat sepe, ut falsis accusationibus, et subreptionibus aures Pontificum repellantur. Iisdem juribus cum damnum aliquod intulisset Anastasius Papa, hujus decretum irritum esse decrevit Simacus successor, conquestus ex eo decreto exoriri Provincie confusionem, et adversus decessorum suorum ordinationem. = Quam, inquit, non oportebat sub qualibet necessitate transgredi: ac proinde jubet: ut in ordinandis per singulas urbes sacerdotibus una, et reverenda servetur antiquitas, nec novella constitutio vetuste sanctionis robur imminuat, quia non aliter inter vos servari potent concordia, nisi novis cupiditatibus antiquati, reverentie modus prudentiori adhibeatur consilio.

Reci-

Recitantur deinde quamplures textus ex epistolis S. Gregorii M: quibus scilicet vehementer inculcatur, proprium honorem servandum esse singulis Ecclesiis secundum priscam consuetudinem a Romanis etiam Pontificibus; nam ita loquitur Pontifex ille S.S.us ac sapientissimus: = si unicuique Episcopo sua jurisdictio non servetur, quid aliud agitur, nisi per nos, per quos ecclesiasticus ordo custodiri debet, confundatur =. Ejusdem Pontificis verba sunt illa: = absit ut statuta majorum consacerdotibus meis in qualibet ecclesia infringam, quia mihi injuriam facio, si fratrum nostrorum jura perturbo. Eo pariter tendunt sequentia Pontificii illius dicta: sicut ab aliis notam exigimus, ita singulis sua jura servamus: si ea destruerem, quæ Antecessores mei habuerunt, non constructor, sed eversor jure comprobarer: justitiæ, et rationis ordo suadet, ut qui sua desiderata successoribus mandata servari prædecessoris sui procul dubio voluntatem, et instituta custodiat. Maximopere autem exarsit Apostolicus S. Gregorii Magni zelus adversus Imperatoris mandatum, quo Julius Episcopus Euriensis subtrahere conabatur Cassiopi castrum a jurisdictione Episcopi Corcirensis, eamque si-

bi

bi vendicare contra leges, et sacros ordines. Quem monendum censuit imperatorem in hunc modum: ut suum ille abroget mandatum omnino illicitum, omnino pravum, omnino injustum, et sacris canonibus valde inimicum, et ideo hujusmodi peccatum peccatum temporibus suis introduci in ecclesiæ præjuditium non permittat. Pari zelo insurgit Pontifex ille ob occupatas irrationabiliter in Numidia Parochias quasdam: quod eversio fovet, ait ipse, disciplinæ, quæ sunt olim laudabiliter statuta, dissolvere. Negat quoties agitur de improbis hujusmodi conatibus reprimendis locum ullum dandum esse seu lenitati, seu dilationi. Præscribit custodiendam in cunctis ecclesiastici ordinis constitutionem. Docet tandem instituendum esse inter culpas, et innocentiam examen, quatenus et justitiam habentibus: magna de rectitudinis vestræ (Numidiæ episcopum alloquitur) sit zelo fiducia, et inquieta de futuro omnis excedendi amputetur occasio.

Sequitur insuper historia disputationis coortæ de juribus in Provinciis Bulgariæ inter S. Ignatium Patriarcham Constantinopolitanum, et binos Romanos Pontifices. Ea jura validissime tutari numquam destitit S.

Igna

Ignatius usque ad mortem, quam obire si contigit e-
misso jam adversus eumdem Papalis excomunicatio-
nis fulmine. Patriarchæ illius constantiam adeo non
damnavit Card. Bar.us in An. Ecl. ut ibidem hæc
prodierit. = neque est, ut quis ob litem hanc Ignatium
animo fuisse in Apostolicam sedem infenso existimet,
vel ingrato, cum quæ juris essent suæ ecclesiæ def-
fendere juramento teneretur obstrictus.

Tandem demonstratur omnium ecclesiarum
sollicitudinem Romano Pontifici comissam in ea præ-
sertim sitam esse, quod eorum omnium, qui agravant,
sacrorumque in primis Pastorum præsidium, et tutela
eidem Pontifici incumbat, juxta illud Joannis VIII.
Papæ: Portamus onera eorum, qui gravantur, imo
ea in nobis portat B. Petrus Apostolus, qui nos sol-
licitudinis suæ, misit heredes, et protegit.

Pars altera

Ostenditur omnia in superiore parte hujus li-
bri allata fortiter militare pro illesis servandis Aqui-
leiensis Patriarchatus juribus. Primo quod metropolim
istam inter Italicos primam habendam esse post Ro-
ma

manam, Pontifices ipsi statuere. Volumus (ita apud Ughel. in Ital.) et apostolica auctoritate jubemus, ut inter omnes Italicas ecclesias Dei, sedes prima post Romanam Aquilejensis habeatur. 2do. quod ejusdem juribus tuendis a trecentis, et amplius annis potestatem suam exercuerint SS. et laudatissimi Pontifices, etiam nostrorum temporum videlicet Clemens XI. Benedictus XIII. Clemens XII. summa constantia obsistentes quibusque cupiditatibus eorum omnium, qui illa seu convellere, seu imminuere conabantur. 3°. quod iidem Pontifices ita se gerentes Apostolicæ quoque sedis cupiditatibus sese optime prospicere arbitrarentur. 4to. denique, quod juribus iisdem impertiti sunt suam auctoritatem, vel ipsi Austriæ Principes, quo etiam tempore Aquilejensem Civitatem non quidem jure, sed facto veti nuerunt, quemadmodum eamdem modo quoque potiuntur, memoraturque inter cætera ejus auctoritatis argumentum Provinciale concilium a Francisco Barbaro Patriarcha Aquilejensi post obitum gaudente quam maxime Clemente VIII. sacram in terris austriacis visitationem, cui adeo favet Ferdinandus

Archi-

Archidux Austriæ, deinde Imperator ut quiete omnia peragere in terris illis valuerit Patriarcha Venetus Barbarus, qua ratione concilio illo Provinciali ipsi Antistites suffraganei Aquilejensis pacifice sive per se, sive per Legatos suos interfuerunt. Idem Ferdinandus ad preces ejusdem Francisci Barbari provolvi jussit Præfectum arcis Gradiscæ pro impetranda solutione ab excomunicatione, quia iste Patriarcha illud fuerit percussus, quod contigit anno 1607.

Proponitur ultimo loco ratio, qua animarum damna e Terris austriacis omnino amoveri valeant, quia adhibita ad eum finem remedia ecclesiasticæ disciplinæ veterum canonum, et Patrum auctoritate constitutæ robur infringant, et quia etiam ea remedia in novum omnino Patriarcham, imo virtutum omnium laude cumulatissimum ita exagitant, perinde ac si canonicam multam adversus episcopos delinquentes infligi solitam promeruisset.

Per SS. Antistitum superius memoratorum nomina Hilarii, et Ignatii ex causa contentionum in Sancta Sede initarum levem aliquem pulverem, quo scilicet nemo ex

ex sanctis excepta B.V.M. caruit, traxisse id utique haud difficulter (card. Bar.) quod videlicet numquam manifesta fovet, pro qua illi decertabant justitia, ad hanc indubie fuere causa Patriarchæ Aquilejenses, nemo profecto negaverit, neque ipse Summus Pontifex feliciter modo regnans.

Ratio autem damnis ipsis Animarum obviandi eandi Venetæ Reipubblicæ pietati cum singulari moderatione conjunctæ his verbis explicatur. Aut austriaco Regi, de quo agitur Vicarius Patriarchalis Episcopalibus insignitus insignitus Germanæ Gentis, austriacique dominii præficiatur, aut Vicario Apostolico tantum facultatis indulgeatur, qua nuncius Viennensis Pontificis antea gaudebat, dum cuncta rite, et recte ad regimen illud spectantia cum Patriarcha Aquilejensi comunicat, ac proinde abstineat omnino Vicarius Apostolicus ab jure quovis exercendo in ecclesiam cathedralem, in qua ejusdem canonicos synodum diocesanam non convocet, Beneficia non conferat, nisi curata in terris austriacis sita, intacta maneant penes Patriarcham Canonicatuum, et reliquorum Beneficiorum dispositione: utraque ratio ista ex indulgentia Reipubblicæ, et Patriarchæ admissa ob Pontificis animum de animarum cura pro supremi sui Apostolatus munere nemo non videt quam idonea sit rei, de qua agitur tranquille componendæ.

2

1750–1752

Atti e lettere

sulla soppressione del Patriarcato

d'Aquileja.

(copie di mons. Pietro Braida)

Copia
1773

Serie storica delle cose riguardanti al Patriarcato di Aquileja, scritta l'anno 1749 circa.

Li Patriarchi di Aquileja, oltre alla spiritual Giurisdizione, riconobbero anticamente soggette al loro Dominio molte Provincie. Per le guerre poi nelle quali si mischiarono in varj tempi, or per l'una, or per l'altra di esse ne perdettero di quelle, che dappoi restarono in podestà de' Principi confinanti, che le acquistarono.

Circa l'anno 1420 si trovarono spogliati affatto anco della Provincia del Friuli, e di una parte dell' Istria, che sole gli restavano, le quali per diritto di guerra passarono sotto il Dominio della Sig.^r di Venezia. Restarono perciò li Patriarchi senza Dominio, e senza Dote. Nell' anno 1445 per li maneggi de' sommi Pontefici concorse la Repubb.^ca di Venezia con oggetti della pietà sua connaturali a formar sopra de' suoi proprj acquisti alli med.^mi una nuova Dote, e Patrimonio. Assegnò alla Civile Giurisdizione de' Patriarchi la Città di Aquileja, e le Terre di S. Daniele, e di S. Vito co' loro Territorj, e costituì certa onorevole Summa di danaro, che d'allora sino al presente si corrisponde dalla stessa Repub.^ca alli Rettori di quella Sede; locchè restò stabilito con vicendevole Trattato tra la med.^ma Repubb.^ca e li Patriarchi: confermato poscia dalla Sede Romana, ed autorizato dal sentimento de' Principi, che riconobbero sempre la dignità de' Patriarchi stessi, e dall' acquisto fatto dalla Repubb.^ca, è poi venuto a convalidarsi dal possesso di sopra tre secoli.

Posto questo nuovo stato al Patriarcato, la Repub.^ca di Venezia acquistò quindi titolo Padronale sulle elezioni de' Patriarchi, li quali d'allora in poi furono

sempre

sempre Veneti, e confidenti di essa Repubb.ca, locchè poscia fù stabilito precisamente con Breve di Papa Giulio III nell'anno 1552 e quantunque per le varie umane vicende, e per le guerre dopo insorte venisse poscia occupata di fatto Aquileja dagli Austriaci, ebbero sempre mai essi Patriarchi il libero esercizio dell'intera loro spiritual Giurisdizione nella Città medesima, e nella Chiesa Metropolitana, sopra di quel Capitolo, e sopra l'intiera Diocesi così Austriaca come Veneta per il corso di due Secoli dopo il solenne Trattato 1495, avendo li Principi medesimi dell'Augusta Casa d'Austria eccitati alle Visite, protetti, ed ajutati nel governo spirituale dell'Anime al Dominio loro sottoposte.

La Pirataria degli Uscocchi nel principio del prossimo passato Secolo avendo dato motivo a qualche alterazione della buona amicizia che passava tra li Principi Austriaci, e la Repubb.ca, diedero causa alla Guerra di Gradisca Fortezza situata in poca distanza da Aquileja. Per occasione di questa Guerra nacquero animosità fra li Confinanti Austriaci e Veneti, e da queste ebbero origine li suggerimenti de' Ministri della Casa d'Austria dati a loro Signori, cioè di pretender, che il Patriarca di Aquileja dovesse essere Austriaco, e suo confidente: ne promossero questi la pretenzione nell'anno 1627 nella Curia Romana sotto il Pontificato di Urbano VIII. Questo Pontefice ben istrutto del titolo della Repubb.ca sopra enunziato, non attese queste pretensioni, continuò nel metodo de' suoi Precessori proponendo Prelati Veneti, e confidenti della Repubb.ca al governo spirituale del Patriarcato, coll'uso delle Coadjutorie, già da alcuni anni prima introdotte

dà

dai Sommi Pontefici conservando sempre la Repubb.ca attese le dichiarazioni di non pregiudicare ai diritti suoi rispetto alla nomina dei Patriarchi. Non avendo potuto gli Austriaci aver l'effetto dell'intendimento loro sopra la pretensione posta a campo con novità, li Ministri Arciducali tentarono di protestare innanzi al Pontefice di non voler riconoscere un Patriarca Veneziano, ed emanarono nell'anno 1628 gli Editti di quella Corte proibitivi a sudditi di riconoscerlo per legitimo, e fu da loro interdetto di ammetterlo all'esercizio spirituale nella parte di Diocesi sottoposta al loro Dominio.

Non ostante queste ordinazioni il Capitolo di Aquileja pose in possesso in quella Catedrale il Procurator del Patriarca, che dopo li sud.i Atti successe al Defonto, e quantunque fossero per molti anni così questo come li Successori ancora impediti di amministrare liberamente il detto spirituale governo ne' luoghi pred.i, e nella med.ma Chiesa di Aquileja detenuta dalli stessi, non però mai l'Apostolica Sede aderì alle pretensioni loro, ma anzi fece costante resistenza alli vani progetti, che innanzi alla Congregazione ordinata dal pred.o Urbano VIII sopra questo negozio venivano proposti, ora di separazione di Diocesi con l'elezione di un nuovo Vescovato nella Parte Austriaca or di un Vicario Apostolico per mezzo di un Vescovo Suffraganeo, ora di un Visitatore permanente in persona Germanica, perche ai Santi Pontefici, ed a quella Congregazione era a Cuore non dar fomento agli attentati incompetenti, con secondar in grazia di questi le non giuste pretese, e quindi col favorirle dar ansa alle conseguenze moleste, che prevedevano poter seguire. Una tal costanza della Sede Apostolica potè a fronte

dell'oppo=

dell' opposizione sostenere l'esercizio spirituale de' Veneti Patriarchi, i quali ben intendendosi coi Nunzj Pontificj alla Corte di Vienna rimisero pochi anni dopo la disciplina, e governarono quella parte di Diocesi per mezzo degli Arcidiaconi. Sono questi ecclesiastici eletti dalla Corte stessa, e suoi Confidenti; riconoscono però l'autorità loro spirituale dalli Patriarchi, de' quali sono Vicarj, e come tali la esercitano.

Non solo questi riconoscevano per legitimi essi Patriarchi nonostante li sopracitati Divieti, ma gli stessi Padroni Laici de' Beneficj, posti in quel distretto, fra quali gl' Imperadori medesimi, e gl' Arciduchi ad essi presentarono li Beneficiati, de' quali avevano la nomina, per ottenere la Canonica Istituzione. Di questi, e di altri Atti di solenne ricognizione praticati da' Principi e Sudditi Austriaci verso li Patriarchi fino a questi ultimi tempi ne appariscono innumerabili fatti, e luminosi documenti. Si aggiunge a tutto questo, che essendo stato cogli Editti soprad. 1628 proibita a Sudditi Austriaci la ricognizione del Patriarca Veneto, nacque dopo la necessità di non potersi promovere alli Canonicati di quella Chiesa alcun Suddito della Casa d'Austria, di maniera che o cadessero le vacanze ne' Mesi Vescovili, o ne' Mesi riservati alla Santa Sede Romana, ne li santi Pontefici, ne li Patriarchi promossero mai a detti Canonicati alcun Arciducale, ma bensi Sudditi Veneti; e ciò per la manifesta canonica ragione, che non avessero a vedersi in quella Chiesa Canonici astretti dalla Legge del suo Principe a non riconoscere il loro proprio ordinario legitimo, e non si dassero membri alieni dal suo Capo con aperto Scisma. Ciò non ostante però mai si pensò di non ammettere i Canonici Veneti stessi al possesso de' loro Canonicati fino a questi ultimi tempi.

Dopo il corso di un Secolo sotto l' Imperatore Carlo VI, li di lui ministri risvegliarono le sopite pretensioni, e cominciò con novità a turbare lo stato tranquillo di questo Patriarcato. Nell' anno 1722 pensando questo Imperatore di innalzare il Vescovo di Vienna al grado di Arcivescovo, è perciò dovendogli prove-

provedere di suffraganei fu dai di lui Ministri proposta in Roma l'erezione di un Vescovato in Gorizia con la smembrazione del Patriarcato. Il vasto pensamento ebbe effetto solamente sotto il Pontificato del Papa Benedetto XIII in quanto all'assunzione del Vescovato Viennese, ma non già in quanto alla Proposizione dell'erezione del nuovo Vescovato in Gorizia, sebbene po=tenti mezzi fossero adoperati negl'animi de' Ministri di quello Santo Pontefice.

Andato vuoto questo esperimento primo, pochi anni innan=zi che questo ultimo Imperatore della Casa d'Austria andasse al Cielo, fù chi l'inducesse a rilasciare un Rescritto con cui proibiva, che non fosse ricevuto nel Capitolo di Aquileja chiunque non fosse suo Suddito originario, e in uno stesso tempo si ordinava di ~~non~~ ammettere in qualità di Ca=nonici li due Vicarj Imperiale e Arciducale. Questi sono due Beneficiati nella Chiesa di Aquileja, che per la Co=stituzione sua sono ammovibili, e che non hanno mai havuto nè Diritto nè Possesso di aver voce o stallo tra i Canonici. Resistè il Capitolo di quella Catedrale alla novità del tentativo, e questa ressistenza tirò sopra de' med.mi l'indignazione della Corte, e li sequestri di tutte le loro Rendite, poste negli Stati Arciducali. Per undici e più anni queste vessazioni furono sostenute da que' Canonici con intrepidezza, senza mai cedere, e piegarsi a dar assenso contro il proprio dovere e Ragione. Li Patriarchi, e Som=mi Pontefici ancora, che in questo Periodo ressero la Santa Chiesa, anche a fronte di tali attentati non promossero però mai a quei Canonicati altri ecclesiastici, che quelli che riconoscer potessero il loro Capo.

Assunto appena al Pontificato Benedetto XIV, si lasciò muovere a declinare dalla massima tenuta da tutti li suoi Predecessori. Egli fù il primo che conferì uno di qui Canoni=cati ad un Suddito Austriaco, persona diffidente e mancante

delle

delle attestazioni e buona grazia del Patriarca. Il Capitolo ricusò di ammetterlo al possesso, perche questi ricusò di ammettere il Patriarca per suo legittimo Superiore. Ma il Nunzio Pontifizio di Vienna con la sua autorità lo stabilì a far suoi li frutti, che con la forza della Corte se gli fecero assegnare sulle rendite Capitolari nel Dominio Austriaco. Questo passo dagli Austriaci per la prima volta avanzato sotto questo Pontefice fe' loro concepire speranza di ulteriori progressi. Non vollero ammettere li Canonici legittimamente dal Patriarca, e dal Pontefice istituiti, perche non erano sudditi della Casa d'Austria. Obbligarono ad ammettere li due sopradi. Vicarj ammovibili nelle Capitolari riduzioni con voce attiva e passiva. S'intruse col titolo di prime Preci, pretendendo di avere gl' Imperatori un altro Canonicato Austriaco, quasi che la Chiesa d'Aquileja fosse una Chiesa della Germania, ed altro pur Austriaco con simil titolo ne fu intruso dalla Regina sua Consorte come Arciduchessa, la quale non ebbe neppur colore per potersi arrogare un tal privilegio. Tutto fu eseguito colla forza della mano armata de' Ministri Arciducali con esorbitanza tale che mosse lo stesso Sommo Pontefice Benedetto XIV a condannare gli attentati, e ad animare il Capitolo ad opporsi, lo che fece con suo particolar Breve. Li Ministri sopradi. avutone avviso di questo Breve impediscono l'esecuzione colla forza; di che il Santo Padre informato ne dissimula il risentimento; e quelli da tale fiacchezza fatti animosi avanzano gli attentati con la fiducia di ottenere per questo mezzo il fine delle pretensioni, già nell'anno 1728 promosse, e poi abbandonate, e finalmente ravvivate nell'anno 1733.

Nell'anno 1747 il Baron de Tin Rapresentante Austriaco ordina la radunanza del Capitolo in Aquileja, fà sedere in esso gl'intrusi, e si presenta coll'assistenza di gente armata allo stesso. Premette un'Allocuzione, in cui asseriva, esser quel Capitolo membro del corpo Germanico, aver questi esercitato il diritto

dell'ele=

dell'elezione de' Canonici, e dello stesso Patriarca, essere volontà rissoluta della sua Sovrana, che lo stesso Capitolo rientri in questi diritti, e che però ordinava che dovesse a buon conto rientrare allora in possesso col procedere all'elezione dei Canonicati vacanti, non attese le collazioni, che di questi si fossero fatte da chi non ha autorità (s'intesero quelle seguite ne' Canonici Veneti per istituzione del Pontefice Romano e del Patriarca, che venivano dai Divieti Austriaci impediti, per prenderne il possesso in Aquileja). Il Capitolo alla strana proposizione dovette resistere: Rispose di non aver questa facoltà, e potè tanto l'esorbitanza dell'attentato operare ne' medesimi intrusi, che anche questi, a risserva di uno di essi, concorsero cogl'altri in questa deliberazione. Non potendosi ottenere l'intento dal Baron de Fin, cercò pure di non partir da questa pretesa commissione senza aver avanzato qualche cosa, e volle almeno far sottoscrivere agl'Intrusi Canonici Austriaci un formolario di non riconoscere il Patriarca.

Intanto a Roma presso il Pontefice, vedendo che li disordini promossi, e che con istudio si sussitavano dagli Arciducali, avevano forza nell'animo di quello, che disponevano non ad opporsi, come il diritto ricercava, ma a secondare le Idee indirette di sopra accennate, non si lasciava di magnificarli. Si faceva supporre a Sua Santità un'abbandono universale delle Anime, introduzioni di errori in quella parte di Diocesi, ove il Patriarca non si ammetteva, e la perdita totale della disciplina ecclesiastica; lo che però non da altro aveva origine, se non che dalla studiata loro macchinazione.

Si accrescono gli attentati, e le oppressioni sopra il Capitolo, per indurlo a staccarsi dall'unione, e dall'obbidienza del suo Capo, si spoglia dell'Archivio, e della libera amministrazione delle cose Sacre, si sforza ad abolir li statuti antichi, si estorque giuramento di sudditanza alla Sovrana, onde aver per il fatto del Capitolo

stesso

stesso Patriarcale un nuovo pretesto per autorizzar gli spo=
gli fatti al Patriarca: se gli commette di non adunarsi fuori
de' Stati Austriaci, perche mai più non possa unirsi al suo
Capo, e si costringe ad unire le rendite Capitolari per
canonica istituzione separate.

Il Papa sollecitato artificiosamente a provedere ai
disordini, non pensa, come comanda il diritto a levar pri=
ma questi attentati, ma stabilisce nell'animo suo un idea
di proporre un Superiore indipendente dal Patriarca nella
parte della Diocesi posta negli Stati Austriaci, col pretesto
di provedere alla salute delle anime, le quali poi in fatto
non sono abbandonate restando provvedute col mezzo degli
Arcidiaconi, e se in parte mancano de' Vescovili soccorsi, lo
sono per la studiata opera de' Ministri Arciducali. egli
ne fà presentare alla Repubb.ca la rissoluzione.

Questa che ha maisempre presente la naturale
pietà, discendendo con tale oggetto dalle antiche sue mas=
sime, spedisce a Roma espressamente un suo Nobile per
intendere più da vicino le proposizioni, ed entrare in tutti
quei partiti, che salvi li suoi diritti e quelli del Patriarca,
cui è per solenne impegno tenuta proteggere, fossero potuti
accordarsi. Spiegò il Santo Padre al medesimo Nobile in ter=
mini generali il suo divisamento di preporre cioè un Vicario
Apostolico al governo della Diocesi di Aquileja posta ne' Stati
Austriaci. Al Senato si risserva d'intender il modo, e quali,
e sin dove estender si dovessero le facoltà del Vicario. Il
Papa le spiegò con la voce al Nobile, e rifferite da ques=
to al Senato, esso ne dichiarò il suo espresso dissenso, per=
chè le vidde pregiudiziali ai propri diritti, e a quelli
altresì del Patriarca. Il Patriarca medesimo intervenne, ed
acconsentì a questo Dissenso.

Nulla ostante il Papa ne estese un Piano, e lo comu=
nicò al Senato, indicandoli la sua propensione d'intender
sopra dello stesso le pubbliche intenzioni. Fu posto in esame
per soprab=

per soprabbondanza d'ossequio eso Piano, e furono spiegate alcune condizioni, che poi con la voce le rifferì il Nobile al Santo Padre, ripetendo la dichiarazione di non poter assentire in altri termini al progetto di sua Santità. Rispose la Santità sua in iscritto alle eccezioni della Repubblica; in parte mostrando di appagare le medesime, e in parte mostrando dover sostenere l'estesa del Piano a fronte di quelle, e spiegò il suo desiderio, che a questo scritto fosse risposto in Carta; e il Senato col solito suo rispetto non volle mostrare difficoltà in aderire, non ostante l'evidenza delle proprie ragioni.

Mentre a ciò si dava opera fu necessario di differire alquanto la consumazione delle stesse per la stagione Autunnale che sopragiunse, in cui non suole il Senato riddursi colla pienezza ricercata nelle gravi deliberazioni, quand'ecco, che viene sorpresa la fiducia, in cui la Repubblica riposava, che sua Santità cioè attendesse la Carta ricercata, coll' avviso, che nel Concistoro del dì primo Decembre 1749 aveva pubblicato un Breve di erezione del Vicariato, neglette le principali già spiegate condizioni del concetto, dalle quali dipender doveva il dissenso, o l'adesione del Senato, e del Patriarca. Fu effetto di giusta commozione l'ascrivere sensibile sopra un così irregolare contegno: tenne però la Repubblica per qualche tempo i suoi Ministri in Roma lontani dalla Corte, dopo di che con una temperanza di consiglio, che aveva pochi esempj si offerì al Santo Padre una Carta, non più sul Piano del Breve, come prima erasi in concerto, ma sul Breve medesimo estesa in forma di Promemoria.

Apparisce da quel Foglio la ingenua sincerissima volontà pubblica di dar mano al modo di provedere alla

necessità

necessità supposta delle Anime, soltanto che resti modificato il Breve ai termini di questo oggetto, che si assicurava esser l'unico, che l'abbia promosso, e non si estendano poi le facoltà del Vicario a ciò, che non ha con questo oggetto relazione, ma può tendere a dar fomento maggiore alle sopraindicate pretensioni, che sotto questo mantello stan ricoperte.

Doveva una tanta moderazione, non men che le ragioni addotte in questo Foglio esiggere dalla Santità Sua riflessi convenienti all'importanza, e alla giustizia di questo negozio, ma gli piacque pur di star fermo nel proposito di declinare dall'antico Metodo de' suoi Precessori, e di secondar quelle Idee, che dai medesimi furono costantemente rigettate.

Comunicò pertanto un altro Piano di un nuovo Breve, con cui divisa di dar compimento al primo. Questo è pur concepito colle forme di egual pregiudizio, e senza che si vedano in sostanza moderate le cose, che offendono le ragioni Pubbliche e Patriarcali. Sopra di questo Piano con oggetto di filial riverenza ~~...~~ furono di nuovo sottoposte al Santo Padre le dovute osservazioni, e le ragioni che ~~...~~ doverano indurlo alla ricercata riforma, ma dalle premesse esperienze non era irragionevole di temere qualche nuova sorpresa.

Ecco la serie intiera, e lo stato di questo negozio, sopra di cui si fanno le seguenti considerazioni. Dall'anno 1420 sino al presente si possono considerare tre differenti Stati di questo Patriarcato. Il Primo dal predetto anno 1420 sino all'anno 1628, il secondo dal 1628 sino al 1733, il terzo dal 1733 sino al tempo della sua Soppressione.

Nel primo di questi tre Stati certa cosa è che li Patriarchi furono sempre Veneti, li quali o fossero Padroni del Civile Dominio di Aquileja, o ne fossero stati spogliati,

sempre

sempre però furono riconosciuti per Superiori Spirituali legitimi della Diocesi intera, anche di quella sottoposta al Dominio degli Arciduchi; anzi dalli stessi Arciduchi sono stati animati li Patriarchi e protetti in quello spirituale governo, senza aver proposta giammai alcuna pretensione in contrario.

Nel secondo è pur cosa certa, che per quante pretensioni fossero allora stranamente introdotte, e per quanti attentati si studiassero di promovere dai Ministri di Casa d'Austria, e per quante istanze e progetti si facessero a Roma; non mai aderì la Santa Sede a far cadere in altri, che in Persone confidenti della Repubb.ca, che ne aveva, come si è detto, acquistato questo diritto, la elezione de' Patriarchi; nè si pensò a sciogliere quella individua unità, che passa tra il Capitolo, e il suo legitimo ordinario, nè ad assoggettare questo nè la Chiesa Patriarcale ad altro superiore: ma al più si providde alle indigenze spirituali de' Popoli col Ministero di Persone confidenti di Casa d'Austria, le quali Persone però ricevevano l'autorità spirituale principalmente dai Patriarchi con la intelligenza de' Nunzj di Vienna; e che non ostante gl'Editti emanati tanto gli Arciduchi stessi, che li Diocesani Arciducali riconobbero essi Patriarchi con atti continuati di spiritual soggezione, ed alla manutenzione di tutto ciò concorse l'imperturbabile costanza di tutti quanti li Sommi Pontefici.

Nel Terzo Stato finalmente è evidente, che avendo potuto far breccia nell'animo unico del Sommo Pontefice Benedetto XIV gl'attentati promossi da' Ministri dell'Imperatore Carlo VI, e della erede di lui Maria Teresa per indurlo a favorire le pretensioni già per il corso di un secolo abbandonate, gli hanno li Ministri stessi rinforzati all'eccesso per venire intieramente a capo delle

loro

loro ingiuste idee, e che non contenti della moderazione della Repubb.ca, e del Patriarca nell'aderire a ciò che basta al provedimento delle anime, tentarono indurre il S: Padre con questo specioso pretesto a dar alla Chiesa Sposa del Patriarca un nuovo Superiore, e ~~[illegible]~~ spogliare il med.mo Patriarca del dirito delle collazioni, e dividerlo dal suo Capitolo, e distruggere in sostanza il Patriarcato ne' Veneti, e a togliere loro una prerogativa antichissima per quelle oblique mire, che possono facilmente considerarsi.

Copia
1773.

Confirmatio pactorũ suprascriptorũ
In excelso Consilio X.

1449 – 20 – Xbris –

Locumtenenti Patriæ Fori-julij, et
Successoribus.

Habemus cum Rmo Patre D: Ludovico S. R: E: Car:dinali Camerario Apostolico, et Patriarcha Aquilejensi ali:qua pacta et compositiones pro Terris et Locis Patriarchatus predicti, et pro aliis multis causis spectantibus ad Patriam Fori-julij, quæ sicut informati sumus, aliquando a nos:tris Locumtenentibus non servantur; et quoniã intentio et voluntas nostra ē, quod predicta Pacta et Compositiones, omniaque Capitula in illis pactis contenta debeant integre, et inviolabiliter servari, deliberavimus et statuimus cum Nostro Consilio X, quod predicta omnia Capitula auc:toritate dicti Concilij confirmentur. Quocirca volumus, et cum dicto Consilio X mandamus vobis, quod predicta Capitula et Conventiones debeatis penitus observare, et fa:cere in eo, quod ad vos spectat inviolabiliter observari.

Pacta suprascripta inter Dominiũ Serum et Revum Patriarchã existentia in Officio Cancellariæ Pretoriæ Utini requisitus, mediante aliena sibi fida manu extraxit, seque in fidem subscripsit Marcus Antonius Blavus Offi ejusdẽ Cancellarius.

X 81

Noi Vicenzo Venier per la Ser.ma Signoria
di Venezia Luogotenente Generale
della Patria del Friuli.

A qualunque ecc.mo ed Ill.mo Magistrato, ed a cui le presenti nostre perveniranno, faciamo fede indubitata, come il soprad.o D: Marco Antonio Blavo è Coadjutor ordinario di questa Cancellaria, ed è tal qual si è fatto e sottoscritto; alle di cui sottoscrizioni, ed attestazioni in ogni luogo se li deve prestar piena credenza; in quorum fidem &c.

Udine 27: xbre

Nicolò Tessari Vice-Canc: Pret.o

Copia 1773 /

Iura, et Actiones Recti Dominij Venetorum Patriarchatus Aquilejensis, ex Republica productę, et in Conclavem Romę habitę atque obiter adjudicatę. post Annum 1550.—

1509. Bellum inter Maximilianum Cęsarem, et Serenissimum Venetum Dominium. Qui Maximilianus occuparit totam Fori Iulij Patriam, occupavit etiam Civitatem Aquileję, cum alijs locis Patriarchatus, tempore Dominici Cardinalis Grimani. Et paucas post dies recuperatam per D.D. Venetos Patriam idem Cardinalis et Patriarcha restitutus est ad suam Civitatem Aquileję, et ad alia loca Patriarchatui subiecta. Occasione prędicti Belli remanentibus Germanis in possessione Gradiscę, et Goritię, et paulo post occupantibus ijsdem Germanis Maranum, cum ipsi essent sine Villis, et jurisdictione Civitatem Aquileję commodiorem, et propinquiorem molestare diversimode cęperunt, sub prętextu, quod ęlapsis temporibus Serenissimum Venetum Dominium, dum esset in possessione Goritię, Gradiscę, et Marani idem fecerunt.

1518. Hisque sic se habentibus quinquennales inducię inter ipsum Maximilianum Cęsarem, et Serenissimum Venetum Dominium in Urbe Ardagavensi initę, et firmatę sunt. Super quarum induciarum interpretatione, cum postea aliquę exortę essent difficultates, hac de causa Conventus Veronę indictus est, in quo per aliquot menses Cęsarei, et Veneti degentes nihil definire potuerunt.

1519. Vita functo Cęsare Maximiliano, et in ejus

ejus loco electo Carolo V; qui tunc Vormatię agebat, omnis ea controversia relata est, et ibi super universa re tractatum est.

1521 – Celebratum est Vormatiensis Tractatus, in quo de jurisdictionibus et bonis tam publicis, quam privatis restituendis copiose cautum est. In hujus tractatus Vormatiensis Capitulis inter cętera declaratum est, salva fore jura Rdmi Patriarchę in quocumque loco, qui Rdmus dicto huic tractatui, et Capitulationi non interverat. In hoc eodem Capitulo dictum fuit. Abstineant Veneti ab Aquileja, ideo Regij prętendunt superioritatem in Aquileję Civitate. Hinc factum est, quod magis atque magis Regij diversis mandatis, et gravaminibus Aquilejam molestare perseverabant. Harum perturbationum occasione Marinus Grimanus tunc Patriarcha, et postea Cardinalis suas adduxit querelas ante Serenissimum ~~Ard~~ Archiducam ~~Au~~ Austrię, postea Romanorum Regem, et nunc Carolum V; qui mandatum concessit, in quo suis Agentibus pręcipiebat, ut ab hujus modi molestationibus abstinerent, sed omnino infructuosum fuit.

1523 – Celebrata ~~pace~~, ut dictum est, Vormatiensi tractatu, et perturbationibus Aquileję non cessantibus, cum dictarum induciarum finis adesset, Pax Venetijs celebrata est, in qua D.D: Veneti ducenta Aureorum milia (de quibus et in induccijs quinquenalibus, et in Capitulatione Vormatiensi erat facta mentio) ad certum tempus persolvenda Cęsari spopon=

spoponderunt, atque ipse Cęsar suo, et Serenissimi Ferdinandi Archiducis Austrię, postea Romanorum Regis, et nunc Imperatoris Nominibus promisit restitutionem eorum omnium bonorum, quę in dicto Vormakersi Fędere promissa fuerant, et hactenus restituta non erant, atque illud idem ex adverso Serenissimi Veneti facere polliciti sunt, qua de causa Cęsar ipse mandatarios Venetias misit, qui Venetis restituenda procurarent, et hic quidem multa impleta sunt, sed multa quoque quę restitui utrinque petebantur imperfecta relicta sunt.

1525. Et ideo ut omnia perficerentur alius Conventus in Rovereto Tridentinorum Opido celebratus est, qui longum post tempus omnibus infectis rebus solutus est.

1529. Succedentibus deinde temporibus, cum ob varios Bellorum turbines, qui universam Italiam afflixerunt ea quę in Fęderibus pacta fuerunt perfici non potuissent, et Cęsar ipse Carolus V. Anno 1529 ex Hispania in Italiam trajecisset, atque Coronationis causa ad Clementem VII Pontificem maximum venisset, Serenissimum Dominium Venetum honorificam legationem ad eum misisset, et cum multa de pecunia, quę in pace Veneta Cęsari promissa fuerat, hactenus non soluta, deque bonis tam publicis, quam privatis adhuc non restitutis utrinque dicta fuissent, eo tandem anno 1529 Bononiense Fędus stipulatum est, in quo de tempore solutionis faciendę, deque bonis restituendis deliberatum fuit. Sed cum viderent

in hac bonorum restitutione multas difficultates oriri
pone, quemadmodum etiam superioribus annis conti=
gerat, cautum est, ut infra vigesimum diem duo
Arbitri, seu Arbitratores singuli singularium parti=
um confidentes eligerentur, qui una cum Mediatore
comuni sive super Arbitro concorditer approbando
controversiam omnem, quę orta est amicabilia via
cognoscerent, et judicarent, et ea inter annum judicare
deberent. Eodem tempore his tamen sic peractis,
Rdmus D. Illmus Cardinalis Grimanus Patriarcha
non tamquam subditus, sed tamquam particula=
ris Prelatus, dolens se in bonis, ac ditione sua Aqui=
lejensi a Ministris Serenissimi Regis Romanorum
turbari, Cęsarem similiter Bavarię allocutus est,
cujus Majestas, cum jam (ut dictum est) declara=
tum esset, eligendos esse Arbitros, ex supradictis
alijs causis ne ex hac Rmi D. Patriarchę sola cau=
sa novi Arbitri eligerantur dixit ijdem Arbitri vi=
deant jura D. Patriarchę, et si quę restituenda
sunt, restituantur.

1533 – In executione dictę pacis Bononi=
ensis electi sunt Arbitri, et Conventus Tridenti cap=
tus est celebrari.

1535 – Ubi post varias hinc inde allega=
tiones, et disputationes suam protulerunt senten=
tiam, et quoad Rmum Patriarcam declaraverunt
ipsum restituendum fore ad Civitatem Aquileję
cum omni ulda jurisditione, temporali Dominio, mero,
et mixto Imperio, et Serenissimum Regem Romanorum
nullo pacto se in dicta Aquileję Civitate ingerere

posse, nec debere, quę sententia laudata est, ut fer=
tur a Serenissimo, et ipso Romanorum Rege, vel a suis
intervenientibus acceptata fuit. Et quia in eadem sen=
tentia declaratum est multa, et in Histria, et in par=
tibus Fori Iulij tam per Serenissimum Regem Roma=
norum, quam per Dominos Venetos restituenda esse.
Ideo quoad eorum negotium executores electi, et sen=
tentię executioni mandari in partibus Histrię cepta,
ubi omnia hinc inde tam per Regem, quam per
Venetos restituta fuerant, sed postquam in Patriam
Fori Iulij venerunt, ibique Regij instarent per
Venetos restitutionem a Castro Belgradi incipi,
et illud Veneti recusarent, sed eandem vellent res=
titutionem a quibusdam alijs Villis, et locis incipere
asserentes Serenissimum eorum Dominium ejus
Oratori mandasse ut Belgradi restitutionem cum
Serenissimo Romanorum Rege in tot pecunijs
Majestati suę persolvendis componere instaret, et pro=
curaret, et interim dum negotium compositionis prę=
dictę cum Majestate sua agebatur, cętera restituere
non negabant. Tunc replicantibus Regijs debere omnia
per Venetos in Patria Fori Iulij libere, et absque excep=
tione restitui, sicut in partibus Histrię per Regios fac=
tum fuerat, et negantibus his, et instantibus illis, tan=
dem sic imperfecte discessum est, nec aliud inter eos
postea innovatum est, nisi quod compositio Belgradi inter
Serenissimum Romanorum Regem et Serenissimum
Venetum Dominium subsequuta fuit hoc pacto, quod

Domini Veneti possent retinere castrum Belgradi, dando, et solvendo suę Regię Majestati Florenorum sex milia, quę tamen solutio nunquam facta fuit.

Post hęc Serenissimus Romanorum Rex bis Excelentis: D: Antonium Fuctam, et Sigismundum Thomam ad pettendam dictę sententię Tridentinę executionem misit, qui semper infectare discesserunt, et status eorum inter Romanorum Regem, et Serenissimum Dominium sic se habet, ut supra dictum est, usque ad annum presentem 1750.

Sed quoad res Rmi Patriarchę post dictam Tridentini sententiam adeo, ut dictum est, favorabilem pro ipso Rmo Patriarcha, idem Patriarcha non solum [redacted] ad Civitatem reintegratus non est, nec ammota gravamina, sed (quod pejus est) Agentes Gradiscę, uti ante sententiam aliqua ipsius Civitatis occupabant, post vero multo plura dettinent, et occupant.

Omitto quod ante sententiam Tridentinam multa ad removendas innovationes predictas acta fuerint, et precipue quod ante Bononiense Fedus Rmus B.M. Marinus Cardinalis Grimanus in Augusta Vindelicorum hoc perizente apud Regem Romanorum, medijs Illmo Cardinali Campeggio, et Exmo D. D. Nicolao Theupolo (qui nomine Serenissimi Veneti Dominij agebat) tentari fecit, et quod agentes ad Concilium Regiminis Viennensis, a Majestate sua remissi fuerint ad quod Cum

novisset hanc tacitam quamdam esse repulsam) eos idem Rmus accedere non permisit. Hec, et alia multa quidem recensere omitto, nam post omnia tandem ad supradictam Capitulationem Vormatiensem ad Redus Bononiensa, et ad Sanctum illud Tridentinum decretum est.

1538- Egit multa Illmus ipse Cardinalis Marinus Grimanus, ut tandem istud executioni mandaretur, et morationes iste ammoverentur, et precipue 1533 ad Serenissimum Romanorum Regem Nuntios suos, et Rdi Capituli Aquilejensis nomine R: D: Ioanem Francum Montagnacco, et R: D: Petrum Aleandrum Canonicos Aquilejenses misit, et cum illis etiam ad eamdem majestatem Regiam, Comunitatis Aquilejensis nomine D. Ioannes Sodeneaus accessit (licet multum elaboraverint) nihil tamen nisi responsum votis ingratum obtinuerint, videlicet, quod quando Serenissimum Venetum Dominium restitueret quod in Laudo ipso Tridentino restituere tenebatur, majestas sua nihil quod ad restitutiones pertineret negotium pretermitteret.

Postquam vero idem Illmus nihil hac via proficere posse compertum habuit, ad Serenissimum Venetum Dominium recursum habuit, quod vigore pactorum 1445- inter ipsos initorum tenebatur (pro ut etiam nunc tenetur) tueri suis sumptibus loca Rmi Patriarche Aquilejensis, et hac de causa Serenissimum Dominium negotium istud restitutionis Aquileje uni ex Patritijs suis pertractandum apud Serenissimum Romanorum Regem demandavit,

pro dicta restitutione instanti ab ipsa Regia ma=
jestate responsum fuit ea non debere respondere
Illmo Dominio in hac (quę erat rei Rmi Patriar=
chę, cum quo Illmum Dominium nihil habebat
negotij) et quando Illmum Dominium restitue=
ret quod in Tridentino feudo restituere teneba=
tur, et a Dominio Patriarcha majestas sua requi=
sita esset tunc se, justitię non defuturum.

His itaque se habentibus, et in dies magis, atque magis crescentibus calamitatibus Civitatis ipsius, et Ecclesię Aquilejensis, imo adeo ad summum redactis, et cum omnia penitus, ut dictum est, tunc occupata sint novis miserijs locus non superest.

1549. Illmus et Rmus Dominus Ioannes Grimanus Patriarcha Aquilejensis anno 1549 Pompejum Patium Pisauriensem Auditoram suum, et Rdum D. Petrum Aleandrum nomine Rmi Capituli Aquilejensis misit Nuncios ad Regiam majestatem, qui nomine suę Illmę Dominationis, ac etiam R. ipsius Capituli occupationes, et miserias illas ostenderent, et simul Civitatis ejusdem, et jurisditionis restitutionem peterent.

Qui quidem Nuntij a mense Octobris 1549 usque ad mensem Xbris anni 1550 (licet D. Petrus post 6 menses Germania discessent) apud Serenissimum Romanorum Regem ad hoc negotium pertrac=

tandem permansere, et precipue D. Pompejus, qui per 18 menses, per Austriam, per Poloniam, per Moraviam, per Boemiam, et tandem in Augustam Vindelicorum Regiam ipsius Aulam (ut finem huic negotio imponeret) subsequtus est.

Prefati Nuntij in Urbe Praga primo convenerunt Serenissimum Romanorum Regem 1549 – 9 Novembris, qui auditis eorum instantijs, et accepta eorum scriptura respondit, has esse longas res, quas ob temporum longitudinem non bene memorie tenebat, sed mandaret scripturas in suo Archivio perquiri, ut eas expediret. D. Prosperus de Sancta Cruce Nuncius Apostolicus ad officium hoc intervenit, cui Summus Pontifex Paulus III. mandaverat per litteras, ut Nuntios, ac negotium Patriarche omni auxilio et favore prosequeretur.

Piano del Breve per la fonda=
zione del Vicariato apostolico in quel=
la parte di Diocesi Austriaca.

I Che uno de' principali disastri che ritrovammo nel principio del nostro Pontificato, e che per anche va proseguendo, fu ed è lo scompiglio in cui si trova la parte della Diocesi d'Aquileja situata frà li confini dell'Im=pero Germanico, avendone pur troppo avute, e continuando ad avere sicure notizie, dalle quali risulta il grave Di=sordine in cui si trova il governo spirituale con irrepara=bile detrimento di quelle Anime.

II Aver noi conosciuto, che l'origine del gran male deriva dalle antiche e gravi controversie pur anche ver=genti fra li Principi Austriaci, e la Rep. di Venezia, e sopra altre pendenze.

III Che sin dal principio del ~~nostro~~ nostro Pontificato non lasciando noi di porre ogni nostra attenzione per ritrovare un compenso adattato, in vigor del quale si provedesse al governo spirituale di quelle anime, giacchè vedem=mo impossibile istorle dalle circostanze nelle quali erano, e l'origine di tutto il male, col decidere la gran con=troversia sopra il jus di eleggere, presentare, e no=minare il Patr.a di Aquileja, per lo che molti anni abbiamo trattato a dirittura quà in Roma coi ministri della Corte di Vienna e della Rep.a, ma senza aver potuto conchiudere cosa veruna, ancorchè il rimedio da noi proposto fosse in tutto e per tutto ragionevole. V

IV Che essendovi stata nei tempi addietro una specie di amicabile composizione fra la felice memoria del Card.e Sebastiano Antonio Tanesi, quando era

Nunzio in Vienna, e la felice memoria del Card.le Giovanni Delfino Pat.ca d'Aquileja, giusta alla quale per lo spazio di molti anni s'è regolato, benchè con poca felicità il governo spirituale della parte della Diocesi di Aquileja situata tra i confini del Germanico Impero, ed essendoci stato rappresentato, che in avvenire non potrà assolutamente la sudetta convenzione essere eseguita, siamo necessitati a pensare ad un altro temperamento, che è stato di commettere al Ven. Fr.llo Arcivescovo di Patrasso nostro Nunzio e della S. Ap.lica in Vienna il regimine delle anime della Diocesi di Aquileja a parte Imperii, da esercitarsi anche per mezzo di Vicarj Foranei, con questo però, che quanto andrà disponendo o facendo, non tralasciasse di riferirlo a noi, come puntualmente la fatto, per ricevere gli ordini nostri ed eseguirli, e nel Breve speditoli fu inserta la clausula, che questa di lui commissione dovessa durare in lui e ne' suoi successori ad nostrum et sedis ap.lice beneplacitum. Che s'intendesse fatta senza pregiudizio dell'una e dell'altra parte tanto in petitorio, quanto in possessorio sopra le accenate controversie vigenti, e che con ciò non s'intendesse, che a noi, e nostri successori restasse impedito il poter giudicare sopra la gran lite dell'elezione, presentazione e nomina del Pat.ca d'Aquileja, e sopra ogni altra pendenza.

V Che avendo anche pur troppo veduto, che questo ultimo sopradetto rimedio pensato e adottato da noi nelle angustie nelle quali si ritrovammo,

non partoriva quell'effetto, che erasi sperato, cioè che i popoli situati nella Diocesi d'Aquileja a parte Imperij fossero ben governati nello spirituale. Imperciocchè non potendo il Nunzio di Vienna assente dal luogo, restar informato de' fatti e bisogni, che per altrui relazione, ed essendo preciso l'intervallo di qualche tempo, acciò da Roma si mandassero al Nunzio le dovute risposte sopra gli affari, che esso proponeva, tutto ciò inervava l'efficacia del provvedimento ne' casi almeno presentanei, che per lo più sogliono accadere, ed essendosi per misericordia di Dio aperta la strada à riporre sul Tavolino l'antico nostro progetto di sopra accennato, di cui or ora parleremo, siamo risolti coll'ajuto Divino eseguirlo, per non essere rei al Tribunale di Dio d'una cotanto grave ommissione.

VI Che essendo in simili contingenze l'usitato e più efficace remedio, e che in nulla offenda le parti colliganti quello di un Vicario aplico, residente nel luogo col carattere di Vescovo in partibus, che in nome, e coll'autorità del Sommo Pontefice dee governare ed adempire non solo ciò che riguarda la giurisdizione, ma ciò ancora, che appartiene alla podestà dell'ordine, e che essendo sempre stata questa la nostra idea da quel tempo, in cui cominciossi a discorrere di questa materia sino al giorno presente, determiniamo colla pienezza della nostra autorità, che di quà in avvenire il governo spirituale della parte della Diocesi d'Aquileja situata nel Territorio Austriaco, ne' Contadi di

Gorizia, Gradisca, ed altri luoghi situati nella Stiria, Carintia, Tirolo, e Carniola, sia amministrata da un Vicario Aplico insignito come sopra con carattere di Vescovo in partibus, e che in nome e coll'autorità del Sommo Pontefice eserciti il suo governo aggiungendo le segti condizioni. — Prima — che la deputazione si faccia con la solita clausola ad nostrum et sedis Aplicæ beneplacitum, acciò i Fedeli di queste parti non restino senza il loro superiore spirituale — 2da — che la deputazione del Vicario Aplico in qualsivoglia caso si faccia, debba sempre farsi d'una Persona grata al Sovrano de' luoghi, ove deve esercitare la giurisdizione. Così noi faremo, sin che piacerà a Dio di tenerci in vita, ed insinuamo a nostri successori il fare lo stesso, acciò il governo del Vicario Aplico sia pacificamente retto e giovevole — 3a — che della presente e successive deputazioni de' Vicarj Aplici non s'intenda mai recato verun pregiudizio alle ragioni dell'una o dell'altra parte, o in petitorio, o in possessorio rispetto alle pendenze vigenti, e specialmente a quella dell'elezione, presentazione, e nomina del Patriarca d'Aquileja — 4ta — Che non ostante la deputazione da farsi del Vicario Aplico non s'intenda mai precluso l'adito a noi, o a nostri successori di poter decidere una volta le accennate controversie, non avendo questa nostra presente risoluzione altro oggetto, nè altra mira, che il prevalersi della pienezza di nostra autorità in benefizio delle Anime, che ora pur troppo sono quasi abbandonate,

abbandonate, e che avvebbero continuato nel predetto miserabile stato fin che fosse posto termine alle controversie poc'anzi divisate, se non si fosse posto mano a questo espediente.

VII Ed acciò non manchi al Vicario Aptico che sarà deputato da noi e da nostri Successori per poter perfettamente adempire al suo aptico ministero, diamo ad esso ed a suoi successori decorati, come si è detto, del Carattere Vescovile in Partibus, la facoltà di amministrare il Sacramento della Confermazione in tutti i luoghi della Diocesi d'Aquileja a parte Imperj; di conferire ai commessi alla sua cura tanto Secolari quanto Regolari gli ordini minori e maggiori, ed anche il Sacerdozio, osservate le regole prescritte dai S. Canoni, e dal S. Concil. di Trento, ed anche agli esteri o secolari o Regolari, purchè gli esibiscano le lettere Testimoniali e dimissoriali de loro ordinarj; di poter dirigere le sue lettere dimissorie ad altri Vescovi, acciocchè diano a qualche suo suddito gli ordini minori o maggiori, e di poter anche invitare qualche Vescovo in caso di qualche suo impedimento a venire a far la Cresima e l'Ordinazione nella sua Diocesi a parte Imperj de' Fedeli o Chierici in essa abitanti.

VIII Diamo ad esso, ed a suoi successori la facoltà di poter benedire li Predicatori, di esaminare ed approvare li Confessori tanto de Secolari, quanto delle monache, benche sottoposte alla giurisdizione de Regolari, giusta il tenore delle Aptiche Costituzioni, volendo però, che se vi sono monasterj di monache immediatamente soggette alla Sede Aptica, e governate da Aptico delegato, si osservi

puntualmente e si mantenga quanto ne' monasterj a se commessi il delegato Ap(osto)lico può fare in vigor della sua delegazione o di antica consuetudine, non intendendo noi di recargli verun pregiudizio con quanto pocanzi abbiam detto, e con quello ancora noi diremo in ordine alla giurisdizione del Vicario Ap(osto)lico sopra li monasterj delle monache benchè sottoposte ai Regolari, di poter consecrare i Calici, e le Patene, di poter commettere a semplici Sacerdoti il benedire le sacre supellettili, nelle quali non si richiede la Sacra unzione, di poter consecrare i Sacri Ogli, riconciliar le Chiese pollute, consecrare gli altari, ed anche le Chiese, di poter spedir lettere monitoriali in forma Significavit de rebus deperditis, seu furto sublatis – Osservato però il tenore del S. Concil. di Trento, e della Costituzione di S. Pio V, di poter eseguire ciò che gli sarà commesso dalla Sede Ap(osto)lica, ancorchè si tratti di dispense matrimoniali, e di poter o per se a dirittura, o per mezzo di Sacerdoti idonei che devono aver da esso deputati, assolvere nell'atto della Sacramental Confessione; e nel solo foro della coscienza dall'eresia estrinseca i Diocesani di Aquileja a parte Imperj, purchè non siano denunziati o processati, e ciò per lo spazio di tre anni dacchè il Vicario avrà avuto il governo spirituale, passati li quali dovrà ricorrere alla Sede Ap(osto)lica

per le proroghe.

IX E perchè oltre le sudette facoltà, altre pure sono necessarie a quel governo Ecclesiastico, ed oltre la giurisdizione volontaria, fa di mestieri la coattiva, alle facoltà di sopra accennate aggiungiamo quelle di poter fare il Sinodo, di far la Visita della Diocesi giusta il prescritto dal S. Concil. di Trento, e così delle Chiese, de' luoghi Pij, monasterj di monache, ed anche delle esenti e sottoposte ai Regolari, in ciò però che riguarda le clausure, e gli altri Casi espressi nelle Costituzioni Ap.liche, di poter entrar ne' monasterj sud.i non solo nella occasione della visita, ma in qualunque altro caso, espresso ne' Sacri Canoni, di poter dar licenza ai ministri necessarj pure d'entrarvi, osservate le dovute cautele prescritte dai Decreti Ap.lici, d'interporre la sua facoltà nell'errezione e costituzione de' Benefizi Ecclesiastici e fondazioni de' Patronati; di esaminare ed approvare li nominati da' Patroni per la cura delle anime, intimare, e far i concorsi alle Chiese parrochiali di libera collazione dando il magis dignum a chi esso in coscienza crederà più degno, d'interporre altresì la sua autorità nelle locazioni Enfiteutiche, alienazioni, permutazioni de' Beni Ecclesiastici, secondo la forma de' S. Canoni, e Costituzioni Ap.liche, riservando però a noi, ed a nostri successori il dare l'istituzione autorizzabile nei Benefizi Curati, Parrocchiali, o liberi, e come pure la collazione de' Benefizzi

semplici e Canonicati ancora di Aquileia in tutti li mesi Vescovili e Apostolici, sino a tanto che prenderassi sopra questa materia della sostituzione e della collazione coll' Apostolica autorità o da noi, o da nostri successori altro provvedimento.

X e quanto alla coattiva diamo al futuro Vicario Aplico, ed a tutti li suoi successori la facoltà di aprir Tribunale, di poter costituir Giudici, Consultori, Vicarj Foranei, Attuarj Promotori Fiscali, ed ogni altro Officiale, colla libertà di poterli rimovere e sostituir altri in loro vece, di poter giudicare o per se o per altri le Cause Ecclesiastiche ed anche le matrimoniali, ed ogni altro che de jure vel de consuetudine appartenga alla Curia Ecclesiastica, di poter procedere contro li delinquenti, correggerli, punirli, scomunicarli, sospenderli, castigarli con multe ecclesiastiche da applicarsi a luoghi Pii, e con ogni altro castigo canonico, di poter riservare a se la moderazione e mitigazione delle pene e sentenze, di poter anco in caso di contumacia aggravare e riaggravare, e finalmente di poter procedere anche contro i Regolari, come Apostolico delegato, in tutti i casi espressi nel S. Concil. di Trento, e nelle Aptiche Costituzioni. E finalmente diamo al Vicario Aptico tutte le facoltà tanto dell'Ordine, che della giurisdizione ne' luoghi del suo Vicariato, che competerebbero al ~~Pat~~ Patriarca

d'Aquileja, e potrebbero ad esso competere de jure, o per consuetudine, come Vicario ad Ordinario di detti luoghi.

XI Il luogo della Residenza per li Vicarj Ap^lici, determiniamo che sia ———

XII E per mantenimento de' Vicarj Apostolici, assegniamo i tali effetti somministrati pel primo e futuri Vicarj Ap^lici dalla pietà e liberalità della Maestà di Maria Teresa Regina illustre d'Ungheria e Boemia Imperatrice.

Copia 1773

Carta confidenziale con cui si è trasmesso il Piano del Breve in genere per il Vica:riato Apostolico col dichiararlo Vescovo in partibus a parte Imperij.

L'espediente di erigere un nuovo Vescovato a parte Imperij non si è potuto ammettere, perche averebbe tolta la controversia circa il jus della nomina al Patriarcato di Aquileja. E quando fosse stato eretto il Vescovato, non sarebbe stato impossibile, che appunto per levare ogni controversia circa la nomina del Patriarcato, non si fosse pensato all'istanza di unire al nuovo Vescovato il titolo di Patriarca di Aquileja.

Non si è dato al Vicario Apostolico un titolo di Arcivescovo in partibus, come si bramava, ma si è detto di darli il titolo di semplice Vescovo, acciò non pareggiasse col Patriarca di Aquileja, che in sostanza non è, che un Metropolitano col titolo decoroso di Patriarca.

Nella clausola generale, che dopo enumerate le specie, si mette nei Brevi de' Vicarj Apostolici di poter far nel suo Vicariato tutto ciò, che il Patriarca di Aquileja averebbe potuto fare de jure, vel consuetudine ne' predti luoghi, si sono aggiunte le parole: <u>come</u> Vicario, <u>ed ordinario di detti luoghi</u>, senza le quali averebbe forsi il Vicario preteso di poter fare ne' detti luoghi ciò, che in essi averebbe potuto fare il Patriarca, come Patriarca, e così ricevere le appellazioni de' Suffraganei, il che sarebbe stato con danno troppo grave del jus Metropolitano.

Si osservi finalmente tutto il piano del Breve, e si vedrà con quanta attenzione si è procurato di non recare verun pregiudizio ai Diritti dell'inclita Repubblca di Venezia, ed anche dello stesso Patriarca di Aquileja, chiamando Dio in testimonio di non aver avuta, ne avere in questa

affare

affare altra mira, che di provedere alla salute di quelle ani=
me per la fatalità de' tempi abbandonate, ed alle quali non si è
potuto assolutamente provedere con altro modo efficace, e meno
nocivo agli interessi, che col presente.

Copia
1773

Viglietto dell'Emo. Querini all'Emo. Card.e Valenti.

Emo.

Attende il Card. Querini il viglietto, che sà dover= gli scrivere la Segretaria di Stato per ordine di N:S, e non manca intanto d'avvisare l'Emz. V.a, che tale quale sarà mandato alla Ser.ma Repubb.ca, di cui chi scrive non ha fatto finora, che eseguire esattamente li comandi, gius= tissimi sempre da lui ritrovati, non tanto come figlio della stessa Repubb.ca, quanto come Vescovo, e Cardinale, mentre datosi al Vicario Apostolico il gregge Austriaco, su cui la violenza non lasciava esercitare al Patriarca la giurisdizio= ne, che a lui compete jure Divino; ogni ragione umana, e Divina richiede, che almeno restino intatte al med.mo Patriarca le prerogative, delle quali è in possesso, ed il pericolo delle quali niente conferirebbe al benefizio dello stesso Gregge. Questo sentimento l'ha pubblicato il Card: Querini ne' suoi scritti, che formano la posi= zione della causa di cui tratta, e stà pronto a sos= tenerlo sino alla morte, e per fine baccia all'Emz. sua umilmente le mani.

Risposta dell' Em.^mo Valenti
all' Em.^mo Querini.

Em.^za

Inteso Nostro Signore del contenuto nel viglietto di V. Em.^za scritto a Mons.^re Maestro di Camera per ottenere udienza dalla Santità Sua, mi ordina significarle, che per una parte non è Sua Santità in grado di discorrere sopra la corrente materia, prima d'aver riscontri di quel tanto ha fatto rappresentare al Senato per mezzo di Monsig.^r Nunzio; e dall' altra non potendo dissimulare il disgusto grave causatole dallo spargimento così intempestivo, ed incongruo de' foglie viglietto, che si accompagnano, a V. Em.^za ben noti, la prega dispensarsi da un tale incomodo, tanto più che per servizzio della Seren.^ma Repubb.^ca, ed affari correnti qui si trovano il R.^o Card.^e Rezzonico, e l'Ambasciator Capello muniti delle loro credenziali, con che il Card.^e Valenti, che scrive, resta bacciando all' Em.^za Sua umilmente le mani.

Altro Viglietto dell' Em.^mo Querini
all' Em.^mo Valenti.

Em.^za

Il Viglietto, che riceve in questo punto dalla segretaria di Stato il Card.^e Querini sarà tosto mandato alla Seren.^ma Repubb.^ca, come egli scrisse in questa mattina all' Em.^za Sua, ed intanto non saprebbe ricusare a se stesso la consolazione di copiare qui sotto le prime righe della Ducale pervenutami jer mattina, e sono le seguenti.

„ In cadauna Lettera, che giunge al Senato di V. S. Illma e Rev.^ma da egli continui argomenti per ravvisare il merito, ed efficacia delle sue direzioni. Così appunto succede

succede al ricevere di quella segnata 2 del corrente, la quale partecipa aver ella fatta comunicazione agli indicati Cardinali del di Lei Voto, e della Lettera ancora, che và unita alla protesta Patriarcale: Carte entrambi molto applaudite da Noi; e veramente degne della universale approvazione. Molto prudente abbiamo ancora riconosciuto il viglietto, con cui si sono da Lei accompagnate le pred.e Carte.

Scusi Sua Em.za quel poco di vanità, che mi ha indotto a copiare le righe poste di sopra, e per fine bacio all' Em.za Vostra umilmente le mani.

Lettera dell' Em.mo Querini al Senato.

Ser.mo Principe.

L' intima cognizione, che sono obbligato aver del temperamento del Pontefice, mi fece scrivere già alcuni ordinarj a V.a Serenità, prevedersi da me, che qualora si fossero pubblicati qua in Roma li due miei scritti, e Lettera per voto, si sarebbe posto l'animo di Sua Santità in una tal qual spezie di costernazione. Questa appunto parmi di ravisare nel viglietto fattomi giugnere or' ora dalla Segretaria di Stato, e che originale qui unisco.

Io poi ben lungi di perdermi di coraggio per il contenuto dello stesso viglietto, prendo occasione di ripetere a V.a Serenità ciò, che ho scritto ne' due fogli, di cui il presente forma l'aggiunta, cioè a dire, tale essere la mia fiducia nella giustizia della Causa, che V.a Serenità ha intrapreso diffendere, che m' induco a credere, dover giovare sino le

procelle

procelle a spinger in porto più sollecitamente la Nave, di cui mi ha V.ª Serenità commesso il governo.

Niente dunque sgomentandomi la nuova procella, che è venuta a suscitarmi la Lettera del R.mo Card.le Valenti, e perciò ho fatta tranquilamente la risposta, che a V.ª Serenità rimetto, con altro viglietto scritto in jeri mattina al medesimo.

Se intempestivi, ed incongrui sono sembrati a Sua Santità li Fogli, che ho comunicati ad alcuni Sig.ri Cardinali, cosa averebbe detto la medesima, se trovandomi io privo del Viglietto di sicurezza ricercato da V.ª Serenità con Ducale 30 Aprile, fossi corso prima di ora a far della protesta Patriarcale l'Atto Legale in essa prescrittomi? Chiuderò questa mia aggiunta col replicare a V.ª Serenità ciò, che a Lei, ed a diversi Cardinali resi noto pochi giorni dopo il mio arrivo a Roma, che se Sua Santità aveva cose graziose da comunicare alla Ser.ma Repubb.ca, le facesse pur passare per ogni altra mano, fuorchè per la mia; mentre sommamente contenta avrebbe resa l'istessa Repubb.ca, e la mia persona ancora, alla quale bastava la gloria di starsene per servizio della Patria al fuoco, quando ben tutti gli altri si fossero ritirati.

Copia
1773

Voto dell'Em.mo Angelo Quirini presentato a Benedetto XIV unito alla Lettera, in cui pure occluse la protesta del Card. Dolfin Patriarca d'Aquileja.

Io mi lusingo che V. Santità non sia punto per farsi le meraviglie nel vedere affidata alle mie mani ad oggetto di umiliare a Vostri SS.mi Piedi la formola della Protesta, che fece il Sig.r Card. Delfino non ha molto, da quello spirito med.mo animato, con cui hanno fino alla morte coraggiosamente difesa contro ogni minaccia Pontificia i diritti delle loro Chiese e S. Mario Arcivescovo d'Ales., e S. Ignazio Patriarca di Costantinopoli. Mi lusingo, dissi, che V. Santità non sia punto per meravigliarsi, se io presentemente previa la vostra licenza, non ho alcun timore di professare in questo Augusto Senato pubblicamente col vostro consenso quei med.mi sentimenti, che alla Santità V.ra ho umilmente esposto in questa Lettera, con cui ho pensato bene di unire la sud.a protesta Patriarcale. Protesto dunque di nuovo, che mercè il Vicariato Apostolico, che V. Santità va meditando istituire nella Diocesi d'Aquileja viene affatto a confondersi l'ordine Ecclesiastico. Protesto, che resta affatto distrutta la dignità del mio nobilissimo Collega e Concittadino. Protesto che restano violati ed estirpati i Statuti saluteroli de' V.ri Predecessori. Ed a protestare ancora con più coraggio di prima tutte queste cose mi muove il luogo stesso, in cui per lo spacio di 890 e più anni li med.mi Vostri Predecessori, qualor si trattò del Patriarcato di Aquileja, o per eleggere i Patriarchi med.mi, o i loro Coadjutori si dimostrarono oltremodo stabili per mantenere illese ed intatte le prerogative, e i diritti di quel Veneto Patriarcato.

Questo

Questo luogo, replico stesso m'induce a supplicare
V: Santità, perchè in di Lui pregiudizio non venga in oggi
introdotta novità alcuna, e perchè in conseguenza resti=
no in avvenire le facoltà del Vicario Apostco ristrette
dentro quei determinati confini, fra i quali giustamente
da gran tempo desidera la mia Patria che esse rimangano
col piacere di veder a un tempo stesso adempiuto il desi=
derio di V: Stà degnissimo del Sommo Apostolato che eser=
cita; perchè tendente soltanto al miglior bene delle Ani=
me, e niente da ciò pregiudicata o lesa la dignità
del Patriarca d' Aquileja. Queste due cose poi potranno
per mia opinione agevolmente ottenersi, quando o venga
promesso al Gregge di Austria, di cui si tratta, un Vica=
rio Patriarcale fornito e decorato della Dignità Episcopale,
e caro alla Nazione Tedesca, e ai Principi d' Austria, o
quando le facoltà concesse al Vicario Apostlco sieno quelle
stesse e non più, che godeva il Nunzio Aplcò di Vienna,
imponendogli perciò d'astenersi dall' esercitare alcun jus
nella Chiesa Cattedrale, dal conferire i Beneficj Canonici,
non lasciandogli in questi casi che la libertà solamente
di dispensare i Beneficj Curati posti nelle Terre Aus=
triache, lasciando intatta in tal guisa alla disposizione
del Patriarca d' Aquileja la collazione de' Canonicati,
e degli altri Benefizj, di astenersi, replico, dal radunare
il Sinodo Diocesano, non permettendogli in somma altra
facoltà, senon fare ciò, che rite et recte facevasi
dal do. Nunzio, mentre comunicava col Patriarca di
Aquileja le cose tutte a quella reggenza aspettanti.
Levata poi che fu questa comunicazione, e tosto che piacque
a V: Santità di riservarla a se solamente, le ho già prima
confessato, ed ora pure il confesso, che da quel punto

la cura

la cura delle Anime cominciò ad andare alla peggio, e che senza di essa comunicazione tanto nella Diocesi di Aquileja, quanto in ogni altra Diocesi non poteva esser più utile la presenza del Pastore, dovendosi in quel caso ricorrere al sentimento del Tridentino, e alle sapientissime Costituzioni di V. Santità.

Dopo quella nuova forma di governo prescritta al Nunzio di Vienna nati sono, come jo penso, abbia già conosciuto V. Santà., degli scandali gravissimi con manifesto pericolo ancora della validità dei Sagramenti, onde prima che venga istituito il Vicario, tanto il Patriarca di Aquileja, quanto il Senato di Venezia hanno umilmente, come fanno ora in presente colla mia voce, supplicato V. Santà. a voler con la sua Apostolica autorità interamente levare. Anzi questi medi. scandali, Smo. Padre, sono nel presente affare un nuovo motivo per seguitare la famosissima sentenza di Stefano Papa = Non si faccia, dic'egli, novità alcuna sopra ciò che è stato introdotto, o se pur si dovesse fare qualche novità, si faccia solo ad oggetto, che restino intatte ad ogni Chiesa le sue particolari giurisdizioni e dignità a norma delle antiche consuetudini =, la forza delle quali qualunquevolta venga con nuove Costituzioni diminuita, = non può a meno, dice Simmaco Pontefice, che non rompa fra i Vescovi la concordia, e la pace.

Finalmente io suplico V. Santà., che rivolgendo il pensiero alla serie degl'illustri Prelati, i quali dai tempi di Eugenio IV. fino al giorno d'oggi hanno governato il Patriarcato di Aquileja, determini un poco se è giusto, che il gregge di Austria debba essere in avvenire sottratto al

governo

governo Veneto, e se debba credersi, che egli posto sotto altri Pastori possa indi sentire spirituale profitto o danno; come in vero ben vede V. Santà dover necessariamente ridondare dai pregiudizj che si minacciano al Patriarcato d'Aquileja, ai quali diritti guardi di grazia V. Santà se desiderare si possa ciò, che acconciamente scrisse Zosimo Papa ai Vescovi della Provincia di Vienna e di Narbona: = Ne per tutta l'autorità di questa Sede si può concedere o mutar cosa alcuna, la qual sia contro i Statuti de' Padri, e la riverenza che si deve a S. Trofimo, che fù il primo Metropolitano mandato da questa Sede alla Città di Arles. Imperciocchè appresso Noi vive immobile l'antichità, a cui i Padri hanno raccomandata una inviolabile venerazione =:

Aggiungerò in ultimo luogo, che alle Prerogative del Patriarca d'Aquileja i medmi Principi della Casa d'Austria hanno per lo spazio di circa 300 anni attribuita tutta l'autorità, e ciò in que' tempi che possedevano come ora la Città d'Aquileja: imperciocchè in allora tra le altre cose si sà, che mercè il favore di Ferdinando Arciduca, Francesco Barbaro Patriarca di quel luogo fece la visita nelle Terre Austriache, e con approvazione di Clemente VIII Pont. Mass. radunò un Sinodo Provinciale, a cui non mancarono i Vescovi della Nazione Tedesca, anzi si legge, che il medmo Barbaro vidde nell'anno 1605 per comando del medmo Ferdinando Arciduca prostrato a suoi piedi il Governatore di Gradisca per implorare l'assoluzione di una Scomunica contro di lui dal medmo fulminata.

Che altro dunque mi resta Ssmo Padre, senon pregar la Santà V. a volermi dare la consolazione

di aver

di aver da lei impetrato ciò che finora umilmente le ho chiesto a nome della Repubca. di Venezia, a nome replico della mia Patria, i di cui nobilissimi, e singolarissimi meriti verso questa Romana Sede, V: Santà. medesima in questa raunanza di Emmi. Cardinali un'anno fà circa con un gloriosissimo elogio si è compiaciuta di onorare.

Copia 1773

Viglietto di Bened.o XIV con il quale accompagna al Rev.mo Card: Rezzonico il Piano del Breve in specie.

17 Feb.o 1750.

Nelle udienze, che abbiamo dato al nostro Card: Rezzonico, al nuovo Ambasciator di Venezia, ed al N: H: Foscari, ci ricordiamo di aver detto di communicare prima della spedizione, l'idea, o sia il piano del Breve del Vicario Apostolico in specie, che in nome nostro, e coll'autorità della S: Sede governi quella parte della Diocesi di Aquileja situata ne' Paesi sottoposti al Dominio Austriaco. Manteniamo la parola, e mandiamo annesso il Piano del Breve al Nostro Card: Rezzonico, acciò lo comunichi a chi crederà doverlo comunicare. Noi aspetteremo prima di far altro passo, quanto si crederà opportuno di doverci suggerire, con ferma fiducia, che anche in questo particolare avrà luogo la dovuta Discretezza, e che col fatto resteranno dileguate le ciarle, che corrono, che ad altro non si miri, che ad impedire colle dilazioni ogni rimedio ai bisogni delle Anime. Circa il Piano nulla soggiugneremo, senonche salva la nostra coscienza, e salvo l'obbligo che abbiamo di far ogni possibile, acciò le anime non siano abbandonate, per la qual cosa ben volentieri sacrificaressimo quel poco di vita, che ci può restare; ci siamo ingegnati d'inserire ciò, che abbiamo inteso desiderarsi per impedire le aprensioni dell' inclita Repub.ca di Venezia, alla quale professiamo obbligazione, e verso la quale in qualsi:

voglia

voglia evento sempre manteremo cordialissimo affetto, e stima dovuta. Terminiamo col dare al nostro Card: Rezzonico l'Apostolica Benedizione.

[illegible]

Copia
1773

Lettera di Benedetto XIV al Card. Querini Vescovo di Brescia.

28 Febº 1750.

Benedictus Papa XIV.

Dilecto Filio nostro salutem et Apost.ca Bened.ne

Riceviamo la Lettera del nostro Card.le Querini, alla quale strettamente rispondiamo non aver Noi privato, ne aver Noi intenzione di privare il Patriarca di Aquileja del suo jus attuale a parte Imperij; ma che trovandolo impedito nell'esercizio di esso, e non avendo ne forza, ne maniera di rimetterlo in possesso, al che abbiamo fatto il possibile, e andando a buon conto le anime in dispersione, abbiamo inteso, ed intendiamo di provedere al bisogno, per non esser Noi debitori a Dio de neglecta cura Animarum, e le Anime sono le prime, che restano spogliate del governo, e del bisognevole per salvarsi, e la nostra mira è, di liberarle presentemente nella maniera, che possiamo dallo spoglio, a cui sono soggette, e poi pensare al rimanente. Circa poi tutte le altre riflessioni del nostro Card.le Querini, vivamente lo preghiamo, a non restar persuaso, non pretendersi da Noi, ne volersi la conculcazione del Patriarca etiam a parte Imperij: aver esso guadagnato colle nostre diligenze ciò, di cui era stato spogliato, mentre negli atti pubblici era chiamato Vescovo d'Udine, essendo Patriarca, il che oggi dopo il Breve del Vicariato in genere non può succedere.

Non si è pensato di rimovere la sua Catedra dalla Chiesa d'Aquileja, ne che il Vicario in essa sieda, essendovi i

dovi i Decreti della congregazione, che il Vicario Apos:
tolico non occupi il primo posto sopra la Dignità, e Cano:
nici del Capitolo, ma seda fuori della Cattedra in sedia
a parte.

Gli ricordiamo di lasciarsi servire, e non mover pe:
dine con altri, acciò non vengano pretensioni in Capo a
chi non ne ha. Circa poi l'Articolo della Ducale
di cui ci ha favorito, dopo di averla ringraziata, le
diremo candidamente, che lo stile è eroico, e che Noi
non intendiamo, che lo stile piano; restando con dar:
gli l'Apostolica Benedizione.

Datum Romæ apud sanctam Mariam Majorem
1750: 28: Februarij.

Copia
1773.

Altro Viglietto del Card.le Querini
al Em.mo Colonna.

Dalle Stanze di S. Marco li 5 Maggio 1750.

Il Cardinal Querini inchinandosi all'Em.mo Sig.r Card.le ~~Colonna~~ Girolamo Colonna non lascia di significarli, essersi astenuto d'inviare alla Ser.ma Repubb.ca, coll'espresso, che si fece jeri sera partire, il Viglietto favoritogli dall'Em.za Sua, in cui niente più si conteneva, che l'espressione d'impegnare le sue officiosità presso N. S. nelle opportunità, che se le presenteranno, dove che avrebbe chi scrive sperato d'intendere, aver già Sua Em.za, cui non mancano al certo in verun giorno le dette oportunità, dato qualche passo convenevole, per far conoscere alla Repubb.ca il suo veramente buon cuore, come Patrizio beneficato con pingue Patrimonio, che possiede nello Stato Veneto di sette in otto mila Scudi, per effetto della predilez.e di N. S., e delle indulgenze della Repubb.ca

Altro Viglietto dunque starà attendendo il Card.e Querini dall'Em.za Sua con raguaglio di quanto abbia positivamente operato, onde possa lo stesso Cardinale rendere coll'ordinario di Sabato giustizia al fervore, con cui averà ella fatto constare a Nostro Signore essersi dal Senato e dal Patriarca disceso in venerazione di S. B. a tutti li possibili termini di discrezione, e nel restringersi a temperamenti, de' quali troverà l'Em.za Sua la sposizione nella Carta, che qui si unisce, e che riconoscerà senza dubbio con il proprio discernimento in fatto admissibili, quando non si pensi più oltre, che al bene delle Anime nelle terre Austriache, delle quali si tratta.

Se poi l'Em.za Sua fosse per adoperarsi che in mano del Card. Querini si faccia avere un Viglietto dell'Em.mo Segretario

tario di Stato, in cui si contenga espresso, e chiaro, e positivo impegno di Sua Santità di comunicare non solo al Senato le modificazioni sue ~~per~~ sopra il Piano del Breve del Vicariato in spezie, ma di attendere innoltre quelle riflessioni che la Repubb:ca forse per fare sopra le modificazioni stesse, tale opera caderebbe molto in onore dell'Em:za Sua, mentre valerebbe a divertire le funeste conseguenze, che si hanno da temere anche dalla sola ripulsa di d:o Viglietto. L'Em:za Sua ha tanto più da valutare l'indulgenza accennatasi di sopra, quanto più la Repubb:ca, che la usa, rimira con dolore il grave peso di pensioni, sotto cui languiscono miserabilmente le Chiese di Vicenza Treviso, e Ceneda, che somministrano a quella di Padova il modo di pagare da se sola all'Em:za Sua la pensione di Scudi tre mille, e così con dolore soffrono altri Vescovi dello Stato Veneto, che le opere sommamente pie da essi intraprese in benefizio delle loro Diocesi con spropriarsi di tutto il suo, nessun ajuto possono avere neppur dalla Misericordia di Nostro Signore, non che dalla sua beneficenza, resa in altri incontri universale.

La ricca e signorile al maggior segno Badia di Sesto, che (senza parlare dell'altra più ricca che stà nel Bresciano) gode l'Em:za sua nel Friuli, dovrebbe bastare ad indurla con tutto il cuore ad abbracciare la difesa dell'Em:mo Pastore di quella Provincia, vero specchio di vigilanza Pastorale, e d'ogni altra virtù, il quale oggidì dimanda finalmente qualche cosa di meno del concesso a suoi Predecessori per lo spazio di trecento e più anni, e da Sapientissimi e gloriosissimi Pontefici, gli esempj de' quali il proporre a N: S: da imitare, non può riguardarsi senon per Offizio di buon Cardinale, e di vero ed affezionatissimo Servitore della Santità Sua.

Scusi V: Em:za la molta libertà, che si è preso il Card: Querini in questo Viglietto, e per fine baccia a Lei divotamente le mani.

Abel Aus:

Aut Austriaco Regi, de quo agitur, proficiatur Vicarius Patriarchalis amplis facultatibus instructus, Episcopalibus insignibus, Germana Gente, Austriacisque Dominis acceptus; aut ad eundem regendum instituatur Vicarius Apostolicus, cui hę tantum indulgeantur facultates, quibus diuturno tempore usque ad præsens gaudebat Nuntius Pontificius Viennensis, dum cuncta ad regimen illud spectantia rite et recte cum Patriarcha Aquilejensi comunicaret, ac proinde abstineat idem Vicarius ab jure ullo exercendo in Ecclesiam Cathedralem, inque ejusdem Canonicos, conferat quidem Beneficia Curata in Terris Austriacis, et penes Patriarcham intacta remaneat reliquorum Beneficiorum, Canonicatuum præsertim dispositio. Synodum Diœcesanam non convocet, uno verbo ita se gerat quoad hęc omnia, quemadmodum se gerere assuetus erat Nuntius ille Pontificius, antequam Sanctitas sua ipsamet paulopost fassa est, et modo etiam fatetur multo graviora quam antea in iisdem locis animarum detrimenta peperisse, cum manifesto etiam validitatis Sacramentorum discrimine; quibus detrimentis ut cito occurrat Supremi Apostolatus auctoritas jamdudum eflagitat Patriarchę Aquilejensis, et Venetę Reipublicę religio.

Copia
1773.

1750: 6: Giugno.

Risposta dell'Em.mo Sig.r Card.e di S: Clemente al Viglietto scrittogli dal Sig.r Card: Querini in raccomandazione dell'affare di Aquileja, nel qual Viglietto esso Sig.r Cardinal Querini adduce la sopradetta Protesta, è annesso Viglietto a Sua Sant.à

Basterebbe senz'altro al Cardinale S. Clemente l'esempio di Clemente XI. oltre le altre sue molte obligazioni per abbracciare con tutto il cuore il partito della Repubb.ca, onde V.a Emz.a gli rende giustizia, quando nel proposito di cui si tratta così pensa à suo favore. In tal sistema adunque regolarebbe egli le proprie azioni, e ne potrebbe l'E. V. far capitale, s'egli non si trovasse nella situazione, che appunto sà; tanto più, che non sa capire, che S. St.à si regoli col parere di una sola persona, e non più tosto col sentimento di tutto il Sacro Collegio, particolarmente di quei Sig.ri Cardinali, che possono essere più pratici della materia, ed i quali più che al tempo di Enrico, in cui sarebbe ora bisogno, che fossero sentiti per le funeste conseguenze, che possono derivare, e con tutto l'ossequio baccio le mani

a' V.a Em.za umilmente.

1750. 6. Giugno. in Pregadi.

Al Sommo Pontefice

Beatissimo Padre.

Con quella stessa fiducia, con la quale i Maggiori nostri si rivolsero nelle occorrenze loro, in quella partico=larmente d'Aquileja ai SS.mi Predessori della B.ne V.a, e ne furono anche sempre benignamente accolti; con quella medesima se le presenta anche in adesso la Re=pubb.ca nostra piena di confidenza, che il Paterno amorosis=simo cuore di V.a S.tà sia per darle contrasegni non dub=bj della predilezione, e della giustizia sua nel per noi massimo, ed importantissimo affare del Patriarcato di Aquileja. Senza rammemorarle la Bolla di Iuspatronato concessoci dalla S.a mem. di Giullio III. e sucessivamente di tanti altri Sommi Pontefici basti lo accennarle, che le loro indefesse, e costanti sollecitudini, e la prontezza loro in farsi in ogni occasione nostro scuto, e difesa, sostennero sino a questo tempo i nostri incontrastabili diritti, e pre=servarono il possesso non meno la Repubb.ca del Iuspatro=nato, che il Patriarca di Aquileja della sua Sposa. Un tale uniforme, e mai interotto modo di operare riuscì di tanto peso, ed autorità anche agli ultimi Precessori del=la B.ne V.a, che reputarono essi pure di non doversi scostare dalle vie sempre battute, per non esporre ai pericoli un negozio si dilicato, e si pieno di conseguenza. Non ostante però tutto questo avendosi fatto sapere

la

la S.tà V.a di unicamente desiderare di fare col mezzo di un Vicario Apostolico un migliore provedimento a quelle anime (delle quali fu magnificato alla S.tà V.a il bisogno) benchè il Senato, ed il Cardinal Patriarca su le traccie de' tempi andati avessero potuto insistere, che non si declinasse punto dalla costanza santificata per così dire, ed autorizzata per un spazio così lungo di tempo dal consenso di tanti Sommi Pontefici; ciò non ostante abbiamo creduto di non recar impedimento ad un oggetto, che si vedeva essere tanto a cuore di V.a S.tà. In contrasegno dunque della nostra naturale moderazione non meno che pubblica filiale osservanza, siamo condiscesi per la prima volta al dichiaramento di un Vicario Apostolico nella Diocesi di Aquileja a parte Austriaca, ma vi siamo concorsi unicamente su la fede dell'oggetto additatoci, e con le modificazioni esposte a V.a S.tà; su le quali niente togliendo al suo pensiero di un miglior bene di quelle anime tendevano unicamente alla preservazione degli altri importantissimi diritti, ed a sollevar in seguito da ulteriori molestie il Cardinal Patriarca. Ora giunte essendosi a notizia per l'off.o fattoci da questo Mons.or Nunzio, che la S.tà V.a sia per desiderare sopra di ciò il voto di alcuni Cardinali. Noi pieni di confidenza si rivogliamo a lei, sperando, che non solamente saremo per avere una intiera communicazione dei

divisamenti suoi, e tempo ancora conveniente per pre=
sentarle le ulteriori nostre considerazioni, ma quello, che
importa più si lusinghiamo di essere dalla S.tà V.a esau=
di nelle giustissime petizioni fattele, e che non prima
del voto ricercato ai Sig.ri Cardinali, nè dopo sarà giam=
mai la S.tà V.a per far cosa, che offenda i più essenziali
riguardi del Patriarca, e della Repubblica. Non sappia=
mo darsi a credere che la S.tà V.a possa farsi cagione
(il che sarebbe certamente contro il suo animo) di al=
cun benchè minimo disgusto alla nostra Repubb.ca tanto
benemerita della S. Sede, e della Religione Cattolica, e
piena di una tanto particolare venerazione ed affetto
per la Sacra Persona di V.a B.ne, quanto si ha voluto
che sotto il glorioso Pontificato avessero a terminare le
differenze che vertivano da immemorabile ~~tem~~ tempo. Il
corrente anno Santo, che di somma consolazione, e
letizia a tutti li fedeli, non vorrà ella, chi divenghi
a noi suoi figliuoli, e figliuoli, che non cediamo a chi
si sia in osservanza verso la S.tà V.a un anno di ama=
rezza, e di dolore, per vedersi ridotti alla dura insupe=
rabile necessità di non poter dissimulare il senso nostro,
e di dar prove costanti della pubblica afflizione per li
pregiudizj che ne fossero inferiti a' suoi giustissimi diritti,
ed a' suoi antichissimi possessi. Molto meno poi crediamo,
che ad ~~onta~~ onta di alcuni segni che da altre parti ci
vengono

vengono, [illegible], e che penetrano sommamente ad ama=
reggiare negli animi nostri, che la S.tà V.a Padre Comu=
ne, ed interessato per la venerabile sua figura nella
tranquillità di tutti, e nella concordia universale, e
Principe dottato di tanta, e si esimia prudenza, possa
vedere con occhio tranquillo la conseguenza del negozio,
ma anzi confidati nella benevolenza sua teniamo per
certo, ch'ella riconoscendo la giustizia della nostra
causa vorrà protegerla, ed assicurarsi del suo affetto
con allontanare da noi ogni rincrescevole punto, e con
fare in modo, che le cose non giungono a quel segno, ove
giunte che fossero siamo certi, che S.tà V.a stessa ne risen=
tirebbe una pura pena, e cordoglio. Credendo per tanto
non lontano fosse ad uscire il Voto de SS.ri Cardinali,
ci è parso proprio B.mo Padre di scriverli queste cose
per un nuovo, e per un viepiù dimostrativo termine
della Repubb.ca nostra, e del nostro vivo rincrescimento
di poter giammai essere indotti a cose lontane dai
nostri voti. Confidiamo B.mo Padre in V.a S.tà, nè sap=
piamo deponere la fiducia, che tutto sia per ridondare in
accrescimento, e di maggior testimonio del suo paterno
amore verso di noi nel mentre che questa lusinga anche
preventivamente in qualche parte mitiga il dolore degli
animi nostri, e ci consola. La preghiamo a volervi essere
veramente Padre amorevole, e darcene in questa occasione dei
non

non dubbj contrassegni, disposti noi ad essere, qual si facciamo gloria di essere sempre stati non meno af-fettuosi figli, che veri estimatori dell'illustre virtù della S.tà V.a, come a volerci donare l'Apostolica Benedizione.

Copia
1773

Risposta di Benedetto XIV alla
Lettera della Repubb.ca in d.to 6: Giugno.

Castel Gandolfo 16 Giugno 1750.

Dilecti Filij Nobiles Viri salutem, et
Apostolicam Benedictionem.

In questo luogo, in cui si troviamo per prender un poco di aria, volendo però esser a Dio piacendo, l'antivigilia di S: Pietro in Roma, riceviamo la Lettera speditaci dal Vescovo nostro Nunzio, e non avendo qui pronto, quanto sarebbe necessario per rispondere colla dovuta formalità, prendiamo il partito di scrivere a dirittura, acciò sia più sollecita la risposta, prevalendosi dell'uso in cui si siamo regolati, e si regoliamo, scrivendo ai Rè e maggiori Potentati, che hanno mostrato maggior aggradimento di leggere le nostre Lettere confidenziali scritte loro a dirittura, che di leggere le altre, che per nostra commissione si scrivono dalli Ministri, che ne hanno l'incombenza. Fatta questa premessa, e passando a rispondere alla Lettera, della quale ci hanno favorito, non possiamo ne dobbiamo astenerci dal render loro distintissime grazie delle benigne espressioni, che abbiamo lette in essa; non meno verso la nostra Persona, che verso questa Santissima Sede Apostolica, alla quale senza veruN merito presediamo; ed altresì per aver rattificata la benigna accettazione, altre volte anche indicatci del Vicario Apostolico in genere nella parte della Diocesi di Aquileja che è sotto il Dominio Austriaco. Codesta inclita Repub.ca può con retta ragione vantarsi del suo fedele attacco alla Santa Catolica Religione, ed ai Successori di S: Pietro, e crediamo altresì che possano i Sommi Pontefici gloriarsi di

aver

aver maisempre fatto quanto hanno potuto per i vantaggi di una Repubb.ca che è l'onore d'Italia, e l'antemurale contro la potenza Ottomana, di averla anche teneramente amata, e sebbene con tutta la buona fede ci ritroviamo di gran lunga inferiori al merito de' medesimi, possiamo però con ogni verità ascerire di averla ancor Noi sempre teneramente amata, di averne sempre avuta ogni maggior stima, ed essere disposti a così continuare sino che piacerà al Signore di mantenerci in vita, avendo sempre avanti gl'occhi l'accomodamento seguito nel tempo della massima de' Confini fra lo Stato Pontificio, e lo Stato Veneto.

Entrando poi nel gravissimo affare di Aquileja, diremo, che l'affare non è incominciato nel nostro Pontificato, essendosene à lungo discorso nel Pontificato di Urbano **VIII**, e di tre Clementi X, XI, e XII, diremo che restò senza alcuna conclusione, e che di qui è derivato, che tutto il peso, tutta l'unione delle controversie è caduta sopra le nostre spalle; del qual penoso e quasi intollerabile peso ci saremmo ben volentieri liberati, se alzando gl'occhi al Cielo non avessimo veduta nell'altro Mondo piombare l'ira di Dio sopra di Noi, come rei di aver trascurata l'occasione di giovar alle anime, per le quali siamo obbligati a spargere il Sangue, e che sappiamo essere in un attuale grave bisogno, anzi in una positiva necessità di soccorso. Ne per carità si creda che queste siano esaggerazioni, non essendo Noi entrati in voto che dopo esserci ben informati del pericolo delle Anime degli Abitanti nella parte della Diocesi di Aquileja sotto il Dominio Austriaco, atteso che ci avesse dovuto bastare per l'effetto, di cui si trattava, il sapere, che senza veruna colpa de' Patriarchi, essendosi frapposti impedimenti insuperabili, le pecore non hanno per tanti e tanti anni veduta la

faccia

faccia, ne mai intesa la voce del loro Pastore, ne provato il peso della sua verga Pastorale; Pecore, che certamente ne hanno più bisogno delle altre. Ne' tempi del nostro Predecessore Clemente VIII essendo giunte alle di lui orecchie le notizie degli scandali, che erano in quei Paesi, avvegnache non erano allora visitati per molto più di un secolo dal Patriarca, e non essendo per anco giunti i disordini a quel segno, in cui ora si trovano, gli riuscì di ottenere col consenso del Principe Territoriale, che il Patriarca Francesco Barbaro facesse la visita, con autorità però non ordinaria, ma delegata. Fù fatta la Visita, e furono ritrovati li Parrochi ammogliati con le loro Concubine, tinti malamente de' Dogmi di Lutero, e che amministravano al popolo il Sagramento dell'Eucaristia nell'una e nell'altra spezie, e l'audacia del Clero si era tanto avanzata, che aveva osato di fare un Sinodo, contrario a quello tanto rinomato, e celebrato in Udine dal pred.° insigne Patriarca, cose tutte che sono registrate nella visita, trasmessa a questo santissimo Collegio, che da Noi non senza nostro rossore è stata letta. Questa è la lana di queste pecore, che in quella Visita senza dubbio sarà stata curata, ma che non essendo stata curata in avvenire, per non aver potuto il Pastore accostarsi per vederla ed esaminarla, rinascendo, se non è rinata con tutte le antiche imperfezioni, è molto verisimile che sia rinata in un modo, che se non è pessima, almeno non sia buona. Unicamente per riparare in seguito nel nostro Apostolico universal Ministero ad una così vasta strage delle coscienze, e per recar giovamento a tante Anime abbandonate, siamo entrati nel Mare burrascoso. Questo per alcuni anni abbiamo navigato soli, sempre chiedendo ajuto, ma indarno. Abbiamo navigato di poi trattando con il Ministro di Roma di cotesta Repubb.ca per il pred.° importantissimo affare, ed ora

prose=

prosseguiamo il viaggio alla vista di tre Ministri, surrogati nella istessa incombenza, dopo che di qui partì l'altro per ritornare alla Patria. In tutta questa navigazione abbiamo bensì pensato sempre alla cura delle Anime, ma non abbiamo mai perduta di vista l'Idea di non reccare verun pregiudizio a qualsisia diritto di cotesta inclita Repubb.ca, ne tampoco al Patriarcato, come speriamo che da ciaschedun non prevenuto potrà restar appagato dando un occhiata all'annesso foglio, in cui si contiene quanto abbiamo operato nel pred.o tempo della nostra navigazione, quando navigammo soli, come si è detto, e si dimandava ajuto, ne si dava risposta. Ciò facciamo, temendo che non sia arrivata mai alla notizia di cotesta inclita Repubb.ca la serie delle presenti nostre operazioni, ancorche con ogni pontualità da Noi sia sempre stata partecipata a suoi Rappresentanti, che quantunque pieni di onore, e da Noi sempre riguardati con ogni più distinta parzialità, o qualità non è temerario il sospettare, che seguendo le interrogazioni del loro Principe, siccome sempre si sono astenuti dall'entrare nella faccenda, così si siano ancor astenuti dal rappresentare le occorrenti circostanze della medema. Similmente ne abbiamo nel secondo tempo, essendo nel secondo tempo stato qui presente sempre un Ministro incaricato del Negozio, cioè il N. H. Foscari, che da Noi è sempre stato considerato, come Gentiluomo di alto merito, di molta capacità e verità. Diremo ancora lo stesso del terzo, ed ultimo tempo, essendosi sempre ritrovati, e ritrovandosi pur anche qui presenti, e alla stessa incombenza, che il pred.to Foscari aveva, due Cardinali della Sacra Romana Congregazione e l'Ambasciator Capello, il di cui nome non è meno celebre, che in tutte le altre Corti di Europa per la sua grande esperienza ne' pubblici Affari.

Appartengono a questo ultimo tempo le osservazioni fatte in Venezia sopra il piano del Vicariato in spezie precedentemente

coma:

comunicato ad ambedue le Parti: appartengono le risposte alle
dette osservazioni, nelle quali si pesa il loro merito: apparten=
gono finalmente le non ordinarie fatiche assunte, acciò
quelle considerazioni s'inserissero nel Breve da farsi sopra
il Vicariato in spezie, ne fosse il Breve rigettato, essendo
d'uopo che s'abbia sempre avanti gl'occhi da chi parla o
tratta nel negozio d'Aquileja, che esso non è negozio che pos=
sa spedirsi colla sola intelligenza fra la S: Sede, e la
Repubb:ca, ma che ci è di mezzo ancora un'altro Princi=
pe assai rispettabile nel cui Dominio si debbono eseguire
gli ordini Apostolici. Avevamo prese le misure, per condur=
re al porto la Nave con probabilità di non incontrare pro=
celle; ma essendo in questo mentre insorta fuor di tempo
e di misura una grande borasca, che non descriveremo per
non rinovare a Voi l'afflizione, che per essa abbiamo
provata, ed ancora proviamo, siamo stati strascinati a nuove
strade. Questo sin ora nel Negozio di Aquileja si è fatto da
Noi soli, Noi soli abbiamo affaticato, e per degni riguardi
abbiamo creduto di dover far così, senza però aver tralas=
ciato di dare nel Concistoro al Sacro Collegio parte di quanto
avevamo fatto, avendone anco riscossi ringraziamenti, e lodi
dal Cardinal Decano in nome di tutto il Collegio. Tra le
zizanie semi di sedizione contro di Noi, si è arrivato a spar=
gere che le rissoluzioni in un caso di tanta importanza
debbono prendersi, se non dal consiglio del pieno Concistoro, al=
meno di alcuni scelti Cardinali. Potevamo francamente ris=
pondere non aver il Papa altro che un obbligo di sem=
plice onestà di richiedere in quelle cose, che esso crede
ardue, il consiglio de' Cardinali, senza però obbligo di do=
ver poscia eseguirlo, e che avendo Noi soli a dirittura
date nel Negozio di Aquileja varie repulse alle petizioni
degli Austriaci, come si può raccogliere dal foglio annesso, in=
tendiamo di proseguire così sino al fine, per non dare ansa
ad altri

ad altri di rivangare le cose sopite; nulladimeno per il quieto vivere, e perchè siamo sicuri della nostra retta intenzione, non abbiamo avuta difficoltà di avventurare in una certa tal qual maniera la nostra convenienza.

Abbiamo dunque eletti dieci Cardinali, uomini che abbiamo creduto, e che assolutamente sono imparziali. Abbiamo consegnato a ciascuno di loro una Copia delle venete osservazioni, una Copia delle risposte fatte da Noi, non per entrare in veruna contestazione con chi si sia, ma perchè non era possibile senza esse il conoscere la rilevanza delle moderazioni, che eravamo per proporre; una Copia finalmente delle nostre ideate considerazioni. Abbiamo loro ordinato, che ci diano il loro voto in carta dopo aver letto il tutto, ci avvisino di quanto essi crederebbero, che si dovesse nelle moderazioni aggiungere, e levare, e che fra le altre cose rispondano strettamente al Quesito: Se dopo aver Noi comunicato il tenor del Breve, aver aspettato le risposte, dobbiamo a dirittura spedir il Breve con le moderazioni; aspettando le repliche. Si vanno unendo li Voti, e questi saranno attentamente considerati da Noi, intendendo di regolarsi coi lumi, che in essi ci saranno somministrati; dal che poi deriva che senza colpa nostra non siamo in grado di poter ora dar categorica risposta alla istanza espressa nella Ducale, senza la precisa communicazione delle moderazioni, ed aspettar le repliche prima di stabilire la finale rissoluzione e spedir il Breve. Teniamo per certo che fra i Consultati non vi sarà veruno che voglia o possa insinuarci, che da Noi si abbandoni il pensiero della Cura delle Anime, ponendo l'affare in oblio, o che si rechi verun pregiudizio ai diritti altrui, o che da Noi si stabilisca come rimedio perpetuo il Vicario Apostolico, chiudendo per sempre la strada ad ogni altro temperamento.

Sono i Consultati troppo savj, e bene intesi della nostra

fermezza

fermezza ne' sopradetti Punti. Saran le coze sopra le mo=
derazioni da Noi ideate, e del quando della loro comunicazione.
Ed ecco quanto con ogni ingenuità abbiamo creduto di dover
esporre. Preghiamo il grande Iddio che stenda la sua ma:
no onnipotente sopra le nostre intraprese, e speriamo che
lo farà vedendo esso il nostro cuore, e le nostre intenzioni,
e quando per li peccati nostri l'esito fosse diverso, ci protes:
tiamo, che mai si spogliaremo dell' affetto, con cui riguardi:
amo l'inclita Repubb:ca di Venezia, ed intanto con pie:
nezza di cuore Diamo a tutti loro diletti nostri Figliuoli
Uomini Nobili l'Apostolica Benedizione.

Datum ex Arce Castri Gandulphi die 16 Junij
1750: Pontificatus nostri Anno Decimo.

Copia 1773

Lettera di Benedetto XIV alla Repubb.ca accompagnando il Breve 27. Giugno 1750.

Benedictus Papa XIV.

Dilecti Filii Nobiles Viri salutem, et Apostolicam Benedictionem.

Mandiamo annessa a questa vostra la Copia del Breve, che abbiamo spedito nell'affare di Aquileja. Abbiamo certamente procurato, e Iddio sa, con quanta accuratezza, e buon cuore d'incontrare per quanto è stato possibile, le soddisfazioni di codesta inclita Repubb.ca espresse nei Fogli delle osservazioni tempo fa a noi consegnate, sopra il piano di questo nostro Breve, e il Foglio annesso, al quale ci rimettiamo, lo dimostra. Averessimo desiderato di comunicare preventivamente, come ci era richiesto, le moderazioni espresse nell'annesso Foglio, non ostante che fossimo sicuri di averle portate fino a quell'ultimo segno, a cui potevano arrivare, come anno concordemente giudicato i Cardinali da noi sopra ciò consultati; ma non ostante le nostre vive premure, non è stato possibile il poterlo ottenere, se non a costo, che le moderazioni non fossero più accettate dall'altra parte, nel di cui Teritorio deve il Breve eseguirsi; il che avrebbe portato

portato seco, o che nulla si facesse a pro delle Anime, che è l'unico nostro fine, o che quanto si avesse da fare, si facesse senza le moderazioni aggiunte, ed a tenore stretto, e rigoroso del piano del Breve. Ecco la pura, e semplice verità, che ben considerata da codesta in=clita Repubb:ca non lascierà pienamente d'appagarla del distinto affetto, con cui la riguardiamo, restando in tanto con dar a tutti loro diletti Nobili Figli con pienezza di cuore l'Apostolica Benedizione.

Copia 1773 1°

Informazione delle cose seguite nella trattazione dell'affare del Patriarcato d'Aquileja del Canonico Antonio di Montagnaco.

11. Luglio 1750.

Ser.mo Principe.

Rassegno umilmente a V.V. e.e. una distinta, e sincera informazione delle cose seguite nella trattazione dell'affare del Patriarcato di Aquileja, nella quale in adempimento de' Comandi publici ho cercato di descrivere con ordinata serie la condotta tenuta dall'ecc.mo Senato, e dal Sommo Pontefice in questo negozio; in oltre supplico l'ee. VV. riconoscere un nuovo argomento del zelo, e divozion mia, assoggettandola sempre con profondissima sommessione alle pubbliche sapientissime considerazioni.

Um.o Dev.mo Serv.e

Antonio di Montagnaco Can.co

Informazione.

Come dopo varie vicende i Patriarchi di Aquileja siano stati spogliati del Dominio di quella Città, e come da puro fatto venga questa detenuta in di loro pregiudizio dalla Casa d'Austria, è stato in molte distinte Relazioni abbondevolmente narrato.

Parimenti come dopo due secoli di spirituale possesso legittimamente esercitato dai Patriarchi Veneti in quella Chiesa, sia caduto in pensiero de' Ministri Austriaci di tentar di spogliare essi Patriarchi anco della spiritual Giurisdizione, senza che alcun motivo o ragione possano allegare maggiore di quelli, che avessero ne' decorsi ducent'anni che li Veneti Pastori ressero pacificamente quella Chiesa,

conche

consta dalle Relazioni medesime.

E' pur spiegato in esse, come tutti li Pontefici Precessori del Regnante, piissimi, zelantissimi, e di santa memoria abbiano reclamato unitamente ai Patriarchi contro la ingiustizia dello spoglio, e gli abbiano coll' autorità loro, malgrado tutte le contradizioni, sofismi, e le suscitate turbolenze differi, in maniera che la costanza loro accoppiata al zelo de' Patriarchi abbia potuto vincere tutte le pred.e violenze, e questi esercitare luminosi atti di Spirituale Giurisdizione fino al giorno presente in quella parte di Diocesi sottoposta al Dominio Austriaco nella Chiesa, e nelle persone a questa dedicate.

Si è detto ancora nelle stesse Carte, come il Regnante fra tutti gli altri Pontefici è stato il primo e solo, che favorendo gli oppressori della podestà legittima del Patriarca, ha con la sua condiscendenza dato ansa alla Contumacia de' Diocesani contro il proprio Pastore, cosicche non resistendo come gli altri ai loro attentati anzi mostrando facilità a piegarsi in riflesso dello spirito della istigata divisione, ha dato coraggio per avvanzarsi a quei disordini, ch' egli ne per debito del suo Pontifical grado, ne per proprio onore poteva senza mostrarne risentimento dissimulare.

Ma come poi questo Pontefice si abbia presentemente servito di questi modi di sviamento de' Diocesani austriaci per coprirne la parzialità e l'impegno di dar mano alle pretensioni di Casa d'Austria, che li fomentava, si anderà dichiarando colla presente informazione.

Fin dai primi anni del suo Pontificato ne palesò Sua Santità l'idea di passare a qualche novità, e per coprirla con uno specioso manto; si servì di pretesto di trovarsi in ne:

in necessità di dar soccorso alle anime, quali diceva essere totalmente abbandonate de' spirituali ajuti, sebben in fatto essendo assistite per mezzo di Arcidiaconi, e Parochi, il bisogno non era tale, quale veniva con istudio magnificato, e seppure ve n'era, ciò non derivava da mancanza del Pastore, ma da malizia della greggia, o di chi la sviava col disegno, che apparisse il bisogno, che bastasse a dar pretesto al Pontefice per promovere il preteso rimedio.

Fece egli sin d'allora parecchi movimenti, ma o perchè l'impegno colla Corte di Vienna, che era da lui favorito, non fosse per anco divenuto così stretto, o perchè si diffidasse di poterlo sostenere per li noti impegni, ne' quali quella Corte si trovava involta, depose, o piuttosto sospese il pensiero, e per più anni non ne fè movimento.

Nell'anno 1747 trovossi sciolta dai disturbi delle guerre l'Imperatrice Regina, e ripigliò il negozio del Patriarcato alla Corte di Roma, e non è da dubitare, che tra quelle due Corti non restasse concluso fin d'allora l'impegno di proporre a buon conto un Superiore indipendente dal Patriarca, il quale avesse da reggere la Chiesa di Aquileja, e tutta quella Diocesi posta nei Stati di sua Maestà, poi oltre il seguito delle cose, e le cauzioni prestate dalla Corte di Vienna, a quella di Roma, inservienti a renderla immune da ogni risentimento, che per ciò prender si potesse dalla Repubblica; e tenute per più di un anno artificiosamente celate, abbastanza manifestano.

Concertato ciò, e stabilitone il metodo, non già tale, onde troncando dalla radice le differenze, provedesse il negozio di un rimedio stabile, e tale che metesse una perpetua

pace

pace tra i Popoli, ma di natura che lasciando le cause delle contenzioni vive, fornisse per ora titolo all'ingiusta esclusione del Pastor Legittimo, manifestò con impetuosa insistenza esso Pontefice questa sua risoluzione, la quale (come egli diceva) collimava a provedere alle Anime, ma in sostanza era diretta a prestar favore alla Corte d'Austria, e disporre così a poco a poco i preparativi per metter in mano di questa il Patriarcato.

L'impeto di questa mossa fu tale, che non potendolo sostenere il Cardinale Patriarca, contro cui, mentre trovavasi a Roma, fu prima mossa, trovò conveniente la Repubb.ca anco col declinare in questo dalle antiche sue massime, di spedire a Roma espressamente un Nobile suo Cittadino a trattarne con quella Corte.

Apparisce certamente l'ingenuità del procedere di essa Repubblica in questo, ch'ella mandò il suo Ministro con istruzioni tali, e con sì fatte disposizioni, per le quali pronta si mostra a dar un fine radicale, e perpetuo a questo negozio, onde pago restar potesse in tal modo più che in qualunque altro il fine, che solo si metteva innanzi di provedere alla salute spirituale de' Popoli, e si togliesse di mezzo ogni sospizione di seconde intenzioni, e di ulteriori dispiaceri.

Ma il Pontefice, che mira non aveva di finire, ma bensì di lasciar vive le radici delle pretenzioni Austriache, e per ora gli bastava di fortificarle con quel genere di provedimento, che conosciuto in deposito dai suoi Precessori era per secoli stato negato alle petizioni de' Pretendenti, non volle dar orecchio ad altro, ma restò fisso

fisso nella massima di dar il preteso soccorso alle anime col mezzo di un Vicario Apostolico, che durar dovesse provisionalmente, diceva egli, fintantochè si sopiscano le differenze, ma voleva in sostanza dire, finchè venga poi il tempo di portarle al dissegno della Corte Austriaca meditato.

Si diffendeva il Ministro della Repubblica mostrandogli evidentemente l'inconvenienza di questa idea, l'ingiuria che recava al Patriarca, le discordie che averebbero prodotte, invece di terminarle; ma il Pontefice le dissimulava con arte, e prometteva di moderarne il progetto con tali temperamenti, che si avessero potuti accordare coi diritti del Patriarca, e coi pubblici rispetti, insinuando di riporre la confidenza di questo negozio in lui, il quale protestava sincerità d'intenzione diretta al solo, solissimo fine di provedere all'abbandono, in cui voleva pure, che le anime si trovassero poste.

La Repubblica, che per naturale suo istituto si conduce in tutti li suoi interessi con sentimenti di moderazione, e di pietà, ed è solita dare alla S. Sede tutti li testimonj possibili di riverenza, non si mostrò inflessibile alle prepozioni, ed alle promesse del Pontefice, s'indusse a condiscendere anco al progetto del Vicario, purchè si stabiliscero prima gli articoli, per li quali fossero salvi li suoi diritti, e quelli del Patriarca, e le facoltà del Vicario venissero ristrette all'effetto del solo

soccorso delle anime.

Contento il S. Padre di veder condotto a questo passo il Veneto Ministro, ne dispone il piano della sua Idea, che prima concertata avea coi Ministri della Corte Austriaca, e lo communicò alla Repubb.ca con sua carta confidenziale.

In questa carta pretende di far concepir alla Repubblica la sua attenzione osservata nell'estesa per preservare li di lei rispetti, e quelli del Patriarca ancora.

Non accadde qui di spiegare qual fosse lo spirito di questa carta #.

Si sono fatte in diverse osservazioni vedere le destre forme, e gli equivoci capriziosi, per li quali si voleva dar ad intendere le cose diversamente dalla sua legittima intelligenza. Resta il dire, che contento chi ebbe cura di estenderla, che restasse scritto in essa = Che saran salvi li diritti delle Parti = salvis Iuribus partium = et sine prejudicio Iurium =, venivano recati in effetto li pregiudizj ed erano in sostanza manomesse nella forma più indebita del Mondo le Patriarcali prerogative, e le ragioni essenziali, e poste a grave pericolo quelle del pubblico, quando questo avesse al medesimo piano aderito.

Il Patriarca, e la Repubblica ne fanno querela per una delusione così poco conveniente, non

meno

meno a chi trattava l'affare; mostrano, che questo non è già il modo di provedere alle Anime senza pregiudizio delle parti, ma è un vero pregiudicar ad una di esse, col pretesto di salvar le anime.

Ma il Pontefice, che mira a portar più oltre ancora il suo divisamento, s'infinge d'intender le ragioni dai lamenti prodotti. Forma una Carta, che intitola = Ristretto dell'udienza data al Nobile Foscari = in cui proponendosi egli stesso le difficoltà, che intendeva, che quell'abile Ministro avesse esposte, le risolvè poi colla solita sua destrezza. Il Nobile giustifica la qualità delle sue querelle, ed ha la cura di dizziffrarne gli equivoci, ed il Papa lo eccita il suo Principe ad esporre le proprie intenzioni in ristretto.

A Venezia si condiscende a compiacerlo, ma mentre s'attende a stendere con quel respiro di tempo, che ricercava l'accuratezza dovuta alla qualità della materia in se stessa di conseguenza, e si stà in fede, come ragion voleva, che intanto resti sospesa ogni deliberazione, ecco che senza attender la carta ricercata, e senza che neppur traspirar si possa la determinazione per il misterioso silenzio osservato, si pubblica dal Papa in Concistoro il Breve, non di deputazione di Vicario, ma di erezione formale di un Vicariato con tutte le formalità più pregiudiziali, e che si erano contrassegnate e dissentite; per la qual sopravvenienza difficoltato restò, ed aggravato di molto il negozio.

Ma quel

Ma quel che accrebbe in questo incontro i motivi di giusto risentimento fù, che nell' allocuzione fatta da Sua Santità al Sacro Colegio nell' atto di pubblicar questo Breve, ella asserì, che la Repubblica avesse prestato il suo assenso a questo modo di provvedimento, e che poteva credersi, che lo averebbe pur prestato il Patriarca, lo che fù repplicato in una delle solite fiduciarie, con la quale volle accompagnar esso Breve, rendendo sempre più sensibile con queste asserzioni l'offesa, quasi che fosse facile d'imponere con questa Carta ciò, che si pretendeva dar ad intendere; cioè che gli assensi prestati al Vicariato nel caso solo, che vi avessero prima concordati li modi, fossero stati assoluti contentamente, perchè ne fosse promulgato un Breve di questa sorte, ed averne poi de' modi med.^{mi} a trattarne dopo.

Di questo Breve o Carta che lo accompagnò, non accaderà dirne altro: sono state con ample scritture, ed osservazioni prese in esame.

Fu effetto di una ben giusta commozione, che ne apparisce il pubblico risentimento contro questo modo meno conveniente tenuto dal Pontefice; onde si fecero star lontani dalla Corte li pubblici Ministri in Roma: siccome poi fù temperamento di moderazione, e di osservanza verso la S. Sede, che non ha pari, o averà pochi esempj, quello di ripigliarne poco dopo la corrispondenza, e di procurarne con mezzi di riverenza filiale la modificazione, ed il riparo ai pregiudizj, che inferiti venivano dal Breve stesso.

Furono espressi i pubblici moderatissimi sentimenti in una Carta di promemoria, con cui spiegandosi l'ingenua

volontà

volontà pubblica di lasciar libera la via a dar tutto il soccorso spirituale alle anime, restassero tolti quei pregiudizj, che per niun modo si oppongono a questo intendimento.

Fu questa Carta ricevuta con piacere apparente almeno dal Pontefice, il quale promette ai pubblici Ministri di averla in considerazione, di modificare le facoltà al Vicario, e di communicarne al Senato le correzioni.

Questo per dimostrazione di sempre maggior osservanza alla rispettabile Persona di Sua Santità, e per prova certa della sua premura in questo interesse, incarica il Sig.r Cardinale Rezzonico, che si portava a Roma, di trattarne: e dà parimenti impulso al Sig.r Cardinale Querini soggetto di quell' intendimento e pietà, che è ben nota al Mondo, e di espressamente rendersi presso Sua Santità per l'effetto di renderla capace della ragionevolezza, e della modestia delle petizioni sue nel gravissimo affare.

S. Em.za Querini previene il Pontefice con rispettosissimo foglio, dandogli parte di tal sua commissione. Ma il Santo Padre poco conto facendo di questo atto di molto rispetto, fece con avveduta sollecitudine uscire il piano del Vicariato in specie, cioè la minuta del secondo Breve, con cui intendeva di nominar la persona del Vicario, concertato già prima anche questo colla Corte e Ministri di Casa d'Austria; lo fece, dissi, uscire un giorno solo prima, che il Sig.r Card. Querini sud.o arrivasse in Roma, sebbene era dovere, che un giorno almeno differisse, per sentire quali fossero le commissioni riguardanti l'affare, che portava questo espresso Ministro.

Quale

Quale poi in progresso sia stato il contegno del Pontefice med.mo col pred.o Sig.r Cardinale, tanto comunicando al Cardinale Mellini, incaricato del negozio per la Corte di Austria, li di cui viglietti in pregiudizio dell'arcano necessario da osservarsi per quiete dell'animo del Ministro, quanto per il modo tenutosi col med.mo Cardinale Querini dalla Segretaria di Stato per aver egli comunicati parecchi Fogli, nei quali scritte erano le pubbliche ragioni, e del Patriarca ad alcuni pochi Cardinali, che nell'affare ne avevano altre volte avuta l'ingerenza, quali rimproveri, ed ingiuriosi viglietti fossero fatti scrivere allo stesso dalla med.ma Segretaria, e quale fosse lo sprezzo in ricusare di trattare dell'affare con lui, che ne era il principale incaricato della materia, non per altro, senon perchè produceva le ragioni che convincevano della ragionevolezza del pubblico contegno, e sostenevano la causa del Patriarca, lungo sarebbe darne minuto detaglio, e dispiacevole riesce il commemorarlo: per il qual trattamento fatto ad un così qualificato suo Ministro, ogni altro Principe fornito di minor longanimità forse si sarebbe acremente doluto di violato Diritto delle Genti, che da tutte le Nazioni suol rispettarsi nelle persone de' pubblici Ministri.

Tutto si tollerò con discreta sofferenza, affine di non mai dipartirsi dai modi del più temperato contegno, e di cercare di persuader colla ragione il Pontefice a togliere dal nuovo piano li pregiudizj, che in sostanza non si erano modificati nel nuovo pred.o piano, ma al solito paliati con diversità di parole, e di ritrovarsi almeno negli articoli più essenziali, come si fece vedere

vedere nella Carta delle osservazioni sopra dello stesso piano formate.

Un contegno cotanto tollerante, e rispettoso meritava pure qualche corrispondenza, e che S: Santità si movesse almeno a far qualche comunicazione alla Repub.ca di quanto andasse divisando dopo, che gli furono sottoposte le osservazioni sopra indicate. Quando poco riguardando alla cura paterna che Sua Beatitudine deve avere tra i Principi figli della S: Sede, mosse la Corte di Vienna a far la formale protestazione di assumere in se la difesa di ogni deliberazione, che la Santità Sua intendeva di fare in questo negozio, ed a manifestare per la prima volta li patti di endemnizazione contratti da quella Corte colla Romana tanto tempo innanzi questa occasione: la qual Corte manifestò bensì ancor essa di non avere alcun temporale oggetto in ciò, ma quel solo di veder provvedute le anime dei suoi Sudditi: manifestazione però, che il Pontefice col fatto del suo Breve, e del Piano rendeva frustranea, stantechè le disposizioni di quella Corte non erano ristrette ad ottener unicamente questo fine, ma a dar fomento a quelli, che per avventura si avessero per ora voluti tener celati.

Ogni Principe, a cui competito avesse diritto di Sovranità si sarebbe commosso per una tale condotta. Trovò nulla ostante espediente la Repubb.ca di contenersi colla prudenza, che apparisce dalle risposte replicate fatte alli Ministri di Vienna, e d'insistere presso il Pontefice, perchè ne regolasse il Piano, e disponesse

a comes=

a comunicare i regolamenti, prima di spedir il nuovo Breve, contro la cui promulgazione era universale in Roma la commozione, vedendo, che era imminente a seguire senza volerne intendere in cosa di si gran momento, e di tanto strepito nella Santa Chiesa, neppure il Consiglio, che in si ardui emergenti li più illuminati Pontefici, la memoria de' quali è in benedizione, sogliono prendere dai voti del Collegio de' Cardinali.

Mosso da questo rispetto, pensò il Pontefice di dar apparente soddisfazione all' universale su di questo Articolo: commise ad alquanti di essi Cardinali l'esame della facenda, ma con tale circospezione di segreto, e con restrizione si breve di tempo, che conviene credere, che se i punti, sopra de' quali erano chiamati quegli em^mi a dar i loro voti, avessero versato intorno al merito del negozio, non sarebbe stato loro possibile neppure di leggere picciola porzione di documenti, che si rendano necessarj a formarne una leggerissima Idea del di lui sistema, non che a maturare degnamente le consultazioni.

Certissima cosa è, che questa segretezza, e la sbrigata premura, che fù loro precettata, non lasciarono che per parte della Repubb^ca si potesse far pervenire alla mano di quei Sig^ri Cardinali alcun documento, che in valida forma contenesse le proprie ragioni; anzi fù talmente precipitoso lo studio ne' Sig^ri Card^li pred^ti di esibire al Pontefice il loro parere, che mancò il tempo al Sig^r Card^e Patriarca di farne un privato foglio, che alli stessi divisò scrivere per dar loro alcun cenno delle proprie convenienze. Da ciò è giusto l'argomentare sopra di chi, e con quale disegno, e sopra quali istruzioni siansi ricercati questi voti, essendo per altro

impos=

impossibile, per il segreto, con cui fù diretta la commissi=
one di penetrare più oltre.

Contento il Pontefice di aver in questa forma soddisfatto al desiderio, con cui pareva, che il Mondo ricercasse, che questo negozio fosse terminato, col consiglio cioè del Collegio de' SS.ri Cardinali, parve a lui di non aver più ostacolo a dar compimento all'impegno, per la di cui esecuzione sollecitava la Corte di Vienna sua Beatitudine, e già cominciava anch'essa à dolersi, che restasse delusa nel concerto delle promesse, e con consiglio poco cauto senza partecipazione del Patriarca, e della Repubb.ca stabilite.

Non potè però a meno sua Beatitudine di non lasciarne traspirar qualche indizio della sua fermezza nella massima di spedir il nuovo Breve, di cui il Cardinal Ministro dell'Imperadore se ne era già assicurato, che sarebbe stato in tutto uniforme agli antichi concerti.

Questo rumore obbligò il Patriarca à pubblicarne la propria protestazione, e li Ministri della Repubb.ca a dichiarare, che lo stesso si sarebbe fatto dal Senato, in caso che il Breve uscito fosse senza le debite restrizioni.

A fronte di tutto ciò il Padre Santo desiderava di vedere tanto la Repubb.ca che il Patriarca ad accomodarsi al suo da tanto tempo divisato disegno placidamente, e confidava di riuscire fondato principalmente ne' movimenti, che sotto mano procurava, che fossero fatti dalla Corte di Vienna; ma parendogli poi da un lato, che il confidarsi totalmente in questi non convenisse,

e dall'

e dall' altro conoscendo, che i modi equivoci fino allora tenuti, e che già si erano scoperti per inefficaci non avrebbero più servito all' intento, fè ricorso ad un nuovo ritrovato per calmare gli animi del Senato, il quale anco per una rispettosissima Lettera scritta a Sua Santità dal med.mo per ultimo esperimento in queste circostanze, conosceva sommamente commosso.

Coglie egli l'opportunità di un Udienza, che diede al Cardinal Rezzonico, ed introdusse in discorso il negozio di Aquileja: mostra di essere persuaso finalmente, che il provvedimento del Vicariato non sia a proposito per terminare le discensioni, ma oltre le avrebbe accresciute: si dichiara disposto a dar mano immediatamente ad un provvedimento stabile, e radicale. Ne propose due progetti ancora, sopra dei quali promoverlo: fà che il Cardinale li proponga al Senato, e la stessa proposizione fà portare anco dal suo Nunzio in Venezia.

Il Senato, cui non mancò mai disposizione, anzi palesò sempre prontezza di dar per ogni onesta via fine alle differenze, purchè il modo sia valevole a terminarle da vero, e non à fomentarle, incontrò di buon animo la Proposizione, e scrisse ai Ministri in Roma, perchè ne odano i divisamenti.

Quando con inaudita sorpresa senza aspettare pur la risposta di queste significazioni, la quale non fù differita un sol momento, si sente, che il Papa ha spedito il Breve, e l'ha già consegnato al Ministro della Imperatrice.

Se questa

Se questa direzzione commovesse gli animi di ognuno, si può agevolmente comprendere; ma a qual segno d'irritamento portasse anco i più pacati, e più riverenti verso la Santa Sede la maniera che Sua Beatitudine si avvisò di tenere in far partecipare il Breve stesso dal suo Nunzio in Venezia al Senato, non può abbastanza ridirsi.

Con intelligenza concertata si presentò alle porte del Collegio prima il Segretario del Ministro della Corte di Vienna, e riprodusse la protesta della sua Sovrana di esser disposta a sostenner il Pontefice, e di risarcirlo in tutto, di quanto avesse potuto restar offeso dalla Repubb.ca, se ne avesse mostrato rissentimento: indi immediatamente si presentò il Segretario di quello del Papa, e presentò il Breve con una nuova Carta ambigua di pretese modificazioni; una Lettera di Sua Santità, con cui esortava il Senato ad acquietarsi, e finalmente un Viglietto del suo Nunzio per cui tentava di mantenere il pubblico in speranza; che se ricevuto si fosse con buona pace il Breve, poteva meritarsi, che dal Santo Padre si continuasse nella disposizione di dar ben tosto mano ai provvedimenti fondamentali indicati ne' sopracennati progetti.

Sarebbe stato effetto non di temperanza di consiglio, ma di insensibilità anche alle più manifeste offese, se il pubblico avesse differito più a lungo di mostrarne un giusto senso per questo men conveniente modo di procedere in questo negozio sino all'estremo con

santa

tanta ambiguità, e terminare con formalità, che indicano la poca considerazione per usar termini castigati, che la Corte Romana ha fatto comprendere aver essa per la Repubb.ca

Si è trovata pertanto ella in necessità di ordinare al suo Ambasciatore in Roma, che per l'indemnità delle sue ragioni, e delle Patriarcali ancora, protesti innanzi al Pontefice dell'ingiustizia delli due Brevi, e della nullità de' med.mi, per non esser stato anco osservato l'ordine debito in promulgarli, con dichiarazione però che il Senato non si dipartirà mai dalla riverenza dovuta, e sempre osservata verso la Santa Sede.

Per non mostrarsi poi affatto insensibile ai modi ingiuriosi, e poco convenienti alla Sovranità, di cui Dio l'ha vestita, si è pur ordinato al detto Ambasciatore il ritorno in Patria.

Questa è la serie sincera, che risulta dai incontrastabili pubblici documenti delle cose occorse nella trattazione di questo negozio, dal principio, in cui fu in questi ultimi tempi ripigliato in Roma, fino alla chiamata di quel Ministro; dal intreccio del quale ad ognuno è facile comprendere il contegno tenuto dal Sommo Pontefice, e quello osservato dalla Repubb.ca nel maneggio del med.mo, e sopra dell'uno e dell'altro può formarne un adequato giudizio.

Copia
1773

Relazione della presentazione della Protesta della Ser.ma Repub.ca, e in qual modo partì l'Ambasciator veneto di Roma.

Ricevutasi indietro dall'Ambasciator di Venezia la Carta di protesta trasmessagli dal Sig.r Cardinale Segretario di Stato, scrisse all'Ecc.mo Senato ricercando Istruzioni e comandi, che gli commettessero i modi, co' quali dovesse egli rendere eseguite le pubbliche deliberazioni. Gli fu perciò comandato che supplito a' ceremoniali e visite di congedo, dovesse ritirarsi subito da Roma, e preventivamente alla di lui partenza rimandare nuovamente dovesse al Sig.r Card: Segretario di Stato la protesta med.ma, quale se fosse dall'Em.za Sua di nuovo ricusato ricevere, dovesse egli farla affiggere nelle Piazze e luoghi più frequentati, e pubblici della Città di Roma; al qual effetto ne furono spedite infinite copie a stampa. Di tanto non fu duopo, perchè fu dal Sig.r Card: Segretario di Stato ricevuta la protesta: e il Sig.r Ambasciator, saldati già tutti li conti, si accinse alli 19 Luglio alla partenza.

Si radunarono perciò nell'Anticamera del Palazzo di S: Marco tutti li Soggetti, e Nazionali veneti, i quali complimentarono il Sig.r Ambasciatore per il suo felice viaggio, e alle ore 21 salì in Carozza con l'Em.mo Rezzonico, e li Monsig.ri Beanzon, e Calino, e seguito da altre mute dell'Em.mo Querini con la Sig.a Ambasciatrice, ed altri Prelati, e tre proprie mute, con altre delli Monsig.ri Molin, due Cornari e del Sig.r Ab: Farsetti partirono dal Palazzo di S: Marco, e per il corso proseguì sino a Ponte mole, ove montò in Carozzino da viaggio da viaggio con tre Calessi da poste s'incaminò per la parte di Toscana. Appena uscito dallo stato Pontificio spedì un'as=

un' espresso in conformità di quanto era incaricato giusta alla sua Lettera all' Ecc.mo Senato di partecipaz.e della di lui uscita di Roma, e arrivo nelli Stati di Toscana, e del di lui viaggio che proseguirebbe per il Modonese per evitare qualunque altro passaggio sopra lo stato Pontifizio. Ciò inteso dal Senato fu congedato Mr. Nunzio Aplico ne' termini, come nel seguente Decreto.

25 Luglio 1750. In Pregadi.

Che per un Nodaro della Cancellaria Ducale sia questa sera mandato a leggere, e lasciato in copia a Mr. Nunzio Apostolico quanto segue.

Monsig.r Rmo

Perchè non è riuscito alle moderate rappresentazioni del Senato di ottenere dal S: Padre ne quelle comunicazioni, ne quelle modificazioni, che coll' oggetto dalla Santità sua desiderato, e da Noi secondato della cura delle Anime nella parte della Diocesi soggetta al Dominio Austriaco nel Patriarcato di Aquileja conciliassero ancora la preservazione de' giustissimi Diritti del Patriarcato med.mo, e del Regio Iuspatronato, si trova necessario che V: S: Rev.ma parta da questa Città, e dallo Stato nostro, e che resti chiusa la Nonziatura; glielo faciamo però sapere acciocchè se ne vada insieme colla sua Famiglia e Ministri. Per quello riguarda alla di Lei Persona, essendo Noi pienamente persuasi del merito suo per il buon genio e prudenza dimostrata durante il Ministero che ha sostenuto, saremo per conservare di Lei, e della sua riguardevole Casa ben grata affettuosa memoria.

E del presente sia data copia a' Consultori in jure per lume, e così pure al Magistrato sopra Monasteri,

perchè

perchè ad invigilar abbia intorno tutto quello che andasse seguendo rispetto all' accennata Nonziatura, che si prescrive abbia a rimaner chiusa, confermato ancora restando il Decreto de dì 4 corr.te nella parte che vieta riceversi alcuna Carta in nome del Nunzio senza permissione di questo Consiglio.

Letto il sud.to Decreto, ed intimata la partenza a M.r Nunzio la mattina 26 Luglio per essere stato raccolto per tutta l'intera Notte L'Ecc.mo Senato, ne vedendosi per il corso di varj giorni prestata dal Nunzio med.mo la debita esecuzione. Dopo una ricerca fatta dal Senato stesso a' Capi dell' Eccelso Cons.o di X perchè per le vie segrete fosse indagata la di lui intenzione, e rilevatosi per mezzo di Comunicativa de' Capi stessi, com'era attesa da M.r Nunzio prima di partire altra nuova commissione; perciò 12 giorni poi fù segnato il seguente Decreto.

6: Ag.to 1750 In Pregadi.

Che per un Nodaro della Cancellaria Ducal sia in questa sera mandato a leggere e lasciato in copia a M.r Nunzio Ap.lico quanto segue.

Monsig.r Rev.mo

Si è fatto sapere a V: S: Rev.ma li 26 del scaduto Lug.o esser necessario, che ella parta da questa Città e Stato nostro con la sua Famiglia e Ministri, e che abbia a rimaner chiusa la Nunziatura. Vedendone però sino ad ora diferito l'effetto, se le replica la ferma volontà nostra, ch'ella senz'altro non abbia a frapporre in ciò una maggior Dilazione, e le riconfermiamo la pubblica considerazione ed affetto.

All' arrivo di tale p.to Decreto, che gli fù recato la stessa sera dal fedel Martino Imberti Nod.o Ducale Monsig.r lo fece rogare in Atti Notariali alla presenza de' Testimonj, e intimò incorso nella Censure ecclesiastiche l'ecc.mo Senato, ed il Nod.o portatore di un tal Ordine. Tre giorni dopo a questo

questo: egli si è partito da Venezia, e fù accompagnato da S: Ecc.za Monsieur de la Priè Ambasciator della Regina d'Ungharia, e da Monsig.r Arcivescovo di Zara; che fù male inteso dai Sig.ri Veneziani. Monsig.r Nunzio si è ritirato in Ferrara.

Copia
1771

Lettera della Ser.ma Repub.ca di Venezia
scritta al Papa Benedetto XIV.

1752: 13 Feb.o Pregadi.

Al Sommo Pontefice.

Beatissimo Padre.

Dopo che la Paterna sollecitudine della Santità V.ra ha dato fine alle controversie, che da lungo tempo continuavano circa il Patriarcato di Aquileja, colla oppressione del med.mo, fatta di consentimento della Repub.ca Nostra, e colla successiva erezione di due Arcivescovati, uno cioè nella nostra Città d'Udine, posta nel Dominio Veneto, e l'altro in Gorizia ne' stati ereditarj della Imperatrice Regina d'Ungheria, secondo il tenore della costituzione 6: Luglio dell'anno 1751, la quale comincia *injuncta nobis* ad dando così a ciascuna delle due nuovamente erette Diocesi il proprio Pastore, e concedendo alla pred.ta Repub.ca Nostra con egual titolo e diritto che è stato concesso alla pred.a Imperatrice Regina, il jus di presentare i futuri Arcivescovi di Udine alla Santità Vostra, ed ai suoi Successori; essendo ora già eretta in Chiesa Metropolitana della Diocesi Udinese la fu Collegiata di S: Marco maggiore di d.ta Città di Udine, parimenti soppressa dall'autorità di Vostra Beatitudine col consenso pure della Repubblica nostra, ed essendo intenzione di vostra Santità pur coll'intelligenza nostra, che l'Illmo, e Rev.mo Cardinale Patriarca Delfino continui, e sia anche Arcivescovo di Udine, conviene, che si provveda parimenti al Prelato, che prima gli era stato concesso in Coadjutore *cum futura successione* nel Patriarcato, ora estinto, di Aquileja. Perlochè avuto riflesso alle benemerenze della Nobile nostra Famiglia Gradenigo, la quale in

tutti

tutti li tempi ha dati più soggetti non solo della Patria, ma anche della Santa Chiesa benemeriti, che hanno retto non solo l'estinto Patriarcato, ma anche questo della Città Nostra di Venezia, e governate parecchie altre Chiese del Dominio Nostro con edificazione de' popoli Diocesani delle med.me, e considerando ancora, che Monsig.r Rev.mo Bortolomeo Gradenico Vescovo di Tiatera in partibus infidelium per le doti, e qualità sue era stato da' Santi Precessori di Vostra Beatitudine riputato degno di succedere nel Patriarcato di Aquileja, prima, che si estinguesse; siamo col Senato nostro venuti in deliberazione di nominarlo e presentarlo, come in fatti lo nominiamo, e presentiamo, e lo dichiariamo per sufficientemente nominato, e precentato alla Santità Vostra ora per allora, che per morte, o dimissione del pred.o Illmo e Rev.mo Cardinale Patriarca Dolfino vaccherà l'Arivescovato, in futuro Arivescovo di Udine, ricercando colla debita filiale osservanza, e rispetto, che ella si degni ricevere, e confermare questa nostra nomina e presentazione, e condecorare esso Mons.r Gradenigo con tutte le grazie, privilegj e facoltà, che alla dignità Arivescovile competono per diritto, e per consuetudine; e massimamente secondo il tenore della pred.ta Costituzione Injuncta nobis ecc.

Di che tutto rendendo alla Santità vostra riverenti grazie, preghiamo il Signore, che lunghissimamente la conservi per felicità della sua Chiesa, implorando con filial riverenza l'Apostolica Benedizione.

6

3

Notizia del Patriarcato d'Aquileja nella parte austriaca dopo il 1400.

I copia

Notizie del Patriarcato d'Aquileia nella parte Austriaca dopo l'anno 1500 supposta opera del Sig.r M.r Bini

Li Patriarchi d'Aquileia sono stati in un lungo, e pacifico possesso di un vasto Dominio, che oltre il Friuli, e l'Istria estendevasi nella Germania e ciò non solo per donazioni amplissime di Carlo Magno, Corrado, Enrico ed Ottone Imperatori, li quali ingrandirono assai la Chiesa d'Aquileja, e le Sedere, e le confermarono li privileggi amplissimi, ma eziandio per le guerre fatte da Patriarchi stessi, co' Confinanti, col mezzo delle quali Dilatarono il loro Dominio. Ma doppo molte guerre riuscite felicemente alla fine Lodovico di Tech Patriarca Ungaro di Nazione fù l'anno 1420. in una battaglia da Veneziani diffatto di maniera, che perdette tutto il Friuli, e per quanti sforzi, ch'ei facesse doppo conducendo più volte dall'Ungaria nuovi aiuti di milizia, non potè mai più riaverlo. Disperatto adunque doppo tanti tentativi, risolvette di applicarsi al partito de maneggi, ma vivendo esso Lodovico non riuscì mai alcun aggiustamento tra il Patriarcato, ed il Dominio V.to

Morto Lodovico di Tech fù nell'anno 1442. conferito il Patriarcato dal Papa Eugenio IV al Cardinale Lodovico Scarampo Mezzarotta Padovano, con il quale la Repub:ca nell'anno 1445. stipulò una solenne transazione sopra tutte le passate Controversie con le seguenti condizioni, e patti

Che la Repub:ca dovesse restituire al Patriarca la Città d'Aquileja, e le Terre di S. Daniello, e S. Vito con onnimoda assoluta, e independente temporale giurisdizione, Dominio, Superiorità, e mero, e misto Impero.

Che dovesse la Repub:ca pagare ogni anno al Patriarca pro tempore certa quantità di dinaro, e che fosse tenuta a diffenderlo colle proprie sue arme, e spese da qualsisia molestia, e vessazione contro qualunque persona.

Che all'incontro dovesse il Patriarca cedere alla Repub.ca tutti gli luoghi, e ragioni del Patriarcato, e che dalla Caneva della Rep.ca dovessero anche i sudditi Patriarcali d'Aquileja, S. Daniello, e S. Vito pigliar i sali.

Che i feudi posti nei Territorj di S. Daniello, Aquileja, e S. Vito restar dovessero a benefizio della Rep.ca

Questa transazione, e concordia, la quale ebbe poi il suo effetto fù maneggiata, e conchiusa di piacere, e consenso di Eugenio IV allora Pontefice, e fù poi nell'anno 1451 confermata con un breve di Niccolò V, ed altresì da Federico III Imperatore della Casa d'Austria con un decretto dell'anno 1469. qual Decreto in forma autentica si conserva nella Secretta dell'Ecc.mo Senato.

Nell'anno dunque 1445 ritornarono li Patriarchi in possesso della loro Città d'Aquileja, e vi stettero quieti, e pacifici per anni 64. cioè sino alla guerra, che per occasione della famosa Lega di Cambrai naque tra la Rep.ca Ven.ta, e l'Imperator Massimiliano, il quale con le sue armi occupò nell'anno 1509 tutta la Patria del Friuli, ed insieme ancora tutti i luoghi Patriarcali d'Aquileja, S. Vito, e S. Daniello ma essendo stato poco tempo, dopo ricuperato dai Veneziani in gran parte il Friuli, fù anche il Patriarca rimesso in possesso de suoi luoghi, ma perchè la guerra durava ancora, l'Imperiali erano restati padroni di Gradisca, e Marano in mezzo alle quali due fortezze stà posta Aquileja, luogo aperto, e di niuna diffesa; quindi fù, che essi Imperiali, e confinanti Austriaci cominciarono ad angariare gli Aquilejesi sudditi Patriarcali, e ad esercitare qualche sorte di Dominio sopra Aquileja non per altro se non perchè il Patriarca era Veneziano e della Casa Grimani, tutto chè egli niente avesse che fare coll'Imperatore, nè per alcun conto si fosse mai immischiato in quella guerra. In questo tempo, e in questa occasione, e con questo modo ebbero

principio le molestie, e le vessazioni degli Austriaci contra la Chiesa e Patriarca d'Aquileja

Nell'anno 1521 nella Capitolazione di Tregua segnata in Vormazia tra Carlo V successor di Massimiliano, e la Rep.ca di Venezia restò diviso il Friuli tra queste due Potenze in quel sistema, in cui allora trovavasi occupato dall'armi dell'una, e dell'altra parte. Sotto l'Imperatore rimase lo stato di Gorizia, il Capitanato di Gradisca e la Fortezza di Marano, di alcune altre ville fu vicendevolmente accordata la restituzione da farsi hinc inde, e per Aquileja fu stipolato, che abstineant Veneti ab Aquileja salvis tamen semper Iuribus Patriarchę in quocunque loco, onde in vigore di questa Capitolazione la Rep:ca allora cedette il Ius de' feudi, e de sali all'Imperatore, ed all'Arciduca, ch'erasi riservata in Aquileja con la transazione fatta col Patriarca l'anno 1445, ed all'incontro la preservazione amplissima, che fu fatta nella Capitolaz.e medema delle raggioni, e diritti del Patriarca d'Aquileja con quelle parole: in quocunque loco: doveva di raggione bastare, perchè gl'Imperiali, ed Austriaci cessassero dalle molestie, e gravami, che andavano apportando in Aquileja contro la Giurisdizione, e diritto del Patriarca; ma non fu così, e però nel congresso di Bologna 1529, in cui sul piano delle Capitolaz.i di tregua fatte prima in Vormazia si stabilì la pace col Papa, l'Imperatore, il Re de Romani, ed Arciduca d'Austria ed i Veneziani, essendosi ritrovato ivi col Papa il Patriarca d'Aquileja, ch'era Marino Grimani Cardinale, si dolse egli a viva voce con Carlo V delli gravami, e molestie, e non ostante i Capitoli di Vormazia dalli Ministri, ed Agenti del Re de Romani, ed Arciduca Ferdinando li venivano indebitamente fatti nella sua Città d'Aquileja, e ne dimandò a Cesare provedimento, sopra di che fu anche esaudito, e nel Cap.to VI della pace di Bologna fu ordinato, che

dovendosi

dovendosi trà il sud.o Rè Ferdinando, e la Repub.ca di Venezia eleggere due arbitri, uno per parte, ed un soprarbitro, i quali avessero poi da decidere, e definire alcune differenze de Confini, che restavano da stabilirsi; ma essi Prencipi, che in quel Congresso di Bologna non si poterono accordare, questi arbitri med.mi, e soprarbitro giudicassero, e decidessero ancora delli gravami del Patriarca, e di ogni vertenza e controversia, che fosse tra lui, ed il Rè de Rom.i su la Città d'Aquileja. ec. Item quoniam in Capitulatione Varmatiensi, sono l'istesse parole del Capto VI della pace di Bologna, reservantur iura Patriarchę Aquilejensis, in quib. Patriarca asserit, se perturbari ab Agentibus Ser.mi Regis Ferdinandi, duo arbitri, et mediatores prędicti de huiusmodi Iuribus cognoscant, et si quę restituenda sint, restitui faciant et omnia impedimenta si quę reperiantur amoveant dopo qualche tempo li Arbitri furono eletti, e il soprarbitro, i quali si unirono in Trento, e l'anno 1535. ascoltate le parti, cioè il Sindico, e il Procuratore Regio da una, ed il Sindico ed il Procuratore Patriarcale dall'altra, ed osservate tutte le ~~solite~~ formalità di solenne giudizio pronunciarono la loro sentenza che fù di questo tenore — R.m S.R.C. Cardinalem, et Patriarcham Aquilejensem reintegrandum ēē ad Civitatem Aquilejam in omni eius districtu, territorio, pertinentijs, redditibus, proventibus, et quibuscunq. alijs iurib. suis, et omnimoda Iurisdictione mero ac mixto Imperio, et omni temporali Dominio: ita ut universa administratio, Dominium, et gubernatio ipsius Civitatis sit R.mi Patriarchę, nec Ser.mus Rex possit ullo modo se in eis intromittere, salvis tamen semper, et exceptis Feudis, et eorum collatione ac cęteris alijs iurib., quę Ill.mo Dominio V.to st reservata in conventionib. inter ipsum Dominium, et Patriarcham initis anno 1445, quę nomine ipsius R.mi Patriarchę in presenti iudicio productę fuerunt, et quę ipsi Dominio per conventiones reservata quoad Civitatem Aquileję et alia loca Patriarchatus, a quib. ipsum Serenum Dominium in federe Vor-

matiensi abstinuit in Regiam Maiestatem ēē translata, et eidem competere, et spectare declaraverunt.

Dicesi, che il Patriarca Marino Grimani generosamente ricusasse ^{m} 12 scudi d'entrata, i quali venivangli offerti per lui, e suoi successori in perpetuo dai Ministri di sua Maestà, se egli si fosse acquietato di cedere, e rinonciare alle sue raggioni sopra Aquileja, prima che nascesse questa sentenza in Trento.

Una cosa deve poi notarsi qui, che volendo il Sindico, e Procuratore della Repub.ca conseguire in questo Congresso, e Giudizio innanzi li sud.ti Arbitri, e Soprarbitro per far istanza a nome del Patriarca per la restituzione, e reintegrazione d'Aquileja, e unir insieme la causa, e l'interesse della Repub.ca con la causa ed interesse del Patriarca, e Patriarcato, li Sindici, e Procuratori del Rè, ed Arciduca Ferdinando non vollero acconsentire, dicendo, che nella causa del Patriarca non avea che fare la Rep.ca e che lo il Patca, e la Repub.ca erano persone distinte, e separate, e similmente, che il negozio, e la causa d'Aquileja era diversa, e separata dall'interesse della Repub.ca, e finalmente aggiungendo, che li Veneziani nella Capitol.ne di Vormazia abstineant ab Aquileja, ed altre simili eccezzioni, e sopra questo punto d'ordine essendo hinc inde detto, replicato, e triplicato bisognò in ultimo mandare a Roma, ov'era il Patrca, acciochè egli instituisse un suo proprio, e particolare Sindico, e Procuratore, il quale poi da esso, ... per il stesso, e speciale interesse a nome del Patriarca agitò, e trattò questa causa sino alla sua decisione. Anzi io stimo bene di riferire qui una parte della dimanda, ed istanza fatta in questa causa dal Sindico, e Procuratore del Ser.mo Dominio al Convento di Trento l'anno 1533, che fù poi in tutte le sue parti dal Sindico, e Procuratore del Patrca approvata, e replicata coram &c. Pro debita Capitulationum executione inter Ser.mos Principes factarum incipiendo ut par est a reintegratione, et restitutione bonorum, et iurium ecclesiasticorum, et maxime S. Sedis

Patriarchalis

Patriarchis, Magnificus D. Andreas Rubeus, et Sindicus dicit, et proponit, quod Patria Aquilejen. gravatus fuit, et est per Agentes Regios Goriziæ, Gradiscæ, et Marani degentes in sua Iurisdictione Civitatis Aquilejæ, quia licet ante bellum nomine suæ Ecclesiæ, et titulo suo Patriarchali possederit dictam Civitatem cum plena, et omnimoda Iurisdictione tam Civili, quam Criminali, et in ea non recognoverit unquam nec recognoscat in superiorem Illmum Dominium Venetum, sed S. tantum Sedem Apostolicam, nec umquam habuerit aliquod bellum cum Cesarea, et Regia Maiestate, tamen tam tempore belli, quam a Capitul.ne Vormatiensi citra pluribus, et diversis vijs, et medijs dicti Dñi Regij Agentis expellere tentarunt, et explicarunt prędictam eius Iurisdictionem contra formam dictæ Capitul.s, et contra omne ius, et iustitiam ex quo dicta eius Iurisdictio semper fuit libera, et non subiecta ipsi Illmo Dominio in eius locum esto quod successerit Ser.mus Rex Romanorum in locis sibi specialiter adiudicatis in dicta Capitulatione tamen non potuit ex ea sibi quęrere aliquod ius, quod anteá non competebat ipsi Illmo Dominio in dicta Patriarchali Iurisdictione.

La sentenza di Trento fù da Ferdinando Rè de Romani, ed Arciduca d'Austria approvata, e giurata, e in conseguenza fù al Patriarca intieramente restituita la Città d'Aquileja, ma poi gli Austriaci non gle la lasciarono godere, che per soli anni nove, conciosiachè avendo in questo tempo Pietro Strozzi soldato del Rè di Francia tolta colli armi agli Austriaci la Fortezza di Marano, la quale fù poi data in dono dal Rè al d.o Strozzi per sua beneficenza, ma disperato egli di poterla ritenere contro le loro forze, gli entrò in pensiero di vederla cadere ai Turchi, ed era in procinto di farlo, e si negoziava la vendita. La qual cosa perchè mai non avvenisse con

danno

danno, e pericolo di tutta l'Italia, e particolarmente del Friuli, e di tutta la Diocesi, e Patriarcato Aquilejese, la Repub:ca di Venezia la comprò a tutto costo (poichè si computa che la spesa ascendesse a circa 200m scudi) dallo Strozzi med:mo la sud:ta Fortezza di Marano, e ripose dentro il suo presidio. Dopo di che una partita di soldati Austriaci essendo andata nell'anno 1544 col suo Generale Nicolò della Torre per rientrare in Marano, e non essendogli riuscito resistendogli li Veneti, nel ritorno à dietro il Generale pretese per diritto di repressaglia d'invadere novamente a nome di Ferdinando, ed'occupare, come di fatto occupò l'anno 1544 la Città d'Aquileja con fine, e speranza di poterla poi ricambiare con la Fortezza di Marano, così credendo gli Austriaci di vendicarsi della Repub:ca di Venezia spogliarono con violenza il Patriarca di quella Città che egli con titolo così giusto godeva, e possedeva non ostante, che tanto della vendita, e compra di Marano, quanto d'ogni altra cosa in questo fatto egli fosse innocente, ed immune. Dopo di questo tempo i Patriarchi sono sempre stati privi di qualunque temporale Dominio in Aquileja, e delle rendite ancora, che in una somma considerabile riscuotevano in quella Città e Territorio.

Il Patriarca Giovanni Grimani succeduto a Marino suo fratello l'anno 1546 molto s'applicò per rimettersi nel possesso del suo intercetto Dominio. L'anno 1549. spedì lettere, e Nunzij a Ferdinando, e negli anni 1551. 1552 impegnò fortemente il Papa a interessarsi in questa causa, ciò che pure gli riuscì. Poichè il Papa, e scrisse Brevi a Ferdinando, e comandò al Nunzio di trattar questo affare, ma con tutto ciò nulla s'ottenne, non ostante, che conosciute fossero da Ferdinando evidenti le raggioni del

Patriarca

Patria, in modo che diede più volte egli vivendo speranza di vo=lerlo reintegrare, e morendo comandò, che si dovesse restituire al Patria la sua Città d'Aquileja; ma questa volontà di Ferdi=nando fatta (come si dice) a voce non ebbe poi esecuzione da Massimiliano II suo figlio, nè degli altri Imperatori suoi successori.

Un altra cosa è da notarsi ancor qui: cioè, che avendo il Patria verso l'anno 1570 ripigliato a trattar da se solo alla Corte dell'Arciduca la restituz.e d'Aquileja, ed avendo altresì indrizzato assai bene il suo maneggio, e concepita apparenza di buon successo, fù nella Rep.a portato in considerazione se per ragione di stato fosse espediente operare da se solo il Patria in questo Negozio, oppure se si dovesse obbligarlo a procedere d'accordo, e non solo con dipendenza, ma congiuntamente con l'Ambasciatore, e Ministri publici della Repub.a, sopra di che furono commesse le informazioni al D.r Stella di Brescia, il di cui sentimento fù che il Patria in questo gravissimo nego=zio non avesse da operar da se solo; ma il Patria il quale per esperienza sapeva, che entrando in questa causa la Repub.a subito avrebbero posto in Campo la restituzione di Marano, a cui la Repub.a non aderirebbe giammai, si sforzò però di ris=pondere al consulto, ed alle raggioni del Stella, ma frattanto mentre durò lungo tempo indeciso questo punto politico il Patria perdette la buona occasione, che aveva incontrata di negoziare da se solo la restituz.e d'Aquileja. L'ultimo sentimento, che per quanto si sappia fù fatto in questo in=teresse seguì nell'anno 1580. quando il Papa Gregorio XIII per mezzo del suo Nunzio ripigliò di proposito a trattare del=la restituzione d'Aquileia coll'Arciduca Carlo. Ma mentre si ventilavano le condizioni, e che dall'Arciduca venivano

proposte

proposte, morì il Papa Gregorio, e così arenossi ogni trattato, e la Città d'Aquileja col suo Territorio restò, ed è presentemente in pieno Dominio degli Austriaci con esclusione totale, e perpetua dei Patriarchi.

Sin qui si è detto del Dominio temporale dei Patriarchi d'Aquileja, prima di passare alle cose Spirituali di quella parte di Diocesi Patriarcale, che si stende negli stati Austriaci, sarà ben fatto esporre le risposte, che gli Austriaci in varij tempi anno date alle più volte dimandategli restituz.^e d'Aquileja dell'anno 1549 sino all'anno 1580.

Primieramente Ferdinando si scusò della non fatta restituz.^e d'Aquileja secondo la sentenza di Trento con dire, che i Veneziani avevano a lui restituito quanto in essa sentenza era stato condannato. Della qual cosa essendosi dal Patriarca dato parte alla Repub.^a, essa ordinò di offerire mediante il suo Ambasciatore a sua Maestà le restituzioni da farsi hinc inde per intiera esecuzione della sentenza di Trento, e della Capitolazioni di Vormazia, e di Bologna. Di poi propose Ferdinando al Patriarca alcune condizioni, che non fà d'uopo recitarle, perche erano tutte accordabili, e già il Patriarca a tutto acconsentiva. In 3.° luogo perchè veramente Ferdinando non voleva restituire Aquileja, disse egli, che riteneva giustamente quella Città in compenso di Marano, occupatagli da Veneziani, e finalmente, che se il Papa si risolvesse di fare un Patriarca di Nazione Austriaco, e confidente di S. Maestà, allora potrebbe finalmente persuadersi di restituirgli Aquileja per essere quella Città, benchè presentemente affatto distrutta su i confini Austriaci tanto di terra, che di mare. E di queste due ultime risposte la Corte d'Austria hà di poi sempre continuato a valersi in modo che, se la Repub.^a per parte del

Patriarca

Patrica dimandasse la restituz.e d'Aquileja, gli Austriaci contrapor=
rebbero subito la restituzione di Marano, e se la dimandasse il
Papa essi risponderebbero d'esser pronti a restituirla quando fosse
un Patricà Austriaco.

Della Giurisdizione Sp.te de Patriarchi nella Diocesi d'Aquileja sino l'anno 1628

La Diocesi d'Aquileja si estende quasi per la sua metta negli
stati Austriaci di quà, e di là da Monti; di quà ella comprende
il contado di Gorizia, ed il Capitanato di Gradisca, di là s'in=
noltra in una gran parte della Carintia, ed in qualche par=
te della Stiria, nella Carniola superiore, ed inferiore sino ai
Confini della Croazia, e Schiavonia, e nel Tirolo ancora es=
sa hà qualche Chiesa. In tutta questa parte di Diocesi i Patri=
archi quantunque Veneti prima, e dopo delle avventure della
Temporalità d'Aquileja hanno liberamente esercitata tutta
la loro Patriarcale Ecclesiastica Giurisdizione sino alla guer=
ra degli Uscochi, o sia di Gradisca, che accadè trà la Repub.a
Veneta, e l'Imperatore nel principio del passato secolo. E se
tutta volta i Ministri Cesarei v'interponevano qualche diffi=
coltà, i Prencipi sulle istanze de Patrichi commandavano loro,
che si lasciasse libero ai Patrichi l'esercizio della Sp.te Giurisdizio=
ne, e governo. Oltre di ciò è passata sempre sino al suddetto
tempo trà i Patrichi, e i Arciduchi corrispondenza di lettere,
ed uffizij, e sono andati d'accordo, ed d'intelligenza in tutte
le occorenze del governo Sp.te della Diocesi, e ai Patriarchi
e ai loro Vicarij hanno sempre fatta gl'Austriaci la presenta=
zione

zione, e la nomina di tutti i beneficiati delle Chiese Austriache di Jus patronato Regio nella Diocesi d'Aquileja, e finalmente, se occoreva loro nella stessa Diocesi, o se desideravano per i loro sud:diti qualche Sp.le soccorso, non ad altri hanno essi mai fatto ricor:so, che ai Patriarchi medesimi; in somma tutti questi sono stati Patri:archi Veneti da Lodovico Mezzarotta sino ad Agostino Gra:denigo, cioè per due secoli sono sempre stati riconosciuti, ed amessi tutti i loro stati dagli Austriaci, Archiduchi, ed Imperato:ri da Federico II sino a Federico III. In quei tempi visitava:no li Patriarchi la sua Diocesi, ed erano anzi assistiti dai Minis:tri Cesarei, ed Arciducali con ogni sorte di rispetto, e di riverenza, come lo fù il Patriarca Fran.co Barbaro, che solo nel fine del XVI secolo visitò tutta la Diocesi Austriaca con grandissimo profitto di quelle anime, e benefizio della Cattolica Religione, il quale avendo principiata la sua visita come Coadiutore, ed eletto d'Aquileja, la terminò poi come Patriarca essendo morto Giovan:ni Grimani Patriarca l'anno 1593. in tempo appunto, che Fran:cesco Barbaro ~~essendo ancora Coadiutore~~ era impegnato nella vi:sita di là dai Monti. Convocò pure il Barbaro essendo ancora Coadiutore un Sinodo a Gorizia l'anno 1593, ed un altro essen:do Patriarca l'anno 1600., ed essendo egli impotente per la po:dagra, ne potendo più come avea avuto in pensiero di visitare di nuovo la sua Diocesi di là dai Monti, fece nell'anno 1600 visitare tutta la sua Carintia dal suo V.° Generale Ant.° pure Grimani, ch'entrò Patriarca d'Aquileja l'anno 1622. Visitò Aqui:leja, ed altri luoghi Arciducali di quà dai Monti senza la minima opposizione della Corte Austriaca, anzi l'anno 1622. la Camera di

Gratz

Gratz riceró, ed eccitò l'istesso Patriarca Ant.° Grimani di continuare la visita nelli stati Arciducali. Ora passiamo alla storia degli Austriaci per l'impedita Giurisd.ne spte ai Patchi d'Aquileja negli stati Arciducali.

Nell'ultima guerra, che hà avuta la Repub.ca nel Friuli con l'Imperatore chiamata guerra di Gradisca, la quale cominciò l'anno 1617. e fù eccitata dalle piraterie degli Uscocchi sudditi Imperiali, li quali usciti dal porto di Segna infestavano l'Adriatico: il Regimento di Gratz cominciò a rappresentare all'Imperatore, che non gli compliva permettere, che un Patriarca d'Aquileja Veneziano, e diffidente della Casa d'Austria avesse tanta Giurisd.ne, ed ingerenza, quanta è l'episcopale negli stati, e Provincie ereditarie di S. Maestà, e questo suggerimento fece tanta impressione nell'Imperatore Ferdinando II che avendo il Patrca Antonio Grimani eletto nell'anno 1622 per suo Coadiutore, e successore Marc'Ant.° Cornaro Primicerio, li Ministri Imperiali si opposero in Roma alla di lui Confermazione, e pregarono il Pontefice Gregorio XV di ascoltarli; fece pure allora anche la Repub.ca le sue istanze al Papa, perche non fossero introdotte novità nel Patriarcato d'Aquileja, ne sotto di questo Papa andò più oltre l'affare, ma neppure furono spedite le Bolle della Coadiutoria. A Gregorio XV successe nel Pontificato Urbano VIII sotto di cui fù ravvivato dagli Austriaci con più calore il trattato, avendo l'Imper.re mandato a porta a Roma il Preosto Peslar, il quale unito con l'Ambasciatore Cesareo Prencipe Savelli, cominciò con più calore, che prudenza ad eseguire le sue comissioni, ed il Papa deputò per questo negozio una particolar Cong.ne di Cardinali, e Prelati inanzi, a cui

furono

furono da Ministri Imperiali addotte molte raggioni, e propos-
ti varij partiti, trà quali il primo era quello della smembrazio-
ne della Diocesi Aquileiese in Veneta, ed Austriaca, ma ne ques-
to della smembraz.e, e alcuno degli partiti fù dalla Congrez.e
giudicato espediente. Intanto per achettare un poco la Cor-
te Cesarea il Papa operato avea, che il Primicerio Cornaro ri-
nonciasse alla nomina di Coadiutore d'Aquileia, ed il Patriarca
Grimani nominò di nuovo Agostino Gradenigo, ch'era Vesco-
vo di Feltre; mà sua Santità ebbe per bene d'andare con des-
trezza differendo la spedizione delle Bolle della Coadiutoria
per non inasprire maggiormente gl'Imperiali. Considerando
poi che il Patriarca era ridotto in mal stato di salute, che potea
di giorno in giorno mancare, e che la vacanza della Chiesa
d'Aquileja avria forse causati gravi disturbi in Italia, stimò
necessario di far spedire segretamente il Breve della Coadiu-
toria, e di mandarlo al Nunzio di Venezia, ma con ordine molto
preciso di non doverlo publicare, ne presentare, se non nel caso
della morte del Patriarca, come appunto fù fatto; poichè il Patriarca
Grimani passò da questa a miglior vita l'anno 1628, e subito
il Nunzio portò il Breve della Coadiutoria, e successione al Gra-
denigo. Il Prencipe Savelli Ambasciatore, e Preposto Peslar invi-
ati Cesarei, che alcuni giorni prima erano stati avvisati della dis-
perata salute del Grimani, si portarono all'Udienza del Papa,
e fecero istanza, che dalla Curia non fossero spedite le Bolle della
Coadiutoria all'detto Gradenigo, ma che anzi subito si dividesse
la Diocesi d'Aquileja; nel qual proposito il Peslar presentò a Sua
Santità una scrittura molto ardita; ma quando poi ebbe avu-
tale notizia

ta la notizia, che il Nunzio Apost.co in Venezia aveva publicato il Breve della Coadiutoria, e successione al Patriarcato d'Aquileja in favore del Gradenigo, e che esso Breve era stato spedito dalla Corte di Roma molto prima della morte del Patri.ca Grimani tentò il Peslar con qualche udienza d'entrar in Bussola del Pontefice, lo che non essendogli sortito, gittò dentro la medesima a nome di S. Maestà una temeraria protesta, ed immediatamente se ne fuggì a Napoli. La protesta in sostanza conteneva, che non avendo il Papa aderito alle dimande dell'Imperat.e creando in Aquileja un Patri.ca Austriaco, o Alemano, perciò l'Inviato di Cesare a nome di S. M. protestava contro ogni deliberaz.e del Papa così fatta, che da farsi in questo proposito. Protestava ancora, che niun Prelato Veneto sarebbe più stato d'indi poi ammesso negli stati di S. M. neque in Spiritualib., neq. in temporalib., e che sarebbero state sequestrate tutte le rendite, e proventi del Patriarcato esistenti trà in Confini Imperiali. Finalmente protestava di tutto il male, e della perdita delle Anime, che sarebbe avvenuta nella Diocesi Aquilejese Austriaca restando ella così sprovveduta di Pastore, e superiore Ecclesiastico, e tutto ciò seguì in Roma.

Dalla Corte poi dell'Imperat.e Ferdinando, o sia dal Regimento di Gratz uscì nell'anno stesso 1626 un ordine rigorossissimo publicato dal Capitanio di Gradisca, che niun Ecclesiastico, ne qual si fosse altra persona degli stati Austriaci, e sudditi di S. M. dovesse ubbidire, ne riconoscere per vero, e legitimo Patri.ca d'Aquileja il Gradenigo sotto pena agli Ecclesiastici della privazione de Benefizij, e della indignaz.e di S. M., ed alli laici della vita, e della Confiscaz.e dei Beni. Questo editto, chi si è andato

rinovando

rinovando di quando in quando fù la prima origine della ca:
denza dell' esercizio della Spiritual Giurisdiz.e de' Patr.chi nel:
la loro Diocesi, ed è stato, sempre, ed è la vera, ed unica causa
delli disordini, ed inconvenienti, che sono poi succeduti, e che suc:
cedono in quella parte della Diocesi, che è posta nel Dominio
Austriaco. Agostino Gradenigo visse pochi mesi nel Patriarcato, e
morì nell' anno 1629. ed a causa delle sue indisposizioni non an:
dò ne pur a prender il possesso del Patriarcato in Aquileja, in
nome suo lo fece prendere dal Mantica V.o di Famagosta, che
perciò creato avealo suo Procuratore.

Ad Agostino succedette nel Patriarcato, quello, che avea:
si nominato per Coadiutore Marco Gradenigo, che attualmente
era Duca di Candia, e questa lontananza fù caggione, per cui
egli non venne al possesso del Patriarcato, che solo nell' anno 1633;
ma mentre egli andava disponendo di portarsi come tutti gli al:
tri Patr.chi suoi Precessori al possesso della sua Chiesa in Aquileja ven:
ne avvertito, che la Città, e la Chiesa erano custodite da milizie Aus:
triache per impedirl' l' ingresso. E questo è il primo Patr.ca di Aqui:
leja, che per le violenze degli Imperiali non potè mai visitare la Chi:
esa sua Sposa, siccome non l' hanno potuto i Patr.chi suoi successori,
ed invece d' Aquileja dovette il Gradenigo prendere il possesso del
suo Patriarcato nel Duomo di Udine, costume, che si è di poi sem:
pre osservato.

Da questo tempo in poi andò sempre dal mal in peg:
gio la Giurisd.e Ecclesiastica dei Patr.chi nei Paesi Austriaci, e quan:
do entrò nel Patriarcato il Cardinal Giovanni Delfino, che fù l'
anno 1658 la trovò del tutto perduta con detrimento grandissi:
mo

no di quelle Anime, conciosiache niuno compariva più alle or:
dinazioni, niun Paroco riceveva più le Bolle, e le suffitutioni del:
la Cancellaria Patriarcale, e molti esercitavano la cura delle
Anime senza le necessarie autorità con altri gravissimi abusi. Egli
però col far eccitare di Persone zelanti li Parochi, e Cooperatori
di quelle parti a riconoscerlo, e poi col ben trattarli sin dal prin:
cipio del suo Patriarcato ne ridusse un gran n.° al ravvedimen:
to. Di tutti questi progressi nell'esercizio della Patriarcal Giurisdiz.e
andava di giorno in giorno facendo il Patr.ca Delfino, ne da:
va un diligente conto a S. Santità secondo l'ordine, che dal Pa:
pa aveva egli ricevuto quandosi in Roma a Consacrarsi, e
ne riceveva dal Papa medesimo Commendaz.e, eccitamento,
consiglio, ed aiuto. Nel primo anno del suo Patriarcato scrisse
alla Congreg.e, che sarebbe ben fatto, se si levasse l'uso introdotto
dopo l'editto di Cesare di concedersi dalla S. Sede ai Chierici
Aquilejesi Austriaci le Dimissorie, o siano Brevi di poter esser or:
dinati a quocumque Epo senza la licenza del Patriarca, e
senza alcuna riconoscenza del medesimo; poiche diceva egli,
continuando a concedersi simili Brevi, e Dimissorie, tutti quel:
li, che dubitavano di non poter riuscire all'esame, e che saran:
no macchiati di colpe, o che voranno vivere senza riconoscere
alcun Superiore Ecclesiastico, manderanno a Roma a prendere
tali Brevi, ed ogn'uno di essi s'eleggerà quel Vescovo, del qua:
le o per Amicizia, o per altro crederà d'esser ordinato, benchè
non abbia li abilità necessaria, dal che ne nascerebbe non solo, che
non si riconoscesse più il legitimo Superiore, ma che si empisse il
Paese di Sacerdoti ignoranti, e scandalosi con quel pregiudizio

del servizio di Dio, e con quei pericoli in luoghi, ove il Patriča non può liberamente castigare, che può ognuno comprendere: Ed all'incontro, se fosse tralasciato l'uso di questi brevi si accrescereb=be notabilmente l'esercizio della Giurisdiz.e Patriarcale, e verreb=bero tutti a ricevere gl'ordini sacri dal suo Ordinario, il quale poi sarebbe riconosciuto anche nelle altre cose. Tanto scrisse il Patrča a Roma, e facilmente ottenne da S. Santità quello, che desiderava, e con quel frutto ch'egli aveva pronosticato; poichè non conce=dendosi più in Roma li Brevi di Dimissorie d'indi in poi sono venuti tutti gl'Austriaci Aquilejensi a farsi ordinare dal Patrča, come lo ven=gono anche oggi dì, non ostante tutti li diritti della Corte di Vien=na, e del Regimento di Gratz.

Aveva pure il Papa Alesandro VII dato ordine al suo Nun=cio in Vienna di coadiuvare gl'interessi del Patriarcato, e Patriarca, e intendersela con l'Ambasciatore, acciochè insieme procurasse di mettere in piedi la Giurisd.e Patrle nel miglior modo, che fosse stato possibile. Il Nuncio non lasciò di sodisfare al proprio debito, ed il Patrča con la sua destrezza, e prudenza si fece in qualche parte amo=revoli, e ben affetti li Ministri Cesarei, che poi indusse gl'Arcidiaconi a riconoscerlo per superiore, e a pigliare segretamente le sue pa=tenti con le sue facoltà.

Le Chiese delli Stati, e provincie Austriache sono tutte elettive, vale a dire di nomina, e presentazione, e molte sono di nomina Re=gia, alle quali S. Maestà presenta, e nomina li Beneficiati. A quel=li della Carintia per la maggior parte nomina il Vescovo, e Pren=cipe di Bamberga, che hà il Dominio temporale di quei luoghi, le altre sono di Giuspatronato, o delli Conti, o Baroni, che hanno

la Giurisdiz.e

la Giurisd.ne temporale, o delle Comunità. Una sola è in Tirolo collativa, cioè che si conferisce dall'Ordinario per via di concorso, ed è la Pieve di Ampezo Imperiale. Prima dell'editto di Ferdinando tutte la presentaz.i di ogni Chiesa Patriarcale si facevano al Patrca immediatamente, o pure al di lui Vic.o Gen.le. Gli stessi Imperat.i, ed Arciduchi osservano immutabilmente questa regola, ma dopo l'editto di Ferdinando le presentaz.i Regie si sono principiate a fare al Papa, e a poco a poco l'istesso è avvenuto anche dell'altre, ed oggidì niuno è più che presenti al ~~Papa~~ Patrca, ma siccome si è fatto dei Brevi delle Dimissorie, lo stesso si volesse dal Papa, o dalla Dattaria osservare anche in proposito dei Benefizij, e dei Beneficiati, val a dire, o che il Papa non volesse più accettare le presentaz.i, o che la Dataria si lasciasse indurre a resistere di non rilasciare alcuna Bolla d'Instituz.e, forsi, e senza forsi si ricavrebbe quel frutto med.mo, che s'è ricavato dalle Ordinaz.i dei Sacerdoti, e come vengono questi a farsi ordinare dal Patrca non ostante qualunque Regio, ed Imperiale diritto, così verrebbero quelli a farsi instituire nelle loro Chiese e Benefizij col vantaggio non solo, ed accrescimento della Giurisdiz.e Patrile, ma con profitto ancora della Religione, e del bene delle Anime, non potendosi bastantemente spiegare con quanta soggezione, e di studio, e di disciplina, e di costumi viverebbero tutti quelli, che dovessero comparire una volta, o l'altra inanzi il suo Patrca per l'esame di qualche Chiesa, o Benefizio. Ma torniamo al Patrca Cardinal Delfino.

Questo Patrca se non ottenne, anzi se ne pure dimandò (perchè forsi parcali troppo chiedere tutto in una volta senza

alcuna

alcuna sicurezza, ed esempio di buon esito) che non fossero accetta:te le presentaz.i spedisse a lui o al suo Vic.o Gle le Bolle delle presen:taz.i stesse, perche poi fossero eseguite dalla Cancellaria Ptle, che bastava per la ricognizione del Patrca: e da ciò nacque un buo:nissimo effetto, poiche vedendosi, che le presentaz.i Regie tuttoche fatte in Roma, con tutto ciò le Bolle sopra queste presentaz.i del:la Dattaria spedite si eseguivano dal Patrica, e dalla Cancella:ria Patriarcale, molte Communità, e Baroni Austriaci, che hanno il Iuspatronato delle Parochie ritornarono senza verun ostaco:lo all'antico costume, e regola di fare la loro presentazioni immediatamente al Patrca.

Dopo le Ordinaz.i, ed Institutz.i ai Beneficij Curati, e l'approvazione dei Confessori per il buon governo della Diocesi restava ancora di provvedere alle visite spirituali, ed al Sacra:mento del Crisma, ed il Cardinale Delfino trovò il modo di supplire ancora a quelle due cose: delle visite incaricò i suoi Arcidiaconi, e loro comandò di doverle fare spesso cias:cuno nel suo distretto, e fu ubbidito, e ne aveva sua Eminen:za le relazioni di Visita in Visita, e secondo il bisogno rispon:deva col dare le sue instruzioni, e direzioni necessarie alle cor:rezioni degl'abusi, al castigo de' delinquenti, alla promozione del bene delle Anime, in una parola al provvedimento di tutto il bene delle Anime, ed Affari spirituali, quanto poi al Sacramento della Cresima oltre che egli stesso portandosi alla Visita della Dio:cesi Veneta, che per longhissima estensione, e poi di tratto in trat:to confina con l'altra parte Austriaca, cioè con il Contado di Gorizia, col Capitaniato di Gradisca, e con la provincia della

Carintia

Carintia, conferiva questo Sacramento a moltissimi Austriaci, che da vicini, e lontani paesi in folla concorrevano con indicibile giubilo a riceverlo dalle mani del loro Patrica, e Pastore. Oltre di ciò come dissi il Patrca quando al Vescovo di Lubiana, e quando al Vescovo di Pedena dava la licenza di cresimare, come anche di consecrar Chiese ora in un luogo, ed ora in un altro in quella parte della di lui Diocesi che è nei confini Austriaci. Finalmente ad un solo disordine restava ancora di ritrovare il suo provvedimento, come egli stesso lasciò scritto in una sua memoria, ed era la vita scandalosa d'alcuni Parochi, che prima che egli venisse al Patriarcato erano stati instituiti con Bolle di Roma, erano stati ordinati da altri Vescovi: di quei soli si doleva il Patrcà, perchè non avesse il modo di castigarli, e li Archidiaconi per umani rispetti con troppa condiscendenza li lasciassero impuniti, tuttavia egli come scrive sperava con l'assistenza del Nuncio di Vienna di riparare ancor questo male.

Di questa maniera il Cardinal Patrca Delfino, cioè colla sua vigilanza, e destrità sostenuta dall'assistenza di Roma e dalla buona opera de Nunzij in Vienna potè egli restituire la Giurisdiz.^e Patriale nella parte Austriaca, ov'era affatto perduta: quanto più dunque che ella è reintegrata cogli stessi mezzi ed aiuti si potrebbe mantenere nel suo stato, e vigore: Non si dica già, che sia stato facile al tempo del Cardinal Delfino di rimettere l'esercizio della Giurisdiz.^e Ecclca dei Patriarchi, perchè Vienna in quel tempo stasse quieta, e non fosse alcun movimento, poichè come si mostrerà qui innanzi anche in tempo del Cardinal Delfino Viena insisteva benissimo nelle

sue

sue pretese, che il Patria non fosse da suoi sudditi in conto alcuno riconosciuto; ma il fatto è, che la Corte di Roma non badava tanto come fà ora a queste insistenze, e più che non fà ora assiste: va, e sosteneva essa con vigore ed impegno il Patria, ed i Nuncij di Vienna erano più attenti, e solleciti di quello siano stati dopo nell' aiutarlo.

L'esercizio della Giurisdiz.e Patt.e restituito alla G. m. del Cardinal Delfino, come sin qui si è veduto s'è di poi conservato nel suo successore Monsig.r Dionisio, ed attualmente dal presente Car: dinal Patria, perchè incessantemente s'affatica, perchè tanti con: trasti, e torbidi un' altra volta non si diminuisca. Ma e di quello, che sotto il Patria Dionisio è accaduto poche cose, e di quello, che sotto il presente Patria più ne diremo in un altro distinto Capitolo.

Delle Coadiutorie d'Aquileja, e della
pretesa degl' Imperatori di eleggere il Patriarca

Dopo il Patria Lodovico Duca di Tech, il quale morì proces pri: ma dell' anno 1439. e fù quelli che avendo circa l'anno 1423 mos: sa un ingiusta guerra ai Veneziani, fù finalmente dagli stessi battuto, e disfatto. Il primo Patria d' Aquileja legitimo fù Lodovi: co Scarampo Mezzarotta creato nell' anno stesso 1439 dal Papa Eugenio IV, e successore del Mezzarotta fù Marco Barbo creato da Paolo II

Nell' anno 1491. morì in Roma il Patria Barbo, ed il Ponte: fice Innocenzo VIII nominò Patria Ermolao Barbaro, che allora era in Roma Ambasciatore della Repub.a, della qual cosa il Bar: baro ne diede parte con suo dispaccio in Senato, ed il Papa stesso

con

con Breve al Doge Agostin Barbarigo. Ma intesa la morte del Barbo, avendo già il Senato prima ancora di ricevere le lettere dal suo Ambasciatore, e Breve del Papa detto Patri.ca d'Aquileja Nicolò Donato, rispose però al Barbaro, che le Patrie leggi proibivano a quelli, che fossero attuali Ambasciatori in Roma di ricevere dal Papa alcuna dignità Ecclesiastica, onde dovesse egli rinonziare al Patriarcato conferitoli, e presentare al Pontefice il Donato detto dal Senato, e dovesse maneggiarsi per ottenere da lui la Conferma.z.e Il Barbaro con tutto il publico comando non volse mai rinonciare al titolo una volta ricevuto di Patri.ca d'Aquileja, ma ne pure arrivò mai a conseguire ne il possesso, ne il Carattere di Patri.ca d'Aquileja, e poco tempo dopo egli morì l'anno 1498. Morto il Barbaro di nuovo furono date le publiche comissioni all'Ambasciatore in Roma per la presentazione, e conferma del già dal Senato una volta eletto Patri.ca Nicolò Donato, ed Alessandro VI allora sommo Pontefice condiscendendo alle richieste della Repub.a ordinò Patri.ca d'Aquileja il Donato med.mo. questa è la prima elezione, e presentazione fatta dalla Repub.a dei Patriarchi d'Aquileja.

Il Patri.ca Donato morì l'anno 1497. quatro giorni dopo il Senato partecipò la di lui morte al Pontefice, e successivamente presentatoli per nuovo Patri.ca il Cardinal Domenico Grimani. Il Papa, che era lo stesso Alessandro VI, che accettata avea l'elezione, e la nomina dell'antecedente Patri.ca Donato, volentieri accettò ancor questa del Cardinal Grimani, e sulla elezione, e presentaz.e della Repub.a creollo istessamente Patri.ca.

Domenico Grimani l'anno 1517 rinonciò a suo Nipote Marino Grimani il Patriato, come a quei tempi costumavasi

cum regressu

cū regressu, ed era questa una forma tale di rinuncia del Vescovato, o di altro Ecclēsco Benefizio faccevasi tanto del Vescovato med.mo, o del Benefizio conseguiva il possesso, e l'aministrazione; ma premorendo egli a colui, che aveagli fatta la rinuncia, il Vescovato, e Benefizio rinonciato non rendevasi già, ma ritornava in possesso del rinonciante. Di questa maniera dunque sotto Leone X fù fatto Patrca d'Aquileja Marino Grimani, il quale morto, che fù il Patrca Domenico suo zio fece del Patriato mediante una simile rinoncia cū regressu prima a Marco Grimani suo fratello nell' anno 1529. ed essendogli premorto Marco, fece egli una rinoncia nova del Patriato cū regressu a Giovanni Grimani nell' 1545. In queste trè rinuncie non si sà che abbia avuta alcuna parte il Senato. Morto poi Marino Grimani nell' anno 1546. Giovanni Grimani Patrca procurò anch' egli di rinonciare ipsissamente cū regressu il Patriarcato a Daniel Barbaro, ed ottenne anche il suo intento nell' anno 1550., ma con la raccomandazione del Senato

Nell' anno 1552. Giulio Papa III con una sua Costituz.e dichiarò il Patriato d'Aquileja Regio Giuspatronato della Repubblica di Venez.a dando facoltà al Senato per tutte le future vacanze dello stesso Patriato di nominare due, o più soggetti idonei, ed insieme grati alla Repub.a, uno de quali dovesse poi essere dal Romano Pontefice prescielto, ed instituito Patrca d'Aquileja.

Daniel Barbaro, cui Giovanni Grimani nell' anno 1550 rinonciato avea, come si è detto il Patriato cū regressu premorì al suo rinonciante l' anno 1570. Prima di questo tem-

pro

tempo sotto Pio IV erano state dal Concilio di Trento alla sess. 24. cap. 7 proibite le rinuncie cum regressu delle dignità, e beneficij Ecclesiastici. In vece dunque di tali rinuncie s'introdussero le Coadiutorie chiamate cum spe futurę successionis. I Coadiutori così detti non acquistono alcun possesso del Beneficio a cui fatti sono Coadiutori, ma sol tanto sono chiamati a parte dell'esercizio, e del peso del Beneficio med:mo, e quest' ancora a beneplacito del Principale, il di cui Beneficio non si rende mica vacante, ma tosto il Coadiutore senz'altra nomina, senz'altre Bolle, o Istituz.e s'intende, ed è già subintrato nel Beneficio, nella dignità, di cui avanti era il Coadiutore cum spe futurę successionis. Tali sono i Coadiutori, e come oggi di si chiamano gl' eletti d'Aquileja. Morto dunque nell' anno 1570. il Barbaro, cui il Patriarca Giovanni Grimani molto prima avea rinonciato il Patriarcato cum regressu, e proibiteri si fatte rinuncie dal Concilio, si pensò d'introdurre nel Patriarcato le Coadiutorie cum spe futurę successionis, e quantunque fosse questo il primo esempio in Italia dopo il Concilio di Trento, non pertanto piacque assaissimo questo partito, così alla Corte di Roma, come alla Repub.ca di Venez.a Conciosiachè oltre, che in questa Coadiutoria si provedeva al bisogno di una così vasta Diocesi, come a quella d'Aquileja, a cui non sempre potrebbe supplire la sola persona del Patriarca, fù sin d'allora, e dalla Corte di Roma, e dal Senato di Venez.a maturamente proveduto, che per i tempi avvenire nel caso di qualche vacanza della Chiesa, e del Patriarcato d'Aquileja gl' Imperatori, o Arciduchi avrebbero suscitata qualche turbolenza per la da essi pretesa elezione d'un Patriarca Austriaco, o Alemano, ad uso delle Chiese di Germania, la dove se colla Coadiutoria

il Patriarcato

il Patriato moralmente non può mai rendersi vacante, ed altresì la Repub.ca per la forma, che nell'elezione del Coadiutore d'Aquileja si osserva, ella è sicura, che il Patriato non sarà mai per cadere in persona di sua minima diffidenza, e di sua minor gratificaz.e

Sogliosi poi le Coadiutorie d'Aquileja spedire per Breve, e non per Concistoro, forsi, perchè questa maniera secreta, e piana più facilmente può impedire i movimenti degl' Austriaci. E perchè non s' interrompesse, che con tali Coadiutorie pregiudicato si fosse al sopracennato Privileggio di Giulio III del Privileggio stesso si fà menzione nelle lettere, che in forma di Breve scrive al Serenissimo Dominio ogni qual volta che succede il caso con queste formali parole: Auctoritate Apostolica tenore presentium declaramus ob Dominationes huiusmodi personarum, et ob non factas a nobis de predictis (f.R. Julij Papæ III Predecessoris nostri concessione de certa personarum nominazione, dum Cathedra Aquileiensis pro tempore vacat), mentiones nullum vobis preiuditium in predicta concessione generatum hactenus fuisse, nec imposterum generari debere

In tal guisa dunque fù fatto il primo Eletto, o sia, che voglio dire il primo Coadiutor d'Aquileja cum spe futuræ successionis: Alvise Giustiniano l'anno 1575. sotto Gregorio XIII. ma questo non arrivò ad esser Patrica; poichè premorì a Giovanni Grimani l'anno 1579. in luogo di cui il Grimani l'anno stesso nominò, ed ebbe da Sisto V Coadiutore, e Successore Franco Barbaro. L'anno 1593 morì il Patrica Grimani, e Franco Barbaro divenuto Patrica nominò, ed ebbe per suo Coadiutore Ermolao Barbaro suo fratello, e così di poi si è sempre osservato di Patrica in Patrica, ne sopra ciò occore fermarsi d'avvantaggio

Ora passeremo alla pretesa degl' Imperatori Austriaci

Austriaci dell' elezione d' un Patrica d' Aquileja Alemano. Il primo a cui venisse ciò in pensiero fu Ferdinando primo, quando l' anno 1551. addimandatogli dal Nuncio Apostolico a nome del Papa la restituzione d' Aquileja, più per trovare qualche pretesto di non restituire quella Città, che per altro, rispose egli: allora restituirebbe ai Patriarchi d' Aquileja la città, quando S. Santità facesse Patrica un suddito della Casa d' Austria. Replicatasi per nome del Papa l' instanza medesima della restituz.e d' Aquileja all' Arciduca Carlo l' anno 1585. anch' egli mostrò d' esser pronto a condiscendere, ma voleva questa condiz.e, che il Papa accordasse al Capito d' Aquileja la facoltà di eleggere il Patrica, siccome gl' altri Capiti d' Alemagna hanno l' uso di eleggersi ciascuno il suo Vescovo. Dopo di poi hanno gl' Imperatori Austriaci suscitate maggiori pretenzioni, cioè d' un suo Iiuspatronato della Chiesa d' Aquileja, e di aver essi raggione sulla nomina, e sull' elezione de Patriarchi. I loro argomenti sono molti, e varij, ma si possono tutti restringere in pochi Capi.

Dicono dunque gl' Imperiali

I Che il Patrica d' Aquileja sia Iuspatronato di Cesare, Principato, e membro dell' Impero, a cui dagl' Imperatori Corrado, Enrico, Ottone, ed altri è stato consegnato per dote il Friuli, l' Istria ec... e che perciò divenuto Feudo, ed i Patriarchi Vassali dell' Imperio, come si legge in più diplomi degl' Imperatori.

II Che la Chiesa d' Aquileja è Chiesa di Germania, seguitando la natura del Principato, che ella possedeva, e che la Città stessa d' Aquileja, che è la Sede Patriale è suddita dell' Impero.

III Che gl' Imperatori ne tempi andati essendo succeduti ai Rè Longobardi hanno sempre nominato il Patrica come detti

Longobardi

Longobardi facevano, e ciò sino la transaz.e 1445.

IV Che la transazione 1445 della Repub.a col Patrica è nulla ed invalida, perchè il Patrica d'allora Lodovico Mezzarotta non poteva disporne di ciò, che era dell' Arciduca, e dell' Impero

V Che non si attende all' approvaz.e, o sia confermaz.e che fece il Papa della transazione medesima, perchè egli non fu informato delle ragioni di Cesare, ne ad esso altro premeva, che levare dall' Italia la guerra

VI Che ne pure si deve attendere all' asserta approvazione fatta dall' asserta transaz.e medesima da Federico III Imperatore, primo perchè la detta approvaz.e è apocrifa, conciosiache nell anno 1469, in cui si dice, ch' ella fu fatta, regnava Federico IV, e non il III. il quale regnò più d' un secolo e mezzo avanti. secondo ne Federico III, ne alcun altro Imperatore poteva approvare quella transazione in pregiudizio dell' Impero, e de suoi successori, per i quali non corrono prescrizioni, tanto più che gl' Austriaci hanno sempre reclamato, ne mai o espressamente, o tacitamente hanno acconsentito al possesso, che ha la Repub.a di qualunque prerogativa sopra il Patriato

VII Che la Repub.a ha lesi in molte parti li patti della transazione 1445. non aver ella mantenute le sue prerogative al Patriato facendole di continuo pregiudizij, e permettendo, che da altri anche sudditi della stessa Repub.a gle ne vengano fatti.

VIII Riguardo alla Repub.a non può avere ragioni di sorte quello, che nell' accennata transazione restitui' al Patrica, perchè tutto già era di lui, e nemmeno la poca summa di denari,

che

che la Repub.ca contribuisce annualmente al Patri.ca, prima per:
chè incomparabilmente più di questa summa rende alla Repub.ca
quello, che hà sotto i Patriarchi, e poi perchè questa istessa viene
compensata coi Dacij, che la Repub.ca oggidì esige dagli stessi
luoghi Patriati.

Queste in compendio sono tutte le raggioni, sulle qua:
li gl' Imperatori Austriaci hanno sempre fondata la loro pre:
tensione per la nomina del Patri.ca d' Aquileja, e con cui han:
no creduto di combattere le prerogative, che hà la Repub.ca
sopra il Patriarcato medesimo, e qualunque volta la Corte di
Vienna, o il Regimento di Gratz, e la Comunità di Gorizia
hanno dibattuto trà di loro questa materia o prodotte in Ro:
ma le loro istanze per la dismembrazione del Patriato, hanno
sempre poco più, poco meno dette, e ridette le medesime co:
se. Ora vediamo le risposte.

La prima risposta è q.ta, e chiude per così dire la porta
a tutte le sopradette ragioni Imperiali, ed a quante altre si stu:
diassero d' introdurre di nuovo; e questa si è, che ora siamo a
negozio finito; e che più non è da maneggiarsi. La transaz.e
è fatta di consenso del Papa, dell' Imperatore, e del Patri.ca dall'
istesso Pontefice, cui s' aspetta di disporre dei Patrimonij Eccles:
iastici, dall' Imperat.e, e dall' Arciduca d' Austria è stata confer:
mata. Li confini delle Provinizie, sopra de quali cade la tran:
sazione med.ma, sono stati unitamente una, due, tre volte stabi:
liti trà la Repub.ca, l' Imperat.e, e l' Arciduca, cioè nella tran:
saz.e de congressi di Vormazia, di Bologna, e di Trento. Li Pa:
triarchi per due secoli dopo la transaz.e, cioè sino l' anno 1628
successivamente

successivamente sono sempre stati tutti riconosciuti dagl' Impera:
tori, e dagl' Arciduchi, i quali hanno loro lasciato sempre libero l'
esercizio della Cattca Giurisdiz.e in tutta quanta è vasta la Diocesi
d' Aquileja di quà, e di là dei Monti, anzi se tal volta questa Giu:
risdiz.e veniva dagl' Imperiali, ò Arciduchi Ministri ritardata, o im:
pedita, gl' Imperat.i ad ogni richiamo dei Patriarchi vi provve:
devano opportunamente. Coi Patriarchi finalmente, e l' Impe:
ratore Carlo V, e l' Arciduca, e Rè di Boemia Ferdinando hanno
fatto delle convenzioni in ordine alla transaz.e medesima nei con:
gressi di Vormazia, e di Bologna, e persino stati con esso lui in
giudizio del congresso di Trento.

Senza poi recedere da questa prima risposta generale,
la quale è decisiva, si risponde altresì particolarmente ad una
per una delle raggioni degl' Imperiali, non perchè sia alcun
bisogno di farlo, ma come suol dirsi ex abundanti.

Alla prima: quello che l' Imperat.e Corrado, Enrico, ed
altri consegnarono alla Chiesa d' Aquileja, non fu dotazione, ma
donazione: essendo che la Chiesa d' Aquileja era già constitui:
ta, ed avea la dote avanti, che fossero detti Imperat.i, onde da es:
si ella non ricevette che augmento di Beni, e di Onori, per cui non
perdè ella la sua libertà, nè soggiacque ad essere patronata
che è una specie di servitù. E comunemente asseriscono li Dot:
tori, che per donare, che si faccia ad una Chiesa, ancorchè si do:
nasse cosa grande, non si acquista perciò Iuspatronato della me:
desima, e bisogna, che quella sia dotazione, non donazione, e che
parimente sia fatta prima che sia costrutta, e stabilita la Chiesa,
e dopo, se nel caso, che la Chiesa fosse spogliata, o avesse perdu:
ta la sua

ta la sua prima Dotte. A questo proposito quanti, e quanto grandi Doni stati fatti dagl' Imperat.ʳⁱ alla Chiesa Romana, ed al Papa, e pure, nel il Papa, ne la Chiesa Romana sono Iuspatronato degl' Imperatori, e se si volessero molti altri simi: li esempj, si potrebbero rapportare.

Alla seconda: La Chiesa d' Aquileja non è altrimenti, come si vorrebbe far vedere Chiesa di Germania, ma d' Italia. Ella è sempre stata riconosciuta dal Pontefice, e numerata nella Curia Romana Ughel in Ital. sac. l. v de Patriarcatu Aquilejensi. ne a questo punto s' oppone, che per onorificenza ella sia sta: ta anticamente dagl' Imperatori intitolata membro, e Principa: to dell' Impero. Aquileja poi di ragione, ed di giustizia è ned: dita de Patriarchi, e gli Austriaci, che con forza l' hanno occu: pata, e con forza la ritengono, non hanno in essa alcun di: ritto, che quello, che la Repub.ᵃ si avea riservato nella transa: zione 1445. cioè del Sale, e dei feudi, così in ordine alle Capi: tolazioni di Bolognesi nel Congresso di Trento giudicato in causa trà il Rè de Romani, e Arciduca Ferdinando, e il Pa: triarca.

Alla terza. Li Patriarchi d' Aquileja per lo più sono stati eletti dai Papi, qualche volta dai Concilij, ed alcuna vol: ta dal Capitolo di quella Chiesa, e se alcuna volta pare, che anche i Rè Longobardi, e gl' Imperat.ʳⁱ abbiansi nominati, ciò più tosto si deve riferire all' infelice condizioni di quei tempi, che alla natura della Chiesa d' Aquileja, la quale prima della transazione 1445. non fu mai patronata.

Alla quarta: La transazione non è stata accorda:

ta dal

ta dal Patria solo, ma dall' Arciduca d'Austria, dall' Imperatore, e dal Pontefice, a cui solo, e non ad altri s' aspetta di dare il vero titolo nei beni fatti patrimoniali della Chiesa.

Alla quinta: Non si può mai dire, che il Papa non fosse informatissimo dello stato, e natura della Chiesa, e Patriato d'Aquileja, delle cui avventure nel corso di cinque lustri dopo la sconfitta di Lodovico di Tech sino all' anno della transaz.e si erano fatte conscie, e palesi a tutta l' Europa

Alla sesta: la critica, che si vuol fare sull' aggiunta di III o IV al nome di Federico, il quale approvò la transaz.e, quando anche fosse ben fatta, pure non basterebbe sola per render sospetto di falsità al Diploma; ma se si consultano il Baronio, il Genebrardo, ed altri classici Cronologisti, si vedrà chiaro, che nell' anno 1469 regnava Federico III, e non IV, mentre non è mai stato alcun Federico IV Imperatore. Vero è dunque, che fu approvata la transaz.e da Federico III, e dopo di lui da Carlo V, e da Ferdinando Rè de Romani, ed Arciduca nelle Capitulaz.i di Vormazia, e di Bologna. Ora gli accordati di pace stabiliti tra i Prencipi, e massime quando nelli Congressi appostatamente adunati si stabiliscono, passano per la perpetuità ancor nelli successori, altrimenti mai al Mondo sarebbe constituito, o si potrebbe nell' avvenire constituire un vero Dominio, ciò che ripugna a tutto il Jius delle genti. Onde che giova dire in fine, che gl' Austriaci non sonsi mai aquietati a detta transaz.e, e che hanno sempre riclamato in contrario: tanto più che ciò è altresì falso. E che? Non erano forse Austriaci, e Carlo, e Ferdinando, i quali come s' è detto più d' una volta colle loro Capitulaz.i di Vormazia, e di Bologna, e col congresso

gresso di Trento approvarono la transaz.e med.ma ; Non erano Austriaci gl' Arciduche, e gl' Imperatori, che sono stati dopo sino a Ferdinando II, li quali tutti hanno sempre riconosciuto il Patriar.ca pro tempore senza alcun richiamo, ne ostacolo ; Finalmente si sà, ed è notoria cosa a tutti, che le lamentaz.i Austriache sono nate solamente dopo l' anno 1620 sotto Ferdinando II poco men, che due secoli dopo la transaz.e Tempo, che basterebbe ad indurre non solo tacito, ma anche espresso consenso di chi potesse pretendere ragione di opporsi.

Alla settima: l' impegno pub.o nella conservaz.e e diffesa delle prerogative, e diritti del Patriar.ca spiccano abbastanza nelle Ducali, che nell' Patriarcato si custodiscono

All' ottava, ed ultima: Il nome di Dote Ecclesia canonicamente conviene a tutto ciò, che si assegna per il mantenimento d' una Chiesa, o prima, che ella sia construtta, e stabilita, o dopo, ma nel solo caso che fosse stata spogliata, ed avesse perduta la prima sua Dote. Prima della guerra mossa da Lodovico di Tech Patriar.ca ai Veneziani, la Chiesa d' Aquileja avea la sua Dote, ma avendo i Veneziani in guerra diffensiva giustamente spogliato il Patriar.ca di tutto il di lei Patriarcato, la Chiesa per consequenza, o sia il Patriarcato restò senza Dote. Onde tutto ciò, che la Repub.a nella transaz.e 1445 non per necessità, ma volontariamente le rilasciò, e la contribuzione, che ella s' obligò a pagargli, e la diffesa, che di lui intraprese a suoi dinari, e spese in quei tempi massime, in cui la forza del Turco accrescendosi sempre più andava minacciando straggi, e rovine, le quali già già soprastavano alle Provinci al Patriarcato vicine: Tutto ciò dissi ha giustamente il nome, e la proprietà di Dote

del

del Patriato qualificata per tale anche dal Pontefice Giulio III nella Constituz.e, e dichiarò il Patriato Regio Iuspatronato della Rep.a di Venez.a .....

Della smembrazione della Diocesi d'Aquileja, dell'elezione d'un nuovo Vescovato in Gorizia, e degl'altri pregiudicij, che hanno tentato di apportare gl'Austriaci al Patriarcato d'Aquileja.

Sotto il Patriato di Giovanni Grimani verso l'anno 1580 l'Arciduca Carlo tentò di far eriger un Vescovato in Cila, luogo nella Carniola, e che portò il nome di Città. Il motivo di ciò fù perchè non risiedendo in Diocesi il Patrca, e non essendo ancora instituiti gl'Arcidiaconi, i quali invigilassero sul Popolo, e sul Clero, e per mezzo de quali il Patrca potesse provvedere alla salute delle sue Anime, e somministrare ai bisogni spli della Diocesi gl'aiuti opportuni, moltissimi abusi con discapito della Religione, e rovina delle Anime andavasi introducendo in quella Provincia, la quale era confinanti con li Eretici. Si oppone il Patrca, e senza più comettendo a Monsr di Cattaro, che era di lui Suffraganeo, e Vic.o Gtē di visitare tutte le regioni della Diocesi d'Aquileja di quà, e di là dei Monti, cessò subito ogni istanza dell'Arciduca per erezione del nuovo Vescovato in Cila e dopo di Monsr di Cattaro facendo le sue parti Franco Barbaro, prima come eletto, e Coadiutore, e poi come Patrca d'Aquileja visitando, e provedendo in tutte le Provincie Austriache della Diocesi d'Aquileja, non si parlò più di tali cose

Nell'anno 1617 per occasione della guerra di Gradisca come già s'è detto qui avanti, Ferdinando II fece instanza per la divisione della Diocesi prima al Papa Gregorio XV, e poi più di

proposito

proposito, e con maggior impegno al Papa Urbano VIII, mandando a posta a Roma il Prevosto Palar. Il motivo di questa istanza non fu già che la Diocesi non fosse bastantemente, ed abbondantemente provveduta dal Patria anche nelli stati Austriaci, ma perchè dopo quella guerra li suoi Ministri gli suggerivano di non amettere più ne' suoi stati un Patria Veneto, allegandolo benchè senza ragione, ne motivo pur di sospetto per diffidente. Non essendo state dal Papa amesse le instanze dell' Imperatore, uscì dalla Camera di Gratz quello strepitoso Editto, di cui si è parlato di sopra. Ferdinando insisteva per una di queste tre cose.

I Che si dividesse la Diocesi d' Aquileja in due Patriali Chiese, e Diocesi, ed in due Patriarchi, assegnando ad uno d'essi la porzione esistente nel Dominio Veneto, ed all' altra parte, che resta nello stato Arciducale, ovvero, che quella parte de Veneti si sottoponesse al Patria di Venezia.

II Che si ponesse in libertà la elezzione del Patria al Capto d' Aquileja, con dividere quei Canonici in Veneti, ed Austriaci equalmente, li quali alternativamente elegessero il Patria

III Che si estinguesse la Dignità Patriale d' Aquileja, e la Diocesi si dividesse in due Arcivescovati, l' uno de quali fosse di Gorizia, e l' altro dove paresse alla Repub.^a

Non essendo riuscito il maneggio sotto il Pontificato Urbano VIII ripigliarono gl' Austriaci le loro istanze sotto Innocenzo X, e sotto Alesandro VII, ed i progetti erano questi trè in apparenza un poco diversi da quelli di Ferdinando, ma in sostanza equalmente pregiudicievoli al Patriato, ed ai Patriarchi.

Il primo era, che fosse deputato un Vescovo suffra:

ganeo

ganeo da nominarsi dall' Imperatore, ma indipendente dal Patricã.

Secondo che si mandasse un Visitatore.

Terzo che si erigesse in Gratz un Vescovato con assegnar-li quella parte di Diocesi d' Aquileja, che è nel Dominio Austriaco.

L'anno 1671. L' Imperat.e Leopoldo con proprie sue lettere supplicò Papa Clemente X di delegare la Giurisdiz.e Ordinaria de suoi stati, che sono nella Diocesi d' Aquileja a Vescovo di Lubiana per modo di provisione, e sin tanto, che fosse decisa da S. Santità la causa principale

Nell' anno 1703 di nuovo si svegliò l' idea di rerrigere un Vescovato in Gorizia, e più volte dopo si è andato dagli Austriaci toccando questo punto, e proponendo questo progetto, ed oggi è la massima, che pare abbia fissata la Corte di Vienna

L' anno 1721. Essendo intenzionato l' Imperator Carlo VI d' innalzare in Arcivescovato il Vescovato di Vienna, e perchè l' idea non potea condursi a fine, sopra lo smembramento delle vicine Diocesi, tanto per accrescere la Diocesi di Vienna, e renderla degna d' una tale dignità, quanto per formarle un competente numero di Vescovi suffraganei, come alla natura degli Arcivescovati richiesti. Perciò il Vescovo Vienese d' allora formò un piano per arrivare a questo intento senza pregiudicare agl' altri Vescovi di Germania, con cui in sostanza voleva che si levasse al Patrica d' Aquileja tutta la parte della Diocesi Austriaca, parte per erigersi il Vescovato di Gorizia, il quale dovesse poi essere suffraganeo di Vienna, ed il restante per darlo in compenso, ed in cambio a quei Vescovi, le Diocesi dei quali si disegnavano di smembrare per errigere in Arcivescovato la Chiesa di Vienã. Per lo stesso fine al-

tresi

tesi questo Consigliere progettava, che i Vescovi di Sento di Pedena, e di Trieste, li quali sono sudditi dell' Imperio si dovessero levare dal: la Dipendenza Metropolitana d' Aquileja, in cui sono sempre stati, e farli suffraganei di Vienna.

Queste in più tempi sono state le proposizioni degl' Austriaci, resta ora a vedere con quali raggioni hanno pretese sostenerle.

Già si è detto, che in ogni suo movimento gl' Austriaci con: tro li Patriarchi d' Aquileja hanno sempre vantato un certo titolo di Pa: tronanza sopra il Patriarcato, a cui essendo qui avanti risposto non oc: corre di replicare alcuna cosa. Veniamo à quelle più particolari, e che più di preciso riguardano i loro progressi, e sono queste

I Che in altri tempi, cioè sotto Pio II nell' istanze dell' Impera: tor Federico fù anche Lubiana smembrata dalla Diocesi d' Aquileja, ed eretta in Vescovato

II Che li Veneti sono diffidenti dell' Imperio, e che siccome la Repub:ca non ammetterebbe ne suoi stati un Vescovo estero, anzi siccome essa potè fare, che dopo la morte di Lodovico di Tech non restassero ammessi li due Patriarchi, che furono Alessandro Duca di Mazzovia eletto dal Concil.° di Basilea e Giovanni Vitelli da Eugenio IV, perchè gli avea per suoi diffidenti, così parimente l' Imperat.e non volse, che nè suoi stati siano ammessi li Veneti.

III Che non è conveniente, che li sudditi Austriaci siano giu: dicati da esteri, e fuori del proprio stato

IV Che per essere sempre il Patriarca Veneto sono gl' Austriaci sem: pre esclusi dai Capit.i, e Canon:ti d' Aquileja, come non ostante, che le rendite di questi Canonicati siano in gran parte nello stato Austriaco.

Che l'

V Che l'erezzione d'un Vescovato in Gorizia il Patriarca Veneto
non perde punto più di quello, che sin ora hà perduto, essendo egli
senza di ciò escluso da tutto l'Imperio, e Dominio Austriaco.

VI Che la Diocesi d'Aquileja così vasta, che si estende in più pro:
vincie, e comprende Città, terre, e luoghi considerabili, ed una po:
polazione di più d'un milione d'anime, essendo sprovveduta di Pas:
tore, che la visiti, e che le somministri gl'ajuti spirituali, hà già de:
clinato assai dalla disciplina Ecclesiastica, il Clero vive scandalo:
samente, ed il Popolo non è bene instruito, e perciò resta aggra:
vata la conscienza di Cesare, e quella ancora del Papa a ben
pensarvi, ed a ben provvedere, che la Religgione non ne senta più
detrimento con la perdita delle Anime.

Queste sono tutte le raggioni, ed i pretesti degl'Austriaci, e non
hanno altro. Vediamo le risposte.

Ma prima si risponde — che appunto perchè fù fatto quel:
la smembrazione non se ne doveano fare altre, perchè altrimenti
procedendo con la forza di questo esempio non si finirebbe se non con
l'annichilazione della dignità, e d'una chiesa Patriarcale, la qua:
le è sempre stata in una grandissima considerazione de Romani
Pontefici. Di più nell'erezione del Vescovato di Lubiana non si trat:
tava delle smembrazione della Diocesi d'Aquileja, che è una pic:
ciola di lei porzione, e questa ne di lei confini. Con l'ideata, e pro:
posta erezzione del Vescovato di Gorizia, non si levarebbe al Pa:
triarcato nulla meno, che quasi la metà della sua Diocesi, e si ver:
rebbe in questa a comprendere l'istezza Aquileja. Aggiungasi nel:
l'erezzione del Vescovato di Lubiana, non vi furono, ne li motivi

ingiusti

ingiusti, ne li riguardi pericolosi, che sono di presente. L'Imperator Federico non con la forza, e violenza, ma con maniere giuste d'accordo, e di concerto con il Pap(triarc)a principiò, e condusse a fine l'opera di quel Vescovato, e ciò fece non perchè avesse animo di distruggere, e di nuocere al Patriarcato, ed al Patriarca, che perciò si usarono tutte le cautelle, e si adoperarono tutte le clausule, ma soltanto per l'affetto di esso aveva per quella Città, e per il solo desiderio, che egli aveva d'ingrandirla con quella nuova dignità. Ma ora tutto il contrario, alla violazione dell'immunità Ecclesiastica, e col mezzo termine di quella ingiuriosissima protesta scandalosamente fatta dal Ministro di Ferdinando al Papa Urbano VIII, e di quel susseguente ingiustissimo Editto della Camera di Gratz si vorrebbe strascinare per forza il Patriarca, ed il Papa a condiscendere al loro desiderio, desiderio, che non è già specioso come si vanta del bene della Religione, e della salute dell'Anime, ma di distruggere, e d'estinguere la dignità Patriarcale. Rimuovano gl'Austriaci li suoi attentati, e le sue violenze, restituiscono Aquileja al Patriarca, reintegrino il Patriarcato nella sua giurisdizione, e ne' suoi diritti, ed allora venghino, che d'accordo si troverà un conveniente per soddisfare al loro zelo.

Ma d(ett)a gl'esempio di Alessandro Duca di Mazzovia, e di Giovanni Vitelli non fanno a proposito, perche Alessandro era stato fatto Patriarca da Felice V Antipapa, e forse anche dai Padri di Basileja, ma dopoche erano divenuti scismatici. quanto poi a Giovanni Vitelli, egli non fu mai, ne dal Papa, ne d'alcun Concilio creato Patriarca d'Aquileja; ma e qual differenza possono mai allegare gli Austriaci, ove non si tratta di alcuna temporalità, ma della sola spiritualità

lità

lità nel libero esercizio delle Eccl.che Giurisdiz.e, e qual esempio di differenza possono essi mostrare in tanti Patriarchi Veneti, che sino all'anno 1628 governarono liberamente tutta la loro Diocesi Austriaca. He vale a dire la Repub.a non ammetterebbe ne' suoi stati un Vescovo estero, e suddito d'una Corte straniera, dunque ne pur la Casa d'Austria permetter lo deve ne suoi, poichè qui non è similitudine alcuna, essendo, che Aquileja non è ella giustamente in Dominio della Casa d'Austria, ma dei Patriarchi. Ma se anche fosse ben fondata questa differenza della Regina per li suoi stati fuori d'Aquileja, si potrebbe pur procedere senza alcuna smembraz.e del Patriarcato in quella maniera, che tiene il Vescovo di Trieste suddito della Regina per la Città di Pinguente, ed altri luoghi di sua Diocesi, che sono nel stato Veneto, ch'è simile appunto a quella, che sua Santità oggidì felicemente regnante nell'accordo col Rè di Sardegna ha prescritto con quei non sudditi di quella Corona, che hanno parte della loro Diocesi nei di lui Stati.

Alla terza. Li sudditi Austriaci sono giudicati dai loro respettivi Arcidiaconi costituiti fin dal Patriarca Barbaro in ogni Provincia Austriaca, nelle quali s'estende la Diocesi Aquilejense. Anche all'Arciduca Carlo nell'anno 1574 venne questo pensiero di sollevare li sudditi suoi, che fossero obligati a farsi giudicare fuori dei suoi stati, ma non per questo gli cade in animo di tentare alcuna smembraz.e del Patriarcato, ma fece istanza al Patriarca Giovanni Grimani, che a tal effetto si compiacesse di creare un suo Arcidiacono in Gorizia, ed il Patriarca nell'anno stesso condiscendendo alla richiesta dell'Arciduca costituì in Gorizia il suo Arcidiacono.

Alla quarta. Quando gli Austriaci riconoscevano il Patriarca erano ancor essi annessi nei Capitoli d'Aquileja, se adesso sono esclusi

chesi, non è già perchè il Patria sia Veneto, ma perchè essi non lo vogliono riconoscere per suo ordinario. Per altro la massima parte delle rendite dei Capitoli così d'Aquileja, come di Cividale, e nel Dominio Veneto.

Alla quinta. Siccome, se uno avesse con la forza, e con la violenza occupata la possessione di un altro, non potrebbe stando in giudizio domandare al Giudice d'esser confermato in possesso del usurpato, che il suo avversario perdendo la causa non perderebbe nulla di più di quello, che prima avesse perduto, essendogli stata occupata la possessione: così nel caso nostro, se la S. Sede ammettesse le dimande degli Austriaci, oltre che essa priverebbe il Patria del Jus ch'egli hà di ripetere quello che con violenza gli è stato usurpato, verrebbe altresì ad autenticare, e l'insolenza praticatagli dal Prefetto Pestar ministro di Ferdinando con quella incivile protesta, di cui di sopra si è parlato, e l'usurpo, e lo spoglio fatto dagli Austriaci al Patria prima della sua Città d'Aquileja, e poi dell'Episcopal Giurisd.e per la metà della sua Diocesi.

Alla sesta. La Regina levi la violenza, lasci al Patria libero l'esercizio della sua sp.le Giurisd.e, non lo bandisca dalli suoi Stati, non impedisca che visiti, e sarà disagravata la conscienza di S. Maestà e soddisfatto il di lei zelo con la desiderata promozione del culto di Dio, e del sp.le bene delle Anime. Per altro non è poi nella Diocesi Aquilejese Austriaca quel male, che tanto si esagera non per fine di zelo, ma per solo oggetto di cogliere in questa causa indebiti vantaggi. Si darà in fine di questa scrittura un breve, ma sincero dettaglio

glio del governo Sp.te d'oggidì in quella parte di Diocesi e si vedrà, che la Religione è meglio ivi proveduta dal Patr.ca ben. chè lontano, che non lo è in molte, e molte Diocesi, ove risiedono Vescovi Alemani. E se di più si desidera, si torni al Patr.ca la libertà di operare, che qual buon Pastore egli è pronto a non risparmiare nè viaggi, nè fatiche, nè sudori, ed a lasciarvi occorrendo anco la vita. Sicchè e del male, che fosse, e del bene che non si promove, ne sono la sola causa quegli Imperiali stessi, che qui la vogliono fare da zelanti; e se con tutto questo vi fosse pure qualche bisogno di pensare nelle circostanze presenti a qualche partito, se ne troveranno molti e più onesti, e più espedienti di quello che viene progettato dagli Austriaci, che importa lo sbaglio, e sopressione della dignità Patr.le

Sentimenti della Corte di Roma
sulle vertenze d'Aquileja

Con qual impegno la Corte di Roma si sia un tempo maneggiata perchè fosse ai Patr.chi restituita la Città, ed il Dominio temporale d'Aquileja, si è dimostrato sul principio di questa Scrittura: ora vediamo i di lei sentimenti sulle vertenze della Giurisdiz.e Sp.te, che hanno avute i Patr.chi colla Casa d'Austria, e cogli Imperatori. E principiando dalle prime proposizioni fatte a Urbano VIII a nome di Ferdinando II dall'Ambasciatore Cesareo Principe Savelli, e dal Presto Peslar. tutto è ristretto nella lettera, che qui trascriveremmo dal Cardinale S. Onofrio scritta a Monsignore d'Aversa Nunzio in quel tempo all'Imperatore.

b.

Molto Ill.re, e R.mo come Fratello

Nell'udienze di ieri mattina l'Ambasciatore Cesareo, ed il Prefetto Pestas venuto qui per il Negozio del Patri.ato d'Aquileja, si restrinsero a tre punti diversi per l'aggiustamento delle controversie che corrono.

Il primo de quali si è, che si divida questa Chiesa e diocesi in due Patriarcati assegnando ad uno d'essi la porzione esistente in Dominio Veneto, e all'altro la parte che resta nello stato Arciducale, ovvero quella parte di Veneti si sottoponga al Patriato di Venezia.

Il secondo partito è stato di porre in libertà l'elezzione del Patri.ca al Cap.to d'Aquileja, con dividere quei Canonici in Veneti, ed Austriaci egualmente, i quali alternativamente eleggessero il Patri.ca a similitudine di molti Capitoli di Germania ne quali sono così divisi li Canonici Eretici da Cattolici, e tengono il medemo stile de loro Prelati

Il terzo di estinguere quella dignità Patri.le, e dividerla in due Arcivescovati, l'uno de quali fosse in Gorizia, l'altro dove paresse alla Repub.ca offerendo S. Maestà Cesarea entrate all'Arcivescovato de suoi Stati.

\# Niuno de quali partiti hà piacciuto a N. S. non approvando quanto al primo la novità di due Patriachi, e di questa novità in Germania.

Quanto al secondo medesimamente non vuole quel Patri.ca elettivo, essendo a mera dispozizione di questa S. Sede, ed ancorche per lo più lo concedono li Pontefici a Veneti, ciò procede da mera loro volontà, perchè altre volte è stato anche conferito

a famiglie

a famiglie Romane di modo che con abbracciare questo secondo partito verrebbe sua Santità a spogliarsi della sua autorità oltre di essere cosa mostruosa di prender esempio da Capitoli mescolati con Eretici, che di fatto s' usurparno coteste alternative senza alcun consenso Apostolico.

Parimente S. Santità non hà inclinato al terzo partito per non voler estinguere quella dignità, ne torre ai Sommi Pontefici la libera collazione di questa chiesa. Imperciochè sua Maestà Cesarea pretenderebbe la sua nominazione del suo Arcivescovato, e li Veneti del loro, e non per questo si estinguerebbero le discordie, e dissensioni, le quali per la divisione della Giurisdiz.^e più presto, aumentarebbero. In fine S. Santità hà giudicato, che il tentar di voler mutar il stato del Patriarcato si è un aprir la strada di pregiudicare a questa dignità di cui erano il Triesti, ed altri stati Levatigli de facto, ed in questa guisa verrebbe la S. Sede ad approvare tacitamente lo spoglio.

Mi è parso di ragguagliare V. S. di tutto il sud.^to negoziato, acciochè sopra quello che passa nei negozij concernenti codesta carica ella non entri a parlarne se non è richiesta e dica allora, che quanto a portar il negozio, essendo già stato trattato dal Sig.^r Ambasciatore non volle ingerirsene senza espresso ordine; con tutto ciò oda quello, che le verrà detto, e lo riferisca per maggior notizia a S. Beatitudine, ed il Sig.^r Iddio la prosperi

Roma 26 Aple 1625.

Come fratello Aff.^mo
Il Cardinale di S. Onofrio

Agl' altri partiti progettati sotto Innocenzo X, ed Alessandro VII, quali furono. Primo che si deputasse un suffraganeo da nominarsi dall' Imperatore, ma indipendente dal Patriarca. Secondo, che si mandasse un Visitatore. Ed il terzo, che si erigesse in Gratz, o Gorizia un Vescovato coll' assegnarli qualche parte di Diocesi d' Aquileja, ch' è nel Dominio Austriaco. A tutti quelli partiti fu sempre risposto dalla Corte di Roma, che non compliva mutare lo stato del Patriarcato, e che la S. Sede Apostolica non poteva far restituire al Patriarca la Città d' Aquileja, e se non poteva ottenere la rivocazione dell' Editto di Ferdinando II, non doveva ne pur fare da canto suo alcun atto positivo, che nemmeno tacitamente venisse ad approvare lo spoglio, e simili attentati

Alla suplica esposta in propria lettere di Leopoldo I a Clemente X l' anno 1671. perchè S. Santità si degnasse di delegare la Giurisdiz.e di quella parte di Diocesi Austriaca al Vescovo di Lubiana per modo di provisione, e sin tanto che da S. Santità fosse decisa la causa principale. Fu posta in deliberazione, che il delegare la Giurisdiz.e Imperiale al Vescovo di Lubiana sino alla terminazione della causa principale sarebbe stato lo stesso, che incorporare alla Chiesa di Lubiana una parte si grande della Diocesi d' Aquileja ed esser Iuspatronato dell' Imperatore, come lo è il Vescovato di Lubiana. Oltre che il Vescovo di Lubiana per supplire alle spese delle visite facilmente si sarebbe appropriate le rendite, che il Patriarca tiene nelli stati Imperiali, e con l' andar del tempo averebbe forse preteso di conferire li Canonicati d' Aquileja, che vacassero nelli mesi dell' Ordinario, e forse li averebbe conferiti de facto ancorche la delegazione fosse spedita con strettissime li-

mitazioni

nitazioni, e li provisti da lui, e non quelli del Patrica averebbero avuto il possesso, e l'utile, perchè la Catedrale, che è una buona parte delle rendite della mensa Capitolare è dentro li Stati Austriaci: e quando poi fossero stati tanti Canonici Tedeschi, che potessero formar Capitolo, si farebbero lecito di elegger il Patrica subito che venisse la vacanza non ostante che vi fosse il Coadiutore cum futura successione, e pretenderebbero di poterlo fare in virtù delli concordati di Germania, dove il solo nome di Patrica porterebbe con se danno, e pregiudizio irreparabile alla Sede Apostolica, e fù osservato, che per questa causa i Papi rare volte erano condiscesi di dare il titolo di Patrica alli Nunzij dell'Imperatore, e di conferire a soggetti di Nazione Alemanna i Canonicati d'Aquileja, i quali vacano nelli mesi riservati

Quanto poi all'ordine osservato dai Romani Pontefici Gregorio XV Urbano VIII, Innocenzo XI, Alessandro VII, Clemente IX, Clemente X, e Clemente XI per trattare per questa materia qualunque volta è stata proposta dalla Corte Imperiale, ed Austriaca, egli è stato sempre un ottimo partito di destinare a ventilarla una particolare Congregazione di Cardinali, e Prelati, che si è chiamata la Congregazione d'Aquileja, e questo è stato sempre un ottimo partito, che partorisce due buoni effetti, il primo de quali è che destramente temporeggiandosi con queste deputazioni, ed unioni di tali Congregazioni, in tanto s'acchettano, e si calmano que primi impetuosi movimenti della Corte di Vienna, e l'altro effetto migliore, e più importante si è che dovendosi in queste Congre:

gazioni

gazioni trattar la materia con le ragioni Canoniche, delle quali sono affatto sprovveduti gl'Austriaci, ed il Patriarca ne hà in abbondanza così in ordine, come in merito; l'interesse d'Aquileja sarà sempre più al coperto di quello che fosse trattandosi col solo Papa: in una parola nelle Congregazioni si dee procedere giuridicamente, ove non hà luoco l'arbitrio; col solo Papa si procede deliberativamente, e nelle deliberazioni molte volte stat pro ratione voluntas, e se potesse anche darsi il caso, che la Congregazione aderisse alle premure di Vienna resterebbe ancora di ripigliare l'affare col Papa, s'egli una volta piega come si potrebbe più rimettere in piedi la causa? Ma ne il Papa verrà mai ad una deliberazione contraria al sentimento, al voto, al giudizio della Congregazione, che esaminerà la materia d'Aquileja, ne una tale Congregazione seguendo li esempi di tutte le altre precedenti potrà mai inovare cosa alcuna in pregiudizio del Patriarcato, così per il pericolo di quelle perniciosissime conseguenze, che tante volte sono state poste in riflesso, e così pure perché ogni ragione canonica vi resiste, e in ordine, e in merito. Lasciando quella del merito, quella sola ~~[illegible]~~ starò palese dell'ordine, la quale hà avuto sempre un gran peso in tutte le sopraccennate Congregazioni. Per disposizione d'ogni legge non si dà adito di progredire in causa a chi prima non levi gli attentati, che nella causa medema egli abbi fatto. Gl'Imperatori, ed Arciduchi hanno di proprio fatto, e con la forza spogliato il Patriarca prima della sua Città, e dominio d'Aquileja, e poi del libero esercizio, e poi della Patriarcale ecclesiastica

Giurisdiz.e in tutta quella parte di Diocesi, che è posta ne loro Stati. qual attentato più violento, più scandaloso, e più pregiudizievole al Patriça, alla S. Sede Apostolica, ed all'immunità Ecclesiastica. Per la qual causa giustamente non si è mai voluto dalla Corte di Roma ammettere in questa materia una negoziazione, ed un trattato di proposito, e concludente, dicendosi sempre, che si debbano prima rimovere gl'attentati, e specialmente rivocar l'editto di Ferdinando II, e che poi si saria potuto discorrere, e deliberare della materia. La Casa d'Austria che hà sempre voluto sostener quell'editto, non hà mai lasciato di fare instanza in ogni congiuntura, e specialmente in ogni principio di Pontificato per la dismembrazione, e divisione del Patriato, o per altro partito equivalente senza però mai averlo potuto conseguire, perchè ogni minimo atto positivo, che la S. Sede Apostolica avesse fatto, sarebbe stata una tacita approvazione dello spoglio della Città d'Aquileja, ed un editto di un così pessimo esempio, e cotanto dannoso, e pregiudiziale alla S. Sede Apostolica, alla disciplina, ed all'immunità Eccl.ca

Non è però che dei disordini, che pur troppo qualche volta succedono nella Diocesi d'Aquileja Austriaca, da cui con violenza è vero, ma pure da tanto tempo è bandito il Patriça, e dal pregiudizio, che se ne risentono in qualche parte quelle anime per la lontananza del suo Pastore, non siano stati più volte penetrati li Sommi Pontefici, e quantunque di tutto il male non altri n'habbia la colpa che il fatto, e violenza della Casa d'Austria, ed il Regimento di Gratz, nondimeno hanno eglino applicato l'animo per trovare qualche ri:

piego

piego opportuno a compensare ~~[illegible]~~ le avventure della Chiesa e Diocesi così cospicua. Urbano VIII aveva proposto, che la Repub.ca aderisse al progetto, che il Patriarca deputasse per quella parte di Diocesi Aquilejense, ch'è di là dai Monti un suffraganeo con la forma solita usarsi dai Vescovi di vaste Diocesi nella deputazione di simili suffraganei, cioè che fosse egli ammovibile a beneplacito del Patriarca, e con quelle tali, che lui piacesse communicarli. Ma gli Austriaci, che volevano la smembrazione del Patriarcato non acconsentirono. E quando altre volte dopo è stato replicato questo istesso partito del suffraganeo, non hanno mai voluto piegarsi a una minima dipendenza dai Patriarchi: ond'è convenuto alla S. Sede di studiare nuovi mezzi. Nell'anno 1629 fu deputato il Vescovo di Pedena, il quale è uno dei Vescovi Provinciali della Metropoli Aquilejense, ma soggetto alle cose dell'Istria, l'amministrare per modo di provisione la Giurisdizione Episcopale nella parte Austriaca della nostra Diocesi eccettuata però sempre Aquileja (eccezzione osservabile), ma questa deputazione non ebbe mai effetto alcuno, ma fu dalla S. Sede sospesa: e come si può ben credere per quelli istessi motivi, e riguardi, per cui Papa Clemente IX non volle mai aderire ad un simile partito, che come più innanzi abbiamo veduto gli fu con grandi istanze proposto da Leopoldo I nel 1671. Dopo di questo un altro progetto fu quello del Visitator Apostolico sui principj del Patriarca Marco Gradenigo, che succedette ad Agostino Gradenigo l'anno 1629, e venne alla residenza l'anno 1633. Il Vescovo di Lubiana, ove maneggiossi per farsi creare Visitatore Apostolico nella Diocesi Austriaca d'Aquileja, e dalla Corte di Roma non fu rigettato il suggerimento, e già trattavasi di destinarlo in Visitator Apostolico, o nella persona del Vescovo di Lubiana, o in altro soggetto. quando accortosi di questo disegno il Patriarca se ne querelò

egli

esti altamente, che in Roma si tentasse d'introdurre nella sua Diocesi un Visitator Apostolico per fare quello, che d'avantaggio avrebbe esso stesso fatto, se dalla violenza di Cesare non fosse stato impedito. La S. Sede così scriveva il Patriarca, è bensì solita dove entra la negligenza, e la trascuragine, e impotenza naturale del Diocesano di provedere in questi casi, di un Visitator Apostolico, e di più si dia ancora, che il Papa volendolo assolutamente possa a suo beneplacito mandarlo senza alcune di queste cause: ma si metta poi bene in considerazione, se a un Prelato degno, e pronto a far la sua parte, ed il suo debito si abbia da reccar questo torto di metterli sulla faccia, e nella propria chiesa un Visitatore, che faccia quelle funzioni, che avrebbe già fatte, se non gli si resistesse la violenza, e la forza di chi de facto, e contro la libertà Ecclesiastica lo impedisce; e Dio sa perchè. Si consideri, che questi moti non si fermeranno qui, ma saranno principij di pessime conseguenze, e di una separazione, e di una divisione del Patriarcato. Se si volesse dare un Visitatore oltre i Monti con sodisfazione del Patriarca pur pure, massima quando fosse restituita al Patriarca la libertà d'andare in Aquileja, ed altrove di quà dei Monti; altrimenti sarebbe questo un dichiararsi dalla S. Sede il Patriarca notabilmente escluso da tutti quei luoghi Austriaci, che sono per così dire la maggiore, e la più bella parte della di lui Diocesi; sarebbe farlo Patriarca dimidiato, e di niun credito, anzi da meno di alcuni suoi Vescovi suffraganei. Così scrisse il Patriarca Gradenigo, ed il disegno del Visitatore Apostolico fù dalla Corte di Roma abbandonato.

Ed in fatti se si trattasse d'un Visitatore Apostolico di quelli, che vanno visitando, ordinando, e poi se ne ritornano a Roma, come un tempo fù costumanza di mandarli la S. Sede per tutte le Diocesi, e come già fù

nella

nella nostra Aquileja per l'una, e per l'altra parte, cioè Austriaca, e Veneta Monsignore de Monf Vescovo di Parenzo nell'anno 1585 non sarebbe male, ma non è di questa specie il Visitatore, che vorrebbero gli Austriaci; imperciochè lo vorrebbero essi stabile, e perpetuo, che avesse la sua residenza fissa in Gorizia, e così, che fosse egli Visitatore Apostolico di nome, ma in fatti, ed in sostanza, che fosse Vescovo di tutta quella parte di Diocesi Aquilejense Austriaca. Ho hà veduto questo indiretto fine della Corte di Vienna il Regnante Sommo Pontefice, ed hà conosciuto le conseguenze del Visitator Apostolico da essa ultimamente addimandatogli, e quantunque fosse il S. Padre già quasi entrato in opinione di accordarglielo, hà egli poi rigettato questo partito persuaso, che una tale deputazione partorirebbe quegli effetti medesimi, che di sopra abbiamo considerati l'anno 1621 parlando del Vescovo di Lubiana, e che in sostanza sarebbe ella la smembrazione, e divisione del Patriarcato, che domandata da tanta instanza dagli Austriaci ai Pontifici suoi Precessori fù la medesima sempre negata, per le conseguenze oltre modo perniciose al Patriarcato, alla Religione, alla S. Sede, ed al Iuspatronato della Repubblica accordato, ed in tutti i tempi difeso dall'Autorità de Pontifici.

3

Atti relativi
alla soppressione del Patriarcato
d'Aquileja

XXIII

Informazione sul Patriarcato Aquilejese
e discordie cogli Austriaci per
la giurisdizione spirituale.
1675.

XXXIII

Informatione

Dopo l'acquisto fatto dalla Republica Veneta del Friuli, che tolse coll'Armi à Lodo=
vico Duca di Thec Patriarca d'Aquileja l'anno 1420. fù conferito il Patriarcato dal
Concilio di Basilea ad Alessandro Duca di Massovia Cardinale e Vescovo di Trento
ma la Republica avendolo per diffidente non volle ammetterlo. Eugenio IV. poi
elesse Patth. Giovanni Vitelli ma nè questo pure la Repub.ca amesse. Mentre voleva
un Patth. suo confidente: Onde dopo esser stata tutta questa gran Diocesi per tali
gelosie, e contese vent'anni senza Pastore, l'istesso Eugenio IV. nell'anno 1440
elesse coll'assenso della Repub.ca Lodovico Mediarotta Cardinale di nascita Padovano
il quale fù amesso, e seguì poi con atto col consenso del med.o Pontefice la transazione
del 1445 ratificata con alcune dichiarazioni del 1451. In virtù della quale restò al
Patth. la Città d'Aquileja ora posseduta dagl'Austriaci, e S. Daniello, e S. Vito Terre
nel Stato Veneto possedute dal Patth. e pe'l rimanente si obligò pagare al Patth.
la Repub.ca annualmente certa quantità di Denaro, che pur continua à pagare
e fù questa transatione confermata dal Sommo Pontefice Nicolò V. non solo, ma fù
confermata dal Imperatore Federico 3.o l'anno 1469. e si conserva la scrittura della
approvazione autentica nella secreta del Senato Veneto, scrittura molto importante
e che fù giudicata dal Pontefice Urbano VIII. la più forte che avesse la Republica
contro le ragioni pretese dagl'Austriaci, ed alla quale non si potesse opporre che
così appunto egli disse ad un Veneto Ambasciatore che glie la fece vedere. Morì il
Cardinale Mediarotta l'anno 1466 e Papa Paolo 2.do Veneziano conferì il Patthato a
Marco Barbo suo Nipote che fù Cardinale, e da quel tempo sino à q(ue)sti giorni non è mai
stato conferito a sogetti d'altra nazione, che Veneta ancorche per molto corso d'anni non
fosse mai appoggiato a due persone, e vacò più volte. Circa l'anno 1520. s'introdusse
la renontia del Patriarcato con regresso, e Dom.co Cardinale Grimani lo renontiò in tal
forma a Marino suo Nipote il quale poscia fù Cardinale. Fù poi conceduto al Patth. d'Aqui=
leja il Coadiutore, ed il Patth. Giovanni Grimani ebbe per suo Coadiutore Daniello Barbaro
che intervenne al Concilio di Trento ed avendo il Concilio proibite le renoncie con regres=
so, ed anche le Coadiutorie la Repub.ca che hà sempre avuta grandissima gelosia della va=
canza del Patthato per l'interesse grave degli Stati, che possede in virtù della transatio=
ne approv.ta col Patth. Card.le Mediarotta, benche avesse conseguito da Papa Giulio 3.o
un Breve in virtù del quale è permesso alla Repub.ca in caso di vacanza il poter
nominare al Papa quattro sogetti de quali S. Stà ne preelega uno, ottenne con efficacis=
sime instanze da Gregorio XIII. nell'anno 1573 che al Patth. Giovanni Grimani essendo
premorto Daniello Barbaro fosse conceduto di nuovo il Coadiutore che fù Luigi Giu=
stiniano e questo fù la p.ma Coadiutoria di Chiesa in Italia dopo il Concilio di Trento.
Premorto poi anco Luigi Giustiniano fù dato Coadiutore allo stesso Patth. Grimani
Francesco Barbaro dopo il quel tempo i Sommi Pontefici hanno havuto per bene l'
ammettere la Coadiutoria nel Patriarcato d'Aquileja.

Per lungo corso di tempo hanno permesso gl'Austriaci à Patth. benche Veneti l'eserci=
zio dell'autorità Spirituale ne loro Stati, e se tal volta i Ministri Cesarei hanno posto
delle difficoltà i Prencipi hanno ad istanze de Patth. comandato che si lasci libero l'eser
cizio della Giurisditione Spirituale ai med.mi Patth., i quali se non visitavano avanti il
S. Concilio di Trento la Diocesi nella parte Austriaca non la visitavano ne anche nella
Veneta essendo à tutti noto l'abuso in que' tempi così nella residenza come nel visi=
tare ed all'ora diversi Patth. d'Aquil.a erano Card.i ed avevano più Vescovati ne
risiedevano in alcuno, ma dopo il Concilio di Trento visitò la Parte Austriaca
Fran.co Barbaro e principiò la Visita nell'anno 1593. come Coadiutore e la termi=
nò poi come Patth. mentre in quell'anno istesso morì il Patth. Grimani.

Dopo Fran.co Barbaro prese il possesso del Patthato in Aquil.a personalmente
Ermolao suo fratello che era stato suo Coadiutore, ed esercitò l'autorità Spirituale
nella Parte Austriaca. Prese pure il possesso in Aquil.a nell'anno 1624. perso=
nalmente Ant.o Grimani successore d'Ermolao Barbaro ed esercitò l'autorità
Spirituale nel Dominio Austriaco senza Contradizione. Prese il Possesso del
Patthato in Aquil.a anche Agostino Gradenigo Successore di Ant.o Grimani ma q(ue)sti
per causa di sue indisposizioni per Procuratorem, il quale fù Monsig.r Mantica
allora Vescovo di Famagosta, che poi fù Vescovo d'Adria, ma pochi Mesi
dopo, e ciò fù nell'anno 1629. uscì un ordine dai Tribunali di Graz publicato dal Capit.o
di Gradisca di quel tempo col quale si comandava a tutti i sudditi Austriaci, che
non riconoscessero sotto severissime pene in conto alcuno il Patth. Veneto e sono stati
rinovati più volte gl'Ordini stessi dai med.mi Tribunali di Graz, e portano gl'Aus=
triaci per fondamento di tali proibizioni l'esser il Patthato d'Aquileja Juspatro=
nato del Imperat.e e Principato di Germania, e come tale dover esser con=
ferito

fatto nel modo col quale si conferiscono gl'altri Vescovati di Juspatronato di S. M.tà e non poter ascendere l'Imperat.re che sia sempre in Veneti.

In tale stato di cose Monsig.r Delfino ora Patr.ca e Cardinale andò al Possesso del Patriarcato e fu nell'anno 1658. e trovò quasi del tutto perduto l'uso della Giurisditione Spirituale del Patr.ca negli Stati Austriaci, con detrimento grande dell'Anime che per tanto in tanto num.o in q.ta parte di Diocesi, mentre molti esercitavano la cura dell'anime senza le necessarie facoltà con altri gravissimi abusi ed avendo la S.tà di Papa Alessandro VII. strettamente incaricato a procurar di riacquistarla e gli col far eccitare da persone Zelanti i Parochi e Cooperatori di quelle parti à venir à riconoscerlo e poi col ben trattarli ne hà ridotto à poco à poco gran quantità al dovuto riconoscimento e se alcuni ricusano di farlo ciò nasce dal voler sottrarsi dall'autorità del Prelato col pretesto delle prohibizioni Cesaree e goder scandolosa libertà. Ma si può ben conseguire come si è conseguito da molti Ministri Cesarei, che comandano in q.ta parte della Diocesi d'Aquileja un tacito consenso ma non però vogliono far atti positivi in riguardo alle prohibizioni del Consiglio di Graz. Onde non può il Patr.ca esercitar l'autorità con quella libertà che sarebbe necessaria e non potendo visitar quella parte di Diocesi egli stesso, ne avere l'ajuto nell'occorenze del Braccio secolare non si possono correggere molti disordini, ed errori nei Preti in q.ta parte ne astringer quelli che non vogliono riconoscer il Patr.ca. Elegge però il Patr.ca alcuni con titolo di Arcidiaconi e sono come Vicarij Nell'Aina nella Carinthia nella Carniola e nei Contadi di Goritia, e di Gradisca i quali fanno le funzioni che sogliono fare i Vicarij ed in oltre visitano le Chiese soggette ai loro Arcidiaconati e questi ricevono per lo più la Patenti del Patr.ca e in riguardo alle prohibizioni di Graz Monsignor Nuncio di Vienna di concerto col Patr.ca copre con altra sua Patente. L'Arcidiacono però della Carinthia dove è una gran parte della Diocesi Patriarcale Austriaca non hà mai chiesto Patenti dai Nuncij ma senza hà esercitato colle sole patenti del Patr.ca il che nasce perche essendo dominata quasi tutta q.ta parte nel Temporale dal Vescovo Principe di Bamberga non temono le prohibizioni di Graz. I sud.i Arcidiaconi sogliono tener corrispondenza col Patr.ca ma non tutti in uguale puntualità e tal volta alcuno ricusa di tenerla. Alcuni però di essi corrispondono assai puntualmente e danno parte di tempo in tempo delle cose che vanno occorrendo, e mandano le relazioni delle visite delle Chiese con ogni maggior distinzione: e ricevono ed eseguiscono gl'Ordini del Patr.ca il quale esercita nella parte Austriaca quelle facoltà che potranno vedersi nel foglio, che sarà unito a questa scrittura. Onde non può dirsi con verità che quella parte di Diocesi sia abbandonata sicome con verità si potrebbe dire, che vi siano dei Disordini per non poter il Patr.ca esercitare l'autorità liberamente ma non sono tali ne tanti come si procura di far credere col fine di separar quella parte di Diocesi dal Patr.ca.

Sarebbe desiderabile qualche aggiustamento che levasse totalmente questa differenze ma l'esperienza hà dimostrato che è cosa difficilissima. Lo tentò Papa Urbano sotto il quale cominciarono le prohibizioni Cesaree ai sudditi Austriaci che non riconoscano il Patr.ca d'Aquileja ed deputò una Congregazione di Cardinali sopra questo solo negozio ma non si potè trovare ripiego, L'istesso hanno tentato Papa Innocentio X. Papa Alessandro VII. Papa Clemente IX. e sempre inutilmente. Si è mossa questa materia gagliardemente anche sotto il Pontificato di Clemente X. poiche Monsig.r Albrici Nuncio Apostolico in quel tempo in Vienna hà sperato di poterlo vedere terminato si è deputata una congregazione di cospicui Cardinali sopra le istanze fatte dall'Imperatore perche si dia un Vescovo dalla parte Austriaca separato dal Patr.ca ma si è finalm.te conchiuso che non si può entrare in novità senza pericolo di gravi sconcerti.

L'Imperatore pretende come si è detto che il Patriarcato d'Aquileja sia suo Juspatronato, e sia Principato di Germania e di dover egli nominare il Patr.ca e pretende insieme che la Republica non possieda legitimamente gli Stati che possedevano i Patr.chi e che siano invalide, e nulle le transazioni. La Republica pretende valide le transazioni per se stesse, e per la confermazione del Papa e dell'Imperatore. Pretende maggiormente convalidato il possesso degli Stati che erano del Patr.ca dai concordati posteriori nelle paci seguite fra l'Imperatore e la Repub.ca nelle quali si sono dichiarati li Confini nel Friuli degli Stati di sua Maestà Cesarea e della Repub.ca la quale sempre insiste appo i Sommi Pontefici perche non sia fatta alcuna novità e perche il Pontefice persuada l'Imperatore a non negare al Patr.ca quel riconoscimento nei suoi Stati che hanno goduto i Patr.chi sempre Veneti per secoli.

Li Sommi Pontefici sostentano che dopo le transazioni, e concordati di Pace il

Patriarcato

Patriarcato d'Aquil.a sia rimasta frà le Chiese d'Italia, e non più frà quelle di Germania e che sia caduto ogni ragione agl'Imperiali di Juspatronato. Sopra ciò i Patriarchi d'Aquil.a si sono doluti perche si comandi ai sudditi Austriaci che non riconoscano il Patr.a sotto legitimam.te dal Papa: Inoltre conoscono i sommi Pontefici, che entrando in questo negozio pretensioni di Stati il moverlo porti pericolo di far entrare la Guerra in Italia, et hanno creduto insino ad ora esser il minor male il temporeggiare senza variar.

Per quello appartiene alla Giurisditione Temporale del Patr.a avendo la Ser.ma Republica nella transazione che fece col Cardinale Madrucci Patr.a d'Aquil.a lasciato come si è detto al Patr.a la Città d'Aquil.a e le Terre di S. Vito e S. Daniello con alcune Ville fù posseduta dai Patri la Città d'Aquil.a così altri luoghi pacificamente per circa 60 anni ma la Lega di Cambrai perturbò le cose, poiche avendo Massimilliano Imperat.re occupato il Friuli occupò anche la Città d'Aquilaja e gl'altri luoghi del Patr.a. Ricuperò poi la Repub.a gran parte del Friuli e restituì al Patr.a la Terre di S. Vito e S. Daniello colle Ville adiacenti, ma restò Aquil.a in quella parte di Stato, che nella Pace di Vormazio rimase all'Imperat.re dal quale dopo molti anni e con gran fatica fù restituita liberam.te al Patr.a, e ciò fù circa l'anno 1532. Ma la tennero i Patri per circa dieci anni solamente, perche havendo la Repub.a acquistato da Pietro Strozzi la Fortezza di Marano tolta prima dai Francesi agl'Austriaci si dolse l'Imperatore per tale acquisto, e levarono gl'Austriaci totalmente Aquil.a al Patr.a dicendo che la restituirano se la Republica restituirà Marano all'Imper.re ma la Republica non volle far tal cambio e da quel tempo in qua che sono ormai circa 130. anni è restato Aquil.a in libero potere degl'Austriaci e benche i Patri abbiano con tutti i mezi ne tempi andati procurato la restituzione non hanno mai potuto conseguirla, e ben può comprendersi che questo è punto delicato, e con poca speranza di rimedio per quello che appartiene alla Temporalità: poiche quanto alla Spiritualità è cosa importantissima che Aquil.a e quei Canonici non abbiano altro Superiore, che il Patr.a Veneto; non solo per esser la Chiesa da cui prende il nome suo, perche risiedendo ivi i Canonici benche per indulti Pontificij solamente circa tre mesi, ed avendo i sommi Pontefici per riguardi importanti sempre conferiti quei Canonicati ai Veneti sono quei Canonici tutti sudditi della Repub.a fuorche due che nomina l'Imperat.re con titolo di Vicarij Imperiali; come pure ne nomina uno il Patr.a con titolo di Vicario Patriarcale ma questi nel Capitolo non hanno Voto; ed hanno in oltre i Canonici d'Aquil.a nello Stato Veneto la maggior parte delle rendite ed anche Giurisdizione Temporale sopra molte Ville e voce nel Parlamento del Friuli onde questo è punto di alte conseguenze.

1675 XXI. Agosto.

Scritture mandate da Monsignor Cardinal Delfino Patr.a d'Aquileja a Monsignor Bonvisi Nuncio Apost.co in Polonia coll'occasione che per da quella Nunciatura passar deve alla Nunciatura di Vienna.

N.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

OSPITALE MILITARE AI TOLENTINI

Venezia li 184

I Informazione per li Vicariati Imperiale e Arciducale nella Chiesa Metropolitana d'Aquileja. 1651.

II 1731. Lettera del Patr. Dionigi Dolfin [illegible] l'anno 1724.

III 1750 Varie lettere di P. P. Benedetto XIV alla Signoria di Venezia e Risposte di questa sulla soppressione del Patriarcato d'Aquileja.

N.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

Informatione

Per li Vicariati Imperiales, et Arciducali nella Chiesa Metropolitana d'Aquileia

La Maestà dell'Imperatore ha un antico uso di presentare diversi Vicarij e Beneficij l'uno Imperiali, l'altro ... detto ... Patriarcali d'Aquileia: e si ... questa presentationi era solito sempre a farsi da sua maestà alli Patriarchi pro tempore, così di alcuni anni in qua in pregiuditio di detta Sede Patriarcali hanno gl'Imperatori alcune volte presentato a Roma: onde è provenuto, che sono state aggiunte forme nove in alcune delle Bolle ... essendo ancora prima mutate l'enunciative nelle presentationi Imperiali per credere, ad instanza delli interessati, che hanno cercato tentare di conseguire quello, che mai alli loro antecessori è stato concesso, et ad altro effetto.

Mai li sopradetti due Vicarij Imperiali, et Beneficij hanno havuto alcun uso, alcun jus ... in Capitolo, ... auttorità infallibili ... dalle scritture capitolari evidentemente.

Se la presentatione fatta dalla Maestà dell'Imperatore Ferdinando terzo nella persona del ... Abbate ... circa l'anno 1649 fusse stata dirretta al Patriarca d'Aq.a come era necessario, non ...

ne habbi detto Boffi potuto conseguire l'avantaggio artificio-
sam.te tentato di li[illegible] di numero delli Canonici di voce
in Capitolo, e di benefitio Canonicale, perche queste
sarebbero state spedite le bolle nella forma ordina-
ria si come fu fatto l'anno 1633 li 9 Aprile,
mentre Ferdinando Secondo presentò Andrea
Bernardino di Mazot precessore di detto Boffi,
qual Bernardino dal Papa fu investito nella
forma consueta senza aggiunta di voce in Capito-
lo, ni di titolo di Canonico. Ha servito Bernardino Vicario
Imperiale per lo spatio d'anni dodeci, che ha[illegible]
mai ha havuto alcun pensiero, ne fatto motivo
sopra pretensioni di voce in Capitolo, e di godi-
benefitij Canonicali.
Le bolle di detto Boffi furono dirette per l'esse-
cutioni al Vescovo di Trieste, qual mandò il
suo Vicario per farle esseguire nella Chiesa di
[illegible] dando gli egli medesimo il possesso. Il Capitolo
inadvertam.te lo soppose, primo perche non haveva
le essecutoriali nella forma decretata di detto
mons.r Vescovo, e perche non poteva acconsen-
tire ad assegnargli loco in Capitolo contro l'

ceto antichissimo stabilito con privilegij Pontificij
onde per metter la maggior [illegible], et dominatione
alle bolle Pontificie contro questo particolare solo
fece notari molti [illegible], et atti capitolari [illegible]
ad effetti di riparar al pregiudizio
di proposito. Per il corso di tanti anni [illegible] il Rett.
ha tentato [illegible] dispendi egli [illegible], che detta
pretensione era insolita, insostentabile.
Le Bolle dell'[illegible] Baijo d'[illegible]
dirette al [illegible] di [illegible] sotto la data di
Roma 1652 [illegible]. In queste non si
parla di benefitii canonicali, ne di voce
in Capitolo, ma di Vicario perpetuo, a nomina
dell'Imperatore. Queste Bolle [illegible]
[illegible] la [illegible] essentione
dal Capitolo, con il [illegible] d'[illegible] non [illegible]
pretendere quello à cui mai è stato concesso
nelle Bolle Pontificie, oltre il non esser
stato [illegible] per [illegible] dalli sue ante-
cessori che hanno havuto anco essi le Bolle
[illegible] con l'espressioni solo di Vicariato,
senza mai esser stata assegnata [illegible]

chiamato ben.ficio Canonicale.

Non solamente sono questi due Vicarij nella Chiesa Patriarcale d'Aqu.a, stando a nominatione dell'Ecc.mo come Imperatori, e l'altro come [illegible] Conte di Goritia; ma ve n'è anco un'altro chiamato Vicario Patriarcale, il quale vien eletto dalli Patriarchi pro tempore, che però ancora questo non è [illegible] Canonicali, nè mai ha havuta voce in Capitolo. Questi tre Vicarij hanno il loro loco in Choro dopo tutti li Canonici, nè mai mutano stallo ascendendo sopra li Canonici: ma conforme della institutione delli [illegible] tre Vicarij e di presente il mio Vicario chiamato Valentino Cechino siede sopra gl'altri due Vicarij Imperiali et Arciducale.

Li detti tre Vicarij non possono optare prebende vacanti per morte delli Canonici, et nè meno li detti Vicarij si dà optione di prebenda havendo ciascheduno di detti Vicarij la loro propria, speciale assegnata.

Nelle optioni delle altre cose solite ad optarsi in detto Capitolo, li tre Vicarij sopranominati optano

dopo tutti li Can.ci, ancorche questi Can.ci fussero
di gradi et honori posteriori.

Non servano mai questi tre Vicarij al Patriarca
quando celebra funtioni in Pontificale, ma
solo li Can.ci in Conformità del Cerimoniale.

Non godono questi tre Vicarij un offitio chiamato
Vicedominato, che è offitio & giurisdittione tem=
porale, ma solam.te li Can.ci

La dispositione di tutti queste cose sopranominate
sono d'un antichissimo uso privilegiato, né
alcuna memoria vi è in contrario, anzi per
la maggior parte sono stabiliti con statuti
confermati dalla santa sede Ap.ca

Che poi alli detti due Vicarij siano negati gli effetti
della residenza, e prerogative loro solite,
et ordinarie dalli Can.ci che sono Veneti, io
potrò attestare quanto convenirà, che à me
questo non è noto, né io posso credere, che
sia vero, e se nel memoriale fatti allegato
particolarmente in che restano aggravati
sariano cercati intorno al preteso aggravio.

Da che io venni à questo offitio ho riconosciuto
sempre nelli Can.ci una inclinatione grande
verso detti Vicarij, et vi parteciparono li quali
chiamarono non potendo beneficiato il detto off.
mo gener. confuso nella multiplicità delli favori
e gratie ricevuti dal Capitolo in diverse occas.

Die Dnico 30. Aug. 1665.

In termino statuto hac die eadem coacto Capitulo interfuere R.R.mi D.D. Hieronymus de Toppo I.V.D. Decanus, Jo: Franc. de Simeonibus Archidiaconus, Angelus Dolorus, Pontonus Fabritius, Jo: Franciscus de Prampero, Gabriel de Lucho, et Martinus Coeleslius I.V.D. Decanus Coll.tae Eccl.ae S.tor Cellinis, et Fortunatus Aquil.ae omnes Can.ci etc.

Cum sub die 12. Julij proximè elapsi comparuisset Aquil.ae in Capto ad.m R. Mattheus Melitta Mant.nus Aquileien., et presentasset actum procuratorium ad effectum inducendi in possessionem Vicariatus Cathedralis Ecclesie Aquil.ae vacantis per obitum olim R.mi D. Abbatis Francisci Bossi ultimi eiusdem Vicarius possessoris R.mum D. Franciscum Rodulphum Coronam de eo, ipsiqz annexa Prebenda provisum per S. S. Caesaream Maiestatem, quo lecto, et reperto non esse manu Notarij publ.ci confectum, decretum fuit debere in forma esse conficiendum, e quia per ipsum non stetit quominus possessionem tunc acceptaret, fuit pariter decretum per intelligi debere ei datam esse possessionem à dicta die, et quandocumque supradictum actum procuratorium R.mo Capto per ipsum esse presentandum, qui actus Ponitiae exaratus sub die 8. labentis mensis Augusti manu Ex.mi D. Caroli Casmina publ.ci Imperiali auct.e Notarij, cum legalitate subiuncta, unà cum Bullis executorialibus supramemoratae provisionis, fuit per eundem ad.m R. Melitta hodie praesentatus, insuendo ipsius Bullas recipi, et legi, et iuxta earum seriem de praefatis Vicariatu, et Prebenda investiri, uti Procuratorem N.e q.d. ac in eorundem possessionem immitti. Quibus receptis, et eis, quae dicit, recitatis altà, et intelligibili voce per alectis, iuxta formam, et seriem in d.tis executorialibus contentam, et cum clausulis in ipsis insertis positis, et non aliter, fuit per R.mum D. Decanum more solito, inductus in realem, actualem, et corporalem possessionem praed.tam, nempe cum clausula de remittendo super, insertis controversiis ad quem, vel quos. Et contentando interim, et usqz ad decisionem eius uti, frui, et gaudere Vicariatu, ad quem à S. S. Cés.a Maiest.e fuit praesentatus, eo pacto, et modo quo gavisi sunt D.D. ipsius antecessores, praesertim vero R.mus D. Franciscus Bossi praed.tus, sine ulla innovatione, praestando nomine, quo supra, solitum iuramentum de obedientia Summo Pontifici, ac Ill.mo et R.mo D. D. Ordinario habenda, Capitulariumqz statutorum antescripta observanda in forma eis His exhibita praefatus ad.m R. Melitta nomine sui principalis, quo interveniit, erogavit

erogavit in manibus R.mi D. Tosoni Camerarij [illegible] ornata Ven.lis Capituli praedicta libras centum. Praesentibus ad praemissa R.mo D. Valerio Cichino Vic.o Capituli, et ad.m R. Innocentio Longiarino Mans.rio eiusdem Ven.lis Capituli [illegible]

Jo: Joseph Capodilista U. Doc. R.mi capti Ven.lis Capituli [illegible] regi a[illegible] Secretarius examinavit, subscripsit, et Capituli sigillo roboravit in fidem. Die Mercurij 28. Novembris 1668.

Informatione —

Papa Alessandro 3. confirmò la riduttione
di 50 Canonici al numero di vinticinque
compreso il Decano, che in quel tempo
si chiamava Preposito.

Questa riduttione fù giurata d'osservare
inviolabilmente in tutti i tempi, ne
mai contravenire.

Così è stato osservato fino al tempo presente.

Questo statuto è registrato fra gli altri,
e da più Sommi Pontefici, et Imperatori,
Patriarchi è stato confirmato.

Li tre Vicarij Patriarcale, Imperiale, Ducale
non sono del corpo delli Canonici: ma
sono divisi.

Hanno havuto il loro loco sempre sotto li
Canonici,

Non ascendono per antianità,

Nelle oppinioni sempre sono dopo li Canonici, e
così in tutte l'altre funtioni.

Fra loro tre Vicarij corre l'antianità, et adesso
il Patriarcale è il primo, il Ducale
il secondo, l'Imperiale l'ultimo.

Nelli presentationi Imperiali, et Ducali si
suole dire ordinariamente Vicariato,
et è abuso se è stato detto Canonicato in /

quattro una.

Tra le più antiche, ve ne è una di Federico Imperatore 1490 — chiamata con questo Apostolici Vicarie, et le Prebende delli altri instituti 3.

Si è stato diversificato questo titolo, e mutato in canonicato è stato errore, vantaggio che li Provisti hanno tentato di farle insinuare nel numero delli Canonici.

Apollonio Particolare nel l'anno 1547 nel pigliare il possesso del Vicariato Imperiale tentenni alla clausola di voce in Capitolo —

Nell'anno 1560 in vertù di Commissione Cesarea tentativo per farsi Canonico ma alli 26 marzo di detto anno gli fu rinovato questo decreto che fusse stato fatto a suo favore.

Steffano Formentino l'anno 1573, doppo havere havuto il possesso del Vicariato fece tentativo di haver voce in Capitolo portando una Commissione Imperiale di Carlo di Milano secondo, tra quali volevo obligare il Capitolo a questa conditione —

Il Capitolo fece decreto, che si portasse a Sua Maestà le ragioni Capitolari per le quali non si doveva dare, e tale vote dette in caso di risoluto commando — Non piagque al Vicario questo decreto instando per la sua nomina—

Alli 7 di Gennaro 1574 appare un atto fatto dal Cancelliero di Aquileia, che fusse stato concesso detta voce alli Vicarij.

Alli 11 Marzo 1574. si legge in Capitolo un monitorio del Patriarcha Grimani per detta voce concessa, et admetter li Vicarij in Capitolo —

22 ottobre 1574 sentenza del med. Patriarca Barbaro? Card. per l'informationi sumpte e prohibitte in avenire simili operationi —

l'anno 1597. fu di nuovo tentato dal Vicario Imperiale Gio. Formentino per haver questa voce in Capitolo —

7 [illegible] 1597 fu mandato nuovo monitorio dal Patriarca Francesco Barbaro al Capitolo, acciò non fusse data.

21 d. il Capitolo risolve di scriver alla [illegible] sua Altezza sentendosi, che non puo obbedir a sua Altezza, et ad altri che commandano in contrario — [illegible] al med. di dar questa voce in Capitolo —

29 d. il d.o Vicario Formentino fa instanza per la copia delle scritture, che non fu data,

dicendoli, che la causa e' devoluta alli Principi –

28 Genaro 1598 –

furono lette lettere in Capitolo del Patriarca Barbaro che avisava, che questo negotio era terminato in bene; e cosi fu fatta allegrezza, et riportato un ringratiamento –

L'anno 1612 il Abbate Bernardino Rotta, che successe al Formentino renonciò alla clausola di voce in Capitolo –

1637 – Il Benaldini, che successe al med. Rotta, non fece alcuna instanza sopra ciò: anzi in un Breve havuto l'anno 1641 da Papa Urbano ottavo per godere dell'Jurisdittione del detto Vicariato espose, che non haveva voce in Capitolo, se ultimo loco in Choro, dicendo dunque causa [illegible]

L'anno 1651 l'Abbate Rossi, che pretese con ogni studio dette prerogative, fu sforzato a cedere, opponendoli Il Capitolo med. pretestato, che ci voleva darne il Vicario di Tesser de' Treviso nella sua forma di stato sotto li 3 d'Aprile di d. anno.

Alli 12 di luglio d. dette pretese –

Il Capitano di Gradisca Conte Strassoldo scrive al Capitolo sotto li 11 luglio di d. anno avisando come l'Abbate Rossi ha conosciuto le ragioni Capitolari, et si rimove.

Li 30 Agosto 1665. Il Cornero Vicario presente Imperiale fa atti come, nell'atto d'altro volte havuto, disponendo il Decreto alli giudici [illegible]

[illegible]

10

ae.
ine

[illegible]. [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] in
[illegible]
[illegible] 15-5-9 [illegible]
[illegible] qual tempo [illegible]
[illegible] ad [illegible]
[illegible] come [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Ill.mi et R.mi sig.ri oss.mi

Essendo restato finalmente ben informato Mons.r R.mo Abbate Boffi, delle
fondate pretese di cotesto R.mo Cap.lo si è facilmente ridotto à condescendere
alle renoncie richieste; per le quali anzi ne hà mandate facoltà condecenti
al sig.r Dottore Carlo Lottieri, che sarà esshibitore della presente, et
se ne viene à posta per effettuarle, con sicurezza, che presente V.V.S.S. Ill.me
Ill.me, et R.me saranno per concedere à detto Mons.r Abbate suo Principale,
la promessa, à me, dispensa dalla sua residenza; et contributione
di quella portione de suoi proventi che di raggione gli si aspettano;
ma nientedimeno ancora io ne l'hò voluto accompagnare della presente
mia raccomandatione alle loro gentilezze, per accertarle con questa
occasione, che ogni favore faranno à detto sig.re, lo riceverò per fatto
à me stesso; et accrescerò il proprio debito di riservire in tutte l'occorrenze
loro V.V.S.S. Ill.me, e R.me, à quali baccio affett.te le mani.

Grad.a li ii. Lug.o 1601.

Di V.V.S.S. Ill.me, et R.me

Aff.mo et Cord.mo serv.re
Ricciardo Co: di Strassoldo.

Praemissum literarum exemplum ex earum originali existente in Archivio R.mi Cap.li Per.is Ecclesiae Metropol.nae Aquileien. reg.r, manu propria, fideliter desumpsit, subscripsit, et Capitari sigillo de more munivit in fidem Io: Joseph Capodalius I.V.D. eiusdem R.mi Cap.li Secretarius. Aquil.ae die 9. Ian.rii 1665.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

lari
he'
ve
me
ie
rdi
ulei,
ato
co
~~vità~~
dici
se
co
nel
ne'
di
icati
a corpo
imo
ialgono
erno
ma
iedi
dienza
dinazione
ili

[illegible]

Ecc.^za   1731 V[illegible]

Rendo divotissime grazie, e confesso il maggior debito all'E. V. per la somma bontà, con cui s'è compiaciuta comunicarmi l'articolo, che gli è stato fatto tenere dalla Cancellaria di Corte; ritengo dallo stesso le loro ~~qualità~~ querele sopra due punti egualmente irregolari ed insussistenti. Non possono gli Austriaci produre aggravio contro li Veneti, perchè li due Vicarj Imperiale, e Arciducale vengono esclusi dal Cap.lo, e dalli Stalli, mentre questa ~~non~~ non è novità introdotta doppo la circa 300 anni, che questo Patriarcato viene [illegible] molti secoli [illegible] ascendono per antiche

[illegible] c.a e dalli
, ne' stalo Canonicale;
3.° Vicario chiamato
[illegible]no Ecclesiastico
[illegible] maggiore [illegible]
[illegible]cari sono semplici
[illegible] le cambiarse
[illegible] del Som.o
[illegible]oto, e stallo nel
[illegible] Veneti. Non è
[illegible]uto, che dalli
[illegible]chi dalli Canonicati
[illegible]itano forma corpo
[illegible] e nove legitimo
[illegible]iali si preseleggono
[illegible] il buon governo
[illegible] Corte di Roma
[illegible] Austriaco di
[illegible]nza, e obbedienza
[illegible] della loro ordinazione
[illegible]mato dagli

II

1731, 8 Decembre. Udine. Lettera (senza firma, però del Patriarca Daniele Dolfino, diretta al Nob. [illegible], Venezia, e contro la pretesa degl'Imperiali relativamente ai Vicarii nel capitolo d'Aquileja.

[illegible]

Ecc.za

1731 Vienna

Rendo divotissime grazie, e confesso il maggior debito all'E. V. per la somma bontà, con cui si è compiaciuta comunicarmi l'articolo, che gli è stato fatto tenere dalla Cancellaria di Corte, rilevo dallo stesso le loro ~~qualità~~ querele sopra due punti egualmente irregolari ed insussistenti. Non possono gli Austriaci produr aggravio contro li Veneti, perchè li due Vicarj Imperiale, e Arciducale vengono esclusi dal Cap.lo, e dalli Stalli, mentre questa non è novità introdotta dopo li circa 300 anni, che questo Patriarcato viene posseduto dalli Veneti Cittadini, ma molti secoli avanti, attendosi per antiche Tradizioni, che questi Vicariati siano stati istituiti da Poppone Pat.a nell'anno 1016 c.a e dalli Registri del Capitolo consta, che mai non abbiano avuto voto, nè stallo Canonicale; alla stessa condizione è presentemente e sempre è stato il 3.o Vicario chiamato Patriarcale, e rappresentando questi la persona del Supremo Ecclesiastico parerebbe, che in esso dovesse essere trasferita qualche maggiore ~~[illegible]~~ facoltà, e più distinta prerogativa. Questi tre Vicarj sono semplici rappresentanti le persone de' loro Principali, e chi vuole cambiarse a d'essi natura, deve ricorrere alla Suprema Autorità del Som.o Pontefice, che solo può istituirli veri Canonici con voto, e stallo nel Capitolo, ma non mai prodursi gravame contro li Veneti. Non è meno stravagante, e mal fondato il secondo punto, che dalli Veneti si promuova l'esclusione delli Chierici Tedeschi dalli Canonicati d'Aquileja. Il Capitolo di quella Chiesa Metropolitana forma corpo unito con il Patriarca, ch'è il loro Capo, e Superiore legitimo, e li Canonici sono membri, occhi, braccia, da' quali si prescielgono li principali Ministri, Teologi, Penitenzieri per il buon governo d'una così vasta Diocesi. Abbastanza è noto alla Corte di Roma che per li decreti Cesarei viene impedito al Clero Austriaco di riconoscere, e di rendere la dovuta riverenza, e obbedienza che anno solennemente professato di rendere nella loro ordinazione verso il Patriarca loro legitimo ordinario chiamato dagli

Austriaci Putativo. Onde li Sommi Pontefici nell'elezione, che fanno motu proprio, e con li soli impulsi della Coscienza anno sempre destinati Sudditi Veneti, che rendino pontuale, e fedele serviggio alli Patriarchi, e non Austriaci, che sarebbono membri di sobbedienti e recalcitranti contro il loro Capo, dal che ne nascerebbe, quando immediata fosse introdotto qualche Chierico Austriaco in quel Capitolo, che gli ordini delli Patriarchi non sarebbero da loro eseguiti che ogni opinione, e Massima delli Canonici Veneti verrebbe da quelli opposta, e contradetta, onde quel Capitolo diverrebbe un vero Caos, e in pericolo di qualche scisma contro l'elezioni delli Sommi Pontefici; s'aggiunge, che negli otto mesi, ne' quali li Canonici sono dispensati dalla personale residenza in Aquileja per l'indemenza dell'aria, quel Capitolo s'unisce in questa Città a trattare tutti li suoi Interessi, tengono aperto Tribunale in Udine, fanno le visite spirituali, e temporali delle loro giurisdizioni nello Stato Veneto, anno voto nel generale Parlamento, e per lo più un Canonico d'Aquileja suole essere deputato della Patria del Friuli. Li Canonici d'Aquileja non anno alcuna soggezione, o dipendenza dall'Arcidiacono di Gorizia, e di Gradisca, che sostiene, come Vicario generale il governo spirituale di quella parte di Diocese Austriaca; se dunque vi fossero Canonici, che avessero domicilio stabile in quei Contadi, quando mai deviassero dal buon costume, e dall'osservanza delle Leggi Ecclesiastiche, quell'Arcidiacono non potrebbe esercitare contro li stessi alcun atto di giustizia; alli Patriarchi non è permesso formare

Processi, ne' intimare monitorj, o Citazioni nello Stato Austriaco, onde ne seguirebbe il mostruoso insolito effetto, che sarebbono Acefali senza alcun Superiore, che potesse correggere le loro delinquenze, disordine senza esempio nella Cattolica Chiesa, e a questo se n'aggiungerebbono molti altri di non minore rilievo, e consequenza. Se li Ministri Austriaci li bramano riparati, invece di produrre gravami contro li Veneti, applichino al rimedio, che sta nelle loro mani, lasciando che li Patriarchi esercitino nella loro diocesi a parte imperij quella spirituale Giurisdizione, che le viene immediatamente da Dio col mezzo del suo Santo Vicario, che abbraccino la Chiesa d'Aquileja sua cara Sposa, che visitino quella Diocesi, come anno fatto li Patriarchi Barbari, e allora dalla Santa Sede Romana saranno conferiti li Canonicati anche ali Chierici Austriaci più degni, e meritevoli; ma quando non è permesso esercitare giurisdizione sopra lo Clero soggetto, e allo stesso riconoscere e obbedire al suo Superiore, come mai si può pretendere, che dalla Corte di Roma vengano dispensati Canonicati, e premija quelli, che con la loro contumacia, sebbene sforzata, resistono, e in certa maniera negano la potestà delle Chiavi, che istituisce li Patriarchi con le sue Bolle. Se questi veri e Cristiani riflessi non saranno sufficienti per conseguire da cotesto Ministro quello, ch'è giusto, e che ridurebbe a tanta gloria di Dio, servirano almeno per farli tacere, e conoscere l'incongruità degli addotti gravami, quando restino appoggiati dal zelo, e dalla voce accreditata di cotesto riverito

Mons.r Nunzio, mentre l'E.V. ben vede, che questa è causa della S. Sede più che della nostra Repubblica, onde li Ministri Cesarei devono a quella portare i loro ricorsi, come anno praticato in tanti altri incontri, e già pochi mesi per conseguire lo smembramento del Vescovato di Trento dalla Suffraganeità di questo Patriarcato Metropolitano per sottometterlo all'Arcivescovato di Salisburgo, ma non sono riusciti nel loro intento: Per obbedire all'ossequioso comando di V.E. credo bene d'unire alle presenti un'informazione Istorica che feci estendere, quando il fu K.r Giovanni mio Fratello sosteneva cotesta Ambasciata in congiuntura, che fu presentata all'Imperatore Giuseppe una lunga scrittura con molte ragioni, che vengono confutate per ottenere l'erezione d'un nuovo Vescovo di Gorizia, essendo questa l'antica idea di questi Confinanti, e da tale radice sono sempre germogliate le sorti de novità, che anno recato gravi disturbi alla Ser.ma Patria, e alli Patriarchi suoi figli; Conosco d'essermi abusato della di lei sofferenza con la lunga distrazione delle mie reverenti applicazioni, ma la grande gentilezza dell'E.V. vorrà accordarmene un benigno compatimento. La supplico rassegnare li miei divotissimi rispetti e ringraziamenti a cotesto M.r Ill.mo Nunzio, ed i vedermi prostrato dal debito, e dall'ossequio immutabile con cui mi protesto. Ud.e 8 Xbre 173[illegible]

a

n

no

uno

he

es

xt

e

a

45

li

Mons.r Nunzio, mentre l'E. V. ben vede, che questa è causa della S. Sede più che della nostra Republica, onde li Ministri Cesarei devono a quella portare i loro ricorsi, come anno praticato in tanti altri incontri, e già pochi mesi per conseguire lo smembramento del Vescovato di Trento dalla Suffraganeità di questo Patriarcato Metropolita per sottometterlo al

Arcivescova

intento: Per

credo bene d

che feci ester

sosteneva con

all'Imperat

molte ragion

d'un nuovo

questi Confi

le torbide n

Rev.ma Patria

abusato del

dalle mie benev

dell'E. V. no

La supplico

e ringraziam

prostrato dal

mi protesto

[illegible]

M[illegible]
S[illegible]
d[illegible]
i[illegible]
b[illegible]
S[illegible]
O[illegible]
ü[illegible]
c[illegible]
d[illegible]
f[illegible]
a[illegible]
n[illegible]
J[illegible]
Q[illegible]
L[illegible]
f[illegible]
a[illegible]
d[illegible]
de[illegible]
La[illegible]
cr[illegible]
pr[illegible]
m[illegible]

Beatissimo Padre

Con quella stessa fiducia con la quale i maggiori Padri si presentavano nelle occorrenze loro, ed in quelle particolarmente d'Aquileia à cotesti Predecessori della V. S.: e ne furono anco benignamente accolti: con quella medesima se gli presenta anco inadesso la Republica Nostra piena di confidenza che il Paterno, ed amorosissimo Cuore di V. S.: sia per darli contrasegni non dubij della predilezione, e della giustizia sua nel per noi massimo, ed importantissimo affare del Patriarcato d'Aquileia. Senza rimemorarle ne la Bolla del Ius Patronato d'Aquileia concessaci dalla S. Memoria di Giulio III e successiue da tanti altri Sommi Pontefici basti l'accenarle che le loro indefesse, e costanti sollecitudini, e la prontezza loro in favori in ogni occasione nostro scudo, e difesa sostenero sin à questi tempi i nostri incontrastabili diritti e preseruarono in possesso non meno la Republica del suo Ius Patronato che il Patriarca d'Aquileia della sua sposa. Un tale uniforme e mai interrotto modo di operare riuscì di tanto peso e autorità anco agl'ultimi Predecessori di V. Beatitudine che riputarono essi pure di non doversi scostare dalle vie sempre battute per non esporre à pericoli un negozio sì delicato, e sì pieno di consequenze. Non ostante però tutto questo auendoci fatto sapere la S. V. unicamente desiderare di dare col mezzo di un Vicario Apostolico un miglior prouedimento a quelle Anime delle quali fugli significato il bisogno benche il Senato, e Cardinal Patriarca nelle tracce de tempi

andati avessero potuto insistere che non si declinasse
punto dalla costanza santificata per così dire, e autorizata
per un spazio sì lungo di tempo dal consenso di tanti Somi
Pontefici ciò non ostante abbiamo creduto di non recare
impedimento ad un oggetto, che si vedea essere tanto à cuore
di V: S: in contrasegno dunque della nostra naturale mo:
derazione non meno che della Repubblica Filiale osser:
vanza siamo condescesi per la prima volta al divi:
samento d'un Vicario Apostolico nella Diocesi d'Aquileia
e parte austriaca; mà vi siamo concorsi sulla fede del
soggetto additatoci, e con le modificazioni esposte à V.S.
le quali niente togliendo al suo rendere di un miglior
bene di quelle Anime, tendevano unicamente alla pre:
servazione degl'altri nostri importantissimi diritti, ed à
sollevare in seguito da ulteriori molestie il Cardinal
Patriarca. Ora giunto essendoci à notizia per l'ufficio
fattoci da questo Monsig: Nuncio che la S.V. sia per
desiderare sopra di ciò il voto d'alcuni cotesti Cardinali
noi pieni di confidenza si rivogliamo à lei, sperando, che
non solamente saranno per avere un intiera comunicazione
de divisamenti suoi, e tempo ancora conveniente per
presentar l'ulteriori nostre considerazioni, mà quello che
importa più si lusinghiamo d'essere dalla S: V: esauditi
nelle giustissime petizioni fattele, e che nè prima del
Voto ricevuto di cotesti Cardinali nè dopo sarà mai la
S. V. per far cosa che offenda i più essenziali riguardi
del Patriarca, e della Repubblica. Non sappiamo darvi

à credere

à credere che la S: V: possa farci cagione (il che sarebbe certamente contro il suo Animo) d'alcun benche minimo disgusto alla Republica tanto benemerita della Santa Sede e della Religione Cattolica e piena tanto d'una particolar veneratione ed affetto per la sacra persona di V. S. quando che hà voluto che sotto il suo glorioso Pontificato avessero termine le differenze che vertivano dà immemorabile tempo. Il corrente anno santo che è di somma consolatione e letizia per tutti li Fedeli, non vorrà ella che diventi à noi suoi Figli e Figli che non cediamo à chi si sia in osservanza verso la S: V: un'anno d'amarezza e di dolore per vederci ridotti alla dura insuperabile necessità di non poter dissimulare il senso nostro e di far provare cotanti della publica afflizione per li pregiudizij, che ne fossero inferiti à suoi giustissimi diritti ed à suoi antichissimi possessi. Molto meno crediamo ad onta di alcuni segni che dà altre parti ci vengono e che penetrano sommamente ed amareggiano gl'Animi Nostri che la S: S: Padre comune ed interessato per la Venerabile sua figura nella tranquillità di tutti e nella concordia universale e prencipe dotato di tanta e così esimia prudenza possa vedere con occhio tranquillo le conseguenze del Negozio; mà anche confidati nella benevolenza sua teniamo per certo che ella riconoscendo la Giustizia della nostra Causa, troverà ripiego ed assicurarci del suo affetto, con allontanare dà Noi ogni rincrescevole punto e con fare in modo tale che le cose non vadano à quel segno, ove gionte che fossero siamo certi che la S: Sua stessa ne risentirebbe una vera pena e cordoglio. Vedendo per tanto non lontano ad uscire il voto di cotesti Cardinali abbiamo stimato proprio Beatissimo Padre di scriverle queste cose per un nuovo e per un più dimostrativo termine della riverenza nostra e del vivo nostro rincrescimento di dover essere giammai indotti a cose lontane dà voti nostri. Confidiamo Beatissimo Padre

in V: S: ne sappiamo deporre la Fiducia che ristto sia per finalmente ~~...~~ rispondare in accrescimento, ed in Testimonio del suo Paterno amore verso di Noi. Nel mentre che questa Lusinga anco provventuamente mitiga in qualche parte il dolore dagli animi nostri e ci consola. La preghiamo à volerci essere Padre veramente amorevole ed à darcene in questa occasione dei non dubij contrasegni disponendo noi ad essere quali si facciamo gloria d'essere sempre stati non meno ossequiosi Figli che veri estimatori delle illustri ~~...~~ virtù della S: V. come pure à volerci donare l'Apostolica sua Benedizione.

Venezia 9 Giugno 1750

Benedictus XIV Papa

dilecti Filii Nobiles Viri, salutem, et Apostolicam Benedictionem

In questo luogo in cui si troviamo per prendere un pocco d'Aria volendo però essere à dio piacendo la antiquigilia di S. Pietro in Roma riceviamo le lettere speditaci da Monsig: Nostro Nunzio, e non avendo qui pronto quanto sarebbe necessario per rispondere colle dovute formalità prendiamo il partito di scrivere à dirittura, perche sia più sollecita la risposta prevalendoci dell'uso con cui si siamo regolati, e ci regoliamo scrivendo ai Rè, e maggiori Potentati che hanno mostrato maggior aggradimento di leggere le nostre lettere confidenziali scritte loro à dirittura che di leggere le altre che per nostra comissione si scrivono dalli Ministri, che ne hanno le incombenze.

Fatta questa premessa e passando à rispondere alla Lettera dalla quale ci hanno favorito non possiamo, ne dobbiamo alterarci dal render loro distintissime grazie delle benigne espressioni che abbiamo lette in essa non meno verso la Nostra persona che verso questa S. Sede Apostolica alla quale senza verun merito presediamo, ed altresi per avere rattificata

la benigna

accettazione altre volte indicatavi del Vicariato Apostolico in genere nella parte della Diocesi d'Aquileia che è sotto il Dominio Austriaco. Cotesta Inclita Repubblica può con retta ragione vantarsi del suo fedele attacco alla Santa Cattolica Religione ed a' successori di S. Pietro, e crediamo altresì che possano i sommi Pontefici gloriarsi d'aver mai sempre fatto quanto hanno potuto per li vantaggi di una Repubblica che è l'onore d'Italia, e l'Antemurale contro la Potenza Ottomana, e d'averla anche teneramente amata e sebbene con retta buona fede si riconosciamo di gran lunga inferiori al merito dei medesimi, possiamo però con ogni verità asserire d'aver ancor noi sempre teneramente amata ed averne sempre avuta ogni maggior stima, ed essere diretti a continuare sino che piacerà al Signore di mantenerci in vita, avendo sempre avanti gl'occhi l'accomodamento seguito nel tempo e nella massima de' confini fra lo stato Pontificio, e lo stato Veneto.

Entrando poi nel gravissimo affare d'Aquileia diremo che l'affare non è incominciato nel nostro Pontificato essendosene a lungo discorso nel Pontificato d'Urbano VIII, e di tre Clementi X XI XII. diremo, che restò senza alcuna conclusione e che di qui è derivato, che tutto il peso della unione delle controversie è caduto sopra le nostre spalle dal qual penoso e quasi intollerabil peso ci saressimo ben volentieri liberati se alzando gl'occhi al Cielo non avessimo veduto nell'altro mondo piombare l'ira di Dio sopra di Noi come rei d'aver trascurata l'occasione di giovare alle anime, per le quali siamo obbligati a spargere il sangue, e che sappiamo essere in un attuale grave bisogno, anzi in una continua necessità di soccorso. Ne, per carità si creda che queste siano esagerazioni, non essendo noi entrati in ballo che doppo essere bene informati del pericolo delle Anime degl'abitanti nella parte della Diocesi d'Aquileia sotto il Dominio Austriaco, atteso che se avesse dovuto parlare per l'affetto di cui si tratta,

il sapere che senza veruna colpa de' Patriarchi essendovi stati molti impedimenti insuperabili le Pecore non hanno per tanti e tanti anni veduta la faccia né mai intesa la voce del loro Pastore né provato il peso della sua verga Pastorale: Pecore che certamente ne hanno più bisogno delle altre. Ne' tempi del Nostro Predecessore Clemente VIII essendo giunte alle di lui orecchie le notizie degli scandali che erano in quei Paesi avegnache non meno allora visitati per molto più d'un secolo dal Patriarca e non essendo per anco giunti i disapori a quel segno in cui ora si trovano, gli riuscì d'ottenere col consenso del Principe Territoriale che il Patriarca Fran.co Barbaro facesse la Visita con autorità però non ordinaria, ma delegata.

Fu fatta la Visita e furono ritrovati li Parochi ammogliati con le loro concubine, tali, malamente de' dogmi di Lutero e che amministravano al Popolo il Sacramento dell'Eucaristia nell'una e nell'altra specie e che l'audacia del Clero si era tanto avanzata che aveva osato di fare un Sinodo contrario a quello tanto rinomato e celebrato in Udene dal predetto insigne Patriarca ora tutte che sono registrate nella Visita trasmessa a questa Sacra Congregazione che da Noi non senza nostro orrore è stata letta. Questa è la lana di quelle Pecore, che in quella Visita senza dubbio sarà stata curata, ma che non essendo stata curata in avvenire per non aver potuto il Pastore accostarvi per vederla, ed esaminarla, rinalcendo se non è rinata in un modo, che se non è pessima non sia buona. Unicamente per rinavare in seguito del nostro Apostolico Zelo, ed universale ministero ad una così vasta strage delle coscienze e per recar giovamento a tante anime abbandonate siamo entrati nel mar burrascoso. In esso per alcuni anni abbiamo navigato e di sempre chiedendo agiuto ma indarno. Abbiamo navigato di poi trattando con un Ministro spedito a Roma dà cotesta Repubblica nel predetto importantissimo affare, ed ora

proseguiamo

proseguiamo il viaggio alla vista de' nr. Ministri surrogati nella stessa incombenza, dopoche di qui parti l'altro per ritornare alla Patria.

In tutta questa Navigazione abbiamo bensi reglato sempre alla prua d'Inrde, ma non abbiamo mai perduta di vista l'idea di non recare verun pregiudicio a qualsisia diritto di cotesta Inclita Repu: blica ne tampoco al Patriarcato, e Patriarca come speriamo, che ciaschedun non prevenuto potrà restare appagato dando un occhiata all'annesso Foglio, in cui si contiene quanto abbiamo operato nel predetto tempo della nostra navigazione, quando navigavimo soli come si è dato, e si dimandava agiuto, ne si dava risposta?

Ciò facciamo, temendo, che non sia mai arrivata alla notizia di cotesta Inclita Republica la serie delle presenti nostre operazioni ancorche con ogni puntualità da Noi sia stata sempre partecipata à suoi Rappresentanti, che quantunque pieni d'onore, e da Noi sempre riguardati con ogni più distinta parzialità non è teme: rario il sospettare che seguendo le . . . . . de' loro Principe, siccome sempre si sono astenuti dall'entrare nella seconda, così si siamo ancora astenuti dal rappresentare le occorrenti circostanze della medesima. Simil timore ne avviamo nel secondo tempo essen: do nel secondo tempo stato qui sempre presente un ministro incaricato del Negozio, cioè il Nob: Vo: Foscari che da Noi è stato sempre considerato come Gentiluomo d'alto merito di molta capacità e verità. Diremo lo stesso ancora del Terzo, ed ultimo tempo, essendosi sempre ritrovati e ritrovandosi per anco qui presente, ed alla stessa incombenza che il predetto Foscari anche due Cardi: nali della S: R: C, e l'Ambasciator Capello, il di cui nome non meno è celebre qui, che in tutte le altre Corti d'Europa per la sua grande esperienza ne publici affari.

Appartengono in questo ultimo tempo le osservazioni fatte in Venezia sopra il piano del Vicariato in specie precedentemente comunicato

ad ambedue le parti; appartengono le risposte alle dette osservazioni nelle quali si pesa il loro merito; appartengono le moderazioni da noi bdeate unicamente per incontrar il genio di cotesta Republica; appartengono finalmente le sue ordinarie fatiche assunte, acciò quelle considerazioni s'inserissero nel Breve da farsi sopra il Vicariato in specie, ne fosse il Breve vigetato, essendo duopo che si abbia sempre avanti gl'occhi di chi parla ò tratta del Negozio d'Aquileia che esso non è negozio che possa spedirsi colla sola intelligenza tra la S. Sede, e la Republica ma che vi è di mezzo ancora un altro Principe assai rispettabile nel cui dominio si devono eseguir gl'ordini Apostolici. Haveuamo prese le misure per condurre al Porto la Naue con probabilità di non incontrare scoglio ma essendo in questo mentre finora fuor di campo, e misura una gran borasca che non descriueremo per non rinnovare in noi l'afflizione che per essa abbiamo prouata ed ancor prouiamo siamo stati strascinati à mutar strada. Questo sin'hora nel Negozio d'Aquileia si è fatto da noi soli, noi soli abbiamo faticato, e per degni riguardi abbiamo creduto di douer fare così senza però auer tralasciato di dare nel Concistoro al Sacro Collegio parte di quanto haueuamo fatto, auendone anco riscosso ringraziamenti, e lodi dal Cardinal Decano in nome di tutto il Collegio. Tra le zizanie, e semi di sedizione contro di noi si è sino arriuato a spargere che le risoluzioni in un caso di tanta importanza debbano prendersi, se non nel Consiglio del Sacro Concistoro almeno d'alcuni scelti Cardinali: Poteuamo francamente rispondere auer il Papa altro che un obligo di semplice onestà di richiedere in queste cose che esso crede ardue, il consiglio de Cardinali senza però obligo di douer poscia eseguirlo e che auendo noi soli à dirittura dato nel negozio d'Aquileia varie risposte alle petizioni degl'Austriaci, come si può raccogliere dal Foglio Annesso, intendiamo di proseguire così sino al fine per

non

non dar ansa ad altri di rivangare le cose sopite nulladimeno pel quieto vivere, e perche siamo sicuri della nostra retta intenzione non abbiamo avuta difficoltà d'avvertirare in una carta, al qual mancava la nostra convenienza

Abbiamo dunque eletti dieci Cardinali, uomini che abbiamo creduto, e che assolutamente sono imparziali: abbiamo consegnato a ciascuno di loro una copia delle venete osservazioni, una copia delle risposte fatte da Noi, non per entrare in veruna contestazione con chi si sia; ma perche non era possibile senza esse il conoscere la rilevanza delle moderazioni che eravamo per proporre; una copia finalmente delle nostre ideate considerazioni abbiamo loro ordinato, che ci diano il loro voto in carta, doppo aver letto il tutto, ci avvisino di quanto essi crederebbero che si dovesse nelle moderazioni aggiungere, o levare e che fra l'altre cose rispondano strettamente al quesito, se dopo aver Noi comunicato il contenuto del Breve aver aspettate le risposte dobbiamo à dirittura spedir il Breve con le moderazioni oppure comunicar prima le risposte e le moderazioni, aspettando le repliche. Si vanno ricevendo li voti, e questi saranno da Noi attentamente considerati, intendendo di regolarsi coi lumi che in essi ci saranno somministrati dal che si deriva che senza colpa nostra non siamo in grado di poter ora dare categorica risposta all'istanza espressa nella Ducale senza la previa comunicazione delle moderazioni ed aspettar le repliche prima di stabilire la finale risoluzione e spedir il Breve. Teniamo per certo che tra i consultori non vi sarà veruno che voglia o possa insinuare, che da noi s'abbandoni il pensiere della cura d'Anime ponendo l'affare in oblio, o che si rechi verun pregiudizio a diritti altrui, o che da Noi si stabilisca come rimedio perpetuo il Vicariato Apostolico chiudendo per sempre la strada ad ogni altro temperamento.

sono li Consultori troppo savij, e ben intesi dalla nostra Fermezza ne sopraddetti tutti sopra le cose come sopra le moderazioni da noi ideate, ed il quando della loro Comunicazione; ed ecco quanto con ogni ingenuità abbiamo creduto di dover esporre. Preghiamo il grande Iddio che stenda la sua mano onnipotente sopra le nostre intraprese, e speriamo, che lo farà, vedendo esso il nostro Cuore, e le nostre intenzioni, e quando per li Peccati nostri l'esito fosse diverso, si protestiamo, che mai si spoglieremo dell'affetto, con cui riguardiamo l'Inclita Repubblica di Venezia, ed in tanto con pienezza di cuore diamo a tutti loro diletti nostri Figli Uomini Nobili Apostolica Benedizione.

Datum ex Arce Castri Gandulphi die 16 Junij 1750

Pontificatus Nostri anno X

Benedictus XIV Papa M:

Dilecti Filij, et Apostolicam Benedictionem

Mandiamo annessa a questa nostra la copia del Breve, che abbiamo spedito negl' affare d'Aquileia. Abbiamo certamente procurato, e Dio sa con quanta accuratezza, e buon cuore d'incontrare, per quanto è stato possibile le sodisfazioni di questa Inclita Repubblica espresse ne Fogli delle osservazioni a tempo fa à voi consegnate sopra il piano di questo istesso Breve

Breve ed il foglio annesso al quale si rimettiamo lo dimostra. Averessimo desiderato di communicare preventivamente come ci era stato richiesto le moderazioni espresse nell' Annesso Foglio non ostante che fossimo sicuri di averle portate sino a quell' ultimo segno à cui potevano arrivare come hanno concordemente giudicato li Cardinali da Noi sopra ciò consultati: mà nonostante le nostre vive premure non è stato possibile il poterlo ottenere se non à costo, che le moderazioni non fossero accettate dall'altra parte nel di cui Territorio deve il Breve eseguirsi il che averebbe portato seco ò che nulla si facesse à prò delle Anime che è l'unico nostro fine, ò che quanto si avesse voluto fare, si facesse senza le moderazioni aggiunte, ed a tenore stretto, e rigoroso del Piano del Breve. Ecco la pura e semplice verità che ben considerata da questa Inclita Repubblica non lascierà pienamente d'appagarla del distinto affetto con cui la riguardiamo. Restando in tanto col dare à tutti loro diletti Nobili Figlioli con pienezza di cuore l'Apostolica Benedizione.

Datum Romae 27 Junij 1751

Benedictus XIV Papa

Omnium Ecclesiarum sollecitudinem una cum Apostolica B. Petri Sede et cum potestate in terris tributam nostra imparitam agnoscentes cum nobis ignorare non liceat quantis tamdudum inordinationibus tanto animarum detrimento subiaceat Ecclesiastici regiminis ratio in pluribus,

nec ignobilibus, nec in frequentibus locis temporali Austriacae Familiae ditioni subiectis, quae Aquilejensis Diocesis partem constituunt ob publicas graves, atque notorias dissentiones, et adhuc nulla a Praedecessoribus nostris, aut nobis ipsis remedia utiliter praestari potuerint; cumque etiam experientia compertum sit varia ad hunc diem excogitata consilia et adhibita tem:peramenta ad consulendum earum animarum gubernationi pariter inutilia fuisse; cumque satis constet nihil in ea re prospici posse, nisi in praedictis locis Ecclesiasticus Superior constituatur, qui ibi residendo nostra et apostolicae sedis auctoritate animarum regimen gerat sine praejudicio Jurium partium dissentientium tam quoad petitorium, quam quoad possessorium, post diuturnum et maturum rei examen omnibus rite perpensis in hanc sententiam Consiliumque devenimus, ut auctoritate nobis a Deo concessa uteremur ad removendum a Nobis tantae Culpae reatum neglectae scilicet curae et regiminis tam millium animarum, quae a tanto iam tempore velut desertae sine Pastore vivere dignoscuntur.

Quapropter usitatum in similibus remedium sive temperamentum et ad optatum finem satis efficax et nullo contendentium iuribus praejudicio futurum eligentes motu proprio, et certa scientia ac Apostolicae auctoritatis plenitudine statuimus atque decernimus, ut ea pars Diocesis Aquilejensis, quae Temporali Austriacae Domus ditioni subest per unum Vicarium Nostrum Apostolicum in spiritualibus gubernetur, et quantum licet nos ad impetrandum praedictum finem enixas omnipotenti Deo preces fundere non omiserimus adhuc tamen non intuerimus, ne peccatis nostris obsistentibus, eorum terminum

Longius

Longius protrahatur.

Ideo ea omnia quae huiusmodi Vicariatum in genere concernunt, praesentium Litterarum tenore constituere necessarium et opportunum censemus; reliqua deinceps successoribus forsan in futuris deputandis impertienda districtius examinanda reservantes aliis nostris Apostolicis Litteris, quas super deputatione Personae ad ipsius Vicariatus exercitium à nobis eligendae editiri sumus.

Quod itaque deliberato animo verum ordini conveniens, et congruum reputamus omnia et singula praecedentibus temporibus temperamenta abrogantes, et irritantes decernimus primo atque statuimus, eam Aquileiensis dioecesis partem quae sub temporali Austriaca ditione constituta est ab uno Apostolico Vicario ut praefertur in spiritualibus regendam, atque gubernandam fore.

Secundo volumus atque statuimus huiusmodi Vicarium dictis praedicti ad Regimen Apostolica auctoritate pro tempore deputandum Episcopali caractere insignitum esse cum titulo alicuius Ecclesiae in partibus infidelium sitae, et in singulis Personarum mutationibus de novo variandae.

Tertio eumdem Vicarium in loco praedictae ditionis illi spirituali regimini committendae residere debere, ut ibi ea omnia tam quae ad ordinem quam quae ad Jurisdictionem pertinent acta exequantur quaecumque à Patriarcha Aquileiensi tamquam praedictorum locorum Austriacae ditionis ordinario, si ipsi in eisdem locis acta permissum esset Jurisdictione sua uti, fierent, et exercerentur.

Quarto quaecumque per Vicarium huiusmodi circa praemissa fient ea omnia nostro et Successorum nostrorum nomine et huius Apostolicae Sedis auctoritate facta intelligi debere.

Quinto deputationem huiusmodi Vicarij tam per nos quam per Successores Nostros quandocumque faciendam semper fieri de Persona accepta, et minime suspecta Supremo Territoriali Principi eorum locorum in quibus delegatam sibi Jurisdictionem exercere debebit, quod quidem et a nobis fieri contingeret et ut a Successoribus nostris Romanis Pontificibus similiter fiat nos ipsi tenore praesentium quantum in nobis est magnopere suademus, ut scilicet Vicarius ipse pro tempore existens tranquillioris muneris sui administratione cum Populorum utilitate potiatur.

Sexto volumus, et statuimus huiusmodi Vicarij deputationem semper fieri cum consueta clausula ad nostrum, et Apostolicae Sedis beneplacitum: ita tamen, ut cessante Vicarij deputatione sive per obitum, sive per cessionem, aut remotionem ipsius deputati, antequam terminus Vicariatus praefinitus advenerit, alter Vicarius similiter praedicto termino durante in defuncti aut cedentis aut remoti locum subrogari debeat servatis omnibus alijs, quae supra diximus in huiusmodi Vicarij Apostolica deputatione servanda fore.

Septimo statuimus, atque decernimus dictorum locorum regimen per Vicarium Apostolicum tamdiu administrari debere, seu tamdiu in his partibus Vicariatum

Apostolicum

Apostolicum reducere donec uel nostra uel successorum Nostrorum opera et auctoritate finis imponatur, durantibus dissensionibus, propter quas Aquileiensis Patriarcha iurisdictionis ordinariae exercitium in dioecesis suae parte quae Austriacae ditioni subest uel donec eisdem dissensionibus nequaquam extinctis, oportuna aliqua ratio communi partium consensu Nostroque aut successorum Nostrorum iniri ualeat, per quam ecclesiastici superioris ibidem residentis regimine animarum fidelium in praefatis locis existentium necessitatibus consulatur.

Ultimo loco decernimus et declaramus quaecumque a nobis de Apostolico Vicario et Vicariatu praedictis statuta sunt et statuuntur sine ullo tamen unius, quam alterius partis praeiudicio et saluis omnibus eorum iuribus tam in petitorio quam in possessorio, statuta et ordinata intelligi debere.

Et quoniam praemissa omnia statuta nostra frustranea redderentur, nisi certus intra regionis memoratae tractum locus praefigatur, in quo Apostolicus Vicarius ad exequenda munera sibi demandata residere deberet et nisi simul ipsius Vicarii pro tempore deputandi sustentationi consuleretur; nos earundem tenore praesentium et auctoritate praefata statuimus et mandamus quoad huiusmodi Vicarius eiusque successores quandocumque deputandi in ciuitate Goritia praefatae Aquileiensis dioecesis residere debeant, et habitare in aedibus, quae pia

liberalitas quondam Augustini Cadelli nuper defuncti et quidem domestico supellectili instructas una cum ameno Viridario, et propinquo fienero sub urbem ipsius Civitatis posito et cum Oratorio seu Capella eisdem edibus adiacente pro Vicarii Apostolici pro tempore futuri habitatione et comodis obtulit.

Pro ipsius autem Apostolici Vicarii substentatione certos fundos a predicto a predicto benefactore prestitos plenario concursu Charissime in Christo Filie Nostre, Marie Theresie Hungarie et Bohemie Regine illustris in Romanorum Imperatricem electe, certos et largitos; aliaque bona a quodam Viro salino relicta attribuimus, et assignamus, iuncta ea que in mandatis dabimus Apostolico executori ad premissorum effectum per nos deputando: quo coram verificari, et in forma iuris valida constabiliri debebunt quecumque pertinent ad designatam Vicarii habitationem, et redditus pro illius substentatione attributos.

Presentes demum Literas, ac in eis contenta et statuta quecumque etiam ex eo quod quilibet in premissis seu in eorum aliquo ius seu interesse habentes vel habere quomodolibet pretendentes, cuiusvis status, et conditionis ordinis et preheminentie aut Ecclesiastice, aut mundane dignitatis existentes etiam specifica et individua mentione et expressione digni illis non consenserit nec eorum aliquos ad eas vocatos et auditos neque causas propter quas presentes emanaverint satis verificatas, aut iustificatas fuisse dubitari posset

aut

aut ex alia qualibet etiam indicta et priuileggiata
causa colore praetextu et capite etiam in corpore iure
clauso nullo subreptionis, aut obreptionis vitio seu
intentionis nostrae interesse habentium consensus, alioque
quolibet defectu notari seu eorum obtentu impugnari
posset, sed tanquam pro nostri Apostolici muneris imple-
mento ad promouendam animarum salutem spiritualem
fidelium in praemissis locis degentium, plurimosque et
perniciosos abusus remouendos, ut praefertur ac motu proprio
et auctoritate praemissis emanatas omnimoda firmitate
ualidas et efficaces existere, suosque debitos effectus sortiri
ac obtinere, et ad illos, ad quos spectat et pro tempore
quomodocumque spectabit plenissime suffragari et
respective ab eis ad quos pertinet et in posterum pro
tempore pertinebit, in omnibus, et per omnia inuiola-
biliter obseruari uolumus, et auctoritate praedicta sta-
tuimus et decernimus, sicque et non aliter per quos-
cumque Iudices ordinarios, et quacumque etiam Apos-
tolica auctoritate etiam S. R. E. Cardinales de Latere
delegatos, et Apostolicae Sedis Nuntios, aliosque quoslibet
sublatos eis, et eorum cuilibet iudicandi et statuendi
auctoritate, iudicari et definiri debere, et irritum
et inane secus ijs et per quem scienter, et ignoranter
contingerit attentari.

Non obstantibus nostra et Apostolicae Cancellariae Regula
de iure quesito non tollendo, alijsque Apostolicis, seu

universalibus, Provincialibus, et Personalibus ordinationibus, nec non quibusuis etiam Apostolicæ Sedis tolleranti, seu expressa confirmatione, seu quali firmitate alia roboratis usibus, et consue:tudinibus immemorabilibus Privileggiis, quibusque indultis et Litteris Apostolicis quibus Ecclesiæ, aut quibuscumque Personis quacumque dignitate Ecclesiastica, vel mundana fulgentibus, etiam specifica et individua mentione dignis, sub quibuscum:que formis, et verborum tenoribus etiam motu simili, et de Apostolicæ auctoritatis plenitudine, seu Consistorialiter, et aliis quomodolibet in contrarium præmissorum concessis ac emanatis et innovatis. Quibus etiam omnibus, et singulis pro illorum sufficienti derogatione, de quorum tenoribus specialis specifica et individua mentio seu quævis alia expressio ad id servanda foret illorum tenores formas causas et occasiones præsentibus pro plane et sufficienter expressis et exactissime servatis et specificatis respective habendo; illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, et ad præmissorum effectum plenissime dero:gamus cæterisque contrariis quibuscumque.

Dat. Romæ apud S. Mariam Maiorem sub annulo Piscatoris 4 Septembris 1749

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

~~[illegible]~~

In Pregadi 9 Luglio 1750

Beatissimo Padre

Nell'espressioni di quella costante Filiale riverenza che fù da Noi sempre professata verso la S: Sede abbiamo cercato di far maggiormente palese dacche continua la trattazione dell'affare del Patriarcato di Aquileia il desiderio che V: S: ci hà significato di dar mano à rimedij che preservino li riguardi della Republica Nostra, e del Patriarcato e dalla disposizione da Noi spiegata di entrare in ragionamento e prestarci tutte le possibili facilità avevamo fondata la confidenza di vedere imposto quieto termine ad un negozio che hà causato sin' ora tanti maneggi, ed Agitazioni ma il Breve del Vicariato in specie accompagnato dalla S: V: con sua lettera di 27 Giugno nelle modificazioni che contiene non communicateci prima come avevamo desiderato vivamente nell' altro annesso Foglio non appagando le divote nostre petizioni e lasciando più vivi quegli altissimi pregiudicij che abbiamo cercato in ogni modo di divertire, si chiama con estremo cordoglio degl'animi nostri à quei passi a quali abbiamo gia indicato che in tale sopravenienza ci sarebbe forza l'appigliarci senza però che venga per tal cagione punto diminuita quella somma venerazione che dichiariamo verso la S: Sede e la Venerabile Persona di V: S:, a cui chiediamo la santa Benedizione

Protesta

La Ser:ma Republica di Venezia, in cui è ereditaria non

meno la pietà che la costanza de suoi maggiori diritti hà
auuta notizia, mediante il memoriale di Monsig.r Arciues:
couo di Calcedonia presentato il dì 2 Luglio 1750 che in
questa Città di Roma dopo l' asserto Breue di pretesa er:
rezione di un Vicario Apostolico nella parte della diocesi
del Patriarca d' Aquileia soggetta alla Casa d' Austria, dato
li 29 Giug.no 1749, e publicato quando meno per li concetti,
che correuano, doueua aspettarsi, sotto il primo X.bre
sussequente sia stato con altro pure asserto Breue del giorno
27 Giugno p.o p.o deputata in Vicaria la Persona del Canonico
Carlo d' Attimis Tesoriere della Chiesa di Basilea dà ordinarsi
Vescouo in partibus, come appare dalla continenza di essi
asserti Breui

Conoscendo la Repubblica stessa che quindi uengono inferiti gran:
dissimi pregiudicij alle ragioni del suo Gius Patronato stabilito
sopra antichissimi incontrastabili titoli riconosciuti autorizati e
sostenuti vigorosamente in ogni tempo dal Zelo de Sommi Pon:
tefici Predecessori del Regnante Benedetto XIV, dopo maturi
esami, e consultazioni del possesso non mai interrotto di più secoli,
non meno che à quello del legittimo Patriarcato, e di quella
sua Chiesa non lasciò di farne uarie riuerenti rappresentazioni
alla S.V: per opera di Ministri suoi, affine d' ottenere alcune
proposte ben giuste modificazioni, le quali nulla impedendo
il ricercato prouuedimento delle Anime che si diceua l' unico
oggetto di sua Beatitudine, tendeuano solo à sostenere nella
mag:r moderazione, e preseruare dà nouità turbatiue i
diritti e possesso sopra allegati come tenuto per legge diuina
e Naturale. Ciò non ostante restò delusa la sua aspettazione,
quantunque auesse il predetto Cardinale Patriarca con sua
special protesta dichiarato alla S: Sua il proprio assoluto
dissenso

dissento, e lo stesso fosse espresso di fatti dalli ministri med.mi della Repubblica.

Trova essa per tanto necessario col mezzo di me Pietro Andrea Capello K.r ed Ambasciator suo ordinario presso S. Beatitudine e la S. Sede, e ciò con lettere Ducali di 4 Luglio corrente incaricato per debita preservazione delle stesse rag.ni sue, e possesso, ed affine di prevenire li pregiudizij medesimi, e li loro perniciosi effetti di farne col presente atto nella più ampla e valida forma una solenne protesta innanzi à Dio, alla Santità Sua, ed al mondo tutto, di pienissimo dissenso alli asserti premessi Brevi, li quali tiene per indebiti, ed ingiusti non solo, mà ancora nulli, e di niun valore come emanati illegittimamente et non servato iuris ordine contro le forme e ragioni, e contro le disposizioni de' sacri Canoni, e Concilij, come se giamai essi asserti fossero emanati.

Dissente parimente essa Repubblica, e protesta di nullità à tutto ciò che avesse con li med.mi asserti Brevi in qualunque modo connezione, e relazione, dichiarando, che ciò ostante, tutte le innovazioni et attentati saranno di niun valore, come se fatti non fossero, e che non potrà mai perciò pretendersi acquistato da alcuno qualunque titolo, benche colorato, come se giammai essi asserti Brevi fossero promulgati.

Protestando in fine di tutte le cose scritte, e permesse secondo le disposizioni del diritto Naturale, Canonico, e Civile à protestarsi; salva però sempre la Riverenza dovuta alla Santa Sede, ed à quella Filiale osservanza, in cui sarà perseverante, come li suoi maggiori Benemeriti nella medesima e nella Cristiana Religione si sono per divina grazia in tutti gli avvenimenti mantenuti.

Data dal Palazzo di S. Marco in Roma li 8 Luglio 1750

in

un
vno
iamo
che
ucs
tal

45

[illegible]

in

in
mo
iamo
che
e ci
[illegible]

[illegible]

45

ire

un
vno
iamo
che
v ci

45

[illegible]

in

un
uno
iamo
che
ves
ed

[illegible]

in

un
mo
iamo
che
ces
tal

e
l:
a
45

li

[illegible]

in

un
vno
iamo
che
ves
rai

e
l:
a
45

li

zie

un
rno
iamo
che
ves
rat

[illegible]

in

un
vno
iamo
che
e es
tal

1747

Vertenze tra il Governo Imperiale
ed il Capitolo d'Aquileja
per la nomina di alcuni Canonici
con due lettere Autografe del Card. Valenti
al Card. Patriarca Daniele Delfino
e risposte di questo (in copia).

Em.mo e Rev.mo Sig.r Sig.r Pron Col.mo

Copia Emo, e Rmo Sig.r mio Ossmo.

Non può non essere nota anche à V.Em.za la voce, che già tempo si sparse qui e molto più in Aquileja, che la Maestà dell'Imperatore in virtù delle sue consuetudini, e privileggi col titolo di Primae Preci fosse per conferire uno, e due di que Canonicati vacati, ò da vacare à determinate Persone. Ciò che, fu detto hà pur troppo avuto ult.mamente il suo effetto, mentre ritrovandosi il dì 12. corr.te li Can.ci in Aquileja per il giorno de nostri Santi MM. e Dedicazione della Chiesa comparve loro improviso, e si presentò il Sacerdote Conte Ludovico Lantieri di Gorizia con un Diploma Imperiale con cui in virtù dell'esposto privileggio disse essergli stato conferito dalla Maestà Sua uno di que Canonicati, e fece instanza d'esserne prontamente introdotto in possesso della Prebenda tenuta un tempo dal Can.co Locatelli, che morì in mese riservato alla S. Sede, ed è uno delli tre, che sono tuttavia indisposti. Incominciorono subito à riflettere, se la Chiesa d'Aquileja potesse veram.te comprendersi (supposto anche il Pontificio Indulto) frà quelle sopra le quali si estende il privileggio accennato; ma siccome l'insistere sopra questo punto sembrava cosa troppo delicata, massime per essersi ritrovarsi negli Archivj di Vienna il registro di cinque altri simili Diplomi, ed inoltre essendovi anche una notizia confusa di un caso consimile sotto il Patr.ca Giovanni Grimani: osservato il Diploma diretto al

Capitolo

Sig. Card.e Valenti Seg.o di Stato (Roma)

Capitolo come Collatore, proposero di rispondere al Conte Lantieri, che essi non avevano alcuna facoltà di conferirgli il Canonicato, ma soltanto d'installarlo supposta la collazione. Questa era la massima dei più, ma non di tutti; di quelli la screditarono come una sottigliezza onde dopo lungo dibattimento ben avvedendosi tutti, che non poteva prendere il Capitolo una massima rigorosa senza evidente pericolo di esporre la loro condotta alle più sinistre odiose interpretazioni: fra due mali credettero finalm.te il minore quello di ammettere al possesso il sud.to Conte Lantieri nella forma, e clausole espresse nell'atto Capitolare, di cui rassegno all'Em.za V.ra unitam.te col Diploma la Copia, nel quale il Capitolo non si arroga veramente la facoltà di conferire il Canonicato, ma anzi chiaram.te protesta di non averla espressam.te, e dice che il Conte Lantieri senza di Lui disposizione si elegge la Prebenda ed il Capitolo per quanto si estende la sua facoltà gli da solo il possesso senza pregiudizio de diritti di chiche sia. Con tutto questo non lodo li Canonici, ne posso approvar la loro condotta, ma li compatisco, perche l'esperienza delle cose passate li tiene in continua angustia e timore di sempre peggiori avvenimenti. Ne giudichi l'Em.za V.ra come reputa meglio, e riporti il fatto alla Santità di N. S. in atto della mia attenzione, e del mio

dovere

Emin.^mo e R.^mo Sig.^r Sig.^r Prñ Colend.^mo

Emin.^mo e Rev.^mo Sig.^r mio Col.^mo

Avendo reso a Nro Sig. il conto, che dovevo dei due Capi della Lettera di V. E. de' 19. del Cadente, toccante il primo le primarie Preci date dalla M.tà dell'Imperat.^re al Sacerd.^te Ludovico Lanzieri di Gorizia per uno de' Canonicati vacanti nella Chiesa Patriarcale di Aquileja, e concernente il secondo l'insinuazione da Lei fatta, che gli altri due Canonicati, che restano vacanti, si conferischino prontam.^te dalla Santa Sede a due Sudditi Veneti, acciò in questo mentre non nomini la M.tà Sua anche per essi due altri Soggetti a parte Imperii, mi hà la Santità Sua comandato di risponderle, dopo sentito su la materia Monsr Datario, che la Santa Sede non è in grado nelle presenti critiche circostanze d'intraprendere nuovi impegni colla Corte di Vienna, come certamente s'

Sig. Card.^l Delfini (Udine)

intraprenderebbero, se si venisse alla suggerita collazione di detti due Canonicati vacanti in persone suddite della Republica, e quel che è più, si prenderebbe l'impegno non solo senza alcuna necessità e senza alcun frutto, ma anzi con molto discapito dell'Autorità Pontificia. Dissi senza necessità non essendo da temersi che l'Imp.re volendo stare alle facoltà, e Privilegio che gode, spedisca le primarie Preci nella detta Patriarcale per gli altri due Canonicati a favore di Persone a parte Imperii, mentre l'Indulto delle primarie Preci non suffraga che per un solo Canonicato, Prebenda, o Benefizio in qualsisia Chiesa, onde resta tal Indulto consumato nella Nomina già fatta: senza frutto e con disdoro dell'Autorità Pontificia, imperciocchè in queste circostanze si apprenderebbe dalla M.tà dell'Imperatore, come fatta per picca

Lo

Emin:mo e Rev:mo Sig:r Pron: Colendis:

La Provista dei due Canonicati a favore dei Sudditi Veneti, ed allora operandosi dagli Austriaci con alternanta picca, si potrebbe impedire alli Provisti Apostolici il possesso, o almeno La percezione de' frutti, che sono tutti, o nella maggior parte posti a parte Imperii. Sembra dunque su questi giusti riflessi, che non tocchi ad altri di parlare, che alla Republica Veneta, tanto più, che questo sarebbe per La medesima l'opportuno, e favorevole contratempo; mentre da una savia, e giudiziosa rappresentanza, che fosse per farne il Senato al nuovo Ambas:re Cesareo March:e di Priè, potrebbe sperarsi, conoscendo La Corte di Vienna il passo irregolare da essa dato, fosse per disporsi a stabilire con La Republica una stabile alternativa che è L'unico mezzo di aggiustamento, in seguito, e virtù della quale fossero una volta provisti li Canonicati nella Patriarcale

di Aquileja in persona di Sudditi Veneti, ed una volta in persona di Sudditi della Regina d'Ungheria, e potrebbe anche riuscire, che essendo stati due volte consecutive provisti di due Canonicati li Sudditi Austriaci si accordasse, che li Sudditi Veneti fossero provisti degli altri Canonicati vacanti; e che in questa guisa si dasse principio all'alternativa, essendo stata sempre la cosa più dura, e difficile da stabilirsi da chi avesse da principiare. Questo è quanto devo significare in risposta all'E. V. nell'atto di baciarle umilissim.te le mani.

D. V. E.za Emin.a   Roma 29. Luglio 1747.

Umiliss.o Div.mo Ser.re
Valenti

Em.mo e R.mo Sig.r Sig.r Pron Col.mo

Trovandosi, com'è costume a dì 12 del corrente in Aquileia per solennizzare la festa de nostri Santi Martiri Ermagora e Fortunato, fummo colti da un impensato accidente, il quale ci tenne in quel giorno e tuttavia ci tiene in somma angustia. Rassegniamo à Vostra Eminenza la notizia del fatto, e i motivi che ci hanno obbligati à pigliare quel partito che all'ora ci parve il meno pericoloso. — Comparve adunque in tal giorno in Capitolo il Sig.re Lodovico Conte Lantieri Sacerdote di questa Diocesi ed esibito un diploma del Regnante Imperatore, in cui vien'egli nominato in virtù del preteso privilegio delle Prime Preci, à un Canonicato d'Aquileia o già vacante, o da vacare, fece instanza d'essere prontamente introdotto in posses=so della Prebenda tenuta un tempo dal Canonico Locatelli, che morì in mese riservato alla Santa Sede Apostolica. — Sorpresi, quant'ella può credere da tale inchiesta, lo facimmo ritirar dal Capitolo per delibe=rare maturamente; e prima d'ogni cosa (supposto l'indulto Pontificio) si cominciò à riflettere, se questa

Chiesa fosse veramente compresa fra quelle, su cui s'estende l'accennato privilegio. ma siccome l'insistere su questo punto sembravaci cosa troppo delicata, massime opponendosi che negli archivij di Vienna si abbia il registro di cinque altri simili diplomi, ed avendo noi avuta confusa notizia di un caso simile avvenuto sotto il Patriarca Giovanni Grimani, così rivolgimmo tutto lo studio per ritrovare qualche altra via, onde trarci dall'imbarazzo. — E in fatti osservatosi che il Cesareo diploma era diretto al Capitolo, come Collatore, si propose di rispondere al Brauista che presso di noi non era alcuna facoltà di conferirgli il Canonicato, ma soltanto di istallarlo supposta la collazione, e che questa secondo ogni buon diritto doveva premettersi. Questa soda ragione, che era sostenuta dai più fu da taluno riguardata come una nova sottigliezza: cosichè dopo lungo dibattimento ci avvedimmo non potersi prendere dal Capitolo una massima rigorosa senza evidente pericolo di esporre la nostra condotta alle più sinistre e odiose interpretazioni. — A Vostra Eminenza è ben noto come appunto riuscì à nostri nemici di colorire co' nomi di contumacia, e disubbidienza la sospensione del possesso nè due casi del Vicario Romani e del Canonico Capello. e che da ciò ne son derivate le molte offese recate ai diritti Pontificj, e Patriarchali e la totale sovversione della nostra Gerarchia. — Così pure le è noto pender ancora indecisi nell'Imperial Corte due punti importantissimi del nostro memoriale, quello cioè dell'istallazione

dè

dè Veneti Canonici da lei eletti, e l'altro concernente lo stallo occupato dai Vicarj, sui quali lusingati d'ottenere favorevole rescritto, dobbiamo usare la maggior vigilanza per togliere ogni ansa ai malevoli di querelare il Capitolo come nemico della natione Austriaca, e refrattario agli ordini Sovrani. Nè crediamo di punto ingannarci in supporre, che si aspettasse questa occasione di nuocerci se da noi si fosse rimandato un soggetto di nascita illustre e che ha molte aderenze nella Corte Imperiale — Questi riguardi fondati sulla funesta esperienza de cattivi effetti che con pregiudicio maggiore dè diritti ecclesiastici sono nati dalle ingiuste interpretazioni date finora alla nostra costanza hanno fatto impressione tale nel nostro spirito che si è creduto non male di ammettere al possesso il Sud.o Conte Lantieri nella forma, e colle clausole espresse nell'atto, di cui qui unita ne rassegniamo la copia à Vostra Eminenza. — Ella vedrà nell'atto stesso, come il Capitolo non si arroga la facoltà di conferire questo Canonicato ma anzi chiaramente protesta di non averne alcuna: che il Co: Lantieri è quello, che senza nessuna nostra dispositione si ha eletto la Prebenda: e che da noi solo per quanto s'estende la nostra facoltà se gli dà il possesso senza pregiudizio dei diritti di chichessia. — Si aspetta in breve la copia autentica del diploma, che tosto le sarà da noi presentato colle altre notizie, che potremo raccogliere dè casi occorsi in altri tempi. Ci raccomandiamo frattanto alla paterna bontà di V.a Eminenza sempre da noi sperimentata, e col baciar umiliss.te la sagra Porpora; protestiamo d'essere

Di V.a Emin.za

Umiliss.mi Devotiss.mi Obblig.mi Serv.i

Il Decano, Canonici e Capitolo d'Aquileia

All'Emo e Rmo Sre Sig.r mio Colmo
Il Sig.r Cardinale Dolfino Patriarcha d'Aquileia

Aquileiæ die 12 Julij 1747.

Capitulariter congregatis Ill.mis: R.R.: Decano, Zornano, Coronino, Victorio, Fabrizio, Corradino, Viviti, Florio, Mantica, Degano, et Capello.

Comparuit Ill.mus: D.: Ludovicus Co: de Lanthieri et exhibuit Cæsareas primas preces Augustissimi Imperatoris Francisci Primi datas Viennæ sub die 4 mensis Decembris anno 1746 ad eius fauorem pro obtinendo Canonicatu et Prebenda in hac Sancta Ecclia: Aquileiensi vacantibus seu primo uacaturis: Quibus ea qua par est reuerentia receptis licet easdem directæ sint ad Capitulum tanquam ad Collatorem cum revera nulli: us Canonicatus et Prebendæ collatio ad Capitulum spectet: in obsequium tamen prædictæ Sacræ Cæsareæ Maiestatis et prout facultas Capituli se extendit eidem Ill.mo D: Ludovico Comiti de Lanthieri genuflexo coram Ill.mo Rmo Decano, facta per ipsum professione fidei, præstitisq: solitis iuramentis per biretti presbyteralis eius capiti impositionem, superpellicei indumentum et Almutiæ delationem cum assignatione Stalli competentis in Choro, et Voti in Capitulo, sine cuiusque iurium præiu: ditio data fuit possessio Canonicatus et Prebendæ uacantis per obitum Ill.mi: D: Locatelli quam ipsemet sibi elegit Prebendæ: ad premissa Adm: R.R.di: D.D: Antonio Cantarutti et Dominico Urini Mansionarijs huius Ecclesiæ testibus habitis et rogatis.

Joseph Victorius J:V:D: Canonicus et Secretarius Ill.mi: Capituli Aquileiensis.

[illegible] Regina favente Clementiss[illegible]

[illegible]

ux

[illegible]

assi-

entis

[illegible]

[illegible]ecclig

[illegible]

[illegible]

lum-

impe

[illegible]

[illegible]

sque

ibus

[illegible]

[illegible]

los

[illegible]

[illegible]

n:

[illegible]

[illegible]

Nos Franciscus Divina favente Clementia Electus Romanorum Imperator semper Augustus ac Germaniae et Hierosolymorum Rex, Dux Lotharingiae, Barri et Magnus Hetruriae Dux Calabriae, Geldriae, Montis ferrati in Silesia Teschenae, Princeps Carolopolis, Marchio Mussiponti et Nomeneii, Comes Provinciae, Valdemontis, Albemontis, Zutphaniae, Saarwerdenae, Salmae, Falckensteinii &c.

Honorabilibus devotis Nobis dilectis N. Decano et Capitulo Ecclesiae Aquileiensis Gratiam nostram Caesaream et omne bonum: Etsi nos ad Romani Imperii fastigium evectos titulisque Augusti et Regio Diademate decoratos summa semper ope niti deceat omnia Sacri Romani Imperii inveterata iura et consuetudines laudabiles conservare, par est tamen ut hoc diligentiori studio praestemus si quando integritate vitae et morum probitate, aliisque virtutibus insignitos meritis beneficiis et dignis honoribus afficiendos arbitramur. Quare cum Nobis ad Praedecessorum Nostrorum imitationem ex inveterata consuetudine ius competat Preces primarias ad omnes et singulos beneficiorum Ecclesiasticorum Collatores et Collatrices, Capitula, Conventus et Collegia ac Personas alias de illis quocunque modo disponendi ius habentes per universum Romanum Imperium constitutas, porrigendi, dandi, concedendi et decernendi pro Personis idoneis et Nobis gratis ad consequenda beneficia Ecclesiastica cum vel sine cura tam saecularia quam Regularia, etiamsi Canonicatus et

et Praebendae, Dignitates, Personatus, Administrationes, vel Officia fuerint, in Collegiata, Cathedrali, Metropolitana, vel alia quacunque Ecclesia. Sacri Romani Imperij iura, et consuetudines (ut tenemur) prosequi et Praedecessorum Nostrorum vestigijs inhaerere volentes, Primarias Preces Nras. pro Illustri et Magnifico Fideli Nobis dilecto Ludovico Sacri Romani Imperij Comite de Lanthieri, ad Vos porreximus, dedimus, concessimus, et decrevimus, ac per praesentes porrigimus, damus, concedimus et decernimus, Vos adhortantes et pro conservatione Jurium, et Consuetudinum Romani Imperij requirentes, ut ad Canonicatum Ecclesiae Aquileiensis vel iam in praesens vacantem, vel qui proxime quomodolibet simul vel successive in quocunque mense per obitum decessum vel resignationem alicuius vacare contigerit quemque praefatus Ludovicus Sacri Romani Imperij Comes de Lanthieri per se vel Procuratorem suum infra mensem a die notae sibi vacationis duxerit acceptandum, eundem Sacri Romani Imperij Comitem de Lanthieri, prout ad Vos spectat ad praefatum Canonicatum eligatis, nominetis praesentetis, eique illum conferatis, et assignetis, atque etiam de eo provideatis ponendo eundem in pacifica, et quieta possessione Stallum in Choro et locum in Capitulo ei assignando cum plenitudine Juris Canonici, et fructuum perceptione qualibet contradictione cessante. Quibus proinde Vos morem gesturos fore non dubitamus, facturi in eo rem Nobis gratam. Harum testimonio litterarum manu nostra subscriptarum, et Sigilli nostri Caesarei appensione

munitarum

Nos Decanus, Canonici et Capitulum Sanctæ
Patriarchalis Ecclię: Aquileiensis

Omnibus et singulis ad quos Præsentes Nræ: pervenerint fidem facimus et iureiurando quatenus opus sit attestamur Præbendas seu beneficia in hac Sancta Patriarchali Ecclesia esse n.º 34, ex quibus duas Vicariorum, Imperialis scilicet et Archiducalis, et mediam circiter alterius Canonici esse, et exigi in Statu Austriaco, reliquas vero esse, et exigi in Statu Veneto. — Comunes autem distributiones quotidianas pro una portione exigi in Statu Austriaco, pro duabus vero portionibus exigi in Statu Veneto; In quorum omnium et singulorum testimonium Præsentes Nras: à infrã: Secretario Nrõ: subscribi, et Sigillo Capitulari facimus communiri

Dat: ex Capl̃o: Nrõ: die 9 Augusti 1747.

Joseph Victorius J.V.D. Canonicus et
Secretarius Rm̃i: Capituli Aquileiensis

ies e

hi v=

ke

ueu

ike

orr

in

ha=

fed

erth

to

[illegible]

munitarum, quæ dabantur Viennæ die octava mensis Decembris anno Domini millesimo septingentesimo quadragesimo sexto, Regni Nostri Secundo

Franciscus mppa

Ad mandatum Sac. Cæs. Majestatis proprium

Comes Colloredo mppa

Paulus Antonius Gundl mppia

Præmissam Copiam ex Originalibus Cæsareis Patentibus litteris in Membrana exaratis et Maioris Cæsarei Sigilli appensione munitis aliena mihi fida manu exemplatam requisitus ego infrascriptus prævia collatione authenticè subscripsi, et obsignavi de more &

L.S. Goritiæ die 7 Julij 1747

misericordias Dni in æternum cantabo.

Julius Cæsar Savorgnanus
Pub. Notarius Cæs. Regius mppia

Concordat cum Authentico
Joseph Victorius Canonicus et Secretarius Illmi Capituli Aquileiensis mppia.

dovere. Il Canonicato conferito è uno delli tre, che sono di ragione della S.a Sede, e il pregiudizio è tutto de' suoi Pontificj diritti. Mi rincresce che si dilata il numero degli Austriaci, e si restringe quello de' Veneti: se si introducono questi abusi non saranno più salve le Patriarcali, ne le Pontificie disposizioni, e le cose anderanno sempre alla peggio. Delli quattro Canonicati, che sono vacati nelli Mesi Papali, già ne hanno avuti due gli Austriaci, e niuno i Veneti. Almeno degli altri due che restano, se ne abbia anche di questi la considerazione, e non isdegni la Santità Sua le mie suppliche à favore de' medesimi essendo anche di troppo pericolosa la stessa dilazione. E le bacio umilissimamente le mani. Udine 14. Luglio 1747

Di V. Em.za

Umiliss.mo Dev.mo Serv.re
D. Card.l Delfino.

Copia

Emo, e Rmo Sig.r mio Oss.mo

Quantunque siano li Privileggj della dignità Cardinalizia, che in me è tutto dono della Pontificia Clemenza, io riconosca come grazia specialissima della Santità Sua gl'Indulti Benignissimi da me supplicati, e dall'Em.za V.ra ottenutimi da Sua B.ne di poter far dire negli Oratorj Privati oltre la mia anche un'altra messa senza pregiudizio degl'istessi Oratorj, e di dispensarmi dalla Facciata, stante l'aver io il mio Alloggio nel Palazzo Panfili. In tutte le maniere supplico umilm.te l'Em.za V.ra rendere alla Santità Sua i miei riverentissimi ringraziamenti per la supplicata graziosissima Dispensa avendo io voluto il tutto esporre per dipendere sempre mai in tutto da suoi Sovrani voleri, come sua obbligatissima ed obbedientissima Creatura. Non minore è la clemenza che Sua B.ne ha avuto altresì verso di me di conferire uno degli attualm.te vacanti Canonicati della mia Patria al Conte Antonio Sartagna Suddito Veneto, ringraziando umilissim.te anche di questo la Santità Sua, e riconoscendolo per nuovo segno della sua Paterna Degnazione. Ma permetta l'Em.za Vostra che possa dire così: amareggia non poco l'animo mio il sentire, che dell'altro abbia già disposto per un Milanese Stracco Incotto per quanto si dice, a ciò fare il Santo Padre da motivi ad esso solam.te noti, ed essere come pare contento della mia Patria talm.te ben affetta, e divota à Sua B.ne, che certam.te non la cede ad alcun'altro Potentato del Mondo nella venerazione, e fede verso la Santa Sede e distintamente verso la Santità Sua, che ha voluto anche ultimam.te onorarla della Canonizazione di uno de suoi Figli, ed ha voluto

Sig.r Card.e Valenti Cam.o di S.a Ch.a
Segr.o di Stato di N.S. | Roma |

to sempre per massima, e per giustizia, come vedo anche espres=
so negli stessi ultimi Brevi Cardinalizj, che li rispettivi sudditi
abbiano à godere le rendite del proprio stato. Io però abbasso
il capo, e sacrifico li miei pericoli, e le sempre più fatali con=
tingenze che in tal modo non possano che insorgere nella mia
Chiesa alle sue sapientissime disposizioni, ma almeno non
si creda in me tanta avversione verso gli Austriaci, che fos=
si per escluderli sempre nel caso di vacanze delle mie colla=
zioni, quando mi riconoscessero eglino, qual veramente sono
loro amantissimo, ed indifferentissimo Pastore. L'avversione
bensì, che non tutti, ma molti invero hanno per me è quella
appunto che mette in osservazione la materia, e deve ren=
dere non me che ogni altro più circospetto, e più cauto.
Per altro tolto questo oggetto Iddio sa se li amo, e li riguar=
do con predilezione ed affetto al pari dei med.[mi] Veneti. Ma
come si può trattarli del pari, se del pari non amano, e non
corrispondono? Questo è il gran punto Emo Sig.[r] Cardinale,
e Dio pur volesse, che potessi metterlo avanti l'em.[za] Vostra
nella sua vera luce, che sono sicuro si farebbe manifesto
da per se stesso anche nelle pupille più fosche, non che
à V.ro Sig.[re] che le ha lucidissime, e vive al pari del sole.
Basterà solo, che si voglia riflettervi, e credere il fatto, qual'
è veramente in se stesso; per altro faccia pur Dio ciò che gli
piace, che già poco più può mancare al finir de miei gior=
ni, e potrò sinceramente dire d'aver avuto sempre una vita
e ministero molto infelice, e travaglioso: e per fine le
bacio umilissimamente le mani. Udine 6. 7bre 1747.

Di V. Em.[za]

Umil.[mo] Div.[mo] Ser.[vo] v[er]o
D. Card.[le] Delfino Patr.[ca] d'Aquileja

Em.mo, e R.mo Sig.re mio Col.mo

Ancorchè Sa Santità di N.ro Sig.re sia stata informata, che la mag.r parte delle rendite del Capitolo di Aquileja sia à parte Imperij, ed abbia ancora giusti motivi di essere poco contenta della Repubblica di Venezia, nientedimeno degnandosi di dar fede à V.ra Em.za piucchè ad ogni altro, e di avere verso Lei di Lei premure i più beni gni riguardi, si è determinata à conferire li due Canonicati, che sono attualmente vacanti in quella sua Patriarcale. Intende bensì Sua Sant.tà di dare solamente uno di essi ad uno nato suddito nello Stato Veneto, ed in effetti l'hà proveduto al Conte Antonio Sartagna, quale coll'appoggio de' Parenti, che hà al servizio della Corte di Vienna, può sperarsi, che non sia per incontrarvi alcun

Sig. Card.l Delfini / Udine

ostacolo, ma l'altro vuole omninamente conferire ad uno nato suddito a parte Imperij, che non hà ancora determinato, per non dare occasione di nuove querele alla med.ma Corte: mentre avendo V.ra Em.za come Cardinale, l'Indulto di conferire in tutti li mesi li Canonicati, che vacheranno, e non potendo li Sudditi a parte Imperij sperare di essere proveduti da Lei, sembra molt opportunò di provederne adesso uno di detti Sudditi. Sono io sicuro, ch' Ella troverà assai conformi all'equità; ed alla prudenza queste Pontificie risoluzioni; che ho l'onore di parteciparle in risposta dell'umanissimo suo foglio de' 9. del corrente; e per fine le bacio umiliss. le mani. Roma 26. Ag.o 1747.

Di V.ra Em.za

Umiliss.o Div.mo Ser.e
S. Valenti

Di V. Em.za

Umiliss.o Div.mo Ser.e
S. Card.le Delfi · Patr.a d'Aquileja

sin e
stre
te =
es =
[illegible]
[illegible]
[illegible]
ille

Di V. Em.za

Umil.mo Dev.mo Serv.re
D. Card.le Delfino Patr.ca d'Aquileja

sin e
tre
te =
es =
.10 =
vln
o =
ille =

[illegible]

Copia

Emo, e Rmo Sig.r mio Col.mo

Ritornano ad amareggiare l'animo mio col mettere nuovamente in campo, che un tal Codelli di Gorizia di cui ho rassegnato altre volte all'Em.za V.a il nome, e l'idea di somministrare la Dote per erigere quella sua Patria in Vescovato, vada spargendo di essere sicuro, e di averne superato l'assenso di Roma. Io non sono così facile à crederlo, ma tal quale sia, devo significarla candidamente à V.Em.za Dissi che à tal effetto compri una Signoria per lasciarla in Dote al Vescovato oltre quaranta mille Ducati che gl'instituisce in Patrimonio del suo, e quaranta mille fiorini che rilascia alla Regina per tanti deve avere per conseguire la grazia, ed oltre Palazzo, e Chiesa per la Residenza del Vescovo. L'idea è grande assai, e perche tale non doverebbe avere il suo effetto, ma per parte di Lui non manca, ne gli mancano i mezzi essendo uomo opulentissimo di nascita plebea, ma di idee altissime. e comunque cio sia tutto rassegno, ben certo che la S.a Sede non si lascia vincere da tali attentati, e vi ha fatto, e farà sempre per cento, e mille ragioni resistenza.

Dicono poi, che si vedano nuovamente delle Dimissorie di Mons.r Nunzio in Vienna alli Chierici Austriaci per essere promossi agli ordini da qual Vescovo della Germania loro piacia, dicendosi che un novello Sacerdote avesse ultimamente celebrata la S.a Messa à Cormons con tali Dimissorie e che altre ve ne siano dello stesso tenore. Se tutto ciò sia vero

Emo Sig.r Card.l S. Valenti Camer.o di S.a Ch.a
Seg.o di Stato di N.S. (Roma)

vero; come mi viene supposto per certo, non posso ancora asserirlo, mancandomi ogni ragione per crederlo, ed ogni fondamento per provarlo, ma ho bensì i miei giusti motivi per temerlo, perchè vedo che Monsig.r Nunzio in Vienna tiene con me una grandissima riserva, non risponde alle mie lettere, non mi partecipa alcuna cosa, ed opera con una autorità nella mia Diocese come se ne fosse ordinario. Riservavo tali cose per rassegnarle io stesso alla Santità di N. S. nell' occasione di mettermi a suoi SS.mi Piedi; ma la cosa va talmente avvanzando, che non posso più ritenerle in seno senza non esporre il tutto alla Santità Sua per le sue opportune deliberazioni. A tal fine avevo disposto e sono anzi più fermo, e costante di non partire di qua che dopo le ordinazioni di Xbre, acciò non abbiano pretesto li Chierici Aquilejesi di ricorrere altrove per non essermi io ritrovato in tal tempo nella mia Residenza, ma niente servirebbero le mie disposizioni, quando ritrovassero nella Nunziatura di Vienna quelle facilità, che à lui niente giovano e sono à me di pregiudizio, e di rovina spirituale alli med.i Chierici.

Ho voluto poi prendere un poco più d'informazione circa la disposizione ultimam.te seguita d'uno de Canonicati d'Aquileja vacati ne Mesi Papali col titolo delle Prime Preci, e trovo esser questo un caso, che sebbene si dice abbia avuto altro esempio, non è mai stato tolerato dalla S.a Sede.

Si suppone

Si suppone, che tal Indulto possa essere stato concesso per la prima volta del 1564. dal Pontefice Pio V. ma non fa menzione della Chiesa di Aquileja, che la S.ta Sede ha sempre considerata come tra le Chiese d'Italia.

Ne Registri Capitolari si ritrova bensì, che alli 12. di Luglio dell'anno 1579. fosse presentato da un tal Sforza di Corbovado per la prima volta al Capitolo il Diploma di Prime Preci dato dall'Imperatore Rodolfo II. per un Canonicato primo vacaturo, ed il Capitolo prese tempo giacchè il Canonicato non era vacante.

Vacò poi per la morte del Can.co Ercole Sabbonerio, ed il Sforza presentò le sue Prime Preci al Vic.o Generale del Pa.tr.ca Gio: Grimani allora assente, ed ottenute le Bolle si presentò nuovam.te al Capitolo li 08. Maggio 1582 e ne ottenne il possesso.

Non piacque però tale condotta alla S.ta Sede e delli 12. Giugno dell'anno stesso 1582. ne fece elle prender possesso, ed elesse Orazio Andreucci, cui alli 22. del d.o mese fu dato il possesso di d.o Canonicato ad esclusione del Sforza, e del tempo istesso fu letto in Capitolo un Mandato Patriar.le che proibiva assolutamente ammettere Prime Preci nella Chiesa di Aquileja.

La Corte di Vienna vanta però con tutto questo d'avere i suoi casi seguiti, ma lo dice per pura asserzione di quelli di Gradisca.

Dice per I.o che da Massimiliano Secondo Imperatore fosse eletto

eletto un tal Ercole Soldonerio del 1563; ma questo cade da se stesso, perchè Ercole Soldonerio fù proveisto liberamente dal Patr.ca Gio: Grimani con sua Bolla 22. Dec.e 1563. per la morte di Emiliano Emiliano, ne in dette Bolle si fa menzione di Prime Preci. Più, Massimiliano II. ebbe l'Indulto delle d.e Prime Preci da Pio IV. nel 1564. ne è probabile, che si fervisse tanto a valersene.

Per II.o nel 1565 si dice che dall'Arciduca Ferdinando fosse eletto Giuseppe Tormentino; ma ne pur questo sussiste, perchè l'Arciduca non ha mai avuto tal Indulto, ed è evidente dal fatto, che Tormentino fù proveisto dal Patr.ca Gio: Grimani li 23. Genn.o 1567. per commendationem è vero. Serenissimi Arciducis Ferdinandi; ma non per electionem ne per Primas Preces, delle quali non si parla.

Per III. dice che del 1613. l'Imperatore Mattias eleggesse Francesco Menguzzio Capell.o aulico; ma ne pur di questo si trova memoria ne Registri del Capitolo, ne d'Indulto, ne di un tal nome.

Per sostenere il suo impegno dice, che fosse installato dall'Arcid.o di Gorizia ma sono tutte asserzioni che non hanno fondamento.

Si trova bensì delli 19. Luglio 1621. un nuovo Mandato del Patr.ca Ant.o Grimani, che proibisce al Capitolo di ricever Diploma di Prime Preci in occasione della morte del Can.co

Bellio

Bellio, al quale successe di fatto Anchenio di Spilimbergo con Bolle Papali. Più l'Imperatore Mattias ottenne l'Indulto delle Prime Preci da Paolo V. nel 1612. e sino al 1622. non era stato presentato tale Indulto: segno che non fù dato, e non fù conosciuto sussistente.

Per ultimo dicono, ma à mezza bocca, che fosse eletto dall'Imperatore Leopoldo, Ferdinando Leidal, ma su questo non insistono confessando, che non vi sia Diploma, nè meno via. Anzi doverebbero dire, che l'Imperatore Leopoldo non ebbe mai tale Indulto, e per questo non l'usò, che pochissime volte coll'assenso de Collatori: il Leidal fù bensì proviso da Roma del 1665. per la morte del Can.co Orsetti. e questo è quello, che hò potuto raccogliere, e mi sono creduto in debito di rassegnare à V. Em.za in tale proposito per zelo della S.ta Sede, ed in virtù de miei giuramenti. Soggiungo sol tanto, che la S.ta Sede ha sempre sostenuto con forza questo punto, che qualunque sia questo Indulto non operi mai in questa Chiesa, e che questa Chiesa non comprendasi mai trà le Chiese di Germania, ma di Italia. Ma se il Nunzio di Vienna vorrà metter mano in questa Chiesa ed in ciò che à lei s'aspetta, sarà ella Chiesa d'Italia, o di Germania? e si potrà mai Emo Sig.re sostenere questo punto?

Chiedo perdono se troppo mi avvanzo nel riflesso, e nel discorso, e col supplicarla umilissimamente presentare alla Santità di N. S. il mio med.mo foglio, mi prostro ai di lui SS.mi Piedi, e bacio all'Em.za V.ra umilissimamente le mani.

Di V.ra Em.za   Udine 26. Luglio 1745   Umil.mo Div.mo Obbl.mo Serv.re

D. Card.le Delfino Patr.a d'Aq.a

...entron.
...ub ao
...in me
...pni, no
...Consi
...yotio
... ao
...identes
...n l mas

...in pro
...vi, [illegible]
... sa
...ata

...s per
...ues
...tiven.
...ari
...ni pu
...pa
...lucu
...ds
...a pu
...m
...au
...fai
...u.

...ticto
...axa
...ori.
...o.
...vi
...in
...tas
...
...id
...i
...o
...lu

untam
u8 60
m me
pu/pe
lonci
gotio
ao
dantes
u8 plus

ns pro
vi, [illegible]
sa
nata

's pur
ues
ceas
tari
m pu
s ya
lucus
thse
ca pu
em
ntu
fai
n.

dico
caxa
o:
o
ri
in
tas

Lettera dell' Eminent.mo Querini Vescovo di Brescia colla quale accompagnò la Protesta dell' Eminent.mo Delfino Patr.a d'Aquileia a Benedetto XIV

Beatissimo Padre

Non permettendomi un picciolo incomodo di salute il sorgere del letto, come può attestare a V.ra Santità Mons.r Laurenti suo medico, che fu a visitarmi: Dalla impossibilità d'implorare da V.ra B.ne o di far visita al S.r Cardinale segretario di stato, mi porta a prendere rispettosamente il partito di chiudere in questo ossequiosissimo foglio la carta trasmessami del Sig.r Cardinale Patr.a d'Aquileia, del quale siccome infinito fu il dispiacere, con cui, come egli mi scrive, s'indusse a stendere la medesima; così supplico la S.ta V.ra a persuadersi non minore essere stato quello, che di me si provò nel farla passare alle santiss.me mani del Vicario di Cristo. Ben lungi però altro di disapprovarsi da me la condotta del S.r Cardinale intento a diffendere la sua Chiesa, che si ritrova oggidì in estremi travagli: non dissimulerò a V.ra Santità, che niente meno saprei io per fare, quando vedessi cotanto angustiata la mia di Brescia. Mi pongo all'ora avanti gli occhi i due Santi Vescovi Ilario Metropolitano d'Arles, ed Ignatio Patriarca di Costantinopoli, i quali per non essersi rimossi ne in vita ne in morte dal prestare alle loro Chiese la più valida assistenza, anche a fronte delle Pontificie opposizioni, e minaccie, non si sono di già demeritati il luogo, che occupano i loro nomi nel martirologio Romano, anche dalla recentissima

editione di V.ra Santità produrrà un'immensa edificazione:
mà riparerà anzi l'hanno i med.mi santi del Cardinal Baronio
il favorevol giudizio di quelle loro imprese, che tanto egli regis-
trò negl'annali ecclesiastici, ed il quale sarà ben noto à
V.ra Santità; nè potrà ella negare assistere alla causa
del Patriarca d'Aquileja una giustizia molto più manifesta
ed incontrovertibile di quella in cui appoggiarono le loro costanti
difese S. Ilario, e S. Ignazio le quali ciò non ostante i cagioni
della med.ma non ricuopre il Baronio altra polvere di colpa
che quella di cui non fu privo alcun santo excepta Beata
Maria Virgine: mentre dice lo stesso scrittore Ea quæ iuris
erant suæ Ecclesiæ deffendere iuramento connebantur ed.schich
Aggiunto per non essere stata molto chiara la giustizia della causa
di S. Ilario, e di S. Ignazio si ridusse S. Leone il grande à punire
il primo le guardie qui à Roma, e Giovanni 8.vo à fulminar
la scomunica contro il secondo: dunque in favor del Patriarca
d'Aquileja può dirsi non trovarsi esempio negl'annali della Chiesa
dalla nascita di Gesù Christo sino al giorno d'oggi, che un Vescovo
zelantissimo nell'adempimento de suoi doveri, ed affatto irre-
prensibile venga per decreto della santa sede mutilato d'
una parte del suo territorio, riconosciuto per indubitatamente
tale da sommi Pontefici, anche dal Regnante, e situato in
dominio Cattolico, con non allegarsi altra cagione, che è vani-
tà patentemente irragionevole di chi venga usurpandovi
il legittimo Pastore, e con prescriversi, che la stessa [illegible]
gravemente

grandemente favorevole al cambiamento abbia a durare finche duri la sua amministrazione. Se gran forza devono avere appresso il S.r Cardinal [illegible], et il Cardinale Vescovo di Brescia i detti due esempij non saprei dubitare, che niente minor peso fossero per avere appresso Vostra Santità i testi autorevoli di S. Gregorio Magno de quali mi basterà di qui riferirne due o tre solamente spettanti alla materia per l'appunto di cui si tratta. Si unicuique Episcopo sua iurisdictio non servatur, quid aliud agitur, nisi per nos, per quos Ecclesiasticus Ordo custodiri debet confundatur? absit ut statuta maiorum cum sacerdotibus meis in qualibet Ecclesia infringam, quia mihi iniuriam facio, si fratrum meorum iura perturbo; si ea destruerem, quae antecessores mei statuerunt, non constructor, sed eversor comprobarer. Oltre questi testi prego Vostra S.tà di richiamar alla sua memoria ciò, che scrisse lo stesso S. Gregorio ad Alcisono Vescovo di Corfù in proposito d'una piccola Parrocchia, che appartenendo a quel Vescovo, venne ad applicarsi al Vescovo di Cassiopia per ordine dell'Imperatore. Scrive il Santo S. Gregorio in una lettera scritta ad un diacono suo ministro, ed a questo ingiunge, che si presenti allo stesso Imperatore per intrepidamente insinuargli, ut mandatum illud suum abroget, omnino illicitum, omnino pravum, et iniustum et sacris canonibus valde inimicum, et ideo huiusmodi peccatum temporibus suis in ecclesia introduci non patiatur.

Zelo uguale fa comparire in altra sua lettera diretta a Vescovi di Francia sopra l'usurpazione d'alcune Parrocchie. Stabilisce in essa per principio certo, quod eversio fiet disciplinae, quae nunc, dum clandestinis libet statuta dissolvere. Prega perciò qualora si tratta di reprimere tali attentati locum illum dandum esse, quo lenitati, sive dilectioni. [illegible] Dovessi usurpare in ogni cosa Ecclesiastici ordinis dispositionem. Raccomanda finalmente, che, sublato inito cursu, et innoxie rerum examine, si provveda con tutto lo studio, ut iniquitatem tollentibus, magna sit de retributionis nostrae zelo fiducia, et inquietis omnis se fiducia excedendi amputetur suasio. Ora mai Padre Santo più coloriasi da Vescovi aggravati ingiustamente che siino la loro fiducia sempre nella Santa Sede? L'uffizio della quale viene prescritto di Giovanni 8.vo con la seguente sentissima espressione:

Pastoralis autem cura omnium, qui gravantur, immo ea in nobis pulsat Beatus Petrus Apostolus, qui est in cunctis sollicitudinis sue heres, et protegit heredes. Se poi siino per seguire con l'introduzione del Vicario Apostolico in Aquileia le confusioni, perturbazioni, sommossioni tanto informidate, e condannate da S. Gregorio Magno, interroghi Vostra Santità essi tre Cardinali Veneti, che oggidì siamo, interroghi altri nostri Colleghi, che giudicherà più esperti della materia del Patriarcato per aver havuto mano a cagione del loro Offitio qui in Roma, e sarà allora, che della risoluzione della Santità Vostra potrà dirsi ciò, che scrive il Cardinale Agostino Valiero al Cardinale Federico Borromeo della riconciliazione di Enrico 4.to Re di Francia alla Chiesa Cattolica: Quod Pontifex statuit consultis S. R. E. Cardinalibus sapienter eum statuisse putabis, e per fine le bacio il santo Piede.

[illegible]

Conjecta nobis ex ipso hoc loco ante biennium cogitantes formicis mentem nostram dirigendi rationem Apostolicam qua administrandam susciperet eam partem Dioecesis Aquilejensis, quae ad Venetam Rempublicam dominium pertinet, cum novo Vicario ipsam Apostolicam [illegible] constituimus aperte declaravimus tam in Allocutione, quam in Consistorio pronuntiavimus, tum in Litteris Apostolicis, quas super hoc negotio edidimus pro Vicario Apostolico interea temporis a nobis deputato, ad tamen firmiorem remedio uti pararemus ut Partes inter se dissidentes, aliquando convenirent, instarique ipsis praestantes nobis rationaverint, ut illas aequitate perpendentes nostroque judicio crederemus.

Postea vero Charissima in Christo Filia nostra Maria Theresia illustris Regina Bohemiae, et Ungariae, et Imperatrix. Dilectique filii Nobiles viri, Dux, et Senatores Reipublicae Venetae unanimi consensu formula inter se rite statuerunt, quae nobis deinde proposita est ac diligenter examinata libentissime comprobanda judicavimus.

Summa totius rei in eo posita est, ut Patriarchatus Aquilejensis perpetuo supprimatur, duoque erigantur Archiepiscopatus, quorum unius Utini, alter Goritiae constituatur. Huiusmodi consilium amplectentes, quod magis consentaneum visum est ad animarum salutem administrandam, concordiamque inter Catholicos Principes stabilius confirmandam ipsissimis verbis ultra, citraque montes visum est semper intercedentes partibus comprobantium Apostolicam constitutionem in lucem edituri sumus. Una de medio tollentes Patriarchatum Aquilejensem duos Archiepiscopatus constituimus iis in locis, quos ipsi [illegible] utrique os confines [illegible], quibus non solum ipsorum propria Dioecesis, sed etiam propria utriusque Provincia, omnique parte definita, et distincta inter ipsos statuimus, ut in auctoritate exercenda nullum impostorum alter inferri alteri queat impedimentum, in quo publicae pacis [illegible] etiam fundamentum.

Sanorum Canonum scientia, rerumque ad Ecclesiasticam Historiam spectantium cognitione viros praeditos arbitramur, ut superfluum judicamus [illegible] argumenta [illegible] quibus Pontificum auctores [illegible] in novis erigendis vel abolendis Patriarchatibus, Archiepiscopatibus et Episcopatibus et in ipsis Dioecesib. dividendis, videlicet cum uni Dioecesi partem adtribuunt quae velquis partibus adjunctis aliam Dioecesim in [illegible] constituta [illegible] quoque [illegible] ostenderemus in Patriarchatus Aquilejensis initia nobis in memoriam revocare nolumus qui profecto a schismate quod trium Capitulorum dictum est saeculo uno [illegible] quod quidem magis [illegible] veram [illegible] affirmant quam magis [illegible] Patriarchatui [illegible] silentio praeterivimus exempla [illegible] temporis quibus Patriarchatus in duos Archiepiscopatus divisus, vel duo constitu-

si Patriarchatus conspiceretur secta in duas partes Dioecesi, vel Provincia, quam unus tantum Patriarcha obtinebat. Nos vero multum laboris insumsimus in hujusmodi antiquitatis monumentis perquirendis, plura etiam congessimus, ut privato studio nostro indulgeremus, atque magis perspicue intelligeremus quid consilii a Nobis capiendum esset, ut majora negotia proponerentur. Verum si haec omnia Nobis in medium adduceremus (ut vulgato proverbio utamur) noctuas Athenas ferre videremur. Accedit etiam quod alienum prorsus est nostrum, utcumque hujus diei laetitiam memoria veterum dissidiorum atque bellorum, quae inter Principes exarserunt perturbare, et gravissimas difficultates recensere, quae ob temporum calamitates in vera animarum gerenda obiecta fuerunt. Verum, ut hujusmodi impedimenta de medio tollerentur, iidem Principes nonnullas inter se pactiones statuerunt, quas deinde propositas assensu nostro, uti dictum est, confirmavimus, easque mandandas executioni quam primum curavimus.

Itaque nos hortamur magnopere, ut animos vestros ad Deum, a quo bona cuncta descendunt, nobiscum convertatis, quem profecto tam magni, singularisque beneficii solum auctorem agnoscimus et fatemur. Ipse licet rerum nostris imperitiis, ipsum animum nostrum gravissima perturbatione afflictum, ut plerumque evenit, ac virtute sua corroboravit, ut labores contrarios vincentes, necnon sollicitudines, omnemque tristitiam alacritate ac fortitudine superaremus: denique ipse gravissimum hoc negotium hoc potissimum tempore ad finem perduxit, quo nos licet immerentes universi Domini gregem regimus, ut exploratum omnibus, a Domino factum esse istud, quod est mirabile in oculis nostris, siquidem contingere id poterat, cum alii Romani Pontifices Praedecessores nostri hanc Apostolicam Sedem tenuerunt, qui id pari sollicitudine exoptarunt, maximis tamen longe procul aberant.

Itaque Deo beneficentissimo singulares agimus gratias, et habemus perpetuas. Sed quoniam ipse causis secundis veluti quibusdam instrumentis uti consuevit, ut ea perficiat quibus suam bonitatem ... complere statuit, iidem nos quoque agere gratias debemus, et meritas laudes impertiri Charissimae in Christo filiae nostrae Mariae Theresiae Reginae Hungariae et Bohemiae, et Imperatrici, animum D.O.M. spiritu pacis ac

cui verae Religionis inflammavit; quisane ipsa sine ulla cunctatione paruit ducta potissimum pietatis studio quo Principes Austriacae Domus usque cunctis semper commendati fuerunt. Dilectos quoque filios Nobiles Viros Ducem ac Senatores Venetae Reipublicae eodem spiritu pacis et verae religionis Deus incendit, quem ipsi facili paratoque animo susceperunt, ut Praedecessorum morum, qui ob eximia facinora pro Christiana fide toties gesta maximis laudibus ubique celebrantur, praeclara imitarentur exempla. Sic iisdem fundamentis civitatem conditumque fuisse universum

efficium, perfectumque negotium, quam ob causam ipsos viros totius ex-tiperas non modo debitis laudibus prosequimur, sed gratias quoque nos ha-bituros aeterna mente fatemur.

Eodem prorsus animo nunc commendamus, plurimasque rependi-mus gratias Dilectis Filiis nostris hoc loco praesentibus Paulo Cardinali Rezzonico, et Marcio Cardinali Millino qui pro inquirendo, ac demum perficiendo tam gravi negotio nihil omnino intentatum reliquerunt, ut illud ad suum finem perducerent, integramque servarent inter Principes concordiam, quorum causam ac rationes tuebantur siquidem nihil aliud ante oculos sibi propositum habebant quam animarum salutem prospicere, Deique gloriam amplificare, a quo procul dubio dum in vivis agent et postquam mortalitatem exuerint, mercedem meritis consentaneam assequentur.

Descrizione d'Aquileia

1750

Dissertazione.

Il nome di Patriarca per cinque secoli si udirsi

1750, 24 Marzo

Mandato di Procura
e Carta protesta del Sig. Cardinal Dolfin
Patriarca d'Aquileja in persona
dell'Em. Cardinal Querini.

Nella contingenza in cui la Santità di N. S. Papa Benedetto XIV sia per deputare un Vicario Appostolico nella mia Diocesi d'Aquileja situata nella Parte Austriaca Io Daniel Dolfin Cardinale Patriarca d'Aquileja essendo costretto e necessitato dal mio dovere a significare riverentemente alla Santità Sua il mio dissenso, e fare il mio protesto a qualunque novità contraria, e pregiudiziale a miei diritti perciò con la presente singrafa nomino, e deputo l'Em.o Sig. Cardinal Querini a poter in mio nome dichiarare, ed occorrendo annotare ancora, ovunque il bisogno lo richiedesse in qualunque forma più ampla, e conveniente al presente caso lo stesso mio dissenso, e protesto del tenore seguente, e con i termini in esso espressi, come vista è giunta.

Io Daniele Dolfin Cardinale, e Patriarca d'Aquileja ho segnata la presente, e munita col mio sigillo
24 Marzo 1750.

Beatissimo Padre

Essendo ormai risolta, e ferma la S. V. nel pensiere di deputare un Vic.o Appostolico nella mia Diocesi di Aquileja situata nella parte Austriaca senza quelle condizioni, e riser-
ve

ra già di quali ho più volte umilmente supplicato, e presentate alla S.tà V.ra vivissime instanze, con che venivano ad esser meno dolorose, e sensibili le mie ferite, sono costretto, e necessitato dal mio dovere a significare riverentemente alla S.tà V. il mio dissenso, e protesto a qualunque novità contraria e pregiudiziale a miei diritti.

La S.tà V., a cui è commessa principalmente la difesa della chiesa, e de vescovi, vorrà riguardare questa mia riverente dichiarazione, come un atto di quel preciso indispensabile impegno, con cui sono obbligato a custodire tutte le ragioni di questa Chiesa Patriarcale senza che punto in me si diminuisca, o sia per diminuirsi giammai i sentimenti di prontissima venerazione verso la S.tà V., a cui bacio umilmente i SS.mi piedi.

Io Daniel Cardinal Delfin Patriarca d'Aquileja.

Udine di 24 marzo 1750

5

~~Descrizione d'Aquileia~~

1750

Il nome di Patriarca per cinque secoli si udiva

Lettera dell'Eminentissimo Quirini Vescovo di Brescia colla quale accompagnò la Protesta dell'Em.mo Dolfino Patriarca d'Aquileja a Benedetto XIV. [illegible]

Beatissimo Padre.

Non permettendomi un picciolo incomodo di salute il sorgere dal letto, come potrà attestare a V.ra Santità M.r Laurenti suo Medico, che fu a visitarmi, tale impossibilità di implorare da V.ra Beatitudine, e di far visita al Sig.r Cardinale Segretario di Stato [illegible] a prendere rispettosamente il partito di chiudere in questo mio ossequiosissimo foglio la carta trasmessami dal Sig.r Cardinale Patriarca d'Aquileja, del quale sicome infinito fu il dispiacere, con cui, com'egli mi scrive, s'indusse a stendere la medesima; così supplico la Santità V.ra a persuadersi non minor essere stato quello, che da me si prova nel farla passare alle Sante mani del Vic.o di Cristo. Ben lungi però altro di disapprovarsi da me la Condotta del Sig.r Cardinale Dolfin intento a difender la sua Chiesa, che si ritrova oggidì in estremi travagli: non dissimularò a V.ra Santità che niente meno farei io per fare, quando vedessi cotanto angustiata la mia di Brescia. Mi porrei allora avanti gli occhi i due Santi Vescovi Ilario Metropolitano d'Arles, ed Ignazio Patriarca di Costantinopoli, i quali per non essersi rimossi anche in vita, nè in morte dal prestare alle loro Chiesa la più [illegible] assistenza, anche a fronte delle Pontificie opposizioni e combinazioni non si sono già demeritati il luogo, che occupano i loro nomi nel Martirologio Romano, nati della recentissi-

ma

ma edizione di Vra Santità prodotta con immensa erudizione, ma riportato anzi hanno i nostri Santi dal Cardinal Baronio il favorevol giudizio di quelle loro contese che lasciò egli registrato negli Annali ecclesiastici, ed il quale sarà ben noto a Vra Santità; ne verrà che negare assistenza alla Causa dell Patriarca d'Aquileja che merita pietà giustizia molto più manifesta, ed incontrovertibile di quella, in cui appoggiarono le loro costanti difese S. Ilario, e S. Ignazio, le quali ciò non ostante a cagione della medesima non riconosce il Baronio altra polvere di colpa, che quella di cui non fu privo alcun Santo excepta Beata Maria Vergine: mentre dice lo stesso Scrittore. Quae iuris essent suae Ecclesiae defendere iuramento tenebantur adstricti. Appunto, perchè per non esser stata molto chiara la Giustizia della causa di S. Ilario, e di S. Ignazio si indusse S. Leone il Grande a porre al primo le guardie qui in Roma, e Giovanni 8.vo a fulminar l'anatema contro il 2do. Dove che in favor del Patriarca d'Aquileia può dirsi non esservi esempio negli annali della Chiesa dalla nascita di Gesù Cristo sino al giorno d'oggi, che un Vescovo zelantissimo nell'adempimento de' suoi doveri, ed affatto irreprensibile venga per decreto della Santa Sede multato d'una parte del suo Territorio, riconosciuto per indubitatamente tale da sommi Pontefici, anche dal Regnante, e situata in

Ro.

5

Descrizione d'Aquileia

1750.

[illegible]

Il nome di Patriarca per cinque secoli si udì in [illegible] ... cagione

Dominio Cattolico, con non allegarsi altra ragione di questa multa, che la sistenza patentemente irragionevole di chi ricusa assoggettarsi al legitimo Pastore, e con prescriversi, che la stessa multa grandemente favorevole al contumace abbia a durare sinchè durerà la sua contumacia. Se gran forza dovrono avere appresso il Sig.r Cardinal Patriarca d'Aquileja, ed il Cardinal Vescovo di Brescia i dati due esempii non saprei dubitare, che niente minor peso fossero per avere appresso Vostra Santità i testi autorevoli di S. Gregorio Magno, dei quali mi basterà di qui addurne due, o tre solamente aspettanti alla materia per appunto, di cui si tratta. Si unicuiq: Episcopo sua iurisdictio non servatur, quid aliud agitur, nisi ut per nos per quos Ecclesiasticus Ordo custodiri debet, confundatur? Absit ut statuta maiorum cum Sacerdotibus meis in qualibet Ecclesia infringam, quia mihi iniuriam facio, si fratrum meorum iura perturbo, si ea destruerem quae antecessores mei statuerunt, non conservator, sed eversor comprobarer. Oltre questi testi prego Vostra Santità di richiamare alla sua memoria, che scrisse lo stesso Gregorio ad Alcisono Vescovo di Corfù in proposito d'una piccola Parrochia, che appartenendo a quel Vescovo, venne ad applicarsi al Vescovo d'Isauria

per

ordine dell' Imperatore. Narra il fatto S. Gregorio in una lettera scritta ad un Diacono suo Ministro, ed a questo ingiunge, che si presenti allo stesso Imperatore per intrepidamente intimargli, ut mandatum illud suum abroget omnino illicitum, omnino pravum, et iniustum, et sacris Canonibus valde inimicum, et ideo huiusmodi peccatum temporibus suis in Ecclesia introduci non patiatur. Zelo uguale fà comparire in altra sua lettera diretta a Vescovi di Numidia sopra l' occupazione d' alcune Parochie. Stabilisce in essa per principio certo, quod eversio foret disciplinæ, quæ sunt olim laudabiliter statuta dissolvere. Nega poscia qualor si tratta di reprimer tali attentati locum ullum esse sive lenitati, sive dilationi. Prescrive doversi custodire in ogni conto Ecclesiastici Ordinis dispositionem. Comanda finalmente, che, instituto inter culpas, et innocentiam examine, si procuri con tutto lo studio, ut iustitiam habentibus magna sit de rectitudinis vestræ zelo fiducia, et inquietis omnis de futuro excedendi amputetur suasio. Ove mai Padre Santo può collocarsi da Vescovi aggravati ingiustamente, che siano, la loro fiducia, se non nella santa sede? L' ufficio della quale viene prescritto

da

Descrizione d'Aquileia

1750.

Il nome di Patriarca per cinque secoli si udì in

da Giovanni 8.vo con la seguente Santissima espressione. Portamus onera eorum omnium, qui gravantur, immo ea in nobis portat Beatus Petrus Apostolus, qui eos in cunctis sollicitudinis suæ tuetur, et protegit heredes. Se poi siamo per seguire con l'introduzione del Vicario Apostolico in Aquileia le confusioni, perturbazioni, sovversioni tanto reformidate, e condannate da S. Gregorio Magno, interroghi V.ra Santità noi tre Cardinali Veneti, che oggidì siamo; interroghi altri nostri Colleghi, che giudicherà più esperti della materia di quel Patriarcato, per aver avuta mano a cagione del loro Uffizio qui in Roma; e sarà allora che della rissoluzione della Santità V.ra possa dirsi ciò, che scrisse il Cardinale Agostino Valiero al Cardinale Federigo Boromeo della riconciliazione di Enrico 4° Re di Francia alla Chiesa Cattolica. Quod Pontifex statuit consultis S. R. C. Cardinalibus sapienter eum statuisse putabis, e per fine bacio a V. S.tà i Santissimi Piedi.

Risposta dell'Em.mo Cardinal S. Clemente
al viglietto scrittogli dal Sig.r Cardinal Quirini
in raccomandazione dell'Affare d'Aquileja.

Basterebbe senza altro al Cardinal S. Clemente l'esempio di Clemente XI, oltre le altre sue molte obligazioni per abbracciare con tutto il cuore il partito della Rep.ca, onde V. Em.za gli renda giustizia, quando nel proposito di cui si tratta, così pensa a suo favore; di tal sistema adunque regolerebbe le proprie azioni, e ne potrebbe E. C. V. garca=ziale, se egli non si ritrovasse nella situazione, che ognuno sa, tanto più che non sa capire, come sua Alt.za si regoli col parere d'una sola persona, e non piuttosto col sentim.to di tutto il sacro Collegio, particolarm.te di quei Sig.ri Cardinali che possono essere più pratici della materia, dei quali più che all'esempio di Enrico 4.o vi sarebbe ora bisogno, che fossero sentiti, per le funeste conseguenze, che possono derivare, e con tutto l'ossequio bacio a V. E. umilm.te le mani.

5

Descrizione d'Aquileia

1750.

[illegible] Patriarcato d'Aquileja [illegible]

Il nome di Patriarca per cinque secoli si udì in Italia. Passata la metà del sesto alcuni vescovi per occasione

1750, 27 Apr. Smi Dni Nri Dni Benedicti

Papae XIV

Breve

Institutionis Vicariatus Aplici

Aquilejensis Dioecesis

in Austriacis ditionibus.

Benedictus Papa XIV

Ad perpetuam rei memoriam.

Omnium ecclesiarum sollicitudinem una cum Aplica B. Petri sede, et cum potestate D. N. Jesu Xti in terris Vicario humilitati nrae impositam agnoscentes, quam nobis ingeri videat, optimo jamdudum incolumitati eiusdem dein[...] dubitavit ecclesiastici Regiminis ratio in pluribus, nec ignobilibus, nec infrequentibus locis temporali Austriacae Familiae Dnio subjectis, quae Aquilejensis Dioecesis partem constituunt, ob publicas graves atque notorias dissensiones, quibus adhuc nulla a Praedecessoribus nris, aut a nobis ipsis remedia utiliter praestari potuerunt, cum ea experientia compertum sit varia ad hunc diem excogitata consilia, et adhibita temperamenta ad consulendum eorundem animarum gubernio parum idonea fuisse, ita ut satis compertum nihil ea in re proficere posse: nisi in praedictis locis ecclesiasticum superiorem constituamus, qui ibi residendo, nra et Aplicae Sedis auctoritate earum regimen gerat sine [...]

[...] [illegible]

ropoli (occu= | nza di Pet | rcidiacono | a né si | della Chie= | e tutta | e, che fa | cale. | leto con | la di Gra | ssero in | le fecero | Grado per | Gerambe | della Chie | anco san | tte. Nel | de Im- | Ducato | rano. | na seni- | nella | Sinodo | Grado, | nio 19. | ele

ac possessorio juris ipsius diffinitivum tam quoad possesso-
rium, tam quoad petitorium, post diuturnum et maturum rei
examen adhibitum iure peritorum in hanc sententiam, consiliumque deve-
nimus, ut auctoritate a Deo Nobis concessa uteremur
ad removendum a Nobis tantum, et tam enormis culpae reatum
neglectae scilicet curae et regiminis tot millium animarum quae
a tanto jam tempore, velut desertae, sine Pastore vivere di-
gnoscuntur.
Quapropter cogitantes in tantis remedium, sive temperamentum
et ad optatum finem satis efficax, et nullo cadendum
juris praejudicio paternae dignitatis nostrae, non parvo
et certa scientia, ac de Apostolicae ~~[illegible]~~ potestatis plenitu-
dine statuimus atque decernimus, ut ea ~~[illegible]~~ pars
Dioecesis Aquilejensis, quae temporali Austriacae
domus ditioni subest per unum Vicarium Sed. Ap-
postolicae in spiritualibus gubernetur. Et quia sicut
Nos ad impetrandum praedictorum desideratum finem an-
imas [illegible] dicta praecise fundere [illegible]
adhuc tamen advertimus, ne peccatis nostris obsistentibus ea-
rum tamen longius protrahas, ideo ea omnia, quae hujus-
modi vicariatum generis concernunt, praesentium litte-
rarum tenore continere nequeunt et opportunum censemus
reliqua decernere, quae pertinent ad facultates ipsi Vicario
a Nobis deputando ejusque successoribus forsan in futurum
deputandis impertiendas distinctius exprimenda reser-
vamus aliis nostris Apostolicis literis, quas super deputatione

ipsius

5

Descrizione d'Aquileia

1750.

Il nome di Patriarca per cinque secoli si udì in Italia. Passata la metà del sesto alcuni vescovi per occasione

... ad ipsiusque vicariatus exercitium a Nobis eligendus add... temi duximus. Quod itaque deliberato nostro consilio convenien... et congruum reputamus, omnia et singula praecedentibus temporalibus capita temperantes, abrogantes, et innovantes decernimus primo atque statuimus eam Aquilejensis dioecesis partem, quae sub temporali Austriaca ditione constituta est, ab uno Apostolico Vicario et praefecto in spiritualibus regendam et gubernandam fore. Secundo ordinamus et statuimus huiusmodi Vicarium ad tractus praedicti regimen Apostolica auctoritate pro tempore deputandum episcopali caractere insignitum esse cum titulo alicuius ecclesiae in partibus infidelium, et in singulis personarum mutationibus de more variandis. Tertio eundem Vicarium in loco praedictae ditionis ibique spirituali regimini committendo residere debere; et ibi ea omnia tam quae ad ordinem, quam quae ad jurisdictionem pertinent, exerceat, quae cumque a Patriarcha Aquilejensi tanquam praedictorum locorum Austriacae ditionis Ordinario, si ipsi in iisdem locis accumulativa esset jurisdictione sua uti, fierent et exercerentur. Quarto quaecumque a Vicario huiusmodi et eius Curia praemissa fiant ea omnia nostro et successorum nostrorum et huius Apostolicae sedis auctoritate facta illico debere. Quinto deputationem huiusmodi Vic. tam per Nos quam successores nostros quocumque tandem tempore fieri ... acceptam et minime suspectam, supremo Tribunali

inopoli (occu= / senza di Pet / Arcidiacono / rca nè si / della Chie= / ica tutta / tore, che fa / scale. / eletto con / cola di Gra / misero in / scale fesero / Grado per / entrambe / ne della Chie / ed anco san / rgente. Nel / ado 2° Im. / il Ducato / Sovrano / ado, ma sen= / itta alla / Sinodo / di Grado, / anni 19. / scale

nat. Principis eorum locorum in quibus delegatam sibi jurisdi-
ctionem exercere debebit, quod quidem et a Nobis praestabitur,
quoties hujusmodi Vicarii deputationem per nos fieri
continget; et ut a Successoribus nostris Ro-
manis Pontificibus similiter fiat, nos ipsi prae-
sentium tenore quantum in nobis est ma-
gnopere suademus, quo scilicet Vica-
rius ipse pro tempore constitutus tran-
quilliore muneris sui administratione cum populorum utili-
tate potiatur. Sexto volumus et statuimus ejusmodi Vica-
rii deputationem semper fieri cum consueta clausula ad no-
strum et Sedis Apostolicae beneplacitum, ita tamen ut cessante
Vicarii deputatione sive per obitum sive
cessionem aut remotionem ipsius deputati
antequam terminus Vicariatus praestitutus
advenerit, alter Vicarius similiter praedicto ter-
mino durante in defuncti aut cedentis sive remoti locum
subrogari debeat, servatis aliis omnibus quae
supra diximus in hujusmodi Vicarii Aposto-
lici deputatione servanda esse fore. Septimo statuimus atque
decernimus locorum regimen per Vicarium Apostolicum tandiu ad-
ministrari debere seu tandiu in iis partibus Vicariatum Aposto-
licum perdurare, donec vel nostra aut Successorum nostrorum
opera finis impositus fuerit vigentibus dissensionibus prop-
ter quas Aquileiensi P. praepeditus jurisdictionis ordina-
riae exercitium in ea dioecesis suae parte quae Austriacae
ditioni subest, vel donec eidem etiam dissensionibus [illegible]

Politica 150
Dott. volgare 170
[illegible] 13
Zatti 120
Musica 135
Barbone 120
Pomaritano 130

1135
106

Al Rev.mo Sig.r Sig. [illegible]
il Sig. D. Giacomo [illegible]
Prefetto de [illegible]
Seminario [illegible]

5

~~Descrizione d'Aquileia~~

1750

[illegible]

Il nome di Patriarca per cinque secoli si udì in Italia. Passata la Metà del sesto alcuni vescovi per occasione

vibus nequaquam [illegible] opportuna aliqua vâo communi pa[illegible]
[illegible] consensu, nostraque aut successorum approbac. inivi volebat
quod ecclesiastici [illegible] ibidem residentis regimini
[illegible] fidelium in praefatis locis existentium necessitati, ac
motu et autoritate praemissis factos, et emanatos omnimoda
firmitate validos, et efficaces existere et fore, suosque debi:
tos effectus sortiri, et obtinere, et illi ad quos spectat, et
pro tempore quomodocumque spectabit plenissime suffragari, et res:
pective ab iis, ad quos pertinet, et imposterum pro tempore
[illegible] in omnibus, et per omnia ~~[illegible]~~ inviolabiliter observari
[illegible] volumus, et autoritate praedicta statuimus,
[illegible] decernimus.

[illegible] et [illegible] per quoscumque judices ordina:
[illegible] nostros, et quacumque etiam Apostolica autoritate delega
tos, etiam S. R. E. Cardinales de latere Lega:
tos, et Apostolicae Sedis Nuncios aliosque quoslibet
[illegible] etiam [illegible] judicandi et in[illegible]
[illegible] autoritate et facultate judicari et definiri debere,
et irritum, et inane si secus super his a quocumque [illegible]
vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus Nostra Cancelleriae Apostolicae Regula de jure
quaesito non tollendo, aliisque Apostolicis, seu in universalibus,
Provincialibus, et Synodalibus Conciliis, editis Generalibus,

tinopoli Conc=
tenza di Pet.
Arcidiacono
rca nè si
Della Chie=
ua tutta
tore, che fa
iarcale.
detto con
cola di Gra
misero in
rcale fesero
in Grado per
entrambe
me della Chie
to ed anco san
vigente. Nel
rado 2do Im.
il Ducato
ovrano
ado, ma se=
tta a' la
Sinodo
di Grado,
ovanni 19.
iarcale

1336
106
Patriarcato
Udine
[illegible] Sabbadini
[illegible] de Stadi [illegible]
[illegible] d'Aquileja

vel specialibus Constitutionibus et Ordinationibus necnon quibusvis etiam Apostolicae Sedis tolerantia seu expressa Confirmatione vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus etiam immemorabilibus, privilegiis quoque indultis et litteris Apostolicis cuilibet ecclesiae, aut quibuscumque personis quacumque ecclesiastica ~~[illegible]~~ vel mundana dignitate fulgentibus etiam specifica et individua mentione dignis sub quibuscumque formis et verborum tenoribus etiam motu simili, et de Apostolicae Potestatis plenitudine, sive consistorialiter et alias quomodolibet ~~in contrarium~~ praemissorum concessis et emanatis ac pluries confirmatis, approbatis et innovatis, quibus omnibus et singulis eorumque pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifica et individua mentio, seu quaevis alia expressio ad id servanda foret, illorum tenores, formas, causas, et occasiones tanquam praesentibus pro plene, et sufficienter expressis et exactis insertis, et specificatis respective habentes illis alias in suo robore permansuris hac vice dumtaxat ad praemissorum effectum plenissime derogamus caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris Quinto Kalend. Maij Anno MDCCL Pontificatus nostri anno X.

5

Descrizione d'Aquileia

1750

Dissertazione

Il nome di Patriarca per cinque secoli si udì in Italia ...

... per occasione

... ecoli Eccu=

... a diletta

... arcidiacono

... né si

... la Chie=

... tutta

... che fa

... le.

... to con

... di Gra

... ero in

... fecero

... do per

... ambe

... la Chie

... co san

... Nel

... d. Im=

... egui da lui il Ducato

... di Prencipe Sovrano

... do stesso Corrado, ma anteriormente fatta dal

... Poppone nel Sinodo

... toli di quella di Grado,

... il Pontefice Giovanni 19.

... la Chiesa Patriarcale

Sig.r Gio. Batta Colle
Eleuosso Sabadini
Orn.te de Heyne ...
Udine

[illegible] ad [illegible]
[illegible] vel
[illegible]

[illegible] literis [illegible]
aliasque in sua
ad praemissorum
contrarijs qui[illegible]
Datum [illegible]
Piscatoris [illegible]
Pontificatus [illegible]

Descrizione d'Aquileia

1750

[illegible] Patriarcati d'Aquileja [illegible]

Il nome di Patriarca per cinque secoli si udì in Italia. Passata la metà del sesto alcuni vescovi per occasione di 3 famosi Capitoli e del Concilio 2do di Constantinopoli Ecumenico 5to che gli condannò si staccarono dall'obbedienza di Pelagio primo Romano Pontefice e si unirono a Paolino Arcidiacono d'Aquileja come a loro capo nominandolo Patriarca nè si potè ristabilire la pace, e la riunione al vero capo della Chiesa, senza riconoscere questo nuovo titolo. Non manca tutta via per l'oscurità di quei tempi qualche scrittore, che fa alquanto più antico in Aquileja il titolo Patriarcale.

Venuti i Longobardi nel Friuli l'anno 505; il Patriarca eletto con permissione del Pontefice Pelagio 2do si ritirò nella isola di Grado trasportando colà tutto ciò che potè. I Barbari si misero in possesso d'Aquileja, e trovando vacua la sede Patriarcale fecero un Patriarca mentre un altro se n'era già fatto in Grado per la morte del Primo.

Dopo molti contrasti nel fine del secolo seguente furono dichiarati entrambi legittimi in riguardo della pace. Ecco due Prelature insigne della Chiesa d'Occidente nate da cattivi principj, curiose in seguito ed anco sanguinose furono le brigate loro ma non servono al caso presente. Nel 1028 Popone detto altrimenti Volfango Canceliere di Corado 2do Imperatore essendo Patriarca d'Aquileja conseguì da lui il Ducato del Friule col diritto della moneta e così divenne Prencipe Sovrano. Alcuni vogliono, che ottenesse l'Istria dallo stesso Corrado, ma scrivono altri che questa fu una giunta posteriormente fatta ai Patriarchi da Enrico 4to. [illegible] maneggiò inoltre Popone nel Sinodo Romano di far unire alla sua Chiesa i titoli di quella di Grado, avendo ottenuto anco con la conferma del Pontefice Giovanni 19 passò in quell'Isola coll'armi e distrusse la Chiesa Patriarcale

trasportando tutto ciò che stimò appartenente al decoro della sua la rimisero ben tosto i Veneziani colla forza e colla ragione, essi atten nero il titolo di Grado finchè passò subito dopo la metà del secolo XV al Vescovato di Castello Patriarca di Venezia.

Nel secolo XIII la Sede Patriarcale d'Aquileja era già traspor= tata in Udine, come città più salutare e comminciò a dirsi nuova Aquileja titolo che era stato dato, prima a Grado allorchè il Patriar= ca eletto si rifuggiò colà Questa traslazione fu poi fatta più es= senemente nel secolo prossimo al Patriarca Bertoldo col trasporto delle Reliquie. Verso l'anno 1419 essendo Patriarca Lodovico di Tech insorse guerra coi Veneziani per certi acquisti fatti da essi nel Friule in occasione degli interni tumulti di quel Paese, ed il Pa= triarca si persuase poter sostenerla coll'assistenza di Sigismondo Re de Romani e d'Ungheria; durò due anni in circa, ma in fine restarono i Veneziani Vittoriosi e s'impadronirono del Friuli e del= l'Istria. Indarno furono pressati da Papa Martino V.° per la restituzione, a cui non si stimarono obbligati; e però il Patriarca passò in Germania e dopo qualche altra prova fatta senza frutto col l'aggiunta dell'armi Ungare, finalmente ricorse al Concilio di Ba silea accusando il Doge, come occupatore de' beni Ecclesiastici fece il consiglio tutte le istanze e tutti i tentativi più risoluti ma indarno. Fra tanto morto Lodovico di Tech varie persone furono nomi= nate in vece di lui dal Concilio da Papa Martino, e dall'antipapa Felice ma tutte restarono escluse, come inconcludenti, perciò ri= mase vacante quella Chiesa fino all'anno 1439 nel quale es= sendo morto l'eletto Papa Martino gli fu dato per successore Lodovico Scarampo Mezarota Padovano Cardinale creato da Eugenio IV.to Do= po varii maneggi fatti dall'Imp.re e dal Papa per la restituzione degli antichi possessi nell'anno 1445 si venne a composizione, e fu rilasciata al Patriarca la città d'Aquileja e due Castelli di S. Vito e S. Daniele in pieno dominio con 3/m scudi d'oro in aggiun ta pagabili annualmente, altre altre ragioni si trovò op= portuno il rilascio dell'Istria, e del Friuli alla Repub.ca perchè essendosi già ingrossata la potenza Turca, i Patriarchi non po=

potevano esser idonei a diffendere quei Confini, come si può vedere nel Portenari Lib. 9. Cap. 7. pag. 395. Sopra questa riflessione anche Nicolò 5.° si consolò della composizione et nel 1450 scrisse lettera officiosa di congratulazione al Doge accompagnando alla sua residenza il nuovo Patriarca, questa lettera si può dire, ed è veramente una conferma Pontificia. Anche Federico 3.zo Imperatore nel 1496 trovò oppartuna la composizione, e la terminazione delle controversie ratificata con suo Diploma 20 marzo, come appare in un autentico esemplare in Udine nell'archivio de N.ri Co: della Torre. Era a quel tempo già eletto Patriarca Marco Bembo Cardinale, che entrò al possesso 12 anni dopo e morì nell'anno 1471; il Papa elesse in suo luogo Almorò Barbaro ambasciator veneto, ma la Rep.ca n'ebbe dispiacere in riguardo delle sue leggi, e nominò in luogo di lui Nicolò Donato, che fu confermato dal Papa dopo la morte del Barbaro. Morto Nicolò Donato la Repubblica si stimò in possesso di nominare e nominò Domenico Grimani, che fu confermato da Alessandro 6.° ecco il primo fondamento del Jus Patronato. Nella guerra insorta nell'anno 1509 Massimiliano Imp.e occupò nel Friuli Aquileja con tutto il Friuli, che fu poi riacquistato dai Veneziani, il che diede loro un nuovo Titolo di Dominio per ragion di guerra. Fatta la Pace in Bologna nel 1529 furono confermati i Possessi alla Rep.ca col solo obligo di restituire i due Castelli di S. Vito e S. Daniele al Patriarca come fecero. Non così l'Imp.e restituì Aquileja che era restata in suo possesso, sollecitato per la restituzione dal Pontefice, e di Veneziani, si stabilì d'accordo un congresso di commissarj in Trento per decidere sopra questo punto, e qualche altro.
Seguì sentenza nell'anno 1532, che Aquileja dovesse esser rimessa al Patriarca, e così seguì. Ma nell'anno 1543 avendosi Veneziani comperata da Pietro Strozi la fortezza di Marano sul litorale austriaco l'Imp.e irritato occupò nuovamente Aquileja col pretesto, che nelle turbolenze di Marano il Patriarca l'avesse lasciata in abbandono, pressati da tutte le parti gl'Imp.ri a restituirla come illecitamente detenuta proposero qualche volta di farlo, ma a condizioni inammissibili, di ritenere la sovranità temporale, e ridurre l'elezione del Patriarcato al voto dei Capitoli di Germania. S'era già

introdotta sin dall' anno 1298 la nomina di successore in a=
spettativa, ma poi trovandosi nel Concilio di Trento in tempo
di Giulio 3º di proibire l'aspettative come infatti furono proibite,
quel Pontefice concesse alla Rep.ca l'indulto di proporre li soggetti
in caso di mancanza. Questo indulto non si ridusse mai all'atto per=
chè Gregorio 13 vedendo che l'Imp.re non voleva lasciar Aq.a, te=
mè che in caso di mancanza nominasse il Patriarca, onde
nascessero sconcerti, e però l'anno 1575 fece avvise Giusti=
nica Coadiutore di Giovanni Grimani con futura successio=
ne. Questa fu se io non erro la prima coadiutoria con suc=
cessione accordata dopo il concilio, molto simile alle proibite
aspettative, ma per verità necessaria, e riconosciuta per tale
dal capo della Chiesa. Piacque il modo, e così sempre se
pratticò fino al giorno d'oggi. Fu spedita quella prima coa=
diutoria in Bolle ordinarie senza nominarsi Jus Patronato di
Rep.ca come regolarmente si pratica, ma fu rimediato poi con
breve a preservazione dell' Indulto di Giulio 3º così si fece
in seguito più volte, ma finalmente le ultime coadiutorie
furono spedite per breve segreto nel quale è espresso il
Motu proprio del Papa senza instanza de Partis in questa ma=
niera cessa il motivo di nominare il Jus Patronato, e di scusa=
re l'ommissione de' brevi santo ed osservabile, che ne i due
brevi di coadiutoria 1627 e 1629 il Papa si riserva l'arbitrio
di smembrare il Patriarcato i motivi appariranno in appresso.
Nei primi tempi il Patriarca esercitò la sua giurisdizione an=
che nelle parti austriache a lui soggette, ma sempre con difficoltà
e Francesco Barbaro Patriarca nell'anno 1593 per ordine espres=
so del Pontefice fece una visita in occasione della quale si sco=
prì infiniti disordini toccante l'essenza della Religione. Dopo
la guerra di Gradisca nell'anno 1617 la Reggenza di Gratz co=
minciò a ritenere con violenza e le cose tanto s'avvanzarono
che nell' anno 1626 l'ambasciadore dell'Imperatore presentò
al Pontefice Urbano VIII.º una protesta contro la detenzio=
ne del Patriarcato, e due anni dopo la corte di Vienna proi=
bì con espresso editto, che niun Ecclesiastico di sua nazione dovesse
obbedire al Patriarca d'Aquileja Veneto. Governarono le chiese
soggette al Patriarcato nel parti austriache quattro Vicarj Fo=
ranej coi titolo di arcidiaconi, i quali solevano esser eletti dal Pa=
triarca ad tempus e a di lui beneplacito, ma dopo l'editto Imp.le

emanato nel 1628 si pretendono perpetui, e indipendenti, e le loro sentenze s'appellano a Gratz o a Vienna con tutto ciò ben consci della verità ne' punti essenziali di Religione, mandano i loro Ordinarj al Patriarca e i Confessori ancora. Anche le entrate del Patriarcato ne' territorj austriaci, ascendono a $\frac{m}{25}$ sono state occupate dalla Camera di Graz, ed oggi tutto il mantenimento del Patriarca si ricava dallo Stato Veneto.

Quindi appariscono i titoli co' quali s'impossessò la Rep.ca delle terre una volta appartenenti al Patriarca d'Aquileja, come Principe Sovrano, e quelli ancora per li quali s'acquistò il Jus Patronato Ecclesiastico. Primo la ragione della Guerra nell'anno 1419. Secondo la composizione dell'anno 1445. Terzo la conferma di Nicolò V.° Pontefice e di Federico 3.zo Imperatore. Quarto il fatto, essendo la Rep.ca eletto Nicolò Donato, e Domenico Grimani, che furono approvati dalla S. Sede. Quinto altra ragione di guerra nell'acquisto del Friuli, per occasione della Lega di Cambrai confermato alla Rep.ca nella Pace 1529. Sesto l'indulto del Sommo Pontefice Giulio 3.zo. Settimo la coadiutoria conceduta nell'anno 1575 con tutte le altre sino al giorno d'oggi a soggetti Veneti ad instanza della Repubblica. Ottavo il Possesso della nuova Aquileja, dove già tanti secoli fu trasportata la Sede Patriarcale, non essendo ora altro la vecchia Aquileja che un ritiro di miserabili Pescatori. Nono il mantenimento del Patriarca che presentemente tutto si paga dalle due Camere di Udine e di Padova. All'incontro la Corte di Vienna, per far valere le sue pretensioni dice in primo luogo.

Primo che gli Imperatori dotarono il Patriarcato d'Aquileja con moltiplicità di Stati, titoli e privilegi, e però Lodovico Duca di Teck fu nominato Patriarca, come si vuol far credere dall'Imperatore Sigismondo, e a lui prestò il giuramento di fedeltà. Secondo che il Patriarca d'Aquileja fu anticamente considerato come Principe dell'Impero, ed ebbe voti e comizj imperiali. Terzo che Aquileja la quale dà il titolo è in potere degli Austriaci insieme con la maggior parte

della diocesi Patriarcale. Quarto che per qualsivoglia indulto Pontificio la corte di Vienna non potea perdere i suoi diritti ereditarj, avendo sempre contradetto e dissentito. Quinto che la nomina del Patriarcato d'un dritto Impl.e a cui non pregiudica interompimento di possesso, non perdendosi nè feudi nè fideicommissi per l'incuria d'una qualche particolare Persona che si lascia pregiudicare in materia di Jus possesorio. Sesto che tutte le occupazioni de' Veneziani furono illecite trattandosi di Beni Ecclesiastici, e però non diedero loro alcun titolo idoneo. Settimo. Si aggiunse esser questa la vera e positiva ragione, per la quale il Papa non volle mai esprimere nelle Bolle delle coadiutorie il consenso della Rep.ca Veneziana, ~~e subentrata~~ espressione che sarebbe stata necessaria per altro ed opportuna se veramente il Patriarcato fosse Jus Patronato Veneto.
Dall'istoria esposizione è facile di ricavare le risposte. La Rep.ca Veneziana è subentrata in tutte le ragioni e titoli che ebbero sopra il Patriarcato o supposero d'aver gl'Impli ed Arciduchi d'Austria; e bisognerebbe ignorare il Jus pubblico, ed i diritti che nascono dalle guerre e dalle paci per non renderle questa giustizia, che se i beni Patriarcali come Ecclesiastici non si potevano occupare perchè dunque la corte di Vienna occupò e tutt'ora ritiene Aquileja, coll'aggiunta che la occupazione, e detenzione di questa Città non fu mai giustificata. La dove i possessi della Rep.ca furono trovati giusti in se stessi e salutari ancora alla Cristianità. Quanto all'ommissione del Jus Patronato nelle Bolle delle coadiutorie, già si disse che ne fu rimediato co' Brevi sanativi, e verso la metà del secolo passato e poi anche dopo si venne a partiti e propose la corte di Vienna come fu fama quattro maniere d'aggiustamento e di convenzione. Primo l'alternativo della nomina del Patriarca. Secondo la creazione d'un Vescovo in Gorizia che comprendesse Aquileja, e gli altri territorj Austriaci. Terzo la divisione del Capitolo in

pari numero di Canonici Veneti, Tedeschi colla libera elezione del Patriarca ex illorum premio alternando la nazione. Quarto, un Vescovo suffraganeo Tedesco. Sopra tutto guastava allora e pare che guasterebbe anche al presente smembrazione, facendosi forte nelle Bolle di Coadiutoria, 1627 e 1629 nelle quali il Papa si mostra inclinato a farla. Il primo e 2do capo, si risponde, che nella ragione della Rep.^{ca} ne suoi possessi sono ambigui per dover pareggiare alternative. Al 3zo che il Vescovo di Gorizia trovandosi in possesso d'Aquileja pretenderebbe che in esso fossero passati i Diritti Patriarcali. Onde poi nascessero brighe, e sconcerti scandalosi peggiori degli odierni. Al 4to. Che il Vescovo suffraganeo Tedesco in ordine al Decreto imperiale 1628 diverebbe presso indipendente e produrrebbe molti impacci. Quando la Corte di Vienna con altro Decreto non dichiarasse, che la Chiesa della Vecchia Aquileja dipenda perpetuamente dalla nuova, e dasse sopra ciò sanzioni necessarie, e sufficienti. Quanto alla smembrazione della quale si fà qualche moto nelle Bolle 1627, e 1629 ben si sa che quello fu un partito della Curia Romana per tranquillare allora la Corte di Vienna, che era in tumulto, ed aveva fatto la protesta 1626 ed il Decreto 1628.

Serie Cronologica dei Patriarchi d'Aquileja dopo il Duca di Thech.

1412 Lodovico di Thech. 1439 Lodovico Scarampo mezzarota che non ebbe il possesso. 1493 Nicolò Donato. 1498 Domenico Grimani, che ebbe per coadiutore Marino Grimani 1523 Marino Grimani, che ebbe per coadiutore Gio: Grimani. 1546 Gio: Grimani che ebbe per coadiutore Alvise Justinian. 1593 Francesco Barbaro, coadiutore Almorò Barbaro. 1616 Almorò Barbaro, coadiutore Antonio Grimani. 1632 Antonio Grimani, coadiutore Agostino Gradenigo. 1638 Agostino Gradenigo, coadiutore Marco Gradenigo. 1639 Marco Gradenigo coadiutore Gerolamo Gradenigo 1656 Gerolamo Gradenigo, coadiutore Giovanni Dolfin.

1657. Giovanni Dolfin, Coadiutore Dionysio Dolfin. 1699 Dionysio Dolfin, Coadiutore Daniele Dolfin 1734 Daniele Dolfino Cardinale vivente, che ha per Coadiutore Bortolomio Gradenigo

Serie dei Patriarchi di Grado

1408 Francesco Lando. 1427 Biasio Molin, 1439 Marco Condulmier, che sei anni doppo fu fatto Patriarca d'Alessandria. 1445 Domenico Michiel, che sei anni dopo morì, e fu trasportato il titolo di Patriarca di Grado, e Vescovo di Castello che ora si chiama Patriarca di Venezia

Progetto della Rep.ca di Venezia fatto in Giugno 1750. Si faccia un Vicario Patriarcale il quale sii Vescovo confidente della corte di Vienna, ovvero un Vicario Apostolico a cui sia dato obbligo di communicar tutto al Patriarca Dolfin, ne abbi autorità alcuna nella Cattedrale ne sopra Canonici, non possa far sinodo, non conferisca altri beneficj, che Curati nelle parti austriache

Venezia 6 Giugno 1750 in Pregadi.

Al Sommo Pontefice.

Beatissimo Padre.

Con quella stessa fiducia con la quale i nostri maggiori si rivolsero nelle occorenze loro, et in quella particolarmente d'Aquileja ai SS.mi predecessori della Beatitudine V.ra, e le furono anche sempre benignamente accolti, con quella medesima se le presenta pure in adesso la Rep.ca nostra, piena di confidenza che il Paterno ed amorosissimo Cuore di Vostra S.tà sia per darli contrasegni non dubii della predilezione, e della giustizia sua nel per noi massimo ed importantissimo affare del Patriarcato d'Aquileja. Senza rammemorarle ne la Bolla del suo Patriarcato d'Aquileja concessoci dalla S.ta Memoria di Giulio 3.o ne le susseguite di tanti altri sommi Pontefici Basta l'accenarle che le loro indefesse e costanti sollecitudini, e la prontezza loro in farsi ad ogni occasione nostro scudo, e difesa sostennero sino a questi tempi nostri incontrastabili i diritti, e perseverarono in possesso non meno la Rep.ca del

Ius Patronato, che il Patriarca d'Aquileja della sua spesa. Un tale-uniforme e mai interrotto modo di operare riuscì di tanto peso, ed autorità anche agli ultimi predecessori della Beat. Vra che reputarono essi pure di non doversi rottare dalle vie sempre battute per non esporre a pericoli un negozio sì delicato, e sì pieno di conseguenza. Non ostante però tutto questo avendoci fatto sapere la S.tà Vra di unicamente desiderare di dare col mezzo di un Vicario Apostolico un migliore provvedimento a quelle anime delle quali fu notificato alla S.tà Vostra il bisogno, benchè ~~un migliore provvedimento~~ il Senato ed il Cardinale Patriarca sulle traccie dei tempi andati avessero potuto insistere che non si declinasse punto dalla costanza santificata per così dire ed autorizzata per un spazio sì lungo di tempo dal consenso di tanti Sommi Pontefici ciò non ostante abbiamo creduto di non recare impedimento ad un oggetto, che si vedeva essere tanto a cuore di Vrâ S.tà In contrasegno dunque della nostra naturale moderazione, non meno che della pubblica filiale osservanza, siamo condiscesi per la prima volta al divisamento d'un Vicario Apostolico della Diocesi d'Aquileja a parte austriaca, ma ci siamo concorsi unicamente sulla sede dell'oggetto addattatoci e con le modificazioni esposte alla V.ra S.tà le quali niente togliendo al suo pensiero d'un miglior bene di quell'anime, tendevano unicamente alla preservazione degli altri nostri importantissimi diritti, ed a sollevar in seguito da ulteriori molestie il Cardinale Patriarca, ora giunta essendosi notizia per l'officio fatosi da questo Mon.sig.r Nunzio, che la S.tà V.ra sia, per desiderare sopra ciò il Voto d'alcuni SS.mi Cardinali. Noi pieni di confidenza ci rivogliamo a lei, sperando che non solamente saremo per avere un'intiera communicazione dei divisamenti suoi e in tempo ancora conveniente per presentarle le ulteriori nostre considerazioni. Ma quello che importa più ci lusinghiamo d'essere dalla S.ta Vostra esauditi nelle giustissime petizioni fatele, e che ne prima del Voto ricerca

ricercato a SS.^mi Cardinali, ne doppo sarà giammai la
Sta V.^ra per far cosa che offenda i più essenziali riguardi
del Patriarca, e della Rep.^ca non sapiamo darci a crede-
re, che la Sta Vostra possa forsi cagione (il che sarebbe
certamente contro il suo animo) d'alcun benche mi=
nimo disgusto alla nostra Rep.^ca tanto benemerita
della Sta Sede e della Religione Catolica e piena
tanto d'una particolare venerazione ed affetto per
la sacra persona di V.^ra Beatitudine. Quanto che sia
che sotto il suo glorioso Pontificato avessero termine le
differenze che vertivano da immemorabile tempo. Il
corrente anno Santo, che di somma consolazione e letizia
a tutti i fedeli non vorrà Ella che divenghi a noi
suoi figli, e figli che non cediamo a chi si sia in os=
servanza verso la S.^tà V.^ra, un anno di amarezza e
di dolore per vedersi ridotti alla dura insuperabile nec=
essità di non poter dissimulare il senso nostro e di dar
prove costanti della pubblica afflizione per i pregiu=
dizio che ne fossero inferite ai nostri giustissimi diritti
ed ai nostri antichissimi possessi. Molto meno poi
crediamo ad onta d'alcuni segni che da altre parti
vi vengano, e che penetrano sommamente ed a=
mareggiano gli animi nostri, che la S.^tà V.^ra Padre
comune ed interessato per la venerabile sua figura
nella tranquillità di tutti e nella concordia univer=
sale, e Principe dottato di tanta e così affinata Pru=
denza, possa vedere con occhio tranquillo le conse=
guenze del negozio, ma anzi confidato nella benevo-
lenza sua teniamo per certo, che ella riconoscendo la
giustizia della nostra causa, vorrà proteggerla, ed
assicurarsi del suo affetto con allontanare da noi
ogni rincrescevole punto e con fare in modo, che
le cose non vadino a quel segno, ove giunte che fosse=
ro, siamo certi che la S.^tà Vostra ne risentirebbe una

vera pena e cordoglio per tanto non lontano fosse, adu-
cire il voto de' SS.mi Cardinali.

Ci è parso proprio B.mo Padre di scrivere queste cose per un nuovo, e per un viepiù dimostrativo termine della Rep.ca Nra, e del nro vivo rincrescimento di poter giammai esser indotti a cose lontane de' voti nostri; confidiamo B.mo Padre in Vra S.tà ne sappiamo deponere la fiducia che tutto sia finalmente per ridondare in accrescimento, e di maggior testimonio del suo paterno amore verso di noi nel mentre che questa lusinga anche preventivamente in qualche parte mitiga il dolore degli animi nostri e ci consola, La preghiamo di volerli esser padre veramente amorevole e darcene in questa occasione dei non dubbj contrasegni. Disposti non ad esser quelli ci facciamo gloria di esser sempre stati non meno affettuosi figli che veri estimatori della Illustre sua virtù e verso della S.tà Vostra come pure a volerci dare l'Appostolica Benedizione.

Protesti della Serenissima Rep.ca

La Serenissima Rep.ca di Venezia, in cui è ereditaria non meno la Pietà che la costanza de' suoi maggiori in perseverare i propj diritti ha avuta notizia mediante memoriale di Monsignor Arcivescovo di Calcidonia presentato il dì 2 Luglio 1750 che in questa città di Roma dopo l'asserto Breve di pretesa erezione di un Vicario la Persona del Canonico Carlo d'Atimis Tesoriere della Chiesa di Basilea da ordinarsi Vescovo in partibus e come appare dalla contennenza d'essi Brevi asserti. Conoscendo la Rep.ca stessa che quindi vengono inseriti gravissimi pregiudizj alle ragioni del suo Jus Patronato stabilito sopra antichissimi incontrastabili titoli, riconosciuti autorizati, sostenuti rigorosamente in ogni tempo

dal Zelo de' Sommi Pontefici SS. Precessori del Regnante Pontefice Benedetto XIV. dopo maturi esami, e consultazioni, e convalidati dal possesso non interrotto di più secoli non meno che a quelle del legittimo Patriarca, e di quella sua Chiesa, non lasciò di fare varie e riverenti rappresentazione alla S.tà Sua per opera de' ministri suoi a fine di ottenere alcune proporte ben giuste modificazioni le quali nulla impedendo il ricercato provedimento delle anime che si diceva l'unico oggetto di S.a Beatitudine tendevano solo a sostenere con la maggior moderazione e preservare da novità turbatrice i diritti, e possessi sopra allegati, come tenuta per legge divina naturale; ciò non ostante restò delusa la sua giusta aspettazione, quantunque avesse ancora il predetto Cardinale Patriarca con speciale protesta dichiarato alla Santità sua il proprio assoluto dissenso, e lo stesso fosse espresso di fare da ministri della Rep.ca.

Trova essa pertanto necessario col mezzo di Pietro And.a Capello Cavaliere ambasciatore suo ordinario presso sua Beatitudine e la S.ta Sede, e ciò specialmente con lettere Ducali del dì 4 Luglio corr.e incaricato per debita preservazioni delle stesse sue ragioni e possesso, ed a fine di prevenire i pregiudizj medesimi e i loro perniciosi effetti di farne con il presente atto nella più ampla forma e valida una solenne protesta. Innanzi a Dio alla S.tà Sua al Mondo tutto di pienissimo dissenso agli asserti premessi Brevi, quali tiene non solo per indebiti ed ingiusti ma anco nulli, e di niun valore, come emanati illegittimamente che non servato [illegible] ordine contro le forme di ragione e le disposizioni de' sacri Canoni e dei Concilj come se giammai essi asseriti Brevi fossero

Dissente parimenti essa Rep.^ca^ e protesta di nullità a tutto ciò che avesse con li medesimi aperti Brevi a qualunque modo connessione o relazione, Dichiarando che ciò stante tutte le rinnovazioni ed attentati saranno di niun valore, come se stati non fossero e che non potrà mai pretendersi da alcuno qualunque titolo neppur colorato come se giammai essi aperti Brevi fossero promulgati. Protestando infine di tutte le cose asserite, e premesse secondo le disposizioni del diritto naturale Canonico, e Civile a protestarsi salvo però sempre la riverenza alla Santità Sua ed a quella filiale osservanza in cui sarà sempre per perseverare fermamente come i maggiori suoi benemeriti della medesima e della Cristiana Religione si sono per Divina grazia in tutti gli avvenimenti mantenuti

Data dal Palazzo di S. Marco 4 Luglio 1750.

Mandato di Procura per la protesta del Sig.^r^ Cardin. Delfino in persona del Sig.^r^ Cardinal Quirini

Nelle contingenze con cui la Santità di N. S. Benedetto Papa XIV sia per deputare un Vic.^o^ apostolico nella mia Diocesi di Aquileja situata nella parte Austriaca Io Daniele Cardinale Delfino Pat.^ca^ d'Aquileja essendo costretto e necessitato dal mio dovere a significare riverentemente alla Santità Sua il mio dissenso e fare il mio protesto a qualunque novità contraria e pregiudicabile a miei diritti per ciò colla presente singrafa nomino e Deputo in mio Procuratore l'Ecc.^mo^ Sig.^r^ Cardinale Quirini a poter in mio nome dichiarare ed occorendo notare ancora ovunque il bisogno lo richiedesse in qualunque forma più ampla e conveniente al presente caso lo stesso mio dissenso e protesto del tenore seguente e con i termini in esso espressi come stà e giace.

Bea.^mo^ Padre. Parendo ormai risoluta e ferma la Santità Vostra nel pensiere di deputare un Vicario apostolico nella mia Diocesi di Aquileja situata nella parte Austriaca senza quelle condizioni

e riserve per le quali ho più volte umilmente supplicato e presentato alla Santità Vostra incritissime instanze, con che veniano ad opere meno dolorose e sensibili le mie ferite, sono costretto e necessitato dal mio dovere a significare riverentemente alla Santità Vostra, a cui è commessa principalmente la diffesa delle chiese e dei Vescovi vorrà riguardare questa mia riverente dichiarazione, come un atto di quel preciso indispensabile impegno con cui sono obbligato a custodire e tramandare ai miei successori intatte ed illese tutte le ragioni di questa Chiesa Patriarcale, senza che punto in me si diminuiscano e siano per diminuirsi giammai i sentimenti di pienissima venerazione verso la Santità Vostra a cui bacio umilmente li SS.mi Piedi.

Daniele Cardinal Delfino Patriarca d'Aquileja.

Dando inoltre al esso Em.mo Sig.r Cardinal Querini ampla facoltà di poter in suo nome e luogo, deputare e sostituire qualunque altro Procuratore o Procuratori, con la stessa e miglior condizione e di fare in somma tutto ciò che fosse per le premesse cose necessario ed opportuno, non altrimenti che io stesso farei e far potessi se personalmente mi ritrovassi in Roma, ancorchè fossero tali cose che esigessero una singolar di Procura più speciale di quel che sia espresso nella presente. In fede di che ho sottoscritto la presente e munita col mio sigillo.

Data in Udine 24 Marzo 1750

Daniel Card.l Delfino Patriarca d'Aquileja

L. S.

Viglietto del Sig.r Card.l Querini a Sua Santità

Non permettendomi un picciolo incomodo di salute di sorger dal riposo del letto, come potrà attestare a Vostra Santità l'Ill.mo Laurenti suo medico che fu a visitarmi, tal impossibilità d'implorare udienza da Vostra Beatitudine e di far visita a Sig.r Card.le Segretario di Stato mi porta a prendere rispettosamente

il partito di chiudere in questo mio ossequiosissimo foglio la carta trasmessami dal Sig.r Card.le Pat.ca d'Aq.a del quale siccome infinito fu il dispiacere con cui com'egli mi scrive s'indusse a stendere la medesima, così supplico la Santità Vostra a persuadersi non minore essere ora quello che da me si prova nel passare alle SS.me Mani del Supremo Vicario di Cristo. Ben lungi per altro di disaprovarsi da me la condotta del Sig.r Cardinale intento a diffendere la sua Chiesa che si trova oggidì in estremi travagli non dissimularò a V. S. che niente meno sarei io per fare quando vedessi cotanto angustiata la mia Brescia mi porrei io allora avanti gli occhi i due santi Vescovi Ilario Metropolitano d'Arles, ed Ignazio Patriarca di Costantinopoli i quali per non esser rimossi nè in vita nè in morte dal prestare alle loro chiese la più vallida assistenza anche in fronte delle Pontificie opposizioni, e comminazione non si sono già demeritati il luogo che occupano i loro nomi nel Martirologio Romano anche dalla recentissima edizione prodotta per opera della eminenza erudizione di V. S. ma riportato anzi anno i medesimi Santi dal Card.e Baronio il favorevole giudizio di quelle loro contese che lasciò egli registrato ne' suoi annali Ecc.ci ed il quale sarà ben noto a V. S. nè vorrà ella negare assistere alla causa del Patriarca di ~~Venezia~~ d'Aquileja una giustizia molto più manifesta ed incontrastabile di quella su cui appoggiarono le loro costante diffese S. Illario, e S. Ignazio li quali ciò non ostante a cagione delle medesime non riconosce il Baronio altra polvere di colpa, che quella di cui non fu privo alcun santo eccettuata D.na e Maria Vergine, mentre dice lo stesso Scrittore ea quæ juris essent suæ Ecclesiæ defendere juramento

Appunto poi per non essere stata molto chiara la giustizia della causa di S. Illario e di S. Ignazio s'indusse S. Leone il grande a porre al primo sue guardie qui a Roma e Giovanni VIII a fulminare l'anatema contro il sud.o dove che a favore del Patriarca d'Aq.a può dirsi non esservi esempio negli an-

annali della Chiesa dalla nascita di Gesù Cristo fino al giorno d'oggi che un Vescovo zelantissimo nell'adempimento de' suoi doveri, ed affatto irreprensibile venga per decreto della S.ta Sede multato d'una parte del suo territorio riconosciuto per indubitatamente tale da Sommi Pontefici, anche dal regnante e situata in dominio cattolico con non allegarsi altra ragione di questa molta, che la resistenza presentemente ~~tale~~ irragionevole di chi ricusa d'assoggettarsi al legittimo Pastore, e con prescriversi che l'istessa molto favorevole al contumace abbia a durare finchè duri la sua contumacia.

Se gran forza debbano avere presso il Sig.r Cardinale Patriarca d'Aq.a ed il Sig.r Cardinale Vescovo di Brescia i detti due esempi non saprei dubitare, che niente minor peso fossero per aver appresso S. S. i testi autorevolissimi di S. Gregorio Magno, de' quali mi basterà di qui riferirne due otre solamente spettanti alla materia per l'appunto di cui si tratta. si unicuique Episcopo sua jurisdictio non servetur quid aliud agitur nisi ut per nos per quos Ecclesiasticus ordo custodiri debet se confundit absit ut statuta .... consacerdotibus meis in qualibet Ecclesie confringatur quia mihi injuriam facio, si fratrum meorum jura perturbo, si ea destruere m, que antecessores mei statuerunt non constratores sed improbaret oltre questi testi prego V. S. di richiamare alla sua memoria ciò che scrisse l'istesso Gregorio ad Alcissono Vescovo di Corfù in proposito d'una piccola Parochia che appartenendo a quel Vescovo venne ad applicarsi al Vescovo d'Isauria per ordine dell' Imperatore —— narra il fatto S. Gregorio in una lettera scritta ad un Decano suo ministro, ed a questo ingiunge, che si presenti all' istesso Imp.e per intrepidamente intimargli, ut mandatum illud suum abrogaret omnino pravum

et injustum et suis canonibus valde inimicum et ideo huiusmo-
di peccata temporibus suis in Ecclesia introduci non patietur
Zelo uguale fa comparire quel Smo Pontefice in altra lettera diret-
ta ai Vescovi di Numidia sopra l'usurpazione d'alcune Parroc-
chie stabilisce in essa per principio certo; quod exercio foret di-
sciplinæ, quæ sunt olim laudabiliter statuta dissolvere. Vegga
poscia qualora si trati di reprimere simili attentati locum
ultionis dandum esset ne sit ... prescrive
doversi custodire in ogni conto Ecclesiastici ordinis disporne. Coman-
da finalmente, che instituto inter culpas, et innocentia examina
si procuri con tutto lo studio, ut justitia labentibus magna
sit de rectitudinis nostræ zelo fiducia, et inquietis, omnis de futuro
excedendi amputetur occasio. Ove mai padre Santo può collocar-
si da' Vescovi aggravati ingiustamente, che siano la loro fiducia
se non nella S. Sede, l'Officio della quale viene descritto da Gio-
vanni VIII con la seguente Smma espressione. portamus onera
eorum omnia qui gravantur et in nobis portat B. Petrus
Aplus, qui nos in cunctis sollicitudinis suis ... ac protegit
Heredes.

Se poi siano per seguire coll'introduzione del Vicario Aplico in A-
quileja, le confusioni, perturbazioni sovversioni tanto re-
formidate e condannate da S. Gregorio Magno interroghi V.ra
Santità noi tre Cardinali Veneti che oggidì siamo interro-
ghi altri nostri colleghi, che giudicherà più esperti delle ma-
terie di quel Patriarcato per aversi avuta mano a cagione
del loro ufficio qui in Roma, e sarà allora che dalla risolu-
zione della Santità V.ra possa dirci ciò che scrisse il Card.le d'O-
ssat al Card.le Federico Borromeo della riconciliazione di
Enrico quarto re di Francia alla Chiesa Cattolica, quod Pon-
tifex statuit, consultatur S. R. E. Cardinalibus sapienter
eum statuisse putabis e, per fine alla S.tà Vostra bacio u-
milmente li SS. Piedi.

Ricevuta dell' Em.mo Sig.r Cardinale S. Clemente al Viglietto scrit-
togli dal Sig.r Cardinale Quirini in raccomandazione dell'affa-
re d'Aquileja, nel qual viglietto esso Sig.r Card.le Quirini
occluse la sud.a sopradetta protesta ed annesso Viglietto a S. Santità
S.n preferibbe senz'altro al Cardinale S. Clemente l'esempio di
Clemente XI oltre l'altre sue molte obligazioni per ab-
bracciare con tutto il cuore il partito della Repubblica
onde sua Em.a gli rende giustizia, quando nel proposito
di cui si tratta, così pensa a suo favore: in tal sistema
adunque regolerebbe egli le sue azione e ne potrebbe
l'Em.a Vostra far capitale s'egli non si trovasse nella
situazione, che ognuno sa, tanto più che non si sa capi-
re che S.a Santità si regoli col parere d'una sola persona
e non piuttosto col sentimento di tutto il sacro Collegio
particolarmente di quei SS. Cardinali che possono esser più
pratici della materia, ed i quali più che al tempo d'
Enrico IV. vi sarebbe ora il bisogno che fossero sentiti
per le funeste conseguenze che possono derivare ed ora
fatto l'ossequio bacio le mani a V. Em.a umilmente.

1751. 16. Marzo Pregadi.

Al Luogotenente d'Udine.

Stabilita la massima d'avervi a sopprimere il Pa-
triarcato d'Aquileja, per la susseguente errezione
a cotesta parte d'un nuovo arcivescovato, mentre
conviene, che destinata sia pure la Chiesa cui dare
il grado d'Arcivescovile, si fa sapere al Sommo Pon-
tefice, che potrebbe esser quella al presente Collegia-
ta di S.a M.a maggiore di cotesta Città. Voi però ren-
dendo ciò noto a' Deputati della città stessa dover-
vete assicurarli esser intenzione nostra di non recare per
questo motivo pregiudizio ai di loro diritti riguardati
dal Senato con paterna predilezione, e ben certi noi

che nella occorenza d'un tale provvedimento nuove testimonian=
ze esibevano dalla rassegnazione loro saprete con la vostra vir=
tu far valere questi sentimenti nostri ed avvanzerete li
riscontri.

Notizia del Patriarcato nella parte Austriaca dopo il 1400

Li Patriarchi d'Aquileja sono stati in un lungo pacifico possesso
d'un vasto dominio che oltre il Friuli, e l'Istria nella Germania
non solo per le donazioni di Carlo Magno, Corrado, Enrico, ed
Ottone Imperatori quali ingrandirono assai la Chiesa d'Aquileja
confirmate con privileggi amplissimi e per le guerre fatte dai
Patriarchi di dilatarono i loro confini perche riuscirono felici.
Finalmente Lodovico di Tech Ungaro di Nazione, Patr.^ca nel 1420
in una battaglia disfatto dai Veneti perde tutto il Friuli.
Procurò di ricuperarlo conducendo dall'Ungaria nuovi aggiun=
ti di Milizie ma sempre indarno, il sud.^o Patriarca Lodovico
non potendo ottenere con la guerra si applicò al partito di ma=
neggi e non le riuscì alcun aggiustamento col Dominio Veneto
morto il sud.^o Lodovico nel 1442 fu conferito il Patriarcato da
Papa Eugenio quarto della Casa Condumiera al Cardinal Lodovico
Scarampo Mezzarotta Padovano. Con questo nel 1445 stipu=
lò una solenne transazione colla Rep.^ca con le seguenti condizioni

1° La Rep.^ca dovrà restituire la Città d'Aquileja S. Daniele S.
Vito con assoluta ed indipendente temporale giurisdizione, dominio
mero e misto Impo

2° Che dovesse pagar al Patriarca certa somma di danaro, e diffen=
derlo,

3 Che all'incontro dovesse il Patriarca cedere alla Rep.^ca tutti i luo=
ghi e ragioni del Patriarcato, e li sudditi Patriarcali dovessero
prendere i sali dalla caneva della Rep.^ca Li feudi di S. Daniele
Aquileja, S. Vito fossero a beneficio della Rep.^ca. Questa transa=
zione fu conchiusa col consenso d'Eugenio IV.º Sommo Pontefice fu
poi confermata nel 1451 con breve di Papa Nicolò 5.º ed altresì
da Federico 3.º Imp.^e della Casa d'Austria 1469 con decreto che

si conserva nella Secreta dell' Ecc.mo Senato Nel 1445 ritornarono i Patriarchi in Possesso d'Aquileja e vi stettero pacifici per anni 64. sino alla Guerra di Cambrai e Massimiliano Imp. occupò colle sue armi nel 1519 tutta la Patria del Friuli, ed insieme i Luoghi Patriarcali recuperata da Veneti la maggior parte del Friuli fu rimesso in Possesso il Patriarca.

Li Austriaci restarono Padroni di Gradica, e di Marano, e cominciarono ad angariar li sudditi Patriarcali ad esercitar qualche sorta di dominio sopra Aquileja nel 1521 nella capitolazione di tregua segnata in Vormazia tra Carlo 5.o successore di Massimiliano e la Rep.ca restò diviso il Friuli nel sistema in cui allora trovavasi occupato dall'arme dell'una e l'altra parte onde rimanesse all'Imp.e Gorizia, Gradica, e Marano e molte ville. Fu vicendevolmente accordata la restituzione da farsi sine inde salvis juribus Pat. La capitolazione fu fatta con amplissime clausole favorabili al Patriarca.

Nel 1529 nel congresso di Bologna fu ratificato quanto era stato segnato nel congresso di Vormazia. Nel d.o congresso di Vormazia fu stabilita la pace col Papa che vi era presente, e Maria Grimani, Patriarca l'Imp. il Re de' Romani, l'Arciduca d'Austria e Venezia. Si dolse Maria Grimani con Carlo 5.o delle molestie che non ostante i Capitoli di Vormazia li ministri Imp. indebitamente facevano al Patriarca dimandò a Cesare provedimento e fu esaudito, mentre il Capitolo della pace di Bologna fu ordinato che tra il re Ferdinando, e la Rep.ca fossero eletti due arbitri ed un sopra arbitrio per decidere alcune differenze dei Confini ma non furono eletti allora questi arbitri. Dopo qualche tempo furono eletti e si riunirono in Treviso nel 1535 e fecero il Decreto a favore del Patriarca che era Cardinale, come era stato accordato nel 1445. Dicesi che il Patriarca Maria Grimani ricusasse m/12 scudi offerti per

per lui e suoi successori in perpetuo dai ministri di sua Maestà Imp. si rinunciava alle ragioni sopra la Città d'Aquileja.
Il Procuratore della Repca fece instanza agli arbitri, e sopra il tutto d'unir insieme gl'interessi del Patriarcato con quelli della Repca ma non vollero acconsentire dicendo che la causa era diversa e separava, ed aggiungendo che li Veneziani nella Capitolazione di Vormazia era segnata abstineant ab Aquileja Ed altre simili eccezioni.
Nel 1533 in Trento dal Proc della Repca fu fatta l'instanza per la causa, e fu segnato il decreto che fu poi accordato dal Proc: del Patriarca e questo è amplo a favore del Patriarca. Questa sentenza fu approvata, e giurata da Ferdinando Re de' Romani ed Arciduca ed il Patriarca in virtù di questa ottenne il possesso ma gli austriaci non gli lasciarono che soli anni nove.
Avendo Pietro Strozzi soldato del Re di Francia tolta coll'armi la fortezza di Marano, quale fu data in dono dal Re al detto Strozzi, che tentò di venderla ai Turchi a motivo di non poterla sostenere: allora la Repca la comprò a tutto costo per $\frac{m}{200}$ f. e nel 1544 Nicolò del Torre essendo andato per rientrar in Marano, e resistendo i Veneti che erano di presidio tornò addietro colle sue milizie, facendo la rappresaglia d'occupar Aquileja a nome di Ferdinando. Dopo di questo tempo li Patriarchi sono stati privi del dominio temporale d'Aquileja. I Patriarchi riscotevano una somma considerevole dalla città, e territorio d'Aquileja, onde da quel tempo furono privi e del dominio e delle rendite.
Nel 1546 morì Maria Grimani a cui succede suo fratello Gio: e scrisse lettere per rimettersi nel possesso. Nel 1549 spedì Nomi a Ferdinando e nel 1551 e 1552 impegnò il Papa ad interessarsi e scrisse brevi a Ferdinando senza ottener alcuna cosa. Prima di morir Ferdinando disse a voce che si dovesse restituir l'Aqa al Patriarca ma non fu eseguito da Massimiliano suo figlio ne dagli altri Imp. suoi successori.

Nel 1570 il Patriarca da se solo alla corte di Vienna maneggiò di farsela restituire, ed aveva indirizzato assai bene il suo maneggio. La Rep.ca per ragione di stato pensò di non lasciar oprar da se solo il Patriarca, e commise l'informazione al D.r Stella di Brescia, il di cui sentimento fu di non lasciar oprar da se solo il Patriarca in si gravissimo negozio. Il Patriarca procurò che la Rep.ca non entrasse in questo maneggio, ma indarno tuttochè che si sforzasse a rispondere al consulto del D.r Stella con forti ragioni. E ciò fu il motivo che il Patriarca perdè la bella occasione di ottener il possesso d'Aquileja. L'ultimo tentativo fu fatto nel 1580 per mezzo del nunzio del Papa Gregorio XIII coll'arciduca Carlo. E mentre si ventilavano le ragioni morì il Papa e così arenossi ogni trattato della restituzione d'Aquileja. Fin qui si è parlato del Dominio temporale.

Ferdinando si scusò di non aver fatta la restituzione di Aquileja, secondo la sentenza di Trento con dire che se pur i Veneziani aveano a lui restituito di quanto in essa sentenza era stato comandato. Rispose Ferdinando al Patriarca che restituerà Aquileja quando i Veneziani li restituievano Marano, ed al Papa che faccia un Patriarca di nazione austriaca, e confidente di S.M. Imp.le, ed allora restituerà Aquileja. Con queste due ultime risposte ha sempre continuato a valersi la corte austriaca.

Fin qui del possesso temporale.

Della Giurisdizione spirituale d'Aquileja sino al 1628

La Diocesi d'Aquileja si estende quasi per la metà negli stati austriaci di qua e di là dei monti. Di qua comprende il contado di Gorizia il Capitanato di Gradisca, di là si inoltra in una gran parte della Carinzia in qualche parte della Stiria, nella Carniola superiore, ed inferiore sino ai confini della Croazia, Schiavonia, e nel Tirolo ha qualche chiesa. Li Patriarchi quantunque Veneti prima e dopo delle avventure della temporalità di Aquileja hanno esercitata giurisdizione

sino alla guerra degli Uscochi, ossia di Gradisca nel principio del passato secolo. Benchè i ministri Cesarei s'interponessero qualche dificoltà, li Principi sulle istanze dei Patriarchi comandavano che si lasciasse loro libero l'esercizio della spirituale giurisdizione e governo. Tra Patriarchi e arciducali sono sempre state corrispondenze di lettere, ed hanno sempre fatta li austriaci la presentazione dei Beneficiati ai Patriarchi benchè delle chiese austriache per due secoli da Lodovico Mezzarotta, sino ad Agostino Gradenigo sono stati sempre Patriarchi Veneti ed annessi nelli Stati austriaci all'esercizio spirituale dal Federico III.° sino a Ferdinando 2do. Imp. in questi tempi visitavano li Patriarchi la sua Diocesi senza alcuna opposizione, anzi erano da Ministri Cesarei assistiti con ogni sorte di rispetto e di riverenza. Nel secolo XVI visitò tutta la Diocesi austriaca Franc.o Barbaro come coadiutore ed eletto, e la terminò come Patriarca in tempo che il Barbaro era di là dei monti impegnato nella visita, e convocò come eletto un Sinodo ed in Gorizia l'anno 1600, e resosi impotente per la podagra mandò Antonio Grimani suo Vic.o a visitar la Carintia, ed altri luoghi arciducali di quà dei Monti con profitto di Antonio Grimani entrò Patriarca nel 1622, visitò Aquileja senza minima opposizione della corte austriaca.

L'anno 1626 la Camera di Gratz ricercò lo stesso Patriarca a continuare la visita nelli Stati arciducali. Nell'ultima guerra di Gradisca che comminciò nell'1617 fu eccitata dalle piraterie degli Uscochi quali usciti dal porto di Segna infestavano l'Adriatico. Il Reggimento di Gratz rappresentò all'Imp. non convenir che il Patriarca Veneto abbia tanta giurisdizione negli Stati di S. M., e fece tanta impressione nell'Imp. Ferdinando, che avendo il Patriarca Antonio Grimani eletto nel 1622 per Coadiutore Antonio Cornaro Primicerio li Ministri Imp. si opposero in Roma alla di lui confermazione e pregarono il Papa Gregorio XV. di ascoltarli.

La Rep.ca fece al Papa le sue instanze che non fossero introdotte novità nel Patriarcato d'Aquileja né l'affare andò più avanti.
A Gregorio XV successe Urbano VIII. e sub.o dagli austriaci con più calore fu intrapreso l'affare avendo mandato a Roma il Pre Peslav quale unito coll'ambre Cesareo Principe Savelli con poca prudenza cominciò ad eseguire le sue commissioni. Il Papa deputò una commissione di Cardinali e Prelati innanzi ai quali dai Ministri Cesarei furono addotte molte ragioni e proposti vari partiti tra quali la smembrazione della Diocesi in Veneta ed austriaca, e questo della smembrazione era giudicato più espediente da questa congregazione. Il Papa per cattivare la corte cesarea oprò che il primocerio Cornaro rinunciasse alla nomina di coadiutore d'Aquileja, ed il Grimani nominò Agostino Gradenigo Vescovo di Feltre.
Non furono subito spedite le Bolle per non inasprire l'Impre ed il Papa andava con destrezza, e stimò di farle spedire segretamente mandando il Breve al suo Nunzio di Venezia con ordine di non doverlo pubblicare se non al caso della morte del Patriarca, che morì nel 1628 e subito il Nunzio portò il Breve al Gradenigo prima eletto. Il Principe Savelli Ambre, ed il Pre Peslav avuta notizia della disperata salute del Patriarca Grimani si portarono all'udienza del Papa, che non fossero spedite le Bolle di coadiutoria al Gradenigo ma che si dividesse subito la Diocesi, nel qual proposito presentò il Peslav una scrittura molto ardita al Papa. Avuta la notizia della morte del Patriarca Grimani, e come era stato spedito il Breve al Gradenigo tentò il Peslav con qualche udienza entrar in bossula del Pontefice, lo che non essendogli sortito gittò dentro la a nome di S. M.à temerarissima protesta e precipitosamente se ne fuggì a Napoli. Conteneva questa

che il Papa non avendo aderito alle dimande di Cesare creando un Patriarca austriaco e perciò l'inviato di S. M. protestava contro ogni deliberazione del Papa fatta e da farsi in questo proposito, protestava che da qui in poi nessun Prelato Veneto sarebbe più admesso negli Stati di S. Maestà e che sarebbero sequestrate tutte le rendite esistenti fra i confini Imp.li Protestava di tutto il male e della perdita delle anime restando sprovveduta di Pastore e tutto ciò seguì in Roma. Dalla corte di Cesare ossia dal Reg: di Graz uscì un ordine rigorosissimo e fu nel 1628, che nessun Ecclesiastico o Suddito Imp. riconoscesse per vero e legittimo Patriarca il Gradenigo. Il Capitanio di Gradisca pubblicò questo diretto di S. M.à sotto pena agli Ecclesiastici della privazione de' Benefizj ed ai Laici della vita, e della confiscazione dei Beni. Questo Editto si è andato rinovando questo è stata l'unica causa della decadenza dell'esercizio spirituale nella parte austriaca. Agostino Gradenigo visse pochi mesi, e morì nell'anno 1629, neppur prese il possesso in Aquileja per le sue gravi indisposizioni; lo fece però prendere dal suo Vicario Mantica Vescovo di Famagosta. Succedette Marco Gradenigo, che era Duca di Candia e per la lontananza non venne a prender il suo possesso che nel 1633. Mentre andava disponendo di prendere il possesso della sua Chiesa in Aquileja fu avvertito che la Città e la Chiesa era custodita da Milizie Imp.li Questo è il primo Patriarca che non ha potuto prender possesso in Aquileja. Lo prese nel Duomo di Udine costume di poi sempre osservato. Da ciò è andato sempre di mal in peggio la giurisdizione de' Patriarchi nella parte Imp.li Nel 1638 entrò Patriarca Gio: Delfino e trovò del tutto perduta la giurisdizione Spirituale, mentre senza la neccessaria autorità veniva eserci=

e stata la cura delle anime con grandissimi abusi. Egli col suo zelo, e col ben trattarli indusse gran parte di que' zelanti Parrochi e compitamente col ravvedimento a riconoscerlo. Da tutti questi progressi facea un diligente conto a S. Sà e scrisse alla Congregazione di levar l'uso de' Brevi che si danno a Chierici per le ordinazioni da farsi ordinar a qualunque ~~Vesc.~~ Episcopo senza riconoscer il suo ordinario. Ottenne da Sua Santità quanto desiderava con quel frutto che egli avea pronosticato. Non concedendosi più tali Brevi di Dimissione ritornavono li austriaci a farsi ordinare dal Patriarca. ~~Ottenne dal S. Santità quanto desiderava, con quel frutto che egli aveva pronosticato~~, non ostante i diritti della Corte di Vienna, come vengono al di d'oggi. Il Papa ~~Patriarca~~ Alessandro 7mo ordinò al suo Nunzio di Venezia di intenderla coll'Ambasciatore per ritornare in piede la giurisdizione Patriarcale. Il nunzio adempì al proprio dovere ed il Patriarca si rese amorevole e ben affetti li ministri Cesarei ed indusse li Austriaci a riconoscerlo e pigliare secretamente le loro patenti con le solite formalità. Le chiese Impli sono tutte elettive, vale a dire di nomina reggia. Molte della Carniola nomina il Vescovo Principe Bamberga ed altri i Coo: ed i Baroni che hanno giurisdizione temporale. Una sola in Tirolo che è la Pieve d'Ampezzo Imple per concorso del Patriarca. Prima dell'Editto di Ferdinando tutte le presentazioni si facevano al Patriarca. Gli stessi Impli Arciduchi osservano questa legge di presentazione. Come si era ottenuto di levar dalla Dataria l'uso de' Brevi per le ordinazioni, così si sperava col levar l'uso delle Bolle per li Beneficj senza la presentazione. Pareale troppo al Patriarca Delfino chiedere, che non fossero accettate in Roma le presen-

lazione, le spedisse o a lui, o al suo Vicario, e fossero eseguite dalla Cancelleria Patriarcale che tuttoba stava per la ricognizione del Patriarca. E così mol=ti communità, e Baroni austriaci che hanno il jus patronato delle Parrocchie ritornano al costume antico senza niun ostacolo a fare le presentazioni al Patriarca e così le approvazioni de' confessori.

Restava di provvedere alle visite spirituali; ed al Sa=cramento della Crisma. Il Cardinal Delfino trovò il modo di supplire anche a queste due cose. Incaricò li Arcidiaconi di dover visitare nelli loro rispettivi distret=ti, e fu eseguito. Diede le istruzioni necessarie per le correzioni, e per li gastighi. Al Sacramento della Crisma nelle visite che faceva nella parte Veneta ai confini concorrevano gli Imp.li a farsi Cresimare. Per li lontani ottenne che il Vescovo di Padova e di Lubiana con sua Licenza facessero, così per le con=sagrazioni delle chiese diede licenza alli sudd.i Ve=scovi

---

1750.

La funzione del possesso temporale dato al conte Carlo d'Attimis Vicario Apostolico in Gorizia seguì nel g.[no] di Domenica 2 del corrente mese d'Agosto, come si ha da un testimonio de visu, che ha rilevate le seguenti particolarità. Era preceduto l'invito a tutta la Nobiltà Goriziana, come pure ai Deputati della Contea di Gradisca (i quali però non v'intervennero per puntiglio sopra la maniera, con cui furono invitati) acciò tutti per li due d'Ago. si trovassero al Duomo alle ore 9. della mattina, cioè tre ore avanti mezzodì. Vi andò prima il Conte d'Attimis privatamente, e sopraggiunse il Rappresentante Barone Delfin in abito alla spagnuola seguito dalla Nobiltà vestita in gala. Entrato questi in chiesa allo strepito d'una gran sinfonia, Monsignor d'Attimis dalla sagrestia, ove si era ritirato, uscì vestito d'abito episcopale, cioè sottanna, Rocchetto, e Mozzetta, senza però Croce al petto, e si pose sotto il Baldacchino alzato in cornu Evangelii, ma senza cattedra. Il Rappresentante prese il luogo solito con sedia e strato avanti l'Altare; e si diede principio alla Messa solenne, in cui il Prelato non fu neppure considerato presente, poichè a lui non fu dato nè il Vangelo a baciare, nè l'incenso, nè la Pace: cerimonie tutte usate secondo il costume verso il Rappresentante. Finita la Messa passò un solo vicendevole saluto fra i due soggetti dal luogo, dov'erano; dopo di che il Delfin uscito di chiesa col nobile seguito si portò in carrozza al Palazzo Codelli, nel di cui cortile ...

forma di Teatro si pose a sedere sopra una sedia eminente con Tavolino e strato, circondato da Dame e Cavalieri., attendendo la venuta del nuovo Vicario. Sorti questi dal Duomo processionalmente, cioè preceduto dal Clero con croce alzata, ed in abito episcopale; e giunto che fu presso il Rappresentante, questi s'alzò dalla sedia, e disse aver commissione da S. M. l'Impe.^ce Regina di dare il possesso temporale al Vicario Apostolico colla maggiore solennità. Indi fece leggere in Tedesco la Regia commissione, che fu poi anche con poca grazia spiegata dal cancelliero in lingua Italiana. Seguì un lungo discorso del Bar. De Fin. che principiò = O giorno felice, e fortunato = si estese lungamente nelle lodi della Sovrana, che avea saputo ottenere ciò che non era riuscito a tanti gloriosi Imperatori di lei Antenati. Discese poi a lodare la casa d'Attimis, e particolarm.^te il Vicario, conchiudendo col dargli il Possesso del nuovo impiego, e delle rendite a quello annesse, e col raccomandargli la cura spirituale de' popoli; e sopra tutto la visita della Diocesi. Rispose con altro discorso men lungo, ma più polito il Conte d'Attimis cominciando ancor egli dal festeggiare l'allegrezza di quel giorno. Lodò in primo luogo il zelo del Papa, e la di lui costanza, parola replicata ben due volte. Passò poi alle lodi della Regina, e del Bar. De Fin: promise di far il suo dovere, scusò la sua poca abilità, e ringraziò il Rappresentante dell'incomodo, che si avea preso. Furono poco dopo portate le chiavi del Palazzo, e dal Rappresentante furono date all'Attimis, che le prese in mano, e

riposte

e ripose sopra una bacile di argento; Poi uniti passarono alla porta del Palazzo, che in segno di ricevuto possesso fu aperta, e chiusa dal Vicario; ed ivi congedatisi; il Rappresentante colla comitiva andò a casa Attimis, ed il Vicario andò sopra in casa Codelli; indi passò ancor esso alla sua casa, ove con un gran pranzo fu dato fine alla funzione; e a titolo di regalo nobile per il possesso ebbe cento Ongari.

rono date all'Altimoj, che le prese in mano, e

riprese

Ricevute le lettere Capitolari l'
Arcidiacono hà fatto spedire
alcune poche copie delle
lettera del Vescovo di Lubiana,
e Esecutore Ap(osto)lici Vicarj del
Distretto sop(r)a, avendo la
maggior parte di essi dovuto
fare un' estratto di proprio pugno
se hanno voluto fare la
publicazione; e dette poche
copie accompagnate con sechissima
lettera di officio si potranno
ricuperare.
Ciò è seguito senzache si fosse
fatta alcuna minima anno-
tazione in Protocollo, ò alcun
atto di Cancellaria.
Subito dopo si è restituito l'
Arcidiacono à Cividale e
seco hà portato dette
lettere Capitolari, e qualunque
altre concernente l'emergente
del Vic(ari)o Ap(osto)lico.
Esso Arcidiacono non hà data
alcuna risposta intorno l'ese-
cuzione commessali ne[...]
Vescovo di Lubiana [...]
al Vic(ari)o Ap(osto)lico, nè à [...]
ò à Vienna

Intervennero all' uffiziatura della chiesa Patriarcale d'Aquilejia a' di 8° del corr.te il canonico Capello, i due Vicarj, e i due Precisti con tre Mansionarj Austriaci.
Il Conte Coronini, a cui era giunta una commissione di Lubiana simile a quella, che fu portata al Capitolo a' di 15 del mese scaduto, non si sarebbe trovato, quando non avesse temuto di cadere in osservazione. Vi andò dunque sullo stimolo, che gli diede il can.co Capello nella lettera, che qui si esibisce in originale.
Il Vicario Imperiale occupò il primo stallo in coro, e celebrò senza canto la messa conventuale.
Fu letta nel luogo solito delle capitolari radunanze una lettera del Vescovo di Lubiana diretta al Cap.to, affinchè questo faccia pubblicare la nuova deputazione del Vicario Apostolico. Si stabilì (dagli Austriaci sud.) di rispondere, che il Cap.to non avea presentem.te in quello stato chiese soggette. Fu Dubitato, se dovesse commettersi al sagrestano la pubblicazione nella Chiesa Patriarcale, e nulla fu conchiuso, considerandosi particolarm.te dalli due Vicarj, che il sagrestano non era propriam.te Parroco, non avendo sennon un nudo esercizio di cura senza Bolle, e senza instituzione.
Si presentò innoltre avanti li stessi Austriaci il Baronio Vice Capitano d'Aquileja, ed a nome del Bar.e Delfino Rappresentante ordinò, che gli fossero rassegnate le chiavi del santuario, e dell' Archivio. Gli fu risposto, che presso di essi non si trovavano le chiavi del santuario, ma solo una delle due che chiudono l'Archivio, la quale fu sul fatto consegnata al Baronio sud.o dal Conte Cantie...

Precista Imperiale.

Si aggiunse un mandato penale, di cui non si ha copia, in cui si commette al capit.o, acciò riferisca al Rappresentante l'Atto capitre delli 15 Agosto; al qual mandato fu risposto, che dell'atto sudd.o era stata data notizia a chi si deve.

Gli Austriaci finalmente Agiudicarono di far correre i suoi ordini a tutti gli Esattori di quello stato, che nell'interim fosse corrisposto a' Prebendati dell'uno, e dell'altro Dominio.

Null'altro si traspira nel proposito, e solo è stata veduta una lettera del Sig.r Card.e Mellini, in cui non si fa alcuna particolar menzione della Chiesa, e capitolo Patriarcale.

eia;
tè
bo,

uoi
me
ò.
ne
na

notizia

notizia

Si trovarono la mattina de' 15 corr.te in Aquileja il Decano del capitolo con otto canonici Veneti, non avendo potuto gli altri concorrervi per gravi e notorie indisposizioni; numero però bastante a contrabilanciare il partito degli Austriaci, che furono quattro soli, mentre con istupore non si vidde a comparire il Romani Vicario Imperiale. Prima della funzione Ecclesiastica il canonico Capello si lasciò intendere di avere un Cesareo Rescritto, che dovea comunicare al capitolo; ed appena smontato il Decano dal calesse, si portò il d.o Canonico a ritrovarlo, e gli fece leggere la Traduzione del Rescritto medesimo, ricercandogli che radunasse il capitolo per la di lui publicazione. Vedendo il Decano, che non avrebbe potuto schermirsi dalla convocazione, perchè il capello erasi espresso, che ancora gli altri canonici Austriaci ne erano consapevoli; finita la Messa solenne intimò il capit.o colle solite preci, e tutti vi si fermarono a riserva del Conte Coronini Vicario Arciducale, che subito uscì di Chiesa, e partì dalla città.

Fu allora nuovam.te dal can.o capello esibita a Mons. Decano la commissione; e questi dopo averla letta, e ponderate particolarmente quelle parole, ove si dice, che s' intima al capit.o la notizia per lo stesso fine, cioè per l

per l'accettazione, ed esecuzione de' due Brevi Apostolici, propose con gran franchezza la massima, che ha dato norma all'atto capitolare. Ricevuta questa con pieno applauso dagli altri Canonici Veneti, e sostenuta con vigore, e con forti ragioni, il Can.° Capello si riduceva a pretendere, che dal Cap.lo si annotasse soltanto, ~~come egli fosse~~ ricevuto e letto il Rescritto cesareo. Ma parendo il ripiego ~~troppo~~ artificioso, e risaputosi col progresso de' discorsi, e de' dibattimenti sopra il contenuto dell'ultimo Breve, che il nuovo Vicario Apostolico credeva di poter visitare la Chiesa Patriarcale in vigore delle sue facoltà, e che anzi avea già risoluto di farlo; come pure che non avrebbe o egli, o il Vescovo di Lubiana molto tardato a notificar al Cap.lo i due Brevi del Pontefice: i Canonici Patriarcali stimarono, che fosse giunto il momento opportuno di dichiararsi solennemente; e perciò il Can.° Segretario stese la deliberazione, dalla quale gli Austriaci tentarono fosse detratta la premessa, che riguarda la ricognizione dell'Em.° Sig.r Card. Patriarca, ma non però con animo di concorrere nel medesimo sentimento. I nostri Canonici non giudicarono sicuro nè ...revole partito di cedere nemmeno ... questo punto; poichè sorpassando- ... canonico motivo, veniva

molto

molto a snervarsi la proposta di non innovar cosa alcuna. ~~Risolta~~ Fissata adunque ~~le cose a~~ questa risoluzione, i tre opponenti cominciarono a compiangere confidenzialmte. la dura sorte, a cui vedevano ridotto il capitolo; e mentre gli altri tutti davano il loro voto segreto, il capitello stese la sua breve protesta, che fu sottoscritta anche dai due altri; e presa da essi copia dell' atto capitolare, si disciolse il capitolo con vicendevoli espressioni di cortesia.

vo, veniva
molto

Raccolta di notizie concernenti
il Vic.° Aplcō.

La Casa fù Codelli, in cui abita il Vic.° Aplcō, da lui, e communemente si chiama, il Vescovato.

In di lui servizio ora sono tre Sacerdoti, il Suppanzich fù Confessore delle Orsoline e si chiama Auditore Generale, benchè in altri incontri dallo stesso Vic.° Aplcō sia stato intitolato Cancelliere ed anche Concistoriale.

Un Sacerdote di Cormons di cognome Morett vi è in figura di Vicecancelliere.

Il Capellano di cognome Parcia di Gorizia si scrive = Capellanus Secretarius =

Il Vic.° Aplcō subito ritornato à Gorizia da Lubiana dove fù consecrato Vescovo, non già Meniten..., perchè trovata impegnata quella Chiesa, mà Bergamen..., diede principio ad esercitare le facoltà espresse nel Breve Aplcō.

Il Vescovo di Lubiana è stato il Consecrante, e li due Vescovi di Trieste, e di Pedina ne sono stati li assistenti.

Si dice, chè il Vesc.° di Lubiana sia stato regalato dall'Imperatrice Regina con Ongheri 500. il Vescovo di Trieste è stato regalato dal ... Aplcō di un servizio di Tavola del valore ... Fior: 300. quello di Pedina per il ... di Fior. 150.

Per esaminatori, e Concistoriali sono stati dichiarati li seguenti; due PP. Gesuiti, cioè il Professore de canoni, et il primo di morale, il Can.co Capello, il Guardiano dei Capuccini, il P. Pasconi del Monte santo, il Brignoli Piev.o di Fara, l'Amigoni Piev.o di Lucinico, et un tal Marinelli di Gorizia.

Le facoltà di ascoltare le confessioni, di assolvere dai casi riservati, e di benedire paramenti, e cose simili si concedono sotto le Patenti Patriarcali, senza però servirsi della parola extendimus, ma di quella di concedimus ad annum, vel ad beneplacitum. e sotto si sottoscrive il suddetto Visitator Generale, e ciò sembra cosa strana, che non premesso il nome del Vic.o Ap.lico, ma sotto quello del Patriarca si faccino tali concessioni, e sottoscrizzioni.

Nel giorno in cui esso Vic.o Ap.lico ebbe il possesso temporale dal Baron Defin, gli diede una risposta piena di ampollosità, e di affettazioni e nella chiesa detto Vic.o parlando dei Popoli della Diocesi d'Aquileja a parte Imperij, li chiamò = mio amatissimo Gregge =

Il regalo che fece al Baron Defin fu così tenue, che questo glielo rimandò nell'istante della presentazione.

Si sa, che detto Vic.o Ap.lico abbia scritto al Papa una lettera di ringraziamento in latino, e che sua Beatitudine gliene abbia data risposta in Italiano, ripiena di espressioni molto affettuose, quale lettera da esso

molto

Vic.o viene mostrata ai più confidenti, e la conserva come un Tesoro.

Si dice, che l'Imperatrice Regina gli abbia espresso voler mandare allo stesso Vic.o una croce, una mitra, et un Pastorale, et anche tre mute di paramenti alla Chiesa Parrocchiale di Gorizia, acciò servino per uso delle messe e funzioni Pontificali del medesimo Vicario.

Si parla, che ogn'anno esigerà il catedratico dai Beneficiati, e che abbia un Breve Aplico di poter imporre Pensioni sino ad una certa grande summa sopra li Benefizij, che vacheranno, e convertirle per la sua mensa.

Il Vditore Sapparizigh verso più persone degne di fede si è dichiarato essere l'idea di abolire tutti li Arcidiaconati, e di provedere con altre cariche nelle parti lontane, cioè della Stiria Croazia, e Carintia, essendosi anche inoltrato à dire, che l'Arcidiaconato Capitolare in Tolmino resterà pure abolito, non essendone bisogno, stante la vicinanza di quel paese rispetto à Gorizia.

Avendosi saputa dal Vic.o Aplico la vacanza della Capellania Curata di Ottalez, che per concorso è stata sinora conferita dal Capitolo di Cividale si è lamentato, che à lui non sia stato fatto ricorso per il provedimento di sacerdote, che interim vi eserciti la cura, e per la collazione della stessa Capellania.

Egli si è anche espresso, che avendo à seguire l'esame, e l'approvazione dei sacerdoti nei casi di vacanze delle Vicarie Curate, ...

del distretto Capitolare non sarà più bisogno, che vadino à Cividale dal Capitolo; onde sembra egli sia intenzionato di conferire delle Vicarie Curate.

La lettera stata scritta dall' Arcidiacono di Gorizia al Sig.^r Can.^co Virili si rileva, che il Vic.^o Aplico abbia divisato ingerirsi nella Giurisdizione eccles.^a dell' Abbazia di Rosazzo sopra le due Parrocchie di Canale, e di Bigliana.

Infatti esso Vic.^o Aplico hà già spediti li rispettivi ordini all' Offizio della Cancellaria Arcidiaconale in Gorizia, et à quello in Gradisca, dove sono gl' atti concernenti essa Giurisdizione di Rosazzo acciò se ne faccia la consegna per il trasporto da farsene al così detto Vescovato, quale trasporto à quest' ora sarà già seguito.

Il Can.^co Capello si è espresso, che la Giurisdizione del Capitolo di Cividale sia già ita; e che per far offiziare la Chiesa d' Aquileja abandonata dai Veneti si troverà ripiego con destinare numero sufficiente di persone ecclesiastiche, che averano il di loro mantenimento dalle rendite del Capitolo di Cividale, dell' Abbazia di Rosazzo &. à parte imperii.

Il Cancelliere Arcidiaconale di Gorizia hà assicurato il Vic.^o di Caporetto che nella corrente settima=na verrà rilasciato ordine del Vic.^o Aplico all' Arcidiacono Capitolare in Tolmino per la consegna e trasporto di tutti li Protocolli, e scritture della Cancellaria, e che già abbia prevenuto il Sig.^r Co: Coronini ora Rappresentante Sostituto di Gorizia per avere il Braccio in caso di renitenza, divisandosi usare anche effrazione &.

Ill.mo e Rev.mo Sig.re Sig.re Pron.e Col.mo

Per potere con la possibile celerità servire V. S. Ill.ma e Rev.ma
delle ricercatemi notizie, ho differita la mia
partenza per Moggio fino a quest'oggi, in
cui il Sig.r Can.co Maroni è ritornato qua
dalla Dieta di Gorizia; ma siccom'egli è
stato pieno di riguardi, e di gelosie, così
le di lui relazioni sono assai scarse: rapporta
però d'havere egli veduto affisso alla Porta
del Palazzo del Vic.o Ap.co l'Editto della visita,
da incominciarsi li 18. dell'entrante: ha
inteso, che sieno stati ordinati 110. chierici
in tutti: che il Vic.o Ap.lico abbia conferiti
gl'ordini sacri nel Duomo di Gorizia, e li
minori nella sua Capella: che abbia ripprovati
da trenta circa: che la di lui Curia sia
composta, come io esposi nella mia raccolta
di notizie: che il Sig.r Can.co Capello sia stato
dichiarato Penitenziere: che il Sig.r Co: Lan-
tieri chiamato Can.co d'Aquileja, sia

intervenuto alla Dieta à nome del Capitolo d'Aqui-
leja.

Detto Sig.r Can.co Marani però non hà potuto rilevare niente intorno la Tassa per la benedizione di Campane, nè di Patent: degli ordinati:

A massima di tutte le notizie, le sopra vera sarebbe questa che gl' Arcidiaconi della Carintia, e di altre parti abbino già fatti ricorsi alla Corte di Vienna, intendendo di voler restare nei di loro offizj, e che perciò sieno dei torbidi nella stessa Corte, come pure per qualche sollevazione, che si teme, nelle parti della Carintia infetta di eresia occulta nel caso sopra per portarvisi il Vic.o Aplico à visitare, et introdurvene novità contrarie al di loro genio.

Dalla Clemenza di V. Em.za imploro direzione e consiglio sopra quanto contiene il mio riverentissimo foglio di mercoledi prossimo passato. E profondamente inchinato bacio all'E. V. la Sacra Porpora

Di Vra Eminenza

Umilissimo Osseq.mo et Obbl.mo Servitore

Andrea Foramiti

Udine p.o Ottobre 1750.

Emo e Revdmo Sig: Sig:re Pne Colmo

Jeri ricevei letera del nostro Vic.o Cur.o di Caporeto, che il Vicario Aplico abbia fissato di visitare quella Chiesa Parrochiale, e quelle di Tolmino, di Volzana, e di Plez nel prossimo venturo mese di (ottobre) per occasione forse, ch'egli si condurà alla visita della Carintia, quale notizia, umilmente rassegno à V. E. supplicandola anche à nome Capitolare, che si degni comandarmi, se io abbia à trovarmi si, ò nò in Tolmino alla residenza nell'incontro di tale visita; e quale debba essere il mio contegno.
Con essa letera sono vere stato ragguagliato, essere un maneggio assai forte, acciò al medesimo Vic.o Aplicò dà Sua Santità venga delegata la causa Capitolare contro il Sacerdote Gollia fù Vic.o Cur.o di Podmeu, la quale per altro è già stata commessa al Tribunale dell' Emo Sig.r Car.

nale Vicario.

Oggi è partito per Gorizia il Sig.re Can.o Maroni per intervenirvi ad una Dieta, e con tale incontro, come io gli hò fatta premura, userà tutta la diligenza, per rilevare qualunque novità concernente il contegno del Vic.o Ap.lico e della di lui Curia, nei punti della commissione di V. E., e tra otto giorni, che sarò ritornato da Moggio, rassegnerò à V. E. le notizie, ch'esso Sig.re Can.co averà riportate.

Sono stato assicurato dal Sig.re Decano Co: Camuccio con sua lettera de 26. scadente, che la querela contro di me, di cui m'avea fatto cenno, sia svanita, e chi era stato sinistram.te informato dei fatti miei ora abbia verso di me quel riguardo, che io non merito.

Già pochi giorni si riceve dal nostro Capitolo lettera publica di Lubiana, da me stata tradotta nel compiegato foglio, alla quale prima di fare replica con alcuna esecuzione, per commissione dello stesso nostro Capitolo, vengo à umilmente rassegnarla à V. E. implorando norma, e direzione, acciò da noi niente si operi, che possa opporsi alla nostra Dipendenza, et ai publici riguardi.

Li 29. del prossimo passato Agosto è venuta à vacare la Capellania Curata di Ettales sotto la

Parrocchia di Cirkina, e due giorni dopo il Sig.r Co: Capitano di Tolmino vi deputò economo in temporalibus col fondamento di una da lui allegata Risoluzione Regia dell'anno 1747. colla quale, dice, essere abilitato à deputare tale economo dopo la morte di qualunque Beneficiato, il che al nostro Capitolo riesce, cosa nuova, e molto pregiudiziale.

Io avevo traspirato, che il Vic.o Ap.co avesse fissata l'idea, che à lui potesse appartenere la collazione di detta Capellania, e però con previo assenso Capitolare subito deputai un Sacerdote idoneo approvato da V. E. per la confessione, acciò si portasse colà, e vi esercitasse provisionalm.te la cura delle anime, et in questo frattempo hò esteso, e spedito un ricorso assai diffuso alla Rappresentanza di Gabiana, per ottenere, che venga dichiarato non essere sussistente, e legitima la deputazione di tali economi nei casi delle vacanze dei nostri Vicariat, e Capellanie, e se ne sta attendendo il Rescritto.

Detta Capellania è stata sempre conferita dal nostro Capitolo con quelle formalità, che si osservano nelle collazione delle Vicarie Curate, essendosene affisso l'editto per il concorso, al quale venivano ammessi li soli approvati per la Cura dai Patriarchi che li accompagnavano con le solite lettere testimoniali del seguito di un esame sinodale et approvazione.

Ora però, che si trova essere il Vic.° Aplic.°, non poche sembrano essere le difficoltà, che si frapongono per la collazione di essa Capellania. Se il Capitolo affigesse l'editto per il concorso, e collazione dovrebbe sapere à chi dovesse indrizzare le lettere per l'esame, et approvazione dei concorrenti; se si tenesse la strada sino ad ora pratticata, con farne l'indrizzo al Patriarcato, Dio sà quale disgrazia si incorrerebbe alla Corte di Vienna. Volendosi indrizzare tali lettere al Vic.° Aplic.°, come facendosi dallo stesso Capitolo, si teme l'indignazione del Serenissimo Prencipe. Le oltre il tempo solito si differisce la collazione di essa Capellania, il Vic.° Aplic.° pretenderebbe di conferirla per titolo di supplirne la negligenza.

Nell'antratto di tali circostanze vengo pure per commissione Capitolare à umilmente supplicare V. E., acciò coll'innata sua Clemenza degni prescrivermi quella regola, o direzione, che giudicherà più espediente per preservare il nostro Capitolo da qualunque disgrazia. E facendo all'E. V. umilissimo inchino le bacio riverentem.te la sacra Porpora.

Cividale 29. Settembre 1750. Di Vrã Eminenza

Umilissimo Ossequiosissimo Servo
Andrea Foramiti.

Exemplum

Nos Ærnestus Amadeus.

Dei & Aplicæ Sedis Gratia Exemptæ Cathedralis Ecclesiæ
Labacensis Eppus, Sac: Rom: Imp: Princeps ex Comitibus ab
Athembs, ecclesiarum Metropolitanæ Salisburgensis & Cathedralis
Passaviensis Canonicus Capitularis, & executor Aplicus ad infrascripta jam
aliis Delegatis.

Admodo Rndo, ac Prænobili Dno Andreæ Foramiti, Archidiacono in
Capitaneatu Tulminensi salutem.

Sanctissimus Dnus Noster Benedictus Papa decimusquartus, cum sibi ignorare non liceret, quomodo jamdudum inordinationibus cum animarum detrimento subjacuerit Ecclici Regiminis ratio in pluribus nec ignobilibus, nec infrequentibus locis, temporali Augustissmæ Domus Austriacæ Dominio subjectis, quæ Aquilejensis Diœcesis partem constituunt, quæque Aquilejensis Patriarcha neque præsens adire, neque per Vicarium, a se deputatum gubernare poterat ob publicas, graves, atque notorias dissensiones, quibus adhuc nulla remedia utiliter præstari valuerunt, volens propterea pro Pastorali sua Ecclarum omnium, quibus ex alto præest, solicitudine, damna ejusmodi avertere, et neglecti Pastoralis Ministerii sui a se removere reatus, quo apud Divinum Judicem teneri se verebatur, nisi opportunis rationibus provisum tandem per se fuisset spiritualibus ejusmodi indigentiis tot millium animarum, quæ a tanto jam tempore quasi desertæ sine Pastore vivere dignoscuntur p literas Aplicas die 29 9bris anni proximè præteriti, in forma Brevis expeditas, quarum initium est = Omnium Ecclesiarum = motu proprio, et certa scientia, ac de Aplicæ Potestatis plenitudine, statuit, atque decrevit, ut in ea parte Diœcesis Aquilejensis, quæ temporali præfatæ Augustissmæ Domus Austriacæ Ditioni subest, unus aliquis Vicarius Aplicus, episcopali Charactere insignitus, constitueretur qui Romani Pontificis nomine, ejusdemque, et Sedis Aplicæ auctoritate illius Regionis tractu in spiritualibus regeret, et gubernaret, ac proinde, ad eum in finem Illmum, ac Rmum Dnum Carolum S: R: Imp: Comitem de Athembs Canonicum, et Thesaurarium ecclesiæ Basilejensis de vitæ, ac morum honestate, aliisque laudabilibus virtutum meritis, necnon de idoneitate ad Vicarii hujusmodi munus obeundum, per diligentem inquisitionem probatum, et sibi plurimum commendatum, Ecclesiæ Episcopali Mennitensi, in partibus Infidelium sitæ, præficere proposuisset, nuper eundem Carolum Eppum, ut præfertur in partibus electum per alias Aplicas Literas die 27 mensis Junii anni præsentis in simili forma Brevis expeditas, in ea parte, Diœcesis Patriæ Aquilejensis quæ temporali Austriacorum Principum Ditioni subest Officialem, et Commissarium constituit, et deputavit, eidemque Vicario, sic deputato injunxit, et mandavit, ut postquam Episcopalis Consecrationis munus susceperit, prædictæ partis Diœcesis Aquilejensis spirituale regimen, et gubernium assumat: et cum præmissa omnia frustra statuta viderentur nisi certus intra memoratum Regionis tractum præfigeretur locus, in quo Aplicus Vicarius ad exequenda munera, sibi demandata, residere deberet, statuit, et mandavit, ut idem Vicarius, ejusque successores quandocunque deputandi, in Civitate Goritiæ pr[illegible] Aquilejensis Diœcesis residere deberet: Quoniam verò in Aplicorum Vicariorum deputationibus, quæ [illegible] dem Aplica Sede, pro ecclesiarum, et locorum necessitatibus in dies fieri consueverunt, personis, ad hoc mun[illegible] electis, concedi solent facultates visitandi Ecclas, et loca pia, item Monialium Monasteria, etiam
quoad

quoad Clausuram, celebrand. Synodum, Judices, Consiliarios, omnesque alios necessarios Ministros,
et Officiales deputand., eosque revocand., et alios in eorum locum subrogand., mulctas, et poenas pe:
cuniarias, pijs usibus applicandas, imponend. literas monitoriales in forma = Significavit = pro
reb. deperditis, seu furto sublatis, concedend., in Beneficijs de jure Patronatus, eorumq. erectione, et institutio
ne, necnon locationib. emphij=teuticis, alienationib., et permutationib. bonorum Ecclesiasticorum, auctori:
tatem, et consensum praestand. Causas Matrimoniales, et Civiles, ad forum Ecclicum spectantes, cognoscend.
et decidend., contra delinquentes per inquisitionem etiam ex officio procedend., ac demum omnia, et singu:
la faciend., et exercend., quae Ordinario loci ratione jurisdictionis, si is Ecclesiae, aut Dioecesis Regimen ac:
tu exerceret, de jure, et consuetudine competerent, non solum circa praemissa, sed etiam, circa alia quae ma:
gis specialem, et expressam exigerent commissionem; quae quidem facultates communit. concedi solent
ijs, qui Sacerdotali duntaxat, aut Clericali gradu insigniti, ad hujusmodi munus gerendum in locis, atque
Dioecesibus, quarum necessitates id exegerint, a Sede Aplica praefata deputant.: ubi vero ad hujusmodi Vicarij
Aplici officium exigentib. specialib. quibusdam necessitatib., deputant. Eppi Titulares, ijs non solum facultates
praemissae, quae ad jurisdictionem pertinent, conceduntur, sed pro pleniori sui muneris implemento etiam aliae
quaedam ad Ordinem spectantes, cujusmodi sunt facultates administrand. Sacramentum Confirmationis in toto suo
Vicariatus Districtu, aliumve Eppum advocand., qui illud inibi administret, conferend. omnes, etiam Sacros, et
Presbyteratus Ordines, ad Sacrorum Canonum, et Concilij Trid: praescriptum, quibuslibet idoneis Personis tam Secu:
laribus, quam Regularib., et tam ipsius Vicariatus subditis, quam etiam extraneis, qui suorum Ordinariorum testimonia
les, et dimissorias literas exibent; sive personas Vicariatus sui subditas per literas dimissoriales hujusmodi ad
alios Eppos tam minorib., quam majorib. Ordinib. initiandas dirigendi; Olea sacra, et Sacrum Chrisma confici:
end., Ecclesias pollutas reconciliand., consecrand. Altaria, atque etiam Ecclesias, necnon Calices, et Patenas, be:
nedicend. Campanas; et Sacrarum supellectilium benedictiones, in quib. sacra unctio non requirit., simplicib.
Presbyteris delegand., ejusdem Vicariatus subditos, certo temporis spatio durante, sive per se, sive per idoneos
Confessarios a Censuris, propter haeresim externam incursis, pro foro conscientiae in actu Sacramentalis Confessio:
nis absolvend. Hinc idem Smus Dnus Praedecessorum suorum Romanorum Pontificum vestigijs insis:
tens, omnes facultates praedictas, tam quae ad ordinem, quam quae ad jurisdictionem pertinent, praedicto Dno
Comiti Carolo Vicario Aplico in memorata Aquilejensis Dioecesis parte, ut praefertur deputato, et in Eppum
Mennitensem electo tribuere opportunum duxit, atque auctoritate Aplica, et dictarum Litterarum tenore concess
sit, ac impertitus est; ita ut in vim hujus auctoritatis sibi delegatae in locis hujusmodi Vicariatui subjectis,
omnia illa exequi debeat, tam quae ad ordinem, quam quae ad jurisdictionem pertinent, quaecunque a Pa:
tha Aquilejensi tanquam Eppo, et Ordinario in iisdem Dioecesis suae locis, Augustissimae Domui Austriacae subjec
tis fierent, et exercerent nisi ipsi ob vigentes dispensiones actu impeditus esset, ibidem jurisdictione sua uti,
juxta ordinationes tamen, et declarationes, in praefatis Literis Aplicis expressas. Quapropter omnib. et singulis, ad
quos spectat, et pro tempore spectabit, in virtute sanctae obbedentiae, et pro debita Sedis Aplicae reverentia
per praefatas literas Aplicas praecipit, et mandat, ut dictus Dnus Comes Carolus, electus Mennitensem

ad demandatum

ad demandatum sibi Vicarij Aplici officium, in praedicta parte Dioecesis Aquilejen. Augustiss.mae Domus Austriacae temporali Dominio subjecta, et ad ejusmodi officij liberum exercitium juxta dicti tenorem recipiant, et admittant, eumque pro suo, et Sedis Aplicae Vicarjo, ac Delegato recognoscant, atque illi in omnibus, quae ad idem officium pertinent, respective pareant, faveant, et assistant; nec non ipsius mandata, ac salubria monita humiliter suscipiant, et efficaciter adimplere procurent; alioquin sententias, et poenas, quas rite tulerit, et statuerit in rebelles, ratas habebit, et Aplicae Sedis auctoritate faciet Auctore Domino usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari. Ut igitur praemissa omnia, et singula ad omnium perveniant notitiam, voluit SSmus Dnus Noster eadem per Nos tanquam Executorem Aplicum, jam alias Delegatum publicari, ac ijs, quorum interest, intimari. Quod dum praesentium tenore exequimur, omnes, et singulos, ad quos spectat, in Domino hortamur, et Auctoritate Aplica praefata respective injungimus, ut praedictum Illmum, et Rmum Dnum Carolum Comitem de Athembs, Vicarium Aplicum, et in Eppum Mennitem electum, tanquam superiorem suum Ecclesiasticum agnoscant, et suscipiant, eique debitam obbedientiam, et reverentiam praestent, nec non easdem praesentes Nostras Clero sibi subordinato pariter publicari faciant, quonam quilibet easdem plebi sibi subjectae e suggestu promulgabit ad effectum, ut pro exhibito sibi hoc singulari beneficio pro SSmo Dno Nostro, qui hoc opus maximi momenti, a quo cultus Divini incrementum, salus animarum, Ecclesiarum nitor, Catholicae Fidei puritas, et Ecclesiasticae Disciplinae conservatio plurimum pendet, pro sua Pastorali solicitudine tam sancte confecit; uti et pro Augustiss.ma Terrae Principe, Imperatrice, et Regina Nostra Maria Theresia, quae pro eximia pietate sua, ac Religionis zelo opus hoc clementissime promovit, potentique suo auxilio tandem ad felicem exitum perduxit, preces suas ad Deum identidem fundere non intermittant; pro novo autem Vicarjo Aplico, ut Regimen ejus Deo placeat, ac omnia ad ejusdem majorem gloriam, animarumque salutem fiant, nec non pro nobis in precibus suis memores esse velint. Illud demum adjungendum esse duximus, si qui forte specialibus privilegijs, juribus, immunitatibus, et praerogativis vel a Sede Aplica, vel supremo Terrae Principe concessis, se provisos existimarent, eorum rationem omnino habendam fore, modo eadem in tempore ediderint, proque rei exigentia probare potuerint.

Datum Labaci in Palatio Nostro Episcopali die 4 Mensis Augusti 1750

Ernestus Amadeus Eppus Labacensis

Verzo — Admodum Rdo, ac Praenobili Dno Andreae Toramiti, Archi-Diacono in Capitaneatu Tulminensi Dioecesis Aquilejen. a parte Imperij.

Ex Off.o

[illegible]

Traduzione.

D'ordine della Conferenza di Corte di Sua Cesarea, e Real Maestà la Regina d'Ungheria, e di Boemia, destinata per le cose delle Pie Fondazioni del Cragno, Gorizia, Gradisca e Fiume, da notificarsi al Venerabile Capitolo di Cividale.

Essendo che nella Clementissima Ordinazione stata fatta da Sua Cesarea, e Reale Maestà à questa Conferenza tra le altre cose sia stato prescritto, che dai fondamenti originali si debbano rilevare tutte le fondazioni, e luoghi pij esistenti nella di loro Diocesi, e distretto, siano esse Benefizj Parrocchiali, Curati, ò semplici, et anche altre pie fondazioni, e se queste si trovino già in mani ecclesiastiche, ovvero secolari; et esprimere tutti li di poi seguiti accrescimenti, e principalmente chi ne sia stato il Fondatore, quando, et in quali beni, stabili, ò mobili sienò state fatte esse fondazioni, come pure se la fondazione si ritrovi essere di presente conforme al primiero suo istituto; et inoltre ricercare le lettere originali di fondazione, per farne la collazione con copie fedeli, avendoli poi à fare la restituzione degli stessi originali

ciò perche in tal guisa venga ossequiosissimamente
eseguito in tutto e per tutto il Sovrano
comandamento:
Dovrà pertanto l'accennato Capitolo alla più lunga
nel termine di quattro Settimane, da incomminciarsi dal giorno del ricevimento della presente
senz'altro avviso, trasmettere à questa Conferenza una piena informazione sopra tutte
le cose premesse, aggiungendovi li originali,
e le copie delle Lettere delle fondazioni.

a Clementissimam.te ordinata
Conferenza sopra le cose delle pie
fondazioni.
Lubiana li 10 Settembre 1750.

Terzo.

All Venerabile Capitolo di Cividale
da presentarsi.

Ex Off.o

Cividale

Questo fortunato lietissimo giorno, e più secoli in vano, sì ardentem.te sospirato in cui
l'Ecc.za V.ra con solenne atto d'instalazione mi conferisce il possesso temporale degl'
effetti spettanti alla mensa di questo nuovo Vicariato Apostolico, e Vescovato mi ri=
colma del pari ad un tempo de' più vivi, e de' più profondi sentimenti di rispetto
di riconoscenza di venerazione di confusione e di giubilo ed infatti il Sommo Romano
Pontefice tra tante opere sì sante, sì salutari e sì ammirabili colle quali egli va segna=
lando il suo memorabile Pontificato qual contrassegno maggiore poteva dare
della paterna sua providenza zelo e fervore che col provvedere alla salute di
tant' Anime erranti senza Pastore, che coll'assegnare ad una sì vasta Diocesi
un Capo Sp.le, il quale sotto gl'auspicij e direzione del supremo universal
Pastore procurasse d'estirpare le infauste radici, che vi aveano allignato e di svel=
lere il loglio, e la zizania, che pur troppo per destino delle cose umane v'avea introdotto
l'invisibile Nemico. Dall'altra parte qual prova più segnalata di sua sovrana solleci=
tudine e Reale Materna pietà fra le cure del suo gloriosissimo Governo la Maestà
di Maria Teresa Imperatrice nostra Clementissima Sovrana potea mai dare
a suoi fedelissimi Popoli, che nell'aver sì coraggiosam.te proposti alla S. Sede
i bisogni Sp.li una parte sì considerabile de suoi amati [illegible]
colla sua potente mano adjutrice secondata, e promossa, e felicem.te condotta al ter=
mine un opera sì degna, sì pia, sì salutare ardentem.te desiderata, e invano in=
trapresa da suoi Augustissimi Predecessori, opera finalm.te che non potrà non
attirare dal Cielo ogni più lunga, e gloriosa serie di felicità e di benedizioni
sopra la sua Imperiale Reale Persona e sopra tutto l'Augustissimo Casato
Ma soggetto certamente più proprio e più accreditato, e per cui co' avessi
sensi di venerazione, e stima maggiore poteva la Maestà della n.ra Imperatrice
scegliere per Commissario di questa instalazione temporale che la
Persona dell' Ecc.za V.ra, la quale da venti tre, e più anni impoi essendo da
sua Maestà l'Imperator Carlo sesto di glor: memoria stata impiegata da
vicino alla Corte di Francia e stata poi dalla Maestà di Maria Teresa nos=
tra Clementissima Sovrana per li di lei lunghi e fedeli prestati servigi e
in ricompensa del particolar zelo attività, e fervore dell'Ecc.za V.ra dimostrato
nel mantenimento dei dritti dell'Augustissima Casa nominato alla carica di
[illegible] della medesima Corte e indi [illegible] creata [illegible]
Consigliere di stato le hà aggiunto in oltre il luminoso carattere di [illegible]

Cattolico e Politico Rappresentante di questa Contea di Gorizia nel tempo
trovasimo che uno dei di lei ~~...~~ degnissimi ~~...~~ Fratelli presiedeva al gover-
no della Città di Trieste, in qualità di Capitanio e l'altro tutt'ora vivente come
tenente Maresciallo si rimira attualmente impiegato in qualità di Capo
e supremo Direttore nel militare nell'Eccelso Ducato del Cragno ed in questi
Littorali Austriaci, in tempo pure che tutti e tre suoi Nipoti impiegati in
alla loro precentù al servizio dell' Augustissima Casa, battono anch'essi
la strada d'onore tenuta da loro Antenati per aggiungere nuovo fregio
alla sua illustre e decorosa famiglia. Ma e quali condegne espressioni
potrò io usare p. esprimere i sensi della somma mia viva riconoscenza per la
cortese gentilissima attenzione che meco esercitano in questo giorno questi
n.ri frati da quali hò l'onore d'esser commemorato composti di tante celebri
consacrate e nobilissime famiglie, illustri p. ecclesiastiche politiche, e mili-
tari dignità da loro in ogni tempo sostenute che si sono rese chiare, e famo-
se anche fuori d'Italia e di Germania? Come ringraziare tant'altre ono-
rate Persone questo poi venerando Clero questo sig. Magistrato Civico, tutta
insieme finalmente questa cortese Radunanza che colla sua presenza accresce
la pompa ed il decoro di questa solennità.

I sensi anche di particolar riconoscenza esige da me la semp. felice memoria del ~~...~~
...ssimo Fondatore sig. Bar: Agostino Codelli de Sternfeld che sia in Cielo, il
quale a servizio di Dio per salute dell'anime per se, e temporale decoro e
vantaggio di questo Paese con rarissimo esempio frat innati affatto ha fatto un
eroico generoso ricco memorabile per tutti i secoli d'una parte considerabile
delle sue sostanze ed hà trasmesso la sua pietà ne' suoi Figli, ed Eredi i quali
secondano a quanto il permettono le loro presenti forze un opera, che servirà
di perpetuo monumento fregio, e decoro della Casa Codelli di nemmeno della S.
Sede dell' Augustissima Casa d'Austria, e di questa dilettissima Patria.

Da ser l'onori sublime, e la pia intenzione che in ... hà qualche effetto ella
l'ha certamente di non aver trovato alle Corti di Roma e di Vienna al-
tro soggetto di me più bastante, e più capace in verità nell'ultima, ma che sia
l'Eccza Vra con eccesso di compiacenza quello colti e quella virtù di cui son privo
riconosce ... ella hà fatto un troppo vantaggioso ritratto della mia Persona
in cui mi riconosco di non riconoscermi ravvisando solo che l'Eccza Vra nel

lessere

essere un modello d'un vero Vescovo, ella hà voluto dimostrarmi la strada di diventarlo.

Quindi è, che ricolmo d'estrema confusione confesso con tutta ingenuità, che nel misurare da una parte gl'obblighi ed i doveri annessi al Governo d'una sì vasta Diocesi, e d'altra parte nel riflettere ai miei scarsi talenti, e deboli forze, mi sento quasi mancare lo spirito e tremarmi tutto al solo pensiero; mi avviva però qualche specie di giubilo, e d'interna consolazione la speranza, che quello, che opera tutto in noi e che dalle pietre può suscitare figli d'Abramo e che p. gl'alti eterni suoi adorabili disegni m'hà voluto scegliere alla cura di questo suo gregge, mi somministrerà ~~qual~~ anche forze tali, se non di pienam.te reggere, almeno di non soccombere al peso, e servire di scorta e rinovare ~~etta~~ ed a riaccendere la cristiana pietà in tutto il mio amantissimo ~~greggie~~ Gregge, giachè io non respiro altro in questa Terra che di vederlo scritto nel libro della vita, che d'aprirgli con le chiavi della S. Madre Chiesa le porte del Cielo, ed introdurlo in possesso de' Tabernacoli eterni.

Copia Illustrissime et Reverendissime in Christo Pater.

Riesce di osservazione al Senato il successo, che la

1751, 23 Apr gradita attenzione di V.S. Ill.ma e Rev.ma ha voluto

Copia

Rev.mo Sig.re

S. Vito 5. Ott.re 1750.

Sono venuto qui per rimettermi dalle mie pur troppo note gravissime indisposizioni, e per star un poco quieto; ma per quanto vedo, non vogliono, che ne meno qui possa godere un poco di respiro; Anzi mi propone ella quasi in fiato tali e tante cose, ch'io assolutamente non so come risolverle così su due piedi, nè cosa rispponderle, non che interpellare la mente dell'Ecc.mo Senato, che sta sul sciogliersi, nè caso sarà, che possano aversi sue deliberazioni, che dopo l'Autunno. Ella si regoli nelle cose generali con li principj, e massime espresse, che si sono tenute finora, e dove veda, che restino essenzialm.te vulnerati i privilegj, e diritti del Capitolo, si opponga e resista, e dica di dover ricorrere all'oracolo del Pontefice, ed averne le sue risoluzioni; ed intanto vada preparando il suo supplice Libello, come si è detto, per incaminarlo poi per le cose accennate a tempo opportuno. Godo intanto, che si trovi Ella quieto, e senza altri sospetti e timori, e le prego dal Signore ogni bene. D. V. S. Rev.ma

Aff.mo Suo
D. Card.e Delfino

Copia

Illustrissime et Reverendissime in Christo Pater.

Riesce di osservazione al Senato il successo, che la

1751, 23 Apr. gradita attenzione di V. S. Ill.ma [illegible]

Copia

1751, 23 Apr

Illustrissime, et Reverendissime in Christo Pater.

Riesce di osservazione al Senato il successo, che la gradita attenzione di V. S. Ill.ma e Rma ha voluto esattamente parteciparci nel Foglio suo 11 del cor.te

Cavalj. Michael e Comitibus Ab Altem, Dei, et Apostolicae Sedis Gratia Bergami Episcopus ac in Parte Dioecesis Aquileiensis Austriaco dominio subiectae Vicarius Apostolicus etc.

Universis et singulis Praesentes Nostras Testimoniales Litteras visuris et Lecturis fidem Indubiam facimus, et attestamur qualiter Nos die 19 Aprilis Anni 1750 Sabbatho quatuor Temporum generalem ordinationem habentes in Ecclesia Parochiali SS. Hilarii et Taciani Goritiae sub Missae Pontificalis celebratione dilectum in Xto etc. examinatum, approbatum idoneumque repertum etc. iuxta ritum S. R. E. et servata Forma Sac. Concilii Trid: ac decretorum Sac. Congregationis in dicto rite promovemus. In quorum fidem. Actum et datum Goritiae in Palatio Epali die 19 Aprilis Anno salutis 1751

Fidel. 13

Die vero sabbathi quatuor Temporum

Praesentibus RR. DD. Francisco Foschiani et Valentino Gregoratti

Copia

1751, 23 Apr

Illustrissime, et Reverendissime in Christo Pater.
Riesce di osservazione al Senato il successo, che la gradita attenzione di V. S. Ill.ma e R.ma ha voluto esattamente parteciparci nel Foglio suo 11 del corr.te risultando da questo ciò, che fù praticato alli due Canonici, li quali per di Lei commissione si sono trasferiti in Aquileja con le Chiavi del Santuario di quella Chiesa, dall'annessa Ducale però, che si scrive all'Amb.re Nostro in Vienna, rileverà ella le commissioni, che a lui vengono rilasciate, nè può dubitarsi d'un effetto corrispondente. Significarle dobbiamo poi che quantunque sino dal passato Feb.o ci sia stato esibito per mezzo del Sig.r Decano Co. Camuzio il piano concepito da Lei in varj articoli sopra di cui fondare l'instituzione del nuovo Cap.lo Arcivescovile: espediente ad ogni modo si riconosce, per ritrovarsi presentemente nell'atto il Pontefice di meditare sull'estesa della Bolla, che la di Lei virtù di consenso, e buona intelligenza fra li Can.ci delli due Capitoli, che hanno a sopprimersi vada formando nuovo Foglio per esser con la possibile celerità a Noi trasmesso, il quale raccolga li punti particolari per il soprad.o nuovo Capitolo col prendere misure circa le rendite, prerogative, Giurisdizioni Ecclesiastiche, numero delle Dignità e de Can.ci precedenza, residenza, decorazioni, e statuti per il di lui ben regolato governo. Un tal Desiderio Nostro le darà a conoscere qual sia la confidenza, che si

tiene nell'accreditata di Lei cognizione, ed in qual fervore altresi reso chiaro, e tanto benemerito per le varie occasioni, ne quali hà Ella date si convincenti testimonianze, aggiungendo a tutto ciò li Nostri più efficaci voti, perche V. S. Ill.ma e Rma sia di continuo felicitata. Date in Nro Duc. Pal. die 28 Aplis Ind. 11. 1751.

Petrus Grimani Dei Grã.
Dux Venetiarũ.

ab extra — Agostino Bianchi Seg.

Ill.mo et Rmo in Chto Patri D.o Danieli mis: Div. S. R. E. Card.li Delphino Pat.ca Aq. filio Nro dig.mo

Illustrissime et Reverendissime in Xto Pater. Essendosi dall'Amb.r Nostro in Roma spedito al Senato l'esemplare che gli si fece consegnare dal Santo Padre, della Bolla già concepita, e disposta per l'errezione del nuovo Arcivescovato, e Capitolo di Gorizia, hà creduto la pubb.ca maturità di avanzare immediate all'Amb.r med.o il piano, sopra del quale si desidera che esca l'altra Bolla per l'Arcivescovato, e Capitolo d'Ud.e con commissione, che lo abbia a presentare a sua Santità, e produrgli l'istanza per la formazione della Bolla med.ma abbiamo voluto render consapevole V. S. Ill.ma e Rma de passi Nri per di Lei necessario Lume, e perche riceva ella in ciò pure nuovi, e più sempre chiari argomenti di quella Paterna estimazione che vien riguardata l'accreditata Persona Sua per le

proprie virtù, e per il distinto merito, che hai saputo in tall'affare conciliarsi presso di Noi, chiudendo col bramare a V.S. Ill.ma e Rmā ogni più prospero avvenimento. Dat. in Nrō Duc. Pal. die 6 Maj. Ind.e 15 1752

Fran.cus Lauredano Dei Graā
Dux Venetiarum

ab extra
Ill.mo et Rmō in Xto Patri Domino mis. Div. S.R.E. Card.i Delphino Patha Archiep.o utin. Filio nrō dig.mo

Agostino Bianchi Seg.ro

Ill.me et Rmē in Chto Pater.

Pervenutaci ultimamente dall'Ambasciatore Nostro in Roma l'autentica Bolla di erezione dell'Arcivescovato, e Capitolo d'Udine, e speditoci pure dall'Amb.o med.mo altro Breve sigillato, tener prontam.e facciamo l'una, e l'altro a V.S. Ill.ma e Rmā perche abbia ella con la propria attenzione a disporre tutto ciò, che necessario si rende per la loro immediata esecuzione. Avvisarla dobbiamo innoltre che attese le dichiarazioni della Corte di Roma resta ella in piena facoltà d'instituire il Co. Frangipane nel Canonicato vacante per morte del Can.co Veniti e mentre per il di più si riportiamo a ciò che le risulterà dalla Bolla accennata, bramiamo a V.S. Ill.ma e Rmā ogni più prospero avvenim.to Dat. in N.o Duc. Pal. die 24 Feb. Ind.e 1. 1752 Fran.cus Lauredano Dei Graā Dux Venet.m

Agostino Bianchi Seg.o

ab extra
Ill.mo et Rmō in Xto Patri Domino mis. Div. S.R.E. Card. Pat. Delphino Archiep.o utin. Filio n.o dig.mo

Ex alijs similibus

authenticis existen. in Archivio olim Patriali Aquil. nunc Archiepli

L. S.

utin. med.° aliena sibi fida manu fid. ed.^io et in fide se sub.° et sig.

Utini in Off.° Archiepli die 20 marty 1776

Hieronimus Pavona Not. Archiep.

Nos Joannes Aloysius Mocenico
pro Ser.^mo Duc. Dom. venetiarũ Locum.
Gnlis Patriæ Fori Julii

Universis et singulis fide facimus et attestamur suptũ Sptẽ Dnũ Hieronimũ Pavona tale esse quale se fecit, ideoq. in quorũ

Utini die 20 Martij 1776

Siccardus Paderni C. W.^r P.^ius

L. S.

Ex consimili authentico exitente in Archivio Rmi Metropolitani Capituli Utinensis per mihi fidum eduxi, et quia concordare inveni, ideo in fidem me subscripsi

Marianus Carolus Bernardinis V. A. Not.

Nos Joannes Aloysius Mocenico pro Ser.^mo Duc. Dom.^o Venetiarũ Locum.^s Gener. P. F. Julij

Fidem facimus, et attestamur supradictũ Dnũ Marianũ Carolum Bernardinis talem esse, qualem se fecit, ideoq. in quorũ

Utini die 12 septembris 1776

Franc. Sherandi Aegl. Loyd

Transumptis fides / habenda
Volumus autem, ut ipsarum praesentium transumptis, seu exemplis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo alicujus personae in Ecclesiastica Dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

(Sanctio) Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc paginam Nostrae approbationis, suppressionis, extinctionis, duplicis erectionis, constitutionis, concessionis, impositionis, exemptionis, liberationis, subjectionis, commissionis, mandati, decreti, derogationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire: si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac BB: Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

... Romae apud S. Mariam majorem Anno Incarnationis Dominicae ...
Pridie Nonas Julii, Pontificatus ...

1751, 14 aprile. Roma. Bolla di P. Benedetto XIV nella soppressione del Patriarcato d'Aquileja.

Decanus S. R. E. Vicecancell...
... Albanus.
... Carafa.
Card. Gentili.
... de Ilcio
Card. Guadagni.

... Presbyter Card. Lercari.
... Presbyter Card. Borghesius.
Presbyter Card. Rivera

... Card. Aldrovandus.
... Card. Spinellus.

... Presbyter Card. Rezzonicus.
... Presbyter Card. Passioneus.
... Valenti S. R. E. Camerarius.
... Card. Sanctisanctus.

+ Ego Carolus ...
+ Ego Joachim Tit. S. Caeciliae Presbyter Card. Portocarrero

authenticis existen. in Archivio olim Pathali Aquil. nunc Archip.li Utin. med.e aliena sibi fida manu fid. ed.io et in fide se sub.o et sig.
L. S.
Utini in Off.o Archiepli die 20 Marty 1776
Hieronimus Pavona Not. ...

Nos ...
pro Se...
Inli...
Universis ...
suptd ...
quale s...
Utini d...

L. S.
Ex ...
M...
a...

Nos Lo...
Duc...
fidem facimus, ...
Bernardini ...
Utini die 12...

40

Transumptis fides dari iubet.

Volumus autem, ut ipsarum praesentium transumptis, seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in Ecclesiastica Dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Sanctio

Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc paginam Nostrae approbationis, suppressionis, extinctionis, duplicis erectionis, constitutionis, concessionis, institutionis, exemptionis, liberationis, subjectionis, commissionis, mandati, decreti, derogationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire: si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac BB: Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Dat. Pont. A. XI.° die 6. Iulii Anni 1751.

Datum Romae apud S. Mariam majorem Anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo quinquagesimo primo. Pridie Nonas Iulii, Pontificatus Nostri Anno Undecimo.

✠ Ego Benedictus Catholicae Ecclesiae Episcopus

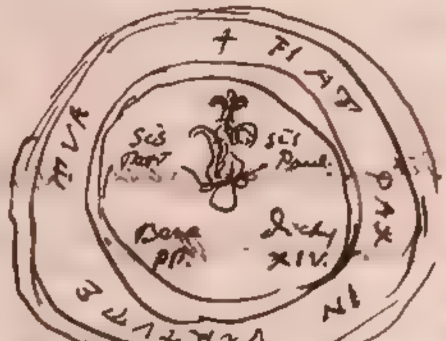

+ Ego Thomas Episcopus Ostien. Card: Ruffus Decanus S. R. E. Vicecancell.
+ Ego Annibal Epus Portuen. Card: S. Clementis Albanus.
+ Ego Petrus Aloysius Epus Albanen. Card. Carafa.
+ Ego Ant. Xaverius Epus Praenestin. Card. Gentili.
+ Ego Raynerius Epus Sabinen. Card. de Ilcio
+ Ego Ioannes Ant. Epus Tusculanus Card: Guadagni.
+
+
+
+
+ Ego Nicolaus Maria Tit: S. Petri ad Vincula Pbr. Card: Lercari.
+ Ego Franciscus Tit: S. Mariae Transtyberim Pbr. Card. Burghesius.
+ Ego Dominicus Tit: SS. Duodecim Apostolorum Pbr. Card: Rivera
+
+ Ego Pompeius Tit. S. Eusebii Pbr. Card. Aldrovandus.
+ Ego Ioseph Tit. S. Pudentianae Pbr. Card: Spinellus.
+
+
+ Ego Carolus Tit. S. Mariae in Ara-caeli Pbr. Card: Rezzonicus.
+ Ego Dominicus Tit. S. Bernardi ad Thermas Pbr. Card. Passioneus.
+ Ego Silvius Tit. S. Calixti Pbr. Card. Valenti S. R. E. Camerarius.
+
+ Ego Carolus Tit. S. Anastasiae Pbr. Card. Sacripantes.
+
+ Ego Ioachim Tit. S. Caeciliae Pbr. Card. Portocarrero.

+ Ego Camillus Tit. SS. Joannis et Pauli Presb. Card. Paulutius.
+ Ego Carolus Albertus Tit. S. Mariae de Pace Presb. Card. Cavalchinus
+
+ Ego Jacobus Tit. S. Hieronymi Illiricorum Presb. Card. Oddi.
+
+
+
+
+
+ Ego Franciscus Tit. S. Mariae de Populo Presb. Card. Riviera.
+ Ego Ant. Tit. S. Silvestri in Capite Presb. Card. Ruffo.
+ Ego Philippus Ma. Tit. S. Stephani in Monte Caelio Presb. Card. de Monte.
+ Ego F. Fortunatus Tit. S. Matthaei in Merulana Presb. Card. Tamburinus
+ Ego F. Joachim Tit. S. Crucis in Hierusalem Presb. Card. Besutius, Maior Poenitentiarius.
+
+
+
+
+
+ Ego Joannes Bapta Tit. S. [illegible] Presb. Card. Mesmerus.
+
+ Ego Marius Tit. S. Marcelli Presb. Card. Millinus.
+
+ Ego Henricus Tit. S. Mariae in Porticu Presb. Card. Dux Eboracensis.
+
+
+
+
+
+
+
+ Ego Alexander S. Mariae in Via Lata Diaconus Card. Albanus.
+ Ego Nerius S. Eustachii Diac. Card. Corsinus.
+
+
+
+ Ego Hieronymus S. Angeli in Foro Piscium Diac. Card. Columna.
+ Ego Prosper S. Georgii in Velabro Diac. Card. Columna de Sciarra.
+ Ego Alexander S. Mariae in Aquiro Diac. Card. Tanarius.
+ Ego Hieronymus S. Adriani Diac. Card. Bardi.
+ Ego Dominicus SS. Viti et Modesti Diac. Card. Ursinus.
+
+
+
+

D. Card. Passioneus.

J. Datarius.

Visa
De Curia J. C. Boschi.

J. B. Eugenius.

Loco + Plumbi.

Anno a Nat. Dni. Nri. Jesu Christi MDCCLI. Ind. XIV. Die vero 17. Mensis Julii. Pontificatus Sanctissimi in Xpo Patris, et Dni. Nri. Dni. Benedicti Div. Providentia Papae XIV. Anno XI. supradicta Constitutio affixa, et publicata fuit ad valvas Basilicae Lateranensis, et Principis Apostolorum, et Cancellariae

Molto Rev.do Sig.r Sig.r Sig.r Coll.mo

Aptetur, Curiaq. Eentis in dicende citationis rem in Arie Camposi dlare, ac in aliis locis solitis, et consuetis mittis, per me Dominum Bartolom.i Apte. Curs:

Antonius Befani Magr. Curs.

Spedisco a V.S. Molto Rev.da le detti Libri domandati cioè S. Colomba e altro de Confessore S. Augustin il prezzo de quali è il primo di £ 4 : – e l'altro di £ 6 : come le dissi a bocca così il Libretto delle Marinade io l'ho veduto solamente doppo alcuni venuto a casa e questo è assai mal tenuto machiato e frusto e però glielo valuto £ 1 : e nulla di più perche di più non spero di cavare e quando non fusse il prezzo di suo piacimento glielo rimandi voi non mancherò poi di procurare a suo tempo gl'altri rachomandatomi e se in altro vaglio secreviva mi offerisco a di Lei graciosi Comandi e mi rafermo

Udine p.o Ag.to 1751 D. V.S. Rev.da

Suo Obbl.mo Ser.re
Antonio Tanizza

quod quilibet in praemissis, seu in eorum aliquo ius quomodolibet interesse habens, vel habere praetendentes in quocumque in futurum, cuiusvis status, ordinis, praeeminentiae et

[illegible] in sua firmitate [illegible]

qualitatis, ac mundana dignitate sive, etiam specifica et individua mentione et expressione digni, illis non consenserint, seu quod aliqui eorum ad ea minime vocati, vel non sufficienter, aut non satis auditi fuerint; aut ex alia quacumque, etiam legitima, vel aliis iuridicis et privilegiatis causa, colore, praetextu, et capite, etiam in corpore iuris clauso, nullo umquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostrae, vel interesse habentium consensus, aliove quolibet defectu, etiam quantumvis magno, inexcogitato, et substantiali; sive etiam ex eo, quod in praemissis, solemnitates, et quaecumque alia forsan servanda et adimplenda, minime servata, et adimpleta, seu causae propter quas praesentes emanaverint, non satis adductae, verificatae, ac iustificatae fuerint, notari, impugnari aut in controversiam vocari, seu ad viam iuris, aut restitutionis in integrum, aperitionis oris, aut aliud quodcumque iuris, facti, vel iustitiae remedium impetrari; sed tamquam ex Pontificiae providentiae officio, et motu proprio, certa scientia, deque Apostolicae potestatis plenitudine, Nostris, factis et emanatis, omnimodo firmitate perpetuo validas et efficaces existere, et fore; suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac per omnes et singulos, ad quos spectat, et pro tempore quomodolibet spectabit in futurum, inviolabiliter observari; illisque omnibus et singulis, quorum favorem concernunt, plenissime suffragari; et si secus super his a quoquam quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari, irritum, et prorsus inane esse et fore, pariter decernimus atque decernimus.

[illegible]

Non obstantibus, de iure quaesito non tollendo, de supprimendis [illegible] committendis ad Partes, vocatis, quorum interest, aliisque Nostris, et Cancellariae Apostolicae Regulis; necnon [illegible] dicta felicis recordationis Pauli PP. IV, ut praefertur, suppressae et extinctae erectione et fundatione; ac quibusvis Apostolicis, ac in synodalibus quoque Provincialibus, et universalibus Conciliis editis vel edendis, specialibus, vel generalibus constitutionibus et ordinationibus; necnon dictae [illegible] felicis recordationis Pauli PP. IV, ut praefertur, suppressae et extinctae, etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, et consuetudinibus etiam immemorabilibus; privilegiis quoque, indultis, concessionibus, et donationibus eidem dictae, ut praefertur, suppressae et extinctae, aut quibuscumque personis, quacumque Ecclesiastica, aut mundana dignitate fulgentibus, quantumvis specifica et individua mentione dignis, etiam Romanorum Pontificum Praedecessorum Nostrorum, Imperatorum, Regum, Rerumpublicarum, et aliorum supremorum Principum ante et liberalitate, seu ad aliorum etiam supra expressorum instantiam, intuitu, et contemplatione, sub quibuscumque formis, et clausulis tenoribus, etiam motu simili, ac de Apostolicae Potestatis plenitudine, seu consistorialiter in contrarium praemissorum concessis, et emanatis, ac concessis, ac iteratis vicibus approbatis, innovatis, ac [illegible] eorum usu, possessione, seu quasi exercitiis, atque [illegible]; Quibus omnibus et singulis, etiam si de illis, eorumque totis tenoribus, et formis, specialis, specifica, et individua mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret; illorum tenores, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro expressis habentes, ad praemissorum effectum, et singulorum effectum, latissime, et plenissime, ac specialiter, et expresse, ac certa scientia, motuque, et potestatis plenitudine paribus, derogamus, ac derogatum esse volumus; ceterisque contrariis quibuscumque.

1751, 11 Marzo

Petrus Grimani Dei Gratia Dux Venetiarum &

Nob. et Sap: Viro Antonio a Mula de suo mandato Locumtenenti Patrie Fori Iulij fid: dil: salutem et dilectionis affectum.

già la massima di avervi a sopprimere il Patriarcato
ileia per la susseguente erezzione a codesta parte
nuovo Arcivescovato, mentre conviene, che destinata
ve la Chiesa, cui dare il grado di Arcivescovile
sapere al Pontefice, che potrebbe esser quella al
Collegiata di S. Maria maggiore di codesta Città.
ò vedendo ciò noto a Deputati della Città stessa,
assicurarli esser intenzione nostra di non recare
ito motivo nessun pregiudizio a di loro diritti
e del Senato essendo con Paterna predilezione,
ervti Noi che nella occorenza di un tal provedimento
testimonianze esibiranno della rassegnazione loro.
n la vostra virtù far valere questi sentimenti e
avanzarcene li riscontri.

Nostro Duc: Pal: die XI. Martij Ind. XIV. 1751.

quod quilibet in praemissis, seu in eorum aliquo ius quaesitum interesse habens, vel habere praetendentes cum quacumque etiam in futurum, cuiusvis status, ordinis, praeeminentiae et

Prae[illegible] [illegible] praemissis [illegible] quoquo [illegible] dono [illegible] et [illegible]

[illegible] vel mundana dignitate, sive cum specifica et individua mentione et expressione digni, illis non consenserint, seu quod aliqui ex ipsis ad ea minime vocati, vel non [illegible], aut non satis auditi fuerint: seu [illegible] ex alia qualibet, cum [illegible], vel aliis iuridica et privilegiata causa, colore, praetextu, et capite, etiam in corpore iuris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis aut intentionis nostrae, aut interesse habentium consensus, aliove quolibet defectu, q[…] tate, et substantiali; sive cum ex eo, quod in praemissis, solemn[…] forsan servanda et adimplenda, minime servata, et […] quas praesentes emanaverint, non satis adducta, verificat[…] notari, impugnari aut in controversiam vocari, seu adv[…] integrum, aperitionis oris, aut aliud quodcumque iuris, facti, v[…] ri posse: sed tanquam ex Pontificiae providentiae officio, et [[…]] deque Apostolicae potestatis plenitudine Nostris, factas et firmitatem perpetuo validas et efficaces existere, et fore, effectus sortiri et obtinere, ac per omnes et singulos, ad quos spectabit in futurum, inviolabiliter observari, omnibus favorem concernunt, plenissime suffragari; et si secus [illegible] auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attenta[…] esse et fore, [illegible] eadem volumus atque decernimus.

Contrariis [illegible] quibuscumque derogat

Non obstantibus, de iure quaesito non tollen[…] mittendis ad Partes, vocatis, quorum interest, aliis[…] Regulis; nec non dicta Curiae olim Portalis, et extinctae erectione et fundatione: Ordinis et singulis Provincialibus, et universalibus Conciliis editis vel edendis, et Ordinationibus: nec non ipsius Curiae olim Portalis et extinctae, etiam confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate [[…]] roboratis etiam irrevocabilibus: Privilegiis quoque Indult[…] Curiae, ut praefertur, suppressae et extinctae, aut quacumque mundana dignitate fulgentibus, quomodolibet specifice[…] etiam Romanorum Pontificum Praedecessorum nostrorum, Imperatorum, Reg[…] supremorum Principum auctoritate et liberalitate, seu ad aliorum[…] instantiam, et contemplatione, sub quibuscumque formis, et illorum tenore[…] Apostolicae Potestatis plenitudine, seu Consistorialiter in ca[…] et emanatis, et Concessum, ac irrevocabilibus quibus usu [[…]] citis, atque concessis; Quibus omnibus et singulis, etiam si de illis, eorum[…] speciales, specifica, et individua mentio, seu quaevis alia [[…]] alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum nil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro expressis habentes; ad praemissorum effectum, et singulorum effectum, latissime, et plenissime, ac specialiter et expresse, ex certa scientia, motuque et potestatis plenitudine paribus, derogamus, et derogatum esse volumus; caeterisque contrariis quibuscumque.

1751, 11 Marzo

Petrus Grimani Dei Gratia Dux Venetiarum &c.
Nob. et Sap: Viro Antonio a Mula de suo mandato Locumtenenti
Patriæ Fori Julij fid: dil: Salutem et dilectionis affectum.

Stabilita già la massima di aversi a sopprimere il Patriarcato d'Aquileia per la susseguente erezzione a codesta parte di un nuovo Arcivescovato, mentre conviene che destinata sia pure la Chiesa, cui dare il grado di Arcivescovile, si fà sapere al Pontefice, che potrebbe esser quella al presente Collegiata di S. Maria Maggiore di codesta Città. Voi però rendendo ~~[illegible]~~ ciò noto a Deputati della Città stessa, dovrete assicurarli esser intenzione nostra di non recare per questo motivo verun pregiudizio a di loro diritti riguardati dal Senato essendo con Paterna predilezione; e ben certi Noi che nella occorenza di un tal provvedimento nuove testimonianze esibiranno della rassegnazione loro. Saprete con la vostra virtù far valere questi sentimenti nostri, ed avanzarcene li riscontri.

Datum in Nostro Duc: Pal: die XI. Martij Ind. XIV. 1751.

Altra copia

1751. 11. Marzo. in Pregadi.
Al Luogotenente d'Udine.

Stabilita la massima di avervisi a sopprimere il Patriarcato d'Aquileja per la susseguente erezione a codesta parte di un nuovo Arcivescovado, mentre conviene che destinata sia per la Chiesa cui dare il grado di Arcivescovile, si fa sapere al Pontefice che potrebbe essere quella della presente Collegiata di S.ta Maria Maggiore di codesta Città. Voi però, rendendo ciò noto à Deputati della Città stessa, doverete assicurarli, essere intenzione Nostra di non recare per questo motivo pregiudizio ai di loro diritti, riguardati dal Senato con Paterna predilezione: e ben certi Noi che nella occorenza di un tale provedimento nuove testimonianze esibiranno della rassegnazione loro. Saprete con la vostra Virtù far valere questi sentimenti Nostri, ed avanzarete gli riscontri.

1749 Primo Xmbre. Bolla di Benedetto XIV
al Vescovo di Lubiana
1740 29 9bre. Breve di Benedetto XIV
per l'erezione del Vicario Apostolico
in Gorizia.
1750 15 Luglio. Bolla di Benedetto XIV
relativa a Monsig.r Carlo de Attem
eletto Vicario Apostolico.

Bolla del Pontefice al Vescovo di Lubiana

Benedictus XIV.

Venerabilis frater salutem, et apostolicam Benedictionem. Ad removendum a Nobis neglecti Pastoralis ministerii reatum, quo apud divinum judicem teneri Nos juste verebamur, visis opportunis rationibus providum tandem pro Nostris spiritualibus indigentiis eorum fidelium, qui partem Dioecesis Aquilejensis incolunt Austriacae Domus temporali Dominio subjectam, quam quidem Aquilejensis Patriarcha ob satis notas dissensiones, neque per se adire, neque per Vicarium a se deputatum gubernare potest. Post maturum, ac diuturnum rei examen, praevio plenario assensu Carissimae in Christo filiae Nostrae Mariae Theresiae Hungariae, et Bohemiae Reginae, Illustris in Romanorum Imperatricem electae, in hanc sententiam constituimus devenimus, ut pro regionis illius tractu unum Vicarium Apostolicum deputandum statueremus, qui Nostro Nomine, Nostraque, et Apostolicae hujus Sedis auctoritate sine praejuditio jurium tam unius, quam alterius partis earum animarum regimen gereret, quemadmodum aliis Apostolicis Litteris hac ipsa die in forma simili datis latius expressimus et declaravimus.

Quia vero frustranea esset hujusmodi Vicarii Apostolici deputatio, nisi his in loco ditionis dictae commode residere, adeoque certum in eo domicilium haberet, neque demandatum sibi munus suscipere, et implere posset, nisi ipsi de congrua sustentatione provideatur. Hinc est, quod Nos ad Fraternitatis tuae zelum, atque providentiam, de quibus plurimum in Domino confidimus, mentis nostrae oculos dirigentes, quaecumque ad aptum habitationis locum, et tutam subsistendi rationem Vicario praedicto assignandam pertinent, tua potissimum opera constabilienda injungimus, ac per praesentes Nostras Litteras committimus, et mandamus.

Cum enim, sicut accepimus, dilectus filius Augustinus Codelli in Civitate Goritiae quasdam aedes domestica suppellectili instructas cum adnexo viridario, et propinquo vineto sub Arcem ipsius Civitatis posito, et cum Oratorio seu Capella prope easdem aedes ipsius sumptibus nuper exci=

structo

structum possideat, ipseque Augustinus pia liberalitate spiritu a Deo donatus, hujusmodi Aedes ita ut praefertur instructas, viridarium, vinetum, atque spatium reservato sibi duntaxat ad sui vitam quatuor, aut quinque cubiculorum usu, et habitatione, pro praedicti Vicarij Apostolici domicilio, et commoditate, sponte, et libere obtulerit. Id fuit in causa, ut Nos alijs Nostris Litteris superius memoratis hujusmodi Vicarii residentiam in dicta Civitate Goritiae, ejusque habitationem in praefatis Aedibus statueremus.

Idem quoque Augustinus Codelli quum certae summae XL. millium Florenorum monetae illius Regionis clarae memoriae Carolo VI. Imperatori sibi tributae creditor sit; eoque nomine hypothecam habeat super Dynastiam Adelspergii in Carniola, et fructus percipiat ad rationem Florenorum quinque pro quolibet centenario, et Anno, hujus etiam crediti sortem, et fructus pro ejusdem Vicarii Apostolici sustentatione dat, et assignat.

Adsunt praeterea Bona alias a quodam Vito Eulini in eum finem relicta, ut in ipsa Civitate Goritiae Episcopalis Cathedra erigeretur, ex quibus interim et per modum provisionis, ut ajunt, Ecclesiasticum simplex Beneficium, cujus annui redditus mille nongentorum Florenorum similium summam attingere dicuntur, erectum fuit ea lege, ut si quando Episcopatum praedictum fundari contingat, Beneficium ipsum extinguatur, et ea Bona ad mensam Episcopalem tunc statuendam deriventur.

Cum autem locus esse nequeat hujusmodi Episcopatus erectioni, non incongruum visum est, hujusmodi quoque bona pro Dote Vicariatus praedicti assignare: sed quum animadversum fuerit praedictum beneficium sub certa forma jam constitutum fuisse, et ita quidem in titulum obtineri ab uno Beneficiato, post cujusque cessum vel decessum alij sunt ad idem Beneficium successive vocati, in aliud tempus differendum duximus hujusmodi unionis consilium, quod tunc solum executioni mandari poterit, quum ex parte praefatae Mariae Theresiae Reginae, et Imperatricis electa aliqua justa compensatio adinventa fuerit pro his qui jus ad Beneficium praedictum habere dignoscuntur.

Haec omnia

Haec omnia pro instructione animi tui exponenda censuimus. Ea vero, in quibus Fraternitatis tuae operam impendendi requirimus, haec sunt. Primo ut praedictum pium Benefactorem Augustinum Codellum Apostolica Benedictione Nostro Nomine cumulatum debitis laudibus, et gratiarum actionibus persequaris pro eximia liberalitate, qua tam profusum opus Apostolici Vicariatus adjuvare, ac tam pientissimum opus promovere in animum induxit.

Deinde licet Nos visis monumentis circa ipsius Augustini oblationem [struck word] Nobis exhibitis de earundem omnium veritate ac de ipsius oblationis validitate minime dubitemus, quum tamen res sit de publico, et permanente opere, cujus subsistentia ad commune bonum maxime pertinet, Fraternitati tuae committimus, et mandamus, ut per authenticos et legitimos probationes juridice recognoscas tum liberum dominium, quod Augustinus ipse in Aedes praefatas, et reliqua ipsis adjuncta obtinet, assertumque sibi pertinentium memorati crediti Florenorum XL millium, tum etiam an Aedes praefatas praedictas, vel aliquod ex adjunctis corporibus, aut ipsum praefatum creditum, ejusque fructus alteri cuicumque personae aut speciali allegata, aut hypothecata jam fuerint, vel etiam an illa, aut eorum aliqua post ipsius offerentis mortem in alterius cujuscumque jus, dominium, aut usumfructum sint recasura, praedicti quoque crediti realitatem, ac tutam, et expeditam exigibilitatem diligenter, et ad juris rigorem percognita, hisque omnibus, ut confidimus, aperte in luce collocatis, volumus, et mandamus, ut dictarum Aedium, ac suppellectilium, simulque memoratorum viridarii, Vineti, et Capellae cessionem a laudato Augustino Codellio favore Vicarii Apostolici a Nobis deputandi, ejusque Successorum similiter quandocumque deputandorum reservatis in usum ipsius pii cedentis ad ejus vitam quatuor vel quinque cubiculis, necnon praefati crediti XL. millium Florenorum Monetae praedictae translationem in ipsum Vicarium, ejusque Successores praefatos in forma juris valida fieri, ac super his omnibus instrumentum publicum unum, aut plura prout

prout opus erit cum inserta acceptatione pro dicto Vicario, ejusque Successoribus, Nostro Nomine, et Auctoritate per te respective interponenda confici, et celebrari facias.

Pro hujusmodi Instrumentum, sive Instrumenta originalia in curia sua Tabellionis asservari curabis, exemplum vero unum authenticum describendum tradas Apostolico Vicario per Nos declarando, alterum vero similiter authenticum ad Nos transmittas.

Quae quidem omnia, vel per te ipsum cum Consilio graviorum Virorum, diligentiam in gerendum rerum opera praestantium, vel si aliquo gravi incomodo tuo, et Pastoralium occupationum tuarum detrimento per te ipsum expleri nequeant, etiam per aliam Ecclesiasticam personam Auctoritate Nostra tibi praesentium tenore amplissime tributa ad praemissorum effectus a te ipso subdelegandam fieri posse volumus, et concedimus.

Denique Fraternitatem tuam hortamur, ut hoc magni momenti negocium tua fide suscipere, et ad illud recte, et fideliter conficiendum operam, studiumque tuum conferre non graveris, ac tibi, et universo Gregi tuae Curae concredito Apostolicam Benedictionem ex animo impertimur.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die prima Decembris MDCCXLIX. Pontificatus Nostri Anno Decimo

(Tergo) Venerabili Fratri Episcopo Labaci.

Breve della erezione del Vicario Apostolico in Gorizia.

Benedictus XIV.

Ad futuram rei memoriam.

Omnium Ecclesiarum sollicitudinem una cum Apostolica S. Petri Sede, et cum potestate Dni nostri Jesu Christi in terris Vicaria humilitati Nostrae impositam agnoscentes, quam nobis ignorare non liceat quantis jam diu inordinationibus cum animarum detrimento subjaceant Ecclesiastici regiminis ratio in pluribus, nec ignobilibus, nec infrequentibus locis temporali Austriacae Familiae Dominio subjectis, quae Aquilejensis Dioecesis partem constituunt ob publicas, graves, atque notorias dissensiones, quibus adhuc nulla a Praedecessoribus Nostris, aut a Nobis ipsis remedia utiliter praestari potuerunt, cum ipsa etiamnum experientia compertum sit, varia ad hanc diem excogitata consilia, et adhibita temperamenta ad consulendum earum animarum gubernio penitus inutilia fuisse. Jamque satis constat, nihil in eo posthac proficere posse, nisi in praedictis locis Ecclesiasticus Superior constituatur, qui ibi residendo nostra, et Apostolicae hujus Sedis auctoritate animarum regimen gerat sine praejudicio jurium partium dissentientium tam quoad possessorium, quam quoad petitorium post diuturnum et maturum rei examen omnibus rite perpensis in hanc sententiam consiliumque devenimus, ut auctoritate Nobis a Deo concessa uteremur ad removendum a Nobis tantae ac tam enormis culpae reatum, neglectae scilicet curae et regiminis tot millium animarum, quae a tanto jam tempore veluti dispersae sine Pastore vivere dignoscuntur. Quapropter visitatum in similibus remedium, sive temperamentum, et ad optatum finem satis efficax, et nullo contendentium juribus praejudicium futurum eligentes, nostro motu proprio, et certa scientia, ac de Apostolicae potestatis plenitudine statuimus, atque decrevimus, ut ea pars Dioecesis Aquilejensis, quae temporali Austriacae Domus ditioni subjecta per unum Vicarium Nostrum Apostolicum in spiritualibus gubernetur. Et quoniam licet Nos ad impetrandum praedictarum dissensionum finem enixas Omnipotenti Deo preces fundere non omittamus, adhuc tamen veremur, ne peccatis nostris obsistentibus earum terminus longius protrahatur, ideo ea omnia, quae hujusmodi Vicariatum in genere concernunt praesentium litterarum tenore complectere necessarium, et opportunum censemus: reliqua deinceps, quae ea pertinent ad facultates ipsi Vicario a Nobis deputando, ejusque Successoribus forsan in futurum similiter deputandis impartiendas distinctius exprimenda reservantes aliis Nostris Apostolicis Litteris addituri sumus. Quod itaque deliberato rerum ordini conveniens, et congruum

reputamus

regulantes omnia et singula praecedentibus temporibus capta temperamen-
ta abrogantes, et irritantes decernimus. Primo statuimus, eam Aquilejensis
Dioecesis partem, quae sub temporali Austriaca ditione constituta est,
ab uno Apostolico Vicario, ut praefertur in spiritualibus regendam, et guber-
nandam fore. Secundo volumus, et statuimus hujusmodi Vicarium ad tractus
praedicti regimen Apostolica auctoritate pro tempore deputandum
Episcopali charactere insignitum esse sub titulo alicujus Ecclesiae in
partibus infidelium sitae, et in singulis personarum mutationibus de no-
vo variandi. Tertio eundem Vicarium in loco praedictae ditionis illius spi-
rituali regimini committendae residere debere, ut ibi ea omnia tamque
ad Ordinem, quam quae ad jurisdictionem pertinent facultate exerceat quae
usque a Patriarcha Aquilejensi tamquam praedictorum locorum Austriacae ditionis
Ordinario, si ipsi in eisdem locis actu permissum esset, jurisdictione sua
uti poterant, et exercerentur. Quarto quaecumque per Vicarium hujusmo-
di praemissa fient ea omnia Nostro, et Successorum Nostrorum Nomine
et hujus Apostolicae Sedis auctoritate facta intelligi debere. Quinto
deputationem hujusmodi Vicarii tam per Nos, quam per Successores Nostros
quomodocumque faciendam semper fieri de persona accepta, et minime
suspecta supremo temporali Principi eorum Locorum, in quibus delegatam
sibi jurisdictionem exercere debebit, quod quidem, et a Nobis praestabitur
quoties hujusmodi Vicarii deputationem per Nos fieri contigerit, et ut a
Successoribus Nostris Romanis Pontificibus similiter fiat Nos ipsi prae-
sentium tenore quantum in Nobis est magnopere suademus, quo scilicet
Vicarius ipse pro tempore constitutus tranquilla muneris sui administra-
tione cum Populorum utilitate potiatur. Sexto volumus, et statuimus hujusmodi
Vicarii deputationem semper fieri cum conjuncta clausula ad Nostrum, et
Sedis Apostolicae beneplacitum, ita tamen ut cessante Vicarii deputa-
tione, sive per obitum sive per cessionem, aut revocationem ipsius deputa-
ti antequam terminus praedicti Vicariatus advenerit, alter Vicarius si-
milis praedicto termino durante in defuncti, aut cedentis sive remoti
locum subrogari debeat servatis aliis omnibus quae supra diximus in
hujusmodi Vicarii deputatione servanda fore. Septimo statuimus et decernimus
dictorum locorum regimen per Vicarium Apostolicum tamdiu administrari debere, seu tamdiu in his partibus Vicariatum Apostolicum perdurare, donec a Nostra vel
Successorum opera finis impositus fuerit vigentibus dissensionibus super quo

Aquilejensis

Aquilejensi Patriarchae praefatae jurisdictionis ordinariae exercitium in ea Dioecesis illius parte, quae Austriacae Ditioni subest, vel donec ejusdem etiam dispersionis nequaquam exstinctis opportuna aliqua ratio communi partium consensu Nostra aut Successorum approbatione inita valeat, per quam, Ecclesiastici Superioris ibidem residentis regimini animarum fidelium in praefatis locis existentium necessitatibus consulatur, quod unum namque in hujusmodi Apostolico Vicariatu ut praefertur constituendo Nobis propositum fuisse, iterum profitemur. Ultimo loco decernimus, et declaramus quaecumque a Nobis de Apostolico Vicario, et Vicariatu praedictis statuta sunt, et statuuntur sine ullo tamen onere quoad alterius partis, et salvis omnibus earundem juribus tam in petitorio quam in possessorio statuta sunt, et ordinata intelligi debere. Et quoniam praescripta omnia frustra statuta viderentur nisi certus intra memorati regiminis tractum praefigeretur locus, in quo Apostolicus Vicarius ad exequenda munera sibi demandata residere deberet, et nisi saltem ipsius Vicarii pro tempore deputandi sustentationi consuleretur, Nos earundem praesentium tenore, et auctoritate praefata statuimus, et mandamus, ut idem Vicarius, ejusque Successores quandocumque deputandi in Civitate Goritiae praefatae Dioecesis Aquilejensis residere debeant, et habitare in aedibus, quas pia liberalitate quondam Augustini Codelli nuper defuncti, et quidem domestica suppellectile instructis, una cum adnexo viridario, et propinquo vineto sub Arce ipsius Civitatis posito, et cum Oratorio seu Capella eisdem aedibus adjacente pro Vicarii Apostolici sustentatione certos fundos a praedicto Pio Benefactore pretio plenario exsolvendos Carissimae in Christo Filiae Nostrae Mariae Theresiae Ungariae, et Bohemiae Reginae, illustris in Romanorum Imperatricem electae, cessos, et elargitos, aliaque bona a quondam Vito Eulino relicta attribuimus, et assignamus, ita ea quae in mandatis dabimus Apostolico Executori ad praemissorum effectum per Nos deputando coram quo verificari, et in forma ipsius validae constabiliri debebunt quaecumque pertinent ad designatam Vicarii praefati habitationem, et reditus pro illius sustentatione attributos. Praesentes demum Litteras, et in eis contenta et statuta quaecumque etiam ex eo quod quilibet in praemissis, seu in eorum aliquo jus aut interesse habentes, vel habere quomodolibet praetendentes, cujuscumque status gradus, ordinis, praeeminentiae, et Ecclesiasticae aut mundanae dignitatis existant etiam specifica et individua mentione, et expressione digni illis non consenserint, nec eorum aliqui ad ea vocati, et auditi, neque causae propter quas praesentes emanaverint satis verificatae, aut justificatae fuisse dici possit, aut ex alia quolibet etiam juridica et privilegiata causa, colore praetextu, intentionis Nostrae, aut interesse habentium consensus, aliquoque quolibet defectu notari, seu eorum obtentu impugnari

aut

aut in controversiam vocari posse, sed tamquam pro Nostri Apostolici muneris implemento, et promovenda animarum salute, et spirituali Fidelium in praemissis locis degentium utilitate, plurimisque et perniciosis abusibus removendis ut praefertur motu ac auctoritate praemissis factas, et emanatas omnimoda firmitate validas, et efficaces existere, et fore, suosque debitos effectus sortiri, et obtinere, et illis ad quos spectat, et pro tempore quandocumque spectabit plenissime suffragari ac respective ab his, ad quos pertinet, et imposterum pro tempore in omnibus, et per omnia inviolabiliter observari volumus, et auctoritate praedicta statuimus, et decernimus.

Sicque, et non aliter per quoscumque judices Ordinarios et quavis etiam Apostolica auctoritate delegatos etiam S. R. E. Cardinales de latere Legatos, et Apostolicae Sedis Nuncios, aliosque quoslibet sublata eis, et eorum cuilibet aliter judicandi, et interpretandi auctoritate, et facultate judicari, et definiri debere, et irritum, et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Non obstantibus nostra et Cancellariae Apostolicae regula de iure quaesito non tollendo aliis Apostolicis, seu in universalibus, Provincialibus, et Synodalibus Conciliis, editis generalibus vel specialibus Constitutionibus, et Ordinationibus, nec non quibusvis etiam Apostolicae Sedis delegatorum seu expressa confirmatione, vel quavis firmitate alia roboratis usibus, et consuetudinibus etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis, et litteris Apostolicis cuilibet Ecclesiae aut quibuscumque personis quacumque ecclesiastica vel mundana dignitate fulgentibus etiam specifica, et individua mentione dignis sub quibuscumque formis, et verborum tenoribus etiam motu simili, et de Apostolicae potestatis plenitudine, seu consistorialibus, aut alias quomodolibet in contrarium praemissorum concessis, et emanatis ac pluries confirmatis, approbatis, et innovatis, quibus omnibus, et singulis etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis specifica, et individua mentio, seu quaevis alia expressio ad id servanda foret, illorum favores, formas, causas, et occasiones praesentibus pro plene, et sufficienter expressis, et exactissime servatis, et specificatis respective habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, et ad praemissorum effectum plenitudine derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris die [illegible] Novembris MDCCXL. Pontificatus Nostri Anno X.

Benedictus PP. XIV.

Ad futuram rei memoriam. Postquam per alias Nostras Apostolicas Litteras die 29. Novembris Anni proxime praeteriti in simili forma Brevis expeditas, quarum initium est: Omnium Ecclesiarum: statuimus, atque decrevimus eam partem Dioecesis Aquilejensis, quae temporali Austriacae familiae Principum ditioni subjecta est, per unum Vicarium Apostolicum Episcopali charactere insignitum ad Nostrum, et Sedis Apostolicae Beneplacitum per Nos deputandum, Nostro Nomine, Nostraque Apostolica auctoritate in spiritualibus regendam et gubernandam fore, adjecta declaratione, quod per id nullum praejudicium tam uni, quam alteri dissentientium partium juribus, sive quae ad petitorium, sive quae ad possessorium pertineant, irrogari censeatur: additoque decreto ut Apostolicus Vicarius hujusmodi tamdiu in eis partibus perdurare debeat donec, vel primariae vigentis controversiae finis impositus fuerit vel ea etiam minime sublata alterius generis ratio communi partium consensu ac Nostra, et Successorum Nostrorum approbatione iniri valeat, per quam Animarum fidelium, in ipsis locis existentium regimini, ac spiritualibus necessitatibus consulatur quod unum semper Nobis, et Praedecessoribus Nostris Romanis Pontificibus propositum fuit, in hujus gravissimi negotii tractatione tot annorum decursu, et tam studiosa maturitate discussa, ut latius in dictis Nostris Litteris continetur. Cum illud quoque in iisdem edixerimus, Nos aliis deinde Litteris super deputatione hujusmodi Vicarii Apostolici ad praedictam Dioecesis Aquilejensis partem in spiritualibus gubernandam edendis distinctius expressuros esse, facultates quas eidem Vicario impertiri mandabimus, et ea ipsa ab eodem exerceri volebamus. Ideo dilectum Filium Carolum de Attems Canonicum, et Thesaurarium Ecclesiae Basileensis de cujus Vita, et morum honestate, aliisque laudabilibus virtutum meritis, necnon de idoneitate ad Vicarii hujusmodi munus obeundum per diligentem inquisitionem certiores facti sumus, et cujus personam Charissimae in Christo Filiae Nostrae Mariae Theresiae Hungariae, et Bohemiae, necnon Romanorum Reginae Charissimi in Christo Filii Nostri Francisci eorundem Romanorum Regis in Imperatorem electi conjugi acceptam esse novimus, Ecclesiae Episcopali [illegible] in partibus infidelium Titulo praeesse praeponimus.

Hunc ipsum Carolum Episcopum ut praefertur in partibus electum per praesentes

Nostras

Nostras Apostolicas Litteras in ea parte Dioecesis Aquilejensis, quae temporali
Austriacorum Principum ditioni subest, Officialem et commissarium ad Nostrum et
dictae Sedis Apostolicae beneplacitum constituimus, et deputavimus sine praejudicio
iurium tam unius quam alterius partis sive in proprietate sive in possessione, atque
ea lege, ut tamdiu Apostolicus Vicarius hujusmodi perdurare deberet, donec
vel primaria hujusmodi jurium controversia sublata fuerit, vel ea etiam perma-
nente aliquid aliud inveniatur de utriusque partis consensu a Nobis seu
Successoribus Nostris Romanis Pontificibus approbandum, per quod Animarum fide-
lium ibi commorantium spirituali regimini provideatur, iuxta ea quae in dictis
aliis Nostris Apostolicis Litteris incipientibus: Omnium Ecclesiarum, quarum
tenorem praesentibus haberi volumus pro insertis declaravimus atque decrevimus,
eidemque Vicario sic Deputato injunximus, ~~atque decernimus~~ admonendum ut
postquam Episcopalis Consecrationis munus suscepisset ab eodem Antistite quem
Nos ad illud cum aliorum duorum Antistitum assistentia ipsi conferendum dele-
gavimus, praedictae partis Dioecesis Aquilejensis, quae Austriacae Familiae Domi-
nio paret, spirituale regimen, et gubernium assumat.

Pro ipsius autem congrua habitatione Domum in Civitate Goritiae sitam una
cum annexo viridario, et Capella publica, necnon pro ejusdem sustentatione
bona quae bon. mem. Augustinus Codellius pro ipso Vicario, ejusque Succes-
soribus cum proprio plenario assensu ejusdem Mariae Theresiae Reginae ex
propriis Bonis, et juribus donavit, et cessit, cujus quidem cessionis validita-
tem prout etiam fundorum assignatorum realitatem, et exigibilitatem a Ven.
Fratre Ernesto Episcopo Labacensi de mandato nostro juridice diligenterque
recognitam, et respective admissam, et acceptatam Nos ipsi approbavimus, et con-
firmavimus acceptata etiam legali descriptione bonorum omnium a praefato Co-
dellio et singula dimissa elargitorum, quam ipse Venerabilis Episcopus ad Nos
transmisit, et cujus exemplum ipsi Vicario Apostolico tradi iubemus, asser-
vandum, repositis in suo Vicariali Archivio reliquis omnibus monumentis quae-
cumque pertinent ad praedictam Domum, atque Capellam Goritiae, sitos
aliosque fundos ab eodem benefactore liberaliter datos ipsi Vicario
Delecto servitura quamdiu in Officio Vicariatus hujusmodi permanserit
concedimus, atque assignamus; Quia vero ex multorum fide dignis re-
lationibus edocti sumus, et ex ipsa humanarum rerum consideratione per-
suasum habemus, postquam Patriarcha Aquilejensis tam longo temporis
spatio non sua quidem culpa aut negligentia, sed propter notas dissen-
siones

sionem, vigentesque controversias impeditus fuit ab exercendo regimine illius
Dioecesis seu tractus qui ab Austriacae Domus imperio pendet, atque huius spi=
rituale gubernium aliquamdiu secreto gestum fuit ab Apostolicae Sedis Nun=
tio Viennae in Austria commorante cum aliquali ipsius Patriarchae consilio,
et scientia in iis, rebus quae promptam, vel praesentem Providentiam non in=
digerent. Deinde vero manentibus dissensionibus magis, magisque adauctis
huiusmodi regimen ab eodem Nuntio Apostolico Nobis duntaxat imme=
diate consultis administratum fuit; quin, insuper, satis intelligimus veren=
dum esse, ne tot annis labentibus, ac spiritualibus vineae cultoribus longe
constitutis, vepres, et spinae in eam nimium succreverint, ii aut sine ma=
gno aut diuturno labore, et studio inde eradicari non valeant.

Hinc est quod Nos praesentibus Nostris litteris et primum indicare statuimus quae
praedicto Vicario Apostolico a Nobis, et postea deputato eiusque successoribus in
futurum forsan deputandis pro recto iniuncti sibi muneris implemento prae=
stari volumus, atque requirimus: ~~tum~~ facultates necessarias, quas eidem Vica=
rio ad effectum huiusmodi duntaxat tribuendas; quasque pro norma erunt fa=
cultatum, quibus instrui debebunt alii Vicarii similes post ipsum forsan ibi de=
putandi; ac denique alia quaedam statuere, et ordinare quae ad praecavendas
cuiusque generis perturbationes, et controversias opportuna, stabilienda
iudicabimus. Nos igitur primum huiusmodi Vicario Apostolico districte iniun=
gimus, et demandamus ut omni cura, et sollicitudine pro conservanda catho=
licae fidei puritate, ~~et sollicitudine~~ in populo ipsius spirituali regimini
concredito, ac purganda, longeque ab eo removendis quorumcumque er=
rorum, aut haereseos seminibus vigilare non desinat, tum Ecclesiasticae disciplinae
leges, tumque ad divinum cultum, quamque ad vitae et conversationis exem=
pla pertinent a Sacerdotibus, ac reliquis inferioris Ordinis Clericis exacte
observari curet; Christianam pietatem, ac morum sanctitatem in omni fidelium gre=
ge promoveat, ideoque omni studio det operam, ut populi in praecipuis Catholicae
fidei ac Christianae doctrinae rudimentis diligenter instruantur non solum per
Animarum Rectores, sed etiam per Patresfamilias, quippe omnes cui adoles=
centium instructio, et educatio commendatur universo autem Populo per eos ad
quos pertinet publice ad Altare, et e suggestu explicari, et inculcari iu=
beant, quaecumque ad aeternam salutem credenda sunt, et agenda.

Caveat insuper ne quis requisitis qualitatibus destitutus ad Ecclesiastica Mi=

nisteria

nistrare, et Sacros Ordines admittant, neve Presbyteros ad Sacramentales Confessiones audiendas deputent, nisi qui cum singulari vitae probitate necessariam quoque scientiam conjunctam habeant, lepram a lepra discernere, et competentem animarum vulneribus medicinam adhibere; et quoniam omnibus hisce injunctis sibi oneribus idem Vicarius Apostolicus plene satisfacere non posset, nisi in aliquo loco intra tractum ipsius regimini commendati resideret, ac personalem, et localem Visitationem juxta Tridentini Concilii leges perageret; idcirco districtam sibi obligationem imponimus residendi in Civitate Goritiae supradictae Aquilejensis Dioecesis prout in primo-dictis Nostris Litteris expressimus, atque universam Dioecesis praedictae tractum Austriacae Domus temporali Dominio subjectum, personasque in eo commorantes ad normam Conciliorum Statutorum, visitandi volentes, ut postquam visitationem hujusmodi expleverit, ac per eam, quae sibi emendanda, investiganda agnoverit, omnia quaecumque ad spirituale regimen pertinent quamprimum referat ad Nos, et ad hanc Apostolicam Sedem cujus nomine, et auctoritate pars sed illa Dioecesis Aquilejensis gubernabitur, atque hinc opportuna sibi consilia vel etiam auxilia requirat, quibus errores, et scandala adversus Religionis, et disciplinae integritatem insurgentia avellat, et destruat. Sane in Apostolicorum Vicariorum deputationibus, quae ab eadem Sede Apostolica pro Ecclesiarum, et locorum necessitatibus in dies fieri consueverunt, ut omnibus obligetur licet ex constitutione recolendae memoriae Praedecessoris Nostri Sixti PP. V, quae incipit = Immensa aeterni = quam scilicet Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus Congregationis duodecimae a se institutae praecipitur inter alia commisit, ut ubi necessitas exegerit viros vita et doctrina idoneos, rectos, ac timentes Deum delegare qui Nostrarum Litterarum suffulti Ecclesiis, et Vicarii Apostolici, vocant, personis ad hoc munus electis concedi solent facultates visitandi Ecclesias, et loca pia, atque etiam monialium Monasteria etiam exempta quoad clausuram, celebrandi Synodum, judices, consiliarios, omnesque alios necessarios Ministros, et officiales deputandi, eosque revocandi, et alios in eorum locum subrogandi mulctas, et poenas pecuniarias piis usibus applicandas imponendi, Litteras monitoriales in forma significavit pro rebus deperditis, seu furto sublatis concedendi, in Beneficiis de jure Patronatus, eorumque erectione, et institutione, nec non locationibus emphyteuticis, alienationibus, et permutationibus bonorum Ecclesiasticorum auctoritatem, et consensum praestandi; causas matrimoniales, et civiles ad forum Ecclesiasticum spectantes cognoscendi, et decidendi, contra delinquentes per inquisitionem etiam ex officio procedendi, ac demum omnia, et singula faciendi, et exercendi quae Ordinario loci

ratione

ratione jurisdictionis, et Ecclesiae aut Dioecesis regimen, aliaque exercere de jure et consuetudine competerant non solum circa praemissa, sed etiam circa alia, quae magis specialem, et expressam exigerent commissionem, ut latius exprimi solet in Literis Apostolicis, quae super hujusmodi Vicariorum deputationibus expediuntur, et quarum formulae apud diversos Scriptores de hac materia agentes typis impressae leguntur. Itaque Nos Praedecessorum Nostrorum Romanorum Pontificum vestigiis insistentes pro Carolo Vicario Apostolico in superiori expressa parte Dioecesis Aquilejensis per Nos, ut praefertur, deputato praedictas omnes facultates, quae aliis Vicariis Apostolicis tribui solent, juxta declarationes tamen paulo inferius subjiciendas per ipsum durante Vicariatu, et beneplacito praedictis in eadem Dioecesis parte exercendas auctoritate Apostolica tenore praesentium concedimus, et impartimur. Et hae quidem communiter concedi solent quibus sacerdotali duntaxat, aut clericali gradu insigniti ad hujusmodi munus gerendum in locis, atque Dioecesibus, quarum necessitates id exegerint a Sede Apostolica praefati deputantur; at vero non raro contingit, ut specialibus quibusdam necessitatibus id exigentibus, quales in praesenti casu concurrunt, et quoties Episcopi locorum Ordinarii inevitabili aliqua causa ab exercendo regimine suarum Dioecesium, vel partis earum nulla licet ipsorum propria culpa impediantur ad hujusmodi Vicarii Apostolici Officium deputentur Episcopi Titulares, cujus generis aliqui etiam nostro tempore Vicarii Apostolici esse dignoscuntur iisque non solum facultates illae, quae ad jurisdictionem pertinent, ad quas videlicet praemissa respiciunt, sed etiam aliae quaedam ad ordinem pertinentes pro pleniori sui muneris implemento conceduntur. Hujusmodi sunt facultates administrandi Sacramentum Confirmationis in toto sui Vicariatus districtu, alium vero Episcopum advocandi, qui illud sibi administret, conferendi etiam Ordines Sacros, et Presbyteratus Ordinem ad Sacrorum Canonum, et Concilii Tridentini praescriptum quibuslibet idoneis personis tam Saecularibus, quam Regularibus, et tam ipsius Vicariatus subditis, quam etiam externis, qui suorum Ordinariorum testimoniales, et dimissorias Literas exhibeant, ipsas personas Vicariatus sui subditas per Literas dimissoriales hujusmodi, ad alios Episcopos tam minoribus quam majoribus Ordinibus initiandas dirigendi; Olea Sacra, et Sacrum Chrisma conficiendi, Ecclesias pollutas reconciliandi, consecrandi Altaria, atque etiam Ecclesias, necnon Calices, et Patenas, benedicendi Campanas, et Sacras Supellectilium benedictiones, in quibus sacra Unctio non requiritur simplicibus

Presbyteris

Presbyteris delegandi ejusdem Vicariatus subditos certo temporis spatio durante dive-
rsos, sive per idoneos confessarios a censuris propter haeresim ecclesiasticam incursis
pro foro conscientiae in actu sacramentalis Confessionis absolvendi. Nos itaque
has etiam omnes facultates praedicto Carolo Vicario Apostolico in memorata Aqui-
lejensis Dioecesis parte per Nos ut praefertur deputato, et in Episcopum Men-
niten electo postquam Consecrationis munus, ut supra obtinuerit, tribuere
opportunum ducimus, et eam quidem absolvendi ab haeresi ad Triennium tantum,
quo elapso ad hanc Sedem Apostolicam pro ulteriori prorogatione, si illi neces-
sarium visum fuerit, recursum habere poterit, reliquas vero superius expressas
facultates quoad in hujusmodi Vicariatus Officio permanserit dicta auctoritate
et eorundem praesentium tenore concedimus, et impertimur. Et quoniam in praedictis
litteris Nostris super Constitutione hujus Vicariatus in genere editis inter alia
dictum per Nos fuit, quod ii, qui ad hujusmodi Vicariatum subiiciendis omnia illa
exequi deberent tam quoad Ordinem, quam quoad Jurisdictionem pertinent, quae-
cumque a Patriarcha Aquilejensi tamquam Ordinario ejusdem dioecesis locis
Austriacae ditioni subjectis fierent, et exercerentur, nisi ipsi ob ingentes dis-
sensiones esset impeditum esse ibidem jurisdictione sua uti, per quam sane eam
auctoritatem Vicario Apostolico in praedictis locis concedendam fore statuimus
quae Patriarchae Aquilejensi uti Episcopo et Ordinario locali debebatur, non
vero ea, quae illi tamquam Metropolitano competere potest; id ipsum nunc una
cum reliquis omnibus in dictis prioribus litteris contentis praesentium tenore
confirmamus, atque iterum statuimus. Decernentes tamen ad evitandas, quan-
tum fieri potest cujuscumque generis perturbationes circa infrascriptum capitulum
sequentes nostras Ordinationes, et declarationes omnimodo servari, ac resp-
ectiva attendi debere, primo videlicet inhaerentes Stylo, et consuetudini
Sedis Apostolicae, eidem Carolo Vicario Apostolico competere volumus facultatem
instituendi in Beneficiis Ecclesiasticis de jure Patronatus, quae intra Vicariatus sui
limites vacantia esse contigerit personas idoneas a legitimis eorum Patronis ad ea
praesentatas. In vacationibus autem Ecclesiarum Parochialium, aliorumque Bene-
ficiorum, aut Praebendarum, quae non aliter quam per Concursum indicere, atque
conferri debent, eidem Carolo Vicario committimus, et demandamus, ut hujusmodi
concursum indicere, eoque juxta Tridentini Concilii, et Constitutionum Apostolicarum
leges habito, atque concluso illius acta ad Nos, aut ad Successores Nostros trans-
mittere simulque proprium consilium, et votum in favorem illius, quem hujusmodi

Ecclesiae

Ecclesiae beneficio seu Praebenda magis dignum existimaverit, apparuit tene-
antur. Nobis autem et Successoribus Nostris Romanis Pontificibus hujusmodi Ec-
clesiarum, Praebendarum, seu beneficiorum, super quibus concursus habitus fuerit
collationem, et provisionem in personam eorum, quos ad gerendam animarum curam
magis aptos, et idoneos in Domino judicaverimus praedicta auctoritate ab eo-
dem praesentium serie reservamus, Cum vero collationes Beneficiorum, sive
simplicium, sive residentialium, quibus animarum cura non imminet hujusmodi
Vicariis Apostolicis permitti non soleat, sed ipsi Apostolicae Sedi reservari.
Nos eam per easdem praesentes litteras Nobis, et Sedi Apostolicae reservamus
declarantes tamen sub hac reservatione minime comprehensa esse, aut cen-
seri beneficia illa simplicia, aut residentialia, quae ad collationem, et
provisionem dilectorum Filiorum Capituli Canonicorum Ecclesiae Hispalensis
spectare dignoscuntur, sed ea praeterea ex alio capite, aut ratione Apo-
stolicis reservationibus, vel affectionibus subjecta non sint ad liberam prae-
dictorum collationem, et dispositionem, ut antea, pertinere; ac decernentes hujus-
modi reservationem per praesentes inductam eo ipso cessare debere, ac pe-
nitus sublatam censeri ubi Nobis, aut Successoribus Nostris Deo adjuvante da-
tum fuerit obstacula illa removere, per quae ordinariis collationibus
nunc locus esse non potest, quod ut quantocius obtineri mereatur Nos, in quantum
vires suppeditant omni studio atque opera adlaborare non desistemus; deinde cum
simul acceperimus in ea parte Dioecesis Hispalensis, quam a Vicario Apostolico
regendam decrevimus nonnullas sive Parochiales Ecclesias Matrices aliarum
Parochialium, quae extra Vicarii praedicti fines sunt constitutae, alias autem Matri-
ces hujusmodi extra Vicariatum sitas filiales Ecclesias habere intra districtum ab Apo-
stolico Vicario, ut praefertur, in spiritualibus gubernandum volumus atque decernimus
ut quatenus ibidem vis habeant nihil circa easdem Ecclesias, earumque respectivas
superioritates, ac dependentias innovetur, nec ulla tamen hujusmodi, quam aliarum
quarumcumque Parochiarum dismembratio fiat, prout etiam nihil de bonis immobili-
bus, seu mobilibus pretiosis ad easdem Parochiales, sive ad alias quascumque Ec-
clesias pertinentibus alienetur, sed solis juribus exceptis matricitatis ipsis Ec-
clesiis, quibus ea competere dignoscuntur, eorum Ecclesias filiales in diverso
districtu constitutas pro eo quod pertinet ad earum dispositionem in personas anima-
rum curae praepositas, ipsasque actualem curam ab eo Superiore Ecclesiastico de-
pendeant, qui in hujusmodi districtu jurisdictionem exercebit, nimirum a Vicario
Apostolico

Apostolici, si Ecclesiae praedicta Vicariatus limites excesserit, si vero extra eos constitutae sint ab Ordinario illius loci, in quo eaedem sitae reperiuntur; propterea cum inter alias facultates praedicto Vicario Apostolico a Nobis superius concessis ea etiam sit, ut Synodum Dioecesanam convocare, et celebrare valeat, hincque hujusmodi Synodi convocatio fieri non soleat, nisi post expletam visitationem, in qua Ecclesiarum, et Cleri, Populique necessitates, sive defectus, quibus per Synodalia decreta remedium afferendum est, agnoscuntur: Si forte praedictus Carolus Vicarius Apostolicus peracta visitatione praedicta, atque omnibus per commissam sibi regionem tunc diligenter animadversis opportunum, aut necessarium existimaverit hujusmodi Synodum congregare, sicuti plerisque Episcopis ad evitandum controversiarum et offensionum periculum prudenter in more positum est, Synodum a se congregandam specimina, et constitutiones, quas in ipsis edere meditatur, ejusdem Apostolicae Sedis examini subjicere, quamvis ipsi jure proprio nec ullo speciali ipsius Sedis licentia ad hoc indigentes Synodum cogant, ita volumus atque praecipimus, ut ab eodem Carolo Vicario ante Synodi convocationem consulatur haec ipsa Apostolica Sedes, cujus auctoritate, et delegatione omnia praemissa Ecclesiastici regiminis munia ibidem ab eo exercebuntur, ac etiam personas, quas ad Synodum convocare intendit, super quibus controversiae plerumque non desunt, cum decreta, quae in eadem edenda, et publicanda judicabit, ne litium forsan, et perturbationum fomenta fiant distincte repraesentet, illud maxime cavendo, ne aut in visitatione, aut in Synodi decretis ullum condat atque edat, in quo personae, Ecclesiae, aut res extra Vicariatus sui limites constitutae comprehendantur, aliudve quid faciat, ex quo dissensiones, et controversiae nunc nimium vigentes foveri, aut augeri possint. Quapropter Constitutiones, atque decreta quaecumque in Synodo a dicto Carolo Vicario Apostolico nunc deputato, ejusque Successoribus quandocumque fient nullam vim, aut efficaciam habere volumus, atque decernimus, nisi postquam a Nobis, seu a Successoribus Nostris Romanis Pontificibus cognita, approbata et confirmata fuerint.

Porro cum in Civitate Aquilejensi quoddam Monialium Monasterium adsit nullius Apostolici delegati gubernio subjectum, cujus quidem jurisdictionis exercitio in hujusmodi Monasterium, atque Moniales nullum obstat impedimentum, ideo circa illud nihil innovari, sed omnia in eo statu, in quo nunc sunt remanere volumus, atque decernimus. Denique Patriarchalis Ecclesiae Aquilejensis, ejusque Capituli jura, praerogativas, praeeminentias, libertates, exemptiones, immunitates, statuta laudabilesque consuetudines intacta, et illaesa remanere volentes, nullum jurisdictionis actum in ipsius Capituli Dignitates, atque Canonicos, seu adversus ipsos

a supradicto Carolo Vicario Apostolico nunc deputato, aut ab ipsius Successo-
ribus forsan in futurum deputandis exerceri possa statuimus, atque decernimus;
volentes denique et, quod praedictas dignitates atque Canonici in Civitate Hispa-
lensi, vapidabunt si quid forte ab eorum aliquo adversus Canonicas statuta, ac Triden-
tini Concilii Decreta quoad vitam, et honestatem Clericorum, sive ad congruentem Eccle-
siae, et Chori servitium pertinet ex humana fragilitate admitti contingat qui
talia egerit fraterne admoneri debeat ab eodem Carolo Vicario Apostolico, qui
si nihilominus eum, quem sic admonuerit, nequaquam se emendare compererit,
vel etiam aliquem eorum hujusmodi excessus perpetrasse cognoverit, pro ea
quas ad aliorum exemplum debitis animadversionibus coerceri mandatur, in
hujusmodi casibus (quod Deus pro sua clementia dignetur avertere) volumus
per eundem Carolum Vicarium Apostolicum quamprimum omnia referri ad
hanc Apostolicam Sedem, quae audito etiam ipsius Vicarii Consilio et voto
opportunum pro rerum circumstantiis remedium adhibere non omittet. Cete-
rum omnibus et singulis, ad quos spectat et pro tempore spectabit in vir-
tute Sanctae Obedientiae, et sub debita ejusdem Sedis Apostolicae reverentia
per easdem praesentes praecipimus, et mandamus, ut dictum Carolum Elec-
Maurenan Episcopum ad demandatum sibi Vicarii Apostolici officium in prae-
dicta parte Dioecesis Hispalensis Austriacae Familiae Principum tempora-
li dominio subjecta, et ad ejusdem Officii liberum exercitium juxta tenorem
earundem praesentium recipiant, et admittant, eundemque in Nostrum et Sedis
Apostolicae Vicarium, et delegatum in praescriptis durante Vicariatus deputatio-
ne, ac beneplacito praedicto recognoscant, atque in omnibus quae ad eadem
officium pertinent expeditiora parentes faveant, et assistant, ac non ipsius
mandata salubria monita humiliter suscipiant, et efficaciter adimple-
re procurent: alioquin sententias, et poenas, quas ille tulerit, et sta-
tuerit in rebelles, ratas habebimus, et hujus Apostolicae Sedis auctoritate
faciemus, auctore Domino usque ad satisfactionem condignam inviolabi-
liter observari.

Decernentes easdem praesentes litteras, et in eis contenta quae-
cumque, etiam ex eo quod quilibet in praemissis, seu in eorum aliquo jus
aut interesse habentes vel habere praetendentes quomodolibet cujusvis
status, gradus, Ordinis, praeeminentiae et Ecclesiasticae vel mundanae digni-
tatis existant etiam specifica, et individua mentione, et expressione digni

digni

digni illis non consenserint, nec eorum aliquos ad ea vocatos, vel etiam nullo
modo, aut non satis auditos dici, et praetendi possit, aut ex alia quavis=
libet etiam juridica, et privilegiata causa, colore, praetextu, et capite etiam
in corpore juris clauso, nullo subreptionis, vel obreptionis vitio, seu intentionis
nostrae, aut interesse habentium consensus, aliove quolibet defectu notari,
impugnari, aut in controversiam vocari posse, sed tanquam ex Officii nostri
debito, ex motu proprio, et certa scientia Nostris factas, et emanatas om=
nimoda firmitate validas, et efficaces existere, et fore, suosque debitos
effectus sortiri, et obtinere, eidemque Carolo Vicario Apostolico, aliisque
ad quos spectat, et pro tempore quomodocumque spectabit plenissime suffra=
gari, ac respective illa ab eis, aliisque omnibus quos concernunt, et concer=
nent, in futurum in omnibus et per omnia inviolabiliter observari, sicque
et non aliter per quoscumque judices Ordinarios, et quoscumque etiam
Apostolica auctoritate Delegatos etiam S. Romanae Ecclesiae praefatae
Cardinales de latere Legatos, et Apostolicae Sedis Nuntios, aliosve
quoslibet sublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter judicandi, et
interpretandi facultate, et auctoritate judicari, et definiri debere, ac
irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate sci=
enter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus de jure
quaesito non tollendo, aliisque Nostris, et Cancellariae Apostolicae
regulis, ac in universalibus, Provincialibusque, et Synodalibus Conciliis
editis generalibus, et specialibus Constitutionibus, et ordinationibus, nec
non quibusvis etiam Apostolicae Sedis [illegible], et tolerantiis, vel quo=
dam temporali provisione inductis, aut etiam expressa, et praesertim
confirmatione, vel quavis firmitate alia roboratis usibus et consue=
tudinibus etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis, aut literis
Apostolicis cuilibet Ecclesiae, aut quibuscumque personis quomodolibet
Ecclesiasticis, aut mundana dignitate fulgentibus etiam specificam, et indi=
viduam mentione dignis sub quibuscumque formis, et verborum tenoribus etiam
motu simili, ac de Apostolicae potestatis plenitudine, seu consistorialiter in con=
trarium praemissorum concessis, et emanatis. Quibus omnibus, et singulis etiamsi
pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specia=
lis specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum non autem

per

per ~~[illegible]~~ Clausulas generales idem importantes mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores, formas, causas, et occasiones praesentibus pro plene, et sufficienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris hac vice, et ad praemissorum effectum dumtaxat plenissime derogamus, caeterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub Annulo Piscatoris Die XXVIII Junij MDCCL. Pontificatus Nostri Anno Decimo.

D. Cardinalis Passioneus.

Quod praesens copia cum Brevi Pontificio Originali in Caesarea Regia Registratura intima reposito rite diligenter collata, eidemque de verbo ad verbum conformis sit, in cujus praemissae fidem superius appresso Sac. Caes. Reg. Majestatis sigillo secreto, et mea subscriptione testor.

Actum Viennae in Caesarea Regia Registratura intima die 15. Julij Anno Domini 1750.

Joannes Caspari S.C.M. Registrator Intimus

... dell' ... Repubblica contro i due brevi Pontificj

assunti

questioni

rendersi ...

spuntare

... spuntare

1750 9 luglio. Proteste della Ser.ma Repubblica contro i due brevi Pontificij concernenti il Vicario Apostolico destinato in Gorizia 113

La Ser.ma Repubblica di Venezia, in cui è ereditaria non meno la pietà, che la costanza de' suoi Maggiori in preservare i proprij diritti, hà havuta notizia mediante memoriale di Monsignor Arcivescovo di Caledonia presentato il dì 2 luglio 1750, che in questa Città di Roma doppo essi l'asserto breve di pretesa erezione d'un Vicario Apostolico nella parte della diocesi del Patriarcato d'Aquileia soggetta alla Casa d'Austria, il dì 29 9bre 1749 e publicato, quando per concorsi, che correvano, doveva aspettarsi sotto il dì 1mo 8bre susseguente, e sia stato con altro pure asserto Breve nel giorno 27 ~~luglio~~ giugno prossimo passato deputato in Vicario la persona del Canonico Carlo d'Attems Tesoriero della Chiesa di Basilea da ordinarsi Vescovo in partibus, e come appare dalla contenenza d'essi asserti brevi, conoscendo la Repubblica stessa, che quindi vengono inferiti gravissimi pregiudicij alle raggioni del suo ius Patronato stabilito sopra antichissimi incontrastabili titoli riconosciuti, authorizati, sostenuti rigorosamente in ogni tempo dal zelo de sommi Pontefici predecessori del regnante Pontefice Benedetto XIV, doppo maturi esami, e consultazioni, e consolidati dal possesso non interotto di più secoli, non meno che da quello del legitimo Patriarcha, e di quella sua Chiesa, non lasciò di fare uffici e riverenti rappresentazioni alla Santità sua per opera de Ministri suoi affine d'ottenere alcune proposte ben giuste modificazioni, le quali nulla impedendo il vicariato dell'anime, che si diceva l'unico oggetto di sua Beatitudine, tendevano solo à sostenere con la maggior moderazione, ed à preservare da novità turbative i diritti, e possessi sopra allegati, com'è tenuta per legge divina e naturale (ciò non ostante restò delusa la sua giusta aspettazione, quantunque havesse ancora il predetto Cardinale Patriarcha con sua special protesta dichiarato alla Santità sua il proprio assoluto dissenso, e lo stesso fosse espresso di fatti dà Ministri della Repubblica

Trova essa per tanto necessario col mezzo di me Pier Andrea Capello Cavaliere Ambasciatore suo ordinario presso sua Beatitudine per la S. Sede, e ciò specialmente con lettere e Ducali del dì 4 luglio incaricato per debita preservazione delle stesse sue raggioni e possesso, ed à fine di prevenire i pregiudicij medesimi, ed i loro perniciosi effetti di fare con il presente atto nella più ampla forma e valida una solenne protesta innanzi à Dio, alla Santità sua, et al mondo tutto di pieno dissenso alli asserti predetti Brevi, i quali tiene non solo per invalidi, ed ingiusti, ma ancora nulli, e di nessun valore, come emanati illecitamente, et non servato iuris ordine, contro le forme di raggione, e contro le disposizioni de Sacri Canoni, e de Concilij, come se già essi asserti brevi non fossero usciti

Dichiara parimente essa Repubblica e protesta di nullità à tutto ciò che havesse con li medesimi asserti brevi, in qualunque modo, connessione, o relazione dichiarando, che ciò stante tutte le innovazioni ed attentati saranno di nessun valore, come se stati non fossero, e che non potrà perciò mai pretendersi acquisiti dà alcuno qualunque titolo nè pure colorato, come se già mai essi asserti brevi fussero promulgati.

[illegible] Spettare

Promettendo in fine di [illegible] con lecite e permesse secondo le disposizioni del diritto naturale Canonico e Civile è praticarsi, salva però sempre la riverenza dovuta alla S. Sede, ed à quella filiale osservanza, in cui sarà sempre per professarsi [illegible] come i maggiori suoi benemeriti della medesima, e della Christiana Religione si sono p. la Divina grazia in tutti li avvenimenti mantenuti

Dati nel Palazzo di S. Marco li 8 Luglio 1750

Pubblicata di mano di Mons.re Carlo Michele [illegible] Arcivescovo di Gorizia del dì [illegible]

SS.mi D. N.

Benedicti XIV   1752, 29 Gennajo

Allocutio habita in Consistorio Secreto feria 2da die 29 Januarij 1752

Pluries intra paucorum annorum curriculum, nobis ex hoc ipso loco, de perpetuis [illegible] Aquileiensis negotijs [illegible]. Primum enim Venerabilibus nobis exposuimus constituendi Apostolici Vicarij in illa Diœcesis parte, quæ ditioni subjecta Charissimæ in Christo Filiæ nostræ Mariæ Teresiæ Hungariæ ac Bohemiæ Reginæ Imperatricis: electum ad id Vicarij munus obeundum selectum à nobis fuisse dilectum Filium Carolum Michaelum [illegible] [illegible] Episcopum [illegible] Aquileiensis Diœcesis partem quæ illius pastorali sollicitudini committebatur jurisdictionis simul et ordinis actus liberè exerceret. Paucos deinde post menses nobis significare non omisimus desijsse jam huiusmodi Apostolicum Vicariatum, qui à nobis fuerat constitutus, certa ratione aliqua stabili ac perpetua annuendo [illegible], quæ inter se dissidebant, [illegible] Ecclesiasticum [illegible] sinu Diœcesis Aquileiensis [illegible] quidam partes, cum [illegible] duo [illegible], [illegible] Archiepiscopatus, cui universa eiusdem [illegible] pars [illegible] ditioni obtemperat prædictæ Charissimæ in Christo Filiæ nostræ Mariæ Teresiæ [illegible] archiepiscopatus pariter erigeretur, cui tota [illegible] eiusdem Diœcesis Aquileiensis pars quæ Venetæ Reipublicæ ditioni subest. huiusmodi consilium post [illegible] à nobis comprobatum fuit et confirmatum [illegible] nobis ex hoc ipso loco præfecimus ab eadem semper laudata charissimæ in Christo filiæ nostræ Mariæ Teresiæ [illegible] fuisse ad regendum novum archiepiscopatum [illegible] eundem dilectum filium Carolum Michaelum, qui Vicarius Apostolicus à nobis fuerat constitutus. id à nobis probatum fuisse, atque adeo dissolutum à nobis fuisse vinculum quo ille [illegible] Ecclesiæ adstringebatur, cuius loco Goritiensi Ecclesiæ eundem coniunximus. illud solum addendum nunc superest prædictum scilicet Carolum Michaelum tum in eadem Vicarij Apostolici munere fungeretur, tum postquam renunciatus est Goritiensis archiepiscopus, præstitisse diligenter omnia, quæ decent Apostolicum ministrum, tum rebus præclarè gestis, tum vitæ suæ exemplo, ex quo incredibilis planè utilitas in populos eiusdem curæ traditos dimanavit, et assidue dimanat, cui profecto rerum ab ipso susceptarum felici exitui plurimum confert pietas Reginæ Imperatricis, quæ illi auxilium opemque validam quoties opus sit, libentissimè semper, promptèque impendit. Ex ijs quæ huc usque diximus facile percipere potestis, Venerabiles Fratres consultum fuisse animarum indigentiæ quæ in regionibus tum novo Goritiæ archiepiscopatui subjectis degunt. Superest pars illa veteris Diœcesis Aquileiensis, quæ Venetorum Reipublicæ ditioni subjicitur, et quæ modo dilecto Filio nostro Cardinale Daniele Delphino feliciter regitur. Poteramus quidem à futuro illius gubernio cogitationes nostras avertere, cum eundem Cardinalem superstitem nobis futurum indicare, non immerito possimus; quod nos provectiores quàm ipsum vitæ decursu superamus, huiusmodi provinciam illi relinquentes, qui post obitum nostrum ad summum Pontificatum perveniet, eamque sapienter administrabit. Attamen nec imperfectum opus ea [illegible] remaneret, neve divino iudicio argueremur aliquid eorum prætermisisse, quæ pro negotio absolvendo à nobis perfici poterant, sedulam idcirco curam suscepimus, ut novus archiepiscopatus Utinensis erigeretur, ad quem pertinere debet reliqua pars Diœcesis Patriarchatus Aquileiensis iam sublati, quæ in Venetorum ditione continetur. Equidem non exiguos labores, uti in rebus omnibus contingere solet, hoc negotium postulavit. Illud tamen omne ponimus et uterque contentum [illegible] Venetorum Reipublicæ [illegible] [illegible] feliciter perveniet, quod [illegible] ad [illegible] pergenda quæ ad [illegible] religio et propensam voluntatem suam erga Sedem Apostolicam testandam [illegible]

[illegible]. Spectare

videatur, dilecti Filij nobilis viri Petri Andreae Capelli Equitis eiusdem Reipublicae apud nos Oratoris opera, qui muneris sui partes diligenter adimplevit. Itaque per litteras apostolicas ad novum archiepiscopatum Utinensem erigendum [illegible] nostras, redditus ipsi [illegible] limites definivimus, [illegible] nominavimus Capitulum novae Metropolitanae Ecclesiae designavimus. Denique ut uno verbo complectamur omnia, nihil omnino pro novi huius archiepiscopatus erectione reliquum est. Alio tempore nobis indicabitur praesul qui ab eadem Venetorum Republica nominatus novus archiepiscopus Utinensis post Cardinalem Delphinum succedat.

Consentaneum ducimus rem totam sicut ab initio usque ad exitum gesta fuit nobis breviter exponere, nos magnopere honoramur ut nobiscum [illegible] dubitas respondendi gratias, cui perfecto singularem nimis animum ostenderemus, si partem aliquam, vel minimam huius perfecti operis nobis tribuere auderemus. Videamur siquidem praecipue [illegible] ab ipso cuius est velle et perficere fuisse rem totam hucusque feliciter perductam ad nominis sui gloriam, ac salutem animarum, quas Sanguine Christi Divini Filij sui J. C. ab [illegible] interitu vindicare fecerit.

Re[illegible] diretto à Mons.r Carlo Michele [illegible] Arcivescovo di Gorizia del dì [illegible]

1755 26 aprile in pregadi

Al Cardinal Patriarca Delfino Arcivescovo d'Udine

Sommario [illegible] dei [illegible] Dell. [illegible]

Beatissimo Padre

Dopo che la Paterna sollecitudine della S. V. hà dato fine alle controversie che da lungo tempo continuavano circa il Patriarcato d'Aquileia, colla soppressione del medesimo fatta di consentimento della Republica nostra, e colla successiva erezione di due arcivescovati uno cioè nella nostra Città d'Udine posta nel Dominio Veneto e l'altro in Gorizia negli stati hereditarij dell'Imperatrice Regina d'Ungaria secondo il tenor della constituzione 6 luglio dell'anno 1751, la quale comincia Iniuncta nobis et cet. dando così à ciascuna delle due novamente erette diocesi il proprio Pastore, e concedendo alla pred.ta Republica nostra quel titolo e diritto, che è stato concesso alla pred.ta Regina Imperatrice nell'Arcivescovato di Gorizia, il ius di presentare i nuovi Arcivescovi di Udine alla S.tà V. e suoi Successori. essendo ora già eretta in Chiesa Metropolitana della diocesi Udinese la già Collegiata di S. Maria Maggiore di d.ta Città d'Udine parimente separata dall'autorità di V. B. col consenso pure della Republica nostra. ed essendo intenzione di V. S. pur coll'intelligenza nostra, che l'Ill.mo e R.mo S.r Cardinale Patriarca Delfino continui e stanco Arcivescovo d'Udine, conviene, che si proveda al Prelato, che prima gli era stato concesso in Coadiutore con futura successione nel Patriarcato ora estinto d'Aquileia. verso che havevo riflesso alla benemerenza della Nobile nostra Famiglia Gradenigo, la quale in tutti li tempi hà dati più soggetti non solo alla Patria, ma anche alla S. Chiesa benemeriti, che hanno retto non solo l'estinto Patriarcato, ma anco quello della Città nostra di Venezia e governato parecchie altre Chiese del Dominio nostro con [illegible] de Popoli diocesani delle medesime. e considerando ancora che Monsignor R.mo Bartolomeo Gradenigo Vescovo di Tiarda in partibus Infidelium per le doti e qualità sue era stato da SS.ri Predecessori di V. B. regnante dunque di succedere nel Patriarcato d'essa, prima che s'estinguesse, siamo col Senato nostro venuti in deliberazione di nominarlo, e presentarlo, come in effetto lo nominiamo e presentiamo, lo dichiariamo sufficientemente nominato e presentato alla S. V. ora, per all'hora che per morte, o dimissione del pred.to Ill.mo e R.mo Cardinale Delfino vacherà l'Arcivescovato, in futuro Arcivescovo di Udine. ricercando colla debita filial osservanza e rispetto, che ella si degni confermare, e ricevere questa nomina e presentazione e condecorare esso Mons.r R.mo Gradenigo con tutte le grazie, privilegij, e facoltà, che alla dignità Arcivescovile competono per diritto, ò per consuetudine e massimamente ad il tenore della pred.ta constituzione: Iniuncta nobis et cet. Di che tutto rendendo tenuto alla S. V. vivissime grazie, pregando il Signore lunghissimamente la conservi per felicità della sua Chiesa, implorando con filial riverenza l'Apostolica Benedizione

predilezione verso
liberazione d'ordinare
sia per molt'anni
e S. Daniele anco
missioni relative
requisitoriali
dar abitarsi in
e non attraversano
per la notizia
dove era lunga
vi

videatur, dilecti filii nobilis viri Petri Andreae Quirini Capelli eiusdem Reipublicae apud nos Oratoris opera, qui muneris sui partes diligenter adimplevit. Itaque litteris [illegible] ad novum archiepiscopatum Utinensem erigendum [illegible] nostris, [illegible] limites definiti, suffraganei nominati, Capitulum novum metropolitanae Ecclesiae [illegible] ut uno modo confluxerunt omnia, nihil omnino pro utinensis archiepiscopatus erectione reliquum est. Alio tempore nobis indicabitur quaenam qui ab eadem Venetorum Republica nominandus [illegible]

Consecrationem [illegible]
breviter [illegible]
gratias, cui [illegible]
ministerium huius [illegible]
[illegible], ab ipso [illegible]
feliciter perducen[illegible]
Christi [illegible] [illegible]

Pr [illegible] diretta à Mons.r Carlo Michiele [illegible] Avvocato di Gorizia del di [illegible]

1755 26 aprile in giovedì

Al Cardinal Patriarcha Delphino
Arcivescovo d'Udine

Sempre egual il Senato nel dar testimonij della Paterna sua predilezione verso la virtuosa persona di V.S. Ill.ma e R.ma è venuto in deliberazione d'ordinare che per tutto il tempo, che ella reggerà cotesta Diocesi (lo che sia per molti anni)
[illegible]dizioni di S. Vito, e S. daniele atto
[illegible]per certo
[illegible] le commissioni relative
[illegible]delle solite requisitoriali
[illegible] de Nodari abitanti in
[illegible]persona che non averanno
Ill.ma e R.ma la notizia
[illegible] augurandole una lunga

[illegible]rio serv.io

V n 6

videntur, dilecti filij nobilis viri Pauli Andreae Quirini Capelli eiusdem Reipublicae apud nos
Oratoris opera, qui mandati sui partes diligenter adimplevit. Siquidem litterae apostolicae
ad novam archiepiscopatus Venetiarum erigendam exaratae sunt, in quibus eius limites
definiti, suffraganei nominati, Capitulum novae metropolitanae Ecclesiae designatum, ac reliqua
ut uno verbo complectamur omnia, nihil omnino pro venetiis archiepiscopatus erectione
relictum est. Alio tempore nobis indicabitur praesul qui ab eadem Venetorum Republica
nominatus ...
Consecrationi dua...
breviter ...
gratias, cui ...
minimam huius ...
deximus, ab ipso ...
feliciter perduc...
Christi divini

Replica diretta à Monsig.r Carlo Michele Conte Attems Arcivescovo di Gorizia del dì 10

1755 26 aprile in pregadi

Al Cardinal Patriarcha Delphino
Arcivescovo d'Udine

Sempre egual il Senato nel dar testimonij della Paterna sua predilezione verso la riguardevole persona di V.S. Ill.ma e R.ma, è venuto in deliberazione d'ordinare che per tutto il tempo, che ella reggerà cotesta Diocesi (locchè sia per molt'anni) non si faccia novità alcuna nelle Giurisdizioni di S. Vito, e S. Daniele anco per quello, che riguarda l'imposizione del cinque per cento

Mentre però si rilasciano all'Inquisitori all'acque le commissioni relative anco per li metodi d'osservarsi coll'uso delle solite requisitoriali per la revisione de protocolli, colle altre carte de Nodari abitanti in dette Giurisdizioni ~~si rende~~ rispetto à contratti e persone che non aspetteranno à dette giurisdizioni, si rende di ciò a V.S. Ill.ma e R.ma la notizia in risposta alle sue lettere 16 del corrente, augurandole una lunga serie d'anni felici

Antonio Zanovio seg.rio

Lettera Pontificia diretta à Mons.r Carlo Micaele Co: d'Attembs Arciv.o di Gorizia del di 15 Gen.ro 1751

Benedictus PP: XIV. Venerabilis Frater salutem, et Benedictionem

Per le mani del Card: Millini riceviamo una sua lettera di 27 xbre, che secondo il solito è stata di nrã gran consolazione, avendo in essa letto quanto hà fatto, e quanto hà ottenuto, e quanto medita ancor di fare p benef.o spirituale di q.ta sua Diocese. Noi conserviamo il tutto, noi à tratto à tratto andiamo ripigliando le lettere, che ci scrive per aver occasione di ringraziare di vero cuore Iddio, che s'è degnato di far riuscire nè gni nri ciò, che non è succeduto ne gni de nri Predecessori di veder d.a Provinzia al governo di tante migliaja d'anime p la fattalità de tempi abbandonate, ed aver ritrovato un Arcivescovo vero successore degli Apostoli nel suo Aplico Ministero, ed una Regina Imperatrice, che nel assister alli bisogni del Santuario batte le pedate di S. Pulcheria. Passando poi al punto delle Reliquie d'Aquileja, noi crediamo, che per la solennità dell'atto sia necessario un nro Breve in pergamena diretto à Lei in cui se le dia facoltà per tal consegna, e sè il Breve sarà fatto per q.to spazio, si manderà in q.to istesso spacio, e quando non si manderà nel seguente. In tanto potrebbe Ella scriver al Card: Delfino, invitandolo à deputare un Ecclesiastico, come suo Procuratore à ricevere le Reliquie del Santuario d'Aquileja. Al Procuratore poi come sopra Deputato dovrebblesi dà lei fare la consegna per Instrum.to pub.co in cui si dicesse, che inerendo al nro Breve, e volendo eseguire la pia volontà della Regina Imperatrice consegna al tale legittimo Procuratore del Card: Delfino le tali, e tali Reliquie descrivendole, con obligo di portarle, e consignarle al d.o Card., acciò le collochi, ed esponga alla pubca veneratione in q.ta Chiesa, che doverà essere la Metropolitana del nuovo Arcivescovato di Udine, nè lascierà di conservare nel suo Archivio di Gorizia la serie con le pezze autentiche. Ci conservi il suo affetto restando noi col dare à lei, ed al Gregge alla sua cura commesso l'Apostolica Benediz.ne

Dat. Romæ apud S. Mariam Majorem die 15 Jan: Pontif. Nri anno 11.

Specifica delle Reliquie da consegnarsi al Card: Delfino.

P.mo Un Braccio d'argento di S. Ermacora

Un Braccio d'argento di S. Fortunato

Un Vasetto di S. Benedetto, che contiene un dito di S. Benedetto

Una parte della Mascella di S. Andrea Apostolo

Il Capo di S. Ippolito M:

Il Capo di S. Anastasia M. chiuso in una cassetta di cristallo

Due Casse di legno di forma semiovale, nelle quali si contengono le reliquie di diversi SS: Martiri

Nota delle Reliquie, che si devono portare nella Metropolitana di Gorizia

Una Croce d'arg.to, in cui evi una particella della Croce di Nro Sig.re

Un Pastorale, che fù dato in dono da S. Pietro Ap.lo à S. Ermacora

Una Testa d'arg.to colla Mitra, nella quale evi una parte del capo di d.o Santo

Un altra d'arg.to nella quale vi è parte del capo di S. ~~Fortunato~~ Lorenzo Martire

Un altra nella quale evi il capo di S. Sigismondo M. Rè d'Ongheria

Un Vaso nel quale evi una mascella di S. Orsola V. M.

Un Imagine della B.V. nella quale sono alquante goccie del di lei Latte, e parte delle di lei Vesti

Un Altare di Marmo portatile, sopra il quale si dice aver celebrato il Divin Sagrif.o li SS: Ap.li, e Martiri

Un Vaseto nel quale vi è della terra impastata col sangue di SS: MM: d'Aquileja

Una Cassetta con le Reliquie dè SS: sette Fratti M.i Figli di S.a Felicita = Il Capo di S.a Felicita.

Cassete di legno n.o 22, nelle quali conservansi le Reliquie dè SS. Ermacora, Fortunato, Ilario, Taziano, Felice Largo, Dionisio, di S. Felice, e Fortunato di S. Marco E., delle SS: VV:, e MM: Eufemia, Dorotea, Tecla, ed Erasma, de 7 Figli di S. Felicita, di molti Ap.li, Martiri, e Confessori, di S. Proto M. di S. Anastasia M: di S. Ermogine, e Fortunato, S. Grisogono, S. Menna, S. Quirino S. Felicita, S. Serene, e Compagni di S. Crisentiano, e Comp: S. Sigismondo Rè

Vi sono ancora molte altre Cassete di Cristallo legate in Arg.to con Reliquie di molti altri Santi.

1751, 7 Luglio.

Sanctissimi in Christo Patris, et Domini Nostri Domini BENEDICTI Divina Providentia Papæ XIV.

Constitutio super Aquilejensis Patriarcatus, et Sedis perpetua suppressione, et extinctione.

Nec Non

Erectione duorum Archiepiscoporum Utinensis, et Goritiensis.

cum

Alijs Opportunis Dispositionibus.

ROMÆ MDCCLI.

Ex Typographia Reverendæ Cameræ Apostolicæ.

Benedictus Episcopus Servus Servorum Dei
Ad perpetuam rei memoriam.

Iniuncta nobis a Supremo Pastorum Principe, cuius vices in terris plane immerentes gerimus, Ecclesiarum omnium sollicitudo Nos usque a primis Pontificatus Nostri annis adduxit, ut gravissimum Aquilejensis Patriarcatus negotium a Predecessoribus Nostris, Romanis Pontificibus iam pridem susceptum, et a pluribus eorum diu, multumque agitatum prosequeremur. nil aliud nobis in nostre tractationis initio, progressu, fineque proponentes, quam id, quod iisdem quoque Predecessoribus Nostris propositum semper fuisse non dubitamus; ut scilicet Aquilejensis Ecclesiae status ita disponeretur, prout optimo regimini animarum eidem subiectarum, et libero spiritualis gubernationis exercitio magis congruere, et opportunum fore dignosceretur.

Pontifex ex pastoralis sollicitudinis officio Aquilejensis Ecclesiae statum componere cupit.

Hunc unice scopum prae oculis habentes, superioribus annis certam quamdam Ecclesiastici regiminis formam in alteriori Aquilejensis Diœcesis parte interea observandam statuimus; sperantes gradum hinc factum iri ad firmum, stabilemque verum ordinem, per quem vigentes perturbationes perpetuo tollerentur, ibidem feliciter constituendo

Temperamenta capta pro meliori Animarum regimine donec de firmo remedio inter partes conveniunt.

quemadmodum colligere licet ex Nostris litteris Apostolicis incipientibus = Omnium Ecclesiarum = quas die xxix Novembris anni MDCCXLIX; et ex iis, quarum initium est = postquam per alias = quasque die XXVII Junii anni MDCCL in forma Brevis edidimus, quibus nimirum temporaneum urgentibus necessitatibus remedium optantes decrevimus, illud tamdiu duraturum fore, donec aliqua ratio communi partium consensu, Nostraque, aut Successorum Nostrorum approbatione, iniri valeret, postquam animarum fidelium necessitatibus consuleretur.

Verum scientes omne datum optimum et omne donum perfectum ab Omnipotente Deo petendum, et expectandum esse, nunquam omisimus in toto gravissimae causae decursu, Divinam Majestatem interpositis etiam aliarum orationibus, enixe exorare ut inter perturbationum procellas, et multiplicium difficultatum scopulos, trepidantem Consilii Nostri Navim in portum Nobis optatum ad afferenda nimirum animabus Christi sanguine redemptis necessaria salutis aeternae subsidia, afflante Spiritus sui aura, deducere dignaretur.

Invocantes Nos exaudivit Misericors Dominus, dumque maximarum tribulationum et amaritudinum fluctibus jactaremur misit

ex alto

ex alto adjutorium suum, factaque tranquilitate Nos ubique consolationem suavium dulcedine recreavit. Ipse enim in cujus manu sunt Regum corda, uno eodemque tempore Charissimae in Christo Filiae Nostrae Mariae Theresiae Hungariae, et Bohemiae Reginae Illustris in Romanorum Imperatricem Electae animum inclinavit, ut de proponendo stabili remedio, pro Aquilejensibus rebus perpetuo componendis cogitaret, simulque efficit, ut Dilecti Filio, Nobiles Viri Dux et Respublica Venetiarum concordi studio id ipsum optarent, cujus rei indubium testimonium Nobis praebuerunt Epistolae ad Nos conscriptae tum a praedicta Maria Theresia Regina in Imperatricem electa sub die XVII Martii currentis anni MDCCLI quas Nobis exhibuit Dilectus Filius Noster Marius hujus S.R.E. Presbiter Cardinalis Milinus Nuncupatus, tum a praefato Venetiarum Duce sub die XXXI ejusdem Mensis, et anni, quas Dilectus quoque Filius Noster Carolus ejusdem S.R.E. Presbiter Cardinalis Rezzonicus etiam nuncupatus Nobis exhibuit.

Supremi Principis concordi studio inter se conveniunt.

Qui sane Marius, et Carolus Cardinales die VI Aprilis ad Audientiam Nostram una simul se conferentes, memoratis respective litteris Nobis redditis, non solum flagrantia utriusque Partis desideria, ut hujusmodi perpetuo ac stabili remedio Aquilejensis Patriarcatus negotium terminaretur, unanimi Nobis voce

Conventionis approbationum, et verum Conventarum executionem a Pontifice requiruntur.

repraesentarunt, sed etiam singulatim ea Nobis invitationibus, et hortationibus obsequundantes diligentibus tractatibus, et colloquiis habitis convenerunt, cujus conventionis exempla in scriptis redacta Nobis relinquentes, earundem partium nomine Nobis humiliter supplicarunt, ut illi pro verâ conventarum subsistentia, et observantia approbationis Nostrae robur adjicere, nec non pro earundem verâ executione Apostolicae Auctoritatis Nrae plenitudinem interponere dignaremur. Articuli autem conventionis inter praedictas partes initae, qui earundem mandato subscripti, et respective ab ipsis approbati, et ratificati fuerunt, sunt tenoris sequentis videlicet.

Cum Sacra Caesarea, Reginaque Hungariae, Bohemiaeque Majestas Serenissimam Venetam Rempublicam sincero et singulari prorsus affectu prosequatur, ac proinde de illibata cum eadem servanda amicitia, bona vicinitate, ac unione, quam maximè sit studiosa, neque minus praefata Serenissima Respublica hanc ipsam amicitiam, bonamque vicinitatem ac unionem pari studio studio excolere satagat, hinc est, quod tamen una, quam ex altera parte enixo studio eo fuerint elaboratum, ut quae per aliquot secula hucusque subsisterat, circa Aquilejensem Patriarcatum controversia amica

Articuli conventionis.

ac utrinque

ac utrinque eque decora via penitus, et radicitus terminetur.

Quem in finem ad opus tam salutare tractandum, ac peragendum, Sacra Cesarea, Reginaque Hungarie, et Boemie Majestas Virum Illustrissimum, et Excellentissimum Dominum Corficium Sacri Romani Imperii Comitem ab Ulfeld suum Consiliarium status actualem intimum, nec non Aulae et status Cancellarium, supremum supellectili Argentee Regni Bohemie Hereditarium Prefectum dominum Dynastiarum Hostacov, Prodiz, Ottastaunix, et Zultsch etc. Aurei Velleris Equitem.

Serenissima vero Veneta Respublica suum in Aula Cesarea commorantem Oratorem Ordinarium Illustrissimum et Excellentissimum Nobilem dominum Andream Tronum Equitem etc. plena facultate munierunt, qui collatis prius inter se colloquiis, de sequentibus conditionibus convenerunt.

Articulus I

Sacra Cesarea Reginaque Majestas tum sanctitati sue, tum Serenissime Venetae Reipublice obtionem relinquit, num loco abolendi prorsus Aquilejensis Patriarcatus, duo Episcopatus, vel Archiepiscopatus unus ex parte Imperii, et alter

ex parte Ditionum prefatæ Reipublicæ subditarum institui velint, quarum primus Goritiensis, alter Utinensis imposterum nuncupabitur, ea tamen sub conditione ut inter eamdem, et Serenissimam Venetam Rempublicam, quod hanc novam institutionem, et erectionem perfecta æqualitas observetur, et uterque seu Episcopatus, seu Archiepiscopatus iisdem prorsus gaudeat facultatibus.

Articulus II

Ne dubium ullum superesse queat quid sub omnimoda Aquilejensis Patriarchatus abolitione, juxta mentem contrahentium partium prævio Sanctitatis Suæ in id ipsum consensu intelligatur disertim inter easdem conventum est, sub hac ipsa denominatione non solum ipsius Patriarcatus abolitionem, sed et abolitionem inde dependentium, Tituli Dignitatum, Canonicatuum, et Beneficiorum intelligi debere, ita quidem ut nullus imposterum, seu Canonicus, seu annexa quadam Aquilejensi qua Patriarchali, Ecclesiæ dignitate præditus se talem nuncupare audeat; sed qui ex parte Imperii sunt Goritienses, et qui ex parte Venetæ Reip: sunt Utinenses imposterum nuncupentur.

Articulus III

Articulus III.

Sacra Cæsarea Regiaque Majestas consensit ut Eminentissimus Dominus Cardinalis Delphinus, quamdiu vixerit, Nomen Titulum, et honores Patriarchæ retineat; eo tamen pacto ut ex consensu hocce suo Augustæ Domus suæ, aut Sacri Romani Imperii juribus, prout illa ante præsentis concordiæ Articulos comparata fuerunt, nullum, vel minimum præjudicium illatum nec quicquam in ditionibus suis præfato Eminentissimo Domino Cardinali concessum censeri queat.

Articulus IV.

Mortuo autem eodem, Nomen quoque et Titulus Patriarchæ iis in terris, quæ Aquilejensi quondam Ecclesiæ suberant, cessare omnino debebit.

Articulus V.

Sacra Cæsarea Regiaque Majestas pro se suisque Heredibus, et Successoribus, et Serenissima Veneta Respublica sese quam validissime æquali tam ex una, quam ex altera parte ratione obstringunt quod nullis unquam futuris temporibus ultra supramemoratas concordiæ leges, multo minus contra easdem in iis, quæ Aquilejensem quondam Patriarchatum, quocumque demum modo, seu directe, seu

indirecte concurrunt, quicquam a S. Sede Pontificia expetere, aut si oblatum fuerit, accipere, sed unice praesentis concordiae legibus stare velint.

Articulus VI.

Sacra Caesarea Reginaque Majestas pro se suisque Heredibus, et Successoribus, quo fieri potest meliore, et firmiore modo, quae jam in antecessum suo nomine toties declarata fuerunt, denuo confirmat: nempe quod nunquam ipsi in mentem venerit sub colore, praetextu, aut ex causa eorum, quae circa Aquilejensem Patriarcatum ventilata hucusque fuerunt, vel unicam terrae palmam de Territorio, quod Serenissimae Venetae Reipublicae subest, sibi aut in praesens aut imposterum avocare, renuntiando desertim iis, quae inde desumi possent, titulis aut praetensionibus quibuscumque.

Articulus VII.

Pro tollenda omni dissidiorum ansa, redditus, qui ad Aquilejensem Ecclesiam hactenus spectarunt ita separentur, ut qui ex terris Austriacis proveniunt constituendo ibidem novo Episcopo, aut Archiepiscopo, eique subiectis Canonicis, illi

vero

rero, qui ex Veneto Territorio permane-
ant Utinensi Episcopo, aut Archiepisco-
po et ibidem degentibus Canonicis ex æque
cedant. Et si quæ adhuc supersunt alia re-
rum capita ad Aquilejensem Patriarcatum
sese referentia de iis ex æquo, et bono
inter Sacram Cæsaream Reginamque Maje-
statem, et Serenissimam Venetam Rempubli-
cam, ad instar eorum, quæ quoad limites
observata hucusque fuerunt, quo citius, eo
melius amice pariter via terminentur.

Articulus VIII

Si quæ hinc inde, durante contro-
versia Spetiatim ex Aquilejensi Ecclē-
sia ablata fuerint, bona fide quanto-
prius restituantur, et super iis ad sensum
præcedentis Articuli ex æquo et bono om-
nia terminentur.

Articulus IX.

Ad normam præsentis conventionis,
tam ex parte Sacræ Cæsareæ Reginæque
Majestatis, quam ex parte Serenissimæ
Venetæ Reipublicæ apud Sanctitatem Suam
usitato, et decente modo instabilitur, ut
quemadmodum eadem pronam, se jam in
antecessum, et propensam declaravit, erec-
tioni duorum Episcopatuum, et Archiepis-
copatuum iisdem utrinque facultatibus

munito rud benigne annere; ita Sanctitas Sua ultimud tam salutari scopo, communi, ac concordi studio utrinque promovenda, complementum quanto citius dare velit.

Conventio communi plausu excipitur.

Sane si ex communi plausu quo huius conventionis inter prefatos supremos dominantes feliciter inite, nec non singularium Capitum in ipsa conventione contentorum notitia, tam citra quam ultra Montes a Viris cordatis, et publice tranquilitatis, rectique rerum ordinis amatoribus excepta fuit, et de illa, et illis judicandum simpliciter Nobis fuisse putavissemus; nil ultra laboris, aut diligentie Nobis, aut illis, quorum consiliis utimur, ita in eorumdem examine adhibendum fuisset.

Utriusque executionem complures, et graves causę suadent.

Sed quoniam nihil omittendum Nobis esse judicavimus, quod ad approbationem Nostram consideratius, atque consultius interponendam conducere valeret, quum ad memoriam Nostram revocaverimus tam ea, quę in Ecclesiasticis Annalibus habentur circa Patriarcatus Aquilejensis discordias, gravissimasque perturbationes, quibus Ecclesia Dei propterea vexata fuit, quam quę in historiis Secularibus relata sunt, de multiplicibus dissensionibus, cruentisque bellis, que inter Christianos

stianos Principes, ejusdem Patriarcatus occasione frequenter averunt; cujusmodi periculis verendum erat, ne eorundem Christianorum Principum Pax et concordia, donec Patriarcatus ipse subsisteret, perpetuo exposita remaneret: Ipsius quoque Urbis Aquilejensis presentem statum prae occulis habentes, et miseram conditionem, ad quam a tanto jam tempore redacta esse dignoscitur, ut in multorum Patriarcarum serie nullus inveniatur, qui in ipsa resederit, nec ullum imposterum in ea mansurum fore credendum esset: Considerantes praeterea quibus cautelis plurium seculorum spatio ab Apostolica Sede procedi opus fuerit in ejusdem Patriarcatus collationes, et provisione ad evitandas offensiones, ac dissensionum bellorumque tumultus, qui inter Supremos Principes ea occasione accendi potuissent: Quodque jamdudum Pastoralem sollicitudinem Nostram magis angebat, perpensis spiritualibus necessitatibus tot millium animarum amplissimam partem Aquilejensis Diœcesis ultra modum extensae incolentium, et a Veneto Dominio dissitarum, quarum regimen iamdudum ob inextricabiles rerum secu

larium difficultates, haud feliciter proce-
debat. Qua de re quum plures recursus
a Patriarchis pro tempore ad hanc Apos
tolicam Sedem facti fuerunt, dum statu
Ecclesiae suae eidem Apostolicae Sedi
statutis temporibus de more referrent,
cumque piorum, atque prudentum Viro-
rum gravissimas dictarum animarum
calamitates deplorantium relationes, et
querelae, tum ad Praedecessores Nros
Romanos Pontifices, tum ad nos ipsos
saepe pervenerint, animo occurrebat, quod
frustra iidem Praedecessores Nri Pontifi-
ciae sollicitudinis officia, ad huiusmodi
calamitates sublevandas pluries inter-
posuerint, quot etiam ad hunc diem inu-
tiliter excogitata fuerint remedia,
quae vel optatam executionem, vel spe-
ratum fructum nequaquam obtinere,
vel plenam recti ordinis reintegrationem
producere non potuerunt; vel denique
temporaneam dumtaxat attulerunt uti-
litatem, quod scilicet ideo excogitata
fuerint, et adhibita, ut viam sternerent
ad firmum tandem et stabile remedium
memoratis deordinationibus perpetuo
tollendis inveniendum.

His omnibus mature pensatis
iisdemque

iisdemque conuentionis Capitibus attentè perpensis, implorato sæpius Diuini Numinis adiutorio, ac requisitis auditisque super his nonnullorum Venerabilium Fratrum Nostrorum S.R.E. Cardinalium sententiis, de eorum consilio, et assensu, postulationibus huiusmodi pro parte dictae Charissimae in Christo Filiae Nostrae Mariae Teresiæ Hungariæ, et Bohemiæ Reginæ Illustris in Romanorum Imperatricem electæ, nec non dilectorum Filiorum Nobilium Virorum Ducis et Reip: Venetarum, Nobis ut præfertur exhibitis, in omnibus et per omnia plenissimè annuentes: Non modo per insertam omnia, et singula Conuentionis Capita, utpotè ad Publicum Bonum, et fœlix animarum regimen tendentia, præsentium litterarum tenore laudamus, et approbamus; Verum etiam per easdem præsentes ad ea exequenda, et statuenda, quæ pertinent ad omnimodam, atque perpetuam suppressionem Patriarchatus Aquilejensis, nec non ad erectionem duorum Archiepiscopatuum æqualibus omnino juribus præeminentiis, et prærogatiuis præditorum, videlicet, ut infra dilecto Filio Nostro Danieli S.R.E. Presbitero Cardinali Delphino nuncupato dum vixerit Patriarchæ

Itaque Pontifex eam laudat, et approbat, ac secundum illam statuere decernit.

titulo procedere volentes, aliorum vero Capitulum inter praefatas Partes, ut supra dictum est, conventorum, ac respective a Nobis approbatorum executionem per alias Nostras Apostolicas litteras implendam statuendamque reservantes.

De Apostolicae Potestatis plenitudine, qua Nobis datum est, justis concurrentibus causis, Ecclesias Patriarcales, Episcopales, et Archiepiscopales erigere, transferre, supprimere, et extinguere, earumque Dioeceses dividere, ac separare, prout in Domino expedire noverimus; Motu proprio et certa scientia, ac praesentium litterarum tenore in dicta Aquilejensi Civitate, et Ecclesia Patriarchalem Cathedram, Sedem, Titulum, ac denominationem, atque omne Patriarcale Metropoliticum et Dioecesanum Jus ejusdem Ecclesiae Capitulum, Dignitates, Canonicatus, atque Praebendas, ita ut deinceps Patriarchalis, Archiepiscopalis, aut Cathedralis Ecclesia Aquilejensis, illiusque Capitulum minime existat, nec ullus Aquilejensis Patriarcha, Archiepiscopus, et Episcopus, vel illius Ecclesiae dignitas, aut Canonicus denominari possit, penitus, omnino, ac perpetuo supprimimus, et extinguimus.

Aquilejensem Patriarchatum, et Sedem, Capitulum etc. supprimit, et extinguit.

Ut autem animabus Christi fidelibus in locis hactenus Aquilejensis

Utinensem Archiepiscopatum erigit, eique Dioecesim, et suffraganeos assignat.

Patriarcatus per nos ut praefertur suppressi et extincti Spirituali Iurisdictione subiectis quaeque in temporalibus tam Venetae Reipublicae, quam Austricae Familiae Supremo parent Dominio, desentiunt Ecclesiastici regiminis subsidia non desint; simili motu, scientia, et potestatis plenitudine per easdem praesentes ex nunc in Civitate Utinensi unam Archiepiscopalem Cathedram, et Sedem Archiepiscopalem Utinensem nuncupandam, cum omnibus, et singulis juribus, etiam Metropolitico, ceterisque praeeminentiis, et praerogativis, aliis Archiepiscopalibus Ecclesiis de jure, usu, ac consuetudine competentibus, perpetuo erigimus, et constituimus; Cui quidem Archiepiscopatui, pro peculiari eius dioecesi, totum illum Regionis tractum, qui temporali Reip: Venetae dominio subiectus est, et hactenus a pro tempore existente Patriarcha Ecclesiae Patriarcalis Aquilejensis per Nos, ut praefertur, suppressae, et extinctae Dioecesano Iure obtinebatur, et pacifice regebatur tribuimus, et assignamus; nec non in Suffraganeos eos omnes, et singulos Episcopos, quorum cathedrales Ecclesiae in praefatae Reip: Venetae dominio consistunt, cuique ad hunc diem eidem Patriarcatui Aquilejensi per Nos ut praefertur, suppresso, et extincto subiecti

fuerunt, subiicimus, atque supponimus prout latius, atque distinctius per alias Nostras Apostolicas Litteras super erectione huiusmodi Utinensis Ecclesiæ Archiepiscopalis, equalibus, ut prefertur, juribus, et prerogativis cum infrascripta Goritiensi Archiepiscopali pariter Ecclesia insigniendæ, peculiariter expediendas, statuetur, et explicabitur.

Goritiensem pariter Archiepiscopatũ erigit, eique Diœcesim, et suffraganeos attribuit

Simili modo ex nunc in Civitate Goritiensi alteram Archiepiscopalem, Cathedram, et Sedem, Archiepiscopatum Goritiensem nuncupandam, cum omnibus, et singulis predictis juribus, etiam metropolitico, ceterisque preeminentiis, et prerogativis, aliis Archiepiscopalibus Ecclesiis de jure, usu, ac consuetudine competentibus, earundem presentium tenore, dictisque motu, scientia, et potestatis plenitudine, perpetuo pariter erigimus, et constituimus. Cui etiam Archiepiscopatui pro eius particulari diœcesi, alteram Patriarchalis Ecclesiæ Aquilejensis per nos ut prefertur suppressæ, et extinctæ Diœcesis partem, quæ Austriacorum Principum dominio subest, quæque novissimis temporibus per Vicarium Apostolicum Episcopali caractere præditum a Nobis ad tempus, et ad Nrum, ac Sedis Apostolicæ beneplacitum inibi constitutum in spiritualibus

gubernata

gubernata fuit, tribuimus, et assi-
gnamus: ita ut statim ac nova Archi-
episcopali Goritiensi Ecclesiæ hujusmo-
di Apostolica auctoritate futurus il-
lius Archiepiscopus preficietur, pre-
dicti Apostolici Vicarii gubernum, nec
non omnes, et singulæ providentiæ, et
ordinationes, sive a Predecessoribus Nostris
Romanis Pontificibus, sive a Nobis ipsis
pro animarum regimine in dicta Aqui-
lejensi quondam Diœcesi parte Austriacæ
Ditioni subiecta, captæ, editæ, atque sta-
tutæ, exinde imposterum pro sublatis ir-
ritis, abrogatisque eo ipso habeantur.
eidemque Goritiensi Archiepiscopatui,
in Suffraganeos eos omnes, et singulos
Episcopos quorum Ecclesiæ Cathedrales
in temporali Austriaca Ditione quicunque
ad hunc diem Patriarcali Ecclesiæ Aquile-
jensi per nos, ut prefertur, suppressæ, et
extinctæ simili jure subiectæ fuerunt, sup-
ponimus, atque subiicimus; prout etiam
in aliis Nostris Apostolicis litteris super
erectionem hujusmodi Goritiensis Ecclesiæ
Archiepiscopalis, equalibus pariter juri-
bus et prerogativis cum supradicta Utinen-
si Archiepiscopali Ecclesia insigniendæ pe-
culiariter expediendis, plenius, atque dis-

Vicarii Apostolici regimen eiusque providentias post Archiepiscopatus provisionem cessare decernit.

tinctius statuemus, et explicabimus.

Et quoniam illustria Religionis ac pietatis argumenta, quæ in tractatione hujus gravissimi negotii, ex quo Ecclesia Dei tot perturbationes, et anxietates aliquot jam seculorum decursu sustinuit, nec non in superius relata conventione inter prædictas Partes provide inita, et a Nobis per præsentes approbata ex parte tum dictæ Mariæ Theresiæ Reginæ in Imperatricem Electæ, quam prædictorum Ducis, et Reip: Venetiarum edita fuerunt maximum utilitatis fructum eidem Ecclesiæ Dei in præsenti attulerunt, atque etiam imposterum allatura fore prospicimus: idcirco Nos, Motu, Scientia, et potestate paribus, ipsarum tenore præsentium, prædictæ Mariæ Theresiæ Re: in Imperatricem Electæ, ejusque successoribus in perpetuum ad præfatum Goritiensem Archiepiscopatum per Nos ut præfertur erectum tam pro prima hac vice, quam quoties perpetuis futuris temporibus ipsum vacare contigerit, Jus Nominandi Nobis, et Romano Pontifici pro tempore existenti Personam idoneam per Nos, et Successores Nostros pro tempore

jus nominandi ad prædictas Ecclesias Austriacis Principibus, ac Venetæ Reip: respective tribuit

pro tempore promovendam, eique præficiendam: Nec non prædictis Duci, et Reipublicæ Venetiarum ad alium Utinensem Archiepiscopatum etiam per Nos, ut præfertur erectum, quoties per liberam præfati Danielis Cardinalis dimissionem, sive per ejus decessum, ac etiam deinceps alio quovis modo perpetuis futuris temporibus vacare contigerit, simile Jus nominandi Nobis, et Romanos Pontifices Successores Nostros pro tempore ad eundem Archiepiscopatum Utinensem promovendum, eique præficiendum etiam perpetuo respective concedimus, et impertimus; prout et alias quoque litteras in forma Brevis super utriusque Juris Nominandi huiusmodi concessione peculiariter respective expediendas id ipsum statuemus, et indulgebimus.

Præfato autem Dilecto Filio Nostro Danieli Presbytero Cardinali Delphino nuncupato ob personalium ipsius meritorum magnitudinem, ut non obstante Patriarcatus Aquilejensis suppressione, et extinctione, per Nos, ut præfertur satis ipse nihilominus, quod vixerit, absolutum, et simplicem Patriarchæ Titulum, ac denominationem retinere, et gerere possit, Patriarchæ titulum a moderno Card. Delphino retinere conceditur.

et valeat, ita tamen, ut eiusdem in dic-
to Archiepiscopatu Utinensi Successores
non alio, quam Utinensium Archiepis-
coporum titulo denominari possint, aut
debeant, earundem presentium tenore
concedimus, et indulgemus.

Aquilejensis porò Civitas magni-
tudine quondam, et populi frequentia
insignis, quantum ab antiquo splendore
prolapsa, quamque ad deteriorem con-
ditionem redacta sit, omnibus notum est,
atque compertum. Illius autem incola-
rum curæ Parochiales etiam extitit
Ecclesia in honorem B: M. V. in Coelum
Assumptæ, seu forsan Nativitatis eius-
dem B. M. V. Omnipotenti Deo dicata,
cuius quidem Animarum Parochianorum
cura per ipsius Ecclesiæ Sacristam pro
tempore existentem exerceri consuevit;
altera vero est Parochialis Ecclesia S. Jo-
annis in Foro, seu in Platea nuncupata
cuius Rector, seu Presbyter Curatus a
Comunitate, et hominibus dictæ Civita-
tis, ut accepimus eligi, nominari, ac or-
dinario loco presentari solitus erga Pa-
rochianos Ecclesiæ huiusmodi iura Paro-
chialia exercet, quam itaque Civitas Aqui-
lejensis.

In Civitate Aquilejensi suppressa Parochialitate Ecclesiæ olim Patriarcalis unam dumtaxat Animarum curam fore statuit.

jensis sub temporali Austriacorum Principum ditione constituta sit; ideo que illius spiritualitate regimen, iuxta premissa ad futurum Goriciensem Archiepiscopum pertinere, idemque futurus Archiepiscopus, Ordinario, et Diœcesano Iure suam plenam Iurisditionem in eadem Civitate exercere debeat. Ne quod unquam libero huiusmodi Iurisdictionis exercitio officere valeat Nos in primo dicta Ecclesia, cuius Patriarcalem qualitatem, nec non cathedralitatis, aliaque predicta Iura jam suppressimus, et extinximus, omnem etiam Parochcalitatem, illiusque Curam Parochialem harum quoque serie supprimimus, et extinguimus, ac illius sic suppressæ, et extinctæ animarum Parochianorum curam ad dictam Parochialem Ecclesiam S. Ioannis in Foro, seu in Platea nuncupatam transferimus, illique subiicimus, et cum omnibus, et singulis Parochialibus Iuribus respective aplicamus, appropriamus, et illi ea incorporamus: Ita ut illius Rector seu Parocus omnium animarum Christifidelium, tam suæ hactenus Parochiæ, quam

etiam alteri in prefata Patriarcali olim Ecclesia ad hunc diem existente subiectorum, curam et regimen gerat, idemque unacum omnibus suis Parochianis, hoc est, cum universo Aquilejensis Civitatis populo, prædicti futuri Goriciensis Archiepiscopi Ordinario juri subiectus existat.

Cum vero Apostolica hæc sancta sedes insignioribus quibusdam Basilicis libertatis, et exemptionis, ac immediate eidem Apostolicæ Sedi subiectionis privilegia impertiri consueverit; Nos dictam Aquilejensem quondam Patriarcalem Ecclesiam Pontificiæ liberalitatis muneribus decorare volentes, dicta potestatis plenitudine eandem a futuri, et pro tempore existentis Archiepiscopi Goriciensis et cujuscunque alterius Episcopi seu Archiepiscopi jurisdictione, in omnibus, et per omnia per easdem præsentes eximimus et liberamus, ac perpetuis futuris temporibus exemptam, immunem, et liberam Nobisque, et Successoribus Nostris Romanis Pontificibus, et huic Apostolicæ Sedi immediate subiectam esse, et fore decernimus. Ne autem ob nimiam prædictæ Civitatis Aquilejensis a Romana Urbe,

et Curia

Eandem Ecclesiam a cujuscunque ordinarii jurisdictione exemptam Sedi Apostolicæ perpetuo subiicitur.

et Curiae distantiam, ipsa Basilica
predicta necessarij Assistentie presidio
careat, Apostolico Delegato in dicta Civi-
tate constituto, cui ab aliquot retro Se-
culis Monialium Monasterii Aquilejen-
sis gubernium Apostolica auctoritate
et independenter ab ordinarii Jurisdi-
tione comissum dicognoscitur eiusque
futuris Successoribus, quos quidem imposte-
rum semper ex personis eorundem
Austriacorum Principum subditis eligen-
dos fore statuimus Nostras, et Aposto-
lice Sedis vices committimus, ac deman-
damus, ut ipse nunc existens Delegatus,
eiusque Successores huiusmodi tamquam
Apostolici ad hoc etiam delegati Nostro-
que, et eidem Apostolice Sedis nomine,
et auctoritate cum debita a Nobis, et
Successoribus Nostris dependentia dictam
Aquilejensem Basilicam olim Patriarcalem
et Archiepiscopi Goritiensis et alterius
cuiuscunque Archiepiscopi, sive Episcopi
jurisditione exemptam, Nobisque et
Apostolice Sedi, ut prefertur imediate
subiectum studeant salubriter regere,
feliciter gubernare, et provide conser-
vare.

Presentes autem literas, et in eis con-

Premissorum omnium firmitati consulitur per opportunas clausulas, et decreta

tenta, et statuta quecumque etiam ex eo, quod quilibet in premissis, seu in eorum aliquo jure, aut interesse haben-tes, vel habere pretendentes etiam quo-modolibet in futurum cuiusvis status, ordinis, preeminentie, et Ecclesiastice vel mundane dignitatis sint etiam spe-cifica, et individua mentione, et expres-sione digni, illis non consenserint, seu quod aliqui ex ipsis ad ea minime vocati, vel etiam nullimode, aut non satis au-diti fuerint: aut ex alia qualibet, eti-am lesionis, aut alias Juridica, et pri-vilegiata causa colore, pretextu, et capite, etiam in corpore Juris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis Nostre, aut interesse habentium, con-sensus aliove quolibet defectu, quantum-vis magno inexcogitato, et substantiali; Sive etiam ex eo, quod in premissis solemnitates, et quecunque alia forsan servanda et adimplenda, minime ser-vate, et adimplete, seu cause propter quas presentes emanaverint, non satis adducte, verificate, ac iustificate fue-rint; notari, aut impugnari in contro-versiam vocari, seu adversus eas res-

titutionis

titutionis in integrum aperitionis oris
aut aliud quocunque Juris, facti, vel Ju-
stitiæ remedium impetrari posse. Sed
tanquam ex Pontificiæ providentiæ of-
ficio, et motu proprio, certa scientia
deque Apostolicæ potestatis plenitudine
Nostris factas, et emanatas omnimoda
firmitate perpetuo validas, et efficaces
existere, et fore, suosque plenarios,
et integros effectus sortiri, et obtinere,
ac per omnes et singulos, ad quos spectat
et quomodolibet spectabit in futurum
inviolabiliter observari; omnibusque
etiam, et singulis, quorum favorem con-
cernunt plenissime suffragari; et si
secus super his a quoquam auctoritate
scienter, vel ignoranter contigerit atten-
tari irritum, et prorsus inane esse,
et fore pari auctoritate volumus, atque
decernimus. Contrariis quibus-

Non obstantibus de jure quæsito cunque derogat.
non tollendo, de suppressionibus commit-
tendis ad partes, vocatis quorum interest,
aliisque Nostris, et Cancellariæ Aposto-
licæ regulis; nec non dictæ Ecclesiæ olim
Patriarchalis, per Nos, ut præfertur sup-
pressæ et extinctæ, erectione, et funda-
tione omnibus, et singulis Apostolicis

ac in synodalibus quoque Provincialibus, et universalibus Conciliis editis, vel edendis spetialibus, vel generalibus constitutionibus, et ordinationibus: nec non eiusdem Ecclesiae olim Patriarchalis per nos, ut praefertur, suppressae, et extinctae etiam confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus, etiam immemorabilibus privilegiis quoque, indultis concessionibus, et donationibus eidem Ecclesiae, ut praefertur suppressae et extinctae, aut quibuscunque personis quacunque Ecclesiastica, aut mundana dignitate fulgentibus quamtumvis specifica et individua mentione dignis etiam Romanorum Pontificum Praedecessorum Nostrorum Imperatorum, Regum, Rempub. et aliorum Supremorum Principum autoritate, et liberalitate, seu ad alicuius ut supra expressis instantiam intuitum, et contemplationem, sub quibuscunque formis, et verborum tenoribus etiam motu simili, et de Apostolicae potestatis plenitudine, seu concistorialiter, in contrarium praemissorum concessis et emanatis, et concessis, vel

immemorabili

immemorabilis temporis, usu posses-
sione, seu quasi exercitis, atque prae-
scriptis: Quibus omnibus, et singulis,
etiamsi de illis, eorumque totis tenori-
bus, et formis, specialis, specifica, et
individua mentio, seu quaevis alia expres-
sio habenda, aut aliqua alia exquisita
forma ad hoc servanda foret: illorum te-
nores, ac si de verbo ad verbum, nihil
penitus omisso, et forma in illis trad-
dita observata, inserti forent praesen-
tibus pro expressis habentes, ad praemis-
sorum omnium, et singulorum effectum
latissime et plenissime, ac specialiter,
et expresse ex certa scientia, motuque,
et potestatis plenitudine paribus dero-
gamus, et derogatum esse volumus; cete-
risque contrariis quibuscunque.

Volumus etiam, ut ipsarum praesen- Transumptis fidem haberi jubet.
tium transumptis, etiam impressis, manu
alicuius Notarii Publici subscriptis, et
Sigillo alicuius personae in Ecclesiastica
dignitate constitutae munitis, eadem prorsus
fides, ubique adhibeatur, quae ipsis praesen-
tibus adhiberetur, si forent exhibitae, vel
ostensae.

Sanctio.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc
paginam Nostrae approbationis, suppressionis,

extinctionis, duplicis erectionis, consti-
tutionis, concessionis, impertitionis, exem-
ptionis, liberationis, subiectionis, comis-
sionis, mandati, decreti, derogationis, et
voluntatis infringere, vel ei ausu teme-
rario contraire: si quis autem hoc at-
tentare presumpserit, indignationem
Omnipotentis Dei, a B.B. Petri et Pauli
Apostolorum eius se noverit incursurum.

Dat: Pont: A: xi die 6 Julii An: 1751

Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem
Anno Incarnationis Dominicae millesimo
septingentesimo quinquagesimo primo Pri-
die nonas Julii Pontificatus Nri Anno
Undecimo

✠ Ego Benedictus Catholicae Ecclesiae Episcopus.

✠ Ego Thomas Episcopus Ostien. Card: Rufus
Decanus S.R.E. Vice Cancelarius.

✠ Ego Anibal Episcopus Portuen: Card: S. Clementis Albanus.

✠ Ego Petrus Aloysius Episcopus Alban: Card: Carafa.

✠ Ego Antonius Xaverius episcopus Prenestin: Card: Gentili.

✠ Ego Rainerius Episcopus Sabien: Card: de Ilcio.

✠ Ego Joannes Antonius Episcopus Tusculanus Card: Guadagni.

✠

✠

✠

✠

✠ Ego Nicolaus Maria Tit: S. Petri ad Vincula Presbiter Card. Fercari.

✠ Ego Franciscus Tit: S. Mariæ Trans Tyberim Pres: biter Card: Burghesius.

✠ Ego Dominicus Tit: SS. Duodecim Apostolorum Presbyter Card: Riuera

✠

✠ Ego Pompejus Tit: S. Eusebii Presbyter Card: Aldouandus.

✠ Ego Joseph Tit: S. Pudentianæ Presbyter Card: Spinellus.

✠

✠

✠ Ego Carolus Tit: S. Mariæ in Ara=Cæli Pres: byter Card: Rezzonicus.

✠ Ego Dominicus Tit: S. Bernardi ad Thermas Pres: byter Card: Passioneus.

✠ Ego Siluius Tit: S. Calisti Presbiter Card: Valent. S. R. E. Camerarius

✠

✠ Ego Carolus Tit: S. Anastasiæ Presbyter Card. Sacripantes.

✠

✠ Ego Ioachim Tit: S. Ceciliæ Presbyter Card: Porto carrero

✠ Ego Camillus Tit: SS. Ioannis, et Pauli Presbyter Card: Paulutius.

✠ Ego Carolus Albertus Tit: S. Mariæ de Pace Presbyter Card: Canalchinus

✠

✠ Ego Iacobus Tit: S. Hieronymi Illiricorum Presbyter Card: Oddi.

✠

✠

✠

✠

✠

✠ Ego Franciscus Tit: S. Mariæ de Populo Presbyter Card. Riccius.

✠ Ego Antonius Tit: S. Silvestri in Capite Presbyter Card: Rufus

✠ Ego Philippus Maria Tit: S. Stephani in Monte Cœlio Presbyter Card: de Montibus.

✠ Ego F. Fortunatus Tit: S. Mathei in Merulana Presbyter Card: Tamburinus.

✠ Ego F. Ioachim Tit: S. Crucis in Hierusalem Presbyter Card: Besutius Major Pœnitentiarius.

✠

✠

+
+
+
+ Ego Ioañes Bapta Tit: S. Honophrii Presbyter
Card: Mesmery.
+
+ Ego Marius Tit: S. Marcelli Presbyter Card:
Milinus.
+
+ Ego Henricus Tit. S. Mariae in Porticu Presbyter
Card: Dux Eboracensis.
+
+
+
+
+
+
+
+ Ego Allexander S. Mariae in Via= Lata Diaconus
Card: Albanus.
+ Ego Nerius S. Eustachii Diaconus Card: Corsinus.
+
+
+
+ Ego Hieronymus S. Angeli in Foro Piscium Diaconus
Card: Columna.
+ Ego Prosper S. Gregorii in Velabro Diaconus
Card: Columna de Sciarra.
+ Ego Alexander S. Mariae in Aquiro Diaconus
Card: Tanarius.
+ Ego Hieronymus S. Adriani Diaconus Card:
Bardi.

+ Ego Dominicus SS. Viti et Modesti diaconus Card: Orsinus.

+
+
+
+

D. Card: Passioneus.
I Datarius
Visa
De Curia I. C. Boschi
Loco + Plumbi. I. B Eugenius.

Anno a Nativitate Domini Nri Jesu Christi MDCCLI indictione XIIII die vero 17 Mensis Julii Pontificatus autem SSmi in Christo Patris et Domini Nri Domini Benedicti divina Providentia Papæ XIV Anno XI, supradicta Constitutio affixa, et publicata fuit ad valvas Basilicæ Lateranensis, et Principis Apostolorum, et Cancellariæ Apostolicæ, Curiæque Gnalis in Monte Citatorio, et in Acie Campi Floræ et in aliis locis solitis, et consuetis Urbis per me Franciscum Bartolotti Apost: Curs:

Antonius Besani Mag. Curs:

1751, 17 Luglio. Benedetto XIV. Sommo Pontefice. Costituzione sopra il Patriarcato Aquilejese sua Soppressione ed Erezione in due Arcivescovati Udinese e Goriziense.

Sanctissimi in Christo Patris
et Domini Nostri Domini
BENEDICTI
Divina Providentia
Papae XIV.
Constitutio
super
Aquilejensis Patriarchatus, et Sedis
suppressione, et extinctione
nec non
Erectioni duorum Archiepiscopatuum
Utinensis, et Goritiensis
cum
aliis opportunis dispositionibus

Romae MDCCLI.

Ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae.

Benedictus Episcopus Servus Servorum Dei
Ad perpetuam rei memoriam

Pontifex ac pastorali sollicitudinis officio Aquilejensis Ecclesiae statum componere cupit

Injuncta Nobis a Supremo Pastorum Principe, cujus vices in terris plane immerentes gerimus, Ecclesiarum omnium sollicitudo, Nos usque a primis Pontificatus nostri annis adduxit, ut gravissimum Aquilejensis Patriarchatus negotium a Praedecessoribus nostris Romanis Pontificibus jampridem susceptum, et a pluribus eorum diu, multumque agitatum prosequeremur, nil aliud Nobis in nostrae tractationis initio, progressu, fineque proponentes, quam id quod ipsis quoque Praedecessoribus nostris propositum semper fuisse non dubitamus, ut scilicet Aquilejensis Ecclesiae statum ita disponeremus, sicut optimo regimini animarum eidem subjectarum, et libero spiritualis gubernii exercitio magis congruere, et opportunum fore dignosceretur.

Hunc unicum scopum prae oculis habentes, superioribus annis certam

quandam

Temperamentum capta pro meliori animarum regimine donec de firmo remedio int: Partes convenirent.

quandam ~~formam~~ Ecclesiastici Regiminis formam in ulteriori Aquilejensis Dioecesis parte interea observandam statuimus, sperantes gradum hinc factum iri ad firmum, stabilemque rerum ordinem, per quem vigentes perturbationes penitus tollerentur, ibidem feliciter constituendum, quemadmodum colligere licet ex nostris litteris Apostolicis incipientibus = Omnium Ecclesiarum = quas die XXIX Novembris anni MDCCXLIX, et ex iis, quarum initium est = Postquam per alias = quasque die XXVII. Junii anni MDCCL. in forma Brevis edidimus, quibus nimirum temporaneum urgentibus necessitatibus remedium optantes, decrevimus, illud tamdiu duraturum fore, donec aliqua ratio communi Partium consensu, nostraque aut Successorum nostrorum approbatione, iniri valeret, per quam animarum fidelium necessitatibus consuleretur.

Verum scientes, omne datum optimum, et omne donum perfectum ab omnipotenti Deo petendum, et expectandum esse, nunquam omisimus in toto gravissimae causae decursu, divinam Majestatem, interpositis etiam aliorum Orationibus, enixe exorare ut inter perturbationum procellas, et multiplicium difficultatum scopulos, trepidantem consilii nostri Navim in portum Nobis optatum ad offerenda nimirum animabus Christi sanguine redemptis necessaria salutis aeternae subsidia, afflante spiritus sui aura, deducere dignaretur.

Supremi Principes concordi studio inter se conveniunt

Invocantes Nos exaudivit Misericors Deus, dumque maximarum tribulationum, et amaritudinum fluctibus jactaremur, misit ex alto adjutorium suum, factaque tranquillitate, Nos uberi consolationum suarum dulcedine recreavit. Ipse etenim in cujus manu sunt Regum corda uno eodemque tempore Charissimae in Christo Filiae Nostrae Mariae Theresiae Hungariae, et Bohemiae Reginae Illustris in Romanorum Imperatricem electae animum inclinavit, ut de proponendo stabili remedio pro Aquilejensibus rebus penitus componendis cogitaret; simulque effecit, ut Dilecti Filii Nobiles viri Dux, et Respublica Venetiarum concordi studio id ipsum optarent, cujus rei indubium testimonium Nobis praebuerunt Epistolae ad Nos conscriptae, tum a praedicta Maria Theresia Regina in Imperatricem electa sub die XVII. Martii currentis anni MDCCLI, quas Nobis exhibuit Dilectus Filius Noster Marius hujus S.R.E. Presbyter Cardinalis Millinus

nuncupatus

tum a praefato Venetiarum Duce sub die XXXI. ejusdem martij
et anni, quas dilectus quoque filius Noster Carolus ejusdem S.R.E.
Presbyter Cardinalis Rezzonicus etiam nuncupatus, Nobis exhibuit.

Conventionis approbationem et rerum conventarum executionem a Pontifice requirunt.

Qui sane Marcus, et Carolus Cardinalis die VI. Aprilis ad audientiam nostram una simul se conferentes, memoratis respective Litteris Nobis redditis non solum flagrantia utriusque Partis desideria, ut hujusmodi perpetuo ac stabili remedio Aquilejensis Patriarchatus negotium terminaretur, unanimi Nobis voce patefecerunt, sed etiam singillatim ea Nobis exposuerunt de quibus Partes ipsae olim dissentientes Nostris invitationibus, et hortationibus obsequendo, diligentibus tractatibus, et Colloquijs habitis convenerunt; cujus conventionis exempla in scriptis redacta Nobis relinquentes, easdem Partium nomine Nobis humiliter supplicarunt, ut illi pro rerum conventarum subsistentia, et observantia approbationis Nostrae robur adjicere, nec non pro earundem rerum executione Apostolicae Auctoritatis Nostrae plenitudinem interponere dignaremur. Articuli autem conventionis inter praedictas Partes initae, qui eaedem subscripti, et respective ab ipsis approbati, et ratificati fuerunt sunt tenoris sequentis, videlicet.

Articuli conventionis.

„Cum Sacra Caesarea Regia Hungariae, Bohemiaeque Majestas,
„ Serenissimam Venetam Rempublicam sincero et singulari prorsus
„ affectu prosequatur, ac proinde de illibata in eadem servanda
„ amicitia bona unitate, ac unione, quam maxime sit studiosa, neque
„ minus praefata Serenissima Respublica hanc ipsam amicitiam, bonam
„ vicinitatem, bonam vicinitatem, ac unionem pari studio aemulare satagat, hinc
„ est quod tam ex una, quam ex altera parte eodem studio id fuerit ela-
„ boratum, ut quae per aliquot saecula hucusque subsistebat circa Aquile-
„ iensem Patriarchatum controversia, amica, ac utrinque aequa tandem via
„ penitus, ac radicitus terminetur.

„Quam in finem ad opus tam salutare tractandum, ac peragendum Sacra Caesa-

rea

vero, Regiaq. Hungariae et Bohemiae Majestas virum Illmum ac Excellmum Dnum Corfician Sacri Romani Imperii Comitem ab Ulfeld suum Consiliarium Status actualem intimum, nec non Aulae, et Status Cancellariae supremum Supplementi Regni Bohemiae Hereditarium Praefectum, dominum Dynastiarum Hostojow, Prodliz, Ottaliz et Zulkoch &c Aureique Velleris Equitem Serenissima vero Veneta Respublica suum in Aula Caesarea commorantem Oratorem Ordinarium Illmum et Excellentissimum Illm. Dnum Andream Tronum Equitem virum pariter plena facultate munivernnt, qui collatis prius inter se Colloquijs de sequentibus conditionibus convenerunt.

Articulus primus.

Sacra Caesarea, Regiaque Majestas non Sanctitati Suae, sed Serenissimae Venetae Reipublicae optionem relinquit, num loco abolendi prorsus Aquilejensis Patriarchatus, duos Episcopatus aut Archiepiscopatus, unum ex parte Imperij, et alterum ex parte Ditionum praefatae Serenissimae Reipublicae substitutum sepsibi velint, quorum prius Goritiae, alter vero Utinensis imposterum nuncupatibur ea tamen sub conditione, ut inter eamdem, et Serenissimam Venetam Rempublicam, quoad hanc novam institutionem, et erectionem perfecta equalitas observetur, et utrique idem Episcopus aut Archiepiscopus ijsdem prorsus gaudeant facultatibus.

Articulus Secundus.

Ne dubium ullum superesse queat quod sub omnimoda Aquilejensis Patriarchatus abolitione permanenter contrahentiam Partium, praevio Sanctitatis Suae in id Speciali consensu, intelligatur, dispositum inter easdem conventum ut sub hac ipsa denominatione non solum ipsius Patriarchatus abolitionem sed et abolitionem inde pendentium Titulorum, Dignitatum, Canonicatuum, et Beneficiorum intelligi debere, ita quidem ut nullus imposterum seu Canonicus, seu annexa quadam Aquilejensis, aut Patriarchalis Ecclesiae dignitate praeditus se talem nuncupare audeat, sed qui ex parte Imperij sunt Goritiensis, et qui ex parte Venetae Reipublicae sunt, Utinenses imposterum nuncupentur.

Articulus Tertius.

Sacra Regia Majestas consentit ut Eminentissimo D. Cardinali Delphino, quamdiu vixerit nomen, titulum, et honorem Patriarchae retineat, eo tamen pacto, ut ex conserva hocce suo Augustae Domus Jure, aut S. R. J. juribus, prout illa ante praesentis concordiae articulos comparata fuerunt, nullum vel minimum praejudicium illatum nec quicquam in Ditionibus suis praefato Eminentissimo Dno Cardinali concessum censeri queat.

Articulus Quartus

Articulus Quartus

Nostro autem eodem nomen quoque, ac Titulus Patriarchae, iis in Terris, quae Aquilejensi quondam Ecclesiae suberant, cessare omnino debebit.

Articulus Quintus

Sacra Caesarea, Regiaque Majestas pro se, suisque haeredibus, et successoribus, et Serenissima Veneta Respublica de se quam validissime, ejusque dominium ex una quam ex altera parte ratione obstringunt, quod nullis futuris temporibus ultra supramemoratas concordiae leges, multo minus contra easdem in iis, quae Aquilejensem quondam Patriarchatum quomodocunque demum modo, seu directe, seu indirecte concernunt, quidquam a Sancta Sede Pontificia expetere, aut si oblatum fuerit accipere, sed unice praesentis Concordiae legibus stare velint.

Articulus Sextus

Sacra Caesarea, Regiaque Majestas pro se, suisque Haeredibus, et Successoribus quo fieri potest stabiliore, et firmiore modo, quae jam in antecessum suo nomine solide declarata fuerunt, denuo confirmat, nempe quod nunquam ipsi in mentem venerit sub colore praetextu, aut ex causa eorum, quae circa Patriarchatum ventilata hucusque fuerunt, vel unicam palmam de Territorio quod Serenissimae Reipublicae subest, sibi aut in praesens, aut imposterum arrogare renuntiando insuper iis quae inde deduci possent titulis, aut praetensionibus quibuscunque.

Articulus Septimus

Pro tollenda omni dissidiorum causa redditus, qui ad Aquilejensem Ecclesiam hactenus spectarunt, ita separentur ut qui ex Terris Austriacis proveniunt constituendo ibidem novo Episcopo, aut Archiepiscopo, ejusque subjectis Canonicis; illi vero qui ex Veneto Dominio promanant Utinensi Episcopo, aut Archiepiscopo, et ibidem degentibus Canonicis ex asse cedant, et si quae alterae superessent alicuius capita ad Aquilejensem Patriarchatum spectantia, de iis ex aequo, et bono inter Sacram Caesaream Majestatem, et Serenissimam Venetam Rempublicam ad instar eorum, quae quoad limites hucusque observata fuerunt, quo citius ac melius amica pariter via terminentur.

Articulus Octavus

Si quae hinc inde deinde controversiae spectantes ex Aquilejensi Ecclesia ablata fuerint bona fide quantocius restituantur, et super iis ad sensum praecedentis articuli ex aequo et bono omnia terminentur.

Articulus Nonus

Ad normam praesentis conventionis tum expetenda Sacrae Caesareae Majestati quam ex parte Serenissimae Venetae Reipublicae apud Sanctitatem suam ipsius, et decenti modo instabitur, ut quemadmodum eadem jam de se in antecessum, et propensam declaravit erectioni duorum Episcopatuum, seu Archiepiscopatuum iisdem utrinque facultatibus mutuo tam benigne annuere, ita Sanctitas sua ultimum tali salutari scopo communi, et concordi studio utrinque promovendo complementum quantocius dare velit.

Conventio communi plausu excipitur.

Sane si ex communi plausu, quo hujus conventionis inter praefatos Supremos Dominantes feliciter initae, nec non singulorum capitulorum in ipsa Conventione contentorum notitia, tum citra, quam ultra Montes, a Viris cordatis, et publicae tranquillitatis, rectique rerum Ordinis amatoribus excepta fuit de illa, et illis judicandum simpliciter Nobis fuisset gratissimum, nil ultra laboris, aut diligentiae Nobis aut illis quorum consiliis utimur in eorundem examine adhibendum fuisset.

Illius [illegible] complures, et graves causae suadent.

Sed quoniam nihil omittendum Nobis esse judicavimus quod ad expositionem nostram considerationis atque cautelis interponendam conducere valeret, quum ad memoriam Nostram revocaverimus tum ea quae in Ecclesiasticis Annalibus habentur circa Patriarchatus Aquilejensis discordias, gravissimasque perturbationes, quibus Ecclesia Dei propterea vexata fuit, tum quae in Historiis saecularibus relata sunt, de multiplicibus dissensionibus, cruentisque bellis, quae inter Christianos Principes, ejusdem Patriarchatus occasione frequenter exarserunt, cujusmodi periculis verendum erat, ne eorundem Christianorum Principum pace, et concordia, donec Patriarchatus ipse subsisteret, perpetuo exposita remaneret: ipsi quoque Civitatis Aquilejensis praesentem statum prae oculis habentes, et miseram conditionem, ad quam a tanto jam tempore redacta esse dignoscitur, ut in multorum Patriarcharum serie nullus inveniatur, qui in ipsa resederit; nec ullam in posterum in ea mansionem fore sperandam esse, considerantes praeterea quibus cautelis plurium saeculorum spatio ab Apostolica Sede procedi opus fuerit in ejusdem Patriarchatus collatione et provisione ad evitandas offensiones ac dissensiones bellorumque tumultus, qui inter diversos Principes ex occasione accendi potuissent; quodque jamdudum Pastoralem sollicitudinem Nostram magis angebat, praesertim spiritualibus necessitatibus non mediocrem amplissimam partem Aquilejensis Dioecesis ultramontanam curae indigentem, et a Veneto Dominio dissitam, quae jam regimen jamdudum ob inextricabiles rerum saecularium difficultates

ubertas, haud feliciter procedebat. Quae de re cum plures querelae a Patriarchis pro tempore ad hanc Apostolicam Sedem facti fuerint, diuque ~~[illegible]~~ statum Ecclesiae huic eidem Apostolicae Sedis elapsis temporibus de more referrent; cumque piorum, atque prudentum Virorum gravissimos dictarum animarum calamitates deplorantium relationes, et querelas tum ad Praedecessores Nostros Romanos Pontifices, tum ad Nos ipsos saepe pervenerint, animo versabat, quam frustra iidem Praedecessores Nostri Pontificiae sollicitudinis officia ad hujusmodi calamitates sublevandas pluries interposuerint, quod etiam ad hunc diem inutiliter excogitata fuerint remedia, quae vel optatam executionem vel speratum fructum nequaquam obtinere, vel plenam recti Ordinis reintegrationem producere non potuerunt, vel denique temporaneam duntaxat ~~[illegible]~~ utilitatem, quae solum ideo excogitata fuerint, et adhibita, ut viam sternerent ad firmum tandem, et stabile remedium memoratis deordinationibus perpetuo obstandis inveniendum.

His omnibus matura consideratione perpensis, iisdemque conventionis capitibus attente perpensis, implorato saepius divini luminis auxilio ac requisitis, auditisque super his nonnullorum Ven: Fratrum Nostrorum S.R.E. Cardinalium sententiis, de eorum consilio, et assensu, postulationibus hujusmodi pro parte dictae Charissimae in Christo Filiae Nostrae Mariae Theresiae Hungariae, et Bohemiae Reginae Illustris, in Romanorum Imperatricem electae, necnon dilectorum Filiorum Nobilium Virorum Ducis, et Reipublicae Venetiarum Nobis, ut praefertur, exhibitis, in omnibus et per omnia plenissime annuentes, non modo praeinserta omnia et singula conventionis capita, ut pote ad publicum bonum, et felix animarum regimen tendentia praesentium Litterarum tenore laudamus, et approbamus, verum etiam per easdem praesentes ad ea exequenda, et statuenda, quae pertinent ad omnimodam, atque perpetuam suppressionem Patriarchatus Aquilejensis, necnon ad erectionem duorum Archiepiscopatuum aequalibus

Itaque Pontifex ea laudat, et approbat, ac remedium illud statuere decrevit.

omnino

omnino juribus, praeeminentiis, ac praerogativis praeditorum, validos,
et ipsi Dilecto Filio Nostro Danieli S.R.E. Presbytero Cardi=
nali Delphino nuncupato, dum vixerit, Patriarchali titulo, procedere
volentes; aliorum vero Capitulorum inter praefatas partes ut supra
dictum est, conversionem, ac respectivam a Nobis approbatam ere-
ctionem, per alias Nostras Apostolicas Litteras implendam, statuen-
damque reservantes.

Aquilejensem Patriarchatum et Sedem, Capitularesque supprimit, et extinguit.

Ea Apostolicae potestatis, Nostraeque plenitudine, quam Nobis datam est
justis concurrentibus causis Ecclesias Patriarchales, Archiepiscopa-
les, et Episcopales erigere, transferre, supprimere, et extinguere
earumque Dioeceses dividere, et separare, prout in Domino expedi=
re noverimus, motu proprio, et certa scientia, ac praesentium
Litterarum tenore, in dicta Aquilejensi Civitate, et Ecclesia Pa-
triarchalem Cathedram, Dignitatem, et Sedem, Titulum, ac Denomi-
nationem, atque omne Patriarchale, Metropoliticum, et Dioecesa-
num jus eidem Ecclesiae ac Sedi hactenus adnexum, nec non ip-
sius Ecclesiae Capitulum, Dignitates, Canonicatus, atque Praebendas,
ita ut deinceps Patriarchalis, Archiepiscopalis, aut Cathedralis
Ecclesia Aquilejensis, illiusque Capitulum minime existat,
nec ullus Aquilejensis Patriarcha, Archiepiscopus, aut Episcopus
vel illius Ecclesiae Dignitas, aut Canonicus denominari possit,
pariter omnino, ac perpetuo supprimimus, et extinguimus.

Utinensem Archiepiscopatum erigit, eique Dioecesim et Suffraganeos assignat

Ut autem animabus Christifidelium in locis hactenus Aquilejensis
Patriarchatus per Nos, ut praefertur, suppressi et extincti spirituali
jurisdictioni subjectis, quaeque in temporalibus tam Venetae Rei-
publicae quam Austriacae Familiae supremo parent Dominio,
degentium, Ecclesiastici regiminis subsidia non desint, simili motu,
scientia, et potestatis plenitudine, per easdem praesentes, ex nunc
in Civitate Utinensi unam Archiepiscopalem Sedem, et Cathedram
Archiepiscopalem Utinensem nuncupandam, cum omnibus et singu-
lis juribus, etiam metropoliticis, caeterisque praeeminentiis, et
praerogativis aliis Archiepiscopalibus Ecclesiis de jure, usu
ac consuetudine competentibus, perpetuo erigimus, et constitui=

mus

mus. Cui quidem Archiepiscopatui, pro peculiari ejus Diaecesi, to-
tum illud regionis tractum, qui temporali Reipublicae Venetae Domi-
nio subjectus est, et hactenus a pro tempore existente Patriarcha
Ecclesiae Patriarchalis Aquilejensis per Nos, ut praefertur, sup-
pressae, et extinctae, Diaecesano jure obtinebatur, et pacifice
regebatur, tribuimus, et assignamus; necnon in suffraganeos eos
omnes, et singulos Episcopos, quorum Cathedrales Ecclesiae in
praefatae Reipublicae Venetae Dominio consistunt, quique ad
hunc diem sedi Patriarchali Aquilejensi per Nos, ut praefer-
tur suppressae et extinctae subjecti fuerunt, subjicimus atque
supponimus; prout latius atque distinctius per alias Nostras
Apostolicas Litteras super erectione hujusmodi Utinensis Ec-
clesiae Archiepiscopalis, aequalibus, ut praefertur juribus, et prae-
rogativis ac infrascriptae Goritiensi Archiepiscopali pariter
Ecclesiae insigniendae, peculiariter expediendas statuitur
et explicabitur.

Goritiensem pariter Archiepiscopatum erigit, eique Diaecesim, et suffraganeos attribuit.

Simili pariter modo ac nunc in Civitate Goritiensi alteram Archi-
episcopalem Cathedram, et sedem Archiepiscopalem Goritiensem
nuncupandam, cum omnibus et singulis praedictis juribus, etiam
metropoliticis, ceterisque praeeminentiis, et praerogativis, aliis Ar-
chiepiscopalibus Ecclesiis de jure, usu, ac consuetudine com-
petentibus, earumdem praesentium tenore, dictisque motu, scientia,
et potestatis plenitudine, perpetuo pariter erigimus, et constitui-
mus; Cui etiam Archiepiscopatui pro ejus peculiari Diaecesi alterius
Patriarchalis hactenus Ecclesiae Aquilejensis, per Nos, ut prae-
fertur suppressae et extinctae, Diaecesis partem, quae Austriaca-
rum Principum Dominio subest, quaeque novissimis temporibus
per Vicarium Apostolicum ~~Episc~~ Episcopali charactere praeditum
a Nobis ad tempus, et ad Nostrum, ac Sedis Apostolicae beneplac-
itum inibi constitutum, in spiritualibus gubernata fuit, tribuimus
et assignamus: Ita ut statim ac novae Archiepiscopali Goritiensi
Ecclesiae hujusmodi Apostolica Auctoritate, futurus illius
Archiepiscopus praeficiatur, praedicti Apostolici Vicarii guberni-
um, necnon omnes, et singulae providentiae et ordinationes si-
ve a Praedecessoribus Nostris Romanis Pontificibus, sive a Nobis
ipsis

Vicarii Apostolici regimen, aliasque providentias, post Archiepiscopatus provisionem cessare decernit —

ipsis pro animarum regimine in dictae Aquilejensis quondam Dioecesis parte Austriacae Ditioni subjectis capta, edita, atque statuta exinde in posterum pro sublatis, irritis, abrogatisque eo ipso habeantur: Eidemque Goritiensi Archiepiscopatui in suffraganeos eos omnes, et singulos Episcopos, quorum Ecclesiae Cathedrales in temporali Austriaca ditione consistunt, quique ad hanc diem Patriarchali Ecclesiae Aquilejensi per Nos, ut praefertur suppressae, et extinctae simili jure subjectae fuerunt, supponimus atque subjicimus, prout etiam in aliis Nostris Apostolicis Litteris super erectione hujusmodi Goritiensis Ecclesiae Archiepiscopalis, aeque ac de juribus, et praerogativis ad supradictam Utinensi Archiepiscopali Ecclesiae assignandis peculiariter expediendis, plenius atque distinctius statuemus, et explicabimus.

Et quoniam illustria illustria Religionis, ac pietatis argumenta, quae in tractatione hujus gravissimi negotii, in qua Ecclesia Dei tot perturbationes, et anxietates aliquot jam saeculorum decursu sustinuit necnon in superius relata conventione inter praedictas Partes provide inita, ac a Nobis per praesentes approbata ex parte tum dictae Mariae Theresiae Reginae in Imperatricem electae, quam praedictorum Ducis et Reipublicae Venetiarum edita fuerunt maximam utilitatem, fructum eidem Ecclesiae Dei in praesenti attulerunt, atque etiam in posterum allatura fore prospicimus: Idcirco Nos motu, scientia, et potestate paribus, ipsarum tenore praesentium praedictae Mariae Theresiae Reginae in Imperatricem Electae, ejusque Successoribus in perpetuum ad praefatum Goritiensem Archiepiscopatum per Nos ut praefertur erectum, tam pro prima hac vice, quam quoties perpetuis futuris temporibus ipsum vacare contigerit, jus nominandi Nobis, et Romano Pontifici pro tempore existenti personam idoneam per Nos, et Successores Nostros ad eundem Archiepiscopatum Goritiensem pro tempore promovendam, eique praeficiendam: Necnon praedictis Duci, et Reipublicae Venetiarum ad alium Utinensem Archiepiscopatum, etiam per Nos, ut praefertur, erectum quoties per liberam praefati Danielis Cardinalis dimissionem, sive per ejus decessum ac etiam deinceps alio quovis modo perpetuis futuris temporibus vacare contigerit, simile jus nominandi Nobis, et Romano Pontifici pro tempore existenti personam idoneam etiam per Nos et Romanos Pontifices Successores Nostros pro tempore ~~existenti~~ ad eundem Archiepiscopatum Utinensem promovendam, eique praeficiendam, etiam ipsorum respective concedimus, et impertimur, prout per alias quoque Litteras in forma Brevis super utroque jure

nominandi

jus nominandi ad praedictas Ecclesias Austriacis Principibus ac Venetae Reipublicae respective tribuit.

nominandi, hujusmodi concessione peculiariter respective expedi-
endis, id ipsum statuimus et indulgemus.

Patriarchae titulum a moderno Card: Delphino retineri concedit.

Praefato autem dilecto filio Nostro Danieli Presbytero Cardinali Delphino
nuncupato, ob personalem ipsius meritorum magnitudinem, ut non obstan-
te Patriarchatus Aquilejensis suppressione, et extinctione per Nos, ut
praefertur, factis, ipse nihilominus, quoad vixerit, absolutum, et singula-
rem Patriarchae titulum, et denominationem retinere, et gerere possit,
et valeat; ita tamen, ut ejusdem ac dicti Archiepiscopatus Utinensis Successores
non alio, quam Utinensium Archiepiscoporum titulo denominari possint, ac de-
beant, eaumdem praesentium tenore concedimus, et indulgemus.

In Civitate Aquilejensi suppressa Parochialitate Ecclesiae olim Patriarchalis, unam duntaxat animarum curam fore statuit.

Aquilejensis porro Civitas magnitudine quondam et populi frequentia insignis,
quantum et [illegible] splendore pollebat [illegible]
quamquam ad deteriorem conditionem redacta sit, omnibus notum est, atque
compertum. Illius autem incolarum cura Parochialis inter duas Ecclesias di-
visa est, et eisque dependet; quarum una est ipsa, quae hactenus Patriar-
chalis etiam extitit, Ecclesia in honorem B. Mariae Virginis in Coelum assumptae,
seu forsan Nativitatis ejusdem B. Mariae Virginis, Omnipotenti Deo
dicata, cujus quidem animarum Parochianorum curam per ipsius Ecclesiae
Sacristam pro tempore existentem exerceri consuevit. Altera vero
est Parochialis Ecclesia S. Joannis in Foro, seu in Platea nuncupata,
cujus Rector, seu Presbyter Curatus a Communitate, et hominibus dictae
Civitatis, ut accepimus, eligi, nominari, ac ordinario loci praesentar-
i solitus, erga Parochianos Ecclesiae hujusmodi jura Parochialia exer-
cebat. Quum itaque Civitas Aquilejensis sub temporali Austriacorum
Principum ditione constituta sit, ideoque illius spirituale regimen,
juxta praemissa ad futurum Goritiensem Archiepiscopum pertinere,
ideoque futurus Archiepiscopus Ordinario, et Dioecesano jure suam
plenam jurisdictionem in eadem Civitate exercere debeat; Ut quod
nequam libero hujusmodi jurisdictionis exercitio officere valeat, Nos
in primodicta Ecclesia, cujus Patriarchalem qualitatem, ac non Cathedra-
litatis, aliaque praedicta jura jam suppressimus, et extinximus, omnem
etiam Parochialitatem, illiusque curam Parochialem, harum quoque serie
supprimimus, et extinguimus; ac illius sic suppressae et extinctae ani-
marum Parochianorum curam dictae Parochiali Ecclesiae S. Joannis
in Foro, seu in Platea nuncupatae transferimus, illique subjicimus,
et cum omnibus et singulis Parochialibus juribus respective appli-
camus, appropriamus, et eam incorporamus: Ita ut illius Rector,
seu Parochus omnium animarum Christifidelium sub dicta hactenus
Parochia, quae etiam altari in praefata Patriarchali olim Ecclesia
ad hunc diem existenti subjectorum curam, et regimen gerat, idemque
una

una cum omnibus suis pertinentiis, tunc, cum universo Aquilejensis Civitatis populo, praedicto futuro Goritiensis Archiepiscopo Ordinario jure subjecta existat.

Eandem Ecclesiam a cujuscumque Ordinarii jurisdictione exemptam Sedi Apostolicae perpetuo subjicit.

Cum vero Apostolica haec Sancta Sedes insignioribus quibusdam Basilicis, liberalitatis et exemptionis, ac immediatae eidem Apostolicae Sedi subjectionis privilegia impertiri consueverit. Nos dictam Aquilejensem quondam Ecclesiam Patriarchalem Pontificiae liberalitatis muneribus decorare volentes, dicta potestatis plenitudine, eandem a futuri et pro tempore existentis Archiepiscopi Goritiensis, et cujuscumque alterius Archiepiscopi, seu Episcopi jurisdictione, in omnibus et per omnia per easdem praesentes eximimus et liberamus, ac perpetuis futuris temporibus exemptam, immunem et liberam Nobisque, et Successoribus Nostris Romanis Pontificibus et huic Apostolicae Sedi immediate subjectam esse, et fore decernimus. Ne autem ob nimiam praedictae Civitatis Aquilejensis a Romana Urbe, et Curia distantiam ipsa Basilica praedicta necessariae assistentiae praesidio careat, Apostolico Delegato in dicta Civitate constituto, cui ab aliquot retro saeculis Monialium Monasterii Aquilejensis gubernium Apostolica auctoritate, et independenter ab Ordinarii jurisdictione, commissum dignoscitur, ejusque futuris successoribus, quos quidem in posterum semper ex personis commendatis Austriacorum Principum subditis eligendos fore statuimus, Nostras, et Apostolicae Sedis vices committimus ac demandamus ut ipse nunc existens Delegatus, ejusque Successores hujusmodi tanquam Apostolici ad hoc etiam Delegati, Nostroque et ejusdem Apostolicae Sedis nomine et auctoritate, cum debita a Nobis et Successoribus Nostris dependentia, dictam Aquilejensem Basilicam olim Patriarchalem ab Archiepiscopi Goritiensis, et alterius cujuscumque Archiepiscopi, sive Episcopi jurisdictione exemptam, Nobisque et Apostolicae Sedi, ut praefertur, immediate subjectam, studeant salubriter regere, fideliter gubernare, et provide conservare.

Apostolicum Delegatum ad illius curam deputat.

Praesentes autem Litteras, et in eis contenta et statuta quaecumque etiam ex eo quod quilibet in praemissis, seu in eorum aliquo jus, aut interesse habentes, vel habere praetendentes etiam quomodolibet in futurum, cujusvis status, ordinis, praeeminentiae et Ecclesiasticae vel mundanae dignitatis sint etiam specifica et individua mentione et expressione digni illis non consenserint: seu quod aliqui ex ipsis ad hoc minime vocati, vel etiam nullimode, aut non satis auditi fuerint: aut ex alia qualibet, etiam laesionis vel alia juridica, et privilegiata causa, colore, praetextu, et capite etiam in corpore juris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostrae, aut interesse habentium consensus, aliove quolibet defectu, quantumvis magno, inexcogitato, et substantiali; sive etiam ex eo quod in praemissis solemnitates, et quaecumque alia forsan servanda, et adimplenda

Praemissorum omnium firmitati consulit per opportunas clausulas et decreta.

minime

minime servata, et adimpleta, seu causae propter quas praesentes emanaverint, non satis adductae, verificatae, ac justificatae fuerint, notari, impugnari, aut in controversiam vocari, seu adversus eas restitutionis in integrum, aperitionis oris, aut aliud quodcumque juris, facti vel justitiae remedium impetrari posse: sed tanquam ex Pontificiae providentiae officio, et motu proprio, certa scientia, deque Apostolicae potestatis plenitudine Nostris, factas, et emanatas, omnimoda firmitate perpetuo validas, et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, ac per omnes, et singulos, ad quos spectat, et quomodolibet spectabit in futurum, inviolabiliter observari, omnibusque etiam, et singulis, quorum favorem concernunt, plenissime suffragari, et si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, irritum, et penitus inane esse et fore, pari auctoritate volumus atque decernimus.

Contrariis quibuscumque derogat.

Non obstantibus de jure quaesito non tollendo, de suppressionibus committendis ad partes, vocatis, quorum interest, aliisque Nostris, et Cancellariae Apostolicae regulis, necnon dictae Ecclesiae olim Patriarchalis per Nos, ut praefertur, suppressae et extinctae, erectione et fundatione: omnibusque, et singulis Apostolicis, ac in Synodalibus quoque, provincialibus, et Universalibus Conciliis editis, vel edendis specialibus, vel generalibus Constitutionibus et ordinationibus: Nec non ejusdem Ecclesiae olim Patriarchalis per Nos, ut praefertur, suppressae et extinctae, etiam confirmatione Apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, et consuetudinibus etiam immemorabilibus: Privilegiis quoque, Indultis, Concessionibus, et Donationibus eidem Ecclesiae, ut praefertur, suppressae et extinctae, aut quibusvis personis quacumque Ecclesiastica, aut mundana dignitate fulgentibus, quantumvis specifica, et individua mentione dignis, etiam Romanorum Pontificum Praedecessorum Nostrorum, Imperatorum, Regum, Rerumpublicarum et aliorum supremorum Principum auctoritate, et liberalitate, seu ad aliorum ex superioribus expressis instantiam, intuitu, et contemplationem, sub quibuscumque formis, et verborum tenoribus etiam motu simili, et de Apostolicae Potestatis Plenitudine, seu Consistorialiter, in contrarium praemissorum concessis, et emanatis et longissimi, ac immemorabilis temporis usu, possessione, seu quasi

exercitis

exceptis, atque praescriptis. Quibus omnibus, et singulis, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus, et formis, specialis, specifica, et individua mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret; illorum tenores ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent praesentibus pro expressis habentes, ad praemissorum omnium et singulorum effectum latissime et specialiter, et expresse ex certa scientia, motuque, et potestatis plenitudine paribus derogamus, et derogatum esse volumus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Transumptis fidem haberi jubet.

Volumus etiam, et ipsarum praesentium transumptis etiam impressis, manu alicujus Notarii publici subscriptis, et sigillo alicujus personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eamdem prorsus fidem ubique adhiberi, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae, vel ostensae.

Sanctio

Nulli ergo omnino hominum liceat, hanc paginam nostrae approbationis, suppressionis, extinctionis, duplicis erectionis, constitutionis, concessionis, impertitionis, exemptionis, liberationis, subjectionis, commissionis, mandati, decreti, derogationis, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac BB. Petri, et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo quinquagesimo primo, Pridie Nonas Julii Pontificatus Nostri Anno Undecimo.

✠ Ego Benedictus Catholicae Ecclesiae Episcopus.

✠ Ego Thomas Episcopus Ostien. Card. Ruffus Decanus S.R.E. Vice-Cancellarius.

✠ Ego Hannibal Episcopus Portuen. Card. S. Clementis Albanus.

✠ Ego Petrus Aloysius Episcopus Albanen. Cardinalis Carafa.

✠ Ego Antonius Xaverius Episcopus Praenestin. Cardinalis Gentili

✠ Ego Raynerius Episcopus Sabinen. Card. de Elcio.

Ego

✠ Ego Joannes Antonius Episcopus Tusculanus Card. Guadagni.
✠
✠
✠
✠
✠ Ego Nicolaus Maria Tit. S. Petri ad Vincula Presbyter Card. Lercari.
✠ Ego Franciscus Tit. S. Mariae Transpontinae Presbyter Card. Borghesius.
✠ Ego Dominicus Tit. SS. Duodecim Apostolorum Presbyter Card. Rivera.
✠
✠ Ego Pompejus Tit. S. Eusebii Presbyter Card. Aldrovandus.
✠ Ego Josephus Tit. S. Pudentianae Presbyter Card. Spinellus.
✠
✠
✠ Ego Carolus Tit. S. Mariae in Ara-Coeli Presbyter Card. Rezzonicus.
✠ Ego Dominicus Tit. S. Bernardi ad Thermas Presbyter Card. Passioneus.
✠ Ego Silvius Tit. S. Calixti Presbyter Card. Valenti S.R.E. Camerarius.
✠
✠ Ego Carolus Tit. S. Anastasiae Presbyter Card. Sacripantes.
✠
✠ Ego Joachim Tit. S. Caeciliae Presbyter Card. Portocarrero.
✠ Ego Camillus Tit. SS. Joannis et Pauli Presbyter Card. Paulutius.
✠ Ego Carolus Albertus Tit. S. Mariae de Pace Presbyter Card. Cavalchinus.
✠
✠ Ego Jacobus Tit. S. Hieronymi Illyricorum Presbyter Card. Oddi.
✠
✠
✠
✠
✠
✠ Ego Franciscus Tit. S. Mariae de Populo Presbyter Card. Riccius.
✠ Ego Antonius Tit. S. Sylvestri in Capite Presbyter Card. Rufus.
✠ Ego Philippus Maria Tit. S. Stephani in Monte Coelio Presbyter Card. de Montibus.
✠ Ego F. Fortunatus Tit. S. Matthaei in Merulana Presbyter Card. Tamburinus.
✠ Ego F. Joachim Tit. S. Crucis in Hierusalem Presbyter Card. Besutius, Major Poenitentiarius.
✠
✠
✠
✠
✠
✠ Ego Joannes Bapta Tit. S. Honuphrii Presbyter Card. Mesmerus.

✠

✠
✠ Ego Marius Tit. S. Marcelli Presbyter Cardinal. Mellinus.
✠
✠ Ego Henricus Tit. S. Mariae in Portico Presbyter Card. Dux Eboracensis.
✠
✠
✠
✠
✠
✠
✠
✠ Ego Alexander S. Mariae in Via Lata Diaconus Card. Albanus.
✠ Ego Marius S. Eustachii Diaconus Card. Corsinus.
✠
✠
✠
✠ Ego Hieronymus S. Angeli in Foro Piscium Diaconus Card. Columna.
✠ Ego Prosper S. Georgii in Velabro Diaconus Card. Columna de Sciarra.
✠ Ego Alexander S. Mariae in Aquiro Diaconus Card. Tanarius.
✠ Ego Hieronymus S. Adriani Diaconus Card. Bardi.
✠ Ego Dominicus SS. Viti, et Modesti Diaconus Card. Ursinus.
✠
✠
✠
✠

D. Card. Passioneus.

F. Datarius.

Visa

De Curia J. C. Boschi

J. B. Eugenius

Loco ✠ Plumbi

Anno a Nativitate Dni Nri Jesu Christi Millesimo septingentesimo quinquagesimo primo Indictione decimaquarta, die vero 17. Mensis Julii Pontificatus autem Ssmi in Christo Patris, et Dni Nostri Dni Benedicti divina Providentia Papae XIV. Anno undecimo, supradicta Constitutio affixa, et publicata fuit ad valvas Basilicae Lateranensis, et Principis Apostolorum, et Cancellariae Apostolicae, Curiaeque generalis in Monte Citorio, et in Acie Campi Florae, ac in aliis locis solitis, et consuetis Urbis per me Franciscum Bartolotti Apost. Curs.

Antonius Besani Mag. Curs.

1751 5 Agosto [illegible]

...si la
...ritto il di
...mancanto, benchè
...prima d'ogni altro, onde
...e mie discolpe. Mostrava mi
...varie parole, che chiudono l'allocuzione
...sicuro l'intenderà da ogn'uno che legga,
...to dall'accen... uniche alla mercede, che dà altri miei

et [illegible]

in Acie longe [illegible]

Franciscus Bartolotti Ap.

1751, 5 Agosto

Copia di lettera scritta a
N. S. Papa Benedetto XIV
dal Sig. Cardinale Quirini
in data 5 Agosto 1751.

Nel viaggio, che feci già sei mesi da Roma à Brescia por-
tai meco, Beatmo Pre, il grave dispiacere d'averlo intrapreso, senza pote-
prima giustificare dell'invito, con cui mi eccitava d'essere a voi
SSmi Piedi Mongre Malvezzo Maestro di Camera di Vra Stà, e ciò per
averne egli senz'altro assicurato con suo viglietto, che l'udienza sarebbe
stata al solito benigna e come espressamente mi scrisse, di reciproca
soddisfazione, ma mi hà prescritto ancora, che mi astenessi dal promo-
vere in quell'udienza discorso alcuno sopra le giustificazioni della
mia personal condotta le quali m'ero à lui dichiarato di tenere pron-
te. S'accrebbe quel mio dispiacere, giunto che fui à Brescia per le
notizie, che da più parti mi furono recate di quanto in non piccolo
svantaggio del mio nome s'era divulgato dalle Gazzette Oltramon-
tane circa la mia taciuta partenza da Roma. Altra rag[illegible]ne di mag-
giormente affligermi fù l'udire avvenimenti da qualche mio corrisponden-
te di Germania, che le cose occorse in Roma avevano partorito
in quelle parti effetti pregiudiziali allo studio, che per il ravvedimen-
to de' Protestanti andava lungo tempo impiegando con la produzio-
ne di frequenti miei scritti. Arrivò uno di essi corrispondenti à scri-
vermi in termini espressi: Le Pape avec l'Aquila fà faib pour
perdre de vue l'illustre [illegible] qui de son coté pou-
voit bien s'entre rebouter. Puo vedere V. Santità essermi stata
questa notizia tanto più al cuore, e tanto pungentissima ragio-
ne per render publiche queste mie giustificazioni, doppo averle
prima assoggettate all'occhio di V. Stà giacchè non aveva avuto la
sorte di farle entrare alle sue orecchie. Sommamente poi mi hanno
trafitto l'animo in questi ultimi giorni le doglianze fatte al Go-
verno della mia Patria in nome di V. Stà dal suo Nunzio Mongre Ca-
vaviole e l'allocuzione di V. Stà recitata [illegible] al sacro Collegio il dì
5 di questo mese. Da quelle non m'è noto il fondamento, benchè
paresse, che io dovessi essere informato prima d'ogni altro, onde
fossi in istato di potere allegare le mie discolpe. Ma chiara mi
riesce la giustificazione dalle parole che chiudono l'allocuzione
mentre senza essermi nominato s'intenderà da ogn'uno che legga,
venir io rigettato dall'esser[illegible] jacobe alla mevende, che ò d'altri miei

altrettanto retta assicurata in questa vita, e nella futura per essermi adoperato à promuovere la concordia de' Principi ed il bene dell'anime. Tali sentimenti m'hanno dato V. S.tà l'ultimo validissimo eccitamento à determinarmi finalmente à umiliarle ne' presenti fogli le giustificazioni suddette con fiducia che facciano apparire à V. S.tà irreprensibile la mia condotta o almeno almeno meritevoli di perdono quei falli ne' quali sono involontariamente caduto non ostante la mia retta intenzione.

Prendo per guida della esposizione rispettosa, che sono ora per fare, l'Allocuzione stessa di V. B.ne leggo nel principio d'essa le seguenti parole. Quapropter hujusmodi consilium amplectentes, quod magis consentaneum, utilitatique ad animarum salutem administrandam, paceque inter Catholicos Principes stabilius confirmandam peritissimis viris ultra citraque montes visum est. Ora io non credo mai Padre B.mo d'avere errato nel supporre, che sopra tutto fosse V. B.ne per far capitale della perizia de' suoi Cardinali, che risiedono in Roma, e si tengono sempre disposti à servirla con li loro consigli, e la loro opera.

Eugenio III per essersi servito nelle materie del Concilio di Reims più tosto di S. Bernardo Abbate di Chiaravalle, che dai Cardinali, ebbe à soffrire rimostranze molto vive dagli stessi, in virtù delle quali fù costretto allontanare quel S. Abbate dall'avere più ingerenza in quelle materie. Racconta quel fatto il Cardinale Baronio nell'anno 1148, e molto commenda il vigore, con cui quei Cardinali entrati nella Curia Pontificia: cum magna mentis indignatione se tanquam unum corpus effecti una omnes voce (così parlarono all'istesso Papa) scire debes quod à nobis, per quos tanquam per cardines universalis Ecclesia volvitur, ad regimen totius Ecclesiae promotus, privato universalis Pater effectus, jam deinceps tu non tuum, sed nostrum potius esse oportere, nec privatas, et modernas amicitias antiquis, et communibus praeponere, sed omnium utilitati consulere, Romanaeque curiae saltem ex officii tui necessitudine morem observare debes. Riferiti dal Baronio queste parole soggiunse tosto: ac plane quod Cardinales tot diversis Paulus resistentes in faciem, Petro reprehendentes eum.

Passa poi V. B.tà nella sua Allocuzione con esprimersi: Sacrorum Canonum scientia, rerumque ad Ecclesiasticam Historiam spectantium cognitione vos ita eruditos arbitramur, ut supervacaneum judicamus recolere singula ea argumenta, quibus Pontificium auctoritas innititur in novis erigendis, vel abolendis Patriarchatibus, Archiepiscopatibus et Episcopatibus, et in ipsis Dioecesibus dividendis. Guardami il Cielo P. B.mo di non riconoscere io pure questa autorità, ma

circa ~~[illegible]~~ non è stato certamente il mio credere, che debba pure quella scrit-
turi tutta ricognizione che ingiungono i sacri Canoni, ed i decreti de
Romani Pontefici, gl'uni, e gl'altri già da me allegati nello scritto
che hà per titolo Synopsis. Qui dunque per difesa dello stesso mio
credere addurò solamente le parole di S. Bernardo nel libro de
consideratione, cioè quella, con cui si rivolge ad Eugenio III, e così
a lui parla. Sic ne denique licitum tibi censes suis Ecclesias mu-
tilare membris, ~~[illegible]~~ confundere ordinem, perturbare termi-
nos quos posuerunt Patres tui? Si justitia è jus cuique servare
suum, auferre cuique propria sua, justo quomodo poteris conve-
nire? Erras si ut summam ita et solam institutam à Deo vestram
Apostolicam potestatem existimes. Il Cardinale Contarini conside-
rando il gran danno che al suo tempo facevano alla Santa Sede
alcuni Giurisconsulti Omnibus operam dant, ut auctori-
tatem Pontificis extollant, giunse a dire a Paolo III in una sua e-
pistola inserita nella Biblioteca Pontificia stampata in Roma, e
dedicata al Pontefice Inno. XII Pater Beatissime perpende, an ex tali
doctrina tenere potuerint ansam haeretici componendi libros illos de
Captivitate Babilonica.

Trovo appresso mettersi in veduta da V. S.tà laboris, contrario exer-
tus, mentis aegritudinem tristissimam, che hà dovuto soffrire per
condurre à fine l'affare. Ma appunto per essere questo affare di
tanta importanza, ed attorniato da ogni parte di spine, avevo su-
pplicato umilissimamente V. S.tà, essendo a suoi Piedi, che volesse por
cacciare qualche sollievo e conforto al suo animo, chiamando à par-
te delle immense sue sollecitudini il sacro Concistoro, che certamen-
te non avrebbe mancato al suo dovere a norma di quanto si contie-
ne nell' aureo volume del dotto e Santo Arcivescovo di Bologna
Cardinal Paleotto e perciò avrebbe avuto presente alla memoria
il bel detto riferito dall' istesso Cardinale part. 5 quae. 4 ed à suoi pro-
dotti, che si riduce tutta la dottrina di quel volume: sicuti potentiae
vegetativae tres et aliae, sine officio, quae et generare, nutrire,
et augere, sic Cardinales dicuntur generare quodammodo Papam,
cum illum eligunt, nutrire cum illi dant consilia, augere cum opem
illi praestito et, eidemque suffragantur.

Alla domizione delle mie vere e fatiche soggiunse V. S.tà senza
intermissione: à Domino factum est istud, quod est mirabile in oculis
nostris; siquidem contingere id poterat, cum alii Romani Pontifices
Praedecessores nostri hanc Apostolicam sedem tenuerint, qui nos pares au-
ctoritate exequabant meritis longe praecellebant. L'esito di questo af-
fare confesserò liberamente à ~~[illegible]~~ V. S.tà essere riuscito tanto più mara-

rappresentato a miei occhi quando s'erano fissati nel Breve uscito tre anni prima da V.ra Stà a Coronini di Aquileja, mentre in esso si legge quanto mi fo lecito di qui registrare. quoniam autem insignis Patriarchalis Ecclesia Aquilejensis, quae altera in Italia post Romanam Ecclesiam existimata fuit, jura et privilegia, necnon omnium ecclesiarum ... nobis perquam maxime ... sunt, ... nobis esse comperimus, nos ad eadem servanda et tuenda pro viribus toto ... elaboraturos, atque in primis curaturos, ut nulla rationibus quibuscumque praejudicia ac detrimenta importentur, sed potius eadem Apostolicae auctoritatis subsidio muniantur atque confirmentur.

Riuscì anche non poco a ~~confondermi~~ vedere che V. Stà non avesse in animo d'allontanarsi dagl'esempi de suoi Predecessori il vederla à me scritto in un suo clementissimo viglietto nel febraro 1750 avere ella guadagnato con le sue diligenze ciò di cui era stato spogliato il Patriarcato mentre negl'atti publici e pareri importanti era chiamato il Patriarca Veneto e d'Udine essendo Patriarca, il che oggi non può succedere.

Chiude finalmente V. Stà la sua allocuzione professando d'essere obbligata per i trattamenti della grand'opera i due Principi, e due loro Ministri, e dà a tutti quelle lodi, che nessuno potrà mettere in dubbio dai medesimi meritarsi.

Ma qui pure hò a chiedere scusa à V. Stà se in passato giudicai, e se giudico ancora, che i più utili, e più sicuri instrumenti comunicati da Dio al Romano Pontefice per ogni grave negotio della Santa Chiesa sono i Cardinali. Di questi essersi servito il Sig.r Iddio anco nei casi nei quali il Pontefice Romano – Apostolicae constantiae muni... si necesse sit ... languescere et ... – per la soverchia condescendenza a voleri de Principi, viene notato dal Baronio nel anno 1111 alle parole ora citate, e con altre simili, come sarebbe: ita divina providentia in eadem Sancta Sede Apostolica dispensante ut cum languerit caput, membra ad defensionem fortius roborentur.

Il Cardinale Agostino Valiero nel suo opuscolo che hà per titolo, Cardinalis, fà mentione dell'aiuto, che devono li Cardinali prestare al Papa in gerendis cum Regibus et Principibus negotiis, e suggerisce ai medesimi essere loro obligo modestia conveniente Cardinalium liberi liberè monere, si quid in administratione Ecclesiae fieri contra Sacros Canones, aut etiam omitti animadvertant, e soggiunge poi per esempio la resistenza fatta da S. Paolo in faciem Petri.

L'ultime parole dell'allocuzione di V. Stà sono queste: siquidem nihil aliud sibi ante oculos propositum habebant (i due Cardinali ministri) quam animarum saluti prospicere, Deique gloriam amplificare,

a quo gravi dubio, dum in vivis ageret, et postquam evaserit,
nec eadem meritis consentaneam consequentur. Spero, Padre Santo
che il Sig.re Dio sia per aver à tutti misericordia, e fra Cardinali
à quali principalmente, de quali parla il Cardinal Paleoto nella cita-
ta opera raccolta qui: g. ove dice: et quamvis quidam ab Ethnicis au-
toribus commemorentur, ignavorum exempla ad emulationem, come
videntur dum ajunt. vidimus nimium trepidare et delinquere in quo-
tidie, quod nullus periculorum, quod nullus minimum esse, nos tamen
qui nihil nisi culpam et peccata horremus, longe aliam vitae rationem
profitemur, et quidquid accidat pro honestatis studio ac justo mu-
neris officii, manere constantes parati esse debemus. Meritando cer-
tamente l'anno nell'altra vita rigoratato, due Persone S. Ignatio Pa-
triarca di Costantinopoli, e S. Ilario Primate d'Arles, che si trova
nel Martirologio Romano niente meno di S. Leone Magno, il quale
tanto si lagnò contro il Persona contenitore dei diritti della sua Me-
tropoli. E da riflettere ancora, che nell'istesso Martirologio la Chie-
sa Romana hà concesso à S. Ignatio Patriarca di Costantinopoli il
luogo, di cui non godono i due Papi Adriano II, e Giovanni VIII acer-
rimi impugnatori della giurisdizione spirituale, che pretendeva S. Igna-
tio comunicare alla sua Mitra sopra la Provincia di Bulgaria. Ho modo
ragione da me usata nello spiegare questi miei sentimenti; e nel
far vedere le ragioni, a cui s'appoggiavano, potrò sempre com-
provare à V. B.ne coll'esibizione di carte autentiche, per la quale ver-
rà ad apparire essere io stato condotto allo spargimento de' semi,
che à V. S.tà sono dispiaciuti, da consigli, e stimoli datimi, da chi ap-
punto, come dice V. S.tà nihil aliud sibi ante oculos habebant, quam
animarum saluti prospicere, Deique gloriam amplificare. Saranno
un giorno sotto gl'occhi di V. S.tà le dette carte, che per tal fine esibiro-
mente comunico, e le faranno fede, che l'accennato spargimento si
è da me effettuato in misura assai più ristretta di quello, che mi
veniva allora con grande efficacia insinuato, ne per altro fine, che
per la salute dell'anime, e maggior gloria di Dio, come non può dubi-
tarsi doppo le parole di V. S.tà

Prendo però per fine i seguenti fogli con sincerar V. S.tà che io non cedo
à nessuno nel venerare le sue santissime costituzioni, tanto che ne sa-
rei prontissimo a sottoscrivere ogn'una di esse con avere avanti
gl'occhi il sentimento spiegato, e sostenuto dal Cardinale Paleoto
par. 25 quest. 4 ove tratta: an dubitans Cardinalis subscribere Bullas
Summorum Pontificum quamvis in Consistorio disseruerit, et contradi-
+ xerit postea quoque tempore eas vere et ex animo non probaret? Così de-
finisce la questione quel gran Cardinale: magnopere commendandi

videbatur, quicquid vero dicta quaecumque in Concerto vio examinabam, atque post id, quod ~~libello~~ [mei] tertium libero explicabam argumentisq. corroborabam, cum tamen viderim Summum Pontificem, qui in sua cla[illegible] multo plus aliis ut propitiae ut operae concurdus est, diversum ab iis sentire, diversum ab iis sentire, ipsi ejus judicio cedendum atque exinde ponderibus magis quam rationum ponderibus conjecturam adhaerendam putavi. Nec fine bacio à V.ra Beatitudine il santo Piede.

Patriarcato
d'Aquileja.

1752, 19 Febbrajo

1752 4to Xmo Kal: Februarj. Bolla del Ssmo P. Benedetto XIV d'erezione dell'Arcivescovado, e Capitolo Udinese.

(in Due copie).

BENEDICTUS

EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI

Ad perpetuam rei memoriam

Supernae dispositione, cujus inscrutabili providentia ordinationem suscipiunt universa, super eminenti Apostolicae dignitatis specula, meritis licet imparibus constituti, illiusque vicem in terris gerentes, qui gloriosus regnat in caelis, inter caeteras curas muneris nostri incumbentes illam libenter amplectimur, per quam nostrae provisionis ope insignes Collegiatae Ecclesiae praesertim in Civitatibus nobilibus, populique frequentia conspicuis dignioribus titulis, scilicet metropolitanarum Ecclesiarum illustrentur, et condignis favoribus attollantur, cumque id statui, et decori Ecclesiarum ipsarum maxime congruat, et nos pro divini cultus augmento, et speciali Christi fidelium consolatione convenire conspicimus, in iis sollicitudinis nostrae partes favorabiliter interponimus, ac opem, et operam nostram impendimus efficacem, ut illae per nostrae vigilantiae ministerium votivis gratulentur eventibus et felicia in spiritualibus suscipiant incrementa. Sane cum Nos alias, et postquam non sine animi nostri maerore acceperimus, quantis jam dudum ex notoriis dissidiis cum animarum detrimento subjaceret inordinationibus Ecclesiastici regiminis ratio in pluribus, nec ignobilioribus, nec infrequentibus locis temporali Austriacae Familiae dominio subjectis, quae Aquilejensis tunc Dioecesis partem constituebant, ob publicas graves atque notorias dissensiones, quibus hactenus nullum a Praedecessoribus Nostris, aut a Nobis ipsis remedium utiliter praestari potuerunt, ac etiam experientia compertum esset varia ad eam usque diem excogitata consilia, et adhibita temperamenta, ad consulendum earum animarum gubernio pariter inutilia fuisse, jamque satis constaret nihil in ea re proficii posse, nisi etiam dicta Aquilejensis Patriarchatus perpetuo ut infra supprimeretur, et extingueretur, illiusque loco pro Dominiorum diversitate unus, et alter Archiepiscopatus etiam ut infra, erigerentur, et instituerentur, ex eo quod ex parte tam Charissimae in Christo Filiae Nostrae Mariae Theresiae Romanorum Hungariae, et Bohemiae Reginae Illustris Carissimi in Christo Filii Nostri Francisci Romanorum Regis in Imperatorem electi Uxoris, per ejus Epistolas ab ea sub die decima septima mensis Martii Millesimi Septingentesimi Quinquagesimi primi, quas Nobis exhibuit Dilectus Filius Noster Marius S.R.E. Cardinalis Millinus nuncupatus, quam Dilectorum Filiorum Nobilium virorum Ducis, et Reipublicae Venetiarum per Epistolas similiter a praefato Duce sub die vigesima prima ejusdem mensis, et anni respective conscriptas, quas Dilectus quoque Filius Noster Carolus ejusdem S.R.E. Cardinalis Rezonicus nuncupatus etiam Nobis exhibuit, Nobis expositum fuerat, ut perpetuo, ac stabili remedio dicti Aquilejensis Patriarchatus praefati negotium terminaretur ad quem effectum Marius, et Carolus Cardinales praefati

praefati die sexta mensis Aprilis ejusdem Anni ad audientiam nostram una simul se con=
ferentes, memoratis respective litteris Nobis redditis, unanimi voce Nobis repraesenta=
runt flagrantia utriusque partis desideria, eaque singillatim Nobis exposuerunt, de qui=
bus partes ipsae diu dissidentes Nostris Invitationibus, et Hortationibus obsecundantes,
diligentibus tractatibus, et colloquijs habitis convenerunt, ejusque conventionis exem=
pla in scriptis redacta, et prout in infrascriptis primo dictis litteris desuper utrin=
que expeditis de verbo ad verbum inserta habentur, Nobis exhibentes eamdem
partium nomine Nobis supplicaverunt, ut conventioni hujusmodi pro rerum conventarum sub=
sistentia, et observatione approbationis nostrae robur adjicere, necnon pro earumdem
rerum executione Apostolicae auctoritatis nostrae plenitudinem interponere digna=
remur. Nosque attendentes, quod ex communi planeque pro hujus conventionis inter
praefatos Supremos Dominantes feliciter initae, nec non singulorum capitum in ipsa
conventione contentorum notitia, tam citra quam ultra Montes a viris cordatis, et publi=
cae tranquillitatis, rectique rerum ordinis amatoribus accepta fuit, de illa, et illis
simpliciter Nobis judicandum, et nil ultra laboris, aut diligentiae Nobis, aut illis
quorum consilijs utimur, in eorum examine adhibendum fuisset: nihilominus quod
jam dudum pastoralem sollicitudinem nostram angebat in memoriam revocavimus spi=
rituales necessitates tot millium animarum amplissimam partem dictae Aquilejensis Dioe=
cesis ultra modum extensae incolentium, et a Veneto Dominio dissitam, quarum regimen
jamdudum ob inextricabiles rerum saecularium difficultates haud feliciter procedebat, qua=
de re cum plures querelae a Patriarchis pro tempore existentibus ad Apostolicam Sedem
facti fuerint, tum Status Ecclesiae, sive eidem Apostolicae Sedi subditis temporibus de=
moribus referebant, atque piorum atque prudentium virorum gravissimis dictarum anima=
rum calamitates deplorantium relationes et querelae, tum ad Praedecessores Nostros Ro=
manos Pontifices, tum ad Nos ipsos saepe pervenissent animo occurrebat quod propterea
iidem Praedecessores Nostri Pontifices sollicitudinis officium ad hujusmodi calamitates sub=
levandas pluries interposuerint, quod etiam adhuc sive inutiliter excogitata fuissent
remedia, quae vel optatam executionem, vel speratum fructum nequaquam obtinere,
vel plenam recti ordinis redintegrationem producere non potuerunt, vel denique
temporalem duntaxat attulerunt utilitatem, cum scilicet illa excogitata fuerint, et
adhibita, ut viam sternerent ad firmum tandem, et stabile remedium memoratis deor=
dinationibus perpetuo tollendis inveniendum: His omnibus matura consideratione
perpensis, ijsdemque conventionis capitibus attente perspectis, implorato saepius Divini
Numinis adjutorio, ac requisitis, auditisque super his nonnullorum Venerabilium Fra=
trum Nostrorum S. Romanae Ecclesiae praefatae Cardinalium sententijs, de eorum Consi=

lio

tio, et aliarum postulationibus hujusmodi pro parte dictae Mariae Theresiae Reginae, necnon Ducis, et Reipublicae praefatorum Nobis, ut praefertur, exhibitis, in omnibus, et per omnia plenissime annuentes, aeque inserta in litteris, ut infra, desuper expeditis omnia et singula praefatae conventionis capita, ut pote ad publicum bonum, et felix animarum regimen tendentia laudantes, et approbantes de Apostolicae potestatis nostrae plenitudine per quasdam Nostras Litteras incipientes: Injuncta sub datum Romae apud S. Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicae Millesimo septingentesimo quinquagesimo primo Pridie Nonas Julii Pontificatus Nostri Anno Undecimo expeditas motu proprio; et ex certa scientia in dicta Aquilejensi Civitate, et Ecclesia Patriarchalem Cathedram, dignitatem, et Sedem, titulum, ac denominationem, atque omne Patriarchale, Metropoliticum, et Dioecesanum jus eidem Ecclesiae, ac Sedi Aquilejensi catenus adnexum, necnon ipsius Ecclesiae Aquilejensis Capitulum, dignitates, Canonicatus, atque Praebendas, ita ut ex tunc deinceps Patriarchalis, Archiepiscopalis, aut Cathedralis Ecclesia, ibidemque Capitulum minime existeret, nec ullus Aquilejensis Patriarcha, Archiepiscopus, aut Episcopus, vel illius Ecclesiae dignitas, aut Canonicus denominari posset, Apostolica authoritate penitus, et omnino, ac perpetuo suppressimus, et extinximus, atque animarum Christifidelium in locis catenus Aquilejensi Patriarchatui per Nos, ut praefertur suppresso, et extincto spirituali jurisdictione subjectis quoque in dominiis tam Venetae Reipublicae, quam Austriacae familiae supremo parent Dominio degentium Ecclesiastici Regiminis subsidio non deesset motu, scientia, et potestatis plenitudine, similibus ex tunc in Civitate Utinensi unam Archiepiscopalem Cathedram, et Sedem, Archiepiscopatum Utinensem nuncupandum cum omnibus, et singulis juribus etiam Metropoliticis, caeterisque praeeminentiis, et praerogativis aliis Archiepiscopalibus Ecclesiis de jure, usu, ac consuetudine competentibus perpetuo ereximus, et constituimus, ac eidem Archiepiscopatui Utinensi pro peculiari ejus Dioecesi totum illud regiminis tractum, qui temporali Reipublicae Venetae Dominio subjectus est, et catenus a pro tempore existente Patriarcha Ecclesiae Patriarchalis Aquilejensis per Nos, ut praefertur, suppressae, et extinctae Dioecesano jure obtinebatur, et pacifice regebatur tribuimus, et assignavimus, necnon in Suffraganeos eos omnes, et singulos Episcopos quorum Cathedrales Ecclesiae in praefato Reipublicae Venetae Dominio consistunt, quique catenus eidem Patriarchatui Aquilejensi per Nos, ut praefertur, suppresso et extincto subjecti fuerunt subjecimus, atque supposuimus prout latius per alias nostras Apostolicas Litteras super erectione hujusmodi Utinensis Ecclesiae Archiepiscopalis aequalibus

juribus

juribus, et praerogativis, ut infrascriptum Goritiensi Archiepiscopali pariter Ecclesiae insigniendo peculiariter expediendis statuatur, et explicabitur, simili quoque modo ac hoc in Civitate Goritiensi alteram Archiepiscopalem Cathedram, et Sedem Archiepiscopalem Goritiensem nuncupandam cum omnibus, et singulis praefatis juribus etiam Metropolitico, ceterisque praeeminentiis, et praerogativis, aliis Archiepiscopalibus Ecclesiis de jure, usu, ac consuetudine competentibus, dicta Apostolica Auctoritate perpetuo pariter erectionis, et constitutionis, cui etiam Archiepiscopali Goritiensi pro ejus peculiari Dioecesi alteram Patriarchalis eatenus Ecclesiae Aquilejensis per Nos, ut praefertur, suppressae, et extinctae, Dioecesis partem, quae Austriacorum Principum Dominio subest, et novissimis temporibus per Vicarium Episcopali charactere praeditum a Nobis, ad tempus, et ad nostrum, ac Sedis Apostolicae praefatae beneplacitum, inibi eadem Apostolica auctoritate constitutum, et deputatum in spiritualibus gubernata fuit, tribuimus, et assignamus, ita tamen ut statim ac novae Archiepiscopali Goritiensi Ecclesiae hujusmodi futurus illius Archiepiscopus Apostolica auctoritate praefata praeficiatur, praefati Vicarii gubernium, nec non omnes, et singulae providentiae, et ordinationes sive a Praedecessoribus Nostris Romanis Pontificibus, sive a Nobis ipsis pro animarum regimine in dicta Aquilejensi quondam Dioecesi parte Austriacae ditioni subjecta captae, editae, atque statutae, ex tunc imposterum pro sublatis, irritis, abrogatis, abrogatisque eo ipso habeantur, eidemque Goritiensi Archiepiscopatui in Suffraganeos eos omnes, et singulos Episcopos, quorum Ecclesiae Cathedrales in temporali Austriaca ditione consistunt, quique eatenus Patriarchali Ecclesiae Aquilejensi per Nos, ut praefertur suppressae, et extinctae simili jure subjecti fuerunt, supponimus, atque subjicimus prout etiam in aliis nostris Litteris Apostolicis super dicta erectione hujusmodi Goritiensis Ecclesiae Archiepiscopalis aequalibus pariter juribus et praerogativis ut praefata Utinensi Archiepiscopali Ecclesia insignitae pariter expeditis plenius continetur. Et quoniam illustria religionis, ac pietatis argumenta, quae in tractatione hujus gravissimi negotii, nec non in superius relata conventione inter praefatas partes provide inita, et a Nobis, ut praefertur, approbata ex parte tam dictae Mariae Theresiae Reginae, quam praefatorum Ducis, et Reipublicae Venetiarum edita fuerunt maximum utilitatis fructum Ecclesiae Dei attulerunt atque etiam imposterum allatura fore prospicimus. Nos motu, scientia, et potestatis plenitudine paribus praefatae Mariae Theresiae Reginae, ejusque successoribus impertimur ad praefatum Goritiensem Archiepiscopatum per Nos ut praefertur erectum proxima vice, qua quoties perpetuis futuris temporibus ipsum

vacare

vacare contigerit, jus nominandi Nobis, et Romano Pontifici pro tempore existenti, perso=
nam idoneam per Nos, et Successores Nostros Romanos Pontifices pro tempore ~~promovendam~~
existentes ad eundem Archiepiscopatum Goritiensem pro tempore promovendam, eique in Ar=
chiepiscopum praeficiendam, nec non praefatis Duci, et Reipublicae Venetiarum ad alium
Utinensem Archiepiscopatum etiam per Nos ut praefertur erectum, quoties per liberam di=
lecti etiam Filii Nostri Danielis praefatae Sanctae R. Ecclesiae Presbyteri Cardinalis
Delphini nuncupati dimissionem, sive per ejus decessum, ac etiam deinceps alio quovis modo
perpetuis futuris temporibus vacare contigerit, simile jus nominandi Nobis, et R. Ponti=
fici pro tempore existentes ad eundem Archiepiscopatum Utinensem promovendam, atque
etiam in Archiepiscopum praeficiendam etiam perpetuo respective concessimus, et imper=
titi fuerimus; praefato autem Daniali Cardinali ob personalium ipsius meritorum magni=
tudinem, ut non obstante praefati Patriarchatus Aquilejensis suppressione, et extinctione
per Nos, ut praefertur, factis, hujusmodi ipse nihilominus, quoad vixerit, absolutum, et
simplicem Patriarchae non tamen Aquilejensis utpote perpetuo suppressi, et extincti, ut
praefertur, titulum, et denominationem retinere, et gerere possit, et valeat, ita tamen
ut ejusdem Danielis Cardinalis in dicto Archiepiscopatu Utinensi Successores non alio,
quam Utinensium Archiepiscoporum titulo denominari possint, aut debeant, concessi=
mus, et indulserimus; cumque Aquilejensis Civitas magnitudine quondam, et populi fre=
quentia insignis quantum ab antiquo splendore prolapsa, quamque ad deteriorem
conditionem redacta fuerit, omnibus notum sit, atque compertum, illiusque incolarum
animarum cura Parochialis [illegible] dicta Ecclesia diversa esset, atque dependeret ab eis,
quam una erat ipsa, quae caeteris Patriarchalis etiam extitit Ecclesia in honorem
Beatae Mariae Virginis in Coelum Assumptae, seu forsan Nativitatis ejusdem B. M. Vir=
ginis Omnipotenti Deo dicata, cujus quidem animarum Parochianorum cura per ipsius
Ecclesiae [illegible] pro tempore existentem exerceri consueverat, altera vero sit
Parochialis Ecclesia S. Joannis in Foro, seu in Platea nuncupata cujus Rector, seu
Presbyter Curatus a communitate, et hominibus dictae Civitatis, ut accepimus, eligi, nominari,
ac ordinario loci praesentari solitus erga Parochianos posterioris Ecclesiae, hujusmodi jura
Parochialia exercet, ac civitas Aquilejensis sub temporali Austriacorum Principum ditione
constituta sit, ideoque illius spirituale regimen, juxta praemissa, ad Goritiensem Archie=
piscopum pro tempore existentem pertinere, ideoque Archiepiscopus Goritiensis ordina=
rius, et Diocesano jure plenam jurisdictionem in eadem Civitate Aquilejensi exer=
cere debeat, nec quidquam liberio hujusmodi jurisdictionis exercitio officere valeat,
Nos in primo dicta Ecclesia cujus Patriarchalem qualitatem nec non Cathedralitatis, aliaque
praefata jura jam ut praefertur suppressimus, et extinximus, omnem etiam Parochialitatem
illiusque curam Parochialem etiam suppressimus, et extinximus, ac illius sic suppressae,
et

et extinctae, animarum Parochianorum curam hujusmodi ad dictam Parochialem Ecclesiam Sancti Joannis in Foro, seu in Platea nuncupatam transtulerimus, illique subjecerimus, et cum omnibus, et singulis Parochialibus juribus respective applicaverimus et appropriaverimus, et cum ea incorporaverimus, ita ut illius Rector, seu Parochus omnium animarum Christifidelium tam dictae antiquae Parochiae, quam etiam altari in praefata Parochiali olim Ecclesia ipsque tunc existenti subjectorum curam, et regimen gereret, idemque una cum omnibus suis Parochianis, hoc est cum universo praefatae Aquilejensis Civitatis Populo praefati Goritiensis Archiepiscopi ordinario juri subjectus existat. Cum vero Apostolica, et Sancta Sedes insignioribus quibusdam Basilicis libertatis, et exemptionis, ac immediate eidem Apostolicae Sedi subjectionis Privilegia impertiri consueverint; Nos dictam Aquilejensem quondam Patriarchalem Ecclesiam Pontificiae liberalitatis muneribus decorare volentes, dicta potestatis plenitudine eandem pro tempore existentis Archiepiscopi Goritiensis, et cujuscunque alterius Archiepiscopi, vel Episcopi jurisdictione in omnibus, et per omnia exemerimus, et liberaverimus, ac perpetuis futuris temporibus exemptam, immunem, et liberam, Nobisque, et Successoribus Nostris Romanis Pontificibus pro tempore existentibus, et huic Apostolicae Sedi immediate subjectam esse, et fore decreverimus, ac autem ob nimiam praefatae Civitatis Aquilejensis a Romana Urbe, et Curia distantiam ipsa Basilica praefata necessaria assistentia praesidio careat Apostolico Delegato in dicta Civitate Aquilejensi constituto, et deputato, cui ob aliquot retro saeculis Monialium Monasterii Aquilejensis S. Benedicti, seu alterius ordinis gubernium Apostolica Auctoritate, et independenter ab Ordinarii jurisdictione commissum dignoscebatur, ejusque futuris in delegatione hujusmodi Successoribus, quod quidem imposterum semper ex personis eorundem Austriacorum Principum subditis eligendos fore statuimus, Nostras, et Sedis Apostolicae vices commiserimus, ut ipse tunc existens Delegatus, ejusque Successores hujusmodi tanquam Apostolici ad hoc etiam delegati, nostroque, et ejusdem Apostolicae Sedis Nomine, et Auctoritate ac debita a Nobis, et Successoribus Nostris Romanis Pontificibus pro tempore existentibus praefatis dependentia dictam Aquilejensem Basilicam olim Patriarchalem ab Archiepiscopi Goritiensis, et alterius cujuscunque Archiepiscopi, sive Episcopi jurisdictione exemptam Nobisque, et Apostolicae Sedi praefatae, ut praefertur, immediate subjectam studerent salubriter regere, feliciter gubernare et provide conservare, ac alias prout in superdictis Litteris Nostris Apostolicis sub Datum pridie Nonas Julii Pontificatus Nostri Anno undecimo desuper, ut praefertur expeditis plenius, et

uberius

uberius continetur, Nos propterea erectioni Archiepiscopatus Utinensis hujusmodi modum, et formam imponere, eamdemque erectionem per Nos ut praefertur factam Apostolica auctoritate confirmare cupientes motu, scientia, et potestatis plenitudine similibus in Civitate Utinensi, quae circumcirca ambitus quinque Milliarium circiter, duplici muro circumdata, ac pluribus aedificiis tam publicis, quam privatis eximie ornata, populique frequentia celebri ut pote viginti millium circiter habitatorum numero referta, inter quos plurimae Nobiles Familiae, ex quibus plures quovis tempore tam antiquae Militiae, quam insignioribus equestribus Ordinibus adscripti fuerunt, et in qua uti gubernator etiam per totam Provinciam praesidet unus Venetus Patricius, qui una cum duobus judicibus praetoriam Curiam efformant, novem itidem inibi praeter infrascriptam Collegiatam reperiuntur Parochiales, et aliae intra Muros saeculares Ecclesiae, seu Capellae, ac decem Virorum, inter quas Domus Presbyterorum Missionis a praefato Daniele Cardinale, et Patriarcha propriis expensis erecta, et fundata, ac duodecim Mulierum Coenobia, quorum unum illud videlicet S. Catharinae Senensis nuncupatum, per eumdem Danielem Cardinalem, et Patriarcham a fundamentis extructum, ac conservatoria, aliaque loca pia, Hospitalia, et confraternitatum Oratoria cum Monte Pietatis, et Seminario, et in eadem Civitate Utinensi, in qua Tribunal Inquisitionis contra Haereticam pravitatem, et Magistratus particulares reperiuntur, convocari solent Generalia Provinciae Comitia, ideoque digna ut jure merito Archiepiscopalis Civitatis nomine nuncupari valeat, [illegible], et collegiatam Ecclesiam S. Mariae Majoris nuncupatam, una cum illius Canonicatibus, et Praebendis Apostolica Auctoritate penitus supprimimus, et extinguimus, illaque sic suppressis, et extinctis, praefatam Collegiatam Ecclesiam in sua structura valde magnificam, ac quindecim nobilissimis Altaribus efformatam, ac sacris paramentis, et utensilibus ad divinum cultum necessariis, et ad Pontificalia exercenda sufficienter instructam, dignam propterea, ut titulo, et honore Archiepiscopalis Ecclesiae decoretur ad laudem, et honorem Omnipotentis Dei, ac B. V. Mariae, et Sanctorum Apostolorum Petri, et Pauli, nec non Fidei Catholicae exaltationem, et totius Militantis Ecclesiae gloriam in Archiepiscopalem, et Metropolitanam Ecclesiam Utinensem nuncupandam sub titulo Annuntiationis ejusdem B. Mariae Virginis, et in ea Archiepiscopalem, et Metropolitanam praefatae Utinensis Sedem, et Provinciae caput pro uno deinceps Archiepiscopo Utinensi nuncupando qui Pallii et Crucis usum, aliorum Archiepiscoporum more, necnon voluntate, seu permissione Ducis, et Reipublicae praefatorum benigne daecata, locum, et vocem in parlamento Generale Forijulii in prima sede, seu sessione inter Praelatos habeat, cum suis Capitulo, sigillo, Arca, mensa Archiepiscopali omnibus aliis insigniis Archiepiscopalibus, necnon pri-

vilegiis

vilegiis, honoribus, et praerogativis Archiepiscopis debitis et concessis, ac iuribus, iurisdictionibus, facultatibus, praeeminentiis, gratiis, favoribus et indultis realibus ac personalibus, et mixtis, quibus aliae Metropolitanae Ecclesiae, earumque Praesules quomodolibet non tamen titulo oneroso, seu ex indulto, aut Privilegio particulari utuntur, fruuntur, potiuntur, et gaudent, ac uti, frui, potiri, et gaudere possunt, similiter perpetuo erigimus, et instituimus, ac nomine, titulo et honore Archiepiscopali, et Metropolitano decoramus, nec non pro tempore existentem Ecclesiae praefatae Utinensis Praesulem in Archiepiscopum declaramus, eique ut ipse cetera singula prout Metropolitanis in suis Civitatibus, Dioecesibus, et Provinciis a iure indultum existit, facere, exercere, administrare, et exequi possit, eadem auctoritate concedimus, et indulgemus. Praeterea eidem Ecclesiae Utinensi Episcopales Paduan: et Vicentin: ac Veronen: et Trevisin: ac Ceneten: et Bellunen: ac Feltren: et Concordien: ac Iustinopolitan: et Emonien: seu Civitatis Novae, ac Parentin: nec non Polen: Ecclesias Patriarchatus olim Aquilejensis per Nos, ut praefertur, suppressi, et extincti suffraganeas, ac Venerabiles Fratres Nostros Modernos, ac pro tempore existentes earum respective Episcopos pro Archiepiscopo Utinensi pro tempore existente suffraganeis, qui tamquam membra capiti eidem Archiepiscopo Utinensi iure Metropolitico subsint, ita quod Archiepiscopus Utinensis pro tempore existens praefatus in Paduan: et Vicentin: et Veronen: ac Trevisin: et Ceneten: ac Bellunen: et Feltren: ac Concordien: et Iustinopolitan: ac Emonien: seu Civitatis Novae, et Parentin: nec non Polen: Civitatibus, et Dioecesibus ius Metropoliticum sibi vindicet, nec non Paduan: ac Vicentin: et Veronen: ac Trevisin: et Ceneten: ac Bellunen: et Feltren: ac Concordien: et Iustinopolitan: ac Emonien: seu Civitatis Novae et Parentin: nec non Polen: Ecclesiae praefatae eidem Archiepiscopo, et Metropolitano Utinensi ad omnia, et singula teneantur, et sint adstrictae, ad quae Suffraganei suis Metropoliticis Ecclesiis, et Metropolitanis tenentur, et obligati sunt, ut iudicantur secundum Canonicas Sanctiones, dicta Apostolica Auctoritate etiam concedimus, et assignamus, ac eidem Archiepiscopo Utinensi praefatos suos Suffraganeos convocandi, ad Provinciales Synodos evocandi, ac cum eis etiam Ecclesiastica negotia examinandi, et causas quascumque appellationum, sive querelarum aliis ad eum tamquam Metropoliticum iuxta Decreta Concilii Tridentini devolutas, aliasque iuxta Sacros Canones statuta spectantes cognoscendi, omniaque alia, et singula quaecumque de iure, vel consuetudine, aut alias quoque modo ad Archiepiscopos, et Archiepiscopalia munera spectare, et pertinere solent, et debent, gerendi, faciendi, et exercendi, plenam

et liberam

et liberam, ac omnimodam auctoritatem concedimus, et facultatem; Provinciam quoque Utinen=
sem, et populum universum, ac omnia loca, Ecclesias, et Monasteria ac Oratoria, et pia
loca, nec non Confraternitates in Dominio Veneto existentes olim praefato Aquilejensi
Patriarchatui per Nos, ut praefertur, suppresso et extincto subjecta, et subjectas pro eo=
rundem Ecclesiae, et Archiepiscopi Utinensis Provincialibus pariter perpetuo concedi=
mus, et assignamus, ac deinceps perpetuis futuris temporibus praefatas Paduan: ac Vi=
centin: et Veron: ac Tarvisin: et Cenetan: ac Bellunen: et Feltren: ac Concordien: et
Justinopolitan: et Emonien. seu Civitatis novae, ac Parentin: nec non Polen: Ecclesias
dictae Ecclesiae Utinensis suffraganeas censendas, ac tam eas quam illarum Civitates
et Dioeceses respective universas sub ipsa Provincia Utinensi comprehensas, et nulla=
tenus ab ea exemptas, nec dictae Sedi Apostolicae immediate, neque ulli alteri, nisi
tantum Utinensi Ecclesiae, et illius Archiepiscopo praefatis quoad Archiepiscopalia,
Metropolitica, et Provincialia jura, ac jurisdictionem subjectas esse, et fore dicta aucto=
ritate declaramus. Pro residentia vero, et habitatione Archiepiscopi Utinensis pro tem=
pore existentis praefati in eadem Civitate Utinensi Palatium cum annexis in quo prae=
fatus Daniel Cardinalis Patriarcha ad praesens commoratur, et ab ipso multis aedificiis
auctum, concedimus, et assignamus, atque eadem Collegiata Ecclesia S. Mariae Majoris
nuncupata in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut praefertur, erecta ex omni parte
perfectior reddatur, condignaque Capitulo, ac Canonicorum, et Dignitatum in ea obtinen=
tium, ac Mansionariorum, et Capellanorum numero condecoretur, in ea unam Praepositu=
ram, quae inibi post Pontificalem Major existat, pro uno Presbytero in Theologia Magistro,
vel Sacrorum Doctore, aut in alijs Licentiato futuro dictae Collegiatae Ecclesiae S. Ma=
riae Majoris nuncupatae in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut praefertur, erec=
tae Praeposito, qui illius Capituli caput existat, et in Choro, Capitulo, Processionibus,
caeterisque functionibus, et actibus Capitularibus publicis, et privatis dictae Collegiatae Ecclesiae
S. Mariae Majoris nuncupatae in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut praefertur,
erectae praeeminentiam, et primum locum habeat, ac unum Decanatum, qui secunda pro
uno Clerico, seu Presbytero futuro dictae Collegiatae Ecclesiae S. Mariae Majoris nuncupa=
tae in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut praefertur, erectae Decano, et unum Pri=
miceriatum, qui tertia, dignitates inibi respective existant pro uno Clerico, seu Presby=
tero futuro dictae Collegiatae Ecclesiae S. Mariae Majoris nuncupatae in Archiepisco=
palem Ecclesiam Utinensem, ut praefertur, erectae Primicerio, ac vigintiquatuor Canonicatus
totidemque praebendas pro totidem Clericis, seu Presbyteris futuris in ea Canonicis, ac duoda=
cim Mansionariatus pro totidem Presbyteris futuris in ea Mansionariis, nec non octo
sine cura personalem tamen residentiam requirentes, Capellanias pro totidem Presbyte=
ris futuris in ea Capellanis, ut infra, nominandis, cum Capitulo, Stallo, massa capitu=
lari,

tulos, Archa, Bursa, et sigillo communibus, ac omnibus, et singulis aliis Capitula-
ribus signis, insigniis aliis Metropolitanis Ecclesiis, earumque Capitulis de jure,
usu, consuetudine, privilegio aut quomodolibet, non tamen ex Indulto, seu
Privilegio particulari competentibus, quique Praepositus, ac Decanus, et Primi-
cerius, necnon Canonici praefati Capitulum inibi constituant, ac tam ipsi quam
Mansionarii, et Capellani hujusmodi apud dictam Collegiatam Ecclesiam S. Mariae Ma-
joris nuncupatam in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut praefertur, erectam,
personaliter residere, et in ea singulis diebus, ac debitis temporibus horas Cano-
nicas, ac Majorem seu Conventualem, et alias Missas, caeteraque divina Officia
solita, et consueta cum debita mentis attentione, servataque Ecclesiastica discipli-
na, ac infrascripto ordine, et praecedentia omnino servatis, videlicet quod Prae-
positus semper primum, ac Decanus secundum, ac Primicerius tertium locum habeant,
deinde juxta Ancianitatem majorem, seu priorem electionem, aut nominationem
in Canonicos, Mansionarios, et Capellanos hujusmodi viginti quatuor Canonici,
et successive duodecim Mansionarii, et octo Capellani praefati succedant, qui
Mansionarii, et Capellani, nunquam de gremio Capituli censeri debeant, mi-
nusque vocem, aut votum in Capitulo, ac sessionibus Capitularibus habere valeant;
omnes vero Archiepiscopo Utinensi pro tempore existenti, prout in aliis Cathe-
dralibus, et Metropolitanis Ecclesiis practicari solet, inservire teneantur, psallere,
decantare, recitare, et respective celebrare, et alias dictae Collegiatae Ecclesiae
S. Mariae Majoris nuncupatae in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut praefertur,
erectae, in divinis laudabiliter deservire debeant, et teneantur, dicta Aposto-
lica Auctoritate, etiam perpetuo erigimus, et instituimus, illisque sic erectis, et
institutis pro massam Archiepiscopalis, et respectiva Capitularis praefatae Colle-
giatae Ecclesiae S. Mariae Majoris nuncupatae Collegiatae Ecclesiae in Archiepisco-
palem Ecclesiam Utinensem, ut praefertur erectae, necnon Archiepiscopatus Utinensis
hujusmodi videlicet infrascriptam summam octo millium trecentorum, et sexdecim
Ducatorum monetae Venetae ei ut infra assignandam, et Praepositurae ac Deca-
natus, et Primiceriatus, ac viginti quatuor Canonicatuum totidemque praebendarum,
et duodecim Mansionariorum, necnon octo Capellaniarum, ut praefertur erecto-
rum, et erectarum hujusmodi respective Dotem, illorumque, ac illos, et illas pro tem-
pore respective obtinentium congruam substentationem, ac onerum eis pro tempore
respective incumbentium supportationem, omnia, et singula fructus, redditus, pro-
ventus

ventus, jura, obventiones, et emolumenta universa tam ad praefatam olim Patriarchalem
Aquilejensem Ecclesiam per Nos, ut praefertur, suppressam, et extinctam in Dominio Vene=
to existentia, quam ad praedictam Collegiatam Ecclesiam S. Mariae Majoris nuncupatam
in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut praefertur erectam, quomodolibet spectantia,
et pertinentia, ita tamen ut Mensae Archiepiscopalis Utinensis redditus annui sint
in octo Mille Trecentum sexdecim Ducatis Monetae Venetae praefatae ad rationem
librarum sex, et solidorum quatuor pro quolibet Ducato hujusmodi licet redditus Mensae
Parochialis Ecclesiae Aquilejensis praefatae per Nos, ut praefertur, suppressae, et extinctae
in solis septemmillibus quingentis nonaginta septem Ducatis consisterent, attento quod prae=
fati Dux, et Respublica Venetiarum ad faciendam Nobis rem gratam auxerunt redditus prae=
fatae Mensae Archiepiscopalis Utinensis in Ducatis septingentis novendecim similibus, cujus
rei gratia similibus inhaerendo, etiam Dux, et Respublica praefati continuabunt favore Sacri=
stae praefatae Collegiatae Ecclesiae S. Mariae Majoris nuncupatae in Archiepiscopalem
Ecclesiam Utinensem, ut praefertur, erectae, annuam praestationem Tercentum, et sexdecim
Ducatorum similium, quae prius praestabantur Sacristae praefatae Patriarchalis Ecclesiae Aqui=
lejensis per Nos, ut praefertur suppressae, et extinctae. Praeposito vero septingenti sexa=
ginta, et Decano ducenti quinquaginta, ac Primicerio quingenti septuaginta, singulis vero
ex vigintiquatuor Canonicis trecentiquinquaginta quoque, ac singulis ex duodecim Man=
sionariis centum octoginta septem Ducati monetae Venetae praefatae cum dimidio alterius
Ducati paris, necnon singulis ex octo Capellanis pro tempore existentibus praefatae oc=
toginta octo Ducati similes cum tribus quartis alterius Ducati paris annuatim assignen=
tur eadem Apostolica auctoritate similiter perpetuo applicamus, et appropriamus, ita
quod liceat futuris Archiepiscopo Utinensi, ac Praeposito, et Decano ac Primicerio
et vigintiquatuor Canonicis, ac duodecim Mansionariis, ac Capellanis praefatae Colle=
giatae Ecclesiae S. Mariae Majoris nuncupatae in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut
praefertur, erectae pro tempore existentibus illorum omnium fructuum, jurium, obventionum, et
emolumentorum, veram, realem, et actualem possessionem per se, vel alium, seu alios eorum
ac dictarum Mensarum Archiepiscopalis, et respective Capitularis nominibus propria auctoritate
libere apprehendere, et apprehensam perpetuo retinere, fructus quoque, redditus, et pro=
ventus hujusmodi, jura, obventiones, et emolumenta quaecumque percipere, exigere,
levare, ac in suos, et Mensarum Archiepiscopalis, et respective Capitularis hujusmodi
usus, et utilitatem convertere, cujusvis licentia desuper minime requisita; praeterea
attenta dismembratione, ac separatione fructuum ac bonis in Veneto Dominio exi=
stentibus ad Monasterium, Abbatiam nuncupatam S. Petri de Rosacio ordinis S. Benedicti
olim Aquilejensis Dioecesis per Nos, ut praefertur, suppressae, et extinctae, quod dilectus
similiter filius Noster Angelus Maria praefatae S. R. E. Cardinalis Quirini nuncu=
patus

patris Moderni Episcopi Brixien: in comendam ad sui vitam ex concessione, et
dispositione Apostolicis ad praesens obtinet, quodque in similem Comendam ex pari conces=
sione Apostolica ad vitam obtinari comparuit spectantibus, et pertinentibus in actu ere=
ctionis Ecclesiae Archiepiscopalis Utinensis per Nos ut praefertur factae ex tunc,
et ubi primum illud per Legem etiam ex causa permutationis, vel decessum, seu pri=
vationem, aut quamvis aliam dimissionem, vel amissionem, dicti Angeli Mariae Cardinalis
et Episcopi, aut alias quovis modo ex ejus persona comenda cessante vacare
contigisset firmo remanente titulo Comendae, cujus Monasterii fructus in libris Ca=
merae Apostolicae descripta ad centum octuaginta tres Florenos auri cum uno tertio alte=
rius Floreni similis pro parte ad Mensam Archiepiscopalem Utinensem praefatam spec=
tante quae ab Archiepiscopis Utinensibus pro tempore existentibus ut post in provisio=
ne Ecclesiae Archiepiscopalis solvenda in Litteris Apostolicis Comendae ejusdem Monas=
terii desuper expediendis persolvi non debebit attento quod taxa Ecclesiae Utinen=
sis mille Florenos auri comprehensis dictis centum octoginta tribus Florenis hujus=
modi cum uno tertio alterius Floreni partis in praefatis Litteris, ut accepimus descrip=
ta reperiuntur quodque Monasterium quia redditus ex bonis in Veneto Dominio exis=
tentibus habet, Utinensis Dioecesis denominari, ac Archiepiscopis Utinensibus ~~[illegible]~~
pro tempore existentibus, et non aliis personis in Comendam Apostolica Auctoritate
concedi, et assignari debeat, cum denominatione, seu titulo ejusdem S. Petri de Rosa=
cio, ut praefertur, etiam factis quos dicta Apostolica auctoritate confirmamus eosdem
fructus sic dismembratos, ac separatos, et ad summam decem Millium Ducatorum simi=
lium annuatim ascendentes eidem mensae Archiepiscopali Utinensi, cujus favore
annuatim solvatur, et adimpleatur summa octomillium trecentorum, et sexdecim
Ducatorum Monetae praefatae in pecunia numerata summa sexmillium trecen=
torum, et sexdecim Ducatorum hujusmodi quotannis, Archiepiscopo Utinensi pro tem=
pore existenti a publica capsa Utinensi, seu alia Reipublicae praefatae donec
et quousque tradantur fundi, et stabilia, quae sint dicti annui redditus nitidi, et li=
beri ab omnibus expensis, et postquam praefatus Daniel Cardinalis, et Patriarcha ei=
dem Angelo Mariae Cardinali, et Episcopo praemorietur, tunc Dux, et Respublica
praefati subministrabunt bis mille Ducatos annuos similes Archiepiscopo Utinensi pro
tempore existenti donec tamen, et quousque praefatum Monasterium per dicti Angeli
Mariae Cardinalis, et Episcopi obitum, vel decessum aut alias quovis modo ex ejus per=
sona Comenda praefata cessante vacare contigerit. Pro Capitulo vero, et omnibus
Capitularibus praefatae Collegiatae Ecclesiae S. Mariae Majoris nuncupatae in Archiepis=
copalem Ecclesiam Utinensem, ut praefertur erectae, omnes et singulos redditus cujus=

cunque

cujusque generis, et speciei cum omnibus juribus, et actionibus, ac unionibus Beneficiorum Ecclesiasticorum tam Capituli olim Patriarchalis Ecclesiae Aquilejensis per Nos, ut praefertur, suppressae, et extinctae, quam praefatae Ecclesiae Collegiatae S. Mariae Majoris nuncupatae in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut praefertur, erectae ad tredecim mille, et quadringentos Ducatos similes in toto annuatim ascendentes, non deductis oneribus, ita ut facta distributione inter singulos, ut supra, suppressa debeant annuatim sexaginta Ducati pariter in Salarium Acolytorum, qui praefatae Collegiatae Ecclesiae S. Mariae Majoris nuncupatae in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut praefertur, erectae, inserviant erogandi Apostolica auctoritate praefata similiter perpetuo applicamus, et appropriamus ad praefatam itidem Ecclesiam Collegiatam S. Mariae Majoris nuncupatae in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut praefertur, erectam omnia, et singula Anniversaria, et onera Missarum ac Officia habentia, fundos, et reditus in Ditione eadem similiter perpetuo transferimus in eaque celebrari mandamus. Propter quod semper quandocunque Archiepiscopalis Ecclesia Utinensis per Nos ut praefertur, erecta Pastoris solatio destituta fuerit, dilectus Archiepiscopus Utinensis pro tempore, ut infra, nominandus teneatur expeditionem taxae a Collegio Venerabilium Fratrum Nostrorum praefatae S. R. E. Cardinalium attenta tam unione praefatae Ecclesiae Utinensis, quam ratione praefati Monasterii S. Petri de Rosacio in parte, ut supra, mensae Archiepiscopali Utinensi praefatae assignati, quia teneatur ad utriusque taxae solutionem praefatus Daniel Cardinalis, et Patriarcha quem Nos absque alia de ejus persona Ecclesiae Utinensis praefatae de novo facienda provisione, et praefectione in Archiepiscopum Utinensem declaramus, ipsumque eidem Ecclesiae Utinensi praefectum fuisse, et ipse voluerit et cui in Archiepiscopatu Utinensi praefato successerit Venerabilis Frater Noster Bartholomaeus Gradenigo Modernus Episcopus Thiatiren in partibus Infidelium ac nunc pro tunc a Duce, et Republica praefatis ad illum nominatus, quatenus tamen in actu quo ipse alias praefato Danieli Cardinali, et Patriarchae Coadjutor perpetuus, et irrevocabilis in regimine, et administratione dictae olim Patriarchalis Ecclesiae Aquilejensis per Nos, ut praefertur, suppressae, et extinctae, cum futura in illa Successione Apostolica auctoritate praefata constitutus, et deputatus fuit jura, et emolumenta ejusdem Collegii, et Camerae Apostolicae debita persolverit, et non aliter, quod in actu expeditionis suarum novarum Litterarum Apostolicarum Coadjutoriae teneatur tantum ad solutionem Taxae ratione praefati Monasterii S. Petri de Rosacio, pro qua Taxa praestare debeat praefato Collegio, et Cancellariae Apostolicae idoneam cautionem, eadem Apostolica auctoritate declaramus. Praeterea eisdem futuris, et pro tempore existentibus Ecclesiae Utinensis Archiepiscopo, Capitulo,

et

et Canonicis, et Dignitates praefatas obtinentibus, ut ipsi capitulariter congregati pro dicta Ecclesia Utinensi, ac illius Massae Capitularis, et Fabricae, earumque rerum, et bonorum tam spiritualium quam temporalium prospero, felicique statu, regimine, gubernio, et directione, ac onerum eis pro tempore respective incumbentium supportatione, Missarum, Horarum Canonicarum, Diurnarum, et Nocturnarum, aliorumque Divinorum Officiorum, processionum, funeralium, et Anniversariorum celebratione, ac de Dignitatibus, Canonicatibus et praebendis, ac Mansionariis, et Cappellaniis praefatis, aliisque Ministeriis Ecclesiasticis inibi pro tempore providendis, receptione, et admissione, Personali residentia, distributionum etiam quotidianarum, et emolumentorum quorumcumque repartitione, et administratione poenarum per absentes, ac divinis officiis, et functionibus suis loco, et tempore non interessentes, seu onera, et Ministeria eis respective incumbentia subire negligentes incurrendarum impositione, atque in eorum singulorum praedictis, et aliis iis rebus, caeremoniis, et ritibus in praefata Collegiata Ecclesia S. Mariae Majoris nuncupata in Ecclesia Archiepiscopali Utinensi, ut praefertur, erecta illiusque Choro, Capitulo, Processionibus, et aliis actibus servandis, nec non illius Ministris deputandis, et amovendis, ~~necnon illius~~ salariis et stipendiis eorum quilibet assignandis, et quibusvis aliis rebus in praemissis, et circa ea quomodolibet necessariis, et opportunis, quaecumque statuta, ordinationes, Capitula, et Decreta licita tamen, et honesta, ac sacris Canonibus, et Concilii Tridentini Decretis, et Constitutionibus Apostolicis non contraria condere, et edere, conditaque, et edita pro temporum, et rerum varietate, et qualitate mutare, limitare, corrigere, et interpretari, ac in meliorem formam redigere, seu alia de novo etiam ex integro de consensu tamen semper Archiepiscopi Utinensis pro tempore existentis condere, et per eos ad quos pro tempore spectabit sub poenis in contrafacientes statuendis observari facere libere, et licite valeant, plenam, liberam, et omnimodam facultatem, potestatem, et auctoritatem eadem Apostolica Auctoritate similiter perpetuo concedimus et impartimur. Ulterius statuimus praefatae Collegiatae Ecclesiae S. Mariae Majoris nuncupatae in Archiepiscopali Ecclesia Utinensi, ut praefertur, erectae Praeposito, et Decano, ac Primicerio, et vigintiquatuor Canonicis, necnon duodecim Mansionariis praefatis eorumque in Praepositura, et Decanatu, ac Primiceriatu, ac singulis Canonicatibus, et Praebendis, necnon Mansionariatibus hujusmodi Successoribus respective pro tempore existentibus, ut ipsi Praepositus videlicet, ac Decanus, et Primicerius, ac viginti quatuor Canonici praefati Cappam Magnam violacei coloris pellibus Ermellinis suffultam, et rocchetum, Mansionarii vero praefati Almutiam tam in praefata Collegiata Ecclesia S. Mariae Majoris nuncupata in Archiepiscopali Ecclesia Utinen-

si

seu ~~praefatam, ac ubique locorum~~ ut praefertur erecta, quam extra eam, et tam in Processio=
nibus, quam alijs actibus, et functionibus quibuscumque publicis, et privatis etiam extra Civitatem
Utinensem praefatam, ac ubique locorum etiam in Synodalibus Provincialibus, Universalibus,
Generalibusque Concilijs, ac etiam in praesentia dilecti nostri Venerabilis Fratris nostri
praefati S. R. E. Cardinalis etiam de latere Legatorum Archiepiscoporum, Episcoporum,
et ordinariorum etiam proprij, ac aliorum quorumcumque, ac etiam in ipsius Collegiatae Ec=
clesiae S. Mariae Majoris nuncupatae in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut praefer=
tur erectae Choro, et Capitulo quibuscumque anni temporibus, et diebus deferre, et gestare
illisque respective uti libere, et licite possint, et valeant, eisdemque Praeposito
et Decano, ac Primicerio, et viginti quatuor Canonicis, necnon duodecim Mansionarijs
pro tempore existentibus praefatis ut ipsi, eorumque Officiales et Ministri, ac res bona
proprietates, et jura quaecumque omnibus, et singulis tam spiritualibus, quam temporalibus Privi=
legijs, immunitatibus, exemptionibus, praeeminentijs, antelationibus, concessionibus, indultis, fa=
voribus et gratijs, quibus aliarum similium Archiepiscopalium, et Metropolitanarum Ecclesiarum
illarum pariter Capitula, Dignitates, Canonicatus, et praebendas, ac Mansionarias in eis obti=
nentes, eorumque Officiales, et Ministri, ac bona, jura, res, et proprietates de jure, usu, con=
suetudine, Privilegio, aut alias quomodolibet non tamen titulo oneroso, aut ex Indulto,
seu Privilegio particulari utuntur, fruuntur, potiuntur, et gaudent, ac uti, frui, potiri,
et gaudere possunt, et poterunt quomodolibet in futurum similiter, et pariformiter,
ac aeque principaliter, et absque ulla penitus differentia, dummodo tamen illa sint in usu,
et non revocata, nec sub aliqua revocatione comprehensa, sacrisque Canonibus, et prae=
fati Concilij Tridentini Decretis, ac constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis praefatis non
repugnent uti, frui, potiri, et gaudere libere, et licite etiam possint, et valeant pari=
ter ac si eis nominatim, et expresse concessa fuissent eadem Apostolica auctoritate
etiam perpetuo concedimus, et indulgemus; et insuper attentis natis, et Reipublicae
praefatae erga S. Sedem particularibus meritis eidem Duci, et Reipublicae jus nomi=
nandi ad praefatam Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem quoties eam pro tempore
quomodolibet, non tamen per obitum apud Sedem Apostolicam praefatam Pastoris solatio
destitui contigerit, personam idoneam per Nos, et R. Pontificem pro tempore existen=
tem praefatum ad nominationem hujusmodi eidem Ecclesiae Utinensi in Archiepiscopum
praeficiendam, necnon ad Decanatum, ac Primiceriatum, et duodecim ex dictis viginti
quatuor Canonicatibus, et praebendis per Nos, ut praefertur, erectis hujusmodi certis
Sanctorum Nominibus ut infra designandis quandocumque, et quotiescumque illos, et
illas

et illos de cetero quibusvis modis, et ex quorumcumque personis etiam nostris, et R. Pontificis pro tempore existentis, seu quorumvis praefatae S.R.E. Cardinalium etiam tunc viventium familiaribus, et continuis commensalibus, seu R. Curiae officialibus, aut alias reservationem, et affectionem inducentibus, seu per liberas etiam ex causa permutationis respective resignationes de illis in R. Curia praefata etiam in Nostris, et R. Pontificis pro tempore existentis manibus, vel extra eam quomodolibet respective factas, et admissas aut resolutionem aliorum beneficiorum Ecclesiasticorum quavis auctoritate collatorum sive illos, et illos pro tempore respective obtinentium in aliquo ex mensibus Nobis, et R. Pontifici pro tempore existenti praefato, ac eidem Apostolicae Sedi reservatis decessum, aut quamvis aliam dimissionem, privationem, religionis ingressum, et professionem in ea emissionem, matrimonii contractum, aut alias quomodocumque, et qualitercumque non tamen per obitum apud Sedem Apostolicam praefatam vacare contigerit, personas itidem idoneas in Decanatu, et Primiceriatu, ac duodecim ex dictis vigintiquatuor Canonicatibus, et Praebendis per Nos, ut praefertur erectis huiusmodi per Ordinarium loci respective instituendas, dicta Apostolica auctoritate pariter perpetuo reservamus, concedimus, et assignamus, nec non ius nominandi huiusmodi sic ad dictam Ecclesiam Utinensem, quoad Decanatum, et Primiceriatum, ac ex duodecim ex dictis vigintiquatuor Canonicatibus, et Praebendis, ut praefertur erectis huiusmodi Regium existere, eidemque Duci, et Reipublicae semper, et perpetuo competere, illudque vim, effectum, naturam, substantiam, essentiam, qualitatem, validitatem, et roboris firmitatem iuris nominandi Regii huiusmodi obtinere, ac uti tale sub quacumque derogatione, etiam in quibusvis praegnantissimis, et efficacissimis clausulis, et decretis in quacumque dispositione etiam per viam constitutionis legis, regulae Cancellariae Apostolicae, aut alias quomodocumque facta nullatenus comprehendi, neque illi ullo umquam tempore, et ex quavis causa derogari posse, neque debere, ac collationes, provisiones, et quasvis alias dispositiones de Decanatu, ac Primiceriatu, ac duodecim ex dictis vigintiquatuor Canonicatibus, et praebendis, ut praefertur, erectis huiusmodi absque Ducis, et Reipublicae praefatorum consensu, seu nominatione pro tempore factas, pro expressis semper habendas, et inde sequenda quaecumque, nulla, et invalida, nulliusque roboris, vel momenti fore, et esse, ac pro nullis, et infectis haberi, nec ius, aut coloratum titulum possidendi cuiquam per illa tribui posse decernimus. Capitulo vero et Canonicis praefatae Collegiatae Ecclesiae S. Mariae Maioris nuncupatae

in

in Archiepiscopali Ecclesia Utinensi, ut praefertur, erecta ius nominandi ad Canoni=
catum, et Magistri nuncupatam Praebendam, necnon viginti quatuor Canonicatibus, et Praebendis
per Nos, ut praefertur, erectis ut pote semper considerandos ex fundatione, vel dota=
tione de iure Patronatus Laicorum quoties illos quovismodo, et cuiusvis personae, non ta=
men per obitum apud Sedem praefatam vacare contigerit, personam idoneam ab eisdem
Capitulo et Canonicis in illis instituendam similiter perpetuo reservamus, concedimus
et assignamus. Sed ne ex praefata reservatione iuris nominandi Duci, et Reipu=
blicae praefatis, ut praefertur, concessa tamen oriatur praeiudicium praefatae Cancella=
riae Apostolicae, decernimus, et declaramus quod tam Decanatus quam Primiceriatus
et duodecim ex dictis vigintiquatuor Canonicatibus, et Praebendis, ut praefertur, erectis
huiusmodi vacationibus extra praefatam Curiam in Januarii, Martii, Maii, Julii, Septe=
mbris, et Novembris mensibus, quovismodo pro tempore occurrentibus, ad illos, et illos
a Duce, et Republica praefatis nominati exhibere debeant eorum nominationem in
Dataria Apostolica, et subinde Apostolicas Litteras cum expressione fructuum in viginti
quatuor Ducatis Auri de Camera in Cancellaria Apostolica expedire teneantur
vacationibus vero praefatis in aliis sex Februarii videlicet, ac Aprilis, et Junii
ac Augusti et Octobris necnon Decembris mensibus ad illos, et illos nominati paten=
tales Litteras eorum institutionis ab Archiepiscopo Utinensi pro tempore existen=
te reportare debeant. Litterae vero Apostolicae Collationis praefatae Praeposi=
turae quae ut pote dignitatis post Pontificalem maioris existentis semper ad Sedem
Apostolicam praefatam pertinebit cum expressione fructuum illius fructuum in vigintiquatuor
Ducatis auri de Camera expedientur, idemque servabitur in Litteris Apostolicis collatio=
nis aliorum undecim Canonicatuum, totidemque Praebendarum, ut praefertur erectorum, et
erectarum huiusmodi, quorum semper liberae collationis existentium collatio facienda
erit a Nobis, seu R. Pontifice pro tempore existente ~~ad formam regularum eiusdem~~
praefato, vel ab Archiepiscopo Utinensi pro tempore existente ad formam regula=
rum eiusdem Cancellariae Apostolicae, et quoad duodecim Mansionariatus, ac octo Cappel=
lanias ut praefertur erectos, et erectas huiusmodi, ut pote de sui natura ad nutum
amovibiles, praefatis Capitulo, et Canonicis dictae Collegiatae Ecclesiae S. Mariae Maioris
nuncupatae in Archiepiscopali Ecclesia Utinensi, ut praefertur, erectae ius eligendi
liberae Mansionarios et Cappellanos, quos prius potiebantur Capitulum et Canonici
praefatae Patriarchalis Ecclesiae Aquileiensis per Nos, ut praefertur suppressae, et ex=
tinctae, nec non eiusdem Collegiatae Ecclesiae S. Mariae Maioris nuncupatae in Archie=
piscopali

piscopalem Ecclesiam Utinensem, ut praefertur erectae, juxta antiquam consuetudinem
quodque curam animarum dilectorum filiorum Parochianorum ejusdem Ecclesiae Utinensis
penes Capitulum, et Canonicos praefatae Ecclesiae Utinensis remaneat, exercenda
tamen per unum et alterum Vicarios ab eisdem Capitulo, et Canonicis nominandos,
et ad eorum nutum amovibiles similiter reservamus, et concedimus, ac respective
declaramus. Denique quod praefatus Daniel Cardinalis, et Patriarcha, necnon pro
tempore existens Archiepiscopus Utinensis de Consilio Capituli, et Canonicorum prae=
fatae Ecclesiae Utinensis distinguere, seu declarare debeat praebendas Cano=
nicales hujusmodi Presbyterales, Diaconales, et Subdiaconales, necnon ad praescri=
ptum Concilij Tridentini praefati etiam Theologalem, et Poenitentiariam prae=
bendas ejusdem Ecclesiae Utinensis, ut praefertur erectae, praevio concursu con=
ferendas quodque ad ipsum non sit, quod remaneant totaliter expoliati nonnul=
li ex antiquis Canonicis Mansionarijs, et Capellanis tum praefatae Patriarchalis
Ecclesiae Aquilejensis per Nos, ut praefertur, suppressae et extinctae, quam ejus=
dem Collegiatae Ecclesiae S. Mariae Majoris nuncupatae in Archiepiscopalem Ec=
clesiam Utinensem, ut praefertur, erectae, quibus locus esse non potest attento de=
terminato numero praebendarum in praefato Archiepiscopali Ecclesia Utinensi, ut
praefertur, erecta, onus esse ejusdem Ecclesiae Utinensis Capituli, et Canonicorum
dictis Presbyteris congruam praebere, eorum vita naturali durante, vel donec ipsi
aliter provideantur, qua se substentare valeant, et quatenus aliqua emer=
gerat difficultas super assignatione praefatae congruae per Capitulum et Ca=
nonicos praefatos, ut praefertur, praestandae, quod idem Daniel Cardinalis, et Patri=
archa illam pro suo Arbitrio prudenter componere, et concordare prout
etiam decernere quantitatem distributionum a dictis interessentibus Choro perso=
naliter lucrandarum valeat; quodque quaedam Dioecesis Aquilejensis pars
in Civitate, et Dioecesi Venetensi existentem, hac ut prius remanere debeat
subjecta praefato Danieli Cardinali, et Patriarchae, vita ejus naturali durante,
neque hoc intermedio tempore omittamus omnem opportunam capere provi=
dentiam in eo, quod respiciat futurum tempus, et si dictus Daniel Cardinalis
et Patriarcha è vivis decederet, quod Deus avertat, antequam capta fuisset
dicta Providentia, exequenda ut supra, post obitum praefati Danielis Cardi=
nalis, et Patriarchae, ne Capitulum Venetense, et Monasterium S. Mariae de Or=
gano

gono nuncupata S. Benedicti, seu alterius Ordinis, et aliae Ecclesiae in suburbiis Veronensis positae, olim Patriarchatui Aquilejensi per Nos, ut praefertur suppresso, et extincto subjectae ullo umquam tempore sint sine capite, et ne ita occurratur inconvenientibus ac causa praetensionum bene notarum Capituli, et Canonicorum Ecclesiae Veronensis super aliquibus Ecclesiis, et Monasteriis, ex nunc pro tunc declaramus Venerabilem Fratrem, Nostrum Episcopum Veronensem uti Apostolicum delegatum exercere debere super Capitulo, et Canonicis Ecclesiae Veronensis praefatae, et Monasterio praefato, aliisque Ecclesiis praedictis omnem eam jurisdictionem, si et quam hactenus exercuerunt Patriarchae Aquilejenses, usque dum fuerit examinatum a S. Sede totum id, quod opus est examinari ut rectum judicium dari possit super praetensionibus tam Episcoporum quam etiam Capituli et Canonicorum Ecclesiae Veronensis praefatorum, similiter declaramus praesentes quoque litteras semper et perpetuo validas, et efficaces esse, et fore suosque plenarios et integros effectus sortiri, et obtinere, nec ullo umquam tempore de subreptionis vel obreptionis, aut nullitatis seu invaliditatis vitio, vel intentionis nostrae, aut alio quovis defectu notari, impugnari, invalidari in jus, vel controversiam vocari, aut adversus illas quodcumque juris vel facti, aut gratiae, vel justitiae remedium impetrari posse, nec illas sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, derogationibus, aut aliis contrariis dispositionibus etiam per Nos, et Sedem Apostolicam praefatam sub quibuscumque tenoribus, et formis, ac cum quibusvis clausulis, et decretis etiam motu, scientia et potestatis plenitudine, similibus etiam consistorialiter pro tempore factis, et faciendis comprehendi, vel confundi, sed tamquam ad Fidei Catholicae exaltationem, divinique cultus incrementum et animarum aedificationem, et solatium factas, et emanatas, semper ab illis excipi, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum, et validissimum statum restitutas, repositas, et plenarie reintegratas, ac de novo etiam sub quacumque posteriori data per futuros, et pro tempore existentes Archiepiscopum, ac Capitulum, et Canonicos Utinenses praefatos, ac alios, quorum favore eadem praesentes Litterae quomodolibet concernunt, quandocumque eligendi concessas validasque fore, et esse suosque plenarios et integros effectus sortiri, et obtinere, et sic ab omnibus censeri, et ita per quoscumque judices Ordinarios, vel delegatos, quavis auctoritate fungentes etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac ejusdem S. R. Ecclesiae Cardinales etiam de latere Legatos Vicelegatos, Nuntios, et quoslibet alios quavis praerogativa, et privilegio, fungentes, ac honore, et praeminentia fulgentes, sublata eis, et eorum cuilibet, quavis aliter

judicandi

judicandi, et interpretandi facultate, et autoritate in quavis causa, et instantia judicari, et definiri debere, et si secus super his a quoquam quavis autoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari, irritum et inane nostri pari similiter decernimus, et nihilominus infrascriptos primodictum Joannem Baptistam, ac primodictum Franciscum, et Franciscum secundodictum, ac Joannem Petrum, et Fabium et Rodulfum, ac Joannem Dominicum, et tertiodictum Franciscum, ac Carolum, et primodictum Antonium, ac Nicolaum, et Julium, et Antonium secundodictum, et tertiodictum Antonium, ac quartodictum Franciscum, et Davidem, ac Casparem, et Josephum primodictum, ac Hieronymum, et Jacobum, ac Bernardinum ac quintodictum Franciscum et secundodictum Josephum, et Joannem Baptistam secundodictum, ac Fabium Mariam, et sextodictum Franciscum ac Sebastianum quorum quilibet duo vel tria perpetua simplicia, et personalem residentiam non requirentia beneficia Ecclesiastica in aliis, quam praefata Collegiata S. Mariae Majoris nuncupatae in Archiepiscopalis Ecclesiae Utinensis, ac praefatae civitatis Ecclesiis sita, quorum cujuslibet fructus, redditus et proventus vigintiquatuor Ducatorum Auri de Camera hujusmodi valorem annuum non excedunt forsan obtinent, a quibusvis excommunicationis, suspensionis, et interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis a jure vel ab homine quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt ad effectum praesentium tantum consequendum harum serie absolventes, et absolutos fore censentes, Praeposituram Joanni Baptistae Comiti Canussio juris utriusque Doctori, ac qui ut infra, nominati existunt, Decanatum Francisco Belgrado etiam juris utriusque Doctori ac Primiceriatum Marco Comiti Florio juris utriusque Doctori, et in Theologia Magistro, ac unum et unam S. Marci Evangelistae Joanni Petro Pellegrini, ac alterum, et aliam S. Pii Papae, et Martyris Fabio Pontoni, ac alium, et aliam SS. Hermagorae, et Fortunati Martyrum Rodulfo Comiti Strulao, ac alium et aliam SS. Hilarii et Tatiani Martyrum, Joanni Dominico Fistulario ac alium, et aliam S. Gregorii Martyris Francisco Comiti Mantica, ac alium, et aliam SS. Cantii, et Cantiani Martyrum Carolo de Sbruglio, ac alium, et aliam S. Anastasii Martyris Antonio Comiti de Montegnacco, ac alium et aliam SS. Felicis, et Fortunati Martyrum Nicolao Salateo, ac alium, et aliam S. Valeriani Pontificis, et Confessoris Julio Comiti etiam Mantica, ac alium, et aliam S. Cromatii etiam Pontif. et Confessoris Antonio Comiti Partegna, ac alium, et aliam S. Nicetae similiter Pontificis, et Confessoris Antonio Comiti Cisello, ac alium, et aliam B. Bertrandi Patriarchae dum viveret Aquilejensis respective nuncupandos

praebendas

praebendas Francisco Comiti de Capriaco, quod praefati Dux, et Respublica Nobis
ad id per suas Litteras nominarunt, ac alium et aliam Davidi Hectorao, ac alium
et aliam Gaspari Sabbatino, ac alium et aliam Josepho Vittorio juris utriusque Docto-
ri, ac alium et aliam Hieronymo Halti, ac alium et aliam Jacobo Viviti, ac alium et a-
liam Bernardino Savilli, juris utriusque Doctori, et in Theologia Magistro, ac alium
et aliam Francisco Vacaro, ac alium et aliam Josepho Florentio, ac alium et aliam Joan-
ni Baptistae Sarmada, ac alium et aliam Fabio Mariae Mazotti juris utriusque
Doctori, ac alium et aliam Francisco de Lovaria, nec non reliquum et reliquam Ma-
nsionarii nuncupandos ex dictis vigintiquatuor Canonicatibus, totidemque Praebendis
ut praefertur, vacantibus hujusmodi quorum cujuslibet, et illis forsan respective annexo-
rum fructus, redditus, et proventus etiam computatis distributionibus quotidianis vi-
ginti quatuor Ducatorum Auri similium secundum communem aestimationem, valorem
annuum, ut accepimus, non excedunt, a primaeva illorum, ac illarum et illarum res-
pectiva erectione et institutione hujusmodi vacantes Sebastiano Braida juris utri-
usque Doctori Presbytero, praefatae dioecesis Aquilejensis, seu alterius respective
Civitatis vel Dioecesis Dilectis filiis, illisque annexis hujusmodi, et respectiva ple-
nitudine juris Canonici, ac omnibus juribus et pertinentiis respective suis Apostolica
auctoritate praefata conferimus, et de illis, et illis etiam respective providemus,
ac insuper Moderno Archiepiscopo Utinensi ac dilecto similiter Filio Nostro, et Sedis
Apostolicae praefatae Nuntio Venetiis commoranti nunc, et pro tempore existenti
executoribus Apostolicis, motu simili per praesentes committimus, et mandamus qua-
tenus ipsi vel alter eorum per se vel alium, vel alios Modernus videlicet, ac pro
tempore existens Nuntius praefatus praesentes Litteras, et in eis contenta quaecumque
ubi, et quando expedierit, ac quoties pro parte Archiepiscopi ac Capituli, et Canoni-
corum Utinensium hujusmodi, seu cujusvis alterius in iis interesse habentis desuper
requisiti fuerint solemniter publicantes, sibique in praemissis efficacis defensionis prae-
sidio assistentes, faciant, auctoritate nostra praesentes Litteras, et in eis contenta hujus-
modi firmiter observari, ac singulos, quos eaedem praesentes Litterae concernunt illis
pacifice frui, et gaudere, non permittentes ipsos, et eorum aliquem desuper per
quoscumque quomodolibet indebite molestari, perturbari, vel inquietari contradicto-
res quoslibet, et Rebelles per sententias, censuras, et poenas Ecclesiasticas, aliaque
opportuna juris, vel facti remedia, servata tamen forma praefati Concilii Tridentini,
appellatione postposita compescendo, legitimisque super his habendis servatis
processibus

processibus, sententiis, censuris, et poenis ipsis etiam iteratis vicibus aggravando, et reaggravando interdictum Ecclesiasticum apponendo, invocato etiam ad hoc si opus fuerit auxilio brachij saecularis. Moderniis Archiepiscopus vero praefatus primodictum Joannem Baptistam recepto prius ab eo nostro, et R. Ecclesiae Romanae fidelitatis debitae solito juramento juxta formam, quam sub Bulla Nostra mittimus interclusam in Praepositum, ac primodictum Franciscum in Decanatum, et Franciscum secundo dictum in Primicerium, ac Joannem Petrum, et Fabium, et Rodulfum, ac Joannem Dominicum praefatos, ac tertio dictum Franciscum, ac praefatum Jacobum, et primodictum Antonium ac Coriolanum et Julium praefatos, ac Antonium secundo dictum, et tertio dictum Antonium, et quarto dictum Franciscum, et Davidem, ac Gaspardum praefatos, et Josephum primodictum, ac Hieronymum et Jacobum, ac Bernardinum praefatos, et quinto dictum Franciscum et secundo dictum Josephum, ac Joannem Baptistam secundo dictum, et praefatum Fabium Mariam, ac sexto dictum Franciscum, ac praefatum Sebastianum in singulorum Canonicatuum, et praebendarum, ut praefertur erectorum, et erectarum hujusmodi, ac annexorum juriumque, et pertinentiarum praefatorum respective possessionem inducat, auctoritate nostra et defendant inductos, amotis quibuslibet illicitis detentoribus ab eisdem, ac faciat primodictum Joannem Baptistam ad Praepositum, ac primodictum Franciscum ad Decanatum, et Franciscum secundo dictum, vel eorum respective procuratores ad Primiceriatum hujusmodi, ut est moris, admitti et quoad Joannem Petrum, ac Fabium, et Rodulfum, ac Joannem Dominicum praefatos, et tertio dictum Franciscum, ac praefatum Jacobum, et primodictum Antonium, ac Coriolanum et Julium praefatos, ac Antonium secundo dictum, et tertio dictum Antonium, ac quarto dictum Franciscum, et Davidem et Gaspardum praefatos, et Josephum primodictum, ac Hieronymum, et Jacobum, ac Bernardinum praefatos, et quinto dictum Franciscum, et secundo dictum Josephum, et Joannem Baptistam secundo dictum, et praefatum Fabium Mariam, et sexto dictum Franciscum, ac Sebastianum praefatos, vel eorum respective procuratores ad singulos Praebendas, ut praefertur erectas hujusmodi in praefata Archiepiscopali Ecclesia Urbinaten., ut praefertur erectas in Canonicos respective recipi, et in Fratres, Stallo ibi in Choro, et Loco in Capitulo ipsius Ecclesiae Urbinaten., ut praefertur, erectae, cum dicti juris plenitudine assignatis, sibique etiam respective de illorum, ac illarum, ac annexorum eorundem fructibus, redditibus, proventibus, juribus, obventionibus, et emolumentis universis integre respondere Contradictores auctoritate nostra praefata, appellatione postposita, compescendo non obstantibus piae Memoriae Bonifacij Papae VIII. Praedecessoris nostri de una, et Concilij Generalis de duabus Dietis dummodo ultra

tres

ultra tres dietas aliquis vigore praesentium ad judicium non trahatur, ac quibusvis aliis
etiam in Synodalibus, Provincialibus, Universalibus, Generalibusque Conciliis editis vel edendis
specialibus, vel generalibus constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis necnon nostris,
et Cancellariae praefatae regulis de jure quaesito non tollendo, ac de gratiis ad instar
non concedendis, et de exprimendo vero annuo valore, necnon Lateranensis Concilii
novissime celebrati uniones, et applicationes perpetuas, nisi in casibus a jure permissis
fieri prohibentes, et quatenus opus sit praefatae Collegiatae Ecclesiae S. Mariae Majoris
nuncupatae in Archiepiscopali Ecclesia Utinensi, ut praefertur erectae, etiam
juramento confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis
et consuetudinibus, privilegiis quoque, indultis, et Litteris Apostolicis quibusvis Superio-
ribus et personis sub quibuscumque tenoribus, et formis, ac cum quibusvis etiam derogato-
riarum derogatoriis, aliisque efficacioribus efficacissimis, et insolitis clausulis irritan-
tibusque, et aliis Decretis etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus
vicibus concessis, confirmatis, approbatis, et innovatis
ac etiam consistorialiter, aut alias quomodolibet etiam pluries, ac iteratis quibus omni-
bus, et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione aliis de illis, eorumque
totis tenoribus specialis, specifica, expressa, et individua ac de verbo ad verbum
non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quaevis alia ex-
pressio habenda, aut aliqua etiam exquisita, et peculiaris forma ad hoc servanda foret,
tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso, et forma in illis
tradita observata inserti forent, praesentibus pro plene, et sufficienter expressis,
ac insertis habentes illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum omnium
et singulorum validitatis effectum hac vice duntaxat specialiter, et expresse, ac latissi-
me, et plenissime harum quoque serie, motu, scientia, et potestatis plenitudine pa-
ribus derogamus contrariis quibuscumque. Volumus autem quod primodictus Joannes
Baptista antequam Praepositurae, ut praefertur, erectae possessionem adipiscatur Fidei
Catholicae juxta articulos nonpridem a Sede Apostolica praefatae propositos in
manibus dicti Modesti Archiepiscopi Utinensis sive ejus Vicarii in spiritualibus Gene-
ralis emittere, illamque sic emissam ad dictam Sedem sub manibus suis, et Archiepiscopi
seu Vicarii praefatorum subscriptione quanto citius transmittere omnino teneatur,
alioquin Praepositura, ut praefertur erecta, vacet eo ipso. Nulli ergo omnino hominum
liceat hanc Paginam nostram absolutionis, suppressionis, extinctionis, erectionis, institu-
tionis, concessionis, dismembrationis, separationis, unionum, confirmationis, declarationis,
applicationis, annexionis, incorporationis, Facultatum in portionis fundati juris no-
minandi reservationis, extensionis Decreti, mandati, et commissionis, Collationis,

provisionis

provisionis et derogationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attentare praesumpserit indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Romae apud S. Mariam Maiorem Anno Incarnationis Dominicae Millesimo, septingentesimo Quinquagesimo [illegible] quarto decimo Kalendas Februarii. Pontificatus Anno Tertio decimo. —

1752, 19 Februarii.

BENEDICTUS
EPISCOPUS SERUUS SERUORUM DEI

Ad perpetuam rei memoriam.

Supernæ dispositione, cuius inscrutabili providentia ordinationem suscipiunt universa, supereminenti Apostolicæ dignitatis specula, meritis licet imparibus, constituti, illiusque vices in terris gerentes, qui gloriosus regnat in Cœlis, inter cæteras curas muneris nostri incumbentes illam libenter amplectimur, per quam nostræ provisionis ope insignes atque Ecclesiæ præsertim in Civitatibus nobilibus populique frequentia conspicuis [illegible] titulis, scilicet Metropolitanarum Ecclesiarum illustrentur, et condignis [illegible] extollantur, cumque id statui, et decori Ecclesiarum ipsarum maxime congruat, et nos pro divini cultus augmento, et speciali Christi fidelium consolatione convenire conspicimus, in his sollicitudinis nostræ partes favorabiliter interponimus ac opem, et operam nostras impendimus efficaces, ut illæ per nostræ vigilantiæ ministerium, votivis gratulentur eventibus et felicia in spiritualibus suscipiant incrementa. Sane cum nos alias et postquam non sine animi nostri mœrore accepimus quantis iam [illegible] ex notoriis [illegible] animarum detrimento subiacuisset in ordinationibus Ecclesiastici regiminis ratio in pluribus nec ignobilioribus, nec infrequentibus locis temporali Austriacæ Familiæ dominio subiectis, quæ Aquileiensis tunc ~~diœcesis~~ diœcesis partem constituebant, ob publicas gravesque atque notorias dissensiones, quibus eatenus nulla a Prædecessoribus nostris aut a Nobis ipsis remedia utiliter præstari potuerunt, ac etiam experientia compertum [illegible] eadem excogitata consilia, et adhibita temperamenta ad [illegible] earum animarum gubernio pariter inutilia fuisse, cumque satis constaret nihil ea in re profici posse, nisi etiam tunc Aquileiensis Patriarchatus perpetuo, ut infra, supprimeretur, et extingueretur illiusque loco pro Dominiorum diversitate unus, et alter Archiepiscopatus etiam, ut infra, erigerentur et instituerentur, ex eo quod

ex parte tam carissimæ in Christo filiæ nræ Mariæ Theresiæ Romanorum Hungar.
et Bohemiæ Reginæ illustris, carissimi in Xpo Christo filij nri Francisci Romanorum
Regis in Imperatorem electi uxoris per eius epistolas ab ea sub die decima septim.
Mensis Martij Millesimi Septingentesimi quinquagesimi primi, quas nobis exhi=
=buit dilectus filius noster Marius sanctæ Romanæ Ecclesiæ C. Millinus nuncu=
=patus, quam dilectorum filiorum nobilium virorum Ducis, et Reipublicæ Vene=
=tiarum per epistolas similiter a præfato Duce sub die 21 eiusdem Mensis, et
Anni respective conscriptas, quas dilectus quoque fil. nr Car. eiusdem S. R.
E. R. C. Rezonicus nuncupatus etiam nobis exhibuit, nobis expositum fuerit
ut perpetuo, ac stabili remedio tunc Aquileiensis Patriarchatus præfati ne=
=gotium terminaretur, ad quem effectum Marius, et Carol. Card. præfati die
6 Mensis April. eiusd. An. ad audientiam nram una simul se conferentes
memoratis respective litteris nobis redditis, unanimi voce nobis representarunt
flagrantia utriusque partis desideria eaque singillatim nobis exposuerunt,
(de quibus partes ipsæ olim deliberes nris invitationibus, et adhortationibus
obsecundantes diligentibus tractatibus, et colloquijs ~~habitis~~ habitis convenerunt
eiusque conventionis exemplar caeteriptis redacta, et prout in infrascriptis
primo dictis litteris desuper, ut infra, expeditis de verbo ad verbum expres
habentur, nobis velinquentes), earundem partium nomine nobis supplicarunt
ut conventioni huiusmodi pro rerum conventarum subsistentia, o' observatione
approbationis nræ robur adijcere, necnon pro earundem rerum [illegible]utione
Apostolicæ authoritatis nræ plenitudinem interponere digna[illegible], nos, nosque
attendentes quod ex comuni plausu, quo huius conventi[illegible] inter præfatos
supremos ~~[illegible]~~ Dominantes feliciter initæ, necnon singulorum capitum
inita conventione contentorum notitiam tam citra quam ultra montes
a viris ~~[illegible]~~ cordatis, et publicæ tranquillitatis, rectique rerum ~~[illegible]~~ ordinis
amatoribus excepta fuit de illa, et illis simpliciter nobis indicandum
et nil ultra laboris ~~[illegible]~~ aut diligentiæ nobis aut illis quorum consilijs
utimur in eorum examine adhibendum fuisset, nihilominus quod iam
dudum pastoralem solicitudinem nostram angebat in memoriam revoca=
=vimus spirituales necessitates tot millium animarum amplissimam par=
=tem tunc Aquileiensis diœcesis ultra modum extensæ incolentium, et ~~[illegible]~~
a veneto Dominio ditionum, quarum regimen iamdudum ob inextrica=
=bile rerum secularium difficultates haud feliciter procedebat, quaobrem
de re, ~~complures~~ cum plures recursus ad Patriarchas pro tempore exstan=
=tibus ad Apostolicam sedem facti fuer[illegible] statum Ecclesiæ suæ ei=
=dem Apostolicæ Sedi statutis temporibus de more referrent, cumque pi=
=orum atque prudentum virorum gravissimas dictarum animarum ca=
=lamitates deplorantium relationes, et querelæ tum ad prædecessores nros

Romanos Pontifices tum ad nos ipsos saepe pervenissent, animo volvebat, quam frustra
idem Praedecessores nri Pontificiae sollicitudinis officia ad huiusmodi calamitates sublevandas
pluries interposuerint, quod etiam adhuc tum inutiliter excogitata fuissent remedia,
quae vel optatam executionem vel speratum fructum nequaquam obtinere, vel plenam
recti ordinis reintegrationem producere non potuerunt, vel denique temporalem duntaxat
attulerint utilitatem, cum scilicet ideo excogitata fuerint, et adhibita, ut viam sterne-
-rent ad firmum tandem et stabile remedium memoratis de ordinationibus perpetuo
tollendis inveniendum, his omnibus matura consideratione pensatis, hisceque conventio-
-nis capitibus attente perpensis, implorato saepius divini luminis adiutorio, ac requisitis
auditisque super his nonnullorum Venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. Praefatae
Cardinalium sententiis, de eorum consilio, et assensu postulationibus huiusmodi pro par-
-te dictae Mariae Theresiae Reginae, nec non ~~dilecti~~ Ducis, et Reipublicae Venetiarum
nobis, ut praefertur, exhibitis, in omnibus, et per omnia plenissime annuentes, ac praeinserta
in litteris, ut infra, desuper expeditis omnia, et singula praefatae conventionis capita,
utpote ad publicum bonum, et felix animarum regimen tendentia laudantes, et appro-
-bantes, de Apostolicae potestatis nrae plenitudine per quasdam nras litteras incipientes
Injuncta sub datum Romae apud S. Mariam Maiorem Anno Incarnationis Dominicae
1751 die Nonas July Pontificatus nri anno undecimo expeditis, motu proprio, ac ex certa
scientia ~~indicta~~, in dicta Aquileien. Civitate, et Ecclesia Patriarchalem Cathedram,
dignitatem, et sedem, titulum, ac denominationem, atque omne Patriarchale, Metro-
-politicum et Dioecesanum jus eidem Ecclesiae, ac Sedi Aquileiensi eatenus ad nexum,
nec non ipsius Ecclesiae Aquileiensis capitulum, dignitates, Canonicatus, atque praebendas,
ita ut, ex tunc deinceps Patriarchalis, Archiepiscopalis, aut Cathedralis Ecclesia,
illiusque Capitulum minime existeret, nec ullus Aquileiensis Patriarcha, Archie-
-piscopus, aut Episcopus, vel illius Ecclesiae dignitas, aut Canonicus denominari
possit, Apostolica auctoritate penitus, et omnino, ac perpetuo suppresserimus, et
extinxerimus, usque animabus Christi fidelium in locis eatenus Aquileiensis Patri-
-archatus per nos, ut praefertur, suppressi, et extincti spirituali iurisdictioni subiectis
quaeque in temporalibus tum ~~[illegible]~~ Venetae Reipublicae quam Austriacae Familiae su-
-premo parent dominio Regentium Ecclesiastici regiminis subsidia non deessent, motu
~~proprio~~ scientia, et potestatis plenitudine similibus ex tunc in Civitate Utinensi
unam Archiepiscopalem Cathedram, et sedem Archiepiscopatum Utinensem nuncu-
-pandam cum omnibus, et singulis iuribus etiam Metropolitico, ceterisque praemi-
-nentiis, [illegible] praerogativis aliis Archiepiscopalibus Ecclesiis de iure, ~~usu~~ usu ac con-
-suetudine competentibus, perpetuo erexerimus, et constituerimus, cui quidem Archiepisco-
-patui Utinensi pro peculiari eius Dioecesi totum illum regionis tractum quique temporali
Reipublicae Venetae dominio subiectus est, et eatenus a pro tempore existente Pa-
-triarcha Ecclesiae Patriarchalis Aquileiensis per nos, ut praefertur, suppressae, et

extinctę Diocesano iure obtinebatur, et pacifice regebatur tribuimus, et as-
signavimus, nec non in suffraganeos eos omnes, et singulos Episcopos
quorum Cathedrales Ecclesię in prefatę Reipublicę Venetę Dominio
consistunt, quique eatenus, eidem Patriarcatui Aquileiensi per nos, ut
prefertur, suppresso, et extincto, subiecti fuerunt, subiecimus, atque supposuimus pro
latius per alias nostras Apostolicas litteras super erectione huiusmodi Utinensis Ecclesię Ar-
chiepiscopalis equalibus iuribus, et prerogativis, cum infrascripta Goriziensi Archiepi-
scopali pariter Ecclesia insigniendo, peculiariter expediendas statuetur, et explicabitur
simili quoque modo erximus in Civitate Goriziensi alteram Archiepiscopalem Cathedralem
et sedem Archiepiscopatum Goritiensem nuncupandum cum omnibus, et singulis pre-
fatis iuribus etiam Metropolitico, ceteris, ac preeminentiis, et prerogativis aliis
Archiepiscopalibus Ecclesiis de iure, usu, ac consuetudine competentibus dicta A-
postolica auctoritate perpetuo pariter erexerimus, et consti-
tuerimus, cui etiam Archiepiscopatui Goriziensi
pro eius peculiari Diecesi alteram Patriarchalis eatenus Ecclesię
Aquileiensis per nos ut prefertur suppressę, et extinctę diecesis par-
tem quę Austriacorum Principum dominio subest, et novissimis tem-
poribus per Vicarium Episcopali Caractere preditum a nobis ad tem-
pus, et ad nostrum, et sedis Apostolicę prefatę bene placitum in[illegible]
eadem Apostolica auctoritate constitutum, et deputatum in spi-
ritualibus gubernata fuit tribuimus, et assignavimus ita tamen
ut statim ac novę Archiepiscopali Goriziensi Ecclesię huiusmodi fu-
turus illius Archiepiscopus Apostolica auctoritate prefata preficien-
tur prefati Vicarii gubernium nec non omnes, et singulę providen-
tię et ordinationes, sive a Predecessoribus nostris Romanis Pontificibus
sive a nobis ipsis pro animarum regimine in dicta Aquileiensi
quondam diecesi parte Austriacę ditioni subiecta captę, editę, at-
que statutę exinde imposterum pro sublatis irritis, abro-
gatisque eo ipso haberentur eidemque Goriziensi Archiepiscopatui
in suffraganeos eos omnes et singulos Episcopos quorum Ecclesię
Cathedrales in temporali Austriaca ditione consistunt, quique eatenus
Patriarchali Ecclesię Aquileiensi per nos ut prefertur suppressę
et extinctę simili iure subiectę fuerunt supposuimus, atque subi-
ecimus prout etiam in aliis nostris litteris Apostolicis super dicta
erectione huiusmodi Goriziensis Ecclesię Archiepiscopalis equalibus
pariter iuribus, et prerogativis cum prefata Utinensi Archiepi-
scopali Ecclesia insigniendę peculiariter expeditis plenius continetur
et quoniam illustria religionis ac pietatis argumenta, quę in tracta-
tione huius gravissimi negotii nec [illegible] in superius relata conven-
tione inter prefatas partes provide inita, et a nobis ut prefertur
approbata ex parte tum dictę Marię Theresię Reginę quam pre-
fatorum Ducis, et Reipublicę Venetiarum edita fuerunt maxi-
mum utilitatis fructum Ecclesię Dei attulerunt, atque etiam

impositurum alaturd fore prospeximus nos motu, scientia, et potestatis
plenitudine paribus prefatæ Mariæ Theresiæ Reginæ eiusque successori=
=bus in perpetuum ad prefatum Goriziensem Archiepiscopatum per nos
ut prefertur erectum tam pro prima vice quam quoties perpetuis
futuris temporibus ipsum vacare contigerit ius nominandi nobis, et Ro=
=mano Pontifici pro tempore existenti personam idoneam per nos, seu
successores nostros Romanos Pontifices pro tempore existentes, ad eundem
Archiepiscopatum Goriziensem pro tempore promovendam, eique
in Archiepiscopum preficiendam, nec non prefatis Duci, et Reipublicæ Ve=
=netiarum ad alium Utinensem Archiepiscopatum, etiam per nos, ut pre=
=fertur, erectum quoties per liberam dilecti etiam filii nostri Danielis pre=
=fatæ Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Presbiteri Cardinalis Delphini nuncupati
dimissionem, sive per eius decessum ac etiam deinceps alio quovis modo
perpetuis futuris temporibus vacare contigerit, simile ius nominandi
nobis, et Romano Pontifici pro tempore existenti personam idoneam,
etiam per nos, et Romanos Pontifices successores nostros pro tempore ex=
=sistentes ad eundem Archiepiscopatum Utinensem promovendam, atque
etiam in Archiepiscopum preficiendam etiam perpetuo respective con=
=cessimus, et impertiti fuimus prefato autem Danieli Cardinali
ob personalium ipsius meritorum magnitudinem ut non obstante
prefati Patriarchatus Aquileiensis suppressione et extinctione per nos
ut prefertur factis huiusmodi ipse nihilominus quoad vixerit absolu=
=tum, ac simplicem Patriarchæ, non tamen Aquileiensis, ut pote perpe=
=tuo suppressi, et extincti, ut prefertur titulum, et denominationem re=
=tinere et gerere possit et valeat ita tamen ut eiusdem Danie=
=lis Cardinalis in dicto Archiepiscopatu Utinensi successores non alio
quam Utinensium Archiepiscoporum titulo denominari possint, aut
debeant, concessimus, et indulsimus, cumque Aquileiensis Civitas
magnitudine quondam ac populi frequentia insignis quantum
ab antiquo splendore prolapsa, quamque ad deteriorem conditionem
redacta fuerit, omnibus notum sit, atque compertum, illiusque inco=
=larum animarum cura Parochialis inter duas Ecclesias divisa esset
atque dependeret ab eis quarum una erat ipsa, quæ eatenus Patriarcha=
=lis extitit Ecclesia in honorem B. M. V. in Cœlum assumptæ
seu forsan Nativitatis eiusdem B. M. V. Omnipotenti Deo dicata
cuius quidem animarum Parochianorum cura per ipsius Ecclesiæ
sacristam pro tempore existentem exerceri consueverat, altera
vero sit Parochialis Ecclesia Sancti Joannis in Foro seu in Platea
nuncupata cuius rector seu Presbiter Curatus a communitate
et hominibus dictæ Civitatis ut accepimus eligi nominari, ac ordinari

loci presentari solitus erga Parochianos posterioris Ecclesiæ, cuiusmodi jura Parochialia
exercet, ac Civitas Aquileiensis sub temporali Austriacorum Principum ditione consti=
=tuta sit, ideoque illius spirituale regimen juxta premissa ad Goritiensem Archiepisco=
=pum pro tempore existentem pertinere, idemque Archiepiscopus Goritiensis ordinario
et Diecesano jure suam plenam jurisdictionem in eadem Civitate Aquileiensi exercere
debeat nec quidquam libero huiusmodi jurisdictionis exercitio officere valeat,
Nos in primo dicta Ecclesia, cuius parochialem qualitatem nec non Cathedralis
aliaque prefata jura, jam ut prefertur suppressimus, et extinximus omnem
etiam Parochialitatem illiusque curam Parochialem etiam suppressimus, et extinxi=
=mus, ac illius sic suppressæ, et extinctæ animarum Parochianorum curam huiusmodi ad
dictam Parochialem Ecclesiam S. Joannis in Foro seu in Platea nuncupatam transtuleri=
=mus, illique subiecerimus, et cum omnibus, et singulis Parochialibus iuribus respective appli=
=cauerimus, et appropriaverimus, et cum ea incorporaverimus ita ut illius Rector, seu
Parochus omnium animarum Christi Fidelium tam suæ eatenus Parochiæ
quam etiam alteri in prefata Parochiali olim Ecclesia usque nunc existenti subiectorum
curam, et regimen gereret idemque una cum omnibus suis Parochianis hoc est cum universo
prefatæ Aquileiensis ~~populo~~ Civitatis populo prefati Goriziensis Archiepis=
=copi ordinario iuri subiectus existat. Cum vero Apostolica hæc Sancta Sedes insi=
=gnioribus quibusdam basilicis libertatis, et exemptionis ac imediatæ eidem A=
=postolicæ Sedi subiectionis privilegia impertiri consueverit Nos dictam Aqui=
=leiensem quondam Patriarchalem Ecclesiam Pontificiæ liberalitatis munc=
=ribus decorare volentes dicta potestatis plenitudine eamdem a pro tem=
=pore existentis Archiepiscopi Goriziensis, et cuiuscunque alterius Ar=
=chiepiscopi, vel Episcopi jurisdictione in omnibus, et per omnia exemerimus
et liberaverimus ac perpetuis futuris temporibus exemptam imunem, et
liberam, Nobisque, et successoribus nris Romanis Pontificibus pro tempore ex=
=istentibus, et huic Apostolicæ Sedi imediate subiectam esse, et fore decreverimus
ne autem ob nimiam prefatæ Civitatis Aquileiensis a Romana Urbe et Curia
distantiam ipsa Basilica prefata necessariæ assistentiæ presidio careret Apo=
=stolico delegato in dicta Civitate Aquileiensi constituto, et deputato cui ab
aliquot retro seculis monialium Monasterii Aquileiensis S. Benedicti, seu
alterius ordinis gubernium Apostolica auctoritate, et independenter ab ordi=
=narii iurisdictione comissum dignoscebatur eiusque futuris in delegatione hu=
=iusmodi successoribus quod quidem imposterum semper ex personis eorundem
Austriacorum Principum subditis eligendos fore statuimus nostras, et Sedis A=
=postolicæ vices comiserimus ut ipse tunc existens delegatus, eiusque suc=
=cessores huiusmodi, tamquam Apostolici ad hoc etiam delegati nostroque ac
eiusdem Apostolicæ Sedis nomine, et auctoritate cum debita a Nobis et suc=
=cessoribus nris Romanis Pontificibus pro tempore existentibus prefatis
dependentia dictam Aquileiensem Basilicam olim Patriarchalem ab Archie=
=piscopi Goriziensis, et alterius cuiuscunque Archiepiscopi, sive Episcopi
jurisdictione exemptam nobisque et Apostolicæ Sedi prefatæ, ut prefertur
imediate subiectam studerent salubriter regere feliciter gubernare, et

provide conservare ac alias prout in supradictis literis nris Apostolicis sub
datum Pridie Nonas Julij Pontificatus nri Anno Undecimo desuper, ut prefertur
expeditis plenius, et uberius continetur nos propterea erectioni Archiepis=
=copatus Utinensis huiusmodi modum, et formam imponere eamdemque erec=
=tionem per nos, ut prefertur, factam Apostolica auctoritate confirmare
cupientes motu, scientia, et potestatis plenitudine similibus in Civitate
Utinensi valde conspicua ambitus quinque miliarium circiter duplici
muro circumdata ac pluribus edificijs tam publicis quam privatis eximie
ornata, populique frequentia celebri, ut pote viginti millium circiter habi=
=tatorum numero referta inter quos plurime nobiles familie ex quibus
plures quovis tempore tam antique militie quam insignioribus equestri=
=bus ordinibus adscripti fuerunt, et in qua uti gubernator etiam per to=
=tam Provinciam presidet unus Venetus Patritius qui una cum
duobus Judicibus pretoriam curiam efformat novem itidem inibi preter infra=
=scriptam Collegiatam reperiuntur Parochiales et alie intra muros seculares
Ecclesie, seu Cappelle, ac decem Virorum, interque domus Presbiterorum mis=
=sionis a prefato Daniele Cardinale, et Patriarcha proprijs expensis erecta
et fundata ac duodecim mulierum Cenobia quorum unum illud videlicet
Sancte Catharine Senensis nuncupatum per eumdem Danielem Cardinalem, et
Patriarcham a fundamentis extructum, et conservatoria aliaque loca pia
hospitalia, et confraternitatum Oratoria cum Monte Pietatis, et Seminario
et in eadem Civitate Utinensi in qua Tribunal inquisitionis contra hereticam pravita=
=tem, et Magistratus particulares reperiuntur convocari solent gene=
=ralia Provincie comitia ideoque digna ut iure merito Archiepiscopalis Ci=
=vitatis nomine nuncupari valeat Secularem, et Collegiatam Ecclesiam S.
Marie Maioris nuncupatam una cum illius Canonicatibus, et prebendis Apos=
=tolica auctoritate perpetuo supprimimus, et extinguimus, illisque sic sup=
=pressis, et extinctis prefatam, et Collegiatam Ecclesiam in sui structura
valde magnificam ac undecim nobilissimis Altaribus efformatam ac sacris
Paramentis, et Utensilibus ad Divinum cultum necessarijs, et ad Pontificalia
exercenda sufficienter instructam, dignam propterea ut titulo, et ho=
=nore Archiepiscopalis Ecclesie decoretur ad laudem, et honorem Omnipo=
=tentis Dei, ac Beate Virginis Marie, et Sanctorum Apostolorum Petri
et Pauli, nec non Fidei Catholice exaltationem, et totius militantis Ec=
=clesie gloriam in Archiepiscopalem, et Metropolitanam Ecclesiam
Utinensem nuncupandam sub titulo Annuntiationis eiusd. Beate Marie
Virginis, et in ea Archiepiscopalis, et Metropolitanis presidis Utinensis
Sedem, et Provincie Caput pro uno deinceps Archiepiscopo Utinensi
nuncupando, qui Latis, et Cuius usum aliorum Archiepiscoporum
more nec non voluntate, seu permissione Ducis et Reipublice prefa=

:torum benigne Decreta locum, et vocem in parlamento generali Concilij in prima
sede seu sessione inter prelatos habeat cum suis capitulo sigillo Arca Mensa Archiepi
:scopali omnibusque alijs insignijs Archiepiscopalibus nec non privilegijs, honoribus,
et prerogativis ac Archiepiscopis debitis, et concessis, ac juribus Iurisdictionibus
facultatibus, preeminentijs, gratijs, favoribus, et indultis realibus, atque perso:
:nalibus, et mixtis quibus alię Metropolitanę Ecclesię earumque Presules quo
modolibet non tamen titulo oneroso, seu ex indulto, aut privilegio particulari utuntur,
fruuntur, potiuntur, et gaudent, ac uti frui, potiri, et gaudere possunt, similiter perpetuo
erigimus, et constituimus, ac nomine, titulo, et honore Archiepiscopali, et Metropolitano decoramus,
nec non pro tempore existentem X Ecclesię prefatę Utinensis
X Presulem in Archiepiscopum declaramus, eique ut ipse cetera singula prout
Metropolitanis in eorum Civitatibus Diecesibus, et Provincijs a iure indultum existit
facere exercere administrare, et exigi possit eadem auctoritate concedimus, et
indulgemus. Preterea eidem Ecclesię Utinensi Episcopales Paduan, et Vicentin,
ac Veronen, et Tarvisin, ac Ceneten, et Belunen, ac Feltren, et Concordien,
ac Iustinopolitan, et Emonien, seu Civitatis Novę, ac Parentin, nec non Polen
Ecclesias Patriarchatus olim Aquileiensis per nos, ut prefertur, suppressi,
et extincti suffraganeas ac venerabiles fratres nostros modernos, ac pro tem
:pore existentes earum respective Episcopos pro Archiepiscopi Utinensis
pro tempore existentis suffraganeis, qui tanquam membra capiti eidem
Archiepiscopo Utinensi iure Metropolitico subsint ita quod Archiepiscopus
Utinensis pro tempore existens prefatis in Paduan, ac Vicentin, et Veronen,
ac Tarvisin, et Ceneten, ac Belunen, et Feltren, ac Concordien, et Iustino:
:politan, ac Emonien, seu Civitatis novę et Parentin, nec non Polen Civita:
:tibus, et diecesibus ius Metropoliticum sibi vindicet, nec non Paduan, ac
Vicentin, et Veronen, ac Tarvisin, et Ceneten, ac Belunen, et Feltren, ac
Concordien, et Iustinopolitan, ac Emonien, seu Civitatis Novę, et Parentin,
nec non Polen Ecclesię prefatę eidem Archiepiscopo, et Metropolitano Uti:
:nensi ad omnia, et singula teneantur, et sint adstrictę, ad quę suffraganei
suis Metropoliticis Ecclesijs et Metropolitanis tenentur, et obligati sunt,
ut judicentur secundum Canonicas Sanctiones dicta Apostolica auctoritate
etiam concedimus, et assignamus, ac eidem Archiepiscopo Utinensi prefatos
suos suffraganeos consecrandi ad Provinciales Synodos evocandi, ac cum eis etiam
Ecclesiastica negotia terminandi, et causas quascumque appellationum,
sive querelas alias ad eum tanquam Metropolitanum iuxta decreta Conci:
:lij Tridentini devolutas ad, ac alias iuxta sacrorum Canonum statuta spec:
:tantes cognoscendi omniaque alia et singula quecumque de iure, vel consuetudine,
aut alias quoque modo ad Archiepiscopos et Archiepiscopale munus spectare, et
pertinere solent, et debent gerendi, faciendi, et exercendi plenam, et liberam
ac omnimodam auctoritatem concedimus, et facultatem; Provincię quoque Uti:
:nensis clerum, et populum Universum, ac omnia loca Ecclesias, et Monasteria
ac Oratoria, et pia loca nec non Confraternitates in Dominio Veneto existen:
:tes

Provincialibus

futuris temporibus præfatas Paduan, ac Vicentin, ac Veronen, ac Barvisin, et Cenaten, et assignamus, ac deinceps perpetuis
ac Bellunen, et Feltren, ac Concordien, et Justinopolitan, ac Emonien seu Civitatis novæ
ac Parentin, nec non Polen ecclesias dictæ ecclesiæ Utinensis suffraganeas censendas,
ac tam eas quam illarum Civitates, et diœceses respective universas sub ipsa Provin=
=cia Utinensi comprehensas, et nullatenus ab ea exemptas, nec dictæ sedi Apostolicæ
immediate, neque ulli alteri nisi tantum Utinensi Ecclesiæ, et illius Archiepiscopo præ=
=fatis quoad Archiepiscopalia Metropolitica, et Provincialia jura, ac jurisdictiones
subiectas esse, et fore dicta auctoritate declaramus. Pro residentia vero, et habita=
=tione Archiepiscopi Utinensis pro tempore existentis præfati in eadem Civitate
Utinensi Palatium cum ei annexis in quo præfatus Daniel Cardinalis Patriarcha ad
præsens commoratur, et ab ipso multis ædifitijs auctum concedimus, et assignamus
neque eadem Collegiata Ecclesia S. Mariæ Maioris nuncupatæ in Archiepisco=
=palem Ecclesiam Utinensem, ut præfertur erecta ex omni parte perfectior
reddatur condignoque capitulo, ac Canonicorum, et dignitates in ea obtinentium
ac Mansionariorum, et Cappellanorum numero condecoretur in ea unam præpo=
=situram quæ inibi post Pontificalem Major existat pro uno Presbytero in
Theologia Magistro, vel decretorum Doctore, aut in eis Licentiato futuro dictæ
Collegiatæ Ecclesiæ S. Mariæ Maioris nuncupatæ in Archiepiscopalem Ecclesiam
Utinensem, ut præfertur erectæ præposito qui illius Capituli Caput existat
et in Choro Capitulo Processionibus cæterisque functionibus, et actibus capitularibus
publicis, et privatis dictæ Collegiatæ Ecclesiæ S. Mariæ Maioris nuncupatæ in Archie=
=piscopalem Ecclesiam Utinensem ut præfertur erectæ preeminentiam, et primum
locum habeat et unum Decanatum, qui secunda pro uno Clerico, seu Presbytero fu=
=turo dictæ Collegiatæ Ecclesiæ S. ~~Mariæ~~ Mariæ Maioris nuncupatæ in Archiepisco=
=palem Ecclesiam Utinensem ut præfertur erectæ Decano, et unum Primiceria=
=tum qui tertia dignitates ~~ibi~~ inibi respective existant pro uno Clerico, seu Pres=
=bitero futuro dictæ Collegiatæ Ecclesiæ S. Mariæ Maioris nuncupatæ in Archie=
=piscopalem Ecclesiam Utinensem, ut præfertur erectæ Primicerio, ac viginti qua=
=tuor Canonicatus totidem præbendas pro totidem Clericis seu Presbiteris futuris
in ea Canonicis, ac duodecim Mansionariatus pro totidem Presbiteris futuris in ea
Mansionarijs nec non octo sine cura personalem tamen residentiam requirentes
Cappellanias pro totidem Presbiteris futuris in ea Cappellanis, ut infra nomi=
=nandis cum Capitulo Stallo Mensa Capitulari Arca, Bursa, et Sigillo communibus
ac omnibus et singulis alijs Capitularibus signis insignijs alijs Metropolitanis Ec=
=clesijs, earumque Capitulis de jure usu consuetudine privilegio, aut quomodolibet
non tamen ex indulto, seu privilegio particulari competentibus, cuique Præpositus
ac Decanus, et Primicerius, et nec non Canonici præfati capitulum inter se
constituant, ac tam ipsi, quam Mansionarij, et Cappellani huiusmodi apud dictam
Collegiatam Ecclesiam S. Mariæ Maioris nuncupatæ in Archiepiscopalem Ecclesiam
Utinensem, ut præfertur erectam personaliter residere, et in ea singulis diebus

aliaque divina officia solita et consueta cum debita mentis attentione servataque
ecclesiastica disciplina, ac infrascriptis ordine, et precedentia omnino servatis videli
:cet quod Prepositus semper primus ac Decanus secundus, et Primicerius terti
locos habeant, deinde juxta anzianitatem majorem seu priorem electionem, aut de
:nominationem in Canonicos Mansionarios, et Cappellanos huiusmodi viginti
quatuor Canonici, et successive duodecim Mansionarij, et octo Cappellani prefati
succedant qui Mansionarii, et Cappellani nunquam de gremio Capituli censeri debe
:ant minusque vocem aut votum in Capitulo, ac Sessionibus Capitularibus habere
valeant omnes vero Archiepiscopo Utinensi pro tempore existenti, prout in
alijs Cathedralibus, et Metropolitanis ecclesijs practicari solet inservire tenean
:tur psallere, decantare, recitare, et respective celebrare, et alias dicte Collegiate
ecclesie S. Marie Maioris nuncupate in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinen
:sem, ut prefertur erecte in Divinis laudabiliter deservire debeant, et teneantur
dicta Apostolica auctoritate etiam perpetuo erigimus, et instituimus in his que
sic rectis, et institutis pro Mensarum Archiepiscopalis et respective capitularis
prefate Collegiate ecclesie S. Marie Maioris nuncupate in Archiepiscopalem Ecclesiam
Utinensem ut prefertur erecte nec non Archiepiscopatus Utinensis huiusmodi videlicet
infrascriptam summam octo millium trecentorum, et sexdecim Ducatorum Monete
Venete ei ut infra assignandam, et Prepositure, ac decanatus, et Primiceriatus ac vi
:ginti quatuor Canonicatuum totidemque prebendarum, et duodecim Mansionariarum
nec non octo Cappellaniarum ut prefertur erectorum, et erectarum huiusmodi re
:spective Dote illumque, ac illos et illas pro tempore respective obtinentium congrue
substentatione ac onerum eis pro tempore respective incumbentium supportatione
omnia, et singula fructus redditus proventus jura obventiones, et emolumenta u
:versa tam ad prefatam olim Patriarchalem Aquilejensem Ecclesiam per nos ut
prefertur suppressam, et extinctam in Dominio Veneto existen quam ad predic
:tam Collegiatam Ecclesiam S. Marie Maioris nuncupate in Archiepiscopalem Eccle
:siam Utinensem ut prefertur erectam quomodolibet spectantia, et pertinentia
ita tamen ut Mense Archiepiscopalis Utinensis redditus annui sint in Octo mille
trecentum sexdecim Ducatis Monete Venete prefate ad rationem Librarum sex
et solidorum quatuor pro quolibet Ducato huiusmodi licet redditus Mense Patriarcha
:lis Ecclesie Aquileiensis prefate per nos ut prefertur suppresse, et extincte in Domi
~~nio~~ septem millibus quingentis nonaginta septem Ducatis similibus consisterent
attento quod prefati Dux, et Respublica Venetiarum ad faciendam nobis rem
gratam auxerunt redditus prefate Mense Archiepiscopalis Utinensis in Ducatis se
:ptingentis novemdecim similibus cuius rei grate intuitu etiam Dux, et Respublica
prefati continuabunt favores Sacristie prefate Collegiate Ecclesie S. Marie Ma
:ioris nuncupate in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut prefertur erecte
annuam prestationem trecentorum, et sexdecim Ducatorum similium que pri
prestabatur Sacristie prefate Patriarchalis Ecclesie Aquileiensis per nos ut pre

=fertur suppresse, et extincte Preposito vero Septingenti sexaginta, et Decano
Sexcenti quinquaginta, ac Primicerio quingenti septuaginta singulis vero ex
viginti quatuor Canonicis ducenti quinquaginta quinque, ac singulis ex duodecim
Mansionarijs centum Octoginta septem Ducati Monete Venete prefate cum dimi=
=dio alterius Ducati paris necnon singulis ex octo Cappellanis pro tempore ex=
=sistentibus prefatis octoginta octo Ducati similes cum tribus quartis alterius
Ducati paris annuatim assignentur eadem Apostolica auctoritate similiter per=
=petuo applicamus, et appropriamus ita quod liceat futuris Archiepiscopo Utinensi
ac Preposito, et Decano, ac Primicerio, et viginti quatuor Canonicis, ac duodecim
Mansionarijs, et octo Cappellanis prefate Collegiate Ecclesie S. Marie Maioris
nuncupate in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut prefertur erecte pro
tempore existentibus illorum omnium fructuum, jurium, obventionum, et emo=
=lumentorum veram, realem et actualem possessionem per se, vel alium, seu
alios eorum ac dictarum Mensarum Archiepiscopalis, et respective Capitularis
nominibus propria auctoritate libere apprehendere, et apprehensam perpetuo
retinere fructus quoque redditus, et proventus huiusmodi jura obventiones, et emo=
=lumenta quecumque percipere, exigere, levare, ac in eorum, et Mensarum
Archiepiscopalis, et respective Capitularis huiusmodi usus, et utilitatem con=
=vertere, cuius vis licentia desuper minime requisita, preterea attenta dismem=
=bratione, ac separatione fructuum ex bonis in Veneto Dominio existentibus, ac
Monasterium Abaziam nuncupatam S. Petri de Rosazio Ordinis S. Benedicti
olim Aquileiensis diecesis per nos ut prefertur suppresse et extincte quod di=
=lectus similiter filius noster Angelus Maria prefate S. Romane Ecclesie Car=
=dinalis Quirini nuncupatus modernus Episcopus Brixien in comendam ad
sui vitam et Concessione et dispensatione Apostolicis, ad presens obtinet quodque
in similem comendam, ex pari concessione Apostolica ad vitam obtineri conue=
=vit spectantibus, et pertinentibus in actu erectionis Ecclesie Archiepiscopa=
=lis Utinensis per nos ut prefertur facte ex tunc, et cum primum illud
per cessum etiam ex causa permutationis, vel decessum, seu privationem, aut
quamvis aliam dimissionem, vel amissionem dicti Angeli Marie Cardinalis, et
Episcopi, aut alias quovis modo ex eius persona comenda prefata cessante
vacare contigisset firmo remanente titulo comende cuius Monasterij taxa in libris
Camere Apostolice descripta ad centum octoginta tres Florenos auri ~~communes~~ cum uno tertio
alterius Floreni similis pro parte ad Mensam Archiepiscopalem Utinensem
prefatam spectante, que ab Archiepiscopis Utinensibus pro tempore existentibus,
utpote in provisione Ecclesie Archiepiscopalis soluenda in litteris Apostolicis comen=
=de eiusdem Monasterij desuper expediendis resolui non debebit attento quod taxa
Ecclesia Utinensis mille Florenos auri comprehensis dictis centum octoginta tribus
Florenis huiusmodi ~~communes~~ cum uno tertio alterius Floreni paris in prefatis lit=
=teris, ut accepimus descripta reperiuntur quodque monasterium quia reddi=

bonis in Veneto dominio existentibus habet Utinensis Priceps denominari, ac Archiepiscopis Utinensibus pro tempore existentibus, et non alijs personis in comendam Apostolica auctoritate concedi, et assignari debeat cum denominatione seu titulo eiusdem S. Petri de Rosazio, ut prefertur etiam factis, quas dicta Apostolica auctoritate confirmamus eosdem fructus sic dismembratos, ac se=paratos, et ad summam duorum milium Ducatorum similium annuatim ascen=dentes, eidem mense Archiepiscopali Utinensi, cuius favore annuatim solvetur, et adimpleatur suma octo milium trecentorum, et sexdecim Ducatorum Monete Prefate in pecunia numerata suma sex milium trecentorum et sex=decim Ducatorum huiusmodi quotannis Archiepiscopo Utinensi pro tempore existenti à publica camera Utinensi, seu alia Reipublice prefate donec, et quousque tradantur fundi, et stabilia que sint dicti annui reditus nitidi, et liberi ab omnibus expensis, et quatenus prefatis Daniel Cardinalis, et Patriar=cha eidem Angelo Marie Cardinali, et Episcopo premoriatur tunc Dux, et Res=publica prefati subministrabunt bis mille Ducatos annuos similes Archiepisco=po Utinensi pro tempore existenti donec tamen, et quousque prefato Mona=sterium ~~prout~~ per dicti Angeli Marie Cardinalis, et Episcopi cessum, vel deces=sum, aut alias quovis modo ex eius persona comenda ~~et~~ prefata cessante vacare contigerit. Pro capitulo vero, et omnibus Capitularibus prefate Collegiate Ecclesie S. Marie Maioris nuncupate in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut prefertur erecte omnes, et singulos reditus cuiuscunque generis, et speciei cum omnibus iuribus, et actionibus, ac unionibus beneficiorum Ecclesiasticorum tam Capituli olim Patriarchalis Ecclesie Aquileiensis per nos ut prefertur suppres=sis, et extincte, quam prefate Collegiate Ecclesie S. Marie Maioris nuncupa=te in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut prefertur erecte ad tredecim mille, et quadringentos Ducatos similes in totum annuatim ascendentes non deductis oneribus ita ut facta distributione inter singulos ut supra superesse debeant annuatim sexaginta Ducati pares in Salarium Acolitorum qui prefate Colle=giate Ecclesie S. Marie Maioris nuncupate in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut prefertur erecte inservient erogandi Apostolica auctoritate prefata similiter perpetuo applicamus, et appropriamus ad prefatam itidem Collegiatam Ecclesiam S. Marie Maioris nuncupate in Archiepiscopalem Eccle=siam Utinensem ut prefertur erectam omnia et singula Aniversaria, et one=ra Missarum ac offitia habentia fundos, et reditus in ditione Veneta similiter per=petuo transferimus in eaque celebrari mandamus. Insuper quod semper, et quando=cunque Archiepiscopalis Ecclesia Utinensis per nos ut prefertur erecta Pastoris solatio destituta fuerit ad illam Archiepiscopus Utinensis pro tempore, ut infra, nominandus teneatur absolutionem taxe à Collegio Venerabilium fratrum nostro=rum prefate S. Romane Ecclesie Cardinalium statutam tam ratione prefa=te Ecclesie Utinensis quam ratione prefati Monasterij S. Petri de Rosazio

in parte ut supra mense Archiepiscopali Utinensi prefate assignata quin teneatur ad utriusque taxe solutionem prefatus Daniel Cardinalis, et Pa-
:triarcha quem nos absque alia de eius persona Ecclesie Utinensis prefate
de nova facienda provisione, et prefectione quin Archiepiscopum Utinensem
declaravimus ipsumque eidem Ecclesie Utinensi prefectum fuisse et esse volumus
et cum in Archiepiscopatu Utinensi prefato successerit Venerabilis Frater noster
Bartholomeus Gradenigo Modernus Episcopus Chiatiren in partibus infide=
:lium ex nunc pro nunc a Duce, et Republica prefatis ad illum nominatus
quatenus tamen in actu quo ipse alias prefato Danieli Cardinali et Patriarche
coadiutor perpetuus, et irrevocabilis in regimine, et administratione dicte olim
Patriarchalis Ecclesie Aquilejensis per nos, ut prefertur suppresse, et ex=
:tincte cum futura in illa successione Apostolica ~~prefata~~ auctoritate
prefata constitutus, et deputatus fuit jura, et Emolumenta eisdem Collegio
et Camere Apostolice debita persolverit, et non alias quod in actu expedi=
:tionis suarum novarum literarum Apostolicarum Coadiutorie teneatur
tantum ad solutionem taxe ratione prefati Monasterii S. Petri de Rosazio
pro qua taxa prestare debeat prefato Collegio, et Cancellarie Apostolice
idoneam cautionem eadem Apostolica auctoritate declaravimus. Preterea ~~eisq~~
eisdem futuris, et pro tempore existentibus Ecclesie Utinensis Archiepiscopo
Capitulo, et Canonicis, et dignitates prefatas obtinentibus, ut ipsi Capitu=
:lariter congregaliter. pro dicte Ecclesie Utinensis, ac illius Mense
Capitularis Sacristie, et Fabrice earumque rerum et bonorum tam
Spiritualium quam Temporalium prospero felicique statu Regimine gu=
:bernio, et directione, ac onerum eis pro tempore respective incumbentium
supportatione Missarum Horarum Canonicarum, Diurnarum, et Nocturnarum
aliorumque Divinorum Offitiorum, Processionum, Funeralium, et Anniversa=
:riorum Celebratione ac de dignitatibus Canonicatibus, et prebendis, ac Man=
:sionariis, et Cappellaniis prefatis, aliisque ministeriis Ecclesiasticis inibi pro
tempore providendis receptione, et admissione personali residentia distri=
:butionum etiam quotidianarum, et Emolumentorum quorumcumque repar=
:tione, et administratione personarum per absentes ac divinis offitiis, et func=
:tionibus suis loco, et tempore non interesentes seu onera, et ministeria eis
respective incumbentia subire negligentes incurrendarum ~~impo~~ impositione
atque incursu singulorum presentiis, et absentiis notandis, Ceremoniis, et
ritibus in prefata Collegiata Ecclesia S. Marie Maioris nuncupate in Ecclesi=
:am Archiepiscopalem Utinensem, ut prefertur erecta illiusque choro Capi=
:tulo, Processionibus, et aliis actibus servandis, nec non illius ministris depu=
:tandis, et amovendis Salariis, et stipendiis eorum quilibet assignandis
et quibusvis aliis rebus in premissis, et circa ea quomodolibet necessariis, et

opportunis quecunque statuta, ordinationes capitula, et Decreta licita tamen, et onesta, ac sacris Canonibus, et Concilii Tridentini Decretis, et Constitutionibus Apostolicis non contraria pondere, et edere conditaque et edita pro temporum, et rerum variatione, et qualitate mutare limitare corrigere et interpretari, ac in meliorem formam redigere, seu alia de novo etiam ex integro de consensu tamen semper Archiepiscopi Utinensis pro tempore existentis condere, et per eos ad quos pro tempore spectabit sub poenis in contrafacientes statuendis observari facere libere, et licite valeant plenam liberam, et omnimodam facultatem, potestatem, et auctoritatem eadem Apostolica auctoritate similiter perpetuo concedimus et impertimur. Utque futuris prefatae Collegiatae Ecclesiae S. Mariae Maioris nuncupatae in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut prefertur erectae Preposito et Decano, ac Primizerio, et viginti quatuor Canonicis, nec non duodecim Mansionarijs prefatis eorumque in prepositura, et Decanatu, ac Primizeriatu, ac singulis Canonicatibus, et prebendis nec non Mansionariatibus huiusmodi successoribus respective pro tempore existentibus, ut ipsi Prepositus videlicet ac Decanus, et Primizerius, ac viginti quatuor Canonici prefati Cappam magnam Violacei coloris pellibus Armelinis subsutam, et Rochettum Mansionarij vero prefati Almutiam tam in prefata Collegiata Ecclesia S. Mariae Maioris nuncupata in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut prefertur erecta quam extra eam, et tam in Processionibus quam alijs actibus, et functionibus quibuscumque Publicis, et privatis etiam extra Civitatem Utinensem prefatam ac ubique locorum etiam in Synodalibus Provincialibus Universalibus Generalibusque concilijs, ac etiam in presentia dictorum Venerabilium Fratrum nostrorum prefatae S. Romanae Ecclesiae Cardinalium etiam de latere Legatorum Archiepiscoporum Episcoporum et ordinarijs etiam proprijs, ac aliorum quorumcunque, ac etiam in ipsius Collegiatae Ecclesiae S. Mariae Maioris nuncupatae in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut prefertur erectae choro, et Capitulo quibusvis anni temporibus, et diebus deferre, et gestare illisque respective uti libere, et licite possint, et valeant eisdem quoque Preposito, et Decano, ac Primizerio, et viginti quatuor Canonicis, nec non duodecim Mansionarijs pro tempore existentibus prefatis, ut ipsi eorumque officiales, et Ministri, ac res bona proprietates, et iura quecunque omnibus, et singulis tam Spiritualibus, quam temporalibus Privilegijs, Immunitatibus, exemptionibus, Preeminentijs, Antelationibus, Concessionibus, indultis, favoribus, et gratijs, quibus aliarum similium Archiepiscopalium et Metropolitanarum Ecclesiarum, illarum partium Capitula, Dignitates Canonicatus, et prebendas, ac Mansionariatus in eis obtinentes eorumque Officiales,

et Ministri, ac bona jura, res, et proprietates de jure, usu, consuetudine
privilegio aut alias quomodolibet non tamen titulo oneroso, aut ex indulto, seu
privilegio particulari utuntur, fruuntur, potiuntur, et gaudent, ac uti, frui, po=
=tiri, et gaudere possunt, et poterunt, quomodolibet in futurum similiter, et
pariformiter, ac eque principaliter, et absque ulla prorsus differentia, dummodo
tamen illa sint in usu, et non revocata nec sub aliqua revocatione comprehensa
sacrisque Canonibus, et prefati Concilii Tridentini Decretis, ac constitutionibus, et
ordinationibus Apostolicis prefatis non repugnant uti, frui, potiri, et gaudere,
libere, et licite etiam possint, et valeant perinde ac si eis nominatim, et expres=
=se concessa fuissent, eadem Apostolica auctoritate etiam perpetuo concedi=
=mus, et indulgemus, et insuper attentis Ducis, et Reipublicae prefatorum erga
Sanctam Sedem particularibus meritis eisdem Duci, et Reipublicae jus nominan=
=di ad prefatam Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem quoties eam pro tem=
=pore quomodolibet non tamen per obitum apud Sedem Apostolicam prefatam
Pastoris solatio destitui contigerit personam idoneam per nos, et Romanum
Pontificem pro tempore existentem prefatum ad nominationem huiusmodi
eidem Ecclesiae Utinensi in Archiepiscopum prefici eadem nec non ad De=
=canatum, ad Primizeriatum, et duodecim ex dictis viginti quatuor Cano=
=nicatibus, et prebendis per nos ut prefertur erectis huiusmodi certis sancto=
=rum nominibus ut infra designandos quandocumque, et quotiescumque illos, et
illas de cetero quibusvis modis, et ex quorumcumque personis etiam nostris, et
Romanorum Pontificum pro tempore existentium, seu quorumvis prefate S. Romanae
Ecclesiae Cardinalium, etiam bene viventium familiaribus et continuis com=
=mensalibus, seu Romanae Curiae Offitialibus, aut alias reservationem, et affectio=
=nem inducentibus seu per liberas etiam per ex causa permutationis respective
resignationes de illis in Romana Curia prefata etiam in nostris, et Romanorum
Pontificum pro tempore existentium manibus, vel extra eam quomodolibet res=
=pective factas, et admissas aut assecutionem aliorum beneficiorum Ecclesiastico=
=rum quavis auctoritate collatorum, seu illos, et illas pro tempore respective ob=
=tinentium in aliquo ex mensibus nobis, et Romano Pontifici pro tempore exis=
=tenti prefato, ac eidem Apostolicae Sedi reservatis decessum, aut quamvis aliam
dimissionem privationem religionis ingressum, et professionis in ea emissio=
=nem Matrimonii contractum, aut alias quomodocumque, et qualitercumque non
tamen per obitum apud Sedem Apostolicam prefatam vacare contigerit per=
=sonas itidem idoneas in Decanatu, et Primizeriatu, ac duodecim ex dictis vigin=
=ti quatuor Canonicatibus, et prebendis per nos ut prefertur erectis huius=
=modi per ordinarium loci respective instituendas simili Apostolica auctori=
=tate pariter perpetuo reservamus concedimus, et assignamus, nec non
jus nominandi huiusmodi tam ad dictam Ecclesiam Utinensem, q. . .

ad Decanatum, et Primizeriatum ac duodecim ex dictis viginti quatuor Canonicatibus, et prebendis, ut prefertur erectis huiusmodi regium exis=tere eisdem Duci, et Reipublicę semper, et perpetuo competere illudque vim, et effectum naturam, substantiam essentiam qualitatem validitatem et roboris firmitatem juris nominandi regij huiusmodi retinere, ac uti tale sub quacumque derogatione etiam cum quibusvis vim pregnantis=simis, et offitiosissimis clausulis et decretis in quacumque dispositione etiam per viam constitutionis, legis, regulę Cancellarię Apostolicę, aut alias quomodocumque facta nullatenus comprehendi, neque illi ullo unquam tempore, et ex quavis causa derogari posse, neque debere, ac collationes provisiones, et quasvis alias dispositiones de Decanatu, ac Primizeriatu ac duodecim ex dictis viginti quatuor Canonicatibus, et prebendis, ut pre=fertur, erectis huiusmodi absque Ducis, et Reipublicę prefatorum consensu seu nominatione pro tempore factas processusque desuper habendos, et inde sequenda quęcumque nulla, et invalida nulliusque roboris vel momenti fore, et esse ac pro nullis et infectis haberi, nec ius aut coloratum titulum possi=dendi unquam per illam tribui posse decernimus. Capitulo vero, et Canonicis prefatę Collegiatę Ecclesię S. Marię Maioris nuncupatę in Archiepiscopa=lem Ecclesiam Utinensem, ut prefertur erectę, ius nominandi ~~ad~~ ad Cano=nicatum, ~~et Atq~~ Mesoli[illegible] nuncupatam prebendam ex dictis viginti quatuor Canonicatibus, et prebendis per nos ut prefertur erectis, utpote semper considerandos ex fundatione, vel dotatione de iure Patronatus laico=rum quoties illos quovis modo, et cuiusvis persona non tamen per obitum apud Sedem prefatam vacare contigerit personam idoneam ab eisdem Capitulo, et Canonicis in illis instituendam similiter perpetuo reservamus concedimus, et assignamus, sed ne ex prefata reservatione iuris nominandi Duci et Reipublicę prefatis, ut prefertur, concessa tantum oriatur preiudicium prefatę Cancellarię Apostolicę decernimus, et declaramus quod tam Decanatus, quam Primizeriatus, et duodecim, ex dictis ~~Canon~~ viginti quatuor Canonica=tibus, et prebendis ut prefertur erectis huiusmodi vacationibus extra prefa=tam Curiam in Januarij, Martij, Maij, Julij, Septembris, et Novembris Mensibus quovis modo pro tempore occurrentibus ad illos, et illas a Duce Republica, ~~et~~ prefatis nominati exhibere debeant eorum nominationem in Dataria Apostolica, et subinde Apostolicas litteras cum expressione fruc=tuum in viginti quatuor Ducatis Auri de Camera in Cancellaria Apostolica expedire teneantur, vacationibus autem prefatis in alijs sex Februarij vi=delicet, ac Aprilis, et Junij, ac Augusti, et Octobris, nec non Decembris Mensibus ad illos et illas nominati patentales litteras eorum institutionis

ab Archiepiscopo Utinensi pro tempore existente reportare debeant.
Litteræ autem Apostolicæ collationis prefatæ prepositurae quæ utpote dignis=
=tatis post Pontificalem majoris existentis semper ad sedem Apostolicam
prefatam pertinebit cum expressione pariter illius fructuum in vi=
=ginti quatuor Ducatis Auri de Camera expedientur idemque serva=
=bitur in litteris Apostolicis collationis aliorum undecim Canonicatuum
totidemque prebendarum ut prefertur erectorum, et erectarum hu=
huiusmodi quorum tanquam libere collationis existentium collatio
facienda erit à nobis, seu Romano Pontifice pro tempore existente
prefato, vel ab Archiepiscopo Utinensi pro tempore existente ad for=
=mam regularum eiusdem Cancellariæ Apostolicæ, et quoad duodecim
Mansionariatus, ac octo Cappellanias ut prefertur erectos, et erectas
huiusmodi utpote de sui natura ad nutum amovibiles prefatis Capitu=
=lo, et Canonicis dictæ Collegiatæ Ecclesiæ S. Mariæ Maioris nuncupatæ
in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut prefertur erectæ jus eli=
=gendi libere Mansionarios et Cappellanos quo prius potiebantur Capitu=
=lum, et Canonici prefatæ Patriarchalis Ecclesiæ Aquilejensis, per nos ut
prefertur suppressæ, et extinctæ nec non eiusdem Collegiatæ Ecclesiæ S. Mariæ
Majoris nuncupatæ in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut pre=
=fertur erectæ juxta antiquam consuetudinem quodque cura animarum
dilectorum Filiorum Parochianorum eiusdem Ecclesiæ Utinensis penes ca=
=pitulum, et Canonicos prefatæ Ecclesiæ Utinensis permaneat exercenda
tamen per unum, et alterum Vicarios ab eisdem capitulo, et Canonicis no=
=minandos, et ad eorum nutum amovibiles similiter reservamus, et conce=
=dimus, ac respective declaramus. Denique quod prefatus Daniel Cardinalis
et Patriarcha, nec non pro tempore existens Archiepiscopus Utinensis de
Consilio Capituli, et Canonicorum prefatæ Ecclesiæ Utinensis distinguere, seu
declarare debeat prebendas Canonicales huiusmodi Presbiterales, Diacona=
=les, et Subdiaconales, nec non ad prescriptum Concilij Tridentini prefati
etiam Theologalem, et Penitentiariam prebendas eiusdem Ecclesiæ Utinensis
ut prefertur erectæ predicto concursu conferendas quodque cum justum
non sit quod remaneant, totaliter expoliati nonnulli ex antiquis Canonicis,
Mansionarijs, et Cappellanis tam prefatæ Patriarchalis Ecclesiæ Aquilejen=
=sis per nos ut prefertur suppressæ, et extinctæ quam eiusdem Collegiatæ
Ecclesiæ S. Mariæ Maioris nuncupatæ in Archiepiscopalem Eccles. in
Utinensem, ut prefertur erectæ, quibus locus esse non potest ~~habendo~~
determinato numero prebendarum in prefata Archiepiscopali
Ecclesia Utinensi, ut prefertur erectas, onus esse eiusdem Ecclesiæ
Utinensis capituli, et Canonicorum dictis Presbiteris congruam

prebere eorum vita naturali durante, vel donec ipsi aliter providean[t]
quam ~~esse~~ sese substentare valeant, et quatenus aliqua emergeret dif=
=ficultas super assignatione prefate congrue, per Capitulum, et Canoni=
=cos prefatos, ut prefertur prestande quod idem Daniel Cardinalis et
Patriarcha illam pro suo arbitrio prudenter componere, et concordare
prout etiam decernere quantitatem distributionum a solis interessen=
=tibus choro personaliter lucrandarum valeat quodque quod[ae] ea[m]
Diecesis Aquilejensis partem in Civitate, et Diecesi Veronen existentem et ut prius remanere debeat subiecta prefato Danieli Cardinali, et Patriarche vite eius naturali durante neque hoc intermedio tempore omittemus omnem opportunam capere providentiam in eo quod respiciet futurum tempus, et si dictus Daniel Cardinalis, et Patriarcha e vivis decederet quod Deus avertat antequam capta fuisset dicta providentia exequenda ut supra. Et post obitum prefati Danielis Cardinalis, et Patriarche ne Capitulum Veronen, ac Monasterium S. Marie in Organo nuncupate S. Benedicti seu alterius ordinis, et alie Ecclesie in suburbijs Veronen po. ite, olim Patriarchatui Aquileiensi per ~~nos~~ nos ut prefertur suppresso, et extincto subiecte ullo unquam tempore sint sine capite, et ne via aperiatur in conventientibus ea causa pretensionum bene notarum Capituli, et Canonicorum Ecclesie Veronensis super aliquibus Ecclesijs, et Monasterijs, ex nunc pro tunc decernimus Venerabilem Fratrem nostrum Episcopum Veronensem, uti Apostolicum delegatum exercere debere super Capitulo, et Canonicis Ecclesie Veronensis prefate et Monasterio prefato alijsque Ecclesijs predictis omnem eam jurisdictionem, sicut quam hactenus exercuerunt Patriarche Aquileienses usque dum fuerit examinatum a Sancta Sede totum id, quod opus est examinari ut rectum judicium dari possit super pretensionibus, nedum Episcoporum, verum etiam Capituli, et Canonicorum Ecclesie Veronensis prefatorum Similiter declaramus presentes quoque litteras semper, et perpetuo validas, et efficaces esse, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, nec ullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis aut nullitatis, seu invaliditatis vitio, vel intentionis nostre, aut alio quovis deffectu notari, impugnari, invalidari, in jus, vel controversiam vocari, aut adversus illas quodcunque juris, vel facti, aut gratie, vel justitie remedium impetrari posse, nec illas sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, derogationibus, aut alijs contrarijs dispositionibus etiam per nos, et Sedem Apostolicam prefatam sub quibuscunque tenoribus, et formis, ac cum quibusvis clausulis, et decretis etiam motu, scientia, et potestatis plenitudine similibus etiam consistorialiter pro tempore factis, et faciendis comprehend, vel contineri, sed tamquam ad fidei Catholice exaltationem, divinique cultus incrementum, et animarum edificationem, et solatium factas, et emanatas semper ab illis excipi, et quoties ille emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum restitutas repositas et plenarie reintegratas, ac de novo etiam sub quacunque posteriori data per

futuros, et pro tempore existentes, Archiepiscopum, ac Capitulum, et Canonicos Utinenses prefatos ac alios quorum favorem eedem presentes litteræ quomo=
=dolibet concernunt, quandocunque eligen concessas validasque fore, et esse suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, et sic ab omnibus censeri, et ita per quoscunque judices ordinarios, vel delegatos quavis auctoritate fun=
=gentes etiam causarum Palatij Apostolici auditores, ac eiusdem S. Romanæ ecclesiæ Cardinales etiam de latere legatos, vicelegatos, nuntios, et quoslibet alios quavis prerogativa, et privilegio fungentes, ac honore, et preeminentia fulgen=
=tes sublata eis, et eorum quilibet quavis aliter judicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate in quavis causa, et instantia judicari, et definiri de=
=bere, et si secus ~~super~~ super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari irritum, et inane necnon pari similiter decrevimus, et nihilominus infrascriptos primo dictum Ioannem Baptam, ac primo dictum Franciscum, et Franciscum secundo dictum, ac Ioannem Petrum ac Fabium et Rodulfum, ac Ioannem Dominicum, et tertio dictum Franciscum et Carolum, et primo dictum Antonium, ac Coriolanum et Julium, et Anto=
=nium secundo dictum, et tertio dictum Antonium, ac quarto dictum Fran=
=ciscum, et Davidem, ac Gasparem, et Josephum primo dictum, ac Hyeron=
=nimum, et Jacobum, ac Bernardinum, ac quinto dictum Franciscum, et se=
=cundo dictum Josephum, et Ioannem Baptam secundo dictum, ac Fabium Ma=
=riam, et sexto dictum Franciscum, ac Sebastianum, quorum quilibet duo vel tria perpetua simplicia, et personalem residentiam non requirentia be=
=neficia ecclesiastica in alijs quam prefata Collegiata ~~ecclesia~~ S. Mariæ Ma=
=ioris nulla parte in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut prefertur erecta ecclesijs sita quorum ~~huiu~~ cuiuslibet fructus redditus, et proven=
=tus viginti quatuor Ducatorum Auri de Camera huiusmodi valore annuo non excedunt forsan obtinent a quibusvis excommunicationis, suspensionis, et inter=
=dicti, alijsque ecclesiasticis sententijs, censuris, et penis a iure, vel ab homi=
=ne quavis occasione, vel causa latis si quibus quomodolibet innodati exis=
=tunt ad effectum presentium tantum consequendum, harum serie absolven=
=tes, et absolutos fore censentes prepositum Ioanni Baptæ Comiti Camutio iuris utriusque Doctori, ac qui ~~infra~~ ut infra nominati existunt Decanatum Franciscum Belgrado, etiam iuris utriusque Doctori, ac Primiceriatum Francisco Comiti Florio iuris utriusque Doctori, et in Theologia Magistro, ac unum, et unam S. Marci Evangelistæ Ioanni Petro Peleg...ki, ac alium, et aliam S. Pij Papæ, et Martyris Fabio Pontoni, ac alium, et aliam Sanctorum Ermagoræ et For=
=tunati Martyrum Rodulfo Comiti Sbrulzo, ac alium, et aliam SS. Hilarij, et Deciani Martyrum Ioanni Dominico Pistulario, ac alium, et aliam S. Chri=
=sogoni Martyris Francisco Comiti Mantiga, ac alium, et aliam San...

Canij, et Canciani Martyrum Carolo De Egregijs, ac alium, et aliam S. Anasta=
=sij Martyris Antonio Comiti de Montegnaco, ac alium, et aliam Sanctorum
Felicis, et Fortunati Martyrum Coroliano Galatheo, ac alium, et aliam S. Va-
leriani Pontificis, et Confessoris ~~juris~~ Julio Comiti etiam Mantica ac alium
et aliam S. Chromatij etiam Pontificis, et Confessoris Antonio Comiti Partagna
~~de~~ ac alium, et aliam S. Nicee similiter Pontificis, et Confessoris Antonio
Comiti Caiselo, ac alium et aliam Beati Bertrandi Patriarchę dum viveret
Aquilejensi respective nuncupandas, et prebendas Francisco Comiti de Capo=
=riacho quod prefati Dux, et Respublica Nobis ad id per suas litteras nomina=
=verunt, ac alium, et aliam Davidi ~~Hectoreo~~ Hectoreo, ac alium, et aliam Gaspari
Sabbatino, ac alium, et aliam Josepho Victorio juris utriusque Doctori, ac alium
et aliam Hyeronymo Helti, ac alium, et aliam Jacobo Viviti, ac alium, et aliam
Bernardino Sevili juris utriusque Doctori, et in Theologia Magistro, ac alium
et aliam Josepho Francisco Decano, ac alium, et aliam Josepho Florentio, ac
alium, et aliam Joanni Baptę Comiti Sarmeda, ac alium, et aliam Fabio Marię
de Masotti juris utriusque Doctori, ac alium, et aliam Francisco de Lovaria nec
non reliquum, et reliquam Masolini nuncupatum ex dictis viginti quatuor Cano=
=nicatibus, totidemque prebendis ut prefertur erectis huiusmodi, quorum cuiuslibet
et illis forsan respective annexorum fructus, redditus, et proventus etiam compu=
=tatis distributionibus quotidianis viginti quatuor Ducatorum Auri similium, se=
=cundum communem ęstimationem, valorem annuum, ut accepimus non excedunt
a primeva illius ac illorum ~~et illorum~~ respective erectione, et institutione huiusmodi
vacan., Sebastiano Braida juris utriusque Doctori, Presbiteris prefatę olim Aqui=
=lejensis, seu alterius respective Civitatis vel Diocesis Dilectis pariter Filijs cum
annexis huiusmodi, et respective plenitudine juris Canonici, ac omnibus juribus, et
pertinentijs respective suis Apostolica auctoritate prefata conferimus, et de illo
et illis etiam respective providemus; ac insuper moderno Archiepiscopo Utinensi
ac dilecto similiter Filio nro, et Sedis Apostolicę prefatę nuntio Venetijs commo=
=ranti nunc et pro tempore existenti executoribus Apostolicis motu simili per
presentes committimus, et mandamus quatenus ipsi, vel alter eorum per se, vel alium
seu alios modernus videlicet, ac pro tempore existens nuntius prefatus pre=
=sentes litteras, et in eis contenta quecumque ubi, et quando expedierit, ac quoties pro
parte Archiepiscopi, ac Capituli, et Canonicorum Utinensium huiusmodi seu cuiuslibet
alterius in his interesse ~~habentis~~ habentis desuper requisiti fuerint solemniter publi=
=cantes, ~~eisdem~~ eisque in premissis efficacis defensionis presidio assistentes faciant
auctoritate nra presentes litteras, et in eis contenta huiusmodi firmiter observari,
ac singulos quos eędem presentes litterę concernunt illis pacifice frui, et gaudere
non permittentes ipsos, et eorum aliquem desuper per quoscumque quomodolibet
indebite molestari, perturbari, vel inquietari contradictores quoslibet, et rebelles
per sententias, censuras, et penas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris vel

facti remedia servata tamen forma prefati Concilii Tridentini appellatione post=
posita compescendo Legitimisque super his habendis servat. processibus sen=
tentias, censuras, et penas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando reag=
gravando interdictum ecclesiasticum apponendo invocato etiam ad hoc si opus
fuerit auxilio brachii secularis, moderno Archiepiscopo vero prefato primo dictum
Joannem Baptam recepto prius ab eo nro, et Romane ecclesie nomine fidelita=
tis debite solito juramento iuxta formam quam sub Bulla nra mittimus intro=
ducat in Prepositure, ac primo dictum Franciscum in Decanatus, et Franciscum
secundo dictum in Primiceriatus, ac Joannem Petrum, et Fabium, et Rodulphum, ac
Joannem Dominicum prefatos, et tertio dictum Franciscum ac prefatum Carolum
et primo dictum Antonium, ac Coriolanum, et Julium prefatos, ac Antonium se=
cundo dictum, et tertio dictum Antonium, et quarto dictum Franciscum, et Da=
videm, ac Gasparem prefatos, et Josephum primo dictum, ac Hieronymum
et Jacobum, ac Bernardinum prefatos, et quinto dictum Franciscum, ac se=
cundo dictum Josephum, ac Joannem Baptam secundo dictum et prefatum
Fabium Mariam, ac sexto dictum Franciscum, ac prefatum Sebastianum in
singulorum Canonicatuum, et prebendarum ut prefertur erectorum, et erec=
tionum huiusmodi, ac annexorum iuriumque, et pertinentiarum prefatorum
respective possessionem corporalem auctoritate nra hac defendant inductos
amoto quolibet illicito detentore ab iisdem ac faciens primo dictum
Joannem Baptam ad Preposituram, ac primo dictum Franciscum ad Decana=
tum, et Franciscum secundo dictum vel eorum respective procuratores
ad Primiceriatum huiusmodi, ut est moris admitti, et quoad Joannem Petrum
ac Fabium, et Rodulphum, ac Joannem Dominicum prefatos, et tertio dictum
Franciscum ac prefatum Carolum, et primo dictum Antonium ac Coriolanum
et Julium prefatos, ac Antonium secundo dictum, et tertio dictum
Antonium, ac quarto dictum Franciscum, et Davidem, ac Gasparem prefatos,
et Josephum primo dictum, ac Hieronymum, et Jacobum, ac Bernardinum pre=
fatos, et quinto dictum Franciscum, et secundo dictum Josephum, ac Joannem
Baptam secundo dictum, et prefatum Fabium Mariam, et sexto dictum
Franciscum, ac Sebastianum prefatos vel eorum respective procuratores ad
singulas prebendas ut prefertur erectas huiusmodi in prefata Archiepisco=
pali Ecclesia Urbinensi ut prefertur erecta in Canonicos respective recipi, et
in fratres stallo sibi in choro, et loco in Capitulo ipsius Ecclesie Urbinensis
ut prefertur erecte cum iuris plenitudine assignatis, sibique etiam
respective dictorum, ac illorum, ac aliorum eorumdem fructibus red=
ditibus proventibus iuribus obventionibus, et emolumentis universis in=
tegre responderi. Contradictores auctoritate nra prefata appellatione
postposita compescendo non obstantibus pie memorie Bonifacii Pape Oc=
tavi Predecessoris nri de una, et Concilii generalis de duabus dietis

dummodo ultra tres dietas aliquis vigore presentium ad judicium non trahatur
ac quibusvis aliis etiam in Synodalibus provincialibus universalibus generalibusque
Conciliis editis, vel edendis specialibus, vel generalibus constitutionibus, et ordinationibus
Apostolicis nec non nostris, et Cancellarie prefate regulis de jure quesito non tollendo, ac de
gratiis ad instar non concedendis, et de exprimendo vero annuo valore nec non Tridenti=
=nensis Concilii ~~nobisque in~~ novissime celebrati uniones, et applicationes perpetuas
nisi in casibus a jure permissis fieri prohiben, et quatenus opus sit prefate Colle=
=giate Ecclesie S. ~~Maior~~ Marie Majoris nunc parte in Archiepiscopalem Ecclesiam
Utinensem ut prefertur erecte etiam juramento confirmatione Apostolica
vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, et consuetudinibus privilegiis quo=
=que indultis, et litteris Apostolicis quibusvis superioribus, et personis sub quibuscun=
=que tenoribus et formis ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, —
aliisque efficacioribus efficacissimis, et insolitis clausulis irritantibusque: et aliis
Decretis etiam motu, scientia, et potestatis plenitudine similibus ac etiam consis=
=torialiter aut alias quomodolibet etiam pluries, ac iteratis vicibus concessis, confir=
=matis, approbatis, et innovatis quibus omnibus, et singulis etiamsi pro illorum suf=
=ficienti derogatione alias de illis eorumque totis tenoribus specialis specifica,
expressa, et individua, ac de verbo ad verbum non autem per clausulas gene=
=rales idem importantes mentio, seu quevis alia expressio habenda, aut aliqua
etiam exquisita, et peculiaris forma ad hoc servanda foret tenores huius=
=modi ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso, et forma in illis tradita
observata inserti forent presentibus pro plene, et sufficienter expressis, ac insertis
habentes illis alias in suo robore permansuris ad premissorum omnium, et sin=
=gulorum validitatis effectum, hac vice dumtaxat specialiter, et expresse, ac latis=
=sime, et plenissime harum quoque serie motu, scientia et potestatis plenitudine
paribus derogamus contrariis quibuscunque: Volumus autem quod prius dictus
Joannes Baptista antequam Prepositure, ut prefertur erecte possessionem adi=
=piscatur fidem Catholicam juxta Articulos iam pridem a Sede Apostolica prefata
propositos in manibus dicti Modernii Archiepiscopi Utinensis sive eius Vicarii
in Spiritualibus generalis emittere illamque sic emissam ad dictam Sedem
~~sive~~ sine Mendis cum ipsius Archiepiscopi, seu Vicarii prefatorum subscrip=
=tione quanto citius transmittere omnino teneatur alioquin Prepositura, ut
prefertur erecta vacet eo ipso. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc
paginam nostrarum absolutionis, suppressionis, extinctionis, erectionis, insti=
=tutionis, concessionis, dismembrationis, separationis unionum confirma=
=tionis, declarationis, applicationis, annexionis, incorporationis, facultatum
impartitionis, indulti juris nominandi reservationis extensionis Decreti
Mandati, et commissionis, collationis, provisionis, et derogationis infringere
vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc attentare presumpserit

indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum
ejus se noverit incursurum. Datum Romæ apud S. Mariam Majorem —
Anno Incarnationis Dominicæ Millesimo septingentesimo quinquagesimo
secundo quartodecimo Kalendas Februarii Pontificatus nostri Anno decimo tertio.

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
letto
oggi

Cid.

1758 8. Genaro capitolo di Udine

Preposito nomina il Papa Co: Canuzio
Degano nomina la Republica Belgrado
Primicerio nomina la Republica Co: Florio

Nomi de Santi co' quali si contradistinguono dodeci prebende e Canonici a' quali resto che la Republica nominerà li Canonici pro tempore, ed i quali nomina presentemente dal numero de due Capitoli soppressi li Canonici seguenti e sono

S. Marco Evangelista — Pietro Pelegrini
Pio PP. M. — Fabio Portune
S.S. Ermacora e Fortunato M.M. — Co: Sbruglio sostituito Marchi
S.S. Ilario e Taziano — Fistulario . . . Danelutti
S. Grisogono M. — Franco Mantica
S.S. Canciano e Canzianilla M.M. — de Corregio
S. Anastasio M. — Co: di Montegnacco
S.S. Felice e Fortunato M.M. — Galateo . . . Temporini
S. Valeriano Conf. Pat. — Giulio Mantica
S. Cromatio Conf. Pat. — Co: Partegna
S. Niceta Conf. Pat. — Co: Caiselli
B. Beltrando — Co: di Cusiniaco

Si disegnaro gl'altri undeci Canonici che restano (non compreso quello del Mosolini lasciato a' disposizione del Capitolo) gl'infrascritti Canonici dal numero de due soppressi Capitoli come segue

Ottavio sostituito Trenti
Sabbatini
Vittorio
Otti
Virili . . . Frangipani
Serli
Degano morto 1 Febb. 1762
Florenzis sostituito della Vedova
Sarmeda
Mosetti sostituito Nicoletti
Lovaria
Braida canonicato Marchini

Canonici omessi Cosattini, Vezzi, Retta Caradini Pozzi, Bertoli Frangipani Manzoni Vicario

omessi d'Udine

Sabbatini
Danelutti
Marchi
Temporini
Ruggieri

Canonici d'Aquileja dello Stato Imperiale

Capello
Lantieri
Ottis

Coronini Vicario Arciducale
Romano Vicario Imperiale
Manzoni Vicario Patriarcale

altri omessi nello Stato Veneto

Cosattini Vezzi, Retta Caradini
Pozzi, Bertoli, Frangipani
Manzoni Vicario. Fontanini il di cui canonicato era vacante mentre la colatione a quelli ad primarios prece rimase effetto

Al Co: Franco Mantica sostituito Co: Danelutti
al Co: Sbruglio . . . Marchi
al Mosetti . . . Nicoletti
al Galateo . . . Temporini
al Ottavio . . . Trenti
al Virili . . . Frangipani
al Florenzis . . . della Vedova
al Fistulario . . . Serli
al Portune . . . Portune
al Marchi . . . Quirini
al Degano . . . il Lettor Romano

4

Corrispondenza
di Benedetto PP. XIVmo con Carlo
d'Attems Visitatore apostolico e
Vescovo di Gorizia

Copia di Lettera
Scritta a Nro. S.re Papa Benedetto XIV.
dal Sig.r Cardinale Quirini in data de' 5. Agosto 1751.

Beatissimo Padre

Nel viaggio, che feci già sei mesi da Roma in Brescia, portai meco Padre Santo il grave dispiacere d'averlo intrapreso senza poter prima profittare dell'invito, con cui m'eccitava d'essere a' suoi ss.mi Piedi Mons.re Malvezzi M.ro di Camera di V.ra S.tà e ciò per avermi egli bensì assicurato con suo viglietto che l'udienza sarebbe stata al solito benigna e come espressam.te mi scrisse, di reciproca soddisfazione, m'ha prescritto ancora, che m'astenessi dal promovere in quell' udienza discorso alcuno sopra le giustifi=cazioni della mia personal condotta, le quali m'ero a Lui dichia=rato di tener pronte. S'accrebbe quel mio dispiacere, giunto che fui a Brescia per le notizie, che da più parti mi furono recate di quanto in non piccolo svantaggio del mio nome s'era divulgato dalle Gazette oltramontane circa la mia tacita partenza da Roma. Altra ragione di maggiorm.te affliggermi fu l'avviso resomi da qual=che mio corrispondente di Germania, che le cose occorsemi in Ro=ma avevano partorito in quelle parti effetti pregiudiciali allo studio, che per il ravvedimento de' protestanti andavo lungo tempo impie=gando con la produzione de' frequenti miei scritti. Arrivò uno d'es=si Corrispondenti a scrivermi in termini espressi = Le Patriarcat d'Aquilee a fait perdre de vüe l'illustre Proselyte Clevolant qui de son côté pouroit bien d'ôtre rebuté = Può credere V.ra Santità essermi state queste notizie tante ferite al cuore e tante pungentissime spine per render pubbliche quelle mie giustificazioni dopo averle prima assoggettate all'occhio di V.ra S.tà giacche non avevo avuta la sorte di farle sentire alle sue orec=chie, estremam.te poi m'hanno trafitta l'anima in questi ultimi giorni le doglianze fatte al governo della mia Patria in nome di

V.ra Santità dal suo Nunzio Mons.re Caraccioli e l'allocuzione di V.ra S.tà recitata al Sagro Collegio il dì 5. di questo mese. Di quelle non m'è noto il fondamento, bencè paresse, che io dovessi essere informato prima d'ogn'altro, onde fossi in istato di poter allegare le mie discolpe, ma chiara mi si rende la giustificazione delle parole, che chiudono l'allocuzione, mentre senza esservi nominato s'intenderà da ogn'uno, che la legga, venir io rigettato dall'aver parte alla mercede che ad altri miei Colleghi resta assicurata in questa vita e nella futura per essersi adoperati a procurare la concordia de' Principi ed il bene dell'Anime. Tali parole m'hanno dato P.re Santo l'ultimo validissimo eccitamento a determinarmi di finalm.te umiliarle ne' presenti fogli le giustificazioni suddette, con fiducia che facciano apparire a V.ra Santità irreprensibile la mia condotta o almeno almeno meritevoli di perdono quei falli, ne' quali fossi involontariam.te caduto, non ostante la mia retta intenzione.

Prendo per guida della sposizione riverente che sono ora per fare l'Allocuzione istessa di V.ra Santità, leggo nel principio di essa le seguenti parole = quapropter hujusmodi consilium amplectentes, quod magis consentaneum, utiliusque ad animarum salutem administrandam, pacemque inter Catholicos Principes stabilius confirmandam peritissimis Viris ultra citraque Montes visum est = Ora io non credo mai Padre Santo, d'aver errato nel supporre che sopra tutto fosse V.ra Santità per fare capitale della perizia de' suoi Cardinali che risiedono in Roma e si tengono sempre disposti a servirla con i loro consigli e la loro opera.

Eugenio 3.o per essersi servito nelle materie del Concilio di Rheims più tosto di S. Bernardo Abbate di Chiaravalle che de' Cardinali ebbe a soffrire rimostranze molto vive degl'istessi, in virtù delle quali fu costretto allontanare quel Santo Abbate dall'avere più ingerenza in quelle materie. Racconta quel fatto il Cardinale Baronio nell'anno 1148, e molto comman=

=das

da il vigore, con cui quei Cardinali entrati nella cura Pontifi=
cia = Cum magna mentis indignatione, ac tanquam unum corpus effecti una omnes voce: così parlarono all'istesso Papa = Scire debes; quod a Nobis, per quos tanquam per Cardinales Venerabilis Ecclesiæ volvitur axis ad regimen totius Ecclesiæ promotus, e privato Vnlis Pater effectus, iam deinceps de non suum, sed nostrum potius esse, opportere, nec privatas, et modernas amicitias antiquis et comunibus preponére, sed omnium utilitati consulere, Romanæque Curiæ culmen ex officii tui necessitudine curare, et observare debes = Riferitesi dal Baronio queste parole, soggiunge tosto = ac plane quot Cardinales, tot dixeris Paulos resistentes in faciem Petri reprehendentes eum.

Passa pascia Vra Santità nella sua allocuzione con esprimersi = Sacrorum Canonum Scientia, rerumque ad ecclesiasticam Historiam spectantium cognitione, vos ita præditos arbitramur, ut supervacaneum judicemus vestris subiicere oculis argumenta, quibis Pontificum auctoritas innititur in novis errigendis vel abolendis Patriarcatibus Archiepiscopatibus et Episcopatibus, et in ipsis Diæcesibus dividendis = Guardimi il Cielo Padre Santo, di non riconoscere io pure quell'Autorità; ma errore non è stato certam^te. il mio credere, che debba quella esercitarsi colla circospezione, che ingiungono i Sagri Canoni e i Decreti de' Romani Pontefici, gl' uni e gl' altri già da me allegati nello Scritto che ha per titolo Synopsis. qui dunque per difesa dello stesso mio credere addurrò solam^te. Le parole di S. Bernardo nel Lib. de consi derat. cioè quelle, con cui si rivolge ad Eugenio 3°. e così a Lui parla = Tune denique Licitum tibi censeas suis Ecclesias mutilare membris, confundere ordinem, perturbare terminos, quos posuerunt Patres tui? Si justitia est jus cuique servare, suum conferre, cuiquam propria, justo quomodo poterit convenire? Erras si ut summam ita, et solam institutam a Deo Vram Aplicam Potestatem existimas = Il Cardinal Contarini considerando il gran

danno, che al suo tempo facevano alla S. Sede alcuni Giu=risconsulti, dum præ omnibus operam dant, ut aucto=ritatem Pontificis extollant, giunse a dire a Paolo 3.° in una sua Epistola inserita nella Biblioteca Pontificia stampa=ta in Roma, e dedicata al Pontefice Innocenzo XII. Pater Bea=tissime perpende, an ex hac doctrina temere Luterani ansam sumpserint componendi Libros illos suos de Captivitate Babilo=nica.

Trovo appresso mettersi in veduta da V.ra S.tà Labores, contrarios eventus, mentis egritudinem tristissimam, che ha do=vuto soffrire per condurre a fine l'affare. Ma appunto per essere quest'affare di tanta importanza, ed attorniato da ogni parte di spine, avrei supplicato umilissimam.te V.ra S.tà, essendo a' suoi Piedi che volesse procacciare qualche sollievo, e conforto al suo ani=mo, chiamando a parte delle immense sue sollecitudini il Sagro Concistoro che certam.te non avrebbe mancato al suo dovere, a norma di quanto si conviene nell'aureo volume del dotto, e Santo Arcivescovo di Bologna Card.le Paleotti, e perciò avrebbe avuto presente alla memoria il bel detto riferito dall'istesso Car=dinale part. 5. quæst. 9. ed a cui può dirsi, che si riduca tutta la Dottrina di quel volume = Sicut potentiæ vegetativæ tres sunt actus, sive officia, quæ sunt generare, nutrire, et augere, sic Cardinales dicuntur generare quodamodo Papam, cum illum elligunt, nutrire, cum illi dant consilia, augere, cum opere illi præsto sunt, eidemque suffragantur.

Alla descrizione delle sue cure, e fatiche soggiunge senza interruzzione V.ra S.tà = A Domino factum est istud, quod est mirabile in oculis nostris. Siquidem contingere poterunt, cum alii Romani Pontifices Prædecessores nostri hanc Apostolicam Sedem tenerent, qui nos pari auctoritate exequabant, meritis tamen longe præcelebant. L'esito di quell'affare confessero libe=ram.te a V.ra S.tà, essere riuscito tanto più meraviglioso a' miei occhj, quanto questi s'erano fissati nel Breve scritto tre anni prima da V.ra S.tà a' Canonici d'Aquileja, mentre in esso si

Legge quanto mi fo lecito di qui registrare = Quoniam autem insignia Patriarcalis Ecclesiae Aquilejensis, quae altera in Italia post Romanam Ecclesiam existimata fuit, jura, ac Privilegia, necnon omnium vestrum meritum nobis perquam maxime perspicua sunt, persuasum vobis esse cupimus, nos ad eadem servanda, ac tuenda, pro viribus fore adlaboraturos, atque insimul juvaturos, ut nulla rationibus, utriusque praejudicia, ac detrimenta importentur, sed opportuna etiam Apostolicae auctoritatis subsidia praesint, atque conferantur.

Giova anche non poco a farmi credere, che V.ra S.tà non avesse animo d'allontanarsi dagli esempj de' suoi Predecessori il veder me scritto in un suo Clementissimo Viglietto 28 Febraro 1751 = Aver Ella guadagnato con le sue diligenze ciò, di cui era stato spogliato il Patriarcato, mentre negli atti pubblici a Parte Imperii era il Patriarca chiamato Vescovo d'Udine, o Pseudo-Patriarca, il che oggi non può succedere.

Chiude finalmente V.ra S.tà la sua Allocuzione professando d'aver avuto per instrumenti della grand'opera i due Principi, e due loro Ministri e dà a tutti quelle Lodi, che nessuno potrà mettere in dubbio dai medesimi meritare.

Ma qui pure ho da chiedere scusa a V.ra S.tà se in passato giudicai, e se giudico ancora che i più utili, e più sicuri Instromenti somministrati da Dio al Romano Pontefice per ogni grave negozio della S. Chiesa sono i Cardinali. Di questi essersi servito il Sig.r Iddio anco nei casi nei quali il Pontefice Romano Apostolicae constantiae, succisis nervis, visus est languescere et labescere per la soverchia condescendenza a' voleri de' Principi. Vien notato dal Baronio nell'anno 1112 con le parole orora citate, e con altre simili come sarebbe = ita divina Providentia in eam S. Sede Apostolica dispensante ut cum languescit Caput membra ad defensionem fortius roborentur. Il Cardinale Agostino Valiero nel suo opuscolo, che ha per titolo =

Cardinalis, fa menzione dell'ajuto che devono i Cardinali presentare al Papa in gerendis cum Regibus, et Principibus negotiis, e suggerisce ai medesimi essere loro obbligo = modestia, et reverentia non habita Vicarium Christi libere monere, si quid in administratione Ecclesiae fieri contra decreta Conciliorum, aut etiam omitti animadvertant. Soggiunge poi per esempio la resistenza fatta da S. Paolo in faciem Petri.

L'ultime parole dell'allocuzione di V.ra Santità sono queste = Si quidem in nihil aliud sibi ante oculos propositum habeant (i due Cardinali Ministri) quam animarum saluti prospicere, Deique gloriam amplificare, a quo procul dubio, dum in vivis agent, et postquam mortalitatem exuerint, mercedem meritis consentaneam consequentur. Spero P.re Santo, che il Signore l'adoperia per avere a tutti misericordia e fra Cardinali, a quelli principalmente de' quali il Cardinale Paleotti nella citata opera part. 2. quest. 9. ove dice = Et quamvis quaedam ab Ethnicis auctoribus commemorentur, quorum exempla ad executationem facere videntur, dum adsint. Vidimus curiam trepidam, et elinguem, in qua dicere quod veles, miserum esset. Nos tamen, qui nihil nisi culpam et peccatum horremus, longe aliam vitae rationem profitemur et quidquid accidat pro honestatis studio ac justo suscepti officii munere contemnere parati esse debemus = Mercede certam. nell'altra vita hanno riportato i due Vescovi S. Ilario Primate d'Arles si trova nel Martirologio Romano niente di meno di quello di S. Leone Magno, il quale tanto se la prese contro il Vescovo sostenitore acerrimo dei dritti della sua Metropoli. È di riflettere ancora, che nell'istesso Martirologio la Chiesa Romana ha concesso a S. Ignazio Patriarca di Costantinopoli il luogo, di cui non godono i due Papi Adriano 2.° e Giovanni 8.° acerrimi impugnatori della Giurisdizione spirituale, che pretendeva S. Ignazio convenirsi alla sua Mitra sopra la Provincia di Burgaria. La moderazione

da me usata nello spiegare quei miei sentimenti, e nel far vale=re le ragioni, a cui s'appoggiavano, potrà sempre comprovarsi a V.ra S.tà coll'esibizione di Carte autentiche, per le quali verrà ad apparire, essere io stato condotto allo spargimento de' fogli, che a V.ra S.tà sono dispiaciuti, da' consigli, e stimoli datimi da chi appunto, come dice V.ra S.tà nihil aliud sibi ante oculos propo=situm habebat, quam animarum saluti prospicere, Deique glo=riam amplificare. Saranno un giorno sotto gl'occhj di V.ra S.tà le dette Carte, che per tal fine gelosam.te conservo, e le faranno fede, che l'accennato spargimento s'è da me effettuato in misure assai più ristrette di quelle, che mi vennero allora con grande ef=ficacia insinuate, nè per altro fine, che per la salute dell'Ani=me, e magior gloria di Dio, come non può dubitarsi dopo le parole di V.ra Santità.

Chiuderò per fine i presenti fogli con avvertire V.ra S.tà, che io non cedo a nessuno nel venerare le sue Santissime Costituzioni, tantoche sarei prontissimo a sottoscrivere ogn'una d'esse, con avere avanti gl'occhj il sentimento spiegato, e sos=tenuto dal Cardinale Paleotti part. 5. quest. 9., ove tratta = An debeant Cardinales subscribere Bullas Summorum Pontifi=cum, quamvis in Concistorio ab ipsis dissenserint, et subscriptio=nis quoque tempore eas verè, et ex animo non probent. = Così definisce la questione quel gran Cardinale. Magnopere commendandi videntur, qui post rem dici, multumque in Consistorio examinatam, atque post id, quod ipsi sentirent, libere explicatum, argumentisque corroboratum, cum tamen viderint Summum Pontificem in specula positum, multò plus aliis, et prospicere, et sapere censendus est, diversum ab iis sentire, ipsi ejus judicio cedendum, atque eximiæ pru=dentiæ, magis quàm erroneæ conscientiæ adhærendum pu=tant.

Per fine bacio a V.ra Beatitudine il Santo Piede.

Benedictus P.P. XIV. Dilecte Fili, Salutem, et Apostolicam Benedictionem. Abbiamo ricevuta una sua Lettera dei 29. del passato; e ad essa rispondiamo in Italiano, sapendo, che essendo stata ella in Roma, ben l'intende. Il nome, che ella ha lasciato di se in questo Paese, è molto buono; e però Noi sempre più siamo contenti d'averla prescelta in Vicario Apostolico. E quantunque ci sia convenuto tollerare lunghe fatiche, e molti travagli per costituire un tal Vicario; tutto quanto però abbiamo sofferto sarà abbastanza ricompensato, se vi sarà, come speriamo, il profitto di tante migliaja d'anime per tanto tempo abbandonate. Si era pensato di dare a Lei il titolo di Vescovo di Mennito, conforme avrà potuto comprendere dal Breve del suo Vescovado in partibus: ma non essendosi avuta la necessaria certezza della vacanza del medesimo, si è sostituito quello di Pergamo. Ora Noi la preghiamo a sollecitare la sua Consecrazione, a fine di poter incominciare ad operare. Venendole poi a notizia qualche disordine, giacchè molti pur troppo ne ritroverà o nel fare la visita, o fuori della medesima, non lasci di darcene parte, avvisandoci anche, subito che potrà, dello Stato in cui avrà ritrovata quella povera popolazione. Ed esibendoci pronti a porgerle consiglio

ed ajuto ad ogni sua richiesta, restiamo col darle l'Apostolica Benedizione. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem die 15. Augusti 1750 Pontificatus Nostri Anno Decimo.

Dilecto Filio Carolo ab Attembs electo Epo Pergamen: Vicario Apostolico (Goritiam).

Risposta del Sommo Pontefice Benedetto XIV. al ragguaglio del contegno tenutosi nella prima Visita qua Vicario Apostolico in tutta la Diocesi

Benedictus P.P. XIV. Venerabilis Frater, Salutem et Apostolicam Benedictionem. Di nostra grandissima consolazione è stata la di Lei Lettera, che abbiamo ricevuta per le mani del nostro Cardinale Millini, avendola valutata per un amplo compenso della Beneficenza Divina, e per un premio sovrabbondante alle nostre tante fatiche, e rammarichi sofferti, e che andiamo soffrendo nel noto affare d'Aquileja: imperocchè non avendo avuto altro fine ed oggetto, che la cura delle anime abbandonate, già ci vediamo in possesso del frutto tanto desiderato; avendo letto nella sua lettera, aver essa dato principio alla sacra Visita, conducendo seco Confessori Straordinarj, e Predicatori di credito, avendo ancor già predicato, e predicando, ed avendo colle proprie mani comunicate molte migliaja di persone, ed avendo ad altre migliaja di persone conferito il sagramento della Cresima. Prudente poi è stata la di Lei condotta nel provvedere a due disordini: cioè a quello, che i Parrocchiani non hanno confidenza nè loro Parrochi, avendo pensato di mandare a tratto a tratto Confessori Regolari, e facendo dai Parrochi inculcare al suo Gregge la necessità di fare la confessione integrale: e rispetto all'altro

di fare gli sponsali, senza poi conchiudere il Matrimonio, non poteva darsi temperamento più adeguato di quello d'ordinare, che in avvenire gli Sponsali si facciano avanti due testimonj, e che dentro i tre mesi sia conchiuso il Matrimonio; senza aver tralasciato di pensare anche all'equità, avendo data ai Piovani in segreto la facoltà di poter prorogare il detto termine, quando le circostanze ciò esigano. Proseguendo questa nostra risposta coll'ordine della di Lei proposta, ora dovrebbe discorrersi del negozio delle Monache di Santa Chiara in Gorizia (a); ma le chiediamo una benigna licenza di differir la risposta sino allo spazio seguente dovendo per necessità, prima di darla come ella brama, abboccarci con due Cardinali, Millini, e Gentili. Circa finalmente il Giubileo sarà nostro pensiero e nostra cura che a Lei sia trasmesso; volendolo trasmettere per tutto il Mondo Cattolico, dopo che sarà qui terminato l'Anno Santo: ed in quell'occasione manderemo ancora l'Indulgenza richiesta per la sua Chiesa, o pubblico Oratorio Episcopale. Faccia ella capitale di Noi in ogni sua congiuntura; avendo tutta la stima ed affetto per la di Lei venerabile persona, che vediamo tanto attenta alla cura spirituale delle

(a) Le Monache di S. Chiara non voleano soggettarsi al Vescovo, allegando esenzione: ma dopo quasi un anno con tutto il maneggio ed assistenza de' Cappuccini dovettero soggettarsi.

anime a Lei commesse: Ed in tanto con pienez=
za di cuore abbracciandola le diamo l'Apostolica
Benedizione. Datum Romæ apud Sanctam Ma=
riam Majorem die 12. Decembris 1750. Ponti=
ficatus Nostri Anno Undecimo.

Ven. Fri Episcopo Pergamen. Vic.º Aplico
Aquilejen.

Benedictus P.P. XIV.

Ven. Frater, Sal. et Apost. Ben.^{ne}

Con indicibile nostra consolazione riceviamo la sua Lettera dei 3. del corrente; che con esattezza si pone in giornata di quanto ella è andato operando nella sua visita pastorale. Noi di vero cuore ringraziamo il grande Iddio, che ci ha data la consolazione di vedere à giorni nostri pasciuto un numeroso gregge, che aveva necessità di pascolo; e di aver ritrovato e scelto un Pastore come egli è vigilante, dotto, ed attento. Fra le molte ciarle, che, come ella può ben figurarsi, si sono sparse in Roma, e fuori di Roma nel decorso del grande affare d'Aquileja, non è stato certamente l'ultimo quello, che la parte della Diocesi situata nel Dominio austriaco era perfettamente governata, e che i bisogni non erano veri, ma esagerati; e che essendo ideale il bisogno delle anime, quanto si meditava di fare, proveniva da altre cagioni. Ora verissimo, che chi discorreva così, se leggesse quanto ella ci scrive nella sua lettera (a) . . . . . ; imperciocchè siamo certi, che se non fosse ostinato nel male, muterebbe linguaggio: ancorchè la visita da Lei fatta non comprenda tutta la sua Diocesi, ma una parte, e forse la meno infetta. Non senza tenerezza dell'animo nostro abbiamo considerato quanto Ella ha fatto insegnando, ed acciò sia insegnata a dovere la Dottrina Cristiana

(a) Fallo del Copista, e l'Originale è smarrito.

ai fanciulli, acciò il Clero secolare abbandoni l'ozio, acciò siano frequentati i Sacramenti, ed acciò dalla loro amministrazione sia sbandita ogni avarizia; e se Ella arriverà, come vogliamo sperare nella misericordia di Dio, e nella gran pietà della Regina Imperatrice di far cacciare dalla città i due Grigioni Calvinisti, e di chiudere gli Ebrei dentro i loro confini, potrà dire di aver fatto quello, che poteva farsi. Con tutto lo spirito dunque la ringraziamo; rendiamo grazie al grande Iddio d'averci dato un fratello, che nella sollecitudine dell'animo, e del corpo, per il gregge commessogli, non è inferiore ai Pastori dei primi secoli. Proseguisca, come la preghiamo, a tempo debito la Visita; nè ci defraudi punto del ragguaglio a tempo e luogo; ed aderendo alle di Lei richieste, dovendo passare nella Carintia, le diamo la facoltà di assolvere dai casi riservati alla Santa Sede, e di dispensare cogli eretici conversi nel grado secondo, terzo, e quarto, quando per altra strada non l'abbia già avuta da Noi; purchè il secondo non attingat primum; ed abbracciandola con ampiezza di more diamo a Lei ed al gregge alla sua cura commesso l'Apostolica Benedizione.

Datum Romae 13. Februarii 1751.

Lettera dello Stesso Sommo Pontefice al Cardinale Millini rispetto la condotta nella visita del Vicario Aplico per la sua Diocesi, si produce questa da Copia del 1. Gennaro 1752.

Abbiamo letta la relazione trasmessa da Mons.re Vic.o Aplico di Aquileja, ed abbiamo alzate le mani al Cielo, ringraziando Dio di aver dato a quei poveri popoli un indefesso, zelante, e prudente Operajo, giacchè pur troppo non ne avevano un semplice bisogno, ma una rigorosa necessità, come evidente=mente si raccoglie dalla Visita fatta a Villacco, ed alle Chie=se dipendenti dal Vescovo di Bamberga, e dal Dominio di Porzia.

Con tutta buona fede riconosciamo, e confessiamo aver Mons.r fatto quanto poteva farsi per la Santa Cattolica Religione, e pel buon costume de' popoli, ma restargli molto da fare, avendo il male preso troppo possesso, ed esser ridotti gli Eccle=siastici secolari troppo poveri, e troppo dipendenti, non diremo da' Magistrati Laici, ma da quelli, che col pretesto del Padro=nato, hanno divorato le sostanze delle Chiese.

Vediamo che Mons.r Visitatore e Vicario Apposto ha presa la buona strada, facendo il fondamento sodo sulla pietà della Regina Imperadrice, non essendovi altro modo per ri=durre le cose a segno, che d'implorare il di Lei braccio quan=to potente altrettanto sempre eretto per il buon partito, e per la causa di Dio. Vediamo, che in molti e molti affari vi sarà bisogno della nostra autorità app.ca ed ad ogni sua ri=chiesta, ma se non è assistita si potranno fare e Brevi, e Bolle, ma sempre l'esecuzione sarà incerta, e litigiosa.

Per prendere però il metodo più adequato nell'agire, abbiamo sempre creduto, e crediamo, che il primo passo è quello di erigere, fondare, e stabilire la Metropoli in Gorizia, imperocchè l'Arcivescovo rivestito della sua ordinaria facoltà, avrà sempre più libero il campo per potere sradicar gli abusi, e Noi con maggior coraggio potremo porgergli ogni maggior ajuto.

Speriamo, che il nostro degnissimo Cardinale Millini si vestirà di questi nostri sentimenti, e che impiegherà, per compire la sua degna opera, il suo vero zelo per l'intento sopradetto, e mentre la preghiamo a ringraziare in nome nostro il degnissimo Monsr Vic.° App.^co facendogli sapere, che colle lagrime agli occhi abbiamo letta la sua relazione, e che rendiamo grazie a Dio di aver dato ne' nostri tempi alla Chiesa un Prelato de' primi secoli, terminiamo col dare al nostro Cardinale l'Appostolica Benedizione.

Benedictus PP. XIV. Venerabilis Frater, salutem, et Apostolicam Benedictionem. Saressimo l'uomo più ingrato del Mondo se non riconoscessimo Iddio per unico autore di quanto ci è riuscito di fare nella Diocesi antica d'Aquileja, dell'erezione dell'Arcivescovado di Gorizia, delle di Lei Apostoliche ed incessanti fatiche, e della pronta assistenza, che dà la Regina Imperatrice a quanto può contribuire alla nostra Santa Religione, ed alla retta disciplina. Non senza lagrime agli occhi possiamo leggere quanto ella ci scrive della sua Visita. La ringraziamo di vero cuore: e quando sarà compita, ben volentieri ne riceveremo la relazione. Ella ci chiede le facoltà, che si sogliono accordare ai Vescovi Oltremontani. Ne faremo fare la spedizione; e fatta, la consegneremo al Cardinale Millini: e sino che sarà fatta la spedizione, diamo hoc interim a Lei la facoltà di poter dispensare in terzo e quarto grado i poveri villani. Ed abbracciandola con paterno affetto, diamo a Lei ed al gregge alla sua cura commesso l'Apostolica Benedizione. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem die 23. Septembris 1752. Pontificatus Nostri Anno Decimo tertio.

Ven. Fratri Archiepiscopo Goritien.

Benedictus PP. XIV. Venerabilis Frater, Salutem et Apostolicam Benedictionem. Nell'ultima nostra lettera le scrivemmo, che le avressimo mandata la richiesta facoltà di dispensare ne' consaputi gradi. La mandiamo dunque annessa, e che contiene il terzo grado semplice e misto, purchè non tocchi il secondo, limitata però a tre anni,

passati i quali Ella potrà fare istanza per la proroga. Desideriamo sommamente di contribuire quanto possiamo al felice governo della sua Diocesi, che Ella con tanto applauso appresso gli uomini, e con tanto merito appresso Dio va esercitando. Terminiamo col dare a Lei ed al Gregge alla sua cura commesso l'Appostolica Benedizione. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem die 30. Septembris 1752. Pontificatus Nostri Anno Decimo tertio.

Vend. Fratri Archiep.º Goritiæ)

Benedictus P.P. XIV. Venerabilis Frater, Salutem, et Apostolicam Benedictionem. Riceviamo una di Lei lettera dei 15. del corrente, venuta per la Posta, e consegnataci dal Cardinale Segretario di Stato. In essa abbiamo letto il caso esposto, e la formola del giuramento: nè ciò sarà da Noi comunicato a veruno. Per vero dire, non sappiamo, come possa dirsi, che in vigore del detto giuramento il miserabile defunto fosse de' Liberi Muratori, quando però di questa infame canaglia non vi fosse una specie da Noi ignorata. La Santa Sede ha già proferito il suo anatema contra i Liberi Muratori. Noi ne mandiamo a Lei annesso un esemplare: e quando il timore delle pene spirituali fosse negletto dai delinquenti, crediamo ch' Ella potrebbe ricorrere alla Regina Imperadrice, per ottenere dalla di Lei pietà e religione gli ajuti opportuni contra i medesimi. Terminiamo col dare a Lei, ed al gregge

alla sua cura commesso l'Appostolica Benedizione. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem die 25. Novembris 1752. Pontificatus Nostri anno Decimo tertio.

Ven. Fri Archiep. Goritiæ (Goritiam).

Benedictus P.P. XIV. Venerabilis Frater, Salutem, et Apostolicam Benedictionem. Per le mani del Cardinale Millini riceviamo la di Lei Lettera degli 8., nella quale colla solita sua esattezza ci pone sotto l'occhio il proseguimento della visita fatta da Lei in quest'anno della sua vastissima Diocesi di Gorizia, coll'avviso, che le riforme da Lei prescritte nella Stiria e nella Carintia, quando visitò le dette Provincie, avevano avuto ottimi effetti, mediante la protezione della pia Regina Imperadrice, e che in oltre era riuscito d'impedire l'impeto de' Luterani nella Carintia. Il grande Iddio è l'unico e vero autore di tanti beni: esso è quello che ha fortificata la nostra debolezza nella grand'opera dell'erezione di cotesto nuovo Arcivescovado: esso è quello che ha impresso nel cuore della Regina Imperadrice il vero zelo della Religione, e della Salute delle anime: esso è quello che ha ispirato a Noi, e ad essa lo scegliere la sua Venerabile Persona in primo Arcivescovo di Gorizia: esso finalmente è quello, che dà a Lei Sanità, lena, vigore, spirito veramente ecclesiastico, e prudenza nella sua condotta. Noi di tutto ringraziamo Dio di vivo cuore, e vivamente lo pre=

ghiamo della continuazione della sua celeste assistenza. Non intendiamo d'esaminare a passo a passo quanto Ella ha fatto in questa sua ultima Visita; ma con poche parole ci spediremo, dicendo, che tutto ammiriamo, e che tutto approviamo. Fra tante cose due sono quelle che specialmente ci hanno sorpreso. Una è l'ammirabile condotta colla famiglia Gallemberg: l'altra il contegno tenuto col Proposto Archidiacono di Città nova. Non vogliamo recarle maggior fastidio col dilungarci d'avantaggio. Terminiamo col ringraziarla dell'operato, coll'animarla al proseguimento: e con pienezza di cuore abbracciandola, diamo a Lei, ed al gregge alla sua cura commesso l'Appostolica Benedizione. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem die 25. Novembris 1752. Pontificatus Nostri Anno Decimo Tertio.

Ven. Fri Archiep. Goritiae (Goritiam).

Benedictus PP. XIV. Venerabilis Frater, Salutem, et Apostolicam Benedictionem. Nell'udienza, che jeri mattina dammo al Cardinal Millini, esso ci parlò dell'affare delle Reliquie d'Aquilea. Quando saranno in grado le cose necessarie per l'erezione dell'Arcivescovado di Udine, non siamo in grado di poter trattenere la spedizione della Bolla; ma ciò non ha che fare collo trasporto e consegna delle Reliquie d'Aquilea. Com'Ella ben sa, che si conservano nella gran Chiesa d'Aquilea, ch'è a Noi immediatamente soggetta, e la disposizione di esse a Noi appartiene. Il metodo dunque, che da Noi si prefigge in questa faccenda, si è, ch'essendo Noi disposti a concedere a parte delle Reliquie a Gorizia, e parte ad Udine, essa, concordata la Maestà della Regina Imperadrice, ed essendosela anche prima intesa col Cardinale Delfino, faccia la nota delle Reliquie per Aquileja, e per Udine, e trasmessa a Noi questa lista, Noi con un Breve approveremo la distribuzione, e faremo nello stesso Breve Lei Speciale Delegato Appostolico per eseguire lo trasporto a Gorizia, e la consegna ad Udine. Crediamo necessaria questa solennità per escludere ogni dubbio, che potesse eccitarsi col tratto del tempo sopra la identità delle Reliquie. Crediamo anche esser bene accennarle, ch'Ella in questo mentre se l'intenda col Delegato delle Monache d'Aquileja, ch'è anche Delegato Appostolico sopra la Chiesa, che invigili, acciò nel tempo, che Noi

disponiamo le cose, non siegua qualche furto delle Reliquie. Terminiamo col dare a Lei, ed al Gregge alla sua cura commesso l'Appostolica Benedizione. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem die secunda Decembris 1752. Pontificatus Nostri Anno decimotertio.

Ven: (Fratri Archiepo Goritiae)

Goritiam)

Benedictus P.P. XIV. Venerabilis Frater, Salutem, et Apostolicam Benedictionem. Per le mani del Cardinale Millini riceviamo una sua lettera de' 27. di Dicembre, che secondo il solito è stata di nostra gran consolazione, avendo in essa letto quanto ha fatto, quanto ha ottenuto, e quanto ancora medita di fare pel benefizio spirituale di cotesta sua Diocesi. Noi conserviamo il tutto, Noi a tratto a tratto andiamo ripigliando le lettere ch'Ella ci scrive, per aver occasione di ringraziare di vero cuore Iddio, che si è degnato di far riuscire ne' giorni nostri ciò, che non è succeduto ne' giorni de' nostri Predecessori, di aver data providenza al governo di tante migliaja d'anime, per la fatalità de' tempi abbandonate, e di aver ritrovato un Arcivescovo vero successore degli Appostoli nel suo Appostolico ministero, ed una Regina Imperadrice, che nell'assistere al bisogno del Santuario batte le pedate di Santa Pulcheria. Passando poi al punto

delle Reliquie d'Aquileja, Noi crediamo che per sollenità dell'atto, sia necessario un nostro Breve in pergamena diretto a Lei, in cui se le dia ogni facoltà per tal conse=gna: e se il Breve sarà fatto per questo spazio, si mande=rà in questo stesso spazio; e quando no, si manderà nel se=guente. In tanto potrebbe Ella scrivere al Cardinale Delfino, avvisandolo a deputare un Ecclesiastico come suo Procuratore a ricevere le Reliquie del Santuario d'Aquileja. Al Procuratore poi come sopra deputato dovrebbesi da Lei fare la consegna per Istromento pub=blico, in cui si dicesse, che inerendo al Nostro Breve e volendo eseguire la pia volontà della Regina Impera=drice, consegna al tale legittimo Procuratore del Car=dinale Delfino le tali e tali Reliquie, descrivendole, con obbligo di portarle e consegnarle al detto Cardinale, acciò le collochi ed esponga alla pubblica venerazione in quella Chiesa, che dovrà essere la Metropolitana del nuovo Arcivescovo d'Udine: nè lascierà di conser=vare nel suo Archivio di Gorizia tutta la serie colle pezze autentiche. Ci conservi il suo affetto: restando Noi col dare a Lei ed al Gregge alla sua cura commesso l'Appostolica Benedizione. Datum Roma apud Sanctam Mariam Majorem die 13. Januarii 1753. Pontificatus Nostri Anno Decimo tertio.

Venerabili Fratri Archiepiscopo Goritiæ

Goritiam.

Benedictus PP. XIV. Venerabilis Frater, Salutem et Appostolicam Benedictionem. Non può Ella figurarsi il vero contento, che abbiamo sperimentato, leggendo la sua Lettera di Maggio fattaci capitare dal Cardinale Millini. Abbiamo di vero cuore ringraziato Iddio, che abbia condotta al suo fine la grande impresa d'Aquileja, e che abbia ispirato alla Regina Imperadrice il nominarci per Arcivescovo di Gorizia un uomo simile a Lei, che tanto fa, e tanto opera, e che ha tutta la pratica del Governo Ecclesiastico, come evidentemente si raccoglie dai tredeci Decreti generali, che ha comunicati a tutti i Curati e Beneficiati. Chi ha letto nelle Storie cosa è stata Aquileja, come Ella l'ha ritrovata, non può non confondersi, ed adorare gli occulti, ma sempre giusti giudizj di Dio. Merita gran lode il di Lei contegno tenuto colle Monache. Pregammo il Cardinale Millini a scrivere a Lei, che ci dasse qualche notizia circa il nome, qualità del Delegato Appostolico, e luogo, ove si ritrova, perchè non iscrivendo esso a Noi, è necessario che Noi scriviamo a Lui. Quando la lettera del Cardinale Millini non sia giunta, o esso per accidente si fosse scordato di scriverle su tal proposito, Noi a dirittura la preghiamo del favore, e rendendole grazia del puntuale ragguaglio delle sue Appostoliche intraprese, diamo a Lei, ed al gregge alla sua cura commesso l'Apost.ca Benedizione. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem die 2. Junii 1753. Pontificatus Nostri Anno Decimo tertio.

Ven: Fratri Archiep.o Goritiæ

Goritiam:

BENEDICTUS PP. XIV.

Venerabilis Frater Salutem et Apostolicam Benedictionem. Singulari voluptate perfusi sumus, cum accepimus Fraternitatis Tuæ alacritatem, qua per alias nostras in simili forma Brevis literas die X. mensis Januarii currentis anni ad Te datas præscriptis mandatis nr̃is obtemperans, extracta ex insigni Sacrarum Reliquiarum Conditorio antiquæ Basilicæ Patriarchalis Aquilejæ quamplurima Sanctorum pignora dilecto Filio nostro Danieli Presbytero S. R. E. Cardinali Delphino Archiẽpo Utinensi per legitimos actus tradenda curasti. Non minori autem sollicitudine Te, Venerabilis Frater, fore gesturum confidimus in hoc, quod Fraternitati Tuæ per hasce nostras in pari forma Brevis literas Aplica auctoritate iterum committimus et mandamus, nimirum ut ex eodem Conditorio extrahi facias alias Sacras Reliquias, prout infra describuntur, nempe

- Crux argentea, in qua recondita est particula quædam de ligno Sta Crucis.
- Baculus pastoralis ligneus traditus per Apostolum Petrum B. Hermagoræ.
- Baculus alter pastoralis Chrystallinus.
- Caput argenteum, ~~cum Mitra argentea~~, in qua recondita sunt ossa Capitis SS. Hermagoræ.
- Caput argenteum, in quo recondita sunt ossa Capitis B. Laurentii M.
- Caput argenteum, in quo reposita sunt ossa capitis S. Sigismundi Regis, et M.
- Caput argenteum, in quo reposita sunt ossa capitis S. Felicitatis M.

( )

" Statua parvula argentea representans effigiem B. Mariæ V., in qua positi sunt capilli, et particula veli ejusdem B. V.
" Maxilla S. Ursulæ V. M. in vase argenteo chrystallis clauso.
" Duo Scrinia vitrea, in quibus repositæ sunt ossa plurium SS: Martyrum.
" Capsula lignea continens terram SS: M.M: sanguine imbibitam.
" Altare portatile argento contectum, in quo sunt Reliquiæ SS: A.A: Petri et Pauli, atque aliorum M.M.

Capsulæ ligneæ 22. in quibus reconditæ sunt Reliquiæ sequentes.

In una requiescit Corpus B. Hermagoræ.
In 2.da Corpus B. Fortunati.
In 3.a Corpora SS: M.M: Hilarii, Tatiani, Felicis, Largi, et Dionysii.
In 4.ta SS: Felicis, et Fortunati M.M.
In 5.ta S. Marci Papæ M.
In 6.ta SS: V.V: M.M: Euphemiæ, Dorotheæ, Theclæ, et Erasmæ
In 7.ma 8.va 9.na 10.ma Septem Fratrum filiorum S. Felicitatis
In 11.ma Caput S. Agapiti, Maxilla S. Ursulæ. De ligno S. Crucis, et aliorum M.M: et Confess.
In 12.ma B. Prothi M.
In 13.a B. Anastasiæ M.
In 14.a SS: Hermogenis et Fortunati M.M.
In 15.a S. Chrysogoni M.
In 16.ta B. Mennæ M.
In 17.ma S. Quirini Ep: et M.
In 18.a S. Felicis M.

In 19:na SS: Gereonis et Soc. MM:
In 20:ma SS: Chrysanti et Soc: MM:
In 21:ma BB. MM. Cantii, Canciani, et Cancianillæ.
In 22:da B. Sigismundi Regis et M.

Descriptas verò Sacras Reliquias eximiis, piisque Carissimæ in Christo Filiæ nræ Mariæ Theresiæ Hungariæ et Bohemiæ Reginæ Illustris in Imperatricem electæ votis hac in parte etiam obsecundantes volumus et mandamus, ut ad istius Ecclesiæ a Nobis in Archiepalem Cathedram erectæ Conditorium transferas, et accuratè custodiri, atque publicæ Christifidelium venerationi exponi mandes; nec omittas in ipsarum Sacrarum Reliquiarum translatione ea omnia confici legitima documenta in Tabulariis tam antedictæ Basilicæ Aquilejensis, quàm novæ Archiepalis Ecclesiæ Goritien, asservanda, ex quibus ad futuram rei memoriam dilucidè constet de earumdem Sacrarum Reliquiarum authentica translatione. Nos sane non solum studiosiori quadam propensione ducimur ad istius Archiepalis Ecclæ decus et incrementum promovendum, verum etiam districtè teneri intelligentes, ut sacræ Sanctorum Reliquiæ, ea, qua decet, veneratione colantur, supremas Aplicæ nostræ procuraonis partes hac in re desiderari minimè patimur. Fore enim in Dño psuasum habemus, ut Sacra tot Sanctorum pignora ardentiori christianæ pietatis devotionisque affectu deinceps culta tamquam firmissima in istis regionibus adversus oes hæresum errorumq; artes et insidias sint semper Sacrosanctæ nræ Catholicæ Religionis præsidia et propugnacula. Interim ad properi successus auspicium

Aplicam Benedictionem populis etiam Tibi commissis nro nomine a Fraternitate Tua impertiendam Tibi, Venerabilis Frater, ex animo elargimur. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die XIII Martii MDCCLIII. Pontificatus nri anno decimotertio

Cajetanus Amatus.

Benedictus PP. XIV. Venerabilis Frater, salutem et Apostolicam Benedictionem. Riceviamo una sua dei 2 del corrente dopo averne già ricevuta un'altra ne' mesi passati, alla quale non rispondemmo, mentre in essa leggemmo, ch'era in giro per la Sacra Visita, e che compita la medesima, sarebbe ritornata a Gorizia, il che rendeva incerto il luogo a cui si fosse potuta sicuramente indirizzare la nostra risposta.

Tanto la prima, quanto la seconda sua lettera versano sopra ciò, che Ella ha fatto nella Sacra Visita: Noi ne siamo contentissimi, Noi confessiamo ch' Ella ha fatto, e fa quanto può farsi da un Vescovo pieno di Zelo, e noi ogni giorno ringraziamo ~~Iddio~~ Iddio, che abbia riservata ai tempi nostri la consolazione di vedere visibilmente illuminarsi tante anime battezzate, ch'erano sepolte nelle tenebre dell'ignoranza, e distribuirsi il pane a tanti fanciulli, che lo chiedevano, e non v'era chi lo rompesse, ed a loro lo distribuisse.

Nella lettera prima Ella ci scriveva sopra la conferma dei privileggi domandata dalle Monache d'Aquileja immediatamente soggette a questa Santa Sede. La domanda è stata fatta; ma da Noi si è risposto, che non confermiamo, se non que' privilegi, che ci sono esibiti in forma autentica, e l'Agente delle Monache si è esibito di farli venire. In questo mentre da un Canonico Mantica, Canonico di Civita Ducale, ben pratico del Monastero, a nostra requisizione è stata fatta un'istorica Relazione sopra i privilegi del detto Monastero. Da essa abbiamo com=

preso, che, nonostante l'immediata soggezione alla Santa Sede, alcune cose si andavano facendo dai Patriarchi d'Aquileja nelle Parrocchie e Chiese dipendenti dal Monastero: e Noi confermando i privilegi, e l'immediata soggezione a questa Santa Sede, siamo disposti a non pregiudicare ai di lei diritti nelle Chiese e Parrocchie a parte Imperii, siccome nemmeno ai diritti dell'Arcivescovo di Udine nello Stato Veneto ad tramites del possesso, piacendo a Noi il mantenere i diritti Appostolici, ma nello stesso tempo non pregiudicare a quelli de' Vescovi.

Nella lettera poi sua ultima dei 2. ella tocca due affari. Uno è quello di Monsig.r Gabrielli Vescovo Greco Cattolico, richiedendoci, che pel di lui affare si scriva da Noi alla Maestà della Regina Imperadrice. Noi ad essa scriviamo in questo stesso spazio, mandandole la nostra lettera pel canale del nostro degno Cardinale Millini.

L'altro è quello del Barone Antonio Gerardo d'Erberg. Noi conosciamo ch'ella ha ragione, e siamo disposti a fare per lei, e per la sua giurisdizione quanto possiamo: ma è necessario, ch'ella favorisca d'additarci la strada per cui sicuramente possiamo ad esso indirizzare i nostri Brevi, non essendo nella sua Lettera dei 2. additato il luogo, a cui la nostra Lettera debba dirigersi.

Ci conservi il suo affetto. E Noi intanto restiamo col dare a Lei ed al Gregge alla sua cura commesso l'Appostolica Benedizione. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem die 13. Octobris 1753. Pontificatus Nostri Anno Decimoquarto.

Ven. Fri Archiepl. Goritiae (Goritiam).

Benedictus P.P. XIV. Venerabilis Frater, Salutem et Apo=
stolicam Benedictionem. Il Cardinale Milini ci ha fat=
ta recapitare la di Lei lettera dei 7. del passato: ma ciò
non è seguito così subito, avendo esso consegnata la sua
al Nostro Uditore, che ne' giorni passati è stato im=
pedito per le funzioni del Cardinalato, a cui è stato as=
sunto. Ciò da Noi vien accennato per far sapere la tar=
danza della nostra risposta alla di Lei Lettera. E' stata
l'accennata lettera letta e riletta da Noi, e contenendo=
si in essa la prosecuzione della Visita nella Carniolia
inferiore, e quanto Ella ha fatto e stabilito, le diciamo
con tutta l'ingenuità, che ne abbiamo avuta un'estre=
ma consolazione, e che abbiamo più volte ringraziato
e benedetto Iddio, a cui tutto visibilmente è dovuto, che
ne' giorni nostri, e nel tempo del Nostro Pontificato siasi
aperta la porta alla grazia in tanti Paesi derelitti ed
abbandonati, e che ritrovisi ne' giorni nostri chi senza
spavento dell'asprezza de' viaggi, di fatiche indicibili, di tra=
vagli, cure, e sollecitudini eserciti la Cura Pastorale, co=
me Ella fa con tanta gloria del Nome di Dio, con tanto
profitto delle anime, e con tanta fama dell'Appostolato.
Sicchè a Noi ~~non resta~~ altro non resta, che lodarla,
approvare quanto ha fatto, e ringraziarla d'avercene
data parte.

Lo stesso Cardinale Millini, mandandoci la di lei lette=
ra scritta a Noi, ci ha mandato anche quella scritta ~~da~~
lui; ed in questa abbiamo letto il nome ed il titolo
del Barone d'Erberg, che con altra nostra avevamo ~~[illegible]~~=

chiesto a Lei per potergli scrivere, intimandogli il desistere dagli attentati, che va commettendo contra la di lei autorità. Terminata questa lettera, Noi mettiamo mano a quella che siamo risoluti di scrivere al detto Barone, e se sarà terminata in tempo che la posta non sia partita, l'aggiungeremo a questa nostra: ma, quando ciò per l'angustia del tempo non potesse seguire, si farà nello spazio seguente; e sarà sua cura il favore di mandare la lettera al suo destino.

Il metodo da Noi indicato, come ella potrà conoscere dalla lettera quando l'avrà, si è di far vedere al Barone il torto che ha, avvisandolo a desistere, intimandogli l'ubbidire per non incorrere la taccia, quando si dovesse venire ai ferri, di non aver premessa la canonica ammonizione: e la sua risposta, ed il suo contegno serviranno a Noi di misura per regolare i nostri passi ulteriori.

Ecco il nostro sistema: restando col dare a Lei ed al Gregge alla sua cura commesso l'Appostolica Benedizione. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem die 15. Decembris 1753. Pontificatus Nostri Anno Decimo quarto.

Ci è riuscito di fare la lettera pel Proposto. La mandiamo a Lei a sigillo volante, acciò dopo averla letta, favorisca sigillarla, e mandarla al suo destino; e potrà anche, se vuole, ritenerne una copia.

Ven. Fri Archiepl. Goritiae (Goritiam).

Benedictus PP. XIV. Dilecte Fili

Salutem et Apostolicam Benedictionem. Graviter com=moti sumus, cum non sine admiratione, et animi Nostri dolore certis ad Nos Nuntijs perlatum est, te in Ecclesiastico ordine, ac dignitate constitutum (X. ommis=sis), Venerabili Fratri Archiepiscopo Goritiæ debitum honorem, ac obedientiam exhibere pertinaci voluntate ac pessimo exemplo recusare. Profecto te latere non potest, quot graves Labores suscepimus, quantos moerores, et ærumnas subivimus, ut errantibus sine Pastore ovibus, ut Ecclesiæ Goritiensis, ejusque vastissimæ Diœcesis intra cujus limites N.N. cui Dei beneficentia præes, et Ecclesiæ omnes Parochiales eidem unitæ continentur, Archiepiscopum Ap[osto]lica auctoritate Nobis Divinitus tradita præficeremus. Quod sane, superna Divini Consilij dispositione, tanta animarum utilitate, et Catholicæ Fidei incremento factum est, ut sublatis in Cœlum manibus assiduas omnium bonorum Datori gratias agere non desinamus. Quapropter te in Domino monemus, atque enixè exhortamur, ut, inconsulta animi obstinatione deposita, errorem tuum agnoscas, et sollicitè corrigas, teque in omnibus Archiepiscopo Pastori subjectum, atque obedientem præstes, alijsque, in exequendis ijs, quæ pro Pastorali suo munere ab eo præcipiuntur, exemplo præire velis. Nam memorem te esse oportet, soli Episcopo Universæ suæ Diœcesis curam à Deo fuisse commissam, juxta ea, quæ in Actis Apostolorum cap. 20. vers. 28. leguntur: ad eum solum pertinere Præsbyteris suæ Diœcesis facultatem administrandi personis Sæcularibus Sacramentum Pœnitentiæ concedere, quemadmodum in Sacrosancta Tridentina Synodo constitutum est Sess. 23. cap. 15. de refor., cui potestati, nullum privilegium est, nullaque adeo longæva, et immemorabilis consuetudo, quæ aliqua ex parte obsistere possit: demum

X Collegiatæ Eccl[esi]æ Novæ Mestæ Præpositum

N. Ecclesia Collegiata

solius Episcopi auctoritati, omni alio Praelato inferiore exclusso, reservatum esse curam animarum suae Dioecesis committere, ut expressis verbis sancitum est in cap. cum satis, de Officio Archidiaconi: Cum satis sit absurdum, et a Sanctorum Patrum institutionibus alienum, ut Archidiaconus auctoritate propria debeat cuilibet Ecclesiarum curam committere, aegre nimis ferimus, quod tu sine mandato Episcopi tui personis curam animarum committis. Quoniam igitur obtentu alicujus consuetudinis non debes contra Sanctorum Patrum institutiones venire, et, quod ad tuum non spectat Officium, tibi vendicare; ideo mandamus, ut nemini de coetero sine licentia, et mandato Episcopi curam animarum committere praesumas. Cum autem haec eadem, quae adeo expressis, ac claris verbis a Sacris Canonibus, et Apostolicis Constitutionibus vetita sunt, sine ulla subjectione, et ab Archiepiscopo tuo dependentia facere praesumas, iterum te, ut ab hujusmodi praesumptione desistas, hortamur, ac monemus: Et insuper pro ea potestate, qua veluti Christi Domini in terris Vicarius, et Supremus Ecclesiae suae, quam proprio Sanguine redemit, Pontifex, licet immerentes fungimur, sub poena Nostrae Pontificiae indignationis praecipimus, ac mandamus, ut in posterum a perversa in Pastorem tuum contumacia recedas, et ab omni temerario ausu prorsus abstineas. Neque enim hac in re Nobis fas est aliquatenus dissimulare, et patienter ferre, neque aliquam consuetudinem, aut praescriptionem, quaecumque illa sit, utpote expresse a Sacris Canonibus reprobatam, tolerare; nam etiamsi aliquod extet Privilegium nullo in pretio, ac consideratione a Nobis haberi potest; cum hujusmodi privilegia, si quae reperiantur ante Tridentinam Synodum, et cum non sine magna rerum omnium perturbatione, et salutis

salubis animarum dispendio regiones istae sub regimine, ac potestate Patriarcharum Aquilejensium positae erant, concessa fuerint. Quare, cum nuper a Nobis, eodem Patriarchatu extincto, Goritiensis Archiepiscopatus erectus sit, rerum statu, ac conditione mutata, nullum vigorem, nullamq; obtinere possunt auctoritatem contra Apostolicas Nostras Constitutiones, ac Decreta, quibus sancitum, ac firmatum est, ut Goritiensis Archiepiscopus in universa sua Dioecesi eam auctoritatem ac potestatem habeat, qua Sacrum Concilium Tridentinum omnes Episcopos in suis Dioecesibus sine ulla controversia potiri voluit. Itaq; benignissimum Deum oramus, ac deprecamur, ut tibi praebeat cor docile, ut, quae Pastorali clementia monemus, humiliter mente ac obedienti animo suscipias. et in ejus misericordia confisi certo speramus ut ab antiquatis hujusmodi juribus, et ab improvida voluntate discedes, et quae hactenus inconsulte a te gesta sunt, humili erga Pastorem tuum obedientia, ac subjectione quamprimum corriges, atq; emendabis. Hac enim ratione, sicut tibi persuasum esse cupimus, te dignum efficies Coelestibus gratijs, ac donis, nostraq; Pontificia benevolentia: in cujus pignus Apostolicam Nostram Benedictionem tibi peramanter impertimur. Datum Romae apud S. Mariam Majorem die 15. Decembris 1753. Pontificatus Nostri Anno Decimo quarto.

(: L: S:)

(: Omnissis:)

Praeinsertum Breve ex consimili copia Authent: in actis hujus Curiae Archiepiscopalis existente [illegible] extrahi fecit Franc. Joseph [illegible] [illegible] ex Cancell. Archiep. [illegible]

a tergo/ Dilecto Filio Antonio Gotthardo B. ab Erberg
Collegiatæ Rudolphswertensis Præposito

Rudolswertum in Carniolia.

Benedictus PP. XIV. Venerabilis Frater, salutem, et Apostolicam Benedictionem. Per le mani dell'Avvocato Grisei riceviamo una sua Lettera dei 27. di Dicembre. In essa ella ci ringrazia dei due Volumi, che le abbiamo mandati. Restiamo confusi delle benigne espressioni verso Noi, ed i predetti Volumi; nel comporre i quali non abbiamo avuto altro oggetto, che quello del retto governo Ecclesiastico: e, se dalle predette nostre fatiche si arriverà ad ottenere qualche parte del detto effetto; non lascieremo di benedire il Grande Iddio Autore d'ogni bene. Circa poi il di lei zelo per la Santa cattolica Religione, le di lei indefesse visite, le sante Missioni, e la vigilanza, acciò lo stabilito sia eseguito; le diremo con ogni ingenuità, che restiamo sorpresi, e che preghiamo Dio per la di lei conservazione, vedendola congiunta col profitto di tante migliaja d'anime abbandonate. Abbiamo letta la lettera del C. Torsa, che le rimandiamo annessa. Rispetto al Preposito d'Erberg, ella a quest'ora dovrebbe aver ricevuto quanto ha domandato in ordine allo stesso. Dovrebbe lo stesso esser occorso in ordine a ciò che ella desiderava rispetto alla Chiesa già Patriarcale d'Aquileja. Se possiamo mai far altro per Lei non lasci d'accennarlo con ogni libertà. Ed intanto Noi restiamo col dare a Lei, ed al Gregge alla sua cura commesso l'Appostolica Benedizione. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem die 12. Januarij 1754. Pontificatus Nostri Anno Decimoquarto.

Ven. Fri Archiep. Goritiae (Goritiam)

Benedictus P.P. XIV. Venerabilis Frater, Sa=
lutem et Apostolicam Benedictionem. Il Grande Id=
dio è testimonio del nostro spirituale contento, che abbiamo
provato leggendo la sua lettera dei 12. consegnataci dal Car=
dinale Millini, e che conserviamo pel più prezioso monu=
mento del nostro infelice Pontificato. Benediciamo però i
disgusti sofferti, le fatiche tollerate, le amarezze tranguggiate,
conoscendo con tutta buona fede, che il Grande Iddio ce le
ha compensate con tanti vantaggi della nostra Santa
Religione, provenuti dal di Lei vero Appostolico zelo.
Sarà il Seminario un' opera utilissima; e Noi per es=
sa faremo qualunque passo ci sarà suggerito dalla
Regina Imperadrice, nelle di cui vene bolle il sempre
pio e sempre cattolico sangue Austriaco. Distintamente
la ringraziamo della relazione trasmessaci: E con pienezza
di cuore diamo a Lei ed al Gregge alla sua cura com=
messo l'Appostolica Benedizione. Datum Romae apud
Sanctam Mariam Majorem die 28. Septembris 1754.
Pontificatus Nostri anno Decimo quinto.

Benedictus P.P. XIV. Venerabilis Frater, Salu=
tem et Apostolicam Benedictionem. Per le mani del
nostro Cardinale Millini abbiamo ricevuta la sua lettera
de' 15. del passato, nella quale abbiamo ritrovato il suo
Editto in ordine al Carnovale, che ci è parso molto pio,
divoto, ed efficace. Abbiamo ancora ritrovata la sua spiegazio=
ne in ordine al Breve delle Feste. Non può essere più

adequata al bisogno, nè di maggior lume per porre in chiaro la nostra intenzione. Ciò stante vivamente la ringraziamo d'averci trasmesse le due pezze, e molto più di quanto ha operato colle dette due pezze. Il buon Prevosto Erberg ci ha scritto, pienamente sottomettendosi a quanto gli abbiamo insinuato. Nella lettera suppone di essere stato accusato a Noi da Lei, come un Refrattario. Noi gli rispondiamo nella maniera ch'Ella vedrà nell'annessa lettera, mettendo tutto il bene, e concedendogli a di Lei requisizione la grazia, ch'esso non ha chiesta; il che dovrebbe obbligarlo. Stiamo componendo il Breve da dirigersi a tutti gli Ecclesiastici Secolari e Regolari della Gorizia, per assodare con esso la di Lei autorità: e quando sarà terminato, e posto in carta pergamena, lo manderemo. La ringraziamo delle cortesi parti, che è per fare in nome nostro colla Regina Imperadrice, che è la nostra Santa Pulcheria. Ci conservi il suo affetto: Restando col dare a Lei, ed al Gregge alla sua cura commesso l'Appostolica Benedizione. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem die 9. Martii 1754. Pontificatus Nostri anno Decimo quarto

Benedictus P.P. XIV. Dilecte Fili, salutem et Apostolicam Benedictionem. Non sine magna animi nostri voluptate litteras legimus Nobis a te scriptas die 24. Januarii proximè præteriti: ex eis enim certissima desumpsimus argumenta nedum tuæ filialis obedientiæ erga Nos, verum etiam debitæ submissionis

Apostolicis Decretis. Quæ porrò aliud non respiciunt quam incolumitatem Sacrorum Canonum, et si Juris Ordinarii Archiepiscopo Goritiensi competentis in tota sua Diœcesi. In eo deinde quod attinet ad prædictum Archiepiscopum nihil ille Nobis scripsit contra te, quin imo in suis litteris 15. Februarii à Nobis expostulavit, ut tibi tanquam Prælato Infulato; licet non benedicto, facultatem impertiremur, Calices et Campanas consecrandi, et alia Sacra vasa, in quibus sacra unctio requiritur ipso ergo petente, hoc tibi libentissimè indulgemus, dummodo utaris Chrismate ab Episcopo benedicto: Et interea te plenis ulnis amplectentes Apostolicam Benedictionem tibi peramanter impertimur. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem die 9. Martii 1754. Pontificatus Nostri Anno Decimo quarto.

Dilecto Filio Antonio Gotthardo Bar. ab Erberg
Collegiatæ Rudolswertensis Præposito.
Rudolswertum in Carniolia.

Benedictus P.P. XIV. Venerabilis Frater, Salutem et Apostolicam Benedictionem. Riceviamo la sua Lettera dei 25 del passato, che risguarda le Monache del consaputo Monastero(*) dell' ordine di San Domenico. Ci compatisca, se candidamente le diciamo, ch' ella colla sua inarrivabile diligenza, s'è presa troppa pena ad informarci minutamente de' passi da Lei fatti per istabilire quella discreta osservanza nelle Monache e nel Monastero. Fu chiesta da Lei l'informazione, per dare qualche sfogo al memoriale, e sarebbe bastata qualunque compendiosa risposta sopra lo stesso, relativa al nostro biglietto, copia del quale ha favorito mandarci. Con Lei non si può competere di puntualità. E Noi intanto distintamente la ringraziamo, ed approviamo il di Lei savio procedere nell' affare. Se ella crede necessaria la nostra approvazione ne' Decreti fatti, ne trasmetta la copia, che saremo pronti ad approvarli. Il Grande Iddio la mantenga in Sanità per un lungo corso d'anni, acciò seguitando, come ella ha fatto sin ora, ad operare, coltivi, e renda fruttifera la sua Vigna, ch'era pur troppo incolta, e piena di sterpi. Ci conservi la sua buona amicizia: restando col dare a Lei, ed al gregge alla sua cura commesso l'Appostolica Benedizione. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem die 5. Octobris 1754. Pontificatus Nostri Anno Decimo quinto.

Ven. Fri Archiep.° Goritiæ. (Goritiam).

(*) Di Michelstetten. Le Monache di Michelstetten ricorsero al Papa contro la riforma prescritta nella sua Visita dall'Arcivescovo, volendo continuar a non aver clausura, banchettar anche l'altro sesso nel recinto del Monastero; uscir fuora a godere rinfreschi sotto pretesto di attendere all' Economia.

Benedictus P.P. XIV. Venerabilis Frater, Salutem et Apostolicam Benedictionem. L'erezione dell'Arcivescovato di Gorizia ci è costata molto, avendo sopportato il sopportabile, nè per anche è finita la persecuzione della Repubblica di Venezia, che memore della pretesa ingiuria fattale non lascia congiuntura di vessare la Santa Sede, la giurisdizione Ecclesiastica, la nostra Persona, provando attualmente in tutte le predette cose lo sdegno della medesima. Cio non ostante, ringraziamo di vero cuore Iddio, conoscendo apertamente d'aver avuto, e d'avere a buon mercato, come suol dirsi, il grande utile, che il servizio del Signore ricava dalla predetta erezione. Il tutto è dovuto al Zelo, al merito, ed all'indefessa applicazione del nostro presente degno Arcivescovo, che tanto ha fatto, e tanto fa per l'esterminio dell'eresia dalla sua gran Diocesi, per santificare il popolo, per introdurre negli Ecclesiastici la vera disciplina; per sovvenire i poverelli. La relazione del tutto, che abbiamo letta nella lettera dei 17. di Marzo, fattaci capitare dal Cardinale Millini, ci ha fatto alzare le mani al Cielo, e benedire le angoscie ed i travagli che abbiamo sofferto e soffriamo, e ci ha fatto conoscere, che anche ne' giorni nostri si ritrova qualche Vescovo simile ai Vescovi dei primi Secoli. Circa le Parrocchie dipendenti dal Monastero delle Monache d'Aquileja, non tralascieremo d'avere tutti i riguardi coerentemente ai lumi, che altre volte ella ci ha dati nelle

sue lettere. Terminiamo con abbracciarla, e dare a Lei, ed al Gregge alla sua cura commesso l'Appo=stolica Benedizione. Datum Romæ apud Sanctam Mariam Majorem die 27. Martii 1756. Pontificatus Nostri Anno Decimo sexto.

Ven. Fri Archiep.° Goritiæ (Goritiam).

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Benedictus PP. XIV. Venerabilis Frater, Salutem et Appostolicam Benedictionem. Non tralascia il suo zelo veruna congiuntura di segnalarsi per ben servire alla sua Chiesa, ed edificare il popolo alla sua cura commesso. Dal Cardinale Millini abbiamo ricevuta la di Lei Lettera dei 9. e siamo restati contenti, soddisfatti, compunti, ed edificati delle divote funzioni da Lei fatte per lo trasporto, e collocazione delle sagre Reliquie. Saranno i Santi, alle Reliquie de' quali ha ella prestato, ed additato il modo di prestare in avvenire il dovuto culto, tanti intercessori per Lei, e per i veneratori di esse, al cospetto di Dio. La ringraziamo d'averci data parte del tutto, ed accettiamo la pia e divota offerta, che ella ci fa, d'alcuna delle dette Reliquie, che saranno certamente da Noi degnamente collocate; e colla nota di chi ce le ha mandate in regalo con tanta singolare bontà verso di Noi. Ed in tanto abbracciandola, diamo a Lei, ed al gregge alla sua cura commesso l'Appostolica Benedizione. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem die 10. Julii 1756. Pontificatus Nostri Anno Decimo sexto.

Ven.di Fri Archiep.o Goritiae (Goritiam.)

Benedictus P.P. XIV. Venerabilis Frater, Salutem et Apostolicam Benedictionem. Riceviamo la sua lettera dei 7. del corrente, nella quale ha la bontà di riferirci la visita da Lei fatta della Carintia. L'abbiamo letta avidamente, abbiamo di vero cuore ringraziato Dio di quanto Ella ha fatto in benefizio di quelle anime coi savj regolamenti per l'indennità della nostra Santa Religione, e della retta disciplina. Se i Diocesani di ciaschaduna Diocesi si rallegrano nel vedere la faccia del suo Pastore, e del suo Vescovo vi vuol poco a comprendere, quanto sarà stato il giubbilo di què poveri popoli, che per più centinaja d'anni non avevano avuta la consolazione di veder quello, a cui Iddio aveva consegnata la cura delle loro anime. Crediamo ch'ella abbia appresso di se un nostro Trattato de Synodo Diœcesana stampato molti anni sono. Essendo poi questo stato da Noi molto più accresciuto, ed essendo stato stampato in Roma l'anno passato, se ella ci avviserà a chi dobbiamo consegnarne un Esemplare, acciò le sia recapitato, ne faremo subito la consegna, essendo stata l'Opera predetta creduta, se non bella, almeno utile. Ella ci ha sempre scritto, dandoci parte delle visite, che è andata facendo. Noi conserviamo tutte le Lettere; ma crediamo che ella potrebbe fare una cosa assai buona, che ridonderebbe in onore di Dio, e che dovrebbe essere anche

gradita dalla Maestà della Regina Imperadrice. Allu=
diamo in ciò ad un' esatta descrizione di tutta la sua gran
Diocesi con ciò che v'è di particolare e nell'antico, e nel mo=
derno. Questa descrizione dovrebbe fare la prima parte
dell' opera; e nella secondo dovrebbero poi inserirsi le
sue Visite, e le sue provvidenze prese. Possiamo cre=
dere, ch' ella non abbia il tempo per fare l'estensione
dell' opera. Basterebbero le pezze per l'una e per l'altra
parte della medesima: e quando Ella non avesse alle
mani soggetto capace, mandando a Roma il bisognevole,
si farebbe ch' ella fosse ben servita. Noi proponiamo:
a Lei poscia è riservato il risolvere. Ci conservi in tanto
il suo affetto; preghi, e faccia pregare Iddio per Noi:
e dopo averla pienamente ringraziata della Relazione
trasmessaci della sua Visita, diamo con pienezza di cuo=
re a Lei, ed al gregge alla sua cura commesso l'Appo=
stolica Benedizione. Datum Romæ apud Sanctam
Mariam Majorem die 6. Octobris 1756. Pontificatus
Nostri Anno Decimo Septimo.

Ven. Fri Archiep.° Goritiæ. (Goritiam).

Benedictus P. P. XIV. Venerabilis Frater, Salutem et Apostolicam Benedictionem. Riceviamo una sua Lettera dei 9. nella quale con nostra gran consolazione leggiamo quanto ella ci scrive circa il suo Seminario. L'opera, le circostanze del tempo in cui è stata fatta, le Regole prescritte non possono assolutamente essere migliori: il che sempre più ci dà a divedere, che l'erezione dell'Arcivescovado di Gorizia non è stata opera umana, ma Divina. Noi la ringraziamo d'averci esattamente informati. Ed abbracciandola, con pienezza di cuore diamo a Lei, ed al popolo alla sua cura commesso l'Appostolica Benedizione. Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem die 26. Novembris 1757: Pontificatus Nostri Anno Decimo octavo.

Ven. Fratri Archiepiscopo Goritiae.

Goritiam.

Allocutio Card.lis Quirini coram SS.o Benedicto XIV.

Nihil mirabitur, ut spero, Sanctitas tua, si post commissam manibus meis, ut SS.mis pedibus tuis exhiberetur ... formulam, quam fecit, quo Sanctus

Non potevano essere impiegate per Personaggio, pel quale avessi più venerazione, che per V. S. Illma, le cure, che ho posto, perchè fosse dato a cotesto quanto insigne, altrettanto laboriosa sua Opera un suffragamento. Il buon successo, che queste hanno avuto è stato un Premio esuberantissimo alle medesime, e li ringraziamenti che me ne fa V. S. Illma tanto abbondanti nel pregiatissimo suo Foglio delli 13 corrente, sono mero tratto della naturale incomparabile sua gentilezza verso di me, alla quale tanto mi protesto strettamente obbligato, quanto mai saprò dire per esternare il peso delle mie obbligazioni. In udienza che ho avuto jeri da nostro Signore gli ho posto originale sotto gli occhi la Lettera di V. S. Illma, e dalla lettura di essa ha preso motivo la Santità Sua di mostrarsi sempre più contenta di avere secondate le di Lei istanze e si è molto espressa nei sentimenti di stima la più distinta per Lei. Sono a parte della Consolazione, che ha provata V. S. Illma di trattare personalmente col più savio, più pio, e più amabile tra i Monarchi della Terra. Le distinzioni, che a Lei ha usate, non sono niente più che uno dei tanti saggi, che dovunque si ha trovato ha dato di essere il più perspicace conoscitore di quelli che hanno avuto il vantaggio di approssimarlo. Spero, che le rappresentanze da Lei fattegli sopra li bisogni della Chiesa gli saranno di eccitamento a stendere il possente suo braccio a sollievo della medesima nelle Burrasche, le quali ha sofferte, e soffre, e pur troppo le sovrastano ruinose da ogni parte.
Non manchi di grazia di battere, quante volte le se ne presenterà l'opportunità, questo chiodo, sicura di farsi appresso Dio nuovo capitale di merito e di obbligare

s Patriarcha
ontificias gros-
m propugnarunt,
Beat.me Pater,
palam profiteri
ris, quibus soci-
Rursus igitur
itinere meditatur
rem ibidem pe-
imi dignitatem
statuta violari;

lear, facit locus
Prædecessores
Patriarchas ipsos,
exhibuerunt de
xcitat, inquam,
a detrimenti generis
de Vicarii Apos-
nscribi aequissima
erium Sanctitatis
simarum scilicet
nitas Patriarchatus

traio gregi, de
s Infulis insi-
ut Vicario Apos-
tolico

Benedictus P. P. XIV. Venerabilis Frater, Salutem et Apostolicam Benedictionem. Riceviamo una sua Lettera dei 9. nella quale con nostra gran consolazione

leggi

L'op

le

mig

zioni

umi

esat

di cu

mes

apu

1757

[illegible] la quale non pochi [illegible] che abbiano come [illegible] Arcivescovo di Gorizia, [illegible] alzare la voce contro le violenze, alle quali soggiace. [illegible] a [illegible] di vero cuore le mani. (Roma 12 Aprile 1756)

Alessandro

Cardinale di Albani

Allocutio Card.lis Quirini coram SS.o Benedicto XIV.

Nihil mirabitur, ut spero, Sanctitas tua, si post commissam manibus meis, ut SS.mis pedibus tuis exhiberetur, protestationis formulam, quam Dominus Card.lis Delfinus eo ipso spiritu animatus confecit, quo Sanctus Hilarius Archiepiscopus Arelatensis, et Sanctus Ignatius Patriarcha Constantinopolitanus Ecclesiarum suarum jura adversus pontificias quascunque comminationes invicto animo usque ad mortem propugnarunt; nihil inquam mirabitur, si impræsens petita a te venia, Beat.me Pater, minime refugiam in hoc augusto senatus tui consessu palam profiteri eos ipsos sensus, quos Sanctitati tuæ exposui in iis literis, quibus sociandam duxi patriarchalem, quam dixi, protestationem. Rursus igitur profiteor per Vicarium apostolicum, cujusscemodi instituere meditatur Sanctitas tua in diœcesi Aquilejensi, ecclesiasticum ordinem ibidem penitus confundi, profiteor Collegæ, et civis mei præclarissimi dignitatem convelli, profiteor Prædecessorum tuorum saluberrima statuta violari, evertique.

Hæc omnia, ut animosius etiam quam antea hoc loco profitear, facit locus ipse, in quo scilicet per tercentos, et amplius annos iidem Prædecessores tui, quoties de Patriarchatu Aquilejensi verba facerent, seu Patriarchas ipsos, seu horum Coadjutores designando, sollicitos sese admodum exhibuerunt de illæsis servandis Veneti illius Patriarchatus prærogativis excitat, inquam, me locus iste, ut Sanctitatem tuam exorem, ne in easdem detrimenti genus ullum hisce temporibus inferatur, consistantque proinde Vicarii Apostolici facultates intra certos eos fines, quibus ipsas circumscribi æquissima Patriæ meæ vota jamdiu deposcunt, unde fiat, ut desiderium Sanctitatis tuæ summo utique Apostolatu dignissimum impleatur, animarum scilicet bono melius quam antea consulendi, nec ullo pacto dignitas Patriarchatus Aquilejensis ~~et~~ imminuatur.

Hæc duo sententia mea facile poterunt componi, si aut Austriaco gregi, de quo agitur, præficiatur Vicarius Patriarchalis Episcopalibus Infulis insignitus, germanæ gentis, Dominisque Austriacis acceptus, aut Vicario Apostolico

tolio ea tantum facultates indulgeantur, quibus antea potiebatur Nuncius Apostolicus Viennensis, abstineatque propterea ab ullo jure exercend in Ecclesiam Cathedralem, inque ejusdem Canonicos, beneficia non conferat, nisi curata in terris Austriacis sita, intacta manente Canonicatuum, et reliquorum beneficiorum dispositione Patriarchæ Aquilejensi, Synodum diœcesanam non convocet, denique uno verbo ea tantum peragat, quæ rite, et recte ab eodem Nuncio administrabantur, dum scilicet cuncta ad regimen illud spectantia cum Patriarcha communicaret. Hac autem communicatione ipsi Patriarchæ sublata, sibique uni reservata a Sanctitate tua, ipsamet paulo post fassa est, et nunc quoque fatetur animarum curam in deterius prolabi cœpisse, utique absque Pastoris præsentia nullo pacto satis utiliter sive in Aquilejensi, sive in quavis alia diœcesi ex mente Concilii Tridentini, sapientissimaque Sanctitatis tuæ constitutione obeundam.

Post novam illam regiminis rationem Nuncio Viennensi præscriptam, quoniam, ut bene novit Sanctitas tua gravissima exorta sunt scandala cum manifesto etiam validitatis Sacramentorum discrimine, hinc ut eadem, priusquam Vicarius instituatur, authoritate apostolica ammoveantur, summo jure a Sanctitate tua postularunt Patriarcha Aquilejensis, Venetusque Senatus, et mea etiam voce modo efflagitant. Ea ipsa scandala, Beat.^me^ Pater, novo argumento sunt, in præsenti quoque negotio celeberrimam Stephani Papæ sectandam esse sententiam: Nihil innovetur, nisi quod traditum est, seu id tantum innovandum esse, per quod Ecclesiæ cuivis sua maneat jurisdictio, et dignitas secundum priscas consuetudines, quarum robore per novellas constitutiones imminuto nunquam inter Episcopos servari posse concordiam Simmacus Pontifex edixit.

Demum Sanctitatem tuam obtestor, ut animum advertens ad seriem spectatissimorum Præsulum, qui ab Eugenii IV. temporibus ad hæc usque nostra gubernarunt Patriarchatum Aquilejensem, secum ipsa deliberet, an Austriacus grex Veneto imposterum Ovili subtractus, aliisque Pastoribus commissus, spiritale inde emolumentum cœpisse censendus sit, vel detrimentum. Siquidem

vero

vero Sanctitas tua agnoscat hoc potius, quam illud redundaturum ex laesis Aquilejensis Patriarchatus juribus, videat quaeso, num iisdem aptari possit quod Zosimus Papa ad Episcopos Provinciae Viennensis, et Narbonensis secundae diserte scripsit: Contra Statuta Patrum, et S^ti. Trophimi reverentiam, qui primus Metropolitanus Arelatensis Civitatis Episcopus ex hac sede directus est, concedere, vel mutare, ne hujus quidem sedis potest authoritas. Apud nos enim inconvulsis radicibus vivit antiquitas, cui decreta Patrum sancxere reverentiam.

Addam postremo loco praerogativis Patriarchatus Aquilejensis per ducentos circiter annos authoritatem sancxisse vel ipsos Austriae Principes, quo ipso tempore Aquilejensem Civitatem detinerent. Nam eo tempore inter cetera, favente Archiduce Ferdinando, Franciscus Barbarus ejus loci Patriarcha sacra visitatione Austriacas terras obivit, provincialem Synodum, cui Germani Episcopi non defuerunt, celebravit, Clemente VIII. Pontifice Maximo plaudente, insuper idem Barbarus Gradiscae Arcis Praefectum, in quem excomunicationis fulmen conjecerat, suis pedibus, jussu ejusdem Ferdinandi Archiducis provolutum pro absolutione impetranda anno 1607. conspexit. Quid ergo superest, Beatissime Pater, nisi ut pedibus tuis et ipse advolutus quae hucusque petii Venetae Reipublicae nomine impetrasse me laeter, nomine inquam Patriae meae, cujus eximia erga Romanam hanc sedem promerita Sanctitas tua insigni admodum elogio ante unum circiter annum in hoc ipso Purpuratorum Patrum conventu decoravit?

Benedictus Papa XIV.

Dilecto Filio Nostro. Carolo
S. Nicolai in Carcere Tulliano Diacono
S. R. E. Cardinali Rezzonico

...ibi non huma-
...meritis, inmen-
..., cathedrale
...haberet perpe-
...Ecclesia a S. Pros-
...cessoribus in Divo-
...Bellino aliisque
...Maltraverso
...sum cathedra-
...niis, Paulus se-
...Christi Dni
...cinque Patriar-
...ne : Curie Pregalis
...us a Decessoribus
...tano Tertio In-
...iletat ut nos
...ad momenta fuis
...illi Episcopali
...; in membra
...us non una Eccle-
...unos summa cum
...ce ctatissimus
...Rome inter
...exercendis In-
...ne sententiis,
...centra, edebat
...neq: se Nobis
...? Gregem anceps
..., nec nisi explo-
...ed. scribere voluit;
Statim

Benedictus Papa XIV.

Dilecto Filio Nostro Carolo
S. Nicolai in Carcere Tulliano Diacono
S. R. E. Cardinali Rezzonico
Nuncupato.

Dilecte fili noster salutem, et Aplicā benedictionem. Simul ac nobis non huma-
no quidem consilio, sed, ut profecto reputamus, Dei Numine admonitis, in men-
tem venit te dare Antistitem Patavinę Eccle, cogitavimus eius cathedrale
Canonicorū collegium aliquo augere decore, q pro testimonio haberet pater-
ni amoris erga te Nostri. Ita siquidem merita esse videbat Ecclesia a S. Pros-
docimo B. Petri discipulo fundata, cultaque deinceps a tot successorib in Divo-
rum numerū adscriptis, Fidentio, Syro, Hilario Maximo, Bellino aliisque
duobus Beatorū nuncupatione decoratis, Leonino, et Bernardo Maltraverso
nostra pariter ętate a Ven. Cardinali Gregorio Barbarigo. Ipsum Cathedra-
le Collegium, unde tres Pontifices Maximi, Quartus Eugenius, Paulus Se-
cundus, et Octavus Alexander prodierunt ad universum Christi Dni
ovile moderandū, sexdecim preterea S. R. E. Cardinales, quinque Patriar-
chę, duodeviginta Archiepiscopi, et Episcopi, pluresq. Romanę Curię Prępalis
multis jampridem Pontificię beneficentię argumentis ornatū a decessorib
nostris Calisto huius nominis secundo, Alexandro Tertio Urbano Tertio, In-
nocentio Tertio, Pio Secundo, adeo splendidā sui speciem exhibebat, ut nos
ad se magis, magisque honestandū illiceret. Nec in te parū momenti fuit
ad huiusmodi propositum nostrum confirmandū. Dū enim illi Episcopali
auctoritate pręes, tuis quoque amplissimis meritis ab capite in membra
derivatis eniter. Nobis quippe ante oculos obversabaris clarus non una Eccle-
siasticę ditionis provinciali prefectura, illustris gesto tot annos summa cū
justitię, ac sedulitatis laude Romanę Rotę Magistratu, spectatissimus
tenegque amplissima Cardinalatus dignitate, qua decorus Romę inter
prestantiores Collegas mirificā navabas assiduē operā, pus exercendis In-
stitutis, saluberrimis dicendis in Reipublicę administratione sententiis,
simul cū singulari prorsus morū gravitate, atque innocentia, edebas
magna christianę virtutis exempla: cuius illud tū quoq: se Nobis
obtulit, dum inopinato vocatus ad gubernandū Patavinū Gregem, anceps
hesisti, an ardeo sustinendo oneri pares tibi adessent vires, nec nisi explo-
rata per aliquot dies Dei voluntate, eaque comperta, illud subire voluisti;
Statim

Statim deinde sacris ceremoniis initiatus, et ad commissas oves progressus, Pastorali
cura, et agendi suavitate tibi adeo illarum amorem conciliasti, ut susceptum
a Nobis Te eligendi consilium eximiis celebrent laudibus, idq: apertissimo
documento sit, Divino placuisse Pastori, quod te in partem Pastoralis sollicitudinis
vocaverimus. Hæc omnia nobis suaserunt ut Cathedrale Collegium Tuum
præcipuis honoribus amplificemus. Quocirca motu proprio, nec ad ullius po-
stulationem, et plenitudine Nostræ Potestatis decernimus, et constituimus ut
perpetuis futuris temporibus Dignitates, et Canonici Patavini istius Ecclesiæ
Notarii sint Sedis Apostolicæ, gaudeantque cunctis honoribus, libertatibus, immu-
nitatibus exemptionibus, gratiis, favoribus, indultis, quibus potiuntur ejusdem
Apostolicæ Sedis Notarii de Numero Participantium, sine tamen istorum præju-
dicio. Rursus ut dum in Choro divinas celebrant laudes utantur per hyemem
Sussaro, seu Rocchetto, et Cappa magna, per æstatem eodem Sussaro, et
Superpellicio, sicut Vaticanæ Basilicæ Canonicis est in more. Pileum
itidem gerant ornatum purpureo tenuilo honoraria scilicet nihi coloris
fasciola. Insigni propterea Familiæ suæ Protonotariorum Galerum impo-
nant. Dum quoque sacrosanctum Missæ Sacrificium peragunt, Ca-
nonem Missæ adhibeant, et Lychnuchum. (Hæc omnia tamen conce-
dimus, et concessa esse volumus, salva tua, et Successorum tuorum in om-
nibus jurisdictione. Nec per ea intendimus ullam dignitatum, Ca-
nonicatuum, et Præbendarum Ecclesiæ Patavinæ aliorumque Beneficiorum
Ecclesiasticorum, quæ per dictæ Ecclesiæ Canonicos, et inibi dignitates hujusmodi
obtinentes pro tempore possideri, seu in quibus, vel ad quæ jus haberi
contigerit, reservationem, sive affectionem Nostræ, ac Romanorum Ponti-
ficum Successorum Nostrorum, ac sedi præfatæ collationi, et dispensationi in-
ducere.) Tuum modo sit Canonicos ipsos hujus beneficentiæ nostræ
certiores facere, iisque reddere has nostras Litteras in forma Brevis, quæ
in Tabulario servatæ, authentico testimonio fidem faciant Paternæ be-
nignitatis, Benevolentiæque erga se Nostræ, atque incitamentum præbeant
obsecrandi Deum Optimum Maximum, ut omnipotenti ope sua nos muniat
ad Ecclesiæ Gubernacula difficillimis hisce temporibus moderanda. Quod ut
ipse quoque cum illis precari ne desinas, Apostolicam benedictionem Dilecte
Fili Noster, Tibi, eisdemque Canonicis paterni Cordis singulari studio impertimur.
Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die 22 Febr. 1744 Ponti-
ficatus Nostri Anno IV.

Joannes Vincentius Lucchesinius.

Tres Saint Pere   Copia dell' Originale.

J'ai reçu par le Comte Charles d'Attembs. Camerier d'honneur de Votre Sainteté le Bref, qu'Elle m'a fait l'honneur de me ecrire en sa faveur, et ge suis très sensible aux assurances de la Continuation de ses Bontés paternelles dont Elle veut bien m'honorer. Je les meriterai toujours par mes Sentimens de Respect et de Veneration pour le St. Siege, et ge supplie tres humblement Vre. Saint. d'etre persuadée que je ne desire rien tant que de pouvoir Luy en donner des preuves reelles; Il doit me suffire, que Vre. Saincteté s'interesse en faveur du Compte d'Attembs pur Luy faire tant les plaisires qui pouvent dependre de Moy; ayant trés a coeur de pouvoir marquer a Vre. Sainteté mon Attachement inviolable e les trés profond Respect avec le quel je serai tout ma Vie

Très Saint Pere.

a Luxembourg ce 8. May 1738.

De Votre Sainteté le tres humble e tres obeissant fils et serviteur

Francois

Ce Notre trés Saint Pere le Pape

Lettera Pontificia diretta a Mons.r Carlo Michel Co: d'Attems Arcivescovo di Gorizia del di 13. Gen.o 1753.

Benedictus P.P. XIV. Venerabilis Frater salutem, et Benedictionem.

Per le mani del Cardinal Medini riceviamo una sua lettera di 27. Xbre che secondo il solito è stata di Nostra gran consolazione avendo in essa letto quanto ha fatto, e quanto ha ottenuto e quanto medita ancor di fare per benefizio Spirituale di questa sua Diocesi. Noi conserviamo il tutto. Noi a tratto andiamo ripigliando le Lettere ch'ci scrive per aver occasione di ringraziare di vero cuore Iddio, che si è degnato di far riuscire ne giorni Nostri ciò che non è succeduto ne giorni de Nostri Predecessori di vedere dalla Provvidenza al Governo di tante migliaja d'anime per la fatalità de tempi abbandonate ed aver ritrovato un Arcivescovo vero successore degl'Apostoli nel suo Apostolico ministero ed una Regina Imperadrice che nell'assistere alli bisogni del santuario batte le pedate di S. Pulcheria. Passando poi al punto delle Reliquie d'Aquileja Noi crediamo che la solennità dell'atto sia necessario un Nostro Breve in Perga=

mana diretto a Lei, in cui sola dia facoltà di tal consegna, e se il Breve sarà fatto in questo spazio, si manderà in questo istesso spazio, e quando nò si manderà nel seguente. Intanto potrebbe Ella scrivere al Cardinale Delfino invitandolo a deputare un'Ecclesiastico come suo Procuratore a ricevere le Reliquie del Santuario d'Aquileja. Al Procuratore poi come sopra deputato, dovrebbesi da Lei fare la consegna per Instrum.to Pub.co in cui si dicesse che inerendo al Nostro Breve, e volendo eseguire la pia volontà della Regina Imperadrice, consegna al tale legittimo Procuratore del Cardinale Delfino le tali e tali Reliquie descrivendole con'obbligo di portarle e consegnarle al detto Cardinale acciò le collochi, ed esponga alla pubblica venerazione in quella Chiesa, che dovrà essere la Metropolitana del nuovo Arcivescovato di Udine, ne lascierà di conservare nel suo Archivio di Gorizia la serie con le Pezze autentiche. Ci conservi il suo affetto restando Noi col dare a Lei ed al Gregge alla sua Cura commesso, l'Apostolica Benedizione.

Dat. Romæ apud sanctam Mariam Majorem die 13. Januarij Pont. Nri anno 13.

Specifica.

Specifica delle Reliquie da consegnarsi al Cardinale Delfino.

pmo Un braccio d'Argento di S. Ermagora.

2.° Un braccio d'Argento di S. Fortunato.

3.° Un vasetto di S. Benedetto, che contiene un dito di S. Benedetto.

4.° Una parte della Mascella di S. Andrea Apostolo.

5.° Il Capo di S. Agapito Martire.

6.° Il Capo di S. Anastasia Martire, chiuso in una Cassetta di Cristallo.

7.° Una Cassetta di legno di forma semiovale nella quali si contengono le Reliquie di diversi Santi Martiri.

Nota delle Reliquie che si devono portare alla Metropolitana di Gorizia.

1.° Una Croce d'Argento, in cui evvi una particella della Croce di Nostro Signore.

2.° Un Pastorale che fù dato in dono da S. Pietro Apostolo a S. Ermagora.

3.° Una testa d'Arg.to colla Mitra, nella quale evvi una parte del Capo di detto Santo.

4.° Un'altra d'Arg.to nella quale evvi parte del Capo di S. Lorenzo Martire.

5.° Un'altra, nella quale evvi il Capo di S. Sigismondo Martire Rè d'Ungheria.

6.°

6.° Un vaso, nel quale evvi una Mascella di S. Orsola Vergine, e Martire.

7.° Un' Immagine della B. V. nella quale sono alquante goccie del di Lei Latte, e parte delle di Lei Vesti.

8.° Un' Altare di marmo portatile sopra il quale si dice aver celebrato il Divin Sacrificio li SS. Apostoli e Martiri.

9.° Un vasetto nel quale vi è della Terra impastata col Sangue de SS. Martiri d' Aquileja.

10.° Una Cassetta con le Reliquie de SS. 7. Fratelli Martiri Figli di S.ª Felicita.

11.° Cassette di legno n.° 22 nelle quali conservansi le Reliquie di S. Ermagora, Fortunato Flavio Tacciano Felice Largo Dionisio, di S. Felice e Fortunato di S. Marco, delle SS. Vergini e Martiri Eufemia Dorotea Tecla ed' ~~Eufemia~~ Erasma de 7. Figli di S. Felicita, di molti Apostoli, Martiri, Confessori di S. Proto Martire, di S. Anastasia Martire di S. Ermagora e Fortunato di S. Grisogono, di S. Menna, di S. Quirino, S. Felicita, S. Geremia e Compagni, di S. Grisanzio, di S. Sigismondo Rè, e Martire.

Vi sono inoltre molte altre Cassette di cristallo ligate in' Arg.° con Reliquie di molti altri Santi.

[illegible]

XXXIII
3

Proposizione di Coadiutore all' Arcivescovo
di Udine con speranza di succedergli
e informazione di Udine
1753.

1753 XXXIII 3

Propositio Coadiutoriæ Ecclesiæ Utinensis

Eminentissime, et Reverendissime Domine

Sanctissimus Dominus Noster in proximo Concistorio proponet Coadiutoriam cum futura successione in Ecclesia Utinensi nuper a Sanctitate sua in Metropolitanam erecta, cui ad præsens Reverendissimus Pater Dominus Daniel Cardinalis Patriarcha Delfini nuncupatus in Archiepiscopum præest, et refert statum dictæ Ecclesiæ, ac qualitates R. P. D. Bartholomæi Gradenigo Episcopi Thiatiren: in partibus infidelium, de consensu, et ad nominatione Serenissimi Ducis, et Reipublicæ Venetiarum dicto Reverendissimo Patri Danieli Cardinali Patriarchæ illius Archiepiscopo in Coadiutorem cum dicta futura successione ex benignitate ejusdem Sanctitatis suæ deputandi.

Civitas Utinensis sita est in planitie in Provincia Forijulij, valde conspicua, et duplici muro circumdata, circuitus quinque circiter milliarum ac septemmille domos, et viginti mille circiter cives continet, temporali Dominio Reipublicæ Venetiarum subditos.

In dicta Civitate reperitur Collegiata Ecclesia in Metropolitanam ut præfertur sub titulo Annunciationis Beatæ Mariæ Virginis erecta, magnificæ structuræ, et undecim Altaribus ornata, nullaque indigens reparatione, cuique duodecim suffraganeis Episcopatus, nempe Paduan: Vicentin: Veronen: Tarvisin: Ceneten: Bellunen: Feltrin: Concordien: Iustinopolitan: Emonien: Parentin: et Polen:

Cujus Capitulum tribus constat Dignitatibus quarum major est Præpositura, viginti quatuor Canonicatibus, ex quibus Præbendæ Theologalis, et Pœnitentiaria de consensu Capituli ab Archiepiscopo

erigendæ

erigende erunt, duodecim Mansionarijs, octo Cappellanis, aliisque Presbyteris, et Clericis qui Divinis ministrare debent.

In praefata Metropolitana Ecclesia de inde curam Animarum exercebit, et duo Vicarij Curati amovibiles ab eodem Capitulo deputandi, ibique tamen extant Fons Baptismalis, et sacrarium Supellectilibus, etiam ad Pontificalia quoque exercenda sufficienter refertum, et aliquibus sanctorum Reliquijs decenter asservatis ornatum, necnon Chorus, Organum, Turris cum Campanis, et Cemeterium.

Palatium Archiepiscopale jamdudum inhabitatum et ab ipso multis expensis auctum non longe distat à Metropolitana praedicta, et cum sit eleganter constructum nullam requirit reparationem.

Fructus taxantur in Libris Camerae ad florenos 1000. verus autem eorum valor est 4316. ducatorum illius Monetae nulla pensione gravati.

Praeter Metropolitanam in hac praefata Civitate numerantur novem Ecclesiae Parochiales cum Fonte Baptismali, decem Virorum, et duodecim Mulierum Monasteria, ex quibus Domus Congregationis Missionum, et Monasterium Sanctae Catharinae Senensis ab eodem Reverendissimo Domino Cardinale Patriarcha Delfino Archiepiscopo ex integro suis proprijs sumptibus constructa, et erecta fuerunt duo Hospitalia, quamplures Laicorum Confraternitates, Mons Pietatis, et Seminarium.

Civitas, et Diocesis est illa pars temporali Venetae Reipublicae ditioni subiecta quae olim Patriarchae Aquileien: Jurisdictioni in Spiritualibus subdita fuerat.

In Cooadiu=

In Coadiutorem ut supra de consensu Ducis, et Rei=
publicae praefatorum deputandus est praefatus
R. P. D. Bartholomeus Gradenigo Episcopus
Thijatiren: ab ipsis Duce, et Republica Sanc=
titati suae, juxta Indultum ab eadem Sanctitate
sua, eis perpetuo concessum nominatus, cujus
qualitates a Sede Apostolica approbatae fue=
runt ad memoratam Ecclesiam Thijatiren: in Epis=
copum praefectus fuit, qui munus Consecrationis
suscepit, Pontificalia exercuit solemniter
celebrando, ac verbo, et exemplo profecit, unde
dignus censetur, qui eidem Danieli Cardinali
Patriarchae Archiepiscopo in Coadiutorem cum
futura successione in praefata Ecclesia Uti=
nensis deputetur.

Haec omnia constant, ex Processu coram R. P. D.
Clemente Argenvilliers Sanctitatis suae Audi=
tore formato.

Supplicatur pro expeditione, cum retentione com=
patibilium, ac Decreto, quod fidei professionem
emittere, et juramentum fidelitatis praestare,
illaque sic emissa ad Urbem intra praefixum
tempus transmittere omnino teneatur, quodque
facta successione hujusmodi, Ecclesia Thijatiren:
praefata vacet eo ipso, et cum Clausulis neces=
sariis, ac opportunis.

Propositio

Coadiutoriae Ecclesiae Utinen. in Metropolita=
nam nuper erectae Typis Bernabò 1753

[illegible]

N.

GOVERNO PROVVISORIO DI VENEZIA

OSPITALE MILITARE AI TOLENTINI

Venezia li 184

N

5

Atti

della Soppressione del patriarcato
d'Aquileja e

del trasporto della Sede Vescovile di
Concordia a Portogruaro (1586).

Indice.

1. 1445, 18 Giugno. Convenzione tra la Repubblica di Venezia ed il Patriarca d'Aquileja Lodovico Mezzarotta sul possesso del Friuli.

II. Note sulla stessa (in latino ed in italiano).

III. Informazione sopra il Patriarcato d'Aquileja. — Racconto circa Aquileja — della Fortezza di Marano. — Della città di Aquileja al tempo della dedizione.

IV. Informatio Iurium Patriarchatus Aquilejensis.

V. Ragioni del Patriarcato sopra la città di Aquileia occupata da Imperiali per Marano.

VI. Circa la pretesa erezione del Vescovato di Gorizia.

VII. Progetto sopra la nuova istituzione della Metropoli di Vienna suggerito all'Imp. Carlo VI dal Vescovo di essa Città l'anno 1721.

VIII. 1586, Capitoli della Traslazione della Sede Episcopale e del M. R. Capitolo di Concordia a Portogruaro (mutilo in fine).

Pactio seu Conventiones inter
Rmum D. Patriarcham Aquilejensem et
Illmum Dominium Venetiarum
Super dnio, et possessione
Patriæ Foriiulij de año 1445. 18 Iunij

In Christi nomine: Amen. Año Nativit. eiusdem millesimo quadrin gentesimo, quadragesimo quinto: Ind.ne 8.a mens. Iunij die decimooctavo.

Pateat omnibus hoc publicum Instrumentum inspecturis
Quod cum hoc sit, quod Rmus in Xpo Pater, et D. D. Ludovicus miseratione divina titulo S.ti Laurentij in Damaso Presb. Cardlis et Patcha Aquilejensis, ac S.mi D. D. Papæ Camerarius olim tam per litteras proprias, quam per nonnullos Nuncios, et Legatos suos, ac etiam personaliter hic existens Legatus de latere S.tæ Sedis Apostolicæ, et præfati S.mi D. Papæ plurimum requisiverit, et novissime per Rmum in Xpo Patrem, et Dom. Ioanem de Reathe eiusdem S.te Sedis Prothonotarium, et ipsius D. Patchæ Procuratorem, Sindicum, et Nuntium specialem, ut de eius mandato patentibus lit.ris Rmi D. Cardlis et Patchæ suo magno sigillo sigillatis datis Romæ apud S.m Laurentium in Damaso año Dni 1445. Ind.ne 8.a die 6.a Martij à nobis Notarijs infrascriptis visis, et lectis plene constat, instantissime requirat Illmum duc. Dom.m Venetiarum ut ipsi Rmo Dño Cardli, et Patchæ Aquilejensi tamquam Patchæ Aquil.si ac pro suo Patriarchatu det, restituat, et assignet Civitates, Terras, Oppida, loca, et bona, quæ Illmum Dom.m tamdiu tenuit, et hodie tenet, et possidet de bonis dicti Patchatus.
Ex adverso pro parte Illmi D.ii Dnij diceretur, et dicatur, quod illas, et illa non tenetur restituere, cum per ipsum iuste, et legitime acquisita sint: Nam cum iniuste per Invictissimum tunc Romanorum Regem fuisset inductum bellum ipsi Illmo Dnio

cum fauore, et auxilio Patriæ Aquileiæ, æquum, et iustum fuit ipsi Illmo Dnio bona iniuste inuadentium sua propria facere, et acquirere, et demum tanquam propria retinere; et si vellet ex benignitate ipsa restituere iustum esset ei prius satisfieri debere de damnis receptis, et interesse, et expensis omnibus per ipsum Illm̃ Dnium legitime passis, et factis tam in deffendendo loca propria inuasa, ac lacessita â q.m prædicto Roman.orum Rege, et â q.m Ludouico Patriar, et Eccl.ia Aquil.e, et ab alijs supradictis iniuste, et indebite, quam etiam in capiendo bona antedicta pro necessaria deffensione ipsius Illmi Duc.s Dnij, et suorum locorum de manibus ipsius q.m Ludouici Patriæ, et aliorum iniuste, et indebite ipsum Dnium in terris, et locis proprijs ipsum inquietantium.

Nam præfatus q.m Ludouicus Patriar, et Dux de Tech detinens prædicta bona beneuole, et amice (ut uicinos, et finitimos decet) tractatus (nulla eum ad hoc iusta ratione cogente contra omne naturalis, et Ciuilis Subditæ debitum, et contra honestatem, et ritum Ecclesiasticum) accersitis, et admissis non semel, sed pluries, ac diuersis uicibus Magnis, et potentissimis exercitibus præfati Regis, ac Panonicorum, Teutonorum, et cæterorum omnium, qui Veneto Nomini inimici, et infesti erant, nedum his adiutoribus, sed solus etiam Venetorum territoria, et eorum Subditos plerumque inuasit, et inuadentibus quibuscunque offendere uolentibus dictum Illm̃ Dnium, et eius Ciuitates, Oppida, loca, et Subditos semper aditum, consilium, et auxilium, et fauorem præstitit, et se cum illis adiunxit una cum omni Patria, et Eccl.ia supradicta quibus ex rebus plurima loca dicti Dnij capta incendijs, ruinis, prædis, rapinisque exposita, et deuastata fuere cum maxima suorum Subditorum nece, et miseranda membrorum mutilatione adeo quod temporibus illis nullus Venetorum locus Patriæ Fori Iulij finitimus satis tutus poterat iudicari, sed suspitiones, timores,

miseriæ,

miseriae, ac clades tam publicae, quam privatae omnia plena ui=
debantur: Haec cum dura, et acerbissima ipsi Ill.mo D.nio Vene=
tiarum magnopere essent, nec pro eorum dignitate, ac vetusta
in subditos fide, et singulari benevolentia tollerari deberent
Rom.um tunc Pontificem per literas, et Oratores suos saepenumero
requisiuerunt, ut ipse (prout iuris erat) dictum Patriarcham a
tam temerariis, et diuturnis ausibus reuocaret, et compesceret.
Qui Romanus Pontifex hac de causa misso R.mo D. Cardinali Tri=
gano (nolentibus ei dicto Patriarcha, et Compatriotis obbedire) tan=
tae, tamq. necessariae rei postboc minime providet: Quas ob
res cum nihil aliud eis relictum esset nisi uim ui repellere
ut sua, et Subditorum suorum bona tuerentur, ac tantos,
tamque hostiles impetus, et frequentes diuturnas iniurias
iniuste illatas propulsarent, exercitum quem contra dictum Pa=
triarcham, et Patriarchalem Patriam quam tenebat, et cum qua,
et ex qua ipsum Ill.m D.nium toties offenderat, parauerunt:
Quo factum est ut fauente Deo, ac Iustitia Patria Foriiulii in
eorum ditionem breui tempore (non contradic.te Rom.o Pontif.e) deue=
nerit, et pluribus annis salubriter tenta, gubernataque fuerit:
Quae cum ita iuste, et legitime acquisita sint Ill.m D.nium satis cla=
re intelligit nemini de iure per ipsum debere restitui:
Si qua tamen in praedictis restituendis humanitate in R.mum D.
Cardinalem, et Patriarcham aut eorum solita in Romanam Ecclesiam deuo=
tione uti uellent nemo est qui non intelligat ipsi Ill.mo D.nio
Venetiarum saltem prius refici debere damna, interesse, et expensas, quae
summam trecentorum millium ducatorum excedunt: His etiam
merito adiungi potest quod ipsum Ill.m D.nium Venetiarum haec loca
maximis sumptibus semper deffensauit, et hodie deffendit ad=
uersus eos, qui contra Sanctam Rom.am Ecclesiam, et Beat.mum D. Eugenium
Papam 4.m aduersa Altaria erexerunt, et sacrilegum Scisma in Dei Ec=
clesia introduxerunt, et adhuc turpissime inducunt, et nutriunt.

Item prefatus Ludovicus dux de Theck olim Cardinalis emulus Bmo Eugenio sub nomine Basiliensis Concilij dicta Territoria invadere nixus est, et tum quidam Episcopus Tridentinus Cardinalis, et Patriarcha Aquileiensis pretensus ex nob. Magnatis ducum genere ortus predicta bona quedam quesito colore suum indus occupare studuit. Et quod non parum conferebant que alias de Theucris ex literis, et oratoribus undique allata fuerant: Parabant enim maximis conatibus multas gentium copias preter eorum consuetudinem omni armorum genere munitissimas, et validissimos Exercitus contra Ungariam, et omnem Populum Christianum, qui si prevaluissent (quod deus advertit) maximum nimirum periculum Patrie Aquiliensi ipsa attulissent, et ideo non immerito periculum ratione dicta loca ipsum Illmu Dnum ut supra absolute, et incaute hactenus recusavit ne eius subsidijs dictis locis destitutis non solum ipsi Illmo Dno, sed Universe Ecclie Sctae Dei, et cunto Populo Xpiano damnum, et gravissima iactura illata fuissent.

Ex adverso deinde dictus D. Ioanes his auditis et intellectis nominibus, quibus supra petebat ipsam Patriam debere restitui.

Post multa tamen hinc inde examinata, discussa, et agitata prefatus Dnus Prothonotarius, Sindicus, et Procur. supra pro Revmi D. Cardlis, et Patrie ex una, et Spectabiles, et Generosi Viri Ds Marcus Foscari Proc. Scti Marci, et Ludovicus Fuscarenus artium, et V. S. Dr honorabiles Cives Venetiarum Mandatarij, Sindici, et Procuratores Illmi Principis, et Exmi D.D. Francisci Foscari Dei gratia ducis Venetorum domi, et Comunitatis Venetorum, ut de eorum Sindicatu, et mandato plane constat publco Instrumto manu circumspecti Viri Ser Dauidis de Tealdinis mob. Impli auct. Notarij, et prefati Illmi D. Dnis Secretarij die 9. mens. Iunij a nobis Notarijs infrascriptis viso et lecto. ex parte altera Volentes benigne, concorditer, et amice utriusque Partis indemnitati consulere ad infrascriptam Compositionem, Concordium, Transactionem, et infrascripta Capita Conventioes, et Pacta unanimiter devenerunt:

Item

Item primo predicti Dni Marcus Foscari, et Ludovicus Foscarino nomine quo supra fatentur, et acceptant ipsum Rmum D. Cardlem, et Patriacham in unicum, verum, Canonicum, et indubitatum Patriacham Aquileiensem prout hactenus habuerunt, secluso omni alio prae dopatriarcha praetenso; promittuntq. praedicti Dni Sindici Procuratores supradicto nomine quod dictum Illm Duc. Dnium habebit perpetuam, et inviolabilem amicitiam, benevolentiam, et charitatem cum ipso Rmo D. Cardli, et Patrcha, eumq. et Statum suum in dicta Patria omni tempore, omni casu, et omni modo, et contra quemcumque tuebitur, et manutenebit, et in omnibus, et per omnia secum aget ut cum Cive, et homine sibi Carissimo: Et e contra promittit idem D. Protonot.s dictis nominibus ut supra praelibatis D.D. Sindicis, et Procuratoribus Illmi Dnij Venet. perpetuam et inviolabilem amicitiam, benevolentiam, et charitatem cum ipso Illmo Dnio, eumq., et Statum suum in d.ta Patria omni tempore, omni casu, et omni modo, et contra quemcumq. tueri, et manutenere.

Item promittunt prefati D.D. Sind.i et Procur.es nomine suprad.to quod tota Jurisdictio spiritualis, et Eccles.ca, et omnis superioritas, et administratio in spiritualibus dicti Patriarchatus, et Patriae Aquileien.s sine diminutione aliqua sit, sicut hactenus semper fuit ipsius Rmi D.ni Cardlis, et Patrchae, et ipsi veram, plenam, et totalem obedientiam in Spiritualibus omnibus, et in administratione, usu, et exercitatione omnium spiritualium ex nunc exhibent, et assignant: Promittentes quod per totum dictum Patriarchatum ab omnibus subditis dicti Illmi Dnij dictum Dnium faciet in Spiritualibus ipsi Rmo D. Cardli, et Patrchae, et eius Officialibus plenarie obbedire, nec directe nec indirecte de dictis Juri.d.ne, vel administraz.ne Spirituali se impediet, quinimo ipsum Rm D. Card.m et Patrcham in sua Jurisd.ne Spirituali tuebitur, et deffendet.

Insuper

Insuper ut ipsa Eccl.ia Aquil.s et ipse R.mus D. Patr.i, et Capitulum bonis temporalibus dictae Patriae utantur, et gaudeant non aduertendo dicto: Ill.mo D.no ad praedictas omnes maximas expensas per se factas, et fiendas damna, et interesse, quae praetendit ut supra, et ad iura multa, quae habet Ill.mus D.nus antedictus in dictis bonis de quibus supra, sed volens multa remittere, Supradicti DD. Sind.ci et Proc.res antedicto nomine cum eod. D. Prothonot. nomine quo supra conuenerunt quod

Ciuitas Aquileiensis, et Oppida Sancti Viti, et Sancti Danielis in d.ta Patria consistentia cum omnibus eorum districtibus pertinentijs, territorijs, finibus, commoditatibus, et emolumentis, et quibuscumque alijs iuribus eorum, et cum omnimoda iurisdictione ac mero, et mixto Imperio, ac omni temporali Dominio, (exceptis Pheudis, et eorum collatione) habeantur per ipsum R.mum Dnum Cardlem, et Capitulum, et quod in illis, et de illis nullo modo dictum Ill.mum Dnum se impedire possit; Sed totale dominium, administratio, Gubernatio, et omne Imperium eorum libere remaneat dicto R.mo D.no Card.li et Capitulo: et ex nunc praefati D.D. Sindici, et Procur.es quo supra noe dictam Ciuitatem, et Oppida cum dictis eorum districtibus territorijs, et iuribus, ut supra dictum est libere relaxant, et ipsorum vacuam, et liberam possessionem dimittunt, et restituunt, et assignant dicto D. Protonotario dictis nominibus recipienti dictorum R.mi Dni Card.lis, et Capituli dictoque Prothonotario dictis nominibus dant, concedunt liberam potestatem, facultatem, et auctoritatem realem personalem apprehendendi dictam Ciuitatem, et Oppidorum cum dictis eorum districtibus, territorijs et pertinentijs, ut supra dictum est ex propria auctoritate, sine aliqua licentia, vel requisitione dicti Ill.mi Dnj cum his tamen conditionibus et pactis, quod omnes introitus redditus, prouentus, et emolumenta percipienda per R.mum Dnum Cardlem, et Capitulum ex temporalitate dictorum locorum computentur in summa quinque Millium ducatorum infrascriptorum. Item quod omnes qui tenentur personaliter, vel cum equis seruire custodiae dictae

dictæ Labiæ undecunq. sint, etiamsi in prædictis tribus locis habitarent, semper, cum res exegerit, vel ipsi Illmo Dno, ac ejus cuicunque placuerit, obbediant, et serviant ipsi Illmo Dno, et eius Officialibus.

Item quod præfatus Rmus D. Card.s et Labina, vel eius Officiales non permittant portari salem, aut uti alio sale in dictis tribus locis, quam de sale Canipavum dicti Illmi Dnij in dicta Labia ad hoc deputatarum, vel deputandis.

Item quod non permittant ~~committere~~ contrabanda dicti salis, et aliarum rerum, pravos fugitivos, et alios ~~fugitivos, vel alios~~ quoscunque rebelles, banitos per ipsum Illmu Dnium in dictis locis tute, et secure permanere, et si ibi inveniantur remittantur in potestatem ipsius Illmi Dnij, et e contra baniti, fugitivi, condemnati vel Rebelles dictorum trium locorum Rmi D. Card.lis, et Labinæ, vel censuris Ecclesiis inodati per ipsum Rm D. Cardlem ~~et Labinam~~ vel suos Officiales non possint se reducere, nec debeant aliquo modo acceptari in aliquibus locis sitis in d.o Laschatu, et Labina Aquil.si subditis per ipsum Illm Dnium, sed hinc inde fieri debeat remissio realis, et sine fraude: et quod nullum gardium in dictis locis debeat aliquid innovare in præiudicium alterius, vel subditorum suorum.

Insuper antedi. Dni Procur.res, et Sindici nom.e quo supra promiserunt dicto D. Prothonot.o dictis nominibus recipienti, et stipulanti dare et solvere ipsi Rmo D. Cardli, et Labinæ pro omnibus aliis locis ipsius Illmi Dnij, et quæ ipsi Illmo Dnio remanerent in administratione temporali singulis annis quinque millia ducatorum Venetorum boni auri, et iusti ponderis computando in illis prædictos introitus proventus, et emolumenta quæ idem Rmus D. Cardlis, et Labina annuatim recipiet ex ipsis tribus locis; quæ quidem ducatorum quinque millia solventur in tribus terminis, videl.t singulis quatuor mensibus tertia pars de redditibus ordinarijs, et extraordinarijs, atque mixtis dictæ Labiæ per Officiales quoscunque præfati Illmi Dnij

in d. Terra

in dicta Patria existentes absque alia speciali licentia, et mandato suo: declarando tamen quod terminus huiusmodi solutionis initium habuerit ad Kal: Ianuarij proxime preteriti.
Promittunt etiam idem D.D. Sindici Rever.mi nomine predicto dicto D. Prothonot.o nominibus, quibus supra, quod Ill.m Dominium tuebitur et defendet Personam ipsius D. Cardlis, et Patriarchae in d.a Patria Aquil.a et alia loca suprata, scil.t Civitatem Aquileiae, Oppida S.ti Viti et S.ti Danielis per ipsum Rev. D. Cardlem, et Patriarcham possidenda, et [illegible] etiam loca sibi Ill.mo Dom.o dimissa, et propriis sumptibus, laboribus, et expensis eiusdem Ill.mi Dnij, contra quoscumque inimicos, Hostes, et Scismaticos.
Item convenerunt prefati Dni Rev.mi et Sindici d.to nomine, et prefatus D. Prothonot.s nominibus quibus sup.a quod omnes aliae Civitates, et omnia alia Oppida, et loca ipsius Patriarchatus Aquil.s Ecclesiae, et per ipsum olim habita, et possessa, et quae hodie per ipsum Ill.mum Dnium detinentur, et possidentur cum eorum districtibus, Territorijs, fructibus, commoditatibus, Feudis, ac generali omnium Feudorum collatione iuribus, et pertinentijs eius cum omnimoda, et plenaria Iurisd.ne mero, et mixto Imperio in temporalibus, et omnis Superioritas, et [illegible] omnium feudorum, et generalis eorum collatio, et omnis administratio detineantur, possideantur, et possint ex causa dictae Transactionis licite teneri, et possideri per ipsum Ill.mum Dnium libere et fructus exinde superlucrari, ac etiam sint cum omni iuris plenitudine in dictis bonis dictae Eccl.iae Aquil.s competentes libere, et expedite sine aliqua contradict.ne aut Iuris, aut ipsorum bonorum aliqua diminutione omnibus melioribus via, iure et forma, quibus possunt, et libere per ipsum Ill.mum Dnium habeantur, et possideantur, et teneantur, ac custodiantur: Ita quod ipse Rev.mus D. Card.s et Patriarcha nec suo, nec Aquil.s Ecclesiae nomine possit se de predictis locis, iuribus, et Iurisdictionibus, et Dominijs aliquo modo

aliquo modo, uia, iure, uel forma, directe uel indirecte in tempo=
ralibus impedire, uel intromittere, sed, ut supradictum est, sint
et esse debeant dicti Illmi Dni, omnibus melioribus iure,
uia, e forma quibus possunt: et ex nunc dict. D.s Prothonotarius
dictis nominibus predicta omnia dicto Illmo Dno, seu prefatis
D. Sindicis, et Procuratoribus accipientibus nomine predicto re=
laxat, tribuit, et concedit, et dictis nominibus promittit, quod
ipse Rmus D.s Cauditus, et Laticta, nec aliquis suo, uel Eccliae Aquileien.
nomine directe, uel indirecte, uel aliquo quesito colore se de illis,
et in illis ullo modo impediet in temporalibus, et quod etiam de
illis, et in illis quo ad temporalia impedire non possit.
Que quidem omnia, et singula supradicta solemni stipulatione promise=
runt predicte partes dictis modis, et nominibus sibi adinuicem
singula singulis congrue referendo, et nobis Not.is infrascriptis pub.cis
Personis stipulantibus, et recipientibus uice, et nomine omnium
singulorum, quibus interest uel interesse poterit in futurum firma
rata, et grata habere, et perpetuo tenere, et inuiolabiliter obser=
uare, et adimplere, et numquam contrafacere, dicere, uel uenire
de iure, uel de facto per se, uel per alium, seu alios directe,
uel indirecte, tacite, uel expresse, quouis modo causa, uel in=
genio, nec aliquo quesito colore sub pena uigintiquinque
millium ducatorum auri solemni stipulatione premissa,
cum omni refectione omnium, et singulorum damnorum, et
expensarum litis, et ex ea interesse; in quam penam incidat
pars illa, que contrafecerit, et predicta integraliter non obseruaue=
rit, et ab ipsa contrafaciente exigi possit, et liceat, et applicari Parti
obseruanti, contra quam esset contrafactum, et pena soluta
uel non nihilominus predicta omnia, et singula firma perdurent.
et inuiolabiliter obseruentur.

Renunciantes Partes praedictae, et quaelibet earum in praedictis omnibus, et singulis exceptioni non sic, vel aliter celebrati Contractus, non sic, vel aliter factorum Capitulorum, conventionum praedictarum, exceptioni doli mali, conditioni sine causa, vel ex iniusta causa in factum, actioni, et exceptioni, quod metus causa, Privilegio Fori, et omni, et cuilibet alio legum auxilio, et constitutionum eisdem quomodolibet competenti, vel competituro, et legi dicenti constitutionem non valere sub hypotheca et obligatione omnium bonorum praesentium, et futurorum praedictarum Partium, et cuiuslibet earum: Iurantes partes praedictae ad Sancta Dei Evangelia manu tactis scripturis in animas Constituentium suorum omnia, et singula supradicta observare, et adimplere, ac observari, et adimpleri facere bona fide, et sine fraude.

Ad haec autem omnia, et singula supradicta Venerabiles Viri D.D. Ioannes de Zucco Vicedecanus Ecclesiae Aquileiensis, et Quarnerius de Artenea Canonicus eiusdem Ecclesiae servatis prius, et celebratis aliquibus Actibus, et Solemnitatibus sicut de iure requiritur Economi, Sindici, et Procuratores Constituti a praedicto Ecclesiae Aquileiensis Capitulo, prout de praedictis omnibus plane constat publico Instrumento scripto manu Venerabilis Viri D. Ludovici de Elemona Canonici Aquileiensis publici Imperiali Notarii sub millesimo, Indictione, et die contentis in ipso Instrumento particulariter contentis, a nobis Notariis infrascriptis viso, et lecto intervenerunt, ac vice, et nomine dicti Capituli Aquileiensis omni meliori modo, via, Iure, et forma quibus potuerunt, et possunt tam de iure, quam de consuetudine supradictae Transactioni, Concordio, et Compositioni pro maiori eius robore, dum ageretur, consensum, et auctoritatem suam et dicti Capituli interposuerunt, et de novo libere, et sponte et ex certa scientia actualiter, et solemniter interponunt cum omnibus obligationibus, poenis, renunciationibus, et aliis supradictis:

Iurantes

Iurantes in animas suas, et Constituentium predictorum omnia, et singula suprascripta observare, et adimplere bona fide, et sine fraude.

Item promittit idem D. Petrus honor. Proc. Rmus D. Cardlis, e Patriarcha predicta omnia, et singula ratificabit, et approbabit infra unum mensem a die, quo premissa ad suam notitiam pervenient computando per suas patentes litteras, aut pub. instrum. alioquin presens Instrum. nullius sit roboris, uel momenti.

Voluerunt etiam, et mandaverunt Partes predicte, quod quelibet earum de predictis omnibus, et singulis per me Petrum Contion et alios Notar. pub. infrascriptos, et quemlibet nostrum de bere confici unum, et plura Instrum. eiusd. substantie, et tenoris pro ut fuerit opportunius.

Actum Venetijs in domibus Monasterij S.te Marie Cruciferorum Presentibus Rdo in Xpto Patre Dno Martino Archiepiscopo Corphiensi, ac Ven. et Religiosis Viris D. Petro Boldu S. Marie de Carceribus Priore Ordinis Camaldulensis, et Frat. Jacobo de Tuscio Priore domus S. Christophori de Muriano Ordinis Heremitarum S.ti Augustini, et Fratre Mauro Monasterij S.ti Michaelis de Muriano dicti Ordinis Camaldulensis, et Fratre Luca de Pansinis dicti Ordinis Heremitarum S.ti Augustini, ac Dno Petro Baduario q.m D. Hieronimi et D. Andrea de Turnalo de Foroiempronio I.V.D.re, et D. Andrea de Ursinis testibus ad premissa uocatis specialiter, et rogatis

Locum. Ecclesie Pat. Torcelli; et Successoribus &.
1448. 20 Xbris

Habemus cum Rmo Pat. D. Ludovico S.te R.ne Eccle. Cardli, Camer.io Apost.co, et Patriarcha Aquil.i aliqua Pacta, et Compositiones pro Terris, et Locis Patriarcatus predicti, et pro aliis multis caloses spectantibus ad Patriam Foriiulij, que sicut informati sumus, aliquando quod a nris Locumtenentibus non servantur; et quia intentio, et voluntas nostra est quod predicta Pacta, et Compositiones omniaque Capita in illis Pactis contenta debeant integre, et inuiolabiliter observari deliberauimus, et Statuimus cum nro Consilio X. quod predicta omnia Capta auctoritate dicti Consilij conseruentur; Quocirca uolumus, et cum dicto Consilio X. mandamus uobis quod predicta Capta et Conventiones debeatis penitus observare et facere in eo quod ad Vos spectat inuiolabiliter observari &

Nicolaus Allorius Coadiutor Canc.rie Ueni Mandato:
ex originali descripsit cum sigillo

l. s.

Nota ex hac particula: quod Ser.ᵐᵘˢ Dom.ⁿ se excusat quod hactenus non restituerit Patriæ Patriam Foriiulii:

ista non est ratio, nec causa legitima, quæ impedire deberet restitutionem:

Nota ex his verbis, quod DD. Veneti fatentur loca ipsa ducatus Foriiulii fuisse, et esse, et pertinere Patriæ, et ad Patriam, dum dicunt quod non iniusta causa recusarunt hactenus restituere.

Nota etiam quod ex eis[dem] verbis fatentur se teneri ad restitutionem.

Unde sequitur quod si post tempus istius Transactionis 1445 Ser.ᵐᵘˢ Dom.ⁿ profitetur se iuste [tenere] Patriam Foriiuli, [...], neque teneri ad restitutionem, [quod] istud est virtute Instrumenti istius, et transactionis quia ipsummet Ser.ᵐᵘˢ Dom.ⁿ [fatetur] se teneri ad restitutionem non se excusat quod hactenus non restituerit, ergo iniuriosum est, et falsum quod Ser.ᵐᵘˢ Dom.ⁿ non habuerit Patriam ipsam a P[atriarch]is.

Promittunt perpetuam, et inviolabilem amicitiam, et benevolentiam, sed non est signum amicitiæ, ne benevolentiæ ascribere, et assumere sibi omnia genera pheudorum quæ non possunt comprehendi in Instrumento ad favorem Ser.ᵐⁱ Domini, et in illo minime sit ascribere livellos, census, et similia, nam amicitia ista non est perpetua si pluris temporibus non durat: si hinc ad mille annos talia Ser.ᵐᵘˢ Dom.ⁿ perpetuaret, sic perpetuaret, procul dubio esset violare amicitiam illam, quæ esse debet perpetua, et inviolabilis.

Nota hic quod Ser.ᵐᵘˢ Dom.ⁿ promittit tueri, et manutenere Patriam, et statum suum dictæ Patriæ, et e contra illud idem promittit Patria.

Adverte quod ista defensionis reciproca obligatio non potest intelligi de ea defensione quæ fit cum armis, quia [...] non esset reciproca, attento quod Patria nullos penes se retinebat cives aptos ad defendenda ea, quæ [...] retinebat, sed intelligitur quod Ser.ᵐᵘˢ Dom.ⁿ non patietur quod nullus Pseudopatriarcha, neque alius nisi ipse, et legitimi eius successores habeat statum ipsum Patriale, et ex altera Patria non patietur alium esse Dominum, nisi Ser.ᵐᵘˢ Dom.ⁿ, locorum sibi per Patriam concessorum de defensione autem quæ fit contra hostes armis, laboribus, et expensis [...] infra, ibi non est reciproca, sed Ser.ᵐᵘˢ Dom.ⁿ tantum obligatione obligatur.

Promittit Ser.ᵐᵘˢ Dom.ⁿ plenam obbedientiam in Spiritualibus subditorum qui manent sub temporali dominio ipsius Ser.ᵐⁱ Domini, ergo quando se ingerunt in rebus civilibus, vel criminalibus cum Canonicis, seu Clericis faciunt contra formam Pactorum, et contra Instrumentum, et incidunt in penam appositam in Instrumento.

Restituitur Patriæ Aquileia, S.ᵗᵘˢ Vitus, S.ᵗᵘˢ Daniel cum territoriis, fructibus, districtibus, mero, et mixto Imperio, etc.

Nota quod verba exceptis pheudis, et eorum collatione ita debent intelligi ut verba statim subsequentia habeant locum, et verificentur, quæ sunt ista videlicet, et quod in illis locis, et pro illis nullo modo Ser.ᵐᵘˢ Dom.ⁿ se impediret [...]

Sed totale dominium, et omne Imperium eorum liberè remaneat dicto Capitulo.

Quomodo igitur salvabitur merum, et mixtum Imperium Capitulo, et quomodo totale dominium, et quomodo omne imperium Capituli verificabuntur esse liberè Capituli, et Ecclesiae si omnia genera Pheudorum tam propria, quam impropria, de quibus plenum est Territorium, pertinent ad Ser.mum Dom.m, et si erit Iudex causarum emergentium ab illis, necnon Subditorum Capitularium pheuda ipsa possidentium profecto verba ipsa non verificabuntur, imo verificabitur contrarium, videlicet quod Ser.mus Dom.us habebit merum, et mixtum Imperium, et [illegible], et contra mentem contrahentium, et contra verba expressa subsequentia videlicet quod Ser.mus Dom.us ~~habebit merum et mixtum Imperium [illegible]~~ in illis locis, et pro illis nullo modo se impedire possit; ista nullibi locorum sunt dicenda, neque audienda:

Nota hic quod iste sermo declarat verba: exceptis Pheudis, et eorum collatione quod videlicet intelligantur pheuda militiae tantum, nam ista particula posita est in ea parte Instrumenti, in qua restituuntur Capitulo tria loca Aquileiae, S.ti Viti, et S.ti Danielis, et est una de contradictionibus, quae habentur et notantur in restitutione ipsa praedictorum trium locorum: quod si D.D. Fiscales asserunt esse particulam positam pro se, et non declaratoriam verborum: exceptis Pheudis et eorum collatione, nescio quid possent inde inferre, nisi forsan illud ridiculum quod asseruerunt coram Ser.mo Dom.io, quod scilicet ex istis verbis elicitur quod Ser.mus Dom.us reservavit sibi Superioritatem in Communitatem, et Consilium locorum Capituli: inferentes quod sicut Castrum S.ti Viti, et eius Communitas, et Consilium olim tenebantur tempore bellorum servire Capitulo cum militibus, et equis secundum descriptionem quae fiebat, ita nunc virtute verborum istorum tenetur Communitas servire Ser.mo Dom.io sibi praedictum Servitium reservanti: Sed respondetur sic: vel ista verba referuntur ad verba exceptis pheudis, et tunc habemus claram intentionem, videlicet quod ista verba sint declaratoria illorum ita quod ~~[illegible]~~ sint excepta pheudata militiae; vel non referuntur ad illa verba exceptis pheudis, sed est particula posita per se, et tunc in hoc casu debet intelligi de Castellanis, qui sunt Dni Castellorum positorum in Territorio, et locis, quae Capitulo concedebat Ser.mus Dom.ius: qui Castellani habitabant loco, et foco in locis, quae Capitulo restituebantur, quamvis quod ad eorum oppida essent Pheudatarii Ser.mi Dom.ii, et ideo apponuntur verba: et quod in praedictis tribus locis habitaverint, quae verba ostendunt etiam intelligentiam Dnorum Fiscalium quod scilicet comprehendant omni=

tates

Comunitates esse erroneam, nam si voluissent intelligere de Comunitatibus, non opus erat, quod subiungerentur illa verba: etiam qui in prędictis tribus locis habitarent, quia clarum est quod Comunitates habitant in terris proprijs: adeoque quomodocumque applicentur verba ista sensus est clarus ad fauorem Latisię, quamuis revera appareat quod se referant verba ista ad supradicta verba exceptis Pheudis ampliando, et declarando illa:

Quod Tria loca non utantur alio Sale quam Aquilejarum Ser.mi dom.ij: Nota quod iste consensus Latisię ostendit spem futurę perpetuę amicitię, et beneuolentię, quam supra Ser.mo dom.o promisit.

Reciproca obligatio de non assecurandis, sed remittendis hinc inde Bannitis: hic etiam apparet manifesta superioritas Latisię, et totalis separatio Iurisdictionis utriusque: Nota verba: remittant quod Ser.mus dom.us non potest sua auctoritate, neque per suos Ministros capere proprios Bannitos in locis Latisię, sed medio auctoritatis, et medio Ministrorum Latisię, et quod non potest in hoc casu, multo minus potest in omnibus alijs, et sic versa vice, ex quo constat separatam esse Iurisdictionem.

Neutra partium potest aliquid inouare in preiuditium alterius, vel subditorum suorum: Nota quod Ser.mus dom.us inouat, imo destruit omnia in preiuditium Iurisdict.is Patriarchalis, Latisię, et eius Subditorum: dum

1. Per decretum 1580. 20. Iulij facit se iudicem Controuersię Pheudorum vertentis inter ipsum, et Latisiam.
2. Vult omnia genera Pheudorum ad se spe[illegible]re.
3. Vult iudicare causas indistincte, quę emergunt ab ipsis Pheudis.
4. Mittit suos Notarios, Caballarios ad conficiendum Inuentaria in locis Latisię.
5. Reuocat edicta Patriarchalia.
6. Reuocat Sententiam Ministrorum Patriarchalium.
7. Faciunt sententias contra subditos Patriarchales contrarias sententijs illis, quas obtinuerunt à Iudicibus Patriarchalibus.
8. Prefatarum Sententiarum sic iniuste factarum faciunt executionem in bonis subditorum Patriarchalium, quę reperiuntur sub dom.io Ill.mi Laurentij.
9. Volunt percipere Ministris Patriarchalibus, qui si non obbediunt, condemnantur

in eri

in exilium de Terris, et locis

x. ex quibus, et alijs similibus non solum Ser.^{mi} Dom.^{ni} innouat in preiudicium Patriæ, et Subditorum suorum, sed destruit.

Nota quod Ser.^{m} Dom.^{m} tenetur dare singulis annis quinque millia ducatorum Patriæ pro omnibus alijs locis, quæ Patria concedit ipsi Illmo Dom.^{io}

Nota ex hoc maximam petulantiam Fiscalium qui dicunt Ser.^{m} Dom.^{m} non recognoscere à Patria Patriam Forijulij: nam ex hoc apparet clarè quod recognouerunt cum super ipsa, et pro ipsa soluerunt annuum censum, et præstationem &c

Nota etiam contra aliam ipsorum petulantiam qui uolunt, et iactant quod Ser.^{m} Dom.^{m} est Superior Patriæ, et ipsius Iurisdictionis, sed nescio ubi uiderint, aut dederint quod ille qui soluit censum pro aliqua re, seu annuam præstationem, sit Dominus illius, cui soluitur.

Tenetur ad deffensionem Patriæ, et terrarum locorum proprijs armis, et sumptibus

Nota quod ista ~~est~~ uera, et clara defensio, ad quam tenetur Ser.^{m} Dominium, quæ non est reciproca, nam illa defensio, de qua supra dictum est, non est defensio quæ fieri debeat cum armis contra quoscumque hostes, quia Patria non potest defendere Ser.^{m} Dom.^{m} neque Patriam Forijulij cum abdicauerit à se in hoc eod.^{m} Instrumento Pheuda armorum, sed intelligitur tantum de illa tuitione scilicet, quod nunquam Patria facto suo, neque suo consensu patietur alios esse Dominos Prouinciæ, quam in hoc instrumento cedit, nisi ipsum Ser.^{m} Dom.^{m}, et ex aduerso Ser.^{m} Dom.^{m} nunquam acceptabit alium Pseudo Patriam, sed hunc tantum legitimè institutum &c et ista est uera intelligentia, et ista potest esse, et est tuitio, et defensio reciproca.

Sed in hoc casu præsentis defensionis loquitur de defensione personæ, et locorum Patriæ, nec non illorum, quæ concedebantur ipsi Illmo Dnio proprijs armis, et sumptibus.

Ex aduerso

Ex adverso quod si in superiori loco voluisset intelligere de defensione facienda cum armis, et sumptibus contra hostes procul dubio illud idem replicassent [illegible] in isto posteriori loco, sed ideo non replicarunt, quia ibi intellexerunt de alia defensione ut dictum est: hic autem intellexerunt de alia defensione, videlicet de illa, de qua sonant verba.

Item Nota quod Ser.ᵐ Dominium tenetur ad defensionem, tamen non satisfacit, quia permittit occupari Aquileiam, ex quo tenetur ad refectionem damnorum, et interesse, nec non ad penam ducatorum 25.ᵐ, et nihilominus non essent soluti ab obligatione defensionis ex forma istius Instrumenti: Imo paulatim querit Ser.ᵐ Dom.ᵐ occupare alia loca ipsius Patriarche, et Ecclesie Aquileiensis faciendo se iudicem controversiarum, que oriuntur super intelligentiam Pactorum ut supra dictum est in Capitulo de non innouando.

Hic primo notatur quod Ser.ᵐ Dnium habet, et recognoscit Patriarcham, et Patriarcha virtute istius transactionis, et hoc constat adeo clare ex his verbis, ut maxime mirandum sit, quod Dni Fiscales dixerint, quod Patriarcha, et Ecclesia Aquil.ᵉ tria loca Aquileie, S.ᵗⁱ Viti, et S.ᵗⁱ Danielis ab ipso Ser.ᵐᵒ Dnio, à quo fuerunt gratis, et pure amore dei donata habere, ipsi fundantes se forsan in hoc, quod scilicet tempore transactionis istius Ser.ᵐ Dnium tenebat totam Provinciam, quam abstulerant a Ecclesia Aquil.ᵉ, et Patriarchis; sed non advertunt, quod talia asserere est vanitas inexcusabilis nam propter illud quod hic manifeste apparet videlicet quod Patriarcha Ser.ᵐᵒ Dnio dat ipsam Provinciam, et Loca ut detineantur, et possideantur ab ipso Ser.ᵐᵒ Dnio [illegible], apparet etiam manifeste ex verbis Ser.ᵐ Dnij: supra narratis, et consideratis, videlicet quod Ser.ᵐ Dnium excusat se, quod habemus non restituerit, ex quo fatetur quamvis Patriarchiam detinerit iniuste, tamen detinebat, quia tenebatur de iure

breve

restituere. Item non advertunt quod illud idem clarè constat ex verbis hic notatis, ubi dicitur, quod ipsa loca per Ser.mum Dom. possint ex causa dictæ Transactionis licitè teneri et possideri, ergo sine ipsa Transact.ne non poterant ab ipso Ser.mo Dom.o licitè teneri et possideri.

Aliud notabile elicitur hinc quod videlicet verba: exceptis pheudis et eorum collatione superius dicta, quando facta est restitutio trium locorum non comprehendunt omnia genera pheudorum sed tantum illa militiæ: Nam in hoc loco ubi Latina cedit reliquum Latinæ Territorij Ser.mo D.no dicitur cum omnibus pheudis et generali omnium pheudorum collatione: In illo autem loco dicitur tantum simpliciter exceptis pheudis, et eorum collatione, et non sunt addita verba generalia, neque omnium, et quia non comprehendebantur sub illis verbis: Pheuda impropria, quæ non poterant separari à persona, et à rebus Latinæ, neque poterant accomodari, et aptari Ser.mo D.no, ut pheuda habitantiæ, et ministerij &. neque obstat illa Fiscalium intelligentia mendicata, quod scilicet illa tantum ista verba omnium, et generali dicta sunt, ut inferunt pheuda non tantum posita in istis locis, quæ Latina cedit Ser.mo D.no, sed etiam illa quæ posita sunt in locis, quæ restituta fuerunt Latinæ, nam ista intelligentia multum distat à vera semita, eo quia satis manifestè, quod dum contrahentes locuti sunt de restitutione trium locorum facta Latinæ omnia, et singula explicaverunt, et declaraverunt, quæ circa ipsa tria loca explicanda, et declaranda erant. In hac vero parte instrumenti, in qua Latina cedit omnia alia loca Ser.mo D.no similiter explicant, et declarant ea quæ ad cessionem ipsam pertinent, et spectant: Hoc opus

est ut

est, ut dum loquuntur de Pheudis positis in locis Ser.mo Dnio cessis, voluerunt intelligere etiam de illis, de quibus iam locuti erant in ea parte in qua ~~fuerint~~ facta restitutio trium locorum Patriæ.

Præterea ex lectura verborum ostenditur clare etiam intelligentiam Fiscalium esse falsum, nam dicunt, quod omnes aliæ Civitates, et omnia loca alia, et Oppida ipsius Patriarchatus Aquileiens. Ecclesiæ detineantur, et possideantur cum eorum districtibus, Territorijs, fructibus, comoditatib. pheudis, et generali omnium pheudorum collatione, quis dubitat quod loquuntur de pheudis illis, quæ sunt in istis Oppidis, districtibus, et Territorijs, de quibus hic loquitur, et de quibus fit cessio à Patriarcha in Ser.mum Dnium, non autem de illis, quæ erant in Territorio Patriæ, de quo Territorio, et de quibus locis hic nullus habetur sermo.

Nota hic quod Patriarcha dicit, quod ex nunc relaxat, tribuit, et concedit Ser.mo Dnio ipsam Patriam & quid ergo opus erat dubitare quod Ser.mum Dnium habuit ipsam Patriam à Patriarcha.

Nota quod verbum relaxat videtur hic impropium, et quia si Dni Veneti tenebant ipsam Patriam, Civitates, et Oppida non opus erat ipsi relaxare quod iam penes se habebant: sed hoc non obstante istud verbum positum est proprie, et maxima cum significatione, eo quia illi Ser.mo Dnio non erat legitima, sed detentio, imo semper Patriarchæ, et Ecclesiæ Aquileiens. animo, et de iure retinuerant possessionem legitimam ipsorum locorum: Et propterea tamquam bona propria, et ad ipsam Ecclesiam, et ad ipsum Patriarcham perti=

nenti.

pertinentia relaxant ipsi Ser.mo Dnio, et quod hoc sit verum adverte quod subiunguntur ista verba à Sindico, videlicet tribuit, et concedit, quæ verba denotant, quod ista bona pertineant ad Ecclesiam, quia nemo dat, neque tribuit quod non habet.

Et nota ex ijs verbis aliud contra Dnos Fiscales praeter illa, quæ supradicta sunt, quod scilicet in ea parte in qua supra restituuntur Patriæ Civitas Aquileiæ, oppida S.ti Viti et S.ti Danielis non extant ista verba quod scilicet Ser.mum Dnium ipsa loca tribuat, et concedat, quia nihil tribuebat de suo Patriarchæ, sed tantum extare verba denotantia restitutionem: vide in illo loco...

Nota quod partes promittunt observare infrascta, et promissio reciproca fit solemni stipulat.ne sicud est contra illud quod dictum fuit ab aliquo ex Dnis Fiscalibus: qui dum pro parte Patriæ diceretur, quod virtute istius transactionis Ser.m Dnium possidet Patriam Foriiulij; et quod transactio operatur, ut licite Ser.tas Sua possideat Patriam Foriiulij ut habetur clare supra in verbo ut licite possideri possit: Respondet praedictus Mag.cus Fiscalis ista verba non refferunt quia apparet quod fuerunt prolata ab ipso Patriarcha, quod est ridiculum, et nesciebat quod stipulatio fit utroque loquente, et verborum efficaciam intelligente, et ad omnia, quæ dicuntur in ipsa stipulatione intelligantur dicta, et acceptata hinc inde: Neque advertit iste Fiscalis quod si istud esset verum, esset etiam verum quod nullum genus Pheudorum, neque etiam militiæ esset verum

bum

uatum Ser.mo Dnio, quia ubi Ser.m Dnium: seu ipsius Sindici vestitaverit ... loca Patriae dicunt exceptis Rheuris, et eorum collatione: ista sic dicta ostendunt malum animum ipsorum fiscalium usurpandi Iurisdictionem Patriae iure, vel iniuria, nihil refert.

Nota quod Partes promittunt habere omnia supradicta firma, rata, et grata perpetuo: ex quo nota, quod omnia, quae pro parte Ser.mi Dnij investiendo, iudicando, ingerendo se quovis facto in Iurisd.ne Patriarchali contra formam istius Transactionis est nullum: neque ex eo potest induci legitima possessio, seu praescriptio, cum habeant fundamentum, et radicem infectam contra contenta in hoc Instrum.to: super quo fundamento ullo unquam tempore potest constitui possessio legitima, seu praescriptio, quia perpetuo tenetur observari.

Nota quod Ser.m Dnium non potest contrafacere de iure, neque de facto, neque aliquo quaesito colore sub poena 125.m ducatorum: Quod de facto contravenerit patet, quia fecit se Iudicem in Terminatione facta in Exc.do Cons.o X: quod non potest, quia Iurisdictio Patriae est separata a Iurisd.ne Ser.mi Dnij &c.

Item in ipsa Terminatione declaravit se esse Dnum omnium Rheudorum indistincte, omnes causas emergentes ad se pertinere, revocavit sententias Ministrorum Patriarchalium, miserunt propria auctoritate Notarios, et Cabalarios in locis Patriae, ut supra in alia apostilla dictum est, ex quibus actionibus constat Ser.m Dnium contravenisse, et contravenire, et propterea incidit in poenam periurij, et ducatorum 125.m

Quod autem ista Dni Veneti fecerint indirecto ingenio, et quaesito colore contra formam verborum hic in Instrum.to positorum patet, nam sumpserunt occasionem a Rheudis dicentes omnia genera Rheudorum esse excepta, quod est falsum, nam in illis locis, quae Patria cessit Ser.mo Dnio dedit ei etiam omnia genera Rheudorum, sed in tribus locis Patriae retentis dedit tantum Rheuda

non

non audiunt omnia genera Theudorum: verba sunt clara, ut supradictum est.

Alter quesitus color est dum dicunt: Investimus, ergo potuimus investire.

Alter quesitus color est, dum dicunt Dni Ven. aliquando iudicaverunt, sed non dicunt quod non debeant iudicare ex defectu Iurisdict.

Alter quesitus color est quia dicunt: Labotha concessit in Iudicio, quia fuit in contradictorio, sed non dicunt quod nunquam Labotha, nec ipsius Intercessores fuerunt in contradictorio tamquam coram Iudicibus; sed tantum reclamando, et asserendo Serenitatem suam non esse Iudicem competentem, et causas ipsas esse remittendas ad Tribunal Labothale, et si secus fiet esse contra formam pactorum. Qui actus tantum abest, quod fuerint aliquo tempore facti tamquam coram Iudicibus, quod potius ut clare constat factos esse ad negandam eorum Iurisdictionem, et pro defendendo temporali Iurisd.ne ipsius Labothe: Nihilominus ipsi dicunt Labotham fuisse in contradictorio, et iste pulcherrimus quesitus color: et ex his sumptor occasione turbandi mihi potum.

Nota quod partes renunciant exceptioni non sic, vel aliter celebrati contractus: Nihilominus non defuerunt Fiscales, qui dixerunt istud non esse Instrumentum Transactionis: nam non dicitur Transactio inter maiores, et minores, sed esse donationem factam Labothe ex mera liberalitate Ser.mi Dni; et alia quedam, que ob modestiam quamdam pretermittenda sunt.

Ex quibus tamen constat manifeste, quod qui vult discedere ab amico occasionem querit.

La Ser.ma Rep.ca di Venezia seben doppo haver spogliato Lodovico Duca di Tech Patriarca d'Aquileia di tutta la Patria del Friuli, e dal Concilio di Basilea, e da sommi Pontefici sollecitata a rilasciar quanto occupato avea alla Chiesa d'Aquileia, tutta=via non solo non volse mai acconsentire alla restitutione della Patria, ma ne anco volse mai aprir l'orecchie ad alcun accordo fino al 1440. nel qual tempo da Eugenio 4.to Pontefi=ce le fu ~~detto~~ scritto un Breve molto serioso, con il quale stimo=lava la restit.ne s.a sud.a con ogni efficacia: ma vedendo la Sig.ria di Venetia che aveva pocca volontà di farne altro, non solo andava portando il tempo avanti, ma fece da diversi Dottori scrivere li loro pareri con li quali si potesse andar escusando il non voler acconsentire ad alcuna transattione, et di metter il tempo al negotio:

Li ricordi sud.ti furono mandati dalla Sig.ria alli Rettori di Verona con ordine, che li comunicassero con un Dottore nominato Maffeo Ramgazetta, la dottrina del quale era in molta stima alla Sig.ria di Venetia, acciòche dicesse il suo parere, quale de quei ricordi dati dalli Dottori sud.ti li paresse migliore per intertenire il nego=tio senza volerne far altro.

Il d.o Sig. Maffeo Ramgazetta con una Scrittura risponde con gran pru=denza in sostanza, come qui sotto, la qual Scrittura si trova in mano delli Ministri Austriaci, e fu mostrata al Patriarca Barbaro con proposito di mostrare come dicevano, che la Signoria procedeva sagacemente nelli suoi negotij, e si era sempre avvantaggiata con ogni spirito per avanzarsi nel Possesso della Patria del Friuli.

La sostanza della Scrittura del suddetto Ramgazzetta fu questa:

Chi lui

Che lui non stimaua manco buono l'uno, che l'altro di quei Ricordi, ch'erano stati datti à S. Ser.tà per intertenire il negotio senza farne altro, giudicandoli tutti rigieni di prudenza, e di molto antiuedere, e che quanto à lui come non discerneua quale specialm.te fosse migliore dell'altro, così quanto pur il Senato di Venetia auesse voluto non venir ad altra conclusione, non hauerebbe saputo aggionger à quanto aggiongeuci Ecc.mi Dottori aueuano riccordato.

Poi ringratiaua la Rep.ca ch'auesse voluto farlo Giudice di tanti valent'huomini, e che riconosceua tutto ciò per cumulo delle tante gratie, ch'aueua per auanti riceuuto da S. Ser.tà, le quali lo poneuano in altretanto obligo di seruirla sempre con diuot.ma riuerenza, e con perpetua fede, la quale non le permetteua di tacer quello che stimaua di gran seruitio publico, se ben lo uedeua contrario à quello, che pareua esser la uolontà de SS.ri, à piedi de quali si doleua non poter presentialm.te uenire per esplicar meglio il suo parere, trouandosi non solo d'età d'estrema decrepità, ma impotente di poter uscir dal letto, non che di far uiaggio fin à Venetia, e però conueniua supplire con una Scritt.a che conteneua

1. Che giudicaua pericoloso il continuar in q.to negotio senza fermar in qualche modo le cose, le quali nel termine, che si trouano, le uedeua in Stato, se non di presente pericolo, almeno non sicure nell'auenire, poiche si facilm.te il mondo si muttaua.

2. Che sarebbe gran temerità dar consiglio di restituire la Patria del Friuli al Patriarca d'Aquileia acquistata con tant'oro, con tanto sangue, e con tanto pericolo per darla poi à chi douesse esser inimico perpetuo della Rep.ca; la quale in cambio di reprimere chi l'hà tanto ingiuriata, uenirebbe à suggerirle le forze per tanto maggiorm.te riceuere trauagli, non douendosi dubitare, che la grandezza de Patriarchi d'Aquileia sempre confederati con li

Rè d'Ongaria

Re d'Ongaria, e di Boemia, e con gli Archiduchi d'Austria non doueua esser molesta alla Sig.ria di Venetia, e dar grand'impedim.ti à tutti li suoi disegni: tanto più che li Patriarchi passati s'aueua ueduto che poco obbedienti alla Sede Apostolica confidati nella loro grandezza non poteuano esser frenati; oltre che di essendo Principi Ecclesiastici senza successione propria, e con speranza d'esser per onor della Chiesa maggiorm.te rispettati, riusciuano sempre più arditi, e più facilm.te s'esponeuano per li loro appetiti ad ogni pericolo.

3°. Che oltre di ciò la Patria del Friuli era una Prouincia per molti rispetti da douer esser carissima alla Republica perche oltre alle sue qualità grandi essendo ben custodita, era la difesa della libertà della Repub.ca di Venetia istessa, onde Bisognaua tenersela cara, e procurar di conseruarla con ogni potere.

4°. Ma che stimaua ben gran prudenza che si douesse quanto prima uenire à qualche onesto Componimento; il che tanto più lo persuadeua e ricordaua quanto che pur si sapeua, che s'aueuoa potuto concluder con qualche onesta condizione, come quelli che fuuo à Roma aueua detto

1. Prima perche non accomodandosi in qualche maniera questo negotio tutta la Patria del Friuli restaua senza gouerno spirituale, come era successo per uinti anni continui, essendo il Patriarcha scacciato, ne ammessi li suoi Ministri, onde l'acquisto, et il Dominio si faceua altretanto odioso appresso di tutti.

2. Che fin che con il Patriarcha non s'accorda, sempre le sue pretensioni restauano, che li fosse restituita tutta la Patria del Friuli, che così non sarebbe, quando ne fosse seguita qualche composizione, ne si doueua dubitare

dubitare che li Patriarchi poi avessero potuto dar molestia
poiche il dubio di perder tutto quello, che li fosse stato
rilasciato li haverebbe fatti viuer quieti.

3. Che se ben s'aveua acquistata la Patria del Friuli
con l'armi, con le quali anco si manteneua, tuttauia avendo
done la Repub.ca spogliata la Chiesa, mai, s'haverebbe giu=
dicato questo possesso legitimo, ancorche li Patriarchi
fossero stati li promotori dell'ingiurie, et hauessero prouocato la
Repub.ca alla guerra, non douendo la Chiesa patire perpetua=
m.te per gl'errori de' suoi Ministri.

4. che se bene si poteua sperar di diffendere la Patria del Friuli
con l'armi sole, tuttauia era meglio procurare che con l'
Armi si congiungesse la Giustitia, e la passione, alla quale
poi secondo la varietà delle cose del mondo poteua occor=
rere d'essere costretti di stare con molto pericolo del giu=
dicio futuro: Il che tanto più era stimabile in questo ne
gotio, quanto che oltre molti rispetti de' Prencipi temporali
vi si mescolauano anco rispetti di Religione, e di pietà verso
una Chiesa tanto Nobile, la rovina, e cadim.to della quale
haverebbe sempre comosso universalm.te l'animo di tutti.

Ma che bisognaua ben essere circonspetto nel modo del trattare,
e del concludere esso negotio, non potendosi negare, che in
ben terminarlo s'incontraua in molti modi difficili da
sciogliere per render ogni Conclusione valida, e sostentabile.
Poiche gl'acquisti fatti con la Chiesa non sono mai sti=
mati vallidi, la quale per prescrittione di tempo non riceue
pregiuditio, et essendo questi beni fatti di Dio in particolare
non pare che gli huomini giustam.te ne' iure belli, ne per

altra maniera

altra maniera li possano tenere senza l'autorità del sommo Pontefice, che prestandovi il consenso, come Diretto beneficiario potrà solo far valida la Compositione.
Ma che si rendeva certo che questo assenso non l'averebbe mai dato dalla Sede Apostolica con scritture publiche, se bene da quanto avea scoperto nelle trattationi di questo negotio per avanti non avea contradetto alla Compositione, perchè à questa s'averebbe accomodato per necessità, et à quello non assentito per elletione, poichè ciò sarebbe oltre l'alienar tanto Paese della Chiesa d'Aquileia, e privarla delle sue pretensioni, un laudo di quelle ingiurie, che tante volte esclamando dicevano à Roma, che s'aveva fatto, et alla Chiesa, e dar animo à Prencipi di spogliar senza ritegno alcuno li Prelati grandi delli beni, e giurisditioni temporali che possedono in diverse parti del mondo.
Onde intendeva che al tutto si dovesse astenere da far di ciò instanza al Papa, poiche essendo certi, che non la concederebbe, negandola, troppo s'averebbe pregiudicato alla validità d'ogni compositione, anzi ch'averebbe levato affatto ogni speranza di poter concludere cosa alcuna:
Ma che l'esperienza di quel negotio d'Aquileia tante volte discorso da lui per ordine pub.co in tante occorrenze passate, le faceva venir in mente, che anco ogni accordo, che potesse seguire trà il Cardinal Patriarcha, e la Sig.ria di Venetia sarebbe stato giudicato, e stimato anco senza l'auttorità della Sede Apost.ca sempre valido, e che à questo bisognava attendere con ogni spirito.

Perchè

Perche aveva osservato, che li Patriarchi del dominio temporale erano stati sempre indipendenti dalla Sede Apost.ca, che non aveva mai essercitato giurisdizione alcuna temporale, ne che mai in sentenza alcuna in temporale aveva auuto ricorso à Roma, ma tutto si terminava coll'auttorità del Patriarcha ne manco perciò si ricorreva all'Imperatore, di modo che trovavasi il Patriarcha assoluto Prencipe in temporale, non dependente da alcuno

Il che si confermava, perche solo Lodovico Duca di Tech, e Patriarca d'Aquileia ultimam.te spogliato della Patria del Friuli ricorse all'Imperatore per auer fauori, et aiuti nelli rumori che suscitavansi, e perciò pigliò l'Inuestitura dall'Imperatore; ma questa non deue pregiudicar agl'altri Patriarchi d'Aquileia costringendoli à quest'obligo.

Sopra questo fondam.to dunque che il Patriarcha sia stato sempre assoluto Prencipe di tutto lo Stato temporale si doueā fondare due cose: l'una che non occorreva confirmatione della Sede Apostolica, e l'altra che il Patriarcha solo auerebbe goduto venire ad ogni componimento valido con Sua Ser.tà

E perciò ricordava, che questo più si douesse in ogni stipulatione, che fusse occorsa di fare, procurare che si vedesse che per tale la Repub.ca lo riputasse, e bisognava constituirlo in tale auttorità, acciòche si corroborassero con questo mezo le sue ationi, et le sue Compositioni.

E prima Consigliava, che, perciòche essendo la Città d'Aquileia quasi destrutta affatto, e che si poteva chiamare più tosto un paludo, che un luogo abitabile, si douesse per due ragioni rilassarla al Patriarcha, al quale con questa rilassatione si conseruava ancora il nome del Patriarcha

non solo in

non solo in Spirituale, essendovi la Chiesa Metropolitana, ma in temporale ancora col lasciargli la Giurisditione antica de' Patriarchi, e che perciò restando li Patriarchi con qualche apparente, più che essistente Splendore si levava l'odio, che per aver distrutto tanto insigne dignità, et l'invidia che la Republica aveva in tutta Italia contro di se provocato.

A questo congiungeva, che quando pure si avesse potuto concludere senza rilassatione d'altri luoghi della Patria al Patriarcha, come lui con ogni instanza persuadeva, che si facesse ogni sforzo, si riducesse tutto il componimento in tanto censo ordinario alli Patriarchi futuri d'Aquileia per ricognitione del resto della Patria del Friuli, al qual Censo ricordava, che non si dovesse guardare per quantità di danari purche non si rilassasse alcuna Giurisditione al Patriarcha, sopra che si diffondeva con molte raggioni, dicendo che questo sarebbe causa di disturbi, poiche per le raggioni dette bisognava che la Chiesa d'Aquileia restasse con l'ommimoda, e sovrana giurisditione di tutti li luoghi che se li rilasciassero, li quali come persuadeva alla Republica far ogni cosa per ritenere per se, così consigliava che Aquileia si rilasciasse, e che à lui come Capo della Provincia si pagasse il Censo.

Ma che se pure si fosse costretti à dover rilasciar

qualch'altro luogo con Cividale.[te] s'avertisse di non dar nè Monfalcon, nè Venzon luogi vicini à confini, ma piuttosto nel mezo della Patria più che fosse possibile.

Ma che bisognava avertire una cosa di molta consideratione senza la quale quanto lui ricordava non solo non sarebbe stato di servitio, ma di danno grandissimo, e ch'era che rilasciando Aquileia Capo della Provincia al Patriarcha per le ragioni dette da lui tutti li feudatarij della Patria del Friuli converrebbero andar alla Chiesa d'Aquileia à pigliar l'investiture, cosa che bisognerà avertirla grandemente poiche il Patriarcha sarebbe restato Patrone, com'era prima, di tutti li sudditi, et haverebbe havuta la Superiorità di tutti li luoghi feudali della Patria:

Che à questo si provederebbe con far che chiaramente fosse ogni stipulatione d'instromento dichiarato la riserva di tutti li feudi di tutte le sorti alla Serenissima Signoria, e la Collatione d'essi, accioche li Patriarchi nella Patria del Friuli non havessero più feudatarij, ma che tutti dipendessero dalla Republica, et in ciò si diffondeva assai con molte ragioni.

Concludeva in fine, il Conseglio suo esser che al tutto si venisse à qualche accordo, che si dovesse sostentar l'auttorità independente dal Patriarcha con tutti li termini possibili per corroborar ogni patto che si fosse concluso, e che se li lasciasse meno luoghi che si potesse nella Patria, dove ancor conveniva, che le giurisdittioni fossero assolute, che al tutto in essi Luoghi la Signoria si riservasse li feudi, e sua Collatione, e che si ricevesse il Patriarcha, il Patriarchato, e la Chiesa

d'Aquileia

D'Aquileia sotto la pub.ca Protettione in una reciproca Confederatione.

E nel fine diceua, che alla sua fedel seruitù verso la Repub.ca di Venetia di 50. anni, lui non auerebbe creduto poter dar maggior sigillo per autenticar la fede, e riuerenza sua quanto con questo ricordo, al quale pregaua tutti quei Sig.ri ad aprir l'orecchie, et à ben considerarlo prima che rifiutarlo.

La sopradetta Scrittura chi la uà ben considerando si uede, che è stata la scorta, che à fatto la strada alla Transatione con la Chiesa d'Aquileia fatta l'anno 1445. poiche in essa si ui uede per tutto sparso il seme di questo Conseglio.

1. Si lascia Aquileia, S. Vido, e San daniel con l'omnimoda iurisdit.e, e per mostrar che il Patriarcha ne sia Patrone assoluto nella Transatione non consegnano questi Luoghi al Patriarcha, ma dicono, che li uada à pigliar come suoi.

2. Si riseruano li feudi non solo della Patria, ma delli stessi loro Luoghi.

3.o Pagano il Censo, e uogliono, che senza mandato, e senza licenza li possa auere.

4. Promettono protettione, e reciproca Confederatione.

5. Hanno rilasciato li luochi più tosto nel mezo, che nelli Confini della Patria.

Luoghi per i quali possono passare i Turchi partendosi dalla Bossina per venire nel Friuli.

Il primo Luogo uscendo dalla Bossina è Bistrizza discosto dal Serraglio da 20. miglia in c.ca la quale fà 150. fuochi, e tiene la Rocca sul Monte, et il Borgo in una Valle vicina mezo miglio, e qui facevano li Turchi la loro Massa nel tempo delle prime Incursioni.

Il 2.do viene detto Bellai primo luogo nei confini di Croatia situato sopra un Monticello, et è di circa 200. fuochi: è già posseduto dal S. Carlo Curiacovich di Corvadia della famiglia de' Torquenti, et è lontano da Bistrizza miglia 15.

Il 3.o chiamasi Blagai posto sopra un' alta Montagna, siche viene ad esser forte per sito, e per natura; fà 300. fuochi, e fù già posseduto dal Co. Blagai Frangipani di Croatia discosto da Bellai miglia 20.

Il 4.to è detto Sem, Castello fabricato di legni mezo in Montagna; hà di sotto il Borgo circondato da una siepe, e pallizzata à riserva, che fà da 200 fuochi, e fù già del Co. Pietro Zrin, miglia 30.

Il 5.to Arnai pur sopra un Monte; hà da un canto assai bella pianura, e fù già in poter del Co. Gio. Frangipani, luogo da ... fuochi, miglia 30.

Il 6.to è Bizacà posto nel piano sopra un grosso Fiume chiamato Ormizza, e fà 200. fuochi: questo fù tolto dal Re d'Ungaria al Co. Gio. Frangipani, miglia 33.

Il settimo Socol del med.mo Re, che lo tolse al Co. Nicolò Frankopan sopra un Monte con una stattiosa pianura d'ogni intorno fà 50. fuochi lontano da Bizacà miglia 15.

L'8.vo Tersaz posto in piano di cui n'era Patrone il d.to Co. Nicolò; fà 150. fuochi, è cinto d'un fiume, et è discosto da Socol miglia 50.

il 9.o

... di Zrin posto sopra un alto Monte, fà 300. fuochi
et hà d'intorno la pianura con un fiume di sotto il Monte pos-
seduto dal Co. Carlo, miglia 40.

Il X.mo Lazou situato parim.te sopra un alto Monte con aqua cor.te d'intorno.
Hà la Rocca sola, e fù del Co. Martino, miglia 10.

Il XI. chiamasi Ottozaz luogo in piano circondato da molte acque, e
fà 300. fuochi posseduto già dal Co. Martino di Croatia lontano
dalla sopradetta Rocca miglia 7.

Il XII. è Brigne sopra una Collina in sito di Campagna fà 150
fuochi fù del Co. Angelo miglia 17.

Il XIII.mo chiamasi Ledmizza posto nel Monte, fà 50. fuochi, e fù già
del Co. Dminio Steffano, e Co: di Veggia, miglia 10

Il 14.mo Tosy situato nel piano sopra la Marina che fà 200. fuochi, fù
del Co. Martino vicino à Ledmizza miglia 5.

Il 15.mo Bribir posto in campagna frà due monti fà 200. fuochi, già
posseduto dal med.mo Co. Martino, miglia 6.

Il 16.mo [illegible] Grenevich frà li detti Monti, e la Campagna fà da 50. fuochi,
et è vicino à Bribir miglia 4. già posseduto dal Co. Steffano.

Il XVII Sgreglin situato sul alto Monte, che stà in Riva alla Marina fà 100. fuochi,
già del d.o Co. Steffano, miglia 15.

Il XVIII.mo è Buccari sopra un Monte in una Valle lungi dalla Marina un
tiro di Balestra, fà 100. fuochi, e fù già del sopradetto Co. Martino, et è
distante da Sgreglin miglia 10.

Il XIX.mo è il Castello di Grobnich dell'istesso Co. Martino, questo è fabricato di
legni alla cima d'un gran Monte con pianura di tre miglia da un canto
che hà [illegible] un bellis.mo Lago, et un fiume verso la Terra di
Fiume [illegible], fà 150. fuochi, al pres.te è posseduto per causa di Dote
dagl'heredi del Co. Nicolò Frischi, doue l'Imper.re tiene presidio di
40. cavalli, e distante da Udine d'intorno 90. miglia, e da Buccari 5.

Il XX.mo è Clana picciola Rocca fatta di legni, e posta sopra un alto Monte.
Hà la Villa nella pianura, et è sù i confini della Croatia, e principio
del Carso: viene custodito da pochi anni in quà per ord.e dell'Imper.re
da 25. soldati Tedeschi, miglia 15.

Il 21.mo

Il 21.mo vien detto Cauil nuovo situato sopra il monte, Luogo di questa Ser.ma Repub.ca, miglia 10.

Il 22.do è Mattalizza sul Contado di Trieste, Luogo al presente dell'Arciduca Carlo, miglia 4.

Il 23.zo è una Grotta chiamata Comich nel d.o Contado di Trieste, miglia 13.

Il 24.to chiamasi Prosecco, Luogo famoso per il delicato vino che produce, discosto da Cotaich nel d.o Contado di Trieste, miglia 25.

Il 25.to Duino posto sopra il mare, che confina col Friuli, et è l'ultimo Luogo del Carso lontano da Prosecco miglia 10.

Il 26.to è la Terra di Monfalcone, che hà la Rocca sopra il monte custodita per nome della Ser.ma Repub.ca con presidio, distante da Duino miglia 5, e della Città d'Udine miglia 20. L'esposta Strada, è verso la Marina detta da quei Popoli Viridiol, la quale riesce comoda, e facile sino à Bruenich.

Quando da Massimigliano Imp.re fù concesso à Turchi il passo à danni della Ser.ma Repub.ca, tennero questi alcuna volta la strada più alta, e più lunga per la Piucca Paese sopra l'Istria, et entrarono nel Carso, et indi passando per Vipao, e per di sotto la Terra di Gorizia scorsero alla Mainizza Luogo posto sul Fiume Lisonzo per lo spatio di 73. miglia, poiche da Clana sino à Postoina Terra della Piucca ci sono miglia 25.
sino al Vipao miglia — 25.
à Gorizia miglia — 15.
alla Mainizza miglia — 4.
e di quivi à Gradisca miglia — 3.

Possono i Turchi venire nella Patria del Friuli anche per la Strada di sopra, cioè per Castagnavizza passo, e Fortezza di molta consideratione posta sopra il Fiume Ona detto il Rena, che mette capo nel Sauo, la qual Fortezza nel 1557. pervenne nelle loro mani per via di tradimento: Perdita che fù di gran consideratione si per Ferdinando all'ora Re de Romani come per tutta la Christianità: Dalla med.ma Castagnavizza si viene

à Zagabria, à Susimberch, à Strunamistà, Lanigen, Oblonda, Cherchinizza, Postoina, Vipao, S.ta Croce, e Gorizia fin dove passano 139. miglia: ma fin hora non sono mai entrati per questa strada per rispetto de grandiss.mi Boschi, ove con poca gente à loro può impedirsi il passo; ma bene gli anni doppo entrarono per due altre strade nuove, che sboccano presso il Castello di Loos, luogo assai forte posto oltre il Brio detto di S.ta Geltrude, e scorrendo à Golesecchia, e più basso verso la Marina, e susseguentem.te come gratiosi del Paese entrarono anche per un'altra strada appresso il Castello di Chimnizza sottoposto all'Imperatore passando per lo stretto passo di Clamiz nella Piucca: Onde vam.te la strada del Friuli (come dice il Biondo) Iddio la lasciò aperta alli Barbari per castigo d'Italia, si come si legge di diverse Nationi Straniere, che sempre sono entrate per questa Porta con molta rovina di essa, ma molto più di questa godeva la Patria.

Di [illegible]

Dopo l'acquisto fatto dalla Repub.ca [illegible] del [illegible] avuti a Lodovico Duca di Teck Patriarca [illegible] 1420 [illegible] conferito il Patriarcato dal Concilio [illegible] Marsonia Cardinale, e Vescovo di Trento, ma la Repub.ca [illegible] che non volle ammetterlo. [illegible] Nicolò [illegible] gravi ca Seguente [illegible] suo [illegible] precedente, onde dopo esser [illegible] per tali rotture e contese [illegible] senza [illegible] l'[illegible] Lodovico [illegible] 1440. e [illegible] Seguendo [illegible] Lodovico Scarampo [illegible] Lodovico [illegible] già [illegible], e seguì poi con esso col consenso del [illegible] Pontefice la transattione del 1445 ratificata [illegible] in [illegible] della quale [illegible] al Patriarca [illegible] [illegible] concessa [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible] e per [illegible] si obligò di pagare al Patriarca [illegible] [illegible] cotta [illegible] di [illegible], che pur continua à [illegible] e fù questa Transattione confermata dal Sommo Pontefice [illegible] V. non solo, ma fù approvata dall'Imper. Federico 3.° [illegible] 1450, [illegible] [illegible] la [illegible] delle [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] e che [illegible] del Pontefice Urbano 8.vo la [illegible] giorni [illegible] dal [illegible] et [illegible] quale [illegible] volesse [illegible] [illegible] Veneto Ambasciatore, che [illegible] fece vedere: Morì il Cardinale Scarampo l'anno 1465. e [illegible]

Papa Paolo 2.do Venetiano conferì il Patriarcato à Marco Barbo suo [illegible] Cardinale, e da quel tempo sino à [illegible] giorni non è [illegible] conferito à soggetti di [illegible] che [illegible], [illegible] che per molto corso d'anni non [illegible] mai il Patriarcato [illegible] due persone, e [illegible] più volte.

Circa l'anno 1520 s'introdusse la [illegible] d'[illegible] co[n] regresso, e Dom.co Cardinal Grimani lo [illegible]

... de ... Coadiutore ... ero. Et qui concedato
al Patriarca ... il Coadiutore, ... Grimani
... così ... Daniele Barbaro, che intervenne al
Concilio di Trento, et essendo il Concilio ... con
... et anche ... Coadiutore ... Reg.mo ... Senato ...
... della ... del Patriarcato per gli interessi gravi
delli Stati che possiede in virtù della Transattione seguita col
Rev.mo Card.le Mezarotta ... da Papa Giulio 3° in Roma
in virtù del quale è permesso alla Repub.ca ... di ... il
poter nominare al Papa ... quali S. Santità ne eleggano
uno, ... Gregorio XIII ... 1575.
che al Patr.ca Giovanni Grimani, essendo premorto Daniele Barbaro
fusse concedutto di nuovo il Coadiutore, che fu Luigi Giustiniano,
et questa fu la prima ... di Chiesa d'Italia dopo il Con-
cilio di Trento. Premorto poi anco Luigi Giustiniano fu dato
Coadiutore allo stesso Patr.ca Gio. Grimani Fran.co Barbaro, dopo il
qual tanto i ... hanno ... ben ...
la Coadiutoria nel Patriarcato d'Aquileia
Per lungo corso di tempo hanno permesso gli Arciduchi ai Patriarchi
benché Veneti l'essercitio dell'auttorità spirituale ne loro stati e
se ... i Ministri Cesarei hanno ... i Prencipi
hanno sopra le istanze de Patriarchi commandato, che si ...
... della Giurisdit.ne spirituale ai Serenissimi Patriarchi, ... le
non visitavano avanti il S. Concilio di Trento la diocese nella Parte
Austriaca, non la visitavano ne anche nella Veneta, essendo à
tutti sotto l'abuso in quei tempi così nella residenza, come nel
visitare, et all'ora diversi Patriarchi d'Aquileia erano Cardinali
et andavano più spesso ... ne risiedevano in alcuno, ma dopo il Con-
cilio di Trento visitò la parte Austriaca Fran.co Barbaro, e principiò
la Visita nell'anno 1593 come Coadiutore, e la terminò poi come Patr.ca
mentre in quell'anno istesso morì il Patr.ca Grimani.
Dopo Fran.co Barbaro prese il possesso del Patriarcato ...
personalmente Ermolao suo Fratello che era prima suo Coadiutore, et essendo

l'auttorità spirituale nella parte Austriaca. Perse pure il Governo
in Aquileia nell'anno 1624 personalm.te Antonio Grimani successore di
Ermolao Barbaro, et esercitò l'auttorità spirituale nel Dominio Austriaco
senza contradizione. Perse il possesso del Patriarcato [illegible]
[illegible] Agostino Gradenigo successore d'Ant.o Grimani, ma questi per
causa di sue indisposizioni per Procuratorem, il quale fu Mons.r
Mantica allora Vesc.o di Famagosta, che fu poi Vescovo d'Adria; ma
pochi mesi dopo, e ciò fu nell'anno 1628. uscì un ordine [illegible]
Tribunali di Gratz publicato dal Capitanio di Gorizia [illegible]
col quale si comandava a tutti i sudditi Austriaci che non fosse
riconosciuto sotto le sue pene in conto alcuno il Patriarca Veneto
e sono stati rinovati più volte gl'ordini stessi dai med.mi Tribunali
di Gratz, e portano per fondam.to gl'Austriaci di tale proibi-
tioni l'essere il Patriarcato d'Aquileia [illegible] dell'Imperatore
e Principato di Germania, e come tale dover esser conferito
nel modo col quale si conferiscono gl'altri Vescovati di Jus-
patronato di S. M.tà, e non poter assentire l'Imp.re che sia dato
a Veneti. E pretendono insieme che la Rep.ca non possieda
legitimam.te gl'Stati che possedevano i Patriarchi, e che siano
invalide le Transationi per se stesse, e che il Papa deva dich-
iararle tali per esser state lese dalla Rep.ca in molte cose, e si vedono
diffusam.te e chiaram.te espresse le pretensioni dell'Imp.re in una
[illegible]
nell'anno 1637, e che fu mandata in copia al Senato dall'Ambas.re
Pietro Gradenigo, per la quale apparisce che sono più che mai
vive le pretensioni dell'Imp.re sopra il Patriarcato. Pretende la
Rep.ca che siano valide le Transationi per se stesse, e per
confermate di Papa Sisto V, [illegible] Gregorio 13. [illegible]
in tale, e d'aver conservato le sue prerogative al Patriarca, [illegible]
sotto Pontef.ci conoscendo che entrano in questo grand.mo negotio
pretensioni di Stato benche conoscano che le provisioni [illegible]
che erano al Patri.ca necessario della cura spirituale nella parte Austriaca

potevano grave pregiudicio à tante anime, sapendo che il pericolo
o il pericolo di incorrere in nuove [illegible] hanno confirmato insino
ad oggi esser il minor male il tener regolare senza [illegible].
In tale stato di cose Mons.r Gio: Delfino Pat.ca e Card.le andò al governo del
Patriarcato e fù nell'anno 1658 e trovò persi [illegible] quasi l'uso
della Giurisd.ne spirituale del Pat.ca negli Stati Austriaci con detrim.to
grande dell'anime, che per sono in [illegible] in gran parte di
Diocesi, mentre molti essercitavano la cura dell'anime senza le
necessarie facoltà con alcun pericolo d'anime, et avendolo la Santità
di Papa Aless.o VII strettam.te incaricato à procurar di riacquistarla
egli col far eccitare da persone zelanti i Parochi, e Cooperatori
in quelle parti à venir à riconoscerlo e poi con [illegible] trattarli
ne hà ridotti à poco à poco gran quantità al dovuto riconosci-
m.to e se alcuni hanno ricusato di farlo ciò è nato dal voler
sottrarsi dall'auttorità del Prelato col pretesto delle prohibitioni
Cesaree per godere scandalosa libertà. Ma ciò può ben conseguir-
si, sì come s'è conseguito da molti Ministri Cesarei, che coman-
dano in quella parte di Diocesi d'Aquileia un tacito consenso
ma non vogliono far atti espressi in riguardo alle prohibitioni
del Consiglio di Gratz, onde non può il Pat.ca essercitar l'auttorità
con quella libertà che sarebbe necessaria e non potendo visitar
quella Parte di Diocesi egli stesso, ne avere [illegible] ne è [illegible]
dal [illegible] [illegible] e molti disordini
et errori nei Preti in quella Parte, ne [illegible] che non
vogliono riconoscer il Pat.ca. C'è però il Pat.ca à [illegible] con
titolo d'Arcidiaconi, e sono come Vicarii nella [illegible] nella
Carintia, nella Carniola, e nei Contadi di Goritia e di Gradisca
quali fanno le funtioni, che fariano fare i Vicarii, et inoltre
vi sono le Chiese soggette al suo Arcidiaconato, e questo ricono-
sce i Privilegi del Pat.ca et in riguardo alle prohibitioni di
Gratz Mons.r Nunzio di Vienna di concerto col Patriarca gli
[illegible] con altra sua [illegible].

Arcidiac.o

L'Arcidiacono però della Carintia, dove è una buona parte della
Diocesi Patriarcale Austriaca, non è mai stato solito di chieder la
dai Franzi, ma sempre hà essercitato colle sue Facoltà del Patriar.
che sono, però essendo Dominato quasi tutta questa parte [illegible]
[illegible] dai Vesc. di Bamberga non [illegible]
di Gratz. Li sudetti Arcidiaconi sogliono tener corrispondenze col
Patriarca, ma non tutti con uguale puntualità, e talvolta alcuno
recusa di tenerla. Alcuni però d'essi corrispondono assai puntualm.te
poiche danno parte di tempo in tempo delle cose che vanno occorrendo
e mandano le relationi delle Visite delle Chiese con ogni maggior
distintione, e ricevono et eseguiscono gl'ordini del P.tra, in modo che
[illegible] della Parte Austriaca molto rimota, si si [illegible],
onde non può dirsi con verità che quella Parte di Diocesi sia
abbandonata, e si come non si potrebbe dire che non vi siano dei
disordini per non potere il Patriarca essercitare l'autorità liberam.te
ma non sono però tali, nè tanti, come si è procurato di far credere
gli andietro col fine di separare quella Parte di Diocesi dal Patriarca.
Sarebbe desiderabile qualche aggiustam.to, che levasse totalm.te queste diffe-
renze ma l'esperienza hà [illegible] sempre che è cosa difficilissima
[illegible] Papa Urbano 8.vo sotto al quale cominciarono le proibitioni
Cesaree ai sudditi Austriaci, perche non riconoscano il [illegible]
di Aquileia, e deputò una Congregat.ne di Cardinali sopra [illegible]
negotio, ma non si potè trovare ripiego. L'istesso hanno tentato
Papa Innocentio X.mo P.P. Alessandro VII., Clemente IX. e sempre in[illegible]
[illegible] è questa materia gagliardam.te anche sotto il Ponte-
ficato di Clemente X.mo poiche Mons.r Albrici Nuntio Apostolico
in [illegible] tempo in Vienna hà sperato di poterlo veder terminato.
Fù deputata una Congregat.ne di Cinque Cardinali sopra l'instan-
ze fatte dalli Imperiali perche si fosse dato un Vescovo dalla parte
Austriaca separato dal Patr.ca ma fù alla fine conosciuto, che
non si potea innovare in nomina senza pericolo di grandi
sconcerti, e si lasciò cadere il negotio.
L'Imper.ri pretende, come si è detto, che il Patriarcato d'Aquileia sia
stato trasportato, e che sia rimasto di Ecconomia, e di dover
egli

egli nomina il Patriarca, e pretende insieme che la Rep.ca non
posseda legitimam.te quei Stati, che possedevano i Patriarchi, e che siano
invalide e nulle le transattioni. La Rep.ca avendo valide le Transa=
tioni, e per se stesse, e per la confermat.ne del Papa, e per li qui.di Pretende
maggiorm.te convalidato il possesso degli Stati ch'erano del Patriarca
dai Concordati posteriori nelle Paci seguite tra l'Imperat.re et la Rep.ca
nelle quali si sono [illegible] i confini nel Friuli degli Stati di
S. Maestà Ces.a e della Rep.ca a quali sempre insiste appresso i Sommi
Pontefici, perche non sia fatta alcuna novità, e perche il Sommo
Pontefice persuada l'Imperat.re a non negare al Patri.ca quel vero dominio
ne suoi Stati, che hanno goduto i Patri.ti sempre per secoli.
Li Sommi Pontef.ci sostentano che dopo le transattioni, e concordati
di pace il Patriarcato d'Aquileia sia rimasto fra le Chiese d'Italia
e non più fra quelle di Germania, e che sia cadata ogni ra=
gione all'Imperiale di Purgatoriato sopra il Patriarcato d'Aquileia
e si sono doluti perche si comandi ai sudditi Austriachi, che non
riconoscano il Patr.ca posto legitimam.te dal Papa. Sin oltre conoscono
i Sommi Pontef.ci che entrando in questo negotio pretensioni di Stati,
il muoverlo porti pericolo di far entrare la guerra in Italia, et
hò creduto esser meglio tirar avanti senza novità.
Per quello appartiene alla Giurisd.ne temporale del Patr.ca, avendo la Ser.ma
Rep.ca nella Transattione, che fece col Cardin.l Mezarotta Patr.ca d'Aquil.a
lasciato, come si è detto, al Patr.ca la Città d'Aquileia, e le Terre di
S. Vito, e S. Daniello con alcune Ville, fù posseduta da Patriarchi
la Città d'Aquileia co' gl'altri luoghi pacificam.te per c.a 65. anni
ma la Lega di Cambrai perturbò le cose poiche avendo Massimiliano
Imperat.re occupato il Friuli, occupò anche la Città d'Aquileia, e
gl'altri luoghi del Patriarcato. Ricuperò poi la Rep.ca gran parte
del Friuli, e restituì al Patr.ca le Terre di S. Vito, e S. Daniello colle
Ville Patriarcali ma restò Aquileia in quella parte di Stati, che
nella Pace di Vormatia rimase all'Imperat.re dal quale dopo molti
anni e con gran fatica fù restituita liberam.te al Patriarca e ciò
fù l'anno 1532. ma la goderò i Patriarchi per c.a x. anni solam.te
perche havendo la Rep.ca acquistato da Pietro Strozzi la Fortezza di Marano
tolta

tolta prima dai Francesi, e poi Austriaci. Si dolse il Sen.to per tale acquisto e levorono gl'Austriaci totalm.te Aquileia al Patriarca dicendo che la restituivano, se la Rep.ca restituiva Marano all'Imper.re ma la Rep.ca non volle fare tal cambio, e da quel tempo in qua che sono ormai circa 160 anni è restata Aquileia in libero potere degl'Austriaci, e benché i Patriarchi abbiano con tutti i mezzi [illegible] adatti procurata la restituzione non hanno mai potuto conseguirla, e ben può comprendersi che questo è punto [illegible] e con poca speranza di rimedio per quello che appartiene alla temporalità, poiché quanto alla spiritualità è cosa importantiss.ma che Aquileia, e quei Canonici non abbiano altro Superiore che il Patr.ca Veneto non solo per esser la Chiesa, da cui prende il nome, ma perché risiedendo ivi i Canonici, benché per Indulti Pontificij ottenuti da [illegible], et [illegible] i Sommi Pontefici per riguardi importanti sempre confirmati quei Canonicati a [illegible], sono quei Canonici tutti sudditi della Rep.ca fuorché due che nomina l'Imper.re con titolo di Vicarij uno Imperiale, l'altro Arciducale, come uno ne nomina uno il Patr.ca con titolo di Vicario Patriarcale, ma questi nel Capitolo non hanno voto, et hanno inoltre i Canonici di Aquileia nello Stato Veneto la maggior parte delle rendite, et anco Giurisd.ne temporale sopra molte Ville, e voce nel Parlam.to del Friuli, onde questo è punto d'alte conseguenze. §

Racconto circa Aquileia

Havea il Ser.mo Dominio di Ven.a in occasione di guerra ch'era stata trà il Ser.mo Rè de' Romani, ed il Patriarca d'Aquileia per una parte, et il prefato Ser.mo Dom.o Ven.o dall'altra occupato tutta la Patria del Friuli, il dominio della quale era prima del Patriarca sud.o; per la qual occasione fù fatta la Conventione, ò transattione l'anno 1445. nella quale fù convenuto che la Città d'Aquileia, et i Castelli di S. Vito, e di S. Daniele con tutti i loro diritti pertinenze, e territorij etc. con la giurisdittione tandem e mero, e misto Imperio, et ogni temporale dominio fossero del Patriarca, e che in esse il Ser.mo Dom.io non si potesse ingerire etc.

Havendo il Rev.mo Patriarca avuto il pacifico poss.o d'esse Città, e Castelli in conformità d'essa transattione per molti anni finche nacque la guerra trà la Maestà dell'Imper.e Massimiliano, et il Ser.mo Dom.io Veneto del 1508. in circa nella quale guerra molte Terre della Patria del Friuli furono dalli Austriaci occupate.

Dopo questo furono fatte alcune tregue trà la Maestà del Rè de Romani, et il Ser.mo Dom.o e massim.te una in Vormacia dell'anno 1521 nella quale fù in effetto dichiarato nel Capit.o 4.to che alcune Terre d'essa Patria in esso Capit.o espressam.te nominate restar dovessero alla Regia Maestà, e tutte l'altre espressam.te à lei non relassate dovessero restare al Ser.mo Dom.io, e fù in esso Capit.o espresso che il Ser.mo Dom.io si dovesse astenere dalla Città d'Aquileia salvis tamen iuribus Rmi D.ni Patriarchae semper in quocumque loco.

E perche dopo questa Capitulat.ne seguirono etiandio altri tumulti frà tutta la Maestà Cesarea per una parte, ed il Ser.mo Dom.o per l'altra nella Pace di Bologna fatta l'anno 1529. fatto un Capitolo qual è il 6.o che dispone in effetto, che essendo state ritrovate le ragioni nella Capitolat.ne di Vormatia al Rmo Patriarca, di ragione non poteva essere turbato dalli Agenti del Ser.mo Rè Ferdinando, però che gli Arbitri et il Sopra Arbitro, che dovevano essere eletti frà sua Maestà ed il Ser.mo Dom.io per decider l'altre controversie, dovessero etiandio giudicare, e conoscere sopra li gravami del Rmo Patriarca, e rimovere tutti i gravami, e impedimenti.

Dovendosi esseguire quanto era stato deliberato per la Pace di Bologna furono eletti gli Arbitri, e Sopra Arbitro per il Ser.mo Rè, et il Ser.mo Dom.io domandò per suo informe quello del Ser.mo Dom.io nella Città di Trento ove detti Arbitri si erano ridotti, che dovessero esser levate le turbationi, applicando distintam.te

tutti

tutti i grauami, e turbationi fatti da Regij al Rmo Latina in 15 capitoli.

E perche li Regij opponeuano che il Sindico del Sr. suo dom. io non auea ragione di domandare tal cosa. Comparue ettiandio del Rmo Latina, il quale domandò il med.mo che auea domandato il Sindico del Sr. suo dom. io auanti gl'Arbitri riferendosi alla domanda fatta per esso sindico.

Formati i Processi, et instrutta la Causa fù fatta la sentenza per essi Arbitri, e Sopr'arbitro loro per la quale fù dichiarato che il Rmo Latina doueua esser reintegrato alla Città d'Aquileia, suo districto e territorio omnimoda iurisd.ne mero, et mixto Imperio, e tutto il dominio temporale, talche l'uniuersal amministrat.e dominio, e gouerno di essa Città, e Territorio fosse del Rmo Latina, e che il Rè de Romani in alcun modo non potesse intromettersi in essa Città, e Territorio, eccettuando gli Feudi, e collat.ne di essi, e certe altre ragioni, le quali erano state riseruate alla Ser.ma Sig.ria nel d.o Instrom.to di Transattione fatta tra sua Ser.tà, et il Rmo Latina l'anno 1445. 18 Giug.o che s'intendono trasferite per virtù della Capitolat.e di Vormatia nella Regia Maestà, eccettuando però il 4.o Capo nel quale il Ser. suo dom. io ed il Rmo Latina si sono obligati a mutua defensione, si come più amplam.te in d.a Sentenza e disposto.

E perche non è stata mai esseguita d.a Sentenza, anzi dopo quella è stata maggior usurpatione, percioche la d.a Città, e Territorio è stato usurpato per li Agenti Regij l'anno 1540, il Rmo Latina mandò messo a posta alla Corte à domandare alla Maestà del Rè la restitut.ne d'Aquileia in conformità della Sentenza predetta, e sua Maestà rispose in effetto che il Latina auea ragione, ma che era conueniente, che tutto quello, che era giudicato per d.a Sentenza douesse esser egualm.te eseguito, e che con l'esecut.ni predetta doueua auere una buona summa di denari, offerendoli far quanto era obligato dal canto suo, mentre fosse anch'egli sodisfatto di quanto doueua auere per conto delle sue pretensioni.

Copia del 4.to

Capit.o 4.to della Capitolat.ne di Vormazia. Anno 1521.

4.o Pro tollendis causis dissidij, et perturbationes ipsarum treguarum
Convenerunt quod durantibus dictis treguis prefatum Ill.mum Domin.m
abstinere debeat in omnibus, et per omnia ab infrascriptis locis, et
Villis sitis in Patria Foriiulij ita, quod ab earum omnimoda Iuris=
dictione sit, et remaneat penitus exclusum salvis tamen semper eorum
remanentibus in prima substantia Iuribus, et exercitijs Iurisdictionum
ipsarum Villarum, et locorum Possessoribus ipsorum pro ut exercebatur
ante proximum bellum preteritum dum tamen pro Vasallos recipian=
tur Iustitiam, solite, et fidelitatis iuramentum debitum prestiterint
Cesaree Maiestati, vel eius Agentibus ad hoc deputatis, vel deputandis
in ditione Patrie, prestando etiam omnia, que Vasalli soliti
sunt prestare Dominis Feudi, et pro ut soliti erant prestare Ill.mo Domin.io
pro rata tamen bonorum tantum feudalium existentium in Iurisdictio=
nibus adiudicatis Cesaree Maiest., et non pro alijs. Ville vero, et loca
a quibus abstinere debeant Dni Veneti, ultra loca, et Castra
Gradisce, et Marani, et Botestani cum Villa Sanpezzij possessa
per Cesaream Maiestatem sunt infrascripte videlicet Fara, Villa
Nova, Mossa, Rupeti citra aquam, Chiarisacco, S. Laurentio, Campomolli
Stregnasta pertinentibus primordialiter ad Castrum Marani: Item a
Castro Rupezzi cum suburbio, et media villa sua, Antignano, Fauglis,
Villa Nova, S.to Giorgio, Nogaro, et Corlino, Item a Villa Monasterij,
Cervignano, Terzo, et S.ti Martini pertinentib. ad Monasterium Aquileie
Arinda, et Visco, a Villa Vicentina cum S.to Nicolao de Levata,
a Fiumisello, Agello, Taporgliano, Soaviz, S.to Vito de Crauglio, et
a Civit. Aquileie, salvis semper Iuribus Rmi Dni Patriarche in
quocumque loco, a Codroipo, et Villa Tormelli, a Rocca Tolmini, et
Frita Plezzi, et Villis eis adiectis, et pertinentis ante tempus Tregua=
rum, quam post nomine Cesaree Maiestatis. Cetera vero loca,
et Ville in Foroiulij contentione, que ante bellum fuerant Ill.mi
Dominij exceptis ut supra non adiudicatis Cesaree Maiestati
infra dictum tempus treguarum sint, et remaneant in omnimoda
Iurisdict.ne

Iurisdictione predicti Domini Veneti una cum Castro Cormis, Vaonis, Belgradi, et Castrinovi, et Quadruviij cum allijs Villis, Iuribus, et pertinentijs suis hactenus à tempore, et citra possessis per Dominium Venetum, exclusa penitus Cesarea Maiestate, salvis tamen Iuribus Vassallorum prout supra reciproce in adiudicatis Cesari expressum fuit, et reservatum etc.

Copia del 6.to Cap.lo della Pace di Bologna 1529

Item quoniam in Capitulat.ne Vormaciensi reservantur Iura Patriarchę Aquileiensi in quibus Patria asservit se perturbari ab Agentibus Ser.mi Ferdinandi duo Arbitri, et Mediatores prefati de huiusmodi Iuribus cognoscant, et si quę restituenda sunt restitui faciant, et omnia impedimenta, si quę reperiantur amoveant.

Copia della dimanda fatta al Conuento di Trento 1533 27 Aug.o per il Sindico del Ser.mo Dom.io sopra li Diritti d'Aquileia con li Capitoli delli Grauami

Coram Magnif.s, et Clar.mis D.D. Iudicibus, et Arbitris congromissarijs et electis pro debita exequtione Capitulationum inter Ser.mos Principes factorum incipiendo ut par est à reintegratione, et restitutione bonorum, et Iurium Ecclesiasticorum, et maxime S.tę Sedis Patriarchalis Aquilę. Dnus Andreas Rubeus Secretarius, et Sindicus Ill.mi Dominij Ven. dicit, et proponit ut infra.

Quod R.mus D. Patriarcha Aquilę grauatus fuit, et est, et in dies grauatur per Dnos Agentes Regios Goritię, Gradischę et Marani degentes in sua Iurisdictione Ciuitatis Aquileię, et Castaldię Agelli, quia licet ante bellum nomine suę Ecclesię, et titulo suo Patriali possederit dictam Ciuitatem, et Gastaldiam annexam cum plena, et omnimoda Iurisdictione tam Ciuili, quam criminali, et in ea non

recognouerit unquam, nec recognoscat in Superiorem Illu^mis. Domin.^m Venetum, sed Sanctam tantum Sedem Apostolicam, nec umquam habuerit aliquod bellum cum Cesarea, vel Regia maiestate, tamen tam tempore belli, quam a Capitulatione Vormaciensi citra pluribus, et diversis viis, et modiis dicti dni Regij Agentes expilare tentarunt, et expilarunt predictam eius Iurisdictionem cumulando grauamina de quibus in Poliza ibidem exibita, tam contraformam dicte Capitulationis, quam contra omne Ius, et iustitiam, ex quo dicta eius Iurisdictio semper fuit libera, et non subiecta ij illmo dominio, in cuius locum esto quod successerit Seren.^mus Rex Romanorum in locis sibi specialiter adiudicatis in dicta Capitulatione, tamen non potuit ex ea acquirere aliquod Ius quod non competebat dicto Illmo dominio in dicta Patriali Iurisdic.^ne Propterea dictus Dnus Andreas Secretarius Illmi domin.^ij cuius interest tueri Iura R^mi Patriche pro debita executione Capitulationum petit per Vestras Ecc.^mas dominat.^nes amoueri omnes, et singulas molestationes, impedimenta, intrusiones, et grauamina indebitas, et indebita nunquam solitas, et solita exerceri in predicta sua Iurisd.^ne Patriali per aliquem dominumm

aliquem dominum temporalem ante proximum bellum, et proinde perpetuum silentium imponi predictis dnis Agentibus Regiis quod abstineant, et se nullomodo ingerant in dicta sua Iurisd.^e sed contenti sint prout decet ottimos Christianos, et prout est mens Ser.^mi Regis, et Sacrae.^mi Cesaris eius Fratris quod dictus R.^mus Patcha in re et titulo sue Ste Aquileiens Ecclesie exerceant omnimodam suam Iurisdictionem in dictis locis prout

exercebat

exercebat ante bellum amotis omnibus impedimentis de quibus in Polizza, et quatenus sit opus petit ipsum Rmum Capitulum restitui et reintegrari ad pristinam Jurisdictionem in qua fuerat, et erat ante bellum, maxime cum Predecessores, et Auctores antedicti Sermi Regis fuerunt, et sint Advocati, et defensores dictae Sanctae Sedis dotatae etiam alias a Sacratiss. Imperatoribus Predecessoribus, et Summis Pontificibus, quorum mens, et intentio non fuit, nec est quod semel Deo dicatum in prophanos, et temporales usus amplius convertantur; et nec ipse Rs Capitulum qui numquam habuit bellum cum ipso Ser.mo Rege, et fratre patiatur damnum, et diminutionem Jurium suae Ecclesiae quam semper salvam fore, et esse voluerunt ipsi Domini pacis contentes in prefata Capitulat.ne Vormaciensi, et Bononiensi.

La Città d'Aquileia con il suo piccolo Territorio, e Castaldia d'Agello colle sue ville, Tapogliano, Joaniz, e San Vito di Crauglio colle ville di San Nicolò di Levada, e di San Zilio, quali fanno fattione colla Terra sono state sempre in temporale, et in spirituale sottoposte alla S. Sede Aquileiese con il mero, e misto impero, et in pacifica possessione d'esse sin l'anno 1511. nel qual tempo essendo incominciata guerra trà la felice recordatione di Massimil. Imp.re, e l'Illma Sig.ria di Venetia nella Patria del Friuli, et occupati alcuni luoghi circonvicini alla d.a Città d'Aquil.a gli Agenti del Sereniss. Imp.re et susseguentemente per li Agenti del Ser.mo Re Ferdinando [illegible] fù insieme perturbata d.a Città, e Ville suddette Castaldie di tempo in tempo con diverse molestationi, et ancorche sempre si sia fatta instanza appresso la felice recordatione di Massimiliano pred.o et del Ser.mo Re Ferdinando pred.e, e dalle loro Maestà ottenuti mandati per la restitutione di detti Luoghi, e Beni, per la mala qualità de tempi non hà patito, che sia seguita l'effettuale restitutione di detti Luoghi.

Li Gradiscani, Perturbat.ri, et Occupationi sono tali: videlicet

1. Inprimis molestano la Giurisd.ne e Citt.à d'Aquileia facendo di continuo mandati etiam penali al Podestà Vice Pod.tà, et altri Officiali di d.a Citt.à, e vogliono che le appellat.ni delle Sentenze fatte per il Podestà vadino à Gradisca, che soleano andare al Vicario Gnale del R.mo Patriarca imponendo gravezze à loro volontà così à beni temporali che Ecclesiast.ci facendo ancora in d.a Citt.à molti altri disgovernamenti:

2. Item la settimana santa al tempo delle Fiere, qual tempo l'Ill.mo Conte di Goritia come Feudatario del Patriarcato era obligato guardare le strade con cavalli sette, et totidem homini, e non più, ora vengono quelli di Gradisca con gente di aliena Giurisdizione in Aquileia come Padroni, e Super.ri, e scuodono le Regalie che scuodevano le guardie della Comunità, e fanò pagar alli mercanti quello li piace contro ogni debito, e solito.

3. Item comandano in p.mo, e 2.do Inst.za nelle 4. Ville della Gastaldia d'Agello dove si mandava un Gastaldo di Aquileia in civile e crimin.le le sentenze del quale andavano in Aquileia, e da Aquil.a al Vic.o Patriale, et ancora avocano à se le cause civili, e crimin.li spettanti al Gastaldo d'Agello.

4. Item il Capit.o di Marano tiene occupata la Giurisd.ne del fiume d'Ampora, e constringe quelli che passano p. d.o fiume andano à Marano à pagar dacij, ne si può condur sue robe dove piace.

5. Perturbano in tutto la Giurisd.ne di S. Nicolò di Levada, qual Villa era soggetta alla Citt.à d'Aquile.a e faceva le fattioni con essa.

6. Proibiscono gli Agenti di Gradisca di confinar li campi pricati nella Giurisd.ne della Gastaldia contigui alli Campi Imp.li, qual confinat.ne partiene all'officio del Gastaldo d'Agello.

7. Fanno pagar ogni anno alle 4. Ville della Gastaldia d'Agello fieno, Paglia, oltra carriaggio, e de legni, e simil cosa, che basteria à una Corte Regia, oltre li Carezi infiniti, et opere personali di ogni tempo tali che non ponno servire, et attender alle opere necessarie di Agello.

8. Item gl'Agenti Imp.li in ogni minima causa fanò cavalcare, e trottare il Vice Podestà, e Cittad.i di Gradisca con lor grand.mo danno, spese et interessi.

9. Item al

9. Item al tempo del Nicolo prohibirono con mandati il pagar degli affitti particolari fin che non è satisfatta la Corte fiscale.

X Item pagata la Corte fanno essentioni alli debitori che non pagino affitti, ne debiti salvo quando d. cor piace, et è concesso per sue licentie, e mandati fatti in derogatione della Giuriditione del Patriarca, e delli officiali, e così à gravare alcuno con mandati di Gradisca si fanno l'essecutioni no consenso de Mandati suis.

XI. Item impongono gravezze, et impositioni alla Città d'Aquileia et habitanti in quella, come fanno alle Ville videlicet di soldati, dacij, huomini per soldati, letti alli soldati di Gradisca, colteri, lenzuolli, quali mai sono stati restituiti, biade, et altri carichi ro libitum, cosa inaudita, e mai per tempo alcuno non osservata.

XII. Item le impositioni contra Turchi in particolare, et in Comune

XIII. Si lasciano da parte altre violenze molte fatte in ogni tempo sino à prender armata manu il Podestà, e menarlo à Gradisca per aver aministrato Giustitia, per le quali cose quella povera, e desolata Città già più non può vivere, e i Canonici, e clerici che in essa servono al divino culto non possono sicuram.te habitare in quella.

XIV. Item prohibiscono il pescare in d.o fiume alli sudditi di essa Città.

XV. Item viene il d.o Capitanio armata manu à prender le Barche in detto Fiume, e Canali di d.a Città, e conduce quelle à Marano con biave, et altre merci contra ogni ragione per esser sicure in detti Fiumi, in cui non mai sono state molestate le Barche, ne mercatanti da alcuno eccetto che dal d.o Capitanio.

Copia della dimanda fatta per il Procur.e del R.mo Patriarca nel mod.mo Conventto, qual si riferisce à d.a dimanda

Magnifice et Clar.s D.ni Joanes del Judicis Procur. et procuratorio nomine R.mi dom. Marini Grimani Cardinalis tit. S. Marcelli, et Patriarche Aquileien. pro executione sui mandati dixit ad aures suae dominationis pervenisse in isto Conventu diversa fuisse petita ad comodum,

et beneficium dictę suę Sanctę Sedis Aquileiensis conservandę in suis iuribus statu, et esse, quibus erat ante bellum amotis grauaminibus contra dictam Sedem illatis, et expositis in dicto Conuentu. Quibus ut supra petitis actenus non fuit responsum per Clar.mos Dnos Sindicos Regios, et certis causis animum eorum mouentibus, et maxime quod dicta grauamina exposita non processerint ex intentione Suę Dominationis Rmę, nec quod amotio eorum potuerit petiti ex aliquo interesse Illmi Dnij Veneti, ideo ad tollendas omnes exceptiones propositas predictus Clar.mus Dnus Procur. nomine quo supra dicit, et declarat omnia, et singula petita in presenti Exc.mo Conuentu per Sindicum Illmi Dnij Veneti predicti fuisse petita de mente, et intentione suę Rmę Dominationis, et ex nunc prout ex tunc illa omnia, et singula approbat, et confirmat ac si nomine suo proprio fuissent dicta, et petita, et quatenus sit necesse ex nunc proposita omnia, et singula reproduci, et pro reproductis haberi intendit tamquam suo nomine proprio petita: Petens modo, et rogans predictos Dnos Sindicos Regios quod tale velint prestare responsum quale fuit semper, et est mentis Ser.me Romanę Maiestatis in conseruanda dicta Sancta Sede Patriali illęsa, et immuna a superioritate temporali prout ante bellum fuerat, et erat, et quale etiam ipsi Dni Regij antehac prestare ad vota professi sunt secundum presenti Ratificatione, et instantia: Et predicta dicat, et proponit, et rogat Clar.mus Dnus Proc.or predictus sic et omni meliori modo &

Copia del Capto 53. della Sentenza di Trento.

Rmus S. R. E. Cardlem et Patriam Aquilę reintegrandum esse ad Ciuitatem Aquileię, cum omni eius districtu, territorio, et pertinentijs, redditibus, prouentibus, et quibuscumq. alijs suis iuribus, et omnimoda Iurisdictione mero, et mixto Imperio, omnique

temporali

temporali dominio ita ut universa administratio, dominium, et gubernatio ipsius Civitatis, et Territorij sit R.mi D. Patriarche, nec Sereni. Romanorum Rex ullo modo possit se intromittere salvis tamen semper, et exceptis Feudis, eorumque collatione cum ceteris alijs iuribus, quae Ill.mo Dominio sunt reservata in conventionibus inter ipsum Ill.mum Dom.m et Patriarcham initis anno 1445 die 18 Iunij, quae nomine ipsius R.mi Patriarchae in presenti Iudicio producte fuerunt, quae tum ipsi Ill.mo Dnio per Conventiones reservatam quando Civitatem Aquileie, et alia loca Patriarchalia e quibus ipsum Ill.mum Dnium in foedere Vormaciensi se abstinuit, in Regiam Maiestatem esse translatam, et eidem competere, atque spectare declaraverunt, excepto tamen primo pacto in quo Ill.m Dnium et R.mi Patriarcha sibi invicem promittunt vesse mutuam defensione in Forojulij tueri, a cuius pacti observatione tam Regiam Maiestatem quam R.mum Patriarcham absolverunt. Insuper ordinarunt gravamina p.a 2. 3. 6. 7.ma 8. 9. X. XII, et XIII, quae post petitionem ipsius R.mi Patriarchae descripta in actis sunt, utpote ipsius conventionis contraria, tollenda, et amovenda esse: undecimum quibus gravamina esse removendum ita tamen ut Regia Maiestas possit cogere eos qui ad Custodiam Forojulij tenentur ex pacto, quod in ipsis conventionibus expressum est, inhibendumque per Regiam Maiestatem eius Magistratibus, et presertim Dnis Capitaneis Gradiscae et Marani, et contra presentem ordinationem ipsum R.mi Patriarcham nec eius agentes in futurum quovis modo molestent, aut turbent, dissentiente Mag.co Arbitro Regio in tribus precedentibus Capit.s, quartum vero quintum, decimumquartum, et decimumquintum gravamina dixerunt ad notionem quam non pertinere, dissentiente Mag.co Arbitro Veneto.

Copia della Supplica del R.mo Patriarca al Ser.mo Re de Romani 1550

Sacratissime Rex. Quod Civitas Aquileie cum suo parvo territorio semper sub ditione Patriarcharum Aquileiensium fuerit, quod in ipsius quieta possessione semper usque ad bellum anni 1509 Patriarchae steterint, quodque in Capitul. ac Vormaciensis salva fuere iura Patriarcae Aquil. expressum fuerit, quod ibidem in pace Bononiensi conclusum quod Arbitri viderent iura Patriarchae, et quod tandem in Conventu Tridentino Patriarcham Aqui

lciensem ad Civitatem Aquileiæ cum omnimoda Iurisdictione mero, et mixto Imperio reintegrandum esse Arbitrorum sententia declaratum sit, non dubito quin sit Maiestati Vestræ notum, cum eadem a Maiestate Vestra laudata, et approbata fuerit, sed quod post huiusmodi sententiæ prolationem Agentes Maiestatis Vestræ non tantum ab inquietationibus non abstinuerint, sed omnia penitus occupaverint, et adhuc occupent Civitatem, iura, introitus omnes, et si quæ sunt alia an Maiestati Vestræ clarum sit, dubito! Sunt hæc namque dissimilia magnitudini, et integritati Regij animi Maiestatis Vestræ; Nec sineret hæc sciens Iustitia, et Pietas Sacratissimi Regis Ferdinandi: Proh dolor, ac lacrimabile dictu, et indignum auribus Regiæ Maiestatis Vestræ occupant penitus hæc pauca, quæ miserandæ huic Sanctæ Aquileiensi Ecclesiæ superfuerunt, occupant inquam velut ac si Sententia Tridentina mihi Civitatem Aquileiæ non adiudicasset, et quod magis, atque magis detestandum est multa ante Sententiam perturbationibus vexabant continuè, nunc vero post Sententiam omnia detinent, et occupant, adeo quod Sententia etsi favorabilis istud mihi utilitatis attulit, ut ubi privus partim, nunc penitus privatus existam: desinam miserias, et calamitates meas recensere, quas non sine lacrimis refferrem, Nec Maiestati Vestræ audire necesse est, etenim satis guilabis me apud Iustitiam tanti Regis inventorum crudelissimo, si Maiestati Vestræ me iniuria, et iniustitia cum dum Civitate, et Iurisdictionibus temporalibus, et Spiritualibus, a quibus me abstinent privatum esse pateat: His igitur sic Maiestati Vestræ patefactis calamitatibus, miserijs, et occupationibus; quæ etiam maiores sint si oculis intuerentur, mihi opportunum, imo neccessarium esse duxi ad iustitiam Maiestatis Vestræ concurrere, hancque summoperè rogare, et obtestari quod maiori, quo possum, studio facio, ut dignetur mihi Civitatem Aquileiæ cum eius Territorio, Iurisdictionibus ac Dominio una cum redditibus restituere et secundum Sententiam Tridentinam mea sit, quæ nunc ab Agentibus Maiestatis Vestræ tenetur, et occupatur, illis præcipiendo et alijs quibus opus fuerit, ut eam mihi restituant, et relaxent revocantes omnia contra

Tridentinam

Tridentinam sententiam innuaba, et Maiest.ris V.rae intelligantur res,
reservata ea, quae in Sententia Tridentina reservantur, videlicet
Feuda, et eorum colationes, nec non salis venditio in Civitate
predicta, et in eius tota Iurisd.ne. Quod si ut Iustitia exigit, factu
sit, res quidem religione, et clementia Maiest. V.rae digna erit,
et id quoque agendo Imper.res, Reges, et Principes, qui iam extiterunt
Feliciss.mae Inclitae Domus Austriacae Maiestas V.ra imitabitur,
qui semper amore, et liberalitate Patriarchalem Aquileiensem
Ecclesiam prosequuti sunt, et illud etiam efficiet quod suam Ur-
bem suo domino restituet, Domino inquam, cuius Maiores, ut
ipse nunc est, humiles amicissimi Servi Maiest. Maximiliani
Felic.mae recordationis Imper.ri et Maiest. V.rae semper extiterunt, et
mihi liceat, quod nunc ab occupationibus salva dignitate
Patriarchali fieri vetitum est, ad desolatam meam Urbem accedere,
ibique officio meo fungi, ad quod a Sacra Maiest. V.ra saepe
accersitus fui, sive dicere, et Clericorum mores, ut iam
facere coepi, sub novis Constitutionibus, ac decretis instituere,
transgressores, et violatores plectere, nec non alia perficere,
quae ad Altis.mi Omnipot.entis Dei honorem, et Christianae fidei religionem
spectare videbuntur, et Sacra.m Maiest. V.ra sperare debet Omnipo-
tentem Redemptorem in rebus suis ob hanc Iustitiam, et pie-
tatem, sibi semper affuturum, et eo magis haec mihi Maiest. V.ra
restituere debet, quae minime cedunt ad utilitatem Maies.tis V.rae
et mihi necessaria sunt, tum ad sublevanda onera digni-
tatis meae, quibus opprimor, tum etiam ad ea munera obeunda,
quae a nobis super omnia expostulat Deus.

Valeat diu Felicissima Sacra Caes. V.ra cum augmento
in dies Regnorum, et felicitatis.

Eiusd.m Maiest. V.rae Ser.

Patriarcha Aquileiensis

Copia della Risposta della Regia Maestà

Sacra Romanorum, Hungariae, Boemiae etc. Regia Maiestas
dominus Noster Clementiss. audiuit, et intellexit ex quo R.
in Christo Pater Dnus Patriarcha Aquileiae missis ad Maiestatem suam literis
et querelis quod non solum non reintegrentur sibi ad Ciuitatem Aquileiae
et eius iurisdictionem iuxta tenorem Laudi Tridentini, sed quod porro
huiusmodi laudum Agentes, et officiales Maiest. suae in illis partibus nouas
occupationes, grauamina, et molestationes fecerint exponenda curauit; Et
quia Maiestas Regia meminerit in hac causa multa elapsis tempori-
bus acta, tractataq. fuisse, minime fuit pernecessarium Maiest. Suae
Regiae sufficientem de tota re capere informationem, quo ea habita
id, quod equitati, honestatiq. consentaneum est, deliberari possit: Non
ignorat itaque Maiestas sua Regia ea, quae in Laudo dictae Sententiae
Tridentinae pro Dno Patriarcha iudicata continentur, neque etiam
unquam obstitit, impedimentumq. aliquod praebuit quominus eiusd.
Laudi debita executio fieret. Existimat autem Maiestas Regia
Dnum Patriarcham quoque non latere quod e converso Maiest. Suae
Regiae, et ipsius subditis uigore dictae Sententiae Tridentinae multa
restitui debent, et inter alia quandam notabilem pecuniarum
summam Maiest. Suae persoluendam esse. Verum quamuis Maiest.
eius Regia multum, diuq. institerit, laborauitq. magnis etiam
sumptibus factis, et simul adhuc atq. eod. tempore et restitutiones
utrinque fierent et pecunia Maiest. Suae debita persolueretur, id etiam
Regiam eius Maiest. hactenus obtinere nequaquam potuisse non
sine suo, et Subditorum suorum incomodo, et damno. Quae cum ita
sint R.D. Patriarcha facile considerare, et perspicere poterit per
Maiest. suam Regiam non stetisse quominus adiudicatam restitu-
tionem hactenus sit consequutus. Et tantum abest quod Maiest.
sua Regia unquam voluerit, aut nunc velit ipsum R. Dnum Patriarcham
ea in re impedire, ut non dubitet Maiest. Regia sese nunc paratam
offerre ad faciendas huiusmodi restitutiones modo praedicto

ut videlicet

ut videlicet simultaneè, eodemq. etiam tempore utrinq. fiant, nec non pecunia Maiest. Suæ debita iam tandem persolvatur; Ad quæ si deventum fuerit Regia Maies. ipsi R.mo D. Lateche pollicetur se non defuturum Laudo, et Sententiæ Tridentinæ per omnia ita facere satis, ut nullam de Maiest.te sua quaerendi causam haberi queat.

Quod vero R.mus D. Latchn innovationes, et occupationes post dictum laudum factas esse conqueritur ignorat Regia Maies. vel aliqua bona ad ipsum D. Latcham, et ipsius Ecclesiam spectantia post memoratum ademptam, et occupata esse, nisi forte Dnus Latcha id de Turri, seu de Campanili intelligere vellit, quam tamen Turrim Regia eius Maies.tas non ideo occupari permisit, ut inde ipsi Dno Latichæ et præiudicium aliquod in Iuribus suis fieret, sed tandum pro tuenda, et conservanda Civit. ipsa Aquile, et non solum nihil commodi propter hanc custodiæ rationem ex eo Maies. Regiæ accedit, sed etiam maiores impensas Maiestas sua facere cogitur. Interim vero quo huiusmodi restitutionum executiones hinc inde ut præfertur factæ fuerint nihil gratius accidere potest Maies.ti suæ Regiæ, quam ut R.s Dnus Latcha ad Ecclesiam suam Latchalem celebrem, et Insignem se conferat ad exercendam Iurisdictionem suam Latchalem Ecclesiasticam, et Latchalis Officij sui functionem, ut ea quæ pro divini cultus conservatione, et Cleri sibi subiecti pia, rectaq. gubernatione multis necessaria videtur, sedulo curare, provideretque. Qua quidem in re Maies.as Sua Regia tamquam Catholicus Rex, et Princeps, ac memoratæ Latchalis Ecclesiæ Advocatus, et Ordinis Ecclesiastici Fautor et Protector non solum non impedire permittet ipsum R. D. Latcham, suumq. Venerab. Capitulum verum eisdem omnem Regiæ auctoritatis operam, favorem et protectionem quam benigniter deferre.

Notizie circa il Patriarcato d'Aquileia.

Il Patriarca è Metropolitano di sedeci Vescovati: hà privilegio di farsi portar la Croce inanzi eccetto che alla presenza del Papa, e di vestir di rosso eccetto il Capello.

Il Re di Boemia come Vassallo tiene molti luoghi in Feudo dal Patriarca, così i Co. di Gorizia, e di Ortimburg, e Duchi d'Austria...

L'anno 1420. i Veneti occuparono il Friuli à Lodou.co Duca di Tech Patriarca

L'anno 1445. Lodovico Mezzarota Patriarca fece la consac.ne della rinoncia con quelle conditioni, che in essa si legono.

L'anno 1509. avendo Massimil.o Imp.re occupato à Veneti il Friuli, et al Patriarca i suoi Luoghi Dom.co Grimani Card.le e Patriarca, cui Cesare offerì 14m scudi d'annua rendita per se, e successori, perche volesse consentire alla cessione del Patriarcato ricusò d.a offerta.

Ricuperato poco dopo il Friuli da Ven.ni furono restituiti al Patria.ca i suoi Luoghi: quali furono però sempre durante la guerra molestati dall'Imp.ri chiamandosi con Comissario di Gradisca, che era restata agl'Imperiali, Superiore di Aquileia, la Comunità della quale Città astrinse à far giuram.to con disegno di provedervi anche di Patriarca nella vacanza.

L'anno 1518. fù fatta la tregua trà l'Imp.re e la Rep.ca per cinque anni, e per istabilire il total accomodam.to fù principiato un Convento in Verona, che si disciolse per la morte di Massimil.o, e da Carlo V. suo Success.re fù trasferito à Vormacia.

L'anno 1521. trattandosi ivi le cose di Aquil.a fù decito che: abstinerent Veneti ab Aquileia salvis iuribus Patriche.

L'anno 1523. succese à Dom.co Grimani Patriarca Marino suo Nip.e quale per moleste, che riceveva dagl'Austriaci querelatosene col Re di Boemia ottenne un ordine à Ministri Aust.ci che si astenessero, qual fece però poco frutto; Nel qual anno si stabilì la pace frà l'Imp.e e la Rep.ca e per trattare la restitutione di molte cose.

L'anno 1525. fù fatto un Convento in Roveredo nel quale non si concluse cos'alcuna.

L'anno 1529. in Bologna ove era l'Imp.e fù conchiuso d'eleggere 2. Arbitri per dare essecut.ne à molte cose, et il 3.zo in caso di discrepanza, à quali fù dall'Imp.e ad instanza di Marino Patca, che ricorse per le molestie degl'Austriaci ordinat

ordinando che conoscessero anche le ragioni del Patrca, e gli restituissero se vi era qualche cosa da restituire.

L'anno 1522 li detti Arbitri in Trento sententiarono à favor del Patrca, che egli fosse reintegrato nel possesso d'Aquileia col dichiarare che il Rè de Romani non si potesse ingerire in detto Castello, ne nel suo territorio.

L'anno 1544. Perse di nuovo Aquileia per la cui restitutione travagliò usque ad mortem il Patrca Marino Grimani, e dopo lui Marco suo fratello, e successore, ma in vano.

L'anno 1549. Giovanni Grimani suo fratello, e successore trattò la restitutione, e la domandò separatamte dalla Repubca al Rè de Romani col quale pure fece fare diversi Officij l'anno 1552: 1553. ma senza frutto.

L'anno 1570. nell'ultimo Convento l'istesso Patrca insistè per la da restitutione, ne conseguì cosa alcuna: Come ancora fecero dopo la morte sua li due Patriarchi Barbari, che successero à lui, ma senza esser mai essauditi.

Della fortezza di Marano o Castello

Marano è una Terra del Friuli, posta alle [illegible] del [illegible] in certo [illegible] paludoso cagionato da diversi fiumicelli che [illegible] entrano col mare, nel qual [illegible] è [illegible] [illegible] Aquileia, e Grado più verso Oriente, ma tutto quello [illegible] [illegible] [illegible] taglia il Lisonzo, ove eglino sboccano l'uno nel seno Tergestino, e l'altro nel Golfo più verso Venezia alla parte di Ponente. Questo Castello venne in mano de' Veneziani nel tempo che [illegible] [illegible] il Patriarca, e [illegible] [illegible], ma nella guerra, che hebbero [illegible] [illegible] [illegible] Massimiliano primo perderono essi Marano insieme con gli altri stati [illegible] [illegible] [illegible] forma l'anno 15[illegible]3 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dell' Imperiali sino l'anno 1542, che sotto il nome di Pietro Strozzi [illegible] da Bertrando Sacchin [illegible] [illegible] che [illegible] in forma di [illegible] rubato agli Austriaci, e 23 mesi dopoi ritornò in mano de' Venetiani per vendita che ne fece loro lo Strozzi in tempo che disperava di poterlo conservare [illegible] degl' Austriaci ei tenere [illegible] [illegible] di renderlo a [illegible] [illegible] [illegible] havere soccorsi da Francesi, e si computò colle spese di Presidij, e di fabriche che costava hora alla Ser.ma [illegible] ducecento milla scudi.

Della Città d'Aquileia al tempo della seditione del Friuli, e dopo

I Patriarchi d'Aquileia sono stati in lungo, e [illegible] [illegible] di un vasto Dominio in Italia, che si estendeva nella Germania non solo per le donationi amplissime di Carlo Magno, Corrado, Carlo, et [illegible] che dotorono questa Chiesa, e le diedero e confirmarono Prencipi grandi, ma etiandio per le guerre [illegible] [illegible] confinanti col mezo dei quali dilatarono i lor confini. Ma dopo tante [illegible] e [illegible] felicità [illegible] Lodovico di Tech Patriarca Ungaro di [illegible] e trovandosi per le [illegible] del Patriarca suo Precessore molto [illegible] di forze fu l'anno 1420. in una battaglia co' Venetiani disfatto [illegible] [illegible] [illegible] di maniera che da quell'hora in poi non potè più [illegible] il Patriarca havendo [illegible] tutto il Friuli e l'Istria, che per quanti sforzi ei facesse co'l [illegible] dall' Ungaria più volte [illegible] [illegible] non [illegible] mai [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] tentativi risoluto di [illegible] [illegible] il partito [illegible] [illegible], poiche all'hora era in Basilea radunato

radunato il Concilio hebbe ricorso al med.mo perche contro suo
atto [illegible] si facesse restituire da Venet.ni li Stati toltili colla forza:
Il Concilio giudicò in favore del Patriarca, e procurò con sentenza
di [illegible] di [illegible] Chiesa le ragioni condanando la Rep.ca à
[illegible] il tolto al Patriarca, e ricusando ella di farlo fù finalm.te
fulminata contro la med.ma la Sentenza di Scommunica, sicome si vede
stampata negl'atti del d.to Concilio: Tutto però passò senza essecu-
tione alcuna per diverse ragioni, che sarebbe cosa lunga à narrarle
ma particol.te perche il Papa Eugenio 4.o era Venetiano, che sebene nemico
del Concilio non lasciò per tutto di maneggiare trà Venetiani, et il
Patriarca aggiustam.to, che mai non riuscì morendo Lodov.co Ungaro,
[illegible] cui in Basilea successe Lodovico Mezarotta Padoano Car.le
Camerlengo di S.ta Chiesa, il quale nel mezo de med.i di Papa Eugenio
[illegible] [illegible] maneggi d'accordo, che fù concluso con
[illegible] transattione si concedè al Patr.ca la [illegible]
[illegible] colle due terre di S. Vito, e di S. Daniele, e loro intieri
distretti accordando di darali ogn'anno cinque milla ducati
d'oro per suo sostentam.to, due milla de quali si conseguivano
le rendite di Aquileia S. Vito, e S. Daniele, e tre milla si assegnarono
dalla Camera di Udine, et hora si cavano dalla Cassa del [illegible]
X.ci convertiti i ducati d'oro in duc. di moneta corr.te, e fù trasferito
al Patr.ca il mero, e misto Impero sopra i sud.ti tre Feudi.
Questo picciol compenso parve per la congiontura de tempi una ven-
tura à quella Chiesa chiamata in [illegible] dopo la Romana [illegible], che
haveva [illegible] sin all'hora di Patriarcato, e che ne principij
del 14. secolo si faceva conto che havesse più di [illegible]
scudi di rendita, [illegible] riguardo à quei tempi; et infatti
parve che questa mutatione fusse una dispositione del Cielo
attesa la potenza crescinta de Turchi confinanti, à quali [illegible] potenza
diminuita de Patriarchi non haverebbe potuto resistere.
Dall'anno 1449. che fù fatta la transatt.ne sin all'anno 1509. che
seguì la guerra trà la Rep.ca e l'Imper.re Massimiliano primo son
stati in pacifico possesso del suo acquisto [illegible], ma in quel
[illegible]

tempo che il d. [illegible] Car.[illegible] [illegible] Rel.[illegible] [illegible]
Bardo [illegible] [illegible] [illegible]
ne i tre [illegible] [illegible]
[illegible] stati, che di transito [illegible]
è da maravigliarsi se sia stato [illegible] da [illegible]
grege, che poco meno di cinquant'anni è stato senza [illegible]
[illegible] del suo Pastore.
[illegible]
[illegible] nel progresso della [illegible]
tiani recuperando il per[illegible] rimesso [illegible]
detto [illegible] al possesso de tre luoghi [illegible] co.
la cond.[illegible] di prima.
[illegible]
onde [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] più volte dalla Corte non cessavano [illegible]
[illegible] anno 1529 in Bologna [illegible]
il Papa, Imperatore, Re de' Romani [illegible]
Cardinal [illegible] Carlo
Quinto [illegible] della S.ta Chiesa, onde [illegible]
[illegible]
al Convento [illegible]
Arbitri, et un [illegible]
[illegible]
Il Convento di Trento che [illegible] 1535 [illegible]
[illegible] Casa [illegible]
[illegible] Questa sentenza fu poi approvata [illegible]
[illegible] Re de' Romani, et [illegible]
nel suo pacifico possesso sin l'anno 1578 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] d'Aquileia [illegible]
quale sono in oggi il [illegible] senza [illegible]

104 anze di Patriarca che non haueuano colpa nessuna.
Quindi i . . . . a . . . . rvare il loro dissenso contro la mo=
lestia delle intraprese, e contro l'ingiustitia del dominio temporale
. . . . della Città di Aquileia occupata dalla Casa d'Austria
hauendo . . . . . dalla S.ta Sede permissione di star Contani dalla
Residenza onde dagl'Austriaci sono sbanditi dall'Imperio.
Dopo tale occupatione sono stati fatti molti tentatiui per procurare
la . . . . . restitutione al Patriarca del suo . . . . Domi=nio, sen
benche conoscinte . . . . le ragioni del Patr.ca med.o, e promessa già
. . . . restitutione . . . .
. . . . che fu fatto . . . . l'anno 1590
. . . . un avolo, a cui per mezzo
dell' . . . . a S. Sest.a . . . .
. . . .
. . . . nella . . . . . .
. . . . . . dal non vinedere il Patriarca nella sua Sede Patriarcale,
il dispiacere che ne prouaua Sua Santità. A questa instanza
fatta in voce gli risposto in scritto, e fu ambigua la risposta circa
ca la restitut.ne, si diceua . . . . . maravigliarsi sua Altezza, che
si facessero tante diceric per l'occupat.ne d'un sol luogo, mentre
. . si affaticaua in seruitio della Chiesa contro il Turco, et a
Venetiani che occupauano . . . . . ducato del Friuli, et il marche
sato dell'Istria nulla si dicesse. che se bene nella Transatione
1445. fu al Patr.ca Lodouico lasciato libera da ogni dominio su
periore Aquileia con le altre due Terre, con tutto ciò il Senato
ui esseritaua la superiorità come si prouaua con varie scritture
e con varij argomenti, onde si pretendeua, che la med.a superio
rità che esseritauano i Venetiani restasse transferita per le
Capitolationi di Vormatia nell'Imper.r Carlo V.to, se bene nel Conuento
di Trento del 1535. fosse poi dichiarato in contrario per hauer dato ad
intendere il Patr.ca di non hauer riconosciuto ne in Aquileia, ne
negl'altri luoghi altro Souvrano, che il Papa, ciò, che diceuano esser
per le pretocate ragioni, falso che con nessuna delle sopradette Transationi, o
Capitulationi non si haueua a pregiudicare all'Imperio, dal quale era chia

che sin l'an

che sin l'anno 1445. tutti i Patriarchi haueuano tenuto in Feudo il Ducato del Friuli, et il Marchesato dell'Istria: come da Corrado Imperatore ne era stata Inuestita quella Chiesa, ma che poi in qualunque modo ciò sia la Sentenza di Trento non haueua hauuto il suo effetto, perche ella fosse tornata in mano di S. Altezza doueua imputarsi ai Patriarchi medesimi, che insieme co' Magistrati e coi Cittadini doppo il tradimento di Marano aueuano abbandonato quella Città, che fù poi occupata da Ministri dell'Imperatore perche non cadesse nelle mani de' suoi nemici, onde era stabilito col suo longo possesso, e con titolo di prescrittione il suo diritto lasciato dall'Imperatore Ferdinando ad esso Arciduca Carlo. che non doueua ne poteua spogliarsi S. Altezza di tal possesso senza il consentimento de' Stati di Goritia, de' quali quella Città da tanto tempo è fatta membro, e senza la partecipatione dell'Imperatore, e fuori degli ordini dell'Imperio per ciò che di sopra s'è detto.
Con tutto ciò si diceua nella medesima Scrittura che S.A. uolendo imitare la pietà dell'Imperatore Ferdinando suo Padre, quale sapeua hauer hauuto animo di osseruare le Capitulationi di Bologna, e di Vormatia colla sentenza di Trento allegate di sopra purche l'altra parte facesse il medesimo, e uolendo di più conformarsi quanto più le fosse possibile coi uoleri di S. B. si risolueua di condescender alla desiderata restitutione colle seguenti conditioni.
Che al Patriarca rimanesse il mero, e misto Imperio nel modo che l'Arciuescovo di Salspurch et i Vescovi di Bressinone, di Bamberga di Frisinga l'hanno nelli Stati loro posti nell'Austria, Stiria, Carintia, Carniola & con riconoscenza dell'alto dominio uerso l'Arciduca, e che le sentenze del Patriarca come quelle di suddetti Prelati andassero ai Tribunali di S.A. come a Souraño Prencipe in quello Stato.
Che in recognitione di tale superiorità restasse all'Arciduca la Torre d'Aquileia con i datij, e gabelle di detta Città, co' quali si hauessero a pagare i soldati del presidio di essa Torre.
Che tanto i Canonici, quanto il Podestà, Officiali, et abitanti di Aquileia e del distretto riconoscessero i Capitani di Gradisca come Rappresentanti di S. A. nel modo che riconosceuano prima il Luogotenente d'Udine:

Che à S.A. e suoi Eredi si riservasse ragione di Avocat.ᵗᵃ di essa chiesa colle ragioni regie di custodire i Camini, che conducono alla Città, e le fiere, che vi si fanno la settimana Santa.

E tutto quello insieme che i villani sono soliti di prestare al Capitanio di Gradisca.

Che conforme alle Costitutioni dell' Imper.ʳᵉ Ferdinando i sudditi della Casa d'Austria non potessero essere escomeati da' luoghi che dal Patr.ᶜᵒ ò dal Capitolo tengono ad affitto, mentre però pagassero senza frode quel che devono.

Che il Patriarca, et il Capitolo si obligassero di non mouere dalla Città d'Aquileia guerra ad alcuno, ma dipendere in questo assolutam.ᵗᵉ dall'arbitrio suo, et in spetie d'aprire, e chiudere le Porte della Città à tutti conforme à quello parerà à S.A. eccettuata sempre la S. Sede Apostolica.

Che rimanessero sempre liberi à S.A. li Porti del Mare, e per quelli potesse far condurre legni et ogni altra sorta di mercantie senza pagar alcuna gabella.

Fuor di queste conditioni aggiungevano gl' Arciducali che entrando S.A. per ubbidire à S.B. ad una tale restitutione ardirebbe anche di promettersi all' incontro da S.B. ogni sorta di onesta gratia: che però seguendone l'effetto supplicherebbe di tre cose. Primo che concedesse al Capitolo di Aquileia l'elettione libera del Patr.ᶜᵒ nel modo che l'hanno tutti gl' altri Capitoli d' Alemagna. 2.ᵈᵒ che si prohibissero le continue rinunzie, ò coadiutorie in quella chiesa dalle quali nascono molti inconvenienti. 3.ᵒ che per la collat.ⁿᵉ de' Canonicati riseruandosi S.B. quattro mesi per se e 4. per il capitolo concedesse negl'altri 4 la nominat.ⁿᵉ de Canonici à S.A. per potersi assicurare che non venissero ad essere sempre tutti sudditi di Regno Ven.ᵒ ma ne fussero anche degl' Austriaci affinche così si generasse fra di loro maggiore unione d'animi à gloria di Dio.

Or mentre si ventilavano queste conditioni, e si era dato cura al Patr.ᶜᵒ di considerarvici sopra, e di rispondere parendo elle veramente dure, piacque à Dio di chiamare à se Papa Gregorio XIII.ᵗᵒ, e così è restato arrenato il negotio senza parlarne più.

1736. 31. Xbre. Si infrascritta Informazione mi fu accomodata dall Ill.mo Rev.mo C. Lorenzo Brigenti Can.co della Cattedrale di Udine.

Le seguenti notizie concernenti le cose del Friuli, e specialm.te il Patriarcato d'Aquileia sono state fedelm.te copiate da me Andrea Fovamiti Dott.e di S. Teologia, e d'ambe le leggi, Can.co e Teologo dell' Insigne Capitolo della Città del Friuli, e per lo stesso Capitolo p.t. Arcidiacono à parte Imperij in Craz nel mese di Febraro 1736 da manuscritti che si conservano nella libraria del Collegio de R.R. P.P. Gesuiti stadimi comunicati dal M.R.P. Antonio Sporeno D.r di S.T., e Cancell.re dell' Università di d.a Città.

Sacratissime, et Gloriosissime Cesar

Ut iussit S.e V.e Ces.ae Maiestatis debitum obsequium impenderem excussi memoriam et quæ me priscorum annalium lectio, quæ plurium annorum usus, et observatio docuere, quam brevius potero, ne tædium afferam Augustissimis eius auribus perstringam ita, ut neque necessaria præteream, ne que superflua persequar.

Patriarchatus Aquileiensis rebus, quod humanis ... sæpè contingit, obscuritatis multum attulit tum ipsa antiquitas, tum crebræ Barbarorum tempestates in hanc Povoluliensem Patriam effusæ. Quas evolvere ex vetustatis tenebris ut est spissum, et in thesausti laboris opus, ita non multum conferre possunt ad ea, quæ præsentium rerum status postulare videtur. Quapropter propositum non excudirem ab eo, sed silentio præterire, quæ incidere vicissitudines huius nobilissimi Præsulatus stante Aquileia, quæ ea eversa Attilæ armis, quæ Longobardorumque Francorum quo propius ad nostra accedant tempora, et inde aggrediar, unde pottem plus luminis verbus rebus hodiernis accidere posse.

Imperante itaque magno illo Othone anno 964. Leo VIII. Pont. Max. indulsit Aquileiensi populo ius eligendi Patriam ex suo gremio. Incisum extat adhuc Privilegium pro ... in

andi ...

Ecclesia Aquileiensi, cuius meminit etiam Ioanes Candidus eius Hist. lib. 4.o

Idem autem Otho Max., et qui eum excessere bini Ottones Ducatu Foroiulij in Provinciam redacto Bona plura contulere Rolando Patricae quinquagesimo.

Otto III. año 997. ea pollut apud Clerum Aquileiensem authoritate ut in eius gratiam eligeret Ioanem III. qui ordine fuit quinquagesimus primus, ab Imperatore predijs, pluribusque bonis is auctus fuit, quorum Investitura celebrata Ravenne año millesimo decimo Kal. Maij.

Vita iam functo Ioane Henricus I. Cesar sede vacante citra et Cleri, et Populi suffragium in eius locum suffecit Poponem 52. eius Cancellarium año 1016. cuius electio rata fuit approbatione Pontificia. Conradus ut Sigonio Primus, ut alijs magis placuit II. annuente Papa totius Provincie universi Foroiuliensi Ducatus quod Nobile Imperij Membrum libuit nuncupare, perpetuis futuris temporibus in amplo titulo quesitum in Aquileiensem Patriarcham.

Popone ex humanis sublato Henricus II. eodem iure insistens año 1043. presentavit Eberardum 53. Patriarcham, et Eberardo decedente Gotepoldum 54. año 1049. cui renouata Investitura firmavit Foroiulianum ducatum, Nobilissimum, sic ille inquit, Imperij membrum.

Henricus mox III. año 1066. presentavit Rauengerium 55., et año 1068. Sigeradum suum Cancellarium, cui año 1077. Papie renouavit Foroiuliani Ducatus Investituram.

Cum Sigeardus supremum diem clausisset, variant eius temporis anales, quis eius in locum substitutus fuerit: Alij contendunt Fridericum, et alij Henricum citatum à Rodulpho año 1077, quo tempore Henricus IIIus fuerat reprobatus; alij affirmant Fridericum Patriarcham 58. electum ab Henrico III. año 1083. et ab eodem etiam Henricum prius: sed ut res se habet hec varietas Scriptorum non est tanti: hoc constat inter omnes quod demortuo Friderico idem Henricus III. Imper. año 1084. elegerit Vldaricum Patriarcham 59. [illegible]

Año 1113 Henricus

Ano 1113. Henricus 4.us promouit Eerardum 60: Ano 1130. Lotharius II. Imper. Peregrinum 61. He siue electiones, siue presentationes legitime, rateque habite ab ano 1112: quo conuentum fuit inter Calistum VI. Pontificem Maxem, et Henricum III. Imperm ut nominationes, et inuestiture Impris forent in hisce membris Imperij:

Quare ano 1161. Fridericus Enobardus constituit Vdalricum 62. Patcham: ano 1184: huic successit Gottifredus Regij ortus Natalibus, et in eius persona renouata inuestitura Forojuliani Ducatus. Candidus statuit Gottifredum proximum a Peregrino ante Vdalricum: contra Sigonius, et uere melior est sententia Candidi, cui etiam fauent anales Patchales, siquidem Friderico superstes fuit Vdalricus qui uitam perduxit usque ad sequentem Ottonem, cui cum Philippo intercessere dissidia: Illis decertantibus ano 1198. Inocentius III: Summus Pontifex elegit Peregrinum Patcham 64.

Hunc excepit Volcherius Patcha: Ano 1208. Otto 4.us et Fridericus II. ano 1214. uterque Augusti in huius personam instaurarunt preteritas omnes Inuestituras, eique quidquid Bauarie tum Dux ademerat reddidere.

Volcherio extincto Cesar in Patchali sede statuit Bertoldum filium Moravie Ducis fratrem Hungarie Regis . . . . Interea rerum orta fuit inter Papam, et Fridericum Imperm simultas haud leuis, et ex ea tamquam Cadmea ex tellure factiones bine Guelfa, et Gibellina gestere Italie. Hec Imperatorias, illa Pontificias partes sequebatur: Fridericus a Papa anathemate signatus, et Imperiali fastigio deturbatus, abeunte max Bertoldo Patcha quasi uacante Imperium, Summus Pontifex instituit Gregorium.

Illo defuncto Imperr pristinum Ius repetens nominauit in Patcham Philippum Carinthie ducem, sed ut Gibellinarum partium non receptus ita uacauit sedes Patchalis quadriennio, donec Summus idem Pontifex Raimundum Turrianum factionis Guelfe instituerit: sed et cum is occubuisset, Cesar nominauit Conradum Polonie ducem, quem uti aduersarum partium, et promoto a damnato Imperr Bonifac. 8.us reiecit, substituitque Petrum Patcham 69., et subinde quasi uacauerit Imperium, secuti Patche a Pontificibus instituti fuere, ceu Ottobonus 70., Casto, et Paganus Turriani, et Bertrandus.

Bertrand

Bertrando defuncto Carolus 4.us ad imperium rite, et solemni inauguratione promotus nominauit, et præsentauit in Patriarcham Nicolaum filium Ioanis Bohemiæ Regis fratris sui, et approbatione Pontificia confirmatus septenio sedit, et eo decedente suffecit Ludouicum Turrianum 75. Patriarcham: Is cum Rodulpho Austriæ duce iudicio certauit coram Cæsare, tamquam beneficiarius Imperij, et paruit iudicio.
Anno 1366. cum defuncto Ludouico subrogasset Marquardum 77. Patriarcam, Ducatus Foriuliani Inuestituram instaurauit: Marquardo extincto, uacante Imperio, Urbanus VI. Pont. max: Patriarchatum non in titulum, sed in comendam concessit Philippo Alenconio, qui nunquam Patriarchatus possessionem indeptus, in causa fuit, quia Venceslaus, qui post Carolum 4.um clauem Imperij cepisset iure suo usus nominauit in Patriarcham Ioanem Morauiæ ducis filium, qui de medio sublato Alenconio cum Pontificis assensu rite illam sedem rexit.
Illo à Sauorgnanis in Castro Utini perempto tum alias ob causas, tum ob ignauiam Venceslai curam Imperij negligentis, quamobrem tandem etiam Imperio spoliatus fuit. Summus Pontifex instituit Antonium Caietanum, et mox alium Antonium Pancianinum: et loco Venceslai salutatus fuit Imper.r Robertus, et illo summa rerum potiente Patriarchatus sedem uacare non contigit.
Successit mox Sigismundus Cæsar qui renouato Imperiali iure anno 1412. elegit in Concilio Constantiensi Ludouicum Thecæ ducem 81. Patriarcham, eumque 24. Iulij per Henricum Comitem Goritiæ, et Tyrolis eius Comissarium inuestiuit in Ciuit.e Austriæ, quam nunc Forumiulium uocant: Hic approbatione Pontificis Patriarchatum administrare fuit aggressus ac orto in Patriarcham, et Sauorgnanos et alios Nobiles Foroiulienses dissidio Veneti Sauorgnanorum partes tutati tandem anno 1420. eum Ducatu Foriulij exuere illigato Sigismundo grauissimo bello Bohemico et quamuis Imp.r pacatis internis bellis destinasset ducem Thecensem in pristinam sedem restituere morte præuentus destinata non ualuit.
Sigismundum Imperat.rem excepit Albertus filius ingentis spei Imperator qui alijs curis distractus, præcipueque illa sedandi schisma gliscens inter Concilia, quæ tunc agebantur, alterum Basileæ, alterum Ferrariæ rebus Patriarchatus incumbere non ualuit acerbo fato præuentus, nec

enim

nec enim ultra biennium imperasse videtur. Igitur vel ignorantibus vel negligentibus Cesaribus civium Imperij in Patriarcatu Sanct.mus Pontifex, Ludovico iii iam defuncto, dum Veneti Forumiulium occupatum tenerent, substituit Joanem Vitellium, qui nudum adeptus fuit dignitatis nomen.

Ano 1440 Eugenius 4.s Pontif. natione Venetus ex familia Condulmeria elegit Ludovicum Cardinalem Patavinum Friderico iii Imperante, cuius Imperium externis, et internis bellis varie agitatum, et perturbatum fuit.

Ano 1445 Ludovicus Mezarota Patavinus tit. S.ti Laur. in Damaso Presbiter Cardinalis, et Cubicularius Eugenij 4. Pont. Max. Veneto scil. Pontifice Authore cum Venetis super Patriarchatu, ac Foriiulij Ducatu inijt transactionem, que tam artificiose narrationis filo contexta fuit, ut ex ea colligatur non Venetos Ludovico Patriarche de Tech duce, sed Ludovicum Techiensem Venetis ultro arma, et bella intulisse; quamvis causam, initia, et progressum rei perse longe aliter commemoret Sabellicus Venete Hist. Conditor 2. decade lib. 9. tertie a principio pagine.

Ano subinde 1451 sub Nicolao P.P. V. eadem transactio inter easdem partes confirmata fuit: ~~[illegible]~~

His titulis sibi ius quesitum volunt Veneti in Ducatu Foriiulij. ~~

Ano 1468. Paulus ii. Venetus ex familia Barbo instituisse videtur Marcum Patriarcham 84. suum Gentilem adhuc Friderico iii imperante. Nam nacti temporis occasionem Veneti statuentes ob oculos Pontificibus discrimina bellorum, cedum, sanguinis, et publicarum perturbationum si ius priscum ab Impor.us repeteretur presentandi Patriarcham, aut si alio ex genere quam ex Veneta natione contingeret Patriarcham institui, pervicere ut ex gremio Reipub.ce ipsorum, et nonnisi ipsorum consensu eligeretur Patriarcha.

Quin imo cum citra ipsorum consensum Hermolaus Barbarus, licet Venetus Patritius passus fuisset se eligi, fuit a Veneto Senatu in exilium actus publicatis bonis, et cum is extorris Patria occubuisset de eorum consensu institutus fuit Nicolaus donatus, in quem prius propensi fuerant.

Ex hac die ne successio in incerto esset, ac transferri contigeret ad

alias [illegible]

alias Nationes, quæ res ponent usurpationem Forisuliani Ducatus in dubium illis revocari, obtinuere ut ex eorum voto Viro Instituto Patriarcha designetur alius cum spe certa futuræ Successionis, qui Ritus servatus inviolabili tenore in subsequentis Præsulibus Aquileiensibus.

Circa annum 1507. exorto bello inter August.^m Cæsarem Maximilianum, et Venetum Dominium fuere Veneti perturbati ex possessione Aquileiæ Antiquissimæ Patriarchalis sedis. Anno subinde 1521. 3. Maij inita inter partes Vormatiæ Conventio, et ea inter cætera ita compositum, ut Urbs Aquileiæ maneret in Cæsaris ditione, clare habetur in 4. de Transactionis articulo, et idem confirmatum anno 1529. 23. X.bris X. articulo Fœderis Bononiensis.

Hæc præcipua fere sunt, quæ potissimum competunt Sac. Cæsar. Maiestati Aquileiensis Patriarchatus.

Mos ille eligendi ^indicendi certum Successorem inviolabili serie ex gremio Nobilitatis Venetæ contrarius Canonibus, inimicus æquitati haud ferendus, quippe huiusmodi Successiones uti detestabiles, et iniquas interdixit Alexander III. in Cap. Accepimus de Pactis: Hoc enim Sanctuarium Dei iure hereditario deferri non decet Cap. primo de Præbendis

Quare quamvis Sanctus Petrus supremo die adventante Successorem sibi Clementem eligere statuisset, electio explosa fuit ab Antioch. Conc.

Præmissam Informationem Iurium Patriarchatus Aquil.^s concernentem alienæ sibi fida manu ex actis Fiscalatus Goritiæ existentibus penes Nobilem et Excell. Dnum Franciscum Ignatium Coronini [?] J.V. et Philos. Doc.^m Cæsareum in Illmo Goritiæ Comitatu Fiscalem Sic Requisitus Io. Bapta Degenaro Pub. Cæ.^a Auctor.^te Not.^o et in eodem Comitatu ViceCancel.^s fideliter cum eisdem contulit, et quia cum illis concordare invenit, ideo se in fidem subscripsit, ac apposito SS. H.C. de more signavit.

Horati Locatelli 1721 (L.S.) Goritiæ die 20 9bris 1699.

18

40
600
24
CL.

Ragioni del Patriarcato sopra
la Città d'Aquileia occupata
dà Imperiali per Marano

Della Fortezza di Marano.

Marano è una Terra del Friuli posta alle Rive del Mar Adriatico in certo recesso paludoso cagionato da diversi fiumicelli, che ivi d'intorno entrano nel Mare, nel qual distretto è posta anche Aquilea, e Grado più verso Oriente, mà tutto quello spazio è trà i due Fiumi Tagliamento, e Lisonzo, oue eglino sboccano l'uno nel seno Tergestino, e l'altro nel golfo più verso Venezia alla parte di Ponente. Questo Castello uenne in mano dei Veneziani nel tempo, che essi scacciarono dal Friuli il Patriarca, e l'occuparono. Mà nelle Guerre, ch'hebbero dappoi coll' Imperad.re Massimiliano p.o perderono essi Marano insieme cogl'altri stati di Terra ferma l'anno 1513, e restò nel poter degl'Imperiali sino l'ann. 1542, che sotto il nome di Pietro Strozzi fù da [illegible]trando Sacchia da Udine, che u'entrò in forma di Mercante, rubbato agl'Austriaci, e 20 mesi dipoi ritornò in mano de Veneziani per uendita, che ne fece loro lo Strozzi in tempo, che disperato di poterlo tenere contro le forze degl'Austriaci era in procinto di uenderlo à Turchi, doppo hauer hauuti soccorsi da Francesi &c e si computa colle spese di Presidi, e di Fabriche &c che costasse all'ora alla Republica c.a 20m scudi &c

Della Città d'Aquilea al tempo della dedizione del Friuli, è doppo.

I Patriarchi d'Aquilea sono stati in lungo, e pacifico possesso d'un uasto Dominio in Italia, che si estendeua nella Germania, non solo per le donazioni amplissime di Carlo Magno, Conrado, Enrico, ed Ottone, che dotorono quella Chiesa, e le diedero, e confirmarono Priuilegi grandissimi, mà eziamdio per le Guerre fatte con Cin-

finanti, col mezzo delle quali dilatarono i lor Confini. Mà dop-
po tante Guerre riuscite felici, finalmente Lodouico di Tech Pa-
triarca Ungaro di Nazione trouandosi per le Guerre del Patriarca
suo Precessore molto debole di forze, fù l'an: 1420 in una battaglia
co' Veneziani disfatto col suo essercito, di maniera che da quell'ora
in poi non potè più reggersi il Patriarca, auendo perduto tutto
il Friuli, e l'Istria, che per quanti sforzi ei facesse conducendo dall'
Ungheria più uolte nuoui aiuti, non potè mai riauere. Disperato
dunque doppo tanti tentatiui rissoluette d'appigliarsi al partito de
maneggi, e poiche all'ora era in Basilea raunato il Concilio,
ebbe ricorso al med:mo, perche colla sua auttorità li facesse res-
tituire da Veneziani li stati toltili colla forza.

Il Concilio giudicò in fauore del Patriarca, e procurò con sentenza di man-
tener le ragioni di sì celebre Chiesa, condannando la Republi-
ca à restituire il tolto al Patriarca; e ricusando ella di farlo
fù finalmente publicata contro la med:ma la sentenza di scom-
munica, siccome si uede stampata negl'atti del sud:o Conci-
lio. Tutto però passò senza essecuzione alcuna per diuerse
ragioni, che sarebbe cosa lunga à narrare, mà particolar-
mente perche il Papa Eugenio q:o era Veneziano, che se ben
nemico del Concilio non lasciò non per tanto di maneggiar trà
Veneziani, e'l Patriarca aggiustam:to, che mai non riuscì ui-
uendo Lodouico Ungaro. Morto lui in Basilea successe Lodo-
uico Mezzarotta Padoano Cardinale Camerlengo di S:ta Chiesa,
il quale col mezzo med:mo del Papa Eugenio introdusse con
Veneziani maneggi d'accordo, che fù concluso conuenendo
con publica transazione di concedere al Patriarca la Città d'
Aquileia colle due Terre di S. Vito, e S. Daniele, e loro intieri

il med:mo Papa Eugenio col mezzo del Card:l Condulmiero suo Nip:te spedì un Breve 1440 alla Rep:ca che douesse restituir al Patr:ca il Dominio Temporale occupatoli &c.

distretti

distretti, accordando di darli ogn'anno cinque mille Ducati d'oro per suo sostentamento, due mille de quali si computarono le rendite d'Aquilea, S. Vito, e S. Daniele, l'altre tre mille si assegnano sulla Camera d'Udine, et ora si pigliano dalla Cassa del Consiglio di X convertiti i Ducati d'oro in ducati di Moneta corrente, e fù trasferito al Patriarca il mero, e misto Impero sopra i sud. trè Luoghi.

Questo picciol compenso parve per la congiontura de tempi una ventura à quella Chiesa chiamata la 2da Roma, che aveva numerati sin'all'ora 81. Patriarchi, e che nel principio del 14. secolo si faceva conto, che havesse più di 150 m. scudi di rendita, grand'entrata riguardo à que' tempi. Ed in fatti parve, che questa mutazione fusse una disposizione del Cielo, attesa la potenza cresciuta de Turchi confinanti, à quali la potenza diminuita de Patriarchi non avrebbe potuto ressistere

Dall'anno 1445 che fù fatta la transazione sin'all'anno 1509, che seguì la Guerra trà la Republica, e l'Imperadore Massimiliano p., sono stati in possesso pacifico del suo aquisto i Veneziani, Mà in questo tempo nè il d. Cardinal Camerlengo, nè il Cardinal Barbo Nipote di Paolo 2., nè Ermolao Barbaro, nè Nicolò Donato, nè i trè Grimani, che tutti uno all'altro si succederono, non sono mai stati che di transito alla sua Chiesa. Onde non è da maravigliarsi, se sia stato lacerato, e devorato da Lupi quel gregge, che per poco meno di 150. anni è stato senza veder la faccia, et udir la voce del suo Pastore.

Intrapresa, come s'è detto, la Guerra da Massimiliano contra i Veneziani s'impadronì esso di tutto il Friuli, mà nel progresso della med.ma i Veneziani ricuperando il perduto, rimessero 2do la Capitolazione 1445. soprad. Domenico Grimani Patriarca al possesso de trè Luo-

ghi nominati colle condizioni di prima.

Restava però ancora in mano degl'Austriaci Marano, e Gradisca, onde da quei Presidij ricevevano i Patriarchi continue molestie per la lor vicinanza, sì per il mal genio de Confinanti, come per il mal talento de Comandanti, i quali non ostante i divieti, et ordinazioni venute in contrario più volte dalla Corte, non cessavano dalle vessazioni. Trattandosi l'anno 1529. in Bologna pace, e Lega tra il Papa, Imperad.^re Rè de Romani, Veneziani, e Duca di Milano, il Cardinal Marin Grimani successo à Domenico espose all'Imperad.^r Carlo 5.º i gravami della sua Chiesa, onde ne seguì, che nel 6.º Articolo di quella pace ne fù rimessa la cognizione di quella Causa al Convento, che si doveva tener subito à Trento trà alcuni Arbitri, et un sopra Arbitro deputati à decidere varj punti, che restavano in contrasto trà i sudditi dell'una, e dell'altra parte. Il Convento di Trento, che andò à lungo sino all'ann: 1535 sentenziò all'ora in tutto, e per tutto giusta la petizione del Patriarca d'Aquileia: Questa sentenza fù poi approvata da Ferdinando Rè de Romani, ed esseguita, essendo restato il Patriarca nel suo pacifico possesso sin l'anno 1544, che seguì la presa di Marano nel modo accennato, della quale irritati gl'Austriaci pretesero per diritto di represaglia d'impadronirsi, come di fatto s'impadronirono della Città d'Aquileia, e suo Territorio, della quale sono in oggi al possesso, senza voler dar ascolto alle doglienze de Patriarchi, che non avevano colpa veruna

Dindi in poi i Patriarchi per dimostrare il loro dissenso contro la violenza dell'intrapresa, e contro l'ingiustizia del Dominio temporale occupato dalla Casa d'Austria, hanno ottenuta dalla S: Sede per

permissione di star lontani dalla residenza, onde dagl'Austriaci sono sbanditi dall'Imperio &. Doppo tale occupazione sono stati fatti molti tentativi per procurare la legitima restituzione al Patriarca del suo interccetto Dominio, mà benche conosciute evidenti le ragioni del Patriarca med.mo, e promessa più volte la restituzione, si è sempre per fini politici ò diferita, ò sospesa.

L'ultimo tentativo, che fù fatto sù questo proposito seguì l'anno 1580 d'ordine del Papa Gregorio XIII col Serenis.mo Arciduca Carlo, à cui per mezzo del Sig.r Malaspina Nunzio pose in considerazione à Sua Serenità la non giusta occupazione di Aquileia, l'Innocenza del Patriarca, e d.a Chiesa d'Aquileia nel fatto di Marano, il disordine, che ne nasceva nella disciplina Ecclesiastica dal non risiedere il Patriarca nella sua Sede Patriarcale, il dispiacere, che ne provava Sua Santità &. A questa instanza fatta in voce fù risposto in iscritto, e fù ambigua la risposta circa la restituzione; si diceva solamente maravigliarsi sua Altezza, che si facessero tante diccerie per l'occupazione d'un sol luogo, mentre ei s'affaticava in benefizio della Chiesa contro il Turco, ed à Veneziani, che occupavano l'intiero Ducato del Friuli, ed il Marchesato dell'Istria nulla si dicesse. Che sebene nella transazione 1445 fù al Patriarca Lodovico lasciata libera da ogni Dominio superiore Aquileia con l'altre due Terre, con tutto ciò il Senato vi essercitava la superiorità, come si provava con varie scritture, e con vary argomenti, onde si pretendeva, che la med.ma superiorità, che essercitavano i Veneziani, restasse trasferita per le Capitolazioni di Vormazia nell'Imper.re Carlo V, sebbene nel Convento di Trento del 1535 fosse poi dichiarato in contrario per haver dato ad'intendere il Patriarca di non haver riconosciuto nè in Aquileia, ne negl'altri luoghi altro Sovrano, che il Papa

ciò che diceuano esser per le pretoccate ragioni, falso, che con ver_
una delle sopradette transazioni, ò capitolazione non si haueua à
pregiudicare all'Imperio, dal quale era chiaro, che sin l'anno 1445
tutti i Patriarchi aueuano tenuto in Feudo il Ducato del Friuli, ed
il Marchesato d'Istria; Che da Corrado Imperatore n'era stata inues_
tita quella Chiesa; mà che poi in qualunque modo ciò sia la sen-
tenza di Trento aueua auuto il suo effetto, perche se ella fosse tor-
nata in mano di S: Altezza doueua imputarsi ai Patriarchi med.mi
che insieme co' Magistrati, e co' Cittadini doppo il tradimento di Ma_
rano aueano abbandonata quella Città, che fù poi occupata da
ministri dell'Imperatore, perche non cadesse nelle mani de suoi ne_
mici, ond'era stabilito col lungo possesso, e con titolo di prescrit_
tione il suo diritto lasciatoli dall'Imper.re Ferdinando ad esso Arci-
duca Carlo; che non doueua, ne poteua spogliarsi sua Altezza
di tal possesso senza il consentimento de Stati di Gorizia, de quali
quella Città da tanto tempo è fatta membro, e senza la parteci-
pazione dell'Imper:re, e forse degl' ordini dell'Impero per ciò, che
s'è di sopra detto.

Con tutto ciò si diceua nella med:ma Scrittura, che sua Altezza volendo imi_
tare la pietà dell'Imper: Ferdinando suo Padre, quale sapeua ha_
uer auuto animo d'osseruare le Capitolazioni di Bologna, e
di Vormazia colla sentenza di Trento allegate di sopra, purche
l'altra parte facesse il med:mo, e volendo di più conformarsi quan_
to più le fosse possibile co voleri di S: B: si risolueua di con-
descender alla desiderata restituzione colle seguenti condizioni.

Che al Patriarca rimanesse il mero, e misto Imperio nel modo, che l'Arciu.o
di Salzburg, ed i Vescoui di Bressanone, di Bamberga, di Frisinga
l'hanno nelli stati loro posti nell'Austria, Istria, Carintia, Carnio

la S con riconoscenza dell'alto Dominio verso dell'Arciduca, e che le sentenze del Patriarca, come quelle de sudditi Prelati andassero alli Tribunali di S. A: come sovrano Prencipe in quello Stato.

Che in recognizione di tale superiorità restasse all'Arciduca la Torre d'Aquileia con i dazi, e Gabelle della Città, co' quali si havessero à pagare i soldati di presidio di essa Torre.

Che tanto i Canonici, quanto il Podestà, Officiali, ed habitanti di Aquileia, e del distretto riconoscessero i Capitani di Gradisca, come rapresentanti la persona di S. A: nel modo, che riconoscevano prima il Logot.^e d'Udine.

Che à S. A., e suoi Eredi si risservasse ragione di Avvocazia di essa Chiesa colle ragioni regie di custodire i Cammini, che conducono alla Città, e le fiere, che vi si fanno la settimana santa.

E tutto quello insieme, che i Villani sono soliti di prestare al Capitano di Gradisca

Che conforme alle costituzioni dell'Imper.^re Ferdinando i sudditi della Casa d'Austria non potessero esser escommeati da luoghi, che dal Pat.^ca, ò dal Capitolo tengono ad affitto, mentre però pagano senza fraude quel, che devono.

Che il Patriarca, et il Capitolo si obligassero di non muovere dalla Città di Aquileia guerra ad Alcuno, mà dipendere in questo assolutamente dall'arbitrio suo, et in specie d'aprire, e chiudere le porte della Città à tutti conforme à quello, che parerà à S. A: eccettuato sempre la Sede Apostolica.

Che rimanessero sempre liberi à S. A: li Porti del Mare, e per quelli potesse far condur legni, et ogn'altra sorta di Mercanzie senza pagar alcuna Gabella

Fuor di queste condizioni aggiongeuano gl' Arciducali, che uenendo S: A. per ubbidire à S: Beat:ne ad una tale restituzione ardirebbe anche di promettersi all' incontro da S: S: ogni sorta d'onesta grazia, che però seguendone l'effetto, supplicheria di trè cose. P: che concedesse al Cap:lo di Aquileia l'elettione libera del Patriarca nel modo, che l'hanno tutti gl'altri Capitoli di Alemagna: 2: che si proibissero le continue rinunzie, ò Coadiutorie in quella Chiesa, dalle quali nascono molti inconuenienti: 3: che per la collazione de Canonicati risseruandone S: S: quattro Mesi per se, e quattro per il Capitolo, concedesse negl' altri quattro la nominazione de Canonici à S: A: per potersi assicurare, che non auessero ad essere sempre tutti sudditi della Republica Veneta, mà ne fussero anche degl' Austriaci, affinche così si generasse frà di loro maggiore unione di animi à gloria di Dio.

Or mentre si uentilauano queste condizioni, e si era dato cura al Patriarca di considerarui sopra, e di rispondere, parendo elle ueramente dure, piacque à Dio di chiamare à se Papa Gregorio XIII, e così restò arenato il negozio, senza parlarne più.

Marano, ad Aquileia, i
Catca Imperatore, e Venetsi

Circa la pretesa cessione del Vescovato di Gorizia &c.

Somario delle ragioni addotte, è motivi portati della Scrittura per l'erettione d'un Vescovato in Gorizia. –

Si descrive la Vastità della Diocesi d'Aquileia à parte Imperij, La quantità delle Città, Terre è luoghi considerabili e il numero delle Abbatie, Prepositure, Monasterij, Conventi, Collegij, Priorati, Archidiaconati, Pievanie &c. è la Popolatione consistente in più d'un Millione d'Anime sprovedute di Governo Spirituale dell'Ordinario Pastore.

Si fà Confronto con la Diocesi Veneta, nella quale vi sono più di Dodici Vescovi Diocesani. –

Si esagera che siano migliara di Chiese, e Cemeterij non consecrati, è migliara d'Anime non cresimate che così muoiono.

Che i Curati la maggior parte di loro sgravati è stati amessi alla Cura per via di raccomanda-tioni, e di Regali fatti alla Cancelaria, è agli Esaminatori.

esser

Esser parimente i Chierici la maggior parte scandalosi, incapaci, et odiati coi Tedeschi pelgi di ranomanda-zioni, e di Regali.

Che il Vescovato di Lubiana sia stato eretto in tempo che il Patriarca esercitava la sua Autorità anco à parte Imperij, e che ciò si fece con la suppressione di molti luoghi pij, e massime del Monastero dei Padri Benedittini di Oberburgo al tempo di Pio 2°, e Federico 3°, e che l'Imperator Ferdinando, e Serenissimi Arciduchi Carlo, e Ferdinando intrapresero di erigere un Vescovato in Gorizia con persignare tutte le Chiese, e Beneffitij di quel Arcidiaconato, onde si deduce che tanto maggiormente si dovrebbe applicar à tal erezzione adesso che dalla Maestà dell'Imperatore vien proibito rigorosamente al Patriarca non solo di esercitar la sua Jurisditione à parte Imperij, mà di esser anco riconosciuto per Patriarca, e che in conseguenza tutta quella parte di Diocesi viene à restar affatto priva dell'assistenza, e Governo Episcopale, e che di più si può far tal erezzione senza supprimere ò aggravar alcun luogo pio, essendo già tutti

li

li necessarij requisiti à tal effetto, in ordine à che si fanno vedere gl' emolumenti della Diene di Gorizia, li quali uniti à quelli delli Credità Gallina ascendono à 13500 fiorini ànni.

Che con l'entrate di diversi beneffizij dell' Arcidiaconato si potrebbe formare un conueniente, e decoroso Capitolo.

Che il Jus presentandi douerà aspettare alla Maestà dell' Imperatrice, come hà di presente quello delle medesime Diene.

Che i Cremiti à quali s'aspetta adesso la nomina del Diecano di Gorizia haueranno in luogo di questa quella del Preposito del Capitolo.

Si mostra che la Città di Gorizia fra la più riguardevole di tutte le altre Patriarchali à parte Imperij, e numerosissima di Nobiltà.

All' obietto che potrebbe farsi che la Republica di Venetia non acconsentirebbe forsi à tal erettione di Vescouato, s'Arrosse risponde che Sua Maestà meglio informata di lui circa gl' interessi, e controuersie, che sono trà la Maestà Sua

e

e la Repubblica sopra il Patriarchato d'Aquileia
e Stati Patrimoniali di quella Sede occupati
dalla Repubblica, che però non cura à parlarne.

Che con l'erezione del Vescovato di Goritia non si
tocca lo stato della Repubblica nè le ragioni
del dominio Veneto.

Che siccome non può imaginarsi che la Maestà dell'
Imper. volesse fare oppositione alla Repubblica quando
questa pensasse mai di erigere un Vescovato nella
diocesi d'Aquileia à parte Veneta, così non
può credere che la Repubblica volesse opporsi
se sua Maestà deliberasse d'erigere questo in
Goritia.

Che però una tal causa la quale non porta alcun
pregiuditio, ò utilità alla Repubblica, non vorrà
questa coll'opporsi mettersi à rischio di conci=
tarsi la Guerra che le sovrasta per parte dell'
Imperatore, e del Sacro ~~[illegible]~~ Romano Impero sopra
il detto Patriarchato, è dominio temporale di
questo, da essa Repubblica indebitamente
occupato, ma che vorrà più tosto goderlo quie=
tamente senza cader in pericolo di dover res=
tituire

restituire le Provincie del Friuli, d'Istria,
di Borgna donate dà Corrado Imperatore
alla Chiesa d'Aquileia, et à Popone Patriarca

Che se li Veneziani havessero intenz.ne d'opporvisi
à questa erezione si avrebbero fatto anco
all'ora, che si eresse il Vescovato di Lubiana
e quando si dispensava d'erigere quello di Gorizia
mai essere stato lontano che la Repubblica se
ne dolga di questo, quanto che non si è mai
doluta, che il Patriarca di Fran.co Barbaro in
quà, che sono cento, e più anni non sia stato
mai ammesso à far alcuna funtione à parte
imperij.

Che con l'erezione del Vescovato in Gorizia il Pat.ca
putativo non può perdere più di quello
hà perduto mentre viene escluso dà tutto
lo stato imperiale.

Che quando anche fosse ammesso, e riconosciuto il
Patriarca nella diocesi imperiale nulladimeno
non potrebbe governar dà se solo, e senza
alcun suffraganeo un distretto si vasto. onde

per

onde per tal causa douevisi erigere il Vesco=
vato in Gorizia, e il Papa lo dourebbe far
per convenienza. –

Se si opponesse à questo motiuo col dire che quantunq.e
si erigesse il Vesconato di Gorizia, non per
questo uerrebbe à rimediarsi alli disordini
addotti à misura del bisogno, mentre il Papa
non uorebbe mai assegnar al nuovo Vescovo
tutta quella parte di diocesi à parte Impe=
rij, affine di non anichilare il Jus Patriarchale
in quelle parti, e per conseguenza restringendosi
il Vesconato di Gorizia nel solo Arcidiaconato
ò poco più, non uerrebbe à conseguirsi
il fine desiderato, che è quello di poter
supplire à tutto il bisogno di quella uasta
diocesi in quelle parti.

L'Autore risponde, che delli due mali questo
sarebbe il minore, e che non potendosi rime=
diare al tutto, non perciò si deue tralasciare
di rimediare à qualche parte. –

. In oltre

In oltre se si opponesse che l'erezione del Vescovato doue=
rebbe esser ò dipendente, ò indipendente dal
Patriarca; se indipendente, il Patriarca
non acconsentirebbe, se dipendente, l'Imperatore
non lo permetterebbe già che non vuole che
il Patriarca sia riconosciuto.

A ciò si risponde che il Papa si conformerebbe
sopra di questo punto alle cose altre volte in
simil congiuntura praticate, et in specie al
praticato nell'erezione del Vescovato di Lubiana
à cui fù assegnata una portione di diocesi
già sottoposta al Patriarca, e fatto ex consi=
indipendente de plenitudine Potestatis,
così potrebbe farsi indipendente il nuouo
Vescouo di Gorizia, qual indipendenza si
vede pur anco negli Arcidiaconi Patriarcali
di presente, e pare che si dia l'indi=
pendenza che hanno il Vescouo di Trieste, et
altri suffraganei Patriarcali, quali cono=
sceranno il

conosciuranno il Patriarca all'ora che saranno
sopite le differenze tra la Casa d'Austria
e la Republica sopra il Patriarcato.

Adduce d'avantaggio che se con tutte le pre=
cautioni che si usano di non riconoscere
il Patriarca Veneto nella diocesi Imperiale
a' terrore del diritto dell'Imperatore
non si può far di meno di ricorrere al medesimo
almeno per le ordinationi; onde qual mezzo
più sicuro, et opportuno può trovarsi dell'
erezione del Vescovato in Gorizia, mentre
con ciò si provederebbe al bisogno spirituale,
et insieme al politico.

Esclama che la Republica Veneta potrà farsi
lecito di occupare il Patriarcato, e suoi
stati; sottometterli un Contorse Imperiale
ò membro dell'Imperio qual è il Patriarca
porre in controversia l'Abbazia di Rosazzo;
il Capitolo Patriarchale, che gode le sue

entrate

entrata maggiori ne Stati Austriaci, escludere dalla Voce attiva, e passiva di esso Capitolo Patriarchale li due Urani Imperiale, et Arciducale, e dalla concorrenza ai Canonicati tutti li Sudditi Austriaci. La Republica dunque potrà far tutto questo nei Stati dell'Imperatore; e la Maestà di Cesare non potrà fondare nei suoi propij Stati un Vescovato? Saranno lecite ai Veneziani gl'usurpi, e le prepotenze, et all'Imperator de Romani non sarà lecito d'esercitare ne suoi Stati opere di Religione, e di Giustizia.

Conchiude in fine l'Autore che il Sangue fedelissimo che li bolle nelle Vene lo chiamarebbe ad esclamare più vivamente contro una simil Conditione se non sapesse che nel seno magnanimo di Sua Maestà non dormono le giuste, e generose Risolutioni

risoluzioni; e che finalmente non saprei se imaginarsi maggiore necessità, nè maggiore opportunità di quella che si offre al presente di erigere il Seminario in Gorizia. c.ᵃ

Vescovato di Gonzia

Progetto sopra la nuova institutione della Metropoli di Vienna suggerito all'Imperadore Carlo sesto dal Vescovo di essa Città ~~in quest'~~ l'anno 1718.

Sacra Ces.a Catol.a Real Maestà

Informandomi delle Clem.me, e Religiose intenzioni della S. C. R. Maestà Vostra dirette ad innalzare in Arcivescovado il Vescovado di questa sua Imperial Residenza, per renderla più illustre, io mi sono preso l'ardire, per l'obbligo, che a me corre, come a fedelissimo Vassallo, di umiliare il seguente Progetto, per mezzo di cui, a mio credere, verrebbero a conseguirsi due cose principalissime, ed egualmente necessarie per essa erezione, consistenti nel dilatare questa Diocesi, e nel provedere questa Dignità Episcopale di Vescovi suffraganei.

So io, che detto Arcivescovado non potrebbe formarsi senza la smembrazione di qualche parte delle vicine Diocesi; e so ancora che la somma Pietà, e Giustizia, e Rettitudine di V. M. non lo permetterebbe giammai senza un congruo compenso, in cui presentemente versera la mia applicazione per rinvenirlo, senza che la M. V. sia necessitata di mettere, o perdere cosa alcuna del suo.

Cognito sia pienamente alla M. V., che il Patriarcato di Aquileia è stato ingrandito con le donazioni fatte dagl'Imperadori a' Patriarchi, e che questi come Principi dell'Imperio, Duchi del Friuli, e Marchesi d'Istria avessero sempre mai riconosciuto da quelli in Feudo il loro Dominio temporale.

Cognito sia parimente, che i medesimi Imperadori avessero senza intermissione fatta la nomina dei Patriarchi sino all'anno 1420 incirca, in cui discacciato dai Veneti Ludovico di Tech Patriarca, e Vassallo dell'Imperio occuparono questi il Dominio temporale dell'accennato Ducato del Friuli, e nel medesimo tempo

si appropriarono il Jus della Nomina in evidente
Pregiudizio delle ragioni Imperiali.

Cognito si è innoltre, che l'Imperadore Massimiliano, uno de' Gloriosissimi Predecessori di V.M. avesse impegnate le armi per ricuperare le motivate Ragioni, e che dopo una guerra di più anni fosse stata finalmente conchiusa la Pace, nella quale trà gli altri articoli restò stipulato, che la Nomina de' Patriarchi dovesse essere in avvenire alternativa trà gli Augustis. Imperadori, e la Repubblica Veneta.

Cognito si è d'avvantaggio, che questo articolo di Pace non fosse stato da' Veneti osservato come si doveva, e che i medesimi contravenendo all'accordato, essi avessero continuamente nominato il Patriarca, e pregiudicando anche à Diritti della M. V. fosse sempre mai fraudolentemente, e contra ogni buona fede, introdotta la sostituzione di un Coadiutore, che da essi vien chiamato Monsig.r Eletto.

Cognito si è pure, che non avendo gli Augustissimi Cesari ritrovata congiontura propria di venire alla Ricupera de' loro Diritti, e di sostenerli rispettivamente per la violazione dell'accordato si come sopra, gli avessero per altro conservati e mantenuti, in ispezialtà colle inibizioni fattesi di riconoscersi quei Patriarchi, e con la sospensione di ogni uso della giurisdizion Spirituale, che essi antecedentemente esercitavano nella loro Diocesi situata ne' Paesi Ereditarj di V. M.

Cognito si è, finalmente, che per questo motivo essendo restata della Diocesi priva del suo Pastore siasi veduta a declinare la Disciplina Ecclesiastica il Clero a vivere scandolosamente, ed il Popolo ad essere in pericolo di perdersi; non solo per mancanza della debita istruzione, ma etiam per la poca diligenza de' Curati, da' quali pur troppo si trascura il bene spirituale dell'anime ad essi confidato, perche mancano le Visite, ed in conseguenza le correzioni, senza altri cento, e cento abusi;

ed

ed inconvenienti da ciò derivati. Ritrovandosi adunque tutto in disordine, e dovendosi ovviare ad un male, che giornalieramente va aumentandosi, in modo tale, che non può differirsi d'avvantaggio il rimedio senza l'incarico della coscienza di V.M., il mio umilissimo Parere sarebbe, che V.M. insistesse appresso la Sede Apostolica per una segregazione, e separazione universale della Diocesi di Aquileia a parte Imperij, cioè di tutto quello, che si comprende ne' stati Austriaci, che vale a dire, dai confini di Gorizia, Gradisca ed Adriatico sino al fiume Dravo, principiando dalla di lui sorgente, fino, che detto fiume entra nella Croazia, non essendo altro in tutta questa vasta estesa, che il picciolo distretto del Vescovado di Lubiana, che ne resti esente. Ottenutasi poi questa necessaria separazione, e segregazione, stimerei che quella parte di Diocesi Patriarcale di Aquileia trà i due fiumi Savo, e Dravo, escluso però il sottoposto al Vescovado di Lubiana, venisse attribuita, ed assegnata all'Arcivescovo di Salzburgo, cosicchè questi all'incontro in ricompensa avesse l'obbligo di cedere per l'incremento del nuovo Arcivescovado di Vienna la Diocesi, ch'esso possiede nell'Austria, e una parte di quella della Stiria, sino a due, o tre leghe di quà da Graz, proporzionata all'equivalente da assegnarseli. Ne crederei, che esso Arcivescovo di Salzburgo avesse motivo di opporsi, stantecchè il cambio progettato non avrebbe a cagionarli alcun pregiudicio, essendo per altro nota di quel Principe la buona relazione verso di V.M., per cui io sono persuaso, che sarà per uniformarsi alle sue piissime intenzioni, non entrandovi aggravio alcuno nella coscienza, perchè non verrebbe con ciò in modo alcuno a diminuirsi la sua Diocesi, ed i suoi Diritti.

Ma perchè questo Arcivescovado di Vienna non verrebbe ad avere una Diocesi unita, e continuata, frapponendosi quella di Passavia trà quella, ch'egli presentemente possiede

intorno a Vienna, e quella, che li dovrebbe esser ceduta da esso Ar-
civescovo di Salzburgo, sarà di necessità, che anche Monsig.^r Vescovo
di Passavia ceda uno, e l'altro Decanato di quà dal Danubio, che si
frappone frà le due predette Diocesi; giacche esso Vescovo di Passa-
via non nutrisce meno zelo, stima, e divozione di qualsisia altro per
incontrare le Clem.^me Intenzioni di V.M. I predetti Decanati comin-
ciano nelle vicinanze di questa Città, e si dilatano sino Klokriz, do-
ve viene a confinare la Diocesi Salisburgese da cedersi al futuro
Arcivescovo di Vienna, e formano una estesa di dieci leghe in circa
comprendendo cinquanta e più Parocchie, il che unito alla parte, che
verebbe a cedersi dall'Arcivescovo di Salzburgo, si formerebbe una
Diocesi di venti, e più leghe di ampiezza;

Non potendosi poi dare al Vescovo di Passavia ricompensa alcuna
dal residuo dell'antedetta Diocesi Patriarcale, per essere troppo
separata, e lontana, potrebbe la Clemenza della M.V. pensare ad
altro compenso, e sentire da esso Vescovo di Passavia ciò, che
potrebbe essere di sua convenienza: Intanto suggerirò alla
M.V. uno de' mezzi altre volte proposto, e ciò è il procurare
dalla Santa Sede Apostolica, che il Vescovado di Passavia ven-
ga ~~dalla sede sede~~ effettivamente dichiarato libero, ed esente
dalla prima dipendenza dall'Arcivescovo di Salzburgo, a cui all'
incontro si dovrebbe assegnare suffraganeo il Vescovo di Trento
presentemente suffraganeo di Aquileia, affinchè in tutto, e
per tutto ne restasse affatto esclusa la giurisdizione Patri-
archale da' Stati Imperiali, essendo etiandio mostruoso,
che un Principe effettivo dell'Impero, quale è il poco fà
mentovato Vescovo di Trento, sia dipendente, e sottoposto
a Patriarca illegittimo, altro di nascita, e nomina Veneto,
il quale, ne si riconosce, ne devesi riconoscere dall'Impe-
rio, ne dalla M.V.

Concernente il restante della Diocesi Patriarcale, che vi resterebb-
be, oltre l'assegnato come sopra, all'Arcivescovo di Salz-
burgo, potrebbe essere assegnato in parte al Vescovado da
erigersi nella Città di Gorizia, et in parte all'antedetto Ve-
scovo di Lubiana quando venisse giudicata troppo ampla
la Diocesi di Gorizia medesima, e forse anche in qualche parte
assegnata al Vescovo di Trieste, secondo la disposizione
del sito, ma io sopra queste assegnazioni di presente
stimo superfluo il fermarmi, ed allora solo potranno più
particolarmente essere esaminate, e regolate, quando la
M.V. risolverà questa separazione della Diocesi Patriar-
cale, ciò, che è il principale, il massiccio, ed il più importante.

Quanto ai Vescovi suffraganei di questo Arcivescovado vi potrebbe essere oltre il Vescovo di Neustat, uno da erigersi in Bruck capitale della Stiria superiore, ed un altro in questa Imperial Città di Vienna, dichiarando Vescovo uno de' due Prelati dei Schotten e di S. Dorotea, e quando la distanza non portasse qualche opposizione, si potrebbe sottoporre il Vescovado da erigersi in Gorizia, ed anco quei di Trieste, e di Pedena, giacchè dovrebbero esimersi dalla dipendenza del Patriarca.

Ed ecco in ristretto il mio riverent.mo sentimento sopra il presente soggetto, che è tutto opera del desiderio, che ho avuto di obbedire alla M.V. e del mio zelo con isperanza, che non dovesse essere indegno del suo Clem.mo gradimento, per cui umilmente la supplico.

Informazioni sopra la suddetta scrittura del Vescovo di Vienna.

Nell'anno 1723 privato già da pochi giorni Monsig.r Vescovo di Vienna, ora Arcivescovo di quella Città, desideroso di soggettare suffraganei alla sua Chiesa per erigerla in metropolitana, propose al Regnante Imperadore un progetto in sua scrittura, col quale oltre lo sturbare, e confondere l'ecclesiastica Gerarchia in gran parte della Germania tenta unicamente di distruggere tutto il Patriarcato di Aquileia a parte Imperij e spogliarlo di ogni spiritual Giurisdizione.

Comandato perciò di contraporli in esatta informazione le Ragioni che militano per il Patriarcato, si dimostra coll'annessa presente, che altro non è che una raccolta di fatti veri, essere insussistente la scrittura di detto Monsig.r ed il suo Progetto vano, e totalmente improbabile.

Suppone la suddetta scrittura per cosa cognita, primo, che avendo la donazione degl'Imperadori ingrandito il Patriarcato, abbiano poi essi Imperadori senza intermissione fatto la nomina de' Patriarchi sino all'anno 1420:

Secondo, che la Ser.ma Repubblica si abbia usurpata la detta nomina; poichè Massimiliano primo di quel nome avesse impugnate l'armi per ricuperarla, e che poi sia conclusa la pace, stipulando fra Cesare, e la Repubblica

un'Alternativa di nominare, nell'avvenire i Patriarchi.
Terzo, che la Repubblica non abbia osservato il detto Articolo di pace, come dovea, e che contravvenendo abbia sempre essa nominato il Patriarcha.
Quarto, che gl'Imperadori per conservare il loro diritto, non avendo ritrovato altro propria congiuntura, abbiano pubblicato inibizioni, perche il Patriarca non sia riconosciuto, e perche resti sospeso ogni uso della Giurisdizione spirituale.
Finalmente, che la Diocesi a parte Imperij non possa essere ben governata da Patriarchi, perche non la visitano, ne possono in questa comandare, che percio resta aggravata la conscienza de' Cesari a ben pensarvi, ed a provvedere, che tante anime non si perdano per mancanza dell'ecclesiastica disciplina, e degli spirituali aiuti.
Queste apparenti ragioni però non anno alcuna sussistenza, perche che stesse sono contrarie la verità de' fatti, ed ogni giustizia.
Si risponde pertanto alla prima e di da notare, che la Chiesa di Aquileia ebbe il suo principio col principio della Santa Sede perche l'Evangelista S. Marco fu il primo, che la fondò, predicando in quella Provincia la verità Cristiana, che prontamente furono da quei popoli ricevute. Incominciarono i fedeli colle loro sostanze a provvederla, e crescendo con questi il numero, e la Fede, contribuirono il sufficiente per la sua fondazione, sua dote, e mantenimento.
Sopravvennero poi gl'Imperadori, che con qualche generosita l'ingrandirono di rendite, e giurisdizioni, ma il tutto su dopo la sua fondazione e sufficiente dotazione; cosicche le Donazioni de' Cesari non anno mai avuto altra qualità, che di aumento di dote, qual non può dare ius di Padronato a chi lo contribuisce, ne per esso può farsi soggetta ad alcuno una Chiesa già nata libera: così la Chiesa sudetta è stata sempre libera, e di libera collazione de sommi Pontefici: e prende sbaglio la predetta scrittura nel dire, che senza intermissione sia stata fatta
da

da Cesari la nomina de' Patriarchi sino all'anno 1420.

Può ognuno assicurarsi di tale sbaglio col rileggere per il corso di alcuni tempi le storie, purchè non li sia tedioso il rivangare tanti secoli, legga almeno dal 1204 fino al detto 1420, e vi ritroverà nel 1204, che il Sommo Pontefice confermò in Patriarca Volchero eletto dal Capitolo de' Canonici, così nel 1218 Berrtoldo, nel 1251 Gregorio di Montelongo. Confermazioni però tutte di libertà de' sommi Pontefici, che potevano anche non farsi, perlocchè diversamente si ritrova negli tempi susseguenti, negli quali, cioè 1272 Gregorio Papa decimo eletto solo creò Raimondo Torriano

1299 Bonifacio ottavo creò Pietro Gera.

1301 detto Bonifacio trasferì Ottobono da Padova.

1317 Giovanni ~~[illegible]~~ vigesimo primo creò Gastone Torriano

1319 detto Giovanni creò Pagano Torriano.

1325 lo stesso il Beato Beltrando.

1350 Clemente sesto trasferì Nicolò dal Vescovado di Neuburg.

1358 Innocenzo quinto trasferì Lodovico Torriano da altro Vescovato.

1364 a raccommandazione di Carlo quarto fu eletto Patriarca Marquardo, e così altre volte per gratificazione de' Cesari; ma non per nomina.

1412 finalmente fu dal Capitolo eletto Lodovico di Teck nominato nell'antedetta scrittura, che durò sino al predetto anno 1420, e più oltre, e fu quello, che mosse la guerra alla Ser.ma Repubblica, per la quale ebbe varie, e grandi vicende la Giurisdizione temporale del Patriarcato

Morto il Duca di Teck fu eletto dal Concilio di Basilea Alessandro Duca di Massovia Cardinale, e Vescovo di Trento; ma perchè era diffidente della Repubblica, il Papa, che fu Eugenio quarto non lo confermò, ma in vece del detto Duca creò Patriarca Lodovico Mezzarota Padovano.

Ecco la serie de' Patriarchi per due secoli, e più prima del 1420, colla quale resta comprovato, che la nomina non sia mai stata degl'Imperadori, ma bensì, che senza intermissione abbiano i Sommi Pontefici a loro arbitrio provveduto la Chiesa del suo Pastore.

Co' fatti istessi si è risposto concludentemente all'asserta prima ragione. Per rispondere alla seconda, qual dice, che la Ser.ma Repubblica si abbia appropriata la Nomina de' Patriarchi, e che l'Imperadore Massimilliano coll'armi impugnate abbia stipulata una Alternativa di Nomina, bisogna considerare

altri

altri fatti successi parte prima del sudetto Imperadore, e parte dopo la di lui morte, per i quali si vede, che la detta Alternativa non può essere, che immaginaria.

Quelli, che sono accaduti prima di Massimiliano anno dato motivo alli Pontefici di provuedere per via di Coadiutore al Patriarcato: e quelli, che sono succeduti dopo anno sempre riconosciuti i Patriarchi per leggitimamente istituiti, quantunque mai nominati, ne da Cesari ne dalla Repubblica in vigore di alcuna Alternativa.

I primi furono nell'anno 1445, nel quale si fece tra la Ser.ma Repubblica ed il Patriarca Cardinale Mezzarota una solenne transazione, che fu il finimento della guerra del Friuli, e con quella si stabilì una perpetua pace. Questa transazione fu confermata dal Sommo Pontefice Niccolò quinto li 26 Giugno 1450, e vi fu necessaria la sudetta confermazione, perchè trattandosi nei ius, e beni del Patriarcato, che sono Ecclesiastici, e spirituali, non potevasi fare in essi legitima alterazione senza l'autorità, e consentimento del Papa.

Anco l'Imperadore Federico terzo volle esaminare detta Transazione per quelle ragioni, che forse come Imperadore, e come Arciduca di Austria, avesse potuto pretendere, e dopo fatti li suoi consigli li 20 Marzo 1469 in Nau... l'approvò con Diploma solenne, lodandosi grandemente de' tratti della Ser.ma Repubblica verso la di lui persona.

Aquietate le cose tutte, alle quali fù la soddisfazione del Sommo Pontefice, della Maestà di Cesare, della Ser.ma Repubblica, e di Monsig.r Patriarca, parve allora bene alla santa Sede di non lasciare l'unica persona del Patriarca nella fatica della vasta Diocesi; per locchè esso Sommo Pontefice comminciò ad assegnare al Patriarca un Coadiutore cum futura successione, acciocchè ad esso Patriarca riuscisse men gravoso il governo di due Giurisdizioni, cioè spirituale per tutta la Diocesi, e temporale per i luoghi lasciatigli, ò vero restituitigli colla sudetta transazione.

Tale Provuedimento conosciuto ottimo, e necessario, è stato successivamente da tutti i Pontefici appresso sino al tempo presente, e continuato con ottimo successo, col quale anche si vede chiaro, che la Ser.ma Repubblica non si hà appropriato alcuna Nomina, come dice la contraria scrittura.

Vero è, che prima delli anni 1540 il sudetto Massimiliano forse

non

non contento delle cose del Friuli, travagliò in guerra la Ser.ma Repubblica, ma in quella non vi fu ispezione circa l'elezione, o Nomina de' Patriarchi, nè tampoco si è dubitato della leggitimità di quelli, fatti sempre dalli Sommi Pontefici per Coadiutore precedente. Il che chiaramente risulta dalli fatti succeduti dopo la morte del suddetto Massimiliano. Trà li fatti notabili si è, che dopo la morte di detto Imperadore vi successe nell'Imperio Carlo quinto, e perchè le differenze colla Ser.ma Repubblica non erano per anche aquietate, si accordò di unire un Congresso in Vormazia nel 1521. Convennero in quello tanto i Commissarj Austriaci, quanto li Veneti, e si presentò pure allo stesso il Procuratore del Patriarca. Fu detto Procuratore ammesso, e ben sentito, e poi dopo qualche discorso pronunciò il Congresso circa il Patriarca la sua sentenza, e disse, Salva sint Iura Patriarchæ in quocumque loco.

Il Patriarca di qual tempo era stato fatto per Coadiutoria, e non per Nomina degl'Imperadori, o della Repubblica. Cosicchè si vede, che l'asserta Alternativa di nominare, non era, nè in uso, nè principiata; ed il detto Patriarca non solamente fù conosciuto leggitimo dal detto Congresso, ma anche lo stesso Imperadore nell'anno 1522 scrisse al Patriarca, ch'egli non era consenziente ad alcuna molestia, che gli fosse stata fatta.

Non bastò questo, ma prorogandosi il Congresso in Trento nell'anno 1532, uscì pure dallo stesso altra sentenza, che avuti in ispezione i pregiudizj portati al Patriarca per la guerra di Massimiliano, diceva: Reverendissimus Patriarcha reintegretur in iuribus suis; ed è di notabile, che non dica Patriarchatus, ma Patriarcha, quale pure era istituito nella dignità previa la Coadiutoria nella maniera, che si fà di presente, chiamandosi il Coadiutore Monsig. eletto.

Più oltre nell'anno 1564 Ferdinando Re de' Romani nel suo morire (tempo di verità) non vedendo reintegrato nel suo ius il Patriarca colla restituzione di Aquileia, che dagli Austriaci de facto veniva occupata, comandò col suo Testamento, che la detta Città fosse restituita al suo Patriarca.

Da questi fatti succeduti dopo il detto Massimiliano si raccoglie, che non fosse mai stata pretesa, nè proposta Alternativa alcuna, e che li Patriarchi fatti senza di quella, furono sempre accettati, e riconosciuti. Ma quando anche si avesse desiderato di averla, dovevasi la medesima patteggiare prima, e per dir meglio, proporre alla Santa Sede Apostolica, senza l'assenso della quale non sarebbe mai stata legitimata, mentre tale Alternativa di nominare sarebbe direttamente pregiudiciale, anzi destruttiva della libertà, che teneva il Pontefice di conferire il Patriarcato. Pertanto la detta Alternativa si dee credere una immaginazione di quelli, che amano novità, quali pure dovrebbero aquietarsi, mentre sanno anc'essi, che questa non siò mai veduta, e molto meno praticata. Finalmente per levare dal pensiero ogni immagine della medesima il Sommo Pontefice Giulio terzo nel 1552 spedì alla Ser.ma Repubblica un Breve speziale, col quale concede, che succedendo la Vaccanza del Patriarcato possa la stessa nominare quattro soggetti, de' quali uno ne prescielga il Pontefice per instituirlo Patriarca.

Dalla concessione predetta seguono molte cognizioni, l'una, che non vi possa mai essere stata Alternativa frà Principi per la nomina de' Patriarchi, mentre il Papa non averebbe conceduta della elezione di quattro soggetti. L'altra, che quando vi fosse stata detta Alternativa, sarebbe stata affatto insussistente, perchè dal Sommo Pontefice non solamente non permessa, ma più oltre annullata con detta concessione.

Fù poi detta Concessione fatta col suo legitimo, e grande fondamento dei sacri Canoni, come ennuncia lo stesso Breve, qual'è, che la Ser.ma Repubblica abbia fatta la Dotazione al Prelato, della quale era divenuto in necessità. Ed infatti non è dubbio, che tanto nell'antedetta Transazione del 1449, quanto con altra del 1451 si è impegnata la Ser.ma Repubblica di dare il mantenimento al Patriarca con Ducati cinquemille, che sono appunto la Dote della Dignità Patriarcale, con cui di presente il Prelato vive, ne hà altro provvedimento, e per consequenza sia sola Ser.ma Repubblica si dee il ius Patronatus di quella Mitra, perchè dalla sola stessa dotata, e mantenuta, e ciò con totale esclusione di quanto mai potesse pretendere Cesare, che nulla contribuisce al mantenimento del Patriarca.

E sebbene non vi è successo il caso, nel quale la Ser.ma Repubblica

stica, come Padrona abbia fatta la Nomina, la ragione si è, perchè non è mai successa vacanza, così creduto bene, e per la necessità delli Prelati, che nel governo di così vasta Diocesi anno sempre avuto bisogno di Coadiutore, e per qualche altra forse ragione arcana, posta nella mente de' Sovrani.

Dalle cose premesse si hà pronta ancora la risposta alla terza apparente ragione della contraria scrittura, quale dice, che la Serena ~~[illegible]~~ Repubblica abbia contravenuto alla ~~scrittura~~ stipulazione della Alternativa nominando sempre essa sola il Patriarca, e mentre dalla stipulazione non si ritrova essere stata con la Nomina dei Patriarchi si fà per la Coadiutoria che il Sommo Pontefice spedisce.

Prosseguisce l'antedetta scrittura alla quarta ragione col dire, che li Cesari per mantenere il suo Diritto non ritrovando congiuntura opportuna abbiano rilasciato inibizioni, acciochè non siano riconosciuti i Patriarchi, e resti sospeso ogni uso della spiritual Giurisdizione.

Al che si risponde, che l'uso della Spiritual Giurisdizione non può, nè esser dato, nè esser sospeso, senon da un capo, e da un sovrano spirituale, ed ecclesiastico qual'è il solo Papa verso li Patriarchi, Arcivescovi, e Metropolitani, e per conseguenza non si può mai persuadersi, che alcun Imperadore, qual'è in quel grado col debito di diffender la Chiesa abbia rilasciate inibizioni contro i Prelati legittimamente dalla stessa santa Chiesa istituiti, ed abbia proibita, sive sospesa quella Giurisdizione Spirituale, alla quale anch'esso, come veramente buon Cattolico, presta rispetto, e divozione.

Ed infatti sono i riscontri contrarj essendo sparsi per quelle Provincie soggette, quali coll'autorità dello stesso Patriarca, invigilano alla sudetta disciplina. Anzi quelli l'incombenza di correggere i scandalosi, ed assistere alli buoni per profitto della Cristiana Religione, e di più il Prelato medesimo personalmente, e

con

con tutta sicurezza si porterebbe a fare le sue, Vi=
site Pastorali come anno fatto i di lui predecessori
e come esso pure due volte in Ampezzo, Imperia=
le, quando da sordidi spiriti non venisse impe=
dito, sicche essi Imperiali sono del tutto la colpa,
e la cagione, che se essi desiderano di vedere in=
[illegible] la Cristiana Disciplina anche negli
Ecclesiastici, non frapponghino impedimenti allo
zelante ~~[illegible]~~ operare del suo Leggitimo Pastore
istituito dalla Santa Chiesa.

Concludesi adunque, che il suggerito Progetto sia
totalmente ingiusto, vano, ed impossibile, e
che Monsig.r Vescovo di Vienna debba meditare
altri partiti per provvedere al suo, ora Arcive=
scovato metropolitano, abbandonando affatto
il pensiere di smembrare un Patriarcato antico
leggitimo, e dei più nominati nella Chiesa di
Dio, il di cui decoro, e la di cui integrità deve esse=
re difesa, e custodita da ogni sconvenienza
da ogni Ragione, e da ogni ingiustizia, come
infatti sempre è stato protetto dalla Santa
Sede, e la proteggerà l'assistenza del Cielo.

Sic rescripsit D. Basilius Asqui=
nus ex copia tracta ab originali
quo ad laudandam scripturam
exhibito ab ipso Auctore D.no
Marchi Canonico Utinensi
et Patriarchae Auditore, die 13
Januarij 1756.

Cagioni della Traslazione
della Sede Episcopale
et del Molto Rev.do Capi-
tolo di Concordia
a Portogruaro,
l'anno del Signore 1586.

con tutta accuratezza si dovrebbe fare il luce, [illegible]

In Christi nomine Amen. j.

Trovandosi ora, così disponendo la Divina Bontà, e così comandando la Santità di N.ro Sig.re Sisto Papa V trasferire la Residenza perpetua dell'Ill.mo, e R.mo Sig.r Vescovo di Concordia, et suo R.do Capitolo a questa Città di Porto Gruaro et Chiesa sua Parochiale di S. Andrea, come di ciò appare per il Breve di sua Santità del tenore infrascritto. et essendo necessario per continua quiete del R.do Capitolo, e della Mag.ca Comunità di questa Città, per ovviare a qualunque difficoltà, che in ogni tempo potesse nascere fra dette parti per occasione di tal Traslazione, hora terminar, et componer ogni cosa, acciochè in pace, e quiete si attenda con mutua corrispondenza di amore al servitio di Dio da qui personalmente constituiti li R.di Sig.ri Gio Batta Mauro, Suctorio Canevalis, et . . . . Canonici di Conc.a deputati a questo spetialmente di Monsig.r Ill.mo suo Vescovo, et dal R.do suo Capitolo da una, et li Mag.ci Sig.ri Giacomo Fratina, Niccolò Panigai et Conte Bol.dissera Altano deputati dalla Mag.ca Comunità, et Conseglio dall'altra a questo spetialmente, da essere però confirmato quanto essi averanno fatto dal loro Mag.co Conseglio sotto li 23 Aprile pas.sato,

forsi Sertorio, o Suetonio.

con tutta prontezza si porterebbe a fare le sue. 7

12

sato, auendosi spesso ridotti insieme, et molto bene discussa ogni cosa fra loro, et considerato minutamente tutto quello si può considerare, attendendo ogni una delle parti all'esaltatione del culto Diuino, et beneficio della Chiesa, colla presenza, et interuento dell'Illmo et Rmo Monsigr. Matteo Sanudo Vescouo di Concordia, Ducha Marchese, e Conte a perpetua quiete di una parte, e dell'altra, et ad ogni altro miglior fine, et effetto tutti li sopradetti Sigri. Deputati hinc inde, eccitati e paternamente esortati da S.a Sigria. Illma, sonuenuti alli infrascritti patti, conuentione, et accordo da essere inuicem inuiolabilmente osseruati, adempiti, et anco confirmati dal suo Capitolo, et Conseglio, et con autorità dalli loro superiori a requisitione di ognuna di esse parti unitamente, et separatamente decretatio.

Tenor Breuis.

Sixtus Papa V ad perpetuam rei memoriam. Cum sicut accepimus Ven. Frater Epus, et Dilecti Filij Capitulum Concordię mala cum eorum ualetudine, propter Celi intemperiem, in Ciuitate Concordię uiuant ac necesse sit eos pro ualetudine conseruanda ad Oppidum Portusgi.

Concordi.

Concord. Dioc. ubi aer temperatior est, migrare,
Nos de Consilio S.tæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalium
super visitatione Episcopor; deputator. statui
Epi, et Capli Concord. huiusmodi in præmissis
opportune providere cupientes Episcopo, et Ca-
pitulo Concordiensi nunc, et pro tempore existen-
tibus, ut in dicto Oppido Portusgr. perpetuo re-
sidere, ac Episcopales atq Capitulares, nec non alias
Missas, horasque Canonicas et divina Officia
celebrare, ipseque Epus Ordines sacros conferre,
aliaque munera Episcopalia tam Ordinis,
quam consuetudinis exercere, nec non Episco-
pales, et Capitulares Mensarum Canonicas, red-
ditus, proventus, iura, obventiones, distributio-
nes quotidianas, ceteraque emolumenta cum
ea integritate respective percipere, exigere, ac
levare, et in suos usus et utilitatem conver-
tere libere, et licite valeant, perinde ac si apud
Ecclesiam Concordien. et in dicta Civitate per-
sonaliter residerent, Apostolica auctoritate
tenore præsentium de speciali gratia indul-
gemus, ipsosque ob non residentiam huiusmo-
di apud dictam Ecclesiam faciendam aliquas
sententias, censuras, aut pœnas Ecclesiasticas
incurrere minime posse, aut ideo arctare, nec ad
id cogi posse decernimus, ita tamen quod titu-
lus,

con tutta ivutezza si porterebbe a fare e dice ;

7

lus; et nomen Epi et Status Concordien. ac in eadem ci-
uitate Ecclesiæ Cathedralis, et sedis Epalis semper remane-
at, et exerceatur ibi Cura animarum, et sumptus suffi-
cientes pro Cura, luminibus, et reparatione Ecclesiæ
subministrentur (ut nunc subministrantur) ac saltem in die festo, sub cuius
inuocatione Ecclesiæ Concordien. existit, ac etiam in
die anniuersario solemnitatis Consecrationis illius Ecclesiæ
dictus Epus. cum Capitulo prædicto debeant singulis
annis perpetuis futuris temporibus in dicta Ecclesia
Concordien. Missæ Officium celebrare, ad Dei hono-
rem et decorem, ac uenerationem illius sanctæ,
et celebris Ecclesiæ perpetuo conseruandam. Horta-
mur autem, et attente monemus Epum prædi-
tum, ut quando per sui temporum commode
poterit, sæpe suos ibi, et Ecclesiam Concordien. uisitet;
nec non dilectos filios Canonicos dictæ Ecclesiæ Con-
cordien. iuramento confirmat. Aplica, ne quauis
alia firmitate roboratis, statutis, consuetudini-
bus, priuilegijs quoque indultis, et litteris Aplicis
quomodolibet concessis, approbatis, et in quibus
omnibus eorum tenor ... pro expressis habentes
illis aliàs in suo robore permansuris, hac uice
dumtaxat specialiter, et expresse derogatis, cete-
risque contrarijs quibuscumque. &

Dat. Romæ apud S. Petrum sub annulo Pi-
scatoris die 26 Mensis Martij Pontificatus
nostri anno primo.

stri anno primo.

Io. Bapta Canobio.

1.° Che fatta effettiuamente la translatione di detto Rdo Caplo in questa città, e Chiesa di S. Andrea, al detto Rdo Capitolo siano, e s'intendano tutte le sue immunità, priuilegj, et esentioni, libertà, potestà, ragioni, giurisditioni, quali sino ra hanno hauute nella sua Chiesa di S. Stefano in Concordia, tanto quanto fossero residenti in essa, et ogni sua giurisdicione, et auttorità nella Città di Concordia, come prima haueuano, et nel Breue si contiene.

2.° Che il predetto Rdo Caplo, et ciascun di loro, cioè Dechano, Preposito, Canonici, Scolastico, Mansionarj, Capellani, Chierici, Beneficiati, così nella Chiesa di Concordia, come di questa Città siano, e s'intendino, con li suoi Beni, et possessioni liberi, et esenti da ogni brazzo, et potestà seculare, come di ciò è disposto per Leggie.

3.° Che il Rdo Caplo, et ciascuno di essi, così per ragione delle sue persone, come per li suoi beni, non siano mai per alcun tempo astretti a pagamento di alcuna gabella, o angaria, nè possino essere astretti anco a far Pionaghi alcuni, nè pagamento di alcuna

grauezza

con tutta invitezza si porterebbe a fare &c. &c.

6

gravezza imposta in questa città, eccetto in occorren=
za di guerra, o di peste che Dio ci guardi, nè quali
casi siano tenuti siano tenuti contribuire la loro
rata, come li altri Cittadini et abitanti in questa Città.

4.° Che tutta la entrata di biave, e vini di detto
R.do Cap.lo, e suoi Chierici liberamente si possano
condurre in questa Città, e da essa condurli do=
ve ci parerà, e piacerà senza alcun pagamen=
to, overo obligo: e questo s'intenda quanto all'
autorità, facoltà, et interesse della M.ca Co=
munità e non altrimente.

5.° Che li Prefetti, Nobili, Cittadini, e M.ca
Comunità di questa Città, abbracieranno,
favoriranno, defenderanno et accresceran=
no esso R.do Cap.lo, e Canonici come suoi Cit=
tadini propri: volendo che possino godere il
titolo di Cittadini di questa Città come gli al=
tri, talmentechè possano fruire tutti li pri=
vilegi, comodi, et immunità, che godono gli al=
tri Cittadini, e che sono soliti godere li R.di Chie=
rici nostri Cittadini, che officiano, e dicono in
detta Chiesa Messa.

6.° Item che il R.do Cap.lo antedetto abbia, e
debba aver in detta Chiesa di S. Andrea l'in=
stesse prerogationi et maggioranze che ave=
ano

ano nella Chiesa di S. Stefano di Concordia nelle cose concernenti al culto divino, eccettuando però gli utili del R.do rev.do Piovano, et R.di Ordinarj, così circha li funerali, come circha l'incerti, et suoi anniversarj, quali s'intendino confermati nel suo stato, e grado, come erano prima, ch'esso R.do Cap.lo venisse in essa Chiesa di S. Andrea. et il simile s'intenda dagli Anniversarj, ch'esso R.do Capitolo suol fare in Concordia, i quali siano, e s'intendino riservati à detti Sig.ri Canonici, e Mansionarj nello stato, e grado, com'erano avanti essa Traslazione.

7.° Che nella predetta Chiesa siano al servitio di Dio sempre gl'infrascritti salariati, et Ministri da essa eletti, et pagati, ut infra, cioè l'Organista, maestro di Capella, Sacrista, Subsacrista, Zaghi, et Campanaro, quali tutti siano tenuti far il debito suo nè loro Officj.

8.° Che l'elezione con quel salario, che li parerà conveniente sia dell'Ill.mo Monsig.r Vescovo, et R.do Cap.lo antedetto, di maestro di Capella, Sacrista, Subsacrista, et Zaghi, essendo ciò di consuetudine di tutte le Chiese Catedrali, et Collegiate; et il rimanente de' sala=

ia tutta sicurezza si potrà tratare a fare le vie. /:

8

Salariati sia in elettione della Mag.ca Comunità, con quel salario, che le parerà conveniente; et medesimamente ad ambedue le parti sia in facultà di removerli, e condurre altri, secondo giudicheranno espediente.

9.° Item essendo statuito tra li predetti R.di Canonici, et i M.to Mag.ci Sig.li Deputati, considerati gli obblighi, et gravami di questo Custodaria, e della Chiesa di S. Andrea, e le spese ordinarie, et estraordinarie, che potrà ricercar la detta Chiesa, et il servitio di essa con questa Traslatione di residenza perpetua dell'Ill.mo Monsig.r Vescovo, et R.do Cap.lo, che non possa eccieder la somma di Duchati trecento da £ 6:4 per Duchato, come appar nelli Calculi fatti fra esse parti, sono convenute le suddette parti circa detta spese in questo modo. Che la Custodaria sudetta di S. Andrea, o per essa la Mag.ca Comunità sia tenuta, et obligata ogn'anno Duchati duicento da £ 6:4 per Duchato, e l'altro terzo rimanente, cioè Duchati cento all'anno dell'entrate della Sagrestia di Concordia del detto R.do Cap.lo continuati temporibus, con li quali Duc.ti 300 si facino le spese ordinarie, et estraordinarie in detta Chiesa ogn'anno, et ovor-

rendo

rando per qualsivoglia causa, et accidente fare spe-
sa maggiore in detta Chiesa, essa Custodaria, e Comu-
nità sian tenute solo a farla.

10.° Che il Custode della Chiesa di detto S. Andrea
sia eletto nel Conseglio della Mag.ca Comunità se-
condo il solito.

11.° Che il R.do sacrista, et Custode, che pro tem-
pore saranno habbino cura et gover-
no dell'entrata destinata alle spese della Chiesa
unitamente, et ogn'uno di loro sij tenuto
render li suoi Conti secondo il suo solito ogni
anno, douendo detto sacrista, e Custode princi-
piare li loro Officij al principiar della Tran-
slatione, et finir al detto tempo.

12.° Che le spese sijno fatte con commun con-
senso del Canonico, che pro tempore sarà sa-
crista, et del Custode posto dalla Mag.ca Comu-
nità per detto tempo, et nascendo fra loro due
differenze intorno l'affare delle spese sia
decisa tal difficoltà da Monsig.r Ill.mo Vescovo,
che pro tempore sarà al cui ordine ambe-
due le parti si debbino aquietare.

13.° Che li auanzi, che si potrebbero fare, di
anno in anno delli detti D.ti 300, o di tempo
in tempo sijno, et sempre s'intendino appli-
cati all'ornamento di detta Chiesa, et sua sa-
cristia

con tutta invitezza si porterebbe a fare le cose ./.

10

cristia, in quello compiacerà al R.do Cap.lo con inter=
uenimento però di Monsig.r Ill.mo Vescouo o suo Vi=
cario, et delli mag.ci sig.ri Giudici, Sindici, et Custodi,
che in quel tempo si ritroueranno.

13. Inoltre l'Ill.mo Monsig.r Vescouo antedetto a
gratificatione della Mag.ca Comunità sia contenta
to et contento così richiesto da detti Sig.ri Deputati,
che li tre Capellani delli SS. Giacomo, et Antonio
siano eretti in tre Mansionarj estraordinarj,
et non de gremio Capitali, li quali possino u=
sar la Zanfarda come gli altri Mansionarj,
intendendo però delle persone prencipali.

14. Che il R.do Piouano, et Successori parimen
te sij eretto in Mansionario Curato, et possi
usar la Zanfarda, il chui locho in Coro et Pro=
cessione sij dopo li Mansionarj del R.do Cap.lo.

Che tra essi Mansionarj si osserui nella
precedenza l'antiquità dell'elecione, eccettu=
ando il Piouano, qual habbia sempre a pre=
ceder tutti li Mansionarj estraordinarj.

Che Monsig.r Ill.mo Vescouo confermi le
cose preferite con l'auttorità sua Ordinaria
secondo la forma del Breue.

Il p.mo Capitolo ballottato hebbe balle di si
n.o 34, et contra n.o 2.

Il 2.o Cap.lo ballottato ebbe balle di si n.o 35,
et contra n.o 1.

Il 3.o

Il 3.º Cap.lo ballottato hebbe balle n.º 35, et contra n.º 1.

Il 5.º Cap.lo ballottato hebbe balle di si n.º 34 contra n.º 2. con la clausa espressa, che non possino per alcun modo, ne in alcun tempo entrar nel Corpo di questo Conseglio.

Il 7.º Cap.lo ballottato hebbe balle di si n.º 34, et contra n.º 2.

Il 10.º Cap.lo ballottato hebbe balle di si n.º 34, et contra n.º 2. Et postea superuenit D. Bartolus Venerus.

Al nono Cap.lo, et se eccedera detta summa li D.ti 300, che la Custodaria, et Mag.ca Comunità non sia tenuta, ne obbligata.

Al 12.º, o con l'interuento di uno rappresentante detto R.do Cap.lo.

Item fu posta parte, che sijno confirmati, et ratifichati li instrumenti fatti sotto il p.mo dal mese di Marzo pross. pass. circha li dinari, che sono stati tolti per il Sig.r Aneto della Torre, per nome di questa Mag.ca Comunità, et appar per mano de M.r Antonio de' Gamelli di D.ti 600, et l'altro di D.ti 300, la qual ballottata scossa balle n.º 33, et contra n.º 2.

Et perche si vede, ch'e' stata, costa difficoltà sopra li Capitoli sesto, Ottauo, Nono, et Vndecimo, et essendo cosa di molta importanza, perciò

L'anderà parte, che siano eletti tra di questo Conseglio, che habbino ad andare dall'Ill.mo Vescouo

insieme

con tutta prontezza si potrebbe fare. &c. ;//.

insieme con li Sig.ri Giudici, et Sindici, e con li tre già de-
putati, se si ritroveranno, se no, con quelli saranno
i quali non possino essere mano di nove, per trat-
tar con sua Sig.ria Ill.ma, et R.ma, et R.do Capitolo, et accor-
dare essi Capitoli sopra esse difficoltà con dichiara-
tione che fatta tal reduttione debbano avanti il
Clar.mo Sig.r Podestà con giuramento referire, et a
bossoli, e ballotte terminare: et quello sarà per
la maggior parte de le sodette terminato, sij valido
et fermo, come se fosse fatto per tutto il mag.co
gran Conseglio. Ballottata habuit de si balle 28
contro 19 non rimasti.

Die 28 Junij 1566.

In Consiglio Civitatis Portus g.li more solito
congregato ad sonum Campane in sala Pala-
tij Residentie Clar.mi D.ni Potestatis, in quo in-
terfuerunt Clar.mus D.nus Jacobus Pizzamano Di-
gnissimus Potestatis, et M.ti Mag.ci DD. infrascripti.

Alessandro Sbrigato
Tomaso Turriano
Pamfilio Perino
Francesco Salvariol
} Hon.di Giudices

Fran.co Brasana
Curtio Fagagnia
} Hon. Sindici

Giacomo Perini Gubernatore militie
Nicolo Sbruiavacha

Evangelista

Evangelista Struiauacha I.V.D.
Giochino Fratina
Francesco Negri
Claudio Verona
Giouanni Fratina
Nicolò Isnardis
Andronicho de Medicis I.V.D.
Gio. Batta Seuero
Hector Fratina
Gio. Fran.co Perin
Prospero Bresana
Gio. Fran.co Paladio I.V.D.
Nicolò Panigai
Scipion Struiauacha
Alessandro Saluariol
Francesco Isnardis
Zacharia Fratina
Antonio Girardis
Seuero Seuero
Vettor de' Molindinari
Giulio Cesare Seuero
Pamfilio Fratina
Mario Isnardis
Lanterniano Budigato
Bartolo Seuero
Federico Perino
Giacomo Perino

Angiolo

con tutta avvertezza si porterebbe a fare. ecc. ;/:

19

Angiolo de Molindinaris
Gerolamo Sinardis
Giovanni de Molindinaris

Omnes Cives de Consilio facientes, et repre-
sentantes totam Mag.cam Comunitatem, in quo qui-
dem Consilio posita fuit part. per Clad.mo D. Po-
testate antelatus, et M. M. D.D. Iudicib. et Sin-
dicib. tenori infrascripti.

Non avendo potuto li Deputati infrascritti
finir di ballottar li Capitoli fatti tra questa
Mag.ca Comunità, et il R.do Cap.lo di Concordia,
et proposti per li ~~...~~ Sig.i Deputati, e ciò per
esser l'ora tardata, la esecuzione, et essendo
necessario dar fine a questo santo Negotio,
aciò le cose della Chiesa, et Culto divino pas-
sino con buon ordine et regola.

L'anderà parte, che siano continuati a
ballottare i Capitoli, che mancano, uno per
uno, secondo la parte presa, quale ballotta-
ta riosse balle di si 33 contra 10, et sic ca-
pta fuit.

Che sia ballottato il Capitolo sesto cioè, che
il R.do Cap.lo anted.o habbi e deva haver in det-
ta Chiesa di S. Andrea l'instesse prerogatio-
ni et magioranze, che aveva nella Chiesa
di S. Stefano di Concordia nelle cose concer-
nenti il Culto divino, eccettuato però li uti-
li del

V. Copia con aggiunte

Notizia

del Patriarcato d'Aquileja

scritta nel 1409.

e Atti relativi alla Soppressione —

dello stesso (con altro in fine)

Notizia del Patriarcato d'Aquileja, ed intenzione degl'Austriaci verso di esso del N. N. scritta del 1704

Nacque Aquileja alla Fede di Xpo quasi con il nascere della stessa Fede, a cui predicando l'Evangelista S. Marco quell'Evangelo, ch'egli stesso scrisse, insinuò facilmente ne' cuori le verità xpiane; onde ebbe infinito seguito di credenti, co' quali nobilitò la Chiesa di Martiri, e popolò il Paradiso di Santi. Crebbe tal segno in quella il xpianesimo che chiamavasi la 2da Roma; cosiche dalli Pontefici si concedevano li Giubilei alternativamente, cioè per Roma un anno, et uno per Aquileja, precedendo nelle occorenze il Prelato di questa a tutte le altre Chiese anco a quella di Ravena, quantunque sij talvolta stata ivi la Sede de Papi. Con la Fede crebbe pure ogn'altra virtù, e massime quella pietà, che per il culto maggiore del Sig. Iddio, provedeva ai bisogni delle sue Chiese.

Volfi Laziu Comment. Reip. Rom. l. i c. 8

Salmas. in Eucaristico p. i c. 4 linea 25 i

Per la Chiesa d'Aquileja fu grande il concorso ad effetto di stabilirgli il mantenimento eguale alla sua grandezza, gli furono perciò assegnati da Fedeli molti territorj nella Provincia del Friuli, ed anco altrove, come pure da Patri accresciute notabilmente le rendite. Si dice, che li Longobardi abbino qualchecosa contribuito, come infatti gl'Imperatori gl'hanno accresciute l'entrate con il residuo del Friuli e con diversi onori intitolando il Patriarca nelli loro diplomi Prencipe e membro dell'Imperio.

e dal foglio degl'Austriaci

Palladio Isto. del Friuli

Palla. p. i l. 6 fog. 227

Il titolo però di Patriarca non lo ebbe dagl'Imperadori, ma dallo stesso S. Marco, come vogliono il Salmasio, Ughelio, Palladio, ed altri, overo come è la più decantata opinione della seguente storia.

Noris Dissert. de Sinodo V capio f. 64

L'anno del Sig. 451 si terminò il Concilio Generale Calcedonese con tre capitoli che condannavano, il primo, Teodoro Mopsvesteno seguace dell'Eretico Nestorio, il 2do, Iba per una lettera di lode del Mopsvesteno, ed il 3zo, Teodoreto per aver scritto contro gl'Anatematismi di S. Cirillo. cento anni si è parlato per detti capitoli; cosiche Vigilio Papa ad instigazione di Giustiniano Imperadore radunò un nuovo Concilio Generale in Constantinopoli l'anno 553. A questo si oppose Macedonio, e Paolo d'Aquileia, e seguendolo anco doppo publicato il Concilio tutti li Vescovi dell'Istria, Liguria ed altri si fece un gran scisma. Diceva Paolo, che il Constantinopolitano disdi-

cava al

ceva al Calcedonese, che si condannavano Vescovi innocenti, e che si alteravano i tre famosi capitoli. Dall' essere Paolo il più forte di questa opposizione, vogliono molti, che dagl' altri Vescovi gli sia stato dato il titolo di Patriarca, che vuol dire pmo sive Prencipe de Padri, e così abbia principiato la Sede ad essere Patriale. Contro questa opinione però vive un grand' argomto; poiche nella durazione di d.to scisma, che fu più d'anni 100 li Papi nelli loro Brevi chiamavano li successori di Paolo Patriarchi, come fece Pellagio II ad Elia, che successe a Paolo un' anno doppo la morte di esso, e fù del 574, e Giovanni XIX, che disse Patca anco l'istesso Paolo, come si lege in un privilegio, che conferma l' Abbazia di S. Maria in Organo di Verona sogetta al Patcato in cui sono queste parole: et sicut fuit Pauli, ac Eliæ tempore Patcarū, sic vestræ sit Poponi Patchē potestati, il che non averebbero fatto almeno durante lo scisma, se da esso scisma fosse nato tal titolo; cunq. credesi migliore la pma opinione: sia però come esser si voglia, dalle cose premesse rissultano due notabili di molta importanza: pmo, che nel tempo del Concilio Costantinopolitano pred.to sono già anni 1156, e di questi più di 200 pma, che gl' Imperadori succedessero in luogo de Longobardi, e che avessero donato cos' alcuna ad Aquileja, la Chiesa era già stabilita nel suo essere perfetto, e così grande, che la sola opinione di quel Prelato bastò non solo, perche li Vescovi Occidentali l' acclamassero per Patca, e loro Prencipe, ma anco per tener in bilancia tutto il mondo xpiano facendosi scontro alla stessa Chiesa Romana: 2do, che circa il merito di d.to titolo mai gl' Imperadori hanno parlato, o auta alcuna pretesa.

Non sono però senza pretesa i d.ti Imperadori per doni da essi poi fatti, perche pretendono per tal causa aver aquistato d'esser Padroni, e che a Cesare sij rısservato il jus di nominare li Patchi, benche non si vede, che le elezzioni o nomine nei tempi andati siano state fatte dalli d.ti, ma bensì ora dal Pontefice solo, qualche volta dal Capitolo d' Aquileja, ed altre a contemplazione degli stessi Imperadori. Ha così continuato d.ta Chiesa sino all' anno 1420 godendo la padronanza spirituale e temporale del Friuli, Cargna, la temporale sola dell' Istria, e la spirituale della Carinthia, e porzione d'altre Provinzie.

In detto

In detto anno 1420 viveva Patha Ludovico Tech eletto già dal Capitolo d' Aquileja e da Provinciali li 2 Luglio 1412. Questi per compiacere a Carrare- si, et aderire all' Arciduca d' Austria mosse guerra alla Republica Veneta; questa si diffese, e lo vinse, occupò li dilui stati, e massime tutto il Friuli. Morse d.to Tech, e durò per anni 20 la sede vacante, nel qual tempo non pretese l' Imperadore di nominare il Patria, et il Concilio di Basilea elesse Alessandro Duca di Moravia Zio Materno di Federico III Imperadore, come pure Papa Eugenio IV elesse Giovanni Vitelesco; ma ne l' uno, ne l' altro fù admesso dalla Republica avendoli per diffidenti: Restò ben admesso Ludovico Mezarotta Padovano, che fù anco Cardinale eletto pure dallo stesso Eugenio; prese il possesso questi del Patriato, e subito pensò a suggestione anco dello stesso Papa di accordare con la Republica una solenne transazione. Seguì detta transazione l' anno 1445, in cui restò del Patriato la Città d' Aquileja, le Terre di S. Vito, e S. Daniele con il mero, e misto impero, e con qualche altra condizione, che non serve al proposito; poi il rimanente del Friuli si confermò alla Republica che l' occupava, e che si obbligò di corrispondere annualmente certa summa di danaro al Patriato, col quale pure anco oggidì si mantiene. Morì l' anno 1448 il Mezarotta, e Papa Paolo II conferì il Patriato a Marco Barbo Veneto, che fù anco Cardinale. Fu poi dal Pontefice Nicolò V confermata la sud.ta Transazione, come pure da Federico III Arciduca d' Austria, et Imperad.re l' anno 1467 nulla opponendosi perche avesse solo il Papa eletto il Barbo, o perche non s' avesse sostenuta l' elezione prima fatta dal Concilio di Basilea del Duca di Moravia suo Zio, e moltomeno perche l' eletto fosse Veneto; anzi da quel tempo sino a questi giorni mai sono stati altri Pathi che Veneti. Cagionò questo una gran pace, ed il Patria esercitava la Giurisd.ne temporale nelli sud.ti tre luochi d' Aquileja, S. Vito, e S. Daniele, e la spirituale in tutta la Diocesi tanto nelli stati Veneti, Arciducali, ed Imperiali.

Pal. p. 1. l. 10 f. 470

fogli di secreto sive scrit. foriga

Risposta de Consultori

Passorono con questa quiete anni 65 circa sino alla Lega di Cambrai, nel qual tempo essendo in guerra la Republica coll' Imperad.re Massimiliano occupò esso Imperad.re il Friuli, ed anco Aquileja benche non fosse della Republica, ma del Patria. Voleva trattenerlo, ma conoscendolo patrimonio

Ecclesias-

Ecclesiastico fece molte istanze al Papa Giulio II perche gli dasse l'investitura, qual però mai glela volle concedere; e questo forse per la confermazione della Transazione anted.ta colla quale venivasi a dichiarare il Friuli de Veneti, o per qualche altra cagione, che poteva avere nella sua mente. La verità si è, che avendo d.to Imperad. fatte quelle istanze gagliarde ha fatto intendere, che vi voleva l'auttorità Aplica per dar titolo vero di Padrone.

anted.te risposte

Si mutarono le vicende, ed alquanti anni doppo ricuperò la Repubca il Friuli, quale imediatamte restitui al Patrcato Aquileja: Non erano però ancora accordate ~~col Patrca~~ le pretese coll' Imperad. per componer le quali si fece l'an. 1521 un congresso in Vormazia con i Comissarj di Carlo V Imperad. e quelli della Repubca, in cui s'aggiustorono le differenze, e per il Patriarcato fu detto, che abstineant Veneti ab Aquileja salvis juribus Rmi Patchę. Fù da Veneti ubbidito a quel decreto, ma dagl' Imperiali non si permetteva, che il Patca godesse la sua pace massime per la giurisd.ne temporale in Aquileja. Per altre differenze si unirono un' altra volta li Commissarj sud.ti in Trento, e fu nell' an. 1532, dove furono sentiti anco li Procuratori del Patcato, per le ragioni de quali si promulgò quella famosa sentenza, con cui si disse, che Rmus Patca reintegretur ad Civitatem Aquilejenm cum omni suo districtu et territorio . . . . cum omnimoda jurisd.ne mero et mixto imperio et temporali dominio, ita ut universa administratio, dominium et gubernatio ipsius Civitatis ac territorii sit Rmi Patchę, nec Serenus Rom. Rex possit se ullo modo intermittere.

risposte citate (l'an. 1521)

risposte citate (1532)

Per dieci anni pare, che la d.ta sentenza conservasse la pace rimanendo reintegrato il Patca d'Aquileja; ma passato d.to tempo accadè, che la Repubca comprò da Pietro Strozzi la Fortezza di Marano, auta da lui in pagamto da Franzesi, ma che negoziava per darla a Turchi. Dispiacque ciò agl' Imperiali, ed andarono per occuparla, ma resistendo i Veneti non ebbero l'intento: si corrucciorono, e nel ritornar indietro Nicolò della Torre, che era il Generale occupò con suoi la Città, ed il territorio d'Aquilea, che era del Patrcato, dicendo, che restituirà quanto aveva occupato quando gli sarà restituito Marano: Marano non è mai stato restituito, e l'Imperad. trattiene sino al giorno d'oggi Aquileja.

In tutto

In tutte queste disgrazie del Patriarcato circa la giurisdizione temporale non fù mai lesa, ne ritardata la spirituale in alcuna parte o degli stati Veneti, o degl' Austriaci: Si portava in Aquileja il Patriarca a prender il suo possesso, come seguì sino l' anno 1627: visitava, e veniva riconosciuto per legitimo Superiore, e quando qualche Ministro segl' opponeva, Cesare stesso dava i commandi più rissoluti, acciò fosse ubbidito; anzi quando ritardava in fare le sue visite nelle Provincie Austriache, aveva gl' eccitamenti dal medesimo Imperadore, come si vede in lettera scritta dal Regimento di Graz al Patriarca li 2 xbre 1627. L' anno poi susseguente 1628 non si sa per quali cause uscì un ordine rigoroso dal Regimento di Graz, publicato doppo dal Capitanio di Gradisca, con cui si proibiva a tutti gl' Austriaci il riconoscere per suo Prelato il Patriarca, e quest' ordine è stato replicato piuvolte con accrescerghi più rigorose le pene; anzi tanto si è ingrandito, che si è esteso sino contro l' istesso Patriarca, acciò più non si portasse alla sua Sede in Aquileja, ove si sono poste le guardie d' Uomini armati per impedirgli l' accesso. Novità si grande ha perturbata tutta la quiete, ed in Roma è stato ventilato sopra questo qualche partito per porervi rimedio, ma senza frutto. Fogli ne processi in Patriarcato

Fù assonto al Patriarcato l' an. 1658 Monsig. Gio. Delfino, che fù Cardinale, qual trovò quasi persa la Giurisdizione nelle Provincie Austriache, s' ingegnò d' introdurla, e con maniere di tutta desterità guadagnò qualche effetto da quei Popoli, cosiche sene essercitava in parte. Non bastava però quella al bisogno dell' Anime; perciò deputavansi come si fa puranco di presente alquanti Archidiaconi, che sono come Vicarj di quelle Provincie, quali devono ricevere la loro Auttorità dal Patriarca, e di visitare le Chiese, ed il Clero, provedere a certi bisogni, e del tutto render conto allo stesso Patriarca. Questo partito, che anche col consiglio di Roma fù creduto proprio non ha sodisfatto al sudetto Regimento di Graz, quale con nuovi editti ha replicato, perche non si ubbidisca cosiche buona parte di detti Archidiaconi poco più corrispondono e se qualched'uno d' Anima più buona lo fa, questo è sempre circondato da timori della publica indignazione. Per queste cause è cosa certa, che le coscienze di quei Popoli infinitamente patiscono, ed anno necessità, che

sità, che vi sia posto rimedio massime per tanti pericoli d'Eresie, che li circondano.

Sopra tal bisogno fondati gl'Austriaci sono piu volte ricorsi a Roma, e non volendo riflettere, che il bisogno dipende dalla loro volontà hanno proposto per rimedio l'erettione d'un Vescovato in Gorizia, dove verrebbe essercitata la Giurisdne sple almeno per i Sudditi Imperiali di tutto quel tratto di Paese, dove è la necessità maggiore. Urbano VIII Sommo Pontefice applicò all'affare, ed ordinò una Congregazione per lo stesso. Fù ventilato da Innocenzo X, Alessandro VII, Clemente IX, e Clemente X deputandosi una nuova Congregazione, ma il tutto è riuscito vano, perche fù visto, che col maneggiarlo non si poteva finirlo senza mover qualche guerra in Italia. L'anno 1672 mandò l'Imperad. a Clemente X una scrittura in cui manifestava la sua intentione, e da quanto s'ha raccolto da essa pareva, che coll'erigersi un Vescovato in Gorizia per certo tratto di Paese, che la circonda fossero gl'Austriaci sodisfatti; ma di presente non è così. Li mormorij della Corte pretendono di separar intieramte dal Patrcato tutta la parte della Diocese, che è negli stati Imperiali, per quale intende Cesare d'eleggere un Vescovo pro tempore, che la governi. Se così è certo, che il fare uno smembramto si grande da un Patriarcato così insigne, che mai è stato fuori di possesso, che è così antico quanto la Fede, senza minima causa d'impotenza nel Prelato, o ne Sudditi, per motivo, che nasce da pura volontà, certo dissi sembra ciò una gran ingiustizia, e poi nasce infinito pericolo, che la Republica, che gode pacificamte per più di due secoli tante ragioni sopra d'esso Patrcato non sj mai per aquietarsi. Oltre di che vi succederebbe un sommo disordine, mentre volendo il Vescovo di Gorizia aver giurisdne in tutti i luoghi Austriaci la vorebbe anco in Aquileja, ed ecco che si pretenderebbe Prelato di quella Sede, quale per esser Patrcale si direbbe esser lui il Patrca dal che rissorgerebbe lo scisma già altrevolte nato quando si fecero due Patri l'uno di Grado e l'altro d'Aquileja, benche fosse un Patrcato solo; vorebbe pure il Vescovo comandare a quei Canonici, benche ora sieno Veneti; intenderebbe di fare ne suoi mesi l'elezione, e la farebbe d'Austriaci, dal che principiarebbe un peggior male, mentre li Canonici d'Aquileja hanno voce nel Parlamto d'Udine, in cui si

trattano

Foglio degl' Austriaci

P.° foglio

Foglio degl' Austriaci registrato in secreta

riattano solo materie di governo, e politiche: Di più hanno li d.ti Canonici giurisdne in Ville sogette alla Republica, ed ecco quello della Republica soggettato agl' Imperiali, oltreche si vedrebbe il vero Patriarca, che è figlio d' essa Republica rimasto senza Sede, e senza Capitolo con molti, e molti altri inconvenienti.

Le raggioni, che adducono gl' Austriaci sono molte, ma queste tutte riguardano più la Republica, che il Patriarcato: dicono pertanto:

j Che il Patriarcato d' Aquileja sia juspadronato di Cesare, Prencipato, e membro dell' Imperio, e che perciò a lui s' aspetti il nominare sogetto allo stesso. foglio sopradto ed altro del Cap.o di Gorizia

jj Che Ottone Imperad.e Corrado ed altri gl' abbino consegnato per sua dote gli stati del Friuli, Istria, ed altro, dal che sia rimasto feudo, e vassallo, come si legge in più diplomi degl' Imperadori.

jjj Che la Republica non possede legitimamente gl' stati in virtù di transazzione fatta dal Patriarca Mezarotta, non potendo quello disporre di ciò che era dell' Arciduca d' Austria, e dell' Imperio.

jV Che l' asserta transazzione fatta da Federico III Imperad.e è apocrifa, perche si dice esser dell' anno 1469 ed in quel tempo regnava Federico jV, avendo il III regnato del 1314.

V Che neppure d.tto Federico poteva approvarla in preggiudizio dell' Imperio, e suoi Successori, per quali non corrono prescrizzioni.

VI Che non s' attende all' approvazione, overo alla confermazione del Papa, perche non fù informato delle raggioni di Cesare, ne altro ad esso premeva, solo che di levar la guerra dall' Italia.

VII Che la Chiesa d' Aquileja è Chiesa di Germania, seguitando la natura del Principato, che possedeva.

VIII Che gl' Imperadori ne tempi andati, essendo successi in loco de Longobardi hanno nominato sempre il Patriarca, come li d.ti Longobardi facevano, e ciò sino alla sud.a transazione.

IX Che doppo essa transazione è stato eletto un Patriarca Veneto, e continuato in Veneti, admettendo la Coadiutoria dal Concilio di Trento proibita, e questo a bello studio, acciò gl' Austriaci restino perpetuamente esclusi, effetto mai compreso nella transazione.

X Che li Veneti sono diffidenti dell' Imperio, e se la Republica circa l' anno 1420 puotè fare, che non restassero admessi li due Patriarchi, che furono il Duca di Moravia eletto dal Concilio di Basilea, e Gio Vitelleschi da Eugenio jV perche gl' aveva per suoi diffidenti; così per tal causa ora l' Imperad.e non vuole, che sijno admessi li Veneti.

XI Che per

XI Che per essere sempre Veneto il Patriarca, sono sempre esclusi dal Capitolo, e dalli Canonicati d' Aquileja gl' Austriaci, come pure da quello di Cividale, nonostante che ne Paesi Imperiali si fa maggior parte delle loro vendite.

XII Che non è conveniente, che li Sudditi dell' Impero vadino a farsi giudicare da Esteri, e fuori del proprio stato.

XIII Che la Città stessa d' Aquileja, che è la Sede Patriarcale, e suddita dell' Impero.

XIV Che i Veneti abbino leso in più parti le asserte transazioni.

XV Che non può aver ragione di dote per il Patriarca S. Vito, e S. Daniele, perche erano già di esso anco prima, e la summa di danari, che d.ti Veneti gli contribuiscono, la compensano con dazj di sali, ed altro, che essigono da d.ti luoghi.

XVI Che la Repubblica non ha mantenuto le sue prerogative al Patriarcato, facendogli di continuo pregiudizj, e permettendo, che da altri le venghino fatti, benche sijno sudditi della stessa Repubblica.

XVII Che l' Impero è chiamato dal proprio decoro a non perder il Prencipato, che è suo membro e vassallo.

XVIII Che gl' Austriaci si sono sempre lamentati, e questo l' hanno fatto ora cogl' Ambasciadori in Vienna, ora con ricorsi fatti a Roma, ed ora in altre maniere, cosiche mai ne espressamente, ne tacitamente hanno acconsentito, o tolerato, che s' induca pacifico possesso alla Repubblica delle cose sudette.

XIX Che la prudenza grande della Repubblica averà contento, che si finischino le differenze con separare la giurisdizione spirituale, cessando così l' occasione d' impugnar l' armi per gli stati temporali, vedendo chiaro ancor essa, che li possiede per una transazione nulla, ed invalida.

XX Che in altro tempo fu così separata anco Lubiana dalla Diocese d' Aquileja coll' errigerli un Vescovato.

All' incontro risponde la Repubblica con una general ragione, colla quale intende, che resti sodisfatto a tutte le pretese Imperiali; e questa si è: Che ora siamo in negozio finito, e che più non è da maneggiarsi. La transazione è fatta di consenso del Papa, dell' Imperatore e del Patriarca: Dallo stesso Pontefice a cui s' aspettava disporre dei patrimonj Ecclesiastici. Dall' Imperatore, e dal Arciduca d' Austria è stata confermata: li confini delle Provincie sono stati concordemente una, due, tre volte stabiliti

Risposta de Consultori come il foglio di secreto

tra le

tra la Repubca, e l' Imperio, cioè nella sudta transazione nei congressi di Voormazia, e di Trento. In quelli si ha continuato, e continua in pace, ed ottima corrispondenza, ne s' ha pensato mai tra le Corone d' introdurre alcuna novità, e la mente di Cesare, di cui è amantissima la Repubca, non intende perturbare la quiete comune, o impedire all' Anime la salute.

Risponde poi ai particolari degl' Austriaci, benche mai intenda di recedere dalla predta sua ragione generale, e dice:

I Che non puo dirsi il Patriarcato juspadronato dell' Imperio, da cui non s' ha auto altro, che augmento di beni, e d' onori, per il quale non perde la Chiesa la sua libertà, ne sogiace ad essere padronata, che è servitù, ebbene osservano li Dottori che per il donare ad una Chiesa anche cosa grande non si aquista juspadronato, bisogna che consti essere quella dotazione, ed essere parimte fatta pma, che sj costrutta, e stabilita la Chiesa o doppo, ma nel caso, che fosse spogliata della pma sua dote: osservano parimte a questo proposito, che Constantino Imperadr fece grandi doni a S. Silvestro Papa, ed alla Chiesa Romana; eppure ne la Chiesa Rom, ne il Papa puo dirsi juspadronato degl' Imperadri: cessa dunq. ogni pretesa di Cesare considerate le cose comesopra espresse, ne puo dirsi, che sia d' alcun jus da esso dipendente; bensì è juspadronato della Repbca la Chiesa d' Aquileja, perche la diffende, gl' ha stabilita la dote doppo perduta la sua pma consegnandogli S. Vido, S. Daniele, ed altra pensione di danaro per il congruo suo mantenimto, cosiche il Som. Pont. Giulio III per le cose premesse dichiarò, che nelli casi di vacanza la Repubca possa nominare quatro sogetti al Patriarcato, de quali il Pontefice ne prelegesse uno. Questo poi si stabilisce tanto maggiormte, quantoche l' Imperadr col trattenersi per se quello, che ha del Friuli, che pma era posseduto dal Patrca, non puo più pretendere jus di padronanza verso di quella Chiesa, verso quale quel jus, che si aquista con darogli de beni, si perde col toglierli. E finalmte nella conferma della transazione fatta da Federico, che era Arciduca, ed Imperadr ogni preteso jus è renonciato.

Pirovey Corradus praxi Benefic. l. 4 c. 5 n. 22. 24

ibidē l. 4 c. 4 nº 27

Antonel. de Regim. Eccles. l. 5 c. 8 n. 25

Reg. di secreta

II Che quanto consegnò Ottone, Corrado, Enrico ed altri al Patriarcato non fu che puro augmto, come si è detto, nel quale pure s' include l' onorifico d' averlo detto membro dell' Imperio, negandosi peraltro, che gli resti Vassallo. Oltreche non basta, che sj donato alla Chiesa, perche di quella s' aquisti la padronanza, bisogna esaminarsi pma le cause della donazione: Ottone donò al Patriarcato tutti li beni, che aveva Lodaldo Regulo de Longobardi.

nella sala del Patriarcato inscrizione di Lodaldo

Longobardi tra il fiume Livenza e la Piave; ma perche ciò fu per castigo di
d.to Lodaldo, che con insidie aveva fatto morire il Patri.a Leone; per questo da tal do-
Pallad. p. i l. 5 nazione non s'aquistò il juspadronato Anco Federico l'anno <u>1252</u> diede molte onore-
f. 222.224 ficenze al Patri.a Bertoldo; gli rinovò investiture; ma fù perche dal d.to Patri.a
fù accolto in Aquileja con incontro regio, e regij conviti, cosiche li doni furono debi-
ti di gratitudine: ed a questo passo deve notarsi, che nemmeno un'intiera dota-
zione soggetta una Chiesa all'altrui padronanza, se nel tempo del dotare non
si protesta per la risserva del juspadronato; e quando si pretendesse, che anco
senza tal protesta il jus si risservasse questo però non sarà vero senon quando
Lot. de re benef. doppo la dotazione immediatamente succedesse la prattica in favore del dotatore,
l. 2 q. 7. a n.° 2 usq. ad 12 il che non è in caso nostro, ne a favore di Cesare tal prattica si ritrova, bensì
si ritrova in contrario, cioè in favore della libertà della Chiesa, poiche sono
state moltissime elezzioni fatte liberamente dal solo Som. Pontefice.

III Che la transazione non fù accordata dal Patri.a solo, ma dall'Arciduca d'
Austria, dall'Imperad.re, e dal Pontefice, a cui, e non ad altri s'aspetta di dar vero
risp. de Consul. in secreta titolo ne beni fatti patrimoniali della Chiesa; oltreche gli stati cessi alla Repub.ca
Pal. p. 2 l. i sono subintrati per sodisfarla di $\frac{m}{500}$ Ducati spesi da essa nella guerra ingiusta
mossagli dal Patri.a Tech per aderire all'Arciduca; e perciò il contratto non fù
solo compensativo per la natura di transazione, ma di obbligo per legge di giustizia.

IV Che Federico III Imperad.re regnò negl'anni 1469, come si vede nel Baronio, Gene-
brando, ed altri classici Cronologisti.

V Che gl'accordati di pace stabiliti tra Principi quando nelli congressi apposta-
tamente addunati si stabiliscono per la perpetuità, passano anco alli successori; altri-
menti mai nel Mondo si costituirebbe un vero dominio, cosa, che ripugna al jus del-
le Genti: quanto poi alla prescrizione vero è, che con il non uso non si prescri-
vono. così facilmente gl'atti giurisdizionali, perche sono della qualità delli facoltati-
vi; ma ciò s'intende verso di sudditi, e non di competitore, per cui corre la
massima, che <u>in habentibus symbolum facilior est transitus</u>. con il continuo uso
di essi si ~~conserva~~ aq. il possesso s'aquista, che basta perche altri non possino per-
turbarlo, per cui poi se di tal possesso comparisce legitimo principio, questo gli
constituisce il titolo, e dichiara il vero padrone.

VI Che il Papa fu informatissimo avendo esso suggerito la transazione, ed
essendoli stato in Roma a suoi piedi l'istesso Imperad.re Federico.

7mo Che la

VII Che la Chiesa d'Aquileja sij veramente Chiesa d'Italia, così sempre annove- *Ughel Ital. sac. Lib. 5 de Patria Aquilejen.*
rata nella Curia Romana sino dal principio del suo essere, così sempre dal Pontefice pretesa.

VIII Che li Patri sono stati eletti dalli Papi per il più, qualchevolta dai Conci-
lij, alcuni dal Capitolo d'Aquileja, e benche pajà, che qualche nomina sij stata fatta dal Re de Longobardi, non però sono quelle come le dicono gl'Imperiali:
anzi se gl'Imperadori pretendono la nomina, perche succedono ai Longobardi *Vivian. de jurepat. l. 17 c. 2*
hanno misero fondamento, mentre li Longobardi sono caduti da ogni ragione:
primo perche hanno perseguitata e destrutta la sud.ta Sede Patriale violen-
tando li Prelati a fugire in Grado con le Reliquie de Santi per salvarsi, *Volfang. in commen-ta. Reip. Rom. l. 12 c. 8*
dal che si moltiplicorono li Patri; e poi perche Carlo Magno Re dei sud.ti Lon-
gobardi l'anno 791 renunciò ogni suo jus di nominare al Capitolo d'Aquileja; *Pal. p. i l. 2 § 67*
oltrechè si contrasta anco ai essi Longobardi il non sapersi quale sia la prima e legitima causa, per cui potessero pretendere juspadronato

IX Che il Papa ha convenienza, e giustizia d'admettere la Coadjutoria considerandola di necessità, e propria perche non sijno disseminate discordie dagl'Ambiziosi di Prelature, ò da quelli, che fossero poco amanti della pace: che poi il Patriarca sij Veneto, concorre a questo una gran ragione, sapendosi, che da soli Veneti riceve il suo sostentamento, e negli stati di quelli sempre dimora; oltre il pericolo altrimenti, che succedessero molti inconvenienti, come si è toccato di sopra:

X Che diffidenza non può considerarsi stando nelle cose di sola spiritua-
lità; eppoi tanti Prelati Veneti, che sono stati hanno sempre dati esempj di virtù, e si sono contenuti in una grande venerazione ed ottima amicizia con tutti gl'Imperadori: anco l'Imperador Giuseppe ha scritto lettera al moder-
no Patriarca Delfino, chiamandolo piùvolte carissimo Amico. Che poi il Senato Ve-
neto nell'anno 1420 abbia avuto per diffidenti il Duca di Moravia, ed il Vi-
telleschi non è meraviglia, essendoche si trattava allora di temporalità, e si può dire, che le spade erano ancora imbrattate di sangue, ne era ras-
sodata l'amicizia tra le corone, come è di presente, e ciò tanto fu giusto, che Federico III allora Imperadore nulla si perturbò alla rimembranza, che il Duca ricusato fosse suo Zio materno; anzi fatta nell'an. 1468 l'elezione di Marco Barbo Veneto, l'anno susseguente rafferinò esso Imperadore la transa-
zione senza minima opposizione.

ii Che la

XI Che la maggior parte delle vendite de Canonici d'Aquileja, e di Cividale sono tra confini Veneti, e che non è proprietà, che ad un capo seghi diano membra di qualità diversa, causando ciò massime ne corpi civili discordie, scismi oltre i gravissimi inconvenienti, che si sono notati di sopra.

XII Che la giudicatura è circa la sola spiritualità, quale non ha per confine termini di Territorj, che si stabiliscono tra Principi secolari, e nella Chiesa di Dio vedonsi molti, e molti Vescovati, la giurisdizione d'ognuno de quali si estende negli stati di più sovrani, come appunto quella di Trieste si dilata in alcuni luoghi sudditi della Repubca: è poi accidentaria la dimora del Prelato in Udine, perche dall'aria inclemente, e dalle opposizioni degl'Austriaci viene impedito di trasferirsi in Aquileja.

XIII Che Aquileja è suddita del Patrca, e che gl'Austriaci avendola con la viva forza occupata, per forza anco sela ritengono, nonostante che aggravato nella coscienza Ferdinando Re de Romani l'anno 1564 abbi lasciato nell'ultimo suo testamento, che gli sj restituita.

Rispost de Consultori

XIV Che la transazione non sia lesa in alcuna parte per fatto della Republica.

XV Che S. Vito, e S. Daniele sono stati lasciati dalla Repubca al Patrca volontariamente, alla quale, come gl'altri luoghi della ~~Repubca~~ Friuli seghi dovevano per l'acquisto fatto nella giusta sua diffesa; e poiche l'aggiunta contribuzione eccede molto quello, che da pochi dazj ricava in dti luoghi.

XVI Che la Repubca conserva, e diffende le prerogative del Patrca avendo rilasciate molte lettere Ducali in diversi tempi per tal effetto.

XVII Che non può dirsi il Patrcato ne vassallo, ne dipendente dall'Impero, ma quel solo, che con la transazione è stato raffermato: e riguardando li tempi andati deve notarsi, che quantunq. sjino stati dati de feudi ai Patri, non per questo è convertito in feudo il Patrcato, qual aveva il suo titolo proprio indipendente maggiore e distinto da essi feudi, che per augmento seghi accrescerono; anzi aveva esso suoi Feudatarj e Vassalli il Re di Boemia, l'Arciduca d'Austria, et il Duca di Carinthia, come lo dimostrarono quegl'istessi Principi l'an. 1245 che accompagnarono il Patrca Bertoldo a Roma, dove in un pranso, che Innocenzo IIII allora Pontefice fece ad esso Patrca, portarono ad esso Patrca loro medmi li pmi piatti, così toccandogli per obbligo de loro Feudi,

Pal. p. 1. 8. 6 f. 252 247

ad il pmo:

ed il p.mo fù Primisfeo Re di Boemia: parim.te l'anno 1261 Bruno Vescovo di [illegible]na Uma come Procurator del Re di Boemia venne a ritrovar il Patr.a, acciò l'investisse, come li suoi Antecessori erano stati investiti nella dignità di suo Coppiere.

XVIII Che le lamentazioni massime circa la spiritual giurisdizione sono nate solamente nell' an. 1628 con l' Editto di Graz fatto 183 anni doppo negozio finito, e possesso pacifico della Repub.ca, tempo, che basta per indurre nonsolo tacito, ma anco espresso consenso di chi potesse pretender ragioni d' opporsi.

XIX Che Repub.a è tutta amante di pace, e come desidera, che ogn'uno si goda del proprio, così brama infinitam.te di non essere molestata nel suo: intendendo poi, come anco è il sentim.to di Cesare, che siino conservate le prerogative del Patriar.to, tra quali una si è di poter aver libero l'esercizio della sua giurisd.ne.

XX Che nell' errezione del Vescovato di Lubiana non vi furono li riguardi, le ragioni, e li pericoli respettivam.te, che vi sono di presente, attente massime le gravissime conseguenze. Oltreche l' Imperad.e fece un dono di suo patrimonio a quel Vescovato di 25.m fiorini per non daneggiar il Patr.a.

Le suddette ragioni, che militano per una parte e per l'altra doppo varj riflessi, e dibattim.ti hanno sempre fatto cadere il maneggio ogni volta che è stato dinuovo intrapreso, e certo pare almeno nelle circostanze presenti, che non sij espediente più proprio quanto il divertire il negozio. sopra pur la publica sapienza cosa sia il meglio, e perciò ad essa il tutto si rassegna.

Progetto sopra la nuova instituzione della Metropoli di Vienna suggerito all' Imperad.e dall' Vescovo di essa Città in quest' anno 1721.

Sacra Cesarea Real Catolica Maestà

Conformandomi alle clementissime, e religiose intenzioni della S. R. C. M. V. dirette ad inalzare in Arrivescovado il Vescovado di questa sua imperiale residenza per renderla più illustre; io mi son preso l'ardire per l' obbligo che a me corre come a fedelissimo Vassallo di proporre il seguente progetto, permezo di cui a mio credere verebbero a conseguirsi due cose principalm.te ed egualm.te necessarie per detta erezione, consistenti nel dilattare questa Diocesi, e nel provedere questa dignità Episcopale di Vescovi suffraganei.

So so, che d.to Arrivescovado non potrebbe formarsi senza lo smembramento

di qualche

di qualche parte delle vicine diocesi, e so inoltre, che la somma pietà, e giustizia, e rettitudine di V. M. non lo permetterebbe giammai senza un congruo compenso, sopra cui presentem.te verterà la mia applicazione per rinvenirlo senzache la M. V. sia necessitata di perdere, o di mettere cosa alcuna del suo.

Cognito si è alla Maestà sua V. che il Patr.ato d'Aquileja fosse stato ingrandito con le donazioni fatte dagl' Imperadori a Patri, e che questi come Principi dello Imperio, Duchi del Friuli, e Marchesi d'Istria avessero sempremai riconosciuto da quelli in feudo il loro dominio temporale. Cognito si è parim.te che i medesimi Imperad.ri avessero senza intermissione fatta la nomina de Patri sino all'an. 1420 circa, in cui superatosi dai Veneti Ludovico di Tech Patr.a, e vassallo dello Imperio, occuparono questi il Dominio temporale dell'accenato Duca del Friuli, e nel med.mo tempo si appropriarono il jus della nomina in evidente pregiudizio delle ragioni imperiali.

Cognito inoltre si è, che lo Imperador Massimiliano p.mo uno de gloriosissimi Predecessori di V. M. avesse impugnate le armi per ricuperare le motivate ragioni, e che dopo una guerra di più anni fosse stata finalm.te conclusa la pace, nella quale tragl' altri articoli restò stipulato, che la nomina de Patri dovesse in avenire essere alternativa tragl' Augustissimi Imperad.ri e la Republica Veneta.

Cognito si è di vantaggio, che questo articolo di pace non fosse stato da Veneti osservato come si dovea, e che i med.mi contravenendo all'accordato vi avessero continuam.te nominato il Patr.a, e pregiudicando anco ai diritti della M. V. fatta maisempre fraudolentem.te, e contra ogni buona fede la sostituzione d'un Coadjutore, che da essi vien chiamato Monsig. Eletto.

Cognito si è pure, che non avendo gl' Augustissimi Cesari ritrovata congiuntura propria di passare alla ricupero de loro diritti, e di sostenergli rispettivam.te per la violazione dell'accordatosi, come sopra gl'avessero peraltro conservati e mantenuti in spezialità con le inibizioni fattesi di riconoscersi quei Patri, e con la sospensione d'ogni uso della giurisd.ne sp.le, che essi antecedentem.te esercitavano nella loro Diocesi situata ne Paesi ereditarj di V. M.

Cognito si è finalm.te, che per questo motivo essendo restata d.ta Diocesi priva

del suo

del suo Pastore sia venuta a declinare la disciplina ecclesiastica, il Clero a vivere scandalosam̃te, ed il Popolo ad essere in pericolo di perdersi non solo per mancanza della debita instruzione, ma etiã per la poca diligenza de' Curati, da quali purtroppo si trascura il bene spirituale dell'Anime ad essi confidate, perche mancano le visite, ed in conseguenza le correzioni oltre altri cento e cento abusi, ed inconvenienti da ciò derivanti. Ritrovandosi dunq tutto in disordine, e dovendo ovviare ad un male, che continuam̃te si va aumentando in modo tale, che non può differirsi d'avantaggio il rimedio senza incarrico della coscienza della M.V.: il mio umilissimo parere sarebbe, che V.M. insistesse presso la Sede Aplica per una segregazione, e separazione universale della Diocesi Patriale d'Aquileja a parte Imperii, cioè di tutto quello, che si comprende ne stati Austriaci, che vale a dire da confini di Gorizia, Gradisca, et Adriatico sino al fiume Dravo principiando dalla di lui sorgente fino, che d.º Fiume entra nella Croazia, non essendovi altro in tutta questa vasta estesa, che il picciolo distretto del Vescovado di Lubiana, che ne resti esente. Ottenutasi poi questa necessaria separazione, e segregazione stimerei, che quella parte della Diocese Patriale situata tra i due fiumi Savo, e Dravo, escluso però il sottoposto al Vescovado di Lubiana, venisse attribuita ed assegnata all'Arcivescovo di Salzburgo cosiche questi all'incontro in ricompensa avesse l'obligo di cedere per l'incremento del nuovo Arcivescovado di Vienna la Diocesi, che esso possiede nell'Austria, ed una parte di quella della Stiria sino a due o tre leghe diquà di Graz proporzionata all'equivalente da assegnarsegli: ne crederei, che esso Arcivescovo di Salzburgo avesse motivo di opporsi stante che il cambio progettato non verebbe a cagionargli alcun pregiudizio essendomi peraltro nota la divozione di quel Principe verso la M.V., per cui io sono persuaso, che sarà per uniformarsi alle piissime intenzioni non entrandovi aggravio alcuno della coscienza, perche non verebbe con ciò in modo alcuno a diminuirsi la sua Diocesi, ed i suoi diritti.

Ma perche questo Arcivescovado di Vienna non avrebbe ad ~~essere~~ avere una Diocesi unita, e continuata, frapponendosi quella di Passavia tra quella, che egli possiede presentem̃te intorno a Vienna, e quella, che gli doverebbe essere cessa da esso Arcivescovo di Salzburgo, sarà di necessità, che anche Monsig. Vescovo di Passavia uno, o l'altro Decanato diquà del Danubio, che si frappone tra le due predette

Diocesi

Diocesi, giacche esso Vescovo di Passavia non nudrisce minor zelo, e divozione di qualsisia altro per incontrare le clementissime intenzioni di V.M. - I pred.ti Decanati cominciano nelle vicinanze di questa Città, e si dilatano sino allo Kriz, dove viene a confinare la Diocesi Salzburghese da cedersi al futuro Arcivescovo di Vienna, e formano una estesa di 10 leghe circa, comprendendo 10 e più Parrochie, il che unito alla parte, che verebbe a cedersi dall'Arcivescovo di Salzburgo, si formerebbe una Diocesi di 20 e più leghe di ampiezza.

Non potendo poi darsi al Vescovo di Passavia ricompensa alcuna del residuo della Diocesi Patriale per essere troppo separata, e lontana, potrebbe la clemenza della M.V. pensare ad altro compenso, e sentire da esso Vescovo di Passavia ciò che potrebbe essere di convenienza - Intanto suggerirò alla M.V. uno de mezi altravolta proposti, e si è il procurare dalla S. Sede Aplica, che il Vescovato di Passavia venisse effettivam.te dichiarato libero et esente dalla pretesa dipendenza dell'Arcivescovo di Salzburgo, a cui all'incontro si doverebbe assegnare per Suffraganeo il Vescovo di Trento presentem.te Suffraganeo d'Aquileja, affinche intutto, e per tutto vi restasse affatto esclusa la giurisd.ne Patriale da stati Imperiali, essendo etiamdio mostruoso, che un Prencipe effettivo dell'Imperio, quale il poccanzi mentovato Vescovo di Trento sia dipendente, e sottoposto ad un Patrã illegitimo per altro di nascita, e di nomina Veneto, il quale ne si riconosce, ne dee riconoscersi dallo Imperio, ne dalla Maestà Cesarea.

Concernente il restante della Diocesi Patriale, che vi resterebbe oltre l'assegnato comesopra all'Arcivescovo di Salzburgo potrebbe essere assegnato in parte al Vescovato da errigersi nella Città di Gorizia, et inparte all'Vescovato di Lubiana, quando venisse giudicata troppo ampia la Diocesi di Gorizia med.ma; e forse anco in qualche piccola parte al Vescovo di Trieste secondo la disposizione del sito; ma io sopra queste assegnazioni stimo superfluo il fermarmi, ed allora solo più particolarm.te essere esaminate, e regolate quando la M.V. rissolverà questa separazione della Diocesi Patriale, ciò che è il principale, il massimo ed il più importante.

Quanto ai Vescovi Suffraganei di questo Arcivescovato vi potrebbe essere oltre al Vescovo di Naistatt uno da errigersi in Gratz Capitale della Stiria superiore, ed un'altro in questa Imperiale Città di Vienna dichiarando però

Vescovo

Vescovo uno dei due Prelati o del Scholen, o di S. Borotea, e quando ~~nne~~ vescladistanza non portasse qualche opposizione si potrebbe sottoporre il Vescovato da errigersi in Gorizia, ed anco quei di Trieste, e di Pedina, giacche dovrebbero esimersi dalla dipendenza del Patrca.

Ed ecco in ristretto il mio riverentmo sentimto sopra il presente sogetto, che è tutto opra del desiderio, che ho avuto di obbedire alla M. V., ed e del mio zelo con speranza, che non dovesse essere indegno del suo clementmo gradimento, per cui umilmte la supplico.

//

Informazione sopra la scrittura del Vescovo di Vienna, che progetta per ritrovare Suffraganei all' Arrivescovo di quella Città.

Nell' anno 1721 spirato già pochi giorni Monsig. Vescovo di Vienna, ora Arrivescovo di quella Città desideroso di soggettare Suffraganee alla sua Chiesa per errigerla in Metropolitana, propose al regnante Imperad. un progetto in sua scrittura, col quale oltre sturbare, e confondere l' Ecclestica Gerarchia in gran parte della Germania tenta unicamte di distruggere il Patrcato d' Aquileja a parte Impeeti, e di spogliarlo d' ogni sple giurisdne. Comandato perciò di contraporgli in esatta informazione le ragioni, che militano per il Patrcato, si dimostra coll' estesa presente, (che altro non è senon una raccolta di lumi, e fatti veri) essere insusistente la scrittura d' esso Monsig., ed il suo progetto vano, e totalmte impraticabile.

Suppone la sud.ta scrittura per cosa cognita.

j Che avendo le donazioni degl' Imperad.ri ingrandito il Patrcato d' Aquileja, abbino poi essi Imperad.ri senza intermissione fatto la nomina de Patri sino l' an. 1420.

ij Che la Serma Republica si abbia appropriata la d.ta nomina, cosiche Massimiliano pmo di questo nome avesse impugnate l' armi per ricuperarla, e che poi si sia conclusa la pace stipulando tra Cesare, e la Republica una alternativa di nominare per l' avenire li Patri.

jjjj Che la Republica non abbia osservato il d.to articolo di pace come doveva, e contravenendo abbia essa sempre nominato il Patrca.

jV Che gl' Imperadori per conservare il loro diritto non avendo ritrovata altra propria congiuntura abbiano publicato inibizioni perche il Patrca non sj riconosciuto, e perche resti sospeso ogni uso della spirituale giurisdizione

520 Final-

V Finalm.te Che la Diocesi a parte Imperii non possi essere ben governata da Patr.chi perche non la visitano, ne possono in quella comandare, che perciò resta aggravata la coscienza di Cesare a ben pensarvi, ed a provedere, che tante Anime non si perdino per mancanza dell' Ecclesiastica disciplina e degli spirituali ajuti.

Queste apparenti ragioni però non hanno alcuna sussistenza, perche alle stesse vi è contraria la verità de fatti, ed ogni giurisdizione.

Si risponde pertanto alla prima, e si deve notare, che la Chiesa d' Aquileja ebbe il suo principio col principiare della S. Fede, perche l' Evangelista S. Marco fu il primo che la fondò predicando in quella Provincia le verità xpiane, che prontam.te furono da quei Popoli ricevute. Incominciarono li Fedeli colle loro sostanze a provederla, e crescendo cogl' anni il numero, e la Fede contribuirono il sufficiente per la sua fondazione, sua dote e suo mantenim.to.

Sopravennero poi gl' Imperadori, che con qualche generosità l' ingrandirono di rendite, e di giurisdni, ma il tutto fù doppo la sua fondazione, e sufficiente dotazione, cosiche le donazioni de Cesari non hanno mai avuto altra qualità, che di augm.to di dote, quale non può dare jus di padronato a chi lo contribuisce, ne per esso può farsi sogetta ad alcuno una Chiesa già nata libera: così la Chiesa sud.ta è stata sempre libera, e di libera collazione de Sommi Pontefici, che prende sbaglio la pred.ta scrittura nel dire, che senza intermissione sia stata fatta da Cesari sino all' anno 1420.

Può ognuno assicurarsi di tal sbaglio col rilegere per il corso d' alcuni tempi le Storie, e perche non gli sia tedioso il rivangare tanti secoli legga dal 1204 sino al d.to 1420 e vi ritroverà nel 1204, che il Som. Pont. confermò Patr.ca Volchero eletto dal Capitolo de Canonici; così nel 1218 Bertoldo; nel 1251 Gregorio di Montelongo; confermazioni però tutte di libertà delli Som. Pontefici, che potevano anco non farle, perloche si ritrova diversam.te ne tempi susseguenti, ne quali, cioè nel 1272 Gregorio Papa X esso solo creò Raimondo Torriano; 1299 Bonifaccio VIII creò Pietro Gera; 1301 d.to Bonifaccio trasferrì Ottobono da Padova; 1317 Giovanni XXII creò Gastone Torriano; 1319 il d.to Giovanni creò Pagano pur Torriano; 1313- lo stesso conferì il Patr.ato al B. Bertrando; 1350 Clemente VI trasferì Nicolò di Neoburgo; 1358 Innocenzo VI trasferì Lodovico Torriano da altro Ves-

covado

scovado; 1364 a recomandazione dell' Imperad. Carlo IV fù eletto Patriarca Marquardo, e così per gratificazione de Cesari qualch' altravolta, ma non per nomina: 1418 finalmente fu dal Capitolo eletto Ludovico Tech nominato nell' antecedente scrittura, che durò sino al preterato anno 1420 e piuoltre, e fu quello, che mosse guerra alla Serma Repubca per la quale ebbe varie, e grandi vicende la giurisdne temple del Patcato.

Morto il Tech fù eletto dal Concilio di Basilea Alessandro Duca di Mazzovia Cardle e Vescovo di Trento, ma perche era diffidente della Repubca il Papa, che fù Eugenio IV non lo confermò, ma creò Patriarca Ludovico Mezarotta Padovano.

Ecco la serie per due secoli e più de Patri prima del 1420, colla quale resta comprobato, che la nomina non sij mai stata degl' Imperadri, ma bensì che senza intermissione li Pontefici abbiano a loro arbitrio proveduta la Chiesa del suo Pastore

Co fatti sudti è risposto concludentemente all' asserta prima ragione: per rispondere alla 2da, qual dice, che la Serma Repubca s' abbia appropriata la nomina de Patri, e che l' Imperad. Massimiliano coll' armi abbia stipulata un' alternativa di Nomina. Bisogna altri fatti considerare successi parte prima del sud. Imperad, e parte doppo la dilui morte, per quali si veda, che la dta alternativa non può essere solche imaginaria.

Quelli, che sono accaduti prima di Massimiliano hanno dati motivi alli Pontefici di procedere per via di Coadjutorie al Patcato, e quelli, che sono successi doppo hanno sempre riconosciuto li Patri per legitimamente instituiti quantunq. mai nominati ne da Cesare ne dalla Repubca in vigore d' alcuna alternativa.

Li primi furono nell' anno 1445 nel quale si fece tra la suda Repubca, ed il Patrca Cardle Mezarotta una solenne transazione, che fù il finimento della guerra del Friuli, e con quella si stabilì una perpetua pace. Questa transazione fù confermata dal Som. Pont. Nicolò V li 28 Giugno 1450, e vi fù necessaria la dta confermazione, perche trattandosi di jus e beni del Patcato, che sono Ecclesiastici, e spli, non poteasi fare in essi legitima alterazione senza l' auttorità et acon sentimento del Papa.

Anco l' Imperad. Federico III volle esaminare la dta transazione per quelle

ragioni

ragioni, che forse come Imperad.re o come Arciduca d' Austria avesse potu-
to pretendersi e doppo fatti li suoi consigli li 20 Marzo dell' an. 1469 in Naistat
l' approvò con diploma solenne lodandosi grandem.te de tratti della Ser.ma Republica
verso la dilui persona.

Aquietate le cose tutte, alle quali vi fu la sodisfazione del Som. Pont., del-
la Maestà di Cesare, della Ser.ma Republica, e di Monsig. Patria, parve allora be-
ne alla S. Sede di non lasciar l' unica persona del Patria nella fatica
della vasta Diocesi, perloche esso Som. Pont. principiò ad assegnare al Patria
un Coadiutore con futura successione, perche ad esso Patria riuscisse men
gravoso il governo di due giurisdni cioè sp.le per tutta la Diocesi, e tem-
porale per li luochi lasciatigli, sive restituitigli con la sud.ta transazione.
Tale provedim.to conosciuto ottimo, e necessario è stato successivam.te da tutti li
Pontefici approvato sino al tempo presente, e continuato con ottimo successo, col
quale anco si vede chiaro, che la Republica Ser.ma non s' ha appropriato
alcuna nomina, come dice la contraria scrittura.

Vero è, che p.ma degl' anni 1540 il sud.to Massimiliano forse non con-
tento delle cose del Friuli, travagliò con guerra la Ser.ma Republica, ma
in quella non vi fù inspezione circa la nomina dei Patri, ne tampoco
si è dubitato della legitimità di quelli fatti sempre dalli Som. Pontefici
per Coadjutorie precedenti; il che chiaram.te risulta dalli fatti successi
doppo la morte di Massimiliano sudetto.

Tra li fatti notabili si è, che doppo la morte di d.to Imperad. vi succes-
se nello Impero Carlo V, e perche le differenze colla Ser.ma Republica non erano
peranco terminate s' accordò d' unire un Congresso in Vormazia nel 1521: con-
vennero in quello tanto li Comissarj Austriaci, quanto li Veneti, e si presentò
pure allo stesso il Procuratore del Patria: fu d.to Procuratore amesso, e ben sen-
tito, e poi doppo qualche discorso pronunciò il Congresso circa del Patria la
sua sentenza, e disse: <u>salva sint jura P. Patri in quorum loco</u>. Il Patria di
quel tempo era stato fatto per Coadjutore, e non per nomina o della Republica,
o dell' Imperad.; cosiche si vede, che l' asserta alternativa di nominare
non era ne in uso, ne principiata, ed il d.to Patria nonsolo fù conosciuto
legitimo dal sud.to Congresso, ma anco lo stesso Imperad. nel 1525 scrisse al

Patriarca

Patrià, che lui non era stato consentiente ad alcuna molestia, che gli fusse stata fatta. Non bastò questo, ma prorogandosi il Congresso in Trento nel 1552 uscì pure dallo stesso altra sentenza, che avuti in ispezione li pregiudizi portati al Patrià per la guerra di Massimiliano così disse: Rmus Patha reintegretur in juribus suis; ed è di notabile, che non disse Patharus, ma Patha, perche s'ebbe in riguardo la persona del Patrià, che pure era costituito nella dignità previa la Coadjutoria nella maniera che si fa di presente, chiamandosi il Coadiutore Monsig. Eletto.

Piuoltre nel 1567 Ferdinando Re de Romani nel suo morire (tempo di verità) non vedendo reintegrato nel suo jus il Patrià colla restituzione di Aquileja, che dagl' Austriaci de fatto veniva occupata comandò col suo testamento, che la d.ta Città fosse restituita al suo Patrià.

Da questi fatti successi doppo la morte del d.to Massimiliano si racoglie, che non vi fosse mai stata pretesa, ne proposta alternativa alcuna, e che li Pathi fatti senza di quella furono sempre accettati, e riconosciuti; ma quand anco s'avesse desiderato d'averla, doveasi la med.ma partecipare p.ma alla S. Sede Aplica, senza l'assenso della quale mai sarebbe stata legitima, mentre tale alternativa di nominare è direttam.te pregiudiziale, anzi distruttiva della libertà, che teneva il Pontefice di conferrire il Patriato. Pertanto la d.ta alternativa si deve credere una immaginazione di quelli, che amano novità, quali pure dovrebbero aquietarsi, mentre sanno anch' essi, che quella non si è mai veduta, e molto meno practicata. Finalm.te per levare dal pensiero ogni imagine della med.ma il Som. Pont. Giulio III nel 1552 spedì alla Serma Republica di Venezia un Breve specioso, col quale concede, che succedendo la vaccanza del Patriato possa la stessa nominare 4 Soggetti, de quali uno ne prescielga il Pontefice per instituirlo Patrià.

Dalla concessione pred.ta seguono molte cognizioni: l'una, che non vi possa mai essere stata alcuna alternativa fra altri Prencipi per la nomina de Pathi, mentre il Papa non avrebbe concessa la elezione sud.ta de 4 Soggetti: l'altra, che quando fosse stata d.ta alternativa sarebbe stata affatto insussistente, perche dal Som. Pont. non solo non permessa, ma piuoltre annullata colla pred.ta concessione. Fu poi &

Fù poi

Fu per d.to concessione fatta col suo legitimo, e grande fondam.to de S.ti Canoni come enuncia lo stesso Breve, qual è, che la Ser.ma Republica abbia fatto la dotazione al Prelato, della quale era devenuto in necessità; ed infatti non è dubio che tanto nell' anted.ta transazione del 1445, quanto con l' altra del 1451, si è impegnata la Ser.ma Repub.ca di dare il mantenim.to al Patr.ca con D.ti 5000, che sono appunto la dote della dignità Patriale, con cui di presente il Prelato vive, ne ha altro provedim.to, e per conseguenza alla sola Ser.ma Republica dee il jus di padronato quella Mitra, perche dalla stessa sola dotata, e mantenuta, e ciò con totale esclusione di quantomai vi potesse pretendere Cesare, che nulla contribuisce al mantenim.to del Patrcato; e se peranco non vi è successo il caso, nel quale la Ser.ma Republica Padrona abbia fatta la nomina; la ragione si è, perche non è mai successa la vacanza, così creduto bene e per la necessità de Prelati, che nel governo di si vasta Diocesi hanno sempre avuto bisogno di Coadiutore, e per qualche altro forse ragione arcana però nella mente de Sovrani.

Dalle cose premesse si ha pronta anco la risposta alla 3za apparente ragione della contraria scrittura, qual dice, che la Ser.ma Republica abbia contravenuto alla stipulazione dell' alternativa nominando sempre essa sola il Patr.ca mentre d.ta stipulazione non si ritrova essere stata, e la nomina de Patri si fa per la Coadjutoria, che il Som. Pont. spedisce.

Prosequisse l' anted.ta scrittura alla 4ta ragione col dire, che li Cesari per mantenere il loro diritto non ritrovando congiuntura opportuna abbiano rilasciato inibizioni, acciò non siano riconosciuti li Patri, e resti sospeso ogni uso della spte giurisdizione.

Al che si risponde, che l' uso della sple giurisd.ne non può ne essere dato, ne essere sospeso senon da un Capo, e sovrano sple, ed Ecclesiastico, qual è il Som. Pontefice verso li Patri, Arcivescovi, e Metropolitani, e per conseguenza non può mai persuadersi, che alcuno Imperad.e, qual è in quel grado col debito di diffendere la Chiesa, abbia rilasciato inibizioni contro li Prelati legitimam.te dalla S. Chiesa instituiti, et abbia proibito, sive sp sospesa quella giurisd.ne spirituale, alla quale anch' esso come veram.te buon Cattolico presta rispetto, e divozione. Ed infatti sono i riscontri totalm.te contrarj a quanto dice la pred.ta

scrittura

scrittura, poiche tutta la giurisdne sple è stata liberamte esercitata nella Diocesi a parte Imperii, ed il Patrca Franco Barbaro fece la sua visita Pastorale nel 1595 colla maggiore solennità, accompagnato ancora da due Commissarj di Cesare deputati per onorarlo: similmte Monsig. Bisanzio Vescovo di Cattaro destinato dal Patrca, di cui era Suffraganeo visitò Aquileja, Gorizia, et altri luoghi, e nel 1610 fù visitata la Carinthia d'ordine Patriale, come nel 1627 con lettere delli 2 Ottre fù invitato, e pregato il Patrca dal Regimto di Graz con consenso, anzi premura di Cesare, perche continuasse la Visita, e finalmte nel 1718 il presente Monsig. Patrca ha visitato Ampezzo imperiale con consenso della Corte di Vienna.

Oltre che si ritrovano poi nella Cancellaria Patriale registri dell'uso continuo, ed atti infiniti della sple giurisdne nelli sudditi temporali di Cesare, come di ordinazioni di Sacerdoti, consecrazioni di Chiese, ed Abbati, facoltà d'amministrare Sacramti, tutte le Confessioni, ed assoluzioni nel foro Penitenziale, dispense d'irregolarità, e d'impedimti, molte materie di Regolari tanto Frati, che Monache concernenti le loro Professioni, e voti, molte Beneficiarie colle altre tutte, che dipendono dal carattere, o dalla dignità Patriale; oltre delle quali il Patrca ha continuato, e continua con sue patenti d'instituire più Ministri con titolo d'Archidiaconi in tutta la Diocesi a parte Imperii, quali coll'autorità ricevuta dal solo Patrca come Officiali dello stesso presiedono, e comandano nelle cose spli tutte a norma delle loro Patenti.

Vi sono poi in particolare Diplomi dello stesso Imperad.e che rimette al Patrca per l'instituzione li Beneficiati eletti da esso med.mo e tanto è lontano, che consideri il Patrca illegitimo, o non accetto, quantoche dapertutto gli dice Nobis dilecto: così Ferdinando II in Rattisbona li 26 Marzo 1625: così in Vienna 1637 21 Marzo il Regnante di quel tempo; e per non affaticarsi in cercare gl'anni più antichi, basti il vedere lettera dello Imperad. Giuseppe del 1701. 8 Luglio scritta a Monsig. Patrca presente, che lo ringrazia per il dolore avuto per la morte di Leopoldo, e per la consolazione, che esso Giuseppe sia assunto al soglio, e soprascrive la d.ta lettera con queste parole: Dionysio Delphino Pathe, Aquilejen. Amico nostro carimo. Doppo poi di d.ta lettera anco li Consiglieri intimi dell'Austria Superiore per ordine di Cesare notifica-

vono al

vono al Patrca stesso li 15 Maggio 1705 la morte del sud. Giuseppe, come li 26 Genr.o la morte dell' Imperatrice madre del Regnante, ed in essa lettera evi la sopraslta, che dice: Dionysio Delphino Patrch Aquilejens. Dño nostro colendmo

Essendo adunq. tanto esercizio di giurisdne, come si è detto disopra, e dippiù che dalla stessa mano di Cesare, e suoi intimi Consiglieri si spediscono lettere, che riconoscono li Patri, ed anco ricorrano l'uso della loro giurisdne, come puo mai essere credibile, che dagl' Imperadri venga tale uso sospeso, et inibita la recognizione di essi Patri: Bisogna certamte dire, che solo alcuni spiriti inquieti abbiano procurate, ma senza effetto tali inibizioni, overo eccitate pretese meno giuste per loro particolari fini, come infatti per lo passato le hanno proposte in Roma cercando di coprirsi col manto di Cesare, cosiche per aquietarli furono deputate Congregazioni particolari sotto li Pontefici Urbano VIII, Innocenzo X, Alessandro VII, Clemente IX, ma esaminate le proposizioni degl' Austriaci in confronto di quanto s'è detto quisopra, il tutto finì, come se mai non stato fosse proposto.

Ecco dunq. quanto grande ingiustizia sarebbe lo sturbare un Patrcato nel suo titolo, nelle sue ragioni, e giurisdni, nelle quali si ritrova con pacifico legitimo, et longhissimo possesso, smembrandolo a favore de Cesariani, che colle loro proposizioni oltre all' ingiustizia, che svegliano, offendono anco irreparabilmte, e con scandalo l' auttorità Aplica, che con sue Bole ha sempre, come di presente, conferito esso Patrcato, quasiche la Sta potesse, o volesse illegitimamte con suoi Diplomi provedere alle sue Chiese.

Con errore però si lege nella predta scrittura nominarsi illegitimo anco il presente Patrca, contro la di cui persona, elezione, o institutione non v'ha minima opposizione, e li fondamti dell' aversaria scrittura sono erronei, ed insussistenti totalmte: Ma come mai puo concepirsi illegitimità di tanti Patri dalla cui auttorità dipende il valore de Sacramti, la legitimità de spli contratti, che risguardano validità di successioni, ed infinite conseguenze gravi: la remissione delle colpe, le dispense de voti, ed impedimenti: la validità, ed il lecito delle Ordinazioni, che si sono fatti, e fanno de Sacerdoti senza numero, come di non pochi Parochi, ed anco di Abbati; ed in una sola parola la salvezza di tante Anime nonsolo per più anni, ma per più secoli, che non hanno conosciuto, ne auto altri Prelati, che li soli Patri instituiti dalla S. Sede, come è dippresente:

in quali

In qual maniera mai la pietà di più Cesari averebbe condisceso a tanta discordia per si vasta ~~diocesi~~ Diocesi, che s'estende nelle sue Provincie; certo che si dee confessare la mal'ideata illegittimità della sud.^a scrittura, non poter essere, che una vana chimera.

L'ultima ragione finalm.^te aversaria si estende in eccitare il zelo dell'Imperad.^e circa l'Ecclesiastica dissiplina, che dice siasi totalm.^te perduta, perche non vi è superiore Ecclesiastico, che la mantenga. Ma questa ragione si converte contro degli stessi Cesariani, perche difatto con violenza stuzicano il loro sovrano, acciò impedisca il zelo de Patrki, che sempre è pronto, ed invigila per la dissiplina, che desiderano, ne fraponghino essi quelle difficoltà, che inventano per loro fini, e sarà il zelo anche di Cesare pienam.^te sodisfatto. Già vi sono più Arcidiaconi Officiali del Patr.^ca sparsi per quelle Provincie, quelli coll'auttorità dello stesso Patr.^ca invigilano alla sud.^ma disciplina: Hanno quelli le incombenze di correggere li scandalosi, ed assistere alli buoni pel profitto della xpiana Religione, e dippiù il Prelato med.^mo personalm.^te, e con tutta prontezza si porterebbe a fare le sue Visite Pastorali, come hanno fatto li dilui Predecessori, e come esso pure due volte in Ampezzo Imperiale ha fatto, quando da torbidi spiriti non venisse impedito; sicche del tutto essi Imperiali sono la colpa, e la cagione; che se desiderano di vedere in ascendente la xpiana disciplina anco negl'Ecclesiastici, non si fraponghino al zelante operare del loro legitimo Pastore instituitogli dalla Santa Chiesa.

Concludasi adunq., che il suggerito progetto sia totalm.^te ingiusto, vano, ed impossibile, e che Monsig. Vescovo di Vienna debba meditare altri partiti per provedere al suo ora Arcivescovato Metropolitano, abbandonando affatto il pensiero di smembrare un Patriato antico, e legitimo, e delli più rinomati nella Chiesa di Dio, il dicui decoro, e la dicui integrità deve essere diffesa, e custodita da ogni convenienza, da ogni ragione, e da ogni giustizia, come infatti è stata sempre protetta dalla S. Sede Apostolica, e la proteggerà l'assistenza del Cielo.

Piano del Breve della Fondazione del Vicario Aplico in quella porzione di Diocesi d'Aquileja, che è a parte Imperiale

j Che uno de principali disastri, che ritrovammo nel principio del nostro Pontificato, e che puranche va proseguendo più, et è lo scompiglio, in cui si ritrova la parte della Diocesi d'Aquileja situata fra i confini del Germanico Imperio, avendone pur troppo avute e continuando ad averne sicure contezze, dalle quali risulta il grave disordine, in cui si ritrova il governo spirituale con inconsolabile detrimento di quell'Anime.

jj Avere Noi molto bene conosciuto, che l'origine del gran male deriva dalle antiche, e gravi controversie peranco vigenti fra Prencipi Austriaci, e la Repub.ca di Venezia sopra il jus d'elegere, presentare, e nominare il Patra d'Aquileja, e sopra pure altre pendenze.

jjj Che sin dal principio del nostro Pontificato non lasciavamo di porre ogni nostra attenzione per ritrovare un compenso interno, in vigore del quale si provedesse al governo spirituale di quelle Anime, giache vedemmo, che non era possibile il torre nelle circostanze, nelle quali eravamo, l'origine di tutto il male, col decidere la gran controversia sopra il jus d'elegere, presentare, e nominare il Patra d'Aquileja; per lo che per molti anni abbiamo trattato a dirittura qui in Roma coi Ministri della Corte di Vienna, e della Repub.ca di Venezia, ma senz'aver potuto conchiudere cosa veruna, ancorche il rimedio da Noi proposto fosse in tutto, e per tutto ragionevole

IV Che essendovi stata ne tempi addietro una spezie di amichevole composizione fra la fel. mem. del Card.e Sebastiano Antonio Tanari quando era Nunzio in Vienna, e la fel. Mem. del Card.e Giovanni Delfino Patra d'Aquileja, giusta la quale per lo spazio di molti anni si è regolato benche con poca felicità, il governo spirituale della Diocesi d'Aquileja situata fra i confini del Germanico Impero, et essendovi stato rappresentato, che in avenire

non

non poteva assolutamente la d.^ta convenzione essere eseguita, siamo stati necessitati ad un altro temperamento, che è stato di commettere al Ven. Fratello Arcivescovo di Tarvasso Nro Nunzio, e della S.ta Sede Aplica in Vienna il regime delle Anime della Diocesi d'Aquileja a parte Imperii da esercitarsi anche pel mezzo de Vicarii Foranei, con questo però, che quanto andava disponendo, o facendo non tralasciasse riferirlo a Noi, come puntualmte ha fatto, per ricevere gl' ordini nri, et eseguirli, e nel Breve speditogli fu inserita la clausola, che questa dilui comissione dovesse durare in lui, e ne suoi successori ad nrũ, et Sedis Aplicæ beneplacitũ, che s' intendesse fatta senza pregiudizio delle ragioni dell' una, e dell' altra parte tanto in petitorio, quanto in possessorio sopra le accennate controversie vigenti, e che con ciò non s' intendesse mai che a Noi, o a Nri Successori restasse impedito il poter giudicare sopra la gran lite dell' elezione, presentazione, o nomina al Patriato d' Aquileja, e sopra ogn' altra pendenza.

V Che avendo anche pur troppo veduto, che quest' ultimo sopradetto rimedio pensato, et additato da Noi nelle angustie, nelle quali ci ritrovammo, non partoriva quell' effetto, che erasi sperato, cioè, che i Popoli situati nella Diocesi d' Aquileja a parte imperii fossero ben governati nella spirituale; imperoche non potendo il Nunzio di Vienna assente dal luogo restar informato de fatti, e de bisogni, che per altrui relazione, et essendo preciso l' intervallo di qualche tempo, acciò da Roma si mandassero al Nunzio le risposte sopra gl' affari, che esso proponeva, tutto ciò snervava l' efficacia del provedimento ne casi almeno presentanei, che per lo più sogliono succedere, et essendosi per misericordia di Dio aperta la strada a riporre sul tavoliere l' antico Nro progetto disopra accennato, di cui or ora parleremo; siamo risoluti coll' ajuto Divino d' eseguirlo per non essere rei al Tribu-

nale

nale di Dio di una cotanto grave omissione.

VI Che essendo in simili contingenze l'usitato, e più efficace rimedio, che in nulla offende le ragioni delle parti collitiganti quello d'un Viccario Aplico resedere nel luogo col carattere di Vescovo in Partibus, che in nome e coll'auttorità del Somo Pontefice dee governare, et adempire non solo ciò, che riguarda la giurisdizione, ma ciò ancora, che appartiene alla potestà dell'Ordine, e che essendo sempre stata questa la nostra idea da quel tempo, in cui incominciossi a disporre di questa materia sino al giorno presente, determiniamo colla pienezza della nostra auttorità, che di quì in avenire il governo spirituale della parte della Diocesi d'Aquileja situata nel Territorio de Contadi di Gorizia, Gradisca ed altri luoghi situati nella Stiria, Carinthia, Carniola, Tirolo sia aministrata da un Vic.o Aplico insignito come sopra col carattere di Vescovo in Partibus, e che in nome e coll'auttorità del solo Som.o Pont.e eserciti il suo governo, aggiungendo le seguenti condizioni: P.mo che la deputazione si faccia colla solita clausola ad nrũ, et Sedis Aplicę beneplacitũ per poterlo rimovere quando vi concorresse una giusta, e legittima causa di rimoverlo; nel qual caso però quando mai succedesse debbasi sempre venire alla deputazione di un'altro Vic.o Aplico dotato delle accennate qualità, e colla stessa clausola ad nrũ et Sedis Aplicę beneplacitũ, acciò i Fedeli di quelle parti non restino senza il loro Superiore Spirituale. 2da. Che la deputazione del Vic.o Aplico in qual si voglia caso si faccia, debba sempre farsi d'una persona grata al Sovrano de luoghi ove deve esercitare la giurisd.ne Così Noi faremo sinche piacerà a Dio di tenerci in vita, et insinuamo a Nri Successori il fare lo stesso, acciò il governo del Viccario Aplico sia pacifico, e giovevole. 3za. Che dalla presente, e successiva deputazione de Viccarii Aplici non s'intenda mai recato

verun

verun minimo pregiudicio alle raggioni dell' una, e dell' altra parte o in petitorio, o in possessorio rispetto alle pendenze vigenti, e specialmente a quello dell' elezione presentazione o nominazione del Patrã d' Aquileja. Ita. Che non ostante la deputazione da farsi del Vic.o Aplico non s' intenda mai precluso l' addito a Noi, o a Nri Successori di poter decidere una volta le accennate controversie, non avendo questa nra presente rissoluzione altr' oggetto, ne altra mira, che il prevalersi della pienezza della nra auttorità in benefizio delle Anime, che ora pur troppo sono quasi abbandonate, e che avrebbero continuato nel predetto miserabile stato sinche si fosse posto termine alle controversie poc'anzi divisate, se non si fosse posta mano a questo espediente.

VII Et acciò nulla manchi al Vic.o Aplico, che sarà deputato da Noi, o da nri Successori per potere perfettamte adempire il suo Aplico ministerio diamo ad esso, et a suoi Successori, decorati, come si è detto del carattere Vescovile in partibus, la facoltà d' aministrare il Sacramto della Confermazione in tutti i luoghi della Diocesi d' Aquileja a parte Imperii; di conferire ai comessi alla sua cura tanto Secolari, quanto Regolari gl' Ordini minori, e maggiori, et anche il Sacerdozio osservate le regole prescritte da Sacri Canoni, e dal Sacro Concilio di Trento, et anche agl' Esteri o Secolari, o Regolari purche gli esibiscano le lettere testimoniali e dimissorie de loro Ordinarii, di poter dirigere le sue lettere dimissorie ad altri Vescovi acciòche diano a qualche suo Suddito gl' Ordini maggiori, o minori, o di poter anche invitare qualche Vescovo nel caso di qualche suo impedimento a venire a far la Cresima, o l' Ordinazione nella Diocesi a parte Imperii de Fedeli, o Chierici in essa abitanti.

VIII Diamo ad esso, et a suoi Successori la facoltà di benedire i Predicatori, di esaminare et approvare i Confessori tanto de Secolari, quanto delle Monache benche sottoposte alla giurisdne de Regolari giusta il tenore delle Apliche Costituzioni; volendo però, che se vi sono Monasterii di Monache imediatamte sogette alla Sede Aplica, e governate da Aplico Delegato si osservi puntualmte e mantenga quanto ne Monasterii a lui

commessi

commessi il Delegato Aptico può fare in vigore della sua Delegazione, o di antica consuetudine, non intendendo Noi di recargli alcun pregiudizio con quanto poc'anzi abbiamo detto, e con quanto anche poco doppo diremo in ordine alla giurisd.ne del Viccario Apostolico sopra i Monasterii delle Monache benche sottoposte ai Regolari, di poter conservare Calici e Patene, di poter commettere a semplici Sacerdoti il benedire le sacre suppelettili, nelle quali non si richiede la sacra Unzione, di poter consecrare i sacri Ogli, reconciliare le Chiese polute, consecrare gl' Altari, et anche le Chiese, di potere spedire le lettere monitoriali in forma significativa pro rebus deperditis, seu furto sublatis, osservato però il tenore del S. Conc.o di Trento, e della Constituzione di S. Pio V, di poter eseguire ciò, che gli sarà comesso dalla Sede Aptica, ancorche si tratti di dispense Matrimoniali, e di potere o per se a dirittura, o pel mezzo de suoi Sacerdoti idonei, che dovrà uno da esso deputarsi assolvere nell' atto della Sacramental Confessione, e pel solo foro della coscienza dall' eresia Estrinseca i Diocesani d' Aquileja a parte Imperii purche non siano denunziati, o recaduti, e ciò per lo spazio di 3 anni dacche il Viccario avrà assunto il governo spirituale, passati i quali dovrà ricorrere alla Sede Aptica per avere le proroghe.

IX E perche oltre le pred.te facoltà altre pure sono necessarie pel regime Ecclesiastico, et oltre la giurisd.ne volontaria fa di mestieri la coattiva, alle facoltà sopraccennate aggiungiamo quella di fare il Sinodo di far la visita della Diocesi giusta il prescritto de Sac. Conc. di Trento, e così delle Chiese, de luoghi Pii, Monasterj delle Monache, et anche delle esenti, e sottoposte ai Regolari in ciò però che riguarda la Clausura, e gl' altri casi espressi nelle Aptiche Costituzioni di poter entrare nei Monasterj non solo nell' occasione della visita, ma in qualunque altro caso es=

presso

presso nei S. Canoni, di poter dare licenza ai Ministri necessarj: pure d'entrarvi osservate le dovute cautele prescritte dai Decreti Aplici d'interporre la sua autorità nell'erezzione, e costituzione dei Beneficj Eclestici, e fondazione de Padronati, e esaminare et approvare i Nominati da Padroni per la cura delle Anime, intimare e fare i concorsi alle Chiese Parochiali di libera collazione dando il magis dignū a chi esso per conscienza crederà più degno, d'interporre altresì la sua autorità nelle locazioni enfiteutiche, alienazioni, permutazioni di beni, e beneficj Ecclrici secondo la forma de S. Canoni, e costituzioni Apliche, riservando però a Noi, et a nri Successori il dare l'istituzione autorizabile ne beneficj curati o Padronati, o liberi, come pure la collazione de beneficj semplici, e Canonicati ancora d'Aquileja in tutti i mezzi Vescovili, et Aplici sinatanto che prenderassi sopra questa materia dell'istituzione, e collazione coll'Aplica autorità o da Noi, o da nri Successori altro provedimento.

X E quanto alla coattiva diamo al futuro Vic.° Aplico, et a tutti i suoi Successori la facoltà di aprir Tribunale, di poter constituire Giudici, Consultori Vicarj Foranei Attuarj, Promottori Fiscali, et ogni altro Officiale colla libertà di poterli rimovere, e sostituirne altri in loro vece, di poter giudicare o per se, o per altri le cause Ecclriche, et anche le Matrimoniali, et ogni altra, che de jure, vel de consuetudine appartenga alla Curia Ecclstica, di poter procedere contro i delinquenti, sospenderli, castigarli con multe Ecclriche da applicarsi a Luoghi Pij, e con ogni altro castigo canonico, di poter riservare a se la moderazione, o mitigazione delle pene, o sentenze, di poter in caso di contumacia aggravare, o riaggravare, e finalmente di poter procedere anche contro i Regolari come Aplico Delegato in tutti i casi espressi nel S. Conc. di Trento, e nelle Apliche

Costitu=

Costituzioni. E finalmte diamo al Vicº Aplico tutte le facoltà tanto dell' Ordine, quanto della Giurisdizne ne luoghi del suo Vicariato, che competterebbero al Patriarca d' Aquileja, o potrebbero ad esso competere de jure, vel consuetudine come Vescovo, et Ordinario de detti Luoghi.

Breve Aplico di erezzione del Vicariato Aplico a parte Imperii della Diocesi d' Aquileja, di cui il precedente scritto evi un transunto.

Benedictus ~~Papa~~ Papa XIV ad perpetuam rei memoriam. Omnium Ecclesiarum sollicitudinem una cum Aplica S. Petri Sede et cum potestate D. N. Jesu Xpi in terris Vicarius tenuitati nrae impositam agnoscentes quam Nobis ignorare non licet quantis jam diu in ordinationibus cum Animarum detrimento subjaceat ecclstici regiminis ratio in pluribus, nec ignobilibus, nec inferioribus locis temporali Austriacae Domus Dominio subjectis, quae Aquilejen Diocesis partem constituunt ob publicas, graves, atq. notorias dissensiones, quibus adhuc nulla a Predecessoribus nris, aut a Nobis ipsis remedia utilia prestari potuerunt; cumq. etiam experientia compertum sit varia ad hunc diem excogitata consilia, et adhibita temperamenta ad consulendum earum Animarum gubernio pariter inutilia fuisse, jamq. satis constet nihil in ea re proficii posse, nisi in predictis locis Ecclesiasticus Superior constituatur, qui ibi residendo nra, et Aplicae hujus sedis auctoritate Animarum regimen gerat sine prejudicio jurium partium dissentientium tam quoad possessorium, quam quoad petitorium post diuturnum, et maturum rei examen omnibus rite perpensis in hanc sententiam, consiliumque devenimus, ut auctoritate nobis a Deo concessa uteremur ad removendum a Nobis tandem, ac tam enormis culpe reatum, neglectae scilicet curae, et regiminis tot millium Animarum, quae a tanto jam tempore veluti desertae sine Pastore vivere dignoscuntur.

Quas

Quapropter usitatum in similibus remedium, sive temperamentum, et ad optatum finem satis efficax, et nullo contendentium juribus prejudicio futurum, eligentes nostro motu proprio, et certa scientia, ac de Aplicę potestatis plenitudine statuimus, atq. decernimus, ut ea pars Diecesis Aquilejen. que temporali Austriacę Domus ditioni subest per unum Vicarium nostrum Aplicum in spūlibus gubernetur. Et quoniam licet Nos ad impetrandum predictarum dissensionum finem enixas a Potenti Deo preces fundere non omittamus, adhuc tamen veremur, ne peccatis nostris obsistentibus eorum terminus longius protrahatur; ideo ea omnia, que hujusmodi Vicariatum in genere concernunt presentium tenore constituere necessarium, et opportunum censemus; reliqua deinceps, que pertinent ad facultates ipsi Vicario a Nobis deputando, ejusq. Successoribus forsan in futurum similiter deputandis impertiendas distinctius exprimenda reservantes aliis nris litteris addituri sumus. Quod itaq. deliberato rerum ordini conveniens, et congruum reputamus, omnia et singula precedentibus temporibus capta temperamenta abrogantes, et irritantes, decernimus. Primo. et statuimus, eam Aquilejen. Diecesis partem, que sub temporali Austriaca ditione constituta est, ab uno Aplico Vicario, ut prefertur in spūlibus regendam et gubernandam fore. 2do. volumus, et statuimus hujusmodi Vicarium ad tractus predicti regimen Aplica auctoritate pro tempore deputandum Epāli caractere insignitum esse cum titulo alicujus Ecclesię in partibus Infidelium sitę, et in singulis personarum mutationibus de novo variandę. 3tio. Eundem Vicarium in loco pred.te ditionis illius spūli regimini committendę residere debere, et ibi ea omnia tam que ad ordinem, quam que ad jurisdictionem pertinent fructuose exequatur quęcumq. a Patrha Aquilejen. tamquam predictorum locorum Austriacę ditionis Ordinario, si ipsi in eisdem locis actu permissum esset jurisdictione sua uti, fierent, et exercerentur. 4to. Quęcumq. per Vicarium hujusmodi premissa fient, ea omnia nostro, et Successorum nostrorum nomine, et hujus Sedis Aplicę auctoritate facta intelligi debere. 5to. Deputationem hujusmodi Vicarii tam per Nos, quam per Successores nros quomodocumq. faciendam semper fieri de persona accepta,

melius residere

et mini-

et minime suspecto supremo Territoriali Principi eorum locorum, in quibus delegatam sibi jurisdictionem exercere debebit, quod quidem a Nobis prestabitur quoties hujusmodi Vicarii deputatio per nos fieri continget, et ut a Successoribus nris Romanis Pontificibus similiter fiat, nos ipsi presentium tenore, quantum in nobis est magnopere suademus, quo scilicet Vicarius ipse pro tempore constitutus tranquilla muneris sui administratione cum Populorum utilitate potiatur. 6to. Volumus et statuimus hujusmodi Vicarii deputationem semper fieri cum consueta clausula ad nrum et Sedis Aplicæ beneplacitum, ita tamen, ut cessante Vicarii deputatione sive per obitum, sive per cessionem, aut remotionem ipsius Deputati antequam terminus predti Vicariatus advenerit, alter Vicarius similis predto termino durante in defuncti, aut cedentis, sive remoti locum subrogari debeat, servatis aliis omnibus, quæ supra diximus in hujusmodi Vicarii deputatione servanda fore. 7mo. Statuimus, et decernimus dictorum locorum regimen per Vicarium Aplicum tamdiu administrari debere, seu tamdiu in his partibus Vicariatum Aplicum perdurare, donec a nris, aut Successorum opera finis impositus fuerit urgentibus dissensionibus, propter quas Aquilejensis Patriarcha prepeditur jurisdictionis ordinariæ exercitium in ea Diœcesis suæ parte, quæ Austriacæ ditioni subest, vel donec eisdem etiam dissensionibus nequaquam extinctis opportuna aliqua ratio communi partium consensu nra, aut Successorum approbatione iniri valeat, per quam Ecclesiastici Superioris ibidem residentis regimen Animarum Fidelium in prefatis locis existentium necessitatibus consulatur, quod unum, nempe in hujusmodi Aplico Vicariatu, ut preferetur, construendo nobis propositum fuisse, iterum profitemur. Ultimo loco Decernimus, et declaramus, quecunque de Aplico Vicario a Nobis, et Vicariatu predictis statuta sunt, et statuentur sine ulla tam unius, quam alterius partis prejudicio, et salvis omnibus earum juribus tam in petitorio, quam in possessorio statuta sunt, et ordinata intelligi debere. Et quoniam premissa omnia frustra statuta viderentur, nisi certus intra memoratæ regionis tractum prefigeretur locus, in quo Aplicus Vicarius ad exequenda munera sibi demandata residere deberet, et nisi saltem ipsius Vicarii pro tempore deputandi sustentationi consule-

retur.

retur. Nos eorundem presentium tenore, et auctoritate prefata statuimus, et mandamus, ut idem Vicarius, ejusque Successores quandocunque deputandi in Civitate Goritie prefate Diecesis Aquilejensis residere debeant, et habitare in edibus, quas pia liberalitas q[uondam] Augustini Codelli nuper defuncti, et quidem domestica suppellectile instructis una cum adnexo Viridario, et propinquo Vineto sub Arce ipsius Civitatis posito, et cum Oratorio seu Capella eisdem edibus adjacente, pro Vicarii Aplici sustentatione certos fundos a pred[ic]to pio Benefactore plenario assensu previo carissime in Xpo Filie nre Marie Teresie Ungarie, et Bohemie Regine Illustris in Romanorum Imperatricem Electe, cessos, et elargitos, aliaque bona a quodam Vito Gulino relicta attribuimus, et assignamus juxta ea que in mandatis dabimus Aplico executori ad premissorum effectum per nos deputando coram quo verificari, et in forma ipsius valide constabiliri debebunt quecunque pertinent ad designatam prefati Viccarii habitationem et redditus pro illius sustentatione attributos. Presentes demum litteras, ut in eis contenta, et statuta, quecunque etiam ex eo quod quilibet in premissis seu in eorum aliquod jus, seu interesse habentes, vel habere quomodolibet pretendentes cujusque status, gradus, ordinis, conditionis, preheminentie ecclesiastice, aut mundane dignitatis existant, et jam specifica, et individua mentione, et expressione digni illis non consenserint, nec eorum aliquos ad ea vocatos, et auditos neque causas propter quas presentes emanaverint satis verificatas, aut justificatas fuisse dici possit, aut ex alia qualibet etiam juridica, et privilegiata causa colore, pretextu intentionis nre, aut interesse habentium consensu, alioque quolibet deffectu notari, seu eorum obtentu impugnari, aut in controversiam vocari posse, sed tanquam pro nri Aplici muneris implemento ad promovendum Animarum salutem, et spirituam Fidelium in premissis locis degentium utilitatem, plurimosque et ~~precipuos~~ abusus perniciosos removendos

rendos, ut praefertur, ac motu, ac auctoritate factas, et emanatas omnimoda firmitate validas et efficaces existere, et fore, suosq. debitos effectus sortiri, et obtinere, et illi, ad quos spectat, et pro tempore quoscumq. spectabit plenissime suffragari, ac respective ab his, ad quos pertinet, et imposterum pro tempore in omnibus et per omnia inviolabiliter observari volumus, et auctoritate praed.ta statuimus, et decernimus. Sicq. et non aliter per quoscumq. Iudices ordinarios, et quoscumq. etiam Apostolica auctoritate delegatos, etiam S. R. E. Cardinales de latere Legatos, et Aplicae Sedis Nuncios, aliosq. quoslibet sublata eis, et eorum cuilibet aliter judicandi et statuendi auctoritate, et facultate judicari, et definiri debere, et irritum, et inane si secus super his a quocumq. scienter, vel ignoranter contigerit attentari, non obstantibus nra, et Cancellariae Aplicae regula de jure quesito non tollendo aliis Aplicis, seu in universalibus Provincialibus, et Synodalibus Conciliis editis generalibus, vel specialibus constitutionibus, et ordinationibus, necnon quibusvis etiam Aplicae Sedis tolerantia, seu expressa confirmatione, vel quavis firmitate alia roboratis usibus, et consuetudinibus etiam immemorabilibus privilegiis indultis, et litteris Aplicis cuilibet Ecclesiae, aut quibuscumq. personis quacumq. Ecclesiastica, vel Mundana dignitate fulgentibus etiam specifica, et individua mentione dignis sub quibuscumq. formis, et verborum tenoribus etiam motu simili, et de Aplicae potestatis plenitudine, seu consistorialibus, aut alias quomodolibet in contrarium premissorum concessis, et emanatis, ac pluries confirmatis, approbatis et innovatis, quibus omnibus, et singulis etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumq. totis tenoribus specialis, specifica, et individua mentio, seu quevis alia expressio ad id servanda foret, illarum favores, formas, causas, et occasiones presentibus pro pleno et sufficienter expressis et exactissime servatis, et specificatis respective habentes, istis alias in suo robore permansuris hac vice dumtaxat, et ad premissorum effectum plenissime derogamus, cete=

alias plenitudine

risq. contrariis quibuscumque.
Datum Romæ apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris 13 Kalendas
Xbris MDCCIL Pontificatus nostri anno Xmo.
//
Observationes circa presentem Bullam
sive Piano confidenziale
L'espediente d'eriggere un nuovo Vescovo a parte Imperii non si è potuto ammettere, perche ciò non avrebbe tolto la controversia circa il jus della nomina al Patriarcato d'Aquileja.
E quando fosse stato eretto il Vescovato non sarebbe stato impossibile, che appunto per levare ogni controversia circa la nomina del Patriarca non si fosse pensato all'istanza di unire al nuovo Vescovo il titolo di Patriarca d'Aquileja.
Non si è dato al Vicario Apostolico il titolo di Arcivescovo in partibus, come si bramava, ma si è detto di darli un titolo di semplice Vescovo acciò non garreggiasse col Patriarca d'Aquileja, che in sostanza non è che un Metropolitano col titolo decoroso di Patriarca.
Nella clausola generale, che doppo enumerate le specie si mette ne Brevi de Vicarij Apostolici di poter fare nel suo Vicariato tutto ciò che il Patriarca d'Aquileja avrebbe potuto fare de jure, vel consuetudine ne pred.ti luoghi si sono aggiunte le parole come Vescovo et Ordinario de d.ti luoghi, senza le quali avrebbe forse preteso il Vicario di poter fare ne d.ti luoghi ciò, che in essi avrebbe potuto fare il Patriarca come Patriarca, e così ricevere le appellazioni de Suffraganei il che sarebbe stato un danno troppo grave al jus Metropolitico.
Si osservi finalmente tutto il piano del Breve, e si vedrà con quanta attenzione si è procurato di non recare alcun pregiudicio ai diritti dell'Inclita Repub.ca di Venezia, ed anche dello stesso Patriarca d'Aquileja, chiamando Dio in testimonio di non aver avuto, ne averne in questo affare altra mira, che di provedere alla salute delle Anime per la fatalità de tempi abbandonate, et

alle

alle quali non si è potuto assolutam.te provedere con altro modo efficace, e meno nocivo agl' altrui interessi che col presente.

Si noti, che questo 2do piano va in seguito al pmo, che precede l'antescritta Bola ec.

//

Protestatio Eminentmi Danielis Delphini Patha Aquilejensis contra erectionem Vicariatus Aplici in sua Diecesi a parte Imperii.

Nelle contingenze in cui la S.a di S.r G. Benedetto XIV sia per deputare un Vicario Aplico nella mia Diocesi d' Aquileja situata nella parte Austriaca, Io Daniele Cardinal Delfino Patra d' Aquileja essendo costretto, e necessitato dal mio dovere a significare viverentemte alla S.tà Vra il mio dissenso, e fare il mio protesto a qualunq. novità contraria, e pregiudiciale a miei Diritti, perciò colla presente singrafa nomino, e deputo in mio Procuratore l' Emo Sig. Cardinal Querini a poter in mio nome dichiarare, et occorrendo annottare ancora ovunq. il bisogno lo richiedesse in qualunq. forma più ampla, e conveniente al presente caso lo stesso mio dissenso, e protesto del tenore seguente e con i termini in esso espressi come stà e giace cioè.

Beatmo Padre

Parendo omai rissoluta, e ferma la S.tà Vra nel pensiero di deputare un Vicario Aplico nella mia Diocesi d' Aquileja situata nella parte Austriaca senza quelle condizioni, e riserve, per le quali ho piu volte supplicato umilmente, e presentate alla S.tà Vra vivissime istanze, con che venivano ad essere meno dolorose e sensibili le mie ferite, sono costretto, e necessitato dal mio dovere a significare viverentemente alla S.tà Vra il mio dissenso, e protesto a qualunq. novità contraria, e pregiudiciale a miei Diritti, la S.tà Vra, a cui è comessa principalmte la diffesa delle Chiese, e de Vescovi vorà riguardare questa mia viverente dichiarazione, come un atto di quel preciso indispensabil debito, et impegno, con cui sono obligato a custodire, e tramandare a miei

Successori

Successori intatte, et illese tutte le ragioni di questa Chiesa Patriale, che appunto in me si diminuiscono, o siano per diminuirsi giammai i sentimenti di pienissima venerazione verso la S. Sede, e verso la S.tà V.ra, a cui baccio umilissimamente i SS.mi Piedi.

Daniele Card.le Delfino Patr.a d'Aquileja.

Dando inoltre ad esso Emo Sig. Card.le Querini ampla facoltà di poter in luoco suo deputare, e sostituire qualunq. altro Procuratore, o Procuratori con la stessa, e miglior facoltà, e di fare in forma tutto ciò, che fosse per le premesse cose necessario, et opportuno non altrim.ti che io stesso farei, o far potessi se personalm.te mi ritrovassi in Roma, ancorche fossero tali cose, che richiedessero una Singrafa di Procura più speciale di quel, che sia espresso nella presente. In fede di che ho sottosta la presente e munita col mio sigillo.

L. S. Data in Ud.e questo dì 24 Marzo 1750.

Daniele Card.le Delphio Patr.a d'Aquileja.

Lettera dell'Emo Querini al Sig. Ambasciatore della Republica di Venezia.

Ill.mo et Ecc.mo Signore

Fattasi da me in esecuzione di commandi del N.ro Ser.mo Prencipe espressissimi in Ducale segnata li 30 Ap.le 1750 la dovuta istanza al Sig. Cardinal Valenti Segretario di Stato con più viglietti a lui scritti, come è già noto a V. E.za e ne primi giorni della presente settimana, affinche l'em.za S. si adoperasse per impetrare dalla S. di S. S. la facoltà d'indrizzarmi un Viglietto, in cui l'istesso Sig. Card.le Valenti mi assicurasse assumersi dalla S. S. espresso, chiaro, e positivo impegno di communicare ~~col~~ non solo al Senato Ecc.mo le modificazioni sue sopra il piano del Breve del Vicariato in specie, ma di attendere in oltre quelle riflessioni, che la Ser.ma Repub.ca fosse per fare sopra le modificazioni stesse: Fattasi dico da me quell'istanza, ne riportata essa sino al giorno d'oggi dall'istesso Sig. Card.le, come è pur

noto a

noto a V. E. alcuna precisa risposta affermativa, o negativa prendo io a causa di tal sospensione il partito di supplicare V. E. affinche si compiaccia di far annottare a questa Reggia Segretaria di S. Marco con l' intervento di due Testimonj la protesta dell' Emo Sig. Cardinal Delfino, che si ritrova unita alla presente mia lettera scritta, e sottosta intieramte di mano mia, nella quale dichiaro di più quanto segue, cioè

Esser io dispostissimo di presentare in mano del Pontefice subito che egli si esprima di non voler amettere l' impegno disopra rifferito, o in qualsisia altro caso, che mi sia specificato dall' auttorità del Sermo Prencipe, presentare dico la protesta istessa, e ciò quantunq. siasi questa già posta per mano del Sig. Cardinal Valenti sotto gl' occhi di S. S., al qual fine appunto communicata fù da me a S. Emza quella carta, e quantunq. certamte si sappia essere stata letta l' istessa da S. Stà per confessione, che ne fece di propria bocca il Sig. Cardle Rezzonico, e di più per essersi palesata consapevole alla communicazione da me fatta della medma protesta a SSri Cardli Aspti, e ministri de prossimi Predecessori di Sua Santità.

Dalla ricchiesta da me fatta in questo foglio a V. E. e del registro, che in conseguenza della medma verà da lei ordinato al suo Reggio Segretario, non mancherò, come è mio dovere di portar pronto e fedele ragguaglio alla Serma Repubca con l' Ordinario di dimani notte, e per fine all' Eccza V. bacio affettuosamte le mani.

Tergo a S. Eccza
Il Sig. Ambre della Serma Repubca di Venezia

Di V. E.
Affettuosimo Servo vero
Angelo Ma Querini Cardinale

Della sopradta protesta, e Procura registro nella Regia Cancellaria di S. Marco in Roma.

In Dei Aeterni Nomine Amen. Anno ab Incarnatione D. N. J. C. MDCCL. Indne XIII. Die vero Veneris 15. Mensis Maii in Palatio S. Marci Romæ

Avendo l' Emo Sig. Cardle Angelo Ma Querini fatta ricerca coll' annessa lettera all' Eccmo Sig. Pietro Capello Cav. Ambasciatore Veneto a questa Corte, che sia registrata in questa Reggia Segretaria la protesta dell' Emo Cardle Delfino Patrca d' Aquileja fatta in Udine li 29 Marzo 1750 con le annesse facoltà impartite all' Emo Querini furono chiamati gl' infrasti D. Giuseppe Vezzieri di Gioambatta, e D. Domco Leonzi di Antonio, e lette le sudde carte, et entrambi hanno segnato la presente come Testimonj in compimento della necessaria legalità.

In fede di che io Gio. Ma Gabriel Nod. Ducale, e Segretario Reggio della Serma Repubca di Venezia ho unite le sudte Carte alla presente, segnandole con il legale sigillo del gran Protettore S. Marco.

Giuseppe Vezzieri di Gio. Batta fui Testo

Domco Leonzi di Antonio fui Testimonio.

Lettera Ducale mandata al S. Pontefice In Pregadi 6 Giugno 1750

Al Sommo Pontefice Benedetto 14

Beatissimo Padre.

Con quella istessa fiducia, con la quale i maggiori nri si rivolsero nelle occorrenze loro, e quelle particolarmte d' Aquileja ai SS.mi Predecessori della Beatitudine vra, e ne furono anche sempre benignamte accolti; con quella medma se le presenta anche in adesso la Repubca nra piena di confidenza, che il Paterno amorosissimo cuore di vra Santità sia per darle contrasegni non dubj della predilezione e della giustizia sua nel per Noi massimo, et importantmo affare del Patcato d' Aquileja. senza rammemorarle ne la Bolla del jus patronato concessoci dalla Sta Memoria di Giulio 3zo, ne successive di tanti altri Pontefici, basti l' accennarli, che le loro diffese, e costanti solecitudini, e la prontezza loro in farsi in ogni occasione nostro

scudo

scudo, e diffesa, sostenero sino a questi tempi nostri incontrastabili i diritti, e presservarono in possesso non meno la Repblica del suo juspatronato, che il Patrca d'Aquileja della sua sposa. Un tale uniforme, e mai interrotto modo di operare riuscì di tanto peso et auttorità anche agl' ultimi Precessori della Beatitudine vra, che reputarono essi pure di non doversi scostare dalle vie sempre battute per non esporre a pericoli un negozio sì delicato, e pieno di conseguenze. Non ostante però tutto questo avendoci fatto sapere la Stà V. di unicamte desiderare di dar col mezzo di un Vicº Aplico un migliore provedimento a quell' Anime (delle quali fu magnificato la Stà V. il bisogno) benche il Senato, et il Cardle Patca sulle trace de tempi andati avessero potuto insistere, che non si declinasse punto dalla costanza santificata per così dire, et auttorizata per un spazio si lungo di tempo dal consenso di tanti Somi Pontefici: ciò non ostante abbiamo creduto di non recare impedimto ad un oggetto, che si vedeva essere stato tanto a cuore di V.Stà. In contrasegno adunque della nra naturale moderazione non meno, che della publica filiale osservanza siamo condescesi per la pma volta al dichiamto d'un Vicº Aplico nella Diocesi d'Aquileja a parte Austriaca, ma vi siamo concorsi unitamte sulla fede dell'oggetto additatoci, e con le modificazioni esposte a V.Stà, le quali niente togliendo al suo pensiero d'un miglior bene di quelle Anime tendevano unicamte alla preservazione degl' altri nri importantmi diritti, et a solevar in seguito da ulteriori molestie il Cardl Patca. Ora giunto essendoci a notizia per l'Offo fattoci da questo Monsr Nunzio, che la Stà V. sia per desiderare sopra di ciò il voto d' alcuni Cardli, Noi pieni di confidenza ci rivogliamo a lei sperando, che non solamente saremo per avere un' intiera comunicazione dei divisamenti suoi, e tempo ancora conveniente per presentarle ulteriori

nre con-

nostre considerazioni: ma quello, che importa più ci lusinghiamo d'esser dalla S.tà V. esauditi nelle giustissime petizioni fatteli, e che ne prima del voto ricercato ai Sig.ri Card.li, che doppo sarà giamai la S.tà V. per far cosa che offenda i più essenziali riguardi del Patria, e della Rep.ca. Non sappiamo darci a credere, che la S.tà V. possa farsi cagione (il che sarebbe certam.te contro il suo animo) di alcun benche minimo disgusto della n.ra Rep.ca tanto benemerita alla S. Sede, e della Religione Catolica, e piena tanto di venerazione particolare, et affetto per la sacra persona di V. Beatitudine, quanto che si ha voluto, che sotto il suo glorioso Pontificato avessero termine le differenze, che verti=vano d'innumerabile tempo. Il corrente anno S.to, che è di somma consolazione e letizia a tutti i Fedeli ella, che divenga a Noi suoi Figli, e Figli, che non cediamo a chi si sia in osservanza verso la S.tà V., un' anno d'amarezze, e di dolore per vedersi ridotti alla dura insuperabile necessità di non poter dissimulare il senso n.ro, e di dar prove costanti della pub.ca afflizzione per li pregiudizj, che ne fossero inferriti a suoi giu=stissimi diritti, et a suoi antichissimi possessi. Molto meno poi credi=amo a onta d'alcuni segni, che d'altre parti ci vengono, e che penetrano sommam.te, et ammareggiano gl'Animi n.ri, che la S.tà V. Padre commune, et interressato per la vene=rabile sua figura nella tranquilità di Tutti, e nella con=cordia universale, Prencipe dotato di tanta, e si esimia pru=denza possa vedere con occhio tranquillo le conseguenze del negozio; ma anzi confidati nella benevolenza sua teniamo per certo, che ella riconoscendo la giustizia della n.ra causa vorà proteggerla, et assicurarci del suo affetto coll' allonta=nare da Noi ogni rincrescevole punto, con fare in modo che le cose non vadino à quel segno, ove gionte che fossero siamo certi, che la S.tà V. ne rissentirebbe una vera pena, e cordoglio

veden-

Credendo pertanto non lontano fosse ad uscire il voto de SS.ri Card.li, ci è parso proprio Santmo Padre di scriverGli queste cose per un nuovo, e per un vie più dimostrativo termine della nra rincrescenza, e del nro rincrescimento di poter giammai esser indotti a cose lontane de nostri voti. Confidiamo Santmo Padre in V.S.tà, ne sappiamo deporre la fiducia, acche tutto sia finalmte per ridondare in accrescimento, e maggior testimonio del suo paterno amore verso di Noi, nel mentre, che questa lusinga anche preventivamte in qualche parte mitiga il dolore degl' Animi nri, e ci consola. La preghiamo a volerci esser Padre veramte amorevole, e darne in questa occasione dei non dubj contrasegni disposti noi ad essere quali ci faciamo gloria d' essere stati non meno affettuosi figli, che veri estimatori dell' Illtre virtù della S.tà V., come a volerci donare l' Aplica Benedizione.

Risposta del S. Pontefice alla prenotata.

Benedictus XIV

Mandiamo annesso a questa nra la copia del Breve, che assieme avemo spedito nell' affare d' Aquileja. Abbiamo certamte procurato, e Iddio sa con quanta accuratezza e buon cuore d' incontrare per quanto è stato possibile le sodisfazioni di cotesta inclita Repblica espresse nei fogli delle osservazioni tempo fa a Noi consegnate sopra il piano di questo stesso Breve, e il foglio annesso al quale ci rimettiamo, lo dimostra. Avressimo desiderato di communicare preventivamte, come ci era richiesto: le moderazioni espresse nell' annesso foglio nonostante, che fossimo sicuri d' avere portate sino a quell' ultimo segno, a cui potevano arrivare, come hanno concordemte giudicato i Card.li da Noi sopra cio consultati. Ma non ostante le nre vive premure, non è stato possibile il poterlo ottenere senon a costo, che le moderazioni non fossero poi accettate dall' altra parte, nel di cui Territorio deve il Breve eseguirsi, il che avrebbe portato seco, o che

nulla

nulla si facesse a prò dell'Anime, che è l'unico nro fine, o che quanto si avesse voluto fare si facesse senza le moderazioni aggionte, et a tenore stretto, e vigoroso del piano del Breve. Ecco la pura, e semplice verità, che ben considerata da cotesta inclita Repbca non lascierà pienamte d'appagarla del distinto affetto, con cui la riguardiamo. restando in tanto col dar a tutti loro diletti Nobili Figli con pienezza di cuore l'Aplica Benedizione.

Datum Romę 27 Junii 1750.

//

Protesta della Sermã Repbca di Venezia contro l'erezzione del Vicariato Aplico &

La Sermã Repbca di Venezia, in cui è ereditaria la pietà, non meno, che la costanza de suoi Maggiori in preservare i propij diritti, ha auta notizia mediante memoriale del Sig. Monsig. Arrivescovo di Calledonia presentato li 2 Luglio 1750, che in questa Città di Roma, che doppo l'asserto Breve di pretesa errezzione di Vic.º Aplico nella parte della Diocesi del Patcato d'Aquileja soggetto alla Casa d'Austria dato li 29 Novembre 1749, e publicato, quando meno per concerti, che correvano doveva aspettarsi, sotto il dì pmo Xbre susseguente sia stato pure con altro asserto Breve del gno 27 Giugno pros. pas. deputato in Vic.º la persona del Can.º Carlo d'Attemps Tesoriere della Chiesa di Basilea da ordinarsi Vescovo in partibus, e come appare dalle contenenze di essi asserti Brevi. Conoscendo la Republica stessa, che quindi vengono inferiti gravissimi pregiudicj alle ragioni del suo juspatronatus stabilito sopra antichissimi titoli, riconosciuti, auttorizati, sostenuti vigorosamte in ogni tempo dal zelo de Sommi Pontefici Santmi Predecessori del regnante Pontefice Benedetto XIV dopo maturi esami, e consultazioni convalidati dal possesso non interrotto di più secoli non meno che a quelle del legittimo Patca, e di quella sua Chiesa, non

lasciò

lasciò di fare varie, e riverenti rapresentazioni alla Santità Sua per opera di ministri suoi affine d'ottenere alcune proposte ben giuste modificazioni, le quali nulla impedendo il riservato provedim.to dell'Anime, che si diceva l'unico oggetto di S. Beat.ne tendevano solo a sostenere con la maggior moderazione, e preservare da novità turbatiue i diritti, e possesso sopra allegati, come è tenuta per legge divina, e naturale. Ciò non ostante restò delusa la sua aspettazione, quantunq. avesse ancora il pred.o Card.le Patca con sua special protesta dichiarato alla S.ta S. il proprio assoluto dissenso, e lo stesso fosse espresso da farsi da Ministri della Republica.

Trova essa pertanto necessario col mezzo di me Pier Andrea Capello K.r Ambasciatore suo Ordinario presso sua Beat.ne e la S. Sede, a ciò specialm.te con lettere Ducali del dì 4 Luglio cor.te incarricato per dovuta preservazione delle stesse sue ragioni, e possesso, et a fine di prevenire i pregiudicj med.mi et i loro perniciosi effetti di farne col presente atto nella più valida et ampla forma una solenne protesta inanzi a Dio, alla S. Sede, et al Mondo tutto di pienissimo dissenso agl' asserti premessi Brevi, i quali tiene non solo per indebiti, et ingiusti, ma ancora nulli, e di nessun valore, come emanati illegitimam.te, e non servato juris ordine contro la forma di ragione, e contro le disposizioni de S. Canoni e de Concilj, come se giammai essi asserti Brevi fossero usciti. Dissente essa Repca parim.te, e protesta di nullità a tutto ciò, che avesse con li med.mi asserti Brevi in qualunq. modo relazione e connessione, dichiarando, che ciò stante tutte le innovazioni, et attentati saranno di niun valore, come se stati non fossero, e che non potrà perciò mai pretendersi aquistato da alcuno qualunq. titolo neppur colorato come se giammai essi asserti Brevi fossero promulgati.

Protestando in fine di tutte le cose lecite permesse secondo la disposizione del diritto naturale Canonico, e Civile a protestarsi; salva però sempre la riverenza dovuta alla S. Sede, et a quella filiale osservanza, in cui sarà sempre per perseverare fermam.te

come

come i Maggiori suoi benemeriti della med.ma, e della Cristiana Religione si sono per la divina Grazia in tutti gl' avvenimenti mantenuti.

Dato nel Palazzo di S. Marco li 8 Luglio 1750.

Copia di Biglietto, che accompagna la Protesta al Card.le Valenti Gonzaga Segretario di Stato.

Trovandosi la presente protesta della Ser.ma Repub.ca di Venezia non solo uniforme ad altre simili, ma ancora piena di moderazione, anzi più delle med.me publicate, e significate a Som.i Pontefici, vien supplicata V. Em.za dal K.er Capello Ambasciator di Venezia di voler farne alla S.tà S. la rivevente significazione.

Risposta al sudetto.

Ricevuto et aperto il Biglietto di V. Ecc.za, e visto appena dal Card.l Valenti contenervisi una protesta contro il Breve del Vic.o Ap.lico d' Aquileja a parte Imperii conceputa con termini così poco rispettosi non solo, ma tanto irreligiosi scandalosi, e tanto poco consoni a sentim.ti della Ser.ma Rep.ca, repetiti anche nella lettera scritta a Sua Serenità su questa stessa materia. Si piglia la confidenza il Cardinal, che scrive anche per riguardo verso la Rep.ca sud.ta, e per contemplazione personale di V. Ecc.za di rimandarla, perche non abbia giammai a comparire a notizia di S. S.tà, ne di chi si sia al Mondo, et evitare con ciò quelle qualificazioni, riprovazioni, e censure, che secondo tutte le regole meritarebbe, et accrescerebbe cordoglio alla Rep.ca, e sarebbe di totale precipizio a qualunq. rimedio radicale, che pure stà in mente del S. Padre. Accolga V. Ecc.za questa attenzione distintissima di chi con tutto l' animo si protesta, e li baccia affettuosam.te le mani.

Dalle Stanze del Quirinale 9 Luglio 1750.

//

Lettera del Cardinal Querini colla quale accompagnò la protesta del Card. Delfino Patr.a d' Aquileja al Som. Pontef.e

Beatissimo Padre

Non permettendomi un picciolo incommodo di salute il sorgente

dal

dal letto, come potrà attestare a V. S.tà Monsig. Laurenti suo Medico, che fu a visitarmi, tale impossibilità d'implorare da V. Beat.ne, e di far visita al Sig. Card.le Segretario di Stato, mi porta a prendere rispettosamente il partito di chiudere in questo mio osequiosissimo foglio la carta trasmessami dal Sig. Card.le Patr.ca d'Aquileja, del quale siccome infinito fù il dispiacere, con cui, come egli mi scrive s'indusse a stendere la med.ma; così supplico la S.tà V. a persuadersi non minore essere ora quello, che da me si prova nel farla passare alle San.me mani del Vicario di Christo. Ben lungi per altro di disapprovarsi da me la condotta del Sig. Card.e Delfino, intento a diffendere la sua Chiesa, che si trova oggidì in estremi travagli, non dissimulerò a V. S.tà che niente meno saprei io per fare quando vedessi cotanto angustiata la mia di Brescia. Mi porrei allora avanti gl'occhi i due Santi Ilario Metropolitano di Arles, et Ignazio Patr.ca di Costantinopoli, i quali per non essersi rimossi ne in vita, ne in morte dal prestare alle loro Chiese la più valida assistenza anche a fronte delle Pontificie opposizioni, e comminazioni, non si sono demeritato il luogo, che occupano i loro Nomi nel Martirologio Rom.o anche della recentima Edizione da V. S.tà prodotta con immensa erudizione; ma riportato anzi hanno i med.mi Santi dal Card.e Baronio il favorevole giudizio di quelle loro contese, che lasciò egli registrato ne suoi annali Ecclesiastici, et il quale sarà ben noto a V. S.tà Ne vorrà ella negare assistere al Patr.ca d'Aquileja una giustizia molto più manifesta, et incontroversibile di quella, su cui appoggiavono le loro costanti diffese S. Ilario, e S. Ignazio, ne quali ciò non ostante a cagion delle med.me non riconosca il Baronio altra polvere di colpa di quella, di cui non fù puro alcun Santo excepta B. M.a V.ne mentre dice lo stesso Scrittore: „ea, quę juris essent suę Ecclesię deffendere juramento adstricti.

Appunto per non essere stata molto chiara la giustizia della causa di S. Ilario, e S. Ignazio si ridusse S. Leone il Grande

a porre

a porre al p.mo le Guardie in Roma, e Giovanni IX a fulminare l'anatema contro il secondo: Dove che in favor del Patria d'Aquileja puo dirsi non esservi esempio negl' Annali della Chiesa dalla Natività di Gesù Christo fino il giorno d'oggi, che un Vescovo Zelantissimo de suoi doveri, et affatto irreprensibile venga per decreto della S. Sede ~~nel stato~~ multato d'una parte del suo territorio riconosciuto per indubitatamente tale da Somi Pontefici, anche dal Regnante, e situata in Dominio Catolico, con non allegarsi altra cagione, che la ressistenza patentemente irragionevole di chi ricusa assogettarsi al legitimo Pastore, e con prescriversi, che la stessa multa grandem.te favorevole al contumace abbia a durare finche duri la sua contumacia.

Se gran forza devono avere appresso il Sig. Card. Patria, et il Card.le di Brescia i d.ti due Esempi, non si puo dubitare, che niente minor peso fussero per avere presso V.S.tà i testi auttorevoli di S. Gregorio Magno, de quali mi basterà di qui rifferire due, o tre solam.te spettanti alla materia presente, di cui appunto si tratta: „Si unicuiq. Episcopo sua jurisdictio non servetur, quid aliud agitur, nisi per Nos, per quos Ecclesiaus Ordo custodiri debet, confundatur, absit, ut statuta Majorū cū Sacerdotibus meis in quolibet infringā, quia mihi injuriā facio si Fratrū meorū jura perturbo, si ea destruerer, que Antecessores mei statuerunt, non construerer, sed eversor comprobarer.“ Oltre questi testi prego V.S.tà di richiamare alla memoria ciò che scrisse lo stesso S. Gregorio ad Alcinoo Vescovo di Corfù in proposito d'una picciola Parochia, che appartenendo a quel Vescovo venne ad applicarsi al Vescovo d'Isauria per ordine dell' Imperatore. Narra il fatto S. Gregorio in una lettera scritta ad un Diacono suo Ministro, et a questo ingiunge, che si presenti allo stesso Imperatore per intrepidam.te intimargli: „ut mandatū illud suū abroget omnino illicitū, omnino pravū, et injustū, ac sacris Canonibus valde inimicū, et ideo hujusmodi peccatū temporibus suis in Ecclesia introduci non patiatur.“

Zelo eguale fa comparire alla lettera diretta a Vescovi di Numidia sopra l'usurpazione d'alcune Parochie: stabilisce in essa per principio certo: quod eversio fovet disciplinę, quę sunt olim laudabiliter statuta dissolvere: Nega poscia qualor si tratti di reprimere tali attentati: locum ullum dandum sive lenitati, sive dissimulationi. Prescrive doversi custodire in ogni modo Ecclesiastici Ordinis dispositionem. Comanda finalmte, che inter culpas, et innocentiam examina si procuri con tutto lo studio, ut injustitiam habentibus magna sit de rectitudinis vestrę zelo fiducia, et inquietis omnis de futura excedendi amputetur suasio.

Ove mai Padre Santo può collocarsi da Vescovi aggravati ingiustamte, che siano la loro vera fiducia senon nella S. Sede, l'Offo della quale vien prescritto da Giovanni VIII con la seguente santma espressione: „Portamus onera eorum omnium, qui gravantur, imo ea in nobis portat B. Petrus Aplus, qui eos in cunctis sollicitudinibus suis juvat ac protegit Heredes." Se poi siano per seguire con l'introduzione del Vico Aplico in Aquileja le confusioni, perturbazioni, eversioni tanto reformidate, e condannate da S. Gregorio Magno, interroghi V. Stà Noi tre Cardli Veneti, che oggidì siamo interrogati da altri nostri Colleghi, che giudicherà più esperti delle materie de S. Patriarchi, per aver auto mano a cagione del loro offizio qui in Roma, e sarà quando, che della rissoluzione della Stà V. possa dirsi ciò, che scrisse il Cardle Agostino Valliero, et Cardle Federico Boromeo della Reconciliazione di Enrico IV Re di Francia alla Chiesa Cattolica: Quod Pontifex statuit consultis S.R.C. Cardinalibus sapienter eum statuisse putabitur. E per fine le baccio il S. Piede.

//

Bola di nomina del Viccario Aplico nella Diocesi d'Aquileja a parte Imperii nella persona del Co. Carlo d'Attimis Canco e Tesoriere della Chiesa di Basilea.

Benedictus

Benedictus PP. XIV.

Ad futuram rei memoriam. Postquam per alias nostras Aplicas litteras die 29 Aprilis anni proxime preteriti in simili forma Brevis expeditas, quarum initium est: Omnium Ecclesiarum: statuimus, atque decrevimus eam partem Diecesis Aquilejen. que temporali Austriace Familie Principum ditioni subjecta est, per unum Vicarium Aplicum Episcopali charactere insignitum ad Nrum et Sedis Aplice beneplacitum per Nos deputandum nro nomine, nraque auctoritate in spiritualibus regendam, et gubernandam fore, adjecta declaratione, quod per id nullum prejudicium tam unius, quam alterius dissentientis Partis juribus sive que ad petitorium, sive que ad possessorium pertinent irrogari censeatur, additoque decreto, ut Aplicus Vicus hujusmodi tamdiu in iis partibus perdurare debeat donec vel primarie vigenti controversie finis impositus fuerit, vel ea etiam minime sublata alterius generis ratio comuni partium consensu, ac Nra, et Successorum nrorum approbatione iniri valeat, per quam, pro Animarum Fidelium in iis locis existentium regimini, ac spiritualibus necessitatibus consulatur; quod unum nempe Nobis, et predecessoribus nris Romis Pontificibus propositum fuit in hujus gravissimi negotii tractatione tot annorum decursu, et tam studiosa maturitate discussa, ut tutius in dictis nris litteris continetur. Cum illum quoque in eisdem dixerimus Nos aliis deinde litteris super deputatione hujusmodi Vicarii Aplici ad pred. Diecesis Aquilejen. partem in spiritualibus gubernandam edendis distinctius expressuros esse facultates, quas eidem Vico impertiri intendebamus, et rejpsa ab eodem exerceri volebamus. Ideo quam Nos dilectum Filium Carolum de Attembs Canicum, et Thesaurarium Ecclesiae Basilejen. de cujus vite, et morum honestate, aliisque laudabilibus virtutum meritis, necnon de idoneitate ad Vicarii hujusmodi munus obeundum, per diligentem inquisitionem certiores facti sumus, et cujus personam charisime in Xpo Filie nre Marie Teresie Ungarie, et Bohemie, necnon Romanorum Regine, charimi in Xpo Filii nri Francisci, eorumdem Romanorum

Regis

Regis in Imperatorem Electi Conjugi acceptum esse novimus Ecclesiæ Epis=
copali Menniten. in partibus Infidelium sitæ præficere proposuerimus;
nunc ipsum Carolum Epum, ut præfertur in partibus electum per præsentes
nras Aplicas litteras in ea parte Diæcesis Patthæ Aquilejen., quæ tempo=
rali Austriacorum Principum ditioni subest Officialem, et Commissarium
ad nrum, et dictæ Sedis Aplicæ beneplacitum constituimus, et deputamus,
sine præjudicio juris tam unius, quam alterius Partis sive in peti=
torio, sive in possessorio, atq. ea lege, et tamdiu Aplicus Vicariatus hu=
jusmodi perdurare debeat donec vel primaria nunc vigens con=
troversia sublata fuerit, vel etiam permanente ea alia aliqua
ratio inveniatur de utriusq. partis consensu a Nobis, seu successo=
ribus Nris Romanis Pontificibus approbanda, per quam Animarum inibi commoran=
tium spli Regimini provideatur, juxta ea, quæ in dictis aliis nris litteris
Aplicis incipientibus: Omnium Ecclesiarum: quarum tenorem præsentibus
haberi volumus pro inserto, declaravimus. Eidem Vic. sic deputato in=
jungimus, et mandamus, ut postquam Eplis Consecrationis munus susce=
perit ab eo Antistite, quem Nos ad illud cum aliorum duorum Antistitum
assistentia ipsi conferendum declarabimus prædictæ partis Diæcesis Aquilejen.,
quæ Austriacæ Familiæ Dominio paret sple regimen, et gubernium
assumat. Pro ipsius autem congrua habitatione domum in Civitate Go=
ritiæ sitam cum adnexo Viridario et Capella publica, necnon pro ejus=
dem sustentatione totum id, quod bonæ mem. Augustinus Codellius pro
ipso Vic.o ejusq. Successoribus cum prævio plenario assensu ejusdem
Mariæ Teresiæ Reginæ ex propriis bonis, et juribus donavit, et ces=
sit; cujus quidem cessionis validitatem, prout etiam fundorum assigna=
torum realitatem, et exigibilitatem a Ven. Fre Hernesto Epo Labacensi
de mandato nro juridice, diligenterq. recognitum, et respective ad
missam, et acceptatam Nos ipsi approbavimus, et confirmavimus, accep=
ta etiam legali descriptione bonorum omnium a prædicto Codellio ut su=
pra dictimus elargitorum, quam idem Hernestus Epus ad Nos trans=
misit, et cujus exemplum ipsi Vic.o Aplico se traditurum pollicitus

est

est, repositis in suo Vicariali Archivio reliquis omnibus monumentis, quæcunq. pertinent ad præfatas Domus, atq. Capellas Goritiæ sitas, aliosque fundos ab eodem pro Largitore liberaliter datos ipsi Carolo Electo Perenniter, quamdiu in Officio Vicariatus hujusmodi permanserit concedimus, atq. assignamus. Quia vero ex multorum fide dignis relationibus edocti sumus, et ex ipsa humanarum rerum consideratione persuasum habemus, postquam Patriarcha Aquilejensis tam longo temporis spatio, non sua quidem culpa, aut negligentia, sed propter notas dissensiones, vigentesq. controversias impeditus fuerit ab exercendo regimine illius Diœcesis suæ tractus, qui ab Austriacæ Domus imperio pendet, atq. hujus spiritualis gubernium aliquamdiu secreto gestum fuit ab Apostolicæ Sedis Nuntio Viennæ in Austria commorante cum aliquali ipsius Patriarchæ consilio, et scientia in iis rebus, quæ prompta, ac præsenti providentia non indiguerint; deinde vero memoratis dissensionibus magis, magisq. adauctis hujusmodi regimen ab eodem Nuntio Apostolico nobis dumtaxat immediate consultis administratum fuit: Quia inquam satis intelligimus verendum esse, ne tot annis labentibus, ac spiritualis vineæ cultoribus longe constitutis vepres, et spinæ in ea nimium excreverint, ita ut sine magno, et diuturno labore, ac studio inde evadicari non valeant: Hinc est, quod Nos præsentibus nostris litteris ea primum indicare statuimus, quæ a præfato Vicario Apostolico a nobis, ut præfertur, deputato, ejusq. Successoribus in futurum forsan deputandis pro recto injuncti sibi muneris implemento præstari volumus, atq. requirimus; mox facultates recensere, quas eidem Vicario ad effectum hujusmodi duximus tribuendas, quæq. pro norma erunt facultatum, quibus instrui debebunt alii Vicarii similes post ipsum forsan inibi deputandi, ac demiq. alia quædam statuere, et ordinare, quæ ad præcavendas cujusq. generis perturbationes, et controversias opportune stabiliendas judicavimus. Hoc igitur primum hujusmodi Vicario Apostolico distincte injungimus, et demandamus, ut omni cura, et sollicitudine pro conservanda Catholicæ Fidei puritate in Populo ipsius spiritualis

regimi

regimini concredito, ac propulsandis, longeq ab eo removendis quorum=cumq erroribus, aut heresum tenebris vigilare non desinat; tum Ecclesiasticae disciplinae leges tam quae ad Divini cultum, quam quae ad vitae et conversationis exempla pertinent a Sacerdotibus, ac reliquis inferioris Ordinum Clericis exacte observari curet; Christianam pietatem, ac morum Sanctitatem in omnium Fidelium gradu promoveat; ideoq omni studio det operam, ut Pueri, et Puellae Catholicae Fidei, et Christianae Doctrinae rudimentis diligenter imbuantur non solum per Animarum Rectores, sed etiam per Patresfamilias, eosq omnes, quibus Adolescentium instructio, et educatio commendatur: Universo autem Populo per eos, ad quos pertinet publice ad Altari, vel e suggestu explicari, et inculcari jubeat quaecumq ad aeternam salutem credenda sunt, et agenda. Caveat insuper nequis requisitis qualitatibus destitutus ad ecclesiastica Ministeria, et sacros Ordines admittatur, neve Presbyteri ad Sacramentales Confessiones excipiendas deputetur, nisi qui cum singulari vitae probitate necessariam quoq scientiam conjunctam habeant, qua valeant lepram a lepra discernere, et competentem Animarum vulneribus medicinam adhibere. Et quoniam omnibus hisce injunctis sibi oneribus idem Vic.us Aplicus plene satisfacere non posset nisi in loco aliquo intra tractum ipsius Regiminis commendatum resideret, ac personalem, et localem visitationem juxta Conc. Triden. leges peragerret, ideo distinctam ipsi obligationem imponimus residendi in Civitate Goritiae, seppo dtae Aquilejen. Diecesis prout in pmo dictis Nris litteris Aplicis exprimitur, atq universum Diecesis praedae tractum Austriacae Domus temporali dominio subjectum, personasq in eo commorantes ad normam Conciliarium Statutorum visitandi, volentes, ut postquam visitationem hujusmodi expleverit, ac per eam quae sibi erunt prudenter investiganda cognoverit, omnia quaecumq ad spte regimen pertinent quamprimum referat ad Nos, et ad hanc Aplicam Sedem, cujus nomine, et auctoritate partem illam Diecesis Aquilejen. gubernabit, atq hinc opportuna sibi consilia, vel etiam auxilia requirat, quibus errores, et scandala adversus Re=

ligionis

ligionis, et disciplinę integritatē insurgentia evellat, ac destruat: Sane in Aplicorū Vicariorū deputationibus, quę ab eadē Aplica Sede Aplica pro Ecclesiarū, et locorū necessitatibus in dies fieri consueverunt, ut omnibus colligere licet ex constitutione recenter memorata Prędeces. Nostri Sixti PP. V, quę incipit: Immensa Aeterni: qua scilicet S.R.E. Cardinalibus Congregationis XII a se institutę, Pręepositis inter alios committit, ut ubi necessitas exegerit viros usu, et doctrina idoneos, rectos, et timentes Deū eligant, qui Nrā litterarū auctoritate suffulti Ecclesias ut Vicarii Aplici regant. Personis ad hoc munus electis concedi solent facultates visitandi Ecclesias, et loca pia, aliq. etiā Monialiū Monasteria, etiā exempta quoad Clausurā, celebrandi Synodū, Judices, Consiliarios, omnesq. alios necessarios Ministros, et Officiales deputandi, eosq. revocandi, et alios in eorū loco subrogandi, mulctasq., et pęnas pecuniarias piis usibus applicandas imponendi, litteras monitoriales in forma significantes pro rebus deperditis, seu furto sublatis concedendi, in beneficiis de jure patronatus, eorumq. erectione, et institutione, necnon locationibus emphyteuticis, alienationibus, et permutationibus bonorū ecclesiasticorū auctoritatē, et consensū pręstandi; causas Matrimoniales, et Civiles ad Forū Ecclesiasticū spectantes cognoscendi, et decidendi; contra delinquentes per inquisitionē etiā ex Offo procedendi, ac demū omnia faciendi, et exercendi, quę Ordinario loci ratione jurisdictionis, si is Ecclesię, aut Diœcesis regimen actu exerceret, de jure, et consuetudine competerent non solū circa pręmissa, sed etiā circa alia, quę magis expressā exigerent commissionē, ut latius exprimi solet in litteris Aplicis, quę super hujusmodi Vicariorū deputationibus expediuntur, et quarū formulę apud diversos Scriptores de hac materia agentes Typis impressę leguntur. Itaq. Nos Prędecessorū Nrōrū Romanorū Pontificū vestigiis insistentes pręfato Carolo Vic° Aplico in superius expressa parte Diœcesis Aylejen. per Nos ut prefertur Deputato prędictas omnes facultates, quę aliis Vicariis Aplicis tribui solent, juxta declarationes tamen, quę inferius subjicientur per ipsū durante Vicariatu,

et bene=

et beneplacito præd.tis in eadem Diœcesis parte exercendas Aplica auctoritate præsentium tenore concedimus, et impertimur. Et hæc quidem communiter concedi solent iis, qui Sacerdotali dumtaxat, aut Clericali gradu insigniti ad hujusmodi munus gerendum in locis, atq. Diœcesibus, quarum necessitates id exegerint a Sede Aplica præd.ta deputantur: Verum non raro contingit, ut specialibus quibusdam necessitatibus id exigentibus, quales in præsenti casu concurrunt, et quoties Episcopi locorum Ordinarii inevitabili aliqua causa ab exercendo regimine suarum Diœcesium, vel partium illarum nulla licet ipsorum propria culpa impediuntur, ad hujusmodi Vic.rii Aplici Officium deputentur Epi Titulares, cujus generis aliqui etiam hodierno tempore Vic.rii Aplici esse dignoscuntur. Hisq. non solum facultates illæ, quæ ad jurisd.nem pertinent, ad quas videlicet præmissa referuntur, sed etiam aliæ quædam ad Ordinem pertinentes pro pleniori sui muneris implemento conceduntur. Ejusmodi sunt facultates administrandi Sacramentum Confirmationis in toto sui Viccariatus districtu, aliumve Epum advocandi, qui inibi illud administret, conferendi omnes etiam sacros, et Presbyteratus Ordines ad sacrorum Canonum, et Concilii Tridentini præscriptum quibuslibet idoneis personis tam Sæcularibus, quam Regularibus, et tam ipsius Viccariatus sui subditis, quam extraneis etiam, qui suorum Ordinariorum testimoniales, et dimissorias litteras exhibeant; item Personas Viccariatus sui subditas per litteras dimissorias hujusmodi ad alios Epos tam minoribus, quam majoribus Ordinibus initiandas dirigendi; Olea Sacra, et sacrum Chrisma conficiendi, Ecclesias pollutas reconciliandi, consecrandi Altaria, atq. etiam Ecclesias, necnon Calices, et Patenas, benedicendi Campanas, et sacrarum Suppellectilium benedictiones, in quibus Sacra Unctio non requiritur simplicibus Presbyteris delegandi; Ejusdem Viccariatus Subditos certo temporis spatio durante sive per se, sive per idoneos Confessarios a Censuris propter hæresim externam incursis pro Foro Conscientiæ in actu Confessionis Sacramentalis absolvendi. Nos itaq. has etiam omnes facultates præfato Carolo Vic.o Aplico in memorata Aptejonen Diœcesis parte per Nos,

et præfatam

ut præfertur, deputatas, et in Epum Menniten. Electo postquam Consecrationis munus obtinuerit tribuere opportunum ducimus, et eam quidem absolvendi ab Heresi ad triennium tantum, quo elapso ad hanc Sedem Aplicam pro ulteriori prorogatione, si ita expediens visum fuerit recursum habere poterit, reliquas vero superius expressas facultates quoad in hujusmodi Vicariatus Offo permanserit dta auctoritate, et earumdem presentium tenore concedimus, et impartimur: Et quoniam in præfatis litteris Nris super constitutione hujus Vicariatus in genere editis, inter alia dictum per Nos fuit, quod is, qui ad hujusmodi munus deputandus foret in vim auctoritatis a Nobis, et ab eadem Sede sibi delegandæ, in locis hujusmodi Vicariatui subjiciendis omnia illa exequi deberet tam quæ ad Ordinem, quam quæ ad jurisdnem pertinent quæcumq. a Patha Agriensis tanquam Ordinario in iisdem suæ Diœcesis locis Austriacæ Ditioni subjectis fierent, et exercerentur nisi ipsi ob vigentes dissensiones actu impeditus esset jurisdne sua uti, per quæ sane eam auctoritatem Vic. Aplico in predtis locis conferendam fore statuimus, quæ Pathæ Agriensis uti Epo, et Ordinario locali dumtaxat, non vero quæ illi tanquam Metropolitano competere potest. Id ipsum nunc una cum reliquis omnibus in dtis prioribus litteris contentis pntium tenore confirmamus, atq. iterum statuimus; Decernentes tamen ad evitandum quantum fas est cujuscumq. generis perturbationes circa infrascripta capita sequentes nras Ordinationes, ac declarationes omnimode servari, ac respective attendi debere. Pmo videlicet inherentes stylo, et consuetudini Sedis Aplicæ eidem Carolo Vic. Aplico competere volumus facultatem instituendi in beneficiis de jure patronatus quæ intra Vicariatus sui limites vacantia esse contigerit personas idoneas a legitimis eorum Patronis ad ea præsentatas: In vacationibus autem Ecclesiarum Parochialium, aliorumq. beneficiorum, et Præbendarum, quæ non aliter quam per concursum fieri debent eidem Carolo Vic. committimus, et demandamus, ut hujusmodi concursus juridice, atq. juxta Concilii Trident., et Constitutionum Aplicarum leges habito, atq. concluso illius acta ad Nos, et Successores Nros transmittere, simulq. proprium consilium,

et votum

et vero in favorem illius, quem hujusmodi Ecclesias, beneficio, seu prebendas magis dignum existimaverit aperire teneatur. Nobis aute, et Successoribus Nris Rom. Pontifbus hujusmodi Ecclesiarum, prebendarum, seu beneficiorum super quibus concursus habitus fuerit collationem, et provisionem in persona eorum, quos ad gerendam Animarum curam magis aptos, et idoneos in Domino judicabimus pred.tae auctoritate, et earumdem pntium tenore reservamus. Cum vero collatio beneficiorum sive simplicium, sive residentialium, quibus Animarum cura non imminet hujusmodi Vic.is Aplicis permitti non soleat, sed ipsi Aplicae Sedi reservari: Nos ea pariter per easdem litteras Nobis, et Sedi prefatae reservamus, declarantes tamen sub hac reservatione minime comprehensa esse, aut censeri beneficia illa, quae ad Collationem, et provisionem Dilectorum Filiorum Capli, et Can.rum Ecclesiae Ayleienss spectare dignoscuntur; sed ea quatenus ex alio capite aut ratione Aplicis reservationibus, vel affectionibus subjecta non sint, ad liberam pred.orum collationem, et dispositionem, ut antea, pertinere. ac decernentes hujusmodi reservationem per pntes inductam eo ipso cessare debere, ac penitus sublatam censeri quum Nobis, et Successoribus nris Deo adjuvante datum fuerit obstacula illa removere, per quae ordinariis collationibus nunc locus esse non potest, quod, ut quanto citius obtinere mereamur, Nos quidem in quantum vires suppetent omni studio, atque opera adlaborare non dessistemus. Deinde, cum, sicut accepimus in ea parte Diecesis Ayleienss, quam a Vic.o Aplico regendam decrevimus nonnullae sint Parochiales Ecclesiae matrices aliorum Parochialium, quae extra Vicariatus pred.ti fines sunt constitutae, aliae autem Matrices hujusmodi extra Vicariatum sitae, Filiales Ecclesias habent intra ~~fines~~ districtum ab Aplico Vic.o, ut prefertur in spiritualibus gubernandum: Volumus et decernimus, ut quatenus ita se res habeant nihil circa easdem Ecclesias, earum respectivas superioritates, ac dependentias innovetur, nec ulla tam hujusmodi, quam aliarum quarumcumque Parochialium dismembratio fiat, prout etiam nihil de bonis immobilibus, seu

mobilib

mobilibus preziosis ad easdem Parochiales, sive ad alias quascumque Ecclesias pertinentibus alienentur, sed salvis juribus enunciatae matricitatis pro iis Ecclesiis, quibus ea competere dignoscuntur earum Ecclesiae filiales in diverso districtu constitutae, pro eo, quod pertinet ad jurium Spatia in personas Animarum curae prepositas, ipsasque. Actualem curam ab eo Superiore Ecclesiastico dependeat, qui in hujusmodi districtu jurisdictionem exercebit, nimirum a Vicario Apostolico si Ecclesiae ipsae intra Vicariatus limites existant, si vero extra eos constitutae sint ab Ordinario illius loci, in quo eaedem sitae comperiuntur. Preterea cum inter alias facultates praedicto Vicario Apostolico a Nobis superius concessas ea etiam sit ut Synodum Diecesanam convocare, et celebrare valeat; cumque hujusmodi Synodi convocatio fieri non soleat nisi post expletam Visitationem, in qua Ecclesiarum, et Cleri, Populique necessitates, sive deffectus, quibus per synodalia decreta occurrendum, atque medendum est, agnoscuntur; si forte praedictus Carolus Vicarius Apostolicus peracta visitatione praedicta; atque omnibus per comissum sibi Regionis tractum diligenter animadversis opportunum, atque necessarium existimaverit hujusmodi Synodum congregare, sicuti plerisque Episcopis ad evitandas controversiarum, aut offensionum pericula prudenter in more positum est Synodorum a se congregandarum - et constitutiones, quas in ipsis edere meditantur ejusdem Apostolicae Sedis examini in antecessum subjicere, quamquam ipsi jure proprio, nec ulla speciali ipsius Sedis licentia ad hoc indigentes Synodum cogant, ita volumus, atque precipimus, ut ab eodem Carolo Vicario ante Synodi convocationem consulatur haec ipsa Apostolica Sedes, cujus auctoritate, et delegatione omnia premissa Ecclesiastici regiminis munia ibidem ab eodem exercebuntur; ac cum personas quas ad Synodum evocare intendit, super quibus controversiae plerumque non desunt cum decreta, quae in eadem edenda, et publicanda judicabit, ne litium forsan, et perturbationum fomenta fiant, distincte repraesentet; illud maxime cavendo, ne aut in Visitatione, aut in Synodo decretum condat ullum, atque edat, in quo personae Ecclesiae, atque res extra Vicariatus sui limites constitutae, comprehendantur, aliudve quid faciat, quod dissensiones,

et controversiæ nunc nimium vigentes foveri, aut augeri possint. Quapropter constitutiones, atq. decreta quæcumq. in Synodo a d.to Carolo Vic.o Aplico nunc deputato, ejusq. Successoribus quandocumq. fient nullam vim, et efficaciam habere volumus, atq. decernimus nisi postquam a Nobis, seu Successoribus nris Rom. Pontificibus cognita, approbata, et confirmata fuerint. Insuper quum in Civitate Aylejen. quoddam Monialium Monasterium adsit unius Aplici Delegati gubernio subjectum, cujus quidem jurisd.nis exercitio in hujusmodi Monasterium, atq. Moniales nullum obstat impedimentum, ideo circa illud nihil innovari, sed omnia in eo statu, in quo nunc sunt remanere volumus, atq. decernimus: Denique Cathalis Eccl.æ Aylejen. ejusq. Capli jura, prærogativas, præeminentias, libertates, exemptiones, immunitates, statuta, laudabilesque consuetudines intacta, et illesa permanere volentes, nullum jurisd.nis actum in ipsius Capli dignitates, atq. Canonicos, seu adversus ipsos a sepe d.to Carolo Vic.o Aplico nunc deputato, aut ab ipsius Successoribus forsan deputandis exerceri posse statuimus, atq. decernimus: Volentes dumtaxat, ut dum præd.ti dignitates, atq. Can.ci in Civitate Aylejæ residebunt, siquid forte ab eorum aliquo adversus Canonum Statuta ac Tridentini Concilii decreta, quæ ad vitam, et honestatem Clericorum, sive ad consuetum Ecclæ, et Chori servitium pertinent ex humana fragilitate admitti contingat, qui talia egerit fraterne admoneri debeat ab eodem Carolo Vic.o Aplico, qui, si nihilominus eum quem sic admonuerit nequaquam se emendare conspexerit, vel etiam aliquem eorum ejusmodi excessus perpetrasse cognoverit, propter quos ad aliorum exemplum debitis animadversionibus coerceri mereatur, in hujusmodi casibus (quod Deus pro sua Clementia dignetur avertere) volumus per eumdem Carolum Aplicum Vic.rium quamprimum referri omnia ad hanc Aplicam Sedem, quæ audito etiam prius Vic.i consilio et voto opportuna pro rerum circumstantiis remedia adhibere non omittet. Ceterum omnibus, et singulis, ad quos spectat, et pro tempore spectabit in virtute Sanctæ obbedientiæ et pro debita ejusdem

Sedis

Sedis Aplicæ reverentia per easdem p̃ntes precipimus, et mandamus, ut d. Carolum Electum Menisten. Epum ad demandatum sibi Vic. Aplici Officium in pred. parte Diœcesis Aglejen. Austriacæ Familiæ Principum temporali Domi=nio subjecta, et ad ejusdem Officii liberum exercitium juxta tenorem earundem p̃ntium recipiant, et admittant, eumq. in nrum et Aplicæ Sedis Vicum et Delegatum in premissis durante Vicariatu, et deputatione ac beneplacito predti recogno=scant, eiq. in omnibus, quæ ad idem Officium pertinent respective pareant, et as=sistant, faveant, necnon ipsius mandata, et salubria monita humiliter suscipi=ant, et efficaciter adimplere procurent, alioquin sententias, et penas, quas rite tulerit, et statuerit in rebelles ratas habebimus, et hujus Aplicæ Sedis auctoritate faciemus auctore Domino usq. ad satisfactionem condignam invio=labiliter observari. Decernentes easdem p̃ntes litteras, et in eis contenta, et sta=tuta quæcumq. etiam ex eo quod quilibet in premissis, seu in eorum aliquo jus aut interesse habentes, vel habere pretendentes quomodolibet cujusvis status, ordinis preeminentiæ, et Ecclesiæ, seu mundanæ dignitatis exis=tant etiam specifica, et individua mentione digni illis non consenserint, nec eorum aliquos ad ea vocatos, vel etiam nullo modo, aut non satis auditos dici, aut pretendi possit, aut ex alia qualibet etiam juridica, et privilegia=causa, colore pretextu et capite etiam in Corpore Juris clauso nullo sub=reptionis, aut obreptionis vitio, seu intentionis nræ, aut interesse habentium consensu, aliove quolibet defectu notari, impugnari, aut in controversiam vocari posse, sed tanquam ex Officii nri debito et motu proprio, et certa scientia nris factas et emanatas omnimoda firmitate validas, et effica=ces existere et fore, suosq. plenarios, et integros effectus sortiri, et obtine=re, eidemq. Carolo Vic.o Aplico, aliisq. ad quos spectat, et pro tempore quan=documq. spectabit plenissime suffragari, ac respective ab eodem aliisq. om=nibus, quos concernunt, et concernent in futurum in omnibus, et per omnia inviolabiliter observari; sicq. et non aliter per quoscumq. Judices ordinarios, et quamq. etiam auctoritate Aplica delegatos, etiam S.R.E. Cardinales de latere legatos, et Aplicæ Sedis Nuntios, aliosq. quoslibet sublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter judicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate judicari, et

defini=

definiri debere, irritum quoq. et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, non obstante de jure quesito non tollendo, aliisq. nris, et Cancellarie Aplice regulis, seu Aplicis, ac universalibus, provincialibusq. et Synodalibus Conciliis editis, generalibus, vel specialibus Constitutionibus, et Ordinationibus, necnon quibusvis etiam Aplice Sedis scientia et tollerantia, vel ejusdem temporali provisione indultis, aut etiam expressa, et perpetua confirmatione vel quavis firmitate alia roboratis, usibus, et consuetudinibus etiam immemorabilibus, Privilegiis quoque, Indultis, aut litteris Aplicis cuilibet Eclesie, aut quibuscumq. personis quacumq. ecclestica, aut mundana dignitate fulgentibus etiam specificam, et individuam mentione dignis sub quibuscumq. formis, et verborum tenoribus etiam motu simili, et de Aplice potestatis plenitudine, seu Consistorialibus in contrarium premissorum concessis, et emanatis.

Quibus omnibus, et singulis etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumq. totis tenoribus, et formis, ac ad quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisq. efficacioribus, efficacissimis, et insolitis clausolis irritantibusq. et aliis decretis in genere, vel in specie etiam motu simili, ac etiam consistorialiter, vel alias in contrarium premissorum quomodolibet concessis, et innovatis. Quibus omnibus et singulis etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumq. totis tenoribus specialis, specifica, expressa, et individua mentio facienda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, eorumq. tenores, formas, et causas, et occasiones eisdem pntibus perinde ac si de verbo ad verbum nihil penitus omissi hic inserti forent pro plene, et sufficienter expressis, et insertis habentes illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat plenissime derogamus, ceterisq. contrariis quibuscumque.

Datum Rome apud S. Mariam Majorem sub annulo Piscatoris die XXVII Junii MDCCL Pontificatus nri anno Xmo.

//

Uffizio fatto in Gorizia dal Co. Carlo d'Attemps nell'atto di ricevere il possesso tempte del Viccariato Aplo dal Baron di Tim il dì 2 Agto 1750.

Questo fortunato lietissimo giorno da più secoli invano si ardentemente desiderato, in cui l' Ecza Vra con solenne atto d' installazione mi conferisce il possesso temporale degli effetti spettanti alla mensa di questo nuovo Viccariato Aplico, e Vescovato, mi ricolma del pari ad un tempo de più vivi, e più profondi sentimenti di rispetto, di riconoscenza, di venerazione, di confusione, e di giubilo. Ed infatti il Somo Rom. Ponte tra tante opere si sante, si salutari, e si ammirabili, colle quali egli va segnalando il suo memorabile Pontificato, qual contrasegno maggiore poteva dare della paterna sua providenza, zelo, e fervore, che col provedere alla salute di tante Anime erranti senza Pastore, che col assegnare ad una si vasta Diocesi un Capo spirituale, il quale sotto gl' auspizj e direzzione del Supremo Universale Pastore procurasse d' estirpare le infauste radici, che vi avevano allignato, ~~e la~~ di svellere il lolio, e la zizania, che pur troppo per destino delle cose humane v' aveva introdotto l' invisibile Nemico. Dall' altra parte qual prova più segnalata di sua sovrana solecitudine, e reale materna pietà fra le cure del suo gloriosissimo governo la Maestà di Maria Teresa Imperatrice, nostra clementissima Sovrana poteva mai dare a suoi fedelissimi Popoli che nel avere si corragiosamte proposti alla S. Sede i bisogni spirituali di una parte si considerabile de suoi amplissimi Stati, e nel averne colla sua possente Mano adjutrice secondata, e promossa, e felicemte condotta al suo termine un' opera si degna, si pia, si salutare ardentemente desiderata, e in vano intrapresa da suoi Augustmi Predecessori, opera finalmente, che non potrà non attrare dal Cielo ogni più lunga, e gloriosa serie di felicità, e di benedizioni sovra la sua Imperiale Reale Persona, e sopra tutto l' Augmo Casato. Ne sogetto certamente più proprio, e più accreditato, e per cui io avessi sensi di venerazione, e stima maggiore poteva la M.tà dell' Imperatrice regnante sciegliere per Comissario di questa

installa=

Installazione temporale che la degna Persona dell'Ecc.za V.ra, la quale da 25 e più anni in poi essendo da S. M.tà l'Imperador Carlo VI di gloriosa memoria stata impiegata al governo della Contea di Gradisca, e stata poi dalla M.tà di Maria Teresa n.ra clementina Sovrana per li di lei lunghi e fedeli prestati servigi, ed in ricompensa del particolar zelo, attività, e fervore dall'Ecc.za V.ra dimostrato nel mantenimento dei diritti dell'Aug.ma Casa nominata alla Carica di Capitanio della med.ma Contea, et indi dopo averla creata suo intimo Consigliere di Stato, gli ha aggiunto inoltre il luminoso carattere di suo publico e politico Rappresentante di questa Contea di Gorizia nel tempo med.mo che uno de di lei degni Fratelli presiedeva al governo della Città di Trieste in qualità di Capitano, e l'altro tutt'ora vivente come Tenente Maresciallo si ritrova attualm.te impiegato in qualità di Capo e supremo Direttore nel Militare nell'Eccelso Ducato del Cragno, et in questi littorali Austriaci in tempo pure che tutti e tre suoi Nipoti impiegati sin dalla lor gioventù al servigio dell'Aug.ma Casa battono anch'essi la strada di onore tenuta da loro Antenati per aggiungere nuovo freggio alla sua illustre, e decorosa Famiglia.

Ma e quali condegne espressioni potrò io usare per esprimere i sensi della somma mia viva riconoscenza per la cortese gentilissima attenzione, che meco esercitano in questo giorno quest'Incliti Stati, de quali ho l'onore d'essere commembro composto di tante celebri conspicue e nobilissime Famiglie Illustri per le Ecclesiastiche, politiche, e militari dignità da loro in ogni tempo sostenute, che si sono rese chiare, e famose anche fuori d'Italia, e di Germania? come ringraziare tant'altre Nobili Persone, questo pio V.ndo Clero, questo Sp. Magistrato Civico, tutta insieme finalm.te questa cortese radunanza, che colla sua presenza accresse la pompa, et il decoro di questa solennità?

Senso

Senso anche di particolare riconoscenza esige da me la sempre fel. mem. del piissimo Fondatore fu Barone Agostino Codelli de Fernenfelde, che sia in Cielo, il quale per servigio di Dio, per salute dell'Anime, per spirituale, e temporale decoro e vantaggio di questo Paese con rarissimo esempio tra Privati ha fatto un eroico generoso sacrifizio memorabile per tutti i secoli di una parte considerabile delle sue sostanze, et ha trasmesso la sua pietà ne suoi Figli, et Eredi, i quali secondano in quanto il permettono le loro presenti forze un'opera, che servirà di perpetuo monimento, e fregio e decoro della Casa Codelli Benemerita della S. Sede, dell'Augma. Casa d'Austria, e di questa dilettma. Patria.

Se però l'opera sublime, e la pia intenzione del Fondatore ha qualche diffetto ella l'ha certamte. per non avere proposto alle Corti di Roma e di Vienna altro sogetto di me più bastante, e più capace, imperoche nell'attribuirmi che fa l'Ecza. Vra. con eccesso di compitezza quelle doti, di cui sono purtroppo sfornito, ella ha fatto un troppo vantagioso ritratto della mia persona, in cui mi arosscisco di non riconoscermi, ravisando solo che l'E.V. nel toglere un modello di vero Vescovo ella ha voluto dimostrarmi la strada di diventarlo. Quindi è, che ricolmo d'estrema confusione confesso con tutta ingenuità, che nel misurare da una parte gl'obblighi, et i doveri annessi al governo di una sì vasta Diocesi, e dall'altra parte al riflettere ai ~~diffetti dei~~ miei scarsi talenti, e deboli forze mi sento quasi mancare lo spirito, e tremare tutto al solo pensiero. Mi porge però qualche specie di giubilo, ed intima consolazione la speranza, che quello, che opera tutto in noi, e che dalle pietre può suscitare i Figli d'Abramo, e che per gli alti eterni suoi adorabili dissegni mi ha voluto scieglere alla cura di questo suo Gregge mi somministrerà anche forze tali senon di pienamente reggere, almeno di non soccombere al peso per servire di scorta e rinovare, e riaccendere la cristiana Pietà in tutto il mio amatissimo Gregge, giacche io non sospiro altro in questa terra, che di vederlo scritto nel Libro della Vita, di aprirgli con le chiavi della S. Madre Chiesa le porte del Cielo, e introdurlo al possesso de Tabernacoli eterni.

//

Nos Ernestus Amadeus Dei et Aplicæ Sedis gratia exempte Cathedralis Ecclesiæ Labacensis Epus S.R.I. Princeps ex Comitibus ab Attembs, Ecclesiarum Metropolitanæ Salisburgen. et Cathedralis Passavien. Canonicus Capitularis, et Executor Aplicus ad infrascripta jam alias delegatus.

Admodum Rdo, ac Prænob. Dno Antonio de Giuliani Archidiacono ad Sanctum Ioannem in Carsio Salutem.

Sanctmus Dnus Nr Benedictus PP. XIV. cum sibi ignorare non liceret, quantis jamdudum inordinationibus cum Animarum detrimento subjacuerit Ecclesiastici Regiminis ratio in pluribus, nec ignobilibus, nec infrequentibus locis temporali Augustmæ Domus Austriacæ dominio subjectis, quæ Aquilejen. Diœcesis partem constituunt, quæq. Aquilejen. Patres neq. præsens adire, neq. per Vicarium a se deputatum gubernare poterat ob publicas graves, atq. notorias dissensiones, quibus adhuc nulla remedia utiliter præstare valuerunt; volens propterea pro Pastorali sua omnium Ecclesiarum, quibus ex alto præest sollicitudine damna ejusmodi evitare avertere, et neglecti a se Pastoralis ministerii sui removere reatum, quo apud Divinum Iudicem teneri se verebatur, nisi opportunis rationibus provisum tandem per se fuisset spiritualibus ejusmodi indigentiis tot millium Animarum, quæ a tanto jam tempore quasi deserta sine Pastore vivere dignoscuntur, per litteras Aplicas in forma Brevis expeditas die 14 Novembris anni prox. præt. quarum initium est: Omnium Ecclesiarum: motu proprio, et certa scientia, ac de Aplicæ Potestatis plenitudine statuit, atq. decrevit, ut in ea parte Diœcesis Aquilejen., quæ temporali præfatæ Augustmæ Domus Austriacæ ditioni subest, unus aliquis Vicarius Aplicus Epi caractere insignitus constitueretur, qui Rom. Pontif. nomine, ejusdemq., et Sedis Aplicæ auctoritate illius Regionis tractum in spiritualibus regeret, et gubernaret; ac proinde cum ejus in finem Illmum, et Rdmum Dnum Carolum S.R.I. Co. de Attembs Canonicum, et Thesaurarium Ecclesiæ Basileensis de vitæ, ac morum honestate, aliisq. laudabilibus virtutum meritis, necnon de idoneitate ad Vicarii hujusmodi

munus

munus obeundum per diligentem inquisitionem probatum, et sibi plurimum commendatum Ecclesiae Epi Meniten in partibus Infidelium sitae praefi: cere proposuisset, nuper eundem Carolum Epum ut praefertur in partibus Electum per alias Aplicas litteras die 17 Mensis Junii anni praesentis in simili forma Brevis expeditas in ea parte Diaecesis Pathe A: quilejen, quae temporali Austriacorum Principum ditioni subest Offici: alem, et Commissarium constituit et deputavit, eidemq. Vic. sic deputa: to injunxit, ut postquam Epalis Consecrationis munus susceperit, praed.te partis Diaecesis Aquilejen. spte regimen, et gubernium assumat: et cum praemissa omnia frustrà statuta viderentur, nisi certum intra memorati regiminis tractum praefigeretur locus in quo Aplicus Vic.us ejusq. Successores quandocumq. deputandi in Civitate Goritiae praefatae Aqlejen. Diaecesis residere deberet. Quoniam vero in Aplicorum Vicariorum Deputationibus, quae ab eadem Aplica Sede pro Ecclesiarum, et locorum necessitatibus in dies fieri consueverunt, personis ad hoc munus electis concedi soleant facultates visitandi Ecclesias, et loca pia, item Monialium Monasteria, etiam exempta, quoad Clausuram, celebrandi Synodum, Judices, Consiliarios, omnesq. alios neces: sarios Ministros, et Officiales deputandi, eosq. revocandi, aliosq. in eorum locum subrogandi, multas et poenas pecuniarias piis usibus ap: plicandas imponendi, litteras Monitoriales in forma: Significavit: pro rebus deperditis, seu furto sublatis, concedendi, in Beneficiis de jure Patronatus, eorumq. erectione, et institutione, necnon loca: tionibus emphiteuticis, alienationibus, et permutationibus bonorum Ecclesiasticorum auctoritatem, et consensum praestandi, causas Matrimoni: ales, et Civiles ad Forum Ecclesticum spectantes cognoscendi, et deciden: di, contra delinquentes per inquisitionem etiam ex officio proceden: di, et demum omnia, et singula faciendi, et exercendi, quae Ordinario loci ratione jurisd.nis si is Ecclesiae, aut Diaecesis actu regimen exerce: ret, de jure, et consuetudine competerent non solum circa praemis: sa, sed etiam circa alia, quae magis specialem, et expressam exigerent

commis:

commissione, quæ quidem facultates communiter concedi solent iis, qui Sacerdotali dutaxat, aut Clericali gradu insigniti ad hujusmodi munus gerendum in locis, atque Diœcesibus, quarum necessitates id exigunt a Sede Apostolica præfata deputantur: ubi vero ad hujusmodi Vic. Apostolici officium exigentibus specialibus quibusdam necessitatibus deputantur Episcopi Titulares, iis non solum facultates præmissæ, quæ ad jurisdictionem pertinent conceduntur, sed pro pleniori sui muneris implemento etiam aliæ, quædam ad Ordinem spectantes, cujusmodi sunt facultates administrandi Sacramentum Confirmationis in toto sui Vicariatus districtu, aliumve Episcopum advocandi, qui illud inibi administret, conferendi omnes sacros Ordines etiam Presbyteratus ad Sacrorum Canonum, et Conc. Triden. præscriptum quibuslibet idoneis personis tam Secularibus, quam Regularibus, et tam ipsius Vicariatus subditis, quam etiam extraneis, qui suorum Ordinariorum testimoniales, et dimissorias litteras exibent; item personas Vicariatus sui subditas per litteras dimissoriales hujusmodi ad alios Episcopos tam Minoribus, quam Majoribus Ordinibus initiandas dirigendi, Olea Sacra, et Sacrum Chrisma conficiendi, Ecclesias pollutas reconciliandi, consecrandi Altaria, atque etiam Ecclesias, ~~non~~ necnon Calices, ac Patenas, benedicendi Campanas, et sacrarum Supellectilium benedictiones, in quibus sacra Unctio non requiritur, simplicibus Presbyteris delegandi, ejusdem Vicariatus subditos certo temporis spatio durante sive per se, sive per idoneos Confessarios a censuris propter Heresim externam incursis pro Foro Conscientiæ in actu Sacramentalis Confessionis absolvendi. Hinc idem Sanctmus D. N. Prædecessorum suorum Rom. Pontificum vestigiis insistens omnes facultates prædictas tam quæ ad Ordinem, quam quæ ad Jurisdictionem pertinent prædicto Dño Co. Carolo Vic. Apostolico in memorata Diœcesis Agrien. parte, ut præfertur Deputato, et in Episcopum Menniten. electo tribuere opportunum duxit, atque auctoritate Apostolica, et dictarum Litterarum tenore concessit, ac imper=

titus est, ita ut in vi hujus auctoritatis sibi delegatae in locis hujusmodi Vicariatui subjectis omnia illa exequi debeat, tam quae ad Ordinem, quam quae ad Jurisdictionem pertinent, quaecumque a Patriarcha Aquilejensi tanquam Epo, et Ordinario in iisdem Dioecesis suae locis Augmae Domui Austriacae subjectis, fierent, et exercerentur nisi ipsi ob vigentes dissensiones aditus impeditus esset ibidem jurisdictione sua uti, juxta ordinationes tamen, et declarationes in praefatis litteris Aplicis expressas. Quapropter omnibus, et singulis, ad quos spectat, et pro tempore spectabit in virtute S. Obbedientiae, et pro debita Sedis Aplicae reverentia per praefatas litteras Aplicas praecipit, et mandat, ut dictum D. Co. Carolum Electum Mennitensem ad demandatum ibi Vic. Aplici Officium in praedicta parte Dioecesis Aquilejensis Augmae Domus Austriacae temporali Dnio subjecta, et ad hujusmodi Officii liberum exercitium juxta dictum tenorem recipiant et admittant, eumque pro suo et Sedis Aplicae Vic., ac Delegato recognoscant, atque illi in omnibus, quae ad idem Officium pertinent respective pareant, faveant, et assistant, necnon ipsius mandata, et salutaria monita humiliter suscipiant, et efficaciter adimplere procurent, alioquin sententias, et poenas, quas rite tulerit, et statuerit in rebelles ratas habebit, et Aplicae Sedis auctoritate faciet auctore Dno usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari. Ut igitur praemissa omnia, et singula ad omnium perveniant notitiam, voluit Sanctmus D. N. eadem per Nos tanquam executorem Aplicum jam alias delegatum publicari, ac iis, quorum interest, intimari. Quod dum praesentium tenore exequimur, omnes, et singulos, ad quos spectat, in Dno hortamur et auctoritate Aplica praefata respective injungimus, ut praedictum Illmum, et Rmum D. Co. Carolum de Attembs Vicum Aplicum, et in Epum Mennitensem Electum tanquam Superiorem suum Ecclesticum agnoscant, et suscipiant, eique debitam obbedientiam, et reverentiam praestent, necnon easdem praesentes nras Clero sibi subordinato pariter publicari faciant, quorum quilibet easdem Plebi sibi subjectae a suggestu promulgabit ad effectum, ut pro exhibito sibi singulari beneficio pro Sanctmo D. N., qui hoc opus maximi momenti, a quo cultus Divini incrementum, salus Animarum, Ecclesiarum nitor, Catholicae Fidei puritas, et Ecclesticae Disciplinae conservatio plurimum pendet, pro sua Pastorali solicitudine tam sancte confecit, uti et pro Augma Terrae Principe Imperatrice, et Regina Nra Maria

Teresia

Teresiæ, quæ pro eximia pietate sua, et Religionis Zelo opus hoc clementissime promovit, potentiq. suo auxilio tandem ad felicem exitum perduxit, preces suas ad Deum identidem fundere non intermittant, pro novo autem Vic.° Aplico, ut regimen ejus Deo placeat, ac omnia ad ejusdem majorem gloriam, Animarumque salutem fiant, necnon pro Nobis in precibus suis memores esse velint. Illud demum adjungendum esse duximus, siquis forte specialibus privilegiis, juribus, immunitatibus, prerogativis vel a Sede Aplica, vel supremo Terræ Principe concessis se provisos existimaverint, eorum rationem omnino habendam fore, sin autem eadem in tempore ediderint, proq. rei exigentia probare potuerint.

Datum Labaci in Palatio nro Epli die 4 Mensis Augusti 1750

Ernestus Amadeus Epus Labacensis.

//

Lettera di PP. Benedetto 14 al Co. Carlo d'Attembs Vic.° Aplico responsiva ad altra sua, in cui dice non potersi dare il Tit. di Vescovo di Minito, e lo prega a sollecitare la sua ordinazione Epale

Benedictus PP. XIV. Dilecte Fili Salutem, et Aplica Benedictionem.

Abbiamo ricevuta la sua lettera dei 29 del passato, e ad essa rispondiamo in Italiano, sapendo, che essendo stata ella in Roma, ben s'intende il Nome, che ella ha lasciato di se in questo Paese, è molto buono, e però Noi sempre più siamo contenti d'averla prescielta per Vic.° Aplico. E quantunq. ci sia convenuto tolerare lunghe fatiche, e molti travagli per constituire un tal Vic.° tutto, quanto, però, abbiamo sofferto, sarà abbastanza ricompensato, se vi sarà, come speriamo il profitto di tante migliaja d'Anime per tanto tempo abbandonate. Si era pensato di dare a lei il Titolo di Vescovo di Minnito, conforme avrà potuto comprendere dal Breve del suo Vescovado in Partibus, ma non essendosi auta la necessaria certezza della vacanza. Ora Noi la preghiamo di sollecitare la sua Consecrazione affine di potere incominciare ad operare. Venendoli poi a notizia qualche disordine, giacche molti pur troppo ne ritroverà o nel fare la Visita, o fuori della medesima, non lasci di darcene parte: avisandoci anche subito,

che po:

che potrà dello stato in cui avrà ritrovato quella povera Popolazione; ed esibendoci pronti a porgerle consigli, et ajuto ad ogni sua richiesta, restiamo col darle l' Aplica Benedizione.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem die 15 Augusti 1750 Pontif. Nri anno X.

Tergo. Dilecto Filio Carolo ab Attemps Electo Epo Pergamensi Vic.° Aplico Goritiæ.

//

Altra del med.mo in risposta, in cui loda la persona del Vic.° Aplico, e la diligenza usata nella visita e sue fatiche in svellere alcuni abusi, e differisce la risposta circa il Negozio delle Monache di S. Chiara di Gorizia.

Benedictus PP XIV Ven. Frater Salutem, et Aplicam Benedictionem

Di Nostra grandma consolazione è stata la di lei lettera, che abbiamo ricevuta per le mani del Nro Cardinale Metini, avendola valutata per un amplo compenso della Beneficenza Divina, e per un premio sovrabbondante alle Nre tante fatiche, e ramarichi sofferti, e che andiamo soffrendo nel noto affare di Aquileja: imperocche non avendo auto altro fine, ed oggetto, che la cura delle Anime, già ci vediamo in possesso del frutto tanto desiderato; avendo letto nella sua lettera aver essa dato principio alla sacra Visita, conducendo seco Confessori Straordinarj, e Predicatori di credito, avendo ancor essa predicato, e predicando, ed avendo colle proprie mani communicate molte migliaja di persone, ed avendo ad altre migliaja di persone conferito il Sacramento della Cresima. Prudente poi è stata la di lei condotta nel provedere ai due disordini, cioè a quello, che i Parochiani non hanno confidenza ne loro Parochi, avendo pensato di mandare a tratti, a tratto Confessori Regolari, e facendo dai Parochi inculcare al suo Gregge la necessità di fare la Confessione integrale; e rispetto all' altro di fare li Sponsali senza poi conchiudere il Matrimonio, non poteva darsi temperamento più adequato di quello di ordinare, che in avenire li sponsali si facciano avanti due Testimonj, e che dentro i tre mesi sia conchiuso il Matrimonio, senza aver tralasciato di pensare anche all' equità: avendo

data ai Pievani in seguito la facoltà di poter prorogare il d.° termi=
ne quando le circostanze ciò esigono. Proseguendo questa N.ra rispo=
sta coll'ordine della Di Lei proposte, ora dovrebbe discorrersi delle
Monache di S.ta Chiara in Gorizia; ma le chiediamo una benigna
licenza di differire la risposta fino allo spazio seguente, dovendo
per necessità p.ma di darla, come ella brama abboccarsi con due
Card.li Mellini, e Gentili. Circa finalm.te il Giubilejo sarà N.ro
pensiero, e n.ra cura, che a lei sia trasmesso, volendolo trasmet=
tere per tutto il Mondo Cattolico doppo che sarà qui terminato
l'anno Santo, ed in quell'occasione mandaremo ancora l'Indul=
genza richiesta per la sua Chiesa, e publico Oratorio Episcopa=
le. Faccia ella capitale di noi in ogni sua congiuntura, aven=
do tutta la stima, ed affetto per la sua Ven. Persona, che vedi=
amo tanto attenta alla cura sp.le delle Anime a lei comesse,
ed intanto con pienezza di cuore abbacciandola le diamo l'A=
postolica Benedizione.
Datum Romæ apud S. Mariam Majorem die 12. Xbris 1750. Pont. n.ri an. XI
Tergo Ven. Fratri Ep.o Pergamen. Vic.o Ap.lico Aquilejensi.

//

Decretum Pastorale translationis Cap.li Aqlejen. residentiæ in
Civitate Utini, atq. in Ecclesia Pastorali S. Antonii Abbatis.
emanatum die 27 Augusti 1750.

Cæsi a multo jam tempore Sancta Pastoralis Ecclesia, cujus regendæ
Nobis licet immeritis, inscrutabili Dei Consilio onus impositum est, iis
malis affligi cœperit, quæ causam satis justam præbere solent, ut opportu=
na, atq. a sacris Canonibus probata remedia adhibeantur; ad res
tamen nondum eo devenisse crederentur, ut vinculum illud, quo di=
lectissimi in xpo Fratres Decanus, Canonici, et Cap.lum Aqlejen. gau=
dium, et corona n.ra Nobis Pastori suo legitimo, ac vero obscripti
sunt, atq. omnimodam illam auctoritatem, quam hactenus ecclesiastica
semper mansuetudine temperatam in idem Cap.lum n.rum exercui=

imus

imus, infringi posse, atq. impediri merito foret dubitandum, fusis ad Omnipotentem Deum precibus pacem in silentio, ac gemitu cordis præstolari, quam summo jure uti satius visum fuit. Nunc autem summo animi nri mærore cogitantes, undiq. Nobis, et carissimis in Xpo Fratribus angustias esse, malisq. nris vehementius in dies ingravescentibus, certum imminere periculum, ne sacrum illud insolubile vinculum, quo nos invicem complectimur, omnino solvatur, jure Pathalis dignitas nisi integra in nobiliore Cleri parte potestas sibi servetur, nimium vilescat, fiatq. in derisum omni Populo; idcirco ad extrema remedia confugere coacti (quæ tamen in hujusmodi casibus et proposita nobis Illustrium Eporum exemplo, et Canones sacratissimi satis comendant) transferendum esse decernimus Pathale Caplm nrum, ejusq. localem residentiam cum reliquiis ad ipsam spectantibus, donec tamen res in eodem statu permanserint, ad hanc Civitatem Utinensem, quæ a pluribus jam seculis Prædecessorum nostrorum domicilio honestata est, et in qua Nos ipsi tanquam in specula constituti ovium nostrarum omnium custodiæ confidentes in Dno nullius sanguinem de manibus nris a Supremo Judice requirendum esse, sexdecim jam annos incubuimus.
Ad laudem igitur et honorem Omnipotentis Dei, Beatmæ, et intemeratæ Virginis Mariæ, et SS. Martij: Hermacoræ, et Fortunati nræ hujus Diœcesis Patronorum, quibus ob sacras illorum exuvias Dei nutu inventas, atq. translatas peculiarem hac die cultum impendimus, habito consilio et consensu Venerabilium Fratrum nostrorum Decani Canonicorum, et Capli Aqlejens auctoritate nra transferimus, atq. ex hac hora translatum esse pronunciamus, statuimus, decernimus, et declaramus ad hanc Civitatem Utinens prædtum Caplm nrum Aquilejens, ejusq. residentiam, juraq. illius omnia Ecclesiatica cujuscumq. generis, ac illa etiam, quorum specialis, et expressa esset mentio facienda: Declarantes translationem hanc a Nobis fieri, et factam esse ex causa necessitatis, ac præsertim

ne idem

ne idē Caplū a Capite suo recedat, ac separetur, tū vero ne carissimorū Fratrū Nobis unquā Consilia desint, quorū ope, uti B. Martij Cipriani exemplo a primordio Epatus nri statu=imus Eccleę huic nobis a Deo creditę utilitati prospicere pos=simus; mandantes propterea translationē hujusmodi in universa nra Diecesi recognosci, et admitti, et a Caplo predto obser=vari donec, et quousq. (quod maxime optandū est) enunciata pericula, atq. impedimenta prorsus sublata esse censuerimus. Quoniā vero Cathedralis Eccleę dignitates, et Canonici nedum Epo presto esse debent, ut iis velut Eccleę suę Senatus idē uta=tur, sed Divinis etiā in Choro laudibus persolvendis addicti sunt: quemadmodū hoc Pathali decreto cū nrę tū dilecti in xpo nri Capli dignitati satis provisū est; ita pro temporū conditione communicatis consiliis cū iis, ut Caplū idē alterā muneris sui partē obire possit, cū pmū tempus canendi a legibus suis redierit, curā omnē, ac Pastoralē auctoritatē impendemus.

//

Motivi per la traslazione del Caplo d'Aquileja nella Città d'Udine doppo ciò che accadde in Aquileja adi 15 Agosto, si rende necessario l'esaminare se debba il Caplo tras=ferirsi al servigio di questa Chiesa per gli 8 del mese pros. di xbre, e poscia da qui a 3 mesi alla solita ressidenza.

Il Decano, et i Canonici sono veramte per una parte assai tranquilli sul testimonio, che loro rende la propria

cosienza

coscienza. Essendo sicurissimi di non aver fatta cos'alcuna, onde possano giustamente essere considerati come rei, anzi lusingandosi d'avere in tal maniera eseguite le rette intenzioni del San Pont. che nel Breve ad essi indirizzato avanti due anni gl'incoraggiva a diffendere con costanza i diritti della Chiesa Patriale colla sicurezza di essere sostentati dalla Sede Aplica. Questa sola ragione ben sviluppata sarebbe piuche bastante a giustificare la rissoluzione, che ha preso il Caplo di far quanto può acciò nulla sia innovato almeno circa la Chiesa, et il Capto, dimostrando anche in questo di uniformarsi ai moderatmi sentimenti del suo Illre Capo l'Emo Signor Cardl Patca, che avrebbe sacrificato alla pace, ed alla riverenza, che ha verso la Santità sua, l'esercizio degli altri suoi diritti sopra la Diocesi Austriaca, quando gli fossero, come voleva ogni ragione preservati quei più nobili, et essenziali, il dicui uso gli viene con troppo avedimento della Patriale dignità tolto ora, ed impedito dalli due Brevi.

Ecome potevasi mai dal Caplo aderire alla deputazione del Vic. Aplico, che fatta, sicome è, senza l'assenso del legitimo Patca, e vero, viene ad autorizare gl'impedimti irragionevoli, e non canonici della dilui ricognizione nelle Terre Austriache, ed anzi introdurne un nuovo, ed affatto monstruoso nella stessa Patriale Chiesa, e ne dilui membri imediati quali sono i Canonici? Oltre diche ammessa dal Caplo una sì strana novità veniva a discioglersi, e troncarsi quel strettissimo vincolo, che secondo i sacri Canoni deve essere indissolubile tra il Patca, et il suo Cattedrale Caplo, mentre avendo questi a riconoscere in tempo di ressidenza, cioè per cinque mesi dell'anno in suo Superiore non più il Patca, ma il Vic.o Aplico, ne verebbe in consequenza, che al naturale, e legitimo Capo non restasse la libertà di servirsi almeno per quel tempo del consiglio e dell'opera de suoi Canonici, ne questi avessero potuto ricorrere al Patca ne casi occorenti, molti de quali anco hanno relazione col governo di quella parte di Diocesi, che è situata nel Veneto Dominio. Le considerazioni di questo suo gravissimo pregiudizio ha costretto il Caplo a dichiarare nel suo atto l'indispensabile necessità di questo

legame, che sussistendo nelli stessi Capli esenti (1) dal proprio Vescovo, molto più deve mantenersi tra il Patr:a, et il Caplo d'Aglejа, che considera uno de suoi pregi più nobili l'essere intieramente sogetto al suo Pastore.

Da queste premesse, et in particolare da quest'ultima osservazione si può naturalmte raccogliere qual debba essere la risposta al dubio, che s'è preso ad esaminare, cioè se il Decano e Canonici possano, o debbano nello stato presente delle cose tornarsene al servizio della loro Chiesa. Imperciochè sebbene non hanno, come si è detto, giusto motivo di temere di essere considerati disubidienti a comandi del Som. Pont., si ha però tutto il fondamento di sospettare, che per parte de Reaj Ministri possano esser tentati a ritrattare la presa deliberazione, ed a venire a qualche atto lesivo de Diritti Patrali. Sembra bene pertanto, che secondo la regola della Xpiana prudenza non debbano essi esporsi a questo duro, ed assai periglioso cimento, e che non possano atteso questo evidente pericolo separarsi nemeno materialmente dal loro Capo fino a tanto che non sia composta questa querela, e sgombrato ogni timore.

In prova di questo sentimento, che però è abbastanza fondato sulle regole generali dedotte dalla sola ragione naturale, si può addurre l'esempio della traslazione, che nel passato secolo fu fatta dal Vescovo Prencipe di Liegi col consiglio et assenso de Canonici del suo partito, la quale fu confermata dal Nunzio Aplico di quelle Contrade, e poi con un Breve dalla S. Mem. di Papa Innocenzo X riferito dal celebre Interprete delle Decretali Prospero Fagnano al cap. del lib. 5 (2) cui ex injuncto. De novi operis enunciatione. del fatto, che diede motivo a quel Vescovo di venire ad una tale rissoluzione si fu perche il Magistrato, et i Cittadini di Liegi gli avevano chiuse le Porte della Città mentre voleva farne il suo ingresso; onde irritato dalla repulsa trasferì, come si è accennato col consenso de Canonici suoi aderenti la ressidenza del suo Capto Cattedrale al Castello di Haus situato nella stessa Diocesi, ciò facendo per sentimto

del sudto

sud.° gran Canonista non solo in virtù di un' antica Bolla di Clemente VI, ma altresì del gius comune: vigore juris comunis, e perciò con l'ordinaria sua auttorità. Si riportano infatti dal Fagnano al n.° 22, e seguenti le chiarissime leggi canoniche, che possono molto bene addattarsi non solo al caso presente, che a quello di Liegi, e perciò conchiude, che la ripulsa, e ressistenza fatta al Vescovo, sicche non possa entrare nella Città, è secondo tutte le apparenze una giusta causa di trasferire il Cap.lo altrove; conciosiache (3) essendo il Vescovo, et i Canonici un Corpo solo, di cui quello n' è il Capo, e questi le membra, ne essendo conveniente, che il Vescovo negl' affari della sua Chiesa si serva dell' altrui consiglio ad esclusione de suoi membri. Quindi è, che l'impedim.to opposto al Prelato, sicche non possa unirsi alla sua Chiesa con quanti, che sono i suoi Consiglieri nati, e perciò dal Concilio di Trento, e da altri antichi Padri vengono d.i il Senato della Chiesa, gli da un giusto motivo di radunarli in altro luogo presso di se sul fondam.to ancora del Canone attribuito al S. Pontef. Calisto (4) non decet a Capite membra recedere: sulle quali ragioni si fondò anche il Nunzio Ap.lico nella conferma di questa translazione, cioè a dire acciò le membra nello stato presente delle cose non si disgiungano dal Capo, e perche più agevolm.te il Ves.vo, et i Can.ci possano insieme provedere alle necessità della Chiesa: ne membra a Capite suo hoc rerum statu separentur, atq. conjunctis consiliis Eccl.ae necessitatibus commodius prospiciretur. Merita d' osservarsi, che il Cap.lo d' Aylejo ha nel suo atto del lì 13 corrente fatta manifesta allusione al Canone sopradetto, da cui ne deriva il Fagnano la giusta causa, e dirò anzi la necessità della Traslazione, la quale se fu canonica, et approvata nel caso di Liegi, ove il Vescovo riconosciuto per altro per tale, fu solam.te escluso dalla Città per formalità, senon erro, con cui voleva comparire: molto maggiormente dovrebbe considerarsi ragionevole e giusta laddove non sia nemeno permesso a Can.ci il riconoscere l' auttorità sp.le dal suo vero, e legitimo Pastore.

Egli è inoltre molto osservabile, che quantunq. pocopiù della metà de

Canonici

Canonici Liegesi, cioè sedici di essi aderissero al Vescovo, mentre il Decano con tredici Canonici seguiva la fazione de Cittadini; ciò però nulla ostante si considerò allora trasferito l'intiero Caplo; onde nel Breve d'Innocenzio X si legge: Decretum translationis dicti Capli ad d.tum Oppidum de Haus, ut prefertur factum confirmamus. Sicche ancora per questo capo avrà una forza maggiore la traslazione della residenza del nro Caplo, prestandovi il loro consenso tutti li Canici legitimi, che intervennero alla radunanza, ne opponendosi gl'absenti, che sono in poco numero, a riserva di un solo escluso anche dall'invito per motivi assai giusti, ne meritando di essere computate le proteste, che contro un tal Decreto far potessero gl'altri quattro, cioè i Viccarj, et i Precisti, come quelli, che sono privi d'ogni canonico titolo. Siccome però nel caso di Liegi fu sagaziamte prescritto, che la traslazione dovesse aver luogo fino a tanto che dal Magistrato, da Cittadini, e da Capitolari opponenti il Vescovo fosse ricevuto colla solita riverenza, et ammesso all'esercizio della sua giurisdne; così l'Emmo Sig. Carde Patra vorà colla sua saviezza limitare il Decreto, e la dilui osservanza con quelle condizioni, che giustamte da esso sono state ricercate alla S. Sede, e salva in particolare quella della libera dilui recognizione rispetto al Caplo, e a tutti i Beneficiati, e Ministri della Chiesa Patate. Gioverà molto a ottenerle migliore l'esecuzione di questo partito, e benche non possa sperarsi, che nelle circostanze presenti il Decreto Patale sia per essere confermato dalla S. Sede; ciò però non saprà trattenere il Sig. Carde dall'abbracciarlo, essendo l'atto per sestesso competente all'autorità ordinaria, e sostenuto dal gius commune, come si è a suo luogo dimostrato.

1 Vanespen Juris Ecclesiastici Universi parte 1 Tit. 8 cap. 2
2 Vedi il Card. Petra Comment. in Const. Aplicas Tom. 1 pag. 34
3 Cap. Novit de his que fiunt a Prelatis C.
4 Decretum Gratiani parte 1 Distinctione 12 Can. 1.

Altra Scrittura, che dimostra legittimo il Decreto della Traslazione del Caplo d'Aquileja in Udine

Convien suppore per legittima e Canonica la Traslazione del Caplo d'Aqleja presso il suo unico, e vero Capo l'Emo Sig. Cardle Patriarca, come si è ad evidenza dimostrato coll'altra Scrittura attese le cause gravissime, che l'hanno cagionata in questi ultimi tempi li due Brevi Aplici uno dell'istituzione del Vicariato nella parte della Diocesi d'Aqleja situata nel Dominio Austriaco, l'altro della nomina del Vic.o nella persona del Sig. C. Carlo d'Attimis Canco di Basilea. Le notorie, frequenti, crudeli violenze praticate dalla potestà Secolare de Ministri Austriaci erano per vero dire motivi sufficienti per devenire ad un tal passo rissoluto da molto tempo, e da che quella Chiesa Patrale è stata posta in si strano sconvolgimento; con tutto ciò si ha creduto di dover dissimulare, e soffrire sulla speranza di qualche provedimento per la parte di Roma. Ma essendo le cose passate all'estremità, et essendo il Papa condesceso ad accordare un rimedio peggiore del male, l'Emo Sig. Cardl Patrca zelantmo ha voluto da se passare all'ultimo ripiego della Traslazione del suo Caplo. Posto ciò bisogna dunq. riflettere, et esaminare, e si prova con forti ragioni essere questo l'unico salutare, e necessario partito affine di riparare li pregiudizj più essenziali, che derivar potevano a diritti della Mitra sua Patrale, alla libertà, e sicurezza del Caplo, et alle ragioni del regio juspatronato, che competono alla Serma Repca di Venezia sopra il Patcato. E primariamte colla traslazione del Caplo in Udine si mantiene salva, et incontaminata la fedeltà, et indissolubile l'unione de Canonici al suo legittimo Capo, del cui consiglio può servirsi in tutte l'occorrenze, singolarmte nella celebrazione del Sinodo, et in ogni altra cosa, dove i sacri Canoni stabiliscono la relazione, che devono aver fra di loro il Vescovo, et il Caplo della

sua

suo Cattedrale. In secondo luogo trovandosi il Capto stesso legitimamte resi
dente fuori dell' Austriaco Dominio, il presente Emmo Sig. Cardle Patrca, che
Dio conservi lungamte si mette in sicuro di far la collatione di tutti li Cano=
nicati, che fossero per vaccare in vigor del suo Breve di Cardle; e quan=
do piacesse al Signore di far durare gran tempo la pnte situazione di
cose, i Patchi Successori suoi sono certi di continuare nel loro diritto di con=
ferirli nelli quattro mesi ordinarj, e così lo stesso Pontefice dovendo a ces=
sare per se medmo la riserva del Breve conceduto al Vic. Aplico si trova
nella necessità per li altri otto mesi di conferirli a soli sudditi Veneti.
In prova convien riflettere, che due sono i pregiudizj resultati ai Patchi
dagl' Aplici Brevi l'uno riguardante li benefizj di concorso accordati al no=
minato Vic., l'altro de Benefizj ressidenziali, e delle Prebende riservate al=
la S. Sede. In virtù della sua potestà delegata potrebbe esso Vic. Aplico
pretender di chiamare la concorrenza non solamte de benefizj Curati, ma
ancora delle due Prebende Canonicali Teologale, e Penitenziaria, che sono
in vigor della Bolla di Benedetto XIII assoggiettate al concorso; ma sicome
il Vic. medmo non estende la sua facoltà fuori dell' Austriaco Dominio, così ca=
derebbe il pretesto, non che la ragione di mettere mano nelle due sopra=
nominate Prebende trasferite di ressidenza nello stato della Republica.
Resta con ciò parimte riparato l'altro pregiudizio riguardante la col=
latione de benefizj ressidenziali, che sono i Canonicati, perche essendo
questi trasferiti di ressidenza dentro de confini de Veneti, cessarebbe con
la riserva al Pontefice medmo la ragione di farne la collazione a Sud=
diti Esteri, e diffidenti, che non sarebbero uniti, ma separati, ribelli
al loro legittimo Capo. Ne giova opporre, che restando la Chiesa Cattedrale
nel distretto Austriaco, si ricopra a sufficienza la collazione de bene=
fizj, e Canonicati della medma Chiesa conferiti a soggietti di quel Dominio.
Ciò nulla monta, imperoche levato il Capitolo, et unito di ressidenza locale
al suo Capo, non ci rimane in Aquileja altro che la Chiesa materiale, le
nude muraglie, e poco più che se fosse stata rovinata da una scossa
di terremoto, come avenne già quattro secoli, e la Chiesa formale, e

mistica

mistica si ritrova nello stato Veneto nella Città d'Udine, dove si ritrova l'Emo Sig. Cardl Patca col suo Capitolo. Molto meno si puo opporre, che in Aquileja restino tre Canci Austriaci, due Viccarj per uffiziare con l'ajuto di quattro Mansionarj pur Austriaci la da Chiesa, e piantarsi la ressidenza, e convocare il Caplo. A ciò si risponde, che de tre Canci un solo è legitimo proveduto, et installato con Bolle Pontificie, e sebbene lui manchi un requisito necessario alla sua canonica instituzione, perche non ha voluto prestare il solito giuramento di fedeltà a Monsig. Patca, e questo solo Canco, quando fosse anco unicamente instituito non basta a far Caplo. Gl'altri due Preciesti si sono introdotti senza titolo, e con la forza; poiche la Chiesa d'Aquileja come Chiesa Italica non è soggetta alle prime Preci, come sono molte nella Germania, e ciò si prova anche col Breve del Regnante Pontefice nell'anno 1748 indrizato al Capitolo.
Degl' altri due votanti ridicoli, cioè de due Viccarj non occorre farne parole, poiche sono due semplici Sostituti, e non Canci principali incapaci di voto introdotti con la violenza non solamte nello Stallo de Canci, ma fatti ascendenti, e sostenuti con replicate Commissioni della Corte di Vienna a gradi come di dignità sopra tutti li Canci. Con questa traslazione del Caplo in Udine presso li Patchi resta in seguito preservato il do Caplo da pericoli, che ripassando per una sol volta in Aquileja ad uffiziare quella Chiesa puo essere minacciato e ne suoi Canci, e sopra le loro coscienze, e sopra le stesse loro persone. Et in pmo luogo doppo aver fatta la pma pubca dichiarazione di non riconoscere altro Superiore Ordio che Monsig. Patca, la quale sarà volata immediatamte a Vienna, e forsi colorita con brutti titoli di ribellione, o almeno di contumacia, doppoche in virtù de Brevi Aplici il Viccario è in libertà di visitare la Chiesa Parochiale d'Agleja, e che sia dichiarato di volerlo anco fare, ciò esseguendo con auttorità Pontificia, a cui ogni Eclestico è soggetto, nelle varie dubitazioni, che possono insorgere nell'animo de Canci intorno agl'atti della stessa visita da concedersi, o da impe:

rirsi

dirsi, chi potrà contenersi in modo, che non resti in essi loro qualche tre-
pidazione d'eccedere, o di mancare nel proprio dovere: scrupoli, che tutti
svaniscono quando il Capto sia trasferito oltre i confini del Viccariato.
In secondo luogo quando il Vic.o Aptico sia assistito, come lo sarà infal-
libilmte dagl' Ordini di Vienna, i quali sogliono rilasciarsi sotto gravi
comminatorie, e fra l'altre della più terribile quai è quella d'incor-
rere l'indignazione Regia Imperiale, e con la quale tutti i Prencipi
quando vogliano sanno infondere nell'animo de loro Suddìti un giusto spa-
vento: in tal caso chi de Canci sarà di petto si forte e costante, che voglia
ressistere, e non assoggiettarsi per timore a quei Ordini, che fossero pregiu-
diciali alla propria libertà, et a diritti del suo legitimo Capo e Superiore;
Li sarebbero, è vero, atti nulli per se medesimi, perche fatti a cagion di timore
cadente in Viros constantes, ma la traslazione del Capto assicura di tutti co-
testi pericoli le loro coscienze, e la fedeltà, et ubbidienza dovuta al loro
Prelato, e Prencipe naturale. Nel 3zo luogo potrebbe darsi il caso, che fosse-
ro li Canci obbligati a fermarsi in Aquileja nella vegnente prossima so-
lennità sino all'esecuzione dell'Ordine, come è avvenuto nello spirare
della ressidenza l'anno 1745 e per cosa di non grave rilevanza; onde
pernottando colà una notte sola sarebbero in pericolo manifesto d'infer-
marsi gravemte, e perdere anche la vita, come succedette ad un Canco, et
ad un Mansionario troppo arditi, et incauti l'anno 1740, di cui si conserva
la memoria funesta per regola degl'altri nell'avenire. Finalmte la
traslazione del Capto in Udine assicura più che ogn'altro movimento, e
ressistenza i diritti del juspatronato regio sopra il Patriato fino attanto che
Dio ispiri qualche nuovo ripiego per accordare quali si siano altre certa-
mente rettissime, et altre puramte ideali con reciproca sodisfazione
le pretensioni de Prencipi confinanti.
Quando il Pontefice, come doveva farlo per ogni ragione Canonica, e Poli-
tica, nel Breve Aptico conceduto al nuovo Vic.o avesse eccettuata la
Chiesa, et il Capto d'Aquileja dalla sua soprintendenza, e governo, pa-
re, che la Serma Repca per la sua religiosa pietà avrebbe accor=

dato la

dalla la destinazione dilui tendente al solo provvedimento spirituale di quell'Anime, lo che non riguarda punto all'interesse di Stato, giache senon con ragione, almeno di fatto tiene la Casa d'Austria di più di un secolo lontani da suoi Stati li Patri: Ora ciò che non ha voluto fare il Papa senza mettersi ad esaminare li motivi di non averlo fatto, lo ha potuto fare con la sua auttorità ordinaria, et incontrastabile l'Emo Card.l Patra. Con la traslazione del Capitolo in ristretto si assicurano nella sostanza i diritti della Mitra Patrale d'Aqleja, si mette a coperto il Capto di tutti gl'insulti de Ministri Austriaci, e del pericolo di auttorizare tutti i passati disordini sofferti con l'introduzione violenta de Vicarj in Capto, e degl'intrusi Precisti, ciò che più importa, e stringe il cuore de fidelissimi Canci Sudditi Veneti, non potendosi attaccare i giustissimi titoli della Veneta Repubca, senon col mezzo del Capto stesso, al che ha sempre mostrato d'avere la mira la Corte di Vienna. Resta in questo gran torbido di cose mediante una traslazione si giusta, e necessaria, che dovrebbe essere approvata con suo Decreto dal Papa med.mo assicurata la publica, e privata tranquilità fino che piacerà alla Providenza Divina di stabilire altro provedimento, che esso lo voglia.

//

Delle controversie circa la Città d'Aqleja tra la Serenissima Casa d'Austria, e la Serma Repubca di Venezia.

Spediti così li 4 capi delle Controversie, che regnano tra la Serma Casa d'Austria, e la Repbca di Venezia vengono all'ultima delle proposte, la quale concerne la Città d'Aquileja, e la differenza che intorno a quella hanno li med.mi Arciduchi d'Austria, et il Patra d'Aquileja: per l'intelligenza della quale mi conviene replicare l'Istoria alquanto più di lontano.

Li Patchi d'Aquileja, come si è detto dissopra sono stati anticamente Padroni in temporale, et in spirituale d'un legitimo Domi-

nio par-

nio parte in Germania, parte in Italia non solo per le donazioni amplissime degl' Imperadori Carlo Magno, Corrado, Enrico, et Ottone, che dottarono quella Chiesa, e le diedero, e confermarono Privilegj grandissimi, ma perche li Patri stessi trovandosi altieri di tanta potenza dilattarono assai li suoi confini con le guerre, e di questa professione mostrarono molti di loro compiacersi assai più della cura Pastorale appartenente all' Offizio loro, con le quali maniere procedendo, doppo corse varie fortune, o per il più assai felici co Vicini suoi, seguì finalm.te la guerra accennata dissopra di Lodovico Ungaro Patca con Veneziani, da quali nell' anno 1420 trovandosi le forze sue per le guerre del Predecessore molto debilitate, fu disfatto di maniera, che da quell' ora il Patcato non si potè maipiù rimettere non dico nel stato suo di prima, ma neanche in tolerabile condizione proporzionata al suo grado, perche doppo la Battaglia, nella quale esso Lodovico fu con tutta la sua Gente sconfitto, perse senza poter far diffesa tutto il Friuli, e tutta l' Istria, ne maipiù trovò modo di rimettersi in tante forze, che potesse cavare quelle Provinzie di mano ai Veneziani, sebben con nuovi ajuti condotti dall' Ungaria lo tentò più di una volta, perche come l' Arbore è caduta ogn' uno corre a far legna, ne a lui mancarono nelle sue rovine nove affliziioni nelli Stati suoi d' Alemagna; però disperato di poter più tentare altro partito per via delle forze, ebbe finalmente ricorso al Concilio di Basilea, acciò la giustizia lo restituisse nel loco, dal quale l' avea scacciato la forza, e perche fu giudicato conveniente di conservare la ragione di Chiesa si celebre, ottenne sentenza contro la Repca, che fu condannata a restituire tutto quello, che aveva tolto al Patca d' Aquileja, e ricusando ella di farlo, le fu finalm.te publicata contro la Scomunica, che vedesi stampata negli Atti del sud.o Concilio, ma tutto però passò senza esecuzione alcuna per diverse cause, che sariano longhe a narrare, ma principalmente perche Papa Eugenio,

che in

che in quei tempi vivea era Veneto, e perseguitato dal Concilio, il quale però non intermesse Offizio alcuno per ridurre la Republica a tale restituzione, ma mentre visse il Sud.o Patr.ca Lodovico Ongaro non fu possibile venire a partito alcuno, morto poi lui, e successo nel Patcato un' altro Lodovico Padoano Camerlengo, ascoltarono i Veneziani i partiti dell' accordo con l' autorità del med.mo Papa Eugenio, convennero di concedere al Patca, come dissopra fu accennato, la Città d' Aquileja con le due Terre S. Vito, e S. Daniele, e loro intieri distretti, accordando di dargli ogn' anno 5000 Ducati d' oro per suo sostentamento, in 2000 de quali computarono le rendite d' Aquileja S. Vito, e S. Daniele, e gl' altri 3000 gli assegnarono in Camera di Udine, et ora si pigliano, come intendo dalla Cassa del Consiglio di X.ci convertiti però in Ducati di moneta corrente, che portano diminuzione grandissima, e de sud.ti tre luoghi fu trasferito al Patca il mero, e misto imperio senza risservarsi alla Repca superiorità alcuna. Questa picciola compensa parve, che fosse messa in conto di buona fortuna a quella Chiesa, che era prima stata per tanti anni floridissima, che fu chiamata la seconda Roma, e fu tenuta senza paragone la p.ma Chiesa d' Italia doppo la Romana, e nella quale sin a quel tempo si numeravano 84 Patchi, e si faceva conto, che verso l' anno 1300 aveva avuti 150000 Scudi d' entrata; fu onestato il contratto sopra la cresciuta potenza de Turchi, ai quali non potendo ressistere i Patchi, pareva conveniente si raccomandassero i Stati, e la pubca salute a Prencipi più potenti; ma sebbene intervenne in ciò l' autorità del Papa, come si è detto dissopra, non s' ha però mai veduto, che alla stipulazione di quel contratto si mostri l' assenso della Santa Sede Apica, tuttavia li Patchi successi dipoi avendo per bene il godere quel poco, che potevano in pace, non contradissero mai a quella concordia, che hanno quietamte posseduto dall' anno 1445 sino all' anno 1509 con poca cura però (se è lecito di accusar i Morti, et i vivi) di quello che apparteneva al

Servizio

servizio di Dio Benedetto et alla salute di tant' Anime raccomandate alla loro custodia, perche ne il d.to Card.l Camerlengo auttore dell' accordo andò mai alla ressidenza, nemeno il Card.l Barbo Nipote di Paolo II, che li successe, ne Ermolao Barbaro, che fu doppo questo, Nicolò Donato, ne li due Grimani, che furono uno doppo l'altro, ne questo, che è il terzo di quella Famiglia, che ormai per 47 anni rege quella Chiesa, vi sono mai stati, senon di transito, et è di avertire, che doppo quella concordia tutti li Patri.chi sono stati della Nobiltà Veneta: chi può dunq. maravigliarsi, che sia stato lacerato, e divorato da Lupi quel Gregge, che per 150 anni, o poco meno non ha veduto la faccia del suo Pastore in modo che si abbia potuto cavare li necessarj rimedj per la sicurezza, e salute sua; piutosto è da maravigliarsi, e di lodare la Bontà Divina, che abbia per sua misericordia salvata quella poca parte, che vi rimase, massime essendo a guisa di Torrente trascorsa la furia dell' Eresie per l' Alemagna, e per le Provincie stesse del Patri.to in modo, che non si può attribuire senon a miracolo, che non siano per quella via penetrate maggiormente nelle viscere d' Italia, perche quivi non si trova opposto quel gagliardo riparo, è quella vigile cura, che era necessaria per tenere lontana tanta abominazione. Ma tornando all' Istria, seguì del 1509 la guerra tra l' Imperatore Massimiliano e la Rep.ca di Venezia, nella quale l' Imperatore occupò tutto il Friuli, et Aquileja insieme cogl' altri due luoghi risservati alli Patri.chi, quali furono senz' altro spogliati, ma durando la med.ma guerra recuperarono li Veneziani tutto il perduto, e rimasero secondo la pred.a Capitolazione del 1445 Dom.co Grimani allora Patr.ca nel suo antico Dominio d' Aquileja S. Vito, e S. Daniele con le condizioni di prima; ma perche in mano degl' Austriaci restarono in questo tempo Gradisca, e Marano, ricevevono i Patri.chi di quella vicinanza perpetue inquietazioni, e molestie grandme da Ministri con tutto che dai Prencipi venissero spessi comandamenti in contrario, ma prevaleva la

mala

male inclinazione de Governatori, di che essendosi poi trattato l'anno 1529 in Bologna quando fu conclusa la pace, e lega tra il Papa, l'Imperatore, il Re de Romani, li Veneziani, et il Duca di Milano, il Card.l Marino Grimani successo a Domco espose all' Imperatore Carlo V i gravami della sua Chiesa, onde ne seguì nell' istesso Articolo della pace, che fu rimessa la cognizione di quella causa al Convento, che si doveva tenere subito a Trento tra alcuni Arbitri, et un sopr'arbitro deputato a decidere varj punti, che restovano in contrasto fra li sud.ti dall' una, e dall' altra parte, il d.to Convento poi di Trento andò a lungo fin all' anno 1535, et allora fu sentenziato a favore del Patri.a d'Aquileja con tutti li punti della sua petizione, la qual sentenza fu poi approvata da Ferdinando Re de Romani, e mandata poi all' esecuzione in modo, che dippoi il Patri.a restò più quietam.te nel suo possesso, ma non durò poi molto quella sua tranquillità, perche essendo nell' anno 1544 seguita la presa di Marano con tradimento del Sacchio nomato dissopra, e poco doppo avendo come s'è detto i Veneziani comprato quella Piazza da Pietro Strozzi, gli Austriaci sdegnati di quel fatto lo vendicorono a danno del Patri.a, che non aveva colpa, et occuparono violentem.te la Città d'Aquileja, et il Territorio, et il Cemeterio con il Campanile, il quale sin al dì d'oggi vien guardato con Soldati di ordinario Pressidio, e doppo il qual fatto i Patri.i hanno auto quella scusa dippiù giudicata anco buona da Sommi Pontefici di non andarvi alla loro ressidenza per non mostrarsi di acconsentire al dominio temporale occupato dalla Casa d'Austria. Si sono fatti però varj Offizj di tempo in tempo per conseguire la restituzione, la quale bene confessata vien dagl' Austriaci per debita, e conveniente, ma però trovano sempre vie di mandare in lungo l'esecuzione offerendola con partiti duri, et intollerabili, onde non torna a conto l'accettarla, e con questo impedimento il Dominio s'ingegna, oltre tanti peccati, che nascono, di far sempre

l'Eresie

l'Eresie nel Friuli, e di là infestar l'Italia, e già in questa parte, che obbedisce a Prencipi della Casa d'Austria si sa quanto siano corrotte le cose della Religione, nella parte de Veneziani il timore del castigo tiene le Genti più in freno, ma Dio voglia, che non si trovino moltissimi avvelenati, che con la prima speranza, che si ponga loro l'impunità siano pure per discoprirsi, e spargere il fiato pestilente per ammorbare anco gli altri.

Così considera con zelo dell'Amor di Dio, e con carità verso le Anime redente col prezioso Sangue di Cristo Salvatore nostro, quali siano li costumi presenti del Popolo di Udine, che è la principal Città della Patria, e quelli ancora delle altre Città, e Terre quanto si vadino ogni giorno più guastando, et allontanando da quei modi di vivere, che convengono a veri Cristiani, sarà sforzato di piangere il pericolo, che la Giustizia Divina lasciando cadere di peccato in peccato caschino anche in pena de peccati nello distaccamento della vera Fede. Chiara cosa, che la lontananza di tanti secoli dal proprio Pastore, il non aver mai pensato d'introdurre in tutta quella Provincia delle Religioni riformate, e vigilanti nella cura dell'Anime, come sono Gesuiti Teatini, e simili: la mala vita, che vi hanno menato, e menano oggidì li Frati dell'altre Religioni sono causa di tutti questi mali, e l'unico rimedio consiste nel levare tutte le difficoltà, che impediscono la residenza del Patriarca, e farlo attendere poi ad una diligentissima Visita, e riforma, perche in quella Provincia con non minor studio hanno a piantar i ripari contro il Torrente dell'Eresie, che per quella via tentano d'isboccare in Italia, che è Fortezza contro la potenza Turchesca, che da quella parte medesimamente machina la rovina d'Italia, ne vi sarà diffesa alcuna bastante, che non attenda a placar l'ira di Dio con levar i peccati, et estinguer l'Eresie, quali si vede per lunga prova, che ove abitano apparecchiano l'alloggiamento al Turco, che è vero Flagello di Dio.

Descendo ora a considerare la difficoltà, che si sono sinquì incontrate in quella restituzione, e qualche mezzo mediante il quale si potessero levare in questo tempo. L'ultimo tentativo, che fu fatto a questo proposito seguì l'an. 1580 per commandamto della santa mem. di Papa Gregorio XII col Sermo Arciduca Carlo, che sia in Cielo, a cui per mezzo di Monsig. Malaspina Nunzio di S. Santità a quella Corte, fece metter in considerazione, che non conveniva alla pietà della Casa d'Austria tener occupata una Città della Chiesa, che ella non poteva possedere con giusto titolo, che il Patria non aveva auta colpa alcuna all' occupazione di Marano, e però non doveva essere punito de falli d'altri, e quando ben fosse stata la colpa sua, che non doveva pregiudicare a Successori. Che il tenere Aquileja causava, che i Patrchi non rissiedevano, e di quà pure avevano origine l'Eresie, l'intermissione del culto Divino, la caduta della disciplina Ecclesiastica, e tanti altri mali, che tornavano in danno della Casa d'Austria. Che sua Altezza non poteva far cosa più degna della sua magnanimità, più conforme alla sua pietà, religione, giustizia, più utile all'Anime de suoi Popoli, che restituire quella Città alla Chiesa, e dar a questo modo esempio agl' altri Prencipi Cristiani di ciò che loro convenga in simili casi, che con questo farria a S. Santità cosa gratissima, il quale si mostrava all'incontro ogni effetto della benigna sua volontà, come aveva per l'addietro.
Quest' Officio parve all' Arciduca Carlo, et a suoi Ministri più conveniente, et efficace di quello, che averiano voluto, tuttavia nella risposta, che diedero in iscritto non seppero assolutamte denegare la restituzione, sebbene s'andavano schermendo con varj partiti dicendo; Che S. Altezza si maravigliava col diffendere i suoi confini dal Turco, e da Veneziani, che avevano occupato al Patria l'intero Ducato del Friuli, et il Marchesato d'Istria, che non si dicesse parola, che sebbene nella transazi=

one, che

one, che fu fatta l'anno 1445 con Lodovico Padoano Patr.co, fu a lui lasciata libera d'ogni Dominio superiore Aquileja con altre due Terre, con tuttociò il Senato vi esercitava tutta la superiorità, come provavano con varie scritture, e varj argomenti, onde affermavano, che la med.ma superiorità, che avevano risservata, et usurpata i Veneziani restasse trasferita per le Capitulazioni di Venezia dall' Imperator Carlo, e sebbene nel Convento seguito in Trento del 1535 fosse poi dichiarato in contrario per aver dato ad intender il Patr.a, che non aveva riconosciuto ne in Aquileja, ne in altri luoghi assegnateli alcun Signor Sovrano eccettuato il Papa, il che però per le ragioni trovate innanzi dicevano esser vero, che con alcuna delle sopradette trattazioni, e capitolazioni non s'aveva a pregiudicare all' Imperio, dal quale era chiara cosa, che fin al d.to tempo 1445 tutti i Patri avevano riconosciuto in Feudo il Ducato del Friuli, et il Marchesato d'Istria, che da Corrado Imperatore era stata investita quella Chiesa, ma che poi in qualunq. modo sia la sentenza di Trento ha tutto il suo effetto, perche era cosa chiara, che doppo quella i Patri avevano liberamente posseduta Aqleja, perche ella fosse tornata in mano di S. Altezza doversi imputare ai med.mi Patri, li quali doppo che seguì il tradimento di Marano o per paura, o per altro l'abbandonarono, sicche non vi rimasero ne Magistrati, ne Officiali, ne Cittadini, onde i Ministri dell' Imperatore per dubio, che con danno loro ella non cadesse in mano de Nemici, l'occuparono in tal modo, e consolidarono il Sovrano Dominio di S. Maestà il mero e misto impero, che apparteneva ai Patri, e così consolidato se l'avevano mantenuto fin a questo tempo, che basta ad una indubitata prescrizione con buona fede, e con giusto titolo, che però essendo la med.ma lasciata dall' Imperator Ferdinando ereditaria ad esso Arciduca Carlo, non ritrovava S. Altezza Consigliero fedele e divoto suo, che lo persuada a volersene spogliare assoluta=

mente

mente massime, che neanco il possa farlo senza il consentimento degli Stati di Gorizia, de quali quella Città un tempo è fatta membro, ne senza l'approvazione della med.ma, e dell' Imperatore, e stati dell' Imperio per quel che si è detto dissopra.

Con tuttociò si diceva nella med.ma scrittura, che S. Altezza volendo immitare la pietà dell' Imperatore Ferdinando suo Padre, quale ella sapeva di certo, che fin all' ultimo spirito aveva auto animo di osservare le Capitulazioni di Bologna, e di Vormazia con la sentenza di Trento allegate dissopra, purche l'altra parte facesse il med.mo e volendo insieme conformarsi quantopiù le fosse possibile col volere di S. Beatitudine si risolveva di condescendere alla desiderata restituzione con le seguenti Condizioni.

I Che al Patria rimanesse il mero e misto impero nel modo che l' Arcivesovo di Salzburg, e li Vescovi di Bresanon, Bambergo, e di Fessingo l'hanno ne suoi stati posti nell' Austria, Stiria, Carinthia, Carniola, e Luvegia con riconoscenza dell' alto dominio verso esso Arciduca, e che le sentenze del Patria, come quelle de Sudditi andassero alli Tribunali di S. Altezza come Sovrano Prencipe in quello Stato.

II Che in ricognizione di tale superiorità restasse all' Arciduca la Torre d' Aquileja con li Dazj, e Gabelle della Città, de quali avessero a pagare i Soldati del Presidio d'essa Torre.

III Che tanto i Canonici, quanto il Podestà, Officiali, et Abitatori d' Aquileja nel distretto riconoscessero li Capitani di Gradisca come rapresentanti la persona di S. Altezza nel modo che riconoscevano prima il Luogotenente di Udine.

IV Che a S. Altezza, e suoi Eredi si riservasse ragione di Advocazia di essa Chiesa con le ragioni Regie, e di custodire i viveri, che conducono alla Città, e le Fiere che si fanno nel . . . . e tutto quello, che insieme li Villani sono soliti di prestare al Capitano di Gradisca.

V Che

V Che conforme alle Constituzioni di Ferdinando Imperatore li Sudditi della Casa d' Austria non possano esser escomiati di ciò, che dal Patca, o dal Capto tengono in affitto, mentre però paghino senza fraude quello, che devono.

VI Che il Patca, et il Capto si obbligassero di non movere dalla Città di Aqleja guerra alcuna, ma dipendere questo assolutamte dall' arbitrio suo, et in specie di aprire, e chiudere le porte della Città a tutti conforme a quello parerà a S. Altezza Serma, eccettuata sempre però la Sede Apostolica.

VII. Che rimanessero sempre liberi a S. Altza Serma li Porti di mare, e per quelli potesse far condur legni, et ogni altre sorte di mercanzie senza pagar alcuna gabella.

Fuori di queste condizioni aggiungevano li Arciducali, che venendo S. Altza per obbedire a S. Beatitudine ad una tale restituzione arriverebbe anco di promettersi all' incontro da S. Santità ogni sorte di onesta grazia, e che però seguendone la supplicaria di tre cose.

I Che concedesse al Capto d' Aqleja l' elezzione libera del Patriarca nel modo che l' hanno tutti gli altri Capitoli liberi d' Alemagna.

II Che si proibissero le continue rinoncie, e Coadjutorie in quella Chiesa, dalle quali nascono molti inconvenienti.

III Che per la collazione de Canonicati risservandosene Sua Santità quattro mesi per se, e quattro per il Capto, concedesse per gl' altri quattro la nominazione delli Canonici a S. Altza per potersi assicurare, che non avessero ad essere sempre tutti Sudditi della Repca Veneta, ma ne fossero anco degl' Austriaci, affine che così si generasse fra di loro maggior unione d' amicizia a Gloria di Dio.

Modo d' instituire il Negozio per la dta restituzione.

Primieramte mettendosi a campo le cose narrate dissopra per ordine la concordia tra la Casa d' Austria, e la Republica

di Vene

di Venezia saria necessario di non far nel principio menzione alcu=
na di questo particolare, ma incominciata la Pratica concertar
col Patra d'Aylejo, che facesse instanza perche fosse conosciuto
anco le sue ragioni, ne saria bene, che vi s'ingerisce in ciò
nome, è ne Officio de Veneziani, perche professando essi d'aver
lasciato libero senza dipendenza alcuna di souvranità il dominio
d'Aylejo a Patthi, non toccava loro mescolarsi in questa causa,
perche dariano molto sospetto, come lo diedero all'Arbitramento
Tridentino, che essendo stato promosso il negozio dal Sindico loro,
la Casa d'Austria non volse mai consentire che si trattasse fin=
che il Patra med.mo non fece instanza: s'ha nel resto però a
presupporre, che gli Arciduchi d'Austria come sono Catolici,
e Pij, e considerano anco quanto malamte si vegano li Stati
ove mette il piede l'Eresia, e vegono, che niuna cosa è più
atta al mantenimento et instauro della Fede Catolica, che la
continua vera presenza de Prelati, desiderano, che in ogni
modo si trovi strada, che i Patthi possano rissiedere, visitare, e
fare l'Officio loro, il che consta d'essere stata bramata dall'
Imperator Ferdinando, che più volte vi fece instanza ai Patthi,
e si vede un decreto suo dell'an. 1550 in risposta di certi Officij
passati allora con S. Maestà in nome del Patra.
Però considerandosi da alcuni, che li Patthi d'Aylejo nella sua pri=
miera instituzione, o almeno quando incominciarono crescere in
auttorità sin ai tempi di Carlo Magno furono Prencipi dell'Impe=
rio, venero a proporre, che non saria forse disconveniente ~~rimet~~
rimetterli nel med.mo stato, seppur non si potesse ottennere, che non
avessero a riconoscere altri che questa S. Sede, mi ricordo ben
io di aver udito dire dall'Arrivescovo di Magonza Predecesso=
re del presente, che se egli avesse creduto, che il Patra fosse
per venire alla Dieta, ~~nol~~ nel averebbe invitato nel modo che
faceva agl'altri Prencipi dell'Imperio, sebbene non ha però

mai sti=

mai stimato, che li Patri (ancorche non abbia fatta diligenza) v' intervenissero in alcun tempo, ne saprei qual luogo li possa loro convenire, perche gli Arcivescovi Ecclesiastici non li cederia=no al sicuro, sebbene sono stati chiamati Prencipi dell' Imperio, e che gl' Imperatori per mostrare la stima che tenevano in d.ta Chiesa, volsero risservarsi in essa un Canonicato, che oggidì è chiamato Prebenda Imperiale, e gl' Imperatori vi tengono un loro Capellano come Viccario.

Ma siccome il sottoporre la Chiesa al Contado di Gorizia con le condizioni toccate dissopra saria cosa poco degna, et impratti=cabile, e però si crede anco in quest' ora, che quei stati sono go=vernati da tutti, vi si presumerà forse meno, e l' Imperatore che è il p.mo Elettore si contenterà per aventura di vederne conservato qualche vestigio dell' auttorità sua, et averia per assai buon questo che il Patra si portasse assolutam.te sotto l' Imperio, senza che restasse in mano d' altri la custodia delle Terre, o le gabelle della Città, e senza che le appellazioni an=dassero alli Tribunali di Gorizia, ma alla Camera di Spira, come vanno tutte quelle delli Prencipi Ecclesiastici e Secolari d' Ale=magna, così porta medesimam.te una difficoltà quasi insupera=bile quest' istesso partito di mettere la Chiesa sotto l' Imperio. È ben vero, che quando si potesse farlo saria guadagno di non poca importanza dandosi luogo conveniente al Patra tra i Prelati, far aquisto di quel voto Catolico, e quelli, che vogliono dipingere la cosa riuscibile dicono, che nelle publiche sessioni in ogni modo gl' Elettori sedono in separata stanza, che fanno il loro Consiglio appartato, ma gli altri Arcivescovi, Vescovi, e Prelati formano con i Prencipi Secolari un' altro Consiglio nel quale vengono ad esaminare i partiti presi prima del Ban=co degli Elettori; ma quanto a me temerei, che neanco fra questi fosse facil cosa ritrovare il luogo al Patra per molte

cause

cause, che non sono accomodate alle pnte considerazione; e quando vi si avesse a pensare sarìa necessario informasi più particolarmte dell'uso antico, seppur si trovasse mai, che i Patri fossero intervenuti alle publiche raunanze.

Ma perche a questa proposta non è verisimile, che fossero per star saldi i Veneziani, dovendo essi dubitare, che in poco tempo i Patri potessero uscire dalle loro mani, ne gl' interessi suoi importeriano, che il Patrca in questo modo venisse a collegarsi così strettamte coll' Imperio, massime possedendo le Terre di S. Vito, e S. Daniele tanto concentrato nel loro Stato: onde non è dubio, che essi moltopiù volentieri vedriano, che il Patrcato si riducesse in modo, che non avesse a riconoscere altro Superiore ne in temporale, ne in spirituale che questa S. Sede, alla quale apporteria anco accrescimento di dignità, e faciliteria piutosto quello che si volesse ordinare a stabilimto, e diffesa della Religione Catolica.

Buzy per essere questo partito conforme all' ultimo stato, nel quale di ragione doveva essere quella Chiesa quando fu occupata dagli Austriaci, et a quello, in che l'averà posta non solo l'accordo fatto del 1445 co Veneziani, ma anco la sentenza ultima di Trento, perche sebbene fosse vero, che li Veneziani s'avessero dippoi anco arrogato sopra di lui qualche più auttorità di quello, che loro conveniva, non deve ciò cadere in pregiudizio della Chiesa, ne di questa S. Sede, che vi aveva sopra le sue ragioni fondate. Io crederei, che questo mezzo fosse più riuscibile, più sicuro, e più utile, ne saprei lodare, che si concedesse libera elezione al Capto, perche vedemo molte Chiese per simil elezione andar in rovina, quali dipendendo dalla libera elezzione della S. Sede si sariano conservate, nelli Canonicati si potrà ben promettere d'aver anco raccomandati li Sudditi della Casa d'Austria, quali però neanco di presente sono esclusi, siccome si potrà dichiarare di non aver di acconsentire a rassegna, o Coadjutoria del Patrcato senza gravi cause.

E' tanto il servizio, che potrà ricever la Religione Catolica, et il Culto Divino dall' accomodamto di questo negozio, e tanto il danno,

et il

et il pericolo, che ridonda, e sovrasta dal differirlo, e dal lasciare così abbandonate tante Anime, che è degna della pastorale, e paterna cura di Vostra Santità l'applicarvi ogni pensiero.
Mentre si ventilarono queste cose morì Papa Gregorio XIII, e però il tutto si sopì senza altro discorso.

Benedicti PP. XIV Oratio in Consistorio habita de suppressione Patriarchatus, Capituli, et Ecclesiae Aquilejensis, et erectione

Venerabiles Fratres.

Perspectam Vobis esse hoc ipso loco ante biennium, cognitamque fecimus mentem Nostram deligendi Vicarium Apostolicum, qui administrandam susciperet eam partem Diocesis Aquilejensis, quae Venetae Reipublicae ditionem minime pertinet. Cum vero Vicarium ipsum Apostolicum, jam elapso anni spatio constituimus, aperte declaravimus tum in allocutione, quam in Consistorio pronuntiavimus tum in litteris Apostolicis, quas super hoc negotio edidimus, ita Vicarium Apostolicum interea temporis a nobis deputari, ut tamen firmiori remedio uti parati essemus, si partes inter se dissidentes aliquando inter se convenirent, initasque ab ipsis pactiones nobis patefacerent, ut illas accurate perpenderemus, nostroque judicio probaremus.

Interim Carissima in Christo Filia nostra Maria Theresia Illustris Regina Bohemiae, et Ungariae, et Imperatrix, Dilecti quoque Filii Nobiles Viri Dux, et Senatores Reipublicae Venetae unanimi consensu non nulla inter se pacta statuerunt, quae nobis deinde proposita sunt, ac diligenter examinata.

Summa totius rei in eo posita est, ut Patriarchatus Aquilejensis perpetuo supprimatur, duoque erigantur Archiepiscopatus, unus Utini alter Goritiae constituatur. Quapropter hujusmodi consilium amplectentes, quod magis consentaneum, utiliusque ad Animarum salutem administrandam, pacemque inter Catholicos Principes stabilius conservandam perdoctissimis Viris ultra citraque montes visum est; insuper inhaerentes pactionibus comuni partium assensu firmatis Apostolica Constitutione in lucem edituri sumus, qua de medio tollentes Patriarchatum Aquilejensem duos Archiepiscopatus instituimus iis in locis, quos superius

memo:

memoravimus, utriq; suos limites tribuentes, quibus nonsolũ propriæ Diœcesis, sed etiã propriæ cujusq; Provinciæ discernantur, omniaq; partita, et deffinita, ac distincta inter ipsos ita sint, ut in auctoritate exercenda nullũ imposterũ alter alteri inferre queat impedimentũ, in quo publicæ pacis, et quietis stat etiã fundamentũ.

Sacrorũ Canonũ scientiã, verũq; ad Ecclesiasticã historiã spectantiũ cognitione vos ita præditos arbitramur, ut supervacaneũ judicemus vestris oculis argumenta subjicere, quibus Pontificũ auctoritas innititur in novis erigendis, vel abolendis Pathaltibus, Archiepatibus, et Episcopatibus, et in ipsis Diœcesibus dividendis, videlicet cũ uni Diœcesi partes attribuunt, quæ, reliquis partibus adjunctis aliorũ Diœcesũ integre constituebant. Vestrã quoq; eruditionẽ offenderemus, si Pathaltus Aqlejens: initia in memoriã revocare vellemus, qui profecto a Schismate, quod triũ Capitulorũ dictũ est seculo sexto dimanavit, quod quidẽ magis præclari rerũ Scriptores affirmant, quive magis erdẽ Pathaltui suffragantur. Silentio præteribimus exempla præteriti temporis, quibus Pathaltus in duos Archiepatus divisus, vel duo constituti Archiepatus comprobantur, secreta in duas partes Diœcesi, vel Provincia, quã unus tantũ Archiepus obtinebat. Nos quidẽ multũ laboris insumpsimus in hujusmodi Antiquitatis monumentis perquirendis, plura etiã congessimus, ut privato studio nrõ indulgeremus, atq; magis perspicue intelligeremus quid consilii a Nobis capiendũ esset cũ hujus generis negotia proponerentur. Verũ si hæc omnia in mediũ vobis adduceremus (ut vulgato proverbio utamur) noctuas Athenas ferre videremur. Accedit etiã prorsus et nrã, vraq; lætitiã hujus diei memoria veterũ dissidiorũ, atq; bellorũ, quæ inter Principes exarserunt, perturbare, et gravissimas difficultates recensere, quæ ob temporũ calamitates in curã Animarũ gerenda objecta fuerunt: Quamobrẽ ut hujusmodi impedimenta tollerentur iidẽ Principes nonnullas inter se pactiones statuerunt, quas deinde Nobis propositas assensu nrõ, uti dictũ est confirmavimus, easq; mandandas executioni quamprimũ censemus.

Itaque

Itaq. vos hortamur magnopere, ut Animos vr̃os ad Deũ, a quo bona universa descendunt nobiscũ convertatis, quẽ profecto tã magni, singularisq. beneficii solũ auctorẽ dignoscimus, ac fatemur. Ipse lumen suũ Nobis impertivit, ipse Animũ nr̃ũ graviter afflictũ, et perculsũ erexit, ac virtute sua corroboravit, ut labores, contrarios eventus, mentis ęgritudines, omnesq. tristitias libenter, ac fortiter sustineremus: Deniq. ipsũ gravissimũ hoc negotiũ hoc potissimũ tempore ad finẽ perduxit, quo Nos licet immerentes, Sumũ Pontificatũ gerimus, ut exploratũ fieret omnibus a Domino factũ esse istud, quod est mirabile in oculis nr̃is: Siquidẽ contingere id poterat cũ alii Rom. Pontifices Prędecessores nr̃i hanc Aplicã Sedẽ tenerent, qui Nos quidẽ pari auctoritate exequabant, meritis tamen longe Nobis pręcellebant.

Itaq. Deo beneficentissimo singulares agimus gratias, et habebimus perpetuas; sed quoniã ipse causis secundis veluti quibusdã instrumentis uti consuevit, ut ea perficiat, quibus hunc Orbẽ Terrarũ complere statuit, iisdẽ Nos quoq. referre gratias debemus, et meritas laudes impertiri charĩmę in Xpo Filię nr̃ę Marię Theresię Reginę Illustris Hungarię, ac Bohemię, et Imperatricis Animũ Deus Optimus Maximus spiritu pacis, ac verę Religionis inflamavit, cui sane ipsa sine ulla cunctatione paruit, adducta potissimũ pietatis studio, quo Principes Austriacę Domus suę prę cęteris semper commendati fuerunt. Dilectos quoq. Filios Nob.es Viros Ducẽ, et Senatores Venetę Reipublicę eodẽ spiritu pacis, ac verę Religionis Deus incendit, quẽ ipsi facili paratoq. animo susceperunt, ut Prędecessorũ suorũ, qui ob eximia facinora pro Christiana fide toties perata maximis laudibus ubiq. celebrantur, pręclara exempla sequerentur. His sane fundamentis excitatũ condi[t]usq. fuit universũ ędificiũ, perfectũq. negotiũ, quã ob causã ipsos veri totius Artifices nonmodo debitis laudibus prosequimur, sed gratias quoq. nos habituros sincera mente fatemur.

Eodẽ prorsus animi sensu comendamus, plurimasq. rependimus gratias dilectis Filiis nr̃is hoc loco presentibus Carolo Caroli Rezzonico,

et Mario Card^li Millino, qui in gerendo, ac demum in perficiendo tam gravi Negotio nihil omnino intentatum reliquerunt, ut illud ad suum finem perducerent, integraq servarent inter Principes concordiam, quorum causam, ac rationes tuebantur. Siquidem nihil aliud ante oculos propositum habebant, quam Animarum saluti prospicere, Deiq. gloriam amplificare, a quo procul dubio dum in vivis agent, et postquam mortalitatem exierint mercedem meritis consentaneam assequentur.

Benedicti PP. XIV Bulla Suppressionis Pathatus, Capituli, et Ecclesiæ Aquilejen: et erectionis duorum Archiepiscopatuum in Civitatibus Utinen:, et Goritien:

Romæ A. D. 1751 die 6 Julii ex Typographia R^dæ Cameræ Ap^licæ

Benedictus Ep^us Servus Servorum Dei ad perpetuam rei Memoriam.

Injuncta Nobis a Supremo Pastorum Principe, cujus vices in Terris, plane immerentes, gerimus, Ecclesiarum omnium sollicitudo Nos usque a primis Pontificatus n^ri annis adduxit, ut gravissimum Aquilejen: Pathatus negotium a Prædecessoribus n^ris Rom. Pontificibus jampridem susceptum, et a pluribus eorum diu multumq. agitatum prosequeremur; nil aliud nobis in n^ræ tractationis initio, progressu, fineq. proponentes, quam id, quod iisdem quoq. Prædecessoribus n^ris propositum semper fuisse non dubitamus, ut scilicet Aquilejen: Ecclesiæ status ita disponeretur, prout optimo regimini Animarum eidem subjectarum, et libero spiritualis gubernii exercitio magis congruere, et opportunum fore dignosceretur.

Hunc unicum scopum præ oculis habentes superioribus annis certam quandam Ecclesiastici regiminis formam in ulteriori Aquilejen: Diœcesis parte interea observandam statuimus, sperantes gradum hinc factum iri ad firmum, stabilemq. rerum ordinem, per quem vigentes perturbationes perpetuo tollerentur, ibidem se feliciter constituendum, quemadmodum colligere licet ex n^ris Litteris Ap^licis incipientibus: Omnium Ecclesiarum: quas die 29 N^bris 1749, et ex iis, quarum initium est: Postquam per alias: quasq. die 27 Junii 1750 in forma Brevis edidimus, quibus nimirum

tempo:

temporaneum urgentibus necessitatibus remedium aptantes decrevimus, illud tamdiu duraturum fore, donec aliqua ratio comuni Principum consensu, nostray, aut Successorum nrorum approbatione iniri valeret, per quam Animarum Fidelium necessitatibus consuleretur.

Verum scientes omne datum optimum, et omne donum perfectum ab Omnipotente Deo petendum, et expetendum esse, nunquam omisimus in toto gravissime causę decursu Divinam Majestatem interpositis aliorum Orationibus enixe exorare, ut inter perturbationum procellas, et multipliciu difficultatum scopulos, trepidantes consilii nri navim in Portum nobis optatum, ad afferenda nimirum Animabus Xpi Sanguine redemptis necessaria salutis ęternę subsidia, afflante Spiritus sui aura deducere dignaretur.

Invocantes Nos exaudivit Misericors Dominus, dumq. maximarum tribulationum, et amaritudinum fluctibus jactaremur, misit ex alto adjutorium suum, factaq. tranquillitate, Nos uberi consolationum suarum dulcedine recreavit: Ipse etenim in cujus manu sunt Regum corda uno eodemq. tempore charissimę in Xpo Filię Nrę Marię Theresię Ungarię, et Bohemię Reginę Illmis, in Romanorum Imperatricem Electę animum inclinavit, ut de proponendo stabili remedio pro Aquilejensibus rebus perpetuo componendis cogitaret, simulq. effecit, ut dilecti Filii Nobiles Viri Dux, et Respublica Venetiarum concordi studio id ipsum optarent, cujus rei indubium testimonium Nobis prębuerunt Epistolę ad Nos conscriptę, tum a pręfata Maria Theresia in Imperatricem Electam sub die 11 Martii currentis anni 1751, quas Nobis exhibuit dilectus Filius ner Marius prius S.R.C. Presbiter Cardlis Millinus nuncupatus, tum a prefato Venetiarum Duce sub die 31 ejusdem mensis, et anni, quas dilectus quoq. Filius ner Carolus ejusdem S.R.C. Presb. Cardlis Rezzonicus etiam nuncupatus Nobis exhibuit.

Qui sane Marius, et Carolus Cardles die 6 Aplis ad audientiam nram una simul se coferentes, memoratis respective litteris Nobis redditis, non solum flagrantia utriusq. Partis desideria, ut hujusmodi perpetuo ac stabili remedio Aqlejen Pathatus negotium terminaretur, unanimi Nobis voce representarunt, sed etiam singillatim ea Nobis proposuerunt, de quibus partes ipse olim dissentientes nris invitationibus, et orationibus obsecundantes, diligentibus tra-

ctati:

statibus, et colloquiis habitis convenerunt, cujus conventionis exempla in scri-
ptis redacta Nobis relinquentes, earumdem partium nomine Nobis humiliter
supplicarunt, ut illi pro verâ conventarum subsistentia, et observantia appro-
bationis nrę robur adjicere, necnon pro earumdem verâ executione Aplicę
auctoritatis nrę plenitudinem interponere dignaremur. Articuli autem
conventionis inter praedtas partes initę, qui earumdem mandato subscripti, et
respective ab ipsis approbati, et ratificati fuerunt sunt tenoris sequentis,
videlicet.

Cum Sacra Cesarea Regia Hungarię, et Bohemię Majestas Serenmam Vene-
tam Rempcam sincero, et singulari affectu prosequatur, ac proinde de il-
libata cum eadem servanda amicitia, bona vicinitate, ac unione quam maxi-
me sit studiosa, neq. minus praefata Serenma Respca hanc ipsam amicitiam,
bonamq. vicinitatem, ac unionem pari studio excolere satagat, hinc est, quod
tam ex una, quam ex altera parte enixo studio fuerit elaboratum, ut
quę per aliquot secula hucusq. substiterat circa Aquilejensis Patriarchatum contro-
versia, amica, ac utrinq. decora via penitus, et radicitus terminetur.

Quem in finem ad opus tam salutare tractandum, ac peragendum Sacra
Cęsarea Regiaq. Hungarię, et Bohemię Majestas Virum Illmum, ac Excelmum
Dnum Corfiium S. R. I. Comitem ab Ulfeld Consiliarium Status actualem intimum,
necnon Aulę, et Status Cancellarium Supremum, Suppellectili argenteę Regni
Bohemię Hęreditarium Praefectum, Dnum Bisnastiarum, Hostracow, Brodijz, Ot-
taslauviz, et Zieltsch etc. Aurei Velleris Equitem.

Serenma vero Respca Veneta suum in Aula Cęsarea commorantem
Oratorem Ordinarium Illmum, et Excelmum Nob. Dnum Andream Tronum Equitem etc.
plena facultate muniverunt, qui collatis prius inter se colloquiis de se-
quentibus conditionibus convenerunt.

Articulus Pmus

Sacra Cęsarea Regiaq. Majestas tum Sanctitati suę, tum Serenmę Venetę
Reipublicę optionem reliquit, num loco abolendi prorsus Patriarchatus Aquilejensis
duo Episcopatus, aut Archiepiscopatus unus ex parte Imperii, et unus ex
Ditionum praefatę Reipublicę subditarum institui velint, quorum pmus Goriti-

ensis

ensis, alter Utinensis imposterū nuncupabitur, ea tamen sub conditione, ut inter eandē, et Serenmā Rempbcā Venetā quoad hanc nvā institutionē, et erectionē perfecta equalitas observetur, et uterq: seu Epus, seu Archiepus eisdē prorsus gaudeat facultatibus.

Articulus 2dus

Ne dubiū ullū superesse queat, quid sub omnimoda Aqlejensis Pathatus abolitione juxta mentē contrahentiū partiū previo Sanctitatis Sue in idipsū consensu intelligatur, disertē inter easdem conventū est sub hac ipsa denominatione non ~~solū~~ solū ipsius Pathatus abolitionē, sed etiā abolitionē inde dependentiū, Tituli, Dignitatis, Canonicatuū, et Beneficiorū intelligi debere, ita quidē ut nullus imposterū seu Canonicus, seu annexus quidē Aqlejens. qua Pathali Eclesie dignitate preditus se talē nuncupare audeat, sed qui ex parte Imperii sunt Goritienses, et qui ex parte Venete Reipbce sunt, Utinenses imposterū nuncupentur.

Articulus 3tius

Sacra Cesarea Regiaq: Majestas consentit, ut Eminentmus Dnus Cardlis Delphinus quaādiu vixerit nomen, titulū, et honores Pathe retineat, eo tamen pacto, ut ex consensu hoc sua Auguste Domus sue, aut S. R. I. juribus, prout illa ante presentis concordie articulos comparata fuerint, nullū vel minimū prejudiciū illatū, nec quidquā in ditionibus suis prefato Emo Dno Cardinali Delphino concessū censeri queat.

Articulus 4tus

Mortuo autē eodē nomen quoq; et titulus Pathe, iis in terris, que Aqlejens. quondā Eclesie suberant cessare omnino debebit.

Articulus 5tus

~~Sed quoniā~~ Sacra Cesarea Regiaq: Majestas pro se suisq: Heredibus, et Successoribus ~~quo fieri potest meliore, et firmiore modo, que jā in antecessū suo nomine toties declarata fuerunt, denuo confirmat, nempe quod nunquā ipsi in mentē venerit~~

et Serenma ~~sub colo~~-

et Serma Veneta Respbca sese quam validissime equali tam ex una, quam ex altera parte ratione obstringunt, quod nullis unquam temporibus futuris ultra supra commemoratas concordie leges, multo minus contra easdem in iis, que Aglejen quondam Pathatum quoquoque demum modo seu directe, seu indirecte concernunt quidquam a S. Sede Pontificia expetere, aut si oblatum fuerit accipere, sed unice presentis concordie legibus stare velint.

Articulus 6tus

Sacra Cesarea, Regiaq. Majestas pro se suisq. Heredibus, et Successoribus, quo fieri potest meliore, et firmiore modo, que jam in antecessum suo nomine toties declarata fuerunt denuo confirmat, nempe quod nunquam ipsi in mentem veniet sub colore pretextu, aut ex causa eorum, que circa Aglejen Pathatum ventilata hucusq. fuerunt, vel unicam Terre Palmam de Territorio, quod Serme Venete Reipbce subest sibi aut in presens, aut imposterum arrogare, renuntiando disertim iis, que inde desumi possent, titulis, aut pretensionibus quibuscunq.

Articulus 7mus

Pro tollenda omni dissensionum anxa, redditus, qui ad Aglejen Ecclesiam actenus spectarunt ita separentur, ut qui ex Terris Austriacis proveniunt, constituendo ibidem novo Epo, aut Archiepo eiq. subjectis Canonicis, illi vero, qui ex Veneto Territorio promeant Utinen Epo, aut Archiepo, et ibidem degentibus Canonicis ex asse cedant, et siqua adhuc supersunt alia rerum capita ad Aglejen Pathatum sese refferentia de iis ex equo, et bono inter S. Cesam Regiamq. Majestem, et Sermam Venetam Rempbcam adinstar eorum, que quoad limites observata hucusq. fuerunt quo citius et melius amica pariter via terminentur.

Articulus 8vus

Siqua hinc inde durante controversia specialim ex Aglejen Ecclesia oblata fuerint bona fide, quanto citius restituantur, et super iis ad sensum precedentis articuli ex equo et bono omnia terminentur.

Articulis 9nus

Ad normam presentis conventionis tam ex parte S.e Ces.e Regiaeq. Majestatis, quam ex parte Serme Venete Reipbce apud Sanctitatem Suam usitato, et decente

modo instabitur, ut quemadmodum eandem pronam se jam in antecessum, et propensam declaravit erectionis dicenda Episcopatuum, seu Archiepiscopatuum iisdem utriusque facultatibus munitorum benigne annuere; Sta Sanctitas Sua ultimum tam salutare scopo comuni, ac concordi studio utriusque ~~comovenda~~ ~~com~~promovendo, complementum quantocitius dare velit.

Sane si ex comuni plausu, quo hujus conventionis inter supremos prefatos Dominantes feliciter initae, necnon singulorum capitum in ipsa conventione contentorum notitia tam citra, quam ultra Montes e Viris cordatis, et publicae tranquillitatis, vectique veri ordinis amatoribus excepta fuit, de illa, et illis judicandum simpliciter Nobis fuisse putavissemus, nil ultra laboris, aut diligentiae Nobis, aut illis quorum consiliis utimur in eorundem examine adhibendum fuisset.

Sed quoniam nihil omittendum Nobis esse judicavimus quoad approbationem nostram consideratius, atque consultius interponendam, conducere valeret, quum ad memoriam nostram revocaverimus tam ea, quae in Ecclesiasticis Annalibus habentur circa Patriarchatus Aquilejensis excordia, gravissimasque perturbationes, quibus Ecclesia Dei propterea vexata fuit, quum quae in Historiis Secularibus relata sunt, de multiplicibus dissensionibus, cruentisque Bellis, quae inter Xpianos Principes ejusdem Patriarchatus occasione frequenter arserunt; cujusmodi periculis verendum erat, ne eorundem Xpianorum Principum pax, et concordia, donec Patriarchatus ipse persisteret, perpetuo exposita remaneret: Ipsius quoque Civitatis Aquilejensis statum presentem pre oculis habentes, et miseram conditionem, ad quam tanto jam tempore redacta esse dignoscitur, ut in multorum Patriarcharum serie nullus inveniatur, qui in ipsa resederit, nec ullum imposterum in ea mansurum fore credendum esset: considerantes preterea quibus cautelis plurium seculorum spatio ab Aplica Sede procedi opus fuerit in ejusdem Patriarchatus collatione, et provisione ad evitandas ~~contentione~~, offensiones, ac dissensionem, bellorumque tumultus, qui inter Supremos Principes ea occasione accendi potuissent; quodque judicium Pastorale

vale sollicitudine n(ost)ra magis angebat, perpensis spiritualibus necessitatibus tot millium Animarum amplissimam partem Aqtlejen. Diecesis ultra modum extensę incolentium, et a Veneto Dominio dissitarum, quarum regimen jamdudum ob inextricabiles verum secularium difficultates haud feliciter procedebat; quare cum plures recursus a Patriis pro tempore ad hanc Ap(osto)licam Sedem facti fuerint, dum statum Ecclesię suę eidem Ap(osto)licę Sedi statutis temporibus de more refferrent; cumque piorum, atque prudentum Virorum gravissimas dictarum Animarum calamitates deplorantium relationes, et querellę tum ad Prędecessores n(ost)ros Rom(ano)s Pont(ific)es tum ad Nos ipsos sepe pervenerint; animo occurrebat quod frustra iidem Prędecessores n(ost)ri Pontificię sollicitudinis officia ad hujusmodi calamitates sublevandas plurries interposuerint, quod etiam ad hunc diem inutiliter excogitata fuerint remedia, quę, vel optatam executionem, vel speratum fructum nequaquam obtinere, vel plenam recti ordinis reintegrationem producere non potuerint, vel temporaneam dumtaxat attulerunt utilitatem, quum scilicet ideo excogitata fuerint, et adhibita, ut viam sternerent ad firmum tandem, et stabile remedium memoratis deordinationibus perpetuo tollendis inveniendum.

Hiis omnibus matura consideratione pensatis, iisdemque compositionis capitibus attente perpensis, implorato sepius Divini luminis adjutorio, ac requisitis, auditisque super his nonnullorum Venerabilium Fratrum n(ost)rorum S.R.E. Card(ina)lium sententiis, de eorum consilio, et assensu postulationibus hujusmodi pro parte pręd(ic)tę in X(rist)o Filię n(ost)rę Charissimę Marię Theresię, Ungarię, et Bohemię Reginę Ill(ustri)s in Romanorum Imperatricem Electę, necnon dilectorum Filiorum Nobilium Virorum Ducis, et Reipublicę Venetiarum, Nobis, ut prefertur exhibitis, in omnibus, et per omnia plenissime annuentes, nonmodo pręinserta omnia, et singula conventionis capita, utpote ad publicum bonum, et felix Animarum regimen tendentia, pręsentium litterarum tenore laudamus, et approbamus, verum etiam per easdem pręsentes ad ea exequenda, et statuenda, quę pertinent ad omnimodam, atque

perpetu=

perpetuā suppressionē Patriarchatus Aquilejensis, necnon ad erectionē duorū Archiepis=
copatuū equalibus omnino juribus, et preeminentiis, ac prerogativis predictorū,
prefato, ut infra dilecto Filio nro Danieli S. R. E. Presbytero Cardli Delphino nun=
cupato dū viceret Patriarc. titulo, procedere volentes; aliorū vero capitū inter
prefatas partes, ut supra dictū est conventorū, ac respective a Nobis appro=
batorū executionē per alias nras Aplicas litteras implendā, statuendamque
reservantes.

De Aplice potestatis nre plenitudine, qua Nobis datū est justis concurren=
tibus causis Ecclesias Patriarchales, Archiepiscopales, et Episcopales erigere, transfer=
re, supprimere, atque extinguere, earumque Dieceses dividere, ac separare, prout
in Domino expedire noverimus, motu proprio, et certa scientia, ac presentiū
litterarū tenore in dta Aquilejensi Civitate, et Ecclesia Patriarchalē Cathedrā, dignita=
tē, et Sedē, titulū, ac denominationē, atque omne Patriarchale, metropoliticū, et Diece=
sanū jus eidē Ecclesie, ac Sedi hactenus adnexū, nonminus ipsius Ecclesie Capitu=
lū, Dignitates, Canonicatus, atque Prebendas; ita ut deinceps Patriarchalis, Archiepalis,
aut Cathedralis Ecclesia Aquilejensis, illiusque Caplū minime existat, nec ullus Aqui=
lejensis Patriarcha, Archiepus, aut Epus, vel illius Ecclesie dignitas, aut Canonicus de=
nominari possit penitus omnino, ac perpetuo supprimimus, et extinguimus.

Ut autē Animabus Xpi Fideliū in locis hactenus Aquilejensis Patriarchatus per
Nos, ut prefertur suppressi, et extincti spirituali jurisdictioni subjectis, quaeque in tem=
poralibus tā Venete Reipublice, quā Austriace Familie supremo parent Domi=
nio, degentiū Ecclesiastici regiminis subsidia non desint; simili motu scien=
tia, ac potestatis plenitudine per easdē presentes ex nunc in Civitate Utinen=
si unā Archiepalē Cathedrā, et Sedē, Archiepatū Utinensē nuncupandam
cū omnibus, et singulis juribus, etiā metropoliticis, ceterisque preeminentiis,
et prerogativis Archiepalibus aliis Ecclesiis de jure, usu, ac consuetudine com=
petentibus perpetuo erigimus, et constituimus; cui quidē Archiepatui pro
peculiari ejus Diecesis totū illud Regionis tractū, qui temporali Reipublice Vene=
te Dominio subjectus est, et hactenus a pro tempore existente Patriarcha Eccle=
sie Patriarchalis Aquilejensis per Nos ut prefertur, suppresse, et extincte, Diecesano
jure obtinebatur, et pacifice regebatur, tribuimus, et assignamus, necnon

in Suf=

in Suffraganeos eos omnes, et singulos Epos, quorum Cathedrales Ecclesie in prefate Reipublice Venete Dominio consistunt, quiq. ad hunc diem eidem Patriarchatui Aquilejen. per Nos, ut prefertur suppresso, et extincto subjecti fuerint subjicimus, atq. supponimus, prout latius, atq. distinctius per alias nras Aplicas litteras super erectione hujusmodi Ecclesie Utinen. Archiepalibus, equalibus, ut prefertur juribus, et prerogativis cum infrascripta Goritien. Archiepali pariter Ecclesia insigniende peculiariter expediendas statuetur, ac explicabitur.

Simili quoq. modo ex nunc in Civitate Goritien. alteram Archiepiscopalem Cathedram et Sedem Archiepatum Goritien. nuncupandam cum omnibus et singulis predtis juribus etiam metropoliticis, ceterisq. preeminentiis, et prerogativis aliis Archiepalibus Ecclesiis de jure, usu, ac consuetudine competentibus, earundem presentium tenore, dictisq. motu, scientia, et potestatis plenitudine perpetuo pariter erigimus et constituimus; cui etiam Archiepatui pro ejus peculiari Diecesi alteram Patriarchalis actenus Ecclesie Aquilejen. per Nos ut prefertur suppresse, et extincte Diecesis partem, que Austriacorum Principum Dominio subest, queq. novissimis temporibus per Vicarium Aplicum Epali caractere preditum a Nobis ad tempus, et ad nrum, et Sedis Aplice beneplacitum inibi constitutum in spiritualibus gubernata fuit, tribuimus, et assignamus: Ita ut tamen ac nove Archiepali Goritien. Ecclesie hujusmodi Apostolica auctoritate futurus illius Archiepus prefecietur predti Aplici Vicarii gubernium, necnon omnes et singule providentie, et ordinationes sive a Predecessoribus nris Romtis Pontificibus, sive a Nobis ipsis pro Animarum regimine in dicta Aquilejen. quondam Diecesis parte Austriace Ditioni subjecta capte, edite, atq. statute, exinde imposterum pro sublatis, irritis, abrogatisq. eo ipso habeantur: Eidemq. Goritien. Archiepatui in Suffraganeos eos omnes et singulos Epos, quorum Ecclesie Cathedrales in temporali Austriaca ditione consistunt, quiq. ad hunc diem Patriarchali Aquilejen. Ecclesie, per Nos, ut prefertur, suppresse, et extincte simili jure subjecte fuerunt supponimus,

atque

atq. subjicimus, prout etiã in aliis nris Aplicis Litteris super erectione hujusmodi Goritien Ecclesie Archiepalis, equalibus pariter juribus, et prerogativis ac supradtae Utinen Archiepali Ecclesiae insigniende, peculiariter expediendis plenius atq. distinctius statuemus, et explicabimus.

Et quoniã illustria Religionis, et pietatis argumenta, que in tractatione hujus gravimi negotii, ex quo Ecclesia Dei tot perturbationes, et anxietates aliquot jã seculorũ decursu sustinuit, necnon in superius relata conventione inter predtas partes provide inita, et a Nobis per presentes approbata ex parte tã dtae Marie Theresie Regine in Imperatricẽ Electe, quã predni Ducis, et Reipbce Venetiarũ edita fuerunt, maximũ utilitatis fructũ eidẽ Ecclesie Dei in presenti attulerunt, atq. etiã imposterũ allatura fore prospicimus: Idcirco Nos motu, scientia, et potestate paribus ipsarũ tenore presentiũ predte Marie Theresie Regine in Imperatricẽ Electe, ejusq. Successoribus in perpetuũ ad prefatũ Goritiensẽ Archiepatũ per Nos, ut prefertur erectũ tã pro prima hac vice, quã quoties perpetuis futuris temporibus ipsũ vacare contigerit, jus nominandi Nobis, et Romo Pontifici pro tempore existenti personã idoneã per Nos, et Successores nros ad eundẽ Archiepatũ Goritien pro tempore promovendã, eiq. preficiendã: Necnon predtis Duci, et Reipubce Venetiarũ ad aliũ Utinen Archiepatũ etiã per Nos, ut prefertur erectũ, quoties per liberã prefati Danielis Cardlis dimissionẽ, sive per ejus decessũ, ac etiã deinceps alio quovis modo perpetuis futuris temporibus vacare contigerit, simile jus nominandi Nobis, et Romo Pontifici pro tempore existenti personã idoneã etiã per Nos, et Romos Pontifices Successores nros pro tempore ad eundẽ Archiepatũ Utinen promovendã, eiq. preficiendã etiã perpetuo respective concedimus, et impertimur; prout per alias quoq. litteras in forma Brevis super utriusque juris nominandi concessione peculiariter respective

expedi=

expediendas idipsum statuemus, et indulgebimus.

Præfato autem dilecto Fil.° nostro Danieli Presb.° Card.li Delphino nuncupato ob personalium ipsius meritorum magnitudinem, ut non obstante Patriarchatus Aquilejensis suppressione, et extinctione per Nos, ut præfertur, factis, ipse nihilominus quoad vixerit absolutum, et simplicem Patriarchæ titulum et denominationem retinere, et gerere possit, et valeat, ita tamen ut ejusdem in d. Archiepatu Utinensi successores non alio, quam Utinensis Archiepiscoporum titulo denominari possint, aut debeant, eandem præsentium tenore concedimus, et indulgemus.

Aquilejensis vero Civitas magnitudine quondam, et Populi frequentia insignis, quantum ab antiquo splendore prolapsa, quamque ad deteriorem conditionem redacta sit, omnibus notum est, atque compertum; Illius autem Incolarum cura Parochialis inter duas Ecclesias divisa est, ab eisque dependet, quarum una est ipsa, quæ actenus Patriarchalis etiam exercitit Ecclesia in honorem B.tæ V. Mariæ in Cœlum Assumptæ, seu forsan Nativitatis ejusdem B. Mariæ Omnipotenti Deo dicata, cujus quidem Animarum Parochianorum cura per ipsius Ecclesiæ Sacristam pro tempore existentem exerceri consuevit; altera vero est Parochialis Ecclesia S.ti Joannis in Foro, seu Platea nuncupata, cujus Rector, seu Presbiter Curatus a Comunitate, et omnibus d.æ Civitatis, ut accepimus, eligi, et nominari, ac Ordinario loci præsentari solitus, erga Parochianos Ecclesiæ hujusmodi jura Parochialia exercet; Cum itaque Civitas Aquilejensis sub temporali Austriacorum Principum ditione constituta sit, ideoque illius spirituale regimen juxta præmissa ad futurum Goritiensem Archiepiscopum pertinere, ideoque futurus Archiepus ordinarie et Diœcesano jure sua plena jurisd.ne in eadem Civitate exercere debeat; Ne quidem unquam libero hujusmodi jurisd.nis exercitio officere valeat, Nos in primo d.æ Ecclesiæ, cujus Patrialem auctoritatem, necnon Cathedralitatis, ac Patriarchalitatis prædicta jura jam suppressimus, et extinximus, omnem etiam parochialitatem, illiusque Curam parochialem harum quoque serie supprimimus, et extinguimus, ac illius sic suppressæ, et extinctæ Animarum Parochianorum curam

rū curā ad d.tam Parochialē Ecclesiā S. Joannis in Foro, seu in Platea nuncupa=tā transferimus, illiq. subjicimus, et cū omnibus, et singulis Parochialibus juribus respective applicamus appropriamus, et cū ea incorporamus; ita ut illius Rector, seu Parochus omniū Animarū Xpi Fideliū tal sue, actenus Parochie, quā etiam, alteri in prefatae Pathali olī Ecclesia ad hunc diē existenti subjectorū curā, et regimen gerat, idēq. una cū omnibus suis Parochianis, hoc est cū universo Civitatis Aquilejen. Populo pred.ti futuri Govitien. Archiepi ordinario Juri subjectus existat.

Cū vero Aplica hec S. Sedes insignioribus quibusdā Basilicis libertatis, et exem=ptionis, ac immediate ejusdē Aplice Sedi subjectionis privilegia impertiri consueve=rit, Nos d.tae Aqlejen. quondā Pathalē Ecclesiā Pontificie libertatis decorare volentes mu=neribus, d.tae potestatis plenitudine eandē a futuri, et pro tempore existentis Archiepi Govitien. seu Epi jurisdictione in omnibus, et per omnia per easdē presentes exi=mimus et liberamus, ac perpetuis futuris temporibus exemptā, imunē, et liberā, Nobisq., et Successoribus nris Rom.is Pontificibus, et huic Aplice Sedi immediate sub=jectā esse, et fore decernimus. Ne autē ob nimiā pred.tae Civitatis Aqlejen. a Ro=mana Urbe, et Curia distantiā ipsa Basilica pred.ta necessarie assistentie presi=dio careat, Aplico Delegato in d.ta Civitate constituto, cui ab aliquot retro seculis Monialiū Monasterii Aqlejen. guberniū Aplica auctoritate, et independenter ab Ordinarii jurisdictione comissū dignoscitur, ejusq. futuris Successoribus, quos quidē imposterū semper ex Personis eorūdē Austriacorū Principū subditis eligen=dos fore statuimus, nras, et Aplice Sedis vices committimus, ac demandamus, ut ipse nunc existens Delegatus, ejusq. Successores hujusmodi tanquā Aplici ad hoc etiā Delegati, nroq. et ejusdē Aplice Sedis nomine, et auctoritate cū debita a Nobis, et Successoribus nris dependentia d.tam Aqlejen. Basilicā olī Pathalē, ab Archi=epi Govitien. et alterius cujuscq. Archiepi, sive Epi jurisd.ne exemptā, Nobisq. et Apo=stolice Sedi, ut prefertur imediate subjectā studeant salubriter regere, feliciter gubernare, et provide conservare.

Presentes autē Litteras, et in eis contenta, et statuta quecūq. etiā ex eo, quod quilibet in premissis, seu in eorū aliquo jus aut interesse habentes, vel habere pretendentes, etiā quomodolibet in futurū cujusvis status, ordinis, pre=eminentie, et Ecclesiastice, vel Mundane dignitatis sint etiā specifica, et

indivi=

individuo mentione, et expressione digni illis non consenserint, seu quod aliqui ex ipsis ad ea minime vocati, vel etiam nullimode, aut non satis auditi fuerint; aut ex alia qualibet etiam lesionis, vel alias juridica, et privilegiata causa, colore, pretextu, et capite etiam in corpore juris clauso, nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis, aut nullitatis vitio, seu intentionis nre, aut interesse habentium consensus, aliove quolibet deffectu quantumvis magno, inexcogitato et substantiali, sive etiam ex eo, quod in premissis solemnitates, et queque alia forsan servanda, et adimplenda minime servata, et adimpleta, seu cause, propter quas presentes emanaverint non satis adducte, verificate, ac justificate fuerint, notari, impugnari, aut in controversiam vocari, seu adversus eas restitutionis in integrum aperitionis oris, aut aliud quodcumque juris, facti, vel justitie remedium impetrari posse: sed tanquam ex Pontificie Providentie Officio, et motu proprio, certa scientia, deque Aplice potestatis plenitudine nris factas, et emanatas omnimoda firmitate perpetuo validas, et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, ac per omnes, et singulos, ad quos spectat, et quomodolibet spectabit in futurum inviolabiliter observari, omnibusque etiam, et singulis, quorum favorem concernunt plenissime suffragari, et si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari, irritum, et prorsus inane esse, et fore pari auctoritate volumus, atque decernimus.

Non obstantibus de jure quesito non tollendo, de suppressionibus committendis ad partes, vocatis quorum interest, aliisque nris, et Cancellarie nre regulis, necnon dte Eclesie olim Patrialis per Nos, ut prefertur suppresse, et extincte, erectione, et fundatione, omnibusque et singulis Aplicis, ac in Synodalibus quoque Provincialibus, et Universalibus Conciliis editis, vel edendis, specialibus, vel generalibus constitutionibus, et ordinationibus; Necnon ejusdem Eclesie olim Patriarchalis per Nos, ut prefertur suppresse, et extincte etiam confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, consuetudinibus etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis concessionibus, et donationibus eidem Eclesie per Nos, ut prefertur, suppresse, et extincte, aut quibuscumque personis quacumque dignitate Eclesiastica, aut mundana fulgentibus quantumvis

speci=

specificæ, et individuæ mentione dignis, etiam Rom.norum Pontificum Prædecessorum nostrorum, Imperatorum, Regum, Rerumpublicarum, et aliorum Supremorum Principum auctoritate, et liberalitate, seu ad alicujus ex supra expressis instantiam, intuitu, et contemplatione sub quibuscumque formis, et verborum tenoribus etiam motu simili, et de Aplicæ potestatis plenitudine, seu Consistorialiter, et in contrarium premissorum concessis, et emanatis, et longissimi, et immemorabilis temporis usu, possessione, seu quasi exercitis, aliisque præscriptis: Quibus omnibus, et singulis, etiamsi de illis, eorumque totis tenoribus, et formis specialis, specificæ, et individuæ mentio, seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata inserti forent præsentibus pro expressis habentes, ad premissorum omnium, et singulorum effectum latissime, et plenissime, ac specialiter et expresse ex certa scientia, motuque, et potestatis plenitudine paribus derogamus, et derogatum esse volumus, cæterisque contrariis quibuscumque.

Volumus ~~insuper~~ etiam ut ipsarum præsentium transumptis etiam impressis manu alicujus Notarii Pub.ci subscriptis, et sigillo alicujus Personæ in Ecclesiastica dignitate constitutæ munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quæ ipsis præsentibus adhiberetur si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nræ approbationis, suppressionis, extinctionis, duplicis erectionis, constitutionis, concessionis, impertitionis, exemptionis, liberationis, subjectionis, commissionis, mandati, decreti, derogationis, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire: siquis autem hoc attentare præsumpserit indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolorum ejus, se noverit incursurum.

Datum Romæ apud S. Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicæ MDCCLI
Pridie Nonas Julii. Pontificatus Nri Anno XI.

✠ Ego Benedictus Catholicæ
Ecclesiæ Episcopus.

✠ Ego Thomas Epus Ostien: Cardlis Ruffus
Decanus S.R.E. Vice Cancellarius.

✠ Ego Anibal Epus Portuen: Cardlis S. Clementis Albanus.

✠ Ego Petrus Aloysius Epus ~~Prenestinus~~ Alban: Card. Caraffa.

✠ Ego Antos Xaverius Epus Prenestinus Card. Gentili.

✠ Ego Rajnerius Epus Sabien: Card. de Elcio.

✠ Ego Joan. Antonius Epus Cardlis Guadagni.

✠

✠

✠

✠

✠ Ego Nicolaus Mo Tito S. Petri ad Vincula Presbyter Card. Lercari.

✠ Ego Franciscus Tit. S. Mariae Trans-Tiberim Presb. Card. Burghesius

✠ Ego Dominicus Tit. SS. Apostolorum Presb. Card. Rivera.

✠

✠ Ego Pompejus Tit. S. Eusebii Presb. Card. Aldobrandus.

✠ Ego Joseph Tit. Stae Pudentianae Presb. Card. Spinellus.

✠

✠

✠ Ego Carolus Tit. S. Mariae in Ara Coeli Presb. Card. Rezzonicus.

✠ Ego Dominicus Tit S. Bernardi ad Thermas Pre. Card. Passioneus.

✠ Ego Silvius Tit S. Calisti Presb. Card Valenti S.R.E. Camerarius.

✠

✠ Ego Carolus Tit. S. Anastasię Pres. Card. Sacripantes.
✠
✠ Ego Ioachim Tit. S. Cecilię Presb. Card. Portocarero.
✠ Ego Camillus Tit. SS. Ioan. et Pauli Presb. Card. Paulutius.
✠ Ego Carolus Albertus Tit. S. Marię de Pace Presb. Card. Cavalchinus.
✠ Ego
✠ Ego Iacobus Tit. S. Hieronymi Illiricorum Presb. Card. Odi.
✠
✠
✠
✠
✠
✠. Ego Franciscus Tit. S. Marię de Populo Presb. Card. Riccius.
✠ Ego Antonius Tit. S. Silvestri in Capite Presb. Card. Ruffus
✠ Ego Filippus M.o Tit. S. Steffani in Monte Celio Presb. Card. de Montibus.
✠ Ego F. Fortunatus Tit. S. Matthei in Merulana Presb. Card. Tamburinus.
✠ Ego F. Ioachi. Tit. S. Crucis in Hierus. Pre. Card. Besutius Ma. Penitentus
✠
✠
✠
✠
✠
✠ Ego Ioan. Bapta Tit. S. Onuffrii Presb. Card. Mesmerus.
✠
✠ Ego Marius Tit. S. Marcelli Presb. Card. Millinus.
✠
✠ Ego Henricus Tit. S. Marię in Portico Presb. Card. Dux Eboracen.
✠
✠
✠
✠

✠

✠

✠

✠ Ego Alexander S. Mariæ in via lata Diac. Card.lis Albanus.

✠ Ego Nerius S. Eustachii Diac. Card. Corsinus

✠

✠

✠

✠ Ego Hieronymus S. Angeli in Foro Piscium Diac. Card. Columna.

✠ Ego Prosper S. Gregorii in Vellabro Diac. Card. Columna de Sciarra.

✠ Ego Alexander S. Mariæ in Aquiro Diac. Card. Tanarus.

✠ Ego Hieronymus S. Adriani Diac. Card. Bardi.

✠ Ego Dominicus S.S. Viti et Modesti Diac. Card. Ursinus.

✠

✠

✠

✠

D. Cardinalis Passioneus

I. Baltharius

Visa

Locus ✠ Plumbi

IB. Eugenius.

Anno a Nativitate Dni Nri Jesu Xpi MDCCLI. Ind.ne XIV. die vero 17 Mensis Julii. Pontificatus autem Dni in Xpo Patris, et Dni nri Benedicti Divina Providentia Papæ XIV Anno XI supradicta Constitutio affixa, et publicata fuit ad Valvas Basilicæ Lateranensis, et Principis Apostolorum, et Cancellariæ Aplicæ, Curiæ Generalis in Monte Citatorio, et in Acie Campi Floræ, ac in aliis locis solitis, et consuetis Urbis per me Franciscum Bortolotti Apostolicum Cursorem.

Antonius Beffani Mag.r Cursorum

//

Eplã Emi Card. Querini Brixiens. Epi ad Benedictum PP. XIV contra Bullã Suppressionis antescripta die 5 Aug.ti 1751

Beatissimo Padre.

Nel viaggio, che feci già sei mesi da Roma in Brescia portai meco Padre Santo il grave dispiacere d'averlo intrapreso senza poter prima profittare dell' invito, con cui mi eccitava d'essere a suoi Santissimi Piedi Monsig.r Malvezzi Maestro di Camera di V. Santità, e ciò per avermi egli bensì assicurato con suo viglietto, che l'udienza sarebbe stata al solito benigna, e come espressam.te mi scrisse, di reciproca sodisfazzione; mi ha prescritto ancora, che mi astenessi dal promovere in quell' udienza discorso alcuno sopra la giustificazione della mia personal condotta, le quali m'ero a lui dichiarato di tener pronte. S'accrebbe quel mio dispiacere giunto, che fui a Brescia, per le notizie, che da ogni parte mi furono recate di quanto in non picciolo svantaggio del mio Nome s'era divulgato dalle Gazette Oltramontane circa la mia subita partenza da Roma; Altra ragione di maggiorm.te affligermi fu l'avviso resomi da qualche mio corrispondente di Germania, che le cose occorsemi in Roma aveano partorito in queste parti effetti pregiudiziali allo studio, che per il ravvedimento de Protestanti andavo lungo tempo impiegando con la produzione de frequenti miei scritti. Arrivò uno d'essi corrispondenti a scrivermi in termini espressi: Le Patriarcat d'Aquilée a fait perdre de vüe l'illustre Proselyte Chucelant, qui de son coté pouvoit bien l'etre rebuté. Può vedere V. San.tà essermi state queste notizie tante ferite al cuore, e tante pungentissime spine per rendere pubbliche queste mie giustificazioni doppo averle prima assoggettate all'occhio di V. San.tà, giacche non aveva auto la sorte di farle sentire alle sue orecchie. Estremam.te poi m'hanno trafitto l'Anima in questi ultimi giorni le doglianze fatte al governo della mia Patria in nome di V. San.tà dal suo Nunzio Monsig. Caracciolo, e l'allocuzione di V. San.tà recitata al Sagro Collegio il dì 5 di questo mese. Di quelle non m'è noto il fondamento, benche paresse, che io dovessi essere informato prima d'ogn'altro, onde fossi

in istato

in istato di poter allegare le mie discolpe. Più chiaro mi si rende la giustificazione dalle parole, che chiudono l'allocuzione, mentre senza esservi nominato s'intenderà da ogn'uno, che la legga, venir io rigettato dall'aver parte alla mercede, che ad altri miei Colleghi resta assicurata in questa vita, e nella futura per essersi adoperati a procurare la concordia de Principi, et il bene dell'Anime. Tali parole m'hanno dato Padre Santo l'ultimo validissimo eccitamento a determinarmi di finalmente umiliarle ne presenti fogli le giustificazioni sud.te con fiducia, che facciano apparire a V. San.tà irreprensibile la mia condotta, o almeno almeno meritevoli di perdono quei falli, ne quali ~~fossi~~ fossi involontariamente caduto non ostante la mia retta intenzione.

Prendo per guida della sposizione riverente, che sono ora per fare l'allocuzione istessa di V. San.tà Leggo nel principio d'essa le seguenti parole: Quapropter hujusmodi consiliū amplectentes, quod magis consentaneū, utiliusq. ad Animarū salutē administrandā, pacēq. inter Catholicos Principes stabilius confirmandā, peritissimis viris ultra, citraq. Montes visū est. Ora io non credo mai Padre Santo d'aver errato nel supporre, che sopra tutto fosse V. San.tà per fare capitale della perizia de suoi Cardinali, che risiedono in Roma, e si tengano sempre disposti ~~per~~ a servirla con i loro consigli, e la loro opera.

Eugenio III per essersi servito nelle materie del Concilio di Rheims piuttosto di S. Bernardo Abbate di Chiaravalle, che dei Cardinali ebbe a soffrire rimostranze molto vive dagli stessi, in virtù delle quali fu costretto allontanare quel S. Abbate dall'avere più ingerenza in quelle materie. Racconta quel fatto il Card.le Baronio nell'anno 1148, e molto commenda il rigore, con cui quei Card.li entrati nella Curia Pontificia: Cū magna mentis indignatione, ac tanquā unū Corpus effecti una omnes voce, così parlano all'istesso Papa. Scire debes, quod a Nobis, per quos, tanquā per Cardinales Universalis Eclesię volvitur axis ad regimen totius Eclesię, promotus e privato universalis Pater effectus, jā deinceps Te non tuū, sed potius nostrū esse oportere; nec privatas et modernas amicitias antiquis et communibus preponere; sed omniū utilitati consulere, Romanęq. Curię ex officii tui necessitudine

curare,

curare, et observare debes. Riferitesi dal Baronio queste parole soggiunge sotto: ac plane quot Cardinales tot diceris Paulos resistentes in facie Petri reprehendentes eum.

Passò poscia V. San.tà nella sua allocuzione con esprimersi: Sacrorum Canonum scientia, rerumq. ad Ecclesiasticam Historiam spectantium cognitione vos ita preditos arbitramur, ut supervacaneum judicemus vestris subjicere oculis argumenta, quibus Pontificum authoritas innititur in novis erigendis, vel abolendis Patriarchatibus, Archiepiscopatibus, et Episcopatibus, et in ipsis Diecesibus dividendis. Guardimi il Cielo Padre S.to di non riconoscere io pure quell'autorità; ma errore non è stato certam.te il mio credere, che debba quella esercitarsi colla circospezzione, che ingiungono i Sacri Canoni, et i Decreti de Romani Pontefici: gl'uni, e gl'altri già da me allegati nello scritto, che ha per titolo Synopsis etc. Qui dunq. per diffesa dello stesso mio credere addurrò solamente le parole di S. Bernardo nel lib. de Consideratione. cioè quelle, con cui si rivolge ad Eugenio III, e così a lui parla: Tunc denique licitum tibi censeas suis Ecclesias mutilare membris, confundere ordinem, perturbare terminos, quos posuerunt Patres tui. Si justitiae est jus cuiq. servare suum, conferre cuiq. propria, justè quomodo poteris convenire. Erras si ut summam, ita et solam institutam a Deo usam Apticam potestatem excistimas. Il Cardinal Contarini considerando il gran danno, che al suo tempo facevano alla Santa Fede alcuni Giurisconsulti: Pu pre omnibus operam dant, ut Authoritatem Pontificis extollant: giunse a dire a Paolo III in una sua Epistola inserita nella Biblioteca Pontificia stampata in Roma, e dedicata al Pontefice Innocenzio XII: Pater Beatissime perpende an ex hac doctrina temere Luterani ansam sumpserint componendi libros illos suos de captivitate Babylonica.

Trovo appresso mettersi in veduta da V. San.tà: Labores, contrarios eventus mentis egritudinem tristissimam, che ho dovuto soffrire per condurre a fine l'affare; ma appunto per essere questo affare di tanta importanza, et attorniato da ogni parte di spine, avrei supplicato humilissimamente V. Santità, essendo a suoi Piedi, che volesse procacciare qualche solievo, e conforto al suo animo, chiamando a parte dell'immense sue sollecitudini il Sacro

Consistoro, che certamente non avrebbe mancato al suo dovere a norma di quanto si contiene nell' aureo volume del dotto, e Santo Franco di Bologna Cardinal Paleotti, e perciò avrebbe auto presente alla memoria il bel detto rifferrito dall' istesso Cardle parte 3 quest. 9, et a cui pro dirsi, che si riduce tutta la dottrina di quel volume: Sicut potentiæ vegetativæ tres sunt actus sive officia, quæ sunt generare, nutrire, et augere; sic Cardinales dicuntur generare quodamodo Papã, cũ illũ eligunt: nutrire, cũ illi dant consiliũ: augere, cũ opera illi præsto sunt, ei denique suffragantur.

Alla descrizzione delle sue cure, e fatiche soggiunge V. Santà senza interruzione: A Domino factũ est istud, quod est mirabile in oculis nostris. Siquidẽ contingere poterat cũ alii Romani Pontifices Prædecessores nostri hanc Apostolicã sedẽ tenerent, qui Nos pari authoritate exequabant, meritis tamen longe præcellebant. L'esito di quest' affare confessarò liberamte a V. Santà essere riuscito tantopiù meraviglioso a miei ochi, quanto questi s' erano fissati nel Breve scritto tre anni pma da V. Santà a Canonici d' Aquilejea, mentre in esso si legge quanto mi fo lecito di qui registrare: Quoniã autẽ insignis Patriarchalis Ecclesiæ Aquilejen., quæ altera in Italia post Romanã Ecclesiã existimata fuit, jura, ac privilegia, necnon omniũ vestrũ meritã Nobis perquã maxime perspicua sunt; persuasũ vobis esse cupimus, Nos ad eadẽ servanda, ac tuenda pro viribus fore elaboraturos, atque insimul curaturos, ut nulla rationibus utriusque prejudicia, ac detrimenta imponentur; sed opportuno etiã Apostolicæ authoritatis subsidio præsint, atque conserventur.

Giovò anche non poco a farmi credere, che V. Santà non avesse animo d' allontanarsi dagl' esempj de suoi Predecessori il vedere a me scritto in un suo clementissimo viglietto 26 Febro 1750: Aver ella guadagnato con le sue diligenze ciò, di cui era stato spogliato il Patriarcato; mentre negl' atti publici a parte Imperii era il Patrca chiamato Vescovo d' Udine, essendo Patrca, il che oggi non può succedere.

Chiude finalmte V. Santà la sua allocuzione professando d' aver auti per instrumti della grand' opera i due Principi, e due loro Ministri, e da a tutti quelle lodi, che nessuno potrà metter in dubio dai medesimi meritarsi.

Ma qui

7

Copia.

Notizie del Patriarcato d'Aquileja
nella Parte Austriaca
dopo l'anno 1400

di Mons. Sebastiano Braida
canonico udinese

(attribuita all'ab. Giuseppe Bini erroneamente.)

Notizie del Patriarcato d'Aquileja nella Parte Austriaca dopo l'Anno 1400.

Opera,

supposta già del Sig.r Ab. Giuseppe Bini
Arciprete di Gemona,
ma veramente di Mons.r Sebastiano Braida
Canonico della, allora Collegiata, poi Metropolit.a
di Udine, e Uditore dell'Em.mo Card. Patriarca
Daniello Delfino (x).

I Patriarchi di Aquileja sono stati in lungo, e pacifico possesso di un vasto Dominio, che, oltre il Friuli e l'Istria, estendevasi nella Germania: e ciò non solo per le donazioni amplissime di Carlo Magno, Corrado, Enrico, ed Ottone Imperatori, i quali ingrandirono assai la Chiesa d'Aquileja, e le diedero, e le confermarono privilegi amplissimi; ma eziandio per le guerre fatte da Patriarchi stessi co' confinanti, col mezzo delle quali dilatarono il loro Dominio. Ma dopo molte guerre riuscite felici, finalmente Lodovico di Tech Patriarca, Ungaro di Nazione, fu l'anno 1420. in una battaglia dai Veneziani disfatto, di manieracchè perdette tutto il Friuli, e per quanti sforzi ei facesse dopo, conducendo più volte dall'Ungaria nuovi ajuti di milizia, non pote mai più riaverlo. Disperato dunque dopo tanti tentativi, risolvette d'appigliarsi al partito dei maneggi; ma vivendo esso Lodovico non riuscì mai alcun aggiustamento tra il Patriarcato, ed il Dominio Veneto.

Morto

(x) Di questa Scrittura una Copia anteriore alla presente fu tratta per mala sorte da uno scorrettissimo esemplare esistente presso li RR. PP. dell'Oratorio di questa Città. Collazionata poi, e quindi in moltissimi luoghi emendata, sopra un altro esemplare di questa pubblica Arcivescovile Biblioteca, perchè comparisva con tante correzioni e postille troppo difforme, si prese il partito di rifarla da capo; ed è appunto questa, che è una Copia seconda, e che osseremo anche di chiamare in giusto esatta.
Che questa poi (quantunque non terminata) sia opera veramente del fu Mons.r Can.co Sebastiano Braida mio Zio, e non di altra persona; io stesso, che nel leggerla, collazionarla e correggerla ho avuto occasione ed agio di conoscerla pienamente, posso anche assicurarlo sulla mia fede, per quella cognizione perfetta che ho dello Stile, buon gusto, metodo, ordine, precisione ed esattezza di scrivere dell'illustre Autore, il quale molte altre Scritture pur fece di simile argomento, e per la stessa occasione, che sino ad ora non si son potute trovare.
Udine il dì 6. Gen.o 1793. Pietro Can.co Braida.

Morto Lodovico di Tech fu nell' anno 1439. conferito il Patriarcato dal Papa Eugenio IV. al Cardinale Ludovico Scarampo Mezzarota Padovano, col quale la Repubblica nell' anno 1445. stipulò una solenne Transazione sopra tutte le passate controversie con le seguenti condizioni e patti:

Che la Repubblica dovesse restituire al Patriarca la Città d'Aquileja, e le Terre di S. Daniello, e S. Vito con onnimoda, assoluta, ed indipendente temporale Giurisdizione, Dominio, e Superiorità, mero, e misto Imperio.

Che dovesse la Repubblica pagare ogni anno al Patriarca pro tempore certa quantità di danaro; e che fosse tenuta a diffenderlo colle proprie sue armi, e spese da qualsisia molestia, e vessazione contro qualunque persona.

Che all' incontro dovesse il Patriarca cedere alla Repubblica tutti gli altri luoghi, e ragioni del Patriarcato; e che dalla Caneva della Repubblica dovessero anche i sudditi Patriarcali d'Aquileja, S. Daniello, e S. Vito pigliar i Sali.

Che i Feudi posti nei Territorj di S. Daniello, Aquileja, e S. Vito restar dovessero a beneficio della Repubblica.

Questa Transazione, e concordia, la quale ebbe poi il suo pienissimo effetto, fu maneggiata e conchiusa di piacere e concenso di Eugenio IV. allora Pontefice, e fu poi nell' anno 1451. confermata con un Breve di Nicolò V.; ed altresi da Federico III. Imperadore della Casa d'Austria con un Decreto dell' anno 1469.; qual decreto in forma autentica si conserva nella Secreta dell' Ecc.mo Senato.

Nell' anno dunque 1445. ritornarono i Patriarchi in possesso della loro Città d'Aquileja, e vi stettero quieti, e pacifici per anni 64., cioè sino alla guerra, che per occasione della famosa Lega di Cambray nacque tra la Repubblica Veneta, e l'Imperator Massimiliano; il quale con le sue armi occupò nell' anno 1519. tutta la Patria del Friuli, ed insieme ancora tutti i luoghi Patriarcali d'Aquileja, S. Vito, e S. Daniello; ma essendo stato poco tempo dopo ricuperato dai Veneziani in gran parte il Friuli, fu anche il Patriarca, rimesso nel possesso

de' suoi luoghi

de' suoi luoghi. Ma perchè la guerra durava ancora, gl'Imperiali erano restati Padroni di Gradisca, e Marano, in mezzo alle quali due fortezze sta posta Aquileja, luogo aperto, e di niuna difesa. Quindi fu, che essi Imperiali, e confinanti Austriaci cominciarono ad angariare gli Aquilejesi sudditi Patriarcali, e ad esercitare qualche sorta di Dominio sopra Aquileja, non per altro, se non perchè il Patriarca era Veneziano, e della Casa Grimani, tuttocchè egli niente avesse che fare coll' Imperadore, nè per alcun conto si fosse mai immischiato in quella guerra. In questo tempo, e in questa occasione, e in questo modo ebbero principio le molestie, e le vessazioni degli Austriaci contro la Chiesa, e i Patriarchi d'Aquileja.

Nell' anno 1521. nella Capitolazione di Tregua segnata in Wormazia tra Carlo V. successor di Massimiliano, e la Repubblica di Venezia, restò diviso il Friuli tra queste due potenze in quel sistema, in cui allora trovavasi occupato dall' armi dell' una, e dall' altra parte. Sotto l' Imperadore rimase il Contado di Gorizia, il Capitaniato di Gradisca, e la fortezza di Marano; di alcune altre Ville fu vicendevolmente accordata la restituzione da farsi hinc inde; e per Aquileja fu stipulato, che abstineant Veneti ab Aquileja, salvis tamen semper juribus Patriarchę in quocumque loco: cosicchè in vigore di questa Capitolazione la Repubblica cedette allora all' Imperadore ed all' Arciduca il Gius de' feudi e de' Sali, che erasi riservato in Aquileja con la Transazione fatta col Patriarca l'anno 1445.; ed all' incontro la preservazione amplissima, che fu fatta nella Capitolazione medesima delle ragioni, e diritti del Patriarca sopra Aquileja, con quelle parole: in quocumque loco, doveva di ragione bastare perchè gl'Imperiali, ed Austriaci cessassero dalle molestie, e gravami, che andavano apportando in Aquileja contro la Giurisdizione, e diritto del Patriarca. Ma non fu così: e però nel Congresso di Bologna dell' anno 1529., in cui sul piano delle capitolazioni di Tregua fatte prima in Wormazia si stabilì la pace col Papa, l'Imperadore, il Rè de' Romani, ed Arciduca d'Austria, ed i Veneziani; essendosi ritrovato ivi col Papa il Patriarca d'Aquileja, ch'era Marino Grimani Cardinale

dinale, si dolse egli a viva voce con Carlo V. dei gravami, e molestie, che, non ostante i Capitoli di Wormazia, dai Ministri, ed Agenti del Rè de' Romani, ed Arciduca Ferdinando gli venivano indebitamente fatti nella sua Città d'Aquileja, e ne dimandò a Cesare provvedimento: sopra di che fu egli anche esaudito; e nel Capo VI. della pace di Bologna, fu ordinato, che dovendosi tra il suddetto Rè Ferdinando, e la Repubblica di Venezia eleggere due Arbitri, uno per parte, ed un Soprarbitro, i quali avessero poi a decidere, e definire alcune differenze dei Confini, che restavano da stabilirsi tra essi Principi, che in quel congresso di Bologna non si poterono accordare; questi Arbitri medesimi, e Soprarbitro giudicassero, e decidessero ancora dei gravami del Patriarca, e di ogni vertenza, e controversia, che fosse tra lui, ed il Rè de' Romani sulla Città d'Aquileja. Item quoniam in Capitulatione Wormatiensi, (sono le stesse parole del Capo VI. della pace di Bologna), reservantur jura Patriarchę Aquilejensis, in quibus Patriarcha asserit, se perturbari ab Agentibus Dni Regis Ferdinandi, duo Arbitri, et Mediatores predicti de hujusmidi juribus cognoscant, et si quę restituenda sint, restitui faciant, et omnia impedimenta, si quę reperiantur, amoveant. Dopo qualche tempo gli Arbitri furono eletti, e il Soprarbitro, i quali si unirono in Trento l'anno 1535, e ascoltate le parti, cioè il Sindico, ed il Procuratore Regio da una, ed il Sindico, ed il Procuratore Patriarcale dall'altra, ed osservate tutte le formalità di solenne giudicio, pronunciarono la loro sentenza, che fu di questo tenore: Rmum S. R. E. Cardinalem, et Patriarcam Aquilejensem reintegrandum esse ad Civitatem Aquilejam in omni ejus districtu, Territorio, pertinentiis, redditibus, proventibus, et quibuscumque aliis juribus suis, et omnimoda jurisdictione, mero ac mixto Imperio, et omni temporali Dominio: ita ut universa administratio, dominium, et gubernatio ipsius Civitatis et Territorii sit Rmi Patriarchę; nec Sermus Rex possit ullo modo se in eis intromittere, salvis tamen semper, et exceptis Feudis, et eorum collatione cum cęteris aliis juribus, quę Illmo Dominio Veneto sunt reservata in Conventionibus inter ipsum Dominium, et Patriarcham initis anno 1445., quę nomine ipsius Rmi Patriarchę in pręsenti judicio

producte

producte fuerunt, et quę ipsi Dominio per Conventiones reservata, quoad Civitatem Aquileję et alia loca Patriarcalia, a quibus ipsum Illmum Dominium in Foedere Wormatiensi abstinuit, in Regiam Majestatem esse translata, et eidem competere, et spectare declaraverunt.

Dicesi che il Patriarca Marino Grimani generosamente ricusasse Mm. Scudi d'entrata, i quali venivangli offerti per Lui e suoi Successori in perpetuo dai Ministri di sua Maestà, se egli si fosse acquietato di cedere, e rinunziare alle sue ragioni sopra Aquileja, prima che nascesse questa sentenza in Trento.

Una cosa deve poi qui notarsi, che volendo il Sindico, ed il Procuratore della Repubblica comparire in questo Congresso, e Giudicio innanzi li suddetti Arbitri, e Soprarbitro per fare istanza a nome del Patriarca per la restituzione, e reintegrazione d'Aquileja, e unir' insieme la causa, e l'interesse della Repubblica con la causa, ed interesse del Patriarca, e del Patriarcato; li Sindici, e Procuratori del Re, ed Arciduca Ferdinando non vollero acconsentire, dicendo, che nella causa del Patriarca non aveva che fare la Repubblica, e che là il Patriarca, e la Repubblica erano persone distinte, e separate, e similmente che il negozio, e la causa d'Aquileja era diversa, e separata dall'interesse della Repubblica; e finalmente aggiungendo, che li Veneziani nella Capitolazione di Wormazia abstinuerant ab Aquileja, ed altre simili eccezioni; e sopra questo punto d'ordine, essendosi hinc inde detto, replicato, e triplicato; bisognò in ultimo mandare a Roma, ov'era il Patriarca, acciocchè egli instituisse, e creasse un suo proprio, e particolare Sindico, e Procuratore, il quale poi da per se solo, e per il solo, e speciale interesse e nome del Patriarca agitò, e trattò questa causa sino alla sua decisione. Anzi io stimo bene di riferire qui una parte della dimanda, ed instanza fatta in questa causa dal Sindico, e Procuratore del Serenissmo Dominio al Convento di Trento l'anno 1533. che fu poi in tutte le sue parti dal Sindico, e Procuratore del

Patriarca

Patriarca approvata, e replicata. Coram etc. Pro debita capitulatio-
num executione inter Ser.mos Principes factarum, incipiendo, ut par
est, a reintegrazione, et restitutione bonorum, et jurium ecclesia-
sticorum, et maxime S. Sedis Patriarchalis; Magnificus D. Andreas
Rubeus, et sindicus Ill.mi Dominii dicit et proponit, quod Patria
Aquilejensis gravata fuit, et est per Agentes Regios Goritiæ, Gra-
discæ, et Marani degentes in sua jurisdictione Civitatis Aquilejæ;
quia licet ante bellum nomine suæ Ecclesiæ, et titulo suo Patriar-
chali possederit dictam Civitatem cum plena, et omnimoda juris-
dictione tam Civili, quam criminali, et in ea non recognoverit
unquam, nec recognoscat in Superiorem Ill.mum Dominium Ve-
netum, sed tantum S. Sedem Apostolicam, nec unquam habue-
rit aliquod bellum cum Cesarea, et Regia Majestate; tamen
tam tempore belli, quam a Capitulatione Wormatiensi citra plu-
ribus, et diversis viis, et mediis dicti D.ni Regis Agentes expellere
tentarunt, et expilarunt prædictam ejus jurisdictionem contra
formam dictæ Capitulationis, et contra omne jus, et justitiam, ex
quo dicta ejus jurisdictio semper fuit libera, et non subiecta ipsi
Ill.mo Dominio; in cujus locum esto quod successerit Serenissi-
mus Rex Romanorum in locis sibi specialiter adiudicatis in
dicta capitulatione, tamen non potuit ex ea sibi querere ali-
quod jus, quod antea non competebat ipsi Ill.mo Dominio in
dicta Patriarchali jurisdictione. Propterea etc.

La sentenza di Trento fu da Ferdinando Re de' Romani, ed Arciduca
d'Austria approvata, e giurata, e in conseguenza fu al Patriarca
intieramente restituita la Città d'Aquileja; ma poi gl'Austriaci
non gliela lasciarono godere, che per soli anni nove: conciosiacchè
avendo in questo tempo Pietro Strozzi Soldato del Rè di Francia
tolta colle armi agli Austriaci la Fortezza di Marano, la quale
fu poi data in dono dal Rè al detto Strozzi per sua beneficenza;
disperando egli di potersela ritenere contro le loro forze, gli entrò
in pensiero di volerla cedere ai Turchi, ed era già in procinto
di farlo

di farlo, e si negoziava la vendita. La qual cosa, perchè mai non avvenisse con danno, e pericolo di tutta l'Italia, e particolarmente del Friuli, e di tutta la Diocesi, e Patriarcato d'Aquileja, la Repubblica di Venezia comprò a tutto costo (poichè si computa, che la spesa ascendesse a circa 500m. scudi) dallo Strozzi medesimo la suddetta Fortezza di Marano, e vi pose dentro il suo presidio. Dopo di che una partita di Soldati Austriaci essendo andata nell'anno 1544. col suo Generale Niccolò della Torre per rientrare in Marano, e non essendogli riuscito, ressistendogli i Veneti, nel ritornar addietro il Generale pretese per diritto di represaglia d'invadere nuovamente a nome di Ferdinando, ed occupare, come difatti occupò, l'anno 1544. la Città d'Aquileja, con fine, e speranza di poterla poi ricambiare con la Fortezza di Marano: e così credendo gli Austriaci di vendicarsi della Repubblica di Venezia, spogliarono con violenza il Patriarca di quella Città, che egli con titolo così giusto godeva, e possedeva, non ostante che tanto della vendita, e compra di Marano, quanto d'ogni altra cosa in questo fatto egli fosse innocente, ed immune. Dopo di questo tempo i Patriarchi sono sempre stati privi di qualunque temporale Dominio in Aquileja, e delle rendite ancora, che in una somma considerabile riscuotevano in quella Città e Territorio.

Il Patriarca Giovanni Grimani succeduto a Marino suo Fratello l'anno 1546. molto s'applicò per rimettersi nel possesso del suo intercetto Dominio. L'anno 1549. spedì lettere, e Nunzj a Ferdinando, e nei susseguenti 1551. 1552. impegnò fortemente il Papa ad interessarsi in questa causa; ciò che pure gli riuscì. Poichè il Papa e scrisse Brevi a Ferdinando, e commandò al Nunzio di trattar questo affare; ma con tuttociò nulla si ottenne, non ostante che conosciute fossero da Ferdinando evidenti le ragioni del Patriarca, in modo che diede più volte egli vivendo speranza di vederlo reintegrato, e morendo commandò, che si dovesse restituire al Patriarca la sua Città d'Aquileja; ma questa ultima volontà di Ferdinando, fatta (come si dice) a voce, non ebbe poi esecuzione da Massimiliano II. suo figlio, nè dagli

altri

altri Imperatori suoi Successori.

Un altra cosa è da notarsi ancora qui; cioè, che avendo il Patriarca verso l'anno 1570. ripigliato a trattar da se solo alla Corte dell' Arciduca la restituzione di Aquileja, ed avendo altresì indirizzato assai bene il suo maneggio, e concepita speranza di buon successo, fu nella Repubblica portato in considerazione, se per ragione di stato fosse espediente lasciar operare da se solo il Patriarca in questo negozio, oppure se si dovesse obbligarlo a procedere d'accordo, e non solo con dipendenza, ma congiuntamente coll' Ambasciadore, e Ministri pubblici della Repubblica; sopra di che furono commesse le informazioni al Dottor Stella di Brescia, il di cui sentimento fu, che il Patriarca in questo gravissimo negozio non avesse da operar da se solo. Ma il Patriarca, il quale per esperienza sapeva, che entrando in questa causa la Repubblica subito gli Austriaci avrebbero posta in campo la restituzione di Marano, a cui la Repubblica non aderirebbe giammai, si sforzò però di rispondere al consulto, ed alle ragioni dello Stella; ma frattanto, mentre durò lungo tempo indeciso questo punto politico, il Patriarca perdette la buona occasione, che aveva incontrata di negoziar da se solo la restituzione di Aquileja. L'ultimo tentativo che, per quanto si sappia, fu fatto in questo interesse, seguì nell' anno 1580., quando il Papa Gregorio XIII. per mezzo del suo Nunzio ripigliò di proposito a trattare della restituzione d'Aquileja coll' Arciduca Carlo. Ma mentre si ventilavano le condizioni, che dall' Arciduca venivano proposte, morì il Papa Gregorio XIII; e così arenossi ogni trattato, e la Città d'Aquileja col suo territorio restò, ed è presentemente, in pieno Dominio degli Austriaci con esclusione totale, e perpetua de' Patriarchi.

Sin qui si è detto del Dominio temporale di Aquileja; ma prima di passare alle cose spirituali di quella parte di Diocesi Patriarcale, che si stende negli Stati Austriaci, sarà ben fatto di esporre le risposte, che gli Arciduchi in varj tempi hanno dato alla più volte addimandatagli restituzione d'Aquileja dall' anno 1529. sino all' anno 1580.

Primieramente Ferdinando si scusò della non fatta restituzione di Aquileja secondo

secondo la sentenza di Trento, con dire, che neppure i Veneziani avevano a lui restituito quanto in essa sentenza era stato comandato. Della qual cosa essendosi dal Patriarca data parte alla Repubblica, essa ordinò al suo Ambasciadore di offerire a sua Maestà le restituzioni da farsi hinc inde per intiera esecuzione della sentenza di Trento, e delle Capitolazioni di Wormazia, e di Bologna. Dippoi propose Ferdinando al Patriarca alcune condizioni, che non fa duopo recitarle, perchè erano tutte accordabili, e già il Patriarca a tutte acconsentiva. In terzo luogo, perchè veramente Ferdinando non voleva restituire Aquileja, diss'egli, che riteneva giustamente quella Città in compenso di Marano occupatogli dai Veneziani; e finalmente, che se il Papa si risolvesse di fare un Patriarca di Nazione Austriaco, e confidente di S. Maestà, allora potrebbe facilmente persuadersi di restituirgli Aquileja, per essere quella Città, benchè presentemente affatto distrutta, sui confini Austriaci tanto di terra, che di mare. E di queste due ultime risposte la Corte d'Austria ha dipoi sempre continuato a valersi in modo, che se la Repubblica per parte del Patriarca dimandasse la restituzione d'Aquileja, gli Austriaci contrapporrebbono subito la restituzione di Marano, e se la dimandasse il Papa, essi risponderebbero d'esser pronti a restituirla, quando fosse un Patriarca Austriaco.

Della Giurisdizione Spirituale de' Patriarchi nella Diocesi Austriaca sino l'anno 1628.

La Diocesi d'Aquileja si estende quasi per la sua metà negli stati Austriaci di quà e di là dai Monti. Di quà ella comprende tutto il Contado di Gorizia, ed il Capitaniato di Gradisca: e di là s'inoltra in una gran parte della Carintia, ed in qualche parte della Stiria, nella Carniola superiore ed inferiore sino ai confini della Croazia e Schiavonia: e nel Tirolo ancora essa ha qualche Chiesa. In tutta questa parte di Diocesi i Patriarchi, quantunque Veneti, prima e dopo delle avvenute della temporalità d'Aquileja hanno liberamente esercitata tutta la loro Patriarcale Ecclesiastica giurisdizione sino alla guerra degli Uscocchi, o sia di Gradisca, che accadde

tra la

tra la Repubblica Veneta, e l'Imperatore nel principio del passato Secolo. E se talvolta i Ministri Cesarei vi interponevano qualche difficoltà, i Principi sulle istanze de' Patriarchi comandavano loro, che si lasciasse libero ai Patriarchi l'esercizio della spirituale giurisdizione e governo. Oltre di ciò è passata sempre sino al suddetto tempo tra i Patriarchi, e gli Arciduchi corrispondenza di lettere, ed Uficj; e sono andati d'accordo, e d'intelligenza in tutte le occorrenze del governo spirituale della Diocesi; e ai Patriarchi, ed ai loro Vicarj anno sempre fatta gli Arciduchi la presentazione, e la nomina di tutti li beneficiati delle Chiese Austriache di jus Patronato Regio nella Diocesi d'Aquileja: e finalmente se occorreva loro nella stessa Diocesi, o se desideravano per i loro sudditi qualche spirituale soccorso, non ad altri anno essi mai fatto ricorso, che ai Patriarchi medesimi: in somma tutti sono stati Patriarchi Veneti da Lodovico Mezzarota sino ad Agostino Gradenigo: cioè per due secoli sono sempre stati riconosciuti, ed ammessi in tutti i loro stati dagli Arciduchi, ed Imperatori, da Federico III. sino a Ferdinando II. In quei tempi visitavano i Patriarchi la sua Diocesi, ed erano anzi assistiti dai Ministri Cesarei, ed Arciducali con ogni sorta di rispetto, e di riverenza, come lo fu il Patriarca Francesco Barbaro, che solo sul fine del secolo XVI. visitò tutta la Diocesi Austriaca con grandissimo profitto di quelle anime, e beneficio della Cattolica Religione; il quale avendo principiata la sua visita, come Coadjutore, ed eletto d'Aquileja, la terminò poi come Patriarca, essendo morto Giovanni Grimani Patriarca l'anno 1593. in tempo appunto che Francesco Barbaro era impiegato nella visita di là dai Monti. Convocò pure il Barbaro, essendo ancora Coadjutore, un Sinodo in Gorizia l'anno 1593. ed un altro essendo Patriarca, l'anno 1600.; ed essendo egli impotente per la podagra, nè potendo più, come aveva avuto in pensiero, visitare di nuovo la sua Diocesi di là dai Monti, fece nell'anno 1610. visitare tutta la Carintia dal suo Vicario Generale Antonio pure Grimani, ch'entrò Patriarca d'Aquileja l'anno 1622. Visitò Aquileja, ed altri luoghi Arciducali di quà dai Monti senza la minima opposizione della Corte Austriaca; anzi l'anno 1627. la Camera di Gratz ricercò, ed eccitò l'istesso Patriarca

triarca Antonio Grimani di continuare la sua visita negli Stati Arciducali. Ora passiamo alla storia della dagli Austriaci impedita giurisdizione spirituale ai Patriarchi d'Aquileja negli Stati Arciducali.

Nell'ultima guerra, che ha avuto la Repubblica nel Friuli con l'Imperatore chiamata la guerra di Gradisca, la quale cominciò l'anno 1617., e fu eccitata dalle Piraterie degli Uscocchi Sudditi Imperiali, i quali usciti dal Porto di Segna infestavano l'Adriatico, il Reggimento di Gratz cominciò a rappresentare all'Imperatore, che non gli compliva permettere, che un Patriarca d'Aquileja Veneziano, e diffidente della Casa d'Austria avesse tanta Giurisdizione, ed ingerenza, quanta è l'Episcopale, negli Stati, e Provincie ereditarie di S. Maestà; e questo suggerimento fece tanta impressione nell'Imperatore Ferdinando II. che avendo il Patriarca Antonio Grimani eletto nell'anno 1622. per suo Coadjutore e Successore Marc-antonio Cornaro Primicerio, i Ministri Imperiali s'opposero in Roma alla di lui confermazione, e pregarono il Pontefice Gregorio **XV**. di ascoltarli. Fece pure allora anche la Repubblica le sue istanze al Papa, perchè non fossero introdotte novità nel Patriarcato d'Aquileja; nè sotto di questo Papa andò più oltre il negozio, ma neppure furono spedite le Bolle della Coadiutoria. A Gregorio **XV**. successe nel Pontificato Urbano **VIII**., sotto di cui fu ravvivato dagli Austriaci con più calore il trattato, avendo l'Imperatore mandato a posta a Roma il Prevosto Peslar, il quale unito e di concerto con l'Ambasciadore Cesareo Principe Savelli cominciò con più di calore, che di prudenza ad eseguire le sue commissioni; ed il Papa deputò per questo affare una particolare Congregazione di Cardinali, e Prelati, innanzi a cui furono da' Ministri Imperiali addotte molte ragioni, e proposti varj partiti, tra quali il primo era quello della smembrazione della Diocesi Aquilejense in Veneta, ed Austriaca. Ma nè questo della smembrazione, nè alcun'altro dei proposti partiti fu da quella Congregazione giudicato espediente. Intanto per acchetare un poco la Corte Cesarea il Papa operato avea, che il Primicerio Cornaro rinunciasse alla nomina di Coadjutore d'Aquileja, ed il Patriarca Grimani nominò di nuovo Agostino Gradenigo, ch'era

Vescovo

Vescovo di Feltre; ma sua Santità ebbe per bene d'andar con destrezza differendo la spedizione delle Bolle della Coadjutoria per non inasprire maggiormente gl'Imperiali. Considerando poi, che il Patriarca era ridotto in mal stato di salute, che poteva di giorno in giorno mancare, e che la vacanza della Chiesa d'Aquileja avria forse causato gravi disturbi in Italia, stimò necessario di far spedire segretamente il Breve della Coadjutoria, e di mandarlo al Nunzio di Venezia, ma con ordine molto preciso di non doverlo pubblicare, nè presentare, se non nel caso della morte del Patriarca, come appunto fu fatto; poichè il Patriarca Grimani, passò da questa a miglior vita l'anno 1628., e subito il Nunzio portò il Breve della Coadjutoria, e Successione al Gradenigo.

Il Principe Savelli Ambasciatore, e il Prevosto Peslar Inviati Cesarei, che alcuni giorni prima erano stati avvisati della disperata salute del Grimani si portarono alla Udienza del Papa, e fecero istanza, che dalla Curia non fossero spedite le Bolle della Coadjutoria all'eletto Gradenigo, ma che anzi subito si dividesse la Diocesi d'Aquileja; nel qual proposito il Peslar presentò a S. Santità una scrittura molto ardita. Ma quando poi ebbe avuto la notizia, che il Nunzio Apostolico in Venezia aveva pubblicato il Breve della Coadjutoria, e Successione al Patriarcato d'Aquileja in favore del Gradenigo, e che esso Breve era stato spedito dalla Corte di Roma molto prima della morte del Patriarca Grimani, tentò il Peslar con qualche violenza d'entrar nella Bussola del Pontefice; lo che non essendogli sortito, gittò dentro della medesima a nome di S. Maestà una temeraria protesta, e immediatamente egli se ne fuggì a Napoli. La protesta in sostanza conteneva, che non avendo il Papa aderito alle dimande dell'Imperatore, creando in Aquileja un Patriarca Austriaco, o Alemanno, perciò l'Inviato di Cesare a nome di S. Maestà protestava contro ogni deliberazione del Papa, così fatta, che da farsi in questo proposito. Protestava ancora, che niun Prelato Veneziano sarebbe più stato dindi in poi ammesso negli Stati di sua Maestà, neque in spiritualibus, neque in temporalibus; e che sarebbero state sequestrate tutte le rendite, e proventi del Patriarcato esistenti tra i confini Imperiali. Finalmente

protestava

protestava di tutto il male, e della perdita delle anime, che sarebbe avvenuta nella Diocesi Aquilejense Austriaca, restando ella così sprovveduta di Pastore, e Superiore Ecclesiastico; e tuttocciò seguì in Roma.

Dalla Corte poi dell' Imperator Ferdinando, o sia dal Reggimento di Gratz uscì nell' anno istesso 1628. un ordine rigorosissimo pubblicato dal Capitanio di Gradisca, che niun' Ecclesiastico, nè qual si fosse altra persona degli Stati Austriaci, e suddita di S. Maestà dovesse ubbidire, nè riconoscere per vero, e legittimo Patriarca d'Aquileja il Gradenigo, sotto pena agli Ecclesiastici della privazione de' Benefici e della indegnazione di S. Maestà ed alli Laici della vita, e della confiscazione dei beni. Questo editto, che si è andato rinuovando di quando in quando, fu la prima origine della dicadenza dell' esercizio della spiritual giurisdizione dei Patriarchi nella loro Diocesi, ed è stato sempre, ed è la vera ed unica causa delli disordini, ed incovenienti, che sono poi succeduti, e che succedono in quella parte della Diocesi, che è posta nel Dominio Austriaco. Agostino Gradenigo visse pochi mesi nel Patriarcato, e morì nell' anno 1629. ed a causa delle sue indisposizioni non andò neppure a prendere il possesso del Patriarcato in Aquileja, ma in nome suo lo fece prendere dal Mantica Vescovo di Famagosta, che perciò creato avealo suo Procuratore.

Ad Agostino succedette nel Patriarcato quello, ch' egli aveasi nominato per Coadiutore, Marco Gradenigo, che attualmente era Duca in Candia; e questa lontananza fu la cagione, per cui egli non venne al possesso del Patriarcato, che solo nell' anno 1633. Ma mentre egli andava disponendo di portarsi, come tutti gl altri Patriarchi suoi Precessori al Possesso della sua Chiesa in Aquileja, venne avvertito, che la Città, e la Chiesa erano custodite da milizie Austriache per impedirgli l'ingresso. E questo è il primo Patriarca d'Aquileja, che per le violenze degl' Imperiali non potè mai visitare la Chiesa sua Sposa; siccome non l'anno potuto i Patriarchi suoi successori; e in vece d'Aquileja dovette il Gradenigo prendere il possesso del suo Patriarcato nel Duomo d'Udine, costume che si è poi sempre osservato.

Da questo tempo andò sempre dal mal' in peggio la Giurisdizione ecclesiastica dei Patriarchi nei paesi Austriaci, e quando entrò nel Patriarcato il Cardinal Giovanni Delfino, che fu l'anno 1658. la trovò quasi del

tutto

tutto perduta con detrimento grandissime di quelle anime; conciosiacchè niuno compariva più alle Ordinazioni, niun Parroco riceveva più le Bolle, e le instituzioni della Cancellaria Patriarcale, e molti esercitavano la cura delle anime senza le necessarie autorità, con altri gravissimi abusi. Egli però col far' eccitare da persone zelanti li Parrochi, e li Cooperatori di quelle parti a riconoscerlo, e poi col ben trattarli sin dal principio del suo Patriarcato ne ridusse un gran numero al dovuto ravvedimento. Di tutti questi progressi che nell' esercizio della Patriarcal giurisdizione andava di giorno in giorno facendo il Patriarca Delfino ne dava un diligente conto a sua Santità secondo l' ordine, che dal Papa avea egli ricevuto, quando fu in Roma a consacrarsi, e ne riscuoteva dal Papa medesimo comendazione, eccitamento, consiglio, ed ajuto. Nel primo anno del suo Patriarcato scrisse alla Congregazione, che sarebbe ben fatto se si levasse l'uso introdotto dopo l' editto di Cesare di concedersi dalla S. Sede ai Cherici Aquilejensi Austriaci le dimissorie, o siano Brevi di poter' essere ordinati a quocumque Episcopo, senza la licenza del Patriarca, e senza alcuna riconoscenza del medesimo; poichè, diceva egli, continuando a concedersi simili Brevi, e dimissorie, tutti quelli, che dubitavano di non riuscire all' esame, o che saranno macchiati di colpe, o che vorranno vivere senza riconoscere alcun Superiore Ecclesiastico, manderanno a Roma a prendere tali Brevi, ed ognuno di essi s'eleggerà quel Vescovo, dal quale o per amicizia, o per altro crederà di esser' ordinato, benchè non abbia l'abilità necessaria; dal che ne nascerebbe, non solo che non si riconoscesse più il legittimo superiore, ma che s' empisse il paese di Sacerdoti ignoranti, e scandalosi con quel pregiudizio del servizio di Dio, e con quei pericoli, in luoghi ove il Patriarca non può liberamente castigare, che ben può ognuno comprendere. Ed all' incontro se fosse tralasciato l'uso di questi Brevi si accrescerebbe notabilmente l'esercizio della Giurisdizione Patriarcale; e verrebbero tutti a ricevere gli Ordini Sacri dal suo Ordinario, il quale poi sarebbe riconosciuto anche nelle altre cose. Tanto scrisse il Patriarca a Roma, e facilmente ottenne da S. Santità quello che desiderava, e con quel frutto, ch' egli avea pronosticato; poichè, non concedendosi più in Roma i Brevi di Dimissorie, d'indi in poi sono venuti tutti gli Austriaci Aquilejensi a farsi ordinare dal Patriarca,

come

come lo vengono anche oggidì, non ostante tutti i divieti della Corte di Vienna, e del Reggimento di Gratz.

Aveva pure il Papa Alessandro **VII**. dato ordine al suo Nunzio in Vienna di coadiuvare agl' interessi del Patriarcato, ed al Patriarca d'intendersela col Nunzio, acciocchè insieme procurassero di rimettere in piedi la Giurisdizione Patriarcale nel miglior modo che fosse stato possibile. Il Nunzio non lasciò di soddisfare al proprio debito, ed il Patriarca colla sua destrezza e prudenza si fece in qualche parte amorevoli, e ben affetti i Ministri Cesarei, perchè poi indusse gli Arcidiaconi a riconoscerlo per superiore, e pigliare segretamente le sue patenti con le solite facoltà.

Le Chiese degli Stati, e Provincie Austriache sono tutte elettive, vale a dire di nomina, e presentazione; e molte sono di nomina regia, alle quali S. Maestà presenta, e nomina i beneficiati. A quelle della Carintia per la maggior parte nomina il Vescovo, e Principe di Bamberga, che ha il Dominio temporale di quei luoghi; le altre sono di Giuspatronato o delli Conti, e Baroni, che anno la Giurisdizione temporale, o delle Communità. Una sola è in Tirolo collativa, cioè che si conferisce dall' Ordinario per via di concorso, ed è la Pieve d'Ampezzo Imperiale. Prima dell' Editto di Ferdinando tutte le presentazioni d'ogni Chiesa Parrochiale si facevano al Patriarca immediatamente, oppure al di lui Vicario Generale. Gli stessi Imperadori, ed Arciduchi osservavano immutabilmente questa regola; ma dopo l'editto di Ferdinando le presentazioni regie si sono principiate a fare al Papa, e a poco a poco l'istesso è avvenuto anche delle altre; ed oggidì niuno è più, che presenti al Patriarca. Ma se come si è fatto dei Brevi delle Dimissorie, lo stesso si volesse dal Papa, e dalla Dataria osservare anche in proposito dei benefizj, e dei Beneficiati, val'a dire, o che il Papa non volesse più accettare le presentazioni, o che la Dataria si lasciasse indurre a resistere di non rilasciare alcuna Bolla d'istituzione, forsi, e senza forsi, si ricaverebbe quel frutto medesimo, che si è ricavato dalle Ordinazioni de' Sacerdoti; e come vengono questi a farsi ordinare dal Patriarca, non ostante qualunque regio, ed imperiale divieto, così verrebbono quelli a farsi istituire nelle loro Chiese, e Benefizj co' vantaggio non solo, ed accrescimento della Giurisdizione Patriarcale, ma con profitto ancora della Religione, e del bene delle anime, non potendosi bastantemente

spiegare

spiegare con quanta soggezione e di studio, e di disciplina, e di costumi viverebbono tutti quelli, che dovessero comparire una volta, o l'altra innanzi il suo Patriarca per l'esame di qualche Chiesa, o Beneficio. Ma torniamo al Patriarca Cardinal Delfino.

Questo Patriarca se non ottenne dalla Curia, anzi se neppure dimandò (perchè forsi pareagli troppo chiedere tutto in una volta senz'alcuna sicurezza, ed esempio di bun esito) che non fossero accettate in Roma le presentazioni delle Chiese di sua Diocesi, ottenne almeno, che la Dataria accettate le Presentazioni spedisse a lui o al suo Vicario Generale le Bolle delle presentazioni stesse, perchè poi fossero eseguite dalla Cancellaria Patriarcale; che tanto bastava per la ricognizione del Patriarca. E da ciò nacque un buonissimo effetto: poichè vedendosi, che le presentazioni regie, tuttochè fatte in Roma, contuttociò le Bolle sopra queste presentazioni dalla Dataria spedite, si esequivano dal Patriarca e dalla Cancellaria Patriarcale, molte Communità, e Baroni Austriaci, che anno il Giuspatronato delle Parrochie ritornarono senza nessun ostacolo all'antico costume, e regola di fare le loro presentazioni immediatamente al Patriarca.

Dopo le Ordinazioni, ed Instituzioni ai Benefici Curati, e l'approvazione dei Confessori per il buon governo delle Diocesi, restava ancora di provvedere alle visite spirituali, ed al Sacramento della Cresima; ed il Cardinale Delfino trovò il modo di supplire ancora a queste due cose. Delle visite incaricò li suoi Archidiaconi, e loro commandò di doverle fare spesso, ciascuno nel suo distretto, e fu ubbidito; e ne aveva sua Emza le relazioni di visita in visita, e secondo il bisogno rispondeva con darne le istruzioni, e direzioni necessarie alla correzione degli abusi, al castigo de' delinquenti, alla promozione del bene delle Anime, in una parola al provvedimento di tutte le cose spirituali. Quanto poi al sacramento della Cresima, oltrecchè egli stesso portandosi alla visita della Diocesi Veneta, che per lunghissima estenzione, e poi di tratto in tratto confina con l'altra parte Austriaca, cioè con il Contado di Gorizia, col Capitaniato di Gradisca, e colla Provincia della Carintia, conferiva questo Sacramento a moltissimi Austriaci, che da vicini, e lontani paesi in folla concorrevano con indicibile giubilo a riceverlo dalle mani del lor Patriarca, e Pastore. Oltre di ciò, come dissi, il Patriarca quando al Vescovo di

Lubiana

Lubiana, e quando al Vescovo di Pedena dava la licenza di cresimare, come anche di consecrar Chiese, ora in un luogo, ed ora nell'altro di quella parte della di lui Diocesi, che è ne' confini Austriaci. Finalmente ad un solo disordine gli restava ancora di ritrovare il suo provvedimento, com'egli stesso lasciò scritto in una sua memoria; ed era la vita scandalosa d'alcuni Parrochi, e di molti altresì del Clero, cioè di alcuni di quei Parrochi, che prima ch'egli entrasse nel Patriarcato erano stati instituiti con Bolle di Roma senza la ricognizione e l'esame del Patriarca, e di molti di quei Sacerdoti, che similmente con Brevi di Roma erano stati ordinati da altri Vescovi. Di quei soli si doleva il Patriarca, perchè non avesse egli il modo di castigarli, e gli Arcidiaconi per umani rispetti, e con troppa condiscendenza li lasciassero impuniti; tuttavia, com'egli scrive, sperava coll'assistenza del Nunzio di Vienna di riparar ancor questo male.

Di questa maniera il Cardinal Patriarca Delfino, cioè colla sua vigilanza, e desterità sostenuta dall'assistenza di Roma, e dalla buona opera dei Nunzj in Vienna potè egli restituire la giurisdizione Patriarcale nella parte Austriaca, ov'era affatto perduta. Quanto più dunque dopo ch'ella è reintegrata, cogli stessi mezzi ed aiuti si potrebbe mantenere nel suo stato, e vigore? Nè si dica già, che sia stato facile al tempo del Cardinal Delfino di rimettere l'esercizio della giurisdizione Ecclesiastica de' Patriarchi, perchè Vienna in quel tempo stasse quieta, e non facesse alcun movimento: poichè, come si mostrerà qui innanzi, anche in tempo del Cardinal Delfino Vienna insisteva benissimo nelle sue pretese, che il Patriarca non fosse da' suoi Sudditi in conto alcuno riconosciuto: ma il fatto è, che la Corte di Roma non badava tanto, come fa ora, a queste insistenze; e più che non fa ora, assisteva, e sosteneva essa con vigore, ed impegno il Patriarca; ed i Nunzj di Vienna erano più attenti, e solleciti di quello siano stati dopo nell'aiutarlo.

L'esercizio della Giurisdizione Patriarcale restituito dalla b. m. del Cardinal Delfino, come sin qui s'è veduto, fu di poi conservato dal suo Successore Monsig.r Dionisio; ed attualmente il presente Cardinal Patriarca incessantemente s'affatica, perchè fra tanti contrasti, e torbidi un'altra volta non si diminuisca. Ma, e di quello, che sotto il Patriarca Dionisio è accaduto, poche cose, e di quello, che sotto il presente Patriarca, più ne diremo in

un altro

un' altro distinto Capitolo.

Delle Coadjutorie d'Aquileja, e della pretesa degl' Imperadori di eleggere il Patriarca.

Dopo il Patriarca Ludovico Duca di Tech, il quale morì poco prima dell' anno 1439., e fu quello che avendo circa l'anno 1420. mossa una ingiusta guerra ai Veneziani fu finalmente dagli stessi battuto e disfatto; il primo Patriarca d'Aquileja legitimo fu Ludovico Scarampo Mezzarota creato nell' anno stesso 1439. da Papa Eugenio IV.; e Successore del Mezzarota fu Marco Barbo creato da Paolo II.

Nell' anno 1491. morì in Roma il Patriarca Barbo, ed il Pontefice Innocenzo VIII. nominò Patriarca Ermolao Barbaro, ch'era allora in Roma Ambasciatore della Repubblica; della qual cosa il Barbaro ne diede parte con suo dispaccio in Senato, ed il Papa stesso con Breve al Doge Agostin Barbarigo. Ma intesa la morte del Barbo, avendo già il Senato, prima ancora di ricevere le lettere del suo Ambasciatore, e il Breve del Papa, eletto Patriarca d'Aquileja Niccolò Donato; rispose perciò al Barbaro, che le patrie Leggi proibivano a quelli che fossero attualmente Ambasciatori in Roma di ricevere dal Papa alcuna dignità ecclesiastica; onde dovess' egli rinunciare al Patriarcato conferitogli, e presentare al Pontefice il Donato eletto dal Senato, e dovesse maneggiarsi per ottenere da lui la confermazione. Il Barbaro con tutto il pubblico comando non volse mai rinunciare al titolo una volta ricevuto di Patriarca d'Aquileja, ma neppure arrivò mai a conseguire nè il possesso, nè il carattere di Patriarca, mentre poco tempo dopo egli morì, cioè l'anno 1495. Morto il Barbaro di nuovo furono date le pubbliche commissioni all' Ambasciatore in Roma per la presentazione, e conferma del già dal Senato una volta eletto Patriarca Niccolò Donato; ed Alessandro VI. allora Sommo Pontefice condiscendendo alle richieste della Repubblica ordinò Patriarca d'Aquileja il Donato medesimo. Questa è la prima elezione, e presentazione fatta dalla Repubblica dei Patriarchi d'Aquileja.

Il Patriarca Donato morì l'anno 1497. Quattro giorni dopo il Senato partecipò la di lui morte al Pontefice, e successivamente presentolli per

nuovo

nuovo Patriarca il Cardinal Domenico Grimani. Il Papa, ch'era lo stesso Alessandro **VI**. che accettata avea la elezione, e la nomina dell'antecedente Patriarca Donato, volentieri accettò ancor questa del Cardinal Grimani, e sulla elezione, e presentazione della Repubblica creollo istessamente Patriarca.

Domenico Grimani l'anno 1517. rinunciò a suo Nipote Marino Grimani il Patriarcato, come a que' tempi costumavasi, cum regressu; ed era questa una forma tale di rinuncia, che quegli, a cui la rinuncia del Vescovado, o di altro Ecclesiastico Beneficio facevasi, tanto del Vescovado medesimo, che di altro Beneficio conseguiva il possesso, e l'amministrazione; ma premorendo egli a colui, che fatta avevagli la rinuncia, il Vescovado o Beneficio rinunciato non rendevasi di già vacante, ma ritornava in possesso del rinunciante. Di questa maniera dunque sotto Leone **X**. fu fatto Patriarca d'Aquileja Marino Grimani, il quale morto che fu il Patriarca Domenico suo Zio fece del Patriarcato medesimo una simile rinuncia cum regressu, prima a Marco Grimani suo Fratello nell'anno 1529.; ed essendogli premorto Marco fece egli una nuova rinuncia del Patriarcato cum regressu a Giovanni Grimani nell'anno 1545. In queste tre rinuncie non si sa, che abbia avuta alcuna parte il Senato. Morto poi Marino Grimani nell'anno 1546. Giovanni Grimani Patriarca procurò anch'egli di rinunciare istessamente cum regressu il Patriarcato a Daniel Barbaro, ed ottenne anche il suo intento nell'anno 1550., ma con la raccomandazione del Senato.

Nell'anno 1552. Giulio Papa **III**. con una sua Costituzione dichiarò il Patriarcato d'Aquileja Regio JusPatronato della Repubblica di Venezia, dando facoltà al Senato per tutte le future vacanze dello stesso Patriarcato di nominare due, o più soggetti idonei, ed insieme grati alla Repubblica, uno de' quali dovesse poi essere dal Romano Pontefice prescielto, ed instituito Patriarca d'Aquileja.

Daniele Barbaro, cui Giovanni Grimani nell'anno 1550. rinunciato avea, come si è detto, il Patriarcato cum regressu, premorì al suo rinunciante l'anno 1570. Prima di questo tempo, cioè l'anno 1563., sotto Pio **IV**. erano state dal Concilio di Trento alla Sessione 25. cap. 7. proibite le Rinuncie cum regressu delle dignità, e Beneficij ecclesiastici. Invece dunque di tali rinuncie s'introdussero le Coadiutorie chiamate cum spe futurae

future successionis. I Coadjutori così eletti non acquistano alcun possesso del Beneficio, a cui fatti sono Coadjutori, ma soltanto sono chiamati a parte dell' esercizio e del peso del Beneficio medesimo: e questo ancora a beneplacito del Principale, di cui essi sono Coadjutori; ma accadendo poi la morte del Principale, o diciamo del Coadjuto, il di lui Beneficio non si rende mica vacante, ma tosto il Coadjutore, senz'altra nomina, e senza altre Bolle, o Instituzione, s'intende, ed è già subentrato nel Beneficio, e nella Dignità, di cui avanti era egli Coadjutore cum spe future successionis. Tali sono i Coadjutori, o, come oggidì si chiamano, gli Eletti di Aquileja.

Morto dunque nell' anno 1570. il Barbaro, cui il Patriarca Giovanni Grimani molto prima aveva rinunziato il Patriarcato, cum regressu, e proibitesi dal Concilio siffatte rinunzie, si pensò d'introdurre nel Patriarcato le Coadjutorie cum spe future successionis: e quantunque fosse questo il primo esempio in Italia dopo il Concilio di Trento, non pertanto piacque assaissimo questo partito così alla Corte di Roma, come alla Repubblica di Venezia. Conciosiacchè, oltrecchè con questa Coadjutoria si provvedeva al bisogno di una così vasta Diocesi, com'è quella d'Aquileja, a cui non sempre potrebbe supplire la sola Persona del Patriarca; fu sin d'allora, e dalla Corte di Roma, e dal Senato di Venezia maturamente provveduto, che per i tempi avvenire nel caso di qualche vacanza della Chiesa, e del Patriarcato d'Aquileja gl'Imperadori, od Arciduchi avrebbero suscitata qualche turbolenza per la da essi pretesa elezione d'un Patriarca Austriaco, o Alemanno ad uso delle Chiese di Germania: laddove che colla Coadjutoria il Patriarcato moralmente non può mai rendersi vacante; ed altresì la Repubblica, per la forma, che nella elezione del Coadjutor d'Aquileja si osserva, ella è sicura, che il Patriarcato non sarà mai per cadere in persona di sua minima diffidenza, o di sua minor gratificazione.

Soglionsi poi le Coadjutorie d'Aquileja spedire per Breve, e non per Concistoro; forsi perchè questa maniera secreta, e piana più facilmente può impedire i movimenti ed i torbidi degli Austriaci. E perchè non s'interpretasse, che con tali Coadjutorie pregiudicato si fosse al sopraccennato privilegio di Giulio III., del Privilegio istesso si fa menzione nelle Lettere, che in forma di Breve il Papa scrive al

Ser.mo

Ser.mo Dominio Veneto ogni qualvolta succede il caso con queste formali parole: Auctoritate Apostolica tenore presentium declaramus ob denominationem hujusmodi personarum, et ob non factam a Nobis de predictis (A. R. Julii Papæ III. Predecessoris nostri concessione de certa personarum nominatione dum ecclesia Aquilejensis suo tempore vacat) mentionem, nullum vobis prejudicium in predicta concessione generatum hactenus fuisse, nec in posterum generari debere.

In tal guisa dunque fu fatto il primo stesso, o sia che vogliam dire il primo Coadjutor d'Aquileja, cum spe futuræ successionis, Alvise Giustiniani l'anno 1575. sotto Gregorio **XIII**.; ma questi non arrivò ad esser Patriarca, poichè premorì a Giovanni Grimani l'anno 1585., in luogo di cui il Grimani l'anno stesso nominò ed ebbe da Sisto **V**. per suo Coadjutore, e Successore Francesco Barbaro. L'anno 1593. morì il Patriarca Grimani, e Francesco Barbaro divenuto Patriarca nominò ed ebbe per suo Coadjutore Ermolao Barbaro suo Fratello; e così di poi successivamente si è sempre osservato di Patriarca in Patriarca, nè sopra ciò occorre fermarvisi d'avvantaggio.

Ora passeremo alla pretesa degl' Imperadori Austriaci dell' elezione d'un Patriarca d'Aquileja Alemanno. Il primo, a cui venisse ciò in pensiero fu Ferdinando **I**., quando l'anno 1551. addimandatagli dal Nunzio Apostolico a nome del Papa la restituzione d'Aquileja, più per trovare qualche pretesto di non restituire quella Città, che per altro, rispose, ch'egli allora restituirebbe ai Patriarchi Aquileja, quando S. Santità facesse Patriarca un suddito della Casa d'Austria. Replicatasi per nome del Papa l'istanza medesima della restituzione d'Aquileja all'Arciduca Carlo l'anno 1583., anch'egli mostrò di essere pronto a condiscendere, ma voleva questa condizione, che il Papa accordasse al Capitolo d'Aquileja la facoltà d'eleggere il Patriarca, siccome gli altri Capitoli d'Allemagna anno l'uso d'eleggersi ciascuno il suo Vescovo. Dopo poi anno gl' Imperadori Austriaci suscitate maggiori pretensioni, cioè d'un suo Gius Patronato della Chiesa d'Aquileja, e di aver essi ragione sulla nomina, e sull' elezione dei Patriarchi. I loro argomenti son molti, e varj; ma si possono tutti restringere in pochi Capi. Dicono adunque gl' Imperiali.

I. Che il Patriarcato d'Aquileja, sia Giuspatronato di Cesare, Principato, e membro dell' Impero, a cui dagl' Imperadori Corrado, Enrico, Ottone, ed altri

ed altri è stato consegnato per Dote il Friuli, l'Istria ec., e che perciò è divenuto Feudo, e i Patriarchi Vassalli dell'Imperio, come si legge in più Diplomi degl'Imperadori.

II. Che la Chiesa d'Aquileja è Chiesa di Germania, seguitando la natura del Principato, ch'ella possedeva; e che la Città stessa d'Aquileja, che è la Sede Patriarcale, è suddita dell'Impero.

III. Che gl'Imperatori ne' tempi andati essendo succeduti ai Rè Longobardi anno sempre nominato il Patriarca, come detti Longobardi facevano, e ciò sino alla transazione. 1445.

IV. Che la transazione 1445. della Repubblica col Patriarca è nulla, ed invalida, perchè il Patriarca d'allora Lodovico Mezzarota, non poteva disporre di ciò, ch'era dell'Arciduca d'Austria, e dell'Impero.

V. Che non si attende all'approvazione, o sia confermazione, che fece il Papa della transazione medesima, perchè egli non fu informato delle ragioni di Cesare, nè altro ad esso premeva, che levare dall'Italia la guerra.

VI. Che neppure si deve attendere alla asserta approvazione fatta della transazione medesima da Federico III. Imperadore; primo perchè la detta approvazione è apocrifa, conciosiacchè nell'anno 1469, in cui si dice, ch'ella fu fatta, regnava Federico il IV., e non il III., il quale regnò più di un secolo, e mezzo avanti: Secondo, nè Federico III., nè alcun altro Imperatore poteva approvare quella transazione in pregiudicio dell'Imperio, e de' suoi successori, per i quali non corrono prescrizioni; tanto più che li Austriaci anno sempre reclamato, nè mai o espressamente, o tacitamente anno acconsentito al possesso, che ha la Repubblica di qualunque prerogativa sopra il Patriarcato.

VII. Che la Repubblica ha lesi in molte parti li patti della transazione 1445., non avendo ella mantenute le sue prerogative al Patriarcato, facendogli continui pregiudicj, e permettendo, che da altri anche sudditi della stessa Repubblica gliene vengano fatti.

VIII. Che riguardo alla Repubblica non può avere ragioni di Dote quello, che essa nell'accennata transazione restituì al Patriarca, perchè tutto già era di lui, e nemmeno la poca summa di danari, che la Repubblica contribuisce annualmente al Patriarca; prima, perchè incomparabilmente più di questa summa rende alla Repubblica quello, che ha tolto ai Patriarchi, e poi perchè quest' istessa summa viene compensata coi Dacj, che la Repubblica oggidì esigge dagl' istessi luoghi Patriarcali.

Queste in compendio sono tutte le ragioni, sulle quali gl'Imperadori Austriaci anno

anno sempre fondata la loro pretensione per la nomina al Patriarcato d'Aquileja, e con cui anno creduto di combattere le prerogative, che ha la Repubblica sopra il Patriarcato medesimo: E qualunque volta la Corte di Vienna, o il Reggimento di Gratz, o la Communità di Gorizia anno o dibattuto tra di loro questa materia, o prodotte in Roma le loro istanze per la dismembrazione del Patriarcato, anno sempre poco più, poco meno dette e ridette le medesime cose. Ora vediamo le risposte.

La prima risposta ella è generale, e chiude per così dire la porta a tutte le sopradette ragioni Imperiali, ed a quante altre si studiassero d'introdurre di nuovo: E questa si è, che ora siamo a negozio finito, e che più non è da maneggiarsi. La transazione è fatta di consenso del Papa, dell'Imperadore, e del Patriarca. Dall'istesso Pontefice, cui s'aspetta di disporre dei Patrimonj Ecclesiastici, dall'Imperadore, e dall'Arciduca d'Austria è stata confermata. Li confini delle Provincie, sopra le quali cade la transazione medesima sono stati concordemente, una, due, tre volte stabiliti tra la Repubblica, l'Imperadore, e l'Arciduca, cioè nella sud.ta transazione de' Congressi di Wormazia, di Bologna, e di Trento. I Patriarchi per due secoli dopo la transazione, cioè sino l'anno 1628. successivamente sono sempre stati tutti riconosciuti dagl'Imperadori, e dagli Arciduchi, i quali anno loro lasciato sempre libero l'esercizio della Ecclesiastica giurisdizione in tutta quanta ella è vasta la Diocesi di Aquileja di quà, e di là dai Monti, anzi, se talvolta questa giurisdizione veniva dagli Imperiali, od Arciducali Ministri ritardata, o impedita, gl'Imperadori ad ogni richiamo de' Patriarchi vi provvedevano opportunamente. Coi Patriarchi finalmente, e l'Imperador Carlo V., e l'Arciduca, e Rè de' Romani Ferdinando anno fatte delle convenzioni in ordine alla transazione medesima nei Congressi di Wormazia, e di Bologna, e per sino sono stati con esso loro in giudicio nel congresso di Trento.

Senza poi recedere da questa prima risposta generale, la quale è decisiva, si risponde altresì particolarmente ad una per una delle ragioni dagli Imperiali opposte, non perchè sia alcun bisogno di farlo, ma, come suol dirsi, ex abundanti.

Alla prima: quello, che gl'Imperadori Corrado, Enrico, ed altri consegnarono alla Chiesa d'Aquileja, non fu dotazione, ma donazione. Essendochè la Chiesa d'Aquileja era già costituita, ed avea la sua dote avanti che fossero i detti Imperadori; onde da essi ella non ricevette che aumento di beni, e di onori, per cui non perdè ella la sua libertà, nè soggiacque ad essere patronata, che è una specie di servitù. E communemente asseriscono i Dottori, che

per donare

per donare che si faccia ad una Chiesa, ancorchè si donasse cosa grande non si acquista perciò juspatronato della medesima; e bisogna, che consti essere quella dotazione e non donazione, e che parimenti sia fatta prima che sia costrutta, e stabilita la Chiesa; o dopo, se sia fatta nel caso che la Chiesa fosse stata spogliata, ed avesse perduta la sua prima dote. A questo proposito quanti, e quanto grandi doni sono stati fatti dagl' Imperadori al Papa, ed alla Chiesa Romana; eppure nè il Papa, ne la Chiesa Romana sono juspatronato degl' Imperadori, e se si volessero molti altri simili esempj si potrebbero qui rapportare.

Alla seconda: La Chiesa d' Aquileja non è altrimenti come si vorrebbe far credere, Chiesa di Germania, ma d' Italia; e tra le Chiese d' Italia ella è sempre stata riconosciuta dal Pontefice, e numerata dalla Curia Romana*. Nè a questo punto s' oppone, che per onorificenza ella sia stata anticamente dagl' Imperadori intitolata membro, e Principato dell' Imperio. Aquileja poi di ragione, e di giustizia è suddita de' Patriarchi, e gli Austriaci, che con forza l' anno occupata, e con forza la ritengono, non anno in essa altro diritto, che quello, che la Repubblica si aveva riservato nella transazione 1445, cioè del Sale, e dei Feudi. Così in ordine alle Capitolazioni della pace di Bologna fu nel congresso di Trento giudicato in causa tra il Re de' Romani, e Arciduca Ferdinando, ed il Patriarca.

* vide in Ital. Sacr. [illegible] V. de Patriarch. Aquilej.

Alla terza: Li Patriarchi d' Aquileja, per il più sono stati eletti dai Papi, qualche volta dai Concilj, ed alcune volte dal Capitolo di quella Chiesa; e se alcuna volta pare che anche i Re Longobardi, e gl' Imperatori abbianli nominati, ciò piuttosto si deve riferire alla infelice condizione di que' tempi, che alla natura della Chiesa d' Aquileja, la quale prima della transazione 1445, non fu mai patronata.

Alla quarta: La transazione non è stata accordata dal Patriarca solo ma dall' Arciduca d' Austria, dall' Imperadore, e dal Pontefice, a cui solo, e non ad altri, s' aspetta il dare vero titolo nei beni fatti patrimoniali della Chiesa.

Alla quinta: Non si può mai dire, che il Papa non fosse informatissimo dello stato, e natura della Chiesa, e del Patriarcato d' Aquileja, e delle di lui avventure, che nel corso di cinque lustri dopo la sconfitta di Lodovico di Tech sino all' anno della transazione si erano fatte conte, e palesi a tutta l' Europa.

Alla sesta: La critica, che si vuol fare sull' aggiunta di terzo, o di quarto al nome di Federico, il quale approvò la transazione, quand' anche fosse ella ben fondata, pure non basterebbe sola per render sospetto di falsità il Diploma: ma

se si consultano

se si consultano il Baronio, il Genebrardo, ed altri classici Cronologisti si vedrà chiaro, che nell'anno 1269. regnava Federico il III., e non il IV., mentre non è mai stato alcun Federico IV. Imperadore. Vero è dunque, che fu approvata la transazione da Federico III., e dopo di lui da Carlo V. e da Ferdinando Rè de' Romani, ed Arciduca nelle Capitolazioni di Wormazia, e di Bologna. Ora gli accordati di pace stabiliti tra Principi, e massime quando nelli congressi appostatamente adunati si stabiliscono, passano per la perpetuità anche nei successori; altrimenti mai al Mondo sarrebbesi constituito sin ora, o si potrebbe nell'avvenir constituire un vero dominio; ciò che ripugna a tutto il giùs delle genti. Onde che giova dire in fine, che gli Austriaci non sonosi mai acquietati a detta transazione, e che anno sempre reclamato in contrario: tanto più che ciò è altresi falso? e che? Non erano forse Austriaci e Carlo, e Ferdinando, i quali, come si è detto più d'una volta, colle loro Capitolazioni di Wormazia, e di Bologna, e col congresso di Trento approvarono la transazione medesima? Non erano Austriaci gl'Arciduchi, e gl'Imperadori, che sono stati dopo sino a Ferdinando II., i quali tutti anno sempre riconosciuto i Patriarche pro_tempore senza alcun richiamo, nè ostacolo? Finalmente si sa, ed è cosa notoria a tutti, che le lamentazioni Austriache sono nate solamente dopo l'anno 1620. sotto Ferdinando II., poco meno che due secoli dopo la transazione; tempo che basterebbe ad indurre non solo tacito, ma anche espresso consenso di chi potesse pretendere ragione di opporsi.

Alla settima: L'impegno pubblico nella conservazione, e difesa delle prerogative, e diritti del Patriarca spicca abbastanza dalle Ducali, che nell'Archivio Patriarcale si custodiscono.

Alla ottava, ed ultima: il nome di Dote ecclesiastica canonicamente conviene a tutto ciò che si assegna per il mantenimento d'una Chiesa, o prima ch'ella sia construtta, e stabilita, o dopo ancora, ma nel solo caso, che fosse stata spogliata, ed avesse perduto la prima sua Dote. Prima della guerra mossa da Lodovico di Tech Patriarca ai Veneziani, la Chiesa d'Aquileja aveva la sua Dote; ma avendo i Veneziani in guerra difensiva giustamente spogliato il Patriarca di tutto il di lui Patriarcato, la Chiesa per consequenza, o sia il Patriarcato restò senza Dote: Onde tuttociò, che la Repubblica nella transazione 1445., non per necessità, ma volontariamente gli rilasciò, e la contribuzione annua, ch'ella s'obbligò a pagarli, e la difesa, che di lui intraprese a suoi danni, e spese, in quei tempi massime, in cui la forza del Turco accrescendosi sempre più andava minacciando stragi, e rovine, le quali già già soprastavano alle Provincie al Patriarcato vicine: tuttociò, dissi, ha giustamente il nome

nome, e la proprietà di Dote del Patriarcato, qualificata per tale anche dal Pontefice Giulio III. nella Constituzione in cui dichiarò il Patriarcato Regio Giuspatronato della Repubblica di Venezia.

Della smembrazione della Diocesi d'Aquileja, della elezione di un nuovo Vescovado in Gorizia, e degli altri pregiudicj, che anno tentato di apportare gli Austriaci al Patriarcato d'Aquileja.

Sotto il Patriarcato di Giovanni Grimani verso l'anno 1580. l'Arciduca Carlo tentò di far erigere un Vescovado in Cilla, luogo grosso della Carniola, e che porta il nome di Città. Il motivo di ciò fu, perchè non risiedendo in Diocesi il Patriarca, e non essendosi ancora instituiti gl'Arcidiaconi, i quali invigilassero sul Popolo, e sul Clero, e per mezzo de' quali il Patriarca potesse provvedere alla salute delle anime, e somministrare ai bisogni spirituali della Diocesi gli ajuti opportuni moltissimi abusi con discapito della Religione, e rovina delle anime andavansi introducendo in quella Provincia, la quale era confinante cogl'eretici. Si oppose il Patriarca, e senza più, commettendo a Monsig. di Cattaro, che era di lui Suffraganeo, e Vicario generale, di visitare tutte la regioni della Diocesi d'Aquileja di quà, e di là dei Monti, cessò subito ogni instanza dell'Arciduca per l'erezione del nuovo Vescovato in Cilla, e dopo di Monsig. Cattaro facendo le parti sue Francesco Barbaro, prima come Eletto, e Coadjutore, e poi come Patriarca d'Aquileja, visitando e provvedendo in tutte le Provincie Austriache della Diocesi di Aquileja, non si parlò più di tali cose.

Nell'anno 1617. per occasione della guerra di Gradisca, come già si è detto qui avanti, Ferdinando II. fece instanza per la divisione della Diocesi, prima al Papa Gregorio XV., e poi più di proposito, e con maggior impegno al Papa Urbano VIII. mandando apposta a Roma il Prevosto Peslar. Il motivo di questa instanza non fu già, che la Diocesi non fosse bastantemente, e abbondantemente provveduta dal Patriarca, anche nelli Stati Austriaci; ma perchè dopo quella guerra i suoi ministri gli suggerirono di non ammettere più ne' suoi stati un Patriarca Veneto, allegandolo, benchè senza ragione, nè motivo pur di sospetto, per diffidente. Non essendo state dal Papa ammesse le istanze dell'Imperadore, uscì dalla Camera di Gratz quello strepitoso editto, di cui si è parlato di sopra. Ferdinando insisteva per una di queste tre cose.

I Che si dividesse la Chiesa e Diocesi d'Aquileja in due Patriarcali Chiese, e Diocesi, e in due Patriarchi, assegnando ad uno di essi la porzione esistente nel Dominio

Veneto

Veneto, e all' altro la parte che resta nello stato Arciducale, ovvero, che quella parte de' Veneti si sottoponesse al Patriarca di Venezia.

II. Che si ponesse in libertà la elezione del Patriarca al Capitolo d'Aquileja con dividere quei Canonici in Veneti, ed Austriaci equalmente, i quali alternativamente eleggessero il Patriarca.

III. Che si estinguesse la Dignità Patriarcale d'Aquileja, e la Diocesi si dividesse in due Arcivescovadi, l'uno de' quali fosse in Gorizia, e l'altro dove paresse alla Repubblica:

Non essendo riuscito il maneggio sotto il Pontificato di Urbano VIII., ripigliarono gli Austriaci le loro instanze a Papa Innocenzo X., e ad Alessandro VII., e i progetti erano questi tre, in apparenza un poco diversi da quelli di Ferdinando, ma in sostanza equalmente pregiudicievoli al Patriarcato, ed ai Patriarchi.

Il primo era, che fosse deputato un Vescovo suffraganeo da nominarsi dall' Imperadore, ma indipendente dal Patriarca.

Il secondo, che si mandasse un Visitatore.

Il terzo, che si erigesse in Gratz un Vescovado, con assegnarli quella parte di Diocesi d'Aquileja, che è nel Dominio Austriaco.

L'anno 1671. l'Imperador Leopoldo con proprie sue lettere supplicò Papa Clemente X. di delegare la giurisdizione Episcopale de' suoi Stati, che sono nella Diocesi d'Aquileja, al Vescovo di Lubiana per modo di provisione, e sin tanto che fosse decisa da sua Santità la causa principale.

Nell' anno 1703. di nuovo si svegliò l'idea di erigere un Vescovado in Gorizia, e più volte dopo si è andato dagli Austriaci toccando questo punto, e proponendo questo progetto; ed oggi ella è la massima, che pare abbia fissata la Corte di Vienna.

L'anno 1721. essendo intenzionato l'Imperador Carlo VI. d'innalzare in Arcivescovado il Vescovado di Vienna; e perchè l'idea non potea condursi a fine senza lo smembramento delle vicine Diocesi tanto per accrescere la Diocesi di Vienna, e renderla degna di una tale Dignità, quanto per formarle un competente numero di Vescovi suffraganei, come alla natura delli Arcivescovadi richiedesi: perchè il Vescovo Viennense d'allora formò un piano per arrivare a questo intento senza pregiudicare agli altri Vescovi di Germania, piano, con cui in sostanza voleva, che si levasse al Patriarca d'Aquileja tutta la parte della di lui Diocesi Austriaca, parte per erigersi il Vescovato di Gorizia, il quale dovesse esser poi suffraganeo di Vienna, ed il restante per darlo in compenso, ed in cambio a quei Vescovi, la Diocesi dei quali si dissegnavano di smembrare per erigere in Arcivescovado la Chiesa di Vienna

di Vienna. Per lo stesso fine altresì questo Consigliere progettava, che i Vescovi di Trento, di Pedena, e di Trieste, i quali sono sudditi dell'Imperio si dovessero levare dalla dipendenza Metropolitana d'Aquileja, in cui sono sempre stati, e farli suffraganei di Vienna.

Queste in più tempi sono state le proposizioni degli Austriaci; resta ora a vedere con quali ragioni anno preteso di sostenerle.

Già si è detto, che in ogni suo movimento gli Austriaci contro li Patriarchi d'Aquileja anno sempre vantato un certo titolo di Padronanza sopra il Patriarcato, a cui essendosi qui avanti abbondantemente risposto, non occorre di replicare sopra di quello alcun'altra cosa. Venghiamo a quelle più particolari, e che più di preciso risguardano i loro progetti, e queste sono.

Primo, che in altri tempi, cioè sotto Pio **II**., sulle instanze dell'Imperador Federico fu anche Lubiana smembrata dalla Diocesi d'Aquileja, ed eretta in Vescovado.

Secondo, che li Veneti son diffidenti dell'Imperio, e che siccome la Repubblica non ammetterebbe ne' suoi Stati un Vescovo estero, anzi siccome essa potè fare, che dopo la morte de' Patriarca Lodovico di Tech non restassero ammessi li due Patriarchi, che furono Alessandro Duca di Mazzovia eletto dal Concilio di Basilea, e Giovanni Vitelli da Eugenio **IV**, perchè li aveva per suoi diffidenti; così parimente l'Imperadore non vuole, che ne' suoi Stati siano ammessi li Veneti.

Terzo, che non è conveniente, che li sudditi Austriaci siano giudicati da esteri, e fuori del proprio Stato.

Quarto, che, per essere sempre il Patriarca Veneto, sono gli Austriaci sempre esclusi dai Capitoli, e dai Canonicati così d'Aquileja come di Cividale non ostante che le rendite di questi Canonicati siano in gran parte nello Stato Arciducale.

Quinto, che con l'erezione d'un Vescovado in Gorizia il Patriarca Veneto non perde punto più di quello, che sin'ora ha perduto, essendo egli senza di ciò già escluso da tutto l'Imperio, e Dominio Austriaco.

Sesto, che la Diocesi Austriaca d'Aquileja così vasta, che si estende in più Provincie, e comprende Città, Terre e luoghi considerabili, ed una popolazione di più d'un millione d'anime, essendo sprovveduta di Pastore, che la visiti, e che le somministri gli ajuti spirituali, ha già declinato assai dalla disciplina ecclesiastica, il Clero vive scandalosamente, e il Popolo non è bene instruito, e perciò resta aggravata la Coscienza di Cesare, e quella ancora del Papa, a ben pensarvi, ed a ben provvedere, che la Religione non ne senta più oltre detrimento colla perdita delle anime.

Queste sono tutte le ragioni, ed i pretesti degli Austriaci; questi esaggerano e non anno altro. Vediamo la risposte.

Alla prima

Alla prima si risponde, che appunto perchè fu fatta quella smembrazione non se ne devono far altre, perchè altrimenti procedendo con la forza di questo esempio non si finirebbe, se non coll' annichilazione delle dignità, ed'una Chiesa Patriarcale, la quale è stata sempre in grandissima considerazione de' Romani Pontefici. Di più: nella erezione del Vescovado di Lubiana non si trattava di smembrare la Diocesi d'Aquileja, che una piccola di lei porzione, e questa nei confini. Con l'ideata, e proposta erezione del Vescovado di Gorizia non si leverebbe al Patriarcato nulla meno, che quasi la metà della sua Diocesi, e si verebbe a comprendere in questa l'istessa Aquileja. Aggiungasi: nella erezione dei Vescovado di Lubiana non vi furono nè li motivi ingiusti, nè 'l riguardi pericolosi, che sono di presente. L'Imperador Federico, non colla forza, e violenza, ma con maniere giuste, e d'accordo, e di buon concerto col Patriarca principiò, e condusse a fine l'opera di quel Vescovado, e ciò fece non perchè egli avesse animo di distruggere, ò di nuocere al Patriarcato, ed al Patriarca, (che perciò si usarono tutte le cautele, e si adoperarono tutte le clausole); ma soltanto per l'affetto, ch' egli avea a quella Città, e per il solo desiderio, d'ingrandirla con quella nuova dignità. Ma ora tutto al contrario, colla violazione della immunità Ecclesiastica, e col mezzo termine di quella ingiuriosissima protesta scandalosamente fatta dal Ministro di Ferdinando al Papa Urbano **VIII**. e di quel susseguente ingiustissimo editto della Camera di Gratz, si vorrebbe strascinare per forza il Patriarca, ed il Papa ad accondiscendere al lor desiderio; desiderio che non è già così specioso, come si vanta, del bene della Religione, e della salute delle anime, ma di distruggere, ed estinguere la dignità Patriarcale. Rimuovano gli Austriaci i loro attentati, e le lor violenze, restituiscano Aquileja al Patriarca, reintegrino il Patriarcato nella sua giurisdizione, e ne' suoi diritti, ed allora vengano, che d'accordo si troverà un conveniente compenso per soddisfare al loro zelo.

Alla seconda: L'esempio di Alessandro Duca di Mazzovia, e di Giovanni Vitelli non fanno a proposito, perchè Alessandro era stato fatto Patriarca da Felice V. Antipapa, e forsi anche dai Padri di Basilea, ma dapoichè erano divenuti scismatici. Quanto poi a Giovanni Vitelli, egli non fu mai, nè dal Papa, nè da alcun Concilio creato Patriarca d'Aquileja. Ma e qual diffidenza possono mai allegare gli Austriaci, ove non si tratta di alcuna

temporalità

temporalità, ma della sola spiritualità nel libero esercizio dell'ecclesiastica giurisdizione? e qual' esempio di diffidenza possono essi mostrare in tanti Patriarchi Veneti, che sino all'anno 1628. governarono liberamente tutta la loro Diocesi Austriaca? Nè vale il dire: la Repubblica non ammetterebbe ne' suoi Stati un Vescovo estero, o suddito di una Corte straniera; dunque neppure la Casa d'Austria permetter lo deve ne' suoi: poichè qui non è similitudine alcuna, essendocchè Aquileja non è ella giustamente in Dominio della Casa d'Austria, ma dei Patriarchi. Ma se anco fosse ben fondata questa diffidenza della Regina per i suoi Stati fuori d'Aquileja, si potrebbe pur procedere, senz' alcuna smembrazione del Patriarcato, in quella maniera, che tiene il Vescovo di Trieste suddito della Regina per la Città di Pinguente, ed altri luoghi di sua Diocesi, che sono nello Stato Veneto; che è simile appunto a quella, che sua Santità oggidì felicemente regnante, nell'accordato con il Re di Sardegna, ha prescritto per quei Vescovi non sudditi di quella Corona, che anno parte delle loro Diocesi nei di lei Stati.

Alla terza: I sudditi Austriaci sono giudicati dai loro respettivi Arcidiaconi constituiti fin dal Patriarca Barbaro in ogni Provincia Austriaca, nelle quali s'estende la Diocesi Aquilejese. Anche all'Arciduca Carlo nell'anno 1570. venne questo pensiero di sollevare i sudditi suoi, che non fossero obbligati a farsi giudicare fuori de' suoi Stati; ma non per questo gli cadde in animo di tentare alcuna smembrazione del Patriarcato, ma fece instanza al Patriarca Grimani che a tal effetto lo compiacesse di creare un suo Arcidiacono in Gorizia, e il Patriarca nell'anno istesso condiscendendo alla richiesta dell'Arciduca constituì in Gorizia il suo Arcidiacono

Alla quarta: Quando gli Austriaci riconoscevano il Patriarca, erano ancor' essi ammessi nei Capitoli di Aquileja: se adesso sono esclusi non è già perchè il Patriarca sia Veneto; ma perchè essi non lo vogliono riconoscere per suo Ordinario. Per altro la massima parte delle rendite dei Capitoli così d'Aquileja, come di Cividale è nel Dominio Veneto.

Alla quinta: Siccome se uno avesse colla forza, e colla violenza occupata la possessione d'un' altro, non potrebbe stando in Giudicio domandare al Giudice d'essere confermato in possesso dell'usurpato col ridicolo pretesto, che il suo avversario perdendo la causa, non perderebbe nulla di più di

quello

quello, che prima avesse perduto, essendogli stata occupata la possessione: così nel caso nostro; se la Santa Sede ammettesse le dimande degli Austriaci, oltrecchè priverebbe essa il Patriarca del jus, ch'egli ha di ripetere quello che con violenza gli è stato usurpato, verrebbe altresì ad autenticare, e l'insolenza praticatale dal Prevosto Peslar Ministro di Ferdinando con quella incivile protesta, di cui sopra s'è parlato e l'usurpo, e lo spoglio fatto dagli Austriaci al Patriarca, prima della sua Città d'Aquileja, e poi dell'Episcopal Giurisdizione per la metà della sua Diocesi.

Alla sesta: Levi la Regina le violenze, lasci al Patriarca libero l'esercizio della sua spiritual giurisdizione, non lo bandisca da' suoi stati non l'impedisca, che visiti e corregga, e sarà tosto disaggravata la coscienza di sua Maestà, e soddisfatto il di lei zelo con la desiderata promozione del culto di Dio, e del bene spirituale delle Anime. Per altro non è poi nella Diocesi Aquilejese Austriaca quel male, che tanto si esaggera, non per fine di zelo, ma per solo oggetto di cogliere in questa causa indebiti vantaggi. Si darà in fine di questa scrittura un breve ma sincero dettaglio del governo spirituale d'oggidì in quella parte di Diocesi (*), e si vedrà, che la religione, e la disciplina è meglio ivi provveduta dal Patriarca benchè lontano, che non lo è in molte, e molte Diocesi, ove risiedono i Vescovi Alemanni. E se di più si desidera, si torni al Patriarca la libertà di operare, che qual buon Pastore è egli pronto a non risparmiare nè viaggi, nè fatiche, nè sudori, ed a lasciarvi occorrendo anche la vita. Sicchè, e del male che fosse, e del bene che non si promuove, ne sono la sola causa quegl'Imperiali stessi, che qui la vogliono fare da zelanti. E se con tutto questo vi fosse pure qualche bisogno di pensare nelle circostanze presenti a qualche partito, se ne troveranno molti, e più onesti, e più spedienti di quello, che viene progettato dagli Austriaci, e che importa lo spoglio, e la depressione della dignità Patriarcale.

Sentimenti della Corte di Roma sulle vertenze d'Aquileja.

Con qual impegno la Corte di Roma si sia un tempo maneggiata perchè fosse ai Patriarchi restituita la Città, ed il Dominio temporale d'Aquileja, si è dimostrato sul principio di questa scrittura: ora vediamo i di lei

sentimenti

(*) Questo dettaglio, che si promette in fine della Scrittura, qui non si legge: e forse l'Autore, rivolto ad altre di maggior importanza, avrà dovuto lasciare la presente sua Opera imperfetta.

sentimenti sulle vertenze della Giurisdizione spirituale, che anno avute i Patriarchi colla Casa d'Austria, e cogli Imperadori. E principiando dalle prime proposizioni fatte a Urbano VIII. a nome di Ferdinando II. dall' Ambasciadore Cesareo Principe Savelli, e dal Prevosto Peslar, tutto è ristretto nella lettera, che qui trascriveremo del Cardinale S. Onofrio scritta a Monsig.r d'Aversa Nuncio in quel tempo all' Imperadore.

Mro Illre e Rmo come Fratello

Nella Udienza di jeri mattina l'Ambasciadore Cesareo, ed il Prevosto Peslar venuto qui per il negozio de' Patriarcato d'Aquileja si restrinsero a tre punti diversi per l'aggiustamento delle controversie, che corrono.

Il primo de' quali si è, che si divida quella Chiesa, e Diocesi in due Patriarcati, assegnando ad uno d'essi la porzione esistente in Dominio Veneto, e all'altro la parte che resta nello Stato Arciducale, ovvero quella parte de' Veneti si sottoponga al Patriarcato di Venezia.

Il secondo partito è stato di porre in libertà l'elezione del Patriarca al Capitolo d'Aquileja, con dividere quei Canonici in Veneti, ed Austriaci egualmente; i quali alternativamente eleggessero il Patriarca a similitudine di molti Capitoli di Germania, ne' quali sono così divisi i Canonici eretici da Cattolici, e tengono il medesimo stile nella elezione de' loro Prelati.

Il terzo, d'estinguere quella dignità Patriarcale, e dividerla in due Arcivescovati, l'uno de' quali fosse in Gorizia, e l'altro dove paresse alla Repubblica, offerendo S. Maestà Cesarea di aggiungere entrate all' Arcivescovato de' suoi Stati.

Niuno de' quali partiti è piaciuto a Nro Signore, non approvando quanto al primo la novità di due Patriarchi, e di questa dignità in Germania.

Quanto al secondo medesimamente S. Beatitudine non vuole quel Patriarcato elettivo, essendo a mera disposizione di questa Santa Sede; ed ancorchè per lo più lo concedano i Pontefici a' Veneti, ciò procede dalla mera loro volontà, perchè altre volte è stato anche conferito a Famiglie Romane, di modo che coll' abbracciare questo secondo partito verrebbe N. S. a spogliarsi della sua autorità, oltre di essere cosa mostruosa di prender esempio da Capitoli mescolati con eretici, che di fatto si usurpano coteste alternative, e senza alcun consenso Apostolico.

Parimenti Sua Santità non ha inclinato al terzo partito, per non voler estinguere quella dignità, nè torre a sommi Pontefici la libera collazione di questa Chiesa: imperciocchè Sua Maestà Cesarea pretenderebbe

la nominazione

la nominazione del suo Arcivescovato, e li Veneti del loro; e non per questo si estinguerebbono le discordie, e dissensioni, le quali per la divisione della giurisdizione più presto s'aumenterebbero. In fine sua Santità ha giudicato, che il tentar di voler mutare lo stato del Patriarcato sia un aprir la strada di pregiudicare a quella dignità, di cui erano in possesso il Friuli, ed altri stati levategli de facto; ed in questa guisa verrebbe la S. Sede ad approvare tacitamente lo spoglio.

Mi è parso di ragguagliare V.S. di tutto il suddetto negoziato; acciocchè sopra quello che passa nei negozj concernenti codesta sua carica, ella non entri a parlarne, se non è richiesta; e dica allora, che quanto a portar il negozio, essendo già stato trattato dal Sig.r Ambasciadore, non vuole ingerirsene senza espresso ordine: con tutto ciò oda quello, che le verrà detto, e lo riferisca per maggior notizia a S. Beatitudine; ed il Signore Iddio la prosperi.

Roma 26. Aprile 1625.

Come Fratto Aff.mo S.A
Cardinale di S. Onofrio.

Agli altri partiti progettati sotto Innocenzo **X.** ed Alessandro **VII.**, i quali furono tre: Il primo, che si deputasse un suffraganeo da nominarsi dall' Imperadore, ma indipendente dal Patriarca; il secondo, che si mandasse un Visitatore; ed il terzo, che si erigesse in Gratz, o Gorizia un Vescovato con assegnargli quella parte di Diocesi d'Aquileja, che è nel Dominio Austriaco. A tutti questi partiti fu sempre risposto dalla Corte di Roma, che non compliva mutare lo stato del Patriarcato, e che la santa Sede Apostolica non poteva far restituire al Patriarca la Città d'Aquileja, e se non poteva ottenere la rivocazione dell' editto di Ferdinando **II.**, non doveva neppure fare dal canto suo alcun atto positivo, che nemmeno tacitamente venisse ad approvare lo spoglio, e simili attentati.

Alla supplica esposta in proprie lettere da Leopoldo **I.** a Clemente **IX.** l' anno 1671. perchè sua Santità si degnasse di delegare la giurisdizione di quella parte di Diocesi Austriaca al Vescovo di Lubiana, per modo di provisione, e sintantocchè da sua Santità fosse deciso la causa principale; fu posto in considerazione, che il delegare la giurisdizione spirituale al Vescovo di Lubiana sino alla terminazione della causa

principale

principale, sarebbe stato lo stesso, che dargliela in perpetuo; perchè la causa non si definirebbe giammai, e sarebbe stato lo stesso, che incorporare alla Chiesa di Lubiana una parte si grande della Diocesi d'Aquileja, e condannare per conseguenza la Chiesa d'Aquileja ad esser jus Patronato dell'Imperadore, come lo è il Vescovato di Lubiana. Oltrecchè il Vescovo di Lubiana per supplire alle spese delle visite, facilmente si sarebbe appropriate le rendite, che il Patriarca tiene negli stati Imperiali, e col andar del tempo avrebbe forsi preteso di conferire li Canonicati d'Aquileja, che vacassero nelli mesi dell'Ordinario, e forsi li avrebbe conferiti de facto, ancorchè la delegazione fosse spedita con strettissime limitazioni, e li provisti da lui, e non quelli del Patriarca avrebbero avuto il possesso, e l'utile, perche la Cattedrale, e una buona parte delle rendite della mensa Capitolare è dentro li stati Austriaci: e quando poi fossero stati tanti Canonici Tedeschi, che potessero formar Capitolo, si farebbero lecito d'eleggere il Patriarca subito che venisse la vacanza, non ostante che vi fosse il Coadjutore cum futura successione; e pretenderebbero di poterlo fare in virtù delli Concordati di Germania, dove il solo nome di Patriarca porterebbe con se danno, e pregiudicio irreparabile alla Sede Apostolica: e fu osservato, che per questa causa i Papi rare volte erano condiscesi à dare il titolo di Patriarca alli Nunzj dell'Imperadore, e di conferire a soggetti di Nazione Alemanna i Canonicati d'Aquileja, i quali vacano nelli mesi riservati.

Quanto poi all'ordine osservato successivamente dai Romani Pontefici Gregorio **XV.**, Urbano **VIII.**, Innocenzo **X.**, Alessandro **VII.**, Clemente **IX.**, Clemente **X.**, e Clemente **XI.** per trattare questa materia, qualunque volta è stata proposta dalla Corte Imperiale, ed Austriaca; egli è stato di destinare a ventilarla una particolar Congregazione di Cardinali e Prelati, che si è chiamata la Congregazione d'Aquileja: e questo è stato sempre un ottimo partito, che partorisce due buoni effetti; il primo de' quali è, che destramente temporeggiandosi con queste deputazioni, ed unioni di tali Congregazioni, intanto si acquetano, e si calmano quei primi impetuosi movimenti della Corte di Vienna; e l'altro effetto migliore, e più importante si è, che dovendosi in queste Congregazioni trattar la materia con ragioni Canoniche, delle quali sono affatto sprovveduti gli Austriaci, e il Patriarca ne ha in abbondanza, così

in ordine

in ordine, come in merito, l'interesse d'Aquileja sta così sempre più al coperto di quello, che fosse trattandosi col solo Papa: in una parola nelle Congregazioni si dee procedere giuridicamente, ove non ha luogo l'arbitrio: col solo Papa si procede deliberativamente; e nelle deliberazioni molte volte stat pro ratione voluntas: e se potesse darsi anco il caso, che la Congregazione aderisse alle premure di Vienna, resterebbe ancora l'adito di ripigliar l'affare col Papa. Laddove che, trattandosi immediatamente col Papa, se egli una volta piega, come si potrebbe più rimettere in piedi la causa? Ma nè il Papa verrà mai ad una deliberazione contraria al sentimento, al voto, al giudicio della Congregazione, ch'esaminerà la materia d'Aquileja; nè una tale Congregazione seguendo gli esempj di tutte le altre precedenti potrà mai innovare cos'alcuna in pregiudizio del Patriarcato, così per il pericolo di quelle perniciosissime conseguenze, che tante volte sono state poste in riflesso; e così pure perchè ogni ragione canonica vi resiste, e in ordine e in merito: e lasciando quelle del merito, quella sola riferirò dell'ordine, la quale ha avuto sempre un gran peso in tutte le preacennate Congregazioni.

Per disposizione d'ogni legge non si da l'adito di progredire in causa a chi prima non levi gli attentati, che nella causa medesima abbia egli fatto. Gli Imperadori, e gli Arciduchi anno di proprio fatto, e con la forza, spogliato il Patriarca, prima della sua Città, e dominio d'Aquileja, e poi del libero esercizio della Patriarcale ecclesiastica giurisdizione in tutta quella parte di Diocesi, che è posta ne' loro stati. Qual'attentato più violento, più scandaloso, e più pregiudicievole al Patriarca, alla S. Sede Apostolica, ed all'immunità ecclesiastica? Per la qual cosa giustamente non si è mai voluto dalla Corte di Roma ammettere in questa materia una negoziazione, ed un trattato di proposito, e concludente; dicendosi sempre, che si dovevano prima rimuovere gli attentati, e specialmente rivocar l'editto di Ferdinando II., e che poi si saria potuto discorrere, e deliberare della materia. La Casa d'Austria, che ha sempre voluto sostener quell'editto, non ha mai lasciato di far instanza in ogni congiuntura, e specialmente in ogni principio di Pontificato, per la dismembrazione, e divisione del Patriarcato, o per altro partito equivalente, senza però mai averlo potuto

conseguire

conseguire: perchè ogni minimo atto positivo, che la S. Sede Apostolica avesse fatto, sarebbe stata una tacita approvazione dello spoglio della Città d'Aquileja, e d'un Editto di così pessimo esempio, e cotanto dannoso, e pregiudicievole alla Sede Apostolica, alla disciplina, ed all' immunità ecclesiastica.

Non è però, che dei disordini, che pur troppo qualche volta succedono nella Diocesi Aquilejese Austriaca, da cui con violenza è vero, ma pure da tanto tempo è bandito il Patriarca, e dal pregiudicio, che ne risentano in qualche parte quelle anime per la lontananza del loro Pastore, non siano stati più volte penetrati i Sommi Pontefici; e quantunque di tutto il male non altri n'abbia tutta la colpa, che il fatto, e la violenza di Casa d'Austria, ed il Reggimento di Gratz, nondimeno anno eglino applicato l'animo per trovare qualche ripiego opportuno a compensare le avventure di una Chiesa e Diocesi così cospicua. Urbano **VIII**. aveva proposto, e la Repubblica aderiva al progetto, che il Patriarca deputasse per quella parte di Diocesi Aquilejese, che è di là dai Monti, un Suffraganeo con la forma solita usarsi dai Vescovi di vaste Diocesi nella deputazione di simili Suffraganei; cioè che foss'egli ammovibile a beneplacito del Patriarca, e con quelle tali facoltà, che lui piacesse communicarli. Ma gli Austriaci, che volevano la dismembrazione del Patriarcato, non acconsentirono. E quando altre volte dopo è stato loro replicato questo istesso partito del Suffraganeo, non anno mai voluto piegarsi a una minima dipendenza dei Patriarchi; ond'è convenuto alla S. Sede di studiare nuovi mezzi. Nell' anno 1629. fu deputato il Vescovo di Pedena, il quale è uno dei Vescovi Provinciali della Metropoli Aquilejese, ma soggetto alla Casa d'Austria per amministrare per modo di provisione la giurisdizione Episcopale nella parte Austriaca della nostra Diocesi, eccettuata però sempre Aquileja (eccezione osservabile): ma questa deputazione non ebbe mai effetto alcuno, nè fu dalla S. Sede sostenuta; e, come si può ben credere, per quelli stessi motivi, e riguardi, per cui Papa Clemente **IX**. non volle mai aderire ad un simile partito, che come qui innanzi abbiam veduto, gli fu con grandi instanze proposto da Leopoldo **I**. nel 1671. Dopo di questo un'altro progetto fu quello del Visitator Apostolico. Sul principj del Patriarca Marco Gradenigo

che

che succedette ad Agostino Gradenigo l'anno 1629., e venne alla residenza l'anno 1633., il Vescovo di Lubiana, maneggiavasi per farsi creare Visitatore Apostolico nella Diocesi Austriaca d'Aquileja: e dalla Corte di Roma non fu riggettato il suggerimento; e già trattavasi di destinare il Visitatore Apostolico, o nella persona del Vescovo di Lubiana, o in altro soggetto. Quando accortosi di questo disegno il Patriarca, se ne querelò egli altamente, che in Roma si tentasse d'introdurre nella sua Diocesi un Visitatore Apostolico, per far quello, che d'avvantaggio avrebbe egli stesso fatto, se dalla violenza di Cesare non fosse stato impedito. La S. Sede, così scriveva il Patriarca, è bensì solita, dov'entra la negligenza, e la trascuraggine, o l'impotenza naturale del Diocesano, di provvedere in questi casi d'un Visitator Apostolico; e di più, si dia ancora, che il Papa, volendolo assolutamente, possa a suo beneplacito mandarlo senza alcuna di queste cause: ma si metta poi bene in considerazione, se a un Prelato degno, e pronto a far la sua parte, ed il suo debito si abbia da recare questo torto di metterli sulla sua faccia, e nella propria Chiesa un Visitatore, che faccia quelle funzioni, che sono sue proprie, e che avrebbe già fatte, se non gli resistesse la violenza, e la forza di chi de facto, e contro la libertà ecclesiastica lo impedisce; e Dio sa perchè. Si consideri, che questi moti non si fermeranno qui, ma saranno principj di perniciosissime conseguenze, e di una separazione, e divisione del Patriarcato. Se si volesse dare un Visitatore Apostolico oltre i Monti con soddisfazione del Patriarca, pur pure; massime quando fosse restituita al Patriarca la libertà di andare in Aquileja, ed altrove di quà dai Monti: ma altrimenti, sarebbe questo un dichiararsi dalla S. Sede il Patriarca notabilmente escluso da tutti quei luoghi Austriaci, che sono, per così dire, la maggiore, e la più bella parte della di lui Diocesi; sarebbe un farlo Patriarca dimidiato, e di niun credito, anzi da meno d'alcuni suoi Vescovi Suffraganei. Così scrisse il Patriarca Gradenigo, e il disegno del Visitatore Apostolico fu dalla Corte di Roma abbandonato.

Ed in fatti se si trattasse di un Visitatore Apostolico, di quelli che vanno

visitando

visitando, ordinando, e poi se ne ritornano a Roma, come un tempo fa costumava di mandare la S. Sede per tutte le Diocesi, e come già fu anche nella nostra di Aquileja per l'una, e per l'altra parte, cioè Austriaca e Veneta Monsig.^r de Noris Vescovo di Parenzo nell'anno 1584., non sarebbe male; ma non è di questa specie il Visitatore, che vorrebbero gli Austriaci. Imperciocchè lo vorrebbero essi stabile, e perpetuo, che avesse la sua residenza fissa in Gorizia, e così, che fosse egli Visitator Apostolico di nome, ma in fatti, ed in sostanza, che fosse il Vescovo di tutta quella parte di Diocesi Aquilejese Austriaca. Lo ha veduto questo indiretto fine della Corte di Vienna il Regnante Sommo Pontefice, ed ha conosciute le conseguenze del Visitator Apostolico da essa ultimamente addimandatogli; e quantunque fosse il Santo Padre già quasi entrato in opinione di accordarglielo, ha egli poi rigettato questo partito, persuaso che una tale deputazione partorirebbe quegli effetti medesimi, che di sopra abbiamo considerati intorno l'anno 1671. parlando del Vescovo di Lubiana, e che in sostanza sarebbe ella la smembrazione, e Divisione del Patriarcato, che domandata con tanta insistenza dagli Austriaci ai Pontefici suoi Predecessori, fu dai medesimi costantemente sempre negata, per le conseguenze oltre modo perniciose al Patriarca, alla Religione, alla S. Sede, ed al Gius Patronato della Repubblica accordato, ed in tutti i tempi difeso dall'autorità de' Pontefici.

Non è terminata.

117

8

III. Copia.

Notizie del Patriarcato d'Aquileja nella Parte Austriaca dopo l'anno 1400.

Della Giurisdizione Spirituale de' Patriarchi nella Dioecesi Austriaca sino l'anno 1628

Delle Coadiutorie d'Aquileja e della pretesa degl'Imperatori di eleggere il Patriarca.

Della Smembrazione della Dioecesi d'Aquileja, dell'Erezione d'un nuovo Vescovo di Gorizia e degl'altri pregiudizj che hanno tentato d'apportare li Austriaci al Patriarcato d'Aquileja

Sentimenti della Corte di Roma sulle vertenze d'Aquileja.

[illegible]

1

Notizia del Patriarcato d'Aquileja nella Dieta Austriaca dopo l'anno 1400.

I Patriarchi d'Aquileja sono stati in un lungo e pacifico possesso di un vasto Dominio, che oltre il Friuli, e l'Istria estendevasi nella Carniola e ciò non solo per le donazioni amplissime di Carlo Magno, Corrado, Enrico, ed Ottone Imperatori, i quali ingrandirono assai la Chiesa d'Aquileja, e le diedero, e le confermarono i privilegi amplissimi, ma eziandio per le guerre fatte da' Patriarchi stessi co' Confinanti, col mezzo delle quali dilatarono il loro Dominio. Ma dopo molte guerre riuscite felici finalm.te Lodovico di Teck Patriarca Ungaro di Nazione fu l'anno 1420. in una battaglia dai Veneziani diffatto di maniera che perdette tutto il Friuli, e per quanti sforzi, che ei facesse dopo conducendo più volte dall'Ungheria nuovi ajuti di milizia, non potè mai più riaverlo. Disperato dunque dopo tanti tentativi, risoluto d'appigliarsi al partito di maneggi, ma vivendo esso Ludovico non riuscì mai alcun aggiustamento tra il Patriarcato ed il Dominio Veneto.

Morto Ludovico di Teck fu nell'anno 1442. conferito il Patriarcato dal Papa Eugenio IV. al Card.e Ludovico Scarampo Mezzarotta Padovano, con il quale la Repubblica nell'anno 1445. stipulò una solenne transazione sopra tutta la passata controversia con le seguenti condizioni e patti.

Che la Repub.ca dovesse restituire al Patriarca la Città d'Aquileja e la Terra di S. Daniele, S. Vito, con omnimoda assoluta, ed indipendente temporale Giurisd.ne, Dominio, Superiorità, mero e misto Impero.

Che dovesse la Repub.ca pagare ogni anno al Patriarca pro tempore certa quantità di danaro, e che fosse tenuta a difenderlo colle proprie sue armi, e spese da qualsisia molestia, e vessazione contro qualunque persona.

Che all'incontro dovesse il Patriarca cedere alla Repub.ca tutti gli altri

Luoghi

Luoghi, e ragioni del Patriarcato, e che dalla Corona della Repub.ca dovessero anche i sudditi Pattali d'Aquileja, S. Daniello, e S. Vito pagar i Sali.

Che i Feudi posti nei Territorj di S. Daniello, Aquil.a e S. Vito vacanti dovessero a Benefizio della Repubblica.

Questa transazione, e concordia, la quale ebbe poi il suo effetto, fu maneggiata e conchiusa di piacere, e consenso di Eugenio IV. allora Pontefice, e fu poi l'anno 1451. confermata con un Breve di Nicolò V, ed altresì da Federico III. Imperad.e della Casa d'Austria con un decreto dell'anno 1469. Qual decreto in forma autentica si conservava nella secreta dell'Ecc.mo Senato.

Nell'anno dunque 1445. ritornarono i Patti in possesso della loro Città d'Aquileja, e ci stettero quieti e pacifici per anni 64. cioè fino alla guerra, che per occasione della famosa Lega di Cambray nacque tra la Repub.ca Veneta e l'Imperator Massimiliano, il quale con le sue armi occupò nell'anno 1509. tutta la Patria del Friuli, ed insieme ancora tutti i luoghi Pattali d'Aquil.a S. Vito, e S. Daniello, ma essendo stato poco tempo dopo ricuperato da Veneziani in gran parte il Friuli, fu anche il Patriar. rimesso nel possesso de' suoi Luoghi. Ma perchè la guerra durava ancora, gl'Imperiali erano restati Padroni di Gradisca, e Marano in mezzo alle quali due Fortezze sta posta Aquileja, luogo aperto e di niuna difesa. Quindi fu che gli Imperiali e confinanti Austriaci cominciarono ad angariare gli Aquilejesi sudditi Pattali, e ad esercitare qualche sorta di Dominio sopra Aquileja, non per altro, se non perchè il Patriar. era Veneziano, e della Casa Grimani, tuttochè egli niente avesse che fare coll'Imperat.e, nè per alcun conto si fosse mai immischiato in quella guerra. In questo tempo, e in questa occasione, e con questo modo ebbero principio le molestie, e le vessazioni degli Austriaci contro la Chiesa, e Patriar. d'Aquileja.

Nell'anno 1521. Nella Capitolaz.e di tregua segnata in Wormazia tra Carlo V. successor di Massimiliano, e la Repub.ca di Venezia restò diviso il Friuli tra queste due Potenze in quel sistema, in cui allora trovavasi occupato dall'armi dell'una, e dall'altra parte. Sotto l'

Imperad.e

Imperat.re rinoz.e lo stato di Gorizia, il Capitaniato di Gradisca,
e la Fortezza di Marano, di alcuna altra villa su ricadendo lor fu
accordata la restituzione de' forti hinc inde, e p. Aquileja fu stipo-
lato che abstineant Veneti ab Aquileja, dilucij tamen servis iuribus
Patriar. in quocumq. loco; onde in vigore di q.sta Capitolaz.e la Repub.ca
cedette allora il poss. de' Feudi, e de' Sali all'Imperat.re, ed all'Ar-
ciduca, che avessi riservato in Aquil.a con la transazione fatta col
Patriar. l'anno 1445. Ed all'incontro la preservaz.e amplissima che
fu fatta nella Capitolaz.e med.ma delle ragioni, e diritti del Patriar.
di Aquileja con quelle parole: in quocumq. loco, doveva di rag.e
bastare, sichè gl'Imperiali, ed Austriaci cessassero dalle molestie, e
gravami, che andavano apportando in Aquil.a contro la Giurisdiz.e e di-
ritto del Patriar., ma non fu così; e però nel congresso di Bologna
1529. in cui sul piano delle capitolazioni di tregua fatta prima
in Wormazia si stabilì la pace del Papa, l'Imperat.re, il Rè de
Romani, ed Arciduca d'Austria, ed i Veneziani, essendosi ritrovato
ivi col Papa il Patriar. d'Aquil.a, ch'era Marino Grimani Cardinale
si dolse egli a viva voce con Carlo V. delli gravami, ed Agenti del
Re de' Romani, ed Arciduca Ferdinando si venivano indebitam.te
fatti nella sua Città d'Aquil.a, e ne dimandò a Cesare provvedi-
mento, sopra di che fu anche esaudito, e nel Capitolo VI. della pace
di Bologna fu ordinato, che dovendo tra il sud.o Re Ferdinando, e
la Repub.ca di Venezia eleggere due Arbitri, uno p. parte, ed un
sopraarbitro, quali avessero poi a decidere, e definire alcune diffe-
renze de' Confini, che restavano da stabilirsi tra essi Principi, che
in quel Congresso di Bologna non si poteva accordare, questi Ar-
bitri medesimi ed sopraarbitro giudicassero, e decidessero ancora delli
gravami del Patriar., e di ogni vertenza, e controversia che fosse
tra lui, ed il Re de' Romani su la Città d'Aquileja. E: Item
quoniam in Capitulatione Vormatiensi, sono le istesse parole del
Capitolo VI. della pace di Bologna reservatur jura Patriarchae Aqui-
lejensis, in quibus Patriarcha asserit se perturbari ab Agentibus Ser.mi
Regis

Regis Ferdinandi duo Arbitri, et mediatores praedicti de hujusmodi juribus cognoscant, et si quae restituenda sunt restitui faciant, et omnia impedimenta si quae reperientur, amoveant. Dopo qualche tempo li Arbitri furono eletti, e il Soprarbitro, i quali si unirono in Trento l'anno 1535 ascoltate le parti cioè il Sindico, ed il Procurator Regio da una, ed il Sindico e Procurator Patriarcale dall'altra, ed osservate tutte le formalità di solenne giudizio pronunciarono la loro Sentenza, che fu di questo tenore. Rmo. S.R.E. Cardinali et Patriarchae Aquilejensi reintegrandum esse de Civitate Aquilejae in omni ejus districtu, Territorio, pertinentiis, redditibus, proventibus, et quibuscumque aliis juribus suis, et omnimoda jurisdictione mero, et mixto Imperio et omni Temporali Dominio: ita ut universa administratio, dominium et gubernatio ipsius Civitatis sit Rmi Patriarchae, nec Sermus Rex posthac modo se in iis intromittere, salvis tamen Feudis, et exceptis Feudis, et eorum collatione ac caeteris aliis juribus, quae Illmo Dnio Veneto sunt reservata in conventionibus inter ipsum Dominium et Patriarcham initis anno 1445, quae nomine ipsius Patriarchae in praesenti judicio productae fuerunt, et quae ipsi Dnio per conventiones reservata quoad Civitatem Aquilejae, et alia loca Patriarchatus, ut ipsum Illmum Dnium in Foedere Vormatiensi obtinuit in Regiam Majestatem esse translata, illaque ad eam competere et spectare declaravimus.

Dicesi che il Patriarca Marino Grimani generosamente ricusasse i Feudi del Contado, istesso venivangli offerti per lui e suoi successori in perpetuo dai Ministri di S. Maestà, se esso si fosse acquietato di cedere, e rinunciare alle sue ragioni sopra Aquileja, primachè uscisse questa Sentenza in Trento.

Una cosa deve poi qui notarsi, che volendo il Sindico e Procuratore della Repubblica comparire in questo Congresso, e giudizio innanzi li suddetti Arbitri, e Soprarbitro per far istanza a nome del Patriarca per la restituzione e reintegrazione d'Aquileja, e unir insieme la causa, e l'interesse della Repubblica con la causa, ed interesse del Patriarca, e Patriarcato, li Sindici e Procuratori del Re, ed Arciduca Ferdinando

non

non vollero acconsentire, dicendo che nella Causa del Patriarca non avea che fare la Repub.ca, e che la Repub.ca ed il Patriarca erano Persone distinte, e separate, e similmente che il negozio, e la Causa d'Aquileja era diversa, e separata dall'interesse della Repub.ca, e finalmente aggiungendo che li Veneziani nelle Capitolaz.e di Vormazia obstinerant ob Aquilejam, ed altre simili eccezioni, e sopra questo punto d'ordine essendo hinc inde detto replicato e triplicato bisognò in ultimo mandare a Roma, ov'era il Patriarca, acciochè egli instituisse, e creasse un suo proprio, e particolare Sindico, e Procurat.e il quale poi da sè solo per il solo e speciale interesse a nome del Patriarca agitò, e trattò questa Causa sino alla sua Decisione. Anzi io stimo bene di riferire qui una parte della Dimanda, ed istanza fatta in questa Causa dal Sindico, e Procurat.e del Rmo Dño al Convento di Trento l'anno 1533 che fu poi indetta le due parti dal Sindico e Procurat.e dal Patriarca approvata e replicata coram &c. Pro debita capitulationum executione int. Illmos Principes factam incipiendo ut pat. ap. a reintegratione et restitutione bonorum et jurium Rectorum et maxime S. Sedis Patt.s Patriarcha Magnificus D. Andreas Rubeus et Sindicus dicit et proponit quod Patta Aquilejensis gravatus fuit et aptè Agentes Regios Civitatem et Sindicum et Massari degentes in sua jurisdictione Civitatis Aquilejae, quia licet ante bellum nomine sua Ecclesiae, et titulo suo Patriarchali possederit dictam Civitatem cum plena et omnimoda jurisdictione Civitatis Aquilejae, quia licet ante bellum nomine sua Ecclesiae et titulo suo Patriarchali possederit dictam Civitatem cum plena et omnimoda jurisdictione tam civili quam criminali, et in ea non reaggravavit unquam, nec reaggravat in dispensione Illmae Dnium Venetum, sed tantum S. Sedis Apostolicae nec unquam habuerit aliquod bellum cum Caesarea, et Regia Majestate, tamen tam tempore belli quam a Capitulatione Vormatiensi citra pluribus et diversis aliis, et modis dicti Dni Regii Agentes occupaverunt, et usurpaverunt praedictam ejus jurisdictionem contra formam dictae Capitulationis

Capitulationis, et contra oẽ ius, et restitutio ex quo dicta ejus Jurisdictio semper fuit libera, et non subjecta ipsi Ill.mo D.no in ejus loco, et quod quod successerit Ser.mus Rex Rom.nor in locipotti aliter adjudicatis in dicta Capitulatione, tamen non potuit, et ea sibi quaerere ... quod tandem non competebat ipsi Ill.mo D.no in dicta Patriarchali jurisdictione.

La Pace di Trento fu da Ferdinando Re de' Romani, ed Arciduca d'Austria approvata, e giurata, e in conseguenza fu al Patriarca interamente restituita la Città d'Aquileja; ma poi gli Austriaci non gliela lasciarono godere che per soli anni nove, conciosiache avendo in questo tempo Pietro Strozzi soldato dal Re di Francia tolta coll'armi agli Austriaci la Fortezza di Marano, la quale fu poi data in dono dal Re al detto Strozzi per sua beneficenza, ma sparendo agli di poterla ritenere contro le loro forze, gli entrò in pensiero di volerla cedere ai Turchi, ed era in procinto di farlo, e si negoziava la vendita: La qual cosa perchè mai non avvenisse con danno, e pericolo di tutta l'Italia, e particolarmente del Friuli e di tutta la Diocesi, e Patriarcato Aquilejense, la Repub.ca di Venezia la comprò a tutto costo (poichè si computa che la spesa ascendesse a circa 1000 scudi) dallo Strozzi med.mo la sud.a Fortezza di Marano, e vi pose dentro il suo presidio. Dopo di che una partita di soldati Austriaci essendo andata nell'anno 1544 col suo Conte Nicolò della Torre per rientrare in Marano, e non essendogli riuscito respingendogli i Veneti, nel ritorno a dietro il Conte pretese per diritto di rappresaglia d'invadere nuovamente a nome di Ferdinando ed occupare, come di fatto occupò l'anno 1544 la Città d'Aquileja con fine, e speranza di poterla poi ricambiare con la Fortezza di Marano, così avvedendosi gli Austriaci di vendicarsi dalla Repub.ca di Venezia spogliarono con violenza il Patriarca di quella Città, che egli con titolo così giusto godeva, e possedeva non ostante che tanto dalla vendita, e compra di Marano, quanto d'ogni altra cosa in questo fatto egli fosse innocente, ed immune. Dopo di

questo.

qsto tempo i Patri sono sempre stati privi di qualunque temporale Dñio in Aquileja, e della rendita ancora, che in una somma consi= derabile riscuotevano in quella Città e Territorio.

Il Patriarca Giovanni Grimani succeduto a Marino suo Fratello l'anno 1546: molto si applicò a rimettersi nel possesso del suo interrotto Dñio. L'anno 1549. spedì Lettere e Nunzj a Ferdinando e negli anni 1551 e 1552 impe= gnò fortemente il Papa ad interessarsi in qsta causa, ciò che pure gli riuscì. Poichè il Papa e scrisse Brevi a Ferdinando, e comandò al Nunzio di trattar qst'affare, ma con tutto ciò nulla si ottenne, non ostante che co= nosciute fossero da Ferdinando evidenti le ragioni del Patriarca in modo che diede più volte egli vivendo speranza di vederlo reintegrare, e mo= rendo commandò che si dovesse restituire al Patriarca la sua Città d'Aqui= leja; ma qsta ultima volontà di Ferdinando fatta (come si dice) a voce non ebbe poi esecuzione da Massimiliano II suo figlio ne ~~~~ dagli altri Imperatori suoi Successori.

Un altra cosa è di notarsi ancor qui: cioè che avendo il Patriarca verso l'an= no 1570 ripigliato a trattar da solo alla Corte dell'Arciduca la resti= tuzione di Aquileja, ed avendo alcuni indrizzato ogni bene il suo maneg= gio, e concepita speranza di buon successo, fu nella Repubca portato in consideraze, se per cagne di Stato fosse espediente lasciare operare da se solo il Patriarca in qsto negozio, oppure se si dovesse obbligarlo a pro= cedere d'accordo, e non solo con intelligenza, ma congiuntamte con l'Ambasciatre, e ministri publici della Repubca; sopra di che furono commesse le informazioni al dottor Stella di Brescia, il di cui senti= mento fu che il Patriarca in qsto gravissimo negozio non usasse da opere da se solo; ma il Patriarca, il qle per esperienza sapeva, che entrando in qsta Causa la Repubca subito averebbe posto in campo la restituzione di Marano, a cui la Repubca non aderirebbe giammai, si sforzò però di rispondere al Consulto, ed alle ragni del Stella, ma frattanto, men= tre durò lungo tempo indeciso qsto punto politico il Patriarca perdette la buona occasione, che aveva incontrata di negoziare da se solo la restituzione d'Aquileja. L'ultimo tentativo che per quanto si sappia fu fatto in qst'interesse seguì nell'anno 1580 qdo il Papa Gregorio XIII.

Gregorio XIII per mezzo del suo Nunzio ripigliò di proposito a trattare della restituzione d'Aquileja coll'Arciduca Carlo. Ma mentre si ventilavano le condizioni, e che dall'Arciduca venivano proposte, morì il Papa Gregorio, e così svanissi ogni trattato, e la Città d'Aquileja col suo Territorio restò, ed è presentemente in pieno Dominio degl'Austriaci con esclusione totale, e perpetua de' Patriarchi.

Sin qui si è detto del Dominio Temporale d'Aquil.a prima di passare alle cose spirituali di quella parte di Diocesi Patr.le, che si stende nelli Stati Austriaci, sarà ben fatto esporre le risposte, che gli Austriaci in varii tempi hanno dato alle più volte dimandategli restituzione d'Aquileja dall'anno 1544 sino all'anno 1560.

Primieramente Ferdinando si scusò della non fatta restituzione d'Aquileja sotto la Sentenza di Trento, con dire che neppure i Veneziani avevano a lui restituito quanto in osservanza era stato condannato. Dalla qual cosa essendosi dal Patriarca data parte alla Repub.ca essa ordinò di offerire mediante il suo Ambasciatore a S. Maestà le restituzioni da farsi hinc inde per intiera esecuzione della Sentenza di Trento, e della Capitolazioni di Vormazia e di Bologna. Di poi propose Ferdinando al Patriarca alcune condizioni, che non fu d'uopo recitarle, perchè erano tutte accordabili, e già il Patriarca a tutte acconsentiva. In terzo luogo già che ostinatamente Ferdinando non voleva restituire Aquileja, disse egli, che riteneva giustamente quella Città in compenso di Marano occupatosi da Veneziani, e finalmente che se il Papa si risolvesse di fare un Patriarca di Nazione Austriaco e confidente di S. Maestà allora potrebbe facilmente persuadersi di restituirgli Aquil.a per essere quella Città, benchè presentemente affatto distrutta, dentro i confini Austriaci tanto di Terra che di Mare. E di queste due ultime risposte la Corte di Austria ha di poi sempre continuato a valersi in modo che se dalla Repub.ca per parte del Patriarca dimandavasi la restituz.e d'Aquil.a, gli Austriaci contrapponevano subito la restituzione di Marano, e se la dimandava il Papa essi rispondevano d'essere pronti a restituirla quando fosse un Patriarca Austriaco.

Della Giurisdizione Spirituale de' Patriarchi nella Diocesi Austriaca sino l'anno 1625

La Diocesi d'Aquileja si estende quasi per la sua metà negli Stati Austriaci di quà, e di là da Monti, di quà ella comprende il Contado di Gorizia, ed il Capitaniato di Gradisca: di là s'inoltra in una gran parte della Carintia, ed in qualche parte della Stiria, nella Carniola superiore, ed inferiore sino ai confini della Croazia, e Schiavonia, e nel Tirolo ancora essa ha qualche Chiesa. In tutta questa parte di Diocesi i Patriarchi quantunque Veneti prima, e dopo della avventura della temporalità d'Aquileja anno liberamente esercitata tutta la loro Patriarcale Ecclesiastica giurisdizione sino alla guerra degli Uscocchi, o sia di Gradisca, che accadde tra la Repubblica Veneta, e l'Imperatore nel principio del passato secolo. E se ~~talvolta~~ tal volta i Ministri Cesarei vi interponevano qualche difficoltà i Principi sulle istanze de' Patriarchi comandavano loro, che si lasciasse libero ai Patriarchi l'esercizio della spirituale giurisdizione, e governo. Oltre di ciò è passata sempre sino al suddetto tempo tra i Patriarchi, e i Arciduchi corrispondenza di Lettere, e d'Uffizj, e sono andati d'accordo e d'intelligenza in tutte le occorrenze del governo spirituale della Diocesi, e ai Patriarchi, e ai loro Vicarj anno sempre fatto gl' Austriaci la presentazione, e la nomina di tutti li beneficiati delle Chiese Austriache di jus Patronato Regio nella Diocesi d'Aquileja, e finalmente se occorreva loro nella stessa Diocesi, o se desideravano per i loro sudditi qualche spirituale soccorso non ad altri anno essi mai fatto ricorso, che ai Patriarchi medesimi, in somma tutti sono Patriarchi Veneti da Lodovico Mezzarotta sino ad Agostino Gradenigo, cioè per due secoli sono sempre stati riconosciuti, ed ammessi tutti i loro Stati dagli Austriaci, Arciduchi, ed Imperatori da Federico III. sino a Federico. In quei tempi visitavano i Patriarchi la sua Diocesi, ed erano anzi assistiti dai Ministri Cesarei, ed Arciducali con ogni sorta di rispetto, e di riverenza, come lo fu il Patriarca Francesco Barbaro, che solo sul fine del Secolo XVI. visitò tutta la Diocesi Austriaca con grandissimo profitto di quelle anime, e beneficio della Cattolica Religione, il quale avendo principiata la sua visita, come Coadjutore ed Eletto d'Aquileja, la terminò poi come Patriarca, essendo morto Giovanni Grimani Patriarca l'anno 1593. in tempo appunto, che Francesco

Barbaro

Barbaro era impiegato nella visita di là dai Monti. Convocò pure il Barbaro essendo ancora Coadiutore un Sinodo a Gorizia l'anno 1593; ed un altro essendo Patriarca l'anno 1600; ed essendo egli impotente per la Podagra, nè potendo più, come aveva avuto in pensiero di visitare di nuovo la sua Diocesi di là dai Monti, fece nell'anno 1600 visitare detta la Carintia dal suo Vicario Generale Antonio pure Grimani ch'entrò Patriarca d'Aquileja l'anno 1622. Visitò Aquileja, ed altri luoghi Arciducali di quà dai Monti senza la minima opposizione della Corte Austriaca, anzi l'anno 1627 la Camera di Gratz ricercò, ed eccitò l'istesso Patriarca Antonio Grimani di continuare la sua visita negli Stati Austriaci per l'impedita Giurisdizione spirituale ai Patriarchi d'Aquileja negli Stati Arciducali.

Dell'ultima guerra, che haveva la Repubblica nel Friuli con l'Imperatore chiamata la guerra di Gradisca, la quale cominciò l'anno 1617, e fu eccitata dalle Piraterie degli Uscocchi sudditi Imperiali, i quali usciti dal Porto di Segna infestavano l'Adriatico, il Reggimento di Gratz cominciò a rappresentare all'Imperatore, che non gli compliva permettere che un Patriarca d'Aquileja Veneziano, e diffidente dalla Casa d'Austria avesse tanta Giurisdizione ed ingerenza, quanta è l'Episcopale negli Stati, e Provincie Ereditarie di S. Maestà, e questo suggerimento fece tanta impressione nell'Imperatore Ferdinando II; che avendo il Patriarca Antonio Grimani eletto nell'anno 1622 per suo Coadiutore, e Successore Marcantonio Cornaro Primicerio, i Ministri Imperiali si opposero in Roma alla di lui confermazione e pregarono il Pontefice Gregorio XV. di ascoltarli. Fece pure allora anche la Repubblica le sue istanze al Papa, perchè non fossero introdotte novità nel Patriarcato d'Aquileja, nè sotto di questo Papa andò più oltre il negozio, ma neppure furono spedite le Bolle della Coadiutoria. A Gregorio XV. successe nel Pontificato Urbano VIII; sotto di cui fu ravvivato dagli Austriaci con più calore il trattato, avendo l'Imperatore mandato apposta a Roma il Prevosto Paglac, il quale unito con l'Ambasciadore Cesareo Principe Savelli cominciò con più di calore, che di prudenza ad eseguire le sue commissioni, ed il Papa deputò per questo affare una particolare Congregazione di Cardinali, e Prelati innanzi a cui furono dai Ministri Imperiali addotte molte ragioni, e proposti varj partiti, tra quali il primo era quello della smembrazione dalla Diocesi Aquilejese

in

in Veneto, ed Austriaca; ma nè questo della smembrazione, nè alcun altro degli partiti fu dalla Congregazione giudicato espediente. Intanto per acchetare un poco la Corte Cesarea il Papa operato avea, che il Primicerio Cornaro rinunciasse alla nomina di Coadiutore d'Aquileja, ed il Patriarca Grimani nominò di nuovo Agostino Gradenigo, ch'era Vescovo di Feltre; ma Sua Santità ebbe per bene di andar con destrezza differendo la spedizione delle Bolle della Coadiutoria per non inasprire maggiormente gl'Imperiali. Considerando poi, che il Patriarca era ridotto in mal stato di salute, che poteva di giorno in giorno mancare, e che la vacanza della Chiesa d'Aquileja avria forse eccitato gravi disturbi in Italia, stimò necessario di far spedire segretamente il Breve della Coadiutoria, e di mandarlo al Nunzio di Venezia, ma con ordine molto preciso di non doverlo publicare, nè presentare, se non nel caso della morte del Patriarca, come appunto fu fatto; poichè il Patriarca Grimani passò da questa a miglior vita l'anno 1628; e subito il Nunzio portò il Breve della Coadiutoria, e successione al Gradenigo.

Il Principe Savelli Ambasciatore, e il Prevosto Pessler, Inviati Cesarei, che alcuni giorni prima erano stati avvisati della disperata salute del Grimani si portarono alla Udienza del Papa, e fecero istanza, che dalla Curia non fossero spedite le Bolle della Coadiutoria all'eletto Gradenigo, ma che anzi subito si dividesse la Diocesi d'Aquileja; nel qual proposito il Pessler presentò a S. Santità una scrittura molto ardita; ma quando poi ebbe avuta la Notizia, che il Nunzio Apostolico in Venezia aveva publicato il Breve della Coadiutoria, e successione al Patriarcato d'Aquileja in favore del Gradenigo, e che esso Breve era stato spedito dalla Corte di Roma molto prima della morte del Patriarca Grimani, tentò il Pessler con qualche udienza d'entrare in disputa col Pontefice, lo che non essendogli sortito, gittò dentro della medesima a nome di Sua Maestà una temeraria protesta, ed immediatamente egli se ne fuggì a Napoli. La protesta in sostanza conteneva, che non avendo il Papa aderito alle dimande dell'Imperatore, creando in Aquileja un Patriarca Austriaco o Alemanno, perciò l'Inviato di Cesare a nome di Sua Maestà protestava contro ogni deliberazione del Papa così fatta, che da farsi in questo proposito. Protestava ancora

che

ancora, che niun Prelato Veneziano sarebbe più stato d'indi in poi ammesso negli Stati di Sua Maestà neque in spiritualibus, neque in temporalibus, e che sarebbero state sequestrate tutte le rendite, e proventi del Patriarcato esistenti tra i confini Imperiali. Finalmente protestava di tutto il male, e della perdita delle Anime, che sarebbe avvenuta nella Diocesi Aquilejense Austriaca restando ella così sprovveduta di Pastore, e Superiore Ecclesiastico e tutto ciò seguì in Roma.

Dalla Corte poi dell'Imperador Ferdinando, o sia dal Reggimento di Gratz uscì nell'anno istesso 1628. un ordine rigorosissimo publicato dal Capitanio di Gradisca, che niun Ecclesiastico, nè qual si fosse altra persona degli Stati Austriaci, e sudditi di S. Maestà dovesse ubbidire, nè riconoscere per vero, e legittimo Patriarca d'Aquileja il Gradenigo sotto pena agli Ecclesiastici della privazione de' Benefizj, e della indegnazione di S. Maestà, ed alli Laici della Vita, e della confiscazione dei Beni. Questo editto che si è andato rinnovando di quando in quando, fu la prima origine della cadenza dell'esercizio della Spiritual giurisdizione dei Patriarchi nella loro Diocesi, ed è stato sempre, ed è la vera ed unica causa delli disordini ed inconvenienti, che sono poi succeduti, e che succedono in quella parte della Diocesi che è posta nel Dominio Austriaco. Agostino Gradenigo visse pochi Mesi nel Patriarcato, e morì nell'anno 1629, ed a causa della sua indisposizioni non andò neppure a prendere il possesso del Patriarcato in Aquileja, in nome suo lo fece prendere dal Marzio Vicario di Famagosta, che perciò creato avevalo per suo Procuratore.

Ad Agostino succedette nel Patriarcato quello, che aveasi nominato per Coadjutore Marco Gradenigo, che attualmente era Duca di Candia, e questa lontananza fu cagione, per cui egli non venne al possesso del Patriarcato, che solo nell'anno 1633; ma mentre egli andava disponendo di portarsi, come tutti gli altri Patriarchi suoi Predecessori al possesso della sua Chiesa erano la Porta custodita da milizia Austriache per impedir l'ingresso. E questo è il primo Patriarca d'Aquileja, che per le violenze degl'Imperiali non potè mai visitare la Chiesa sua Sposa, siccome non l'anno potuto i Patriarchi suoi Successori, e in vece d'Aquileja dovette il Gradenigo prendere il possesso del suo Patriarcato nel Duomo d'Udine, costume che si è poi sempre osservato.

Da questo tempo andò sempre di male in peggio la Giurisdizione Ecclesiastica dei Patriarchi nei paesi Austriaci, e quando entrò nel Patriarcato il Cardinal Giovanni

Delfino

Delfino, che fu l'anno 1656 la trovò del tutto perduta con detrimento grandissimo di quelle anime, conciossiachè niuno compariva più alle ordinazioni, niun Parroco ricavava più le Bolle, e le instituzioni dalla Cancellaria Patriarcale, e molti esercitavano la cura delle anime senza le necessarie autorità con altri gravissimi abusi. Egli però col far eccitare da persone zelanti li Parrochi e li Cooperatori di quelle parti a riconoscerlo, e poi col ben trattarli sin dal Principio del suo Patriarcato ne ridusse un gran numero al ravvedimento. Di tutti questi progressi che nell'esercizio della Patriarcal giurisdizione andava di giorno in giorno facendo il Patriarca Delfino ne dava un diligente conto a Sua Santità e secondo l'ordine, che dal Papa medesimo avea egli ricevuto quando fu in Roma a congedarsi, e ne riportava dal Papa medesimo commendazione, eccitamento, consiglio, ed ajuto. Nel primo anno del suo Patriarcato scrisse alla Congregazione, che sarebbe ben fatto, se si levasse l'uso introdotto dopo l'editto di Cesare di concedersi dalla S. Sede ai Chierici Aquilejensi Austriaci le dimissorie, o siano Brevi di poter essere ordinati a qualunque Vescovo senza la licenza del Patriarca, e senz'alcuna riconoscenza del medesimo, poichè, diceva egli, continuando a concedersi simili Brevi e dimissorie, tutti quelli che dubitavano di non riuscire all'esame, e che saranno macchiati di colpe, o che vorranno vivere senza riconoscere alcun Superiore Ecclesiastico, manderanno a Roma a prendere tali Brevi, ed ognuno d'essi si eleggerà quel Vescovo, dal quale o per amicizia, o per altro crederà d'esser ordinato, benchè non abbia l'abilità necessaria; dal che ne nascerebbe non solo che non si riconoscesse più il legittimo Superiore, ma che s'empisse il Paese di Sacerdoti ignoranti, e scandalosi con quel pregiudizio del servizio di Dio, e con quei pericoli in luoghi, ove il Patriarca non può liberamente castigare, che ben può ognuno comprendere. Ed all'incontro se fosse tralasciato l'uso di questi Brevi si accrescerebbe notabilmente l'esercizio della Giurisdizion Patriarcale, e verrebbero tutti a ricevere gli Ordini Sacri dal suo Ordinario, il quale poi sarebbe riconosciuto anche nelle altre cose. Tanto scrisse il Patriarca a Roma, e facilmente ottenne da Sua Santità quello, che desiderava, e con quel frutto, che egli avea pronosticato, poichè non concedendosi più in Roma i Brevi di dimissoria d'indi in poi sono venuti tutti gli Austriaci Aquilejensi a farsi ordinare dal

Patriarca

Patriarca, come lo vengono anche oggidì; non ostante tutti i divieti della Corte di Vienna, e del Reggimento di Goriz.

Aveva pure il Papa Alessandro VIII dato ordine al suo Nunzio in Vienna di coadiuvare agl'interessi del Patriarcato, e Patriarca, e intendersela coll'Ambasciatore, acciocchè insieme procurasse di mettere in piedi la Giurisdizione Patriarcale nel miglior modo fosse stato possibile. Il Nunzio non lasciò di soddisfare al proprio debito, e il Patriarca colla sua destrezza, e prudenza si fece in qualche parte amorevoli, e ben affetti i Ministri Cesarei, che poi indusse gli Arcidiaconi a riconoscerlo per superiore, e a pigliare segretamente le sue patenti con la solita facoltà.

Le Chiese degli Stati e Provincie Austriache sono tutte elettive, vale a dire di nomina, e presentazione, e molte sono di nomina regia, alle quali Sua Maestà presenta, e nomina i Beneficiati. A quelle della Carinthia per la maggior parte nomina il Vescovo e Principe di Bamberga, che ha il Dominio temporale di quei luoghi, le altre sono di Giuspatronato o delli Conti, e Baroni, che hanno la Giurisdizione temporale, o delle Communità. Una sola è in Tirolo collativa, cioè che si conferisce dall'Ordinario per via di concorso, ed è la Pieve d'Ampezzo Imperiale. Prima dell'Editto di Ferdinando tutte le presentazioni d'ogni Chiesa Patriarcale si facevano al Patriarca immediatamente, oppure al di lui Vicario generale. Gli stessi Imperadori, ed Arciduchi osservavano immutabilmente questa Regola, ma dopo l'Editto di Ferdinando le presentazioni regie si sono principiate a fare al Papa, e a poco a poco l'istesso è avvenuto anche delle altre, che oggidì niuna è più, che presenti al Patriarca. Ma come si è fatto dei Brevi delle Dimissorie, lo stesso si volesse dal Papa, o dalla Dataria osservare anche in proposito dei Benefizj, e dei Beneficiati, vale a dire, o che il Papa non volesse più accettare le presentazioni, o che la Dataria si lasciasse indurre a resistere di non rilasciare alcuna Bolla d'Istituzione, forse e senza forse si ricaverebbe quel frutto medesimo, che si è ricavato dalle ordinazioni de' Sacerdoti, e come vengono questi a farsi ordinare dal Patriarca, non ostante qualunque regio ed Imperiale divieto, così verrebbero quelli a farsi istituire nelle loro Chiese, e Benefizj col vantaggio non solo, ad accrescimento della Giurisdizione Patriarcale, ma con profitto ancora della Religione, e del Bene

della

dalle Anime, non potendosi sufficientemente spiegare con quanta soggezione e di Studio, e di Disciplina, e di costumi vivevano tutti quelli, che dovessero comparire una volta, o l'altra innanzi il suo Patriarca per l'esame di qualche Chiesa, o Benefizio. Ma torniamo al Patriarca Cardinal Delfino.

Questo Patriarca da non stanco, anzi se ne pregava dimandò (perchè forsi pareali troppo chiedere tutto in una volta senza alcuna sicurezza, ed esempio di buon esito) che non fossero accettate le presentazioni, spedisse a lui, od al suo Vicario Generale la Bolla delle presentazioni stesse, perchè poi fossero eseguite dalla Cancelleria Patriarcale, che tanto bastava per la recognizione del Patriarca. E da ciò nacque un buonissimo effetto, perchè vedendosi, che le presentazioni regie, dettochè fatte in Roma, contuttociò la Bolla sopra queste presentazioni dalla Dataria spedita, si eseguivano dal Patriarca, e dalla Cancelleria Patriarcale, molte Communità, e Baroni Austriaci, che anno il Jus Patronato delle Parrocchie ritornarono senza nessun ostacolo all'antico costume e regola di fare le loro presentazioni immediatamente al Patriarca.

Dopo le Ordinazioni, ed Instituzioni ai Benefizj Curati e l'approvazione dei Confessori per il Buon Governo delle Diocesi, restava ancora di provvedere alla Visita Spirituale, ed al Sacramento del Crisma, ed il Cardinal Delfino trovò il modo di supplire ancora a queste due cose. Della visita incaricò li suoi Archidiaconi, e loro comandò di doverla fare spesso ciascuno nel suo Distretto, e fu ubbidito, e ne aveva dinanzi le relazioni di visita in visita secondo il bisogno rispondeva con dare le istruzioni, e direzioni necessarie alla correzione degli abusi, al castigo dei delinquenti, alla provvedimento di tutto il bene delle Anime, ed affari spirituali. Quanto poi al Sacramento della Cresima, oltrechè egli stesso portandosi in Visita della Diocesi Veneta, che per la lunghissima estensione, e poi di tratto in tratto confina con l'altra parte Austriaca, cioè con il Contado di Gorizia, ed Capitaniato di Gradisca, e colla Provincia della Carintia, conferiva questo Sacramento a moltissimi Austriaci, che da vicini e lontani paesi in folla concorrevano con indicibile giubilo a riceverlo dalle mani del loro Patriarca, e Pastore. Oltre di ciò, come dissi, il Patriarca quando al Vescovo di Lubiana, e quando al Vescovo di Pedena dava

la

3

la licenza di cresimare, come anche di consacrare Chiese, ora in un luogo, ora in un altro in quella parte della di lui Diocesi, che è ne' confini Austriaci. Finalmente ad un solo disordine restava ancora di ritrovare il suo provvedimento, come egli stesso lasciò scritto in una sua memoria, ed era la vita scandalosa d'alcuni Parochi, che quindi anche vaniste al Patriarcato erano stati instituiti con Bolle di Roma, erano stati ordinati da altri Vescovi: di questo solo si doleva il Patriarca, perchè non avesse il modo di castigarli, e li Arcidiaconi per umani rispetti, e con troppa condiscendenza li lasciavano impuniti, tutta via come egli scriva, sperava coll'assistenza del Nunzio di Vienna di riparare ancor questo male.

Di questa maniera il Cardinal Patriarca Delfino, cioè colla sua vigilanza e dipendenza sostenuta dall'assistenza di Roma, e dalla buona opera de' Nunzj in Vienna potè egli restituire la Giurisdizione Patriarcale nella parte Austriaca, ormai affatto perduta. Quanto più dunque ch'ella è reintegrata cogli stessi mezzi ed ajuti si potrebbe mantenere nel suo stato e vigore. Non si dica già, che sia stato facile al tempo del Cardinal Delfino di rimettere l'esercizio della giurisdizione Ecclesiastica de' Patriarchi, perchè Vienna in quel tempo stesse quieta, e non fosse alcun movimento, poichè come si mostrerà qui innanzi, anche in tempo del Cardinal Delfino Vienna insisteva benissimo nelle sue Pretese, che il Patriarca non fosse da suoi sudditi in conto alcuno riconosciuto: ma il fatto è che la Corte di Roma non badava tanto, che come fa ora a questa insistenza, e più che non fa ora assisteva e sosteneva essa con vigore ed impegno il Patriarca, ed i Nunzj di Vienna erano più attenti e solleciti di quello siano stati dopo nell'ajutarlo.

L'esercizio della Giurisdizione Patriarcale restituito alla S. m. del Cardinal Delfino, come sin qui si è veduto, si è dipoi conservato nel suo Successore Monsig. Dionisio ~~Delfino~~, ed attualmente dal presente Cardinal Patriarca, perchè inessentemente si effettua, perchè tra tanti contrasti e torbidi un' altra volta non si diminuisca. Ma e di quello, che sotto il Patriarca Dionisio è accaduto poche cose, e di quello che sotto il presente Patriarca piu ne diremo in un'altro distinto Capitolo.

3

Della Coadiutoria d'Aquileja e della pretesa degl'Imperadori di eleggere il Patriarca

Dopo il Patriarca Ludovico Duca di Tech il quale morì poco prima dell'anno 1439. e fu quelli, che avendo circa l'anno 1423. mossa una ingiusta guerra a Veneziani fu finalmente dagli stessi battuto, e disfatto. Il primo Patriarca di Aquileja legittimo fu Ludovico Scarampo Mezzarota creato nell'anno stesso 1439 da Papa Eugenio IV. e Successore del Mezzarota fu Marco Barbo creato da Paolo II

Nell'anno 1491. morì in Roma il Patriarca Barbo, ed il Pontefice Innocenzo VIII. nominò Patriarca Ermolao Barbaro, che era allora in Roma Ambasciadore della Repubblica, della qual cosa il Barbaro ne diede parte con suo dispaccio in Senato, ed il Papa stesso con Breve al Doge Agostino Barbarigo. Ma intesa la morte del Barbo, avendo già il Senato prima ancora di ricevere le Lettere del suo Ambasciatore, e Breve del Papa eletto Patriarca d'Aquileja Niccolò Donato, rispose perciò al Barbaro, che le Patrie Leggi proibivano, a quelli, che fossero attuali Ambasciatori in Roma di ricever dal Papa alcuna dignità Ecclesiastica; onde dovesse egli rinunziare il Patriarcato conferitogli, e presentasse al Pontefice il Donato eletto dal Senato, e dovesse maneggiarsi per ottenere da lui la confermazione. Il Barbaro contro il pubblico comando non volse mai rinunziare il titolo una volta ricevuto di Patriarca d'Aquileja, ma neppure arrivò mai a conseguire nè il possesso, nè il carattere di Patriarca d'Aquileja, e poco tempo dopo egli morì nell'anno 1493. Morto il Barbaro di nuovo furono date le pubbliche commissioni all'Ambasciatore in Roma per la presentazione, e conferma del già dal Senato una volta eletto Patriarca Niccolò Donato, ed Alessandro VI. allora Sommo Pontefice condiscendendo alla richiesta della Repubblica ordinò Patriarca d'Aquileja il Donato medesimo. Questa è la prima elezione, e presentazione fatta dalla Repubblica dei Patriarchi di Aquileja.

Il Patriarca Donato morì l'anno 1497. Quattro giorni dopo il Senato partecipò la di lui morte al Pontefice e successivamente presentolli per nuovo Patriarca il Cardinal Domenico Grimani. Il Papa ch'era lo stesso Alessandro VI.

sandro VI: che accettata avea la elezione, e la nomina dell'antecedente Patriarca Donato, volentieri accettò ancor questa del Cardinal Grimani, e sulla elezione e presentazione della Republica resollo istessamente Patriarca.

Domenico Grimani l'anno 1517. rinunciò a suo Nipote Marino Grimani il Patriarcato come a què tempi costumavasi cum regressu, ed era questa una forma tale di rinuncia, che quegli, a cui la rinuncia del Vescovado, o d'altro Ecclesiastico Benefizio facevasi, tosto del Vescovado med.mo o dal Benefizio conseguiva il possesso, e l'amministrazione; ma premorendo egli a colui, che fatta avevagli la rinuncia, il Vescovado, o Benefizio rinunciato non vacavasi di già vacante, ma ritornava in possesso del rinunciante. Di questa maniera dunque sotto Leone X fu fatto Patriarca d'Aquileja Marino Grimani il quale morto, che fu il Patriarca Domenico suo Zio fece del Patriarcato mediante una simile rinuncia cum regressu prima a Marco Grimani suo Fratello nell'anno 1519; ed essendogli premorto Marco fece egli una nuova rinuncia del Patriarcato cum regressu a Giovanni Grimani nell'anno 1545. In queste tre rinuncie non si sa, che abbia avuta alcuna parte il Senato. Morto poi Marino Grimani nell'anno 1546. Giovanni Grimani Patriarca pensò anch'egli di rinunciare istessamente cum regressu il Patriarcato a Daniel Barbaro, ed ottenne anche il suo intento nell'anno 1550. ma con la raccomandazione del Senato.

Nell'anno 1550. Giulio Papa III con una sua Costituzione dichiarò il Patriarcato d'Aquileja Regio Gius Patronato della Republica di Venezia, dando facoltà al Senato per tutte le future vacanze dello stesso Patriarcato di nominare due, o più soggetti idonei, ad insieme grati alla Republica, uno de' quali doveste poi essere dal Romano Pontefice prescielto ed instituito Patriarca d'Aquileja.

Daniel Barbaro, cui Giovanni Grimani nell'anno 1550 rinunciato avea, come si è detto, il Patriarcato cum regressu premorì al suo rinunciante l'anno 1570. Prima di questo tempo sotto Pio IV. erano state dal Concilio di Trento alla Sessione XXV cap. 7. proibite le rinunzie cum regressu delle dignità, e Benefizj Ecclesiastici in vece dunque di tali rinunzie s'introdussero le Coadjutorie chiamate cum spe futurae successionis; e quantunque fosse questo il primo esempio in Italia dopo il Concilio di Trento, non pertanto piacque assaissimo questo partito così alla Corte di Roma, come alla Repubblica di Venezia; Conciossiachè oltrechè

in questa

in questa Coadjutoria di provvedere al bisogno di una così vasta Diocesi, com'è quella d'Aquileja, a cui non sempre potrebbe supplire la sola Persona del Patriarca, sin d'allora fu, e dalla Corte di Roma, e dal Senato di Venezia maturamente provveduto, che per i tempi avvenire nel caso di qualche vacanza della Chiesa, e del Patriarcato d'Aquileja gl'Imperadori, od Arciduchi avrebbero suscitata qualche turbolenza per la di essi pretesa elezione d'un Patriarca Austriaco, o Alemanno ad uso delle Chiese di Germania, laddove se colla Coadjutoria il Patriarcato moralmente non può mai rendersi vacante, ed altresì la Repubblica per la forma che nella elezione del Coadjutor d'Aquileja si osserva, ella è sicura, che il Patriarcato non sarà mai per cadere in persona di sua minima diffidenza, e di sua minor gratificazione.

Soglionsi poi le Coadjutorie d'Aquileja spedire per Breve, e non per Concistoro forsi perchè questo rimaneva secreto, e perciò più facilmente può impedire i movimenti degli Austriaci. E perchè non s'intravvenisse, che con tali Coadjutorie pregiudicato si fosse al sopraccennato privilegio di Giulio III, del Privilegio istesso si fa menzione nelle Lettere, che in forma di Breve scrive al Ser.mo Dominio ogni qualvolta decide il caso con queste formali parole: Auctoritate Apostolica tenore praesentium declaramus ob deputationem hujusmodi personarum, et ob non factam a Nobis de praedicta (Fel. Rec. Julii Papae III. Praedecessoris nostri concessione de certarum personarum nominatione ad Ecclesiam Aquilejensem pro tempore vacantem) mentionem nullum vobis praejudicium in praedicta concessione generatum declaramus fuisse nec imposterum generari debere.

In tal guisa dunque fu fatto il primo Eletto, o sia che vogliam dire il primo Coadjutor d'Aquileja cum spe futurae successionis, Alvise Giustiniani l'anno 1575 sotto Gregorio XIII, ma questo non arrivò ad esser Patriarca, poichè premorì a Giovanni Grimani l'anno 1585 in luogo di cui il Grimani l'anno stesso nominò, ed ebbe da Sisto V. per suo Coadjutore, e Successore Francesco Barbaro. L'anno 1593 morì il Patriarca Grimani, e Francesco Barbaro divenuto Patriarca nominò, ed ebbe per suo Coadjutore Ermolao Barbaro suo Fratello, e così dopo si è sempre osservato di Patriarca in Patriarca, nè sopra ciò occorre fermarsi d'avvantaggio.

Ora

Ora passiamo alle pretese degli Imperadori Austriaci dell'elezione d'un Patriarca di Aquileja Alemanno. Il primo, a cui venisse ciò in pensiero fu Ferdinando I. quando l'anno 1551 addimandatogli dal Nunzio Apostolico a nome del Papa la restituzione d'Aquileja, più per trovare qualche pretesto di non restituirla quella Città che per altro, rispos'egli, che allora restituirebbe ai Patriarchi d'Aquileja la medesima quando Sua Santità facesse Patriarca un suddito della Casa d'Austria. Replicatasi per nome del Papa l'istanza medesima della restituzione d'Aquileja all'Arciduca Carlo l'anno 1565 anch'egli mostrò d'essere pronto a condiscendervi, ma vi aggiunse questa condizione, che il Papa accordasse al Capitolo d'Aquileja la facoltà d'eleggere il Patriarca, siccome gli altri Capitoli di Alemagna sono soliti d'eleggersi ciascuno il suo Vescovo. Dopo poi hanno gli Imperadori Austriaci suscitate maggiori pretensioni cioè d'un Giuspatronato della Chiesa d'Aquileja, e di aver essi ragione della nomina, e dell'elezione dei Patriarchi. I loro argomenti son molti, e varj ma si possono tutti restringere in pochi capi.

I. Che il Patriarcato di Aquileja sia Giuspatronato di Cesare, Principato, e membro dell'Impero, perchè dagl'Imperadori Corrado, Enrico, Ottone, ed altri è stato compagnato per dote il Friuli, l'Istria &c. e che perciò divenuto Feudo e i Patriarchi Vassalli dell'Impero, come si legge in più diplomi degl'Imperadori.

II. Che la Chiesa d'Aquileja è Chiesa di Germania, seguitando la natura del Principato, ch'ella possedeva, e che la Città stessa d'Aquileja, che è la Sede Patriarcale è suddita dell'Impero.

III. Che gl'Imperadori nei tempi andati essendo succeduti ai Re Longobardi hanno sempre nominato il Patriarca, come detti Longobardi facevano, e ciò sino la usurpazione 1445.

IV. Che la usurpazione 1445 della Repubblica col Patriarca è nulla, ed invalida, perchè il Patriarca d'allora Lodovico Mezzarota non poteva disporre di ciò, ch'era dell'Arciduca, e dell'Impero.

V. Che non si attende all'approvazione, o sia confermazione, che fece il Papa della transazione medesima, perchè egli non fu informato delle ragioni di Cesare, nè altro ad esso premeva, che levare dall'Italia la guerra.

VI. Che neppure si deve attendere alla asserta approvazione fatta dell'asserta transazione medesima da Federico III Imperadore, primo, perchè la detta approvazione è apocrifa, conciosiachè nell'anno 1459: in cui si dice, ch'ella

fu

fu fatta, regnava Federico IV. e non il III. il quale regnò più di un secolo, e mezzo avanti. Secondo, nè Federico III; nè alcun altro Imperadore poteva approvare quella transazione in pregiudizio dell'Imperio, e de' suoi Successori, per i quali non corrono prescrizioni: tanto più, che li Austriaci hanno sempre reclamato, nè mai o espressamente, o tacitamente hanno acconsentito al possesso, che ha la Republica di qualunque prerogativa sopra il Patriarcato.

VII. Che la Republica ha lesi in molte parti li patti della transazione 1445; non avendo ella mantenute le sue prerogative al Patriarcato, facendogli continui pregiudicj, e permettendo, che da altri anche sudditi della stessa Republica gliene vengano fatti.

VIII. Che riguardo alla Republica non può avere ragione di tener quello, che nell'accennata transazione restituì al Patriarca, perchè tutto già era di lui, e nemmeno la poca somma di danari, che la Republica contribuisce annualmente al Patriarca, prima perchè incomparabilmente più di questa somma rende alla Republica quello, che ha tolto ai Patriarchi, e poi perchè quest'istessa viene compensata con i Dacj, che la Republica oggidì esigge dagl'istessi luoghi Patriarcali.

Queste in compendio sono tutte le ragioni, sulle quali gl'Imperadori Austriaci hanno sempre fondata la loro pretensione per la nomina del Patriarca d'Aquileja e con cui hanno creduto di combattere le prerogative, che ha la Republica sopra il Patriarcato medesimo. E qualunque volta la Corte di Vienna, o il Reggimento di Gratz, e la Communità di Gorizia hanno dibattuto tra di loro questa materia, o prodotte in Roma le loro istanze per la dismembrazione del Patriarcato hanno sempre poco più, poco meno dette, e ridette le medesime cose. Ora vediamo le risposte.

La prima risposta è generale, e chiude, per così dire la porta a tutte le sopradette ragioni Imperiali, ed a quante altre si studiassero d'introdurre di nuovo. E questa si è, che ora siamo a negozio finito e che più non è da maneggiarsi. La transazione è fatta di consenso del Papa, dell'Imperadore, e del Patriarca. Dall'istesso Pontefice, cui s'aspetta di disporre dei Patriarcati Ecclesiastici Dall'Imperadore, e dall'Arciduca d'Austria è stata confermata. I Confini delle Provincie, sopra le quali cade la transazione medesima sono stati concordemente, una, due, tre volte stabiliti tra la Republica, l'Imperadore e li Arciduci

ed l'Arciduca, cioè nella transazione de' Congressi di Wormazia, di Bologna, e di Trento. I Patriarchi per due secoli dopo la transazione, cioè sino l'anno 1600. successivamente sono sempre stati tutti riconosciuti dagl'Imperadori, e dagl'Arciduchi, i quali hanno loro lasciato sempre libero l'esercizio della Ecclesiastica giurisdizione in tutta quanta è vasta la Diocesi di Aquileja di quà, e di là dai Monti, anzi se talvolta questa giurisdizione veniva dagl'Imperadori, e Arciducali Ministri ritardata, o impedita, gl'Imperadori ad ogni richiamo de' Patriarchi vi provvedevano opportunamente. Coi Patriarchi finalmente e l'Imperador Carlo V. e l'Arciduca, e Re de' Romani Ferdinando hanno fatte delle convenzioni in ordine alla transazione medesima nei Congressi di Wormazia, e di Bologna, e per sono stati con lui in giudizio dal Congresso di Trento.

Senza poi recedere da questa prima risposta generale la quale è decisiva, si risponde altresì particolarmente ad una per una delle ragioni degl'Imperiali, non perchè sia alcun bisogno di farlo, ma come suol dirsi ex abundanti.

Alla prima. Quello, che l'Imperador Corrado, Enrico, ed altri consegnarono alla Chiesa d'Aquileja non fu dotazione, ma donazione. Essendochè la Chiesa d'Aquileja era già costituita ed aveva la sua Dote avanti che fossero dati Imperadori, onde da essi Ella non ricavette l'aumento dei Beni, e di onori, per cui non perdè Ella la sua libertà, nè soggiacque ad alcun patronato, che è una specie di servitù. E communemente asseriscono i Dottori, che per donare che si faccia ad una Chiesa, ancorchè si donasse cosa grande non si acquista perciò juspatronato della medesima, e bisogna, che quella sia dotazione non donazione, e che parimenti sia fatta prima che sia costrutta e stabilita la Chiesa; e dopo se nel caso che la Chiesa fosse spogliata, o avesse perduta la sua prima Dote. A questo proposito quanti, e quanto grandi doni sono stati fatti dagl'Imperadori al Papa, ed alla Chiesa Romana, eppure nè il Papa, nè la Chiesa Romana sono di juspatronato degl'Imperadori, e si volessero molti altri simili esempj si potrebbero rapportare.

Alla seconda. La Chiesa di Aquileja non è altrimenti come si vorrebbe far credere Chiesa di Germania, ma d'Italia. Ella è sempre stata riconosciuta dal Pontefice, e numerata nella Curia Romana *. Nè a questo punto s'oppone, che per magnificenza Ella sia stata anticamente dagl'Imperadori intitolata membro, e Principato dell'Impero. Aquileja poi di ragione, e di giustizia è suddita de' Patriarchi, e gl'Austriaci, che con forza l'hanno occupata, e con forza la ritengono non hanno in essa alcun diritto, che quello che la Repubblica si aveva riservato nella transazione 1445. cioè del Sale, e dei Feudi, così in ordine alla Capitolazione di Bologna fu nel congresso di Trento giudicato in causa tra

il Re

* Ughelli in Ital. Sacr. lib. V. de Patriarch. Aquil.

il Re di Romani, ed Arciduca Ferdinando, ed il Patriarca.

Alla terza: Li Patriarchi d'Aquileja per il più sono stati eletti dai Papi, qualche volta dai Concilj, ed alcuna volta dal Capitolo di quella Chiesa, e se alcuna volta pare che anche i Rè Longobardi, e gl'Imperadori abbianli nominati, ciò piuttosto si deve rife=rire alla infelice condizione di quei tempi, che alla natura della Chiesa d'Aquileja, la quale prima della traspazione 1445 non fu mai patronata.

Alla quarta: La traspazione non è stata accordata dal Patriarca solo, ma dall'Arciduca d'Austria, dall'Imperadore, e dal Pontefice, a cui solo, e non ad altri s'aspettava di dare il vero titolo nei beni feudi patrimoniali della Chiesa.

Alla quinta: Non si può mai dire, che il Papa non fosse informatissimo dello stato, e natura della Chiesa, e del Patriarcato d'Aquileja, dalle cui avventure nel corso di cinque lus=tri dopo la sconfitta di Lodovico di Teck sino all'anno della traspazione si erano fatte conscie e palesi a tutta l'Europa.

Alla sesta: La critica che si suol fare sull'aggiunta di terzo, o quarto al nome di Fe=derico, il quale approvò la traspazione, quand'anche fosse ben fondata, pure non basterebbe sola per render sospetto di falsità il Diploma; ma se si consultano il Rovorio, il Genebrardo, ed altri Classici Cronologisti si vedrà chiaro, che nell'anno 1469. regnava Federico III. e non il IV., mentre non è mai stato alcun Federico IV. Imperadore. Vero è dunque, che fu approvata la traspazione da Federico III. e dopo di lui da Carlo V. e da Ferdinando Rè di Romani, ed Arciduca nelle Capitolazioni di Wormazia, e di Bologna. Ora gl'accordati di pace stabiliti dai Principi, e massime quando nelli congressi appostatamente adunati si stabiliscono, passano per la per=petuità ancora delli successori, altrimenti mai nel Mondo sarebbe costituito, o si po=trebbe nell'avvenir costituire un vero Dominio, ciò che ripugna a tutto il Jus delle Genti. Onde che giova dire in fine che gli Austriaci non sonosi mai acquietati a detta tras=pazione, e che hanno sempre reclamato in contrario? Tanto più, che ciò è altresì falso. E che? Non erano forsi Austriaci e Carlo e Ferdinando, i quali, come si è detto più d'una volta colle loro Capitolazioni di Wormazia, e di Bologna, e col congresso di Trento approva=rono la traspazione medesima? Non erano Austriaci gl'Arciduchi, e gl'Imperadori, che sono stati dopo sino a Ferdinando II., i quali tutti anno sempre riconosciuto il Patriarca pro tempore senza alcun richiamo, ne ostacolo? Finalmente si sa, ed è cosa notoria a tutti, che le lamentazioni Austriache sono nate solamente dopo l'anno 1620 sotto Ferdinando II., poco men che due secoli dopo la traspazione. Tempo che basterebbe ad indurre non solo tacito, ma anche espresso consenso di chi potesse pretendere ragione di opporsi.

Alla Settima

Alla settima: L'impegno pubblico nella conservazione, e difesa delle prerogative, e diritti del Patriarca spiccano abbastanza nelle Ducali, che nell'Archivio Patriarcale si custodiscono.

Alla ottava, ed ultima: il nome di Dote Ecclesiastica canonicamente conviene a tutto ciò che si assegna per il mantenimento d'una Chiesa, o prima che Ella sia costrutta, e stabilita, o dopo; ma nel caso, che fosse stata spogliata, ed avesse perduto la prima sua Dote. Prima della guerra mossa da Lodovico di Tech Patriarca ai Veneziani la Chiesa di Aquileja aveva la sua Dote, ma avendo i Veneziani in guerra defensiva giustamente spogliato il Patriarca di tutto il di lui Patriarcato, la Chiesa per conseguenza, o sia il Patriarcato restò senza Dote: onde tuttociò che la Repubblica nella Investizione 1445 per necessità, ma volontariamente gli rilasciò, non è la contribuzione, che ella si obbligò a pagargli, e la difesa, che di lui intraprese e suoi diritti, e difese, in quel tempo massime, in cui la forza del Turco accrescendosi sempre più andava minacciando stragi, e rovine, le quali già già sovrastavano alle Provincie al Patriarcato vicine. Tuttociò dissi, ha giustamente il nome, e la proprietà di Dote del Patriarcato qualificata per tale anche dal Pontefice Giulio III. nella costituzione, e dichiarò il Patriarcato Regio Giuspatronato della Repubblica di Venezia.

Della Smembrazione della Diocesi d'Aquileja
dall'Erezione di un nuovo Vescovo in Gorizia
e degli altri pregiudizj che hanno tentato di apportare li Austriaci
al Patriarcato d'Aquileja

Sotto il Patriarcato di Giovanni Grimani verso l'anno 1560 l'Arciduca Carlo tentò di far erigere un Vescovato in Cilla, luogo grosso nella Carniola, e che portò il nome di Cilli. Il motivo di ciò fu, perchè non risiedendo in Diocesi il Patriarca, e non essendo ancora istituiti gli Arcidiaconi, i quali invigilassero sul Popolo, e sul Clero, e per mezzo de' quali il Patriarca potesse provvedere alla salute delle anime, e somministrare ai bisogni di quella Diocesi gli ajuti opportuni, moltissimi abusi con discapito della Religione, e rovina delle anime andavansi introducendo in quella Provincia, la quale era confinante con li Eretici. Si oppose il Patriarca e senza più commettendo a Monsig. di Cattaro ch'era di lui suffraganeo e Vicario generale di visitare tutte le regioni della Diocesi di Aquil. di qua, e di là da' Monti, cessò subito ogni istanza dell'Arciduca per la erezione del nuovo Vescovato in Cilla, e dopo di Monsig. Cattaro facendo le sue parti Franc. Barbaro prima come Eletto e coadiutore, e poi come Patriarca d'Aquileja visitando, e provvedendo in tutta la Provincia Austriaca della Diocesi d'Aquileja non si parlò più di tale cosa.

Nell'anno 1617 per occasione della guerra di Gradisca, come già s'è detto più avanti Ferdinando II fece istanza per la divisione della Diocesi prima al Papa Gregorio XV, e poi più di proposito, e con maggior impegno al Papa Urbano VIII mandando a posta a Roma il Prevosto Pasler. Il motivo di queste istanze non fu già che la Diocesi non fosse bastantemente e abbondantemente provveduta dal Patriarca anche negli Stati Austriaci, ma perchè dopo quella guerra i suoi Ministri gli suggerivano di non ammettere più ne' suoi Stati un Patriarca Veneto, allegandolo, benchè senza ragione, motivo per di sospetto e diffidenza. Non essendo state dal Papa ascoltate le istanze dell'Imperatore uscì dalla Cancelleria di Gratz quello Inquisitorio Editto di cui si è parlato di sopra. Ferdinando insisteva per una di queste tre cose.

I. Che si dividesse la Diocesi d'Aquileja in due Patriarcali Chiese, e Diocesi, e in due Patriarchi assegnando ad uno d'essi la porzione esistente nel Dominio Veneto e all'altro la parte che resta nello Stato Arciducale, ovvero, che quella parte de' Veneti si sottoponesse al Patriarca di Venezia.

II. Che si ponesse in libertà l'elez.^e del Patriarca al Capitolo d'Aquileja con dividere questi Canonici in Veneti, ed Austriaci egualmente, i quali alternativamente eleggessero il Patriarca.

III. Che si estinguesse la dignità Patriarcale d'Aquileja e la Diocesi si dividesse in due Arcivescovi, l'uno de' quali fosse in Gorizia, e l'altro dove piacesse alla Repub.^ca

Non essendo riuscito il maneggio sotto il Pontificato d'Urbano VIII. ripigliarono gli Austriaci le loro istanze sotto Innocenzo X e sotto Alessandro VII e i progetti erano questi bensì in apparenza un poco diversi da quelli di Ferdinando, ma in sostanza egualmente pregiudicevoli al Patriarcato ed ai Patriarchi.

1° Che fosse deputato un Vescovo Suffraganeo da nominarsi dall'Imperatore ma indipendente dal Patriarca.

2° Che si mandasse un Visitatore;

3° Che si erigesse in ~~Gorizia~~ Goriz un Vescovato con assegnarsi quella parte di Diocesi d'Aquileja che è nel Dominio Austriaco.

L'anno 1671 l'Imperator Leopoldo con premurosa Lettera supplicò Papa Clemente X di delegare la Giurisd.^ne spettante de' suoi Stati che sono nella Diocesi d'Aquil.^a al Vescovo di Lubiana per modo di provisione, e sin tanto che fosse decisa da Sua Santità la causa principale.

Dall'anno 1703 di nuovo si risvegliò l'idea d'erigere un Vescovato in Gorizia, e più volte dopo si è andato dagli Austriaci toccando questo punto, e proponendo questo progetto, ed è la massima che pare abbia fissata la Corte di Vienna.

L'anno 1721 essendo intenzionato l'Imperatore Carlo VI. d'innalzare in Arcivescovato il Vescovo di Vienna, e perchè l'idea non potea condursi a fine senza lo smembramento della vicina Diocesi, tanto per accrescere la Diocesi di Vienna, e renderla degna di una tale dignità, quanto per

formarle

formarle un competente numero di Vescovi Suffraganei, come alla natura delli Arcivescovati ~~richiedesi~~. Perciò il Vescovo Viennese dell'altra formò un piano, per cui in questo intento, senza pregiudicare agli altri Vescovi di Germania, con cui in sostanza voleva, che si levasse al Patriarca d'Aquileja tutta la parte della Diocesi Austriaca, parte per erigersi il Vescovato di Gorizia, il quale dovesse poi essere Suffraganeo di Vienna, ed il restante per darlo in compenso, ed in cambio a quei Vescovi, la Diocesi de' quali si disegnavano di smembrare per erigere in Vescovato la Chiesa di Vienna. Per lo stesso fine altresì questo Consiglio va progettando, che i Vescovi di Trento, di Padova, e di Trieste, i quali sono sudditi dell'Impero si dovessero levare dalla dipendenza Metropolitana d'Aquileja, in cui sono sempre stati, e farli Suffraganei di Vienna.

Queste in più tempi sono state le proposizioni degli Austriaci; resta ora a vedere con quali ragioni hanno preteso sostenerle.

Già si è detto, che in ogni loro movimento gli Austriaci contro li Patriarchi di Aquileja hanno sempre vantato un certo titolo di Padronanza sopra il Patriarcato, a cui essendo qui avanti risposto non occorre di replicare alcuna cosa. Veniamo a quelle più particolari, e che più di preciso riguardano i loro progressi, e sono queste.

I. Che in altri tempi cioè sotto Pio II. sulle istanze dell'Imperador Federico fu anche Lubiana smembrata dalla Diocesi d'Aquileja, ed eretta in Vescovato.

II. Che li Veneti sono diffidenti dell'Impero, e che siccome la Repubblica non ammetterebbe nei suoi Stati un Vescovo estero, anzi si come essa poté fare, che dopo la morte di Ludovico di Teck non restassero ammessi li due Patriarchi che furono Alessandro Duca di Mazovia eletto dal Concilio di Basilea, e Giovanni Vitelli da Eugenio IV. perché li aveva per suoi diffidenti; così parimente l'Imperadore non voleva, che nei suoi Stati siano ammessi li Veneti.

III. Che non è conveniente, che li sudditi Austriaci siano giudicati da esteri, e fuori del proprio Stato.

IV. Che per essere sempre il Patriarca Veneto, sono gli Austriaci sempre

essersi

esclusi dai Capitoli e dai Canonicati d'Aquilea come non ostante che
le Rendite di questi Canonicati siano in gran parte nello Stato Veneto.
V. Che con l'erezione d'un Vescovato in Gorizia il Patriarca Veneto non per-
de punto più di quello che sinora ha perduto, essendo egli senza di ciò es-
cluso da tutto l'Impero e Stato Austriaco.
VI. Che la Diocesi d'Aquilea così vasta che si estende in più Provin-
cie, e comprende Città, Terre, e luoghi considerabili, ed una Popola-
zione di più d'un Milione d'Anime essendo sprovveduta di Pastore
che la visiti, e che le somministri gli ajuti spirituali, ha già declinato
assai dalla disciplina Ecclesiastica, il Clero vive scandalosamente, e il Po-
polo non è bene istruito, e perciò viene aggravata la Coscienza
di Cesare, e quella ancora del Papa a ben provvedervi, ed a ben prov-
vedere che la Religione non risenta più oltre detrimento
colla perdita delle Anime.

Queste sono tutte le ragioni ed i pretesti degli Austriaci, e non
hanno altro.

Vediamo le Risposte.

Alla prima si risponde, che appunto perchè fu fatta questa smembrazione non
dovevano farne altre, perchè altrimenti procedendo con la forza
di questo esempio non si finirebbe, se non con l'annichilazione della
dignità d'una Chiesa Patriarcale, così antica, e sempre stata in una gran-
dissima considerazione da Romani Pontefici. Di più nell'ere-
zione del Vescovato di Lubiana non si trattava della smembra-
zione della Diocesi d'Aquileja, che d'una picciola di lei por-
zione nè di lei Confini. Con l'ideata e proposta erezio-
ne del Vescovato di Gorizia non si leverebbe al Patriarca nulla
meno che quasi la metà della sua Diocesi, e si verrebbe in questa
a comprendere l'istessa Aquilea. Aggiungasi nell'erezione del
Vescovato di Lubiana non vi furono nè le minori ingiustizie nè i riguar-
di di pericoli che sono di presente. L'Imperator Federico non con la for-
za e violenza, ma con maniere giuste d'accordo, e di concerto col
Patriarca predetto, e condusse a fine l'opera di quel Vescovato, e ciò
fece

fece non perchè avesse animo di distruggere, ed innocere al Patriarcato, ed al Patriarca, che perciò s'usarono tutta la cautela, e si adoperarono tutte le Clausole; ma soltanto per l'affetto, che egli avea per questa Città, e per il solo desiderio, che egli aveva d'ingrandirla con questa nuova dignità. Ma ora tutto al contrario colla violazione delle immunità Eccles.che, e col mezzo d'una di questa ingiustissima proposta scandalosam.te fatta dal Ministro di Ferdinando al Papa Urbano VIII. e di quel susseguente ingiustissimo Editto dalla Camera di Gratz si vorebbe strascinare per forza il Patriarca, ed il Papa a condiscendere al loro desiderio, desiderio che non è già specioso come si vanta del bene della Religione e della salute delle anime, ma di distruggere, ed estinguere la dignità Patriarcale. Rinnovano gli Austriaci i suoi attentati, e le sue violenze, restituiscano Aquil.a al Patriarca, reintegrino il Patriarcato nella sua Giurisd.ne, e ne' suoi diritti, ed allora vengano, che d'accordo si troverà un convenienza compenso per soddisfare al loro Zelo.

Alla ragione. L'Esempio d'Alessandro Duca di Mazovia ed di Giovanni Vitelli non fanno a proposito, perchè Alessandro era stato fatto Patriarca da Felice V. Antipapa, e forse anche dai Padri di Basilea ma dopo che erano venuti scismatici. Questo poi a Giovanni Vitelli egli non fu mai nè dal Papa, nè da alcun Concilio creato Patriarca d'Aquileja; ma e qual differenza possono mai allegare gli Austriaci, ove non si tratta d'alcuna temporalità, ma della sola spiritualità nel libero esercizio della Eccles.ca Giurisd.ne e qual esempio di differenza possono essi mostrare in tanti Patriarchi Veneti, che sino all'anno 1600 governarono liberam.te tutte le loro Diocesi Austriaca. Ne vale il dire la Repub.ca non ammetterebbe ne' suoi Stati un Vescovo estero, o suddito d'una Corte.

Corte Straniera, dunque neppure la Casa d'Austria prometter lo deve ne suoi, poichè qui non è similitudine alcuna, essendo che Aquileja non è altra giurisdizione in Dominio della Casa d'Austria, ma de Patriarchi. Ma se ancor fosse ben fondata questa differenza della Regina e i suoi Stati d'Aquileja si potrebbe pur procedere senza alcuna smembrazione dal Patriarcato in questa maniera, che tiene il Vescovo di Trieste suddito della Regina e la Città di Pinguente, ed altri luoghi di sua Diocesi, che sono nel Stato Veneto, ch'è simile appunto a questo che S. Santità oggidì felicemente Regnante nell'accordo con il Re di Sardegna ha prescritto e quei non sudditi di questa Corona, che hanno parte della loro Diocesi ne di lei Stati.

Alla terza. I sudditi Austriaci sono giudicati dai loro respettivi Arcidiaconi constituiti fin dal Barbaro Patriarca, in ogni Provincia Austriaca, nella quale s'estende la Diocesi Aquilejese. Anche all'Arciduca Carlo nell'anno 1579. venne questo pensiero di sollevare i sudditi suoi che fossero obbligati a farsi giudicare fuori de suoi Stati; ma non questo gli cadde in animo di tentare alcuna smembrazione dal Patriarcato; ma fece istanza al Patriarca Grimani, che a tal effetto si compiacesse di creare un suo Archidiacono in Gorizia, e il Patriarca nell'anno stesso condiscendendo alla richiesta dell'Arciduca constituì in Gorizia il suo Arcidiacono.

Alla Quarta. Quando gl'Austriaci riconoscevano il Patriarca, erano ancor essi ammessi nè Capitoli d'Aquileja, se adesso sono esclusi, non è già perchè il Patriarca sia Veneto, ma perchè essi non lo vogliono riconoscere per suo Ordinario. Per altro la massima parte della rendita dei Capitoli così d'Aquileja come di Cividale è nel Dominio Veneto.

Alla Quinta. Siccome se uno avesse con la forza, e con la violenza occupata la possessione d'un altro non potrebbe stando in Giudizio domandare al Giudice d'essere confermato in possesso dell'usurpato,

che

che il suo Avversario perdendo la causa non perderebbe nulla di più di quello, che ora avesse perduto, essendogli stata occupata la Possessione. Così nel caso nostro, se la S. Sede ammettesse la dimanda degli Austriaci, oltrecchè priverebbe essa il Patriarca del jus ch'egli ha di ripetere quello che con violenza gli è stato usurpato, verrebbe altresì ad autenticare e l'impudenza praticatagli dal Proposto Paglar Ministro di Ferdinando con quella nuvola pretesta, di cui di sopra si è parlato, e l'usurpo, e lo spoglio fatto dagli Austriaci al Patriarca prima della sua Città d'Aquileja, e poi dell'Episcopal Giurisdizione & temporali della sua Diocesi:

Alle sagre Levi la Regina le violenze, lasci al Patriarca libero l'esercizio della sua spirituale Giurisd.ne, non lo bandisca dai suoi Stati, non impedisca, che visiti, e corregga &c. Sarà disaggravata la coscienza di S. Maestà, e soddisfatto il di lei Zelo con la desiderata promozione del Culto di Dio, e del Bene spirituale delle Anime. Per altro non è poi nella Diocesi Aquilejese Austriaca qual male, che tanto si esagera non è fine di Zelo, ma è stato oggetto di cogliere in questa causa indebiti vantaggi. Si darà in fine di questa Scrittura un breve, ma sincero dettaglio del Governo spirituale d'Offizi in quella parte di Diocesi, e si vedrà, che la Religione e la Disciplina è meglio ivi provveduta dal Patriarca benchè lontano, che non lo è in molte e molte Diocesi ove risiedono Vescovi Alemani. E se di più si desidera, si torni al Patriarca la libertà d'operare, che quel buon Pastore è egli pronto a non risparmiare nè viaggi, nè fatiche, nè sudori, ed a lasciarvi occorrendo anco la Vita. Sicchè il del male che fosse, e del bene che non si promove, ne sono la sola causa quegli Imperiali stessi, che qui la vogliono fare da Zelanti; e se con tutto questo vi fosse pure qualche bisogno di pensare nelle circostanze presenti a qualche partito, sene troveranno

molti,

onesti, e più onesti, e più espedienti di quello che viene progettato dagli Austriaci; che importa lo spoglio, e soppressione della dignità Palatina. —

5

Sentimenti della Corte di Roma
sulla vertenza d'Aquileja

Con qual impegno la Corte di Roma si sia un tempo maneggiata, perché fosse a' Patriarchi restituita la Città, ed il Dominio Temporale d'Aquileja si è dimostrato sul principio di questa Scrittura; ora vedremo i di lei sentimenti sulle vertenze della giurisd.ne spirituale, che hanno avute i Patriarchi colla Casa d'Austria, e cogl'Imperadori, e principiando dalle prime proposizioni fatte a Urbano VIII a nome di Ferdinando II dall'Ambasciadore Cesareo Principe Savelli, e dal Prevosto Paglar tutto è espresso nella Lettera, che qui trascriveremo del Cardinal S. Onofrio scritta a Monsig.r d'Ancona Nunzio in quel tempo all'Imperadore

Ill.mo Sig.re e P.rone come Fratello

Nella udienza di jeri mattina il S. Ambasciadore Cesareo ed il Prevosto Paglar venuto qui per il negozio del Patriarcato d'Aquileja si restrinsero a tre partiti diversi per l'aggiustamento della controversia, che corrono.

- Il primo de' quali si è, che si divida questa Chiesa, e Diocesi in due Patriarcati assegnando ad uno d'essi la porzione esistente in Dominio Veneto, e all'altro la parte che resta nello Stato Arciducale, ovvero quella parte de' Veneti si sottoponga al Patriarcato di Venezia.

Il 2do partito è stato di porre in Libertà l'elezione del Patriarca al Capitolo d'Aquileja con dividere quei Canonici in Veneti, ed Austriaci, qualmente i quali alternativamente eleggessero il Patriarca a similitudine di altri Capitoli di Germania, ne' quali sono così divisi i Canonici Eretici da Cattolici, e tengono il medesimo stile de' loro Prelati.

Il terzo d'estinguere questa dignità Patriarcale, e dividerla in due Arcivescovati l'uno de' quali fosse in Gorizia, e l'altro dove paresse alla Republica, offerendo Sua Maestà Cesarea entrata all'Arcivescovato de' suoi Stati.

Niuno de' quali partiti ha piaciuto a N.ro Signore, non approvando quanto al primo la novità de' due Patriarchi, e di questa novità in Germania.

Quanto al 2do medesimamente non vuole quel Patriarcato elettivo essendo a mera disposizione di questa Santa Sede, ed ancorché per lo più lo concedano i Pontefici a Veneti, ciò procede di mera loro volontà perché altre volte è stato anche conferito a Famiglie Romane, di modo che con abbracciare questo secondo partito verebbe Sua Santità a spogliarsi della sua autorità, oltre di essere cosa mostruosa di prendere esempio di Capitoli mescolati con Eretici, che di fatto si esperimenta cotesta alternativa senza alcun consenso Appostolico.

Parimenti Sua Santità non ha inclinato al terzo partito per non volere

estinguere

estinguere quella dignità, nè torre ai Sommi Pontefici la libera collazione di questa Chiesa, imperocchè sua Maestà Cesarea pretenderebbe l'intera nominazione del suo Arcivescovato e li Beneficii del suo, ancorchè questo si estinguerebbero le discordie, e dissensioni, le quali per la divisione della giurisdizione più questo si aumenterebbero. Infine Sua Santità ha giudicato, che il trattar di voler mutare il stato del Patriarcato sia un aprir la strada di pregiudicare a questa dignità, di cui erano il Friuli, ed altri Stati Veneti de' quali ed in questa guisa verrebbe la S. Sede ad approvare tacitamente lo spoglio.

Mi è parso di ragguagliare V. S. di tutto il sudetto Negoziato, acciochè sopra quello, che resta nei negozj concernenti codesta carica Ella non entri a parlarne, se non è richiesta, e dica allora, che quanto a questo il negozio, essendo già stato trattato dal Sig.r Ambasciadore non volle ingerirsene senza espresso ordine; con tuttociò ~~ata~~ quello, che le verrà detto, e lo riferisca per maggior notizia a S. Beatitudine, ed il Signore Iddio la prosperi.

Roma 26 Aprile 1625

Come fratello Affmo
Il Cardinale S. Onofrio

Agl'altri partiti progettati sotto Innocenzo X, ed Alessandro VII, quali furono:

I. Che si deputasse un Suffraganeo da nominarsi dall'Imperadore, ma indipendente dal Patriarca

II. Che si mandasse un Visitatore. Ed il

III. Che si erigesse in Gorizia, o Gorizia un Vescovato con assegnarli quella parte di Diocesi d'Aquileja, che è nel Dominio Austriaco. A tutti i quali partiti fu sempre risposto dalla Corte di Roma, che non compliva mutare lo stato del Patriarcato, e che la S. Sede Apostolica non poteva far restituire al Patriarca la Città d'Aquileja, e se non poteva ottenere la rivocazione degli Editti di Ferdinando II, non doveva neppure fare dal canto suo alcun atto positivo, che neppure tacitamente venisse ad approvare lo spoglio, e simili attentati.

Alla supplica esposta in proprie Lettere da Leopoldo I a Clemente IX l'anno 1671, perchè Sua Santità si degnasse di delegare la giurisdizione di quella parte di Diocesi Austriaca al Vescovo di Lubiana per modo di provisione, e sintantochè Sua Santità fosse per decidere la Causa principale; fu posto in deliberazione, che il delegare la giurisdizione pendente al Vescovo di Lubiana sino alla terminazione della Causa principale sarebbe stato lo stesso, che dargliela in perpetuo, perchè la Causa non si definirebbe giammai, e sarebbe stato lo stesso, che incorporare alla Chiesa di Lubiana una parte sì grande della Diocesi d'Aquileja, e condannare per conseguenza la Chiesa d'Aquileja

leja ad esser, in Patronato dell'Imperadore come lo è il Vescovato di Lubiana. Oltreche il Vescovo di Lubiana per supplire alla spesa delle visite facilmente si sarebbe appropriate le rendite, che il Patriarca tiene nelli Stati Imperiali, e con l'andar del tempo averebbe forsi preteso di conferire li Canonicati d'Aquileja, che vacassero nelli mesi dell'Ordinario, e forsi li averebbe conferiti de facto, ancorche la delegazione fosse spedita con strettissime limitazioni, e li provisti da lui, e non quelli dal Patriarca averebbero avuto il possesso e l'utile, perche la Cattedrale che è una buona parte delle rendite della Massa Capitolare è dentro li Stati Austriaci: e quando poi fossero stati tanti Canonici Tedeschi che potessero formar Capitolo, si farebbero lecito di eleggere il Patriarca subito che venisse la vacanza non ostante che vi fosse il Coadiutore ad futuram successionem, e pretenderebbero di poterlo fare in virtù delli Concordati di Germania, dove il solo nome di Patriarca ~~[illegible]~~ con suo danno, e pregiudizio irreparabile alla Sede Apostolica, e fu osservato, che per questa causa i Papi rare volte sono condiscesi di dare il titolo di Patriarchi alli Principi dell'Imperadore, e di conferire à soggetti di Nazione Alemanna i Canonicati d'Aquileja, i quali vacano nelli mesi riservati.

Quanto poi all'ordine osservato dai Romani Pontefici Gregorio XV. Urbano VIII. Innocenzo X., Alessandro VII. Clemente IX. Clemente X., e Clemente XI. per trattare questa materia qualunque volta è stata proposta dalla Corte Imperiale ed Austriaca, essi è stato sempre un ottimo partito di destinare a ventilarla una particolare Congregazione de' Cardinali, e Prelati, che si è chiamata la Congregazione d'Aquileja, e questo è stato sempre un ottimo partito che partorisce due buoni effetti; il primo de' quali è che destramente temporeggiandosi con queste deputazioni, ed unioni di tali Congregazioni intanto si acchetano, e si calmano quei primi impetuosi movimenti della Corte di Vienna, e l'altro effetto migliore, e più importante si è, che dovendosi in queste Congregazioni trattar la materia con ragioni Canoniche, delle quali sono affatto sprovveduti gli Austriaci, e il Patriarca ne ha in abbondanza così in ordine, come in merito, l'interesse d'Aquileja sarà sempre più al coperto di quello, che fosse trattandosi col solo Papa. In una parola nelle Congregazioni si deve procedere giudizialmente, ove non ha luogo l'arbitrio del solo Papa di procedere deliberativamente, e nelle deliberazioni molte volte stat pro ratione voluntas, e si potesse dar il caso, che la Congregazio-

na.

ne aderisse alle premure di Vienna, resterebbe ancor di ripigliar l'offerta del Papa. Laddove che trattandosi immediatamente col Papa, se egli una volta piega, come si potrebbe più rimettere in piedi la causa? Ma nè il Papa verrà mai ad una deliberazione contraria al sentimento, al voto, al giudizio della Congregazione, che esamineran la materia d'Aquileja, nè una tale Congregazione seguendo li esempj di tutte l'altre precedenti potrà mai innovare cosa alcuna in pregiudizio del Patriarcato, così per il pericolo di quelle perniciosissime conseguenze, che tante volte sono state poste in riflesso, e così pure perchè ogni ragione Canonica vi resiste, e in ordine, e in merito. Lasciando quella del merito, questa sola farò palese dell'ordine, in quale ha avuto sempre un gran peso in tutte le precennate Congregazioni. Per disposizione d'ogni legge non si dà adito di procedere in causa a chi prima non levi gli attentati, che nella causa medesima abbia egli fatto. Gli Imperadori, e Arciduchi anno di proposito fatto, e con la forza spogliato il Patriarca prima della sua Città e Dominio d'Aquileja, e poi del libero esercizio della Patriarcale Ecclesiastica giurisdizione in tutta quella parte di Diocesi, che è posta nè loro Stati. Qual attentato più violento, più scandaloso, e più pregiudiciale al Patriarca, alla S. Sede, ed alle immunità Ecclesiastiche? Per la qual cosa giustamente non si è mai voluto dalla Corte di Roma ammettere in questa materia una negoziazione, ed un trattato di proposito e concludente, dicendosi sempre, che si debbano prima rimuovere gli Attentati, e specialmente rivocar l'Editto di Ferdinando II, e che poi si saria potuto discorrere, e deliberare della materia. La Casa d'Austria che ha sempre voluto sostener quell'Editto, non ha mai lasciato di far istanza in ogni congiuntura, e specialmente in ogni principio di Pontificato per la dismembrazione, e divisione del Patriarcato, o per altro partito equivalente senza però mai averlo potuto conseguire, perchè ogni minimo atto positivo, che la S. Sede Appostolica avesse fatto sarebbe stato una tacita approvazione dello spoglio della Città d'Aquileja, e d'un Editto di così pessimo esempio, e cotanto dannoso, e pregiudizievole alla Sede Appostolica, alla disciplina, ed all'immunità Ecclesiastica.

Non separo che dai disordini, che pur troppo qualche volta succedono nella Diocesi Aquilejense Austriaca, da cui con violenza è stato, ma pure da tanto tempo è sbandito il Patriarca, e dal pregiudizio, che ne risentono in qualche parte quelle Anime per la lontananza del loro Pastore non siano stati più volte penetra-

ti

ti i Sommi Pontefici, e quantunque di tutto il malanno altri ne abbia tutta
la colpa, che il fasto e la violenza di Casa d'Austria, ed il Reggimento di
Gratz, nondimeno anno eglino applicato l'animo per trovare qualche spiego
opportuno a compensare le avventure della Chiesa e Diocesi così congiunta.
Urbano VIII. aveva proposto, e la Repubblica aderiva al progetto, che il Patri=
arca deputasse per quella parte di Diocesi Aquilejese, che è di là dai
Monti un Suffraganeo con la forma solita usarsi dai Vescovi di vaste Dio-
cesi nella deputazione di simili Suffraganei, cioè che fosse egli ammovi=
bile a beneplacito del Patriarca, e con quelle tali facoltà, che lui piaces=
se communicarli. Ma gli Austriaci, che volevano la dismembrazione del
Patriarcato, non acconsentivano. E quando altre volte dopo è stato replicato
questo istesso partito del Suffraganeo non anno mai voluto piegarsi a una
minima dipendenza dai Patriarchi; ond'è convenuto alla S. Sede di studiare
nuovi mezzi. Nell'anno 1629. fu deputato il Vescovo di Pedena, il quale
è uno dei Vescovi Provinciali della Metropoli Aquilejese, ma soggetto
alle cose dell'Istria, l'amministrazione per modo di provisione la giu=
risdizione Episcopale nella parte Austriaca (eccezione osservabile)
ma questa deputazione non ebbe mai effetto alcuno, ma fu dalla S. Sede
sostenuta: e come si può ben credere per quelli stessi motivi e riguardi,
per cui Papa Clemente IX. non volle mai aderire ad un simile partito
che, come qui innanzi abbiam veduto, gli fu con grandi instanze proposto
da Leopoldo I. nel 1671. Dopo di questo un altro progetto fu quello del
Visitator Apostolico. Sui principj del Patriarca Marco Gradenigo, che succe=
dette ad Agostino Gradenigo l'anno 1629, e venne alla residenza l'anno
1633. il Vescovo di Lubiana ora maneggiossi per farsi creare Visitator
Apostolico nella Diocesi Austriaca d'Aquileja, e dalla Corte di Roma non
fu rigettato il suggerimento, e già meditavasi di destinarlo in Visitatore
Apostolico, o nella persona del Vescovo di Lubiana, o in altro soggetto.
Quando accortosi di questo disegno il Patriarca stesso querelossi agli eminen=
ti, che in Roma si tentasse d'introdurre nella sua Diocesi un Visitatore
Apostolico, per far quello che d'avvantaggio avrebbe egli stesso fatto, se
dalla violenza di Cesare non fosse stato impedito. La S. Sede così sostene=
va il Patriarca, e [illegible] solita dov'entra la negligenza, e la [illegible]

;e

e impotenza naturale del Diocesano di provvedere in questi casi d'un Visitator Apostolico, e di più si dice ancora, che il Papa volendolo assolutamente possa a suo beneplacito mandarlo senza alcuna di queste cause; ma si metta poi bene in considerazione, se ad un Prelato degno e pronto a far le sue parte ad il suo debito si abbia da recare questo torto di mettergli sulla faccia e nella propria Chiesa un Visitatore, che faccia quelle funzioni, che avrebbe già fatte, se non gli si resistesse la violenza, e la forza di chi de facto, e contro la libertà Ecclesiastica lo impedisce: e dio sa perchè. Si consideri che questi moti non si fermeranno qui, ma saranno principj di pessime conseguenze, e d'una separazione, e d'una divisione del Patriarcato. Se si volesse dare un Visitatore Appostolico sopra i Monti con dispensazione del Patriarca per pace, massime quando fosse restituita al Patriarca la libertà d'andare in Aquileja, ed altrove di quà de' Monti altrimenti sarebbe questo un dichiararsi dalla S. Sede il Patriarca notabilmente escluso da tutti quei luoghi Austriaci, che sono per così dire la maggiore e la più bella parte della di lui Diocesi, sarebbe fatto Patriarca diminuito, e di minor credito, anzi da meno d'alcuni suoi Vescovi suffraganei. Così scrisse il Patriarca Cornaro, e il disegno del Visitatore Apostolico fu dalla Corte di Roma abbandonato.

Ed in fatti se si trattasse d'un Visitatore Apostolico di quelli, che vanno visitando, ordinando e poi se ne ritornano a Roma, come un tempo far costumava di mandare la S. Sede per tutte le Diocesi, e come già fu anche nella nostra Aquileja per l'una, e per l'altra parte cioè Austriaca e Veneta Monsig.r de Nores Vescovo di Parenzo nell'anno 1584 non sarebbe male, ma non è di questa specie di Visitatore, che vorrebbero gl' Austriaci. Imperocchè lo vorrebbero essi stabile, e perpetuo, che avesse la sua residenza fissa in Gorizia e così fosse egli Visitator Apostolico di nome, ma in fatti ed in sostanza che fosse Vescovo di tutta quella parte di Diocesi Aquilejense Austriaca. Se ha veduto questo indirizzo fino dalla Corte di Vienna il Regnante Sommo Pontefice, ed ha conosciuto le conseguenze del Visitator Apostolico da essa ultimamente addimandatogli, e quantunque fosse il Santo Padre già quasi entrato in opinione di accordarglielo, ha egli poi rigettato questo partito per rispetto,

che

che una tale deputazione partorirebbe quegli effetti medesimi, che di sopra abbiamo considerati intorno l'anno 1671. parlando del Vescovo di Lubiana e che in sostanza sarebbe alla la smembrazione e divisione del Patriarcato, che domandata con tanta instanza dagl' Austriaci ai Pontefici suoi Predecessori fu dai medesimi sempre negata per le conseguenze stranamente perniciose al Patriarca, alla Religione, alla S. Sede, ed al Gius Patronato della Repubblica accordato, ed in tutti i tempi difeso dall' autorità de' Pontefici.

9

1752.

Atti sulla Soppressione
del Patriarcato d'Aquileja.

Sanctiss. Dni Nri Benedicti Papae XIV.
Allocutio habita in Consistorio secreto Feria 2. die 29.
Januarii MDCCLIII.

Copia

1756. 9. Xbre in Pregadi.

Fondata si riconosce per l'ora intesa scrittura de Pub.ci Consultori l'Erezione delle due Sedi Arcivescovili d'Udine, e Gorizia sul piano d'una perfetta eguaglianza fra loro stabilita nella solenne Convenzione fra Principi, ed avvalorata da successive Bolle Pontificie delli anni 1751-1752-1753.

Attese per tanto le gravi considerazioni fatte non crede il Senato necessaria l'andata a Roma per la Consecrazione dell'Eletto Arcivescovo d'Udine Mons.r Nicolò Sagredo, il quale anzi viene eccitato a procurarsi la pronta spedizione delle Bolle occorrenti alla sollecita sua installazione in quella Sede, affinchè la Diocesi di tanta importanza non soffra maggiori pregiudizij dalla riflessibile deficienza del suo Pastore.

All'Ambasciatore a Roma.

Vi si trasmette Copia della Deliberazione presa in questa sera sopra il ricorso di Mons.r Sagredo eletto Arcivescovo d'Udine, insieme con la Scrittura dei Consultori, per solo vostro Lume al Caso, che ve ne fosse promosso ragionamento.

43

Sanctiss: Dni Nri Benedicti Papæ XIV·
Allocutio habita in Consistorio Secreto Feria 2. die 29.
Januarii MDCCLIII.

Pluries intra paucorum Annorum curriculum vobis ex hoc ipso loco hc perspecto, gravis=
… noque Aquilejensi negotio verba facimus. Primum enim necessitatem vobis exponui=
… constituendi Apostolici Vicarii in illa Diœcesis parte, quæ Ditioni subjicitur Chariss:

lecta; caro: us in … jeris: … sequi: … con: … lissi: … potu: … nissent, … a ej: … filia … ejus: … silium … vobis … M. The: … nden … No: … nsi Le: … lden: … ii ma: … stisse … tis hem … ditos … pluri: … tic s … imus, … pte … taris … a Dil: … futu: … tatem … sores … qui … ad: … neve … volvax: … hia: … Patri

1752, XIV ante Kal. Febr.

Bulla Summi Pont. Benedicti XIV

Suppressionis Patriarchatus Aquileiensis.

53

Sanctiss: Dni Nri Benedicti Papæ XIV.
Allocutio habita in Consistorio Secreto Feria 2. die 29.
Januarii MDCCLIII.

Plures intra paucorum Annorum curriculum vobis ex hoc ipso loco de perspecto, gravissimoque Aquilejensi negotio verba fecimus. Primum enim necessitatem vobis exposui...

Benedictus

Episcopus Servus Servorum Dei

Ad perpetuam rei memoriam

Supremæ dispositione, cujus inscrutabili providentia ordinationem suscipiunt universa, super Eminenti Apostolicæ dignitatis specula, meritis licet, imparibus constituti, illiusque vicem in terris gerentes, qui gloriosus regnat in Cœlis, inter cæteras curas muneris nostri incumbentes, illam libenter amplectimur, per quam Nostræ provisionis ope insignes Collegiatæ Ecclesiæ præsertim in Civitatibus Nobilibus, populique frequentiâ conspicuis, dignioribus titulis, scilicet Metropolitanarum Ecclesiarum illustrentur, et condignis favoribus attollantur; cùmque id statui, et decori Ecclesiarum ipsarum maximè congruat, et Nos pro divini cultus augmento, et speciali Christifidelium consolatione convenire conspicimus, in iis Solicitudinis Nostræ partes favorabiliter interponimus, ac opem et operam nostras impendimus efficaces, ut illæ per Nostræ vigilantiæ ministerium votivis gratulentur eventibus, et felicia in Spiritualibus suscipiant incrementa.

Sanè, cum Nos aliàs, et postquam non sine animi nostri mœrore accepimus, quantis jam dudum ex Notoriis dissidiis cum animarum detrimento subjaceret innordinationibus Ecclesiasticis

regiminis ratio in pluribus nec ignobilioribus nec infrequentibus locis temporali Austriacæ familiæ dominio subjectis, quæ Aquilejensis tunc Diœcesis partem constituebant, ob publicas graves atque notorias dissensiones, quibus eatenus nulla a Prædecessoribus nostris, aut à nobis ipsis remedia utiliter præstari potuerunt, ac etiam experientia compertum esset varia ad eam usque diem excogitata consilia, et adhibita temperamenta ad consulendum earum animarum gubernio pariter inutilia fuisse, jamque satis constaret nihil ea in re proficii posse, nisi etiam Aquilejensis Patriarchatus perpetuò ut infra supprimeretur, et extingueretur, illiusque locô pro Dominiorum diversitate, unus et alter Archiepiscopatus etiam, ut infra, erigerentur, et instituerentur ex eo, quod ex parte tam Carissimæ in Christo Filiæ nostræ Mariæ Theresiæ Romanorum Hungariæ, et Bohemiæ Reginæ illustris Carissimi in Christo filii nostri Francisci Romanorum Regis in Imperatorem electi uxoris per ejus Epistolas ab ea sub die XVII mensis Martii millesimi septingentesimi quinquagesimi primi, quas nobis exhibuit dilectus filius noster Marius Sanctæ R. E. Cardinalis Millinus nuncupatus, quàm dilectorum filiorum Nobilium Virorum Ducis, et Reipublicæ Venetiarum per Epistolas similiter à præfato Duce sub die trigesima prima ejusdem mensis et anni respectivè conscriptas, quas Dilectus quoque filius noster Carolus ejusdem Sanctæ R. E.

Presbiter

Sanctiss: Dni Nri Benedicti Papæ XIV.
Allocutio habita in Consistorio Secreto Feria 2. die 29. Januarii MDCCLIII.

Plures intra paucorum Annorum curriculum vobis ex hoc ipso loco Ve perspect, gravissimoque Aquilejensi negotio verba facimus. Primum enim necessitatem vobis exposui...

Presbyter Cardinalis Rezzonicus nuncupatus etiam ~~nobis exhibuit~~, nobis expositum fuerat, ut perpetuo ac stabili remedio ~~tunc~~ Aquilejensis Patriarchatus prefati negotium terminaretur, ad quem effectum Marius et Carolus Cardinales prefati die sexta mensis Aprilis ejusdem anni ad Audientiam Nostram unâ simul se conferentes memoratis respective litteris Nobis redditis unanimi voce Nobis repraesentarunt flagrantia utriusque partis desideria, eaque singulatim ~~nobis~~ exposuerunt, de quibus partes ipsae olim desidentes nostris invitationibus, et hortationibus obsequentes, diligentibus tractatibus, et colloquiis habitis convenerunt, ejusque conventionis exempla in scriptis redacta, et prout in supradictis litteris ~~...~~ prima ~~...~~ expeditis de verbo ad verbum expressa habentur, ~~nobis relinquentes~~ earundem partium nomine nobis supplicarunt, ut conventioni hujusmodi pro rerum conventarum subsistentia, et observatione approbationis Nostrae robur adjicere, nec non pro earundem rerum executione Apostolicae auctoritatis Nostrae plenitudinem interponere dignaremur, Nosque attendentes, quod ex communi plausu, quo hujus conventionis inter prefatos Supremos Dominantes feliciter initae, nec non singulorum capitum in ipsa conventione contentorum notitia, tam ~~citra~~, quam ultra montes à viris cordatis, et publicae tranquillitatis, rectique rerum ordinis amatoribus excepta fuit, de illa, et illis simpliciter Nobis indicandum, et nihil ultra laboris

aut diligentiæ Nobis, aut illis, quorum consiliis utimur, in eorum exa-
mine adhibendum fuisset, nihilominus quod jam dudum pastoralem
solicitudinem Nostram angebat in memoriam revocavimus spi-
rituales necessitates tot millium animarum amplissimam
partem tunc Aquilejensis Diœcesis ultra modum extensæ in-
colentium à Veneto Dominio ditionarum, quarum regimen jam
dudum ob ~~inexplicabiles~~ rerum secularium difficultates haud
feliciter procedebat, quæ ~~licet~~ cum plures recursus à Patriarchis
pro tempore existentibus ad Apostolicam Sedem facti fuerint,
dum statum Ecclesiæ suæ eidem Apostolicæ Sedi statutis tem-
poribus de more referent, cùmque piorum atque prudentum
virorum gravissimas dictarum animarum calamitates deploran-
~~tium relationes~~, et querelæ tum ad Prædecessores Nostros Rom. Pont.,
tum ad Nos ipsos sæpe pervenissent, animo occurebat, quàm
frustra iidem Prædecessores Nostri Pontificiæ solicitudinis
officia ad hujusmodi calamitates sublevandas plures inter-
posuerint, quot etiam ~~alias~~ sane inutiliter excogitata
fuissent remedia, quæ vel optatam executionem, vel speratum
fructum nequaquam obtinere, vel plenam recti ordinis reintegra-
tionem producere non potuerint, vel denique temporalem
dumtaxat attulerunt utilitatem, cum scilicet ideo excogita-
ta fuerint, et adhibita, ut viam sternerent ad firmum
tandem, et ~~stabile~~ remedium memoratis de ordinationibus
perpetuò tollendis inveniendum.

Hi

Sanctiss: Dni Nri Benedicti Papae XIV.
Allocutio habita in Consistorio Secreto Feria 2. Die 29. Januarii MDCCLIII.

Plures intra paucorum Annorum curriculum vobis ex hoc ipso loco de perspecto gravis:simoque Aquilejensi negotio verba fecimus. Primum enim necessitatem vobis exposui: …

Ac omnibus matura consideratione pensatis iisdemque conventionis capi:tibus attente perpensis, implorato saepius divini numinis adjutorio, ac requisitis auditisque super his non nullorum venerabilium Fratrum nostrorum S.R.E. praefatae Cardinalium sententiis, de eorum Consilio, et assensu, postulationibus hujusmodi pro parte dictae Mariae Theresiae Reginae nec non Ducis et Reipublicae praefatorum Nobis, ut praefertur, exhibitis, in omnibus, et per omnia plenissime annuentes, ac praeinserta in literis, ut infra desuper expeditis omnia et singula praefatae conventionis capita, utpote ad publicum bonum, et felix animarum regimen tendentia, lau:dantes, et approbantes de Apostolicae authoritatis nostrae plenitu:dine per quasdam Nostras literas incipientes injuncta sub datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo quinquagesimo primo pridie nonas Julii Pontificatus Nostri XI expeditas motu proprio, et ex certa scientia in dicta Aquilejensi civitate, et Ecclesia Patriarchalem Cathedram, dignitatem, et sedem titulum ac denominationem, atque omne Patriarchale Metropoliticum et Dioecesanum jus, eidem Ecclesiae, ac Sedi Aquilejensi eatenus adnexum, nec non ipsius Ecclesiae Aquilejensis Capitulum, dignitates, Canonicatus, atque Praebendas, itaut ex tunc dein:ceps Patriarchalis Archiepiscopatus, aut Cathedralis Ecclesiae, illiusque Capitulum minime existeret, nec ullus Aquilejen:sis Patriarcha Archiepiscopus, aut Episcopus, vel illius

Ecclesiae

Ecclesiae dignitas, aut Canonicatus denominari possit, Apostolica auctoritate penitus, et omnino ac perpetuo suppressimus, et extinximus ut animabus Christi fidelium in locis eatenus Aquilejensis Patriarchalis per Nos, ut praefertur suppressi, et extincti Spirituali Jurisdictioni subjectis, quique in temporalibus tam Venetae Reipublicae quam Austriacae Familiae supremo parent Dominio degentium Ecclesiastici regiminis subsidia non deessent, motu, scientia, et potestatis plenitudine similibus ex tunc in Civitate Utinensi unam Archiepiscopalem Cathedram, et sedem, Archiepiscopatum Utinensem nuncupandam cum omnibus, et singulis juribus, etiam Metropolitico, caeterisque praeeminentiis, et praerogativis aliis Archiepiscopalibus Ecclesiis de jure, usu, ac consuetudine competentibus, perpetuo erexerimus, et constituerimus, cui quidem Archiepiscopatui Utinensi pro peculiari ejus dioecesi totum illum regionis tractum, qui temporali Reipublicae Venetae Dominio subjectus est, et eatenus a pro tempore existente Patriarcha Ecclesiae Patriarchalis Aquilejensis per Nos, ut praefertur suppressae, et extinctae Dioecesano Jure obtinebatur, et pacifice regebatur tribuimus, et assignavimus nec non in suffraganeos et omnes et singulos Episcopos, quorum Cathedrales Ecclesiae in praefatae Reipublicae Venetae Dominio consistunt, quique eatenus eidem Patriarchatui Aquilejensi per Nos, ut praefertur, suppresso, et extincto subjecti fuerunt, subjecimus atque supposuimus, prout latius per alias nostras Apostolicas literas super erectione hujusmodi Utinensis Ecclesiae Archiepiscopalis

Sanctiss: Dñi Nri Benedicti Papæ XIV.
Allocutio habita in Consistorio Secreto Feria 2. die 29.
Januarii MDCCLIII.

Plures intra paucorum Annorum curriculum vobis ex hoc ipso loco de perspecto, gravis=
simoque Aquilejensi negotio verba facimus. Primum enim necessitatem vobis exposui=
mus constituendi Aplici Vicarii in illa Dioecesis parte, quæ Ditioni subjicitur Charissᵐᵃᵉ

palis, æqualibus juribus, et prerogativis cum infrascripta Goritiensi Ar=
chiepiscopali pariter Ecclesiæ insigniendo peculiariter expediendas
statuetur, et explicabitur. Simili quoque modo ex nunc in Civitate
Goritiensi alteram Archiepiscopalem Cathedram, et sedem, Archiepis=
copatum Goritiensem nuncupandam, cum omnibus, et singulis præfa=
tis juribus etiam Metropoliticis ceterisque preeminentiis, et prero=
gativis, aliis Archiepiscopalibus Ecclesiis de jure, usu, ac consue=
tudine competentibus dicta Apostolica auctoritate perpetuo
pariter ereximus, et constituimus: cui etiam Archiepiscopa=
tui Goritiensi pro ejus peculiari Dioecesi alteram Patriarchalis
external Ecclesiæ Aquilejensis per Nos, ut præfertur, suppressæ, et ex=
tinctæ Dioecesis partem, quæ Austriacorum Principum Dominio
subest et novissimis temporibus per Vicarium, Episcopali charactere
præditum à Nobis ad tempus, et ad nostrum ac Sedis Apostolicæ
præfatæ beneplacitum inibi eadem Apostolica auctoritate con=
stitutum, et deputatum in spiritualibus gubernata fuit, tribuimus,
et assignavimus; ita tamen, ut statim ac novæ Archiepiscopali
Goritiensi Ecclesiæ hujusmodi futurus illius Archiepiscopus Apos=
tolica auctoritate præfata præficeretur præfati Vicarii guber=
nium, nec non omnes, et singula providentia, et ordinationes
sive à Prædecessoribus Nostris Romanis Pontificibus, sive à Nobis
ipsis pro animarum regimine indicta Aquilejensis quondam
Dioecesis parte Austriacæ ditioni subjecta capta, edita, atque
statuta ex inde imposterum pro sublatis irritis abrogatisque eo

ipso

ipso haberentur, ejdemque Goritiensi Archiepiscopatui in suffraganeos eos
omnes et singulos Episcopos, quorum Ecclesiae Cathedrales in tem-
porali Austriaca ditione consistunt, quique eatenus Patriarchali
Ecclesiae Aquilejensi per Nos, ut praefertur, suppressae et extinctae
simili jure subjectae fuerunt, supposuimus, atque subjecimus, pro
ut etiam in alijs nostris litteris Apostolicis super dicta erectione
hujusmodi Goritiensis Ecclesiae Archiepiscopalis aequalibus pariter
juribus et praerogativis cum praefata Utinensi Archiepiscopali Eccle-
siae insignitae peculiariter expeditis plenius continetur, et quoniam
illustria Religionis, ac pietatis argumenta, quae in tractatione
hujus gravissimi negotij, nec non in superius relata conventione
inter praefatas partes provide inita et a nobis, ut praefertur, approbata
ex parte tam dictae Mariae Theresiae Reginae quam praefato-
rum Ducis, et Reipublicae Venetiarum edita fuerunt, maximos
utilitatis fructum Ecclesiae Dei attulerint, atque etiam in posterum
allatura fore prospeximus, Nos, motu, scientia, et potestatis pleni-
tudine paribus praefatae Mariae Theresiae Reginae ejusque Succes-
soribus in perpetuum ad praefatum Goritiensem Archiepiscopatum
per Nos, ut praefertur, erectum tam pro prima vice, quam
quoties perpetuis futuris temporibus ipsum vacare contigerit, jus
nominandi nobis, et Romano Pontifici pro tempore existenti
personam idoneam per Nos, et Successores Nostros Romanos Pon-
tifices pro tempore existentes ad eundem Archiepiscopatum Gori-
tiensem pro tempore promovendam eique in Archiepiscopum prae-

ficiendam

43

Sanctiss: Dñi Nri Benedicti Papæ XIV.
Allocutio habita in Consistorio Secreto Feria 2. Die 29.
Januarii MDCCLIII.

Plures intra paucorum Annorum curriculum vobis ex hoc ipso loco de perspecto, gravissimoque Aquilejensi negotio verba fecimus. Primum enim necessitatem vobis exposuimus constituendi Apostolici Vicarii in illa Diœcesis parte, quæ Ditioni subjicitur Chariss.

ficiendam, nec non præfati Duci, et Reipublicæ Venetiarum ad alium Utinensem Archiepiscopatum etiam per Nos, ut præfertur erectum quotiescumque per liberam dilecti etiam filii Nostri Danielis S. R. E. Cardinalis Delphini nuncupati dimissionem, sive ejus per decessum, ac etiam deinceps alio quovis modo perpetuis futuris temporibus vacare contigerit, simile jus nominandi nobis, et Rom. Pontif. pro tempore existenti personam idoneam, et etiam per Nos et Romanos Pontifices Successores Nostros pro tempore existentes ad eundem Archiepiscopatum Utinensem promovendam, atque etiam in Archiepiscopum præficiendam etiam perpetuo respective concesserimus, et impertiti fuerimus; præfato autem Danieli Cardinali ob personalium ipsius meritorum magnitudinem, ut non obstante, præfati Patriarchatus Aquilejensis suppressione, et extinctione per Nos, ut præfertur facta hujusmodi, ut ipse nihilominus, quoad vixerit absolutum, et simplicem Patriarchæ non tamen Aquilejensis, utpote perpetuo suppressi, et extincti, ut præfertur titulum, et denominationem retinere, et gerere possit, et valeat ita tamen, ut ejusdem Danielis Cardinalis in dicto Archiepiscopatu Utinensi Successores non alio quam Utinensium Archiepiscoporum titulo denominari possint, aut debeant, concesserimus, et indulserimus; cum Aquilejensis Civitas magnitudine quondam, et populi frequentia insignis quantum ab antiquo splendore prolapsa, quamque ad deteriorem conditionem redacta fuerit omnibus notum sit, atque compertum, illiusque incolarum animarum cura Parochialis inter duas Ecclesias divisa esset, atque dependeret ab eis; quarum una erat ipsa, quæ eatenus Patriarchalis etiam extitit Ecclesia

in honorem

in honorem Beatæ Mariæ Virginis in Coelum Assumptæ, seu forsan nativi-
tatis ejusdem B. M. Virginis omnipotenti Deo dicata, cujus quidem
animarum Parochianorum cura per ipsius Ecclesiæ Sacristam pro tem
pore existentem exerceri consueverat; altera verò sit Parochialis
Ecclesia S. Joannis in Foro, seu in Platea nuncupata, cujus Rector,
seu Presbiter Curatus a Communitate, et hominibus dictæ Civitatis
ut accepimus eligi nominari ac ordinario loci præsentari solitus
erga Parochianos posterioris Ecclesiæ hujusmodi jura Parochialia
exercet, ac Civitas Aquilejensis sub temporali Austriacorum Princi
pum ditione constituta sit, ideoque illius spirituale regimen jux
ta premissa, ad Goritiensem Archiepiscopum pro tempore existen
tem pertinere, idemque Archiepiscopus Goritiensis ordinario, et Dioe
cesano jure suam plenam jurisdictionem in eadem Civitate Aqui
lejensi exercere debeat, sic quinquam libero hujusmodi jurisdi
ctionis exercitio officere valeat, Nos in primo dictæ Ecclesiæ, cujus
Patriarchalem qualitatem, nec non Cathedralitatis aliaque prefata
jura, jam ut prefertur suppressimus, et extinximus omnem etiam
Parochialitatem, illiusque curam Parochialem etiam suppresserimus
et extinxerimus, ac illius sic suppressæ et extinctæ animarum Pa-
rochianorum curam hujusmodi ad dictam Parochialem Ecclesiam
S. Joannis in Foro, seu in platea nuncupatam transtulerimus,
illique subjecerimus, et cum omnibus, et singulis Parochialibus
juribus respective applicaverimus, et appropriaverimus, et cum ea
incorporaverimus, ita ut illius Rector, seu Parochus omnium anima-
rum Christifidelium, tam suæ existentis Parochiæ, quàm etiam
alteri

Sanctiss: D.ni N.ri Benedicti Papæ XIV.

Allocutio habita in Consistorio Secreto Feria 2. die 29. Januarii MDCCLIII.

Pluries intra paucorum Annorum curriculum vobis ex hoc ipso loco de perspecto, gravissimoque Aquilejensi negotio verba fecimus. Primum enim necessitatem vobis exposuimus constituendi Aulici Vicarii in illa Diœcesis parte, quæ Ditioni subjicitur Chariss.æ ...

alteri in præfata Parochiali olim Ecclesia usque tunc existenti subjectorum curam, et regimen gereret, idemque una cum omnibus suis Parochianis hoc est cum universo præfatæ Aquilejensis Civitatis Populo præfati Goritiensis Archiepiscopi ordinario juri subjectus existat. Cum vero Apostolica hæc Sancta Sedes insignioribus quibusdam Basilicis libertatis et exemptionis, ac immediatæ eidem Apostolicæ Sedi subjectionis privilegia impertiri consueverit, Nos dictam Aquilejensem quondam Patriarchalem Ecclesiam Pontificiæ liberalitatis muneribus decorare volentes, dicta potestatis plenitudine eandem a pro tempore existentis Archiepiscopi Goritiensis, et cujuscumque alterius Archiepiscopi, vel Episcopi jurisdictione in omnibus, et per omnia exemerimus, et liberaverimus, ac perpetuis futuris temporibus exemptam, immunem, et liberam Nobisque, et Successoribus Nostris Romanis Pontificibus pro tempore existentibus, et huic Apostolicæ Sedi immediate subjectam esse et fore decreverimus, ne autem ob nimiam præfatæ Civitatis Aquilejensis a Romana Urbe, et Curia distantiam ipsa Basilica præfata necessariæ assistentiæ præsidio careret, Apostolico delegato in dicta Civitate Aquilejensi constituto, et deputato, cui ab aliquot retro seculis monialium Monasterii Aquilejensis S. Benedicti, seu alterius ordinis gubernium Apostolica auctoritate, et independenter ab ordinarii jurisdictione commissum dignoscebatur, ejusque futuris in delegatione hujusmodi Successoribus, quosquidem imposterum semper ex personis eorumdem Austriacorum Principum subditis elligendos fore statuimus Nostras et Sedis Apostolicæ vices commiserimus, ut ipse tunc existens delegatus ejusque Successores

hujusmodi

hujusmodi tamquam Apostolicæ Sedis ad hoc etiam delegati, Nostroque et ejusdem Apostolicæ Sedis nomine, et autoritate cum debita a Nobis et Successoribus Nostris Romanis Pontificibus pro tempore existentibus præfatis dependentia, dictam Aquilejensem Basilicam olim Patriarchalem ab Archiepiscopi Goritiensis, et alterius cujuscumque Archiepiscopi, sive Episcopi jurisdictione exemptam, Nobisque et Apostolicæ Sedi præfatæ, ut præfertur immediate subjectam Au=derent salubriter regere feliciter gubernare, et providè conservare ~~ac~~ aliis prout in supradictis litteris Nostris Apostolicis sub data pridie nonas Julij Pontificatus Nostri anno II desuper, ut præfertur expeditis plenius, uberius continetur.

Nos propterea erectioni Archiepiscopatus Utinensis hujusmodi modum, et formam imponere eamdem erectionem per Nos, ut præfertur factam Apostolica authoritate confirmare cupientes, motu scientia, et potestatis plenitudine, similibus in Civitate Utinensi valde conspicua, ambitus quinque milliarum circiter duplici muro circumdata, ac pluribus ædificijs tam publicis, quam privatis eximiè ornata, Populique frequentia celebri, utpote viginti Millium circiter habitatorum numero refertâ, inter quos plurimæ Nobiles Familiæ, ex quibus plures quovis tempore tâ antiquæ militiæ quam insigni oribus equestribus ordinibus adscripti fuerint, et in quâ uti Gubernator etiã per totam Provinciam præsidet unus Venetus Patricius, qui una cum duobus Judicibus Prætoriam curiam efformat, novem ibidem inibi præter infrascriptam Collegiatam reperiuntur Parochiales

et alia

Sanctiss: Dni Nri Benedicti Papæ XIV.

Allocutio habita in Consistorio Secreto Feria 2. Die 29. Januarii MDCCLIII.

Pluries intra paucorum Annorum curriculum vobis ex hoc ipso loco de perspecto, gravissimoque Aquilejensi negotio verba fecimus. Primum enim necessitatem vobis exposuimus constituendi Aaliti Vicarii in illa Diœcesis parte, quæ Ditioni subjicitur Chariss.

et alia inter muros Seculares Ecclesiæ seu Capellæ ac decem Virorum interque Domus Presbyterorum Missionis à prefato Daniele Cardinale et Patriarcha propriis expensis erecta et fundata ac duodecim Mulierum Cœnobia, quorum unum illud videlicet Sanctæ Catharinæ Senensis nuncupatæ per eundem Da: Car: et Patriarcham a fundamentis extructum et conservatoria, aliaque loca pia Hospitalia, et Confraternitatum, oratoria, cum Monte Pietatis et Seminario, et in eadem Civitate Utinensi, in qua Tribunal Inquisitionis contra Hæreticam pravitatem, et Magistratus particulares reperiuntur, convocari solent Generalia Provinciæ Comitia, ideoque digna, ut jure merito Archiepiscopalis Civitatis nomine nuncupari valeat, Secularem, et collegiatam Ecclesiam Sanctæ Mariæ Majoris nuncupatæ una cum illius Canonicatibus, et Prebendis Apostolica autoritate perpetuo suppressimus, et extinguimus, illisque sic suppressis, et extinctis prefatam Collegiatam Ecclesiam in sui structura valde magnificam, ac undecim Nobilissimis Altaribus efformatam, ac sacris paramentis, et utensilibus ad Divinum cultum necessariis, et ad pontificalia exercenda sufficienter instructam, dignam propterea, ut titulo et honore Archiepiscopalis Ecclesiæ decoretur ad laudem, et honorem omnipotentis Dei, ac Beatæ V. M. et Sanctorum Apostolorum P. et Pauli, nec non fidei Catholicæ exaltationem, et totius militantis Ecclesiæ gloriam in Archiepiscopalem et Metropolitanam Ecclesiam Utinensem nuncupandam sub titulo Annunciationis ejusdem Beatæ M. V. et in ea Archiepiscopalis et Metropolitani Præsulis Utinensis

sedem

Sedem, et Provinciæ caput pro uno deinceps Archiepiscopo Utinensi ac
nuncupando, qui Paliis, et Crucis usum aliorum Archiepiscoporum
more, nec non voluntate, seu permissione Ducis, et Reipublicæ
præfatorum benignè decreta locum, et vocem in Parlamento
Generali Fori Julii in prima sede, seu sessione inter Prælatos
habeat cum suis Capitulo sigillo, Arca, mensa Archiepiscopali
omnibusque aliis insigniis Archiepiscopalibus, nec non Privilegiis
honoribus, et prerogativis Archiepiscopis debitis, et concessis, ac
juribus, jurisdictionibus, facultatibus præeminentiis gratiis favori-
bus, et indultis realibus, ac Personalibus, et mixtis, quibus aliæ
Metropolitanæ Ecclesiæ, earumque Præsules quomodolibet,
non tamen titulo oneroso seu ex indulto, aut privilegio par-
ticulari utuntur, fruuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, frui,
potiri, et gaudere possunt, similiter perpetuo erigimus, et insti-
tuimus, ac nomine titulo, et honore Archiepiscopali, et Metro-
politano decoramus, nec non pro tempore existentem Ecclesiæ
præfatæ Utinensis Præsulem in Archiepiscopum declaramus,
eique, ut ipse cætera singula, prout Metropolitanis in eo-
rum Civitatibus, diœcesibus et Provinciis à Jure indultum existit
facere, exercere, administrare, et exequi possit eadem autorita-
te concedimus et indulgemus.

Præterea eidem Ecclesiæ Utinensi Episcopales Paduan: et Vicentin:
ac Veronen: et Tarvisin: ac Ceneten: et Belunen: ac Feltren:
et Concordien: ac Justinopolitani: et Emonien: seu Civitatis Novæ
ac Parentin: nec non Polen: Ecclesias Patriarchalis tum Aquile-
jensis per Nos, ut præfertur, suppressi, et extincti suffraganeas

ac Venerabiles

Sanctiss: D.ni N.ri Benedicti Papæ XIV.
Allocutio habita in Consistorio Secreto Feria 2. Die 29.
Januarii MDCCLIII.

Pluries intra paucorum Annorum curriculum vobis ex hoc ipso loco de perspecto, gravissimoque Aquilejensi negotio verba fecimus. Primum enim necessitatem vobis exposuimus constituendi Apostolici Vicarii in illa Diœcesis parte, quæ Ditioni subjicitur Charissimæ …

ac Venerabiles Fratres Nostros Modernos, ac pro tempore existentes earum respective Episcopos pro Archiepiscopi Utinensis pro tempore existentis Suffraganeis, qui tamquam membra capiti, eidem Archiepiscopo Utinensi Iure Metropolitico subsint, ita quod Archiepiscopus Utinensis pro tempore existens prefatus in Paduana ac Vicentina, et Veronen: ac Tarvisina, et Ceneten: ac Belluen: et Feltren: ac Concordien: et Iustinopolitana, ac Emonien: seu Civitatis Novæ, et Parentina nec non Polen: Civitatibus, et Diœcesibus jus Metropoliticum sibi vindicet necnon Paduana, ac Vicentina, et Veronen: ac Tarvisin: et Ceneten: ac Bellunen: et Feltren: ac Concordien, et Justinopolitan: ac Emonien; seu Civitatis Novæ et Parentin: nec non Polen: Ecclesiæ prefatæ eidem Archiepiscopo et Metropolitano Utinensi ad omnia, et singula teneantur et sint astrictæ, ad quæ Suffraganei suis Metropolitanis Ecclesiis, et Metropolitanis tenentur, et obligati sunt, ut judicentur secundum Canonicas Sanctiones dicta Apostolica autoritate etiam concedimus, et assignamus, ac eidem Archiepiscopo Utinensi prefatos suos Suffraganeos consecrandi, ad Provinciales Sinodos evocandi, ac cum eis etiam Ecclesiastica negotia terminandi, et causas quarumcumque appellationum, sive querelas alias ad eum Metropolitanum, juxta decreta Concilii Tridentini, devolutas, ac alias juxta Sacrorum Canonum statuta spectantes cognoscendi omniaque alia, et singula quæcumque de Iure, vel consuetudine, aut alias quoquo modo ad Archiepiscopos, et Archiepiscopale munus spectare, et pertinere solent, et debent, gerendi, faciendi, et exercendi plenam, et liberam, ac omnimodam autoritatem

concedimus

concedimus, et facultatem. Provinciæ quoque Utinensi Clerum, et populum universum, ac omnia loca, Ecclesias et Monasteria, ac Oratoria, et pia loca; nec non Confraternitates in Dominio veneto existentes olim præfato Aquilejensi Patriarchatui per Nos, ut præfertur, suppresso et extincto subjecta; et subjectas, pro eorumdem Ecclesiæ, et Archiepiscopi Utinensis Provincialibus pariter perpetuò concedimus, et assignamus, ac deinceps perpetuis futuris temporibus præfatos Paduan: ac Vicentin: et Veronen: ac Tarvisin: et Ceneten: ac Bellunen: et Feltren: ac Concordien: et Justinopolitan: et Emonien: seu Civitatis novæ, ac Parentin: nec non Polen: Ecclesias dictæ Ecclesiæ Utinensis suffraganeas censendas, ditam eas, quas illarum Civitates et Dioceses respective universas sub ipsa Provincia Utinensi comprehensas, et nullatenus ab ea exemptas, nec dictæ Sedi Apostolicæ immediatè, neque ulli alteri, nisi tantùm Utinensi Ecclesiæ, et illius Archiepiscopo præfatis quoad Archiepiscopalia Metropolitica, et Provincialia jura, ac jurisdictiones subjectas esse, et fore dicta autoritate declaramus. Pro residentia verò, et habitatione Archiepiscopi Utinensis pro tempore existentis præfati in eadem Civitate Utinensi Palatium cum ei annexis, in quo præfatus Daniel Cardinalis Patriarcha ad præsens commoratur, et ab ipso multis ædificiis auctum concedimus, et assignamus, utque eadem Collegiata Ecclesia Sanctæ M. Majoris nuncupata in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut præfertur, erecta ex omni parte perfectior reddatur, condignoque Capitulo, ac Canonicorum, et dignitates in ea obtinentium, ac Mansionariorum, et Capellanorum numero condecoretur, in ea unam Præposituram

quæ inibi

Sanctiss: Dni Nri Benedicti Papæ XIV.
Allocutio habita in Consistorio secreto Feria 2. die 29
Januarii MDCCLIII.

Plures intra paucorum Annorum curriculum vobis ex hoc ipso loco de perspecto, gravissimoque Aquilejensi negotio verba fecimus. Primum enim necessitatem vobis exposuimus constituendi Apostolici Vicarii in illa Dioecesis parte, quae Ditioni subjicitur Charissi...

quæ inibi post Pontificalem major existat, pro uno Presbytero in Theologia Magistro, vel decretorum doctore, aut in eis licentiato futuro dictæ Collegiatæ Ecclesiæ Sanctæ Mariæ Majoris nuncupatæ in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut præfertur erectæ Preposito, qui illius Capituli Caput existat, et in choro Capitulo Processionibus, cæterisque functionibus, et actibus Capitularibus publicis et privatis dictæ Collegiatæ Ecclesiæ Sanctæ Mariæ Majoris nuncupatæ in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut præfertur erectæ praeminentiam, et primum locum habeat, ac unum Decanatum, qui secunda pro uno Clerico, seu Presbytero futuro dictæ Collegiatæ Ecclesiæ Sanctæ Mariæ Majoris nuncupatæ in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut præfertur erectæ Decano, et unum Primiceriatum, qui tertia dignitates inibi respective existant pro uno Clerico, seu Presbytero futuro dictæ collegiatæ Ecclesiæ Sanctæ Mariæ Majoris nuncupatæ in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut præfertur erectæ Primicerio, ac viginti quatuor Prebendis et Canonicatibus pro totidem Clericis, seu Presbyteris futuris in ea Canonicis, ac duodecim Mansionariatibus pro totidem Presbyteris futuris in ea Mansionariis, nec non octo sine cura personalem tamen residentiam requirentes Capellanias pro totidem Presbyteris futuris in ea Capellanis, ut infra nominandis cum Capitulo, Stallo, mensa Capitulari, Archa, Bursa, et sigillo Communibus, ac omnibus et singulis aliis Capitularibus signis, insigniis aliis Metropolitanis Ecclesiis earumque Capitulis de jure

usu

usu consuetudine privilegio, aut quodlibet non tamen ex indulto, seu
privilegio particulari competentibus, quique Præpositus ac Decanus et Primicerius, nec non Canonici præfati Capitulum inter se constituant, ac tam ipsi, quam Mansionarij, et Capellani hujusmodi apud dictam Collegiatam Ecclesiam Sanctæ Mariæ Majoris nuncupatæ in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut præfertur erectam personaliter residere, et in ea singulis diebus ac debitis temporibus Horas Canonicas ac Majorem, seu Conventualem, et alias Missas, cæteraque divina officia solita et consueta debita mentis attentione, servataque Ecclesiastica Disciplina, ac infrascriptis ordine, et præcedentia omnino servatis: videlicet, quod Præpositus semper Primus, ac Decanus Secundus, ac Primicerius Tertius locos habeant, deinde juxta antianitatem majorem, seu Priorem electionem, aut nominationem in Canonicos, Mansionarios, et Capellanos hujusmodi viginti quatuor Canonici, et successive duodecim Mansionarij, et octo Capellani præfati succedant, qui Mansionarij, et Capellani nunquam de gremio Capituli censeri debeant, minusque vocem, aut votum in Capitulo, ac sessionibus Capitularibus habere valeant; omnes vero Archiepiscopo Utinensi pro tempore existenti prout in alijs Cathedralibus, et Metropolitanis Ecclesijs praticari solet, inservire teneantur psallere decantare, recitare et respective celebrare, et alias dicta Collegiata Ecclesia Sanctæ Mariæ Majoris nuncupata in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut præfertur erecta in divinis laudabiliter deservire
debeant

Sanctiss: Dni Nri Benedicti Papæ XIV.
Allocutio habita in Consistorio Secreto Feria 2. die 29
Januarii MDCCLIII.

Pluries intra paucorum Annorum curriculum vobis ex hoc ipso loco Ve. perspecto gravissimoque Aquilejensi negotio verba fecimus. Primum enim necessitatem vobis exposuimus constituendi Aplici Vicarii in illa Diœcesis parte, quæ Ditioni subjicitur Charissimæ

debeant, et teneantur dicta Apostolica auctoritate, etiam perpetuo erigimus, et instituimus, illisque sic erectis, et institutis pro Mensarum Archiepiscopalis, et respective Capitularis præfatæ Collegiatæ Ecclesiæ Sanctæ Mariæ Majoris nuncupatæ in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut præfertur erectæ, nec non Archiepiscopatus Utinensis hujusmodi videlicet infrascriptam summam octo millium trecentorum, et sexdecim Ducatorum monetæ venetæ ei ut infra assignandam, et Præpositure, ac Decanatus, et Primiceriatus, ac viginti quatuor Cannonicatuum totidemque Præbendarum, et duodecim Mansionariorum, nec non octo Capellanorum, ut præfertur erectorum, et erectarum hujusmodi: dotem illumque, ac illos, et illas pro tempore respective obtinentium congrua substentatione, ac onerum eis pro tempore respective incumbentium supportatione, omnia, et singula fructus, reditus, proventus jura obventiones, et emolumenta universa tam ad præfatam olim Patriarchalem Aquilejensem per Nos, ut præfertur suppressam, et extinctam in Dominio Veneto existen: quam ad prædictam Collegiatam Ecclesiam Sanctæ Mariæ Majoris nuncupatæ in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut præfertur erectam, quomodolibet spectantia, et pertinentia, ita tamen ut Mensæ Archiepiscopalis Utinensis reditus annui sint in octo mille trecentum sexdecim ducatis monetæ venetæ præfatis ad rationem librarum sex, et solidorum quatuor pro quolibet Ducato hujusmodi, licet Mensæ Patriarchalis Ecclesiæ Aquilejensis reditus præfatæ per Nos, ut præfertur suppressæ et extinctæ in solis septemmilibus quingentis nonaginta septem Ducatis consisterent, attento quod præfati Dux, et Respublica

venetiano

Venetiarum ad faciendum Nobis rem gratam annuerint vobis praefatae Mensae Archiepiscopalis Utinensis in ducatis septingentis novendecim similibus, cujus rei gratae intuitu, etiam Dux, et Respublica praefati continuabunt favore Sacristiae praefatae Collegiatae Ecclesiae Sanctae M. Majoris nuncupatae in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut praefertur erectae annuam praestationem trecentorum sexdecim Ducatorum similium, quae prius praestabatur Sacristiae praefatae Patriarchalis Ecclesiae Aquilejensis per Nos ut praefertur suppressae, et extinctae. Praeposito vero septingenti sexaginta, et Decano sexcenti quinquaginta, ac Primicerio quingenti septuaginta: singulis vero ex viginti quatuor Canonicis trecenti quinquaginta quinque, ac singulis ex duodecim Mansionarijs centum octaginta septem ducati monetae Venetae praefatae cum dimidio alterius Ducati paris, nec non singulis ex octo Capellanis pro tempore existentibus praefatis octingenta octo Ducati similes cum tribus quartis alterius Ducati paris annuatim assignantes, eadem Apostolica auctoritate similiter perpetuo applicamus, et appropriamus, ita, quod liceat futuris Archiepiscopo Utinensi, ac Praeposito, et Decano et Primicerio, et viginti quatuor Canonicis, ac duodecim Mansionarijs, et octo Capellanis praefatae Collegiatae Ecclesiae Sanctae Mariae Majoris nuncupatae in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut praefertur erectae pro tempore existentibus illorum omnium fructuum, jurium obventionum, et emolumentorum, veram realem et actualem possessionem per se vel alium, seu alios eorum ac dictarum mensarum Archiepiscopalis, et respective Capitularis nominibus propria auctoritate libere apprehendere et

apprehensa

Sanctiss: Dñi Nri Benedicti Papae XIV.
Allocutio habita in Consistorio Secreto Feria 2. die 29.
Januarii MDCCLIII.

Plures intra paucorum Annorum curriculum vobis ex hoc ipso loco ho perspect., gravissimoque Aquilejensi negotio verba fecimus. Primum enim necessitatem vobis exposuimus constituendi Ab[illegible] Vicarii in illa Dioecesis parte, quae Ditioni subjicitur Chariss.

apprehensum perpetuo retinere, fructus quoque redditus, et proventus hujusmodi, jura, obventiones, et emolumenta quaecunque percipere, exigere, levare, ac in eorum et Mensarum Archiepiscopalis, et respective Capitularis hujusmodi usus, et utilitatem convertere; cujusvis licentia desuper minime requisita. Praeterea attenta dismembratione, ac separatione fructuum ex bonis in Veneto Dominio existentibus ad Monasterium, Abbatiam nuncupatam, Sancti Petri de Rosacio ordinis S. Benedicti olim Aquilejensis Dioecesis per Nos, ut praefertur, suppressa, et extincta, quod dilectus similiter Filius Noster Angelus Maria praefatae S.R.E. Cardinalis Querini nuncupatus modernus Episcopus Brixien: in Comendam ad sui vitam, ex concessione, et dispensatione Apostolicis ad praesens obtinet, quaeque in similem comendam ex pari concessione Apostolica ad vitam obtineri consuevit spectantibus, et pertinentibus, in actu erectionis Ecclesiae Archiepiscopalis Goritiensis per Nos, ut praefertur, facta ex tunc, et cum primum illud per cessum etiam ex causa permutationis vel decessum, seu privationem, aut quamvis aliam dimissionem, vel amissionem dicti Angeli Mariae Cardinalis, et Episcopi, aut alias quovis modo ex ejus persona, comenda, praefata cessante, vacare contingerit firmo remanente titulo comendae, cujus Monasterii taxa in libris Camerae Apostolicae descripta ad centum octaginta tres Florenos auri, cum uno tertio alterius Floren similis pro parte ad mensam Archiepiscopalem Utinensem praefatam spectante, quae ab Archiepiscopis Utinensibus pro tempore existentibus utpote in provisione Ecclesiae Archiepiscopalis solvenda in litteris Apostolicis comendae ejusdem Monasterii desuper expediendis persolvi non debebit attento, quod taxa Ecclesiae Utinensis Mille Florenos auri comprehensis dictis centum octaginta tribus florenis hujusmodi cum uno tertio alterius

Florem

Floreni paris in praefatis litteris, ut accepimus descripta reperiuntur, quodque Monasterium, quia redditus ex bonis in Veneto Dominio existentibus habet, Utinensis Dioecesis denominari, ac Archiepiscopis Utinensibus pro tempore existentibus, et non alijs personis in commendam Apostolica auctoritate concedi et assignari debeat, cum denominatione seu titulo ejusdem S. Petri de Rosario, ut praefertur, etiam factis; quas dicta Apostolica auctoritate confirmamus, eosdem fructus sic dismembratos, ac separatos, et ad summam duorum milium Ducatorum similium annuatim ascendentes ejsdem Mensae Archiepiscopali Utinensi; cujus favore annuatim solvatur, et adimpleatur summa octo milium trecentorum, et sexdecim Ducatorum Monetae praefatae in pecunia numerata summa sex milium trecentorum, et sexdecim Ducatorum hujusmodi quot annis Archiepiscopo Utinensi pro tempore existenti a publica Capsa Utinensi seu alia Reipublicae praefatae, donec et quousque tradantur fundi, et stabilia, quae sint sibi annui reditus nitidi et liberi ab omnibus expensis, et quatenus praefatus Daniel Cardinalis, et Patriarcha, ejsdem Angelo Mariae Cardinali, et Episcopo praemonstrato, tunc Dux, et Respublica praefati subministrabant ejs mille ducatos annuos similes Archiepiscopo Utinensi pro tempore existenti, donec tamen, et quousque praefatum Monasterium per dicti Angeli Mariae Cardinalis et Episcopi cessum, vel decessum, aut alias quovis modo ex ejus persona commenda praefata cessante vacare contigerit. Pro Capitulo vero, et omnibus Capitularibus praefatae Collegiatae Ecclesiae S. Mariae Majoris nuncupatae in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut praefertur, erectae omnes, et singulos redditus cujuscumque generis, et speciei cum omnibus juribus et actionibus

ac unionibus

Sanctiss: Dni Nri Benedicti Papæ **XIV**.
Allocutio habita in Consistorio Secreto Feria 2. die 29. Januarii MDCCLIII.

Pluries intra paucorum Annorum curriculum vobis ex hoc ipso loco de perspecto, gravissimoque Aquilejensi negotio verba fecimus. Primum enim necessitatem vobis exposuimus constituendi Ap.lici Vicarii in illa Diœcesis parte, quæ Ditioni subjicitur Chariss:ᵐᵉ

---

ac unionibus beneficiorum Ecclesiasticorum tam Capituli olim Patriarchalis Ecclesiæ Aquilejensis per Nos, ut præfertur, suppressæ, et extinctæ, quam præfatæ collegiatæ Ecclesiæ S. Mariæ Majoris nuncupatæ in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut præfertur, erectæ ad tredecim mille et quadringentos Ducatos similes in totum annuatim ascendentes non deductis omnibus, ita ut facta distributione inter singulos ut supra superesse debeant annui sexaginta Ducati pares in Salarium Accolythorum, qui præfatæ collegiatæ Ecclesiæ S. M. Majoris nuncupatæ in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut præfertur erectæ inservient, erogandi Apostolica auctoritate præfata similiter perpetuo applicamus, et appropriamus: Item præfatam itidem Ecclesiam collegiatam S. M. Majoris nuncupatam in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut præfertur erectam omnia, et singula anniversaria, et onera Missarum, ac officia habentia fundos, et redditus in ditione Venetâ similiter perpetuo transferimus, in eaque celebrari mandamus; Insuper, quod semper, et quandocunque Archiepiscopalis Ecclesia Utinensis per Nos, ut præfertur, erecta Pastoris solatio destituta fuerit ad illam Archiepiscopus Utinensis pro tempore, ut infra nominandus teneatur ad solutionem taxæ a Collegio venerabilium fratrum Nostrorum præfatæ S. R. E. Cardinalium Statutam, tam ratione præfatæ Ecclesiæ Utinensis, quam ratione præfati Monasterii S. Petri de Rosatio in parte, ut supra, mensæ Archiepiscopali Utinensi præfatæ assignatæ, quin teneatur ad utriusque taxæ solutionem. Præfatus Daniel Cardinalis, et Patriarcha, quem Nos absque alia de ejus persona Ecclesiæ Utinensi præfatæ de novo facienda provisione, et præfectione in Archiepiscopum Utinensem declaramus, ipsumque eidem Ecclesiæ Utinensi præfectum fuisse, et esse volumus, et cum in Archiepiscopatu Utinensi præfato successerit Venerabilis

Frater

Frater Noster Bartolomeus Gradenigo modernus Episcopus Thiatiren: in partibus infidelium ex nunc, pro tunc à Duce, et Republica praefatis ad illum nominatus, quatenus tamen in actu quo ipse alias praefato Danieli Cardinali et Patriarchae Coadjutor perpetuus, et irrevocabilis in regimine, et administratione dictae olim Patriarchalis Ecclesiae cum futura in illa successione Apostolica auctoritate praefata constitutus, et deputatus fuit, jura, et emolumenta ejusdem Collegio, et Camerae Apostolicae debita persolverit, et non alias, quod in actu expeditionis suarum novarum litterarum Apostolicarum coadjutoriae teneatur tantum ad solutionem taxae ratione praefati Monasterii S. Petri de Rosario pro qua taxa praestare debeat praefato collegio, et Cancellariae Apostolicae idoneam cautionem, eadem Apostolica auctoritate declaramus. Praeterea ejsdem futuris et pro tempore existentibus Ecclesiae Utinensis Archiepiscopo, Capitulo, et Canonicis, et dignitates praefatas obtinentibus ut ipsi Capitulariter congregati pro dicta Ecclesia Utinensis, ac illius mensae Capitularis, sacristiae, et fabricae, earumque rerum, et bonorum tam spiritualium, quam temporalium prospero, felicique statu, regimine gubernio, et directione, ac onerum ejs pro tempore respective incumbentium supportatione Missarum Horarum Canonicarum Diurnarum, et Nocturnarum, aliorumque divinorum officiorum Processionum, funeralium, et Anniversariorum celebratione, ac de dignitatibus, Canonicatibus, et Praebendis ac Mansionariis, et Capellaniis praefatis, alijsque ministeriis Ecclesiasticis inibi pro tempore providendis receptione, et admissione Personali residentia, distributionum etiam quotidianarum et emolumentorum, quorumcumque repartitione, et administratione poenarum per absentes ac divinis officijs, et

functionibus

Sanctiss: Dni Nri Benedicti Papae XIV.
Allocutio habita in Consistorio Secreto Feria 2. die 29.
Januarii MDCCLIII.

Plures intra paucorum Annorum curriculum vobis ex hoc ipso loco he perspecto, gravissimoque Aquilejensi negotio verba fecimus. Primum enim necessitatem vobis exposuimus constituendi Apliti Vicarii in illa Dioecesis parte, quae Ditioni subjicitur Chariss.

functionibus suis loco, et tempore non interessentes, seu onera, et ministeria eis respective incumbentia subire negligentes incurrendarum impositione, atque incursu singulorum, praesentiis, et absentiis notandis, caeremoniis, et ritibus in praefata collegiata Ecclesia S. M. Majoris nuncupata in Ecclesiam Archiepiscopalem Utinensem, ut praefertur erecta, illiusque choro, Capitulo, Processionibus, et aliis actibus servandis; nec non illius ministris deputandis, et amovendis, salariis et stipendiis eorum cuilibet assignandis, et quibusvis aliis rebus in praemissis, et circa ea quomodolibet necessariis, et opportunis, quaecumque statuta, ordinationes Capitula, et Decreta, licita tamen et honesta, ac sacris Canonibus, et Concilii Tridentini decretis, et constitutionibus Apostolicis non contraria condere, et edere, conditaque, et edita pro temporum, et rerum variatione, et qualitate mutare, limitare corrigere, et interpretari, ac in meliorem formam redigere, seu alia de novo etiam ex integro de consensu tamen semper Archiepiscopi Utinensis pro tempore existentis condere, et per eos ad quos pro tempore spectabit, sub poenis in contrafacientes statuendis observari facere, libere, et licite valeant plenam liberam, et omnimodam facultatem, potestatem, et auctoritatem eadem Apostolica auctoritate similiter perpetuo concedimus, et impertimur. Ulterius futuris praefatae collegiatae Ecclesiae S. Mariae Majoris nuncupatae in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut praefertur erectae, Praeposito, et Decano, ac Primicerio, et viginti quatuor Canonicis, nec non duodecim Mansionariis praefatis eorumque in Praepositura, et Decanatu, ac Primiceriatu ac singulis Canonicatibus, et Praebendis, nec non Mansionarialibus hujusmodi Successoribus respective pro tempore existentibus; ut ipsi Praepositus videlicet, ac Decanus, et Primicerius, ac viginti quatuor Canonici prae-

fati

fati cappam magnam violacei coloris pellibus armellinis subsutam, et Roc-
chetum, Mansionarii vero praefati Almutiam tam in praefata Colle-
giata Ecclesia S. M. Majoris nuncupata in Archiepiscopalem
Ecclesiam Utinensem ut praefertur erecta, quam extra eam, et
tam in Processionibus, quam aliis actibus, et functionibus qui-
buscumque publicis et privatis etiam extra Civitatem Utinensem
praefatam, ac ubiquumque locorum etiam in Synodalibus, Provincia-
libus, universalibus, generalibusque Conciliis, ac etiam in praesen-
tia dictorum Venerabilium Fratrum Nostrorum praefatae S. R. E.
Cardinalium etiam de Latere, Legatorum, Archiepiscoporum,
Episcoporum, et ordinarii, etiam proprii, ac aliorum quorumcum-
que, ac etiam in ipsis Collegiata Ecclesia S. Mariae Majoris nuncu-
pata in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut praefertur
erecta choro, et Capitulo quibusvis anni temporibus et diebus
deferre, et gestare, illisque respective uti libere, et licite possint,
et valeant. Eisdem quoque Praeposito, et Decano, ac Primicerio, ac
viginti quatuor Canonicis, nec non duodecim Mansionariis pro
tempore existentibus praefatis, ut ipsi eorumque officiales, et
Ministri, ac res bona, proprietates, et jura quaecumque omni-
bus, et singulis tam spiritualibus, quam temporalibus Privilegiis, im-
munitatibus, exemptionibus praeeminentiis, antelationibus, concessio-
nibus, indultis, favoribus, et gratiis, quibus aliarum similium Ar-
chiepiscopalium et Metropolitanarum Ecclesiarum, illarum
partium Capitula dignitates, Canonicatus, et Praebendas, ac
Mansionariatus in eis obtinentes, eorumque officiales, et minis-
tri ac bona jura, res et proprietates de jure, usu, consuetu-
dine, Privilegio, aut alias quomodolibet, non tamen titulo, one-
roso, aut ex indulto, seu privilegio particulari, utuntur, fru-
untur, potiuntur, et gaudent, ac uti, frui, potiri ac gaudere

possunt

Sanctiss: Dñi Nri Benedicti Papæ XIV.
Allocutio habita in Consistorio Secreto Feria 2. die 29. Januarii MDCCLIII.

Pluries intra paucorum Annorum curriculum vobis ex hoc ipso loco de perspecto gravissimoque Aquilejensi negotio verba fecimus. Primum enim necessitatem vobis exposuimus constituendi Apostolici Vicarii in illa Diœcesis parte, quæ Ditioni subjicitur Chariss:

possunt, et potuerint, quomodolibet in futurum similiter et pariformiter, ac æque principaliter, et absque ulla prorsus differentia; dummodo tamen illa sint in usu, et non revocata, nec sub aliqua revocatione comprehensa, sacrisque Canonibus, et præfati Concilii Tridentini, Decretis, ac Constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis præfatis non repugnant, uti frui, potiri, et gaudere libere, et licite etiam possint et valeant, perinde ac si eis nominatim, et expresse concessa fuissent, eadem Apostolica auctoritate etiam perpetuo concedimus, et indulgemus. Et insuper attentis Ducis, et Reipublicæ præfatorum erga Sanctam Sedem particularibus meritis eisdem Duci, et Reipublicæ jus nominandi ad præfatam Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, quoties eam pro tempore quomodolibet, non tamen per obitum apud Sedem Apostolicam præfatam, Pastoris solatio destitui contigerit, personam idoneam per Nos, et R. Pontificem pro tempore existentem præfatum ad nominationem hujusmodi eidem Ecclesiæ Utinensi in Archiepiscopum præficiendum nec non ad Decanatum, ac Primiceriatum, et duodecim ex dictis viginti quatuor Canonicatibus, et Præbendis per Nos ut præfertur, erectis hujusmodi certis Sanctorum Nominibus, ut infra designandos, quandocumque, et quotiescumque illos, et illas de cætero quibusvis modis, et ex quorumcumque personis etiam Nostris, et R. Pontificis pro tempore existentis seu quorumvis præfatæ S. R. E. Cardinalium etiam tunc viventium familiaribus, et continuis commensalibus, seu R. Curiæ officialibus, aut alias reservationem et affectionem inducentibus, seu per liberas etiam ex causa permutationis respective resignationes de illis in R. Curia præfata etiam in nostris et R. Pontificis pro tempore existentis manibus vel

extra

extra eam quomodolibet respective factas, et admissas, aut assecutionem aliorum beneficiorum Ecclesiasticorum quavis auctoritate collatorum, seu illos, et illas, pro tempore respective obtinentium in aliquo ex mensibus nobis, et R. Pontifici pro tempore existenti prefato accidem Apostolicæ Sedi reservatis decessum, aut quamvis aliam dimissionem, privationem, religionis ingressum, et professionis in ea, amissionem, Matrimonij contractum, aut alias quomodocumque, et qualitercumque, non tamen per obitum apud Sedem Apostolicam prefatam vacare contigerit personas itidem idoneas in Decanatus ac Primiceriatu, ac duodecim ex dictis viginti quatuor Canonicatibus, et Prebendis per Nos ut prefertur erectis hujusmodi per ordinarium loci respective instituendas, simili Apostolica auctoritate pariter perpetuo reservamus, concedimus, et assignamus nec non jus nominandi hujusmodi tam cum dictam Ecclesiam Utinensem, quàm ad Decanatum, et Primiceriatum ac duodecim ex dictis viginti quatuor Canonicatibus, et Prebendis, ut prefertur, erectis hujusmodi Regium existere, eisdemque Duci, et Reipublicæ semper, et perpetuo competere, illudque effectum, naturam, substantiam, essentiam, qualitatem validitatem, et roboris firmitatem juris nominandi Regij hujusmodi obtinere, ac uti tale, sub quacumque derogatione etiam cum quibusvis prægnantissimis, et efficacissimis clausulis, et Decretis in quacumque dispositione etiam per viam constitutionis legis, regulæ Cancellariæ Apostolicæ, aut alia quomodocumque facta nullatenus comprehendi, neque

illi

Sanctiss. Dñi Nri Benedicti Papæ XIV.
Allocutio habita in Consistorio Secreto Feria 2. die 29
Januarii MDCCLIII.

Plures intra paucorum Annorum curriculum vobis ex hoc ipso loco Ve. perspecto, gravissimoque Aquilejensi negotio verba fecimus. Primum enim necessitatem vobis exposuimus constituendi Aplici Vicarii in illa Diœcesis parte, quæ Ditioni subjicitur Chariss.

ullo unquam tempore, et ex quavis causa derogari posse, neque debere, ac collationes, provisiones, et quasvis alias dispositiones de Decanatu, ac Primiceriatu, ac duodecim ex viginti quatuor Canonicatibus, et Præbendis, ut præfertur, erectis hujusmodi, absque Ducis, et Reipublicæ præfatorum consensu seu nominatione pro tempore factas, processusque desuper habendos, et inde sequenda quæcumque, nulla, et invalida, nulliusque roboris, vel momenti fore, et esse, ac pro nullis, et infectis haberi, nec jus, aut coloratum titulum possidendi unquam per illos tribui posse decernimus. Capitulo verò et Canonicis præfatæ Collegiatæ Ecclesiæ S. M. Majoris nuncupatæ in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut præfertur erectæ jus nominandi ad Canonicatum, et secundum nuncupatam præbendam ex dictis viginti quatuor Canonicatibus, et Præbendis per Nos ut præfertur erectis, utpote semper considerandos ex fundatione vel dotatione de Jure Patronatus Laicorum, quoties illos quovis modo, et cujusvis personæ non tamen per obitum apud Sedem præfatam vacare contigerit personam idoneam ab eisdem Capitulo, et Canonicis in illis instituendam similiter perpetuo reservamus, concedimus, et assignamus; sed ne ex præfata reservatione juris nominandi Duci, et Reipublicæ præfatis, ut præfertur, concessa, tantum oriatur præjudicium præfatæ Cancellariæ Apostolicæ, decernimus, et declaramus, quod tam Decanatus, quam Primiceriatus, et duodecim ex dictis viginti quatuor Canonicatibus, et Præbendis, ut præfertur, erectis hujusmodi vacationibus extra præfatam Curiam in Januarii, Martii, Maii Julii, Septembris et Novembris mensibus, quovis modo pro tempore occurrentibus, ad illos et illas a Duce, et Reipublica præfatis nominati exhibere debeant, eorum nominationem in Dataria Apostolica, et subinde Apostolicas litteras cum expressione

fructuum

fructuum in viginti quatuor Ducatis auri de Camera in Cancellaria Aposto-
lica expediri teneantur, vacationibus autem praefatis in aliis sex
Februarii videlicet, ac Aprilis, et Junii, ac Augusti, et Octobris, nec
non Decembris Mensibus ad illos, et illas nominati patentales lite-
ras eorumque institutiones ab Archiepiscopo Utinensi pro tempore
existente reportare debeant. Literae autem Apostolicae colla-
tionis praefatae Praepositurae, quae utpote dignitatis post Pon-
tificalem majoris existentis semper ad Sedem Apostolicam prae-
fatam pertinebit cum expressione pariter illius fructuum
in viginti quatuor Ducatis auri de Camera expedientur, idemque
servabitur in literis Apostolicis collationis aliorum undecim Cano-
nicatuum, totidemque Praebendarum, ut praefertur, erectorum, et erec-
tarum hujusmodi, quorum tanquam liberae collationis existentium
collatio facienda erit a nobis, seu Romano Pontifice pro tempore exi-
stente praefato, vel ab Archiepiscopo Utinensi pro tempore exi-
stente ad formam regularum ejusdem Cancellariae Catholicae [Apostolicae], et
quoad duodecim Mansionariatus, ac octo Capellanias, ut prae-
fertur erectos, et erectas hujusmodi, utpote de sui natura ad
nutum amovibiles praefatis Capitulo, et Canonicis dictae Collegia-
tae Ecclesiae S. M. Majoris nuncupatae in Archiepiscopalem
Ecclesiam Utinensem ut praefertur erectae jus eligendi libere Man-
sionarios, et Capellanos, quae prius potiebantur Capitulum, et Cano-
nici praefatae Patriarchalis Ecclesiae Aquilejensis per Nos, ut prae-
fertur, suppressae et extinctae, nec non ejusdem Collegiatae Ecclesiae
S. M. Majoris nuncupatae in Archiepiscopalem Ecclesiam Uti-
nensem ut praefertur erectae juxta antiquam consuetudinem
quoque cura animarum dilectorum Filiorum Parochianorum
ejusdem Ecclesiae Utinensis [illegible] penes, Capitulum et
Canonicos

Sanctiss. Dni Nri Benedicti Papae XIV.
Allocutio habita in Consistorio Secreto Feria 2. Die 29
Januarii MDCCLIII.

Pluries intra paucorum Annorum curriculum vobis ex hoc ipso loco de perspecto gravissimoque Aquilejensi negotio verba fecimus. Primum enim necessitatem vobis exposuimus constituendi Apostolici Vicarii in illa Dioecesis parte, quae Ditioni subjicitur Chariss.

Canonicos praefatae Ecclesiae Utinensis permaneat, exercenda tamen per unum, et alterum Vicarios ab ejusdem Capitulo, et Canonicis nominandos, et ad eorum nutum amovibiles, similiter reservamus, et concedimus ac respective declaramus. Denique quod Praefatus Daniel Cardinalis, et Patriarcha, nec non pro tempore existens Archiepiscopus Utinensis, de Consilio Capituli et Canonicorum praefatae Ecclesiae Utinensis distinguere, seu declarare debeat Praebendas Canonicales hujusmodi Presbyterales, Diaconales, et Subdiaconales, nec non ad praescriptum Concilii Tridentini praefati etiam Theologalem, et Poenitentiariam Praebendas ejusdem Ecclesiae Utinensis, ut praefertur erectae praevio concursu conferendas; quodque cum justum non sit, quod remaneant totaliter expoliati nonnulli ex antiquis Canonicis, Mansionariis, et Capellanis tam praefatae Patriarchalis Ecclesiae Aquilejensis per Nos, ut praefertur, suppressae, et extinctae, quam ejusdem Collegiatae Ecclesiae S. M. Majoris nuncupatae in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut praefertur erectae, quibus locus esse non potest attento determinato numero Praebendarum in praefata Archiepiscopali Ecclesia Utinensi, ut praefertur erecta, quamvis sit esse ejusdem Ecclesiae Utinensis Capituli, et Canonicorum dictis Presbyteris congruam praebere, eorum vita naturali durante, vel donec ipsi aliter provideantur qua sese sustentare valeant, et quatenus aliqua emergeret difficultas super assignatione praefatae congruae, per Capitulum, et Canonicos praefatos, ut praefertur praestandae, quod idem Daniel Cardinalis, et Patriarcha illam pro suo arbitrio prudenter componere, et concordare, prout etiam decernere quantitatem distributionum a solis interessentibus choro personaliter lucrandarum valeat; quodque
quoad

quoad eam Diœcesis Aquilejensis partem in Civitate, et Diœcesi Veronensi existentem hæc, ut prius remanere debeat subjecta præfato Danieli Cardinali, et Patriarchæ, vita ejus naturali durante, neque hoc intermedio tempore omittemus omnem opportunam capere providentiam in eo, quod respiciet futurum tempus; et si dictus Daniel Cardinalis, et Patriarcha è vivis decederet, quod Deus avertat, antequam capta fuisset dicta providentia, exequenda, ut supra, post obitum præfati Danielis Cardinalis, et Patriarchæ, ne Capitulum Veron: ac Monasterium S. M. in Organo nuncupatæ S. Benedicti, seu alterius ordinis, et aliæ Ecclesiæ in suburbijs Veron: positæ olim Patriarchatui Aquilejensi per Nos, ut præfertur, suppresso, et extincto subjectæ illo unquam tempore sint sine capite, et ne vitentur inconvenientia ex causa prætensionum bene notarum Capituli, et Canonicorum Ecclesiæ Utinensis super aliquibus Ecclesijs, et Monasterijs ex nunc pro tunc decernimus Venerabilem Fratrem Nostrum Episcopum Veronensem, uti Apostolicum delegatum exercere debere super Capitulo, et Canonicis Ecclesiæ Veronensis præfatæ, et Monasterio præfato alijsque Ecclesijs prædictis omnem eam jurisdictionem sic; et quam hactenus exercuerunt Patriarchæ Aquilejenses, usque dum fuerit examinatum à S. Sede totum id, quod opus est examinari, ut rectum judicium dari possit super prætensionibus, nedum Episcoporum verum etiam Capituli, et Canonicorum Ecclesiæ Veronensis præfatorum similiter declaramus.

Præsentes quoque litteras, semper, et perpetuò validas et efficaces esse, et fore suosque plenarios, et integros effectus sortiri

tiri

Sanctiss: Dñi Nri Benedicti Papae XIV.
Allocutio habita in Consistorio Secreto Feria 2. Die 29. Januarii MDCCLIII.

Plures intra paucorum Annorum curriculum vobis ex hoc ipso loco de perspecto, gravissimoque Aquilejensi negotio verba fecimus. Primum enim necessitatem vobis exposuimus constituendi Aplici Vicarii in illa Dioecesis parte, quae Ditioni subjicitur Charissi:

tri, et obtinere, nec ullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis seu invaliditatis vitio, vel intentionis nostrae, aut alio quovis deffectu notari, impugnari, invalidari, in jus vel controversiam vocari, aut adversus illas quodcumque juris vel facti, aut gratiae vel justitiae remedium impetrari posse, nec illas sub quibusvis similium, vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, derogationibus, aut alijs contrarijs dispositionibus etiam per Nos, et Sedem Apostolicam sub quibuscumque tenoribus, et formis, ac cum quibusvis clausulis, et Decretis etiam motu scientia, et potestatis plenitudine similibus etiam consistorialiter pro tempore factis, et faciendis comprehendi, vel confundi, sed tanquam ad fidei Catholicae exaltationem, divinique cultus incrementum, et animarum aedificationem, et solatium factas, et emanatas semper ab illis excipi, et quoties illae emanabunt toties in pristinum, et validissimum statum restitutas, repositas, et plenarie reintegratas, ac de novo etiam sub quacumque posteriori data per futuros, et pro tempore existentes Archiepiscoporum, ac Capitulum, et Canonicos Utinenses praefatos, ac alios, quorum favorem eaedem literae quomodolibet concernunt, quandocumque eligere concessas, validasque fore, et esse suosque plenarios, et integros effectus sortiri, et obtinere, et sic ab omnibus censeri, et ita per quoscumque judices ordinarios, vel delegatos, quavis auctoritate fungentes etiam Causarum Palatii Apostolici auditores, ac ejusdem S.R. Ecclesiae Cardinales etiam de latere legatos, vice-legatos, Nuntios, et quoslibet alios quavis praerogativa et privilegio fulgentes, ac honore, et praeeminentia fulgentes, sublata eis, et eorum cuilibet quavis aliter judicandi, et interpretandi facultate, et auctoritate in quavis causa

causa; et instantia judicari, et definiri debere, et si secus super his à quo quam, quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit, attentari, irritum, et inane motu parisimiliter decernimus, et nihilominus infrascriptos primo dictum Joannem Baptistam, ac primo dictum Franciscum, et Franciscum secundo dictum, ac Joanem Petrum, ac Fabium, et Rhodulphum, ac Joannem Dominicum, et tertio dictum Franciscum, ac Carolum, et primo dictum Antonium Coriolanum et Julium, et Antonium secundo dictum, et tertium dictum Antonium, ac quarto dictum Franciscum, et Desiderium, ac Gasparem, et Josephum primo dictum ac Hieronimum, et Jacobum, ac Bernardinum, ac quinto dictum Franciscum, et secundo dictum Josephum, et Joannem Baptistam, secundo dictum, ac Fabium Mariam, et sexto dictum Franciscum, ac Sebastianum quorum quilibet duo, vel tria perpetua simplicia et personalem residentiam non requirentia beneficia Ecclesiastica in alijs, quàm prefata Collegiata S. Mariæ Majoris nuncupatæ in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut prefertur erecta, Ecclesijs sita, quorum cujuslibet fructus, redditus, et proventus viginti quatuor. Ducatorum auri de Camera secundum communem valorem annuum non excedunt, forsan obtinent, à quibusvis excomunicationis suspensionis, et interdicti, alijsque Ecclesiasticis sententijs censuris, et penis à jure, vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum præsentium tantum consequendum harum serie absolventes et absolutos fore censentes. Præposituram Joanni Baptistæ, Comiti Camutio Juris utriusque doctori, ac qui ut infra nominati existunt Decanatum Francisco Belgrado etiam juris utriusque Doctori, ac Primiceriatum Francisco Comiti

Florio

Sanctiss: Dni Nri Benedicti Papae XIV.
Allocutio habita in Consistorio Secreto Feria 2. die 29. Januarii MDCCLIII.

Plures intra paucorum Annorum curriculum vobis ex hoc ipso loco hc perspectis, gravissimoque Aquilejensi negotio verba fecimus. Primum enim necessitatem vobis exposuimus constituendi Aplici Vicarii in illa Dioecesis parte, quae Ditioni subjicitur Chariss:

Florio juris utriusque doctori, ac in Theologia Magistro, ac unum, et unam Sancti Marci Evangelistae Joanni Petro Pellegrini, ac alium, et etiam Sancti Pii Papae, et Martiris Fabio Pontoni, ac alium, et etiam Sanctorum Ermagorae et Fortunati Martirum Rodulpho Comiti Strasoldo, ac alium, et aliam S. Hilarij et Taciani Martirum Joanni Dominico Fistulario, ac alium, et aliam Sancti Chrisogoni Martiris Francisco Comiti Mantica, ac alium, et aliam Sanctorum Cantij, et Cantiani Martirum Carolo de Egregijs, ac alium et aliam S. Anastasij Martiris Antonio Comiti de Montegnaco, ac alium et aliam S. Felicis et Fortunati Martirum Coriolano Gulates, ac alium, et aliam S. Valeriani Pontificis et Confessoris Julio Comiti etiam Mantica, ac alium et aliam S. Chromatij etiam Pontificis, et Confessoris Antonio Comiti Tartagna, ac alium et aliam S. Nicetae similiter Pontificis et Confessoris Antonio Comiti Caisolo ac alium et aliam B. Beltrandi Patriarchae dum viveret Aquilejensis respective nuncupandas Prebendas Francisco Comiti Caporiaco, quos praefati Dux, et Respublica Nobis ad id per suas litteras nominarunt, ac alium, et aliam Davidi Hectoreo, ac alium, et aliam Jaspari Sabbatino, ac alium et aliam Josepho Victorio juris utriusque doctori, ac alium, et aliam Hieronimo Aelli, ac alium et aliam Jacobo Viviani, ac alium, et aliam Benardino Gorli juris utriusque doctori et in Theologia Magistro, ac alium, et aliam Francisco Decano ac alium et aliam Josepho Floreatio, ac alium et aliam Joanni Baptistae Sarmeda, ac alium, et aliam Fabio Mariae Masotti juris utriusque doctori, ac alium et aliam Francisco de Lovaria, nec non reliquum, et reliquam Masolini nuncupan: ex dictis viginti quatuor Canonicatibus totidemque Prebendis, ut praefertur erectis, hujusmodi, quorum Aquilejensis

et

et illis forsan respective annexorum, fructus, redditus et proventus etiam computatis distributionibus quotidianis, viginti quatuor Ducatorum auri similium, secundum communem extimationem, valorem annuum, ut accepimus non excedunt, à primæva illius ac illorum, et illarum respective erectione et institutione, hujusmodi vacan:

Sebastiano Braida juris utriusque doctori Presbitero præfato

olim Aquilejensis, seu alterius respective Civitatis, vel Diœcesis dilecti pariter Filiis cum annexis hujusmodi plenitudine juris Canonici ac omnibus juribus et pertinentiis respective suis, Apostolica auctoritate præfata conferimus, et de illa, et illis etiam respective providemus; Ac insuper moderno Archiepiscopo Utinensi similiter Filio Nostro, et Sedis Apostolicæ præfatæ Nuntio Venetiis commoranti, nunc, et pro tempore existenti exe: cutoribus Apostolicis motu simili per præsentes committimus et mandamus, quatenus ipsi, vel alter eorum per se vel alium vel alios modernus videlicet, ac pro tempore existens Nuntius præfatus præsentes litteras, et in eis contenta, quæcum: que ubi, et quando expedierit, ac quoties pro parte Archiepiscopi, ac Capituli, et Canonicorum Utinensium hujusmodi seu cujusvis alterius in iis interesse habentis desuper requisiti fuerint solemniter publicantes, eisque in præmissis efficacis defensionis præsidio assistentes, faciant auctoritate nostra præsentes litteras, et in eis contenta hujusmodi firmiter observari, ac singulos, quos eædem præsentes litteræ concernunt, illis pacifice frui, et gaudere, non permittentes ipsos, et eorum aliquem desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari, perturbari, vel inquietari contradictores quos: libet et rebelles per sententias, censuras, et pœnas Ecclesiasticas

aliaque

Sanctiss: Dni Nri Benedicti Papae XIV.
Allocutio habita in Consistorio Secreto Feria 2. Die 29. Januarii MDCCLIII.

Pluries intra paucorum Annorum curriculum vobis ex hoc ipso loco de perspecto, gravissimoque Aquilejensi negotio verba fecimus. Primum enim necessitatem vobis exposuimus constituendi Aplici Vicarii in illa Dioecesis parte, quae Ditioni subjicitur Charissimi

aliaque opportuna juris vel facti remedia, servata tamen forma praefati Concilii Tridentini, appellatione postposita, compescendo, legitimisque super his habendis servatis processibus, sententias, censuras, et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, reaggravando, interdictum Ecclesiasticum apponendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit auxilio Brachii Saecularis. Modernus Archiepiscopus vero praefatus primo dictum Joannem Baptistam recepto prius ab eo nostro et R. Eccl: nomine fidelitatis debitae solito juramento juxta formam, quam sub Bulla nostra emittimus, introducat in Praepositurae, ac primo dictum Franciscum in Decanatus, et Franciscum secundo dictum in Primiceriatus, ac Joannem Petrum, et Fabium, et Rodulphum, ac Joannem Dominicum praefatos, et tertio dictum Franciscum, ac praefatum Carolum, et primo dictum Antonium, et quartum dictum Franciscum, et Davidem ac Gasparem praefatos, et Josephum primo dictum ac Hieronimum, et Jacobum ac Bernardinum praefatos, et primo dictum Franciscum, et secundo dictum Josephum, ac Joannem Baptistam secundo dictum, et praefatum Fabium Mariam, ac tertio dictum Franciscum ac praefatum Sebastianum in singulorum Canonicatuum, et Praebendarum, ut praefertur erectorum, et erectarum hujusmodi, ac annexorum juriumque, et pertinentiarum praefatorum respective possessionem inducat auctoritate nostra, et defendat inductos, amotis quibuslibet illicitis detentoribus ab eisdem, ac faciens primo dictum Joannem Baptistam ad Praeposituram, ac primo dictum Franciscum ad Decanatum, et Franciscum secundo dictum, vel eorum respective procuratores ad Primiceriatum

ceriatum hujusmodi, ut est moris admitti; et quoad Joannem Petrum, ac Fabium,
et Rodulphum ac Joannem Dominicum præfatos, et tertio dictum ac
~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ præfatum Carolum etiam dictum Antonium, ac Coriolanum, et Julium
præfatos, ac Antonium secundo dictum, et tertio dictum Antonium,
ac quarto dictum Franciscum, et Davidem, et Gasparem præfatos, et Jo:
sephum primo dictum, ac Hieronimum, et Jacobum, ac Benardinum
præfatos, et quinto dictum Franciscum, et secundo dictum Josephum
et Joannem Baptistam secundo dictum, et præfatum Fabium Mariam
et sexto dictum Franciscum, ac Sebastianum præfatos, vel eorum
respective procuratores ad singulas Prebendas, ut præfertur ere=
ctas hujusmodi in præfata Archiepiscopali Ecclesia Utinensi, ut
præfertur erecta in Canonicos respective recipi, et in Fratres, stallo
sibi in choro, et loco in Capitulo ipsius Ecclesiæ Utinensis ut
præfertur erectæ cum dicti juris plenitudine assignari, sibique etiam
respective de illorum ac illarum, ac annexorum eorum de fru
ctibus, redditibus, proventibus, juribus, obventionibus, et emolu=
mentis universis integre responderi. Contradictores auctorita
te nostra præfata Appellatione postposita, compescendo non
obstantibus piæ Memoriæ Bonifacii Papæ VIII Prædecesso
ris Nostri, de una, et Concilii Generalis de duabus dietis, dummo
do ultra tres dietas aliquis vigore præsentium ad judicium non
trahatur, ac quibusvis aliis etiam in synodalibus Provinciali
bus, Universalibus Generalibusque Conciliis editis, vel edendis specia
libus, vel generalibus constitutionibus, et ordinationibus Apostoli
cis, nec non nostris, et Cancellariæ præfatæ regulis de jure quæ=
sito non tollendo ac de gratiis ad instar non concedendis, et de expri=
mendis vero annuo valore, nec non Lateranensis Concilii novissime

celebrati

Sanctiss. Dni Nri Benedicti Papae XIV.
Allocutio habita in Consistorio Secreto Feria 2. die 29. Januarii MDCCLIII.

Plures intra paucorum Annorum curriculum vobis ex hoc ipso loco de perspecto, gravissimoque Aquilejensi negotio verba fecimus. Primum enim necessitatem vobis exposuimus constituendi Aplici Vicarii in illa Dioecesis parte, quae Ditioni subjicitur Chariss.

celebrari uniones, et applicationes perpetuas, nisi in casibus a jure permissis fieri prohiben: et quatenus opus sit praefatae collegiatae Ecclesiae S. Mariae Majoris nuncupatae in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem, ut praefertur erectae etiam juramento confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, et consuetudinibus privilegiis quoque indultis, et litteris Apostolicis quibusvis superioribus, et personis sub quibuscumque tenoribus, et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus efficacissimis, et insolitis clausulis irritantibusque, et aliis decretis etiam motu, scientia, et potestatis plenitudine similibus, ac etiam consistorialiter, aut alias quomodolibet etiam pluries, ac iteratis vicibus concessis, confirmatis, approbatis, et innovatis, quibus omnibus, et singulis etiamsi pro illorum sufficienti derogatione alias de illis, eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, expressa, et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua etiam exquisita, et peculiaris forma ad hoc servanda foret, tenores hujusmodi, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso, et forma in illis tradita, observata, inserti forent, praesentibus pro plene, et sufficienter expressis, ac insertis habentes illis alias in suo robore permansuris ad praemissorum omnium, et singulorum validitatis effectum hac vice dumtaxat specialiter, et expresse, ac largissime et plenissime harum quoque serie motu scientia, et potestatis plenitudine paribus derogamus; contrariis quibuscumque. Volumus autem quod primo dictus Joannes Baptista antequam Praepositurae ut praefertur erectae possessionem adipiscatur

fidem

fidem Catholicam juxta articulos, jam pridem a Sede Apostolica prefata
propositos in manibus dicti moderni Archiepiscopi Utinensis, sive
ejus Vicarij in spiritualibus Generalis emmittere, illamque sic emissam
ad dictam Sedem sine mendis cum sui, et Archiepiscopi, seu Vicarij
prefatorum subscriptione, quanto citius transmittere omnino tenea-
tur, alio quin Praepositura, ut prefertur erecta vacet eo ipso.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostram absolu-
tionis, suppressionis extinctionis, erectionis, institutionis concessionis
dismembrationis, separationis unionum, confirmationis, declaratio-
nis applicationis, annexionis, incorporationis, facultatum, im-
portationis, indulti juris nominandi, reservationis, extinctionis
Decreti Mandati, Concessionis Collationis, provisionis, et derogationis
infringere vel ei ausu temerario contraire. Siquis autem hoc
attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Bea-
torum Petri, et Pauli Apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Romae apud S. Mariam Majorem anno incarnationis
Dominicae millesimo septingentesimo quinquagesimo secundo
quarto decimo kalendas Februarij Pontificatus nostri Anno
Tertio.

Sanctiss: Dni Nri Benedicti Papæ XIV.
Allocutio habita in Consistorio Secreto Feria 2. die 29 Januarii MDCCLIII.

Pluries intra paucorum Annorum curriculum vobis ex hoc ipso loco le perspeuta, gravissimoque Aquilejensi negotio verba fecimus. Primum enim necessitatem vobis exposuimus constituendi Aplici Vicarii in illa Diœcesis parte, quæ Ditioni subjicitur Charissimæ

...ecepi, ut in
...hatur, juris:
...bis signi:
...ent con:
...se dissi:
...atus potu:
...uvanissent,
...versa aj:
...to Filia
...ctur ejus:
...consilium
...et Vobis
...rā M. Ther:
...eundem
...d a No:
...mensi Ec:
...n adden:
...Aplici ma:
...magnitisse
...gestis hem
...traditos
...ntu pluri:
...quoties
...diximus,
...igentia, quæ
...a veteris
...modo a Dif.
...m a futu:

Sanctiss. Dñi Nri Benedicti Papæ XIV.

Allocutio habita in Consistorio Secreto Feria 2. die 29. Januarii MDCCLIII.

Pluries intra paucorum Annorum curriculum vobis ex hoc ipso loco de perspecto, gravissimoque Aquilejensi negotio verba fecimus. Primum enim necessitatem vobis exposuimus constituendi Aplici Vicarii in illa Diœcesis parte, quæ Ditioni subjicitur Chariss.æ in Xto Filiæ Nræ M. Theresiæ Hungariæ, et Bohemiæ Reginæ, Imperatricis electæ. Ad quod Vicarii munus obeundum selectum a Nobis fuisse declaravimus Dil. Filium Carolum Michaelem ab Atthemis, eidemque collatum etiam titulum Pergamensis Episcopi, ut in eadem Aquilejensis Diœcesis parte, quæ illius Pastorali sollicitudini committebatur, jurisdictionis simul, et Ordinis actus libere exerceret. Paucos deinde post menses vobis significare non omisimus, desiisse jam hujusmodi Aplicum Vicariatum, qui a Nobis fuerat constitutus, donec ratione aliqua stabili, et perpetua, annuentibus partibus quæ inter se dissidebant pacificum Regimen Ecclesiasticum amplissæ Diœcesis Aquilejensis statui potuisset. Quæ quidem Partes, Deo aspirante, cum unanimes in eam sententiam convenissent, ut Patriarcatu Aquilejensi sublato, alter erigeretur Archiepiscopatus, cui universa ejusdem Diœcesis pars subderetur quæ Ditioni obtemperat præd.æ Chariss.æ in Xto Filiæ Nræ M. Theresiæ; alter vero Archiepatus erigeretur pariter, cui tota supponeretur ejusdem Diœcesis Aquilejensis pars, quæ Venetæ Reipub. Ditioni subest, hujusmodi consilium post accuratum examen, a Nobis comprobatum fuit, et confirmatum. Paulo post Vobis ex hoc ipso loco patefecimus ab eadem sæpe laudata Chariss.a in Xto Filia Nra M. Theresia nominatum fuisse ad regendum novum Archiepatum Goritiæ constitutum eundem Dil. Fil. Carolum Michaelem, qui Vicarius Aplicus a Nobis fuerat constitutus, id a Nobis probatum fuisse, atque ita dissolutum a Nobis fuisse Vinculum, quo ille Pergamensi Ecclesiæ adstringebatur, cujus loco Goritiensi Eccleæ eum conjunximus. Illud solum addendum nunc superest, præfatum sæpe Carolum Michaelem, tum in antea Vicarii Aplici munere fungebatur, tum postquam renunciatus est Goritiensis Archiepiscopus præstitisse diligenter omnia quæ decent Apostolicum ministrum tum rebus præclare gestis tum vitæ suæ exemplo, ex quo incredibilis sane utilitas in Populos ejusdem curæ traditos dimanavit, et assidue dimanat, cui profecto rerum ab ipso susceptarum felici eventu plurimum confert Piétas Reginæ Imperatricis, quæ illi tutelam, opemque validam, quoties opus sit libentissime semper, promptaque impendit, ex iis quæ hucusque diximus, facile percipere potuistis Ven. Fratres consultum fuisse Animarum indigentiæ, quæ in Regionibus novo Goritiæ Archiepo subjectis degunt. Superest pars illa veteris Diœcesis Aquilejen. quæ Venetorum Reipub. Ditioni subjicitur, et quæ modo a Dil. Filio Nro Cardinali Daniele Delfino feliciter regitur. Potuissemus quidem a futuro illius gubernio cogitationes Nras eximere, cum eundem Cardlem superstitem Nobis futurum judicare non immerito possimus, quod Nos ætate provectiores ipsum Vitæ decennio superamus, hujusmodi provinciam illi relinquentes, qui post obitum Nrum ad Summum Pontificatum perveniat, eamque sapienter administrabit. Attamen, ne imperfectum opus quodammodo remaneret, neve Divino judicio arguamur, aliquid eorum prætermisisse, quæ pro Negotio absolvendo a Nobis perfici poterant, sedulam idcirco curam suscepimus ut novus Archiepiscopus Utinensis erigatur, ad quem pertinere debet reliqua pars Diœcesis Patr.

archatus Aquilejen. jam sublati, quæ in Venetorum Ditione continetur, equidem non exiguos labores, uti in rebus omnibus contingere solet, hoc Negotium postulavit. Illud tamen omne perfectum est unanimi consensu inclytæ Venetorum Reip. quam sane facilem, paratamque semper deprehendimus ad ea peragenda, quæ ad Pietatem, Religionem, et propensam voluntatem suam erga Sedem Aplicam testandam spectare videantur. Dilecti Filij Nobil. Viri Petri Andreæ Equitis Capelli ejusdem Reip. apud Nos Oratoris opera, qui muneris sui partes diligenter adimplevit. Itaque Litteræ Aplicæ ad Novum Archiepatum Utinensem erigendum exaratæ sunt, redditus ipsi constituti, limites definiti, suffraganei nominati, capitulum Novæ Metropolitanæ Ecclesiæ designatum. Denique, ut uno verbo complectamur omnia, nihil omnino pro Utinensis Archiepatus erectione reliquum est. Alio tempore Vobis indicabitur Præsul, qui ab eadem Venetorum Republica nominatus munus Archiepiscopi Utinensis post Cardlem Delphinum suscipiat. Consentaneum duximus, rem totam sicut ab initio usque ad exitum gesta fuit, Vobis breviter exponere, Vos magnopere hortantes, ut Nobiscum D.O.M. debitas rependatis gratias, cui profecto ingratum nimis animum ostenderemus, si partem aliquam vel minimam hujus perfecti operis Nobis tribuere auderemus. Evidenter siquidem perspeximus, ab ipso, cujus est velle, et perficere, fuisse rem totam huc usque feliciter perductam ad Nominis sui gloriam ac salutem Animarum, quæ sanguine Divini Filii sui Jesu Christi ab interitu vindicatæ fuerunt.

Protestatio Eminentissimi Danielis Delphini Patriarchae Aquilejensis contra Erectionem Vicariatus Apostolici in sua Diœcesi a Parte Imperii.

~~Nelle contingenze in cui la Santità di Nrõ Signore Benedetto XIV va per deputare un Vi~~cario Apostolico nella mia Diocesi d'Aquileja situata nella parte Austriaca, io Daniele Cardinal Delfino Patriarca d'Aquileja essendo costretto, e necessitato dal mio dovere a significare riveren=temente alla Santità sua il mio dissenso e fare il mio protesto a qualunque novità contraria e pregiudiciale a' miei diritti perciò colla presente Singrafe nomino, e deputo in mio Procu=ratore l'eminentiss.º Sig.r Cardinale Querini a poter in mio nome dichiarare, et oc=corendo, annotare ancora ovunque il bisogno lo richiedesse in qualunque forma più ampla, e conveniente al presente caso lo stesso mio dissenso, e protesto del tenore seguente, e con i termini in esso espressi, come sta e giace, cioè

Beatissimo Padre

Parendo omai rissoluta, e ferma la Santità V.ra nel pensiero di deputare un Vicario Apo=stolico nella mia Diocesi d'Aquileja situata nella Parte Austriaca senza quelle condizzioni, e riserve, per le quali ho più volte supplicato umilmente, e presentate alla Santità Vostra vivissime instanze, con che venivano ad esser meno dolorose, e sensibili le mie ferite, so=no costretto, e necessitato dal mio dovere a significare riverentemente alla Santità V.ra il mio dissenso, e Protesto a qualunque novità contraria e pregiudiciale a' miei diritti, speran=do, la Santità V.ra a cui è commessa principalmente la difesa delle Chiese, e de' Vescovi, vorrà riguardare questa mia riverente dichiarazione come un'atto di quel preciso indispensabile debito, ed impegno, con cui sono obbligato a custodire, e tramandare a miei successori intatte, ed illese tutte le ragioni di questa Chiesa Patriarcale, che appunto in me si diminuiscono, o sono per diminuirsi senza che io perda giammai i sentimenti di pienissima venerazio=ne verso la Santa Sede, e verso la Santità V.ra a cui baccio umilissimamente i santis=simi Piedi

Daniello Cardinale Delfino Patriarca d'Aquileja

Dando in oltre ad esso Eminentiss.º Sig.r Cardinale Querini ampla facoltà di po=ter in loco suo deputare, e sostituire qualunque altro Procuratore, o Procuratori con la stessa, e miglior facoltà, e di fare in forma tutto ciò, che fosse per le premesse cose ne=cessario, ed oppotuno non altrimenti, che io stesso farei; o far potessi, se personal=mente mi ritrovassi in Roma, ancorchè fossero tali cose, che richiedessero una

Sinerafa di Procura più speciale di quel, che sia espresso nella presente.
In fede di che ho sottoscritta la presente, e munita col mio sigillo

Data in Udine questo dì 24 Marzo 1750.

Daniello Card.le Dalfino Patriarca d'Aquileja.

43

BENEDICTUS

Episcopus Servus servorum Dei
Ad perpetuam rei memoriam.

Suprema dispositione cujus inscrutabili Providentiae ordinationem suscipiunt universa super eminenti Apostolicae dignitatis specula meritis licet imparibus constituti, illiusque vices in terris gerentes qui gloriosus regnat in Coelis, inter caeteras curas muneris nostri incumbentes illam libenter amplectimur, per quam nostrae provisionis ope insignes Collegiatae Ecclesiae, praesertim in Civitatibus nobilibus, populique frequentia conspicuis digniorihus titulis praeditae Metropolitanarum Ecclesiarum illustrentur, et condignis favoribus attollantur. Cumque id statui, et decori Ecclesiarum ipsarum maxime congruat, et Nos pro Divini cultus augmento, et speciali Christifidelium consolatione convenire conspicimus, in his sollicitudinis nostrae partes favorabiliter interponimus, ac opem, et operam nostras impendimus efficaces, ut illae per nostrae vigilantiae ministerium votivis gratulentur eventibus, et felicia in spiritualibus suscipiant incrementa.

Sane cum Nos alias, et postquam non sine animi nostri moerore acceperimus quantis jamdudum ex notoriis dissidiis cum animarum detrimento subiaceret inordinationibus ecclesiastici regiminis ratio in partibus nec

ignobilioribus, nec infrequentibus locis temporali Austriacae Familiae subjectis, quae Aquilejensis tunc Dioecesis partem constituebant ob publicas graves, atque notorias dissensiones, quibus eatenus nulla a Praedecessoribus Nostris, aut a Nobis ipsis remedia utiliter praestari potuerunt, ac etiam experientia compertum esset varia ad eam usque diem excogitata consilia, et adhibita temperamenta ad consulendum earum animarum gubernio pariter inutilia fuisse; iamque satis constaret nihil ea in re proficii posse nisi etiam tunc Aquilejensis Patriarchatus perpetuo ut infra supprimeretur, et extingueretur, illiusque loco pro Dominiorum diversitate unus et alter Archiepiscopatus etiam ut infra erigerentur, et instituerentur, ex eo quod ex parte tam Carissimae in Christo filiae Nostrae Mariae Theresiae Romanorum, Ungariae, et Bohemiae Reginae illustris, Carissimi in Christo filii Nostri Francisci Romanorum Regis in Imperatorem electi Uxoris per eius Epistolas ab ea sub die XVII. Mensis Martii millesimi septingentesimi quinquagesimi primi, quas Nobis exhibuit dilectus filius Noster Marius Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Millinus nuncupatus, quam dilectorum filiorum Nobilium Virorum Ducis, et Reipublicae Venetiarum per Epistolas similiter a praefato Duce sub die XXXI eiusdem Mensis, et anni respective conscriptas, quas dilectus quoque filius Noster Carolus eiusdem

Sanctae

Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Presbyter Cardinalis Rezzonicus nuncupatus etiam Nobis exhibuit Nobis expositum fuerat, ut perpetuo ac stabili remedio tunc Aquilejensis Patriarchatus præfati negotium terminaretur. Ad quem effectum Marius, et Carolus Cardinales præfati die sexta Mensis Aprilis ejusdem anni ad Audientiam nostram unà simul se conferentes memoratis respectivè literis Nobis redditis unanimi voce Nobis repræsentarunt flagrantia utriusque Partis desideria ea quæ singillatim Nobis exposuerunt, de quibus Partes ipsæ olim dissidentes Nostris invitationibus, et hortationibus obsecundantes diligentibus tractatibus, et colloquiis habitis convenerunt, ejusque Conventionis exemplar in scriptis redactum, et prout in infrascriptis primo dictis literis, desuper ut infra expeditis de verbo ad verbum expressa habentur, Nobis relinquentes earumdem Partium nomine Nobis supplicarunt ut Conventioni hujusmodi pro rerum conventarum subsistentia, et observatione approbationis nostræ robur adjicere, necnon pro earumdem rerum executione Apostolicæ Auctoritatis Nostræ plenitudinem interponere dignaremur, Nosque attendentes quod ex communi plausu quo hujus Conventionis inter præfatos supremos Dominantes feliciter initæ, necnon singulorum Capitum in ipsâ Conventione contentorum notitia tam citrà quam ultrà Montes ac Viris cordatis

et publicę tranquillitati, ceterisque rerum ordinis
amatoribus excepta fuit ab illis, et illis simpli=
citer Nobis indicandum, et nil ultra laboris, aut
diligentię Nobis, aut illis quorum consiliis utimur
in eorum examine adhibendum fuisset. Nihilo=
minus quod iam dudum Pastoralem sollicitudinem
nostram angebat in memoriam revocavimus
spirituales necessitates tot millium animarum
amplissimam Partem tunc Aquilejensis Diecesis
ultra modum extensę incolentium, a Veneto
Dominio ditionarum, quarum regimen iamdudum
ob inextricabiles rerum secularium difficultates
haud feliciter procedebat; Quâ de re cum plures
recursus a Patriarchis pro tempore existentibus
ad Apostolicam Sedem facti fuerint dum statum
Ecclesię suę eidem Apostolicę Sedi statutis
temporibus de more referrent, cumque piorum
atque prudentium Virorum gravissimas dicta=
rum animarum calamitates deplorantium rela=
tiones, et querellę, tum ad Predecessores Nostros
Romanos Pontifices, tum ad Nos ipsos sępe per=
venissent, animo occurrebat quam frustra iidem
Predecessores nostri Pontificię sollicitudinis officia
ad huiusmodi calamitates sublevandas pluries
interposuerint quot etiam adhuc non inutiliter
excogitata fuissent remedia, quę vel optatam
executionem vel speratum fructum nequaquam
obtinere, vel plenam recti ordinis redintegra=
tionem producere non potuerunt, vel denique
temporalem duntaxat attulerunt utilitatem
cum scilicet ideo excogitata fuerint et adhibita
ut viam sternerent ad firmum tandem, et
stabile

stabile remedium memoratis deordinationibus perpetuo tollendis inveniendum.

His omnibus maturâ consideratione pensatis, ipsisque conventis capitibus attente perpensis, implorato saepius Divini Numinis adjutorio, ac requisitis, auditisque super his nonnullorum Venerabilium Fratrum nostrorum Sanctae Romanae Ecclesiae praefatae Cardinalium sententiis, de eorum consilio, et assensu postulationibus hujusmodi pro parte dictae Mariae Theresiae Reginae, necnon Ducis, et Reipublicae praefatorum Nobis ut praefertur exhibitis, in omnibus et per omnia plenissimè annuentes, ac praeinserta in literis ut infrà desuper expeditis omnia, et singula praefatae Conventionis Capita, utpotè ad publicum bonum, et felix animarum regimen tendentia laudantes, et approbantes de Apostolicae auctoritatis nostrae plenitudine per quasdam nostras literas incipientes: Iniuncta sub datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo quinquagesimo primo sub die Nonas Julii Pontificatus nostri anno II expeditas motu proprio, et ex certâ scientiâ in dictâ Aquilejensi Civitate et Ecclesiâ Patriarchalem Cathedram, Dignitatem, et Sedem, Titulum, ac denominationem atque omne Patriarchale Metropoliticum, et Dioecesanum Jus eidem Ecclesiae, ac Sedi Aquilejensi eatenus adnexum, necnon ipsius Aquilejensi Capitulum, Dignitates, Canonicatus, atque Praebendas, itaut ex hinc deinceps Patriarchalis Archiepiscopalis, aut Cathedralis

Ecclesiae, illiusque Capitulum minime existeret, nec ullus Aquilejensis Patriarcha, Archiepiscopus aut Episcopus vel illius Ecclesiae dignitas, aut Canonicus denominari possit Apostolica auctoritate penitus, et omnino, ac perpetuo suppresserimus, et extinxerimus; utque animabus Christifidelium in locis eatenus Aquilejensis Patriarchatus per Nos, ut praefertur suppressi, et extincti spirituali Iurisdictioni subiectis, quaeque in Temporalibus tam Venetae Reipublicae, quam Austriacae Familiae supremo parent Dominio degentium Ecclesiastici regiminis subsidia non deessent, motu, scientia, et potestatis plenitudine similibus ex tunc in Civitate Utinensi unam Archiepiscopalem Cathedram et Sedem Archiepiscopatum Utinensem nuncupandam cum omnibus, et singulis iuribus etiam Metropoliticis, ceterisque praeeminentiis, et praerogativis aliis Archiepiscopalibus Ecclesiis de iure, usu, et consuetudine competentibus perpetuo ereximus, et constituimus, cui quidem Archiepiscopatui Utinensi pro sectione eius Dioecesis totum illum Regionis tractum qui temporali Reipublicae Venetae Dominio subiectus est, et eatenus a pro tempore existente Patriarcha Ecclesiae Patriarchalis Aquilejensis per Nos, ut praefertur suppressae, et extinctae Dioecesano iure obtinebatur,

et

et pacifice regebatur, tribuimus, et assignavimus,
necnon in Suffraganeos eos omnes, et singulos Episcopos
quorum Cathedrales Ecclesię in prefato Reipublicę Venetę
Dominio consistunt, quique eatenus eidem Patriar=
chatui Aquilejensi per Nos ut prefertur suppresso, et
extincto subjecti fuerunt subjecimus atque suppo=
suimus prout latius per alias Nostras Apostolicas
litteras super erectione hujusmodi Utinensis
Ecclesię Archiepiscopalis qualibus juribus, et pre=
rogativis cum infrascripta Goritiensi Archiepisco=
pali pariter Ecclesia ingrediendo peculiariter ex=
pediendas statuetur, et explicabitur, similique
modo ex tunc in Civitate Goritiensi alteram Archi=
Episcopalem Cathedram, et Sedem, Archiepiscopa=
tum Goritiensem nuncupandum, cum omnibus,
et singulis prefatis juribus etiam Metropoliticis
ceterisque preeminentiis, et prerogativis aliis
Archiepiscopalibus Ecclesiis de jure, usu, et con=
suetudine competentibus dicta Apostolica Auto=
ritate perpetuo pariter ereximus, et consti=
tuimus, cui etiam Archiepiscopatui Goritiensi
pro ejus peculiari Diecesi alteram Patriarchalis
eatenus Ecclesię Aquilejensis per Nos ut prefer=
tur suppressę, et extinctę Diecesis partem, quę
Austriacorum Principum Dominio subest, et novis=
simis temporibus per Vicarium Episcopali charac=
tere preditum ad Nostrum ad tempus, et ad Nostrum,
et Sedis Apostolicę prefatę beneplacitum inibi ea=
dem Apostolica authoritate constitutum, et depu=
tatum in spiritualibus gubernata fuit tribuimus
et assignavimus; ita tamen ut statim, ac novis

Archiepiscopali Goritiensi Ecclesię huiusmodi futuris
illius Archiepiscopus Apostolica auctoritate praefata
praefuerit, praefati Vicarii gubernium, nec non
omnes, et singulas provisiones, et ordinationes
sive a praedecessoribus Nostris Romanis Pontificibus
sive a Nobis ipsis pro animarum regimine in
dicta Aquilejensi quondam Dioecesi parte Austriacę
Ditioni subjecta, captas, editas, atque statutas ex
inde inposterum pro sublatis, irritis, abrogatisque
eo ipso haberentur, eidemque Goritiensi Archiepis=
copatui in Suffraganeos eos omnes, et singulos
Episcopos, quorum Ecclesię Cathedrales in temporali
Austriaca Ditione consistunt, quique antehac
Patriarchali Ecclesię Aquilejensi per Nos ut praefer=
tur suppressę, et extinctę, similiter iure subiectę
fuerunt, supposuimus, atque subjecimus prout
etiam in aliis Nostris Literis Apostolicis super
dicta erectione huiusmodi Goritiensis Ecclesię,
Archiepiscopalis equalibus pariter iuribus, et prae=
rogativis cum praefata Utinensi Archiepiscopali
Ecclesia insignitę peculiariter expeditis plenius
continetur. Et quoniam illustria Religionis, ac
Pietatis argumenta quę in tractatione huius
gravissimi negotii, nec non in superius relata
Conventione inter praefatas Partes provide inita
et a Nobis ut praefertur approbata ex parte tam
dictę Marię Theresię Reginę quam praefatorum
Ducis, et Reipublicę Venetiarum edita fuerunt
maximum utilitatis fructum Ecclesię Dei attu=
lerunt, atque etiam inposterum allatura

fore

fore prospeximus, Nos motu, scientia, et potesta=
tis plenitudine, paribus præfatæ Mariæ Theresiæ
Reginæ, eiusque Successoribus in perpetuum ad
præfatum Goritiensem Archiepiscopatum per Nos
ut præfertur erectum, tam pro prima vice, quam
quoties perpetuis futuris temporibus ipsum vacare
contigerit, ius nominandi Nobis, et Romano Pon=
tifici pro tempore existenti, Personam idoneam
per Nos, et Successores Nostros Romanos Pontifi=
ces pro tempore existentes ad eundem Archiepisco=
patum Goritiensem pro tempore promovendam
eique in Archiepiscopum præficiendam; Nec non
præfatis Ducis, et Reipublicæ Venetiarum ad
alium Utinensem Archiepiscopatum etiam per
Nos ut præfertur erectum quoties per liberam
dilecti etiam filii Nostri Danielis Sanctæ Romanæ
Ecclesiæ Cardinalis Delphini nuncupati dimis=
sionem, sive eius per decessum, ac etiam de mense
alio quovis modo perpetuis futuris temporibus
vacare contigerit, simile ius nominandi Nobis,
et Romanis Pontificibus pro tempore existentibus
Personam idoneam, et etiam per Nos, et Roma=
nos Pontifices Successores Nostros pro tempore
existentes ad eundem Archiepiscopatum Utinen=
sem promovendam, atque etiam in Archiepi=
scopum præficiendam, etiam perpetuo respective
concesserimus, et impertiti fuerimus; Præfato
autem Danieli Cardinali ob personalium ipsius
meritorum magnitudinem, ut non obstante præ=
fati Patriarchatus Aquilejensis suppressione, et

extinctione per Nos ut praefertur factis huiusmodi.
ipse nihilominus quoad vixerit absolutum, et
simplicem Patriarchae, non tamen Aquilejensis ut=
pote perpetuo suppressi, et extincti ut praefertur,
Titulum, et denominationem retinere, et gerere
possit, et valeat; ita tamen ut eiusdem Danielis
Cardinalis in dicto Archiepiscopatu Utinensi Suc=
cessores non alio quam Utinensium Archiepisco=
porum titulo denominari possint, aut debeant
concesserimus, et indulserimus: Cumque Aqui=
lejensis Civitas magnitudine quondam, et Populi
frequentia insignis quantum ab antiquo splendore
prolapsa, quamque ad deteriorem conditionem re=
dacta fuerit, omnibus notum sit, atque compertum
illiusque incolarum Animarum cura Parochialis
inter duas Ecclesias divisa esset, atque dependeret
ab eis, quarum una erat ipsa, quae eatenus Pa=
triarchalis etiam extitit Ecclesia in honorem
Beatae Mariae Virginis in Coelum assumptae seu
forsan Nativitatis eiusdem Beatae Mariae Virginis
Omnipotenti Deo dicata, cuius quidem animarum
Parochianorum cura per ipsius Ecclesiae Sacri=
stam pro tempore existentem exerceri consue=
verat, altera vero sit Parochialis Ecclesia
Sancti Ioannis in Foro, seu in Platea nuncu=
pata, cuius Rector, seu Presbiter Curatus a
Communitate, et hominibus dictae Civitatis, ut
accepimus, eligi, nominari, ac Ordinario Loci presentari
solitus erat Parochianos posterioris Ecclesiae
huiusmodi Curae Parochialis exercet, ac Civitas
Aqui=

Aquilejensis sub temporali Austriacorum Principum ditione constituta sit, ideoque illius spirituale regimen iuxta premissa ad Goritiensem Archiepiscopum pro tempore existentem pertinere, idemque Archiepiscopus Goritiensis Ordinario, et diœcesano iure suam plenam Iurisdictionem in eadem Civitate Aquilejensi exercere debeat, ne quid unquam libero huiusmodi iurisdictionis exercitio officere valeat, Nos in primis dictæ Ecclesiæ cuius Patriarchalem qualitatem, necnon Cathedralitatis, aliaque prefata iura iam ut prefertur suppressimus, et extinximus, omnem Parochialitatem, illiusque curam Parochialem etiam suppresserimus, et extinxerimus, ac illius sic suppressæ, et extinctæ animarum Parochianorum curam huiusmodi ad dictam Parochialem Ecclesiam Sancti Ioannis in Foro, seu in Platea nuncupatam transtulerimus, illique subiecerimus, et cum omnibus, et singulis Parochialibus iuribus respective applicaverimus, et appropriaverimus, et cum ea incorporaverimus, ita ut illius Rector, seu Parochus omnium animarum Christifidelium tam suæ externis Parochiæ quam etiam alteri in prefata Parochiali olim Ecclesia usque tunc existenti subiectorum curam et regimen gerere, idemque una cum omnibus suis Parochianis, hoc est cum universo prefatæ Aquilejensis Civitatis Populo, prefati Goritiensis Archiepiscopi Ordinario iuri subiectus existat. Cum vero Apostolica hæc Sancta Sedes insignioribus quibusdam Basilicis libertatis, et exemptionis

ac immediatè eidem Apostolicę Sedis subiectionis Privilegia impartiri consueverat, Nos dictam Aquilejensem quondam Patriarchalem Ecclesiam Pontificię liberalitatis muneribus decorare volentes, dictâ potestatis plenitudine eandem a pro tempore existentis Archiepiscopi Goritiensis, et cujuscumque alterius Archiepiscopi, vel Episcopi Jurisdictione in omnibus, et per omnia exemerimus, et liberaverimus, ac perpetuis futuris temporibus exemptam, immunem, et liberam Nobisque, et Successoribus Nostris Romanis Pontificibus pro tempore existentibus, et huic Apostolicę Sedi immediatè subiectam esse, et fore decreverimus; ne autem ob nimiam prefatę Civitatis Aquilejensis a Romanâ Urbe, et Curiâ distantiam, ipsa Basilica prefata necessarię assistentię presidio careret, Apostolico Delegato in dictâ Civitate Aquilejensi constituto, et deputato, cui ab aliquot retrò seculis Monialium Monasterii Aquilejensis Sancti Benedicti, seu alterius Ordinis Gubernium Apostolicâ autoritate, et independenter ab Ordinarii Jurisdictione commissum dignoscebatur, ejusque futuris in Delegatione hujusmodi Successoribus, quod quidem imposterum semper ex Personis eorundem Austriacorum Principum subditis eligendus fore statuimus, Nostras, et Sedis Apostolicę vices commisimus, ut ipse tunc existens Delegatus, ejusque Successores hujusmodi tanquam Apostolicę ac hoc etiam Delegati, Nostroque, et ejusdem Sedis Apostolicę nomine, et autoritate cum debitâ a Nobis, et Successoribus Nostris Romanis

Pontificibus

Pontificibus pro tempore existentibus prefatis dependentiâ, dictam Aquilejensem Basilicam olim Patriarchalem ab Archiepiscopi Goritiensis, et alterius cujuscumque Archiepiscopi, seu Episcopi Jurisdictione exemptam, Nobisque, et Apostolicę Sedi prefatę ut prefertur immediatè subjectam studerent salubriter regere, feliciter gubernare, et providè conservare, ac alias prout in supradictis Litteris dictis Apostolicis sub datum pridie nonas Julii Pontificatus Nostri anno II. desuper ut prefertur expeditis plenius, et uberius continetur.

Nos propterea erectioni Archiepiscopatus Utinensis hujusmodi modum, et formam imponere, eandemque erectionem per Nos ut prefertur factam Apostolicâ auctoritate confirmare cupientes, motu, scientiâ, et potestatis plenitudine similibus in Civitate Utinensi valdè conspicuâ ambitus quinque Milliarium circiter, duplici muro circumdata, ac pluribus edificiis tam publicis quam privatis eximiè ornata, Populique frequentiâ celebri utpote viginti millium circiter habitatorum numero referta, inter quos plurimę Nobiles Familię, ex quibus plures quovis tempore tam antiquę Militię quam insignioribus Equestribus Ordinibus adscripti fuerunt, et in qua ubi Gubernator etiam per totam Provinciam presidet unus Venetus Patritius, qui unâ cum duobus Judicibus Pretoriam Curiam efformat, novem itidem inibi preter infrascriptam Collegiatam reperiuntur Parochiales, et alię intra Muros seculares Ecclesię seu Capellę, ac decem Virorum inter quę Domus Presbyterorum Missionis a prefato Daniele Cardinale, et Patriarchâ propriis

expensis erecta, et fundata, ac duodecim Mulierum
Cenobia, quorum unum, illud videlicet Sanctae Catha=
rinae Senensis nuncupatae per eundem Danielem
Cardinalem, et Patriarcham a fundamentis extructum
et Conservatoria, aliaque loca pia, Hospitalia
et Confraternitatum Oratoria, cum Monte Pie=
tatis, et Seminario, et in eadem Civitate Uti=
nensi, in qua Tribunal Inquisitionis contra haere=
ticam pravitatem, et Magistratus particulares
reperiuntur, convocari solent generalia Provinciae
Comitia, ideoque digna est vere merito Archiepi=
scopatus Civitatis nomine nuncupari valeat, Se=
cularem, et Collegiatam Ecclesiam Sanctae Mariae
nuncupatae una cum illius Canonicatibus, et Prae=
bendis Apostolica auctoritate perpetuo suppri=
mimus, et extinguimus, illisque sic suppressis,
et extinctis, praefatam Collegiatam Ecclesiam
in sui structura valde magnificam, ac undecim
nobilissimis Altaribus efformatam, et Sacris Para=
mentis, et Utensilibus ad divinum cultum ne=
cessariis, et ad Pontificalia exercenda sufficien=
ter instructam, dignam propterea ut titulo, et
honore Archiepiscopatus Ecclesiae decoretur ad
laudem, et honorem Omnipotentis Dei, ac Beatae
Virginis Mariae, et Sanctorum Apostolorum Petri
et Pauli, necnon Fidei Catholicae exaltationem
et totius Militantis Ecclesiae gloriam, in Archi=
episcopalem, et Metropolitanam Ecclesiam Uti=
nensem nuncupandam sub Titulo Annunciationis
ejusdem Beatae Mariae Virginis, et in dicti Archi=
episcopatus, et Metropolitani Praesidis Utinensis
Sedem, et Provinciae Caput pro uno deinceps Ar=
chiepiscopo Utinensi nuncupando, qui Pallii, et

Crucis

Crucis usum, aliorum Archiepiscoporum more, ubi non voluntate seu permissione Ducis, et Reipublicae prae=fatorum decreta, locum, et vocem in Parlamento generali Fori Iulii in prima sede, seu sessione inter Praelatos habeat, cum suis Capitulo, Synodo, Arca, Mensa Archiepiscopali, omnibusque aliis Insigniis Archiepiscopalibus, necnon privilegiis, ho=noribus, et praerogativis Archiepiscopis debitis, et concessis, ac iuribus, iurisdictionibus, facultatibus, praeeminentiis, gratiis, favoribus, et indultis realibus et personalibus, et mixtis, quibus aliae Metropoli=tanae Ecclesiae, earumque Praesules quomodolibet non tamen titulo oneroso, seu ex indulto, aut pri=vilegio particulari, utuntur, fruuntur, potiuntur, et gaudent, ac uti, frui, potiri, et gaudere possunt similiter perpetuo erigimus, et instituimus, ac nomine, titulo, et honore Archiepiscopali, et Metropolitano decoramus, necnon pro tempore existentem Ecclesiae praefatae Utinensis Praesulem in Archiepiscopum declaramus, eique, ut ipse caetera singula prout Metropolitanis in eorum Civitatibus, Dioecesibus, et Provinciis a iure indul=tum extitit facere, exercere, administrare, et exequi possit, eadem auctoritate concedimus, et indulgemus.

Praeterea eidem Ecclesiae Utinensi Episcopa=les Paduan., et Vicentin., et Veronen., ac Tar=visin., ac Ceneten., et Bellunen., ac Feltren., et Concordien., ac Iustinopolitan., et Emonien. seu Civitatis novae, ac Parentin., necnon Polen. Eccle=sias, Patriarchatus dicti Aquileiensis per Nos ut praefertur suppressi, et extincti Suffraganeas, ac Venerabiles

Fratres Nostros modernos, ac pro tempore existentes earum respectivè Episcopos, pro Archiepiscopi Utinensis pro tempore existentis Suffraganeis, qui tanquam membra capiti, eidem Archiepiscopo Utinensi iure Metropolitico subsint, ita quod Archiepiscopus Utinensis pro tempore existens praefatus in Paduana, ac Vicentina, et Veronensi ac Tarvisina, et Cenetensi, ac Belunensi, et Feltrensi, ac Concordiensi, et Iustinopolitana, ac Emoniensi seu Civitatis Novae, et Parentina, nec non Polensi Civitatibus et Dioecesibus ius Metropolitanum sibi vindicet. nec non Paduanae, ac Vicentinae, et Veronensis, ac Tarvisinae, et Cenetensis, ac Belunensis, et Feltrensis, ac Concordiensis, et Iustinopolitana, ac Emoniensis seu Civitatis Novae, et Parentina, nec non Polensis Ecclesiae praefatae eidem Archiepiscopo, et Metropolitano Utinensi ad omnia, et singula teneantur et sint adstrictae ad quae Suffraganei suis Metropoliticis Ecclesiis, et Metropolitanis tenentur, et obligati sunt, ut in dicentur secundum Canonicas Sanctiones dicta Apostolica auctoritate etiam concedimus, et assignamus, ac eidem Archiepiscopo Utinensi praefatos suos Suffraganeos convocandi, ad Provinciales Synodos evocandi, ac cum eis etiam ecclesiastica negotia terminandi, et causas quarumcumque appellationum, sive querelas alias ad eum tanquam Metropolitanum iuxta Sacrosancti Concilii Tridentini devolutas, ac alias iuxta sacrorum Canonum Statuta spectantes cognoscendi, omniaque alia, et singula quaecumque de iure vel consuetudine, aut alio quoque modo ad Archie

Archiepiscopos, et Archiepiscopale munus spectare et pertinere solent, et debent: gerendi, faciendi, et exercendi plenam, liberam, et omnimodam auctoritatem concedimus et facultatem. Provinciae quoque Utinensi Clerum, et Populum universum, ac omnia loca, Ecclesias, et Monasteria ac Oratoria, et pia Loca, nec non Confraternitates in Dominio Veneto existentes olim praefato Aquilejensi Patriarchatui per Nos ut praefertur suppresso et extincto subiecto, et subiectas, pro eorundem Ecclesiae, et Archiepiscopi Utinensis Provincialibus pariter perpetuo concedimus, et assignamus, ac deinceps perpetuis futuris temporibus praefatas Paduanas, ac Vicentinas, et Veronenses, ac Tarvisinas, et Cenetenses, ac Bellunenses, et Feltrenses, ac Concordienses, et Iustinopolitanas, et Emonienses seu Civitatis novae, ac Parentinas, nec non Polenses Ecclesias dictae Ecclesiae Utinensis Suffraganeas censendas, ac tam eas quam illarum Civitates, et Dioeceses respective universas sub ipsa Provincia Utinensi comprehensas, ac nullatenus ab eis exemptas, nec dictae Sedi Apostolicae immediate, neque ulli alteri, nisi tantum Utinensi Ecclesiae, et illius Archiepiscopo praefatis quoad Archiepiscopalia, Metropolitica, et Provincialia Iura, ac Iurisdictiones subiectas esse, et fore dicta auctoritate declaramus. Pro residentia vero, et habitatione Archiepiscopi Utinensis pro tempore existentis praefati in eadem Civitate Utinensi Palatium cum ei annexis, in quo praefatus Daniel Cardinalis Patriarcha ad praesens commoratur, et ab ipso multis aedificiis auctum

concedimus, et assignamus; utque eadem Collegiata Ecclesia Sanctæ Mariæ Maioris nuncupatæ in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut præfertur erecta ex omni parte perfectior reddatur, condignoque Capitulo, ac Canonicorum et Dignitatum in ea obtinentium, ac Mansionariorum, et Capellanorum numero condecoretur, in ea unam Præposituram quæ inibi post Pontificalem Major existat pro uno Presbytero in Theologia Magistro, vel Sacrorum Doctore aut in eis Licentiato futuro dictæ Collegiatæ Ecclesiæ Sanctæ Mariæ Maioris nuncupatæ in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut præfertur erectæ Præposito, qui illius Capituli Caput existat, et in Choro, Capitulo, Processionibus, ceterisque Functionibus, et Actibus Capitularibus publicis, et privatis dictæ Collegiatæ Ecclesiæ Sanctæ Mariæ Maioris nuncupatæ in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut præfertur erectæ præeminentiam, et primum locum habeat: ac unum Decanatum, qui secunda pro uno Clerico seu Presbytero futuro dictæ Collegiatæ Ecclesiæ Sanctæ Mariæ Maioris nuncupatæ in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut præfertur erectæ, Decano: et unum Primicerium, qui tertia Dignitates inibi respective existant pro uno Clerico seu Presbitero futuro dictæ Collegiatæ Ecclesiæ Sanctæ Mariæ Maioris nuncupatæ in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut præfertur erectæ, Primicerio; ac viginti quatuor Præbendas, et Canonicatus pro totidem Clericis, seu Presbiteris futuris in ea Canonicis: ac duodecim Mansionariatus pro totidem

totidem Presbiteris futuris in eas Mansionariis, nec non octo sine Cura, personalem tamen residentiam requirentes Capellanias pro totidem Presbiteris futuris in eas Capellanis ut infra nominandis, cum capitulo, stallo, mensa capitulari, Arca, Bursa, et sigillo communibus, ac omnibus, et singulis aliis capitularibus signis, et insigniis aliis Metropolitanis Ecclesiis, earumque Capitulis de iure, usu, consuetudine, privilegio, aut quomodolibet, non tamen ex indulto seu privilegio particulari, competentibus; Quique Praepositus, ac Decanus, et Primicerius, nec non Canonici praefati Capitulum inter se constituant, et tam ipsi quam Mansionarii et Capellani huiusmodi apud dictam Collegiatam Ecclesiam Sanctae Mariae Maioris nuncupatae in Archiepiscopalem Ecclesiam Viennensem ut praefertur erectam personaliter residere, et in eas singulis diebus, ac debitis temporibus Horas Canonicas, ac Maiorem seu Conventualem et alias Missas, ceteraque divina Officia solitas et consuetas cum debita Mentis attentione, servataque Ecclesiastica disciplina, et infrascriptis ordine, et praecedentia omnino servatis, Videlicet: Quod Praepositus semper primum, ac Decanus secundum ac Primicerium tertium locus habeant, deinde iuxta antianitatem maiorem seu priorem electionem, vel nominationem in Canonicos, Mansionarios, et Capellanos, huiusmodi viginti quatuor Canonici, et successive duodecim Mansionarii, et

octo Capellani præfati succedant. qui Mansi=
onarij et Capellani nunquam de gremio Ca=
pituli censeri debeant, minusque vocem,
aut votum in Capitulo ac Sessionibus
Capitularibus habere valeant; omnes vero
Archiepiscopo Vtinensi pro tempore exis=
tenti prout in alijs Cathedralibus, ac Me=
tropolitanis Ecclesijs practicari solet, inser=
uire teneantur, psallere, decantare, reci=
tare, et respectiue celebrare, et alias dictæ
Collegiatæ Ecclesiæ Sanctæ Mariæ Maioris
nuncupatæ in Archiepiscopalem Ecclesiam
Vtinensem ut præfertur erectæ, in diuinis
laudabiliter inseruire debeant, et tenean=
tur dicta Apostolica auctoritate etiam
perpetuo erigimus, et instituimus; illisque
sic erectis, et institutis pro Mensarum Ar=
chiepiscopalis, et respectiue Capitularis præfatæ
Collegiatæ Ecclesiæ Sanctæ Mariæ Maioris
nuncupatæ in Archiepiscopalem Ecclesiam
Vtinensem ut præfertur erectæ, nec non
Archiepiscopatus Vtinensis huiusmodi, vide=
licet infrascriptam summam octo millium
trecentorum, et sexdecim ducatorum Mo=
netæ Venetæ, et ut infra assignandam, et
Præpositura, ac Decanatus, et Primiceriatus
ac viginti quatuor Canonicatuum, totidem=
que Præbendarum, et duodecim Mansio=
nariorum, necnon octo Capellanorum
ut præfertur erectorum, et erectarum huius=
modi respectiue dotes; itemque et illos,
et illas pro tempore respectiue obtinentium
congrua sustentatione, ac onerum eis

pro

pro tempore respectivè incumbentium sup=
portatione omnia, et singula fructus, re=
ditus, proventus, iura, obventiones, et emolu=
menta universa tam ad prefatam olim Pa=
triarchalem Ecclesiam per Nos ut prefer=
tur suppressam, et extinctam in Dominio
Veneto existentia quam ad predictam Colle=
giatam Ecclesiam Sanctæ Mariæ Maioris
nuncupatæ in Archiepiscopalem Ecclesiam
Utinensem ut prefertur erectam quomodoli=
bet spectantia, et pertinentia: ita tamen
ut Mensæ Archiepiscopalis Utinensis reditus
annui sint in octo mille trecentum sex=
decim ducatis Monetæ Venetæ prefatæ ad
rationem librarum sex, et solidorum
quatuor pro quolibet ducato huiusmodi,
licet reditus Mensæ Patriarchalis Ecclesiæ
Aquilejensis prefatæ per Nos ut prefertur
suppressæ, et extinctæ in solis septem millibus
quingentis nonaginta septem ducatis con=
sisterent: attento quod prefati Dux, et Re=
publica Venetiarum ad faciendam Nobis
rem gratam auxerunt reditus prefatæ
Mensæ Archiepiscopalis Utinensis in ducatis
septingentis nonodecim similibus;
Cuius rei gratæ intuitu etiam Dux, et
Respublica prefati continuabunt favore
Sacristiæ prefatæ Collegiatæ Ecclesiæ Sanctæ
Mariæ maioris nuncupatæ in Archiepisco=
palem Ecclesiam Utinensem ut prefertur
erectæ annuam prestationem trecentorum
et sexdecim ducatorum similium, quæ
prius prestabatur Sacristiæ prefatæ Patri=

archalis Ecclesiae Aquilejensis per Nos ut prae=
fertur suppressae, et extinctae: Praeposito vero
septingenti sexaginta: et Decano sex=
centi quinquaginta: ac Primicerio quin=
genti septuaginta: singulis vero ex vi=
ginti quatuor Canonicis trecenti quinquaginta
quinque: ac singulis ex duodecim Mansio=
nariis centum octuaginta septem Ducati
monetae Venetae praefatae cum dimidio al=
terius Ducati paris: Necnon singulis ex
octo Capellanis pro tempore existentibus prae=
fatis octuaginta octo Ducati similes cum
tribus quartis alterius Ducati paris, annu=
atim assignentur eadem Apostolica aucto=
ritate similiter perpetuo applicamus, et
appropriamus; ita quod liceat futuris Archi=
episcopo Utinensi, ac Praeposito, et Decano
ac Primicerio, et viginti quatuor Canonicis
ac duodecim Mansionariis, et octo Capellanis
praefatae Collegiatae Ecclesiae Sanctae Mariae
Maioris nuncupatae in Archiepiscopalem Eccle=
siam Utinensem ut praefertur erectae pro
tempore existentibus illorum omnium
fructuum, reddituum, obventionum, et emolu=
mentorum veram, realem, et actualem
possessionem per se vel alium, seu alios
eorum, ac dictarum Mensarum Archiepi=
scopatis, et respectivae Capitularis Nomini=
bus propria auctoritate libere apprehen=
dere, et apprehensam perpetuo retinere,
fructus quoque redditus, et proventus huius=
modi, iura, obventiones, et emolumenta
quaecumque percipere, exigere, levare, ac
in

in eorum, et Mensarum Archiepiscopalis, et respectivè Capitularis huiusmodi usus, et utilitatem convertere, cuiusvis licentiâ desuper minimè requisitâ. Praeterea attentâ dismembratione, ac separatione fructuum ex Bonis in Veneto Dominio existentibus ad Monasterium Abbatiam nuncupatum Sancti Petri de Rosatio Ordinis Sancti Benedicti olim Aquilejensis Dioecesis per Nos ut praefertur suppressae, et extinctae, quod dilectus similiter Filius Noster Angelus Maria praefatae Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalis Quirino nuncupatus modernus Episcopus Brixiensis in Comendam ad sui vitam ex concessione, et dispensatione Apostolicis ad praesens obtinet, quodque in similem Comendam ex pari concessione Apostolicâ ad vitam obtineri contigerit spectantibus, et pertinentibus in actu erectionis Ecclesiae Archiepiscopalis Goritiensis per Nos ut praefertur factae ex nunc, et cum primum illud per obitum etiam ex causâ permutationis, vel decessum, seu privationem, aut quamvis aliam dimissionem vel amissionem dicti Angeli Mariae Cardinalis, et Episcopi, aut alias quovis modo ex eius Personâ Comendâ praefatâ cessante vacare contigerit, firmo remanente titulo Comendae, eiusque Monasterii taxâ in libris Camerae Apostolicae descriptâ ad centum octuaginta tres Florenos auri cum uno tertio alterius Floreni similis pro parte ad Mensam

Archiepiscopalem Utinensem prefatam spectante, quæ ab Archiepiscopis Utinensibus pro tempore existentibus ratione in provisione Ecclesiæ Archiepiscopalis solvendæ in litteris Apostolicis Commendæ eiusdem Monasterij desuper expediendis persolvi non debebit attento quod taxa Ecclesiæ Utinensis mille florenos auri comprehensis dictis centum octoginta tribus florenis huiusmodi cum uno tertio alterius floreni parij in præfatis litteris res anteprimus descripta reperientur: quodque Monasterium quia redditus ex bonis in Veneto Dominio existentibus habet, Utinensis Diœcesis denominari, ac Archiepiscopis Utinensibus pro tempore existentibus, et non alijs Personis in Commendam Apostolica auctoritate concedi, et assignari debeat cum denominatione seu titulo eiusdem Sancti Petri de Rosario ut præfertur etiam factis quas dicta Apostolica auctoritate confirmamus, eosdem fructus sic dismembratos, ac separatos, et ad summam duorum millium ducatorum similium annuatim ascendentes, eidem Mensæ Archiepiscopali Utinensi, cuius favore annuatim solvatur, et adimpleatur summa octomillium trecentorum, et sexdecim ducatorum huiusmodi Monetæ præfatæ in pecunia numerata summa sex millium trecentorum et sexdecim ducatorum huiusmodi quot annis Archiepiscopo Utinensi pro tempore existenti a publica Capsa Utinensi, seu alia

aliâ Reipublicæ præfatæ donec, et quousque
tradantur fundi, et stabilia, quæ sint dicti
annui redditus nitidi, et liberi ab omnibus
expensis, et quatenus præfatus Daniel Car=
dinalis, et Patriarcha eidem Angelo Mariæ
Cardinali, et Episcopo præmoriatur, tunc
Dux, et Respublica præfati subministrabunt
bismille ducatos annuos similes Archiepi=
scopo Utinensi pro tempore existenti, donec
tamen, et quousque præfatum Monasterium
per dicti Angeli Mariæ Cardinalis et Episcopi
cessionem, vel decessum, aut aliàs quomodo
ex eius Persona Commendâ præfatâ cessante
vacare contigerit - Pro Capitulo verò
et omnibus Capitularibus præfatæ Collegiatæ
Ecclesiæ Sanctæ Mariæ Maioris nuncupatæ
in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem
ut præfertur erectæ, omnes, et singulos re=
ditus cuiuscumque generis, et speciei cum
omnibus iuribus, et actionibus, ac unionibus
Beneficiorum Ecclesiasticorum tam Capi=
tuli olim Patriarchalis Ecclesiæ Aquileiensis
per Nos ut præfertur suppressæ, et extinctæ,
quam præfatæ Collegiatæ Ecclesiæ Sanctæ
Mariæ Maioris nuncupatæ in Archiepiscopa=
lem Ecclesiam Utinensem ut præfertur
erectæ ad tredecim mille, et quadringentos
ducatos similes in totum annuatim ascen=
dentes, non deductis oneribus, ita ut facta
distributione inter singulos ut supra, su=
peresse debeant annuatim sexaginta
ducati pares in salarium Archivistorum

qui praefatę Collegiatę Ecclesię Sanctę Marię Maioris nuncupatę in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut praefertur erectę inservient, evocandi, Apostolica auctoritate praefata similiter perpetuo applicamus, et appropriamus. Ad praefatam itidem Ecclesiam Collegiatam Sanctę Marię Maioris nuncupatę in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut praefertur erectam omnia, et singula Anniversaria, et onera Missarum ac Officia habentia fundos, et redditus in Ditione Veneta similiter perpetuo transferimus, in eaque celebrari mandamus. Insuper quod semper, et quandocumque Archiepiscopalis Ecclesia Utinensis per Nos ut praefertur erecta Pastoris solatio destituta fuerit, ad illam Archiepiscopus Utinensis pro tempore ut infra nominandus teneatur ad solutionem taxę a Collegio Venerabilium Fratrum Nostrorum praefatę Sanctę Romanę Ecclesię Cardinalium statutam, tam ratione praefatę Ecclesię Utinensis quam ratione praefati Monasterii Sancti Petri de Rosatio in parte ut supra Mensę Archiepiscopali Utinensi praefatę assignata, quin teneatur ad utriusque taxę solutionem praefatus Daniel Cardinalis et Patriarcha, quem Nos absque alia de eius Persona Ecclesię Utinensi praefatę de novo facienda provisione, et praefectione in Archiepiscopum Utinensem declaramus, ipsumque eidem Ecclesię Utinensi Praefectum fore

fuisse, et esse volumus, et cum in Archiepi=
scopatu Utinensi praefato successerit Vene=
rabilis Frater Noster Bartholomaeus Grade=
nigo modernus Episcopus Theatinensis in par=
tibus Infidelium, ex nunc pro tunc a Duce,
et Republica praefatis ad illum nominatus,
quatenus tamen in actu quo ipse alias prae=
fato Danieli Cardinali et Patriarchae Coadiutor
perpetuus, et irremovabilis in regimine, et
administratione dictae olim Patriarchalis Eccle=
siae cum futura in illa successione Aposto=
lica auctoritate praefata constitutus, et depu=
tatus fuit, iura, et emolumenta eidem
Collegio, et Camerae Apostolicae debita persol=
verit et non alias quod in actu expeditionis
quarum novarum litterarum Apostolicarum
Coadiutoriae teneatur tantum ad solutionem
taxae ratione praefati Monasterii S. Petri de
Rosacis, pro qua taxa praestare debeat prae=
fato Collegio, et Camerariis Apostolicis idoneam
cautionem, eadem Apostolica auctoritate
declaramus. Praeterea eisdem futuris, et
pro tempore existentibus Ecclesiae Utinensis
Archiepiscopo, Capitulo, et Canonicis, et Digni=
tates praefatas obtinentibus, ut ipsi Capitu=
lariter congregati pro dictae Ecclesiae Utinensis
ac illius Mensae Capitularis, Sacristiae, et Fabricae,
earumque rerum, et bonorum tam spiritu=
alium quam temporalium prospero, felicique
statu, regimine, gubernio, et directione, ac
onerum eis pro tempore respective incumben=
tium supportatione, Missarum, Horarum

Canonicarum diurnarum, et nocturnarum aliorumque divinorum Officiorum, Processionum, Funeralium, et Anniversariorum celebratione, ac de Dignitatibus, Canonicatibus, et Praebendis, ac Mansionariis, et Capellaniis praefatis, aliisque ministeriis Ecclesiasticis inibi pro tempore providendis, receptione, et admissione, personali residentia, distributionum etiam quotidianarum, et emolumentorum quorumcumque repartitione, et administratione, poenarum per absentes, ac divinis Officiis, et functionibus huius loco, et tempore non intervenientes, seu oneri, et ministerio eis respective incumbentia, subire negligentes incurrendarum impositione atque in certo singulorum praesentiis, ac absentiis notandis, caeremoniis, et ritibus in praefata Collegiata Ecclesia Sanctae Mariae Majoris nuncupatae in Ecclesiam Archiepiscopalem Utinensem uti praefertur erecta illiusque Choro, Capitulo, Processionibus, ac aliis actibus servandis, nec non illius Ministris deputandis, et amovendis, salariis, et stipendiis eorum cuilibet assignandis, et quibusvis aliis rebus in praemissis, et circa ea quomodolibet necessariis, et opportunis quaecumque statuta, ordinationes, Capitularia decreta licita tamen et honesta, ac sacris Canonibus, et Concilii Tridentini decretis, et constitutionibus Apostolicis non contraria condere, et edere, conditaque, et edita pro temporum, et rerum varietate, et

qualitate

qualitate mutare, limitare, corrigere, et
interpretari, ac in meliorem formam redi=
gere, seu alia de novo etiam ex integro
de consensu tamen semper Archiepiscopi Uti=
nensis pro tempore existentis condere, et
per eos ad quos pro tempore spectabit sub
poenis in contrafacientes statuendis observari
facere, libere, et licite valeant, plenam
liberam, et omnimodam facultatem, po=
testatem, et auctoritatem eadem Apostolica
auctoritate similiter perpetuo concedimus,
et impertimur. Ulteriusque futuris praefatę
Collegiatę Ecclesię Sanctę Marię Maioris nun=
cupatę in Archiepiscopalem Ecclesiam Uti=
nensem ut praefertur erectę Praeposito, et
Decano, ac Primicerio, et viginti quatuor
Canonicis, nec non duodecim Mansionariis
praefatis, eorumque in Praepositura, et Deca=
natu, ac Primiceriatu, ac singulis Canoni=
catibus, et Praebendis, nec non Mansionariatibus
huiusmodi successoribus respective pro tem=
pore existentibus, ut ipsi Praepositus videlicet
ac Decanus, et Primicerius, ac viginti
quatuor Canonici praefati Cappam magnam
violacei coloris Pellibus Armellinis suffultam
et Rochettum, Mansionarii vero praefati
Almutiam tam in praefata Collegiata Eccle=
sia Sanctę Marię Maioris nuncupata in
Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut
praefertur erecta, quam extra eam, et
tam in Processionibus quam aliis actibus
et functionibus quibuscumque publicis, et

privatis etiam extra Civitatem Vtinensem
praefatam, ac ubique locorum, etiam in
synodalibus, provincialibus, universalibus, ge=
neralibusque Conciliis, ac etiam in praesentia
dictorum Venerabilium Fratrum nostrorum
praefatae Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium
etiam de latere Legatorum, Archiepiscoporum,
Episcoporum, et Ordinarii etiam proprii, et
aliorum quorumcumque, ac etiam in ipsius
Collegiatae Ecclesiae Sanctae Mariae Majoris
nuncupatae in Archiepiscopalem Ecclesiam ut
praefertur erectae Choro, et Capitulo quibusque
anni temporibus, et diebus deferre, et ge=
stare, illisque respective uti libere, et
licite possint, et valeant. Eisdem quoque
Praeposito, et Decano, ac Primicerio, et vi=
ginti quatuor Canonicis, nec non duodecim
Mansionariis pro tempore existentibus prae=
fatis, ut ipsi, eorumque Officiales, et Ministri
et res, bona, proprietates, et iura quaecumque
omnibus, et singulis tam spiritualibus quam
temporalibus, privilegiis, immunitatibus,
exemptionibus, praeeminentiis, antelationibus
concessionibus, indultis, favoribus, et gratiis
quibus aliarum similium Archiepiscopalium
et Metropolitanarum Ecclesiarum illarum
partium Capitula, Dignitates, Canonicatus,
et Praebendas, ac Mansionariatus in eis
obtinentes, eorumque Officiales, et Ministri,
ac bona, iura, res, et proprietates, de iure,
usu, consuetudine, privilegio, aut alias
quomodolibet, non tamen titulo oneroso,
aut ex indulto, seu privilegio particulari

utuntur

utuntur, fruuntur, potiuntur, et gaudent, ac uti, frui, potiri, et gaudere potuerunt, et poterunt quomodolibet in futurum, similiter, et pariformiter, ac paequè principaliter, et absque ulla prorsus differentia, dummodò tamen illa sint in usu, et non revocata, vel sub aliquà revocatione comprehensa, sacrisque Canonibus, et praefati Concilij Tridentini Decretis, ac constitutionibus, et ordinationibus Apostolicis praefatis non repugnent, uti, frui, potiri, et gaudere liberè, et licitè etiam possint, et valeant, perindè ac si eis nominatim, et expressè concessa fuissent eadem Apostolicà autoritate etiam perpetuò concedimus, et indulgemus. Et insuper attentis Ducis, et Reipublicae praefatorum ergà Sanctam Sedem particularibus meritis eisdem Duci, et Reipublicae Jus nominandi ad praefatam Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem quoties eam pro tempore quomodolibet, non tamen per obitum apud Sedem Apostolicam praefatam, Pastoris solatio destitui contigerit Personam idoneam per Nos, et Romanum Pontificem pro tempore existentem praefatum ad nominationem huiusmodi eidem Ecclesiae Utinensi in Archiepiscopum praeficiendum, nec non ad Decanatum, et Primiceriatum, et duodecim ex dictis viginti quatuor Canonicatibus, et Praebendis per eos ut praefertur erectis huiusmodi certis Vacationum terminis ut infrà designandis, quandocumque, et quoties cumque illos, et illas de caetero quibusvis modis, et

ex quorumcumque Personis etiam Dictis, et
Romani Pontificis pro tempore existentis, seu
quorumvis praefatae Sanctae Romanae Ecclesiae
Cardinalium etiam tunc viventium Famili=
aribus, et continuis Commensalibus, seu Rom.
Curiae Officialibus, aut alias reservationem,
et affectionem inducentibus, seu per litteras
etiam ex causa permutationis, respective
resignationis de illis in R. Curia praefata
etiam in Dictis, et Romani Pontificis pro
tempore existentis manibus, vel extra, ac
quomodolibet respective factas, et admissas,
aut assecutionem aliorum Beneficiorum
Ecclesiasticorum quavis auctoritate collatorum
seu illos, et illas pro tempore respective
obtinentium in aliquo ex mensibus dictis
et Romano Pontifici pro tempore existenti
praefato, ac eidem Apostolicae Sedi reserva=
tis decessus, vel quamvis aliam dimissio=
nem, privationem, Religionis ingressum, ac
Professionis in ea, emissionem, Matrimo=
nii contractum, aut alias quomodocumque,
et qualitercumque, non tamen per obitum
apud Sedem Apostolicam praefatam, vacare
contigerit Personas itidem idoneas in De=
canatu, et Primiceriatu, ac duodecim ex
dictis viginti quatuor Canonicatibus, et
Praebendis per Nos ut praefertur erectis hu=
iusmodi per Ordinarium Loci respective
instituendas, simili Apostolica auctoritate
pariter perpetuo reservamus, concedimus,
et assignamus; necnon ius nominandi hu=
iusmodi

huiusmodi tam ad dictam Ecclesiam Vti=
nensem quam ad Decanatum, et Primiceri=
atum, ac duodecim ex dictis viginti quatuor
Canonicatibus, et Prebendis ut praefertur erec=
tis huiusmodi Regium existere, eisdemque
Duci, et Reipublicae semper, et perpetuo
competere, illudque vim, effectum, natu=
ram, substantiam, extentionem, qualitatem
validitatem, et roboris firmitatem iuris
nominandi Regii huiusmodi obtinere, ac
uti tale sub quacunque derogatione etiam
cum quibusuis praegnantissimis, et insolitis=
simis clausulis, et decretis in quacunque
dispositione etiam per viam constitutio=
nis, legis, regulae Cancellariae Apostolicae
aut alias quomodocunque facta nullatenus
comprehendi, neque illi ullo unquam tem=
pore, et ex quavis causa derogari posse,
neque debere, ac collationes, provisiones, et
quasvis alias dispositiones de Decanatu ac
Primiceriatu, ac duodecim ex dictis viginti
quatuor Canonicatibus, et Prebendis ut
praefertur erectis huiusmodi absque Ducis,
et Reipublicae praefatorum consensu, seu
nominatione pro tempore factas, processus=
que desuper habendos, et inde sequuta
quaecunque, nulla, et invalida, nulliusque
roboris vel momenti fore, et esse, ac pro
nullis, et infectis haberi, nec ius, aut colo=
ratum titulum possidendi unquam cuiquam
illorum tribui posse decernimus. Capitulo vero
et Canonicis praefatae Collegiatae Ecclesiae sanctae

Mariæ Maioris nuncupatæ in Archiepiscopalem
Ecclesiam ut præfertur erectæ, Iuris nominandi
ad Canonicatum, et Præbendam Majoricæ nun=
cupatam ex dictis viginti quatuor Canonica=
tibus, et Præbendis per Nos ut præfertur erectis,
utpote semper considerandos ex fundatione,
vel dotatione de iure Patronatus Laicorum
quoties illos quovis modo, et cuiusvis Persona
non tamen per obitum apud Sedem præfa=
tam vacare contigerit, Personam idoneam
ab eisdem Capitulo, et Canonicis in illis insti=
tuendam similiter perpetuo reservamus, con=
cedimus, et assignamus, sed ne ex præfata
reservatione Iuris nominandi Duci, et Reipu=
blicæ præfatis ut præfertur concessa tantum
oriatur præiudicium præfatæ Cancellariæ Apo=
stolicæ decernimus, et declaramus, quod tam
Decanatus quam Primiceriatus, et duodecim ex
dictis viginti quatuor Canonicatibus, et Præ=
bendis ut præfertur erectis huiusmodi vaca=
tionibus extra præfatam Curiam in Ianuarii
Martii, Maii, Iulii, Septembris, et Novembris
mensibus quovis modo pro tempore occur=
rentibus, ad illos, et illas a Duce, et Repu=
blica præfatis nominati exhibere debeant
eorum nominationem in Dataria Apostolica
et deinde Apostolicas litteras cum expressi=
one fructuum in viginti quatuor ducatis
auri de Camera in Cancellaria Apostolica
expedire teneantur; Vacationibus autem
præfatis in aliis sex, Februarii videlicet, ac
Aprilis, et Iunii, ac Augusti, et Octobris,
necnon

nec non Decembris Mensibus, ad illos, et illas nominati patentales litteras canon institutionis ab Archiepiscopo Utinense pro tempore existente reportare debeant. Litterae autem Apostolicae Collationis prefatae Praepositurae quae nempe Dignitatis post Pontificalem Maioris existentis semper ad Sedem Apostolicam prefatam pertinebit cum expressione pariter illius fructuum in vigintiquatuor Ducatis Auri de Camera expedientur, idemque servabitur in litteris Apostolicis Collationis aliorum undecim Canonicatuum, totidemque Praebendarum ut praefertur erectorum et erectarum huiusmodi, quorum tanquam liberae collationis existentium collatio facienda erit a Nobis, seu Romano Pontifice pro tempore existente prefato, vel ab Archiepiscopo Utinensi pro tempore existente ad formam regularum eiusdem Cancellariae Apostolicae, et quoad duodecim Mansionarias, ac octo Capellanos ut praefertur erectos, et erectas huiusmodi nempe de sui natura ad nutum amovibiles prefatis Capitulo, et Canonicis dictae Collegiatae Ecclesiae Sanctae Mariae Maioris nuncupatae in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut praefertur erectae, ius eligendi libere Mansionarios et Capellanos quos prius eligebantur Capitulum et Canonici praefatae Patriarchalis Ecclesiae Aquilejensis per Nos ut praefertur suppressae, et extinctae, nec non eiusdem Collegiatae Ecclesiae Sanctae Mariae Maioris nuncupatae in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem ut praefertur erectae iuxta antiquam consuetudinem: quodque

Cura animarum dilectorum filiorum Parochi=
anorum eiusdem Ecclesiæ Vtinensis penes
Capitulum, et Canonicos præfatæ Ecclesiæ Vti=
nensis remaneat, exercenda tamen per
unum, et alterum Vicarios ab eisdem Ca=
pitulo, et Canonicis nominandos, et ad eorum
nutum amovibiles similiter reservamus,
et concedimus, ac respectiue declaramus:
Denique quod præfatus Daniel Cardinalis, et
Patriarcha necnon pro tempore existens Ar=
chiepiscopus Vtinensis de Consilio Capituli, et
Canonicorum præfatæ Ecclesiæ Vtinensis di=
stinguere, et declarare debeat Præbendas
Canonicales huiusmodi, Presbyterales, Diaco=
nales, et Subdiaconales, necnon ad præ=
scriptum Concilij Tridentini præfati etiam Theo=
logalem, et Pœnitentiariam Præbendas
eiusdem Ecclesiæ Vtinensis ut præfertur erectæ
prout conuenire conferendas; quodque con=
sultum non sit, quod remaneant totaliter
expoliati nonnulli ex antiquis Canonicis,
Mansionarijs, et Capellanis tam præfatæ
Patriarchalis Ecclesiæ Aquilejensis per nos ut
præfertur suppressæ, et extinctæ, quam eius=
dem Collegiatæ Ecclesiæ Sanctæ Mariæ
maioris nuncupatæ in Archiepiscopalem
Ecclesiam Vtinensem ut præfertur erectæ
quibus locus esse non potest, attento deter=
minato numero Præbendarum in præfata
Archiepiscopali Ecclesia Vtinensi ut præfertur
erecta, omnes esse eiusdem Ecclesiæ Vtinensis
Capituli, et Canonicorum dictis Presbyteris
congrue

Congruam præbere eorum vitâ naturali du=
rante, vel donec ipsi aliter provideantur,
unde se se substentare valeant, et quatenus
aliqua emergeret difficultas super assignatione
præfatæ Congruæ per Capitulum, et Canonicos
præfatos ut præfertur præstandæ, quod idem
Daniel Cardinalis et Patriarcha illam pro
suo arbitrio prudenter componere, et concor=
dare, prout etiam decernere quantitatem
distributionum a solis intervenientibus Choro
personaliter lucrandarum valeat. Quodque
quo ad eam Diœcesis Aquilejensis partem
in Civitate, et Diœcesi Veronensi existentem,
hæc, ut prius, remanere debeat subiecta
præfato Danieli Cardinali, et Patriarchæ
vitâ eius naturali durante, neque hoc
intermedio tempore ommittenus minime
opportunam capere Providentiam in eo
quod respiciet futurum tempus, et si di=
ctus Daniel Cardinalis, et Patriarcha è vivis
decederet, quod Deus avertat, antequam
capta fuisset dicta providentia, exequenda
ut supra post obitum præfati Danielis
Cardinalis Patriarchæ, ne Capitulum Ve=
ronense, et Monasterium Sanctæ Mariæ
in Organo nuncupatæ Sancti Benedicti
seu alterius Ordinis, et aliæ Ecclesiæ, in
suburbijs Veronæ positæ olim Patriarcha=
tui Aquilejensi per dictos ut præfertur sup=
presso, et extincto subiectæ ullo unquam
tempore sint sine Capite, et ne via

aperiatur inconvenientibus ex causa praetensio-
num bene notarum Capituli, et Canonicorum
Ecclesiae Utinensis super aliquibus Ecclesiis, et
Monasteriis, ex nunc pro tunc decernimus
Venerabilem fratrem nostrum Episcopum
Veronensem uti Apostolicum delegatum
exercere debere super Capitulo, et Canonicis
Ecclesiae Veronensis praefatae, et Monasterio
praefato, aliisque Ecclesiis praedictis omnem
eam iurisdictionem, et quam hactenus
exercuerunt Patriarchae Aquilegienses, usque-
dum fuerit examinatum a Sancta Sede
totum id quod opus est examinari ut ver-
um iudicium dari possit super praetensio-
nibus nedum Episcoporum, verum etiam
Capituli, et Canonicorum Ecclesiae Vero-
nensis praefatorum.

Praesentes quoque litteras semper, et perpe-
tuo validas, et efficaces esse, et fore, su-
osque plenarios, et integros effectus sor-
tiri, et obtinere, nec ullo unquam tem-
pore de subreptionis vel obreptionis, aut
nullitatis, seu invaliditatis vitio vel in-
tentionis nostrae, aut alio quovis defectu
notari, impugnari, invalidari, in ius,
vel controversiam vocari, aut adversus
illas quodcumque iuris vel facti, aut
gratiae, vel iustitiae remedium impetrari
posse, nec illas sub quibusvis similium
vel dissimilium gratiarum revocationibus

suspensionibus

suspensionibus, limitationibus, derogationibus
aut aliis contrariis dispositionibus etiam per
Nos, et Sedem Apostolicam sub quibuscumque
tenoribus, et formis, ac cum quibusvis clau=
sulis, et decretis etiam motu, scientia, et pote=
statis plenitudine similibus etiam consisto=
rialiter pro tempore factis et faciendis com=
prehendi, vel confundi, sed tanquam ad
Fidei Catholicae exaltationem, Divinique cul=
tus incrementum, et animarum aedificatio=
nem, et salutem factas, et emanatas semper
ab illis excipi, et quoties illae emanabunt
toties in pristinum, et validissimum statum
restitutas, repositas, et plenarie reinte=
gratas, ac de novo etiam sub quacumque
posteriori data per futuros, et pro tempore
existentes Archiepiscopum, et Capitulum
et Canonicos Utinenses praefatos, ac alios
quorum favore easdem litterae quomodo=
libet concernunt quandocumque eligendi
concessas, validasque fore, et esse, suosque
plenarios, et integros effectus sortiri, et
obtinere, et sic ab omnibus censeri, et ita
per quoscumque Iudices ordinarios vel
delegatos quavis auctoritate fungentes
etiam causarum Palatii Auditores Apostolici
ac ejusdem Sanctae Romanae Ecclesiae Cardi=
nales etiam de latere Legatos, Vicelegatos
Nuncios, et quoslibet alios quavis praeroga=
tiva, et privilegio fulgentes, ac honore, et
praeminentia fulgentes, sublata eis, et eorum

cuilibet quavis aliter iudicandi, et inter=
pretandi facultate, et autoritate, in quavis
causa, et instantia iudicari, et definiri
debere, et si secus super his a quoquam
quavis autoritate scienter, vel ignoranter
contigerit attentari, irritum et inane nec non
penitus nullatenus decernimus, et nihilominus
infrascriptos primo dictum Ioannem Bap=
tistam, ac primo dictum Franciscum, et Fran=
ciscum secundo dictum, et Ioannem Petrum
ac Fabium, et Rodulphum, ac Ioannem Do=
minicum, et tertio dictum Franciscum, ac
Carolum, et primo dictum Antonium, Corio=
lanum, et Iulium, et Antonium secundo
dictum, et tertio dictum Antonium, ac
quarto dictum Franciscum, et Danielem
ac Casparem, et Iosephum primo dictum
ac Hieronymum, et Iacobum, ac Bernar=
dinum, et quinto dictum Franciscum, et
secundo dictum Iosephum, et Ioannem
Baptistam secundo dictum, et Fabium
Mariam, et sexto dictum Franciscum, ac
Sebastianum, quorum quilibet duo, vel
tria perpetua simplicia, et personalem
residentiam non requirentia Beneficia
Ecclesiastica in aliis, quam prefata Colle=
giata Sancte Marie Maioris nuncupata
in Archiepiscopalem Ecclesiam Utinensem
ut prefertur erecta Ecclesiis sita, quorum
cuiuslibet fructus, redditus, et proventus
viginti quatuor ducatorum auri de Camera
huiusmodi

huiusmodi valorem annuum non excedunt
forsan obtinent, a quibusvis excommunicationis,
suspensionis, et interdicti, aliisque ecclesiasti=
cis sententiis, censuris, et poenis a iure vel
ab homine quavis occasione vel causa latis
si quibus quomodolibet innodati existant
ad effectum praesentium tantum consequen=
dum, harum serie absolventes, et absolutos
fore censentes, Praeposituram Ioanni Bap=
tistae Comiti Camutio Iuris utriusque Doctori,
ac qui ut infra nominati existunt Decana=
tum Francisco Belgrado etiam Iuris utri=
usque Doctori, ac Primiceriatum Francisco
Comiti Florio Iuris utriusque Doctori ac in
Theologia Magistro: ac unum, et unam
Sancti Marci Evangelistae Ioanni Petro
Pellegrini; ac alium ac aliam Sancti Pii
Papae et Martyris Iulio Pontoni: ac alium,
et aliam Sanctorum Hermagorae, et Fortunati
Martyrum Rodulpho Comiti Strulleo: ac
alium, et aliam Sanctorum Hilarii, et Thatiani
Martyrum Ioanni Dominico Fistulario: ac
alium, et aliam Sancti Chrisogoni Martyris
Francisco Comiti Mantica: ac alium et
aliam Sanctorum Cantii, et Cantiani Mar=
tyrum Carolo de Claricinis: ac alium et
aliam Sancti Anastasii Martyris Antonio
Comiti de Montegnacco: ac alium, et aliam
Sancti Felicis, et Fortunati Martyrum Co=
riolano Peloso: ac alium et aliam Sancti
Valeriani Pontificis, et Confessoris Iulio Comiti
etiam Mantica, ac alium et aliam Sancti

Chromatij etiam Pontificis, et Confessoris Antonio
Comiti Portognao(?), ac alium, et aliam Sancti
Niceae similiter Pontificis, et Confessoris Antonio
Comiti Castelli, et alium et aliam Beati Bel-
trandi Patriarchae olim vivente Aquilejensis
respective nuncupandos Prebendos Francisco
Comiti del Caspinaco(?), quod prefati Dux, et
Respublica Venetiarum ad id per suas literas
nominaverint: Ac alium, et aliam Daniele
Hectoreo: ac alium et aliam Gaspari Sabba-
tino: ac alium, et aliam Josepho Vittorio Iu-
ris utriusque Doctori; ac alium et aliam
Hieronymo Helti; ac alium et aliam Jacobo
Viviti; ac alium et aliam Bernardino Se-
vili Juris utriusque Doctori, et in Theologia
Magistro; ac alium, et aliam Francisco Se-
cano: ac alium et aliam Josepho Filippini(?)
ac alium et aliam Joanni Baptistae Bertis(?) Sar-
meda; ac alium, et aliam Fabio Mariae Ma-
stoti(?) iuris utriusque Doctori: ac alium, et
aliam Francisco de Louaria; necnon reli-
quum, et reliquam Masolini nuncupatam
ex dictis viginti quatuor Canonicatibus, toti-
demque Prebendis ut praefertur erectis hu-
iusmodi, quorum cuiuslibet et illis forsan
respective annexorum fructus, redditus, et
proventus etiam computatis distributionibus
quotidianis viginti quatuor ducatorum
auri similium secundum communem ae-
stimationem valorem annuum ut acce-
pimus non excedunt, a primaeva illius,
ac illorum, et illarum respective erectione
et institutione huiusmodi vacantium Se-
bastiano Breida Juris utriusque Doctori

Presbitero

Presbyteris praefatis olim Aquilejensis seu alte=
rius respective Civitatis vel Dioecesis dictis
praesenter illos cum annexis huiusmodi pleni=
tudine iuris Canonici, ac omnibus iuribus, et
pertinentiis respective huius Apostolicae aucto=
ritate praefata conferimus, ac de illis, et illis
etiam respective providemus. Ac insuper
moderno Archiepiscopo Utinensi, ac dilecto
similiter filio nostro, et Sedis Apostolicae
praefatae Nuntio Venetiis commoranti
nunc, et pro tempore existenti Execu=
toribus Apostolicis motu simili per prae=
sentes committimus, et mandamus qua=
tenus ipsi vel alter eorum per se vel alium
vel alios modernos videlicet ac pro tempore
existentes Nuntios praefatos praesentes litteras
et in eis contenta quaecumque ubi et quando
expedierit, ac quoties pro parte Archiepi=
scopi, ac Capituli ac Canonicorum Utinen=
sium huiusmodi, seu cuiusvis alterius in
iis interesse habentis desuper requisiti
fuerint solemniter publicantes, eisque
in praemissis efficacis defensionis praesidio
assistentes faciant auctoritate nostra
praesentes litteras et in eis contenta hu=
iusmodi firmiter observari, ac singulos,
quos eaedem praesentes litterae concernunt
illis pacifice frui, et gaudere, non permit=
tentes ipsos ac eorum aliquem desuper per
quoscumque quomodolibet indebite mole=
stari, perturbari, vel inquietari, contradic=
tores quoslibet et rebelles per sententias,
censuras, et poenas Ecclesiasticas, aliaque
opportuna iuris vel facti remedia, servata

tamen forma praefati Concilii Tridentini, appella=
tione postposita compescendi, legitimisque super his
habendis servatis servandis, sententias, censuras, et
poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, reaggra=
vando, interdictum ecclesiasticum apponendo, invocato
etiam ad hoc si opus fuerit auxilio brachii saecularis.
Moderatus Archiepiscopus vero praefatus primo dictum
Joannem Baptistam recepto prius ab eo nostro et
Romanae Ecclesiae nomine fidelitatis debitae solito iu=
ramento iuxta formam quam sub Bulla nostra
mittimus interclusam in Episcopum, ac primo dic=
tum Franciscum in Decanatus, et Franciscum secundo
dictum in Primiceriatus, ac Joannem Petrum, et
Fabium, et Rodulphum, ac Joannem Dominicum
praefatos, et tertio dictum Franciscum, ac praefatum
Carolum, et primo dictum Antonium, ac Cornelium
et Julium praefatos, ac Antonium secundo dictum,
et tertio dictum Antonium, et quarto dictum Fede=
ricum, et Davidem de Zapparis praefatos, et quinto
dictum Franciscum, et secundo dictum Stephanum, ac
Joannem Baptistam secundo dictum, et praefatum
Fabium Marium, ac sexto dictum Franciscum,
ac praefatum Sebastianum, in singulorum
Canonicatuum, et Praebendarum ut praefertur
erectorum, et erectarum huiusmodi, ac
annexorum, iuriumque, et pertinentiarum
praefatorum respective possessionem in=
ducant auctoritate nostra, et induc=
tos defendant amotis quibuslibet illi=
citis detentoribus ab eisdem, ac facient
primo dictum Joannem Baptistam ad Episco=

[illegible]

Stephanum, ac primo dictum Franciscum ad Cam=
panum, et Franciscum secundo dictum vel eo=
rum respective Procuratores ad Primiceriatum
huiusmodi ut est moris admitti, et quoad
Joannem Petrum, ac Fabium, et Rodulphum
ac Joannem Dominicum praefatos, et tertio
dictum Franciscum, ac praefatum Carolum, et
primo dictum Antonium, ac Constantium, et
Julium praefatos, ac Antonium secundo dictum,
et tertio dictum Antonium, ac quarto dictum
Franciscum, et Davidem, et Gasparem prae=
fatos; et quinto dictum Franciscum Jose=
phum primo dictum, ac Hieronymum et Jaco=
bum; et Bernardinum praefatos et quinto
dictum Franciscum, et secundo dictum Jo=
sephum, et Joannem Baptistam secundo
dictum, et praefatum Fabium Mariam, et
sexto dictum Franciscum, ac Sebastianum
praefatos, vel eorum respective Procura=
tores ad singulas Praebendas ut praefertur
erectas huiusmodi in praefata Archiepisco=
pali Ecclesia Utinensi ut praefertur erecta
in Canonicos respective recipi, et in fratres
stallo sibi in Choro ac loco in Capitulo ipsius
Ecclesiae Utinensis ut praefertur erectae cum
dicti iuris plenitudine assignatis, sibique
etiam respective de illorum et illarum
ac annexorum eorundem fructibus, reddi=
tibus, proventibus, iuribus, obventionibus,
et emolumentis universis integre res=
ponderi; Contradictores auctoritate
nostra praefata appellatione postposita
compescendo non obstantibus piae memo=
riae Bonifacii Papae VIII. Praedecessoris Nostri

de una, et Concilij Generalis de duabus
dietis, dummodo ultra tres dietas aliquis
vigore praesentium ad iuditium non tra=
hatur, ac quibusuis alijs etiam in Synoda=
libus, Provincialibus, universalibus, gene=
ralibusque Concilijs editis, vel edendis, spe=
cialibus vel generalibus Constitutionibus
et ordinationibus Apostolicis, nec non Di=
ctis, et Cancellariae praefatae regulis de iure
quaesito non tollendo, ac de gratijs ad instar
non concedendis, et de exprimendo vero
annuo valore, nec non Lateranensis Concilij
novissime celebrati uniones, et applicationes
perpetuas nisi ex causis a iure permissis
fieri prohibentibus, et quatenus opus sit prae=
fatae Collegiatae Ecclesiae Sanctae Mariae Maioris
nuncupatae in Archiepiscopalem Ecclesiam
Viennensem ut praefertur erectae etiam iura=
mento confirmatione Apostolica vel quavis
firmitate alia roboratis statutis, et consue=
tudinibus, privilegijs quoque indultis, et
litteris Apostolicis quibusuis superioribus, et
personis sub quibuscumque tenoribus, et
formis, ac cum quibusuis etiam derogatori=
arum derogatorijs, alijsque efficacioribus
efficacissimis, et insolitis clausulis, irritanti=
busque, et alijs decretis etiam motu, sci=
entia, et potestatis plenitudine similibus
ac etiam consistorialiter, aut alias quomo=
dolibet etiam pluries, ac iteratis vicibus con=
cessis, confirmatis, approbatis, et innovatis,
quibus omnibus, et singulis etiam si pro

illorum

illorum sufficienti derogatione aliis de illis
eorumque totis tenoribus specialis, specifica,
expressa, et individua, ac de verbo ad
verbum, non autem per clausulas generales
idem importantes mentio seu quaevis alia
expressio habenda, aut aliqua etiam ex=
quisita et peculiaris forma ad hoc servan=
da foret, tenores huiusmodi, ac si de
verbo ad verbum nihil penitus omisso,
et forma in illis tradita observata inserti
forent, praesentibus pro plene et sufficienter
expressis ac insertis habentes, illis aliàs in
suo robore permansuris, ad praemissorum om=
nium, et singulorum validitatis effectum
hac vice dumtaxat specialiter, et expresse
ac latissime, et plenissime harum quoque
serie motu, scientia, et potestatis plenitu=
dine paribus derogamus contrariis qui=
buscumque. Volumus autem quod prae=
dictus Joannes Baptista antequam Prae=
positurae ut praefertur erectae possessionem
adipiscatur Fidem Catholicam iuxta ar=
ticulos iampridem a Sede Apostolica prae=
fata propositos in manibus dicti moderni
Archiepiscopi Utinensis sive eius Vicarii
in spiritualibus generalis emittere, illamque
sic emissam ad dictam Sedem sub manus
sui, et Archiepiscopi, seu Vicarii prae=
fatorum subscriptione quantocitius trans=
mittere omnino teneatur, alioquin Prae=
positurae ut praefertur erecta nunc eo ipso

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc
paginam Nostrorum abstractionis, suppressi=
onis, extinctionis, erectionis, institutionis, con=
cessionis, dismembrationis, separationis,
unionis, confirmationis, declarationis, applic=
ationis, annexionis, incorporationis, facul=
tatum impertitionis, indulti iuris nominandi
reservationis, extinctionis decreti, mandati,
commissionis, collationis, provisionis, et derro=
gationis infringere vel ei ausu temerario
contraire: Si quis autem hoc attentare
praesumpserit indignationem Omnipotentis
Dei ac Beatorum Petri, et Pauli Apostolo=
lorum eius se noverit incursurum—
Datum Romae apud Sanctam Mariam maiorem
Anno Incarnationis Dominicae millesimo
septingentesimo quinquagesimo secundo: Quar=
todecimo Kalendas Februarij. Pontificatus
Nostri anno tertiodecimo.

Praemissa Apostolica Constitutio ex
suo Autographo existente in hac Can=
cellaria Archiepiscopali Utinen. ali=
ena mihi fida manu educta est et cum
eo diligenter collationata concordare
ita est. Jo: Baptista Coronella P. Can=
cellarius Archiepalis. Utini die
10 Martij 1753 ==== = ====

Pactio seu Conventionis inter
Rmum D. Patriarcham Aquileiensem et
Illmum Dominium Venetiarum
super Dnio, et possessione
Patriae Foriulii de anno 1445. 18 Iunii

In Christi nomine: Amen. Anno Nativitatis eiusdem millesimo quadrin-
gentesimo, quadragesimo quinto: Ind.ne 8.a mens. Iunii die deci-
mooctavo.

Pateat omnibus hoc publicum Instrumentum inspecturis

Quod cum hoc sit, quod Rmus in Xpo Pater, et D. D. Ludovicus
miseratione divina titulo S.ti Laurentii in Damaso Presb. Cardlis
et Patcha Aquileiensis, ac S.mi D. D. Papae Camerarius olim tam per
litteras proprias, quam per nonnullos Nuncios, et Legatos suos, ac
etiam personaliter hic existens Legatus de latere S.tae Sedis
Apostolicae, et praefati S.mi D. Papae plurimum requisiverit, et novis-
sime per Rmum in Xpo Patrem, et Dom. Ioanem de Reathe eius-
dem S.tae Sedis Prothonotarium, et ipsius D. Patchae Procuratorem, Sin-
dicum, et Nuncium specialem, (ut de eius mandato patentibus
lit.ris Rmi D. Cardlis et Patchae suo magno sigillo sigillatis datis Ro-
mae apud S.m Laurentium in Damaso anno Dni 1445. Ind.ne 8.a die 6.a
Martii à nobis Notariis infrascriptis visis, et lectis plene constat)
instantissime requisivit Illmum Duc. Dom.m Venetiarum [illegible] ipsi
Rmus Dnus Cardlis et Patchae, Apostolicae tamquam Patchae Aquil.[illegible]